

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI





# ATTI PARLAMENTARI

DELLA

# CAMERA DEI SENATORI

---

DISCUSSIONI

---

LEGISLATURA XXVII

1<sup>a</sup> Sessione 1924-1928

---

VOLUME NONO

TORNATE DALL'11 MAGGIO AL 7 GIUGNO 1928 - VI



ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1928



# INDICE

DELLE

## PRINCIPALI MATERIE CONTENUTE NEL NONO VOLUME

---

### DISCUSSIONI DEL SENATO

---

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE

dall'11 maggio al 7 giugno 1928 - VI

---

#### CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI DEL SENATO:

Auguri alla spedizione Nobile . . . . .	Pag.	10269
Nella chiusura dei lavori del Senato . . . . .	»	11022

#### COMMEMORAZIONI dei senatori:

Cao Pinna . . . . .	»	10310
Mazziotti. . . . .	»	10403
Bianchi Luigi. . . . .	»	10750

#### DISEGNI DI LEGGE (*Discussione di*):

Sulle opere pubbliche straordinarie . . . . .	»	10170
Sull'azienda autonoma statale della strada. . . . .	»	10170
Sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi . . . . .	»	10217
Sulla riforma della rappresentanza politica. . . . .	»	10230
Sull'ordinamento e l'avanzamento nella R. Marina. . . . .	»	10284
Sul « Modus vivendi » 3 dicembre 1927 tra l'Italia e la Francia . . . . .	»	10290
Sugli Istituti nautici privati . . . . .	»	10295

Sulla sezione magistrale di scherma . . . . .	<i>Pag.</i>	10345
Sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche . . . . .		10683
Sulla tutela e l'incremento della pesca . . . . .		10687
Sulla disciplina delle società fiduciarie e revisionali . . . . .		10691
Sull'istruzione superiore . . . . .		10927
Sulla lotta contro il calcino . . . . .		10952
Sulle opere di risanamento in Parma . . . . .		10963
sull'ordinamento del credito agrario nel Regno . . . . .		10965
sul risanamento della città di Siena . . . . .		10986
Sulle funzioni giudiziarie del Senato . . . . .		10994
Sull'Unione internazionale di soccorso . . . . .		11005
Sull'istituzione dell'Ente nazionale serico . . . . .		11010

GIURAMENTO dei senatori:

Appiani, Cittadini . . . . .	10359
Salandra . . . . .	10368
Montuori . . . . .	10574

STATI DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1928-29:

Lavori pubblici . . . . .	10170
Aeronautica . . . . .	10269
Interno . . . . .	10312
Corporazioni . . . . .	10360, 10402, 10518
Comunicazioni . . . . .	10422
Economia nazionale . . . . .	10522
Colonie . . . . .	10575
Affari esteri . . . . .	10702
Finanze ed Entrate . . . . .	10752

CLXXXVII<sup>a</sup> TORNATA

## VENERDÌ 11 MAGGIO 1928 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 10170
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 1094, recante la autorizzazione della spesa di lire 6,500,000 per l'esecuzione di opere nell'Italia centrale » . . . . .	10211
« Assegnazione straordinaria di lire 1,500,000 per il completamento della centrale elettrica di Massaua (Eritrea) » . . . . .	10212
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio di nuove costruzioni » . . . . .	10212
« Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni in genere » . . . . .	10214
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni » . . . . .	10214
« Proroga del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, relativo alla alienazione delle unità radiate dal quadro del Regio naviglio » . . . . .	10215
« Provvedimenti di pensione per gli ufficiali della Regia marina già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di autorità durante la guerra » . . . . .	10215
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave scuola marinaretti « Scilla » . . . . .	10216
« Cessione gratuita di alcuni materiali della Regia marina » . . . . .	10216
« Proroga del termine di attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova	

ai piedi e sulla pendice occidentale della Collina di Albaro » . . . . .	10217
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, col qual si disposero sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari » . . . . .	10217
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti ed aggiunte al Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina » . . . . .	10223
« Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera nazionale « Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite » . . . . .	10224

## (Discussione di):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929; « Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1927, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie »; « Istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada » . . . . .	10170
--	-------

## Oratori:

GIURIATI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	10174
MONTRESOR . . . . .	10173
RAVA . . . . .	10170
ROLANDI RICCI, <i>relatore</i> . . . . .	10176

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi » . . . . .	10217
--	-------

## Oratori:

MARAGLIANO, <i>relatore</i> . . . . .	10222
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i> . . . . .	10222

Relazioni (Presentazione di) . . . . .	10170, 10211, 10224
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . .	10225

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale ed i sottosegretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la giustizia e per i lavori pubblici.

REBAUDENGO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cirao per giorni 10; Mango per giorni 4; Margheri per giorni 7; Pipitone per giorni 30; Pincherle per giorni 5; Porro per giorni 10; Borsarelli per giorni 5; Novaro per un mese.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Montresor, Brusati Ugo e Supino a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MONTRESOR. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Concessione di un periodo di aspettativa di due anni ai maestri elementari che intendano dedicarsi alle Missioni ».

BRUSATI UGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra ».

SUPINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Istituti navatici privati ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Montresor, Brusati Ugo e Supino della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

versione in legge del R. D. 6 ottobre 1927, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie » (N. 1388); « Istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada » (N. 1521).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1928-29, della conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1927 che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie e l'istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada. La Commissione di finanze ha esteso un'unica relazione per questi tre progetti di legge; quindi se il Senato non si oppone, si farà una sola discussione generale.

Non sorgendo obiezioni, prego il senatore segretario Rebaudengo di dar lettura dei tre disegni di legge.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. *Stampati Nn. 1512, 1388, e 1521*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questi tre disegni di legge.

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Onorevoli senatori, credevo di essere (come sempre accadeva) uno dei molti iscritti nella discussione di questo bilancio dei lavori pubblici, e mi sono trovato invece unico iscritto; avrei rinunciato alla parola volentieri, ma debbo esporre qualche osservazione, per le novità di forma e di sostanza che porta questo bilancio: novità di forma, perchè se ne stacca il servizio delle ferrovie, che passa al Ministero delle comunicazioni, perchè si toglie il servizio delle strade nazionali, e perchè altre variazioni portano importanti modifiche nella struttura di esso bilancio.

La spesa da mille e quindici milioni è portata a milleduecentosessantadue milioni, è dunque cresciuta, come dimostra l'onorevole ministro in una tabella dove espone il confronto tra, dirò così, le *cose nuove* e le *cose eliminate*.

Il bilancio — come si presenta, e come è illustrato dall'acuta e sobria relazione del collega Rolandi-Ricci, — dà luogo ad alcune considerazioni, e per la misura della spesa e, specialmente, per le novità introdotte dall'onorevole ministro. Il relatore Rolandi-Ricci ha scritto, con la competenza sua nota, le ragioni

Discussione dei disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1512); « Con-



che spiegano le spese del bilancio, egli si è tenuto a poche cifre, ma a me è piaciuto leggere tutte le cifre del bilancio. Veramente la forma del bilancio dei lavori pubblici è ormai fatta sintetica, perchè col sistema di assegnare in blocco agli uffici compartimentali le somme per le spese delle singole regioni, si vede meno chiaro lo sviluppo delle varie spese per i singoli servizi; ma questo appare dalle relazioni. Si nota, ed è bene, in questo bilancio, un fervore di vita, un entusiasmo operoso e una tenace e resistente forza di iniziativa che fa onore all'onorevole ministro.

#### BONIFICHE E IRRIGAZIONI.

Sono due i capisaldi della sua azione recente; la questione delle bonifiche e delle irrigazioni, e la questione delle strade; la terra da risanare, da utilizzare, da coltivare, da servire. Còmpiti questi importantissimi. Sulla questione delle bonifiche il ministro si è reso già benemerito per lo sviluppo che dà a questo servizio così importante per l'igiene, per la cultura della terra, per la sanità pubblica, (basta citar la malaria), e, direi, quasi per la prestanza stessa del nostro paese. Lo sviluppo è mirabile, e va notato e lodato.

Bonifiche in corso sono per 2,385,000 ettari, dei quali circa la metà nell'Italia del nord e l'altra metà nel sud e nelle isole nostre; le cifre che ci dà dei lavori in corso, di quelli che si possono fare, delle spese che sono messe nel bilancio, sono cifre veramente imponenti, confortevoli e degne di plauso. È un grave sforzo della finanza. Ma giova a evitare i danni e malanni della disoccupazione. L'onorevole ministro poi, intende sviluppare quella che fu già la legislazione complementare della grande opera di bonifica, in cui l'Italia aveva fino dal 1882, un primato e, che è ora regolata dal Testo Unico del 1923; la bonifica agraria cioè; e poi mira a svolgere le opere di irrigazione, invocate dalla agricoltura specie nelle provincie dove la siccità è dannosa.

Della bonifica agraria, specialmente in quanto dipende dalla recente legislazione, — completata nel 1924 con la legge per le trasformazioni — non abbiamo notizie dirette nel bilancio. Però l'onorevole Giuriati ha preso la buona abitudine, di fare utili relazioni con le notizie della

opera sua statisticamente esposta, relazioni che ha la cortesia di distribuirci, per modo che quello che manca nelle rigide pagine del bilancio è sviluppato in questi utili documenti.

Sarebbe bello conoscere i risultati della applicazione della legge del 1924, 18 maggio, n. 753. Se non erro, sono ora 48 i Consorzi di proprietari per opere di bonificazione. Sono notevoli le cifre alte per le opere ingenti della piana di Sibari (25,000 ettari); della piana di S. Eufemia (39 mila), santa guerra questa anche, contro la malaria.

Egli dell'opera di irrigazione è fervente apostolo, ed io vorrei che potesse sviluppare ancora di più questa azione estendendola, con la bonifica integrale, ad altre regioni. E mi spiego.

Se guardiamo agli Enti nuovi costituiti ed a varie leggi recenti e alle opere intraprese, possiamo dire che qualche regione è un po' dimenticata: per esempio la bassa Romagna quella

della Marina dove il Po discende

Ella onorevole ministro ha creato Istituti nuovi, ha dato leggi utili per la Maremma; per Napoli; per Ferrara (e oggi ne abbiamo da votare una); per l'agro ferrarese e per Rovigo; ha favorito felicemente le terre meridionali; ha fatto Istituti e uffici speciali, locali, per lo sviluppo di questa nuova legislazione; ma bisognerà che ora volga la mente anche al piccolo Reno e ne passi il confine per veder la Romagna, dove le bonifiche hanno dato da secoli magnifica prova, e dove i proprietari — agricoltori savi, tenaci, fidenti e pazienti — non ebbero mai nè contributi per l'irrigazione, nè per bonifica agraria, essi aspettarono che il fiume portasse la terra per rialzare il suolo e colmare la palude, e pensarono da soli a case, a strade, a coltivazioni, privi di speciale Istituto di credito agrario. E là in Romagna — pei terreni bonificati e redenti dalla palude — occorre far costruire case coloniche e fissare i braccianti al suolo, che essi amano, e non lasciano. Non c'è emigrazione in Romagna.

Questa preghiera, l'onorevole ministro, vorrà tener presente e non solo per la Romagna bassa, ma per quelle altre regioni che non hanno ancora avuto il beneficio di questi nuovi Istituti e di tali provvidenze, e di più

stanno sotto il peso delle maggiori sovrimposte locali che si paghino in Italia (1).

Grave tema codesto che attende soluzione e che oggi crea dannose e stridenti sperequazioni. L'onorevole ministro vuole abolito ora il decreto-legge per la distribuzione dei 15 miliardi di lavori straordinari ed iscrive un miliardo per compiere le molte opere in corso. L'onorevole Rolandi-Ricci ha fatto alcune osservazioni che sono nel pensiero di quanti lessero il disegno di legge: certo è nell'animo del ministro la fiducia che col miliardo aggiunto si possano compiere le opere; in ogni caso, sappiamo che verranno a ciò altre provvidenze. In 4 anni si sono spesi o impegnati 9560 milioni; cifra altissima, ma non si può troncar il lavoro. Le opere incompiute non rappresenterebbero un progresso ed una utilità, ma un danno e una spesa male erogata, qualora rimanessero sospese.

Lode adunque alle nuove iniziative per le bonifiche agrarie e integrali per le case rurali, e per le irrigazioni.

#### L'ENTE DELLE STRADE.

La seconda novità del bilancio dei lavori pubblici è quella data dalla creazione dell'Ente stradale: la rete « viabile », come dice la relazione con una parola nuovissima del gergo burocratico, ma è bene evitarla. L'onorevole ministro, col nome illustre, mi fa ricordare l'opera letteraria acuta e geniale e di pura italianità, lasciata da suo padre, che nei primi anni della mia vita politica conobbi, e sentii lodare pel caro ricordo da lui lasciato in Parlamento.

Spero che anche la legge dirà « rete stradale » e non rete « viabile »: siamo un po' pedanti noi romagnoli della vecchia scuola! (*Si ride*). Anzi le darò un'altro dispiacere: nel titolo di un'altra legge ove è detto « progettazione » l'Ufficio centrale per la relazione, ha cambiato la parola, perchè non l'ha trovata in nessun dizionario (*Si ride*). Le leggi del nuovo regime sono studiate e vanno all'estero anche tradotte; manteniamo dunque in esse la nostra bella lingua classica e chiara.

(1) Credo che Enti locali e Sindacati abbiano domandato tali provvidenze.

Io ho salutato con molto piacere l'istituzione di quest'Ente stradale, ma (pur comprendendo le ragioni che ora premono, ed i limiti di spesa che stanno avanti al ministro), speravo francamente qualche cosa di più comprensivo e innovatore. L'Ente *per le strade* è un'opera buona, ma, date le condizioni delle strade d'Italia, sarebbe stato necessario — secondo me — prendere in esame tutto il complesso problema.

Prima non si volevano Enti con entrate a loro favore, e fuori bilancio. Ora si cambia... strada e si fanno.

Molti sono oggi ammiratori e eccitatori per la costituzione di tali enti, che assorbono e fanno autonomi servizi dell'Amministrazione (ormai si è creato l'Ente anche pei Tabacchi e Monopoli); ma dovrebbe farsi esame della novità.

Le ferrovie sono troppo imponente servizio e vanno considerate a parte.

La legge, invocata già anche dal Turismo, prende solo i primi 20,000 chilometri di strade di prima categoria, strade nazionali quasi tutte, in buone condizioni e sistemate nel miglior modo possibile, e le affida — sole — all'Ente; ma il vero problema è quello complesso di tutte le strade. Sono migliaia di chilometri e costano alle provincie e ai comuni. Io non dirò: si migliorino tutte le strade d'un colpo; ma dal momento che si crea un'Ente, bisognerebbe che anche le altre strade meno buone, o abbandonate, venissero a beneficiarne: e perchè la nostra rete stradale non può essere in parte ben tenuta e per l'altra abbandonata, bisognerebbe pensare anche alle reti minori, e provvedervi.

Certo oggi si spende per queste strade; nella statistica recente delle « Spese e delle entrate dei comuni e delle provincie (1927) non ho visto la spesa separata delle viabilità, ma sono parecchie decine di milioni all'anno. C'è dunque oggi la spesa; e l'aver affidato all'« Ente della strada » ogni cosa, non avrebbe portato gravi conseguenze, ma avrebbe condotto alla coordinazione di tutti i servizi. Se una strada locale, innestata sulla statale, è cattiva e resta tale, non si avrà utile riforma. Credo che questo si farà nell'avvenire e mi pare di trovarne la conferma nei propositi dell'onorevole ministro e negli articoli della legge da lui proposta;

con pieni poteri che si riserva per modificazioni avvenire. E valga il vero.

Il fare una sistemazione perfetta di una rete già buona (ora), e abbandonare le altre migliaia di chilometri che si trovano in cattive condizioni, porterà ad un più stridente contrasto. Sarà forse questa la spinta per arrivare alla soluzione? Sia pure, ma c'è sempre probabilità di vedere una rete di strade buone, restare in cattive condizioni ed in qualche luogo addirittura in condizioni pessime, malgrado le spese sostenute dalle provincie e dai comuni. Queste provincie e questi comuni hanno speso, e spendono, molto, ma purtroppo spesso non hanno speso bene, e non spendono bene.

Io raccomando all'onorevole ministro, questo grave e complesso problema della strada, e più specialmente gli raccomando il problema generale della difesa e manutenzione delle strade. E anche nell'interesse notevole e attuale del Turismo. Tutti se ne lamentano, specie oggi che tutti corrono colle automobili!

Nel diritto amministrativo italiano abbiamo la rete obbligatoria delle strade comunali, con l'elenco depositato e conservato in archivio a garanzia degli utenti, e contribuenti, quindi, per le strade stesse. Ma se un Comune abbandona due o tre strade (e ciò accade in fatto), se non si cura affatto di alcune strade (ed in passato ciò è avvenuto anche per ragioni di partigianeria politica) il proprietario che ha terreni su queste strade, e deve percorrerle; il contribuente che paga per quelle strade, non ha nessuna facoltà per obbligare il comune a compiere il suo dovere. Su questo singolare caso si sono fatte anche liti, e si è arrivati fino alla Cassazione; ma la Cassazione ha detto che non c'era altro da fare che, sostituire il sindaco o i consiglieri del comune con altre persone più eque e più diligenti. Ora che non ci sono più nè sindaci nè consiglieri, nè elezioni sarà il podestà che in coscienza, dovrà regolare la questione con sentimenti di giustizia e di equità. Ma se non se ne curasse?

Io vorrei pregare l'onorevole ministro — che ha avviato felicemente alla soluzione il problema delle strade, — di pensare che sarà cosa dannosa di avere insieme, e vicini, l'ottimo e il pessimo, i ricchi e i miseri, i protetti e gli abbandonati, e mi auguro che nel suo ordi-

namento da sviluppare, nelle riforme per cui chiede i poteri, egli possa provvedere anche a questo. Non si dica di spesa enorme; la spesa è sui bilanci degli Enti locali, ed è pagata dai contribuenti. Dopo di che non ho che da rallegrarmi per l'opera del ministro, alacre in materia di bonifiche e di opere di irrigazione, e di far voti perchè questo *Ente della strada* che oggi viene costituito possa trovare, in anni vicini, il desiderato complemento, corrispondendo così ad aspirazioni ed esigenze del nostro tempo e ai nuovi e riconosciuti bisogni del nostro Paese. (*Approvazioni*).

MONTRESOR. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Mi consenta il Senato poche parole su di una questione vitale, che, nei suoi riferimenti particolari, ha un valore di tesi generale importantissima, per i benefici che attende l'Italia dalle irrigazioni.

Ho ben presente la savia circolare dell'onorevole ministro del 6 gennaio del corrente anno e le preziose assicurazioni da lui date all'onorevole De Vito qui in Senato, con le quali si confermava il proposito di devolvere prevalentemente all'agricoltura il tesoro del libero deflusso delle acque.

Il fatto singolo cui alludevo è noto all'onorevole ministro, perchè accompagnato dalle più vive sollecitazioni degli Enti veronesi, ai quali si sono sempre unite quelle mie e di colleghi del Parlamento.

Si compiono presto sette anni da che veniva presentata nel 1921 la domanda per utilizzazione del medio Adige da Ala a Verona. Sono quasi due anni da quando finalmente ebbe luogo la pubblicazione *ad opponendum*; è dall'aprile dello scorso anno che si attende dal ministro dei lavori pubblici che voglia soddisfare, con un decreto di concessione, i voti unanimi dei Consorzi di irrigazione, della Federazione sindacati fascisti degli agricoltori veronesi, della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, i quali hanno impedito un errore grave e funesto.

Fra la Società Adriatica di elettricità, che domanda, in ultima analisi, le chiavi e il dominio delle irrigazioni veronesi, insieme all'arbitrio di una utilizzazione parziale del medio Adige, e la Società generale Acque Medio Adige, che, per ordine dello stesso Ministero del 1923,

col progetto ing. Biffis di più vasta utilizzazione, favorisce, coordina, non compromette, anzi lascia le maggiori possibilità ai futuri sviluppi irrigatori del medio Adige, S. E. il ministro dei lavori pubblici non può più dubitare.

Sono gli interessi stessi, sono più di 100 milioni di lire di produzione annua agricola che hanno la parola. Una Società Adriatica di elettricità, per quanto benemerita, non può essere premiata delle sue benemeritenze con il sacrificio della Nazione.

Tale stato di cose deve risolversi secondo i voleri dell'agricoltura veronese, anche per le norme prescritte da S. E. il ministro dei lavori pubblici nella nota circolare del 6 gennaio 1928.

I documenti parlano troppo chiaro in tutta questa importantissima questione, ove il credito dello Stato non può essere compromesso.

L'onorevole ministro sa che io non ho il più piccolo interesse particolare, nè per l'uno nè per l'altro dei progetti, e che solo mi preme il pubblico bene.

Se il ministro crede che si possa tentare una via di pacifica soluzione fra i contendenti, egli può con la sua autorità e indiscussa rettitudine renderla accettabile. Non ho altro da dire; attendo una risposta benevola.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*.  
Onorevoli senatori, devo ringraziare la vostra Commissione per aver voluto associare in una stessa relazione, come al solito brillante ed acuta, la legge sul bilancio, il disegno per l'approvazione del decreto che abolisce il consolidamento di 15 miliardi e il decreto che istituisce l'azienda autonoma della strada. Senza questa felice associazione vi sarebbe stato difficile esprimere sul bilancio dei Lavori Pubblici il vostro illuminato giudizio.

Non lascerò naturalmente senza risposta i due quesiti che mi sono stato posti dall'onorevole relatore, entrambi importantissimi. La Commissione ha approvato pienamente l'abolizione del consolidamento di 15 miliardi ricorrendo alla disparata, ma univoca autorità di Giuseppe Verdi e di Niccolò Macchiavelli. Anche di quell'approvazione ringrazio l'onorevole

Commissione e affronto subito il dubbio che essa solleva: il miliardo che il tesoro ha messo per l'esercizio in corso a disposizione delle opere pubbliche sarà sufficiente per continuare le opere intraprese? Agevole mi sarà rispondere a questo amichevole interrogativo in quanto potrò valermi per la risposta dell'esperienza fatta fino al 31 marzo di quest'anno. Il Senato non ignora come io abbia istituito presso la mia amministrazione centrale un Ispettorato delle opere che mi segnala qualsiasi sospensione di lavori e mi dà modo di intervenire tutte le volte che le sospensioni non siano giustificate da cause naturali e tecniche. Ebbene, posso assicurare il Senato che gli indici di sospensione delle opere non hanno subito alcun aumento in quest'esercizio e si sono pertanto mantenute alla bassissima quota raggiunta subito dopo l'esercizio 25-26. Inoltre la cifra dei pagamenti fino ad ora disposti dalla ragioneria fa ritenere che, come ho detto alla Camera, il consuntivo di quest'anno supererà quello dell'esercizio precedente, il quale ha rappresentato il più grande sforzo della finanza italiana per sopperire alle opere pubbliche. Un terzo indizio confortante che sono certo potrà pienamente rassicurare la Commissione e l'onorevole relatore è la diminuzione costante degli impegni e dei residui. Gli impegni al 30 giugno 1927 ammontavano a 3722 milioni; al 31 marzo 1928 ammontavano a 3002 milioni. I residui che al 30 giugno 1927 salivano a 2057 milioni sono ridotti a 652 milioni, con una diminuzione di 1405 milioni. Segno evidente che le opere si stanno proseguendo e ultimando con ritmo regolare.

L'altro interrogativo posto dall'onorevole relatore riguarda il conflitto tra consumatori e produttori intorno alle tariffe dell'energia elettrica. Il regime fascista ha in questo, come in altri campi della pubblica economia, una sua attitudine precisa che io non ho mancato di definire allorchè, davanti alla vostra Commissione di finanza, ho indicato i capisaldi della nuova legge sulle acque, ormai in corso avanzato di elaborazione. Da un lato il governo si propone di evitare quegli interventi non necessari che possano comunque soffocare o limitare il libero svolgersi delle private iniziative in una materia alla quale è intimamente legato l'avvenire economico del Paese; dal-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 MAGGIO 1928

l'altro, quando la necessità lo richiedesse, lo Stato non rinunzierà alle sue prerogative di supremo paciere e di regolatore degli interessi contrastanti.

Di questa attitudine è documento l'esame compiuto, per incarico del Governo, dalla Commissione alla quale il relatore ha fatto cenno, come pure l'arbitrato deferito al collega dell'economia nazionale, al quale arbitrato hanno già ricorso, con piena soddisfazione, numerosi utenti di energia. Credo di poter soggiungere che la complessa e delicata materia avrà nella nuova legge sulle acque sicuro è definitivo assestamento secondo i voti recentemente espressi in questa stessa assemblea.

Connesso con lo sfruttamento dell'energia idroelettrica è il problema ampiamente trattato nella sua relazione dall'onorevole senatore Rolandi-Ricci e nei loro discorsi dai senatori Rava e Montresor, il problema cioè delle irrigazioni.

L'on. Rava ha richiamato la mia attenzione sulle condizioni della sua Terra o meglio di quella parte della sua Terra che, per essere più lontana dai grandi fiumi, più risente il bisogno di essere irrigata. Posso assicurare il senatore Rava che è in corso di studio un progetto per irrigare con le acque del Savio ottomila ettari di terreno nella zona di Cesena. E, sono certo, non gli dispiacerà di conoscere che pochissime settimane or sono ho presieduto una riunione di tecnici per studiare la possibilità di trasportare le acque del Po nella Bassa Ravennate. È un problema tecnico di grande momento e di difficile soluzione, onorevole Rava, perchè si tratta, come ella sa, di sottopassare o di soprapassare il fiume Reno con una derivazione delle acque del Po, la quale, si può dire, rappresenta un vero fiume, venticinque metri cubi al secondo. Ma da quello che ho potuto intendere, il problema, benchè grave non si presenta insolubile, nè tecnicamente, nè economicamente. Perciò ho ordinato che gli studi sull'argomento continuino ad aver pieno corso.

L'onorevole senatore Montresor, mi ha domandato dichiarazioni intorno alla questione così dibattuta del medio Adige. Certamente il senatore Montresor, ricorda come me che un voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici proponeva al ministro di approvare il progetto

della Società Adriatica di Elettricità. Ma avendo io ricevuto importanti voti degli agricoltori veronesi contro questo progetto, ho creduto opportuno riesaminare la materia e ordinare una nuova istruttoria. Questa nuova istruttoria non è ancora giunta alla sua fase conclusiva e perciò mi consentirà l'onorevole senatore Montresor di essere alquanto riservato nelle mie dichiarazioni. Però posso dichiarare all'onorevole Montresor che il problema è ben presente alla mia mente e che io intendo portarlo quanto più presto sia possibile verso la soluzione; è d'uopo considerare che si tratta di una questione tecnica molto complessa, in quanto occorre tener conto e del tronco superiore e del tronco inferiore dell'Adige, cioè non soltanto delle necessità economiche, ma anche di quelle che riguardano la sicurezza del fiume. Tutti questi elementi sta vagliando la mia Amministrazione e, pos. o garantire l'on. Montresor, con lo stesso senso di imparzialità che ha ispirato le sue parole, unicamente preoccupata del pubblico bene.

Rapidamente tratterò il problema della strada. Anzitutto domando licenza al Senato di rispondere non agli appunti filologici ma alle osservazioni amministrative che mi sono state fatte dall'onorevole senatore Rava il quale mi ha domandato: « perchè avete istituito l'azienda per 20,000 km. di strade dimenticando le altre? »

RAVA. Non dimenticando, omettendo.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Se si tratta di una questione filologica, accetto la correzione: omettendo.

Facile la risposta. Per decidere intorno alla viabilità minore occorreva superare una premessa che non appartiene alla competenza del ministro dei lavori pubblici: quella premessa alla quale nella sua relazione ha accennato l'onorevole Rolandi-Ricci e cioè la condizione giuridica della provincia.

La provincia che ha oggi la responsabilità della viabilità minore che cosa sarà domani? Non spetta a me precisarlo, ma il Senato comprende che se, mentre fervono presso altri Dicasteri gli studi su questo importante argomento politico-amministrativo, avessi preteso di dettare le norme sulla viabilità minore, probabilmente avrei fatto opera avventata.

Il senatore Rava ha manifestato la preoccupazione che la istituzione dell'azienda auto-

noma stradale possa andare a detrimento della viabilità minore. Io credo invece che le provincie, liberate dalle cure che fino ad oggi esse prodigavano alle strade di prima classe, a quelle che ora si chiamano strade statali, possano dedicare alla viabilità minore cure migliori e più attente.

Certo è che in un secondo tempo il Governo affronterà anche il problema delle strade meno importanti e non è impossibile che l'azienda statale ne assuma gradualmente tutto il carico. Ma spero di aver consenziente il Senato dichiarando che sarebbe stato enormemente pericoloso caricare nel primo giorno sull'azienda ben 140 mila km. di strade. Credo che incominciare dal poco (che poi non è molto poco, perchè si tratta di 20.700 km), sia stato savio consiglio.

L'approvazione incondizionata della vostra Commissione, mi esonera dal tenervi lunghi discorsi sull'azienda. Non sarà però inutile qualche chiarimento. Mentre si approva la legge, già è in corso l'organizzazione dell'azienda, per modo che essa possa funzionare il 1° luglio 1928. Già ho indicato al Capo del Governo il tecnico di altissimo valore che sarà chiamato a dirigerla, convinto che egli riscuoterà la fiducia del Parlamento e del Paese.

Appena la legge sia approvata, bandirò i concorsi per i lavori più urgenti e studierò le convenzioni e gli appalti per modo che tutte le iniziative possano concorrervi, siano esse di privati che di Enti pubblici.

Non suddividerò i lavori in tronchi troppo minuti, ma nemmeno in lotti troppo grossi, per facilitare il finanziamento delle opere.

Sono convinto, onorevoli senatori, che il segreto del successo stia nel riformare i criteri della manutenzione stradale, assicurando con una buona organizzazione la tempestività e la continuità degli interventi. Il piccolo buco riparato subito rappresenta un modesto inconveniente per la circolazione ed una modestissima spesa; lasciato a sè produce una buca profonda, talvolta a dirittura una fossa a cui è difficilissimo e anche costosissimo por riparo.

Mi arride la speranza che l'azienda risponda alle finalità per cui è costituita, cioè, che essa riesca in breve tempo a dare alla rete stra-

dale, (non voglio mancare ai precetti impartiti dall'on. Rava)....

RAVA. No, no.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Alla rete stradale principale, tutta la necessaria efficienza.

Ma non posso chiudere le mie brevi dichiarazioni senza ringraziare l'onorevole relatore per aver definita l'opera dei miei funzionari con questi tre qualificativi: disciplinata, alacre, proba. Soprattutto lo ringrazio del terzo qualificativo. L'opera del Genio Civile e dei miei funzionari in genere, si svolge in condizioni delicate e difficili. Troppo spesso gli sconfitti in una gara si vendicano elevando sospetti contro i funzionari che alla gara stessa hanno presieduto. Io non trascurò nessuna indagine in questi casi e sono lieto di poter assicurare il Senato, che salvo eccezioni inesorabilmente repressi, l'Amministrazione dei lavori pubblici merita il qualificativo usato dall'onorevole relatore. Essa è in tutto degna dell'altissima missione che la legge le confida, quella di preparare, con opere maturamente studiate e saldamente costruite, l'avvenire economico del Paese. (*Applausi vivi e congratulazioni*).

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. La Commissione di finanze, esaminando i tre disegni di legge che oggi sono sottoposti allo studio e al voto del Senato, e sintetizzando in una sola relazione l'esame di questi tre disegni di legge, ha appunto seguita una necessità logica. Non sarebbe stato possibile discutere il bilancio e intenderlo, se prima non si fosse apprezzato quale era l'effetto che sopra questo bilancio aveva l'abolizione del consolidamento dodicennale per effetto del decreto dell'ottobre 1927, e sarebbe stato incompleto un esame del bilancio dei lavori pubblici, se non si fosse esaminata la costituzione della azienda autonoma della strada. La Commissione esprime per mio mezzo nuovamente la sua piena approvazione all'opera del ministro e dei suoi funzionari. La Commissione condivide il criterio che ha determinato il Governo all'abolizione del consolidamento dodicennale, pur non avendo ragione di pentirsi degli elogi che nelle altre relazioni ha fatto, avuto riguardo

ai tempi d'allora, al programma di consolidamento.

Oltre le mutate condizioni — soprattutto l'influenza necessariamente sentita della stabilizzazione della moneta, così felicemente raggiunta — si era verificata una condizione che rendeva necessario, adottare un nuovo metodo, quello di distribuire nuovamente l'onere della spesa straordinaria dei lavori pubblici con diverso criterio, criterio mutevole a seconda dei bisogni delle opere, ed a seconda delle condizioni delle finanze. Questo basta a giustificare per la Commissione di finanze il decreto dell'ottobre 1927.

Veniamo al bilancio. Nell'esame del bilancio, mentre per tutte le disposizioni che trovano il loro riscontro finanziario nell'impostazione del bilancio la Commissione non ebbe ragione alcuna di dissenso, essa propose a se stessa, e incaricò il relatore di formulare al ministro, due domande alle quali oggi il ministro ha dato risposta per noi soddisfacente. La prima domanda era diretta a sapere se effettivamente il miliardo messo in bilancio con l'art. 2 del decreto dell'ottobre 1927 fosse sufficiente a rappresentare il saldo finanziario fra il sistema che si abbandonava e il sistema che si intraprendeva. I dati che ci ha forniti oggi il ministro, le risposte sue, principalmente la sua assicurazione della diminuzione costante degli impegni e dei residui, che egli ha aggiornato al 31 marzo u. s., credo possano tranquillizzare, a questo proposito, il Senato. La ragione del dubbio era sorta anche per effetto di un decreto del novembre 1927 con cui si disponeva di urgenza la spesa di sei milioni e mezzo per la provincia di Ferrara. Questi sei milioni e mezzo uscivano fuori dal miliardo e con molta sincerità il relatore alla Camera dei deputati, onorevole Rotigliano, aveva detto chiaramente che questi sei milioni e mezzo dovevano essere impostati *ex novo* in quanto il miliardo non bastava. Questa la ragione del dubbio, e questo può dimostrare al ministro con qual cura la Commissione di finanze esamina il suo bilancio.

Un'altra domanda la Commissione di finanze ha proposto al ministro dei lavori pubblici, ed è appunto quella che si riferisce al non negabile contrasto che c'è fra i consumatori di energia elettrica e i produttori circa la

determinazione dei prezzi di consumo, contrasto che si fa più vivo, non in confronto con le grandi aziende produttrici di grandi quantità di energia elettrica, e dei loro consumatori, ma in confronto dei consumatori che prendono la loro energia elettrica dalle piccole aziende. Basterebbe di portare la vostra attenzione sopra le cifre che a questo proposito dà nel suo sempre pregevole lavoro Giorgio Mortara, nelle *Prospettive economiche per 1928*, per vedere quali differenze notevoli vi siano fra i costi di consumo dell'energia prodotta dalle piccole aziende e quelli della energia prodotta da Aziende più importanti. Il ministro dei lavori pubblici ci ha dato una risposta tranquillante, soddisfacente. Egli ci ha detto che il regime vuole disciplinare queste, come altre non poche contestazioni tra il consumatore e il produttore, affinché sia sempre rispettata l'equità, e che intende che le forze produttrici vivano in un regime liberistico, perchè è il regime di libertà nella concorrenza che può condurre alla riduzione dei prezzi di produzione. Dall'altro canto quando sorgano delle contestazioni, queste saranno equamente esaminate dal Ministero dell'economia nazionale, cui fu deferita questa funzione di arbitro, anzichè dalla Confederazione industriale, perchè si abbia una maggiore garanzia di equità e un superiore concetto; cosicchè di caso in caso, se insorgeranno delle contestazioni, queste verranno definite con spirito di giustizia e senso di praticità.

Ma il ministro ci ha fatto a questo riguardo una maggiore promessa: ci ha detto che in una prossima sistemazione legislativa di tutto il regime delle concessioni delle acque, sarà dato un tranquillo e completo regolamento alle possibilità di queste divergenze.

Questa risposta dell'onorevole ministro basta per la Commissione di finanze, e ritengo che sarà accolta con soddisfazione dal Senato stesso.

Vengo ora alla questione della strada. Il problema della strada era già stato preso in esame in precedenti relazioni dalla Commissione di finanze del Senato che aveva concluso sempre con l'auspicare che si costituisse un Ente autonomo stradale; quindi la costituzione dell'Azienda autonoma dello Stato, alla quale è giunto adesso il Governo con il pro-

getto di legge ora in esame del Senato, risponde precisamente al programma che la Commissione di finanze non dico consigliava, ma suggeriva fino dagli anni scorsi. Certo noi dobbiamo contentarci che l'azienda abbia per ora la cura di 20.600 km. di strada di prima categoria; è desiderabile che in seguito, in un tempo non remoto, possa anche avere in cura gli altri centoventimila km. di strada di seconda e di terza categoria. Ma bisogna fare i conti anche con la situazione della finanza. A mano a mano che lo Stato sarà in grado di concorrere nelle spese per la manutenzione delle strade di seconda e di terza categoria, sarà desiderabile che questo avvenga; l'impossibile non si può domandare.

Io mi auguro che non si debba però rimandare questo compito ai nostri nepoti; ho ricordato un emistichio virgiliano: ma preferirei che la cura fosse demandata ai nostri figli; anziché ai nostri nepoti; oggi come oggi non bisogna domandare alla finanze quello che noi, della Commissione di finanze, constatiamo tutti i giorni che essa non può dare: e non si può soprainporre alla finanza dello Stato uno sforzo superiore a quello che essa può sopportare.

Non ho nulla da aggiungere alle dichiarazioni autorevoli e competenti che l'onorevole ministro ha fatto in risposta alle osservazioni

degli onorevoli Rava e Montesor; nè d'altronde essi potrebbero sperare dal relatore delle dichiarazioni che li tranquillassero più e meglio di quello che li ha potuti tranquillare il ministro con le dichiarazioni sue.

L'onorevole ministro si è compiaciuto che la Commissione di finanze mi abbia incaricato, incarico che ho adempiuto con intelletto d'amore, di affermare con tre aggettivi qualificativi la bontà dell'opera che prestano i suoi dipendenti, dichiarandola disciplinata, alacre e proba. È una dichiarazione che confermo ampiamente. La ripeto volentieri perchè essa risponde alle constatazioni che la Commissione di finanze ha potuto fare esaminando dettagliatamente, attraverso le risultanze del bilancio e delle pubblicazioni complementari che opportunamente il ministro dispone vengano eseguite, l'opera delle Amministrazione dipendente da lui.

Ma anche una meritata parte di elogi va al ministro: cercherò tre avverbi per lui e li prenderò da Orazio: l'opera sua si svolge *pulchre, bene, recte*. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale pei tre disegni di legge.

Passeremo alla discussione dei capitoli del bilancio dei lavori pubblici che rileggo:



## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale.*

1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni, comandato a prestare servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altre competenze fisse (Spese fisse) . . . . .	9,000,000 »
2	Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse) . . . . .	37,000,000 »
3	Ufficiali idraulici e di bonifica - Stipendi e indennità fisse (Spese fisse).	3,800,000 »
4	Incaricati stabili - Retribuzioni mensili e indennità fisse continuative. (Regi decreti 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto ministeriale 1° ottobre 1925) (Spese fisse) . . . . .	17,000,000 »
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti. . . . .	98,000 »
6	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, del Genio civile e di altre Amministrazioni - Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse . . . . .	2,505,000 »
7	Ufficiali idraulici e di bonifica - Competenze diverse . . . . .	800,000 »
8	Incaricati stabili - Compensi, premi e soprassoldi - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Fornitura di attrezzi da lavoro - Libretti di servizio e regolamenti (Regi decreti 28 maggio 1922, n. 1189 e 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 6, 20 e 21; decreto ministeriale 1° ottobre 1925, capo 7°) . . . . .	1,200,000 »
9	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e per la segreteria . . . . .	150,000 »
10	Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici . . . . .	195,000 »
11	Assegno alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali . . . . .	50,000 »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	71,798,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	71,798,000 »
12	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, per incarichi e studi diversi, a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e compensi ad estranei all'Amministrazione statale . . . . .	410,000 »
13	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio Civile ed a quello già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie - Sussidi al personale salariato in servizio, licenziato od alle rispettive famiglie . . . . .	359,000 »
14	Spese per il servizio di copiatura a macchina . . . . .	50,000 »
15	Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici (Spesa obbligatoria) . . . . .	220,000 »
16	Premi da corrisondersi alla Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633) (Spesa obbligatoria) . . . . .	100,000 »
17	Fitti e canoni (Spese fisse) . . . . .	450,000 »
18	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali. . . . .	200,000 »
19	Genio civile - Spese d'ufficio - Provvista, riparazione e trasporto di mobili e strumenti geodetici, restauro e adattamento di locali e spese casuali . . . . .	800,000 »
20	Comitato per le migrazioni interne - Spese di ogni genere per l'impianto e il funzionamento degli uffici . . . . .	300,000 »
21	Spese relative al servizio delle automobili per la direzione e sorveglianza delle opere pubbliche di carattere ordinario . . . . .	1,350,000 »
22	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero e per la raccolta di riproduzioni fotografiche relative alle opere pubbliche in corso di esecuzione . . . . .	47,000 »
23	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche. . . . .	90,000 »
24	Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria). . . . .	80,000 »
25	Spese casuali . . . . .	45,000 »
26	Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles. . . . .	3,500 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	76,302,500 »

		<i>Riporto . . .</i>	76,302,500 »
27	Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica (Spesa d'ordine) . . . . .		<i>per memoria</i>
28	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .		<i>per memoria</i>
			76,302,500 »
	<i>Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.</i>		
29	Magistrato alle acque - Spese per il personale, per il funzionamento degli uffici e del Comitato tecnico . . . . .		500,000 »
30	Uffici tecnici dipendenti dall'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli e dai Provveditorati alle opere pubbliche per l'Italia meridionale ed insulare - Spese per il personale e per il funzionamento dei servizi . . . . .		2,000,000 »
			2,500,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>		
31	Pensioni ordinarie (Spese fisse). . . . .		6,800,000 »
32	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . .		40,000 »
			6,840,000 »
	<i>Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione Centrale.</i>		
33	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade di 1ª classe compresi entro gli abitati . . . . .		34,000,000 »
		<i>Da riportarsi . . .</i>	34,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	34,000,000 »
34	Manutenzione delle vie navigabili di 1 <sup>a</sup> e di 2 <sup>a</sup> classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili.	2,500,000 »
35	Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione . . . . .	200,000 »
36	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria e delle opere comprese nei perimetri dei bacini montani . . . .	7,000,000 »
37	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua. . . . .	800,000 »
38	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria e di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi . . . . .	1,500,000 »
39	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti .	8,300,000 »
		54,300,000 »
	<i>Opere nell'Italia settentrionale</i>	
	<i>in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.</i>	
	<i>Opere in gestione del Magistrato alle acque.</i>	
40	Manutenzione delle vie navigabili di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali . . . . .	4,200,000 »
41	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria e delle opere comprese nei perimetri dei bacini montani . .	4,300,000 »
42	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi alla utilizzazione dei corsi d'acqua. . . . .	820,000 »
43	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi . . . . .	3,328,000 »
44	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti .	6,000,000 »
		18,648,000 »
	<i>Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale.</i>	
45	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1 <sup>a</sup> classe, compresi entro gli abitati . . . . .	26,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	26,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	26,000,000 »
46	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili . . . .	1,000,000 »
47	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere comprese nei perimetri dei bacini montani.	7,500,000 »
48	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua . . . . .	600,000 »
49	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi . . . . .	400,000 »
50	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti .	7,500,000 »
		43,000,000 »
	<i>Opere nell'Italia centrale</i>	
	<i>in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.</i>	
	<i>Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma Toscana.</i>	
51	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere comprese nei perimetri dei bacini montani . .	425,000 »
52	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi . . . .	50,000 »
53	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti. .	200,000 »
		675,000 »
	<i>Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale.</i>	
54	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua . . . . .	900,000 »
55	Spese per l'escavazione dei porti. . . . .	2,800,000 »
		3,700,000 »

*Opere nell'Italia meridionale ed insulare  
in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.*

*a) Opere in gestione dell'Alto Commissariato  
per la città e provincia di Napoli.*

56	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, compresi entro gli abitati . . . . .	800,000 »
57	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti .	2,600,000 »

*b) Opere in gestione del Provveditorato per la Campania.*

58	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe compresi entro gli abitati . . . . .	7,200,000 »
59	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti. .	600,000 »

*c) Opere in gestione del Provveditorato per l'Abruzzo e Molise.*

60	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, compresi entro gli abitati . . . . .	4,000,000 »
61	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria; spese per il servizio di piena e spese casuali . . . . .	80,000 »
62	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti .	350,000 »

*d) Opere in gestione del Provveditorato per le Puglie.*

63	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, compresi entro gli abitati . . . . .	3,200,000 »
64	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti .	3,000,000 »

<i>Da riportarsi . . .</i>	21,830,000 »
----------------------------	--------------

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 MAGGIO 1928

		<i>Riporto . . .</i>	21,830,000 »
	<i>e) Opere in gestione del Provveditorato per la Basilicata.</i>		
65	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, compresi entro gli abitati . . . . .		4,800,000 »
	<i>f) Opere in gestione del Provveditorato per la Calabria.</i>		
66	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, compresi entro gli abitati . . . . .		7,200,000 »
67	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti .		500,000 »
	<i>g) Opere in gestione del Provveditorato per la Sicilia.</i>		
68	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, compresi entro gli abitati . . . . .		8,000,000 »
69	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti .		3,200,000 »
	<i>h) Opere in gestione del Provveditorato per la Sardegna.</i>		
70	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, compresi entro gli abitati . . . . .		4,800,000 »
71	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti .		2,000,000 »
			52,330,000 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale.*

72	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed al personale di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio nella Amministrazione dei lavori pubblici. . . . .	5,700,000 >
73	Assegni ed indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato . . . . .	<i>per memoria</i>
74	Indennità di trasferta e competenze al personale straordinario, avventizio ed assimilato . . . . .	<i>per memoria</i>
75	Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485 e 3 giugno 1920, n. 737) . . . . .	3,500,000 >
76	Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni e paghe - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Premi, compensi, soprassoldi e gratificazioni (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 2, 16, 20 e 21 e decreto ministeriale 1° ottobre 1925, capi n. 3, 7 e 8) . . . . .	2,800,000 >
77	Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato, nonché al personale dipendente dal Genio Civile, giusta l'articolo 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, n. 522 . . . . .	6,000,000 >
78	Personale straordinario per l'esecuzione di opere pubbliche - Retribuzione giornaliera e competenze diverse - Premi di operosità e di rendimento. (Regio decreto 9 aprile 1925, n. 416) . . . . .	2,000,000 >
79	Anticipazione da corrisponderci agli incaricati stabili per effetto delle norme da emanarsi in applicazione dell'articolo 58 del testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114 . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	20,000,000 >



	<i>Riporto</i> . . . . .	20,000,000 »
80	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza dei lavori, e compensi a funzionari del Genio Civile e funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione della esecuzione di opere pubbliche di straordinaria importanza. . . . .	2,000,000 »
81	Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche di spettanza di enti locali o di interesse collettivo (Regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173) . . . . .	<i>per memoria</i>
82	Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile in dipendenza della esecuzione delle opere pubbliche straordinarie . . . . .	200,000 »
83	Spese per l'acquisto, affitto, sistemazione ed arredamento di locali ad uso di alloggio di funzionari dello Stato in località disagiata, in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche straordinarie. . . . .	<i>per memoria</i>
84	Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche . . . . .	400,000 »
85	Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie . . . . .	970,000 »
86	Spese per il funzionamento dell'Ufficio di statistica istituito per la raccolta, classificazione e pubblicazione dei dati tecnici, amministrativi, economici e finanziari relativi allo svolgimento delle opere pubbliche in Italia. . . . .	100,000 »
		23,670,000 »
	<i>Spese generali</i> <i>in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.</i>	
87	Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, dei Provveditorati per il Mezzogiorno e le Isole e degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati — Spese generali dei rispettivi uffici dipendenti . . . . .	11,000,000 »
88	Compensi al personale addetto ai Provveditorati, alle opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole, al personale dell'Alto Commissariato di Napoli addetto ai servizi di Provveditorato ed al personale degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati . . . . .	1,500,000 »
89	Spese eventuali di carattere straordinario per il funzionamento degli uffici provinciali dipendenti. . . . .	<i>per memoria</i>
		12,500,000 »

*Opere nell' Italia settentrionale  
in gestione dell' Amministrazione centrale.*

90	Opere stradali: costruzioni a cura diretta dello Stato e sussidi agli enti locali . . . . .	5,000,000 »
91	Opere stradali: sistemazione e miglioramento di strade di 1 <sup>a</sup> classe .	52,000,000 »
92	Opere idrauliche . . . . .	20,000,000 »
93	Sussidi da concedersi ad Amministrazioni provinciali, comunali, consortili, ad Istituti di beneficenza ed a privati in ragione di due terzi delle spese occorrenti per interclusioni di rotte e riparazioni di argini golenali, per rimozione di inghiaiamenti e di insabbiamenti e per colmamento di burroni conseguenti alle piene del maggio 1926 del Po ed affluenti (Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1758). . . . .	<i>per memoria</i>
94	Utilizzazione di acque pubbliche . . . . .	4,000,000 »
95	Opere di bonificazione. . . . .	5,000,000 »
96	Opere marittime . . . . .	3,000,000 »
97	Edifici pubblici governativi . . . . .	4,000,000 »
98	Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane ed esplosioni . . . . .	5,500,000 »
99	Spese dipendenti dalla guerra — Lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall' Autorità militare. — Indennità di espropriazioni relative . . . . .	<i>per memoria</i>
100	Spese relative ai servizi delle nuove provincie. . . . .	<i>per memoria</i>
101	Opere pubbliche nella provincia e nella città di Zara . . . . .	1,000,000 »
102	Opere marittime e stradali da classificare nella città di Fiume e nella provincia del Carnaro. . . . .	<i>per memoria</i>
		99,500,000 »

*Opere nell' Italia settentrionale  
in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.*

103	Opere in gestione del Magistrato alle acque . . . . .	24,000,000 »
104	Opere in gestione del Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra in Treviso . . . . .	<i>per memoria</i>
		24,000,000 »

*Opere nell'Italia centrale  
in gestione dell'Amministrazione centrale.*

105	Opere stradali: costruzioni a cura diretta dello Stato e sussidi agli enti locali . . . . .	4,000,000 »
106	Opere stradali: sistemazione e miglioramento di strade di 1ª classe .	35,000,000 »
107	Opere idrauliche . . . . .	16,000,000 »
108	Utilizzazione di acque pubbliche . . . . .	5,000,000 »
109	Opere di bonificazione. . . . .	24,000,000 »
110	Opere marittime . . . . .	7,000,000 »
111	Edifici pubblici governativi . . . . .	15,000,000 »
112	Opere speciali in Roma . . . . .	10,000,000 »
113	Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane . . . . .	3,000,000 »
114	Spese dipendenti da terremoti . . . . .	6,000,000 »
115	Spese dipendenti dalla guerra . . . . .	<i>per memoria</i>
		125,000,000 »

*Opere nell'Italia centrale  
in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.*

116	Opere in gestione dell'Ispettorato per la maremma toscana . . . . .	8,000,000 »
-----	---	-------------

*Opere nell'Italia meridionale e insulare  
in gestione dell'Amministrazione centrale.*

117	Opere stradali: sussidi agli enti locali . . . . .	2,000,000 »
118	Utilizzazione di acque pubbliche . . . . .	3,000,000 »
119	Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele . . . . .	4,000,000 »
120	Opere di bonificazione. . . . .	<i>per memoria</i>
121	Opere marittime . . . . .	3,000,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		12,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	12,000,000 »
122	Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane . . . . .	3,000,000 »
123	Spese riguardanti l'edilizia scolastica (art. 2 del Regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e decreto ministeriale 22 giugno 1926, n. 8986). . . . .	4,300,000 »
124	Spese dipendenti da danni di terremoti . . . . .	60,400,000 »
125	Spese dipendenti dalla guerra . . . . .	<i>per memoria</i>
126	Contributo dello Stato nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti e da contrarre da enti locali con la Cassa depositi e prestiti e sussidi agli enti stessi per la costruzione di acquedotti, e la esecuzione di altre opere igieniche e di opere sanitarie (esclusa la Sardegna) . . . . .	10,000,000 »
127	Sussidi e concorsi per opere di irrigazione in gestione dell'Amministrazione centrale (esclusa la Sardegna) (Testo unico di legge 2 ottobre 1922 e articolo 2 del Regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173). . . . .	<i>per memoria</i>
		89,700,000 »
	<i>Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.</i>	
128	Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli. . . . .	16,000,000 »
129	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania, esclusa la provincia di Napoli. . . . .	15,000,000 »
130	Opere pubbliche nell'Abruzzo e Molise . . . . .	15,000,000 »
131	Opere pubbliche nelle Puglie . . . . .	12,000,000 »
132	Opere pubbliche nella Basilicata . . . . .	20,000,000 »
133	Opere pubbliche nella Calabria . . . . .	13,000,000 »
134	Opere pubbliche nella Sicilia . . . . .	49,000,000 »
135	Opere pubbliche nella Sardegna . . . . .	24,173,700 »
136	Opere stradali di sistemazione e miglioramento di strade di 1ª classe . . . . .	52,000,000 »
		216,173,700 »
	<i>Servizi di pronto soccorso in caso di disastri.</i>	
137	Spese per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubblica calamità a norma del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2389 . . . . .	<i>per memoria</i>

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1928*Spese per la costruzione di case economiche e popolari.*

138	Concorsi e contributi per la costruzione di case economiche e popolari e spese concernenti il funzionamento dei relativi servizi . . .	73,630,000 »
139	Contributo dello Stato nel pagamento degl'interessi sui mutui per acquisto o costruzione di case popolari od economiche contratti da Cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra (Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 179) . . . . .	5,000,000 »
140	Contributo dello Stato per la estinzione dei mutui concessi e da concedersi all'Istituto nazionale per le case degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato (Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1944; Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2460 e art. 36 del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193) . . . . .	10,000,000 »
141	Premi da corrispondere a costruttori di case da abitazione in borgate rurali nel Mezzogiorno e nelle isole (art. 44, 52 e 53 del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193) . . . . .	<i>per memoria</i>
142	Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di Comuni ed Istituti per la cessione in proprietà a singoli privati (Regio decreto 10 marzo 1926, n. 386). . . . .	<i>per memoria</i>
		88,630,000 »

*Costruzione di strade ferrate.*

143	Spesa per costruzione di strade ferrate a cura dello Stato. . . . .	70,000,000 »
-----	---	--------------

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

*Partite che si compensano nell'entrata.*

144	Anticipazione di spese contrattuali a carico degli appaltatori . . . . .	10,000 »
145	Assegnazione straordinaria per provvedere a spese di costruzione di edifici da destinare a sedi di uffici governativi . . . . .	<i>per memoria</i>
		10,000 »

*Estinzione di debiti.*

146	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 960,000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina. (Art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - Seconda delle 35 rate) . . . . .	77,920 »
147	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione di lire 800,000 per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della giustizia e degli affari di culto. (Art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - Seconda delle 35 rate) . . . . .	65,791 »
		<hr/>
		143,711 »

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale . . . . .	76,302,500 »
Spese generali in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati	2,500,000 »
Debito vitalizio . . . . .	6,840,000 »
Opere nell'Italia settentrionale, in gestione dell'Amministrazione centrale . . . . .	54,300,000 »
Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati . . . . .	18,648,000 »
Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale .	43,000,000 »
Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati . . . . .	675,000 »
Opere nell'Italia meridionale e insulare in gestione dell'Amministrazione centrale. . . . .	3,700,000 »
Opere nell'Italia meridionale e insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati . . . . .	52,330,000 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria . . . . .	258,295,500 »

## TITOLO II

## SPESA STRAORDINARIA

## CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale . . . . .	23,670,000 »
Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	12,500,000 »
Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale . . . . .	99,500,000 »
Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati. . . . .	24,000,000 »
Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale .	125,000,000 »
Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati . . . . .	8,000,000 »
Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale. . . . .	89,700,000 »
Opere nell'Italia meridionale e insulare in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati. . . . .	216,173,700 »
Servizi di pronto soccorso in caso di disastri . . . . .	<i>per memoria</i>
Spese per la costruzione di case economiche e popolari . . . . .	88,630,000 »
Spese di costruzione di strade ferrate . . . . .	70,000,000 »
 Totale della categoria prima della parte straordinaria . . . . .	 757,173,700 »



<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>	
Partite che si compensano nell'entrata . . . . .	10,000 »
Estinzione di debiti . . . . .	143,711 »
	153,711 »
Totale del titolo II (Spesa straordinaria) . . . .	757,327,411 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . .	1,015,622,911 »
 <b>RIASSUNTO PER CATEGORIE</b>  	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . .	1,015,469,200 »
Categoria II. — Movimento di capitali . . . . .	153,711 »
	1,015,622,911 »

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti gli articoli con i quali si approvano gli stanziamenti dei capitali:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il limite di impegno per le annualità di pagamento del contributo dello Stato, per opere di irrigazione, giusta l'art. 5 del Regio

decreto 20 maggio 1926, n. 1154, è fissato, per l'esercizio finanziario 1928-29, in lire 1,500,000.

(Approvato).

Art. 3.

Il limite di impegno, nell'esercizio 1928-29, delle annualità per opere straordinarie da eseguirsi in concessione, per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali, è stabilito in lire 65,000,000 restando in tale somma riservata la quota di lire 22,000,000 alle sovvenzioni relative agli impianti idroelettrici (art. 3 Regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1827).

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora passeremo all'articolo unico del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie ».

Ne do lettura:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie.

Nella tabella annessa al citato Regio decreto è aggiunta fra le assegnazioni per opere edilizie, la seguente autorizzazione di spesa:

« Ricostruzioni nelle terre liberate e redente, (Regio decreto 19 marzo 1925, n. 266 e successive modificazioni) ».

Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Esamineremo ora gli articoli del disegno di legge: « Istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada ».

Li rileggo per porli ai voti:

*Art. 1.*

È costituita alla diretta dipendenza del ministro dei lavori pubblici, l'Azienda autonoma statale della strada.

Essa ha per compito:

a) di assumere la gestione delle strade statali curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria e provvedendo alla sistemazione di esse;

b) di controllare l'esercizio delle autostrade definitivamente ultimate e collaudate;

c) di presiedere alla attuazione delle leggi e dei regolamenti di polizia per quanto concerne la tutela del patrimonio delle strade statali, nonchè per quanto concerne la circolazione stradale e sulle aree pubbliche.

(Approvato).

*Art. 2.*

Le strade statali alla cui manutenzione e sistemazione provvede l'Azienda autonoma statale della strada a norma del precedente articolo sono quelle risultanti dall'elenco annesso alla presente legge, il quale a decorrere dal

1° luglio 1928, sostituisce a tutti gli effetti l'elenco annesso al Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506.

(Approvato).

*Art. 3.*

All'Azienda autonoma presiede il Ministro dei lavori pubblici.

Sono altresì organi di essa:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore generale;

c) gli Uffici compartimentali per la viabilità.

(Approvato).

*Art. 4.*

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal ministro dei lavori pubblici, e, per sua delega, dal sottosegretario di Stato o da un vice-presidente nominato dal ministro fra i componenti del Consiglio di amministrazione.

Esso è composto:

a) dal direttore generale dell'Azienda;

b) dal direttore dei servizi amministrativi;

c) da un consigliere di Stato;

d) da un sostituto avvocato erariale;

e) da tre funzionari tecnici dell'Azienda;

f) dal capo ragioniere dell'Azienda;

g) da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze;

h) dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

i) da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;

l) da un rappresentante della Federazione nazionale delle provincie;

m) da un rappresentante del Reale automobile Club d'Italia;

n) da un rappresentante del Touring Club Italiano;

o) da un rappresentante indicato di comune accordo fra l'Ente nazionale industrie turistiche e la Compagnia italiana turismo;

p) da un tecnico docente in una Regia scuola d'ingegneria del regno.

Il direttore generale dell'Azienda e gli altri membri del Consiglio sono nominati con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto, occorrendo, con gli altri

ministri interessati, udito il Consiglio dei ministri.

Il Consiglio di amministrazione dovrà aggregarsi un rappresentante del Ministero della guerra ogni qualvolta debba prendere in esame proposte o progetti di lavori che abbiano o possano avere attinenza alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, e potrà richiederne l'intervento in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno.

(Approvato).

#### Art. 5.

Il ministro, udito il Consiglio di amministrazione, delibera:

a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

b) sui programmi di massima per la sistemazione della rete stradale dell'Azienda;

c) sul programma di ripartizione, in relazione all'ordinaria disponibilità di bilancio, dei fondi per la manutenzione ordinaria;

d) sui progetti per lavori di progressiva sistemazione stradale qualunque sia il loro importo e su quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria di importo superiore a lire 500.000 da appaltarsi mediante asta pubblica o licitazione privata;

e) sui progetti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi a trattativa privata od in economia, allorchè l'importo preveduto dell'opera superi lire 300.000; sulle domande di concessione di lavori di sistemazione e miglioramento delle strade affidate all'Azienda;

f) sugli schemi di convenzione, da stipularsi con le provincie o con i consorzi di provincie, per la manutenzione ordinaria e le opere straordinarie di sistemazione e riparazione di tutte o di parte delle strade statali comprese nei rispettivi territori;

g) sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali-tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;

h) sulla istituzione di liti attive, quando il valore dell'oggetto controverso superi lire centomila;

i) sugli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie,

qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò che l'Amministrazione dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente lire 50.000;

l) sulle domande di condono di penali previste nei contratti a carico dei fornitori od appaltatori, allorchè la somma in controversia e che l'Amministrazione abbandona superi lire 20.000;

m) sulla eventuale concessione di premi di operosità e di rendimento al personale posto alla dipendenza dell'Azienda;

n) su ogni altro argomento sul quale abbia ritenuto opportuno promuovere il parere del Consiglio di amministrazione.

Su ogni argomento da trattarsi riferisce un consigliere di volta in volta incaricato dal presidente.

(Approvato).

#### Art. 6.

In tutti i casi per i quali sono prescritti dalle disposizioni vigenti, i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, questi, ad ogni effetto sono sostituiti dal parere del Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

(Approvato).

#### Art. 7.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno 10 consiglieri, oltre il presidente, e per la validità dei suoi pareri la maggioranza assoluta degli intervenuti.

(Approvato).

#### Art. 8.

La carica di consigliere di amministrazione dell'Azienda è incompatibile con la qualità di proprietario, amministratore, procuratore, rappresentante o consulente di società o ditte l'attività delle quali sia rivolta alla sistemazione, manutenzione o costruzione di strade.

(Approvato).

#### Art. 9.

Per tutto quanto non sia da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministra-

zione giusta il precedente art. 5 provvede il ministro o per sua delegazione il direttore generale sentito, ove occorra, il parere dei funzionari tecnici nei limiti e con le modalità che saranno stabilite con successivo regolamento da emanarsi dal ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 10.

Il direttore generale dell'Azienda è classificato nel grado quarto dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, approvato con Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed è di diritto membro effettivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il direttore dei servizi amministrativi è classificato nel grado quinto dell'ordinamento suddetto ed è nominato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 11.

Il direttore dei servizi amministrativi coadiuva il direttore generale e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Egli esercita inoltre le funzioni di capo della segreteria del Consiglio di amministrazione coadiuvato da funzionari dell'Azienda da nominarsi dal ministro dei lavori pubblici.

Presso la Direzione generale dell'Azienda è costituito un Ufficio centrale di ragioneria diretto da un capo ragioniere le cui attribuzioni saranno determinate con regolamento da emanarsi dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

(Approvato).

Art. 12.

Con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze sentito il Consiglio dei ministri, sono stabilite le indennità del direttore generale, del direttore dei servizi amministrativi e dei consiglieri di amministrazione.

(Approvato).

Art. 13.

Con decreto Reale promosso dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quello

delle finanze, sarà provveduto, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ad emanare tutte le norme occorrenti per l'ordinamento e per il regolare funzionamento dell'Azienda.

(Approvato).

Art. 14.

Gli stipendi e gli assegni al personale dell'Azienda e da qualunque ruolo provengano sono a carico del bilancio dell'Azienda stessa.

Il trattamento economico, disciplinare e di carriera del personale addetto all'Azienda sarà regolato col decreto Reale che provvede all'ordinamento di essa in conformità dell'articolo 13.

(Approvato).

Art. 15.

Gli uffici periferici sono costituiti dai « Compartimenti per la Viabilità », ciascuno dei quali comprende più provincie.

I compartimenti hanno la cura delle strade statali comprese nella propria circoscrizione.

Essi:

a) propongono alla Direzione generale dell'Azienda i provvedimenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada;

b) compilano i progetti riguardanti lavori di manutenzione e di sistemazione e conferiscono la loro approvazione in linea tecnica a quelli il cui importo non ecceda le lire 100.000;

c) dirigono i lavori dati in appalto e ne redigono le contabilità;

d) provvedono alla esecuzione dei lavori in economia regolarmente autorizzati;

e) esercitano l'alta vigilanza sulla circolazione stradale;

f) provvedono all'istruttoria di ogni pratica connessa ai compiti dell'Azienda.

(Approvato).

Art. 16.

Le entrate dell'Azienda sono costituite:

a) dalla tassa di circolazione sugli autoveicoli, il cui provento sarà per intero devoluto all'Azienda, rimanendo soppressa la compartecipazione ad esso delle provincie e dei comuni;

b) dal contributo di miglioramento stradale a carico degli autoveicoli istituito con Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2446;

c) da un contributo fisso annuo del Tesoro dello Stato consolidato nella somma di lire 180 milioni per un ventennio da pagarsi in rate trimestrali anticipate di lire 45 milioni ciascuna;

d) dal provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade statali fuori degli abitati;

e) dai proventi netti delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie spettanti allo Stato per contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione;

f) dai canoni per la concessione di occupazioni e di attraversamento delle strade statali;

g) da tutti i proventi di qualunque natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade affidate all'Azienda e dalla vendita di relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione ad uso pubblico di strade statali o di parte di esse;

h) dal contributo integrativo dell'utenza stradale da parte di aziende industriali e di trasporti che usino di strade statali in modo da determinarne un eccezionale logorio sia con autoveicoli, sia con carri a trazione animale. Sono esclusi da tale contributo gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici concessi od autorizzati e quelli in uso alle Amministrazioni dello Stato.

Con decreto Reale, su proposta del ministro delle finanze di concerto con quello dei lavori pubblici, saranno stabiliti l'entità e i limiti del contributo suddetto e fissate tutte le altre norme occorrenti per coordinarne l'applicazione in rapporto agli altri tributi sulla circolazione;

i) dai proventi dei contributi di miglioriora imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda.

(Approvato).

#### Art. 17.

Del contributo dovuto dallo Stato, di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, saranno rimborsati 70 milioni annui dalle provincie in correlazione con le somme che a queste fanno attualmente carico per la manutenzione di strade passate in gestione all'Azienda.

Con decreto Reale, su proposta del ministro delle finanze di concerto coi ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sarà regolato il riparto del suddetto importo fra le provincie.

Alla percezione di queste somme lo Stato provvederà con trattenute sulle somme dovute alle provincie a titolo di compartecipazione sulla tassa scambi, e, ove queste non sieno sufficienti, le provincie stesse su richiesta del Ministero delle finanze, dovranno rilasciare delegazioni sulle sovraimposte e sugli altri cespiti dati in riscossione ai ricevitori provinciali.

(Approvato).

#### Art. 18.

Le spese dell'Azienda sono costituite:

a) dalle spese di personale e dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;

b) da quelle per la manutenzione ordinaria delle strade statali, per la vigilanza su di esse e per la disciplina della circolazione;

c) dalle spese occorrenti per riparare o prevenire danni di forza maggiore alle strade e loro pertinenze;

d) dalle spese necessarie per la dotazione del materiale di esercizio occorrente all'Azienda;

e) dalle spese occorrenti sia per la sistemazione progressiva delle strade, sia per opere singole di carattere patrimoniale, sulla rete stradale non sistemata;

f) dalle spese per il funzionamento delle Milizia stradale di cui al successivo art. 34.

La parte non erogata degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione ordinaria delle strade e di quelli per riparazioni o prevenzioni di danni sarà, alla chiusura dell'anno finanziario, mantenuta tra i residui.

(Approvato).

#### Art. 19.

La Tesoreria centrale, al principio di ogni esercizio finanziario, è autorizzata a concedere pel finanziamento dell'Azienda, un'apertura di credito fino ad un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziare nel bilancio della spesa dell'Azienda per l'esercizio stesso. In caso di necessità urgente tale limite potrà essere superato previa autorizzazione, data di

volta in volta, dal ministro delle finanze, di concerto col ministro dei lavori pubblici.

Tale anticipazione dovrà essere rimborsata alla Tesoreria senza interessi nel termine massimo di mesi sei.

Il servizio di cassa dell'Azienda sarà fatto dalle Tesorerie dello Stato. A questo effetto sarà aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero al quale affluiranno tutti i proventi devoluti all'Azienda e le anticipazioni eventuali di cui ai precedenti commi e sul quale saranno imputati i pagamenti da farsi per conto di essa.

Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni dell'Azienda possono essere depositate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti od investite in titoli di Stato.

(Approvato).

#### Art. 20.

È data facoltà all'Azienda di affidare alle provincie, o a consorzi di provincie, la manutenzione ordinaria e le opere straordinarie di sistemazione e di riparazione di tutte o di parte delle strade statali scorrenti nei rispettivi territori.

(Approvato).

#### Art. 21.

Le aste pubbliche per l'appalto di opere dipendenti dall'Azienda, il cui importo eccede lire 500.000, saranno tenute simultaneamente presso la direzione generale dell'Azienda e presso la prefettura della provincia nella quale le opere stesse si devono eseguire. Le licitazioni private per opere il cui importo eccede lire 500.000, si terranno esclusivamente presso la direzione generale dell'Azienda.

Le aste pubbliche e le licitazioni private per opere di importo inferiore avranno luogo presso le prefetture tranne che l'Amministrazione dell'Azienda stabilisca altrimenti.

Quando l'aggiudicazione sia avvenuta presso le prefetture, la stipulazione del contratto avrà luogo a cura delle prefetture medesime, assumendo il prefetto la legale rappresentanza della Azienda.

Questa potrà altresì delegare i prefetti alla stipulazione di contratti a trattativa privata.

Quando l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta presso la direzione generale dell'Azienda e nei casi di contratti a trattativa privata o di concessioni che l'Amministrazione dell'Azienda intenda stipulare direttamente, alla stipulazione di essi provvederà un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono appositamente delegato dal ministro dei lavori pubblici.

(Approvato).

#### Art. 22.

È applicabile all'Amministrazione dell'Azienda la legge sulla contabilità generale dello Stato, in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge.

L'Amministrazione dell'Azienda provvede coi propri organi ai servizi ed alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento.

I contratti dell'Azienda sono equiparati a quelli dello Stato agli effetti tributari.

(Approvato).

#### Art. 23.

L'Amministrazione dell'Azienda provvede a trattativa privata ed in economia ad opere e forniture di qualunque importo quando, per l'assoluta urgenza di salvaguardare la sicurezza e la regolarità del transito, non sia consentito l'indugio dei pubblici incanti.

(Approvato).

#### Art. 24.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, udito il Consiglio dei ministri, saranno emanate norme per l'esecuzione e la gestione di lavori che sono nella competenza dell'Azienda con criteri di semplificazione e seguendo, solo in quanto appaia opportuno, le norme vigenti per le opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

In dipendenza della emanazione di tali norme saranno applicate quelle attualmente in vigore per la gestione delle opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto non siano modificate dalla presente legge.

(Approvato).

## Art. 25.

L'approvazione dei progetti da parte del ministro dei lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Per le espropriazioni occorrenti alla occupazione di cave di materiale impiegabile nei lavori stradali ed alla esecuzione dei lavori che sono nella competenza dell'Azienda questa ha facoltà di applicare le norme contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

(Approvato).

## Art. 26.

La consulenza legale dell'Azienda è affidata alla Regia avvocatura erariale.

Nelle vertenze che la interessano l'Azienda ad ogni effetto giuridico verso i terzi è rappresentata dal ministro.

Il patrocinio legale è affidato alla Regia avvocatura erariale.

L'avvocatura erariale assume altresì la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti dell'Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'avvocato generale ne riconosca l'opportunità.

Fatta eccezione pei giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori, le citazioni, le sentenze, ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullità da pronunziarsi anche di ufficio, al ministro dei lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'Ufficio dell'avvocatura erariale nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunziato la sentenza.

(Approvato).

## Art. 27.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda, potranno essere risolti i contratti di appalto in corso per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restando esonerata l'Amministrazione dal corrispondere all'appaltatore il decimo dell'importo delle opere non eseguite in deroga al disposto dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici.

(Approvato).

## Art. 28.

Il provento netto delle conciliazioni, obblazioni e condanne alle pene pecuniarie previste dalle vigenti leggi e dai regolamenti in materia di polizia e di circolazione stradale, da qualunque ufficiale od agente autorizzato esse siano accertate, se l'accertamento sia avvenuto sulle strade statali, è per intero devoluto all'Azienda autonoma statale della strada.

Il ministro dei lavori pubblici determinerà ogni anno quale parte dei proventi delle contravvenzioni possa essere destinato per la concessione di premi di diligenza alla milizia stradale, di premi di manutenzione ai cantonieri e capi cantonieri, e quale alla Cassa pensioni dei cantonieri stessi.

(Approvato).

## Art. 29.

Con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, potrà essere istituita, dopo il primo biennio di funzionamento dell'Azienda, una tassa di bollo sulle automobili temporaneamente introdotte in Italia nella misura massima di lire 200 per ogni automobile.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro delle finanze, e udito il Consiglio dei ministri, potranno essere assegnati all'Azienda nuovi cespiti in relazione al progressivo incremento dei servizi che le sono affidati.

(Approvato).

## Art. 30.

Per l'esercizio finanziario 1928-29 il bilancio dell'Azienda sarà approvato con decreto Reale su proposta dei ministri per le finanze e per i lavori pubblici.

Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con quello dei lavori pubblici, saranno assegnati ai capitoli del bilancio i fondi disponibili per residui passivi concernenti i servizi trasferiti all'Azienda al 30 giugno 1928.

L'Azienda provvederà a soddisfare gli oneri dipendenti dai servizi suddetti relativi agli esercizi decorsi.

I proventi riscossi a tutto il 30 giugno 1928 per la tassa di circolazione di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 2383, ai Regi decreti 3 gen-

naio 1926, n. 44, e 20 settembre 1926, n. 1643, restano acquisiti allo Stato che devolgerà alle provincie ed ai comuni la loro quota riferibile al primo semestre del 1928 ed all'Azienda metà del provento netto.

I proventi riscossi a tutto il 30 giugno 1928 per contributo di miglioramento stradale di cui al Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2446, restano acquisiti allo Stato che li devolgerà per metà all'Azienda e per l'altra metà alle provincie ed ai comuni nella proporzione stabilita per le quote di partecipazione alla tassa di circolazione sulle automobili.

I proventi di cui ai commi precedenti riscossi dal 1° luglio 1928 in poi restano per intero all'Azienda.

(Approvato).

#### Art. 31.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese della Azienda autonoma statale della strada è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

In conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

(Approvato).

#### Art. 32.

La Corte dei conti vigila sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda ed ha il diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Le dette attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale da istituirsi presso la Direzione generale dell'Azienda, con personale appartenente alla Corte dei conti senza che ciò importi comunque aumento di posti nei ruoli organici del personale della Corte stessa.

(Approvato).

#### Art. 33.

Il direttore generale presenta al ministro dei lavori pubblici, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'Azienda durante il precedente anno finanziario nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati, delle entrate e delle spese

dell'Azienda, dei risultati conseguiti nella progressiva sistemazione delle strade e dello stato di manutenzione della viabilità.

(Approvato).

#### Art. 34.

Con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, sarà provveduto alla istituzione di una Milizia stradale che costituirà un reparto speciale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alla quale saranno affidati, in concorso degli altri organi competenti a tenore delle vigenti leggi, la difesa del patrimonio stradale, la disciplina della circolazione in confronto di tutti gli utenti sulla rete gestita dall'Azienda, la sorveglianza delle segnalazioni stradali, il servizio delle informazioni stradali e quello del soccorso automobilistico.

Le norme organiche e disciplinari per la costituzione ed il funzionamento della Milizia saranno stabilite con apposito regolamento da emanarsi in armonia con le leggi vigenti dal Capo del Governo su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze e della guerra.

(Approvato).

#### Art. 35.

I funzionari tecnici del Real Corpo del Genio civile di grado non superiore all'ottavo possono essere ammessi a far passaggio nel ruolo degli ufficiali della Milizia stradale purchè sieno riconosciuti idonei dalle Commissioni di avanzamento e colle modalità che saranno stabilite con le norme da emanarsi a termini dell'articolo precedente.

Un numero di posti equivalente a quello che si renderà vacante nei ruoli del Genio civile per l'avvenuto passaggio nei quadri degli ufficiali della Milizia stradale dei funzionari suddetti andrà in aumento dell'organico della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

È data facoltà al ministro dei lavori pubblici di provvedere a nuove assunzioni di personale nei ruoli tecnici del Genio civile, per coprire i posti che si renderanno vacanti in seguito ai passaggi di cui ai precedenti commi, fino ad un massimo di venti posti. I posti eccedenti tale numero dovranno essere soppressi.



La ripartizione fra i vari gradi dei posti che dovranno essere soppressi sarà stabilita, con criterio di proporzionalità, mediante decreto da emanarsi dal ministro delle finanze di concerto col ministro dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 36.

A cura del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, sarà altresì provveduto:

1° alla istituzione ed all'ordinamento di un canone sulla pubblicità lungo le strade statali i cui proventi saranno devoluti a favore dell'Azienda;

2° alla revisione della misura dei canoni di concessioni ed autorizzazioni per la occupazione e l'attraversamento delle strade gestite dall'Azienda. Quando la revisione concerne canoni dovuti per l'occupazione e l'attraversamento della sede stradale con ferrovie, tramvie e funivie la revisione stessa sarà fatta dal ministro dei lavori pubblici d'intesa con quello delle comunicazioni.

(Approvato).

Art. 37.

L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° luglio di ogni anno ed ha termine al 30 giugno dell'anno successivo.

L'Azienda inizierà la propria gestione il 1° luglio del 1928.

(Approvato).

Art. 38.

A datare dal 1° luglio 1928 la Direzione generale della viabilità ed il relativo posto di direttore generale della viabilità presso il Ministero dei lavori pubblici sono soppressi.

Il ministro dei lavori pubblici provvederà, con suo decreto, ad assegnare le attuali attribuzioni della Direzione generale della viabilità che non vengono trasferite alla Azienda autonoma statale della strada ad altro servizio del Ministero.

(Approvato).

Art. 39.

È data facoltà al Governo del Re di emanare norme aventi forza di legge per provvedere alla classificazione, alla costruzione, alla manutenzione, sistemazione e polizia delle strade pubbliche non contemplate nella presente legge.

(Approvato).

Art. 40.

Con decreto del ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 41.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici ed occorrendo di concerto con gli altri ministri interessati, sarà provveduto, anche derogando alle disposizioni legislative vigenti, a quanto altro occorra per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

## ELENCO DELLE STRADE STATALI

Classificazione numerica	DENOMINAZIONE DELLA STRADA	PERCORSO DELLA STRADA
N. 1	VIA AURELIA . . . . .	Roma — Civitavecchia — Grosseto — Livorno — Pisa — Genova — Imperia — Ventimiglia — confine francese, con diramazione dai pressi di Tarquinia a Vetralla.
N. 2	VIA CASSIA . . . . .	Roma — Vetralla — Viterbo — Montefiascone — Radicofani — Siena — Poggibonsi — Firenze.
N. 3	VIA FLAMINIA . . . . .	Roma — Civitacastellana — Terni — Spoleto — Foligno — stazione di Fossato di Vico — Cagli-Calmazzo — Fano.
N. 4	VIA SALARIA . . . . .	Roma — Passo Corese — Rieti — Antrodoco — Arquata del Tronto — Ascoli Piceno — Innesto con la n. 16 a Porto d'Ascoli.
N. 5	VIA TIBURTINA . . . . .	Roma — Tivoli — Avezzano — Innesto con la n. 38 presso Cerchio — Raiano — Popoli — Pescara.
N. 6	VIA CASILINA . . . . .	Roma — Labico — Frosinone — Ceprano — Arce — Cassino — Stazione di Caianello — Innesto con la n. 7 presso Capua.
N. 7	VIA APPIA . . . . .	Roma — Velletri — Terracina — Capua — Napoli — Marigliano — Avellino — Atripalda — Bivio Sant'Angelo dei Lombardi — Lioni — Ruoti — Potenza — Castellaneta — Taranto — Franca-villa — Brindisi.
N. 8	VIA OSTIENSE . . . . .	Roma — Marina di Ostia.
N. 9	VIA EMILIA . . . . .	Rimini — Forlì — Bologna — Modena — Reggio Emilia — Parma — Piacenza — Milano. Diramazione: Fidenza — Salsomaggiore.
N. 10	PADANA INFERIORE . . . . .	Torino — Moncalieri — Poirino — Alessandria — Tortona — Casteggio — Piacenza — Cremona — Mantova — Monselice.
N. 11	PADANA SUPERIORE . . . . .	Torino — Settimo — Chivasso — Vercelli — Novara — Milano — Treviglio — Rovato — Brescia — Verona — Vicenza — Padova — Mestre (Venezia)
N. 12	DELL'ABETONE E DEL BREN- NERO . . . . .	Pisa — Lucca — Bagni di Lucca — San Marcello Pistoiese — Passo dell'Abetone — Pieve Pelago — Modena — Poggio Rusco — Nogara — Verona — Ala — Rovereto — Trento — Lavis — San Michele — Bolzano — Bressanone — Vipiteno — Brennero (Confine).
N. 13	PONTEBBANA . . . . .	Venezia (Mestre) — Treviso — Conegliano — Casarsa Ponte della Delizia — San Daniele del Friuli — Bivio con la n. 52 presso la stazione per la Carnia — Pontebba — Tarvisio — Confine austriaco verso Thorl.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1928

- N. 14 DELLA VENEZIA GIULIA . Venezia (Mestre) — San Donà — Portogruaro — Cervignano — Monfalcone — Trieste — Obrovo — Mattuglie — Fiume.
- N. 15 VIA FLAVIA . . . . . Trieste — Stazione di Capodistria — Buie — Pisino — Dignano — Pola.  
Diramazione: Visignano — Parenzo.
- N. 16 ADRIATICA . . . . . Padova — Monselice — Rovigo — Ferrara — Alfonsine — Ravenna — Rimini — Fano — Ancona — Porto d'Ascoli — Pescara — Vasto — San Severo — Foggia — Cerignola — Barletta — Bari — Fasano — San Vito — Brindisi — Lecce — Maglie — Alessano — Capo Santa Maria di Leuca.
- N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE  
ED APPULO — SANNITICA Antrodoco — Aquila — Popoli — Sulmona — Pettorano — Castel di Sangro — Ponte Zittola — Bivio per Isernia — Vinchiaturò — Volturara Appula — Lucera — Foggia.
- N. 18 TIRRENA INFERIORE . . . . . Napoli — Torre Annunziata — Salerno — Battipaglia — Rutino — Vallo — Torre Orsaia — Sapri — Paola — Sant'Eufemia — Nicastro — Monteleone Reggio Calabria.
- N. 19 DELLE CALABRIE . . . . . Battipaglia — Eboli — Innesso con la n. 94 presso Auletta — Sala Consilina — Lagonegro — Castrovillari — Spezzano — Cosenza — Soveria Mannelli — Tiriolo — Catanzaro — Innesso con la n. 106 a Catanzaro Marina.  
Diramazione: Tirolo — stazione di Marcellinara — Innesso con la n. 18.
- N. 20 DEL COLLE DI TENDA E DI  
VALLE ROIA . . . . . Dall'innesto con la n. 10 presso Moncalieri per Savigliano — Cuneo — Borgo San Dalmazzo — Colle di Tenda (passaggio interno ed esterno) al confine francese e dall'altro confine francese a Ventimiglia.
- N. 21 DELLA MADDALENA . . . . . Borgo San Dalmazzo — Colle dell'Argentiera — Confine francese al Colle della Maddalena.
- N. 22 DI VAL MAGRA . . . . . Innesso con la n. 28 presso Mondovì — Morozzo — Cuneo — Prazzo — Acceglio.
- N. 23 DEL COLLE DI SESTRIÈRES Bivio con la n. 10 presso il Sangone — Pinerolo — Colle di Sestrières — Cesana.
- N. 24 DEL MONGINEVRO . . . . . Susa — Cesana — Monginevro.
- N. 25 DEL MONCENISIO . . . . . Torino — Susa — Moncenisio.
- N. 26 DELLA VAL D'AOSTA . . . . . Chivasso — Aosta — Piccolo San Bernardo.
- N. 27 DEL GRAN S. BERNARDO . . . . . Aosta — Gran San Bernardo.
- N. 28 DEL COLLE DI NAVA . . . . . Innesso con la n. 20 presso Genola — Mondovì — Ceva — Colle di Nava — Imperia, con diramazione Ceva — Cercare.
- N. 29 DEL COLLE DI CADIBONA . . . . . Innesso con la n. 10 presso Poirino — Alba — Carcare — Savona.
- N. 30 DI VAL BORMIDA . . . . . Alessandria — Acqui — Innesso con la n. 29 presso Dego.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1928

- N. 31 DEL MONFERRATO . . . . . Vercelli — Casale — Innesso con la n. 10 presso  
Alessandria.
- N. 32 TICINESE . . . . . Novara — Innesso con la n. 2 presso Arona.
- N. 33 DEL SEMPIONE . . . . . Milano — Gallarate — Arona — Gravellona — Con-  
fine svizzero del Sempione.
- N. 34 DEL LAGO MAGGIORE . . . . . Gravellona — Confine svizzero verso Brissago.
- N. 35 DEI GIOVI . . . . . Da Genova per Ronco — Serravalle a Tortona  
con diramazione da Serravalle a Spineta  
presso Alessandria e da Casteggio per Pavia —  
Milano — Asnago — Como al confine svizzero  
verso Chiasso.
- N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO  
SPLUGA . . . . . Milano — Lecco — Chiavenna — Spluga — confine  
svizzero.
- N. 37 DEL MALOIA . . . . . Chiavenna — confine svizzero presso Castasegna
- N. 38 DELLO STELVIO . . . . . Innesso con la n. 36 presso Colico — Sondrio  
Tresenda — Tirano — Bormio — Stelvio — Spon-  
digna — Merano — Bolzano con diramazioni  
dalla Madonna di Tirano al confine svizzero  
verso Poschiavo, e dai pressi dello Stelvio  
al confine svizzero di Val Muranza.
- N. 39 DEL PASSO DI APRICA . . . . . Tresenda — Aprica — Edolo.
- N. 40 DEL PASSO DI RESIA . . . . . Spondigna — Sluderno — Confine austriaco al passo  
di Resia.
- N. 41 DI VAL MONASTERO . . . . . Sluderno — confine svizzero verso Münster.
- N. 42 DEL TONALE E DELLA MEN-  
DOLA . . . . . Treviglio — Bergamo — Lovere — Breno — Edolo —  
Passo del Tona'le — Ponte Mostizzolo — La  
Mendola — Bolzano.
- N. 43 DELLA VAL DI NON . . . . . Ponte Mostizzolo — Cles — Innesso con la n. 12.
- N. 44 DEL PASSO DEL GIOVO . . . . . Merano — Passo del Giovo — Vipiteno.
- N. 45 DELLA VAL TREBBIA E DEL  
CAFFARO . . . . . Da Genova per Bobbio a Piacenza e da Cremona  
per Brescia — Caffaro — Tione a Trento.
- N. 46 DEL PIANO DELLE FUGAZZE . . . . . Vicenza — Schiò — Piano delle Fugazze — Rovereto.
- N. 47 DELLA VAL SUGANA . . . . . Padova — Bassano — Primolano — Levico — Trento.
- N. 48 DELLE DOLOMITI . . . . . Lavis — Predazzo — Campitello — Livinallongo —  
Cortina d'Ampezzo — Auronzo — Cimagogna —  
con diramazione per il Lago di Misurina fino  
a Carbonin.
- N. 49 DELLA PUSTERIA . . . . . Innesso con la n. 12 presso Bressanone — San  
Candido — confine austriaco alla Drava.
- N. 50 DEL GRAPPA E DEL PASSO DI  
ROLLE . . . . . Ponte nelle Alpi — Belluno — S. Giustina — Feltre —  
Arten — Fonzaso — Pontet — Fiera di Primiero —  
Passo di Rolle — Predazzo — con diramazione  
da Arten a Primolano.
- N. 51 DI ALEMAGNA . . . . . Innesso con la n. 13 presso Conegliano — Vittorio  
Veneto — Ponte nelle Alpi — Tai di Cadore —  
Cortina d'Ampezzo — Carbonin — Dobbiaco —  
con diramazione Tai — Pieve di Cadore —  
Lozzo, innesso con la n. 52.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1928

- N. 52 CARNICA . . . . . Innesso con la n. 13 presso la stazione per la Carnia — Tolmezzo — Ampezzo — Santo Stefano di Cadore — Passo di Monte Croce di Comelico — San Candido con diramazione da Tolmezzo per Paluzza al Passo di Monte Croce Carnico.
- N. 53 POSTUMIA . . . . . Vicenza — Castelfranco — Treviso — Motta di Livenza — Portogruaro — Innesso con la n. 13 presso il ponte della Delizia.
- N. 54 DEL FRIULI . . . . . Innesso con la n. 13 presso Codroipo — Udine — Caporetto — Saga — Plezzo — Passo del Predil (doppio percorso) — Tarvisio — confine jugoslavo verso Radece.
- N. 55 DELL'ISONZO . . . . . Innesso con la n. 14 presso Duino — Iamiano — Merna — Gorizia — Bivio di Uznik — Innesso a Caporetto con la n. 54.
- N. 56 DI AIDUSSINA . . . . . Gorizia — Aidussina — Zolla — confine jugoslavo verso Kalce.
- N. 57 DEL VIPACCO E DELL'IDRIA . . . . . Da Prevallo per Vipacco all'innesto con la n. 56 ad Aidussina e da Zolla sulla n. 56 per Godovici — Idria — Santa Lucia al bivio di Uznik — con diramazione da Godovici al confine jugoslavo verso Hotedrazica.
- N. 58 DELLE GROTTI DI POSTUMIA . . . . . Innesso con la n. 14 presso Trieste — Opcina — Sesana — Storee — Senosecchia — Prevallo — Postumia — Confine iugoslavo verso Planina.
- N. 59 DI BISTERZA . . . . . Innesso con la n. 14 sotto Rupa — Bisterza — Postumia.
- N. 60 DEL MONTE MAGGIORE . . . . . Pisino — Mattuglie — Confine jugoslavo verso Castua.
- N. 61 LIBURNICA . . . . . Dignano — Albona — Fianona — Abbazia, innesso con la n. 14.
- N. 62 DELLA CISA . . . . . Sarzana — Aulla Pontremoli — Fornovo — Parma — Guastalla — Mantova — Roverbella — Verona.
- N. 63 DEL VALICO DI CERRETO . . . . . Aulla — Passo del Cerreto — Castelnuovo Monti — Reggio Emilia — Innesso presso Guastalla con la n. 62.
- N. 64 PORRETTANA . . . . . Ponte Petri — Bagni della Porretta — Vergato — Bologna — Ferrara.
- N. 65 DELLA FUTA . . . . . Firenze — Passo della Futa — Bologna.
- N. 66 PISTOIESE . . . . . Firenze — Pistoia — Ponte Petri — Innesso con la n. 12 presso San Marcello Pistoiese.
- N. 67 TOSCO-ROMAGNOLA . . . . . Pisa — Empoli — Firenze — Pontassieve — Forlì — Ravenna — Porto Corsini.
- N. 68 DI VAL DI CECINA . . . . . Innesso con la n. 1 presso Cecina — Volterra — Innesso con la n. 2 presso Poggibonsi.
- N. 69 DI VAL D'ARNO . . . . . Innesso con la n. 67, presso Pontassieve — San Giovanni Valdarno — Arezzo.
- N. 70 DELLA CONSUMA . . . . . Innesso con la n. 69 presso Pontassieve — Valico della Consuma — Innesso con la n. 71 presso Bibbiena.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1928

- N. 71 UMBRO-CASENTINESE . . . Montefiascone — Orvieto — Bivio Stazione Chiusi — Innesso con la n. 75 presso Terontola — Arezzo — Bibbiena — Bagno di Romagna — Valico dei Mandrioli — Cesena.
- N. 72 DI SAN MARINO . . . Rimini — Confine San Marino.
- N. 73 SENESE-ARETINA E DI BOCCA TRABARIA . . . Dall'innesto con la n. 1 pressi Montepescali per Roccastrada — Siena all'innesto con la n. 71 presso Arezzo e da Arezzo per San Sepolcro — Valico di Bocca Trabaria — Urbania — Urbino a Calmazzo.
- N. 74 MAREMMANA . . . Dall'innesto con la n. 1 presso la stazione di Albegna per Manciano e Pitigliano all'innesto con la n. 2 e da questa all'innesto con la n. 71.
- N. 75 CENTRALE UMBRA . . . Innesso con la n. 71 — Terontola — Perugia — Foligno.
- N. 76 DELLA VAL D'ESINO . . . Innesso con la n. 3 presso Fossato di Vico — Iesi — Innesso con la n. 16 presso Falconara.
- N. 77 DELLA VAL DI CHIANTI . . . Foligno — Macerata — Innesso con la n. 16 presso Loreto.
- N. 78 PICENA . . . Innesso con la n. 77 presso Macerata — Amandola — Innesso con la n. 4.
- N. 79 TERNANA . . . Orvieto — Todi — Terni — Rieti.
- N. 80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA . . . Aquila — Montorio al Vomano — Teramo — Innesso con la n. 16 presso Giulianova.
- N. 81 PICENA-APRUTINA . . . Innesso con la n. 4 presso Ascoli — Teramo — Penne — Chieti.
- N. 82 DELLA VALLE DEL LIRI . . . Da Avezzano per Sora all'innesto con la n. 6 ed Arce e dalla n. 6 a Ceprano per Pico all'innesto con la n. 7 ad Itri.
- N. 83 MARSICANA . . . Innesso con la n. 5 presso Cerchio — Gioia de' Marsi — Innesso con la n. 17 al Ponte Zittola.
- N. 84 FRENTANA . . . Innesso con la n. 17 presso Roccaraso — Casoli — Lanciano — Stazione di San Vito Chietino.
- N. 85 VENAFRANA . . . Innesso con la n. 6 presso la stazione di Caianello — Venafro — Innesso colla n. 17 presso Isernia.
- N. 86 ISTONIA . . . Innesso con la n. 7 presso Forli del Sannio — Carovilli — Agnone — Cupello — Stazione di Vasto.
- N. 87 SANNITICA . . . Napoli — Caserta — Caiazzo — Guardia Sanframondi — Bivio presso Ponte Landolfo con la strada n. 88 — Vinchiatturo — Campobasso — Larino — Innesso con la n. 16 presso Termoli.
- N. 88 DEI DUE PRINCIPATI . . . Salerno — Mercato San Severino — Avellino — Benevento. Innesso con la n. 87 presso Ponte Landolfo.
- N. 89 GARGANICA . . . San Severo — San Nicandro — Vieste — Manfredonia — Foggia.

- N. 90 DELLE PUGLIE . . . . . Innesso con la n. 7 presso Avellino - Grottaminarda - Ariano - Foggia.
- N. 91 DELLA VALLE DEL SELE . . . . . Innesso con la n. 90 a Grottaminarda - Castel Baronia - Bivio per Contursi - Innesso presso Eboli con la n. 19.
- N. 92 DELL'APPENNINO MERIDIONALE . . . . . Potenza - Laurenzana - Corleto Perticara - S. Arcangelo - Senise - Cerchiara - Stazione Torre Cerchiara.
- N. 93 APPULO LUCANA . . . . . Barletta - Canosa - Bivio per Melfi - Atella - Innesso con la n. 7 presso Potenza.
- N. 94 DEL VARCO DI PIETRA STRETTA . . . . . Innesso con la n. 19 presso Auletta - Vietri - Potenza.
- N. 95 DI BRIENZA . . . . . Innesso con la n. 94 presso la stazione di Tito - Brienza - Innesso colla n. 19 presso Atena.
- N. 96 BARESE . . . . . Innesso con la n. 7 presso Tolve - Irsina - Gravina - Altamura - Modugno - Bari.
- N. 97 DELLE MURGE . . . . . Innesso con la n. 98 presso Canosa - Spinazzola - Gravina.
- N. 98 ANDRIESE-CORATINA . . . . . Canosa - Andria - Corato - Modugno.
- N. 99 DI MATERA . . . . . Altamura - Matera - Innesso con la n. 7 presso Miglionico.
- N. 100 DI GIOIA DEL COLLE . . . . . Bari - Gioia del Colle - Mottola - Innesso con la n. 7.
- N. 101 SALENTINA . . . . . Lecce - Gallipoli.
- N. 102 DI OTRANTO . . . . . Innesso con la n. 16 presso Zollino - Martano - Otranto.
- N. 103 DI VAL D'AGRI . . . . . Innesso con la n. 19 presso Montesano - Moliterno - Corleto Perticara - Craco - stazione di Montalbano Ionico.
- N. 104 SAPRI-IONIO . . . . . Da Sapri all'innesto con la n. 19 presso Lago Serino e da questa sopra Lauria per Latronico e Senise alla stazione di Nova Siri.
- N. 105 DI CASTROVILLARI . . . . . Belvedere Marittimo - Castrovillari. Innesso con la n. 92 presso Francavilla.
- N. 106 IONICA . . . . . Reggio Calabria - Gerace - Punta di Stilo - Catanzaro Marina - Cotrone - Innesso con la n. 108 presso Cariati - Innesso con la n. 19 presso Spezzano Albanese.
- N. 107 SILANA-COTRONESE . . . . . Dalla Marina di Paola all'innesto con la n. 19 presso la stazione di Castiglione Cosentino e da Cosenza per Sella Gradina - Bivio S. Severina e Bivio Manile all'innesto con la n. 106 presso Cotrone.
- N. 108 SILANA DI CARIATI . . . . . Dalla stazione ferroviaria di Serra Aiello per Aiello e Grimaldi alla n. 19; da questa presso Coraci per Colosimi alla n. 107 e da questa presso S. Giovanni in Fiore per Savelli alla stazione di Cariati.
- N. 109 DELLA PICCOLA SITA . . . . . Dalla stazione di Nicastro per Nicastro, a Soveria Mannelli sulla n. 19; da questa per Ta-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1928

- verna e Mesuraca all'innesto Gazzani sulla 107 e da Bivio Manile su questa alla stazione di Cutro.
- N. 110 DI MONTECUCCO E DI MONTE PECORARO . . . . . Stazione di Francavilla Angitola - Valichi di Montecucco e di Monte Pecoraro - Stilo - Innesto con la n. 106 con diramazione Mangiatorella - Ferdinanda.
- N. 111 GIOIA TAURO-GERACE MARINA . . . . . Dalla Marina e dalla stazione di Gioia Tauro per Cittanova a Gerace Marina.
- N. 112 D'ASPRONTE . . . . . Innesto con la n. 18 presso Bagnara - Marina di Bovalino.
- N. 113 SETTENTRIONALE SICULA . . . . . Messina - Patti - Cefalù - Termini - Palermo - Sferracavallo - Alcamo - Trapani.
- N. 114 ORIENTALE SICULA . . . . . Messina - Catania - Lentini - Siracusa.
- N. 115 SUD OCCIDENTALE SICULA . . . . . Trapani - Marsala - Mazzara - Castelvetro - Innesto con la n. 118 presso Agrigento - Ter-  
ranova - Modica - Spaccaforno - Siracusa.
- N. 116 RANDAZZO-CAPO D'ORLANDO . . . . . Stazione di Naso - Capo d'Orlando - Innesto con la n. 120 a Randazzo.
- N. 117 CENTRALE SICULA . . . . . Santo Stefano di Camastra - Nicosia - Quadrivio della Misericordia presso Enna - Piazza Armerina - Terranova di Sicilia.
- N. 118 CORLEONESE-AGRIGENTINA . . . . . Innesto con la n. 121 presso Marineo - Corleone Bivona - Agrigento - Innesto con la n. 115.
- N. 119 DI GIBELLINA . . . . . Alcamo - Gibellina - Santa Ninfa - Castelvetro.
- N. 120 DELL'ETNA E DELLE MADONIE . . . . . Innesto con la n. 113 presso la stazione di Cerda - Caltavuturo - Petralia Sottana - Cerami - Randazzo - Innesto con la n. 114 presso Fiumefreddo.
- N. 121 CATANESE . . . . . Da Catania per Adernò alla n. 115 presso Leonforte e da questa presso Enna per Barriera Noce e Vallelunga all'innesto con la n. 113 presso Palermo.
- N. 122 AGRIGENTINA . . . . . Agrigento - Canicatti - Caltanissetta - Incontro con la n. 117 al bivio Benesiti con la diramazione da Caltanissetta alla contrada Barriera Noce sulla n. 121.
- N. 123 DI LICATA . . . . . Canicatti - Campobello - Licata.
- N. 124 SIRACUSANA . . . . . Innesto con la n. 117 presso San Cono - Caltagirone - Vizzini - Palazzolo - Floridia - Siracusa.
- N. 125 ORIENTALE SARDA . . . . . Cagliari - Muravera - Tortolì - Dorgali - Sini-scola - Terranova Pausania.
- N. 126 OCCIDENTALE SARDA . . . . . Porto Botte - Iglesias - Oristano - Cuglieri - Suni - Alghero - Sassari con diramazione Alghero - Porto Conte.
- N. 127 SETTENTRIONALE SARDA . . . . . Terranova Pausania - Tempio P. - Laerru - Sassari - Porto Torres.



LEGISLATURA XXVII — 1.<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1928

N. 128	CENTRALE SARDA . . . . .	Dalla n. 127 presso Sassari per Mores - Ozieri alla n. 129 e da questa per Oniferi - Sorgono - Laconi all'innesto con la n. 131 presso Monastir.
N. 129	TRASVERSALE SARDA . . . . .	Marina di Orosei - Nuoro - Silanus - Suni - Bosa Marina.
N. 130	IGLESIENTE . . . . .	Cagliari - Decimo - Iglesias.
N. 131	ARBORENSE . . . . .	Cagliari - Monastir - Sanluri - Innesto con la 126 fra Oristano e Terralba.
N. 132	DI OZIERI . . . . .	Ozieri - Martis.
N. 133	DI SANTA TERESA DI GALLURA E DI PALAU . . . . .	Da Tempio Pausania alla Marina di Palau con diramazione per Santa Teresa di Gallura.
N. 134	DI CASTEL SARDO . . . . .	Innesto con la n. 127 a Rio Tesciu - Castel Sardo.
N. 135	LITORANEA ZARATINA . . . . .	Confine jugoslavo sud presso Sant'Elena - Bivio San Giovanni - confine jugoslavo N. O. verso Cosino.
N. 136	MEDIANA ZARATINA . . . . .	Porto di Zara - Bivio San Giovanni - Casali di Mussap - Confine jugoslavo N. E. verso Murvizza.
N. 137	ORIENTALE ZARATINA . . . . .	Porto di Zara - Bivio San Giovanni - Confine orientale jugoslavo verso Zemonico, con tratto in condominio col Regno S. H. S. lungo il confine Sud.

PRESIDENTE. Il disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Torracca, Faelli e Ginori Conti a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

TORRACA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni per la nomina ad insegnanti nelle scuole elementari classiche di maestre di scuole materne ».

FAELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2261, che proroga a tutto l'anno 1928 la facoltà concessa al Ministero per l'aeronautica dal Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722 ».

GINORI CONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione permanente alla « Fiera internazionale del Libro » di Firenze ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Tor-

raca, Faelli e Ginori Conti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2094; recante la autorizzazione della spesa di lire 6,500,000 per l'esecuzione di opere nell'Italia centrale » (N. 1335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2094, recante la autorizzazione della spesa di lire 6,500,000 per l'esecuzione di opere nell'Italia centrale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2094, recante l'autorizzazione della spesa di lire 6,500,000 per l'esecuzione di opere idrauliche nell'Italia centrale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 1,500,000 per il completamento della centrale elettrica di Massaua (Eritrea) » (N. 1516).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 1,500,000 per il completamento della centrale elettrica di Massaua (Eritrea) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1516).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

L'assegnazione autorizzata col Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2195, per la esecuzione di opere pubbliche necessarie per mettere in completa efficienza il porto di Massaua è ridotta da lire 15,000,000 a lire 13,500,000. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,500,000 per l'esecuzione delle opere destinate al completamento della centrale elettrica nella stessa città di Massaua.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il ministro delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al reparto dei fondi predetti, fra i diversi esercizi finanziari, ed alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Approvato).

#### Art. 3.

Questa legge avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

Questo disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio di nuove costruzioni » (N. 1281-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni ».

Domando all'onorevole ministro delle finanze se accetta le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale del Senato a questo disegno di legge.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale del Senato sono state concordate col Governo.

PRESIDENTE. Sta bene; prego il senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

#### *Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

(*Omissis*).

#### *Esenzioni tributarie.*

#### Art. 1.

È concessa l'esenzione dell'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di anni 25 ai privati, società ed Enti che intraprendano la costruzione di case di civile abitazione, anche se comprendano negozi, nonché la sopraelevazione di edifici già costruiti, ed agli Enti pubblici che costruiscano alberghi popolari.

Tale esenzione spetterà soltanto alle costru-

zioni che saranno dichiarate abitabili dalle competenti Autorità comunali entro il 31 dicembre 1935.

#### Art. 2.

L'esenzione di cui al precedente articolo è concessa anche alle ricostruzioni di case dichiarate inabitabili ed agli alloggi, che saranno ricavati mediante ricostruzione o radicale trasformazione di locali terreni già adibiti ad uso di negozi, magazzini ed abitazioni infette e malsane, coll'eventuale annessione anche di locali immediatamente sovrastanti, quando ciò sia reso indispensabile, onde ottenere, pei nuovi locali di abitazione, l'altezza imposta dai regolamenti. L'esenzione stessa è concessa alle ricostruzioni di case effettuate in conseguenza della attuazione di piani regolatori, ferme rimanendo le disposizioni di cui all'art. 7 del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548.

La dichiarazione di inabitabilità dovrà essere rilasciata dalla competente Autorità.

In tutti i casi previsti in questo articolo la trasformazione dovrà essere denunciata preventivamente alla competente Autorità finanziaria.

#### Art. 3.

L'esenzione di cui all'art. 1 è applicabile, con effetto dal 1° gennaio 1928, anche a quelle costruzioni che siano state iniziate posteriormente al 25 agosto 1925.

#### *Credito edilizio.*

#### Art. 4.

I mutui per le costruzioni e ricostruzioni ammesse alle esenzioni previste nei precedenti art. 1 e 2 di questo Regio decreto, che saranno concessi dagli Enti ed Istituti che esercitano il credito fondiario ed edilizio, saranno consentiti, anche in deroga alle disposizioni in vigore, fino alla concorrenza del 75 % del valore complessivo delle aree e delle costruzioni, da calcolarsi tenendo conto del maggior valore scaturiente dal maggior reddito determinato dalla esenzione dei fabbricati da imposta e sovrimposta.

I mutui sopra indicati non possono avere un periodo di ammortamento eccedente i 25 anni stabiliti per la esenzione da imposta e sovrimposta.

È fatta altresì facoltà agli Enti ed Istituti che esercitano il credito fondiario ed edilizio di estendere i provvedimenti, di cui al presente Regio decreto, alle operazioni di mutuo stipulate nel biennio 1926-27, sia che riguardino costruzioni già compiute, sia che riguardino costruzioni ancora in corso di ultimazione.

#### Art. 5.

In dipendenza dei mutui concessi, giusta il precedente art. 4, fino all'importo del 75 % del valore complessivo delle aree e delle costruzioni, il mutuante, in caso di mancato versamento di una semestralità, ha diritto di procedere in confronto al debitore ipotecario alla riscossione della somma non pagata, con la procedura mobiliare privilegiata stabilita dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

In caso di ritardato pagamento di due o più semestralità, il mutuante potrà procedere in confronto al debitore ipotecario alla vendita dell'immobile con la stessa procedura privilegiata di cui al comma precedente.

In entrambi i casi è esclusa ogni facoltà di avvalersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette.

#### *Provvedimenti a favore dei comuni ed Enti autonomi di case popolari.*

#### Art. 6.

L'esenzione di cui all'art. 1 del presente decreto-legge è estesa ai fabbricati costruiti od acquistati dai Comuni e dagli Enti autonomi per le case popolari ed economiche, che non abbiano potuto usufruire dei benefici di esenzione dalle imposte e sovrimeposte concessi dalla legge 30 novembre 1919, n. 2318, e successive, sino al Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548, anche se i fabbricati sono già stati sottoposti ad accertamento ai fini dell'imposta.

In ogni caso non è ammessa alcuna azione di rimborso o di restituzione.

## Art. 7.

Gli Enti autonomi di case popolari ed economiche sono esenti dalla tassa di bollo e scambio per i materiali acquistati direttamente per la costruzione di dette case popolari ed economiche.

## Art. 8.

Il termine di 20 anni, concesso dall'art. 4 della legge 10 marzo 1926, n. 386, a favore degli assegnatari di alloggi costruiti dagli Istituti per case popolari, per essere assegnati in locazione con patto di futura vendita, è prorogato ad anni 25.

## Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il Governo è autorizzato ad emanare il Regolamento per le norme di applicazione e di coordinazione delle disposizioni indicate nel presente decreto, quando tale regolamento risultasse necessario.

## Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni in genere » (N. 1259).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio

1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni in genere ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 82, riguardante modificazione al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, contenente provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni in genere.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni » (N. 1260).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazione al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1016, concernente provvedimenti per la lotta contro il cancro e i tumori maligni.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Proroga del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, relativo alla alienazione delle unità radiate dal quadro del Regio naviglio » (N. 1491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, relativo alla alienazione delle unità radiate dal quadro del Regio naviglio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

L'applicazione dell'art. 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, prorogato con il Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429, e successivamente con i Regi decreti-legge 14 giugno 1925, n. 115, e 13 gennaio 1927, n. 80, relativi alla alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili, è prorogata fino al 31 dicembre 1928, con le norme stabilite nello stesso Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Provvedimenti di pensione per gli ufficiali della Regia marina già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di autorità durante la guerra » (N. 1421).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti di pensione per gli ufficiali della Regia marina già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di autorità durante la guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1421).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'art. 16 del Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, rimane in vigore per le pensioni degli ufficiali della Regia marina collocati a riposo dopo il 1° luglio 1926 e che provengono dal congedo provvisorio o dalla soppressa posizione ausiliaria speciale o dalla posizione ausiliaria ordinaria per applicazione dell'art. 2 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1599, esteso agli ufficiali della Regia marina col Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1939.

Per l'aumento delle pensioni di riposo agli ufficiali che siano stati raggiunti dal limite di età prescritto per il grado con cui vennero collocati in posizione ausiliaria speciale, anteriormente al 1° luglio 1921, si considera come data di cessazione dal servizio quella del 30 aprile 1920; per le pensioni di riposo agli ufficiali raggiunti dal limite di età di cui sopra nel periodo compreso tra il 1° luglio 1921 e il 30 giugno 1923, si considera come data di cessazione quella del raggiungimento del rispettivo limite di età.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle pensioni di reversibilità. Quella del secondo comma ha effetto dalla prima rata di pensione con scadenza successiva al 1° aprile 1925.

Il termine di cui all'art. 19 del Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, e successive modifiche per i ricorsi contro le liquidazioni di cui al secondo comma del presente articolo è fissato alla scadenza dei 90 giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Art. 2.

Le riduzioni previste dall'art. 7 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, si applicano anche alle pensioni od assegni spettanti per cessazione dal servizio posteriore al 1° lu-

glio 1926, aumentati a termine del Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486.

Le suddette riduzioni hanno effetto dalla decorrenza della pensione o degli assegni di cui sopra; in nessun caso, però, anteriormente al 1° gennaio 1927.

(Approvato).

### Art. 3.

Agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria ai sensi dell'art. 2 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, esteso agli ufficiali della Regia marina col Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1939, il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, modificato col precedente art. 2, è applicabile soltanto dalla data del raggiungimento del limite di età di cui all'articolo ora detto.

(Approvato).

Questo disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave scuola marinaretti " Scilla " » (N. 1319).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave scuola marinaretti " Scilla " ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

**REBAUDENGO, segretario, legge:**

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave scuola marinaretti « Scilla ».

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Cessione gratuita di alcuni materiali della Regia Marina » (N. 1519).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cessione gratuita di alcuni materiali della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

**REBAUDENGO, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 1519).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

### Art. 1.

È ratificata la donazione fatta dal ministro della marina al Comandante Gabriele d'Annunzio, in segno di riconoscenza della Regia marina, dei cimeli di guerra consistenti nella parte prodiera e ponte di comando della Regia nave *Puglia* e nel *MAS 92* (già 96) e di altri oggetti e materiali ad essi inerenti, per la conservazione, l'uso e la manutenzione.

(Approvato).

### Art. 2.

Il ministro della marina è autorizzato a cedere gratuitamente in proprietà al Ministero delle colonie, che le destinerà al Governo della Somalia, due delle cinque zattere coloniali già date in uso alla Società agricola italo-somala con la convenzione 18 febbraio-6 giugno 1925.

(Approvato).

### Art. 3.

Il predetto ministro della marina è autorizzato a cedere gratuitamente in proprietà alla Lega Navale italiana - Sezione di Ravenna - un battello comune di metri 4,50.

(Approvato).

Questo disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Proroga del termine di attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della Collina di Albaro » (N. 1522).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine di attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della Collina di Albaro ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

Il termine fissato con la legge 15 febbraio 1903, n. 65, in riferimento alla legge 20 giugno 1877, n. 3908, e prorogato di anni dieci con il decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 387, convertito nella legge 14 agosto 1920, n. 1146, per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova nella zona di territorio ai piedi e sulla pendice occidentale della Collina di San Francesco di Albaro, è prorogato di dieci anni e cioè al 19 giugno 1937.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, col quale si disposero sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari » (N. 1183).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, col quale si disposero sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, col quale si dispongono sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi » (N. 1255).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Rebaudengo di dar lettura di questo disegno di legge.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, con le seguenti modificazioni:

nell'art. 11, alla lettera e) aggiunge: « e un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ».

Nell'art. 13, alle parole « le disposizioni di cui agli articoli 39, 41, 42, 43 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, » sostituire: « le disposizioni di cui agli articoli 5, 39, 41, 42, 43 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184... » (il resto identico).

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 16 novembre 1927.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

È obbligatoria l'assicurazione contro la tubercolosi per le persone di ambo i sessi che sono assicurate contro la invalidità e la vecchiaia a norma dell'art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e per le persone della gente di mare contribuenti alla Cassa degli invalidi della marina mercantile.

Restano ferme, anche per l'assicurazione contro la tubercolosi, le eccezioni stabilite per l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia dai nn. 1 e 3 dell'art. 2 del predetto Regio decreto.

## Art. 2.

Ferma restando al Ministero dell'interno la direttiva tecnica per lo sviluppo e la coordinazione dei servizi inerenti alla profilassi antitubercolare nonchè la vigilanza sui servizi stessi, l'assicurazione ha per iscopo di provvedere a favore degli assicurati e delle persone di loro famiglia al ricovero:

a) in speciali luoghi di cura a tipo sanatoriale, ospedaliero sanatoriale e postsanatoriale;

b) in istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute, le quali abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare agli eventi diritto un isolamento ritenuto conveniente dall'autorità sanitaria provinciale.

Quali componenti della famiglia agli effetti del presente decreto si intendono: la moglie dell'assicurato, il marito invalido di donna assicurata, i figli legittimi o naturali nonchè i fratelli e sorelle conviventi ed a carico, gli uni e gli altri di età non superiore ai 15 anni. Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.

Il diritto alle prestazioni si acquista quando risultino corrisposti almeno 12 contributi quindicinali nei due anni precedenti la domanda di ricovero.

## Art. 3.

Si provvede agli scopi indicati nell'articolo precedente con il contributo degli assicurati e con quello dei datori di lavoro.



I contributi sono stabiliti, in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato, nella misura seguente:

Classe di retribuzione giornaliera o ragguagliata a giorno	Contributo quindicinale	
	a carico dell'assicurato	a carico del datore di lavoro
1ª fino a lire 8 . . . . .	0,50	0,50
2ª oltre lire 8 . . . . .	1,00	1,00

Per la determinazione della retribuzione e per la riscossione dei contributi si applicano le stesse norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia in base al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, ed al regolamento 28 agosto 1924, n. 1422.

#### Art. 4.

L'accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni è fatto dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la quale potrà a tale effetto servirsi dei propri istituti ospedalieri, di quelli con i quali abbia stabilito speciali accordi, dei dispensari dipendenti dai Consorzi antitubercolari e di quegli organi che siano all'uopo indicati dal Comitato speciale di cui all'art. 10.

Il ricovero degli assicurati è ordinato, salvo che non sia disposto in via d'urgenza ai termini dell'art. 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalla Cassa nazionale, sentito il Consorzio antitubercolare della provincia in cui risiede l'assicurato.

Contro il rifiuto di concessione delle prestazioni è ammesso il ricorso al Comitato speciale, che delibera sentito il Consorzio antitubercolare predetto, nei casi in cui la prestazione abbia per oggetto il ricovero e la cura dell'assicurato.

#### Art. 5.

Gli assicurati i quali abbiano a carico persone di famiglia ai sensi dell'art. 2 hanno diritto, in caso di ricovero, ad una indennità giornaliera ragguagliata alla classe di contributo per la quale negli ultimi sei mesi è stato eseguito il maggior numero di versamenti quindicinali, nella misura seguente:

- classe 1ª di contributi — indennità giornaliera lire 4;
- classe 2ª di contributi — indennità giornaliera lire 6;

Tale indennità è corrisposta con le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 14.

#### Art. 6.

Se il ricovero in un istituto di cura è concesso ad una persona che abbia liquidato o liquidi una pensione di vecchiaia o di invalidità per effetto dell'assicurazione obbligatoria presso la Cassa nazionale o altre Casse speciali autorizzate in base al titolo XII del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422, o per effetto di altre leggi, che stabiliscono un trattamento di quietanza, una parte della pensione sarà devoluta a favore della gestione di cui all'art. 10, e la misura della indennità giornaliera di cui all'articolo precedente sarà ridotta secondo le norme che stabilirà il regolamento, tenuto conto degli oneri di famiglia del pensionato.

#### Art. 7.

Le prestazioni dell'assicurazione, in caso di mancanza di disponibilità di posti negli istituti indicati all'art. 8, possono essere sostituite dalle seguenti:

a) ricovero presso istituti del tipo di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione approvata dal Comitato speciale, sentito il Consorzio provinciale antitubercolare competente;

b) cura a domicilio nei modi e nei limiti che saranno fissati dal regolamento;

c) indennità giornaliera anche durante la cura a domicilio nella misura indicata all'art. 5 e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento.

#### Art. 8.

La Cassa nazionale, sentiti i Consorzi provinciali antitubercolari interessati, provvede, previa approvazione del Ministero dell'interno, alla costruzione ed arredamento degli istituti di cui alla lettera a) dell'art. 2 occorrenti per l'applicazione del presente decreto, anticipandone l'importo, di cui si rimborserà, con i relativi interessi, in un periodo non superiore ai venticinque anni, sul provento dei contributi corrisposti per l'assicurazione a norma dell'art. 3.

#### Art. 9.

La Cassa nazionale può affidare la gestione degli istituti di cui all'articolo precedente ad istituzioni sanitarie che diano affidamento di buona amministrazione, mediante convenzioni approvate dal Comitato speciale, sentiti i consorzi provinciali antitubercolari interessati.

#### Art. 10.

Presso la cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituita per l'assicurazione contro la tubercolosi una gestione autonoma amministrata dal Consiglio di amministrazione della Cassa e da un Comitato speciale.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale stabilisce i principi di massima per il funzionamento dei servizi amministrativi, specialmente quando occorre coordinarli con quelli delle altre assicurazioni affidate alla Cassa nazionale medesima; detta le norme generali per l'impiego dei fondi disponibili; approva i bilanci consuntivi della gestione.

Il Comitato speciale provvede alla ordinaria amministrazione della gestione, ed in particolare delibera:

a) sulle questioni generali di natura sanitaria;

b) sui piani di costruzione degli ospedali e sanatori, e sui relativi collaudi nei riguardi costruttivi ed igienici;

c) sui ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni.

Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) per divenire esecutive devono riportare l'approvazione del Ministero dell'interno.

Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale esercita le proprie attribuzioni anche per quanto riguarda la gestione predetta.

#### Art. 11.

Il Comitato speciale di cui all'articolo precedente è composto come segue

a) il presidente della Cassa nazionale;

b) quattro consiglieri di amministrazione, scelti dal Consiglio, due fra i rappresentanti degli assicurati e due fra i rappresentanti dei datori di lavoro;

c) i rappresentanti dei Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze nel Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale;

d) il direttore generale della sanità pubblica, il direttore generale del lavoro, della previdenza e del credito, e il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni;

e) un rappresentante della Croce rossa italiana;

f) il legale rappresentante del sindacato nazionale fascista medici;

g) il direttore generale della Cassa nazionale.

Il capo del servizio sanitario presso la Cassa nazionale interviene alle riunioni del Comitato con voto consultivo.

I componenti del Comitato speciale durano in carica quanto durano i membri del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

Il Comitato speciale è presieduto dal presidente della Cassa nazionale ed in sua assenza od impedimento dal vice presidente che lo sostituisce.

Ai membri predetti spettano le stesse indennità dovute per le riunioni ai membri del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

#### Art. 12.

Per la risoluzione di tutte le controversie concernenti l'assicurazione di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui al titolo V del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Il regolamento stabilirà quali membri sanitari dovranno partecipare alla costituzione delle Commissioni arbitrali previste dal citato titolo V del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per la risoluzione delle controversie predette.

#### Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 39, 41, 42 e 43 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, relative alla vigilanza ed alle penalità, si applicano anche per l'assicurazione di cui al presente decreto.

Sono estese a tutti gli atti in dipendenza del presente decreto le esenzioni fiscali concesse da precedenti leggi e decreti per le assicurazioni gestite dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

#### Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, su proposta del ministro per l'economia nazionale di concerto con il ministro per l'interno, le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore dalla data che darà stabilità con decreto Reale, su proposta del ministro per l'economia nazionale.

#### Art. 15.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

A proposito di questo disegno di legge l'Ufficio centrale del Senato propose un ordine del giorno ed una raccomandazione.

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

#### ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

ritenuto che sia opportuna la presenza di una rappresentanza dei Consorzi provinciali antitubercolari nel Comitato speciale di cui agli articoli 10 e 11 della legge, fa voti che il Governo voglia provvedere in conformità colla procedura che riterrà del caso.

#### RACCOMANDAZIONE

##### IL SENATO

considerata la importanza capitale che ha l'accertamento sanitario degli assicurati, richiedenti le prestazioni stabilite dalla legge, raccomanda che nel regolamento sia bene precisato che tale accertamento debba essere fatto esclusivamente dai organi designati dal Comitato esecutivo di cui all'art. 10.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro dell'economia nazionale se accetta l'ordine del giorno e la raccomandazione dell'Ufficio centrale del Senato.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Dell'ordine del giorno presentato dal-

l'Ufficio centrale del Senato si è già tenuto conto con la nomina nel Comitato di cui all'art. 10 del decreto sulla tubercolosi del Direttore generale della Sanità Pubblica, il quale gerarchicamente sovrintende a tutti i Consorzi provinciali antitubercolari. Comunque, secondo l'espressione dell'ordine del giorno stesso, il Governo vedrà come si possa dare nel Comitato una maggiore rappresentanza all'elemento tecnico.

Per quanto riguarda la raccomandazione dello stesso Ufficio centrale, essa viene del pari accettata e se ne terrà conto nella compilazione del regolamento.

MARAGLIANO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale che ha esaminato la legge sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, ha avuto durante i suoi lavori, in comunicazione da Sua Eccellenza il Presidente del Senato, una lettera del ministro dell'interno con la quale il ministro esprimeva il voto che fosse aggiunto ai membri del Comitato speciale di cui all'art. 10 un rappresentante dei consorzi antitubercolari. L'Ufficio centrale ha preso in considerazione dopo matura discussione il desiderio avanzato dal ministro dell'interno, e lo ha trovato, non solo accettabile, ma anche corrispondente ai bisogni della situazione. In questo disegno di legge, e l'Ufficio centrale lo raccomanda alla considerazione degli onorevoli senatori e del Governo, havvi una questione fondamentale che consiste nell'accertamento della malattia tubercolare negli assicurati che domandano di essere soccorsi. È questa una funzione delicatissima d'indole tecnica dalla quale in massima parte dipenderà il risultato della assicurazione. L'Ufficio centrale si è preoccupato

di richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori su questo fatto. La legge sulle assicurazioni ha naturalmente una finalità assicurativa, e quindi per sé industriale. Ma questa finalità in fatto si connette anche allo scopo di fornire ai cittadini una valida difesa contro la tubercolosi. Dopo ciò è evidente che, se gli accertamenti non verranno fatti con la massima competenza, avverrà che saranno rifiutate come sane, persone che invece dovrebbero essere eliminate dall'ambiente sociale, perchè in fatto pericolose. La legge, riconoscendo intrinsecamente l'importanza delle funzioni tecnico-mediche, ha stabilito che a canto del Consiglio di amministrazione delle Casse, vi debba essere un Comitato speciale investito di competenze tecniche.

Il vostro Ufficio centrale ha notato che il numero dei veri tecnici in questo Comitato speciale è scarso, incontrandosi così nel pensiero del Ministero dell'interno, e propose l'aumento di un tecnico. In questo punto l'onorevole ministro dell'economia nazionale fa un'osservazione la quale, dal punto di vista amministrativo, potrebbe avere anche valore.

Egli dice: esiste nel Comitato speciale il Direttore Generale della Sanità, il quale è la sintesi delle competenze tecniche, e quindi basta. Ma di membri amministrativi ed a carattere amministrativo ve ne sono una quantità; ed allora basterebbe che in questo Comitato vi fosse il presidente della Cassa assicurazioni. Perciò l'Ufficio centrale ha creduto fosse molto pratica e rispondente allo scopo la proposta del ministro dell'interno. Ed ha formulato un ordine del giorno a questo riguardo, col quale, in considerazione della necessità che la legge vada rapidamente applicata, e quindi in considerazione del ritardo che avrebbe portato la modificazione dell'art. 10, segnalò al Governo l'opportunità di questa misura, facendo voti che voglia, nei modi da esso creduti migliori, procedere alla sua attuazione. E, sempre per la considerazione che ho esposto poc'anzi, l'Ufficio centrale ha anche presentato una raccomandazione, la quale è ispirata essa pure alla finalità che ci proponiamo. Questa raccomandazione suona così: « Il Senato, considerata l'importanza capitale che ha l'accertamento sanitario degli assicurati, richiedenti le prestazioni stabilite dalla legge,

raccomanda che tale accertamento debba essere fatto esclusivamente da organi designati dal Comitato esecutivo di cui all'art. 10 ».

La ragione specifica di questa raccomandazione sta nel fatto che l'Amministrazione dell'Ente assicurativo ha facoltà dalla legge di far eseguire l'esame da ospedali e da enti suoi dipendenti; ed anche da organi designati dal Comitato esecutivo.

Ora l'Ufficio centrale crede necessario che tutti gli organi debbano essere designati dal Comitato centrale. Della utilità di questa raccomandazione crediamo che anche l'onorevole ministro dell'economia nazionale sia convinto: e la presentiamo perchè sappiamo che il regolamento è in via di formazione.

Rassegniamo queste considerazioni all'onorevole ministro perchè le tenga presenti nell'ulteriore applicazione e nelle ulteriori modificazioni da farsi al regolamento.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Sono d'accordo con l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti ed aggiunte al Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina » (N. 1520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti ed aggiunte al Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti ed

aggiunte al Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera nazionale « Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite » (N. 1288).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera nazionale « Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

**REBAUDENGO, segretario,** legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente Nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera Nazionale « Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Presentazione di relazione.**

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole senatore Dallolio Alfredo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**DALLOLIO ALFREDO.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato

la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, contenente disposizioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica ».

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole senatore Dallolio Alfredo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di procedere all'appello nominale.

**SIMONETTA, segretario,** fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acton, Albricci, Amero D'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Beltrami, Beneventano, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonicelli, Bonin, Borea D'Olmo, Borghese, Borromeo, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Canevari, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cesareo, Chimienti Ciccotti, Cipelli, Cito Filomarino, Cocchia, Conci, Cornaggia, Crispolti.

Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Frasso, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio, Durante.

Einaudi.

Faelli, Ferrari, Ferrero Di Cambiano

Gabba, Gallina, Garofalo, Garroni, Gatti,

Gavazzi, Gentile, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Greppi, Gualtieri, Guidi.

Lanciani, Lanza Di Scalea, Libertini, Loria, Luiggi, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Paulucci di Calboli, Peano, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Piaggio, Pitacco, Poggi, Pullè.

Quartieri.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Ronco, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salvago Raggi, Sanarelli, San Martino, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Segrè-Sartorio, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Sormani, Spada, Spirito, Squitti, Stoppato.

Tacconi, Tamassia, Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori-Peroni, Venzi, Vigliani, Volpi, Volterra.

Zappi, Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1512):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	139
Contrari . . . . .	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie (N. 1388):

Senatori votanti . . . . . 166

Favorevoli . . . . . 147

Contrari . . . . . 19

Il Senato approva.

Istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada (N. 1521):

Senatori votanti . . . . . 166

Favorevoli . . . . . 141

Contrari . . . . . 25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 1094, recante la autorizzazione della spesa di lire 6,500,000 per l'esecuzione di opere nell'Italia centrale (N. 1335):

Senatori votanti . . . . . 166

Favorevoli . . . . . 140

Contrari . . . . . 26

Il Senato approva.

Assegnazione straordinaria di lire 1,500,000 per il completamento della centrale elettrica di Massaua (Eritrea) (N. 1516):

Senatori votanti . . . . . 166

Favorevoli . . . . . 140

Contrari . . . . . 26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio di nuove costruzioni (N. 1281):

Senatori votanti . . . . . 166

Favorevoli . . . . . 140

Contrari . . . . . 26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1927, n. 1427,

relativo ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni in genere (N. 1259):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	142
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazione al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni (N. 1260):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	142
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Proroga del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, relativo alla alienazione delle unità radiate dal quadro del Regio naviglio (N. 1491):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	146
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Provvedimenti di pensione per gli ufficiali della Regia marina già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di auto-rità durante la guerra (N. 1421):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	146
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta

l'assegnazione annua concessa alla nave scuola marinaretti « Scilla » (N. 1316):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	145
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Cessione gratuita di alcuni materiali della Regia marina (N. 1519):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	144
Contrari . . . . .	22

Il Senato approva.

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di Albaro (N. 1522):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	146
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, col quale si disposero sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari (N. 1183):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	150
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

PRÉSIDENTE. Domani alle ore 15.30 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Riforma della rappresentanza politica (Numero 1506).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce



l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (N. 1255);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti ed aggiunte al Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (N. 1520);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educa-

zione fisica e passaggio all'Opera nazionale « Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite (N. 1288).

La seduta è tolta (ore 18.10).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resocenti delle sedute pubbliche.



**CLXXXVIII<sup>a</sup> TORNATA****SABATO 12 MAGGIO 1928 - Anno VI****Presidenza del Presidente TITTONI****INDICE**

Congedi . . . . .	Pag. 10229
Disegni di legge (Discussione di) :	
« Riforma della rappresentanza politica » . . . . .	10230
Oratori:	
ALBERTINI . . . . .	10246
CALLAINI . . . . .	10230
CICCOTTI . . . . .	10233
CRISPOLTI . . . . .	10241
DE VITO, <i>relatore</i> . . . . .	10248
DI STEFANO . . . . .	10255
MORTARA . . . . .	10255
MUSSÓLINI, <i>Capo del Governo</i> . . . . .	10251
RICCI FEDERICO . . . . .	10245
RUFFINI . . . . .	10243
TANARI . . . . .	10239
(Approvazione di un ordine del giorno) . . . . .	10255
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	10229
Sui lavori del Senato . . . . .	10260
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	10260
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . .	10259

La seduta è aperta alle ore 15.30.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle corporazioni, e i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per l'interno, per la giustizia e affari di culto, per le finanze,

per la guerra, per la marina, per le comunicazioni.

REBAUDENGO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bouvier per giorni 3; Camerini per giorni 3; Bianchi Luigi per giorni 30; Chiappelli per giorni 3; Fratellini per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

**Presentazione di relazioni.**

PRESIDENTE. Invito i senatori Paulucci di Calboli, Mangiagalli, Scherillo, D'Amelio, Sitta, Valvassori-Peroni, Pagliano, Rolandi-Ricci, a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

PAULUCCI DI CALBOLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per il recupero di piccoli crediti germanici ».

MANGIAGALLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, portante modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e della Azienda forestale demaniale ».

SCHERILLO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni sull'istruzione elementare in relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali ».

D'AMELIO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Istituzione di un Ufficio del ruolo presso la Corte di cassazione del Regno ».

SITTA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2563, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1928 agli esattori delle imposte del decennio 1913-1922 ».

VALVASSORI-PERONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930, che dà esecuzione all'Accordo relativo a questione attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, stipulato in Roma tra l'Italia e la Germania il 1° settembre 1927 ».

PAGLIANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2524, contenente modificazioni alla tassa sulle concessioni governative ».

ROLANDI-RICCI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova ».

PRESIDENTE. Dò atto ai senatori Paulucci di Calboli, Mangiagalli, Scherillo, D'Amelio, Sitta, Valvassori-Peroni, Pagliano, Rolandi-Ricci della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Riforma della rappresentanza politica » (N. 1506).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma della rappresentanza politica ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 1506).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CALLAINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLAINI. Desiderando spiegare le ragioni del mio voto, vi prego, onorevoli senatori, di ascoltarmi coll'usata vostra cortesia che supplirà alla deficienza della mia parola.

Fu pensato da alcuno che la logica della dottrina fascista dovesse condurre alla abolizione della seconda Camera e di ogni forma di elezione.

Ma la relazione ministeriale che precede il disegno osserva che, « il fascismo vuol essere un regime di autorità, in cui campeggi un Governo fornito di larghi poteri, ma fondato sulle masse, INTESO, per mezzo di una moltitudine di organizzazioni, a mantenere contatto col popolo, a interpretarne i bisogni, a formarne la coscienza civile e morale, a guidarlo nella sua elevazione spirituale e al suo miglioramento economico ».

È questo il concetto che informa il disegno di legge, il quale coincide con quello che ispirò la prima legge Albertina sulla rappresentanza nazionale del 17 marzo 1848, concetto che il Conte di Cavour, che fu poi uno dei commissari per quella legge, nel suo giornale « Il Risorgimento » del febbraio di quell'anno così spiegava: « Base fondamentale del nuovo edificio rappresentativo dell'8 febbraio 1848 è il legittimo e regolare intervento del paese nel governo dei propri affari per mezzo della rappresentanza nazionale. Il gran problema che una legge elettorale deve risolvere, si è di costituire un'assemblea, che rappresenti quanto più esattamente e sinceramente sia possibile gli interessi, le opinioni, i sentimenti legittimi della nazione; e che perciò sia composto di cittadini atti al difficile incarico e nello stesso tempo dotati di sufficiente scienza e

« moralità, per cooperare utilmente alla confezione delle leggi e al governo del paese. « La Camera deve accogliere nel suo seno buon numero di uomini speciali, atti a trattare le molte e varie materie sottoposte alle sue deliberazioni. Deve annoverare magistrati, giurisperiti, agricoltori, commercianti, industriali, economisti, ingegneri, e varie categorie di persone per una qualche specialità ».

Il presente disegno di legge mira a raggiungere analogo intento, sostituendo, all'azione improvvisa inorganica e tumultuosa degli antichi partiti e gruppi, l'azione ponderata delle organizzazioni sindacali e delle associazioni libere aventi scopi di carattere nazionale, alle prime delle quali, secondo gli articoli 3 e 4, viene affidato l'incarico di proporre ottocento candidati, e alle seconde di proporre altri 200.

Affida poi al Gran Consiglio l'incarico di scegliere, tra quei 1000 candidati, 400 deputati da designarsi al corpo elettorale con facoltà di escluderne seicento, e aggiungerne altri in sostituzione di quelli esclusi, oltre i detti seicento, per formare il numero dei 400 deputati designati.

Dopo la preliminare proposta dei candidati e la consecutiva designazione dei deputati, gli elettori sono chiamati a dare la loro approvazione mediante schede portanti il segno del Fascio Littorio colla formula: « approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio nazionale del Fascismo? » Il voto si esprime in calce con un sì, od un no.

In caso di rieiezione della lista, le elezioni, secondo l'art. 8, si rinnovano con liste concorrenti, che potranno essere presentate da tutte le organizzazioni e associazioni, che contino almeno cinquemila soci regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

Le liste dei candidati non potranno comprendere più di tre quarti dei deputati da eleggere, per consentire la rappresentanza delle minoranze. Ogni lista dovrà essere accompagnata da un contrassegno anche figurato.

Ho prospettato in sintesi la struttura del progetto di legge, per poter rispondere più ordinatamente e succintamente, che mi sarà possibile, ad alcune obiezioni che al progetto si fanno.

*Si obietta fra l'altro che i deputati non po-*

*tranno essere scelti con piena libertà dagli elettori nei collegi elettorali, come prescrive l'articolo 39 dello Statuto.*

In questa obiezione è contenuta anche la critica alla formazione del Collegio unico nazionale. Innanzi tutto l'art. 39 non fissa la costituzione dei collegi, dice soltanto che: « la Camera elettiva è composta di deputati scelti dai collegi elettorali conformemente alla legge ».

E il successivo art. 83 dispone che « per l'esecuzione dello Statuto, il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla Milizia nazionale, ecc. ».

Infatti quando fu discussa la legge Albertina, fu ventilata l'idea di costituire il collegio sulla base della provincia; ma invece fu prescelto il sistema del Collegio uninominale, dividendo le città in quartieri, e nelle campagne raggruppando vari comuni.

Tale sistema del Collegio uninominale durò finchè divenne plurinominale collo scrutinio di lista, per tornare poi nominale colla soppressione dello scrutinio di lista, e in seguito col suffragio universale, per esser poi, nel 1919, trasformato in *collegio interprovinciale, sempre col malaugurato suffragio universale* e colla ancor *più malaugurata* proporzionale.

Sistema che impedì al compianto Sidney Sonnino, con 11 legislature, di trovar posto in qualsiasi lista elettorale.

E la introduzione di questo sistema non sollevò il clamore delle critiche che oggi si fanno al presente progetto. Dopo questo ultimo malefico sistema, colla legge 15 novembre 1923, si giunse al Collegio unico nazionale con circoscrizioni interregionali, rivolto ad assicurare una maggioranza omogenea in rispondenza alle circostanze del momento, per dare al regime fascista un mezzo per legalizzare la propria azione di fronte al paese. Con questa legge furono fatte le elezioni del 6 aprile 1924: anche questa legge però fu modificata colle leggi 22 maggio e 16 giugno 1927, che costituiscono il diritto elettorale vigente.

Ho dato questi cenni per dedurre che l'articolo 39, non ha mai impedito di cambiare le diverse formazioni dei collegi, e questa illustre assemblea non ricusò mai il suo voto a tali modificazioni e ad altre ancora, reclamate da sopraggiunte necessità politiche e sociali.

E se in addietro si ebbero tante e diverse formazioni di collegi, non scorgo la ragione per combattere la formazione del *Collegio unico nazionale*, che in fondo sembra meglio rispondere anche al concetto espresso nell'art. 41 dello Statuto, secondo il quale, « i deputati *rappresentano la nazione in generale e non le provincie* ». Mentre con i vecchi sistemi la maggioranza dei deputati, meno poche eccezioni, mostrava nella generalità di tutelare piuttosto gl'interessi locali, che quelli nazionali.

*Si obietta ancora che ogni facoltà di scelta sarebbe esclusa dal fatto che per legge una sola lista possa esser proposta agli elettori.*

È proposta, è vero, una sola lista, ma è anche vero, che a formare e ad approvare quella lista gli elettori concorrono in *due modi*, in primo luogo partecipando, attraverso le organizzazioni sindacali e le altre associazioni nazionali, alla scelta cumulativa di 1000 candidati; in secondo luogo partecipando alla votazione definitiva della lista formata dal Gran Consiglio, contrassegnata dal simbolo del Littorio, con *facoltà di approvarla o di respingerla*.

Questa lista unica è sostituita alle *molteplici liste*, che in passato erano formate dagli innumerevoli partiti, conservatori, liberali, democratici, radicali, popolari, socialisti, repubblicani, comunisti, sovente privi di contenuto politico, spesso antinazionali, sovversivi, guidati dai più astuti e intriganti mestatori, i quali promettevano mari e monti e le cose le più strampalate. E colle schede così formate e coll'aiuto del suffragio universale e della proporzionale, le masse erano condotte alle urne, come una specie di gregge elettorale.

Ora, col progetto in esame, la proposta dei candidati viene invece fatta dalle organizzazioni sindacali legalmente riconosciute e, in via sussidiaria, dalle altre associazioni libere permanenti che abbiano scopi di cultura, di educazione, di assistenza, e che, su parere conforme (art. 4) di una Commissione parlamentare di cinque senatori e di cinque deputati, abbiano importanza nazionale.

Soltanto penso che gli articoli 3 e 4 del progetto, non che l'art. 41 del Regio decreto 1<sup>o</sup> luglio 1926, a cui questi articoli si riferiscono, contengano disposizioni troppo generiche, che, a parer mio, dovrebbero essere *specifiche, concrete e tali da mostrare* che le

*masse*, com'è detto anche nella relazione ministeriale, *saranno veramente intese, per conoscere i loro sentimenti e bisogni*, in confronto alle persone proposte per interpretarli.

Riguardo poi alla decisiva funzione del Gran Consiglio, io mi auguro che, secondo il voto dello stesso Gran Consiglio, confermato nella relazione ministeriale, esso venga *al più presto* disciplinato per legge come organo fondamentale e quindi costituzionale dello Stato.

In tale occasione io mi auguro del pari che saranno fissati i *limiti* entro i quali il Gran Consiglio potrà, in linea eccezionale, sostituire nella lista dei deputati *da designare*, persone di chiara fama, che fossero state dimenticate nella lista dei candidati proposti.

E saranno fissati, io spero, anche *i modi* per le ulteriori nomine dei membri del Gran Consiglio, chiamando a farne parte *persone notoriamente competenti, nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nelle armi e nella politica*, da consultarsi ogni volta che il Capo del Governo stimi opportuno sentire il loro parere.

E così cadrà ogni critica sull'asserito distacco del regime fascista da quello retto dallo Statuto.

Spazzati via i nomi degli antichi partiti, è da augurarsi, che il contrasto inevitabile e in fondo salutare delle nuove correnti della opinione pubblica, ricomparisca sopra questioni di più *preciso significato politico, elevandosi alla intuizione dei veri e incalzanti bisogni sociali con una emulazione nel pubblico bene*.

Carità di patria vuole che le migliori energie, non si frazionino, nè si scindano, ma si uniscano e formino una somma di forze concordi, non solo nel momento di una improvvisa e talvolta incompleta e inefficace soluzione, ma nel tempo della meditata preparazione.

Invece di esaurirsi in disquisizioni astratte, e peggio ancora in attriti personali, che sovente pongono in contrasto uomini di pari valore e di eguale volontà, è da sperare ed io ne formo il voto, che menti abili e volenterose e cuori sinceri e disinteressati, si *fondano* nel grande *partito fascista* sul campo dei fatti e per la via larga del bene nazionale.

Onorevoli Colleghi!

Dichiaro che darò il mio voto favorevole alla riforma della rappresentanza politica, per le considerazioni or ora esposte, non solo, ma

anche per la stima altissima, che ripongo nel Capo del Governo, il quale in una SITUAZIONE TERRIFICANTE salvò la Patria che era sull'orlo del precipizio, restaurando l'ordine pubblico, rimettendo nel dovuto rispetto ed onore la gloriosa monarchia dei Savoia, la religione cristiana, faro perenne di luce divina ed umana, avviando tutte le classi e categorie di cittadini verso una bene intesa pace sociale fondata sulla *indispensabile armonia del lavoro col capitale*, e compiendo in meno di sei anni opere numerose *utili alla Nazione*, la quale ha già acquistato nel mondo una risonanza di alta dignità ed un prestigio in precedenza mai avuto.

Ho detto SITUAZIONE TERRIFICANTE. E perchè non si dica esser tale giudizio esagerato, io mi appello oltre che alla vostra memoria di quel tempo, anche al giudizio di un uomo non sospetto, al già capo del partito socialista italiano, ex on. Filippo Turati. Il quale nel suo discorso del giugno 1920 alla Camera dei deputati in sedè di comunicazioni del Governo (era presidente del Consiglio l'on. Giolitti), fra l'altro diceva:

« È tornato dunque l'on. Giolitti, il cui ritorno a quei banchi sembra l'epilogo solenne di un *vasto dramma*, non soltanto suo personale, ma nazionale, storico. È tornato dunque l'on. Giolitti preconizzato da Francesco Crispi, l'ultimo ministro della monarchia... oggi ultima risorsa, ultima carta su cui la borghesia italiana possa puntare, come ultima salvezza. Lo sarà veramente? È ciò che vedremo nella prova. Ma dopo di lui molti vedono il buio, il *nulla*, l'*abisso*. Questo dopo è TERRIFICANTE!

« E più s'invoca il potere *forte*, il Governo innovatore, e più i vostri Governi appaiono *imbelli*, *impotenti* PERSINO A CONTENERE LE RIBELLIONI DEI LORO DIPENDENTI ».

E continuando soggiungeva... « Bisogna che il Governo d'Italia sia borghese? comunista? bolscevico? Giolitti? Misiano? non importa il nome, non importa neppure l'etichetta ».

L'onorevole Filippo Turati questo diceva nel giugno 1920, quand'era al Governo l'on. Giolitti, e dopo di lui vennero i Ministeri *Bonomi*, e *Facta*, sempre *meno forti* e sempre *più imbelli*.

Ma invece di *Misiano*, venne per fortuna d'Italia, l'on. Mussolini come un messo della Provvidenza.

Se io dico questo lo dico non per fare atto

di cortigianeria, che non fu mai nelle mie abitudini, ma per *profonda convinzione*, e nella lusinga che la mia modesta parola possa convincere qualche collega dubitoso, esitante.

« Concludo che darò il mio voto favorevole alla riforma della rappresentanza politica, per la grande fiducia che ho nell'on. Mussolini, il quale come colla legge sui Balilla, sta preparando le nuove generazioni atte a fecondare e consolidare il regime fascista, così con questa legge, in ispecie se, col concorso della Commissione coordinatrice prevista dall'art. 11 del progetto, sarà meglio congegnata, attraverso le organizzazioni sindacali e le altre associazioni, fermamente *confido* che riuscirà a dare all'Italia una vera educazione politica e una rappresentanza nazionale, degna del suo nome e del suo glorioso avvenire (*Applausi*).

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Onorevoli senatori, quale che possa essere la opinione di ciascuno di noi su questo disegno di legge, credo che ognuno riterrà non si possa mettere alla pari con tutti quelli che votiamo giornalmente in gran numero senza discussione alcuna.

È interesse credo del Senato e del Paese; dovrebbe essere interesse anche di chi ha proposto questo disegno di legge, che esso venga discusso, sia pure in maniera succinta, in tutte le sue parti, in modo che non appaia possa essere approvato semplicemente per compiacenza o per atto di sommissione e affinché dalla discussione emergano, se ve ne sono, i pregi; risaltino, come ve ne sono, i difetti.

Discutere bisogna sempre; e vieppiù, in questa Roma, dove la sapienza progredi più, quando e quanto più si discusse, e dove, perfino agli schiavi, si volle venissero dati tre giorni all'anno per esprimere senza veli il loro pensiero. Che se a qualcuno, qui, possa, su ciò, ancora sorgere un dubbio, legga una delle ultime biografie dell'on. Mussolini: una biografia che è un'opera d'arte e che, a parte quello che possa essere il disparere politico, contiene pagine geniali, e troverà, segnalato ancora nel 1926 come una delle espressioni più nobili del suo pensiero, questo discorso che egli disse un giorno, a Milano, e che vale la pena di rileggere:

« Immaginate un'Italia in cui i 36 milioni

di cittadini pensassero tutti alla stessa guisa come se il loro cervello fosse stato fuso in un identico stampo ed avreste o un manicomio o piuttosto il regno della noia e dell'imbecillità. Che importano i dissensi, le antitesi, le lotte? La unanimità, l'uniformità, è l'acefalia, è la morte. Signori giurati, rendete omaggio al filosofo antico Eraclito, al malinconico di Efeso che dichiarava la lotta l'origine di tutte le cose. Ebbene lasciateci lottare; dateci la libertà di lottare e renderete omaggio a un grande filosofo, a un grandissimo principio: il principio della libertà ».

In omaggio a questo principio io dirò poche cose con quella temperanza che è dovuta all'Assemblea, che è mio dovere e risponde al mio senso di responsabilità, e che, lasciatemelo dire, è naturale in chi, a differenza di alcuni dei nemici del Governo, si duole, non si consola di quelli che possono sembrargli gli errori del Governo, e, a differenza di molti dei suoi amici, non chiede nulla al Governo e crede sia dovere e ufficio del cittadino di dirgli la verità.

Questo che non è un esordio, ma è semplicemente una premessa, mi permette di entrare senz'altro in argomento.

La questione che preliminarmente si pone è questa. Il disegno di legge è o non è in antitesi collo Statuto fondamentale del Regno? E lo Statuto del Regno è intangibile oppure può essere modificato?

La risposta non può essere semplice e tanto meno semplicistica. Vi sono delle modalità nello Statuto del Regno che possono, anzi devono essere mutate, perchè tante cose mutano, e sorgono nuovi bisogni e nuovi modi di appagarli e la stasi sarebbe la morte.

Ma vi è nello Statuto qualche cosa, qualche valore intrinseco che si immedesima e si confonde coi principî stessi della civiltà.

Che cosa è la civiltà? Della civiltà si sono date molte definizioni, nè è qui il caso di farne l'elenco e l'esame, ma io vorrei, sintetizzando, dire che civiltà è, soprattutto e anzitutto, la sicurezza del domani. La civiltà si può dire abbia avuto propriamente origine quando è stato possibile che un uomo fosse sicuro dell'integrità della sua vita e del frutto del suo lavoro, e che avesse la facoltà di cominciare a esplicare in una crescente sfera d'azione

quelle che potevano essere facoltà giovevoli a sè e alla società in cui egli viveva.

Questi sono stati i germi degli statuti, la cui più lontana origine risale a quando l'« Habeas Corpus » e la « Magna Charta » hanno permesso all'inglese di dire che la sua casa era anche il suo castello.

Ora dove e come sono state conservate queste norme? Vediamo!

Queste, non concessioni, ma riconoscimenti dei diritti del cittadino, come ogni altro diritto, a che varrebbero se non ci fosse un presidio che permetta di tutelarli? Ed è questo presidio precisamente lo Statuto, là dove proclama e sancisce la libertà e l'integrità della vita del cittadino, la salvaguardia del suo diritto di proprietà, dell'inviolabilità del domicilio, del suo diritto di riunione e di associazione, che sono strumento di difesa, espressione e mezzo di concreto progresso sociale.

Molti di questi diritti, non ci illudiamo, sono andati perduti per ora, irrimediabilmente perduti per noi.

La libertà e la integrità del cittadino, dacchè è stata introdotta la deportazione per via amministrativa, prima privilegio della Russia Zarista, conservato poi dalla Russia Sovietica, non sono più che una parola. Non è nemmeno molto più di una parola la salvaguardia della proprietà, dal momento che è stato introdotto il principio della confisca da irrogarsi anche per via amministrativa. E al diritto di proprietà è un altro attentato questo disegno di legge che, togliendo il diritto di scelta, toglie praticamente quella di consentire l'imposta; base e origine prima del sistema rappresentativo.

La libertà di stampa! Il grande Carlyle diceva che avrebbe dato persino il grande Parlamento inglese pur di potere conservare il « Times », che egli assumeva come indice e come espressione della libertà di stampa. E noi abbiamo avuto una legge sulla stampa, la quale ha introdotto restrizioni arbitrarie e illimitate, che poi non hanno avuto bisogno nemmeno di essere applicate, perchè si è avuto di più e di peggio: l'accaparramento costosissimo della stampa.

Restava il Parlamento; il Parlamento pure nella forma fantomatica, spettrale a cui era ridotto in quest'ultimo tempo. Io non ho ido-



latria, non solo del parlamentarismo, ma neppure del sistema parlamentare; ricordo — ed è cocente il ricordo — lo spettacolo triste, desolante — e a cui mi vanto di avere resistito — che ha dato il Parlamento italiano negli ultimi anni, quando era diventato l'arena spietata di tutte le fazioni, le quali senza carità di patria, senza nessun senso, non dico di ideali, ma di responsabilità, si battevano per contendersi una parte di potere.

Non idolatria dunque, nemmeno del Parlamento, come di ogni altro feticcio che gli si possa sovrapporre.

Ma la questione mi pare vada messa in altri termini.

Le questioni sociali, che non sempre possono essere bene intese, per la forma complessa in cui si presentano, delle volte possono trovare un chiarimento attraverso il riflesso nel campo naturale o meccanico.

Ora credete voi, signori senatori, che abbia potuto mai essere adottato utilmente un motore quando contemporaneamente non si stabilivano dei freni?

Per più tempo si è fatto uso, e magari abuso, in sociologia, del paragone di tutta la organizzazione della società umana al corpo umano. Se si volesse adottare quel paragone, si troverebbe che anche la vita si regge su questo temperamento di azioni e reazioni, del nervo vago e del simpatico, di glandole a secrezione interna, onde si stabilisce un equilibrio che, turbato, porta alla decadenza e alla rovina dell'organismo.

Veggio al banco dei ministri un onorevole professore di scienze meccaniche e gli domando — o forse mi sbaglio? — se nella meccanica non si ha massimamente ragione di resistenze passive e di resistenze attive. Le resistenze passive vanno eliminate, ma le resistenze attive sono così indispensabili a tutti gli effetti della meccanica che è sulle resistenze attive che poggia la teoria della leva, quella cioè che è stata ed è suscettibile delle maggiori applicazioni nel campo meccanico, nell'utilizzazione, quindi, delle energie.

Messa così la questione, domando agli onorevoli ministri, domando a coloro i quali caldeggiavano questo progetto di legge, quale è il freno che si stabilisce per il Governo, qual'è l'elemento di utile ed efficace resistenza a cui

nell'interesse dello Stato, nell'interesse del Paese, nell'interesse stesso del Governo si potrà e dovrà far ricorso, quando — e non c'è bisogno nemmeno di incomodare il maggiore degli scrittori politici, il grande Machiavelli per questo — si sa che uomini e poteri eccedono inevitabilmente dove non troviamo un limite fisso e una forza di resistenza?

Accettereste voi, onorevoli senatori, di andare in un automobile dotato di motore potente ma mancante di freni?

Io credo che non si possa fare un dono peggiore ad uno Stato, ad un uomo, ad un Governo, del creargli una sfera di onnipotenza, incontrastata, senza opposizioni, senza freno, senza ostacoli di sorta: l'onnipotenza e la prepotenza che ne consegue, portano tutti, e inevitabilmente, alla perdizione.

Che cosa ha discreditato e minato il Parlamento italiano, onde tante cose sono nate ed anche questa legge, se non l'onnipotenza che s'era attribuita? Ora vi è una proposizione latina che dice: « dum vitant stulti vitia in contraria currunt »; e pel criterio che la domina e l'ha suggerita bene si può appropriare a questa legge.

L'onorevole preopinante ha testè detto, che con questo progetto di legge sarà possibile scegliere le persone più competenti e più capaci. È una tesi, è un postulato: ma non so se e in quanto ciò si avvererebbe; non so se, con un sistema di scelta, quale quello che ci è proposto e con un senso di esclusivismo e d'intolleranza come quello del partito che ora domina, sarebbe stato scelto a suo tempo un Camillo Cavour o il tessitore di Biella; ed ho forti dubbi che sarebbe stato scelto l'onorevole Mussolini, del cui Governo tanto vi compiaccete ed a cui mostrate tanta fiducia.

In un'assemblea politica non è nemmeno questione di scegliere semplicemente dei dotti, delle persone che abbiano una competenza teorica; l'assemblea politica è assemblea politica e molte volte — girate l'occhio a tutti gli Stati d'Europa — voi vedrete se sono le competenze scientifiche, se sono i grandi avvocati penetrati nelle Camere, che hanno dato il miglior saggio di sé o hanno dato il maggior contributo ed esercitata l'azione più efficace. La forza delle assemblee politiche sta nell'essere un riflesso dell'opinione pubblica, un'e-

spressione della coscienza nazionale e dei bisogni più sentiti, e nell'essere, quindi, quel centro di propulsione e resistenza non passiva, ma attiva, al quale io poc'anzi ho accennato.

Le assemblee politiche devono essere, anzitutto e sopra tutto, indipendenti.

Perciò — sia quale si sia, questo disegno di legge — non entro in ciò che possono esserne i particolari: se debba esservi un Collegio nazionale od un Collegio a base territoriale limitata; se debba il corpo che elegge questa rappresentanza costituirsi per classi o per sindacati o sotto altra forma. Allo stato può essere superfluo e magari ingenuo trattare del modo di formazione di una Camera che fondamentale, basilariamente sarà quello, e solo quello, che vorrà l'arbitrio illimitato e incontrastato di chi governi. E il bisogno principale e preliminare è che vi sia un organo, di origine almeno indipendente ed autonoma, che eserciti una funzione ispettiva e di controllo, la massima funzione, quando la funzione legislativa è per ragioni tecniche più limitata; e controlli, dopo il consenso dell'imposta, il modo come è impiegata.

Il Parlamento che si vuol creare con questa legge, Parlamento che non so se arriverà ad esistere — e mi auguro che sia come l'Accademia d'Italia la quale tante speranze ha suscitato nel mondo filo-accademico... (*Ilarità*) ma che l'onorevole Mussolini il quale ha una sua sapienza pratica tiene ancora in serbo per altre occasioni — comunque sia, se questa assemblea arriverà ad esistere, come sarà chiamata? Assemblea fantasma? Assemblea pleonasma? Questa assemblea, ancora non nata, e figlia di legalmente non nato (il Gran Consiglio fascista) e della quale si può perciò parlare con libertà, anche maggiore di quella che non sia concessa dei morti, sarà fatta per l'obbedienza. Ed allora accadrà che all'occasione sarà cieca per non essere insubordinata; un istituto spesso inutile, più spesso dannoso.

Ma come mai l'onorevole Mussolini, il quale ha larga esperienza politica, intelligenza delle situazioni, occhio sul Paese, come mai si è lasciato trarre ad una creazione di questo genere, così effimera e così poco rispondente ai bisogni durevoli e sicuri del Paese?

Questo progetto a me sembra la conseguenza,

l'epilogo ed il riflesso della falsa concezione da parte del partito e del Governo di tre cose: della dittatura, dello Stato e della rivoluzione. Parole che sono spesso, troppo spesso, menzionate e ripetute e magnificate a gran voce, e che credo vadano intese in una maniera tutta opposta a quello che comunemente si suol fare.

La dittatura!

Io sono un credente nella dittatura, in quanto credo che la dittatura, se non è sempre nell'ordine costituzionale (ed è stata ed è indirettamente nell'ordine costituzionale di alcuni stati), nondimeno è nell'ordine politico delle nazioni.

Viene il momento in cui la vettura è fuori di strada e occorre una sterzata per rimetterla sulla via; e solo una mano poderosa che domini lo sterzo può evitare il precipizio o schivare l'ostacolo.

È una medicina potente, che, in dati momenti, adoperata sapientemente, può servire all'organismo per vincere il collasso e riprendere tutti i poteri vitali che gli sono necessari. Ma la dittatura (lo ripeteva in uno scritto di recente pubblicazione anche un insigne diplomatico ad una delle più tragiche sovrane che abbiano regnato su di un trono di Europa), la dittatura deve essere breve; è una parentesi, tanto più accettabile, quanto è più limitata nel tempo.

La dittatura è soggetta, fuori di ciò, ad una inevitabile degenerazione.

Nel 1923, poco tempo dopo che l'onorevole Mussolini era salito al potere, vi fu qualcuno non sfavorevole all'iniziale nuovo regime, che volle studiare per sommi capi, al cimento di esperienze storiche, nel grande argomento del giorno le fasi, le luci e le ombre della dittatura. Io piuttosto che prospettare ora queste degenerazioni, leggerò qualche periodo di questo scritto, assai brevemente. E ciò per una ragione: perchè le parole dette ora, dopo sei anni di Governo, potrebbero interpretarsi come dettate da particolari tendenze e voluti riferimenti; invece, ciò che si è scritto in quel tempo rimarrà come una cosa di carattere generale che ognuno potrà confrontare col mondo che lo circonda, per vedere se, e come, quegli eventi che allora si presagivano, furono confermati e magari oltrepassati nella realtà.

« Un dittatore, da solo — si diceva in quello scritto, edito nella « Rivista d'Italia » — specie in uno stato moderno, tanto irto di organi e di funzioni, può fare ben poco da sé; e il suo successo può dipendere, in massima parte, dall'indirizzo che dà e dal tatto nello scegliere i collaboratori e gli strumenti; cosa quest'ultima, per varie ragioni, di difficile esecuzione e di esito incerto.

« Il consenso diffuso ma generico — da cui solitamente la dittatura sorge e su cui si adagia — si risolve solo per una minima parte in una collaborazione utile ed efficiente; per moltissimi la dittatura è una specie di scانسafatiche, che dispensi dall'obbligo di quel tanto di adempimento di doveri cittadini, senza del quale nessuno Stato può sostenersi e prosperare.

« Altri si ritraggono per modestia, per dignità, per disdegno in mezzo alla folla dei procaccianti, che si offre strepitando e tendendo la mano. Tal'altra volta, chi dovrebbe, non vuole, non sa o non riesce a cercare chi pure potrebbe essere utile.

« Inoltre, alla dittatura non si giunge, nè improvvisamente, nè da soli. E quelli che hanno aiutato ad arrivare, non sono sempre i più discreti e più adatti; molte volte quelli che cooperano alla presa d'assalto, proprio in quanto sono più adatti a questo bisogno, sono meno adatti ad un lavoro calmo, coscienzioso, paziente di assestamento che esiga laboriosità, probità e preparazione. Per giunta, per l'opinione — magari esagerata — di aver contribuito alla vittoria, si credono in diritto di ripartirsene i frutti, come un bottino ».

E altrove: « Le dittature hanno le loro corti e i loro cortigiani, che non sempre sono migliori di quelle della monarchia ereditaria. Subiscono anche le conseguenze dell'eccessivo zelo e dei numerosi abusi... Nella rivoluzione francese, come nella russa più recente, in regime di dittatura, i poteri delegati — e specialmente quelli alla periferia, nelle provincie — si convertirono nei più irresponsabili dispotismi, con soverchierie delle meno politicamente giustificate....

« Una delle cose che suscitarono maggiore malcontento, sotto Cromwell, furono i maggiori generali da lui istituiti, delegati con ampi poteri civili e militari, di carattere in-

« determinato, che dettero luogo ad ogni specie di lamentele, soprattutto per la tassa imposta affine d'indennizzarli ».

E si parla anche, in questo scritto, dell'addebito fatto a Napoleone I, di non aver ricorso, sempre e come avrebbe dovuto, ai competenti. « Durante quattro anni — dice un contemporaneo — egli fece capo all'uomo più capace in ogni campo. In seguito, la scelta de' suoi agenti cominciò a sembrargli indifferente. « Credendosi abbastanza forte per governare e amministrare da sé, egli scartava anche accuratamente coloro che potevano impressionare per il loro ingegno o pel loro carattere. Gli occorreavano de' servi, non de' consiglieri...

« I ministri non erano che capi d'ufficio. « Tutto ciò che lo circondava, era timido e passivo; si ascoltava la volontà dell'oracolo e si eseguiva senza riflessione ».

Per non dilungarmi nelle citazioni, ne menzionerò quest'ultima, conclusiva: « Nel corso del tempo anche la dittatura — come ogni forma di potere accentrato — tende a perdere la nozione delle proprie origini e, col contatto, il senso della realtà. Quell'ambiente di accolti e di partigiani — che non di rado finiscono col mutarsi in cortigiani e parassiti — invece di essere, come dovrebbe, una schietto organo di relazione col paese, si dirompe in tanti interessi locali e personali, aberranti dagli interessi e dalle finalità collettive, e diventa una specie di sipario o di rifrazione deformatrice, tra il potere centrale ed il paese ».

Si citano spesso, a proposito ed a sproposito, i napoleonidi. Ma i napoleonidi dovettero mutare la loro dittatura temporanea in potere dinastico: e con tutto ciò a che cosa sono riusciti? Si ricordano spesso i tratti fulgenti dell'epopea napoleonica: Austerlitz e Wagram, Friedland e Jena. Ma il primo Impero ebbe il suo epilogo a Mosca, a Lipsia, all'Elba, a S. Elena, col paese due volte invaso, col Duca di Reichstandt finito sulle piume austriache! Il secondo Impero ebbe i fulgori di Sebastopoli e di Solferino, ma ebbe poi come epilogo il Messico, Sedan, Wilhelmshöhe e Chislehurst.

La conclusione di una dittatura, che s'illuse di divenire perpetua!

Un'altra delle parole a cui molto volentieri, molto spesso, con molta pompa si ricorre, è

quella di «Stato». Parola qualche volta ambigua; che fa gonfiare le gote; che può dir tutto e può dir nulla, e a cui si possono dare le più diverse interpretazioni. Con la sua evocazione principalmente si tende a creare un contrasto che, oltre tutto, è anche assolutamente anacronistico, tra l'individuo e lo Stato.

Lo Stato vale non in quanto annulla la personalità, ma in quanto integra la personalità dell'individuo che in conclusione è la vera realtà vivente.

Lo Stato è il complesso delle istituzioni che garantiscono appunto la vita, la pace, la proprietà, il libero sviluppo del cittadino, contenendo i due termini che non debbono essere antitetici: autorità e libertà! Quando tutto questo manca o degenera, e il cittadino non è più garantito e agevolato nell'esercizio sicuro delle sue legittime facoltà, non vi è più lo Stato, vi è la dominazione, l'arbitrio di un uomo, di una fazione, di una oligarchia, di una categoria che, al riparo del nome e dell'autorità dello Stato, soverchia gli altri e sfrutta per sé la sua condizione di privilegio.

Con che si ha poi l'effetto inevitabile, che, rendendo estranea tanta parte della popolazione alla vita attiva dello Stato, del paese, se ne perde la cooperazione, e non la si ritrova allorché si vorrebbe ed occorre, come più volte si è visto, e ricorre nelle emergenze degli stati autocratici.

Viene in ultimo (e con questo, poichè siamo a uno scorcio di seduta e l'ora incalza, avrò finito) la grande parola magica, il tabù tante volte invocato: la rivoluzione.

La parola è essenzialmente elastica e suscettibile delle più diverse interpretazioni, se s'identifica e si confonde con ogni specie d'insistente e tumultuario mutamento.

Noi votiamo, è vero, 33 o 34 leggi in un giorno: la legislazione è accresciuta in modo che è impossibile tenerle dietro anche da chi dovrebbe, ecc., ma è rivoluzione questa? Il mutamento può essere rivoluzione e può essere involuzione. Per rivoluzione non s'intende semplice trasformazione o demolizione pur che sia, con istituti escogitati con dubbio senso di opportunità e congegnati frettolosamente. Rivoluzione è adattamento di istituti che rispondano intimamente ad una trasformazione intima sociale; la quale, per lo più, è trasforma-

zione d'indole economica, e deve emanare, se vuol essere consistente, da un proprio e diverso modo di produzione.

Ora, in che contraddizione si viene a trovare quella che il fascismo chiama la propria rivoluzione, con l'ambiente e la natura di una società moderna? Quella che il fascismo chiama rivoluzione, il modo in cui esso costituisce il potere, in fondo, non è che un dispotismo illuminato; quel dispotismo illuminato, ove cade di frequente l'aggettivo e resta semplicemente il sostantivo.

Lo Stato moderno è uno Stato molto complesso e le istituzioni rappresentative, che lo Stato moderno ha costituito, hanno risposto e rispondono ancora alla natura intima della sua costituzione economica, alla vastità del suo territorio, alla varietà della sua cittadinanza, alle sue relazioni molteplici, alla necessità di mutamenti frequenti e graduali.

Inducete vincoli e restrizioni, inceppate i rapporti tra cittadini e cittadini, fra cittadini e stranieri, mantenete un sistema di passaporti (lo abbiamo visto anche nei contrasti fra la Germania e la Francia, dopo il 1870) e avrete tarpato anche l'andamento dei commerci, insidiato il maggiore sviluppo economico e messo una cappa di piombo al vostro Paese. E anche questo non è rivoluzione, è involuzione.

E, all'ombra del « dispotismo illuminato », riemerge qualche cosa che non si sa se sia uno « shogunato » o un « maggiordomato »; affiorano nelle provincie « satrapi e ras »; peggio de' conti e de' marchesi del periodo feudale, che, attraverso essi, tenta risorgere.

Anche i sindacati, che possono bene accettarsi, quando e in quanto mirano a evitare e conciliare conflitti economici, rischiano di evocare l'epoca bizantina, quando si cristallizzano con una burocrazia costosa e ingombrante.

È mancanza di senso storico e tendenza antistorica nel fascismo questo smarrire la memoria e il senso vero delle sue origini, e le possibilità concrete e non anacronistiche, cercando, in strutture artificiali e peggio, quel principio di conservazione, che sorge solo dalla naturale coesione sociale. E, invece di ravvivare, correggendolo, il sistema rappresentativo, dove ancora può dare plasticità e mezzi di

sviluppo alla vita politico-sociale, lo scalza irrigidendone gl'istituti in modo che solo la violenza o l'arbitrio possa mutarli.

Questi sono gli errori che, secondo me, hanno portato, con concezione artificiosa, a presentarvi una legge la quale non è bene augurata per il Paese, e nemmeno per il Governo; nemmeno per quello spirito di conservazione di cui può essere naturalmente animato. È un dono di Danaï che il Governo fa a se stesso e all'Italia.

Ora, o signori, vi sono varie specie di coraggio e vi è il coraggio che si spiega nella lotta delle armi, ed è un coraggio nobilissimo e meritorio, ne' conflitti esterni.

Ma la Patria non si serve soltanto alla frontiera: si serve anche facendo il proprio dovere nell'opera costante, con franchezza, con sincerità, con senso di responsabilità verso gli altri e se stessi, nell'azione di ogni giorno.

Ed una specie di coraggio è quella di veder chiaramente, sicuramente ed animosamente le vie dell'errore per rifarle a ritroso: è il coraggio che oggi, solo o più di ogni altro, può giovare all'Italia. (*Vivi applausi*).

TANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Ho chiesto la parola per dare brevemente ragione del mio voto, il quale, in relazione al mio attuale orientamento politico, sarà logicamente favorevole al Governo cioè a questa legge. Ho detto « *attuale orientamento politico* » perchè non mi dimentico affatto di essere stato un liberale costituzionale. E per intimi ricordi personali non posso dimenticare le benemeritenze! Soltanto che — (e questo anche riteneva colui al quale in questo momento rivolsi il pensiero) — non essendo un teorico, ma bensì un pratico, quando constato che una teoria mi porta fuori di strada, trattandosi del mio Paese, metto da parte l'amor proprio, che mi consiglierebbe di non cambiar mai di opinione come se il mondo fosse sempre fermo e, me lo perdonino i miei antichi colleghi politici, cambio opinione! Perchè?

Perchè mi sono praticamente accorto — e ce ne siamo tutti accorti — che il liberalismo parlamentare, col suffragio sempre più allargato, aveva in se stesso la sua inevitabile degenerazione. Non si facevano nuove elezioni — e

questo accadeva ogni due o tre anni — senza che a poco a poco non si dovessero fare nuove concessioni alle libertà precedentemente accordate. Tanto è vero che tra il liberalismo dei tempi di Cavour ed il liberalismo di cinquanta anni dopo ci corre un abisso.

Infatti il liberalismo dei tempi di Cavour era un liberalismo di « élite » cioè di scelta. Si entrava alla Camera con 200 o 300 voti, mentre il liberalismo dei tempi che vennero dopo, fu di numero, antitesi di scelta, che ci portò poco a poco alla demagogia o, come disse giustamente un leader del partito liberale, qua presente « *alla parodia della libertà* ».

Con questa premessa entro in argomento.

Ho riletto recentemente un libro di un nostro egregio collega, del quale ho la maggiore stima personale, per quanto in campi politici completamente opposti: è il collega Ruffini. E nel suo libro vi ho trovato svolto questo pensiero: « la società moderna, andando sempre più a sinistra con la democrazia, presupposto di libertà, il fascismo che se ne allontanava si sarebbe trovato fuori e contro corrente ».

Io sono di parere completamente opposto: anzitutto, se democrazia vuol dire anche chiamare il maggior numero dei cittadini a concorrere direttamente o indirettamente al Governo della cosa pubblica anche questa legge potrebbe avere caratteri democratici. Soltanto che si tratta di sapere, e questo è il punto, se il maggior benessere di un Paese si può ottenere col maggior numero di persone chiamate direttamente o indirettamente al Governo della cosa pubblica, suddivise in tanti partiti politici in lotta fra loro, (alcuni antinazionali ed anticostituzionali) o se invece il maggior benessere di un Paese non si possa meglio raggiungere con altrettanto numero di elettori ma divisi in gruppi di interessi economici corporativistici.

Ecco la questione pratica di fronte alla quale noi siamo.

Io comprendo perfettamente che in codesta guisa si esce dalla lettera dello Statuto, come dall'art. 39. Ma che forse nello Statuto vi eravamo prima?

Non certo all'art. 1º rimesso in vigore dal fascismo, per quanto alcuni l'abbiano già dimenticato; non all'art. 28 in materia di stampa, là dove è detto: « la stampa sarà libera ma una

legge ne reprimerà gli abusi ». La legge c'era, ma gli abusi non si reprimevano. Non all'articolo 32 in materia di riunioni in luoghi privati o pubblici, sottoposti a leggi di pubblica sicurezza; eppure nel periodo bellico abbiamo potuto vedere quei famosi comizi degli stracci bianchi, invocare la pace ad ogni costo, quando il nostro esercito si batteva valorosamente in trincea. (*Applausi*).

Non all'art. 40, quando abbiamo avuto la vergogna di vedere per un disertore autentico sedere in Parlamento! (*Vivi e generali applausi*).

Non all'art. 41, nè all'art. 49 in materia di giuramento, perchè, per la stessa dignità degli uomini appartenenti ai partiti antinazionali e anticostituzionali, il loro giuramento non poteva essere che formale e non certo nello spirito dello Statuto.

Così che, tralasciando altri articoli di carattere non politico, quale quelli che vi ho enunciato, ben a ragione Sidney Sonnino diceva: « torniamo allo Statuto ». « Torniamo allo Statuto », perchè ne eravamo fuori!

Comprendo perfettamente, ed anzi apprezzo, che uomini di antica fede liberale invochino oggi lo Statuto, ma mi sarebbe più piaciuto se ce ne fossimo ricordati prima! Ho detto « se ce ne fossimo ricordati prima » perchè non dimentico affatto che tra quegli uomini vi ero anche io; e assumo perciò tutta la parte di responsabilità che mi spetta, per quanto in coscienza creda di averne su questo argomento ben poca!

Ad ogni modo osservo che mentre nello Statuto vi è un intero capitolo « sui diritti e i doveri dei cittadini », non vi si trova una sola parola sulla grande questione sociale che ha assillato ed assilla tutti gli Stati e tutta l'umanità presente. Perchè? Perchè 80 anni or sono la questione sociale se era in embrione, non era sentita nè in Piemonte nè in Italia. Se fosse stata sentita, quegli uomini preclari che firmarono questo Statuto avrebbero messo anche un altro capitolo: « dei doveri e dei diritti delle classi sociali », (*approvazioni*) queste grandi unità collettive, che nella Società presente si sono andate sostituendo alla unità individualistica antica nel campo sociale, economico, politico e industriale.

Cosicchè, quando oggi si dice che votando questa legge si è fuori dello Statuto, osservo

invece, egregi colleghi, che mentre noi siamo pienamente nella questione sociale moderna; è lo Statuto, per causa dei tempi in cui fu scritto fuori della realtà. (*Approvazioni*).

Vediamo ora se il fascismo va realmente fuori e controcorrente.

Io vado leggendo ogni 15 giorni « La Revue de Deux Mondes », e soprattutto quegli articoli dal titolo « La critique de la quinzaine » scritti da uno, poco amico del nostro Paese, poco amico del fascismo, avversario del Cartello; quindi non certamente persona sospetta su questa materia. Cosa vi ho letto? Vi ho letto questo: (in quella del 15 marzo u. s.) « L'antica « nozione liberale dello Stato si trasforma. Il « signor Mussolini dà una definizione nuova « della sovranità. Non è, dice, il popolo italiano che è sovrano, è lo Stato. Il maresciallo Pilsudski si propone di mettere « fine alla confisca dello Stato a profitto dei « partiti. In Spagna dove le elezioni furono « quasi sempre un simulacro, il generale Primo « De Rivera cerca fare rivivere le tradizioni « locali per farne uscire un Governo nazionale « forte ». Parla della Germania, del Belgio, ma, per non troppo dilungarmi, passo a quel che dice della Francia:

« La crisi finanziaria in Francia ha imposto « alla Camera del Cartello un Governo di unione « nazionale. La propaganda del signor Franklin « Bouillon non avrà forse influenza sui voti, ma « penetra nello spirito delle masse e provoca la « revisione di antiche nozioni ormai sorpassate. « La necessità dell'unione nazionale per il bene « e la salute del paese « fait craquer les cadres « et disloque les partis ». (Ho detto queste parole in francese, ma il francese è ammesso dallo « Statuto e quindi non ne sono fuori) (*ilarità*) « e conclude: « Tutti i popoli secondo i loro mezzi « cercano di realizzare una definizione nuova « della funzione essenziale dello Stato: promuovere, proteggere, favorire la produzione. Non « sarebbe questo anche, dice il critico francese, « il segreto della pace sociale e della pace internazionale? »

Il fascismo dunque non va contro corrente. È all'avanguardia di una corrente nuova, per la quale tutti i paesi tendono a ridare allo Stato la sua autorità onde poter essere governati contro le indebite ingerenze e la degenerazione del parlamentarismo libero-democratico-

*demagogico-settaristico-socialistico-comunista-anarchico, bolscevico*; precisamente come è successo nella vicina repubblica francese.

Quando il fascismo bandì il suo programma politico, economico e sociale; proibendo scioperi e serrate; e per le nuove condizioni di rapporti tra capitale e lavoro così profondamente mutate da ciò che furono in passato, emise l'eccellente e necessaria massima « che come da secoli in ogni società civile, anche le più liberali, i cittadini non hanno più diritto di farsi giustizia da loro, così oggi le nuove classi non hanno più il diritto di farsi giustizia da loro, ma devono ricorrere alla giustizia di Stato »; suffragata questa massima da quella « Carta del lavoro » che è un esempio fulgidissimo di giustizia economica e sociale (e che tale rimarrà se uomini impregnati di demagogia da una parte, e di reazione dall'altra, non la sciuperanno), il fascismo, bandita quella massima, doveva per forza di cose, quale corollario necessario, passare alla riforma parlamentare.

Infatti io comprendo perfettamente che un teorico del liberalismo, che ammette la libera lotta tra capitale e lavoro, libertà di sciopero, libertà di serrata, libertà di lavorare, libertà di non lavorare, tutti quei postulati infine che portarono necessariamente alla lotta di classe (e basterebbe questo per me, per disapprovare il principio) capisco perfettamente che questo liberale non accetti la massima fascista! Ma se si accetta, perchè si ritiene necessaria agli interessi superiori della Nazione, non sarebbe già con dei partiti politici organizzati per combatterla che si potrebbe mettere in attuazione.

Qui è proprio il caso di dire: « Le accademie si fanno o non si fanno ». Io non dimentico affatto che nel 1904, quando fui portato dai miei concittadini al terzo collegio di Bologna, mi presentai con programma politico-liberale, perchè ne avevo avuto abbastanza di vedere i nostri soldati mietere il frumento e falciare il riso. Senonchè, quando ci accorgemmo che la *libertà di lavoro* diventava un mito, allora ricorremmo, e vi ricorsi anch'io varie volte, alla massima della « cooperazione di classe ». Ma parlare di cooperazione di classe, e ammettere tutti quei postulati che portavano alla lotta di classe, lo riconosco oggi, era un per-

fetto *non senso*, perchè la cooperazione di classe nel senso liberale vuol dire redimere dei conflitti già in atto, mentre la cooperazione di classe fascista intende di *impedirli prima*. Noi abbiamo assistito due anni or sono al grande sciopero inglese del carbone, ed abbiamo anche veduto per SEI mesi in funzione la cooperazione di classe secondo la teorica liberale. Un liberale della pura scuola sarà rimasto soddisfatto di non vedere vulnerato il principio teorico; io al suo posto avrei preferito vulnerato il principio, e non il mio Paese soggetto ad un danno morale e sociale che costò all'Inghilterra 53 miliardi delle nostre lire.

Ma tutti i gusti son gusti!

Detto ciò, dichiaro di non voler entrare menomamente nei dettagli della legge che avrà pure le sue mende, che il tempo potrà correggere, se si verificheranno. Ognuno ha certamente il diritto oggi di chiedersi come funzionerà questo grande esperimento. Noi ancora non lo sappiamo, ma però sappiamo molto bene come funzionò il sistema antico e dove esso ci condusse! (*Approvazioni*).

Ecco perchè voterò questa legge: perchè ha per pilone e base fondamentali l'esclusione degli *interessi politici e localistici* per sostituirli con quelli *puramente economici e di carattere e utilità generale*, onde proteggere, favorire e sospingere la produzione, nell'interesse superiore della Nazione e della pace sociale, quale io la invoco per il mio amato Paese. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Crispolti.

CRISPOLTI. Onorevoli colleghi, una parte dell'accoglienza benevola che voi avete fatto testè al discorso del senatore Tanari, di questo antesignano del fascismo, che molto bene lo coordina alla sua tradizione personale liberale resa a lui più cara dalla memoria dell'illustre suo padre, una parte di questa accoglienza desidero che la facciate anche a me che mi presento con una derivazione tutta diversa per giungere all'istesso punto dove l'onorevole Tanari e l'onorevole Callaini sono giunti, cioè alla cordiale approvazione della legge. La mia convinzione deriva da quella dottrina cristiano-sociale di cui fu insigne maestro in Italia Giuseppe Toniolo.

Una tal dottrina fin da quarant'anni addietro sosteneva che si avesse da riformare radicalmente la formazione della Camera elettiva, perchè considerava innaturale e antistorico il metodo introdotto nei Parlamenti discendenti dalla rivoluzione francese, quello cioè di staccare i cittadini dalla vita reale per farne degli elettori, pareggiati tutti sotto la forma del numero, ridotti « un volgo disperso che nome non ha » divisi poi in rami artificiali nei collegi elettorali. Sosteneva invece che la Camera dovesse essere formata da quegli organismi i quali rappresentano la vita reale del cittadino, la sua posizione sociale, la sua efficienza vera, organismi che allora si chiamavano professionali e che oggi si chiamano sindacali. La dottrina rimase sempre costante su questo punto. E, se per correggere alquanto le varie maniere elettorali di tipo demoliberale, che continuavano a rimaner nelle leggi, si adattò a delle transazioni, come ad esempio alla proporzionale, ciò fu perchè la speranza di una base sindacale del voto pareva remotissima, e nessuno prevedeva che l'Italia, arrivata ultima alla dottrina sociale-cristiana, dovesse esser presto la prima a farne il grande esperimento pratico nel mondo.

A questa ragione antica della mia adesione al progetto se ne aggiunge una nuova e di piena attualità, ed è che il progetto corregge, come si può e come può, le due difficoltà che potevano muoversi alle elezioni fatte a base di associazioni professionali o sindacali.

Se mi si consente un ricordo personale, perchè anche i preopinanti ne hanno usato, dirò che le due difficoltà furono accampate, in una memorabile discussione, al maestro Toniolo, precisamente da me. La prima di queste difficoltà era la seguente: come potete ottenere che i sindacati nella loro concorrenza ad avere ciascuno il maggior numero dei deputati, si mettano d'accordo per ripartirselo armonicamente? A ciò il progetto rimedia in una forma allora insperata; non si pensava allora alla possibilità di un Governo così potente da imporre pacificamente, e con l'accettazione di tutti, la ripartizione dei candidati tra i vari sindacati con apposita tabella, quella tabella che forse all'occhio d'alcuno è sembrata uno dei soliti allegati, un dappiù, ma che costituisce una delle più profonde novità dei fasti costitu-

zionali. E posso dire che, se al tempo della rivoluzione francese molte delle questioni avessero potuto essere risolte d'autorità con alcuna di quelle tabelle, la storia del mondo avrebbe preso ben'altra via.

L'altra difficoltà che io facevo era questa: voi, avendo dei deputati designati o eletti dai sindacati, avrete una quantità di competenze specifiche per le determinate materie di ciascun sindacato, ma c'è da temere che questi competenti in quella materia siano incompetenti nelle materie dei sindacati vicini, e quindi si costituisca legalmente e necessariamente una specie di incompetenza generale.

Qual rimedio a ciò venne escogitato dal disegno di legge? Fare in modo che le liste dei candidati designati siano rimpastate, e sia tolto con ciò quel che può essere spirito localistico e strettamente di classe; fare in modo che il valore di ciascuna persona garantisca una specie di competenza generale, e soprattutto un interesse nazionale che superi gli interessi troppo particolari; fare in modo, per dirla in breve, che non si abbia una grande Camera di commercio, ma una vera Camera di rappresentanti della Nazione.

Ecco il modo come il disegno di legge providamente ha riparato alla seconda difficoltà. Chi viene incaricato dal disegno di legge di fare questo rimpasto? Il Gran Consiglio fascista.

Ebbene, poichè cade sopra di esso l'attenzione, io mi permetto, sulle orme del collega Callini, di prendere in parola il Governo e di augurarmi che la legalizzazione di questo Gran Consiglio, e il suo ingresso regolare nelle vie costituzionali sia cosa pronta. Anzi, in vista di ciò mi permetto di raccomandare, benchè sia superfluo, due cose. Primo che il Gran Consiglio sia un organo consultivo e non deliberativo. Dico, credo che ciò sia superfluo, poichè, se la sapienza del Regime ha saputo liberare il Governo dalla eccessiva prigionia in cui la Camera elettiva tenne per tanti anni tutti i Ministeri, certamente non lo avrà fatto per lasciarsi poi imprigionare da un nuovo corpo legislativo di invenzione sua, di creazione sua, e che deve essere sua eco e suo specchio.

La seconda cosa che raccomando è questa: nella scelta delle persone che lo debbono formare o integrare esso corrisponda sempre meglio



agli alti fini a cui è chiamato. Il Governo possa aver sempre sotto mano una Consulta da riunirsi non in tutto il suo numero, il che sarebbe di grande impaccio, ma specialmente in piccoli gruppi come esperti da sentire volta per volta, ed ottenerne fra l'altro un grande aiuto: quello di averli collaboratori nella formulazione materiale dei decreti e delle leggi, sottraendosi così a quella disgraziata formulazione che talvolta gli presenta la burocrazia e che obbliga poi a così frequenti interpretazioni e revisioni dei testi legali.

Amnesso il principio, ammesse le correzioni che il progetto ha fatto alle difficoltà che potevano emergere, viene logico e naturale che io voti a favore. Nè mi spaventa ciò che si è detto della uscita dallo Statuto. Bene l'onorevole Tanari ha risposto, ed io mi limito perciò a due sole osservazioni.

La prima è questa: che fortunatamente in Italia, per una giurisprudenza costituzionale costante, quando sopra una determinata materia deliberano i Corpi statutari a ciò fissati, ossia le Camere ed il Re, ivi è lo Statuto; anche se nella sostanza si toccano in qualche punto le prescrizioni dello Statuto stesso.

Ad ogni modo ricordiamoci sempre che, mentre nello Statuto tutto ciò che riguarda la formazione del Senato è minuziosamente particolareggiato e determinato, tutto ciò che invece riguarda la formazione della Camera rimase molto vago e remissivo.

Nè mi spaventa finalmente ciò che ha detto l'onorevole Ciccotti, che con queste forme probabilmente non sarebbe riuscito ad entrare alla Camera il conte Camillo di Cavour. Perché fare delle ipotesi, quando abbiamo sotto mano un ricordo storico? Il conte di Cavour fu cacciato una volta dal Parlamento, nel 1849, ma non lo fu nè da dittature, nè da reazioni, bensì da quei democratici che portavano alta la bandiera della libertà.

Il progetto esclude non *a priori* l'opposizione, ma piuttosto l'opposizione *a priori*, quella cioè che è vana e non produce nessun provvido effetto. Ma l'altra opposizione, che consiste in critica, in controllo, in emende, quella non c'è meccanismo di legge che possa escluderla. Si rassicuri quindi l'onorevole Ciccotti. Quando eleggete 400 uomini intelligenti, nè gli avversari si possono illudere a temere,

nè il Governo si potrebbe illudere a sperare, che tante teste la pensino, su tutti i punti, tutte in un modo. Purchè la libertà della parola sia a Montecitorio concessa — come è onore, ad esempio, del Senato di concederla sempre e a tutti — allora la semplice sincerità, la semplice dignità, faran sì che ciascuno, senza perdersi in attacchi fondamentali al Regime, prenda la propria posizione, spieghi il proprio valore, e distrugga tutto ciò che nelle unanimità vi potrebbe essere di stucchevole e di morto.

E ho finito. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ruffini.

RUFFINI. Onorevoli colleghi. L'ordine del giorno, che ho avuto l'onore di presentare, dice molto chiaramente, pur nella sua meditata brevità, le ragioni fondamentali della nostra opposizione al disegno di legge di riforma della rappresentanza politica. Ed io temerei davvero che una illustrazione troppo diffusa di esso potesse attutire, anzichè avvivare, la efficacia della sintetica motivazione di quest'ordine del giorno, a cui conferisce autorità la firma di più che 40 senatori.

Passiamo quindi sopra gli appunti, diremo così, formali, pur gravissimi, che si possono muovere al disegno di legge: — quale l'incognita del Gran Consiglio, che non esiste ancora come organo costituzionale e, pertanto, non si sa precisamente da chi e di chi sarà formato e dentro quali limiti, ed a cui nondimeno si attribuisce fin d'ora quella funzione essenziale che la stessa relazione ministeriale non esita a qualificare, « già dal punto di vista individuale, una *nomina* dei deputati »; — o quale ancora l'incognita di quelle associazioni, che avrebbero eventualmente, e solo in un secondo tempo, la facoltà di presentare delle liste concorrenti, ma che non si sa quali precisamente potrebbero essere e come potrebbero agire in un regime di denegata libertà di associazione o di denegata libertà di stampa; — o quale infine la terza incognita delle conseguenze non nettamente definite, che da una molto ipotetica vittoria di simili liste concorrenti potrebbero derivare.

Veniamo alla sostanza.

Premettiamo che nessuno di noi pensa di negare al Potere legislativo la facoltà di re-

care modifiche allo Statuto. Ma non possiamo non rammentare che l'attributo di « perpetuo ed irrevocabile » voleva, ad ogni modo, significare, per consenso universale e fin qui non contestato, essenzialmente questo: che lo Statuto doveva segnare un limite oltre il quale sarebbe stato consentito, sì, di progredire, ma non mai di tornare indietro.

E indietro si torna invece togliendo al popolo italiano il diritto di scegliere liberamente e direttamente i propri rappresentanti. Poichè un vero diritto di *scelta* dei deputati è quello che al popolo italiano è garantito dall'art. 39 dello Statuto. E di una scelta non si può assolutamente ritenere come equivalente una semplice *proposta*, e neppure la *ratifica* mercè una votazione totalitaria e plebiscitaria di un'unica lista presentata dai dirigenti di una unica organizzazione politica permessa dal Governo.

Una proposta di legge che conferisse alle organizzazioni professionali, spontaneamente formatesi e legalmente riconosciute, la libera e diretta scelta dei deputati al Parlamento, avrebbe tra noi parecchi ferventi e, del resto, già dichiarati sostenitori.

Una proposta di legge che costituisse l'intero Paese in un solo collegio elettorale, ma però con la possibile presentazione di più liste simultanee, liberamente concorrenti, potrebbe pur trovare fra noi dei fautori convinti.

E, inversamente, grato a non pochi di noi potè riuscire quel ritorno al collegio uninominale e al sistema maggioritario che il presente Governo aveva stabilito con la legge elettorale del 1925, che ci fu fatta votare di urgenza, ma che (esempio forse unico nella storia politica) non fu poi applicata mai; legge (sia notato di passata), della quale la relazione ministeriale di allora segnalava tra i pregi principali l'aver ristabilito quell'*elemento umano di fiducia*, che consiste nella *conoscenza personale fra l'elettore e il deputato*; mentre ora ci viene detto, nella relazione ministeriale, la quale ci sta sotto gli occhi, che la nuova legge avrebbe il merito di eliminare il frazionamento in collegi, e di conseguenza (come essa precisamente dice), ogni spirito *particolaristico, campanilistico, personalistico*.

Ma su di un punto siamo tutti quanti, indi-

stintamente e risolutamente, concordi: nel non volere la distruzione di quel regime schiettamente rappresentativo, nel senso che sempre esso ebbe, e fu di fatto ed è tuttora comunemente praticato; come, del resto, anche presso di noi, da ben ottant'anni. Tale regime può, nell'evoluzione dei tempi e nel mutare delle circostanze, costituirsi con procedure differenti; può estendersi a strati sempre più larghi di cittadini e di interessi; può esprimere il pensiero di collettività diversamente organizzate; ma deve pur sempre — se ha da essere veramente rappresentativo — garantire al popolo una scelta libera e diretta; ove non si voglia sconvolgere dalle fondamenta la costituzione dello Stato.

E le sconvolge — coteste fondamenta — la legge proposta; la quale, attraverso l'art. 39 dello Statuto, ferisce in pieno il disposto di un altro articolo che — nella distinzione propugnata da alcuni pubblicisti fra articoli fondamentali e non fondamentali dello Statuto stesso — è stato dichiarato addirittura *il più fondamentale*; e cioè l'art. 2, di cui non è superfluo richiamare qui il testo preciso: « Lo Stato è retto da un Governo monarchico rappresentativo ». Ove la parola *rappresentativo*, nella mente di chi largì lo Statuto, nella intenzione di chi votò i plebisciti, nella interpretazione dei più autorevoli scrittori, ebbe sempre e tuttavia ha — irrefutabilmente ha — il solo significato di rappresentanza mercè una scelta libera e diretta.

La quale, pertanto, costituisce un diritto non solo statutariamente garantito al popolo italiano, ma omai da lui acquisito. Essa formò una — non già delle *ideologie*, come oggi usa dire — ma delle vittoriose *idee* direttive del nostro Risorgimento, uno dei più sublimi *ideali* comuni a tutti, indistintamente, i suoi maggiori artefici, quale che fosse la parte politica in cui essi ebbero a militare. Ed essa costituisce pure uno degli articoli della nostra fede politica, anzi della nostra fede patriottica; e chiedere a noi di rinnegarla sarebbe come chiederci un'abiura.

Per tutto questo noi non possiamo ammettere la facoltà e la ragione di porre il popolo italiano in una condizione che noi non esitiamo a definire di vera minorità politica, facendo scontare a lui quelli che possono essere stati gli errori dei suoi governanti.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1928

Dalla sconfitta di Novara (che, per la fortuna d'Italia, non potè intaccare lo Statuto Albertino), sino al trionfo di Vittorio Veneto, l'Italia si è costituita — mediante un Governo rappresentativo — in unità politica, economica e culturale, attraverso a difficoltà enormi, dovute in parte a impedimenti naturali e più assai al più volte secolare servaggio. Ed è diventata signora dei propri destini. Noi ci rifiutiamo di concorrere a privarla — ora — di uno degli strumenti più validi della sua redenzione politica e della sua unità ed ascensione nazionale. (*Applausi*).

**RICCI FEDERICO.** Domando di parlare.  
**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RICCI FEDERICO.** Onorevoli colleghi, darò ragione con brevi parole del mio ordine del giorno di carattere sospensivo. Esso è del tenore seguente: « Il Senato sospende la discussione del progetto di riforma della rappresentanza politica, in attesa che sia definito e regolato per legge il Gran Consiglio sul quale detta riforma è principalmente basata ».

Cercherò, come ho fatto altre volte, di accostarmi il più possibile al punto di vista dei proponenti, astraendo da pregiudiziali di principio. Così vengo a pormi nella situazione di un medico chiamato con altri colleghi a consulto. Si decide collegialmente una cura contraria al suo modo di vedere; egli dà atto del suo dissenso; ma avvisa ai mezzi migliori perchè la cura si faccia, nell'interesse del malato.

Come, del resto, si potrebbe dire che la cura è buona o cattiva se non viene fatta nelle migliori condizioni possibili?

Il disegno di legge può a mio parere esaminarsi sotto due aspetti: primo, vedere se corrisponde agli intendimenti del legislatore; secondo, vedere se all'atto pratico può costituire un miglioramento in confronto delle due leggi elettorali fatte da questo Governo, negli ultimi cinque anni; l'ultima delle quali non ha avuto applicazione.

Se ammettete la concezione corporativistica, la prima parte del progetto di riforma sembra possa soddisfare ad entrambi questi criteri. Le grandi confederazioni ed associazioni, che sostituiscono i Comitati elettorali e le iniziative personali, sono ben definite dalla legge. Il loro funzionamento è chiaro.

Veniamo alla seconda parte del progetto.

Qui non potrei dire altrettanto. Al corpo elettorale viene sostituito il Gran Consiglio; che ha poteri anche più vasti, perchè oltre a scegliere liberamente fra i candidati presentati, può eleggere senza alcuna limitazione altre persone la cui candidatura non sia stata posta.

Voi vedete la funzione capitale attribuita al Gran Consiglio. In questo corpo di legge esso è come la testa. Dal modo come potrà agire, dipende che la legge sia buona o cattiva.

Orbene, di un organo tanto importante, non viene data alcuna definizione. Non si sa come si formi, come si rinnovi, come funzioni. Nel meccanismo della legge elettorale non è spiegato in qual modo il Gran Consiglio procederà alle elezioni; se con votazione a semplice maggioranza o con altro criterio, ovvero con sistemi più complicati, quali avevamo ad esempio nei Consigli delle nostre repubbliche medioevali.

Nello sviluppo del nuovo regime vediamo profilarsi quest'organo (rimasto finora indeterminato), al quale sarebbe devoluta la funzione di nomina alle cariche dello Stato. Ora i deputati, poi probabilmente i podestà, forse i senatori, gli alti dignitari, il Primo Ministro.

Se idealmente la concezione può sembrare geniale, in pratica, se non si riuscirà a darle una rigorosa forma legale, presenta grandi pericoli. Tra le svariate forme che potrà assumere, alcune ve ne sono che permetteranno degenerazioni. E fra queste degenerazioni, una, accennata anche nella relazione ministeriale, è specialmente temibile, cioè l'oligarchia.

Nei riguardi del Gran Consiglio succederanno, con più gravi conseguenze, gli stessi inconvenienti che si rimproveravano ai deputati o ai candidati nei confronti dei loro elettori, anzi dei loro grandi elettori. Gli aspiranti alle cariche o alla rielezione, inclineranno a procacciarsi con atti di cortigianeria o di sottomissione il favore dei membri del Gran Consiglio. Voi vedete che anche sotto questo aspetto non si realizzano gli intendimenti del Governo, il quale vuole evitare un'oligarchia, ed invece ci espone a tale pericolo.

Un quadro, un bellissimo ritratto, opera di insigne pittore, nel quale la testa sia tratteggiata solo nei contorni, e l'autore si riservi di completarla dopo il giudizio della giuria; può

essere oggetto di esame? Così noi non possiamo prendere in considerazione un progetto che si presenta incompleto nella sua parte più vitale e più caratteristica.

Io credo che il Governo conscio dell'importanza di questo atto solenne e decisivo, che di gran lunga sovrasta tutti quelli finora compiuti, vorrà accettare la mia proposta di sospensione e vorrà porre ogni impegno per presentare un disegno di legge completo, logico, e tecnicamente perfetto.

ALBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Onorevoli senatori, terrò la parola per breve tempo. La situazione politica italiana non comporta ampie discussioni, nemmeno su riforme di portata costituzionale immensa come questa, la quale nell'altro ramo del Parlamento fu approvata in pochi minuti, senza che alcun membro del Governo e della maggioranza aprisse bocca, con una sola dichiarazione che l'accusava di incostituzionalità, quella dell'on. Giolitti. La verità è che tutte le garanzie statutarie sono solidali tra loro e che il Parlamento non può soddisfare il suo compito se non in un ambiente in cui fioriscano tutte quelle libertà statutarie che il regime fascista ha poco a poco soppresse. Esso non ammette l'opposizione; molto meno ammette che si cerchi di sostituirlo. Voler sostituirlo anzi è un crimine passibile di un vario ordine di pene. In queste condizioni la funzione delle due Camere è ridotta ad approvare in fretta e furia, ad enorme maggioranza od all'unanimità dei presenti, tutto quanto il Governo propone, anzi novanta nove volte su cento a sanzionare i provvedimenti da esso applicati per decreto-legge.

Lo sviluppo logico di tale stato di cose, maturato in sei anni con giri di vite sempre più stretti, avrebbe dovuto condurre all'abolizione del Parlamento. La relazione governativa al disegno di legge, prevedendo tale illazione, asserisce che l'abolizione della seconda Camera e di ogni forma di elezione « non risponde affatto alla concezione fascista dello Stato moderno », giacché « il fascismo non ha mai pensato di restaurare l'antico Regime assolutista, e di ricostruire sulle rovine dello Stato demo-liberale uno Stato di polizia ». Ma non basta per dimostrare una tesi limitarsi ad affermarla. Non vale l'esistenza di una Camera

anche elettiva a togliere il carattere di assoluto ad un regime che il paese non può apertamente combattere e legalmente abbattere, ad un regime che difende le posizioni conquistate coi mezzi con cui le difende il fascismo. Ad ogni modo, per quanto riguarda il Parlamento, il fatto è che nelle attuali condizioni della vita pubblica italiana non può funzionare se non come ora funziona.

Tale constatazione porta ad inserire la riforma che ci sta dinanzi in un quadro della nostra situazione più complesso e più vasto di quello che si ha quando si considera soltanto la violazione, di cui molto si è parlato, dell'art. 39 dello Statuto, il quale dice che la Camera elettiva è composta di deputati scelti dai collegi elettorali. In questo quadro più esteso vien fatto di notare che così i più liberali come i più retrivi congegni con cui si può nominare un'assemblea legislativa hanno relativa importanza quando il potere esecutivo ha paralizzato quello legislativo, creando un ambiente nel quale un'opinione sola è tollerata e considerata degna di rispetto ed ha quartiere sicuro, l'opinione che coincide con quella del Governo, anzi meglio del suo Capo. C'è una incompatibilità assoluta fra tale esigenza del regime e la libera attività parlamentare. E, quando si voglia tenere in vita una Camera di deputati il cui pensiero sia unanime con quello del Governo, la violazione dell'art. 39 diventa fatale. Ma vengono pure manomessi altri articoli fondamentali dello Statuto. È distrutto, come dice l'ordine del giorno presentato ed illustrato dal senatore Ruffini e firmato da 43 colleghi, quel pilastro della Costituzione che è l'art. 2, il quale proclama essere lo Stato italiano retto da un Governo monarchico rappresentativo, da un Governo monarchico cioè in cui una parte dei poteri sovrani, definita in successivi articoli, è attribuita a rappresentanti del paese da esso nominati in assoluta libertà, rispecchianti le sue tendenze ed i suoi partiti. E sono pure gravemente minati alcuni dei più delicati poteri della Corona.

Un meccanismo infatti, il quale monopolizza nei dirigenti delle associazioni e degli organi del partito dominante la scelta dei deputati da sottoporre ad una specie di plebiscito nazionale, crea al potere regio vincoli ed imbarazzi che alterano profondamente lo spirito se non la

lettera di articoli statutarî che definiscono le prerogative Reali. L'art. 65, ad esempio, il quale dichiara che il Re nomina e revoca i suoi ministri, l'articolo cioè da cui prese le mosse l'on. Sonnino nel suo « Torniamo allo Statuto » ricordato ora dal senatore Tanari, che cosa diventa col nuovo sistema di scelta e di elezione della Camera? Se in passato il diritto di revoca non era praticamente esercitato dalla Corona, i Ministeri però si dimettevano quando non godevano più la fiducia del Parlamento, ed allora interveniva il Re ad esercitare il suo diritto di nomina (*rumori*) come meglio credeva, anche prescindendo dalle tendenze della Camera, come si verificò nel 1901, quando cadde il Ministero Saracco, e nel 1915, quando il gabinetto Salandra si dimise alla vigilia della guerra. Ma con questo congegno il Sovrano non sarebbe più chiamato ad intervenire, giacchè non è pensabile che deputati di un solo partito, i quali devono la loro nomina ai dirigenti di questo partito, si voltino contro il Governo che ne è l'espressione.

GIUNTA, *sottosegretario alla Presidenza del Consiglio*. Di questo può essere certo!

ALBERTINI. Nè al Re sarebbe dato di modificare la situazione valendosi della facoltà concessagli dall'art. 9 dello Statuto di sciogliere la Camera, perchè le nuove elezioni si farebbero allo stesso modo: cioè i candidati sarebbero scelti dalle organizzazioni e dal Gran Consiglio fascista, ed avverrebbe un nuovo plebiscito, i cui risultati, nelle condizioni in cui il paese si trova, non potrebbero essere diversi da quelli del plebiscito precedente.

Ciò è riconosciuto dalla stessa relazione governativa al progetto di legge. Si dice in essa che l'ipotesi di una mancata ratifica del corpo elettorale alla scelta del Gran Consiglio fascista rappresenta un caso *veramente difficile a verificarsi*. Non si può dubitarne. Come potrebbe mai uscir vittoriosa nella lotta elettorale un'opposizione a cui non è permesso di aver giornali, di tener comizi, di riunire i suoi componenti in associazioni, di combattere a viso aperto il Governo ed il partito al potere, un'opposizione insomma alla quale non è consentito di esistere? Che se anche poi si avverasse un miracolo simile, mai l'opposizione potrebbe raccogliere i frutti della vittoria riportata nelle urne. Aggiunge infatti la relazione

governativa che all'esperimento di una seconda elezione, da farsi quando la prima fosse risultata contraria ai candidati fascisti, sulla base di una libera gara fra tutte le associazioni ed organizzazioni esistenti nel paese che contino 5000 soci, « a simile esperimento - leggo le parole testuali - non si deve dare un'importanza superiore a quella che ha. Non si deve ritenere che da una tale decisione dipenda la vita dello Stato o quella del Regime; essa può essere utile soltanto per ristabilire con mezzi legali l'armonia fra i rappresentanti delle forze esistenti del Paese e i loro rappresentati che sia eventualmente venuta meno; e per trarre norma, nella pratica di Governo, dai sentimenti diffusi nella massa della popolazione ». Il che significa chiaramente che il Governo fascista rimarrebbe al potere anche quando il verdetto del paese gli fosse contrario. Confessione preziosa, di una sincerità tale che mi dispensa dall'aggiungere altre parole per dimostrare che il metodo elettorale propostoci è stato studiato in modo da perpetuare al potere il fascismo ed il suo governo, sottraendo alla Corona ed al paese quei mezzi di sostituirli che sono la salvaguardia della loro libertà.

Ed allora si riaffaccia la domanda: non sarebbe stato più logico andare a fondo? Se il dogma della sovranità popolare è infranto, come la relazione governativa viene a dire, perchè appellarsi ad un popolo che non può liberamente rispondere, e che, quando anche manifestasse la sua avversione al governo ed al suo partito, non riuscirebbe a vederli allontanati dal potere?

Ecco: è parso preferibile accreditare l'opinione che il fascismo non abbia restaurato l'antico regime assolutista di così ingrata memoria, non scoprire cioè le linee vere dell'edificio entro cui il popolo italiano vive, e dare a questo edificio una facciata originale, con finestre rivolte verso il sole dell'idea corporativa. Finestre chiuse però, giacchè non basta ad imprimere ad un ramo del Parlamento carattere sindacale il fatto che i dirigenti dei sindacati propongano, per 400 seggi, 800 nomi al Gran Consiglio fascista, il quale, non solo deve tener conto di altri 200 nomi proposti dagli Enti morali e dalle associazioni, ma può scegliere chi vuole, anche all'infuori di questo elenco di 1000 candidati. Per esser davvero sindacale

l'assemblea legislativa dovrebbe risultare composta di rappresentanti, non già scelti dai dirigenti dei sindacati e dal Gran Consiglio, ma eletti in ambiente di libertà piena da tutti gli appartenenti ai sindacati stessi.

E del resto voleva proprio il Governo una camera sindacale? No: lo confessa la sua relazione quando dichiara che col sistema proposto « non vi è rappresentanza di interessi di categorie, ma scelta, nelle varie categorie, di uomini degni di realizzare i fini storici della Nazione »; e quando aggiunge: « I candidati, che si presentano in veste di interessi particolari, dovranno essere inesorabilmente eliminati dal Gran Consiglio ». Ma caratteristica, scopo delle camere sindacali è appunto di costituire rappresentanze di interessi di categorie; e non c'è altro modo di evitare che i deputati vengano in Parlamento come patroni di interessi particolari che di farli eleggere dai cittadini a rappresentare tutte le classi sociali anzichè dai sindacati a rappresentare classi singole.

Ad un'altra esigenza poi risponde questo disegno di legge. Col tenere in vita una larva di Camera si appagano tutti coloro che, turbati nella loro coscienza, erano in cerca di un *alibi* per dare il loro assenso a tanta distruzione della Carta fondamentale del Regno. Di fronte al nuovo congegno loro presentato, essi possono dire a se stessi, come scriveva testè un deputato fascista, l'on. Solmi: « la nuova legge non intacca le basi degli ordinamenti costituzionali ». A simile linguaggio addormentatore, smentito dalla più chiara evidenza, preferisco di gran lunga quello ufficiale del Foglio d'ordini della Milizia quando dice: « Richiamarsi all'art. 39 dello Statuto è semplicemente infantile. Lo Statuto fu promulgato nel 1848. Oggi siamo nel 1928 ».

È vero. Rimane però da vedere se i poteri dello Stato hanno il diritto di alterare la Carta del '48 nel senso di togliere al popolo le libertà e le garanzie che gli accordava. Io sono del parere ora qui espresso dal senatore Ruffini. Credo cioè fermamente che no, come in altra circostanza ho cercato dimostrare da questa tribuna. Ma non voglio ripetere quanto allora ho detto, e concludo.

La nuova violazione statutaria che questa riforma perpetra è, sì, un coronamento, una conseguenza delle altre che l'hanno preceduta,

ma turba oggi tanti animi, apre tanti occhi perchè tutte le riassume, elevandosi a trofeo della battaglia vinta contro quella concezione dello Stato liberale che reggeva l'Italia e regge pressochè tutto il mondo civile, e che ha fatto la sua grande prova nella conflagrazione europea dalla quale sono usciti vincitori solo i popoli liberi, mentre quelli sottoposti a forme più o meno dispotiche furono sconfitti o non resistettero sino alla fine. Questa riforma inoltre crea un ostacolo formale gravissimo alla ripresa, prima o poi immane, della nostra libera vita nella via e nei limiti di quella Costituzione la quale rappresentava per noi la tradizione, il retaggio più puro del Risorgimento, il patto d'unione delle altre regioni d'Italia al Piemonte ed alla sua Monarchia, lo strumento con cui l'Italia si è fatta ed ha superato tutte le crisi ed i travagli della sua epopea. Superstite di un liberalismo che colla sconfitta non può accettare il disonore, memore del giuramento prestato entrando in quest'aula, sento il dovere di riaffermare in quest'ora, proprio in quest'ora, fede incrollabile in quei principi che il disegno di legge sottoposto al nostro esame condanna e rinnega, e di alzare con commozione profonda la mia debole voce in difesa del vecchio, ma glorioso e ricco di linfe immortali, Statuto del Regno. (*Applausi e rumori*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Vito.

DE VITO, *relatore*. Onorevoli colleghi: l'ampia discussione seguita e la lucidissima relazione ministeriale mi consentono la maggiore brevità.

Agli onorevoli oratori che hanno parlato in favore, rivolgo vivi ringraziamenti per avere suffragato, con l'autorità loro e con la loro dottrina, le conclusioni dell'Ufficio centrale. E quanto all'opposizione, insolitamente vivace, essa dà modo di chiarire quale sia il vero carattere e la vera portata del disegno di legge.

Noi comprendiamo le nostalgiche doglianze di chi, mantenendosi volutamente estraneo all'atmosfera del nuovo regime, rimpianga i principi cui s'ispirarono le antiche dottrine e indarno ne faccia ancora ricerca.

Ma il rimpianto non distrugge il fatto che la storia suggella. L'era iniziata fra i bagliori sanguigni della rivoluzione francese ha per noi compiuto il suo ciclo.

Il generale disagio e l'irrequietezza politica,

prodotti dai rivolgimenti della grande guerra in quasi tutti gli Stati, dimostrano che il fenomeno non è nostro esclusivo, ma altri periodi storici si sono iniziati o stanno per iniziarsi nella secolare convivenza dei popoli.

Per noi l'era nuova è già cominciata ed il Fascismo ne caratterizza l'inizio per l'ardimento, l'intuito, la forza consciente di Chi, Duce nel nome e nel fatto, ha saputo rapidamente avviare l'Italia ai suoi nuovi destini.

In tale avviamento una radicale trasformazione si è già verificata nel nostro diritto pubblico e nei nostri ordinamenti.

A seconda ed in correlazione dei bisogni sono state saltuariamente introdotte nuove disposizioni legislative per essere ancora sostituite, modificate o completate.

Ma in questa legislazione frammentaria domina la concezione dello Stato quale autorità sovrana, cui tutto deve cedere per il pubblico bene. Tale concezione è in antitesi ed in sostituzione al principio della sovranità del popolo, che su cui si basò l'era trascorsa.

Ed a tale concezione si ricollegano le leggi sul Primo Ministro che ha sottratto il Gabinetto alla fluttuazione del Parlamento mutando radicalmente i rapporti tra potere legislativo e potere esecutivo, la legge sulle norme giuridiche, quella abolitiva delle autonomie locali a base elettiva e le memorabili leggi che, esempio unico nel mondo, disciplinano le forze economiche della Nazione sostituendo alla lotta di classe l'armonia e cooperazione di tutte le classi sociali.

Alla trasformazione del diritto corrisponde l'opera grandiosa del Governo fascista che regge le nostre sorti per fiducia di Re e generale consenso di Parlamento e popolo.

Nè è vana l'affermazione che esso rappresenta ormai la coscienza nazionale.

In rapporto a tale situazione ed a tali ordinamenti deve essere considerato il proposto disegno di legge.

Al concetto unitario dello Stato corrisponde il collegio unico;

all'intima unione di Governo e popolo, ed all'assenza nel Regno di altri partiti organizzati la lista a carattere totalitario;

alla organizzazione economica della Nazione la presentazione dei candidati;

alla posizione nuova del potere esecutivo

di fronte al Parlamento, alla necessità di una più intima collaborazione fra Parlamento e Governo per la formazione delle leggi, alla maggiore preoccupazione di avere rappresentanti idonei e consapevoli del nuovo ordinamento sociale corrisponde la designazione affidata al Gran Consiglio nazionale del Fascismo;

alla eventualità che altre tendenze si manifestino fa riscontro la rinnovazione delle elezioni con liste concorrenti e rappresentanza delle minoranze.

Tali proposte non possono essere giudicate in base a teoriche sul diritto di voto, che traggano origine e giustificazione dall'antico principio della sovranità popolare. Con l'attuale concezione dello Stato anche il diritto di voto in tanto spetta al cittadino e in tanto può essere esercitato, in quanto è dalla legge riconosciuto e si svolga secondo le finalità supreme dello Stato, non in guerra con esse.

E qui è la risposta a quanti adducono la violazione dello Statuto.

Essendo le leggi per loro natura mutevoli secondo le esigenze dei tempi, le condizioni di fatto e la finalità che debbono perseguire, non si può pretendere la immutabilità del diritto elettorale, solo perchè di esso fa cenno lo statuto e ne fa cenno per rinviarne ad una legge la disciplina.

Ma questa obiezione costituzionale, presentata come fondamentale e di eccezionale gravità, è stata già oppugnata dagli onorevoli Tanari e Crispolti. È quindi inutile che io mi ci soffermi per ripetere, e malamente, quanto essi hanno detto con tanta efficacia.

Mi limiterò invece a più modesta disamina, ricercando se possa dirsi fondata l'eccezione menomazione del diritto di voto.

Ricordo che recriminazioni analoghe sorsero quando fu discusso il sistema di votazione con scheda per simbolo, e si rinnovarono più acri in occasione della legge 18 novembre 1923, sostenendosi che all'elettore si vietava in realtà ogni scelta di persone e che l'inclusione di un candidato nella lista appoggiata dal Governo significava senz'altro nomina.

Ma le recriminazioni non impedirono che le leggi fossero votate da entrambi i rami del Parlamento, ed a rilevante maggioranza.

L'impossibilità che gli elettori designino di loro iniziativa nel segreto dell'urna i deputati

di proprio gradimento sta nel fatto del gran numero degli eligendi, nell'estensione del collegio e nella caotica situazione che ne deriverebbe. In pratica occorre sempre che il giudizio degli elettori sia richiamato su determinati nomi. Di qui il sistema delle autocandidature e delle candidature che, per quasi tutte le legislazioni europee, si svolge in base alla designazione proposta da partiti politici o da gruppi di elettori.

Ed ormai nessuno può affermare che sia una menomazione del diritto elettorale votare col simbolo una lista di nomi così presentata, pur restando il fatto che i candidati sono quasi sempre sconosciuti agli elettori; e questi debbono accettarli o respingerli nell'insieme senza facoltà alcuna di mutamento.

Per tale parte quindi le proposte in esame non si allontanano da un sistema già ammesso nella nostra legislazione.

Ma, si dice, voi sopprimete le liste concorrenti e rendete impossibile ogni rappresentanza di minoranze.

In proposito dobbiamo ricordare che le forze economiche della nazione erano in passato lasciate quasi sempre in balia di loro stesse. I partiti politici, o in nome di principi dogmatici, o per trarne forza e sostegno, ne assumevano il patrocinio e la difesa. Di qui lotte e contrasti.

E spesso talune forze che pur avrebbero dovuto contribuire al bene pubblico ed al progresso dell'economia nazionale, si ponevano contro lo Stato minacciandone la resistenza all'interno con agitazioni, serrate, scioperi, e diminuendone l'estimazione all'estero con danno grave del nostro buon nome.

Tale situazione rispecchiavasi nel campo elettorale.

E quindi gruppi e partiti erano ammessi a presentare liste proprie, non direttamente ma a mezzo di un prescritto numero di elettori ad essi appartenenti od anche di elettori consenzienti: di qui ibride coalizioni e talvolta anche pattuizioni indecorose.

Oggi tutto il campo della produzione e del lavoro è saldamente e pacificamente inquadrato nei sindacati.

Questa meravigliosa organizzazione, arditamente pensata e voluta dal Capo del Governo, riporta nella massa lavoratrice la disci-

plina, nelle classi produttrici la tranquillità, pone in onore il lavoro artistico e intellettuale, ridona a tutti la fiducia nello Stato. Ed essa costituisce ormai la dorsale della vita della nazione e la base essenziale della nostra prosperità all'interno, del nostro prestigio e della nostra influenza all'estero.

È quindi logico che tali organizzazioni, costituite ormai in veri e propri enti di diritto pubblico, partecipino alla vita politica della nazione concorrendo a formarne la rappresentanza.

Ma, osserva l'onorevole Albertini, voi questo neppure fate, perchè ad essi attribuite soltanto un diritto di presentazione, non un diritto di scelta.

E qui appunto è la delicatezza della questione.

Nessun dubbio sulla necessità di assicurare la partecipazione di queste imponenti masse, cui s'aggiungono altre masse considerevoli, rappresentate dalle associazioni impiegatizie pubbliche e dalle organizzazioni giovanili dipendenti direttamente dal partito Fascista. Occorre però evitare che si possa comunque far ritorno a quella rappresentanza per classi o per aggruppamenti di interessi, di cui ci hanno tramandato ricordo non lieto i nostri comuni liberi e gli stati feudali.

Di qui il sistema escogitato che, pur aprendo il varco a persone proposte dai vari gruppi, intende e vuole che gli eletti costituiscano unica rappresentanza intesa al bene dell'intera nazione.

Ma, dicono gli oppositori, voi date al Gran Consiglio, organo di partito ed esistente soltanto di fatto, la più gelosa delle attribuzioni quale è quella della scelta e designazione definitiva dei candidati, scelta e designazione che in pratica equivarranno a nomina effettiva. E l'on. Ricci Federico aggiunge: occorre almeno che sia esso disciplinato per legge, e ne trae occasione per un ordine del giorno, col quale si chiede che il Senato sospenda ogni pronuncia sulla proposta in esame.

Il Capo del Governo nella sua relazione esprime, è vero, il proposito di provvedere alla legale disciplina del Gran Consiglio quale organo di Stato, ma tale proposito non implica la necessità di sospendere l'esame di questo disegno di legge.

Il Gran Consiglio effettivamente esiste an-



cora soltanto di fatto, ma l'esistenza sua non può essere ignorata da alcuno, nè possono esserne ignorati l'alto prestigio e le alte finalità per la parte presa ad ogni manifestazione di vita politica, ed alle più importanti riforme.

L'ordine del giorno Ricci non può quindi essere accettato dal vostro Ufficio centrale.

Ed una osservazione ancora.

La designazione del Gran Consiglio certamente ha con sè la presunzione dei maggiori consensi, ed è anche condizione essenziale per la nomina della rappresentanza nazionale. Ma, per quanto autorevole, è sempre designazione che non produce effetto, se non suffragata dal voto del corpo elettorale. Ed il corpo elettorale è libero di accettarla o di respingerla secondo il convincimento suo e la sua coscienza. Se l'accetta, il voto reso costituisce la determinante della nomina: se la respinge, la lista cade nel nulla.

E qui è appunto la salvezza del diritto elettorale.

L'elettore nel rispondere sì o no al quesito rivoltogli, esercita liberamente il suo diritto di voto. E lo esercita sullo stesso indirizzo politico che il Regime segue.

Il generale consenso ond'è circondata l'opera del Governo, rende assai difficile che la lista non sia approvata. Ma l'ipotesi è prevista dal disegno di legge.

A tale proposito io non comprendo come le eccezioni maggiori sieno mosse dall'on. Albertini a quella che mi sembra parte lodevolissima del disegno di legge.

Il Governo sa di avere rispondenza piena con la coscienza nazionale. Ma non teme nè sfugge il giudizio della massa elettorale: lo affronta risoluto e sereno.

Voi dite che altre tendenze considerevoli sono in paese? ebbene vengano innanzi, respingano la proposta del Gran Consiglio, formino di loro autorità liste concorrenti, le affidino alla imparzialità della Corte d'appello di Roma funzionante da Ufficio centrale elettorale che promuove e regola il suffragio degli elettori ed assicura alle minoranze il loro diritto.

Ma l'on. Albertini domanda quali sarebbero in tal caso le conseguenze.

Io non credo che sia compito di una legge

elettorale disciplinare conseguenze di tal natura, le quali vengono risolte alla stregua dei principi fondamentali che reggono ciascuno Stato. Non è questa la sede per una discussione simile. E d'altra parte passeranno molti e molti anni prima che una tale ipotesi possa verificarsi, non per quella coazione cui s'accenna, ma perchè l'opera del Governo corrisponde effettivamente agli interessi della Nazione, ha il plauso di tutti i cittadini italiani, ci è perfino invidiata all'estero (*Benissimo*).

Ed ho finito.

Il Senato sino dal primo sorgere del Fascismo si è stretto intorno a voi, onorevole Mussolini. Ed ha seguita l'opera meravigliosa vostra e l'ha secondata con passione e con fede.

Oggi risponderà con uguale slancio alla richiesta, che voi gli fate, di una legge per costituire la rappresentanza nazionale in armonia alla nuova organizzazione sociale da voi creata per gli alti interessi della Nazione (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Capo del Governo.

MUSSOLINI, *Capo del governo, Primo ministro. (Segni di vivissima attenzione)*. Onorevoli senatori, ero molto incerto nel giudicare circa l'opportunità di prendere la parola durante questa discussione, poichè, quando si parlano lingue diverse — e lingue diverse sono quelle parlate dal fascismo da una parte e dal dem. liberalismo superstite dall'altra — ogni discussione è perfettamente superflua.

Ma io voglio fare alcune dichiarazioni che dirigerò a quei senatori i quali, di fronte alla gravità dell'argomento, potrebbero essere più o meno turbati.

Vi dichiaro subito che la legge elettorale sottoposta ai vostri suffragi è conseguenza di premesse dottrinarie e di una situazione di fatto determinatasi nel Paese. Non è già uno strumento per avere una Camera monocroma, di un solo colore, perchè a questo scopo sarebbe stato più che sufficiente il collegio uninominale (*Vivissime approvazioni*). Avremmo avuto, anche in questa eventualità, l'unanimità più uno. (*Approvazioni*).

La ragione sta invece in un fatto di natura tipicamente costituzionale che oggi non è stato prospettato in tutta la sua importanza. Il

fatto di cui parlo è il riconoscimento del sindacato organo di diritto pubblico. Qui è la grande novità legislativa della rivoluzione fascista; qui è la sua originalità (*Benissimo*).

Che cosa significa il Sindacato organo di diritto pubblico? Significa che il Sindacato non è più fuori dello Stato, nè contro lo Stato, ma è nello Stato, riconosciuto dallo Stato, e come tale ha il diritto di rappresentare tutte le categorie, e come tale ha il diritto di imporre a tutte le categorie un contributo sindacale obbligatorio. Quando esiste questo dato di fatto nella costituzione italiana — e mi riferisco alla legge 30 aprile 1926 — la legge elettorale non ne è che la logica, naturalissima conseguenza. Ma poi, onorevoli senatori, chi si vuole ingannare? Ma veramente, in regime di partiti, il popolo è sovrano? Specialmente quando la disintegrazione dello Stato è già arrivata ad un punto in cui, ad esempio — 35 liste di 35 partiti invitano il popolo ad esercitare la sua cartacea sovranità? Ma anche in regime di partiti le elezioni sono fatte da Comitati incontrollabili. Il popolo elettorale è chiamato a ratificare le scelte fatte dai partiti (*approvazioni*), quando non sia posto dinanzi all'enorme difficoltà di scegliere un partito o un indirizzo. La verità è che in tutti i Paesi del mondo si soffre di questa specie di dispersione delle energie politiche che ha delle conseguenze di natura assai seria in ciò che è il funzionamento, la compagine degli Stati moderni.

Non ho nessuno scrupolo a dichiarare che il suffragio universale è una pura finzione convenzionale. Non dice nulla e non significa nulla. Dà i risultati più disparati. Se lo si considera come uno strumento utile in determinate circostanze, allora la discussione è possibile; se si dice che il suffragio universale è l'ultima *Thule* della sapienza politica, e della saggezza dei Governi, allora faccio le mie più ampie riserve.

Si è detto che questa legge è dominata dal fatto che il Gran Consiglio non è ancora entrato fra gli organi costituzionali dello Stato. La ragione ne è evidente. La legislatura è ormai ai suoi termini; nel 1929 avrà finito il suo ciclo. Bisogna preparare l'applicazione di questa legge elettorale e quindi è necessario, per questa preparazione di ordine meccanico ed

amministrativo, di avere del tempo innanzi a sé. Il Gran Consiglio non ha che da scegliere, da scremare, da selezionare le designazioni che saranno fatte liberamente dalle grandi associazioni sindacali giuridicamente riconosciute. Dichiaro quindi che respingo l'ordine del giorno presentato dal senatore Ricci Federico.

E vengo allo Statuto. Bisogna intenderci, onorevoli senatori. Vi prego di credere che non v'è alcuna punta men che rispettosa verso chicchessia in quello che dirò fra poco. Siamo sul terreno della archeologia o della politica? O, se volete, siamo sul terreno della immanenza o su quello della contingenza? Si è mai pensato che una costituzione o uno Statuto possano essere eterni e non invece temporanei? Immobili o non invece mutevoli? Ma richiamiamoci agli immortali, ai troppo immortali principi da cui tutto discende. Che cosa dice l'articolo 27 della dichiarazione *des droits de l'homme*? « Tutte le costituzioni sono rivedibili, perchè nessuna generazione ha il diritto di assoggettare alle sue leggi le generazioni che verranno ». Vi richiamo agli immortali principi! Di immanente, onorevoli senatori, di eterno, non vi sono che le leggi religiose. Il decalogo, ad esempio, è immanente, fatto da quel Mosè che Dante chiamò *legista sapiente*: 10 articoli che vanno bene per tutti i popoli, per tutte le altitudini, longitudini e latitudini. (*Si ride*). Ed anche allora fu necessario per dar seguito a questo decalogo che sul Sinai il Profeta fosse quasi folgorato dalla rivelazione divina. E si aggiunga — uno dei fenomeni più interessanti — che, malgrado ciò, il decalogo, ispirato al monoteismo, fu un fenomeno unico nella storia del mondo antico, perchè la Grecia continuò nel suo gaietto politeismo, e Roma ebbe la sua meno gaia, ma sempre politeista religione.

Le costituzioni non sono che degli organi strumentali, risultati di determinate circostanze storiche, delle quali seguono la nascita; lo sviluppo, il declino. Ma poi, onorevoli signori, questo Statuto è stato forse fatto da un'accolta di profeti? Ma niente affatto. Lo Statuto è stato fatto da alcuni signori che si sono raccolti attorno ad un tavolo; essi hanno lasciato dei verbali. Questi verbali non erano conosciuti se non in numero di cinque. Qui, in questo libro, ci sono tutti e 12 e sono i verbali dei Con-

sigli di Conferenza presieduti da Carlo Alberto. Lettura interessantissima, perchè dimostra che la posizione, per esempio, del senatore Ruffini, oggi è identica a quella che aveva allora l'onorevole marchese Solaro della Margherita (*si ride*): cioè una posizione squisitamente reazionaria. (*Si ride*).

Voi sapete come nacque lo Statuto; fu determinato dai movimenti di Napoli e di Genova che preoccupavano gravemente gli ambienti dinastici di Torino, perchè vedevano nella irrequietezza di Genova la suggestione della pertinace predicazione mazziniana.

Dicevo dunque che ad un certo momento la marea ingrossò; ed il ministro dell'interno, Borelli, nella seduta del 3 febbraio 1848, pose il quesito; ma con quale animo lo pose? « Andiamo alla rovina; è l'abisso; è il salto nel buio; forse l'Austria domani ci attaccherà, perchè noi, andando verso la Carta costituzionale, vulneriamo l'assolutismo austriaco; fermatevi quindi alla posizione del 1815; ricordate che la santa Alleanza ha rimesso i Re sui troni; non siate degli ingrati ».

Ed allora questi valentuomini, molti dei quali sono certamente dimenticati, e certamente è dimenticato il segretario di questi Consigli di conferenze, che si chiamava il signor Radicati (*si ride*), questi valentuomini — Borelli, ministro dell'interno, il conte Avet, segretario degli affari di giustizia, il conte di Revel, Primo segretario di Stato per la finanza, Des Ambrois, il Primo segretario di Stato pei lavori pubblici, il conte di San Marzano, segretario di Stato per gli affari esteri, il signor Broglia, segretario per la guerra e marina, il marchese Alfieri, segretario per l'istruzione — si riunirono attorno ad un tavolo e non inventarono la polvere. Perchè? Perchè avevano dinanzi tre costituzioni: quella spagnola, quella belga e quella francese. Il San Marzano voleva che si studiassero anche certe costituzioni germaniche. E ne uscì fuori lo Statuto del Regno attraverso discussioni che, in certi momenti, furono drammatiche, attraverso alle esitazioni del Re Carlo Alberto, che furono vinte dopo che il confessore del Re, l'arcivescovo di Vercelli, monsignor d'Argennes, fece comprendere che, dopo tutto, non sarebbe caduto nè il Piemonte, nè il mondo se si fosse data questa Carta al Piemonte. Ban-

diere alle finestre, musica nelle strade, applausi. Carlo Alberto non amava queste manifestazioni, non erano nel suo temperamento fine e aristocratico, sdegnoso di ogni forma di popolarità.

Ma già d'allora si cominciò a discutere su questo Statuto, ed i pareri furono divisi. Ci furono le eterne tre tendenze: cioè gli estremisti di sinistra, i quali in uno dei quattro giornali che uscivano in quel tempo a Torino, sostennero che si trattava di uno scherzo di cattivo genere; volevano ben di più. Ci furono gli altri del Centro che affermavano doversi accettare questa Carta costituzionale come un temperamento fra le opposte esigenze; e finalmente ci furono i radicali di destra, i quali, in contrapposto a quelli che allora si chiamavano le teste bruciate, affermavano che lo Statuto era un passo enorme, un vero salto nel buio. A tutti sovrastò Camillo di Cavour, il quale fin d'allora ammoniva che lo Statuto non era eterno, non era immutabile; era un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Sin d'allora, secondo la dottrina costituzionale, che fu sempre dipoi accettata, si ammetteva che lo Statuto fosse rivedibile, se le circostanze lo imponessero. È quindi fatica, a mio avviso, superflua, e tuttavia commovente, fare la guardia al Santo Sepolcro (*si ride*). Il Santo Sepolcro è vuoto. Lo Statuto non c'è più, non perchè sia stato rinnegato, ma perchè l'Italia di oggi è profondamente diversa dall'Italia del 1848.

Carlo Alberto stesso, in data 22 marzo, violò lo Statuto in un punto abbastanza importante, e cioè per quello che concerneva la bandiera dello Stato. Ben si avvisò Carlo Alberto, accettando il tricolore portatogli dai patrioti lombardi, dopo averlo agitato dalle finestre di palazzo Madama, a farne il vessillo del Piemonte, perchè fu il tricolore che raccolse alla sua ombra tutti gli italiani (*Vivi e generali applausi*). È mai possibile un raffronto fra l'Italia del 1848 e l'Italia di oggi? L'Italia di allora non aveva di stati nazionali che il Piemonte; l'Austria era un enorme impero che andava dai monti della Boemia alle pianure di Ungheria; dal Danubio al Ticino. Vi erano nella Valle del Po' due ducati insignificanti; c'era il potere temporale dei Papi, il Granducato di Toscana e poi il Regno delle Due Sicilie. Vi erano vincoli doganali di ogni natura; non strade ferrate, non

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1928

flotta mercantile, non flotta militare; solo più tardi Cavour metterà gli occhi sulla Spezia per farne il grande porto militare della nuova Italia.

Non vi era borghesia, se non allo stato ancora affiorante o rudimentale; non vi era un popolo differenziato come oggi; vi erano l'artigianato e la plebe dei campi, lontana da ogni passione patriottica. Quando da queste condizioni del 1848 si viene alle moderne, ci è infinitamente dolce ripercorrere questo cammino, perchè ciò giustifica l'orgoglio profondo di essere italiano. (*Applausi prolungati*).

Oggi ci troviamo, onorevoli senatori, di fronte ad una Italia unita che non ha più i confini al Ticino, ma li ha al Brennero ed al Nevoso; con un popolo che, attraverso l'educazione e l'organizzazione politica, sindacale, sportiva, morale del fascismo, diventa sempre più consapevole dei suoi fini, della sua missione nel mondo, ed è mio convincimento che senza questa consapevolezza i popoli non hanno destino.

Se negli ottant'anni trascorsi abbiamo realizzato dei progressi così imponenti, voi pensate e potete supporre e prevedere che nei prossimi 50 o 80 anni il cammino dell'Italia, di questa Italia che noi sentiamo così potente, così percorsa da linfe vitali, sarà veramente grandioso, specialmente se durerà la concordia di tutti i cittadini, se lo Stato continuerà ad essere l'arbitro nelle contese politiche e sociali, se tutto sarà nello Stato e niente fuori dello Stato, perchè oggi non si concepisce un individuo fuori dello Stato, se non sia l'individuo selvaggio che non può rivendicare per sé che la solitudine e la sabbia del deserto. (*Applausi*).

Onorevoli senatori, dopo queste mie dichiarazioni io ritengo che non mancheranno a questa legge i vostri favorevoli suffragi. (*Applausi vivissimi e prolungati; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non chiedendo altri di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e do lettura degli ordini del giorno che sono stati presentati.

Il primo ordine del giorno, che ha carattere sospensivo è quello del senatore Ricci Federico ed è così concepito: « Il Senato sospende la discussione del progetto di riforma della rappresentanza politica, in attesa che sia defi-

nito e regolato per legge il Gran Consiglio sul quale detta riforma è principalmente basata ».

RICCI FEDERICO. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Dichiaro di ritirare il mio ordine del giorno (*Bene*).

PRESIDENTE. Leggo ora l'ordine del giorno presentato dai senatori Garofalo, Callaini, Marcello, Berio, Tanari, Bonin Longare, De Marinis, Spirito e Simonetta così concepito:

« Il Senato approva i criterî informativi del disegno di legge sulla riforma della rappresentanza politica e passa alla discussione degli articoli ».

Viene infine l'ordine del giorno presentato dai senatori: Ruffini, Stoppato, Casati, Cornaggia, Bollati, Abbiate, Bergamini, Bergamasco, Croce, Martinò, Sinibaldi, Pozzo, Tamassia, Valenzani, Wollemborg, Vigliani, Cirmeni, Francica-Nava, Zerboglio, Paternò, Sannarelli, Lanza di Scalea, Diena, Catellani, Fortunato, Fadda, Cataldi, Credaro, Loria, Beltrami, Canevari, Berenini, Malvezzi, Volterra, Fradeletto, Faelli, Della Torre, Podestà, Mosca, Gavazzi, Badaloni, Einaudi, Beneventano, così concepito:

« Il Senato,

ritenuto che la legge proposta priverebbe il Popolo italiano del più essenziale fra i diritti, che gli sono garantiti dallo Statuto fondamentale del Regno, e cioè del diritto di scegliere liberamente i propri rappresentanti;

ritenuto che per tal modo si muterebbe radicalmente quella forma di Governo rappresentativo, che è sancita dallo stesso Statuto e fu in vigore ininterrottamente per ben ottanta anni; accompagnando il Popolo italiano nella sua gloriosa ascensione da Novara a Vittorio Veneto;

passa all'ordine del giorno ».

L'ordine del giorno presentato dal senatore Garofalo ed altri, ha la precedenza perchè ha carattere più generale. Chiedo al Capo del Governo se lo accetta.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Dichiaro di accettarlo.

DE VITO, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale lo accetta.

**PRESIDENTE.** Su questo ordine del giorno ho ricevuto la seguente domanda:

I sottoscritti chiedono l'appello nominale per la votazione sull'ordine del giorno presentato dal senatore Garofalo ed altri.

Gentile, Tanari, Quartieri, Garofalo, Callaini, Nuvoloni, Gatti, Nava, Ancona, Sitta, Biscaretti, Luigi, Treccani, Pelli Fabbroni, Rolandi-Ricci, Artom, Tolomei, Borromei, Mosconi, Simonetta, Segrè-Sartorio, Cagni, Poggi, Sormani, Brusati Ugo, Sili, Tacconi, D'Ovidio, Orsi Delfino, Chimienti, Baccelli Alfredo, De Vito, Montresor, Camerini, Valerio, Resta Pallavicino, Del Carretto, Marcello, Corradini, Ricci Corrado, Zippel, De Marinis, Milano Franco d'Aragona, Morpurgo, Paulucci di Calboli, Reggio, Ginori Conti, Rossi Giovanni, Angiulli, Valvassori-Peroni, Bocconi.

Hanno chiesto la parola, per dichiarazioni di voto, gli onorevoli Mortara e Di Stefano.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mortara.

**MORTARA.** Per non far perder tempo al Senato, dichiaro che aderisco al progetto di legge che è in discussione, e che voterò l'ordine del giorno proposto in appoggio al disegno stesso.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

**DI STEFANO.** Convinto, e non da oggi, che il sistema di scelta della rappresentanza nazionale, affidato al voto unico, libero, diretto della massa elettorale a suffragio universale, sia stata causa prima e precipua della degenerazione del regime parlamentare, e perciò convinto che la legge del 1925, pur ritornando al collegio uninominale, ma fondandosi sullo stesso sistema, non poteva portare alcun rimedio ai mali che hanno segnato la decadenza del regime parlamentare da tutti lamentata, e per ovviare alla quale l'Unione interparlamentare, che in sé abbraccia 48 Stati, ha aperto un'inchiesta, a cui hanno preso parte i più celebrati cultori di diritto costituzionale, tra i quali un rappresentante della scienza italiana, tutti unanimi nel riconoscere la necessità di modificare le basi del sistema elettorale per costituire un governo forte, autorevole e duraturo, voto questa legge, sperando che la scelta delle personalità destinate a comporre la nuova Camera, contribuisca ad elevare in Italia il regime parlamentare, e nella sicurezza

che prima dell'attuazione del nuovo sistema elettorale, verranno regolate, per legge, la composizione e le attribuzioni del Gran Consiglio fascista, a cui è delegata, in ultimo grado, la scelta definitiva e il diritto di includere nella lista degli eligendi le persone più chiare nella scienza, nelle lettere, nelle arti, nelle armi e nella politica (*Commenti*).

**PRESIDENTE.** Si procederà ora alla votazione per appello nominale dell'ordine del giorno Garofalo ed altri.

Lo rileggo:

Il Senato approva i criteri informativi del disegno di legge sulla « Riforma della rappresentanza politica » e passa alla discussione degli articoli.

Ora estrarremo a sorte il nome del senatore dal quale deve cominciare l'appello nominale.

Viene estratto il nome del senatore Ferrari.

**PRESIDENTE.** Prego il senatore, segretario, Simonetta di procedere all'appello nominale avvertendo che coloro che approvano l'ordine del giorno risponderanno *Sì* e coloro che non l'approvano risponderanno *No*.

#### Votazione per appello nominale.

**SIMONETTA.** Procede all'appello nominale per la votazione sull'ordine del giorno dei senatori Garofalo ed altri, accettato dal Governo.

Rispondono *Sì*:

Acton, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Arlotta, Artom,

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Berio, Berti, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bombig, Bonicelli, Bonin Longare, Borghese, Borromeo, Brandolin, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Cassis, Cavallero, Cesareo, Chersich, Chimienti, Cipelli, Cito Filomarino, Cocchia, Conci, Corradini, Cremonesi, Crespi, Crispolti.

Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Tullio, De Vito, Di Bagno, Di Frasso, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio, Durante.

Ferrari, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fracassi.

Gabba, Gallina, Garofalo, Gatti, Gentile, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Greppi, Grosoli, Guidi.

Indri.

Lanciani, Libertini, Luigi, Lustig.

Malaspina, Mangiagalli, Manna, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mayer, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pascale, Paulucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabroni, Perla, Pestalozza, Piaggio, Pironti, Pitacco, Poggi, Pullè, Quartieri.

Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salvago Raggi, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Sechi, Segrè-Sartorio, Sili, Silvestri, Simonetta, Soriani, Sitta, Soderini, Sormani, Spada, Spirito, Squitti.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi. Valerio, Valvassori-Peroni, Vicini, Volpi.

Zappi, Zippel.

Rispondono: NO:

Abbate, Albertini.

Badaloni, Beltrami, Beneventano, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Bollati.

Canevari, Casati, Castiglioni, Cataldi, Cattellani, Ciccotti, Cirmeni, Cornaggia, Croce.

Della Torre, Diena.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Francica-Nava.

Gavazzi, Gualterio.

Lanza di Scalea, Loria.

Malvezzi, Martino, Mosca.

Paternò, Podestà, Pozzo.

Ricci Federico, Ronco, Ruffini.

Sanarelli, Sinibaldi, Stoppato.

Tamassia.

Valenzani, Vigliani, Volterra.

Wollemberg.

Zupelli.

### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio che la votazione sull'ordine del giorno presentato dal senatore Garofalo e da altri ha dato il seguente risultato:

Senatori votanti . . . . . 207

Hanno risposto SI: . . . 161

Hanno risposto NO: . . . 46

L'ordine del giorno è approvato.

La discussione generale è chiusa. Si procede alla discussione degli articoli; li rileggo:

#### Art. 1.

Il numero dei deputati per tutto il Regno è di quattrocento.

Tutto il Regno forma un collegio unico nazionale.

(Approvato).

#### Art. 2.

La elezione dei deputati ha luogo:

1° con la proposta degli enti indicati negli articoli 3 e 4;

2° con la designazione del Gran Consiglio nazionale del fascismo;

3° con l'approvazione del Corpo elettorale.

(Approvato).

#### Art. 3.

La facoltà di proporre candidati spetta anzitutto alle Confederazioni nazionali di sindacati legalmente riconosciute, a termini dell'art. 41 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Gli enti predetti propongono un numero complessivo di candidati pari al doppio dei deputati da eleggere.

Il riparto di tale numero fra le varie Confederazioni è stabilito con la tabella annessa alla presente legge.

La proposta dei candidati è fatta, per ciascuna Confederazione, dal rispettivo Consiglio generale o nazionale, regolarmente eletto e convocato a termini degli Statuti.

Le riunioni indette per deliberare sulle proposte dei candidati hanno luogo in Roma.

Nella votazione risultano proposte le persone, che riportano maggior numero di voti.

Un regio notaro redige processo verbale della riunione e della votazione in essa avvenuta.

(Approvato).

#### Art. 4.

Possono altresì proporre candidati gli enti morali legalmente riconosciuti e le associazioni, esistenti anche solo di fatto, che abbiano importanza nazionale, e perseguano scopi di cultura, di educazione, di assistenza o di propaganda.

La facoltà di proporre candidati è riconosciuta a tali enti ed associazioni con Regio decreto, su conforme parere di una Commissione di cinque senatori e cinque deputati nominati dalle rispettive assemblee. Il decreto di riconoscimento è soggetto a revisione ogni triennio.

Gli enti predetti possono proporre un numero complessivo di candidati pari alla metà dei deputati da eleggere. Il riparto di tale numero tra i vari enti riconosciuti e il modo della loro scelta è stabilito nel decreto di riconoscimento.

(Approvato).

#### Art. 5.

Il termine, entro il quale gli enti indicati negli articoli 3 e 4 debbono procedere alla proposta dei candidati, è stabilito nel decreto che indice le elezioni, e non può essere minore di venti, nè maggiore di quaranta giorni.

La Segreteria del Gran Consiglio, ricevute le proposte, forma un unico elenco di candidati per ordine alfabetico, indicando, accanto ad ognuno di essi, l'ente che lo ha proposto. Non si tiene conto delle proposte giunte fuori del termine stabilito nel decreto che indice le elezioni.

Il Gran Consiglio forma la lista dei deputati designati, scegliendoli liberamente nell'elenco dei candidati, ed anche fuori, quando ciò sia necessario per comprendere nella lista persone di chiara fama nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nella politica e nelle armi, che siano rimaste escluse dall'elenco dei candidati.

Delle deliberazioni del Gran Consiglio viene

redatto processo verbale a cura del segretario del Gran Consiglio stesso.

La lista dei deputati designati, munita del segno del Fascio Littorio, conforme al modello prescritto per l'emblema dello Stato, viene pubblicata, senza spesa, nella *Gazzetta Ufficiale* ed affissa in tutti i comuni del Regno a cura del Ministero dell'interno.

(Approvato).

#### Art. 6.

La votazione per l'approvazione della lista dei deputati designati ha luogo nella terza domenica successiva alla pubblicazione della lista nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La votazione avviene mediante schede portanti il segno del Fascio Littorio e la formula: « approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo? ».

Il voto si esprime in calce alla formula per sì e per no.

(Approvato).

#### Art. 7.

La Corte d'appello di Roma, formata dal primo presidente e da quattro presidenti di sezione, è costituita in ufficio elettorale nazionale. In caso di assenza o di impedimento, il primo presidente e i presidenti di sezione sono sostituiti dai magistrati che ne fanno le veci, a norma delle leggi sull'ordinamento giudiziario.

Alla Corte d'appello di Roma sono trasmessi, per il tramite dei pretori, i verbali degli uffici delle varie sezioni, in cui ha luogo la votazione.

La Corte d'appello fa la somma dei voti favorevoli e di quelli contrari riportati dalla lista dei deputati designati.

Se la metà più uno dei voti validamente dati è favorevole alla lista, la Corte di appello la dichiara approvata e proclama eletti tutti i deputati in essa designati.

Se la metà più uno dei voti validamente dati è contraria alla lista, la Corte la dichiara non approvata.

La parità vale approvazione.

(Approvato).

#### Art. 8.

Quando la lista dei deputati designati non risulti approvata, la Corte d'appello di Roma,

ordina, con suo decreto, la rinnovazione delle elezioni con liste concorrenti, e fissa la data della votazione non prima di trenta e non oltre quarantacinque giorni dalla data del decreto.

Il decreto è immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è affisso in tutti i comuni del Regno, a cura del Ministero dell'interno.

Nella elezione rinnovata possono presentare liste di candidati tutte le associazioni e le organizzazioni, che contino cinquemila soci, i quali siano elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

Le liste dei candidati non possono comprendere più di tre quarti dei deputati da eleggere. Ogni lista deve essere accompagnata da un contrassegno, anche figurato.

(Approvato).

#### Art. 9.

Alla nuova votazione si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 7 sull'Ufficio centrale nazionale.

Le liste dei candidati, con gli atti di accettazione delle candidature e i documenti validi a provarne la regolarità, debbono essere presentate alla cancelleria della Corte d'appello di Roma funzionante da ufficio centrale nazionale quindici giorni prima del giorno fissato per le elezioni. La Corte verificata la regolarità delle liste, le ammette alla votazione.

Avvenuta la votazione, i verbali degli uffici delle varie sezioni elettorali del Regno sono trasmessi, per il tramite dei pretori, alla Corte di appello di Roma.

La Corte di appello fa la somma dei voti riportati da ciascuna lista e proclama l'esito della votazione.

Sono dichiarati eletti tutti i candidati della lista, che ha ottenuto maggior numero di voti.

I posti riservati alla minoranza sono ripartiti tra le altre liste, in proporzione del numero dei voti riportati da ciascuna.

A tale effetto, si divide la somma dei voti ottenuti da tutte le liste, che concorrono alla ripartizione dei posti riservati alla minoranza, per il numero complessivo di tali posti. La cifra che si ottiene è il quoziente di minoranza. Si divide poi la somma dei voti riportati

dalle singole liste per tale quoziente, e il risultato rappresenta il numero dei posti da assegnare a ciascuna lista. In ogni lista sono proclamati eletti i primi iscritti, entro i limiti dei posti assegnati alla lista.

(Approvato).

#### Art. 10.

Hanno diritto al voto nelle votazioni previste dagli articoli 6 e 9 i cittadini italiani maggiori dei ventuno anni, e quelli minori dei ventuno ma maggiori dei diciotto ammogliati con prole, gli uni e gli altri quando siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) paghino un contributo sindacale, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, ovvero siano amministratori o soci di una società o di altro ente, che paghi un contributo sindacale a termini della legge stessa; nelle società in accomandita per azioni ed anonime, solo le azioni nominative, intestate da almeno un anno, conferiscono il diritto elettorale;

b) paghino almeno cento lire annue di imposte dirette allo Stato, alle provincie ed ai comuni, ovvero siano da almeno un anno proprietari o usufruttuari di titoli nominativi del debito pubblico dello Stato o di titoli nominativi di prestiti provinciali o comunali, per la rendita di 500 lire;

c) percepiscano uno stipendio o salario o pensione o altro assegno di carattere continuativo a carico del bilancio dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altro ente sottoposto per legge alla tutela o alla vigilanza dello Stato, delle provincie o dei comuni;

d) siano membri del Clero cattolico, secolare o regolare, ovvero ministri di un altro culto ammesso nello Stato.

(Approvato).

#### Art. 11.

Tutte le disposizioni sull' incompatibilità parlamentari sono abrogate.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

Il Governo del Re ha facoltà, su conforme parere di una Commissione composta di nove senatori e nove deputati nominati dalle rispettive assemblee, di modificare la legge elettorale



politica per coordinarla con le disposizioni della presente legge, di emanare le norme necessarie per l'attuazione della presente legge, e

di pubblicare un nuovo testo della legge elettorale politica.  
(Approvato).

## TABELLA

NUMERO DEI CANDIDATI  
CHE CIASCUNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DI SINDACATI LEGALMENTE  
RICONOSCIUTI PUÒ PROPORRE PER OGNI CENTO CANDIDATI PRESENTATI  
DALLE CONFEDERAZIONI NEL LORO COMPLESSO.

1. — Confederazione nazionale degli agricoltori . . . . .	N.	12
2. — Confederazione nazionale degli impiegati e operai della agricoltura . . . . .	»	12
3. — Confederazione nazionale degli industriali . . . . .	»	10
4. — Confederazione nazionale degli impiegati e operai della industria . . . . .	»	10
5. — Confederazione nazionale dei commercianti . . . . .	»	6
6. — Confederazione nazionale degli impiegati ed operai del commercio . . . . .	»	6
7. — Confederazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti-marittimi e aerei . . . . .	»	5
8. — Confederazione nazionale degli impiegati ed operai dei trasporti marittimi e aerei . . . . .	»	5
9. — Confederazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti terrestri e di navigazione interna . . . . .	»	4
10. — Confederazione nazionale degli impiegati ed operai dei trasporti terrestri e di navigazione interna . . . . .	»	4
11. — Confederazione nazionale bancaria . . . . .	»	3
12. — Confederazione nazionale degli impiegati bancari . . . . .	»	3
13. — Confederazione nazionale dei professionisti e degli artisti . . . . .	»	20

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

**Dichiarazioni di voto.**

**PRESIDENTE.** Comunico che i senatori Battaglieri, Chiappelli e Queirolo, i quali non sono potuti intervenire all'odierna seduta, hanno dichiarato che se fossero stati presenti nell'eventualità di una votazione per appello nominale, avrebbero votato favorevolmente al disegno di legge sulla riforma della rappresentanza politica.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge

approvati nella seduta odierna e in quella di ieri.

Invito l'onorevole senatore, segretario, Bellini a procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I segretari procedono allo spoglio delle urne).

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1928

Riforma della rappresentanza politica  
(N. 1506).

Senatori votanti . . . . .	187
Favorevoli . . . . .	138
Contrari . . . . .	49

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-  
legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce  
l'assicurazione obbligatoria contro la tuber-  
colosi (N. 1255);

Senatori votanti . . . . .	187
Favorevoli . . . . .	151
Contrari . . . . .	36

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-  
legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta va-  
rianti ed aggiunte al Testo Unico delle dispo-  
sizioni legislative sull'ordinamento del Corpo  
Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico  
dei sottufficiali della Regia marina (N. 1520):

Senatori votanti . . . . .	187
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	31

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto  
20 novembre 1927, n. 2341, concernente la  
soppressione dell'Ente nazionale per l'educa-  
zione fisica e passaggio all'Opera nazionale  
« Balilla » delle funzioni già ad esso attri-  
buite (N. 1288).

Senatori votanti . . . . .	187
Favorevoli . . . . .	158
Contrari . . . . .	34

Il Senato approva.

#### Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Essendo così esaurito l'or-  
dine del giorno, d'intesa con il presidente  
della Commissione di finanze, e d'accordo col  
Capo del Governo, propongo che il Senato si  
convochi il 29 maggio.

Se non vi sono osservazioni in contrario, la  
proposta è approvata.

La seduta è tolta (ore 19.45).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXXXIX<sup>a</sup> TORNATA

## MARTEDÌ 29 MAGGIO 1928 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

<b>Auguri alla spedizione Nobile</b> . . . . .	Pag. 10269
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	10269
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i> . . . . .	10270
<b>Comunicazioni del Capo del Governo</b> . . . . .	10263
<b>Congedi</b> . . . . .	10262
<b>Dichiarazioni di voto</b> . . . . .	10262
<b>Disegni di legge (Approvazione di):</b>	
« Approvazione del Trattato di conciliazione e di arbitato, firmato in Roma il 29 dicembre 1926, fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico » . . . . .	10283
« Collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina » . . . . .	10287
« Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922 » . . . . .	10287
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, r. 2662, che proroga il termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927 n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova » . . . . .	10288
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, recante provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova » . . . . .	10289
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1746, che modifica le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente la sistemazione e fusione dei servizi del comune di Genova unificato » . . . . .	10289
« Autorizzazione di spesa per l'ampliamento ed il miglioramento degli stabilimenti saliferi » . . . . .	10289
« Riordinamento del Regio Comitato talassografico italiano » . . . . .	10294
« Provvedimenti per il recupero di piccoli crediti germanici » . . . . .	10298

« Autorizzazione permanente alla « Fiera Internazionale del Libro » di Firenze . . . . .	10298
(Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » . . . . .	10269
Oratori:	
ANCONA, <i>relatore</i> . . . . .	10271
CICCOTTI . . . . .	10270
« Modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quella sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina » . . . . .	10284
Oratori:	
AMERO D'ASTE, <i>relatore</i> . . . . .	10284
SIRIANNI, <i>sottosegretario di Stato per la marina</i> . . . . .	10284
« Approvazione del « Modus vivendi » stipulato in Parigi, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, per regolare il trattamento dei cittadini e delle società di uno dei due Stati contraenti sul territorio dell'altro » . . . . .	10290
Oratori:	
PAVIA . . . . .	10290
« Istituti nautici privati » . . . . .	10295
Oratori:	
SUPINO, <i>relatore</i> . . . . .	10296
SIRIANNI, <i>sottosegretario di Stato per la marina</i> . . . . .	10296
(Presentazioni di) . . . . .	10263
<b>Messaggi (del Presidente della Corte dei Conti)</b> . . . . .	10263
<b>Nomina di Commissari</b> . . . . .	10263, 10301
<b>Nomina di Senatori</b> . . . . .	10263
<b>Omaggi (Lettura di un elenco di)</b> . . . . .	10262
<b>Relazioni (Presentazione di)</b> . . . . .	10265, 10269, 10286 10299, 10301
<b>Uffici (Riunione degli)</b> . . . . .	10269
<b>Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)</b> . . . . .	10300

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1928

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle Corporazioni e i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per l'interno, per le corporazioni, per la marina e per le comunicazioni.

MONTRESOR, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i seguenti senatori, i quali non poterono intervenire alla seduta del 12 corrente, hanno dichiarato che se avessero potuto prender parte alla votazione per appello nominale sull'ordine del giorno presentato dai senatori Garofalo ed altri sul disegno di legge per la « riforma della rappresentanza politica » avrebbero risposto sì: Albini, Bianchi Luigi, Bonzani, Brusati Roberto, Cippico, Civelli, Colonna, Figoli, Garavetti, Garbasso, Giordano, Maragliano, Marciano, Mazziotti, Melodia, Novaro, Pettiti di Roreto, Pipitone, Porro, Sanjust di Teulada, Supino, Tecchio, Venturi; avrebbero risposto no: Bouvier, Frassati.

DI ROBILANT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI ROBILANT. Prego aggiungere il mio nome a quelli che avrebbero risposto: sì.

CREDARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO. Prego aggiungere il mio nome a quelli che avrebbero risposto: no.

#### Domande di congedo.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Angiulli per giorni 5; Bertetti per giorni 30; Bevione per giorni 7; Cagni per giorni 15; Cornaggia per giorni 5; Crispolti

per giorni 15; Dallolio Albèrto per giorni 3; Gabba per giorni 15; Luiggi per giorni 1; Nava per giorni 5; Niccolini Pietro per giorni 5; Poggi per giorni 15; Porro per giorni 15; Queirolo per giorni 2; Rebaudengo per giorni 5; Spada per giorni 15; Squitti per giorni 15; Tamassia per giorni 20; Tassoni per giorni 8; Tecchio per giorni 15; Treccani per giorni 7; Viganò per giorni 15; Wollemborg per giorni 15; Zappi per giorni 10; Zippel per giorni 6; Gioppi per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

#### Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario Montresor di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Comune di Udine: *Lapide a ricordo dell'opera svolta dalla Scuola di Udine durante l'occupazione austro-germanica.*

Senatore Scherillo: *I primordi del Foscolo e gli ammonimenti del Cesarotti.*

Opera nazionale per invalidi di guerra: *Dieci anni di assistenza ai minorati di guerra 1917-1927.*

S. E. il Presidente del Senato: *Una stamperia milanese.*

Padre Antonio Vicentini: *Santa Maria de' Servi in Venezia.*

Michelangelo Schipa: *I Napoletani in Lombardia nella campagna del 1848.*

Presidente Università di Brown: *Italiana.*

Senatore B. Croce: *Il Bachofen e la storiografia afilologica.*

Ufficio storico stato maggiore: *La « Casa militare » alla Corte dei Savoia.*

Duca De Vargas Machuca: *Osservazioni relative al ceto dei principi e duchi romani.*

Senatore Cocchia: *L'Irpinia nella quarta guerra di redenzione nazionale.*

Ministero affari esteri: *Relazione sulla gara di composizione italiana fra gli allievi delle scuole italiane all'estero.*

Ing. Giuseppe Chitò: *Progetto di una piazza centrale in Roma.*

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1928

**Messaggio del Presidente della Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Dal Presidente della Corte dei conti ho ricevuto il seguente messaggio:

Roma, 29 maggio 1928 - VI.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di aprile 1928.

*Il Presidente:*

PEANO ».

**Nomina di senatori.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che S. M. il Re con decreti del 20 maggio p. p. ha nominato senatori del Regno i signori: Appiani dott. Giovanni, Cittadini gen. Arturo, Montuori gen. Luca, Salandra prof. avv. Antonio.

I decreti di nomina saranno inviati alla Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

**Nomina di commissari.**

PRESIDENTE. Il Capo del Governo mi ha diretto una lettera, di cui prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di dar lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Roma, addì 17 maggio 1928 - VI.

« In data di oggi è stata promulgata la legge sulla riforma della rappresentanza politica recentemente votata dai due rami del Parlamento ed è in corso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

« Nel darne partecipazione alla E. V. prego di voler promuovere dall'onorevole Senato la nomina dei componenti le Commissioni previste dagli articoli 4 e 11 della legge, tenendo presente che la detta nomina ha carattere di urgenza.

*Il Capo del Governo. Ministro dell'interno*

F.to: MUSSOLINI ».

GAROFALO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

GAROFALO. Proporrèi che la nomina dei Commissari venga deferita al nostro Presidente. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Garofalo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Comunicherò poi al Senato i nomi degli onorevoli senatori che saranno da me chiamati a far parte di queste Commissioni.

**Comunicazioni del Capo del Governo.**

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Mi onoro annunziare al Senato che S. M. il Re, con decreto del 4, corrente ha accettate le dimissioni da sottosegretario di Stato per le comunicazioni rassegnate dall'on. Giovanni Pala, deputato al Parlamento.

**Elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentate al Senato durante l'intervallo delle sedute.**

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Montresor di dar lettura dei disegni di legge e delle relazioni presentate alla presidenza nell'intervallo delle sedute.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

**DISEGNI DI LEGGE.**

*Dal Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz (1573).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del teatro della Scala in Milano (1578).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, concernente prov-

vedimenti a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra (1579).

Assegnazione a Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pi-stoia, di un appannaggio di lire duecentomila annue (1587).

Abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'Agenzia Stefani dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle Aziende dei giornali (1588).

*Dal ministro dell'interno:*

Ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Bergamo e a Gorizia, nonché nelle frazioni aggregate a Mantova (1567).

Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena (1584).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1193, portante provvedimenti per l'ulteriore applicazione degli ordinamenti finanziari già in vigore nelle stazioni di cura delle provincie annesse (1575).

*Dal ministro delle finanze:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 374, che provvede alla cessazione dell'applicazione, alla Banca italiana di credito e valori, del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1153 (1568).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 411, recante modificazioni alla competenza amministrativa per la definizione delle trasgressioni in materia di tasse (1569).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, concernente provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume (1574).

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1928, n. 710, concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute, dell'esercizio finanziario 1927-28 (1577).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1581).

Stato di previsione della spesa del Mini-

stero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1582).

Modificazioni alla legge doganale (1585).

*Dal ministro dei lavori pubblici:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 964, recante un aumento di assegnazione di fondi per contributi nella spesa di costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche nell'Italia meridionale ed insulare (1580).

Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia (1583).

Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie (1586).

*Dal ministro dell'economia nazionale:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo (1571).

Legge unica della caccia (1572).

*Dal ministro delle comunicazioni:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 645, che approva la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Aosta-Prè S. Didier (1570).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 554, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per spese patrimoniali per un importo di 630 milioni di lire (1576).

Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche (1526-B).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1589).

Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso, e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, la somma di lire

10,000,000 da mutuarsì al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare, in Testo Unico, le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (1590).

Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti (1591).

Autorizzazione agli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele, di Palermo, la somma di lire 4,200,000 per mutuarla alla provincia di Ragusa per la costruzione del palazzo destinato agli uffici provinciali e per la sistemazione del ponte dei Cappuccini (1592).

Assegnazione alla colonia agricola Vittorio Emanuele III in Treviso di lire 487,701.63 ricavato dalla vendita dei prodotti agricoli della zona sgombrata nel 1918 (1593).

*Dal ministro degli affari esteri:*

Approvazione della convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria il 10 dicembre 1927 per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, nonchè delle Note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma (1595).

Approvazione della convenzione e dello statuto, firmati in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonchè del relativo Atto finale (1594).

RELAZIONI.

Esenzione da tasse di registro ed ipotecarie pel trapasso dei beni, delle attività e passività della Sezione di credito del Monte di Pietà di Cremona alla Cassa di risparmio delle provincie Lombarde, e divieto al detto Monte di riprendere operazioni di credito, salvo che su pegno (1544).

Riordinamento del Regio Comitato talasografico italiano (1553).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 26 febbraio 1928, n. 581, recante norme integrative del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio tra gli industriali e i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e Fivizzano (1534).

Conversione in legge del Regio decreto 3 novembre 1927, n. 2096, concernente l'istituzione di un Commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara (1372).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233' recante norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalto di opere di bonifica (1408).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli (1364).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1279, concernente la definizione dei rapporti coi devolventi di diritti a contributi e di aree all'Unione edilizia nazionale (1448).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (1454).

Conversione in legge del Regio decreto 12 gennaio 1928, n. 96, che apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (1438).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei Commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari (1441).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, che istituisce le navi scuola per gli ufficiali della marina mercantile (1434).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori (1366).

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta (1559).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160 (1411).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali (1324).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, che esonera per due anni dal pagamento del dazio doganale e della tassa di vendita la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi destinati ad essere impiegati nel collaudo delle vetture automobili (1446).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1419, relativo alla costituzione di una Società anonima con la ragione sociale « Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia » (1362).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali (1415).

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica (1425).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta (1387).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente « Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale » (1403).

Definitiva liquidazione di controversie dipendenti dalle gestioni di guerra presso l'Amministrazione militare marittima (1472).

Esenzioni tributarie alle famiglie numerose (1527).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione nella 2ª categoria delle opere idrauliche delle difese del tronco d'Adige, in provincia di Verona, dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già

classificate nella 2ª categoria, a valle di Verona (1389).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, per l'esercizio della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione (1395).

Trattamento di quiescenza dei maestri delle nuove provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana (1556).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A' al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verifica dei pesi e delle misure (1418).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti (1374).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del corpo (1375).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del Regio esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria (1250).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (1433).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, relativo all'istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (1345).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, col quale vengono istituiti in via di esperimento « telegrammi lampo » ed i « telegrammi augurali » (1435).



Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle Società fiduciarie e revisionali (1460).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata (1390).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti nel Regio esercito (1391).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1º luglio 1926, n. 1380 (1398).

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 163, concernente il riconoscimento, come Regio Istituto d'arte, dei corsi d'arte applicata dell'Accademia di belle arti di Perugia (1449).

Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi (1452).

Provvedimenti per gli Enti, Associazioni ed Istituti promossi dal Partito nazionale fascista (1523).

Provvedimenti per favorire il collocamento di serbatoi di olii minerali e di distributori automatici di benzina (1536).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare (1315).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1315, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, contenente norme per la fabbricazione, l'importazione e la vendita nel Regno degli apparecchi di accensione e articoli assimilati, e delle pietrine focaie (1361).

Modificazioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante l'istituzione del Consiglio di Amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato (1549).

Modificazioni al Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardante il nuovo ordina-

mento dell'Amministrazione postale e telegrafica (1550).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche (1135).

Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori (1545).

Integrazione delle disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria (1540).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 807, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 10 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, per l'attuazione del piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano, e l'integrazione delle norme relative alla nuova sistemazione ospedaliera (1360).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 614, riflettente il Consorzio di Istituti di credito per il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania (1554).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari (1336).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, contenente norme per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti da più fogli (1333).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, recante modificazioni alla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina (927).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1183, che modifica l'art. 4 del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, riguardante il servizio delle Commissioni per telefono (1318).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1927, n. 1884, contenente norme per la concessione in appalto dell'esercizio delle sale di scrittura presso gli uffici principali delle poste e dei telegrafi (1321).

Provvedimenti a favore delle provincie, dei comuni e dei concessionari di opere di bonifica (1487).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, portante norme per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti (1367).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047, concernente semplificazioni nel rilascio delle delegazioni da parte degli Enti mutuari dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (1346).

Conversione in legge del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 548, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro » (1115).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2123, circa compensi daziari per i materiali nazionali impiegati nelle costruzioni navali disciplinate dal Regio decreto-legge 1º febbraio 1923, n. 211 (1347).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, che porta modificazioni alle leggi relative al capo di stato maggiore della Regia marina, all'ordinamento della Regia marina ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1410).

Modifica dell'art. 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, concernente l'ordinamento postulare (1514).

Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria (1515).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 1378, relativo alle dichiarazioni di eleggere la cittadinanza italiana, presentate in base all'art. 34 del Trattato di pace di Losanna dagli originari delle Isole italiane dell'Esgeo stabiliti all'estero (1350).

Conversione in legge del Regio decreto 7 luglio 1927, n. 1250, che approva una convenzione riguardante la cessione al Governo italiano delle quote sociali della Società Aero-Lloyd di Tirana (1355).

Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (1312).

Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei comuni unificati (1490).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2618, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea (1382).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 5, che aumenta i contingenti di esportazione per le pelli grezze bovine, per l'anno 1927 (1383).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 311, che ammette all'importazione temporanea nel Regno i filati di Manilla, i cartoni fini e le lamiere di ferro greggie (1481).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 899, che dà facoltà di apportare modificazioni alle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee (1496).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2579, che apporta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali (1497).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 265, riguardante il quantitativo di zucchero proveniente dalle Colonie italiane da importarsi nel Regno a trattamento di favore (1501).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2660, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 23 maggio 1927, per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per l'epurazione del personale dipendente dall'Amministrazione provinciale di Roma (1423).

*Dalla Commissione di finanze:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1511).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1471).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1581).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928, al 30 giugno 1929 (1510).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1509).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2121, che approva un maggiore stanziamento di fondi per compensi di costruzione alle navi mercantili (1323).

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (1328).

Conto consuntivo sulla gestione dei Regi Stabilimenti di Salsomaggiore nell'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1921 (1377).

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-1928 (1429).

Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al quindicesimo prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-1928 (1466).

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, concernente variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 282, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (1477).

#### Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli colleghi che domani alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Libertini, Morpurgo e Rolandi-Ricci a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Provvedimenti per i teatri di proprietà comunale ».

MORPURGO. A nome dei rispettivi Uffici centrali ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 196, che stabilisce per le Società cooperative i limiti dell'ammontare delle quote sociali e del valore delle azioni;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 876, recante modifiche alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale dell'esportazione.

ROLANDI-RICCI. A nome della Commissione permanente di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2658, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni dell'autunno 1927 nelle provincie di Sondrio, Bergamo, Brescia e Bolzano ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Libertini, Morpurgo e Rolandi-Ricci della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1511).**

PRESIDENTE. (*Si alza, e con lui si alzano i senatori e i membri del Governo*). (*Segni di vivissima attenzione*).

Tutta l'Italia, e con l'Italia il Senato, aspetta con ansietà viva, ma composta e virile, ed alleviata ancora dalla speranza, le notizie della sorte del generale Nobile e dei suoi compagni di spedizione.

Di fronte a spiriti così alti che, per amore della scienza e della Patria, espongono al sacrificio la loro esistenza, e con essa i loro affetti più cari, la rettorica suonerebbe irriverente e profanatrice. (*Approvazioni*). Pertanto una sola parola io pronuncerò, parola semplice ma ardente di ammirazione e di augurio.

Passiamo a discutere il bilancio delle forze aeree dello Stato dalle cui fila e da quelle della marina sono usciti gli eroici attori dell'avventurosa impresa. (*Vivissimi, prolungati applausi*).

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro (segnì di attenzione)*. Il Governo si associa di gran cuore alle parole pronunciate dal Presidente dell'Assemblea. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario on. Montresor di dare lettura del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1928-29 ».

MONTRESOR, *segretario*, legge:  
(*V. Stampato N. 1511*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CICCOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. L'on. Ancona ha presentato, per questo bilancio, una relazione di cui dobbiamo essergli grati, perchè in essa ha prospettato, in maniera quasi didattica e tale da far comprendere a tutti, almeno sotto l'aspetto formale, lo stato della nostra aviazione.

Io, che non ho nessuna competenza in argomento, non vorrò certamente avventurarmi in una discussione per quello che riguarda la parte tecnica. Ma, poichè si deve votare un così vistoso bilancio e credo sia dovere da parte nostra dimostrare l'interesse che prendiamo ad un argomento di tanta importanza, vorrei semplicemente, traendo profitto dalla relazione dell'on. Ancona, rivolgergli alcuni quesiti su questioni che egli ha toccato in maniera, direi, soltanto marginale.

Il Capo dell'aviazione inglese, preoccupandosi recentemente della costruzione, in corso in Germania, di un aeroplano di straordinaria potenza, tale da superare dieci volte la potenza dei maggiori aeroplani costruiti in Inghilterra, faceva una osservazione semplice, ma molto sensata. Tutti i paesi, egli diceva, i quali non trovano modo di avere presso di loro, nelle loro officine, la possibilità di provvedere a tutte le esigenze dell'aviazione, fanno opera vana formando una flotta aerea e vanno certamente incontro ad un insuccesso. Il che

ribadisce ancor una volta il concetto e l'esperienza che la stessa potenzialità bellica di una Nazione non sta tanto nel suo apparato militare quanto nella sua struttura economica, agricola e industriale. E, infatti, — diceva quel Capo — con calcoli che io non so se siano o no esagerati — in caso di guerra, in un mese soltanto, per questi logorii e conflitti, perirebbe l'80 per cento circa di tutto il materiale di aviazione che fosse messo in linea di combattimento. Non so, ripeto, se il calcolo — del resto sempre approssimativo — sia esatto, ma da quello che ho letto così risulta.

Partendo anche da questo concetto, in Italia l'aviazione militare si è rivolta per i suoi bisogni a fabbriche nazionali, ed ha fatto cosa in cui facilmente si può consentire. Ma non è così invece per l'aviazione civile. Per l'aviazione civile, gli apparecchi sono stati presi da due fabbriche entrambe tedesche: una, la Dornier-Wall che ha sede a Friederichshafen e avrebbe messa una succursale a Marina di Pisa; l'altra, quella che fabbrica gli aeroplani del notissimo tipo « Junker » e ha costruito anche il « Bremen » che recentemente è approdato in America. Ora, perchè, mentre per l'aviazione militare si ricorre alla industria nazionale, per l'aviazione civile (la quale ha bisogno di un lungo periodo di sviluppo e quindi si deve preparare di più lunga mano) si ricorre alla industria straniera?

Nella stessa relazione dell'on. Ancona, veramente, si può trovare qualche cosa che mette sulla via di un chiarimento.

Nell'aviazione militare si sono avuti infortunii mortali nella proporzione di 1.87 per ogni cento allievi, e per 304,000 e rotti chilometri di volo, e un infortunio mortale per ogni 1051 ore di volo nei piloti. Nell'aviazione civile non si è avuto nessun infortunio. Si soggiunge, è vero, che l'aviazione militare presenta pericoli che non presenta la civile. Ma ciò può essere vero fino a un certo punto. Infatti è vero che l'aviazione militare deve fare manovre rischiose ed adibire persone, non sempre pratiche, che debbono fare un tirocinio. Ma è vero altresì che l'aviazione civile deve superare (parlo degli aeroplani che vanno all'estero), niente di meno, la catena delle Alpi; e questa non credo sia cosa priva di rischi. Occorrerebbe, quindi, che, in una nuova rela-

zione si facesse una statistica più accurata per vedere quale percentuale d'infortuni è dovuta a difetti di apparecchi e quale ad imperizia di maneggio. Con che si avrebbe la riprova del valore dell'uno e dell'altro genere di apparecchi.

Tornando a quella che era la tesi del capo dell'aviazione inglese, domando ora che cosa s'intenda e si possa fare in Italia per una costruzione integrale, tale da assicurare tutto il fabbisogno, nella quantità occorrente e di qualità da poter pareggiare la costruzione straniera; cosa indispensabile per potere affrontare un eventuale conflitto.

Mi spinge a fare questa osservazione anche un altro rilievo che è fatto nella relazione, ove si dice che l'aviazione civile è, niente di meno, esercitata peggio che in pura perdita. Infatti, non solo quelli che oggi viaggiano, lo fanno in gran parte gratuitamente, ma, almeno secondo i dati che ci sono forniti, ogni passeggero costa non meno di 4,500 lire!

Occorre notare anche un'altra cosa. I costruttori, nazionali, come è accennato nella relazione, percepiscono un compenso esagerato: dalle 400 alle 500 lire per ogni chilogramma di velivolo. E, per l'aviazione civile, lo Stato dà un sussidio di 30 lire per ogni chilometro di volo: un sussidio che grava annualmente per 62 milioni il bilancio dello Stato a prò delle compagnie sovvenzionate.

Io sono partito dalla premessa che non solo per favorire l'industria nazionale occorre far capo all'industria nazionale: occorre farlo anche per necessità di difesa. Una aviazione la quale in tempo di guerra non potesse provvedere nei confini del paese alla ricostruzione degli apparecchi distrutti, si condannerebbe anticipatamente alla sconfitta.

Ma bisognerebbe, pure, che il monopolio delle costruzioni, monopolio di fatto se non di diritto, non si convertisse, da parte degli industriali nazionali, in una speculazione dannosa allo Stato.

Pertanto, concretando il mio quesito, domando: che cosa s'intende fare per constatare anzitutto se e quali differenze vi sono, per bontà di costruzione, valore e capacità di esercizio, tra aeroplani che si costruiscono in Italia e quelli stranieri? Che cosa s'intende o si può fare perchè questo ramo d'industria (che richiede limitata materia prima e buona

elaborazione tecnica), abbia il conveniente sviluppo in Italia, con possibilità di collocamento anche all'estero? Che cosa s'intende e si vuol fare, dico, per sopperire a questa che mi pare la base dell'esercizio dell'aviazione, e senza di cui manca di ogni avvenire sicuro?

È vero che nell'aviazione gli uomini hanno una grande importanza, quale possono conferire l'ardimento e la attitudini dell'aviatore; e ne abbiamo le prove. Ma occorre anzitutto disponibilità di apparecchi, con una rapida e continua sostituzione, quali possono richiedere le esigenze di una campagna. Senza di che si va, quasi inevitabilmente, incontro all'insuccesso.

ANCONA, *relatore*. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANCONA, *relatore*. Risponderò pochissime parole alle osservazioni fatte dal collega Ciccotti sulla mia relazione. Egli ha detto innanzi tutto che i velivoli militari sono quasi tutti costruiti dall'industria italiana, mentre i velivoli civili sono in gran parte forniti dall'industria estera. È la verità.

Abbiamo sulle linee civili il tipo *Dornier*, che è un tipo tedesco, costruito in Italia (dalle officine di Marina di Pisa) le quali sono una filiazione delle ben note officine tedesche omonime. Abbiamo gli *Junker*, che sono anche un tipo tedesco. Junker è un nome noto nell'industria meccanica germanica, per le importanti officine che esistono a Dessau presso Berlino e che s'intitolano appunto a tale nome. Però abbiamo già anche qualche velivolo italiano civile messo in linea da poco tempo. Sono quelli costruiti a Sesto Calende da una officina che non è molto nota in Italia, ma che comincia a costruire in modo veramente egregio.

Comunque, perchè questa differenza? Il perchè esiste ed è chiaro; l'industria delle costruzioni aeronautiche è difficilissima. Si divide in due parti: motori ed apparecchi. Per i motori abbiamo in Italia dei costruttori di primissimo ordine. I motori italiani sono considerati tra i migliori. Come tutti sanno, ottimi costruttori sono la Fiat di Torino, l'Isotta Fraschini di Milano, che costruiscono i loro tipi italianissimi; e poi l'Alfa Romeo di Milano che costruisce un tipo *Jupiter* nuovissimo, di marca inglese.

Le costruzioni che vengono dall'estero sono quelle degli apparecchi. Ora è noto che l'apparecchio commerciale richiede caratteristiche completamente diverse da quelle dell'apparecchio militare. Ma non è ancora questo il motivo che spiega il fenomeno. Il motivo è che in Italia si lavora soprattutto per il Ministero dell'aeronautica, che ordina gli apparecchi militari. Come ho spiegato nella mia modesta relazione, l'Italia — e questo è un grande merito dell'on. Mussolini — ha sviluppato moltissimo l'aviazione militare, aumentando, naturalmente, il numero degli apparecchi, come risulta dalle statistiche che ho riportato nella mia relazione, senza entrare in dettagli, perchè ciò sarebbe stato pericoloso. Comunque, c'è un bisogno notevole di apparecchi militari. A questo bisogno soddisfano le nostre officine, le quali sono ben contente di produrre per lo Stato. È quello che cercano, perchè è sempre più sicuro dal punto di vista finanziario produrre per lo Stato, il quale è un buon cliente, paga tutto, paga sempre, e spesso... lautamente! Quindi si capisce che i costruttori si siano orientati verso la costruzione di velivoli militari. I velivoli civili richiedono uno studio, un'esperienza, un perfezionamento che deve essere fatto a loro spese, perchè le società di navigazione aerea pagano e vogliono pagare il velivolo solo quando è pronto, quando è sicuro, quando può entrare con sicurezza in servizio.

È quindi necessario uno studio lunghissimo che richiede prove ed esperienze: si passa attraverso tipi svariati. I tipi invecchiano subito, tanto che, per quanto l'industria aeronautica sia giovanissima, ci sono già due musei di costruzione aeronautiche: uno si trova a Friedshafen sul lago di Costanza, l'altro a Monaco di Baviera e sono interessantissimi. Voi capite che, se in pochi anni si potè installare un museo per le costruzioni aeronautiche civili e militari, il progresso e le trasformazioni furono rapidissime. La nostra industria, che è più giovane dell'industria estera, non ha ancora affrontato in pieno il più difficile problema dei velivoli civili. È ciò che deve fare. Basta con questi velivoli civili che comperiamo dall'estero a carissimo prezzo!

Però debbo aggiungere che abbiamo già dei buoni principi: le nostre case cominciano a darsi ai velivoli civili: le spinge — e fa benissimo, per-

chè è necessario — il Ministero della aeronautica che ha aperto dei concorsi appunto per la costruzione di velivoli civili. Tra gli altri c'è un concorso; che scadrà alla fine di quest'anno, per la costruzione di un velivolo da turismo che deve essere piccolo, economico e sicuro.

Spero che il turismo aereo in Italia si potrà sviluppare come all'estero, e che questa deficienza della nostra industria aeronautica sia rapidamente colmata! L'industria aeronautica è una di quelle che si dovrebbero sviluppare molto in Italia: è una industria che richiede poche materie prime, mano d'opera specializzata, ingegno acutissimo inventivo e meccanico, tutte qualità che le nostre fabbriche, le nostre maestranze, i nostri tecnici, possiedono in massimo grado. È quindi certo che, in un periodo di tempo relativamente breve, l'industria aeronautica potrà vincere anche nella costruzione dei velivoli civili.

Già una casa importantissima sta studiando i velivoli civili: è la casa Caproni, assai nota e benemerita, perchè da molti anni costruisce ottimi apparecchi militari.

Il collega on. Ciccotti ha parlato dei disastri aviatori...

CICCOTTI. Degli infortuni.

ANCONA, *relatore* ...degli infortuni aviatori. Io ho osservato nella mia relazione che il pubblico è male impressionato, perchè legge le statistiche globali degli infortuni aviatori, che accumulano i disastri militari coi disastri civili. Ora in fatto di infortuni bisogna distinguere nettamente le due aviazioni: l'aviazione militare dalla aviazione civile; l'aviazione militare avrà sempre fatalmente i suoi disastri. Infatti, una delle attività principali della aviazione militare è quella di istruire e di ottenere dei piloti: è la scuola di pilotaggio. In questa istruzione c'è sempre un momento, nel quale bisogna pur lasciare l'apparecchio in mano alla recluta, la quale, viceversa, non ne è ancora completamente padrona: e allora si comprende che questa recluta, che deve maneggiare l'apparecchio che non domina ancora, potrà facilmente fare una manovra sbagliata, facile causa d'infortunio, se l'istruttore che sta a fianco della recluta non arriva a correggere. D'altra parte i militari non hanno quelle precauzioni così minuziose che si usano nelle linee di navigazione civile; sono molto coraggiosi; hanno un

certo sprezzo della morte; e non vogliono saperne di precauzioni eccessive. A volte hanno troppa fiducia nelle loro stesse forze, nei loro stessi apparecchi. Voi tutti avrete veduto le acrobazie che essi compiono, che sono veramente meravigliose, ma comprendete del pari che, in simili acrobazie, se l'abilità non è consumata, i disastri sono inevitabili.

Nella aviazione civile la situazione è ben diversa: la sicurezza è quasi assoluta. Essa non ha per iscopo di produrre dei piloti, ma deve soltanto trasportare dei passeggeri da un porto ad un altro: le linee percorse sono sempre le stesse. Ci sono precauzioni continue e minuziose, i piloti sono sperimentatissimi (quasi tutti ex-piloti militari) e abituati a percorrere sempre le stesse linee che conoscono benissimo; essi volano continuamente e molto, ma molto più, dei piloti militari.

In queste condizioni si comprende come le disgrazie nella aviazione civile siano evitate, tanto più che, quando le condizioni meteorologiche sono pericolose, la linea civile si ferma.

Nelle nostre che sono condotte con ogni diligenza, con ogni finezza, e con ogni controllo, si può dire che le disgrazie siano quasi completamente evitate.

Tutto si riduce a qualche atterraggio prematuro, a qualche corsa che non si effettua perchè il tempo non lo permette, e non si debbono affrontare dei rischi. In queste condizioni, ripeto, i disastri sono quasi completamente evitati. È bene dirlo, è bene affermarlo, perchè purtroppo in Italia c'è una certa ritrosia, c'è in fondo alla anima nostra un certo timore per il volo, c'è l'idea che volando si rischi la propria vita. Nell'aviazione civile non c'è rischio; io credo che nelle linee dell'aviazione civile il rischio di disastri non sia maggiore che nelle linee di navigazione e nelle ferrovie. Abbiamo delle linee aeree nelle quali nel primo anno di esercizio (ed il primo anno è sempre il più difficile, perchè è l'anno di assestamento del personale e del materiale) non è accaduta nessuna disgrazia; anche in linee, come quella cui accennava l'onorevole Ciccotti, ove bisogna raggiungere quote considerevoli, ad esempio la Venezia-Vienna, che deve attraversare le Alpi a circa 4 mila metri. Ma anche questa altezza è molto minore delle altezze che raggiungono gli aeroplani militari, i quali si elevano a quote

molto superiori. A proposito di disastri aviatori non ho altro da aggiungere, mi pare di avere abbastanza detto per spiegare la ragione di questi disastri, e per incitare tutti a diffondere la massima fiducia nel volo civile, dove non c'è proprio nessun pericolo. Ditelo e ripetetelo.

Il collega Ciccotti ha infine parlato dei prezzi. Ora, onorevoli colleghi, volare è carissimo e sarà sempre carissimo. È inutile illudersi che si possa volare a buon mercato! È carissimo per molti motivi! Gli apparecchi costano moltissimo perchè devono soddisfare a contrastanti condizioni: debbono essere leggerissimi e nello stesso tempo resistentissimi. Allora si capisce come la costruzione sia il risultato di un complesso di finezze tecniche, scientifiche, meccaniche, le quali si traducono in un costo elevatissimo. Vi sono dei pezzi — negli aeroplani — gli attacchi ad esempio — per fare i quali bisogna consumare un peso di materiale 20, 30 e 100 volte superiore a quello che rimarrà nel pezzo finito, e si comprende come questi pezzi debbano costare moltissimo. Si aggiunga che i tipi non sono ancora consacrati da una lunga esperienza; che ci troviamo ancora nel periodo di prova; che bisogna provare e riprovare, e tutto ciò aumenta il prezzo. Però c'è un limite a tutto! Credo che oggi ogni giusto limite sia superato, e che il prezzo dovrà notevolmente diminuire; siamo a 500 lire ed oltre per chilogramma di apparecchio! È eccessivo! Questa cifra dovrà essere presto ridotta, ma di-certo non bisogna illudersi troppo; né credere che il volo possa davvero divenire economico.

Il costo degli apparecchi è grande, il costo delle sovvenzioni è finora grandissimo; ed ho detto nella mia relazione che in questo periodo iniziale di assestamento, ogni passeggero che vola costa allo Stato almeno 4,500 lire. E se si facesse il conto per certe linee politiche il costo sarebbe anche maggiore! La verità è che in Italia i civili volano ancora poco; non volano che i militari! C'è ancora del pregiudizio; c'è una certa paura per il volo, o per non dir paura un certo... timore...

MUSSOLINI, *Capo del Governo...* con l'aggravante che questo timore è soprattutto maschile.

ANCONA, *relatore.* Il Capo del Governo dice giustamente che questo timore è soprattutto ma-

schile; infatti, io che mi trovo in mezzo a queste questioni, ho potuto constatare che il maggior fervore aviatorio è proprio nelle donne, le quali hanno una tendenza spiccatissima al volo! Onorevole Mussolini, fate volare il pubblico; e specie la gioventù!

Io credo che tutto questo stato di cose cambierà, credo che la situazione migliorerà rapidamente e che noi potremo, come accade in altri paesi, veder crescere rapidamente l'uso del volo civile. È necessario! Ho osservato nella mia relazione che sarà bene sollecitare l'azione del registro aeronautico, perchè ci sono dei giovani che vorrebbero volare per conto proprio e non lo possono, perchè vanno incontro a lungaggini burocratiche che li scoraggiano; esse devono sparire coll'istituzione di questo registro aeronautico che ancora non funziona. Così questo periodo transitorio, intralciante passerà. La gioventù è piena di fede e di entusiasmo per il volo: essa può e deve famigliarizzarsi col volo, assai più di noi che siamo vecchi, perchè i giovani sono portatissimi, sono desiderosi di volare, ed io credo, che in pochi anni questa mentalità aeronautica, questa mentalità del volo, si potrà diffondere anche in Italia come è diffusa in altri Paesi, come in Germania, per esempio, dove si vola moltissimo, dove volano donne, vecchi, fanciulli con la maggiore disinvoltura. Già abbiamo delle iniziative ottime nell'aviazione civile. Or sono poche settimane è stato inaugurato l'Aeroporto del Littorio a Roma; esso è veramente magnifico ed onora la nostra industria aeronautica, cioè il complesso della nostra attività aviatoria. Forse oggi questo aeroporto, costruito con larghezza di idee, e che farà, anzi che fa già, ottima propaganda, è il migliore di Europa. Non vi è che quello di Tempelhof presso Berlino che possa competere con lui.

E così credo di avere esaurientemente risposto alle osservazioni fatte dall'on. Ciccotti. Aggiungo solo che le sovvenzioni alle Compagnie aeronautiche sono certo altissime; ma voi capite la difficile situazione delle Compagnie aeree... Esse hanno per ora pochissimi passeggeri, e pochissimo traffico. Ho detto nella relazione la necessità di rendere più comodi e sempre più numerosi gli Aeroporti vicino alle grandi città per facilitare il movimento del pubblico; e quella di stabilire nuove linee fra i centri a grande traffico.

L'aviazione civile, in conclusione, è ancora al suo inizio; ma ho ferma fiducia che si potrà sviluppare in pochi anni, e diventare presto quello che deve essere, cioè un mezzo di comunicazione rapido e sicuro; il più rapido certo, e se non il più sicuro, almeno sufficientemente sicuro, perchè il grande pubblico possa servirsene largamente.

Non ho altro da dire che associarmi a nome della Commissione di finanze, alle nobilissime parole pronunciate dal nostro Presidente e dal Capo del Governo per la spedizione Nobile.

Io sono ottimista, sono molto ottimista; non credo ad un disastro totale, ho grande fiducia nelle superiori attitudini del generale Nobile e del suo equipaggio, che è ormai temprato alla lotta terribile con gli elementi delle regioni nordiche. Lasciatemi finire, quindi, esprimendo l'augurio, anzi la fiducia, che tra poco noi potremo avere la buona notizia, che dissipi le ansie e le inquietudini in cui ora viviamo. Dio lo voglia per la tranquillità di tanti italiani, e per la gloria dell'aeronautica. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio, li rileggo:



## TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

## SPESE GENERALI.

1	Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi (Spese fisse) . . .	7,500,000 »
2	Spese di telegrammi (Spesa obbligatoria) . . . . .	74,000 »
3	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria) . . . . .	200,000 »
4	Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporto in genere . . . . .	150,000 »
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti al Gabinetto . . .	50,000 »
6	Sussidi al personale militare e civile in servizio o che abbia cessato dal medesimo, ed alle rispettive famiglie . . . . .	150,000 »
7	Premi di operosità e di rendimento al personale civile (articolo 5 del Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182) . . . . .	100,000 »
8	Premi per lavori, studi ed invenzioni, costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico, militare, scientifico ed amministrativo dei servizi della Regia aeronautica . . . . .	50,000 »
9	Contributi scolastici, contributi e sovvenzioni ad istituti ed associazioni - Premi e spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva - Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare - Spese per la propaganda aeronautica militare . . . . .	2,550,000 »
10	Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato - Biblioteche, riviste e periodici . . . . .	5,000,000 »
11	Spese di trasporto di materiali - Noleggi . . . . .	8,950,000 »
12	Spese casuali . . . . .	50,000 »
13	Spese riservate . . . . .	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	24,874,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	24,874,000 »
14	Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli del bilancio dell'aeronautica indicati nella tabella <i>B</i> annessa al presente stato di previsione (articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511 e articolo 41 del decreto del Commissariato dell'aeronautica in data 30 giugno 1923) . . . . .		1,380,000 »
15	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .		<i>per memoria</i>
			26,254,000 »
	DEBITO VITALIZIO.		
16	Pensioni ai personali civili e militari (Spese fisse) . . . . .		400,000 »
17	Pensioni al personale lavorante (Spese fisse) . . . . .		30,000 »
18	Indennità per una sola volta, in luogo di pensione (Spesa obbligatoria)		20,000. »
			450,000 »
	SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE.		
19	Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente ed in posizione di servizio ausiliario e richiamati dal congedo - Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi (Spese fisse) . . . . .		24,000,000 »
20	Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma) . . . . .		20,000,000. »
21	Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile . . . . .		40,000,000 »
22	Spese di viaggio, missione e trasferimento . . . . .		7,800,000 »
23	Indennizzo privilegiato aeronautico . . . . .		4,000,000 »
24	Spese sanitarie di igiene e di assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato . . . . .		2,000,000 »
25	Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica . . . . .		1,300,000 »
26	Spese per le manovre ed esercitazioni dell'Armata aerea . . . . .		3,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	102,100,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	102,100,000 »
27	Spese per la Regia accademia aeronautica . . . . .	2,700,000 »
28	Spese per le scuole militari di pilotaggio, osservazione aerea, tiro in volo, bombardamento e specializzati - Spese per le scuole civili allievi piloti e di allenamento, nonchè per i corsi premilitari. .	36,650,000 »
29	Spese relative al demanio aeronautico - Affitti e canoni - Risanamento danni - Linee telefoniche e telegrafiche . . . . .	64,300,000 »
30	Costruzioni, grandi riparazioni e trasformazioni di aeromobili e motori e loro parti di ricambio, strumenti e installazioni di bordo .	192,160,000 »
31	Acquisto di materiale di armamento e munizionamento, di automezzi e materiale vario - Piccole riparazioni apparecchi, ecc. . .	38,000,000 »
32	Esperienze, studi e modelli . . . . .	27,000,000 »
33	Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo. . . . .	27,300,000 »
34	Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante addetto ai servizi del Genio e del Demanio aeronautico . . . . .	10,500,000 »
35	Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante estraneo ai servizi del Genio e del Demanio aeronautico . . . . .	1,800,000 »
36	Viveri ed assegni di vitto . . . . .	44,000,000 »
37	Vestiaro ed equipaggiamento ordinario e di volo . . . . .	22,000,000 »
38	Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio - Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi e dei corpi di guardia - Veicoli e quadrupedi da trasporto, armi portatili e munizionamento relativo . .	8,000,000 »
39	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511 e decreto del Commissariato dell'aeronautica in data 30 giugno 1923, che approva il regolamento per l'Amministrazione degli Enti aeronautici) . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 576,510,000 » <hr/>
	<b>SPESE PER L'AERONAUTICA CIVILE,          PEL TRAFFICO AEREO E PEL SERVIZIO METEOROLOGICO.</b>	
40	Linee aeree civili in gestione diretta o indiretta (sovvenzioni chilometriche e fisse) . . . . .	49,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	49,500,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1928

	<i>Riporto . . .</i>	49,500,000 »
41	Gare, concorsi, conferenze, crociere aeree di propaganda aeronautica, contributi vari a persone o enti per la propaganda aeronautica . . .	500,000 »
42	Spese per costruzione, affitto, arredamento e varie relative agli uffici di controllo statale negli aeroporti civili. Spese di rappresentanza . . .	500,000 »
43	Servizio aerologico e meteorologico, rete autonoma di comunicazioni aeree, spese varie relative . . . . .	330,000 »
		50,830,000 »
 <b>TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.</b>  		
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive.</b>		
 <b>SPESE GENERALI.</b>  		
44	Indennità temporanea di caro-viveri al personale di ruolo civile e militare ed al personale lavorante . . . . .	7,700,000 »
45	Retribuzioni ed indennizzi al personale avventizio . . . . .	256,000 »
		7,956,000 »
 <b>SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE.</b>  		
46	Demanio aeronautico (acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni)	16,000,000 »
47	Armamento aeronautico (dotazione di mobilitazione di armi, bombe, esplosivi, hangars, benzina ed automezzi) . . . . .	22,000,000 »
		38,000,000 »

## RIASSUNTO PER TITOLI

### TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

#### CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali . . . . .	26,254,000 »
Debito vitalizio . . . . .	450,000 »
Spese per l'aeronautica militare . . . . .	576,510,000 »
Spese per l'aeronautica civile, pel traffico aereo, pel servizio meteorologico . . . . .	50,830,000 »
<b>Totale della categoria prima della parte ordinaria . . . . .</b>	<b>654,044,000 »</b>

### TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

#### CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali . . . . .	7,956,000 »
Spese per l'aeronautica militare . . . . .	38,000,000 »
<b>Totale della categoria prima della parte straordinaria . . . . .</b>	<b>45,956,000 »</b>
<b>Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .</b>	<b>700,000,000 »</b>

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria) .	700,000,000 »
--	---------------

## TABELLA B.

ELENCO DEI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'AERONAUTICA, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1928-29, LO STANZIAMENTO DEI QUALI PUÒ ESSERE AUMENTATO MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO A DISPOSIZIONE DI CUI AL CAPITOLO N. 14. (Articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e decreto del Commissario per l'aeronautica in data 30 giugno 1923, che approva il Regolamento per l'Amministrazione degli Enti aeronautici).

- Cap. n. 9. Contributi scolastici — Contributi e sovvenzioni ad Istituti e Associazioni — Premi e spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva — Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare. Spese per la propaganda aeronautica militare.
- » 10. Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato — Biblioteche, riviste, periodici.
- » 11. Spese di trasporto di materiali, noleggi.
- » 16. Pensioni ai personali civili e militari. (*Spese fisse*).
- » 17. Pensioni al personale lavorante. (*Spese fisse*).
- » 18. Indennità per una sola volta in luogo di pensioni. (*Spesa obbligatoria*).
- » 19. Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente, in posizione di servizio ausiliario e richiamati dal congedo — Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio — Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi. (*Spese fisse*).
- » 20. Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (Paghe, soprassoldi e premi di rafferma).
- » 21. Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile.
- » 22. Spese di viaggio, missione e trasferimento.
- » 23. Indennizzo privilegiato aeronautico.
- » 24. Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa — Onoranze funebri e trasporto salme, a carico dello Stato.
- » 25. Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica.
- » 26. Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea.
- » 27. Spese per la Regia Accademia aeronautica.
- » 28. Spese per le scuole militari di pilotaggio, osservazione aerea, tiro in volo, bombardamento e specializzati — Spese per le scuole

civili allievi piloti e di allenamento, nonchè per i corsi premilitari.

Cap. n. 36. Viveri ed assegni di vitto.

- » 37. Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.
- » 38. Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio — Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi e dei corpi di guardia — Veicoli e quadrupedi da trasporto, armi portatili e munizionamento relativo.
- » 39. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (Legge 17 luglio 1910, n. 511, e decreto del Commissariato di aeronautica in data 30 giugno 1923, che approva il regolamento per l'Amministrazione degli Enti aeronautici).

## TABELLA C.

ELENCO DEI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'AERONAUTICA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1928-29 PER I QUALI È CONSENTITO DI AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PRESENTE LEGGE.

- Cap. n. 4. Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporto in genere.
- » 9. Contributi scolastici — Contributi e sovvenzioni a Istituti e Associazioni — Premi e spese per l'incremento della educazione fisica e sportiva — Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare — Spese per la propaganda aeronautica militare.
- » 10. Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato. — Biblioteche, riviste, e periodici.
- » 11. Spese di trasporto di materiali — Noleggi.
- » 23. Indennizzo privilegiato aeronautico.
- » 24. Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa — Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato.
- » 26. Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea.
- » 27. Spese per la Regia accademia aeronautica.
- » 28. Spese per le scuole militari di pilotaggio, osservazione aerea, tiro in volo, bombardamento e specializzati — Spese per le scuole civili allievi piloti e di allenamento, nonchè per i corsi premilitari.
- » 29. Spese relative al demanio aeronautico — Affitti e canoni — Risarcimento danni — Linee telefoniche e telegrafiche.
- » 30. Costruzioni, grandi riparazioni e trasformazioni di aeromobili e motori e loro parti di ricambio, strumenti e installazioni di bordo.
- » 31. Acquisto di materiale di armamento e munizionamento, di automezzi e materiale vari — Piccole riparazioni apparecchi, ecc.
- » 32. Esperienze, studi e modelli.
- » 33. Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo.
- » 34. Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante addetto ai servizi del Genio e del Demanio aeronautico.
- » 35. Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante estraneo ai servizi del Genio e del Demanio aeronautico.
- » 36. Viveri ed assegni di vitto.



Cap. n. 37. Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.

- » 38. Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio — Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi e dei corpi di guardia — Veicoli e quadrupedi da trasporto, armi portatili e munizionamento relativo.
- » 40. Linee aeree civili in gestione diretta o indiretta (sovvenzioni chilometriche e fisse).
- » 41. Gare, concorsi, conferenze, crociere aeree di propaganda aeronautica, contributi vari a persone o Enti per la propaganda aeronautica.
- » 42. Spese varie di arredamento uffici di controllo statale negli aeroporti civili e di rappresentanza.
- » 43. Servizio aerologico e meteorologico, rete autonoma di comunicazioni aeree, spese varie relative.
- » 46. Demanio aeronautico (acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni).
- » 47. Armamento aeronautico (dotazione di mobilitazione di armi, bombe, esplosivi, hangars, benzina, ed automezzi).

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli coi quali si approvano gli stanziamenti del bilancio per porli ai voti:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per l'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 15 della legge 17 luglio 1919, n. 511, sono quelli indicati nella tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'esercizio 1928-29 è data facoltà al Ministero per l'aeronautica di imputare i pagamenti da disporre sui capitoli indicati nella tabella C annessa alla presente legge, sul fondo dei residui, fino al suo totale esaurimento, ed

indi sullo stanziamento di competenza, sia che detti pagamenti si riferiscano a spese dell'esercizio medesimo, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti.

(Approvato).

Art. 4.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1928-29, le seguenti assegnazioni straordinarie:

lire 16,000,000, per acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni, nell'interesse del demanio aeronautico;

lire 22,000,000, per la costituzione delle dotazioni di mobilitazione di armi, bombe, esplosivi, hangars, benzina ed automezzi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Approvazione del Trattato di conciliazione e arbitrato firmato in Roma il 29 dicembre 1926, fra il Regno d'Italia e il Reich germanico » (N. 1529).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approva-

zione del Trattato di conciliazione e di arbitrato firmato in Roma il 29 dicembre 1926, fra il Regno d'Italia e il Reich germanico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di conciliazione e di arbitrato firmato in Roma il 29 dicembre 1926, fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la di chiarezza chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia Marina ed a quella sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina » (N. 1530).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quella sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1530).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMERO D'ASTE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *relatore*. L'Ufficio centrale nel proporre l'approvazione della legge ha osservato che vi è una nuova disposizione la quale stabilisce che anche le navi in disponibilità dipendono dalle squadre armate, e quindi l'ammiraglio che comanda una squadra armata può, quando lo crede opportuno, per esercitazioni e per il cambio di navi ecc., armare un'altra nave in luogo di quella che vuole passare in riparazione o cambiare ecc.

Ora bisogna rilevare che il Ministero può

qualche volta aver bisogno di armare lui la nave per un'altra destinazione; evidentemente è bene che il Ministero sia preavvisato di questo cambiamento prima che esso avvenga e che la nave sia armata, in modo che il Ministero, se per caso avesse altra idea, possa metterla in esecuzione. Così pure le navi in disponibilità profittano di questo periodo per tenersi pronte e fare i lavori di cui hanno bisogno.

Questi lavori vengono fatti dalle varie Direzioni che dipendono dal Comando locale; ora questo Comando locale è bene sia avvertito in precedenza che si vuole armare la nave perchè vi possono essere lavori ancora in corso ed esso potrà accellerarli. Quindi l'Ufficio centrale avrebbe proposto che all'art. 4 venisse fatta un'aggiunta nel senso che questo Comando di squadra sia autorizzato a cambiare una delle sue navi con una di quelle in disponibilità, da esso dipendenti, ma che è bene che preventivamente ne informi il Ministero e anche il Comando locale.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. L'Amministrazione prende in giusta considerazione l'osservazione fatta dall'on. Amero D'Aste, ma, invece di modificare l'art. 4, farà questa delucidazione nel regolamento.

AMERO D'ASTE, *relatore*. Benissimo.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli articoli 2 a 10 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sono abrogati e sostituiti come segue:

SERVIZIO NAVALE.

Art. 2. — Le navi, secondo le loro condizioni nei riguardi degli effettivi del personale e dell'efficienza del materiale, si distinguono nel modo seguente:

a) navi armate;

b) navi in disponibilità.

Art. 3. — Le forze navali armate sono,

nella massima parte, raggruppate in squadre, che, nel tempo di pace, sono normalmente indipendenti fra loro, alla diretta dipendenza del Ministero.

Ad ogni squadra è assegnata una aliquota di naviglio sussidiario.

I comandi navali all'estero e nelle Colonie dipendono direttamente dal Ministero.

*Art. 4.* — Le navi e siluranti non facenti parte delle Forze navali armate sono costituite in gruppi, alla dipendenza dei comandi di dipartimento marittimo o comandi militari marittimi nella cui giurisdizione sono dislocate. Ad ogni gruppo è assegnato un nucleo di personale per la manutenzione.

I gruppi di unità navali in disponibilità costituenti le riserve delle squadre armate, mentre dipendono disciplinarmente dai comandi locali, sono organicamente dipendenti dai rispettivi comandi di squadra e di divisione, che possono disporre l'armamento e le esercitazioni in sostituzione di unità armate.

*Art. 5.* — Le unità navali assegnate ai servizi costieri dipendono dai comandi di dipartimento marittimo o comandi militari marittimi nella cui giurisdizione sono dislocate.

*Art. 6.* — Nel tempo di guerra, o, in tempo di pace, durante le esercitazioni o in altre particolari circostanze, il ministro della marina può costituire il comando in capo dell'armata navale, dal quale dipenderanno i comandi di squadra.

*Art. 7.* — La costituzione delle forze navali armate e del naviglio in disponibilità, l'assegnazione ai servizi costieri e al naviglio sussidiario, è stabilita dal ministro della marina, sentito il Capo di stato maggiore.

*Art. 8.* — Le unità navali, per la progressiva svalutazione dipendente dall'età o da altre cause, si distinguono in categorie di efficienza nel modo seguente:

*1<sup>a</sup> categoria:* unità navali che per la loro efficienza sono atte a tutti i compiti inerenti alla loro specie.

*2<sup>a</sup> categoria:* unità navali in avanzata svalutazione, atte a compiti di carattere secondario.

Ogni anno il ministro convoca il Comitato degli ammiragli per chiedere il parere sulle navi

che devono rimanere nella prima categoria e su quelle che debbono essere trasferite, immediatamente o prossimamente, nella seconda categoria.

Il Capo di stato maggiore della marina, tenuto conto di tale parere, riferisce al ministro sulla situazione della flotta.

*Art. 9.* — Cessano di appartenere alla 2<sup>a</sup> categoria, e sono radiate dai ruoli del naviglio dello Stato, le unità che a giudizio del ministro della marina, sentito il parere del Comitato degli ammiragli, non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio. Le navi radiate possono essere temporaneamente impiegate come navi caserme, o per servizi non bellici.

*Art. 10.* — Le navi sussidiarie sono radiate a giudizio del ministro della marina, previo parere del Comitato degli ammiragli, quando non possono più rendere utili servizi in rapporto alle spese di manutenzione e di esercizio.

(Approvato).

## Art. 2.

Il quadro organico del Corpo delle capitanerie di porto, di cui alla tabella C annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, è modificata come segue:

	Numero organico
Tenente generale di porto . . . . .	1
Maggiori generali di porto . . . . .	2
Colonnelli di porto . . . . .	12
Tenenti colonnelli di porto . . . . .	41
Maggiori di porto . . . . .	52
Capitani di porto . . . . .	139
Tenenti di porto . . . . .	} 71
Sottotenenti di porto . . . . .	
	318

(Approvato).

## Art. 3.

La tabella D annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, è modificata per il Corpo delle capitanerie di porto nel modo seguente:

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1928

G R A D O	Organico al 30 luglio 1926	Organico 1926-27	Organico 1927-28	Organico 1928-29	Organico definitivo
Tenente Generale . . . . .	1	1	1	1	1
Maggiori Generali . . . . .	1	1	2	2	2
Colonnelli . . . . .	12	12	12	12	12
Tenenti Colonnelli . . . . .	23	29	34	41	41
Maggiori . . . . .	36	41	46	52	52
Capitani . . . . .	142	142	139	139	139
Tenenti . . . . .	104	93	84	71	71
Sottotenenti . . . . .					
Totali . . . . .	319	319	318	318	318

(Approvato).

## Art. 4.

Alla legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, sono apportate le seguenti modificazioni e aggiunte:

1°: alla fine del 1° comma dell'art. 56, le parole « quando ne comprenda meno di 10 » sono sostituite come appresso: « quando ne comprenda 10 o meno di 10 »;

2°: nella tabella E, allegata alla legge, il periodo minimo di imbarco da capitano a maggiore commissario, ora stabilito in « 2 anni », è ridotto ad « un anno »;

3°: nella tabella H, allegata alla legge, nella colonna « Periodo minimo di imbarco » sono soppresse le parole « 2 anni » e « un anno » relative all'avanzamento da tenente a capitano e da sottotenente a tenente del ruolo transitorio di macchina. Tali parole sono sostituite dalle seguenti: « 3 anni complessivamente » messe fra le due righe che si vengono a sopprimere.

(Approvato).

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

## Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Ginori Conti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GINORI CONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 963, concernente la proroga del termine indicato nel primo capoverso dell'art. 13 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituì l'Associa-

zione nazionale per il controllo della combustione».

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole senatore Ginori Conti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Approvazione del disegno di legge: « Collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina » (N. 1531).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina ».

Prego il senatore, segretario, on. Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 1531).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Non oltre il 31 dicembre 1929, gli ammiragli di squadra, che abbiano almeno due campagne di guerra ed abbiano tenuto in guerra almeno il comando di divisione navale mobilitata, ovvero un comando od incarico giudicato equipollente, possono essere collocati, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a disposizione del Ministero della marina, per incarichi speciali, nel numero che sarà richiesto dalle esigenze della sistemazione degli alti comandi della Regia marina.

I predetti ufficiali ammiragli, collocati a disposizione in base alla presente legge, saranno considerati in aumento alla tabella organica del loro grado e rimarranno in detta posizione fino al limite di età stabilito per tale grado, non oltre però un periodo massimo di tre anni, allo scadere dei quali gli ufficiali stessi saranno collocati, fino al predetto limite di età, in aspettativa per riduzione di quadri, regolata, meno per quanto riguarda la durata ed il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938.

Al raggiungimento del limite di età, gli uffi-

ciali ammiragli di cui si tratta, saranno collocati in ausiliaria od a riposo e, se in aspettativa per riduzione di quadri, liquideranno la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepito se fossero rimasti in servizio durante il periodo dell'aspettativa stessa.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922 » (N. 1486).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922 ».

Prego il senatore, segretario, on. Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 1486).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il ministro delle finanze ha facoltà, su richiesta degli esattori delle imposte che all'inizio dell'appalto 1913-1922 abbiano avuto una gestione con un carico superiore ai 20 milioni, di consentire una liquidazione a stralcio delle partite d'imposte e sovrimposte dirette per le quali sia stato o debba ancora essere chiesto il rimborso a titolo d'inesigibilità. Gli esattori dovranno presentare le eventuali domande entro il 30 settembre 1928 a

pena di decadenza. Sono escluse da questa disposizione le quote definitivamente respinte.  
(Approvato).

## Art. 2.

Il ministro delle finanze sempre quando riconosca che le predette partite non possano, per qualunque circostanza, essere esaminate nei modi ordinari entro l'anno 1928, potrà stabilire di concerto cogli interessati a suo insindacabile giudizio i criteri da porre a base di detta liquidazione a stralcio e tradurli in atto previo parere di una commissione di nomina ministeriale, presieduta da un consigliere della Corte dei conti e composta di un rappresentante del Ministero delle finanze e di altro della Avvocatura erariale generale. La Commissione esprimerà il suo parere entro un mese dalla richiesta.

(Approvato).

## Art. 3.

Per lo svincolo delle cauzioni degli esattori che non abbiano servizi di tesoreria, che usufruiscano della concessione di cui agli articoli precedenti e che cessati dall'ufficio col 31 dicembre 1922, non l'abbiano riassunto pel successivo decennio e quinquennio, potrà prescindersi, salva l'osservanza di tutti gli altri obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni, dalle norme fissate dall'art. 128 del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

## Art. 4.

I pagamenti che fossero fatti agli esattori sulla base delle liquidazioni a stralcio verranno imputati ai fondi di bilancio per i rimborsi di quote inesigibili.

(Approvato).

## Art. 5.

Per usufruire della concessione di cui ai precedenti articoli gli esattori delle imposte dovranno restituire tutti i ruoli ad essi consegnati e gli elenchi dei residui che eventualmente fossero stati compilati con dichiarazione esplicita di rinunciare ad ogni azione

nei riguardi dei contribuenti per tutte le quote d'imposta non riscosse.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2662, che proroga il termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova » (N. 1379).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2662, che proroga il termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova ».

Prego il senatore segretario onorevole Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**  
(V. Stampato N. 1379).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2662, che proroga di due mesi il termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova.

(Approvato).

## Art. 2.

Il termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, già prorogato di due mesi col Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2662, è ulteriormente prorogato di quattro mesi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, recante provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova » (N. 1396).

**PRÉSIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927 n. 53, recante provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova, nel primo periodo della effettuata unificazione.

**PRÉSIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1746, che modifica le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente la sistemazione e fusione dei servizi del comune di Genova unificato » (N. 1439).

**PRÉSIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1746, che modifica le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 gennaio 1927 n. 53, concernente la sistemazione e fusione dei servizi del comune di Genova unificato ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario, Montresordi darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1746, che modifica le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente la sistemazione e fusione dei servizi del comune di Genova unificato.

**PRÉSIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Autorizzazione di spesa per l'ampliamento ed il miglioramento degli stabilimenti saliferi » (N. 1488).

**PRÉSIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'ampliamento ed il miglioramento degli stabilimenti saliferi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

Il Ministero delle finanze (Direzione generale delle privative) è autorizzato ad assumere impegni entro il limite di 20 milioni per l'ampliamento delle saline, l'acquisto di macchinario e l'istituzione di nuovi opifici per la lavorazione, immagazzinamento e spedizione del sale.

Tale somma verrà iscritta:

a) per lire 500,000, in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1927-28;

b) per lire 1,500,000, in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio passivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'esercizio 1928-29;

c) per lire 2,000,000 annui nella stessa parte passiva del bilancio autonomo predetto, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1929-30 al 1937-38.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione del « *Modus vivendi* », stipulato in Parigi, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, per regolare il trattamento dei cittadini e delle Società di uno dei due Stati contraenti sul territorio dell'altro » (N. 1513).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del *Modus vivendi*, stipulato a Parigi, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, per regolare il trattamento dei cittadini e delle società di uno dei due Stati contraenti sul territorio dell'altro ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1513).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pavia.

PAVIA. La cortesia dei colleghi mi permetta una parola su questo progetto.

È vivo ancora l'eco di simpatia con cui fu accolta in Italia la molteplicità delle voci colle quali in Francia fu salutata la conclusione della recente Conferenza di Tangeri, esaltata nella stampa d'oltre Alpi, come la rinascita di una cordialità più intima tra i due popoli latini.

Ora la prima pietra miliaria che ci ha condotti a questa meta si può dire segnata dal progetto di legge, che ora discutiamo su una relazione breve ma efficacissima del nostro illustre collega Paulucci di Calboli.

Trattasi di una nota scambiata tra il nostro ambasciatore a Parigi, zelante, intelligente e pieno di amor patrio, e il Quai d'Orsay per sistemare provvisoriamente uno stato di cose anormali, che inquietava grandemente una parte della numerosa Colonia Italiana esistente in Francia e specialmente nella grande metropoli. Da una parte, alcuni italiani si dovevano di non

vedersi applicata la legge benefica, che impediva gli sfratti ed aumenti di fitti in tema di alloggi, riserbata ai soli francesi. Dall'altra erano Società italiane che avevano creduto opportuno portare la loro attività anche fuori della frontiera patria, e si erano trovati in Francia i cancelli chiusi in nome di una reciprocità male interpretata.

Infatti era vero che qui in Italia le Società francesi non possono esercitare certi rami di industria, ma ciò riguarda pure società private italiane, perchè lo Stato per ragioni sociali credè attribuire questo esercizio ad Enti speciali; quindi non disparità ma uguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri su questo proposito.

Ora, a questo stato di cose, che creava molto risentimento nell'ambiente italiano, residente in Francia, veniva a portare rimedio la convenzione provvisoria del dicembre 1927, che accorda la parificazione dei diritti agli italiani, secondo le clausole della nazione più favorita fino al 1° giugno 1928. Si sperava forse in questo frattempo, si sarebbe concluso un vero trattato, invece siamo alla vigilia della scadenza, e il Governo che reputò presentare al voto dei due rami del Parlamento la convenzione, non ottenne ancora la nostra approvazione.

Quindi, quella che io oggi spero daremo unanime, dovrà considerarsi più che altro come un ausilio di autorità, a quella proroga abitudinaria in materia diplomatica, che indubbiamente sarà domandata e concessa tra le due Nazioni stipulanti questo *modus vivendi*.

Ciò che sortì come diana dei provvedimenti per un cammino più luminoso dei rapporti italo-francesi, si attua dunque *dopo* quei benefici che essa doveva provocare. Infatti i nostri abili negoziatori di tariffe doganali hanno già ottenuto l'assenso francese di sensibili miglierie a varie voci per le sete ed affini, e la Conferenza Tangerina per opera dei nostri esperti, e la grande deferenza dei colleghi francesi e spagnuoli, ha dato giusta soddisfazione alle moderate richieste del nostro Paese, accogliendo di lasciar partecipare l'Italia nell'Amministrazione dell'*enclave* internazionale di Tangeri su un piede di uguaglianza.

Questi riconoscimenti, frutto di serenità,



ci danno speranza, anche in avvenire, la Francia si adoprerà a considerare quanto il *Temps*, che dal nome di un suo autorevole scrittore di politica estera, chiamerò il più *pertinace* sostenitore dei diritti di preponderanza della nazione francese sul quadrante europeo, giustamente designava « le fiduciose relazioni che devono esistere tra le potenze mediterranee ».

Ora le richieste italiane furono e sono fatte non solo perchè l'Italia è una grande potenza mediterranea, ma anche perchè erano fatte come una vera utilità internazionale.

Di fronte a partiti che si son dati a professare in catena la politica estera, non è possibile i Governi rimangano neghittosi, e non corrano a ripari collegandosi più che possibile fra loro.

L'Europa è ancora una grande convalescente per ingiustizie territoriali, che ci han dato, certo senza valutarne tutte le conseguenze, i vari trattati bellici, ed è in lotta con soluzioni quasi irraggiungibili.

Ora occorre il medico, che arresti il crescer della febbre, per non lasciare troppo margine allo scoppio di idee, che portano diritto ad urti pericolosi.

La politica europea è tutta cambiata nel dopo guerra. Non esiste solo il grande satellite intorno a cui parve aggirarsi tutta la vita umana nel precedente cinquantennio; apparvero altre luci e alcune brillano vive.

L'Italia è tra queste e nella frantumazione del grande continente in piccoli Stati, ognuno sbracciantesi per farsi largo, l'Italia diventata grande potenza, vuole e deve essere considerata *come consigliera e non come consigliata*.

Se, come sembra, nelle note di simpatia francese che giungono a noi, ciò si comprende, siamo sulla buona strada per il vero consolidamento della pace, e il progresso della civiltà.

Molti di noi, che frequentiamo annualmente i convegni parlamentari all'estero, abbiamo avuto ripetute prove della comprensione, che gli uomini politici francesi hanno della verità di queste cose, e cioè che nonostante certe polemiche di stampa vivace, che turbano sovente qualsiasi problema, da tempo non vi sono profonde divergenze tra Italia e Francia, ma solo piccoli malintesi facilmente superabili e che l'Italia è in tale ascensione da essere altamente considerata.

Non per vanità di indicare un mio colloquio coll'illustre dirigente il Quay d'Orsay, ma per omaggio a una verità, che può tornar gradita a questo alto consesso, amo ricordare, che avendo avuto l'onore di esser ricevuto da Aristide Briand prima delle sue dichiarazioni fatte alla Camera pro Italia, che ebbero risposta di alto tatto politico da parte del nostro Primo Ministro, trovai in lui un vero amico dell'Italia, un apprezzatore convinto della sua potenzialità e soprattutto un uomo pieno di buon volere, per mitigare quel furore di snazionalizzazione che tanto ci inquieta nei nostri fratelli di patria, e per dar maggiore tutela, anche attraverso al mantenimento della tradizionale ospitalità francese, al rispetto dell'interno di nostra casa.

Ora tutto ciò può certo essere cemento di un migliore domani nei rapporti tra Francia ed Italia.

Tanto noi, quanto i francesi, dobbiamo darci scambievoli prove positive e durature della cordialità sincera dei nostri sentimenti.

Abbiamo interessi che si intrecciano, e che è follia compromettere con velenose polemiche, con meschini artifici, con basse congiure, con insensate rivalità.

È con questi sentimenti di vera deferenza per la Francia, che io voterò questa legge. Oltre le tre tappe di un riavvicinamento così significativo per una buona amicizia; tariffe doganali, conferenza tangerina, *modus vivendi*, vi furono in questi ultimi mesi molte feste all'arte italiana, le accoglienze cortesi ad uomini nostri di Governo, grandi e piccoli, ed è di ieri la visita dei dirigenti della Banca di Francia al nostro benemerito Stringher per un affiatamento finanziario.

Ora tutto ciò diventa giudizio di valutazione, che non può passar indifferente. Viene da un popolo, giustamente considerato come grande apprezzatore di opere. Adoperiamoci a far sì che questo alto concetto dell'Italia, si mantenga, e diventi monito per tutto il mondo, per far comprendere che la nazione che parla l'idioma di Dante, ne interpreta anche il pensiero politico, volendo così corrispondere al sogno dei mille e mille figli nostri, morti sul Piave, agognanti ad una vittoria, quale fu raggiunta, creatrice di una patria,

dispensiera di pace, in mezzo ad energie fatiche. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al *modus vivendi* stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia, mediante scambio di note in data 3 dicembre 1927 (VI) ed inteso ad assicurare il trattamento della nazione più favorita tanto ai cittadini di ciascuno dei due Stati sul territorio dell'altro, per ciò che concerne il soggiorno, lo stabilimento, l'esercizio del commer-

cio, dell'industria, delle professioni e dei mestieri, il possesso, l'acquisto, l'occupazione e la locazione di tutti i beni, mobili ed immobili, ed il diritto di disporre di tali beni o di alienarli, la esenzione dal servizio militare e dalle requisizioni; quanto, sotto ogni rapporto, alle società costituite sul territorio e secondo le leggi dei due Paesi, nonchè alle loro agenzie, succursali e filiali.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore otto giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

S. E. L'AMBASSADEUR D'ITALIE A PARIS  
A S. E. LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Paris, le 3 décembre 1927.

*Monsieur le Ministre,*

Ayant été, au cours de nos récents entretiens, d'accord avec Votre Excellence pour constater le désir réciproque du Gouvernement Italien et du Gouvernement Français de favoriser le développement des relations de sincère amitié qui unissent l'Italie et la France et pour reconnaître l'importance toute particulière des rapports qui existent entre nos deux pays, j'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie partage entièrement les vues du Gouvernement de la République française sur la nécessité de conclure le plus tôt possible une Convention spéciale à l'effet de régler l'établissement, le traitement fiscal, l'exercice de l'activité économique et professionnelle des ressortissants ainsi que des entreprises et des sociétés civiles, commerciales, industrielles et autres de chacun des deux pays sur le territoire de l'autre.

J'ajoute que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie se déclare, en ce qui le concerne, prêt à ouvrir sans délai des négociations pour la conclusion de cette Convention.

Jusqu'à la conclusion de la dite Convention ou au plus tard jusqu'au 1<sup>er</sup> Juin 1928, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront; sur le territoire de l'autre, du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le séjour, l'établissement, l'exercice du commerce, de l'industrie, des professions et des métiers, la possession, l'acquisition, l'occupation et la location de tous biens, meubles ou immeubles, le droit de disposer de ces biens ou des les aliéner, les exemptions de service militaire et de réquisitions.

Les sociétés constituées sur le territoire et selon les lois des deux pays, ainsi que leur agences, succursales et filiales, jouiront sur le territoire de l'autre, sous

tous les rapports, du traitement accordé aux sociétés de la nation la plus favorisée et de leur agences, succursales et filiales.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

G. MANZONI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *il ministro degli affari esteri*

GRANDI.

*A Son Excellence*

Monsieur BRIAND

*Ministre des Affaires Etrangères*

PARIS.

S. E. LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES  
A S. E. L'AMBASSADEUR D'ITALIE A PARIS

*Monsieur l'Ambassadeur,*

Ayant été, au cours de nos récents entretiens, d'accord avec Votre Excellence pour constater le désir réciproque du Gouvernement français et du Gouvernement italien de favoriser le développement des relations de sincère amitié qui unissent la France et l'Italie et pour reconnaître l'importance toute particulière des rapports qui existent entre nos deux pays, j'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement de la République partage entièrement les vues du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie sur la nécessité de conclure le plus tôt possible une Convention spéciale à l'effet de régler l'établissement, le traitement fiscal, l'exercice de l'activité économique et professionnelle des ressortissants ainsi que des entreprises et sociétés civiles, commerciales, industrielles et autres de chacun des deux pays sur le territoire de l'autre.

J'ajoute que le Gouvernement de la République se déclare, en ce qui le concerne prêt à ouvrir sans délai des négociations pour la conclusion de cette Convention.

Jusqu'à la conclusion de la dite Convention, ou au plus tard jusqu'au 1<sup>er</sup> juin 1928, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre, du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le séjour, l'établissement, l'exercice du commerce, de l'industrie, des professions et des métiers, la possession, l'acquisition, l'occupation et la location de tous biens, meubles ou immeubles, le droit de disposer de ces biens ou de les aliéner, les exemptions de service militaire et de réquisitions.

Les Sociétés constituées sur le territoire et selon les lois des deux pays, ainsi que leurs agences, succursales et filiales, jouiront sur le territoire de l'autre,

sous tous les rapports, du traitement accordé aux sociétés de la nation la plus favorisée et de leurs agences, succursales et filiales.

Veillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

A. BRIAND.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:  
p. il ministro degli affari esteri  
GRANDI.

*A Son Excellence*  
Monsieur le comte MANZONI  
*Ambassadeur d'Italie à*  
PARIS

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento del Regio Comitato Talassografico Italiano » (N. 1553).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del Regio Comitato Talassografico italiano ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1553).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Regio Comitato Talassografico italiano, eretto in Ente morale autonomo sotto la vigilanza del Ministero della marina, ha sede in Roma, presso il Ministero della marina.

Esso provvede al coordinamento degli studi e delle ricerche dei suoi Istituti relative alla conoscenza fisica, chimica e biologica dei mari italiani e delle colonie, prevalentemente in rapporto alle industrie della pesca e della na-

vigazione, e presenta al Governo le relative proposte del caso.

Il Comitato, in casi particolari, può anche provvedere, a mezzo dei suoi Istituti, all'organizzazione ed alla esecuzione di tali ricerche.

(Approvato).

Art. 2.

Il Regio Comitato Talassografico è presieduto dal ministro della marina.

Fanno parte del Regio Comitato:

Un senatore designato dal Senato, un deputato designato dalla Camera dei deputati, il segretario generale del Consiglio nazionale di ricerche, tre delegati tecnici del Ministero della marina (fra cui il direttore dell'Istituto idrografico), due delegati tecnici del Ministero dell'economia nazionale (fra cui l'Ispettore tecnico della pesca), un delegato del Ministero della pubblica istruzione, un delegato del Ministero delle Comunicazioni e tre tecnici chiamati nel proprio seno del Comitato stesso.

Tutti questi membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti; quelli che appartengono al Comitato per l'ufficio che ricoprono rimangono in carica fino a che conservano la destinazione di ufficio.

Il Comitato nomina nel proprio seno il vice presidente, il segretario e, anche fuori del proprio seno, l'amministratore.

(Approvato).

## Art. 3.

Il Regio Comitato ha un Consiglio di Presidenza, costituito dal presidente, dal vice presidente, dal segretario, dall'amministratore, dal direttore dell'Istituto idrografico, dall'ispettore tecnico della pesca del Ministero dell'economia nazionale e da due tecnici eletti dal Comitato in seduta plenaria.

Il direttore dell'Istituto idrografico, il segretario del Comitato, l'ispettore tecnico della pesca del Ministero dell'economia nazionale e uno dei due tecnici del Consiglio di Presidenza costituiscono la « Commissione tecnica consultiva », presieduta dal vice presidente.

(Approvato).

## Art. 4.

L'Ufficio di presidenza risiede nel Ministero della marina ed è retto da persona designata dal Presidente anche fuori dei membri del Regio Comitato.

(Approvato).

## Art. 5.

Il Regio Comitato, per conseguire i suoi fini e sostenere gli oneri corrispondenti, provvedendo al funzionamento degli Istituti Talassografici dipendenti, avrà a sua disposizione ed amministrerà un contributo governativo annuo di lire 400,000, che sarà compreso nel bilancio del Ministero della marina, e contributi dei Ministeri dell'economia nazionale, della pubblica istruzione e delle comunicazioni, nonchè contributi fissi o temporanei di Enti autarchici, di Enti scientifici o privati.

(Approvato).

## Art. 6.

Dietro deliberazione del Consiglio di Presidenza potranno essere ammessi a far parte del Regio Comitato — per la sola durata del versamento del contributo — rappresentanti di altri Enti che abbiano personalità giuridica e si impegnino a versare, almeno per tre anni consecutivi, un contributo annuo di lire 10,000

(Approvato).

## Art. 7.

Gli Enti contribuenti avranno facoltà di avvalersi — previo accordo colla Presidenza del

Regio Comitato — degli Istituti Talassografici per speciali indagini e ricerche relative alla pesca o ad altro argomento che rientri nella sfera di attività degli Istituti stessi e che non ne turbi il regolare funzionamento.

Le relazioni fra gli Enti e gli Istituti Talassografici dovranno sempre avere luogo per il tramite della Presidenza del Regio Comitato Talassografico.

(Approvato).

## Art. 8.

Il Ministero della marina provvederà ai mezzi di trasporto ed a quanto può occorrere per il compimento di crociere e campagne talassografiche.

(Approvato).

## Art. 9.

Il Comitato svolgerà le sue funzioni secondo il Regolamento che sarà approvato con Regio decreto su proposta del ministro della marina di concerto coi ministri delle finanze, dell'economia nazionale, dell'istruzione pubblica e delle comunicazioni.

(Approvato).

## Art. 10.

Sono abrogati i Regi decreti 15 luglio 1923, n. 1799 e 4 maggio 1924, n. 994, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed ogni altra disposizione che contrasti con la presente legge.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dal 1° luglio 1928, e con la stessa data s'intendono decaduti tutti i membri del Regio Comitato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Istituti nautici privati » (N. 1518).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Istituti nautici privati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1518).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SUPINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. L'istruzione nautica, diretta all'esercizio di professioni le quali non solo hanno grande importanza, ma implicano anche gravi responsabilità in coloro che le esercitano, ha indotto giustamente il Governo a presentare questo disegno di legge che nega valore legale agli studi che si fanno negli Istituti nautici privati, subordina all'autorizzazione l'apertura degli Istituti stessi e li sottopone a sorveglianza.

L'Ufficio centrale ha quindi accolto di buon grado questo disegno di legge, e vi propone di approvarlo.

Una sola raccomandazione rivolgo al ministro: quella cioè di comprendere nel regolamento, che sarà per essere emanato per la esecuzione della legge, una disposizione che obblighi gli Istituti a rimettere al ministro, alla fine dell'anno scolastico, una relazione degli insegnamenti impartiti, dei programmi svolti e dei risultati degli esami.

Per tal modo il ministro potrà essere al corrente dell'andamento dell'Istituto ed, ove occorra, ordinare l'ispezione di cui all'art. 9.

Spero che il ministro vorrà accogliere questa raccomandazione.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. L'Amministrazione accetta senz'altro la raccomandazione dell'on. Supino. Nel regolamento si terrà conto di questa raccomandazione che, con giusto intendimento, è stata proposta dall'on. Supino.

SUPINO, *relatore*. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la marina.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Per Istituti nautici privati s'intendono, ad ogni effetto, tutti gli Istituti nautici non Regi.  
(Approvato).

#### Art. 2.

Gli studi che si fanno ed i risultati che si conseguono negli Istituti nautici privati non hanno alcun valore legale.

(Approvato).

#### Art. 3.

L'apertura al pubblico di Istituti nautici privati è subordinata all'autorizzazione del ministro della marina.

(Approvato).

#### Art. 4.

L'autorizzazione può essere data, dietro apposita domanda, quando sussistano le seguenti condizioni:

1° che nella provincia non esistano le Sezioni di Istituto nautico Regio corrispondenti a quelle che si chiede di aprire a titolo privato;

2° che il richiedente sia una provincia o un comune, o altra persona giuridica, pubblica o privata, ovvero un cittadino italiano che abbia l'età di trenta anni compiuti e sia di condotta ineccepibile. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;

3° che le persone, a cui saranno affidati la direzione e i diversi insegnamenti, abbiano rispettivamente piena idoneità all'ufficio di direzione ed i requisiti voluti per insegnare negli Istituti nautici Regi;

4° che i locali destinati all'Istituto siano idonei;

5° che ciascuna sezione abbia l'organizzazione di insegnamenti prescritta per la corrispondente sezione degli Istituti nautici Regi.

(Approvato).

#### Art. 5.

I documenti da allegarsi alla domanda, il termine entro il quale questa e quelli devono essere presentati, le modalità relative all'accertamento dei vari requisiti; saranno determinati nel regolamento che verrà emanato per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

## Art. 6.

La concessione e il diniego dell'autorizzazione sono disposti rispettivamente, con decreto e con lettera ministeriale che costituiscono provvedimento definitivo.

(Approvato).

## Art. 7.

Se l'Istituto non sia aperto entro sei mesi dalla data in cui fu notificata l'autorizzazione, questa perde ogni efficacia.

(Approvato).

## Art. 8.

La costituzione dell'Istituto deve essere notificata al pubblico nell'annuncio di apertura. Ogni modifica deve essere resa nota con eguale pubblicità.

(Approvato).

## Art. 9.

L'Istituto deve essere sempre aperto ad ogni persona a cui il Ministero della marina abbia dato incarico di ispezionarlo o di visitarlo.

(Approvato).

## Art. 10.

L'autorizzazione deve essere revocata quando venga a mancare taluna delle condizioni di cui all'art. 4, o se ne accerti, dopo che fu concessa l'autorizzazione, l'insussistenza iniziale; quando non si ottemperi all'ordine di cui all'art. 13; quando l'Istituto non funzioni regolarmente; quando in genere, vi siano cause nelle quali sia impegnata la conservazione dell'ordine morale, o la tutela dei principî che governano l'ordine sociale o politico dello Stato o la salute degli allievi.

Inoltre l'autorizzazione può essere revocata quando non si ottemperi alla prescrizione di cui all'art. 9; deve essere revocata se il fatto si ripeta.

(Approvato).

## Art. 11.

La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto ministeriale, che costituisce provvedimento definitivo.

(Approvato).

## Art. 12.

La revoca importa, per chi ottenne l'autorizzazione, l'obbligo di chiudere l'Istituto entro la data di cui al comma seguente.

La data della chiusura è fissata nel decreto di revoca, a seconda delle circostanze da valutarsi insindacabilmente dal ministro della marina, ma non può mai essere stabilita per un tempo posteriore al 30 settembre che segue immediatamente la data del decreto.

(Approvato).

## Art. 13.

Nei casi d'urgenza, il Ministero della marina può ordinare la temporanea chiusura di un Istituto privato, salvi, se del caso, gli ulteriori provvedimenti a norma della presente legge.

(Approvato).

## Art. 14.

Gli Istituti nautici privati che vengano aperti senza autorizzazione, o vengano mantenuti aperti in violazione dell'art. 12, sono chiusi d'autorità.

Chiunque apra un Istituto nautico privato senza autorizzazione, o lo mantenga aperto in violazione dell'art. 12, è passibile di una multa dalle mille alle cinquemila lire. In caso di recidiva, alla multa può essere aggiunta la detenzione da sei giorni a tre mesi.

(Approvato).

## Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla stessa data è abrogato il Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1671.

(Approvato).

## Art. 16.

Gli Istituti nautici privati legalmente esistenti alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge potranno provvisoriamente proseguire nel loro esercizio, secondo le norme del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1671, fino al 30 settembre 1928. Per l'ulteriore eventuale prosecuzione dovranno essere osservate le disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di esecuzione, comprese quelle riguardanti la apertura.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per il recupero di piccoli crediti germanici » (N. 1485).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il recupero di piccoli crediti germanici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**  
(V. Stampato N. 1485).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. E passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

I crediti germanici denunciati all'Ufficio di Verifica e Compensazione a norma dell'art. 296 del Trattato di Versaglia, che furono regolati con accreditamenti globali *à forfait* fatti dall'Ufficio italiano a favore dell'Ufficio germanico, sono riscossi per proprio conto dallo Stato italiano, intendendosi a questo trasferiti tutti i diritti pertinenti ai creditori originari ed allo Stato germanico in base alle leggi ed ai trattati.

La riscossione compete al Ministro delle finanze, al quale, con facoltà di delega, è conferito ogni più ampio potere di disporre dei crediti predetti.

(Approvato).

#### Art. 2.

I crediti accertati e liquidati in via amministrativa dal ministro o da un suo delegato

saranno riscossi con la procedura vigente per la riscossione delle imposte dirette, compreso l'onere del non riscosso per riscosso a carico dell'esattore e del ricevitore, e compresi gli aggi e le multe a carico dei debitori.

Entro quarantacinque giorni dalla notifica dell'accertamento amministrativo è ammesso ricorso in via giurisdizionale al Ministero delle finanze nelle forme e con gli effetti stabiliti per la risoluzione delle controversie relative alla liquidazione dei beni *ex nemici* dai Regi decreti-legge 15 ottobre 1925, n. 1921, 9 novembre 1926, n. 1881 e 12 agosto 1927, n. 1547.

Il ricorso al ministro non sospende gli atti esecutivi, salvo che il ministro ne disponga la sospensione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione permanente alla « Fiera Internazionale del Libro » di Firenze » (N. 1528).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, « Autorizzazione permanente alla Fiera internazionale del Libro di Firenze ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**  
(V. Stampato N. 1528).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. E passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

La « Fiera Internazionale del Libro » promossa dall'Istituto Italiano del Libro, con sede in Firenze, è riconosciuta ed autorizzata, in via permanente.

Non sono applicabili alla Fiera predetta le disposizioni del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515.

(Approvato).



## Art. 2.

La Fiera Internazionale del Libro è ammessa ad usufruire, senza che occorra speciale autorizzazione, delle facilitazioni doganali e ferroviarie, previste dal Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

(Approvato).

## Art. 3.

Per il periodo nel quale la Fiera di cui sopra resterà aperta saranno concesse ai visitatori facilitazioni ferroviarie, nella misura da stabilirsi di volta in volta dal ministro delle comunicazioni.

Il Comitato organizzatore resta, comunque, autorizzato a percepire la quota, di cui al Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, per l'uso del biglietto a prezzo ridotto pel viaggio di ritorno.

(Approvato).

## Art. 4.

La liquidazione dei diritti erariali sugli ingressi alla Fiera, verrà effettuata in somma fissa *à forfait*, da stabilirsi secondo norme che saranno emanate con decreto del ministro delle finanze.

(Approvato).

## Art. 5.

La Fiera Internazionale del Libro sarà tenuta nel corrente anno ed, in seguito, ogni tre anni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

## Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Bonin Longare, Garofalo e Petitti di Roreto a recarsi alla tribuna per presentare le relazioni sulla verifica dei titoli dei nuovi senatori.

BONIN LONGARE. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato la relazione

sulla nomina a senatore del cav. Antonio Salandra.

GAROFALO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore del dott. Giovanni Appiani.

PETITTI DI RORETO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatori dei generali Cittadini Arturo e Montuori Luca.

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Bonin Longare, Garofalo e Petitti di Roreto della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite. Nella seduta di domani si procederà alla votazione sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

## Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore segretario Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

## Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero d'Aste, Ancona, Arlotta, Artom.

Bacelli Alfredo, Bacelli Pietro, Badoglio, Barzilai, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria d'Argentina, Berio, Berti, Biscaretti, Bonicelli, Bonin, Borea d'Olmo, Bosselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Callaini, Cassis, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Credaro.

D'Andrea, De Blasio, Del Bono, Della Noce,

Del Pezzo, De Novellis, De Vito, Di Bagno, Di Robilant, Di Stefano, Di Vico.

Ferrari, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fratellini.

Garbasso, Garofalo, Garroni, Gentile, Gignori Conti, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Loria.

Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzoni, Melodia, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Orsi Paolo.

Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pettiti di Roreto, Pincherle, Pironti, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rajna, Rava, Ricci Corrado, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salata, Scaduto, Scherillo, Sechi, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Supino.

Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Triangi.

Valenzani, Venzi, Volpi.

Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1511):

Senatori votanti . . . . .	114
Favorevoli . . . . .	98
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Approvazione del Trattato di conciliazione e di arbitrato, firmato in Roma, il 29 dicembre 1926, fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico (N. 1529):

Senatori votanti . . . . .	114
Favorevoli . . . . .	102
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quella sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (Numero 1530):

Senatori votanti . . . . .	114
Favorevoli . . . . .	102
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina (Numero 1531):

Senatori votanti . . . . .	114
Favorevoli . . . . .	101
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922 (N. 1486):

Senatori votanti . . . . .	114
Favorevoli . . . . .	101
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2662, che proroga il termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova: (N. 1379):

Senatori votanti . . . . .	114
Favorevoli . . . . .	103
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, recante provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi del comune unificato di Genova (N. 1396):

Senatori votanti . . . . .	114
Favorevoli . . . . .	102
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1746, che modifica le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente la sistemazione e fusione dei servizi del comune di Genova unificato (N. 1439):

Senatori votanti . . . . . 114

Favorevoli . . . . . 100

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Autorizzazione di spesa per l'ampliamento ed il miglioramento degli stabilimenti saliferi (N. 1488):

Senatori votanti . . . . . 114

Favorevoli . . . . . 102

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Approvazione del *Modus vivendi*, stipulato in Parigi, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, per regolare il trattamento dei cittadini e delle Società di uno dei due Stati contraenti sul territorio dell'altro (N. 1513):

Senatori votanti . . . . . 114

Favorevoli . . . . . 100

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Riordinamento del Regio Comitato Tassografico Italiano (N. 1553):

Senatori votanti . . . . . 114

Favorevoli . . . . . 102

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Istituti nautici privati (N. 1518):

Senatori votanti . . . . . 114

Favorevoli . . . . . 104

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Provvedimenti per il ricupero di piccoli crediti germanici (N. 1485):

Senatori votanti . . . . . 114

Favorevoli . . . . . 104

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Autorizzazione permanente alla « Fiera Internazionale del Libro » di Firenze (N. 1528):

Senatori votanti . . . . . 114

Favorevoli . . . . . 104

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Valenzani a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

VALENZANI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1182, che modifica l'art. 5 della legge 6 luglio 1911, n. 714, per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1416, riguardante le riduzioni delle tariffe postali e telegrafiche;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, recante provvedimenti per l'incremento dell'olivicoltura;

Disciplina della costituzione e delle attività delle Associazioni intese alla tutela e all'incremento della pesca nell'interesse generale e senza fine di lucro.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Valenzani della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Nomina di commissari.

PRESIDENTE. In conformità della deliberazione del Senato comunico che ho nominato i seguenti senatori a far parte delle commis-

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1928

sioni previste dalla legge sulla « riforma della rappresentanza politica ».

Della Commissione di cui all'art. 4 della legge faranno parte i signori senatori Bonicelli, Bonin Longare, Del Carretto, Montresor, Orsi Delfino.

Della Commissione di cui all'art. 11 della legge faranno parte i signori senatori Amero d'Aste, Baccelli Pietro, Beltrami, Callaini, De Vito, Gabba, Perla, Pironti, Spirito.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori (*Doc. L. LXXXI*) [*Appiani*]. — (*Doc. LXXX*) [*Cittadini*]. — (*Doc. LXXXI*) [*Montuori*]. — (*Doc. LXXXII*) [*Salandra*].

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1473);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione, firmato in Guatemala il 15 settembre 1926, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala (N. 1162);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra (N. 1314);

Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1240, che apporta modifiche al Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, circa la conservazione del grado da parte di taluni ufficiali trasferiti dal Regio esercito e dalla Regia marina nella Regia aeronautica (N. 1317);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 1353);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente va-

rianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito (N. 1354);

Conversione in legge del Regio decreto 12 gennaio 1928, n. 96, che apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (N. 1438);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2261, che proroga a tutto l'anno 1928 la facoltà concessa al Ministero per l'aeronautica del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722 (N. 1349);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2122, che modifica il Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1613, recante norme per l'assegnazione dei nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate (N. 1322);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2042, contenente disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei comuni unificati (N. 1325);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1579, che proroga i termini stabiliti dal Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, per l'epurazione del personale dipendente dai comuni di Bari e di Venezia (N. 1330);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2049, concernente la esenzione per un biennio dai limiti di età fissati per partecipare ai concorsi presso Amministrazioni comunali, nei riguardi degli impiegati e salariati comunali dispensati dal servizio per esuberanza di personale in virtù di provvedimenti adottati in base al Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383 (N. 1331);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2148, che stabilisce le indennità da corrispondersi al personale della Regia marina per la perdita di vestiario in caso di sinistri marittimi (N. 1338);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, recante norme per la costituzione ed il funzionamento della sezione magistrale di scherma (N. 1306).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1471);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, che reca norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti del Regno (N. 1348);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2563, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1928 agli esattori delle imposte del decennio 1913-1922 (N. 1363);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1565, che modifica l'art. 5 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante l'istituzione di un ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico (Numero 1369);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che modifica il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (N. 1370);

Conversione in legge del Regio decreto 3 novembre 1927, n. 2096, concernente l'istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara (N. 1372);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2702, riflettente l'aumento del quantitativo massimo delle uova di tonno, di provenienza dalle Colonie italiane, da importare nel Regno a trattamento di favore (N. 1399);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova (N. 1407);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalto di opere di bonifica (N. 1408);

Modificazione del 1° comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione e alla nomina delle Commissioni censuarie comunali (N. 1422);

Modificazione della tabella organica del personale sanitario e religioso aggregato delle carceri e dei riformatori governativi (N. 1427);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, concernente

provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume (N. 1344);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari (N. 1441);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 1454);

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1510);

Inserzione nei contratti d'appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa della clausola per la revisione delle indennità (Numero 1489);

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, contenente disposizioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica (N. 1503);

Proroga del termine fissato nell'articolo 26 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (N. 1507);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634, concernente l'ordinamento delle scuole di ostetricia (Numero 1238);

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 581, recante norme integrative del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio tra gli industriali e i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e Fivizzano (N. 1534);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 740, concernente interpretazione dell'art. 10, cap. 3 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato (N. 1535);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente va-

rianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (N. 1542);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 785, concernente la proroga del termine per l'unificazione dei Capitolati delle pubbliche amministrazioni (Numero 1543);

Disposizioni sull'istruzione elementare in relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali (N. 1557);

Disposizioni per la nomina ad insegnanti nelle scuole elementari classificate di maestre di scuole materne (N. 1558);

Concessione di un periodo di aspettativa di due anni ai maestri elementari che intendano dedicarsi alle Missioni (N. 1560);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici (N. 1562);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali (N. 1261).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1509);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli (N. 1364);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali (Numero 1324);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1419, relativo alla costituzione di una Società anonima con la ragione sociale « Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia » (N. 1362);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2679, che autorizza la costituzione dei Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti orto-frutticoli (N. 1304);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali (N. 1415);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica (N. 1425);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del Regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 622, portante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari (N. 1341);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori (N. 1366);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria (N. 1233).

La seduta è tolta (ore 18).

## ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Mercoledì 30 maggio 1928

ALLE ORE 15

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Assegnazione a Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, di un appannaggio di lire duecentomila annue (N. 1587);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz (N. 1573);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2040, riguardante la estensione dei poteri conferiti al direttore generale delle ferrovie dello Stato per le riduzioni di tariffa (N. 1264);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 12 maggio 1927, n. 743, che istituisce il Dopolavoro per il personale delle privative (N. 1462);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppressione dell'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi ex-nemici ed al trasferimento dei relativi servizi alla Ragioneria generale dello Stato (N. 1463);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, riguardante l'approvazione delle Convenzioni 11 giugno 1927, col comune di Genova e 25 agosto 1927 con quello di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo (N. 1464);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2407, recante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari (N. 1465);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 752, circa la interpretazione dell'art. 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (N. 1467);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 793, contenente norme per la identificazione e la delimitazione dei fondi compresi entro la zona franata nel gennaio 1922, nel comune di San Fratello (Messina) (N. 1468);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, che istituisce l'Azienda dei magazzini generali di Fiume (N. 1469);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, riguardante provvedimenti vari in materia di edilizia economica e popolare (N. 1474);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 244, sulla graduazione degli estimi catastali dei boschi e dei pascoli nella provincia di Sondrio (N. 1476);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 305, contenente la proroga del termine per il conferimento dei posti disponibili nei gradi 6° e 7° della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza (N. 1478);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 312, che sospende

temporaneamente l'applicazione da parte dei comuni del dazio di consumo sulle ligniti e sulle torbe (N. 1479);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 309, che reca provvedimenti per l'approvvigionamento dello zucchero (N. 1480);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 310, che concede la franchigia doganale all'importazione nel Regno ai cianuri di potassio, di calcio e di sodio, nonchè ai prodotti imbevuti di acido cianidrico, destinati ad usi agricoli (N. 1482);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1610, concernente il passaggio di un funzionario dell'Amministrazione di Casa Reale nel ruolo transitorio del personale proveniente dalla Real Casa (Numero 1483);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2672, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli Enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri (N. 1484);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431, recante norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite da terremoti (N. 1492);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 386, che sopprime la facoltà consentita dall'art. 11 del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, ai venditori di energia elettrica, di esigere dai propri clienti un sovrapprezzo per l'energia elettrica generata per via termica (N. 1493);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 2, portante modificazioni alle circoscrizioni provinciali di Pistoia e di Lucca (N. 1494);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 353, circa l'applicazione di magistrati agli uffici giudiziari della Sicilia (N. 1495);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 406, concernente proroga ed allargamento delle temporanee agevolazioni tributarie agli atti di fusione delle società commerciali (N. 1498);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, portante modifi-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1928

cazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e dell'Azienda Forestale demaniale. (N. 1499);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale (N. 1500);

Conversione in legge del Regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2843, che approva la convenzione 20 novembre 1927, stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e la Società transadriatica per l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Roma-Venezia-Vienna (Numero 1502);

Conversione in legge del Regio decreto 26 gennaio 1928, n. 199, concernente la dispensa dal servizio dei maestri elementari nell'interesse del servizio stesso (N. 1504);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1928, n. 319, che reca disposizioni intese ad agevolare gli allievi delle scuole professionali per la maestranza marittima (N. 1505);

Trasferimento dell'Istituto italiano di igiene, previdenza e assistenza sociale alla dipendenza della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (N. 1564). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 881, per la concessione in enfiteusi alla Società cooperativa agricola fra Ravennati residenti in Ostia della tenuta demaniale di Ostia (N. 1565). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912, concernente il diritto dovuto per lo sbarco temporaneo dei pas-

seggeri delle navi in crociere turistiche (Numero 1566). — *(Iniziato in Senato)*;

Ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Bergamo e a Gorizia, nonché nelle frazioni aggregate a Mantova (Numero 1567);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 374, che provvede alla cessazione dell'applicazione, alla Banca Italiana di credito e valori, del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1153 (N. 1568);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 411, recante modificazioni alla competenza amministrativa per la definizione delle trasgressioni in materia di tasse (N. 1569);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 411, che approva la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Aosta-Prè S. Didier (N. 1570);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo (N. 1571);

Legge unica sulla caccia (N. 1572);

Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia (N. 1583).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.







CXC<sup>a</sup> TORNATA

MERCOLEDI 30 MAGGIO 1928 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Commemorazione (del senatore Cao Pinna) Pag.	10310		
Oratori:			
PRESIDENTE . . . . .	10310		
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i> .	10311		
Congedi . . . . .	10310		
Disegni di legge (Approvazione di):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione, firmato in Guatemala il 15 settembre 1926, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala » . . . . .	10341		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra » . . . . .	10341		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1240, che apporta modifiche al Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, circa la conservazione del grado da parte di taluni ufficiali trasferiti dal Regio esercito e dalla Regia marina nella Regia aeronautica ». . . . .	10341		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ». . . . .	10342		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito » . . . . .	10342		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 96, che apporta alcune			
modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica . . . . .		10342	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2261, che proroga a tutto l'anno 1928 la facoltà concessa al Ministero per l'aeronautica dal Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722 » . . . . .		10343	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2122, che modifica il Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1613, recante norme per l'assegnazione dei nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate » . . . . .		10343	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2042, contenente disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei comuni unificati » . . . . .		10343	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1579, che proroga i termini stabiliti dal Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, per l'epurazione del personale dipendente dai comuni di Bari e di Venezia ». . . . .		10344	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2049, concernente l'esenzione per un biennio dei limiti di età fissati per partecipare ai concorsi presso Amministrazioni comunali nei riguardi degli impiegati e salariati comunali dispensati dal servizio per esuberanza di personale in virtù di provvedimenti adottati in base al Regio decreto-legge 17 marzo 1927 » . . . . .		10344	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2148, che stabilisce le indennità da corrispondersi al personale della Regia marina per la perdita di vestiario in caso di sinistri marittimi » . . . . .		10344	
(Discussione di)			
« Stato di previsione della spesa del Mini-			

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

stero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » . . . . .	10312
Oratori:	
BIANCHI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	10320
CICCOTTI . . . . .	10312
GREPPI, <i>relatore</i> . . . . .	10324
PULLÈ . . . . .	10318
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, recante norme per la costituzione e il funzionamento della sezione magistratale di scherma » . . . . .	10345
Oratori:	
CIANO, <i>ministro delle comunicazioni</i> . . . . .	10349
LIBERTINI, <i>relatore</i> . . . . .	10348
Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli) . . . . .	10311
(Presentazione di) . . . . .	10310, 10340, 10349
Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di)	10312, 10349

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale e delle comunicazioni ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per l'interno, per le corporazioni, per le comunicazioni.

BISCARETTI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Corbino per giorni 15; Piaggio per giorni 10; Rossi Baldo per giorni 5; Scalori per giorni 3; Sormani per giorni 15; Zerboglio per giorni 6.

Non facendosi osservazioni, questi congedi sono accordati.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Montresor e Supino a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MONTRESOR. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927,

n. 1280, recante provvedimenti per agevolare la concessione di alloggi e le ricostruzioni negli abitati colpiti da terremoti ».

SUPINO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Norme per il patrocinio innanzi alle preture ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Montresor e Supino della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Commemorazione del senatore Cao Pinna.

PRESIDENTE (*Si alza e con lui si alzano i senatori e i membri del Governo*)

Onorevoli Colleghi,

Ho il dolore di annunciarvi che ieri sera in Roma si è spento il venerando senatore Antonio Cao Pinna.

Nato a Sinnai il 2 dicembre 1842 da nobile famiglia, ancor più nobili sentimenti ebbe per la Patria e per la sua diletta e generosa Sardegna di cui fu fiera espressione.

Ingegnere di grande valore, di questa eccezionale competenza si valse per promuovere nella sua regione notevoli iniziative di bene e di progresso, e grandi opere di bonifica, vaste sistemazioni idrauliche potettero per merito suo avere magnifico impulso.

Creatasi larga popolarità e considerazione, ricoprì a Cagliari importanti cariche, in esse portando sempre il suo fervore per il bene pubblico ed una squisita rettitudine. Eletto deputato nel 1892, per sette Legislature, dalla 18ª alla 24ª, ebbe confermato il mandato dagli elettori e alla Camera fu uno dei più assidui ed attivi, membro e presidente di importanti Commissioni, relatore spesso di notevoli disegni di legge e di bilanci, partecipando instancabile a discussioni ove fece ascoltare la sua competente parola su rilevanti questioni tecniche, economiche e sociali, assertore sempre del più nobile patriottismo e di grande amore per la sua regione.

Nominato senatore il 18 settembre 1924, fu anche in Senato circondato da larga considerazione; onde oggi con dolore vediamo scomparire l'insigne collega e sulla bara di lui pieghiamo con reverenza il capo, inviando alla

famiglia l'espressione del nostro vivo cordoglio. (Approvazioni).

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Il Governo si associa alle nobili parole pronunciate dall'illustre Presidente per la perdita dell'ingegnere senatore Cao Pinna. (Approvazioni).

#### Relazioni della Commissione

per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare il senatore Garofalo.

GAROFALO, *relatore*. Signori Senatori. Con Regio decreto 20 maggio corrente, per la categoria 12ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il dott. Giovanni Appiani, procuratore generale della Corte di cassazione del Regno, consigliere di Corte di cassazione dal 1913.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto la validità del titolo e concorrendo gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Petitti di Roreto.

PETITTI DI RORETO, *relatore*. Onorevoli Colleghi. Con Regio decreto del 20 maggio corrente il generale di armata Luca Montuori, è stato nominato senatore del Regno per la categoria 14ª dell'art. 33 dello Statuto del Regno.

Dai documenti presentati riconosciuto esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti dallo Statuto, la vostra Commissione, a unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

Con Regio decreto del 20 maggio corrente il generale di corpo d'armata Arturo Cittadini, è stato nominato senatore del Regno per la categoria 14ª dell'articolo 33 dello Statuto del Regno.

Dai documenti presentati riconosciuto esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti

dallo Statuto, la vostra Commissione, a unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bonin Longare.

BONIN LONGARE, *relatore*. Signori Senatori. Con Regio decreto in data 20 maggio corrente, e per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'on. avv. prof. Antonio Salandra deputato al Parlamento per dodici Legislature, dalla XVI alla XXVII.

Riconosciuta la validità del titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti, la Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto sulle proposte di convalida della nomina dei nuovi senatori.

Invito l'onorevole senatore, segretario, Bellini a procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albini, Amero d'Aste, Arlotta.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria d'Argentina, Berio, Berti, Bianchi Riccardó, Biscaretti, Bistolfi, Bollati, Bonicelli, Bonin, Borea d'Olmo, Borghese, Borromeo, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Callaini, Cassis, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Conci.

Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Vecchi, De Vito, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Ferrari, Ferrero di Cambiano, Fratellini.

Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gentile, Giordani, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Luiggi.

Malaspina, Manna, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Melodia, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi Paolo.

Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Pullè.

Quartieri.

Rattone, Rava, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Salmoiraghi, Santucci, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Sechi, Silvestri, Simonetta, Sitta, Soderini, Spirito, Supino.

Tanari, Tolomei, Torraca, Triangi.

Valvassori-Peroni, Vicini, Vitelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli; dichiaro perciò convalidata la nomina a senatore dei signori, Appiani, Cittadini, Montuori, Salandra, e li ammetto alla prestazione del giuramento.

**Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1473).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ». Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

#### *Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° lu-

glio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

CICCOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Onorevoli senatori, insieme alla notizia di riconvocazione del Senato comparve, riprodotto con significante uniformità, l'annuncio, — e pareva, per dir così, un consiglio, — che le sedute del Senato sarebbero state molto brevi; e si poteva anche sottointendere senza discussione. Qualche tempo dopo si lesse anche, a proposito dei discorsi eterodossi di tre senatori, che questi senatori avrebbero fatto bene a tacere, perchè essi dovevan esser grati al Governo che li lasciava ancora vivere.

Veramente, si è sempre creduto che i giorni, lieti o tristi o incolori, che ancora ci è dato di vivere, li viviamo per grazia del Signore Iddio, o, a seconda delle credenze, per volere della natura. E il Governo si riteneva potesse entrare in tutto questo semplicemente per il dovere pregiudiziale di garantire il diritto elementare della esistenza!

Ma io non intendo prendere le cose al tragico. Solo bisognerebbe essere dotati di una grande dose di ingenuità per non pensare che, dati i tempi, il dissenso con il Governo possa dar luogo anche a qualche infortunio.

GIUNTA, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Lei esagera! Lei esagera!

CICCOTTI. Ne prendo atto. Ho detto che non intendo prendere le cose sul tragico. E, del resto, essere spediti, nell'al di là, semplicemente in ipotesi, e in caratteri di stampa, è sempre un guadagno, visto che la nostra vita è così transitoria.

Nè invoco vane tutele.

E, quanto a me, non mi ritrarrò, perciò da quello che io credo il mio malagevole dovere di cittadino e di rappresentante; e non mi asterrò dall'indicare errori, se anche senza speranza di vederli emendati, nè mancherò quante volte ne sia il caso, di rendermi espressione di moniti, se anche destinati ad esser dispersi nel vento.

Tuttavia vorrei far osservare al Governo se crede che possa giovare al credito del Paese

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

e del Governo questa, che è pure una quotidiana violazione di un ancora superstita codice penale (articoli 187, 194, 195, 247 ecc.); e se si provvede anche al prestigio di quelli che al Governo fanno adesione, quando, di fronte a queste rappresaglie e minacce, non si può saper più se la voce di chi approva ed esalta sia l'espressione o la dissimulazione di ciò che è realmente sentito.

Ciò sia detto per *incidens*, benchè io creda che possa far parte della trattazione del bilancio dell'Interno.

Non voglio, intanto, cominciar subito con ciò che è più sgradito al Governo.

E, poichè vedo al banco dei sottosegretari, vicario officiante della giornata, l'on. Bianchi, voglio congratularmi per quella ultima sua grida con la quale ha voluto suggerire e inculcare a' comuni del Regno di moderare le loro spese.

Certamente il consiglio è opportuno.

Io mi propongo di fare su questo bilancio dell'Interno, e farò, un discorso molto semplice, obbiettivo, arido, anche, a base di cifre.

Ora, venendo a' comuni, se prendiamo le statistiche del 1911 e 1912, troviamo che le spese per tutti i comuni del Regno non ascendevano, allora, a più di 1 miliardo e 329 milioni, e i debiti ascendevano a circa un miliardo e 660 milioni. I bilanci delle provincie ascendevano, in complesso, a non più di 230 milioni, ed i debiti a 253 milioni.

Manca la possibilità di seguire attraverso il corso di tutti gli anni successivi il variare di queste cifre. Ma nel 1925, da quando sono cioè ricomparsi i dati nell'Annuario Statistico, si trova che le spese de' comuni erano salite niente meno che ad oltre 7 miliardi ed i debiti a più di 5 miliardi: complessivamente 12 miliardi. E i debiti e le spese per le provincie, se non erano saliti in uguali proporzioni, erano certo cresciuti in maniera ragguardevole: 953 milioni, e un miliardo e 354 milioni.

Questo al 1° gennaio 1925. Io non so a che punto oggi, dopo tre anni, si sia arrivati: ma, a giudicare da una impressione, in complesso le cifre debbono esser molto cresciute, come si potrebbe rilevare dalla stessa grida, dell'onorevole Bianchi, che io mi auguro non abbia la sorte di altre gride per la storia e pel romanzo famose.

Noi ci troviamo certamente di fronte ad un fenomeno preoccupante.

Ma a che varrà il monito dell'on. Bianchi?

Io mi appello a tutti gli onorevoli senatori perchè dicano — o se non vogliono dirlo lo pensino — che cosa è oggi, in moltissimi comuni, e come funziona l'istituto del podestà.

Nella tradizione il podestà era un magistrato per suo istituto imparziale, chiamato, da altra sede, nel comune ad intervenire fra le parti in conflitto ed a amministrare con quel senso di giustizia che poteva ispirargli la sua equanimità.

Sono questi proprio i podestà dei nostri comuni?

Appellandomi alla esperienza, posso dire che ne conosco di quelli che sono degli assenteisti; ne conosco di quelli che non sono se non l'ombra, più o meno sfigurata, del loro segretario comunale; ne conosco tanti altri che non si può dire siano...

GIUNTA, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Ed al tempo di Don Sturzo ed al tempo dei socialisti che cosa erano?

CICCOTTI. Onorevole Giunta, lei è tanto giovane, e me ne congratulo con lei. Ma io i socialisti li ho combattuti a suo tempo, quando occorreva, ed erano in forze, come ho combattuto e combatto tutte le deviazioni.

GIUNTA, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Ed allora li conoscerà bene come noi.

CICCOTTI. Ma se vuole notizie migliori, l'onorevole Mussolini è più competente di me per rispondere in questa materia! (*Commenti; si ride*).

GIUNTA, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Appunto per questo.

CICCOTTI. Deplorare il male di oggi non vuol dire giustificare il male passato. Quello che oggi fanno sovente i podestà è quello che avrebbe potuto fare e farebbe in molti casi un signorotto feudale, specie ne' piccoli e medi comuni: nei grandi, in altro genere, non fanno di meglio. Si tassa a diritto e a rovescio; si fondano o si rinsaldano consorterie; si fomentano parassitismi; si compiono abusi di ogni genere: soprattutto ve n'è che si sono dati a lavori pubblici, anche ingiustificati.

Nelle nostre provincie meridionali è molto diffuso l'aneddoto di quel frate priore di un

convento che non riusciva a bilanciare le entrate con le spese. Gli fu dato il consiglio di mettersi a fabbricare. E quel priore, messosi a fabbricare miracolosamente senza danari, rimise più miracolosamente in pareggio le finanze del convento e fece tante e tante altre cose. Non so se mi spiego.

I podestà di molti de' nostri comuni hanno anche scoperta in sè la stoffa e il talento di Pericle e di Augusto, e, avendo trovata la loro città costruita in mattoni credono loro dovere di lasciarla di marmo. Ed i contribuenti naturalmente fanno e faranno le spese.

L'onorevole Giunta faceva una interruzione che io ho rimbeccato come interruzione non molto opportuna. Ma, se dal passato vogliamo trarre qualche insegnamento, non esito a dire che io non sono un ammiratore del modo come generalmente procedevano le cose de' nostri comuni: non sono nemmeno fanatico di quelle che erano le elezioni comunali.

Riconosco anch'io quel tanto che può esserci di vero perfino nelle parole di chi chiamava le elezioni « i saturnali della canaglia ». Ma, pure, attraverso quelle elezioni e attraverso gli inconvenienti che le contaminavano, qualche cosa riusciva ad emergere; un riflesso di bisogni ed aspirazioni cittadine, una notizia delle condizioni pubbliche, un rudimentale interessamento delle cose comuni, un controllo, sia pure superficiale, un'avvicendamento che scrollava vecchi abusi foss'anche per sostituirne, talora, uno nuovo.

Si son volute abolire le elezioni; e non ci torniamo sopra. Ma torniamo al tema cui altre volte ho accennato: che un'Amministrazione, come un Governo, non può procedere senza un freno e un controllo.

C'è? e quale è il controllo?

Noi tutti possiamo ricordare come l'onorevole Federico Ricci prese occasione dalla ratifica di un decreto-legge per accennare al fatto che non gli riusciva di conoscere il bilancio del suo stesso comune e chiedeva la pubblicazione de' bilanci comunali.

Era al banco dei ministri, in assenza dell'onorevole Capo del Governo, l'onorevole Federzoni il quale rispose in una maniera piuttosto eccitata e mostrò di meravigliarsi, anzi, con l'onorevole Ricci, perchè, questi, volendo conoscere

qual'era il bilancio della sua città, non si recava al comune per averne notizia.

Veramente la risposta era un po' eteroclita: io qui studio tutti gli eufemismi possibili. Infatti, se 100 e 150 onesti quiriti si fossero presentati o si presentassero in Campidoglio per domandare alla Amministrazione del comune che si mettesse loro sottocchio il bilancio dell'Ente, io credo che quei 150 onesti quiriti non vi troverebbero una molto grata accoglienza; e quando si fossero affacciati alle soglie del Municipio, sarebbero rimandati indietro dal primo metropolitano incontrato, magari con l'avvertimento che potevano prendere il tram n. 23. e andare dritti a S. Onofrio.

Io tuttavia amo l'esperimento; e, così, pensai di presentarmi, non a un podestà, ma, a un Regio commissario di un modesto comune per chiedere con molta umiltà notizie delle finanze comunali e del bilancio. Un senatore, certe volte, vale ancora qualche cosa in provincia: la gente semplice non è, in ogni modo, capace ancora di licenziarlo *ex abrupto*, come si farebbe con un comune contribuente: ha una relativa considerazione di quello che siamo, e chi sa che cosa immagina che possa essere il latitavio.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Onorevole Ciccotti, il Senato ed i suoi membri sono così in alto nel sentimento nazionale, che al centro od alla periferia gli onorevoli senatori non possono che essere oggetto di ossequio e di profondo rispetto. (*Approvazioni*).

CICCOTTI. La ringrazio onorevole ministro a nome di tutto il Senato, se posso rendermi interprete dei suoi sentimenti. Io non ho detto una cosa troppo diversa.

In ogni modo, mi accorsi presto come il Regio commissario si trovava presso a poco nella condizione di uno dei personaggi di quella bella commedia del Giraud, poi musicata, che s'intitola « l'Ajo nell'imbarazzo ». Il commissario cominciò a dirmi che si trattava di un bilancio esaurito. Risposi che non ero andato per controllare il bilancio, bensì solo per averne notizia. In conclusione non potetti averne che una notizia superficialissima: non dico una copia.

Ora osservo: si sono abolite le elezioni, si son voluti restringere i poteri della cittadinanza; ma sembra un'impuntatura, un dispetto



o un puntiglio negare anche una cosa così semplice: negare cioè la pubblicità al bilancio comunale; pubblicità che potrebbe forse essere un rimedio, un freno a spese spesso eccessive, come voi stessi avete riconosciuto.

Ascolterà il Governo questa doglianza, terrà conto di questa posizione che io gli ho prospettata nella maniera più semplice?

L'onorevole Bianchi si è rivolto ai prefetti. Ma i prefetti — e ora mi aspetto una interruzione in onore dei prefetti — sono un po' come i procuratori della Repubblica Veneta, per i quali bisogna ricordare il detto: «*Servi in patria; tiranni fuori*».

I prefetti non hanno servito sinora a nulla, o a ben poco, in questo argomento, se l'onorevole Bianchi ha potuto ora acquistarsi le notevoli benemerienze che gli hanno elargito i giornali indipendenti per il monito fatto a mezzo della sua circolare.

Ma, entrando più propriamente nel campo del bilancio del Ministero dell'interno, si può notare, anche a proposito delle dispendiosità de' comuni, come v'è una cosa che vale molto nella politica e che vale molto nella morale: la virtù dell'esempio: «*Regis ad exemplum totus componitur orbis*».

Il Ministero dell'interno nel suo bilancio ha dato l'esempio di questa parsimonia di spesa?

Vediamo: porterò anche qui delle semplici cifre con più parsimoniosi commenti.

Il bilancio dell'Interno in tempi prebellici, nel 1912-13, era di 148 milioni e rotti: nell'esercizio successivo, saliva a 154 milioni.

Nel 1919, e l'onorevole Giunta non era ancora al potere...

GIUNTA, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Per grazia di Dio non ero ancora deputato!

CICCOTTI. Ma c'è uno degli onorevoli senatori che io vedo qui che venne alla Camera e, senza esser deputato, interloquì dalla tribuna pubblica e dall'aula gli si fece anche eco, e l'onorevole De Vecchi se lo ricorderà!

DE VECCHI. Ma no, ma no in questo Lei prende un granchio colossale.

CICCOTTI. Il granchio mi sembra che sia Lei che lo prende...

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Ma non si trattava di De Vecchi, ma di Ferruccio Vecchi. (*ilarità generale*).

CICCOTTI. L'omonimia mi ha dunque tratto in errore sulla persona. Il fatto, in ogni modo sussiste ed è ciò che importa. So che era un nome simile. (*Si ride*).

Nell'esercizio 1913-14 il bilancio dell'Interno era di 154 milioni; nell'esercizio 1922-23 era salito ad oltre 642, e nel 1924-25 a 749 milioni. Ma questi bilanci dell'Interno allora comprendevano il servizio delle carceri e de' riformatori, che, poi, sull'esempio della Francia, è stato trasferito al Ministero della giustizia ed affari di culto; comprendevano le spese per la Milizia nazionale, che era allora di 25 milioni, e comprendevano anche niente di meno che la spesa per l'aeronautica la quale figurava per oltre 393 milioni. Sicchè la sicurezza pubblica allora importava semplicemente 112 milioni di spesa.

Nell'esercizio 1925-26 il bilancio si presenta con 346 milioni perchè era stata tolta la partita della Milizia nazionale; era stato trasferito il servizio delle carceri ed era stata tolta la spesa per l'aeronautica che cominciava ad avere un bilancio a parte. Sicchè le spese per la pubblica sicurezza ammontavano allora a 134 milioni. Queste spese nel 1926-27 salgono a 268; milioni nel 1927-28 a 246 milioni; e vediamo ora a che punto sono arrivate con l'esercizio che noi abbiamo in previsione.

Con il nuovo esercizio di previsione le spese di pubblica sicurezza nel bilancio dell'Interno figurano per 330 milioni. Ma a queste bisogna aggiungere la spesa per il servizio dei carabinieri reali che ha posto nel bilancio del Ministero della guerra e costa 438 milioni; bisogna poi aggiungere il fondo a disposizione dell'arma stessa dei carabinieri: 38 milioni; poi ancora l'indennità temporanea per l'arma stessa che è ridotta quest'anno (in previsione, salvo a vedere il consuntivo) a 14 milioni e 220 mila lire e che nel 1927 era di 50 milioni. Poi c'è la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Questa voce non si trova più nel bilancio dell'interno; e anzi quasi si durava fatica a trovarla perchè è stata invece posta nel bilancio per le finanze; ove figura per un complesso di 59 milioni e 385 mila lire; nel passato esercizio invece figurava per 61 milioni.

Ma non è tutto: bisogna aggiungere nel bilancio dell'interno la spesa per i veicoli al

servizio della pubblica sicurezza che è di 15 milioni; e non si finisce ancora qui.

Con questo saremmo dunque a 892 milioni di spese per la pubblica sicurezza. Ma vi è dell'altro: per le caserme necessarie a quest'aumento della pubblica sicurezza si sono spesi altri 8 milioni; ed, essendo stati questi già esauriti, nel bilancio dei lavori pubblici si sono impostati altri 38 milioni, di cui 4 per caserme nella capitale; 2 milioni per una caserma a Bolzano ecc. Di più, al capitolo 66, dei fitti, si dice che l'odierno fondo fitti è insufficiente. Vi sono poi le reti telefoniche autonome e di collegamento che sono state fatte sempre ed esclusivamente per il servizio della pubblica sicurezza. Sicchè in conclusione per questo servizio (con tutte queste spese dei vari bilanci, se raccolti sotto un solo titolo) si supera, come dicevo, il miliardo, e lo si supera di molto.

Io ho voluto, allora, fare un sommario confronto con quello, che accade in Francia; in Francia dove vi è una popolazione uguale ancora alla nostra, e un territorio il quale fino a poco fa era quasi il doppio del nostro, e la ricchezza pubblica è maggiore e il bilancio generale di entrata più che doppio. Tuttociò conta naturalmente nei servizi di pubblica sicurezza.

Ebbene la Francia per i servizi della pubblica sicurezza (*Sûreté générale*) spende, nel 1928, 507 milioni di franchi (di 74 centesimi nostri). Ma da questi bisogna togliere 282 milioni, contributo per la Gendarmeria; il contributo per la guardia repubblicana: altri 14 e più milioni; e per la zona meridionale dell'Algeria, altri 3 milioni e mezzo ecc. Allora si hanno, sotto questi capitoli, 302 milioni che dedotti dai 507 milioni di spese generali riducono le spese di P. S. a 205 milioni e rotti.

Ora, qui, in Italia, con che cosa si giustifica questo aumento così grande? Esso non si spiega davvero, specie quando si dice che in tutta Italia la quiete è generale.

Ma, oltre e al di sopra del fatto della spesa troppo ingente e non sopportabile, fatto per sé già molto grave, da esso emanano altre conseguenze politiche e morali.

Dalla legge sarda sulla contabilità dello Stato, del 1853, in poi, sino alla legge del 1884 è stato continuo, da parte de' nostri migliori parlamentari, lo sforzo per garantire l'eroga-

zione delle spese, facendo guerra, per quanto era possibile, ai mandati a disposizione e ai mandati di anticipazione.

Come tutti sanno, le spese dello Stato si possono fare in tre maniere: coi mandati diretti, che sono quelli che hanno un controllo preventivo della Corte dei conti; coi mandati a disposizione, i quali hanno una garanzia minore dei mandati diretti, ma pure non confondono in una stessa persona l'ordinatore e il pagatore; finalmente coi mandati di anticipazione i quali, se non tolgono, menomano di molto tutte queste garanzie.

Ora, se si guardano i maggiori capitoli del bilancio del Ministero dell'interno, come anche, del resto, bisogna dirlo purtroppo, di qualche altro bilancio dello Stato, si trova che buona parte di queste spese devono essere erogate non nella forma di mandato diretto, e molte volte nemmeno con le lievi garanzie dei mandati a disposizione, bensì nella forma di mandati di anticipazione, e qualche volta anche senza queste garanzie.

Ho qui gli appunti su di una quantità di capitoli del bilancio del Ministero dell'interno: necito qualcuno: servizi segreti 3 milioni; spesa per la repressione del malandrinnaggio in Sicilia, 500,000; spese confidenziali (cap. 74): 3 milioni; compensi a persone estranee: 350,000 ecc.; ma soprattutto vi sono le spese per il servizio di investigazione politica che erano di 50 milioni e che ora in questo bilancio ascendono a 40 milioni.

Può essere perfino superfluo accennare gli inconvenienti che sorgono da queste forme anormali di erogazione.

Possiamo noi — ripeto — sopportare una spesa così ingente, a tale titolo e sotto tali forme, quando sotto altri rapporti da ogni parte crescono anche spese coordinate alla politica del Governo e ai bisogni della Nazione?

A che è servita poi e come s'impiega questa ingente somma per il servizio di pubblica sicurezza?

Si citerà il caso della Sicilia; e io voglio augurarmi che il metodo adoperato e i risultati ottenuti siano tali da epurare realmente quella parte delle regioni della Sicilia (perchè non tutta è infetta) che lasciavano tanto a desiderare; ma anche le spese della pubblica sicu-

rezza in Sicilia rappresentano una parte molto limitata di questo bilancio, mentre pur non mancano, o abbondano, spese che non possono avere nessuna giustificazione.

C'è uno scrittore italiano, di cui si teme che possa espatriare (e io ritengo che egli non ha nemmeno interesse a espatriare): e mi si assicura che il servizio di sorveglianza di questo scrittore, perchè non espatri, costa 25 mila lire al mese! Pare esagerata la cifra, ma molti senatori sanno che per sorvegliare questo cittadino c'è un automobile e poi, se lo si vuole sorvegliare per l'intera giornata e per la notte, si ha bisogno per lo meno di una dozzina di agenti...

**BOTTAI**, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Credo che quello scrittore desideri lui la sorveglianza.

**CICCOTTI**. Questa è un'affermazione di cui lascio a lei la responsabilità, onorevole Bottai, ma, se anche sia lui a desiderare la sorveglianza, non trovo giusto che debba costare trecento mila lire all'anno all'Erario. In questo caso io gli darei un bellissimo passaporto com'egli l'ha chiesto e gli direi « andate in un paese dove vi ritenete sicuro... ».

**BOTTAI**, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Per fare quello che hanno fatto altri.

**CICCOTTI**. Onorevole Bottai, siamo in tanti a deplorare ciò che avviene all'estero, spettacolo sotto vari rapporti doloroso e di cui le cause e le responsabilità sono complesse. Ma siete riusciti forse con questi servizi di pubblica sicurezza, imponendo una tale spesa allo Stato, ed esercitando un regime di coercizione, a tenere dentro le barriere uno solo di quelli i quali ora all'estero vi danno tanto fastidio?

Vuol dire allora che voi avete assunto compiti tanto costosi quanto impossibili, che giustificerebbero anche da un altro punto di vista la mia osservazione.

Io non mi propongo, con i miei discorsi, di accrescere gl'imbarazzi del Governo che ne ha già tanti. Mi esprimo perciò nella forma più temperata. So pure come è dura cosa governare. Non ricorderò Danton quando, ramingo sulle rive dell'Aube diceva: « che follia voler governare gli uomini! ». Potrei ricordare, più da presso, un illustre senatore ora defunto e già Capo del Governo il quale, ponendosi le mani nella chioma non più folta, diceva: « come

sono cattivi questi italiani » mentre egli in tempi, anche non troppo anormali, era alle prese con le difficoltà del Governo!

So dunque, o immagino, pur senza essere stato al Governo, come sia dura cosa il governare; e non voglio, in nessuna maniera, inasprire le cose con le mie parole. Cerco perciò eufemismi; evito asprezze. Rinunzerei anche volentieri a parlare. Ne si creda che, quando prendo la parola, lo faccia altro che per intimo senso di dovere. Ho sempre un certo ritegno pensando a quello che potrei pur fare, per me personalmente, di più piacevole, e più utile.

Ma, ripeto, me lo impongo come dovere, dolente che tante personalità le quali seggono in quest'aula e hanno più autorità che io non abbia, mantengono quel silenzio che il proverbio dice essere d'oro, ma che nella vita pubblica non è sempre tale. Recentemente non fu detto da un altissimo seggio che « tacere in pubblico non è sempre tacere? ».

Io ho messo insieme de' dati e ho voluto portarli a conoscenza dei colleghi che forse non avevano potuto averli sott'occhio e meditarli.

Si sa ed è stato pubblicato in questi giorni dallo stesso seno di un'assemblea devota al Governo, e cioè da membri della Commissione del bilancio della Camera dei deputati, un documento gravissimo che rileva gravi prospettive nel bilancio dello Stato e fa premure perchè si facciano economie.

Voi suggerite economie; ma cominciate da voi stessi e considerate che questo sistema di voler garantire lo Stato ed i cittadini ponendo un carabiniere per ogni foglia che si muove, e tenendo una spia ad ogni porta e ad ogni angolo di strada, non è quello che si può confare ai tempi moderni e ai bisogni della Nazione. Non è ordine quello che ne deriva: è soltanto coercizione, che può essere anche disordine cristallizzato.

Affidatevi piuttosto ad un sistema di governo che soddisfi i bisogni dei cittadini; cercate di avvincere a voi la pubblica fiducia non con le forme esteriori, rumorose, costose, che molte volte si adoperano, ma con ciò che cerca e trova il vero sentimento dell'anima; ed allora potrete dare maggiore sicurezza e pace all'Italia e darla anche a voi stessi, senza cacciarsi in questo ginepraio d'intrichi e di spese. Soprattutto potrete dare una pace vera al

Paese, pace che ora — credetelo pure — può essere soltanto apparente (*commenti*) ed ha ripercussioni così dolorose ed intemperanti all'estero ove anche il nome italiano è offeso dal risorgere di risse, che sembravano confinate nel medio evo e purtroppo ora dilagano all'estero con compiacimento, per noi deprecato, di quanti credono di vedere in questo una irrimediabile debolezza del Paese. (*Commenti*).

Ho voluto parlare con sincerità di propositi, ho voluto parlare con obbiettività di dati. So che non si riesce graditi a nessuno quando si dice la verità.

GIUNTA, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Graditissimi. Quando si dice la verità vera e provata si fa sempre una cosa gradita al Governo, purchè sia — ripeto — verità vera e provata.

CICCOTTI. Senta, onorevole Giunta, credo che ella abbia letto una satira di Persio.

GIUNTA, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. No, non l'ho letta, sono molto ignorante io. (*Si ride*).

CICCOTTI. Ella lo dice per modestia. Si tratta di una satira molto nota, ove Persio dice: « *Verum, inquit, diligo: de me mihi, dicite verum* »: ma nel commento che Persio fa seguire, dimostra che purtroppo la verità, quando la si dice, se anche invocata, non è molto bene accolta.

Gli uomini del Governo dicono di desiderarla questa verità. Ma fanno un po' come le donne che hanno cessato di essere belle e non sanno perdonare allo specchio che riproduce le loro vere sembianze.

In ogni modo, io ho fatto il mio dovere dicendo quello che ho detto e parlando con sincerità; spero che tutti gli altri facciano altrettanto. (*Approvazioni*).

PULLÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULLÈ. Più ci accostiamo all'attuazione dell'opera per la Maternità e per l'Infanzia e più ne appare la grandiosità, ma nello stesso tempo anche quella dei mezzi occorrenti ai suoi fini. Dai dati statistici e dai calcoli diligentemente vagliati dalla Direzione generale dell'Opera si ha: che in base alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277 e al Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, le funzioni principali dell'Opera nazionale per la protezione della

maternità e dell'infanzia sono le seguenti: 1° protezione e assistenza delle gestanti e madri bisognose o abbandonate; 2° assistenza dei fanciulli appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni moralmente o materialmente abbandonati, travati, delinquenti, anormali educabili; 3° profilassi antitubercolare dell'infanzia; 4° assistenza dei fanciulli illegittimi riconosciuti e allattati o allevati dalla madre. Funzione che, in rapporto alla maggiore urgenza dell'assistenza diretta, potrebbe dirsi complementare è quella che ha per contenuto la diffusione delle norme e dei metodi di igiene prenatale e infantile; 5° a questa funzione si riconnettono la preparazione del personale specializzato di puericoltura (medici, assistenti sanitarie visitatrici, vigilatrici scolastiche e bambinaie) e la propaganda igienico-educativa.

Perchè l'Opera nazionale possa efficacemente raggiungere lo scopo assegnatole dal Governo fascista — che è, come si sa, quello dell'elevazione fisica e morale della razza — essa deve necessariamente agire, gradualmente e con mezzi adeguati, su grandi masse, per cogliere in modo uniforme e generale l'insieme dell'elemento demografico. Qualora invece l'Opera dovesse soltanto occuparsi sporadicamente di pochi casi particolari e non estendere l'assistenza almeno alla maggioranza dei bisognosi, la sua azione riuscirebbe assolutamente sterile dal punto di vista dell'interesse nazionale del miglioramento della stirpe. Ciò premesso, riesce facile calcolare l'entità dei mezzi minimi necessari, se si tien conto degli attuali improrogabili bisogni assistenziali, quali risultano dall'esperienza di due anni di vita dell'Opera e dai rilevamenti statistici compiuti in questa materia dai competenti Uffici statali.

1. — Risulta dalle statistiche ufficiali che ventimila partorienti povere sono accolte annualmente negli Istituti di maternità e diecimila partoriscono nel loro domicilio. Sarebbero tutte donne bisognose dell'assistenza integratrice dell'Opera, essendo assai deficiente e limitata quella degli ospizi di maternità e delle condotte ostetriche municipali. Ma anche volendo limitarsi ai casi più gravi e urgenti, l'Opera dovrebbe intervenire almeno a favore di un terzo di queste donne, con una spesa media annuale di lire 1,500 e quindi una spesa

complessiva di lire 15 milioni. A questa bisognerebbe aggiungere la spesa minima di lire 9,000,000 necessaria per istituire almeno nei principali centri gli ambulatori ostetrici voluti per tutti i comuni del Regno dal regolamento legislativo 15 aprile 1926, n. 718 e gli altri Istituti indispensabili per il servizio di assistenza ostetrica; non essendovi in Italia che 35 Istituti e asili di maternità.

2. — Nello scorso anno 1927 l'Opera potè provvedere al ricovero di 6,200 fanciulli bisognosi, orfani, abbandonati, traviati, con una spesa annua consolidata di lire 16,000,000, in base al costo medio individuale di lire 2,500. Le statistiche ufficiali, però, rivelano che vi sono ancora in Italia altri 25,000 fanciulli orfani, abbandonati, traviati e anormali educabili, privi della necessaria assistenza. Per ridurre questa massa di fanciulli esposti ai più gravi pericoli fisici e morali, l'Opera dovrebbe almeno assisterne altri cinquemila nel corrente anno, con una nuova spesa consolidata di lire 12,000,000, che verrebbe ad aggiungersi a quella già impegnata di lire 16 milioni. Per disporre, però, i nuovi ricoveri, occorrerebbe ampliare gli Istituti esistenti (quasi saturi per l'incremento dato al servizio nel 1927) e promuovere con contributi la creazione di nuovi ospizi nelle province che ne sono in tutto prive, con la spesa di circa lire 28,000,000, calcolata in base alle deficienze accertate e agli attuali costi degli impianti.

3. — L'esperienza ha dimostrato che, se, agli effetti del rinsaldamento della razza, si vogliono ottenere proficui e durevoli risultati nella lotta contro la tubercolosi infantile, occorre sopra tutto rivolgere ogni cura alla razionale assistenza dei fanciulli già affetti da tubercolosi latente o chiusa, assicurando loro un congruo periodo di ricovero (da sei a otto mesi) in appositi Istituti profilattici permanenti. Secondo i più recenti dati statistici, non meno di 8,000 fanciulli si trovano attualmente in tali condizioni. Volendo assisterne almeno 4,000 per un periodo medio di sei mesi, debbesi prevedere una spesa complessiva di lire 6 milioni.

4. — L'art. 4 (lett. c) del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, entrato in vigore dal 1<sup>o</sup> agosto 1927, fa obbligo all'Opera nazionale di provvedere, o direttamente, o per mezzo

delle amministrazioni incaricate nelle singole province del servizio degli illegittimi, alla assistenza dei fanciulli illegittimi riconosciuti e allattati o allevati dalla madre. Il servizio è così disposto: *Obbligo* della prestazione dell'assistenza da parte dell'Opera nazionale e conseguente *diritto* della madre che risponda alle condizioni di legge. *Obbligo* nell'amministrazione della provincia (o in quella che in sua sostituzione sia incaricata dell'assistenza degli illegittimi) di anticipare la spesa, se e in quanto non provveda direttamente l'Opera, e conseguente *diritto* di rimborso dall'Opera. Secondo le statistiche ufficiali, gli illegittimi riconosciuti sono effettivamente non meno di 38,000 all'anno. Calcolando, in base ad un criterio ottimistico, che solo i due terzi, cioè 25,000 (2 e mezzo per ogni comune) siano riconosciuti dalla sola madre e da essa allattati o allevati (e il numero andrà sicuramente aumentando per effetto del citato decreto) la spesa alla quale è obbligata l'Opera nazionale si può prevedere, in base al costo minimo di lire 2,000 per ogni fanciullo assistito, in lire 50,000,000.

5. — L'Opera istituì nel 1927 cinque cattedre popolari ambulanti di puericoltura (di cui usufruirono 14 mila donne per apprendere la miglior tenuta dei fanciulli), con la spesa di lire 206,000; e 34 corsi di puericoltura per medici, levatrici e assistenti sanitarie, con la spesa complessiva di lire 330,000. Per intensificare ed estendere la propaganda igienico-educativa, in modo da renderla veramente efficace, occorrerebbe aumentare il numero delle cattedre e dei corsi di puericoltura con una maggiore spesa di lire 150,000 per le cattedre e lire 350,000 per i corsi.

Da quanto sopra può rilevarsi che il fabbisogno minimo per i servizi assistenziali ascende a circa lire 137 milioni, senza tener conto dei fondi necessari per le spese di amministrazione e funzionamento della sede centrale dell'Opera, delle 92 Federazioni provinciali e dei diecimila Comitati di patronato, spese necessariamente elevate, in quanto che l'Opera non ha per sé e per i suoi organi franchigia postale e telegrafica.

Ora, anche volendo aggiungere ai trenta milioni stanziati, quale contributo dello Stato, nel bilancio di previsione del Ministero del-

l'interno per il 1927-28, gli altri proventi indicati nell'art. 7 (nn. 2, 3, 4, 5 e 6) della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 — proventi che non superano in complesso la somma di lire 10 milioni — si è ben lungi dal raggiungere l'accennato fabbisogno. E giova rilevare che il fabbisogno è stato calcolato in base al criterio fondamentale di gravare il meno possibile l'Erario dello Stato, tenendo conto delle sole esigenze assistenziali che presentano carattere di assoluta e improrogabile urgenza. Ma tali esigenze sono pur sempre imponenti e ad esse occorre adeguare i mezzi dell'Opera nazionale, se si vuole che questa possa compiere con efficacia la sua funzione, la quale — come si è già accennato — deve necessariamente svolgersi su grandi masse demografiche, per poter raggiungere lo scopo al quale tende.

Calcolando i 50,000,000 che la legge sui celibi si ripromette, e pareggiare la ugual cifra segnata al 4° punto dell'obbligo dei provvedimenti per la figliazione illegittima, saranno 77 milioni in luogo dei 30 milioni del capitolo 32 di questo Bilancio che si raccomandano allo stanziamento nei bilanci avvenire. E se se ne vogliano dedurre i 10,000,000 dei proventi indicati all'art. 7 della legge 10 dicembre 1925, il fabbisogno si compendierà in 67 milioni. Poco più del doppio degli attualmente stanziati.

Vibra ancora in quest'Aula l'eco delle voci riassunte nella memoranda relazione del nostro illustre collega Marchiafava.

« Salviamo il fanciullo! » ch'è a dire: Salvaguardiamo la eugenia, la prosperità della Nazione, fisicamente e moralmente.

Ai sentimenti umano-religiosi che hanno ispirato fino ad ora la pubblica beneficenza creando le più stridenti disuguaglianze fra le varie regioni d'Italia, succede il sano criterio del *dovere sociale e nazionale*.

Quest'Opera della protezione della maternità e dell'infanzia concreta siffatto ideale nella realtà effettiva.

Non ho bisogno di citar qui il concetto fondamentale di altre opere dirette a realizzare il sistema di educazione e di preparazione totalitaria ed integrale dell'uomo italiano, che la legislazione fascista considera come uno dei compiti fondamentali e pregiudiziali dello Stato.

L'Opera di protezione della maternità e del-

l'infanzia è chiamata a portare sane e robuste al secondo loro stadio di educazione le nascenti generazioni.

Il freddo calcolo dirà se la profilassi e l'igiene del grande Corpo nazionale costeranno più dei rimedii, e più dolore alla cura dei mali che ora lo affliggono

Le poche diecine di milioni in più non saranno giudicate di troppo per l'amore di questa Nazione la cui difesa ha costato e costa e costerà tanti miliardi;

per questa Nazione alla cui salvezza si offesero in guerra tante giovani vite;

per questa Nazione, per vantaggio e per l'onore della quale altre vite si offrono, nobilmente ed eroicamente in quest'ora ai perigli del Polo. (*Vive approvazioni*).

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevoli Senatori. Nel discorso, tenuto nell'altro ramo del Parlamento nella seduta del 26 maggio 1927, S. E. il Capo del Governo fissò chiaramente le linee generali e le finalità supreme della politica interna del Paese, non più limitata soltanto alla difesa dell'ordine pubblico, ma avente per scopo la tutela e l'incremento della salute fisica e del progresso morale e civile della Nazione.

Dopo quel discorso, il mio compito si presenta assai facile: esso si limiterà ad inserire in quel discorso, tuttora vivo ed attuale, alcuni accenni sommarii sulle variazioni intervenute nel frattempo e sui propositi per l'immediato avvenire.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1928-29, importa una maggiore spesa di circa sei milioni di lire in confronto dello stato di previsione per l'esercizio 1927-28. Questo maggiore onere dipende da variazioni ai diversi capitoli, derivanti, in gran parte, da tassative disposizioni legislative. Merita speciale menzione la spesa di lire 50 milioni a favore del Governatorato di Roma, stanziata come contributo annuo per le spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche. Questo stanziamento, con la eloquenza concisa delle cifre, dimostra l'interessamento del Governo

fascista all'incremento e allo sviluppo della Capitale.

Altra maggiore assegnazione di lire 30 milioni — che comprende il vecchio contributo di 8 milioni — riguarda l'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia. Essa non rappresenta un onere effettivo della finanza, perchè trova il suo riscontro, nella parte attiva del bilancio, nel gettito della imposta sui celibi, che S. E. il Capo del Governo volle appunto per assicurare il fecondo funzionamento dell'Opera.

Alle variazioni in aumento, si contrappongono le diminuzioni recate allo stato di previsione 1928-29 per taluni servizi; e fra queste merita di essere messa in rilievo la diminuzione di spesa per assegno di caroviveri al personale dipendente dallo Stato. Si tratta di 21 milioni di economie, cioè di minori compensi al personale: e merita di essere rilevata con soddisfazione la disciplina assoluta con la quale i servitori dello Stato hanno accolto il sacrificio ad essi imposto, a titolo di esempio per tutti.

Va anche notata la diminuzione di 11 milioni, in osservanza del divieto di assunzione di nuovo personale nelle Amministrazioni dello Stato: nonostante l'aumento delle funzioni di previsione e di assistenza del Ministero dell'interno, e la creazione di 19 nuove provincie, si è potuto assolvere il duro e grave compito non solo senza aumento di personale, ma realizzando una notevole economia; e di ciò va data lode ai funzionari tutti.

Fra le diminuzioni di spese ce n'è una che riguarda la repressione del malandrino in Sicilia: un milione in meno. Non è una grande economia, ma è molto significativa: essa dimostra che la lotta contro la mafia, condotta per volere di Sua Eccellenza il Capo del Governo con precisa consapevolezza delle sue difficoltà ma, al tempo stesso, delle sue superiori finalità di rigenerazione civile e politica, ha già dato risultati di carattere permanente, tali da incidere sul costume delle popolazioni, riavvicinate, dopo tanti anni, con la spontaneità della fiducia, allo Stato, fino a pochi anni fa lontano ed assente.

Ed ora veniamo a più precisi dettagli.

L'ordinamento podestarile è in piena attuazione: il podestà è stato insediato in tutti i comuni, meno pochi — non più di 80 — che,

per ragioni peculiari d'indole locale, sono tuttora amministrati da commissari prefettizi. Su 227 comuni per i quali la costituzione della Consulta è obbligatoria, sono state nominate le Consulte in 154 comuni; per gli altri, sono in via di costituzione.

Per assicurare l'applicazione uniforme delle norme regolatrici circa il funzionamento delle Consulte comunali sono state impartite ai prefetti disposizioni precise, che assicureranno il retto e uniforme funzionamento dell'istituto podestarile.

Al più presto, sarà emanato il Regolamento legislativo riflettente l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma, che stabilirà le modalità per l'esercizio del controllo del Governo sulla gestione del Governatorato e conterrà tutte le norme necessarie per l'applicazione del suindicato provvedimento legislativo. Nel dettare dette norme, facendo uso della podestà delegatagli, il Governo si ispirerà al concetto di un giusto equilibrio e di un armonico temperamento delle esigenze peculiari dell'Amministrazione della Capitale con le superiori esigenze unitarie dell'Amministrazione statale.

L'ordinamento podestarile, avocando al potere esecutivo la nomina dell'organo di rappresentanza e di amministrazione dell'Ente comune, poneva l'esigenza di assicurare un migliore funzionamento e un più efficace rendimento dei servizi comunali, mediante una scelta più adatta del personale direttivo degli uffici; cioè dei segretari comunali. Su questa esigenza, di ordine pratico, si fonda la statizzazione dei segretari comunali; mirante ad assicurare a detti funzionari maggiori garanzie di carriera e — nel tempo stesso — a migliorarne il reclutamento, mediante la selezione dei concorsi pubblici.

Per il passato l'errore implicito di un dualismo di norme giuridiche e politiche, basate, rispettivamente le une sul potere municipale e le altre sul potere statale, opponeva al concetto della statizzazione dei segretari comunali la cosiddetta « autonomia degli Enti locali ». Il fascismo, respingendo qualsiasi concezione giuridica e politica che non sia quella unitaria dello Stato Nazionale, elimina ogni possibile antitesi tra la conservata autonomia e personalità giuridica dello Ente comune e l'organiz-

zazione del personale direttivo e degli Uffici comunali come funzionari di Stato: così come ha eliminato ogni antitesi tra l'autonomia dello Ente comune e la nomina governativa del podestà.

In questi sensi sarà presentato al Parlamento, al più presto, un formale disegno di legge.

La necessità di provvedere al risanamento di numerosi comuni, sforniti non soltanto di capacità di sviluppo, ma anche della possibilità di continuare a far fronte con un minimo di efficienza allo aumentato costo dei servizi pubblici ed alle accresciute esigenze dei cittadini ha consigliato l'emanazione del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, col quale è stata conferita al Governo del Re la facoltà di provvedere alla revisione ed al riordinamento delle circoscrizioni comunali, prescindendo dalla osservanza della ordinaria procedura prescritta dalla legge comunale e provinciale.

Il problema delle finanze locali ha richiamata tutta l'attenzione del Ministero dell'interno. Sua Eccellenza il Capo del Governo ha impartito tassative disposizioni perchè venga intensificato il controllo sulle spese degli Enti locali da parte della Giunta provinciale amministrativa, ordinando che fin dal corrente esercizio 1928 siano sottoposte a severa revisione tutte le prestazioni di contributi e concorsi, periodici o saltuari, a carico di Enti locali, che non si fondino su un tassativo obbligo di legge o di contratto. La politica di diminuzione di spese, con la progressiva eliminazione di tutte quelle aventi carattere facoltativo, sarà attuata senza incertezze con piena consapevolezza dei sacrifici che essa importa, ma, al tempo stesso, della necessità assoluta di tali sacrifici nello interesse della cosa pubblica.

Un episodio, un semplice episodio che serve a lumeggiare come il Ministero dell'interno intenda assolutamente attenersi alle direttive impartite: Ecco, onorevole Ciccotti, si tratta di un paese del nostro meridionale, che da quando mondo è mondo spendeva parecchie migliaia di lire per la festa del Santo Patrono. Si tratta della città di Benevento: la città di Benevento, cinque giorni fa, attraverso il prefetto, chiedeva che gli si desse il benestare ad un certo invito rivolto dal podestà di Benevento a Sua Eccellenza Sirianni perchè volesse concedere la banda della Regia marina e si diceva « preghiamo il

Ministero dell'interno perchè voglia far premura presso Sua Eccellenza l'onorevole Sirianni perchè ci sia concessa la banda militare della Regia marina.

Un colpo di telefono mio a Sirianni: « caro Sirianni quanto costerà questa banda per recarsi a Benevento? »

— 18 mila lire.

— Basta. Mio telegramma al prefetto di Benevento: « La suonata costa troppo cara! Non si deve fare ».

Questo è indice della serietà dei nostri impegni, verso noi stessi prima e verso i cittadini italiani.

Peraltro, se l'autorità tutoria qualche volta consente che sia richiesta al Ministero delle finanze l'autorizzazione ad eccedere i limiti della sovrimposta, occorre rilevare che le richieste di eccedenze sono fondate, quasi sempre, sulla necessità di non lasciare interrotte opere pubbliche, come la costruzione di fognature, di acquedotti, di cimiteri, di strade di accesso indispensabili: specie nei comuni del Mezzogiorno; nè è possibile lasciare interrotti questi lavori e tollerare che popolazioni, chiamate dal Fascismo a nuova e più rigogliosa vita, continuino a rimanere prive dei più elementari sussidi di opere civili.

L'onorevole Ciccotti, meridionale, sa perfettamente, come lo so io, meridionale, quali e quanti bisogni ancora occorranò ai nostri paesi, a quante imprescindibili esigenze bisogna fronteggiare. L'onorevole Ciccotti, sa come me, che vi è ancora qualche paese del Mezzogiorno che manca di cimitero.

Perchè il controllo sulle spese degli Enti locali agisca in pieno, il Ministero dell'interno intende di spingere al massimo il rendimento degli ordinari servizi di vigilanza, e in particolar modo, del servizio ispettivo, che nel 1927 è stato intensificato, perchè ha dato luogo a 6034 ispezioni, delle quali 1116 hanno provocato provvedimenti di notevole gravità, quali la sostituzione di amministratori inetti o poco corretti, il licenziamento di dipendenti comunali, l'adozione di provvedimenti disciplinari a loro carico, la denuncia dei responsabili all'autorità giudiziaria.

L'onorevole relatore senatore Greppi, con quella diligenza che gli è abituale, ha fatto



qualche accenno al problema concernente l'ordinamento delle provincie.

L'onorevole senatore Greppi ha osservato che la circoscrizione provinciale costituisce la base « di tutto l'ordinamento amministrativo dello Stato e anzitutto della circoscrizione politica fondamentale e cioè delle Prefetture ».

Il Governo è pienamente d'accordo con l'onorevole relatore; e lo ha dimostrato creando ben 19 nuove provincie. L'utopia assolutamente reativa della circoscrizione regionale è stata relegata in soffitta, in modo definitivo dal Governo nazionale fascista.

Ma non bisogna confondere il concetto di circoscrizione provinciale, intesa come circoscrizione politica ed amministrativa dello Stato, con il concetto dell'autonomia giuridica della provincia, quale Ente distinto dallo Stato. Sono due cose assolutamente diverse, come tutti intendono.

Il problema della provincia va posto nei seguenti termini: esiste, nell'ambito dello Stato, una società provinciale differenziata, tale da potersi considerare come una società politica particolare, meritevole di conservare la sua autonomia nei confronti dello Stato?

Esiste, cioè, una società provinciale che — nei riguardi della società nazionale — presenti differenziazione concreta di interessi, tale da giustificare l'autonomia giuridica dell'Ente, destinato a rappresentare ed attuare questi interessi differenziati?

Questi sono i termini del problema; ed esso sarà risolto dal Primo ministro con quello spirito di concretezza che egli sa imprimere alle varie branche della amministrazione.

I problemi relativi all'assistenza e beneficenza pubblica hanno continuato a richiamare la vigile, premurosa attenzione del Governo fascista.

Così, tra le più recenti provvidenze del Regime, va segnalata la riforma istituzionale delle Congregazioni di carità alle quali è stato attribuito un ordinamento analogo a quello podestarile, poichè al podestà, nei comuni, fa riscontro, nelle Congregazioni di carità, il presidente di nomina prefettizia, al quale è deferito ogni potere deliberativo ed esecutivo. Alla Consulta comunale corrisponde, a sua volta, il Comitato dei patroni, la cui nomina,

in analogia ai criteri seguiti per le consulte, è deferita all'Autorità governativa, su terne presentate dalle Associazioni sindacali legalmente riconosciute.

Occorre, poi, ricordare le provvidenze del Governo per avviare a soluzione il problema dell'assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati. Si vuole alludere alle disposizioni del Regio decreto-legge 8 maggio 1927 e del successivo regolamento di esecuzione, disposizioni che completano le norme adottate per la protezione e la assistenza della maternità e dell'infanzia.

Secondo i dati forniti dall'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia, muoiono annualmente in Italia 210,000 bambini, di cui 132,000 nel primo anno di età e 78,000 da 1 a 4 anni: cifra rispondente ad un terzo della mortalità generale.

Questo problema, troppo a lungo trascurato per il passato, forma oggetto delle più amorevoli cure del Governo.

E non v'è dubbio che l'interessamento del Ministero delle finanze corrisponderà a quelle che sono le legittime aspettative del Paese.

È utile lasciare la parola alle cifre: nel 1927 sono stati ricoverati, a cura dell'Opera Nazionale per la maternità e l'infanzia oltre 6,100 minorenni. Sono stati inviati alle Colonie marine, montane e campestri, circa 140,000 bambini; altri 40,000 hanno usufruito dei campi solari suburbani. Sono stati istituiti 50 corsi di puericoltura, nove cattedre ambulanti, 55 consultori ambulanti dipendenti dalle cattedre, 53 ambulatori pediatrici ed ostetrici.

In tema di Istituti ospedalieri, non è ozioso ricordare che una delle prossime imminenti realizzazioni dell'attività fascista di Governo sarà il nuovo grande ospedale di Roma, capace di ben 1200 letti dedicato al simbolo del Littorio, e con cui verrà, in modo adeguato, risolta la grave questione dell'assistenza ospedaliera nella Capitale; pure, tra non molto, nuovi grandi Ospedali, attrezzati secondo le esigenze del moderno progresso scientifico, sorgeranno a Milano, a Napoli, a Torino e in altre città: segno non ultimo dell'intenso fervore d'opere da cui è animata la nuova Italia, in ogni campo dell'attività umana.

Peraltro, lo Stato continua a sovvenzionare, con quella maggiore possibile oculata

larghezza che è consentita dalle disponibilità di bilancio, le istituzioni ospedaliere in specie e quelle di ricovero in generale.

Per quanto riguarda la sanità pubblica, il Senato conosce l'alto interessamento del Capo del Governo a tutte le misure dirette a salvaguardare l'integrità fisica e la salute della Nazione. Uno studio comparativo dei dati statistici relativi al movimento demografico, conferma che il fenomeno della eccedenza delle morti sulle nascite è strettamente legato all'urbanesimo, e specialmente a taluni centri urbani dell'alta e media Italia: ciò che conforta la esigenza ruralistica, tante volte dichiarata dal Primo Ministro.

È stata intensificata la lotta contro il tifo, il tracoma, la malaria, la tubercolosi e contro la mortalità infantile.

L'esame dei bilanci dei Consorzi contro la tubercolosi, per l'anno 1927, segna un aumento delle entrate, salite a poco più di 40 milioni di lire di cui 18 milioni sono erogati per l'assistenza ai tubercolosi. Sono cifre che devono aumentare, ed aumenteranno senza dubbio.

Anche la malaria è in notevole decrescenza.

Tra le opere di risanamento igienico occorre ricordare i lavori per l'acquedotto di Ferrara, di Massa, di Treviglio, di Mentana; per il riforamento idrico dei Castelli Romani; l'acquedotto di Val d'Orcia e Val di Chiana: i disegni di legge per il risanamento di Oltre Torrente in Parma e della città di Siena.

Ed insieme con il risanamento igienico procede l'opera di risanamento morale.

La nuova legge di pubblica sicurezza ha dato alla polizia italiana le armi necessarie per esplicare la sua opera di prevenzione e di profilassi sociale e di tutela della moralità pubblica.

Al 31 dicembre 1927 erano state visitate 338 sale da ballo e chiusi 256 locali, per ragioni di moralità. Durante lo stesso anno 1927 e nei primi 4 mesi del 1928, sono stati accertati e chiusi 138 locali clandestini di meretricio; accertati 23 delitti di tratta e denunciati 33 imputati per tale delitto. Altre 198 persone risultano denunciate per lenocinio, e 218 per corruzione di minorenni.

Nel campo della polizia giudiziaria è particolarmente sensibile il miglioramento delle provincie occidentali della Sicilia, della Sar-

degna e dell'Istria. I delitti contro la persona, che nel 1926 ascsero a 20,886, son discesi nel 1927 a 18,857. Le rapine da 1,662 nel 1926 a 1,257 nel 1927; i furti qualificati da 52,552 nel 1926 a 50,468 nel 1927. Per apprezzare nel suo vero valore l'avvenuta diminuzione, bisogna tener conto anche del periodo di crisi monetaria e di disoccupazione, che si è avuto nel 1927.

Particolarmente interessante è il quadro di diminuzione dei reati in Sicilia dal 1923 al 1927: il prospetto si riferisce alle forme specifiche della criminalità isolana. Nel 1923 si lamentavano 675 omicidi, che scendevano a 611 nel 1924 e da 636 nel 1925, a 299 nel 1926 e a 206 nel 1927.

Per i reati di rapina si nota una diminuzione da 1216 nel 1923, a 1014 nel 1924, da 857 nel 1925 a 298 nel 1926 e 228 nel 1927. Le estorsioni da 238 nel 1923 si riducono a 217 nel 1924, a 276 nel 1925, a 121 nel 1926 e infine a 50 nel 1927. I ricatti furono 16 nel 1923, 18 nel 1924, 6 nel 1925, 2 nel 1926, nessuno nel 1927. Per i reati di abigeato la diminuzione dal 1923 al 1927 è la seguente: 696, 536, 461, 126, 8.

I reati di danneggiamento furono 1327 nel 1923, 1151 nel 1924, 1019 nel 1925, 815 nel 1926, 541 nel 1927. Gli incendi dolosi da 739 del 1923 e 738 del 1924 discesero a 645 nel 1925, a 469 nel 1926, a 441 nel 1927.

Questi dati, di per sè stessi eloquenti, non hanno bisogno di chiarimento.

Militi silenziosi e fedeli, il nostro programma non può essere che uno solo: collaborare con spirito di umiltà alla fatica del Capo del Governo, sicuri che soltanto così potremo sperare di servire degnamente la Patria italiana e lo Stato fascista. (*Vivi e generali applausi — Congratulazioni*).

GREPPI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREPPI, *relatore*. Mi limiterò a poche parole sull'argomento per il quale il sottosegretario di Stato ha fatto l'onore di menzionarmi. Mi auguro che quel periodo, che termina con un punto interrogativo, termini poi definitivamente con un punto affermativo, nel senso cioè che esista veramente in ogni provincia un centro di quegli interessi che hanno bisogno di essere rappresentati, non solo da una buona ammini-

strazione, ma da un'espressione del sentimento locale.

Tra i principali servizi, che ora ha la provincia è, in primo luogo, la strada.

Ora, non potete immaginare che tutte le strade d'Italia siano trattate con gli stessi criteri. Il Governo ha fatto bene a creare, come si usava in antico, una rete di strade nazionali che interessano tutta la Nazione, specialmente dopo il grande sviluppo assunto dall'automobilismo. Ma per molte altre strade, anche non così secondarie da essere lasciate ai comuni, è certo che l'interesse maggiore è della provincia, nel territorio della quale queste strade si sviluppano e perciò ogni provincia deve consacrare, più o meno, spese e cure a queste strade a seconda dei propri bisogni. Quindi è necessaria un'Amministrazione autonoma, con un bilancio proprio.

Così parimenti, sebbene un po' meno forse, anche per la parte che riguarda la beneficenza pei manicomi e per gli esposti. Anche qui vi sono, secondo i luoghi, abitudini e sensibilità diverse, per cui in qualche luogo è ammesso un trattamento nei riguardi dei mentecatti, mentre in altri luoghi quello stesso trattamento urterebbe contro il sentimento della popolazione. E la diversità non si può ottenere, se non consentendo che chi vuole un trattamento migliore se lo paghi. È necessario cioè che i luoghi, i quali desiderano di essere serviti meglio, paghino di più. Onde la necessità dell'autonomia, specialmente in servizi di carattere particolare, come quelli di cui ho parlato. Ed infatti è impossibile che un Ente da Roma provveda in modo imparziale a tutti i ciechi d'Italia. È meglio,

molto meglio, che vi provveda la provincia con mezzi propri, secondo le proprie esigenze materiali e sentimentali.

È con questo avrei finito. Quanto ha detto l'on. Ciccotti veramente non riguarda il mio compito di relatore del bilancio dell'interno, avendo l'on. Ciccotti spaziato in campo molto più ampio. Ma quando si ha la parola e si ha in mente di dire una cosa, non si può trascurare di farlo. Dirò dunque all'on. Ciccotti che, senza entrare nell'esame dei vari bilanci, come egli ha fatto, non si può a meno di osservare che il bilancio che spendeva di più per la pubblica sicurezza era quello del tempo della Guardia Regia, che non rappresenta il tempo più conforme e più corrispondente al tempo attuale. (*Benissimo*). Quindi in certo modo può esser vero che ora si faccia qualche spesa più larga, ma in compenso c'è l'ordine, del quale tutti godiamo e che quindi finisce per essere più economico. Io sono passato nella mia vita come un amante dell'economia e non sono — lo dichiaro francamente — aderente al Governo attuale solo perchè spende qualche cosa di più o di meno, ma perchè vedo nell'opera sua quell'emblema dell'ordine, che vale più di qualunque altra cosa; perchè quello che costa sempre di più è il disordine.

È detto questo in linea generale, non aggiungo altro per non annoiare maggiormente il Senato. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali.*

1	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile di ruolo e a quello di altre amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno - Indennità di servizio speciale ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e uscieri di questura (Spese fisse) . . . . .	105,000,000 »
2	Assegni per spese di rappresentanza al Presidente del Consiglio di Stato; al Capo della polizia; ai Prefetti che ricoprono effettivamente la carica; ai Prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali. (Decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1514; articoli 184 e 186 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2908) . . . . .	1,200,000 »
3	Indennità di traslocamento al personale civile ed agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. . . . .	1,700,000 »
4	Indennità di missione al personale civile ed agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore del personale civile ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1536. . . . .	8,000,000 »
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti. . . . .	100,000 »
6	Premi di operosità e di rendimento al personale proprio e a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Regi decreti 17 febbraio 1924, n. 182, 28 agosto 1924, n. 1392, e 2 luglio 1925, n. 1205) . . . . .	441,000 »
7	Sussidi ad impiegati, scrivani, agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno e rispettive famiglie - Elargizioni alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi dei Reali carabinieri e dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere, a norma dell'articolo 14 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261. . . . .	435,000 »
8	Fitto di locali per gli Archivi di Stato, per gli Uffici dei veterinari di confine, per gli Uffici di pubblica sicurezza e per le colonie dei coatti (Spese fisse). . . . .	2,500,000 »
	<i>Da riportarsi : . . .</i>	119,376,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928.

	<i>Riparto</i> . . .	119,376,000 »
9	Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali del Ministero, del Consiglio di Stato, degli Archivi di Stato, degli Uffici di questura, di pubblica sicurezza e delle colonie dei coatti, nonchè dei locali di proprietà demaniale ad uso di caserme pei Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza - Indennità ai funzionari tecnici statali per visite ai predetti locali . . . . .	2,000,000 »
10	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli Archivi di Stato, per le prefetture, per gli uffici della sanità pubblica, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza — Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli Archivi di Stato e per gli uffici della sanità pubblica — Spese di ufficio per l'arma dei Reali carabinieri e pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Spese di cancelleria e di scrittoio per i comandi relativi . . . . .	3,000,000 »
11	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno — Comunicazioni telefoniche interurbane — Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero di canoni concesso alla « Agenzia Stefani » — Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno (Spesa obbligatoria). . . . .	4,500,000 »
12	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radiotelegrafiche ad uso degli uffici e del personale delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno e dei Reali carabinieri . . . . .	5,000,000 »
13	Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio: delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, pei Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza; delle vetture, carri automobili e natanti per i servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Amministrazioni dipendenti dall'interno — Spese accessorie — Indennità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli e dei natanti. . . . .	15,000,000 »
14	Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	50,000 »
15	Consigli e Commissioni - Spese relative . . . . .	100,000 »
16	Spese per propaganda d'italianità. . . . .	240,000 »
17	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per le biblioteche del Ministero e del Consiglio di Stato . . . . .	32,000 »
18	Medaglie e diplomi per atti di valore civile — Sussidi a benemeriti e a loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168 e 21 settembre 1879, n. 5078). . . . .	15,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	149,313,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	149,313,000 »
19	Spese casuali . . . . .	80,000 »
20	Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
		149,393,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
21	Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . .	50,000,000 »
22	Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (art. 8 del Regio decreto 3 ottobre 1923, n. 2349 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 918) (Spesa obbligatoria) . . . . .	50,000 »
23	Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (Spesa obbligatoria) . . . . .	72,000 »
24	Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . .	150,000 »
		50,272,000 »
	<i>Spese per l'amministrazione civile.</i>	
25	Retribuzioni per il servizio di copia ai cottimisti assunti con ferma temporanea (Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1794) e indennità di buonuscita a quelli licenziati . . . . .	400,000 »
26	Spese per la francatura delle corrispondenze della Lega nazionale di Trieste (Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3192) . . . . .	7,000 »
27	Foglio degli annunci nelle provincie — Spese di stampa, distribuzione e spedizione — Retribuzione agli amministratori (Spesa obbligatoria e d'ordine) . . . . .	885,300 »
28	Impianto e funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'Archivio centrale del Regno . . . . .	1,440 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,293,740 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1224-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

	<i>Riporto . . .</i>	1,293,740 »
29	Contributo annuo a favore dell'Opera Nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (Articolo 9, n. 3 della legge 3 aprile 1926, n. 2247) . . . . .	1,000,000 »
30	Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (Regio decreto 3 marzo 1927, n. 331)	50,000 »
31	Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi — Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza e agli istituti privati che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro — Sussidi diversi di pubblica beneficenza e spese varie di carattere assistenziale in caso di sinistro . . . . .	14,600,000 »
32	Assegnazione a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia . . . . .	30,000,000 »
33	Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. — Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. — Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione (Spesa obbligatoria) . . . . .	3,000,000 »
34	Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli indigenti inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Art. 155 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza (Spesa d'ordine). . . . .	3,000,000 »
35	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata — Indennità ai membri delle Commissioni provinciali — Ispezioni ordinarie e straordinarie . . . . .	5,000 »
		<hr/> 52,948,740 »
	<i>Spese per la sanità pubblica.</i>	
36	Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali — Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei — Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali — Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree . . . . .	5,500,000 »
37	Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (legge 11 febbraio 1926, n. 272) . . . . .	300,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	<hr/> 5,800,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	5,800,000 »
38	Sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri Enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro e i tumori maligni in genere - Spese per l'acquisto del radio: (Regio decreto 16 giugno 1927, n. 1016) . . . . .	2,000,000 »
39	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale medico specializzato per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere (Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427) . . . . .	150,000 »
40	Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395. . . . .	50,000 »
41	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (articolo 5, comma 2°, della legge 24 luglio 1919, n. 1382) . . . . .	1,000,000 »
42	Fondo da concedersi esclusivamente ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri Enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità contro la diffusione della malattia, e il collocamento di bambini, per allontanarli dal contagio - Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi (art. 6 lettere a) e b) della legge 24 luglio 1919, n. 1382) . . . . .	2,000,000 »
43	Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico ed ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (articolo 6, lettera c, della legge 24 luglio 1919, n. 1382) . . . . .	100,000 »
44	Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma e per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (articolo 3 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292) . . . . .	500,000 »
45	Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica (Regi decreti 16 luglio 1925, n. 1421 e 23 ottobre 1925, n. 2118 e decreto ministeriale 1° novembre 1925); nonché per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033) . . . . .	278,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	11,878,000 »



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	11,878,000 »
46	Spese per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali; per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici - Sussidi alle condotte farmaceutiche (Testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468, regolamento 13 luglio 1914, n. 829 e Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732). . . . .	150,000 »
47	Spese per provvedimenti profilattici contro le endemie ed epidemie - Sussidi e concorsi - Assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica e altre spese contemplate dall'articolo 120 del Testo unico delle leggi sulle bonificazioni approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256 - Contributo per le scuole convitto professionali per infermiere (articoli 1 e 5 del Regio decreto 15 agosto 1925, n. 1832) . . . . .	1,500,000 »
48	Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica . . . . .	15,000 »
49	Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti . . . . .	250,000 »
50	Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti - Indennità ai medici delegati e al personale di bassa forza (Decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 1056) . . . . .	850,000 »
51	Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Quota a carico dello Stato pel pagamento delle indennità per abbattimento degli animali - Contributi per le condotte veterinarie - Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito alla frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno . . . . .	1,700,000 »
52	Contributo per l'Ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi (articolo 2 del Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2441) . . . . .	12,000 »
53	Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (art. 190 del Testo unico 1° agosto 1907, n. 636) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra . . . . .	50,000 »
54	Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna. . . . .	300,000 »
55	Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria - Spese per diffondere praticamente l'azione profilattica e curativa contro la malaria (articoli 1 e 2 sub. 5, legge 19 maggio 1904, n. 209; articolo 38 Regio	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	16,705,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	16,705,000 »
	decreto 28 febbraio 1907, n. 61 modificato dal decreto luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 482; art. 2 Regio decreto 21 luglio 1927, n. 1502).	2,500,000 »
56	Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità (Spesa d'ordine)	300,000 »
		19,505,000 »
	<i>Spese per la sicurezza pubblica.</i>	
57	Servizio segreto . . . . .	3,000,000 »
58	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo ed altre competenze di carattere fisso, ordinarie e continuative (Spese fisse) . . . . .	150,000,000 »
59	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Indennità di ammissione ad ufficiali del Corpo speciale di polizia per la Capitale - Premio di arruolamento e di rafferma agli agenti di pubblica sicurezza - Gratificazioni ad agenti riformati per inabilità indipendente dal servizio . . . . .	6,640,000 »
60	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario - Risarcimento danni al vestiario - Medaglie al merito di servizio	2,250,000 »
61	Retribuzione delle prestazioni straordinarie notturne rese dal personale addetto al servizio stenografico e alla Direzione dei servizi elettrici (Art. 4 del Regio decreto 12 luglio 1925, n. 1205) . . . . .	680,000 »
62	Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere; premi agli stessi, ai carabinieri Reali e ad altri agenti della forza pubblica ed a corpi armati per operazioni di polizia attiva inerenti alla repressione del malandrinnaggio in Sicilia - Premi ai Reali carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (articolo 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680); premi agli stessi e ad altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi e per sequestro di armi . . . . .	2,500,000 »
63	Spese per la scuola tecnica di polizia, per la scuola di polizia scientifica, per i Gabinetti di segnalamento e pel servizio delle ricerche	1,250,000 »
64	Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza - Spese per traslocamento di sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza . . . . .	8,000,000 »
65	Spese per la repressione del malandrinnaggio in Sicilia - Acquisto e mantenimento dei cavalli e di bardature - Fitto di locali . . . . .	500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	174,820,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	174,820,000 »
66	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza; reparto a cavallo del Corpo speciale di polizia per la Capitale - Cavalli: sostituzione, mantenimento, servizio veterinario, ferratura - Bardature: sostituzione e riparazione . . . . .	500,000 »
67	Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza - Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese per funerali e trasporto salme dei funzionari, dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri deceduti per cause di servizio - Concorso nelle spese funerarie per agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio - Servizio sanitario di questura e visite fiscali al personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio . . . . .	750,000 »
68	Contributo alle provincie per spese di accasermamento dei Reali carabinieri (Regio decreto 5 luglio 1923, n. 1773) e degli agenti di pubblica sicurezza . . . . .	15,000,000 »
69	Spese per l'affitto e la manutenzione dei locali per l'accasermamento dei Reali carabinieri ed agenti di pubblica sicurezza entro la circoscrizione del Governatorato di Roma (articolo 38 e 41 del Regio decreto 28 ottobre 1925, n. 1949) . . . . .	2,500,000 »
70	Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia, arredamento degli Uffici dei Comandi di gruppo di legioni carabinieri Reali - Indennità d'alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati ammogliati dell'arma dei Reali carabinieri (art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379)	33,500,000 »
71	Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati, distruzione di proiettili rinvenuti, nell'interesse dell'incolumità pubblica . . . . .	40,000 »
72	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri	150,000 »
73	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento - Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe. . . . .	1,500,000 »
74	Spese confidenziali per la repressione del malandrinnaggio, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini . . . . .	3,000,000 »
75	Compensi a persone estranee all'amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1602)	350,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	232,110,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	232,110,000 »
76	Soprasoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti della forza pubblica e di altri corpi armati . . .	20,000,000 »
77	Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di speciale importanza . . . . .	7,000,000 »
78	Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio; contributo pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881) . .	6,000,000 »
79	Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza . . . . .	100,000 »
80	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese d'impianto e di esercizio (legge 25 giugno 1913, n. 785) . . .	140,000 »
81	Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, telefonici e radio elettrici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza, da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza . . . . .	500,000 »
82	Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera - Competenze fisse e variabili agli ufficiali, capi squadra e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Indennità di frontiera e di missione a funzionari, impiegati, ufficiali ed agenti della forza pubblica e della Milizia Nazionale - Equipaggiamento - Casermaggio - Mezzi di trasporto - Acquisto e manutenzione di materiale vario - Fitto di locali - Spese varie per la sistemazione della vigilanza al confine . . .	25,000,000 »
83	Spese per il servizio di investigazione politica . . . . .	40,000,000 »
		330,850,000 »
<b>TITOLO II.</b>		
<b>SPESA STRAORDINARIA</b>		
<b>CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.</b>		
<i>Spese generali.</i>		
84	Retribuzioni e indennità temporanea mensile a personale straordinario e avventizio compreso quello delle provincie redente (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1968) . . . . .	1,600,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,600,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,600,000 »
85	Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare e indennità temporanea mensile agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (Spese fisse) . . . . .	105,400 »
86	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo e a quello di altre amministrazioni collocato fuori ruolo in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre e 30 dicembre 1923, nn. 2395 e 3084, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1927, n. 1966) (Spese fisse). . .	9,000,000 »
87	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo straordinario ai sottufficiali, guardie scelte e guardie (Spese fisse) . . . . .	16,000,000 »
		26,705,400 »
	<i>Spese per l'Amministrazione civile.</i>	
88	Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di lire 1,300,000, di cui alla convenzione 15 marzo 1925 approvata con Regio decreto 16 aprile 1925, n. 640, per la permuta del fabbricato ex-Ospedale San Luigi, con l'altro Curia Maxima per la sede dell'Archivio di Stato di Torino (Spesa ripartita) (Quarta delle 25 annualità) . . . . .	80,015 »
89	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (Spese fisse) . . . . .	195,000 »
90	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 <sup>a</sup> , articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse) . . . . .	486,500 »
91	Assegnazioni vitalizie e indennità ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 <sup>a</sup> , articoli 1, 2, 7 e 8; legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2; legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse). . . . .	209,000 »
92	Somme da erogare a favore degli enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » (Testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1791 e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705, 10 settembre 1923, n. 2220 e 22 giugno 1924, n. 1126; articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86 e Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712, 10 gennaio 1926, n. 56, 9 luglio 1926, n. 1594 e 20 febbraio 1927, n. 376) (Spesa obbligatoria) . . . . .	47,841,782 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	48,812,297 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	48,812,297 »
93	Assegnazioni occorrenti per il pareggio dei bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 (Regi decreti 7 febbraio 1915, nn. 71 e 72, 14 febbraio 1915, n. 118, 22 aprile 1915, n. 543 e 23 ottobre 1925, n. 2043; articolo 5 del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1502) . . . . .	1,500,000 »
94	Rimborso all'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 (ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 gennaio 1915, n. 13, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476) . . . . .	300,000 »
95	Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale ed ai comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispettivi bilanci degli anni dal 1924 al 1929 per la parte delle spese obbligatorie (Regi decreti 9 novembre 1924, n. 1958 e 31 dicembre 1925, n. 2423) (Spesa ripartita - Quinta delle sei quote) . . . . .	1,250,000 »
96	Contributi da corrispondersi ai comuni ed ai consorzi di comuni dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale di nomina prefettizia (Regio decreto 16 aprile 1925, n. 667) . . . . .	200,000 »
97	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . .	586,300 »
98	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e l'articolo 2 (comma 4) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 (Spesa obbligatoria) . . . . .	39,500 »
99	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843) (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,790,055 »
100	Contributo annuo al Governatorato di Roma per spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità, la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale, nonché di opere produttive occorrenti in dipendenza del continuo aumento della popolazione (articolo 1 del Regio decreto 27 marzo 1927, n. 370) (Seconda delle 25 annualità consolidate) . . . . .	50,000,000 »
101	Contributo a favore dell'Istituto professionale di San Michele in Roma (Regi decreti 4 febbraio 1926, n. 160 e 7 ottobre 1926, n. 1708) . . . . .	400,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	105,878,152 »

		<i>Ripporto . . .</i>	105,878,152 »
102	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degli infermi a' sensi del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (Spesa ripartita - Quindicesima delle venticinque annualità) . . . . .		250,000 »
103	Rimborso alle istituzioni pubbliche che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno e nella zona delle operazioni belliche, le quali, a partire dall'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace, abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto di quello dell'anno 1915, della parziale o reale maggiore spesa all' uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui gli Istituti stessi dispongono (Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301) (Spesa ripartita - Decima delle 12 annualità) . . . . .		150,000 »
104	Contributo a favore del comune di Napoli a sollievo delle spese per spedalità, previdenza ed assistenza pubblica (art. 6 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757) (Spesa ripartita - Quinta delle dieci annualità) . . . . .		2,000,000 »
			108,278,152 »
	<i>Spese per la sanità pubblica.</i>		
105	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai comuni esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole: a) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; b) all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704 gli articoli 1, 2 e 4 (comma 4 <sup>o</sup> ) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 ((Spesa obbligatoria) . . . . .		533,319 »
106	Sussidi ai comuni per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua potabile in caso di bisogno in periodi di siccità, e per sussidi in capitale ai comuni, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per facilitare l'esecuzione di opere igieniche e in sostituzione delle agevolanze consentite dagli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1911, n. 856, e dell'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132; nonché per studi e provvedimenti aventi le predette finalità, comprese le spese per acquisto e messa in opera di trivelle o di altro materiale all'uopo occorrente (articolo 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita - Quinta delle dieci annualità) . . . . .		525,000 »
		<i>Da riportarsi . . .</i>	1,058,319 »

	<i>Riporto . . .</i>	1,058,319 »
107	Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista d'acqua potabile.	60,000 »
108	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2 e 4; 138 e 139, del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria) . . . . .	868,828 »
109	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, nn. 1 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, il Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704; gli articoli 1 e 2 (comma 2) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,616,748 »
110	Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Scansano e Comacchio giusta gli articoli 195 e 196 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 - Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa anzidetta sui mutui al comune di Torino per la provvista di acqua potabile, a norma del Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001; sui mutui concessi al comune di Palermo ai sensi del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1420 - Concorso statale nei mutui contratti dal comune di Ferrara per opere di sistemazione ed ampliamento del proprio acquedotto in base al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1158 (Spesa obbligatoria) . . . . .	166,538 »
111	Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per spese di assistenza e di difesa sanitaria (articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 886) (Spesa ripartita - Quarta delle dieci annualità) .	1,000,000 »
112	Concorso nelle spese per l'acquisto del chinino e per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria (articolo 1 del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1487) (Spesa ripartita - Terza delle cinque annualità) . . . . .	200,000 »
113	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 e l'articolo 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1276 (Spesa obbligatoria) . . . . .	20,000 »
114	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di benefi-	
	<i>Da riportarsi . . .</i>	8,990,433 »



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

	<i>Riporto.</i> . . .	8,990,433 »
--	-----------------------	-------------

cenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292).  
(Spesa obbligatoria) . . . . .

	25,000 »
--	----------

	9,015,433 »
--	-------------

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

*Estinzione di debiti.*

115	Annualità spettanti alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita - Ottava delle trentacinque annualità) . . . . .	71,612 »
-----	---	----------

**RIASSUNTO PER TITOLI**

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

*CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.*

Spese generali. . . . .	149,393,000. »
-------------------------	----------------

Debito vitalizio . . . . .	50,272,000 »
----------------------------	--------------

Spese per l'amministrazione civile . . . . .	52,948,740 »
--	--------------

Spese per la sanità pubblica . . . . .	19,505,000 »
--	--------------

Spese per la sicurezza pubblica . . . . .	330,850,000 »
---	---------------

Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .	602,968,740 »
--	---------------

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA

*CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.*

Spese generali . . . . .	26,705,400 »
Spese per l'Amministrazione civile . . . . .	108,278,152 »
Spese per la sanità pubblica . . . . .	9,015,433 »
<hr/>	
Totale della categoria prima della parte straordinaria . . . .	143,998,985 »

*CATEGORIA SECONDA. — Movimento di capitali.*

Estinzione di debiti . . . . .	71,612 »
<hr/>	
Totale della parte straordinaria. . . . .	144,070,597 »

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .	746,967,725 »
Categoria II. — Movimento di capitali. . . . .	71,612 »
<hr/>	
Totale generale . . . . .	747,039,337 »

PRESIDENTE. L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

## Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Libertini e Credaro a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazione.

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2084, concernente proroga di termini per i devoluzionisti della Unione edilizia nazionale ».

CREDARO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-

legge 12 maggio 1927, n. 797, che aumenta l'aggio di vendita sui tabacchi esteri;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1569, relativo alla concessione ai rivenditori di generi di privata del supplemento di aggio sullo smercio del nuovo tipo di sigaretta « Eja! ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Credaro e Libertini della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione, firmato in Guatemala il 15 settembre 1926, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala » (N. 1162).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475, che dà esecuzione al trattato di commercio e di navigazione, firmato in Guatemala il 15 settembre 1926, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione, firmato in Guatemala il 15 settembre 1926, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedi-

menti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra » (N. 1314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1240, che apporta modifiche al Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, circa la conservazione del grado da parte di taluni ufficiali trasferiti dal Regio esercito e dalla Regia marina nella Regia aeronautica » (Numero 1317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1240, che apporta modifiche al Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, circa la conservazione del grado da parte di taluni ufficiali trasferiti dal Regio esercito e dalla Regia marina nella Regia aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1240, che dà facoltà al ministro

dell'aeronautica di poter ammettere a conservare il grado raggiunto nelle armi o corpi di provenienza agli ufficiali di complemento arruolati nella Regia aeronautica in servizio permanente effettivo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » (N. 1353).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito » (N. 1354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 12 gennaio 1928, n. 96, che apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (N. 1438).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 gennaio 1928, n. 96, che apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 12 gennaio 1928, n. 96, che reca modifiche alle norme vigenti sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2261, che proroga a tutto l'anno 1928 la facoltà concessa al Ministero per l'aeronautica dal Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722 » (N. 1349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2261, che proroga a tutto l'anno 1928 la facoltà concessa al Ministero per l'aeronautica dal Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2261, che proroga a tutto l'anno 1928 la facoltà concessa al Ministero dell'aeronautica dal Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722, di procedere entro l'anno 1927, in deroga ad ogni altra disposizione, alla nomina a sottotenente di complemento nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica di sottufficiali piloti forniti di speciali requisiti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2122, che modifica il Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1613, recante norme per l'assegnazione dei nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate » (N. 1322).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2122, che modifica il Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1613, recante norme per l'assegnazione dei nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2122, che modifica il Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1613, recante norme per l'assegnazione di nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2042, contenente disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei comuni unificati » (N. 1325).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2042, contenente disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei comuni unificati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2042, concernente disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei comuni unificati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1579, che proroga i termini stabiliti dal Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, per l'epurazione del personale dipendente dai comuni di Bari e di Venezia » (N. 1330).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1579, che proroga i termini stabiliti dal Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, per l'epurazione del personale dipendente dai comuni di Bari e di Venezia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1579, concernente la proroga dei termini stabiliti dal Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale dipendente dai comuni di Bari e di Venezia.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2049, concernente la esenzione per un biennio dai limiti di età fissati per partecipare ai concorsi presso Amministrazioni comunali, nei riguardi degli impiegati e salariati comunali dispensati dal servizio per esuberanza di personale in virtù di provvedimenti adottati in base al Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383 » (N. 1331).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2049, concernente la esenzione per un biennio dai limiti di età fissati per partecipare ai concorsi presso Amministrazioni comunali, nei riguardi degli impiegati e salariati comunali

dispensati dal servizio per esuberanza di personale, in virtù di provvedimenti adottati in base al Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2049, concernente l'esenzione per un biennio dai limiti di età fissati per partecipare ai concorsi presso Amministrazioni comunali, nei riguardi degli impiegati e salariati comunali dispensati dal servizio per esuberanza di personale in virtù di provvedimenti adottati in base al Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2148, che stabilisce le indennità da corrispondersi al personale della Regia marina per la perdita di vestiario in caso di sinistri marittimi » (N. 1338).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2148, che stabilisce le indennità da corrispondersi al personale della Regia marina per la perdita di vestiario in caso di sinistri marittimi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2148, che stabilisce le indennità da corrispondersi al personale della Regia marina per la perdita di vestiario in caso di sinistri marittimi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 29 dicembre 1927, n. 2715, recante norme per la costituzione e il funzionamento della sezione magistrale di scherma » (N. 1306).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1927, n. 2715, recante norme per la costituzione ed il funzionamento della sezione magistrale di scherma ».

Invito l'onorevole senatore, segretario, Simonetta a dare lettura di questo disegno di legge.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, recante norme per la costituzione ed il funzionamento della sezione magistrale di scherma.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1928.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3227;

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, e successive modificazioni;

Viste le leggi 11 marzo 1926, nn. 396, 397 e 400;

Visto il Regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di istituire presso la Scuola centrale militare di educazione fisica una sezione magistrale di scherma, per il reclutamento dei sottotenenti maestri di scherma;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottotenenti maestri di scherma vengono tratti dai sottufficiali che abbiano compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso di abilitazione, presso la « Sezione magistrale di scherma ».

Art. 2.

La « Sezione magistrale di scherma » è istituita presso la Scuola centrale di educazione fisica, in Roma.

Il corso di abilitazione per la nomina a sottotenente maestro di scherma ha la durata di tre anni.

Al termine del terzo anno di corso, agli allievi dichiarati idonei, viene rilasciato un diploma di maestro di scherma.

Art. 3.

Possono aspirare all'ammissione alla Sezione magistrale di scherma i sottufficiali del Regio esercito, che non superino il 24° anno di età, abbiano almeno due anni di anzianità come sottufficiale, e soddisfino alle rimanenti condizioni che saranno stabilite con disposizioni ministeriali.

I sottufficiali ammessi ai corsi della Sezione magistrale di scherma continuano, durante i corsi stessi e fino alla nomina a sottotenente maestro di scherma, a far parte del proprio ruolo e concorrono all'avanzamento con gli altri sottufficiali del ruolo medesimo.

Al termine del 3° anno di corso, quelli che non sono dichiarati idonei alla nomina a sottotenente maestro di scherma, seguono definitivamente le sorti del proprio ruolo.

All'ammissione in soprannumero ai corsi di cui trattasi possono altresì aspirare i sottufficiali della Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale che abbiano i requisiti richiesti per i sottufficiali dell'esercito, e secondo le norme per questi ultimi stabilite. Essi peraltro, dopo la frequenza dei corsi, acquisteranno il solo titolo di abilitazione ad impartire l'insegnamento della scherma, senza acquisire diritto alla nomina a sottotenenti maestri di scherma nel Regio esercito.

#### Art. 4.

I sottufficiali del Regio esercito, i quali abbiano frequentato i corsi della Sezione magistrale di scherma e conseguito il diploma di maestri di scherma a mente del precedente art. 2, acquistano diritto alla nomina a sottotenente maestro di scherma dal giorno successivo a quello in cui si verificano vacanze nel relativo ruolo e tale giorno deve essere loro assegnato come data di anzianità assoluta. L'anzianità relativa sarà determinata sulla base della rispettiva graduatoria di fine corso.

Per poter conseguire tale nomina gli aspiranti non debbono aver superata l'età di 28 anni alla data in cui si verificano vacanze nel ruolo.

#### Art. 5.

Ai sottotenenti maestri di scherma è dovuto il trattamento economico per essi stabilito dal Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai medesimi sono applicabili tutte le leggi ed i regolamenti che riguardano gli ufficiali del Regio esercito.

Al compimento del 55° anno di età i sottotenenti maestri di scherma sono esonerati dal servizio permanente e collocati a riposo, salvo la facoltà di optare per il passaggio nel ruolo dei maestri civili di scherma, dipendenti dal Ministero della guerra, qualora sianvi posti disponibili e siano riconosciuti idonei per tale passaggio, secondo le norme di cui ai seguenti articoli 12, 13 e 14.

#### Art. 6.

I sottotenenti maestri di scherma, oltre ad attendere all'insegnamento della scherma nei corpi ed istituti militari, prendono normalmente parte alle più importanti esercitazioni annuali con impieghi che possono essere loro affidati in guerra (comandanti di colonne carreggio e salmerie, servizio dell'acqua, viabilità, disciplina ed inquadramento di nuclei o drappelli di formazione eventuale, ecc.).

#### Art. 7.

I sottotenenti maestri di scherma possono essere autorizzati ad impartire lezioni private, a pagamento, nelle stesse sale militari cui sono addetti, in determinate ore ed esclusivamente ad ufficiali in congedo, muniti di autorizzazione del Comando del presidio fermo restando, agli ufficiali in servizio permanente, il diritto di usufruire delle sale anche in tali ore. Una parte del compenso percepito, e che sarà determinata con decreto Reale previo parere del Ministero delle finanze, deve essere versata all'Erario a titolo di indennizzo per l'uso dei locali, materiali, ecc., di proprietà dell'Amministrazione.

#### Art. 8.

I maestri civili di scherma possono tenere sale private e dare lezioni a chicchessia.

Nel caso di vertenze cavalleresche, ai maestri di scherma dipendenti dal Ministero della guerra, tanto militari, quanto civili, è fatto obbligo, se richiesti, di prestare la loro opera nella preparazione dei militari (ufficiali, sottufficiali, allievi delle scuole militari), nell'assistenza ai medesimi ed, infine, nella direzione degli scontri, siano essi fra militari, siano fra militari e civili, senza aver diritto ad alcun speciale compenso.

#### Art. 9.

La direzione tecnica della Sezione magistrale di scherma è affidata al maestro direttore tecnico, alla diretta dipendenza del comandante della Scuola di educazione fisica, verso il quale è responsabile dell'indirizzo e dell'andamento dell'istruzione della scherma in detto istituto.



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

Al direttore tecnico della Sezione magistrale di scherma potrà essere affidata la direzione dell'insegnamento della scherma agli ufficiali e sottufficiali dei corsi che si svolgono presso la Scuola centrale di educazione fisica.

## Art. 10.

Il maestro direttore tecnico della Sezione magistrale di scherma è nominato in seguito a concorso per titoli e per esami.

Al concorso possono prendere parte i maestri civili di scherma del ruolo del Ministero della guerra ed i sottotenenti maestri di scherma del Regio esercito, i quali continuo, alla data in cui è indetto il concorso, non meno di tre anni di grado come sottotenente maestro di scherma.

Il ministro per la guerra stabilisce, di volta in volta, la composizione della Commissione esaminatrice, nonchè i programmi e le norme del concorso.

## Art. 11.

Il maestro direttore tecnico della Sezione magistrale di scherma è assegnato al grado 9<sup>o</sup>, gruppo B, della tabella I, annessa al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La tabella di cui all'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 400, è aumentata di un posto del grado 9<sup>o</sup> — maestro direttore tecnico — e diminuita di due posti nei gradi 10<sup>o</sup> e 11<sup>o</sup>.

Nulla è innovato a quanto stabilisce detto articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 400, nei riguardi dei due maestri direttori di ginnastica e di scherma, di cui in esso è cenno.

## Art. 12.

Ai fini dell'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma al passaggio nel ruolo dei maestri civili di scherma, di cui al precedente art. 5, annualmente sono sottoposti ad appositi esperimenti, da parte di una Commissione centrale unica, i sottotenenti maestri di scherma che, nell'anno successivo, raggiungano il limite di età di 55 anni, e che non optino per il definitivo collocamento a riposo.

Tali esperimenti hanno lo scopo di accertare

se essi conservino le attitudini professionali e fisiche, per ben disimpegnare le funzioni di maestro di scherma nel Regio esercito.

In base ai risultati di detti esperimenti la Commissione si pronuncia sulla idoneità, o meno, dei sottotenenti sottoposti agli esperimenti a ricoprire i posti vacanti nel ruolo dei maestri civili di scherma dipendenti dal Ministero della guerra e compila la graduatoria, per ordine di merito, degli idonei.

## Art. 13.

Nell'anno in cui raggiungono il predetto limite di età di 55 anni, i sottotenenti maestri di scherma, dichiarati idonei negli esperimenti, sostenuti a mente delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, hanno diritto di ricoprire, per ordine di graduatoria, i posti di maestro civile di scherma che sono vacanti, o che si renderanno tali nell'anno medesimo, anche se non abbiano raggiunto effettivamente, al momento della nomina, il 55<sup>o</sup> anno di età e sempre che non dichiarino di rinunciare a tale nomina e di optare per il collocamento a riposo.

I sottotenenti maestri di scherma, i quali in ciascun anno raggiungano il limite di età stabilito per il collocamento a riposo prima che si verifichino vacanze nei posti di maestro civile, sono esonerati dal servizio permanente, ma hanno diritto di essere richiamati a coprire i posti di maestro civile che si rendessero vacanti dopo il collocamento a riposo, sempre però nell'anno stesso del collocamento a riposo ed in relazione al loro posto di graduatoria negli esperimenti, rimanendo in tal caso sospesa la corresponsione degli assegni di pensione di cui sono provvisti, a meno che preferiscano di optare definitivamente per il collocamento a riposo.

## Art. 14.

Tutti gli altri sottotenenti, dichiarati non idonei, negli esperimenti, a ricoprire i posti di maestro civile o che non potessero conseguire nell'anno la nomina a maestro civile, in base alle norme di cui ai precedenti articoli 12 e 13, sono collocati definitivamente a riposo, non appena abbiano raggiunto il limite di età.

*Disposizioni finali transitorie.*

## Art. 15.

Le presenti norme si applicano a datare dai corsi iniziati nell'anno scolastico 1927-28.

Sono anche applicabili agli allievi del corso iniziato nell'anno 1926-27 a sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3227, ferma restando, per questi ultimi, la durata di due anni del corso, e salvo il limite massimo di età per la nomina a sottotenente, di cui all'art. 4 del presente decreto, che resta per essi stabilito in anni 31.

## Art. 16.

Gli attuali maestri d'arme di prima, seconda e terza classe, sono mantenuti in servizio, conservando il loro grado e la carica di maestro d'arme, fino al compimento degli anni di servizio per il collocamento a riposo.

Ai maestri d'arme sono applicabili le disposizioni del presente decreto che stabiliscono gli obblighi dei sottotenenti maestri di scherma.

## Art. 17.

Nella prima attuazione del presente decreto, al concorso per maestro direttore tecnico di scherma presso la Sezione magistrale di scherma potranno, in via transitoria, essere ammessi anche i sottotenenti maestri di scherma i quali non abbiano compiuto i tre anni di grado, di cui al precedente art. 10.

## Art. 18.

Le condizioni relative all'ammissione dei sottufficiali allievi alla Sezione magistrale di scherma, le norme relative ai programmi d'insegnamento ed agli esami e tutte le altre che potessero occorrere per lo svolgimento dei corsi di abilitazione per la nomina a sottotenente maestro di scherma, saranno fissate con disposizioni ministeriali.

## Art. 19.

È abrogata ogni disposizione che sia contraria o non sia compatibile con quelle del presente decreto.

Nulla è innovato alle disposizioni del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

## Art. 20.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

LIBERTINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *relatore*. Nella mia relazione avevo espresso il voto, anche a nome dell'Ufficio centrale, che due modifiche fossero apportate al disegno di legge. La prima di queste modifiche riguarderebbe l'età di ammissione alla scuola magistrale, che dovrebbe essere portata a 22 anni; per avere degli elementi più giovani e quindi più suscettibili di approfittare della istruzione, che viene loro impartita. La seconda raccomandazione riguarda i concorsi per la nomina degli insegnanti della scherma nella scuola predetta, ed io esprimevo il voto che a questi concorsi fossero ammessi non solo i sottotenenti maestri provenienti dallo Istituto medesimo, ma anche qualche maestro borghese; tra questi vi sono ancora degli elementi di primissimo ordine, che han tenuto alto nel mondo il prestigio della scherma italiana e potrebbero rendere ancora segnalati servigi all'insegnamento della medesima nell'esercito. Nella assenza dell'onorevole sottosegretario alla guerra, raccomando a qualcuno dei membri del governo presente perchè voglia prendere atto delle mie raccomandazioni e si compiaccia riferirne al collega della guerra.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CIANO, ministro delle comunicazioni.** Il Governo accoglie come raccomandazione quello che è stato espresso dall'onorevole relatore Libertini.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

**BELLINI, segretario,** fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori, segretari, a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero d'Aste, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria d'Argentina, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bollati, Bonicelli, Bonin Longare, Borghese, Borromeo, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Callaini, Cassis, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Credaro.

Dall'Olio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Vito, Di Bagno, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Ferrari, Ferrero di Cambiano,

Gallina, Garavetti, Garbasso, Ginori Conti, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Luiggi.

Malaspina, Marcello, Marchiafava, Mariotti,

Martino, Mayer, Mazzoni, Melodia, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Morello, Murrigo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi Paolo.

Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Podestà, Pullè.

Quartieri.

Rattone, Rava, Ricci Corrado, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Salmoiraghi, Santucci, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Sili, Silvestri, Simonetta, Sitta, Soderini, Spirito, Supino.

Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Vicini, Vigliani, Vitelli, Volterra.

#### Presentazione di relazione.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole senatore, Valenzani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**VALENZANI.** A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni per la cattura e caccia del passero a fine di protezione della coltura granaria ».

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole senatore Valenzani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1473):

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	102
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione, firmato in Guatemala il 15 settembre 1926, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala (N. 1162):

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	109
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra (N. 1314):

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	108
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1240, che apporta modifiche al Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, circa la conservazione del grado da parte di taluni ufficiali trasferiti dal Regio esercito e dalla Regia marina nella Regia aeronautica (N. 1317):

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	109
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 1353):

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	108
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito (N. 1354):

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	111
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 12 gennaio 1928, n. 96, che apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (N. 1438):

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	105
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2261, che proroga a tutto l'anno 1928 la facoltà concessa al Ministero per l'aeronautica del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722 (N. 1349):

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	103
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2122, che modifica il Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1613, recante norme per l'assegnazione dei nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate (N. 1322):

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	107
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2042, contenente disposizioni per la sistemazione dei servizi di

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei comuni unificati (N. 1325):

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1579, che proroga i termini stabiliti dal Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, per l'epurazione del personale dipendente dai comuni di Bari e di Venezia (N. 1330):

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2049, concernente la esenzione per un biennio dai limiti di età fissati per partecipare ai concorsi presso Amministrazioni comunali, nei riguardi degli impiegati e salariati comunali dispensati dal servizio per esuberanza di personale in virtù di provvedimenti adottati in base al Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383 (N. 1331):

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	108
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2148, che stabilisce le indennità da corrispondersi al personale della Regia marina per la perdita di vestiario in caso di sinistri marittimi (N. 1338):

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, recante norme

per la costituzione ed il funzionamento della sezione magistrale di scherma (N. 1306):

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	108
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1471);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, che reca norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti del Regno (N. 1348);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2563, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1928 agli esattori delle imposte del decennio 1913-22 (N. 1363);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1565, che modifica l'art. 5 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante l'istituzione di un ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico (Numero 1369);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che modifica il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (N. 1370);

Conversione in legge del Regio decreto 3 novembre 1927, n. 2096, concernente l'istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara (N. 1372);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2702, riflettente l'aumento del quantitativo massimo delle uova di tonno, di provenienza dalle Colonie italiane, da importare nel Regno a trattamento di favore (N. 1399);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il

magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova (N. 1407);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra società cooperative e per l'appalto di opere di bonifica (N. 1408);

Modificazione del 1° comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione e alla nomina delle Commissioni censuarie comunali (N. 1422);

Modificazione della tabella organica del personale sanitario e religioso aggregato delle carceri e dei riformatori governativi (N. 1427);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume (N. 1344);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari (N. 1441);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 1454).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1510);

Inserzioni nei contratti d'appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa della clausola per la revisione delle indennità (Numero 1489);

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, contenente disposizioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica (N. 1503);

Proroga del termine fissato nell'art. 26 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (N. 1507);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634, concernente l'ordinamento delle scuole di ostetricia (N. 1238);

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 581, recante norme integrative del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio tra gli industriali e i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e Fivizzano (N. 1534);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 740, concernente interpretazione dell'art. 10, cap. 3 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato (N. 1535);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (N. 1542);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 785, concernente la proroga del termine per l'unificazione dei Capitoli delle pubbliche amministrazioni (Numero 1543);

Disposizioni sull'istruzione elementare in relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali (N. 1557);

Disposizioni per la nomina ad insegnanti nelle scuole elementari classificate di maestre di scuole materne (N. 1558);

Concessione di un periodo di aspettativa di due anni ai maestri elementari che intendano dedicarsi alle Missioni (N. 1560);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici (N. 1562);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali (N. 1261).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1509);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli (N. 1364);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali (Numero 1324);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1419, relativo alla costituzione di una Società anonima con la ragione sociale « Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia » (N. 1362);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2670, che autorizza la costituzione di Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti orto-frutticoli (N. 1304);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali (N. 1415);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica (N. 1425);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del Regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 622 portante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari (N. 1341);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori (N. 1366);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria (N. 1253);

Provvedimenti per gli Enti, Associazioni ed Istituti promossi dal Partito Nazionale fascista (N. 1523);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verifica dei pesi e delle misure (N. 1418);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo

della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (N. 1433);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione nella 2ª categoria delle opere idrauliche delle difese del tronco d'Adige, in provincia di Verona, dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già classificate nella 2ª categoria, a valle di Verona (N. 1389);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2524, contenente modificazioni alla tassa sulle concessioni governative (N. 1365);

Esenzione da tasse di registro ed ipotecarie pel trapasso dei beni, delle attività e passività della Sezione di credito del Monte di Pietà di Cremona alla Cassa di risparmio delle Province lombarde, e divieto al detto Monte di riprendere operazioni di credito, salvo che su pegno (N. 1544);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti (N. 1374);

Trattamento di quiescenza dei maestri delle nuove provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana (N. 1556);

Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle Società fiduciarie e revisionali (N. 1460);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1279, concernente la definizione dei rapporti coi devolventi di diritti a contributi e di aree all'Unione Edilizia Nazionale (N. 1448);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, che esonera per due anni dal pagamento del dazio doganale e della tassa di vendita la benzina, il petrolio e gli olii minerali greggi, destinati ad essere impiegati nel collaudo delle vetture automobili (N. 1446);

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta (N. 1559);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 163, concernente il ricono-

scimento, come Regio Istituto d'arte, dei corsi d'arte applicata dall'Accademia di Belle Arti di Perugia (N. 1449);

Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi (N. 1452);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1º luglio 1926, n. 1380 (N. 1398);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, per l'esercizio della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione (N. 1395).

La seduta è tolta (ore 18.45).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle Sedute pubbliche.







CXCI<sup>a</sup> TORNATA

GIOVEDÌ 31 MAGGIO 1928 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 10358	legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalto di opere di bonifica . . . . .	10390
Dichiarazioni di voto . . . . .	10358	« Modificazione del 1° comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione e alla nomina delle Commissioni censuali comunali » . . . . .	10390
Dimissioni . . . . .	10358	« Modificazione della tabella organica del personale sanitario e religioso aggregato delle carceri e dei Riformatori governativi » . . . . .	10391
Disegni di legge (Approvazione di):		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume » . . . . .	10392
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, che reca norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti del Regno » . . . . .	10388	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari » . . . . .	10393
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2563, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1928 agli esattori delle imposte del decennio 1913-1922 » . . . . .	10388	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale » . . . . .	10393
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1565, che modifica l'art. 5 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante l'istituzione di un Ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico ». . . . .	10389	(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che modifica il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, recante provvedimenti a favore delle industrie delle costruzioni navali » . . . . .	10389	« Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928, al 30 giugno 1929 ». . . . .	10360
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che modifica il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, recante provvedimenti a favore delle industrie delle costruzioni navali » . . . . .	10389	Oratori:	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2096, concernente l'istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara ». . . . .	10389	BOTTAI, sottosegretario di Stato per le corporazioni . . . . .	10375
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2702, riflettente l'aumento del quantitativo massimo delle uova di tonno di provenienza dalle Colonie italiane da importare nel Regno a trattamento di favore » . . . . .	10390	CHIMIENTI, relatore . . . . .	10372
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova » . . . . .	10390	CICCOTTI . . . . .	10360
« Conversione in legge del Regio decreto-		DIENA . . . . .	10368
		(Presentazione di) . . . . .	10358, 10367
		Giuramento (dei senatori Appiani, Cittadini, Salandra) . . . . .	10359, 10368
		Nomine di commissari . . . . .	10396
		Relazioni (Presentazione di) . . . . .	10368, 10371, 10394
		Uffici (Riunione degli) . . . . .	10359
		Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . .	10394

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1928

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per le corporazioni, per l'interno, per la giustizia, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici.

MONTRESOR, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Berenini, per giorni 8; Lustig, per giorni 10; Grandi, per giorni 3; Mangiagalli, per giorni 5; Rajna, per giorni 5; Ronco, per giorni 10; Malagodi, per giorni 12; Pescarolo, per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

#### Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Sono pervenute all'Ufficio di Presidenza dichiarazioni degli onorevoli senatori Contarini, Millo e De Lorenzo Giuseppe, affermantì che se gli stessi si fossero trovati presenti alla seduta del 12 corrente avrebbero dato voto favorevole al progetto di legge riguardante la « riforma della rappresentanza politica ».

#### Dimissioni.

PRESIDENTE. Alla Presidenza è pervenuta la seguente lettera:

« 30 maggio 1928.

« On. Presidenza del Senato,

« Poichè la designazione del mio nome fra i componenti della Commissione parlamentare che deve dare parere sul coordinamento della legge elettorale politica colla riforma testè votata dal Parlamento, trae la sua ragione dall'avere io fatto parte dell'Ufficio centrale, che riferì su tale riforma, così debbo dichiarare come, col riconfermare in seno a quest'uf-

ficio il parere contrario, già espresso dall'Ufficio V, abbia dichiarato di ritenere esaurito il mio mandato astenendomi perciò dal prendere parte all'approvazione della relazione De Vito: altrettanto doverosa è la coerenza che mi porta a declinare dal fare parte della Commissione parlamentare il cui compito implica l'applicazione integrale della legge sulla rappresentanza politica.

« Con ossequio

« dev.mo

« LUCA BELTRAMI ».

Se non si fanno osservazioni, le dimissioni del senatore Beltrami sono accolte.

In fine di seduta farò conoscere il nome del senatore che sarà chiamato a sostituirlo.

#### Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 1095, contenente disposizioni sull'ordinamento del personale addetto all'Azienda Foreste Demaniali ».

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito i senatori Della Noce, Bellini, Sittà, Mariotti, Morpurgo, Melodia, Simonetta, D'Andrea, De Blasio, Garbasso a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

DELLA NOCE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento ».

BELLINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, che conferisce all'Amministrazione comunale di Milano i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2661, concernente la proroga del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1926, n. 1786, riguardante lo scioglimento del consiglio comunale di Milano ».

SITTA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno ».

MARIOTTI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma ».

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 193, recante disposizioni concernenti le indennità di caro-viveri al personale delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione ».

MELODIA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Assegnazione a S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, di un appannaggio di lire duecentomila annue ».

SIMONETTA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2143, concernente disposizioni relative al finanziamento delle opere per la costruzione di un acquedotto consorziale in Val d'Orcia e Val di Chiana;

« Conversione in legge del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 186, contenente disposizioni per l'avviamento della Facoltà Fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia ».

D'ANDREA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2074, concernente la trasformazione dell'Archivio provinciale di Caserta in sezione dell'Archivio di Stato di Napoli ».

DE BLASIO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 835, recante provvedimenti per la definizione dei ricorsi contenziosi avanti la Giunta provinciale amministrativa delle provincie di cui sia stata variata la circoscrizione e per l'approvazione dei conti della cessata amministrazione provinciale di Caserta ».

GARBASSO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Della Noce, Bellini, Sitta, Mariotti, Morpurgo, Melodia, Simonetta, D'Andrea, De Blasio, Garbasso della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

#### Giuramento dei senatori Appiani e Cittadini.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Giovanni Appiani, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Morello e Bonicelli di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il sig. Giovanni Appiani è introdotto nel-

l'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Dò atto al sig. Giovanni Appiani del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo ammetto all'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Arturo Cittadini, invito i senatori Brusati Ugo e Romeo delle Torrazze a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Arturo Cittadini è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Dò atto al signor Arturo Cittadini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo ammetto all'esercizio delle sue funzioni.

**Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1471).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo bilancio.

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Onorevoli senatori, io dovrei cominciare forse con un preambolo per scusarmi se in pochi giorni prendo la parola per la terza

volta. Potrei anche dire che sono stato incitato da colleghi che pure non dividono tutte le mie opinioni. Ma, benchè qui l'onorevole senatore Morpurgo si offra a farmi da testimone, io rischerei di imbartermi in una certa incredulità.

D'altra parte perchè dovrei scusarmi? Qui siamo appunto per discutere e perchè ognuno renda conto a se stesso e agli altri di ciò che pensi e intenda fare su quelli che sono i principali compiti dello Stato. E del resto io mi sottopongo a una fatica: non sono giovane come quei baldi sottosegretari che ieri m'interrompevano con tanta vivacità; e uno dei quali voleva confondermi col farmi credere che non intendeva un verso latino in tanto rifiorire di romanità.

Io non parlo, certo, in modo da entrare in grazia del Governo.

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per gli interni*. È escluso.

PRESIDENTE. On. Ciccotti, mi pare che queste giustificazioni siano superflue perchè nessuno le contesta il diritto di parlare. Ella sa che la libertà di parola è pienamente garantita per tutti!

CICCOTTI. Onorevole Presidente io non ne dubito e rendo ragione — non dirò lode — a Lei, riconoscendo che Ella tutelerebbe questa libertà, se fosse compromessa; ma Ella intende benissimo che, al di fuori del regolamento, può esservi una opportunità di spiegare il modo e la discrezione con cui uno se ne serve.

Io volevo cercare di fare intendere al Senato la necessità che un argomento di tanta importanza, come quello che abbiamo a trattare, sia oggetto di una più larga discussione. Tanto che, se avessi autorità per farlo, pregherei l'onorevole Presidente perchè veda se, in una riforma del regolamento, non sia il caso di risalire all'uso dell'antico Senato romano, in cui chi presiedeva invitava i membri più autorevoli dell'assemblea ad esprimere la loro opinione. Nel qual caso quelli che, come me, sono degli ultimi venuti, potrebbero limitarsi ad ascoltare e segnare semplicemente col passo, come si vuole facessero i *pedarii* dell'antico Senato, il loro voto.

Dicevo dunque che non posso, per quel che dico e pel tono stesso del discorso, cercar benemerenzze in alto o favore al difuori, dove

arriva forse, e non sempre, appena un'eco informale delle nostre parole.

Quando si era in guerra, ogni Nazione pubblicava i suoi bollettini in cui, chi scriveva era sempre vincente: noi non abbiamo nemmeno i bollettini e ci troviamo nella condizione di veder travisata in ogni forma la nostra opinione. Ma di ciò non ci preoccupiamo: torna di moda Tacito, come tornava ai tempi della Rivoluzione francese quando Camillo Desmoulin, sotto il regno di Robespierre, traduceva per suo giornale quell'autore; e Tacito accenna anche che si può e si deve parlare: « *sine ambitione aut gratia, bonae tantum conscientiae praetio* ».

D'altra parte credo che, oggi, si sia impegnati a parlare, da parte di quelli che hanno votato contro la riforma della rappresentanza politica, da una parola del Capo stesso del Governo.

L'on. Mussolini disse, principiando il suo discorso, che, tra lui e gli avversari, si parlava una lingua diversa. Ed anche nell'atteggiamento esteriore egli mostrava il disappunto di non trovare il punto in cui riuscisse intendersi.

L'on. Mussolini questa volta non fu originale: la frase era stata adoperata da Teodoro Mommsen quando, parlando degli etruscologi, disse che « non arrivavano ad intendersi perchè parlavano tutti una lingua diversa ».

Ora l'organizzazione di cui questo bilancio è il riflesso e di cui il Ministero che lo presenta è lo strumento, può essere campo in cui, non dico si possa intendersi, ma spiegarsi. E, mentre l'etrusco accenna forse a essere inteso, vediamo se possiamo comprendere qualche cosa di questo altro e più difficile etrusco, che è la situazione politica odierna.

Ne parlerò in una maniera serena, come lo vuole l'argomento.

Il Governo esprime il proposito che occorra orientare se stesso e l'Italia verso quello che egli chiama lo Stato corporativo; onde dovrebbe venire il rinnovamento, la catarsi della vita e delle fortune italiane. In tale intento il Governo assume di combattere in tutte le sue propaggini quella rivoluzione francese che fu l'esplosione turbinosa e solenne di tante energie accumulate nei secoli e per cui, rotte le strutture e sopra-strutture dello Stato tradizionale, il Paese, la Società, sarebbe stata

lasciata ad una competizione disordinata di individui in cerca di un equilibrio, spesso non raggiunto, sempre in ogni modo turbato.

A questo ordine politico sociale, il quale è fuso e confuso con la stessa civiltà moderna da un secolo e mezzo a questa parte, il Governo intende sostituire un ordine nuovo; secondo il quale, non più al solo sistema politico, ma a tutto il corpo sociale s'imporrebbe una struttura schematica, non lasciando più, all'azione liberamente combinata degli individui ma affidando ad organizzazioni corporative imposte dallo Stato, e che svolgono la loro attività sotto gli auspici dello Stato, il compito di comporre tutti i conflitti sociali.

Espressione pratica di questo indirizzo sono i Sindacati, che si sono organizzati, e le Corporazioni, le quali si vedono lontane sull'orizzonte, ma di cui non si scorge ancora, nè si conosce la forma.

« Tutto-nello Stato, per lo Stato, con lo Stato », ecco la formula in cui, con tutti i difetti di metodo che sono nelle formule molto abbreviate, si suole compendiare l'indirizzo che dovrebbe seguire l'Italia nello svolgimento di questo programma.

È un archetipo, dunque, questo. E, come tutti gli archetipi, tutti i disegni intesi a ricostruire il mondo sopra schemi preconcepi, impone molta cautela, e non può non suscitare delle diffidenze, e andare incontro a una punta di scetticismo, quale può essere suggerito dall'esperienza di analoghe prove fallite.

La Società, nelle sue origini come nel suo sviluppo, è una formazione naturale; e tutti quelli che hanno voluto imporre a questa società archetipi, che poi possono finire con l'essere spesso delle camicie di forza, sono andati ordinariamente incontro all'insuccesso, che non è stato solamente insuccesso personale, ma ha avuto anche delle ripercussioni non liete in tutte le fasi della ulteriore vita economica e sociale.

Carlo Marx, il quale, come anche i più grandi, non può vivere in tutta l'opera sua, e della cui opera una parte si può ben ritenere caduca, ma molta è ancora viva, segnò anche nella storia del pensiero e della vita sociale questo indirizzo, combattendo contro quello che chiamava socialismo utopistico. Purtroppo i socialisti italiani non hanno mai troppo letto neppure Marx, nelle cui opere la stessa

parola di « socialismo » non ricorre spesso, e più per combatterne le espressioni utopistiche. Certo egli non pregiava, neppure nell'espressione teorica, concezioni schematiche di « Stato futuro », di cui poi una redazione ultima e popolare fu l'opera del Bellamy « Nel 2000 » che disegnava appunto una Società preconcetta, studiata perfino nei suoi minimi particolari.

L'organizzazione che il Governo va disegnando e attuando, forma bastarda di un ibrido socialismo utopistico o socialismo di Stato, se le si può dare una definizione, risente soprattutto di questo metodo artificioso.

E questa organizzazione, questo proposito, il Governo ha cercato di tradurre in atto con la legge del 3 aprile 1926; vediamo in quale maniera e con quali effetti.

Per l'art. 1<sup>o</sup>, come si sa, basta l'adesione del decimo di ogni categoria per ottenere il riconoscimento del Sindacato. Con l'art. 2<sup>o</sup>, si promette anche questo riconoscimento alle Associazioni di lavoratori, che poi non si sa bene come si debbano costituire, perchè la legge lo lascia indeterminato. Queste associazioni dovrebbero poi riorganizzarsi in federazioni e in confederazioni, e in ultimo far capo a quelle corporazioni che non sono state ancora messe in atto, e che non si vede bene, dagli stessi documenti legislativi, in che precisamente debbano consistere e come debbano essere conformate.

A tutto il marzo del 1928, si sono costituite 513 associazioni sindacali per i datori di lavoro, 246 per i lavoratori ecc. Del resto, sono delle cifre, per cui si può far rimando alla relazione che ognuno potrà leggere. Gli iscritti sarebbero 2,809,641 ma solo 2,409,000 avrebbero ritirata la tessera. I rappresentati, nella statistica, sulla carta, sarebbero da 9 a 10 milioni.

Ma come funzionano questi sindacati?

Anche questo non è possibile vedere chiaramente ed esattamente, specialmente da chi non abbia potuto vederli in atto nei vari luoghi, e nelle diverse condizioni in cui operano, essendone fuori.

Ci sono tuttavia dei dati che possono impressionare, non solo chi diverge da questa tendenza, o da questa attuazione che viene

fatta della tendenza, ma anche altri che ne sono dentro.

Si tratta infatti del costituirsi di una vasta, di una grande burocrazia. Nella relazione presentata alla Camera dei deputati si accenna che solo i 137 sindacati, moltiplicati per il numero delle provincie, darebbero luogo a un totale di 12604 ecc. sindacati provinciali, giuridicamente riconosciuti, per cui occorrerebbe assumere altrettanti segretari provinciali o funzionari.

Naturalmente a questi bisognerebbe aggiungere i vari aiutanti e dipendenti di vario genere de' quali non si può preventivamente calcolare il numero. Vengono poi gli addetti alle federazioni, alle confederazioni, alle corporazioni, ai Consigli dell'economia ecc. e a' loro organi di collegamento; e si rischia così di andare all'infinito. Per lo meno si è nell'indeterminato; e in un paese, dove vi è tanta tendenza a cercar e a moltiplicare l'impiego di Stato. Nè si debbono dimenticare gli uffici di collocamento, numerosi da quanto e più de' comuni, che sono ordinati da una legge pubblicata qualche giorno fa e su cui dovrò richiamare l'attenzione. Vedete, dunque, che immensa burocrazia viene a crearsi!

Questo non lo dico già io, ma lo dice anche uno degli aderenti al fascismo, che è stato prescelto a fare la relazione sul bilancio alla Camera e che si esprime così: « L'inquadramento sindacale ha avuto per effetto di attuare e di perfezionare e di completare questo vasto assetto che minaccia di prendere le forme complesse di una nuova e doppia burocrazia. È questo giustificabile? È veramente utile? Può nascondere qualche danno? Sono questi i problemi a cui è difficile dare una risposta immediata ».

Così, da parte di chi pure è di fede non dubbia verso il Governo e ha studiato l'ordinamento, la relazione si conclude in punti interrogativi, che restano oscuri.

E, oltre a tutto, questa che si chiama una « organizzazione », non è un « organismo »: è semplicemente un « meccanismo ».

Dicevo poco fa che la società è l'effetto di una formazione naturale. Qui ci troviamo di fronte a un meccanismo, e ad un meccanismo estremamente complicato, il quale non potrà a meno di intralciare l'opera stessa che dovrebbe realizzare.



Se l'on. Bottai, giovane di tanto ingegno, non fosse stato così subito tratto dalle vicende politiche a così alto grado e avesse potuto impelagarsi nei lavori di erudizione, gli sarebbe accaduto indubbiamente di imbattersi in una certa « Notitia Dignitatum » del quinto secolo dopo l'era volgare, che, insieme al Codice Teodosiano, riflette quel periodo del decaduto e decadente Impero romano e rimase la base dell'ordinamento dello stato bizantino nel periodo che seguì.

Si era voluto, nell'incombente e in parte provocato e aggravato impoverimento, cristallizzare tutta la società e tutte le sue attività credendo di dominarle e galvanizzarle, e si andò incontro a' malanni e alle inevitabili delusioni che si leggono nella storia.

E così, ora: sindacati, uffici di collocamento, consigli di economia: una burocrazia di cui non è possibile ancora nè determinare limiti, nè intendere tutte le funzioni; tutto ridotto a un meccanismo che mi fa ricordare un tipico scritto di Arrigo Heine, dove rappresenta un artefice industriale, che, a gran fatica, aveva costruito un meccanismo in tutto simile a un perfetto organismo vivente, capace di sostituire l'opera umana. Ma a quel meccanismo mancava un'anima; e la cercava; e non la trovava.

C'è l'anima in tutto questo vostro meccanismo? Domandiamolo ancora alla relazione parlamentare; e ci dirà: « Non è il caso di farsi delle illusioni sulla intensità e profondità spirituale che anima l'adesione dei singoli e delle masse al sistema sindacale. Su questo tema mi riservo aggiungere infine alcuni rilievi, ma intanto si può dire che i grandi quadri della organizzazione sindacale sono costituiti ».

Dunque è un meccanismo di cui non si possono stabilire le proporzioni e le attività e che lascia in dubbio se abbia un'anima, cioè, se abbia l'espressione e le condizioni della vita.

Ho accennato a Teodoro Mommsen. Egli si trovò a pubblicare la sua Storia Romana proprio mentre il nuovo cesarismo aveva in Francia il suo battesimo e la sua ascensione; egli, nella sua opera, aveva fatto l'apologia della figura di Cesare. Ma, per quanto come storico celebrasse Giulio Cesare, per altrettanto non aveva in pregio Napoleone III; che anzi, quando questi gli mandò in dono la sua

« vita di Cesare » il Mommsen, col suo fare caustico, volle definirlo un libro buono per ragazzi dai 10 ai 12 anni. E, quando gli si obiettò una sua canonizzazione del cesarismo, rispose che egli aveva fatta l'apologia di Cesare, non del cesarismo; sostenendo che una cellula, per la sua potenzialità di svolgimento, possa e debba sopravanzare tutto quello che sia meccanismo anche il più ingegnoso e perfetto.

Anche qui si ripresenta l'antitesi di forme organiche e meccanismo.

Ma non finiscono qui le preoccupazioni e le obiezioni che si possono muovere a questa organizzazione sindacale, perchè ogni associazione di questo genere ha bisogno di fondi; e fondi si sono dovuti procurare coi cosiddetti contributi sindacali.

A quanto ascendono? Non si potrebbe dire con precisione, ma mi pare di avere veduto che fin'ora ascendono a oltre 190 milioni. E, con una economia come l'italiana, così gravata di imposte e di pesi di ogni genere; con una industria e, in generale, una produzione soggetta ad adottare quelle misure di protezione che sono legittime, che debbono riconoscersi come provvide e filantropiche, ma che possono riuscire anche inceppanti per una produzione iniziale o in via di sviluppo; non so se questi 190 milioni di contributi sindacali, che non hanno trovato ancora il loro punto di arrivo, e si traggono dietro altri contributi supplementari, non siano un'altra cosa che debba destare qualche preoccupazione.

Ma mi si dirà: cos' si son tracciate le ombre del quadro; si è fatto vedere come questa vasta organizzazione ha i suoi inconvenienti e i suoi pericoli; quale cosa al mondo si può dire che ne sia priva? In cambio e in risposta delle obiezioni si oppone che questa organizzazione sarà un elemento di conciliazione tra il datore e il prestatore di lavoro, sarà un istituto per la eliminazione degli scioperi. E lo spettro degli scioperi atterrisce, sempre, specialmente dopo che si è visto quell'ultimo sciopero dei minatori inglesi, che si dice sia costato all'Inghilterra ben 53 milioni di sterline.

Intendo e apprezzo l'obiezione; ma guardiamola in tutta la sua portata.

La legge, detta della disciplina del lavoro, può dividersi in due parti. La prima arriva fino all'art. 13 e comprende l'ordinamento delle corpo-

razioni e degli organismi sindacali. La seconda parte va dall'art. 13 alla fine e comprende appunto il modo di comporre gli scioperi, di regolare i conflitti del lavoro, avviare i contratti collettivi.

Sono due cose che possono, sotto tanti rapporti, considerarsi se non come essenzialmente separate, certo come molto distinte.

Lo Stato si è venuto formando con l'eliminazione della violenza privata, ma non perciò è occorso irreggimentare tutta la società.

E mi si consenta, per chiarezza, un ricordo personale.

Quando io militavo nel partito socialista, arrivò in Italia il noto libro del Métin « Le socialisme sans doctrines » dove si trattava dell'arbitrato obbligatorio che era stato adottato nella nuova Zelanda e delle altre forme di arbitrato e di conciliazione, adottate in Australia. Io sostenni, dissenziente spesso anche da quelli coi quali mi trovavo a militare allora, sostenni con convinzione che si dovessero propugnare forme di arbitrato; e, intanto, invocavo l'applicazione e l'estensione dell'istituto de' proviviri.

Ora a me pare che, con l'arbitrato obbligatorio e con tutte quelle altre misure che si potrebbero escogitare, e che in parte sono state adottate nella Nuova Zelanda e nell'Australia, o, in forma più semplice in America e altrove coi Consigli di azienda, coi quali si tenta di raggiungere accordi e coalescenza fra datori e prestatori di lavoro, che indubbiamente sono di grande vantaggio per la produzione; a me pare, ripeto, che si possa raggiungere egualmente e sostanzialmente il risultato che si vorrebbe e non si otterrà con quest'alto ordinamento così macchinoso, così costoso, così inceppante.

Ripeto che, anche quando militavo in quei partiti sovversivi che talora erano pure elemento d'ordine più di certi partiti conservatori, anche allora ho sempre lottato, come più ho potuto, contro la incipiente epidemia degli scioperi, perchè ho sempre paragonato lo sciopero ad uno stato di guerra, a cui bisogna addivenire come *ultima ratio*, quando cioè tutti gli altri mezzi si sono sperimentati inefficaci, ma che bisogna pure cercare di stornare preventivamente in ogni modo.

Ora questi mezzi ci sono: c'è l'arbitrato ob-

bligatorio, ci sono forme conciliative, ci sono forme dirò così preventive di carattere economico, giuridico, morale che propiziano un ravvicinamento tra datori e prestatori di lavoro e creano punti di convergenza ad interessi divergenti.

Anche in Inghilterra, nello scorso anno, è stata fatta votare, se pure con grande contrasto dei laburisti, una legge (*Trade disputes and trade Unions bill*) per cui gli scioperi vengono a perdere molta parte di quello che era artificio o coazione. Si è cercato di eliminare il così detto *picketing*, il mezzo cioè di ottenere un'adesione non spontanea allo sciopero. Si è inoltre disposto un controllo sui fondi politici, dando modo agli operai che li abbiano depositati, di ritirarli sempre che vogliano. Sono tutti mezzi che già tendono a limitare in una maniera molto sensibile gli scioperi e col tempo, forse, a obliarli.

Ma si potrà rispondere dal banco del Governo che non si vuole limitare lo sciopero, si vuole vietarlo ed escluderlo in forma assoluta. Ora è questa una delle illusioni che io credo sia molto pericoloso coltivare, quando non si prescindia dalla conoscenza e dallà pratica della realtà. L'assoluto non è di questo mondo e, tanto meno, di questi tempi e di questi luoghi.

Eliminare addirittura lo sciopero, si dice. E si aggiunge: finora, infatti, non abbiamo più avuto scioperi.

Io innanzi tutto non potrei dire se scioperi ci siano o non ci siano stati, date le condizioni in cui si trova la stampa. Porterò un esempio. L'on. Mussolini è stato qui in Senato a parlare nella seduta del 12 corrente, e non aveva davvero bisogno che i senatori, i quali anche altre volte gli hanno espresso segni di deferenza, si levassero in piedi e l'applaudissero prima ancora che avesse aperto bocca. Eppure, con una significativa uniformità, in tutti i giornali che ho veduto, comparve l'attestazione di questo fatto che ognuno degli onorevoli colleghi sa che non è mai avvenuto.

Di fronte a questo e ad altri esempi che potrei menzionare, c'è stato, dunque, o non c'è stato qualche tentativo di sciopero?

Voglio ammettere che non ci sia stato. Lo si deve però più che a questa legge, che non c'era prima del 1926 o era in incubazione, al sistema di coercizione imperante.

Ma anche questo sistema di coercizione può valere davvero e sempre ad eliminare ogni possibilità di sciopero? Non bisogna farsi troppe illusioni specie in tema di movimenti collettivi. Mi dispiace di non vedere il nostro collega Vitelli che va, anch'egli, pubblicando dei papiri greci dell'Egitto dell'epoca dei Tolomei. In quell'epoca vigeva un regime accentrato e autocratico ed una organizzazione rigorosa di monopoli e di classi; eppure quei papiri, di tempi così lontani, ci parlano di scioperi. E ce n'erano stati anche sotto i Faraoni e perfino in Mesopotamia. E che altro erano se non scioperi le guerre servili suscitate per opera degli schiavi, che pure erano tenuti con una disciplina di ferro?

Quello che può evitare gli scioperi, oppure eliminarli in parte (perchè nel mondo bisogna procedere sempre con un concetto di relatività), è lo spirito pratico che può animare le masse, l'esperienza dei capi che abbiano una disposizione a conciliare le vertenze, l'esempio dei danni che si sono avuti e che toccano entrambe le parti.

Gioverà questa legge nel modo com'è congegnata? E sarà stato necessario o utile il suo complicatissimo, burocratico, inceppante sistema?

Non lo credo.

Per giunta, a rendere più ostica questa legge, e a condannarla preventivamente, le si è voluto dare come premessa, condizione e complemento, la contemporanea o conseguente abolizione di ogni franchigia costituzionale e civile, un sistema di coercizione. Cosa che, anche praticata in misura minore, tolse valore ed efficacia, sotto il secondo impero, a misure di favore per i lavoratori. Era quello anche il periodo delle candidature ufficiali, di cui la recente legge sulla rappresentanza politica è una non felice derivazione!

Ma non ho detto tutto su quello che è, in questo ordinamento, la burocrazia.

Qui non è il caso di fare l'elogio della burocrazia, nè di prender occasione per invettive retoriche. La burocrazia ha i suoi difetti e le sue qualità, e soprattutto i difetti delle sue qualità. È certo che la burocrazia finisce col complicare le cose, col rendere lento ciò che potrebbe essere celere, rigido ciò che potrebbe essere elastico.

E se ciò avviene, nel modo che si sa, nell'ordine amministrativo, figuriamoci che cosa sarà e con quali conseguenze nel campo economico, così vario e così mutevole!

Voglio leggere agli onorevoli senatori due articoli dell'ultimo decreto sulla disciplina della domanda e dell'offerta del lavoro nazionale. Art. 11: «È vietato ai datori di lavoro di assumere in servizio prestatori di opera disoccupati non iscritti nell'Ufficio di collocamento di cui all'art. 1 del presente decreto. A essi è data facoltà di scelta nell'ambito degli iscritti negli elenchi, con preferenza a coloro che appartengono al Partito nazionale fascista e ai Sindacati fascisti».

Art. 14: «Chiunque compie atto di mediazione con violazione delle norme del presente decreto è punito con la multa fino a lire 5 mila. Nei casi di maggior gravità, nei casi di recidiva e quando l'atto di mediazione sia stato compiuto con scopo di lucro, si applica, oltre la multa, la detenzione fino a un mese».

Quest'ultima parte concerne coloro che della mediazione fanno scopo di lucro. Ma io domando a voi, onorevoli senatori, se non vi si è mai presentato qualche povero disoccupato per chiedervi una lettera di presentazione per qualche industriale o per qualche altro datore di lavoro. Da domani, o dal giorno in cui il decreto entrerà in vigore, se voi farete questa lettera, avverrà che la nuova Alta Corte, riformata non sappiamo come, dovrà occuparsi del procedimento penale che verrà iniziato ai vostri danni.

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Lei potrà indirizzare questa lettera all'Ufficio di collocamento, che è un organo dello Stato!

CICCOTTI. Onorevole Bottai, Lei intende benissimo che questi sono appunto i difetti della legge: nel volere spegnere qualunque rapporto privato, qualunque facoltà di scelta e perfino tutto ciò che ha senso di umanità. E quante lettere non si debbono poi dirigere a certi uffici per ottenere che si dia corso anche alle più giuste pratiche arenate e stagnanti!

E qui ancora, in vista dell'interruzione, una digressione, ma non inopportuna: un aneddoto, che non riguarda questo Governo ma un Governo precedente.

Un mio condiscipolo, impiegato in una Pre-

fettura del Mezzogiorno, mi scrisse una volta dicendomi, che quella cittadina umida gli aveva provocato una malattia oculare insistente. Voleva essere trasferito, tanto più che era stato in quella città — e non era residenza grata — tanto tempo.

Scrissi all'onorevole ministro del tempo, esponendo questa condizione che meritava tutto il riguardo. Dopo un certo tempo l'onorevole ministro mi rispose che si sarebbe provveduto. Passarono dei mesi. Gli occhi infermi non potevano aspettare la grazia del ministro, ed allora quel disgraziato tornò a far premure, ad insistere. Alla fine, dopo nove mesi, il ministro rispose che quell'impiegato non era molto capace e quindi non si poteva traslocare. Era la logica della burocrazia! La Prefettura doveva per sempre tenersi quell'impiegato dichiarato incapace, che, alla sua volta, doveva essere condannato a perdere gli occhi in una località malsana!

In tutta la burocrazia che si verrà costituendo non si potranno sfuggire questi ed altri inceppi: anzi essa si troverà implicata viemaggiormente nella difficoltà del compito che deve esercitare.

E, a proposito di burocrazia, io avevo dimenticato una cosa. L'on. Bottai si fa merito, e fa merito al Governo, del fatto che il Ministero che si è costituito non ha una burocrazia vera e complessa. Difatti pare che ci siano soltanto due direzioni generali...

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. 65 impiegati.

CICCOTTI. Io non ho qui i dati per poter controllare. Ma, se non erro, quando si parlò di costituire le corporazioni, e venne qui la relativa legge, si disse che si sarebbe provveduto al disimpegno dei servizi senza aumento di impiegati.

Invece siamo oggi a due direzioni generali, e si tratta di un neonato. Dategli il tempo di crescere ed allora vedrete che il neonato, che oggi potete vestire facilmente con un paio di brache di mezzo metro (*ilarità*), quando sarà grande e se raggiungerà, per esempio, le proporzioni dell'onorevole relatore del bilancio in discussione (*vivissima ilarità*), allora...

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Non abbiamo che 65 impiegati,

compresi il portiere e gli uscieri. Meno di così si muore.

CICCOTTI. Compresi i due conducenti di automobile. (*Ilarità, commenti*).

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Sì, tutto.

CICCOTTI. Ma io non parlo solo di quello che è: mi preoccupo di quel che sarà e che dovrà essere indefettibilmente.

L'on. Bottai lealmente me ne potrà fare testimonianza: quando assunse l'Ufficio, credeva, come lo credeva l'on. Mussolini, che il compito fosse molto più facile di quello che è stato in realtà.

Quando si è venuti al punto di regolare ogni categoria e sottocategoria, creare rapporti e collegamenti, si è visto che non era facile e talora nemmeno possibile mettere nella casella, che è quadra ed è rettangolare, quello che sfugge a questo genere di collocamento.

Dunque questo vantato ordinamento, mi si permetterà di dirlo in una maniera leale e serena, ma franca, ha i difetti che ha tutta la politica del Fascismo; una politica che tende troppo al formalismo, che ha ancora l'idolatria, il feticismo, la superstizione, anzi, della tessera; tendenze e pregiudizi portati molte volte dagli ambienti stessi da cui sono venuti coloro che ora si trovano al Governo.

Ora si crede di poter rifare tutto il mondo in un momento. Ogni giorno votiamo tante leggi. Quante mai se ne sono vedute! Vi è un tempo tecnico, perfino per le opere murarie e v'è un tempo anche fisiologico per lo sviluppo di ogni organismo. Come è possibile fare tutto in un momento?

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Ma perchè in un momento? Abbiamo trent'anni davanti a noi.

CICCOTTI. Ma ora siamo a sei anni: teniamoci al calendario...

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. No, trenta!

CICCOTTI. Voi siete intelligenti, perchè siete intelligenti. Ma siete anche intelligenti perchè siete ministri. (*Vivissima ilarità*). Però come la gente, anche superiore, delle volte non comprende quello che è più facile, voi non avete compreso la piccola distinzione che c'è tra mangiare e digerire. Qui ci sono dei medici illustri e vi è anche un fisiologo, che veramente

credo sia ora a Londra e mi dispiace non possa venirvi in aiuto. Tutti questi potrebbero dirvi la immensa differenza che c'è tra il mangiare e il digerire.

Voi fate ingollare tanto a questo povero Regno d'Italia di leggi, di nuovi istituti, di cerimonie, che con tutto l'amore e le premure che sembrate avere per lui, vi potrà accadere di farlo morire di indigestione.

Un tale ordinamento coattivo è ciò che lo inficia, che porterà a conseguenze che forse voi stessi non potete prevedere; a conseguenze che intaccheranno la finanza e l'economia, che paralizzaranno ancora le iniziative individuali, da noi così deboli e che occorrerebbe invece stimolare; che intaccheranno la vita stessa del Paese.

Ogni volta che venite qui con vostri progetti, avete l'aria di avere scoperto o di aprire la via a un nuovo mondo, e vi si può dimostrare che, spesso, come in questo caso, possono riportarvi perfino al decadente impero romano o all'impero bizantino nel suo irrigidimento.

Ma voi vi compiaccete di chiamarli sempre rivoluzione. E io compatisco l'onorevole ministro della giustizia, il quale tante volte deve venire qui a proclamarsi araldo della rivoluzione ed è semplicemente il nomoteta, e qualche volta, quando abbonda nel lirismo celebratore del fascismo, può parere l'aedo della reazione.

Quelli che, ad ogni costo e sempre, vogliono essere i salvatori di un paese e del mondo, molte volte finiscono col sortire un effetto contrario. Se l'esperienza della vita può consentire qualche cosa, essa dimostra che i salvatori ad ogni costo possono riuscire pericolosi. C'è un motto latino che dice: « Quo natura ducit, eo sequi oportet ». Seguire lo svolgimento naturale delle cose con intelligenza e con prudenza: ecco ciò che veramente occorre e che giova.

Onorevole Chimienti, ella sa che Ennio, il quale apparteneva a quella provincia a cui lei non appartiene più, diceva: « *Nos sumus romani qui fuimus ante Rudini* ».

E mentre si suol ogni giorno invocare la romanità, può valere la pena di ricordare che i romani tutto quello che hanno fatto, lo hanno fatto a poco per volta, ponderatamente, cautamente, in modo da vedere bene quello che

facevano e considerarne le condizioni e le uscite.

Con questo ponderoso e ingombrante ordinamento si è voluto, mi sembra, mettere la camicia di forza alla Nazione e allo Stato.

È un eccesso di ortopedia!

Egli ortopedici rappresentano una professione molto provvida e che può arrecare dei vantaggi; ma, quando gli ortopedici ad un corpo in crescita mettono molte ritorte o ferri per troppo raddrizzare le membra, rischiano di renderle rachitiche.

Voglio augurarmi che ciò almeno non avvenga, all'Italia, sotto la vostra Amministrazione. (*Approvazioni*).

#### Presentazione di disegni di legge.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Norme per l'esercizio delle funzioni giudiziarie del Senato nei casi indicati dall'art. 37 dello Statuto del Regno ».

Chiedo che il disegno di legge sia rinviato allo studio di una Commissione da nominarsi dall'onorevole Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro per la giustizia della presentazione di questo disegno di legge.

Pongo ai voti la proposta dell'onorevole ministro, perchè il disegno di legge sia rinviato allo studio di una Commissione da nominarsi dal Presidente del Senato.

Chi approva la proposta è pregato di alzarsi. (La proposta è approvata).

Farò poi conoscere i nomi degli onorevoli senatori che chiamerò a far parte di questa Commissione.

CIANO, *ministro per le comunicazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro per le comunicazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento col quale si apportano modificazioni ai Regi decreti-legge 17 dicembre 1925, n. 1819 e 17 febbraio 1927, n. 262, relativi alla costitu-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1928

zione delle commissioni per i sinistri marittimi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per le comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

#### Giuramento del senatore Salandra.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Cav. Salandra Antonio, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Boselli e Thaon di Revel di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il Cav. Salandra Antonio è introdotto nell'aula e presta il giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Salandra Antonio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed ammesso nell'esercizio delle sue funzioni. (*Applausi — Molte congratulazioni*).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sul bilancio del Ministero delle corporazioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Diena.

DIENA. Modestissimo studioso di scienze sociali e giuridiche, non mi cimenterei però a muovere critiche ai vari provvedimenti, anche legislativamente approvati, in materia di Associazioni sindacali e sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. Ma, poichè stiamo discutendo il disegno di legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle Corporazioni, sarei molto lieto se l'onorevole sottosegretario di Stato, che con tanto amore ha studiato il difficile argomento, e l'onorevole relatore, che ha dettato una dottissima relazione sul detto stato di previsione, riuscissero a snebbiare la mia mente intorno al carattere costitutivo delle Corporazioni e circa le funzioni a queste particolarmente demandate, anche per poter apprezzare della efficienza o meno della spesa proposta.

La legge fondamentale sui rapporti collet-

tivi del lavoro 3 aprile 1926, n. 563, mi affretto dichiarare che la approvai molto volentieri, poichè sembravami fosse savio provvedimento quello di sostituire, per quanto fosse possibile, alla deprecata lotta di classe l'auspicata collaborazione di classe.

Dall'esame di detta legge ben nota, si evince che gli organi che ne costituiscono la inquadratura e la base, sono le Associazioni sindacali dei rispettivi datori e prestatori di lavoro, le Federazioni, che sarebbero organi di grado superiore, e finalmente le Confederazioni che hanno il compito di collegare le diverse Federazioni.

Fine precipuo della legge, come risulta dalla sua denominazione, è quello di regolare e disciplinare i vari rapporti collettivi, che sorgono fra i datori ed i prestatori di lavoro, di comporre le eventuali controversie a mezzo delle gerarchie, e finalmente di deferirle, ove non sia possibile di conciliarle bonariamente, a quella *magistratura del lavoro* che, con criteri fondati prevalentemente sull'equità, più che sullo stretto diritto, è chiamata a risolverle.

Può affermarsi che fino ad oggi, nei pochi casi in cui la detta magistratura venne sollecitata a svolgere il suo non facile compito, fece ottima prova. Ed il compito non era certo lieve poichè l'Ufficio del magistrato, come ben m'insegna l'onorevole ministro della giustizia, è quello di interpretare la legge od il contratto, non di creare o modificare i patti contrattuali.

In ogni modo è doveroso constatare, che sia per la buona volontà delle parti, sia per l'abilità dei magistrati, quelle contestazioni che alla detta *magistratura* furono sottoposte, vennero risolte in modo soddisfacente.

La ricordata legge altresì statuisce sui contributi sindacali, obbligatori, tanto per coloro che fanno parte delle Associazioni sindacali, come per coloro che, pur non facendone parte, esercitano la stessa arte, mestiere o professione.

Finalmente la legge contiene svariate e sagaci disposizioni sui contratti collettivi di lavoro e sulla loro inderogabile applicabilità, fra i rispettivi datori e prestatori di lavoro di ogni speciale categoria.

Della istituzione delle Corporazioni, un primo accenno lo si riscontra nell'art. 3 della ricordata legge del 3 aprile 1926. In detto articolo

che il Senato ricorda, è statuito: « *Le Associazioni di cui ai precedenti articoli possono comprendere o solo datori di lavoro o solo lavoratori* ». E si soggiunge: « Le Associazioni di datori di lavoro, e quelle dei lavoratori, possono essere riunite mediante organi centrali di collegamento, con una superiore gerarchia comune », ma si soggiunge però: « *ferme restando sempre le rappresentanze separate dei datori di lavoro e dei lavoratori*; e, se le Associazioni comprendono più categorie di lavoratori, di ciascuna categoria di questi.

Ora è precisamente intorno a questo punto, che avrei bisogno mi fossero forniti alcuni chiarimenti, per poter rendermi ragione della istituzione di questi organi di collegamento.

Il dubbio che mi assilla, che potrebbe attribuirsi a mia insufficienza, amo ricordarlo a mio conforto, era pur sorto anche nell'Ufficio centrale del Senato, allorchè esaminò il disegno di legge che divenne poi la legge 3 aprile 1926.

Nella relazione perspicua, che venne dettata dall'on. Schanzer per l'Ufficio centrale, si leggono questi accenni, che, consenta il Senato io ricordi, sia per il valore del relatore, sia perchè essi dimostrano, come la figura giuridica e le funzioni specifiche dei detti *organi centrali di collegamento*, non apparissero sufficientemente lumeggiati fino da allora.

Leggesi infatti nella detta relazione: « Abbiamo già detto che la legge non ammette sindacati misti di datori di lavoro e di lavoratori, ma ammette fra i sindacati dell'una o dell'altra specie, organi centrali di collegamento con una superiore gerarchia comune. Al riguardo l'Ufficio centrale aveva notato che questa materia degli organi centrali di collegamento non trovava una particolare disciplina nella legge; mentre pure il disegno di legge attribuisce ad essi importanti funzioni. Così, per l'art. 10, spetta agli organi centrali di collegamento stabilire norme generali sulle condizioni del lavoro nelle imprese, con effetto obbligatorio per tutti i datori di lavoro e lavoratori delle rispettive categorie.

« Così, per l'art. 17, l'azione giudiziaria non è procedibile, se l'organo centrale di collegamento non abbia prima tentato la risoluzione amichevole della controversia. Ora si richiese l'Ufficio centrale, e rivolse al riguardo un quesito all'onorevole ministro: *Come sorge-*

*ranno questi organi centrali di collegamento? chi li nomina? Come sono ordinati? Come soprattutto funzionano? ».*

Fu risposto dal ministro interpellato, soggiunge la relazione: « che gli organi di collegamento non possono sorgere che *per un accordo tra i sindacati* di datori di lavoro e quelli di lavoratori. Si tratta di organi essenzialmente *facoltativi e volontari*. È l'accordo, da cui nascono, che ne regola la formazione e la funzione ».

Ora io sommamente chiedo, e sarò ben lieto se mi si potrà chiarire anche questo punto e cioè: se il medesimo principio della *facoltatività* e della *volontarietà* permane tuttora secondo il concetto informatore della erigenda corporazione.

È noto che, dopo la emanazione della legge del 3 aprile 1926, vennero dettate le *Norme di attuazione della legge stessa*, con il decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

In quelle voluminose disposizioni (103 articoli), dettate con l'intento di chiarire e rendere applicabili le norme concisamente esposte nella legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, vi sono 5 articoli (dal 42 al 46) nei quali sarebbe stata data una qualche definizione di cotesti organi di collegamento e della loro costituzione e funzionamento. Si dice infatti che essi (art. 42) hanno un carattere nazionale; che riuniscono le organizzazioni sindacali nazionali dei vari fattori della produzione, datori di lavoro, lavoratori intellettuali e manuali, per un determinato ramo della produzione o per una o più determinate categorie di imprese.

Nell'articolo successivo (art. 43) si dice, che la corporazione non ha una personalità giuridica, ma costituisce un organo dell'Amministrazione dello Stato, che il decreto che la costituisce ne determina le attribuzioni e i poteri, e che con lo stesso decreto ne viene stabilita l'organizzazione ed è regolata la competenza dei suoi Uffici centrali e locali. Gli articoli 44 e 45 accennano alle varie facoltà demandate agli organi corporativi ed alle nomine e revoche dei presidenti di detti organi, che dovranno aver luogo con decreto del Ministero delle Corporazioni.

Successivamente alla emanazioni di dette Norme, non sono riuscito a rintracciare altre

disposizioni, legislative, o regolamentari, che precisassero il carattere e la funzione di queste Corporazioni. Nè parimenti con il decreto 2 luglio 1926, n. 1131, con il quale venne creato il Ministero delle Corporazioni, si dà una nozione precisa di esse, mentre nell'art. 4 del decreto stesso, si accenna alla istituzione del Consiglio nazionale delle corporazioni presso il Ministero delle Corporazioni ed alla sua costituzione, ma non si indicano espressamente le funzioni delle corporazioni. Nè tale concetto fu specificatamente enunciato nel chiaro discorso pronunciato dal Capo del Governo nel 31 luglio 1926, in occasione del suo insediamento nel nuovo ufficio, di ministro delle corporazioni; e la omessa enunciazione sarà stata di proposito voluta, perchè non ancora definitivamente la istituzione sarebbe stata in tutti i suoi contorni delineata.

Nè dovrebbe ritenersi che ora lo sia, poichè lo stesso onorevole relatore, a pag. 10 della già lodata sua relazione sullo stato di previsione della spesa, accenna precisamente: « che le Corporazioni, come è noto, non sono ancora costituite, ma la loro composizione è in via di attuazione... e che, in attesa che vengano formate le corporazioni, ad anticiparne la funzione è diretta la istituzione dei Comitati intersindacali di provincia e centrali ».

Ora io sono ben lontano dal muovere critica alla legge fondamentale sulle Associazioni sindacali, alla quale, ripeto, diedi il modesto mio voto, ma queste mie osservazioni tendono semplicemente a chiarire il fine e la funzione di quelle corporazioni a cui si fa tanto spesso richiamo, accennandosi anche ad uno stato o ad una politica *sindacale corporativa*.

Ritenevo però, questo devo ricordarlo, approvando la legge, che conformemente al capoverso dell'art. 2 della detta legge 3 aprile 1926, essa non dovesse trovare applicazione nei riguardi di quelle professioni liberali, le quali hanno una organizzazione e una rappresentanza legalmente riconosciuta; dal momento che si statuiva « che gli ordini, i collegi ed associazioni di professionisti liberi, esistenti e legalmente riconosciuti, continuano ad essere disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti », salvo l'eventuale revisione e coordinazione con la nuova legge, alludendosi indubbiamente con tale disposizione, anche al più

importante e forse più antico ordine, l'ordine forense, che avrebbe conservata immutata la propria costituzione e rappresentanza, non attagliandosi ai detti ordini le forme sindacali, nè le norme peculiari dei contratti collettivi.

Ricordo che siffatte osservazioni io ebbi a svolgere, prendendo in esame, discutendosi il bilancio della giustizia per l'esercizio 1926-27, il decreto 7 maggio 1926, n. 747, dimostrando come le forme sindacali mal si potessero attuare nelle libere professioni, non potendosi ravvisare analogia, nei rapporti che intercedono fra avvocati od altri liberi professionisti ed i loro clienti, con quelli che sussistono fra i datori di lavoro ed i prestatori di lavoro nelle industrie o nella agricoltura.

L'Associazione sindacale quale efficace e decisivo contributo può portare per quanto concerne l'esercizio professionale, ove permangono gli ordini professionali chiamati ad invigilare sulla condotta degli iscritti agli ordini e a tutelare i loro diritti?

Il lavoro professionale, o artistico, non può essere per certo disciplinato con una norma generale e non può essere valutato e apprezzato alla stessa stregua, perciò in esso non possono trovare applicazione i principii dei contratti collettivi. Per di più nella professione forense, come del resto in altre professioni, non esiste una particolare categoria di datori di lavoro. I nostri datori di lavoro non possono alla loro volta associarsi, essi sono raccolti nelle più svariate categorie di persone o di enti. I cultori dell'arringo professionale penale hanno una categoria di datori di lavoro, spesso non invidiabile; coloro che si occupano particolarmente di cause commerciali, hanno datori di lavoro molte volte, e per più aspetti, da preferirsi.

In ogni caso però, qualora contestazioni insorgessero tra il cliente ed il professionista, non le Associazioni sindacali, nè gli organi centrali di collegamento, sarebbero i più atti a dirimerle. Se le pretese ad esempio dell'avvocato per i suoi onorari fossero eccessive, se si conserveranno quei Consigli professionali — che, confido, il ministro della giustizia, avvocato insigne, oltre che valentissimo professore non consentirà si sopprimano, poichè la vecchia ed onorevole istituzione che ha antiche e nobili



tradizioni in Italia, non dovrebbe essere condannata a sparire — essi ordini interverranno, come sempre intervennero per comporre il dissidio e, se l'intervento non tornasse efficace, sarà l'autorità giudiziaria che risolverà la contestazione.

E ciò che si accenna per gli ordini forensi, può dirsi per altre professioni liberali, costituite in sindacati nazionali, e che ebbero il loro riconoscimento con il decreto 26 settembre 1926, n. 1718, quali fra altri: i sindacati fra gli scrittori, ingegneri, chimici, geometri, periti, medici ecc. Ma a prescindere da questi rilievi, che oggi potrebbero apparire intempestivi, dal momento che le disposizioni sono state emanate, ed attuate, rimane a chiarire quello che parmi il punto centrale.

Invero, ritenuto che la *magistratura del lavoro* è chiamata a risolvere inappellabilmente tutte le contestazioni che possono sorgere negli svariati e complessi rapporti collettivi fra datori e prestatori di lavoro, quale sarà la funzione che spetterà a questi organi centrali di collegamento, a queste corporazioni? Saranno forse organi che risulteranno insieme costituiti da prestatori e datori di lavoro? Ma non sarebbe cotesta costituzione in opposizione allora con l'art. 3 della ricordata legge 3 aprile 1926, che non ammette sindacati misti di datori e di prestatori di lavoro, e che proclama la separazione delle rispettive rappresentanze?

Io confido, onorevoli colleghi, che l'onorevole sottosegretario di Stato, tanto esperto per i larghi studi compiuti in questa complessa materia, che comporta l'applicazione di nuovi principii di diritto pubblico, dei quali non possiamo ancora pienamente vagliare gli effetti, poichè essi non possono raggiungersi se non dopo un lungo esperimento ed una integrale loro attuazione di parecchi anni, vorrà darmi affidamento che, con l'istituzione di siffatti organismi, non si creano nuove e complesse forme burocratiche, o nuovi organismi, che possano apparire duplicazioni di Enti che già funzionano e che con la legge del 3 aprile 1926 ebbero vita, ed hanno, per quanto riguarda i rapporti collettivi nei contratti di lavoro, fatto buona prova, specie per quanto concerne le risoluzioni di quei conflitti che la lotta di classe inacerbiva, mentre, per lo spirito informatore

della nuova legge, essi o si evitano o si risolvono in modo più soddisfacente.

Ed è appunto nel desiderio che i benefici risultati conseguiti non si disperdano con la farraginosa complicazione di soverchi organismi, di cui fino ad oggi non conosciamo il preciso funzionamento, che io ho prospettato questi miei dubbi.

Il Senato perdoni queste mie brevi osservazioni e insistenti e curiose richieste, ed io a mia volta confido che l'onorevole sottosegretario di Stato si compiacerà dare al poco esperto richiedente quelle delucidazioni che esso domanda al provetto maestro. (*Applausi*).

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Rava, Libertini e Ferrari a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

RAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione permanente di finanze sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ».

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2445, recante modifiche al contrassegno di individuazione delle targhe degli autoveicoli delle provincie di Agrigento e di Enna;

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 123, che modifica l'art. 1 del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 763, relativo al matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica;

Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1239, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di modificare i percorsi delle linee aeree.

FERRARI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, portante modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e dell'Azienda Forestale demaniale ».

PRESIDENTE. Dò atto agli onorevoli se-

natori Rava, Libertini e Ferrari, della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul bilancio del Ministero delle corporazioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore senatore Chimienti.

CHIMIANTI, *relatore*. Brevi parole per dovere di ufficio. Lascio all'onorevole sottosegretario di Stato il compito di rispondere alle osservazioni dell'onorevole senatore Diena, che io debbo ringraziare, per le parole gentili usate verso il relatore della Commissione di finanza. E gli lascio pure il compito di rispondere al discorso dell'onorevole Ciccotti, al quale io vorrei fare soltanto una domanda.

L'onorevole Ciccotti in tema dell'organizzazione sindacale corporativa italiana, ha parlato sovente di archetipo, di un'opera di cristallizzazione voluta a disegno, di una camicia di forza imposta all'economia ed alla società nazionale.

Ora io domando all'onorevole senatore Ciccotti: i lavoratori secondo la loro attribuzione a determinate categorie di produzione, i datori di lavoro, i rapporti collettivi tra di loro, le controversie che possono sorgere e sorgono, sono forse creazione della legge o della politica dello Stato italiano? No, sono fatti esistenti che hanno una lunghissima storia, come l'onorevole senatore Ciccotti ha dimostrato col ricordo della storia romana e bizantina e non so se babilonese o assira.

Orbene, in questi fatti si è inserita la politica dello Stato italiano, dando ad essi una disciplina giuridica.

La politica legislativa e di governo dello Stato italiano, nulla ha creato di artificioso e nulla ha imposto secondo un archetipo prestabilito a disegno; ma alla realtà di fatto, in cui è la struttura dell'assetto economico attuale, ha dato una disciplina giuridica che ha un fine precipuo: la protezione della massa lavoratrice ed una garanzia solida alla sua organizzazione unitaria.

Non vi è un problema di libertà individuale del singolo operaio, ma piuttosto un problema

di assicurare alla condotta economica delle varie categorie di lavoratori una libertà di movimenti, di cui è condizione sufficiente e necessaria la unità sindacale.

Nè la attuale politica legislativa e di governo ha un tipo prestabilito di assetto sociale che vuole imporre con la coercizione; ma si è collocata sulla linea storica che ha nella sua direzione più visibile la tendenza di trasformare definitivamente la economia a base individualistica in quella di carattere solidale ed associativo.

Ma non per questo io sono sorto a parlare. Io desidero dire poche parole sopra un argomento al quale ho accennato nella mia relazione, ma che oggi domando al Senato il permesso di svolgere con maggiore ampiezza. L'occasione viene offerta dalla decima Conferenza internazionale del lavoro che si è aperta testè a Ginevra. Questo argomento si riferisce alla necessità della propaganda e della diffusione di tutto quello che l'Italia fa in questo campo, propaganda specialmente all'estero. L'onorevole Bottai dirige questa opera con coscienza squisita della necessità della propaganda stessa, con conforto di fatti e di cifre: notizie precise di contratti collettivi liberamente stipulati, di conciliazioni avvenute, di ordinanze corporative, di sentenze della magistratura del lavoro. Tutto ciò senza retorica, la quale se dà molestia all'interno, nuoce o quanto meno resta assolutamente vana all'estero.

La propaganda, io ho detto, all'estero, ma specialmente a Ginevra nell'ambiente della Società delle Nazioni. Come il Senato sa, e come del resto è noto (io lo ricordo soltanto per coloro che fuori di qui possono ignorarlo), per il titolo XIII del Trattato di Versailles, sono istituiti a Ginevra due organi per quanto ha tratto ai compiti della Società delle Nazioni in ordine al movimento della organizzazione dei lavoratori ed agli accordi internazionali per la difesa e la protezione dei loro interessi morali e materiali: l'Ufficio internazionale del lavoro e la Conferenza internazionale del lavoro. Due organi distinti, autonomi, ond'è che bisogna esser molto cauti per non confondere l'azione dell'una, con l'azione dell'altro e per non dare la responsabilità della loro condotta all'una, piuttosto che all'altra.

L'Ufficio internazionale del lavoro è un Ufficio tecnico, di studio, di ricerche per avere e fornire dati sicuri e certi sulle condizioni dell'organizzazione operaia dei vari paesi e trarne suggestioni e motivi per la politica internazionale del lavoro. I risultati di quest'opera sono raccolti in pubblicazioni e riportate in maniera obbiettiva e senza commenti. Inoltre l'Ufficio ha il compito di comunicare ai Governi rappresentati nella Società delle Nazioni i voti e le deliberazioni della Conferenza internazionale del lavoro. In questa opera tecnica ed obbiettiva l'Ufficio internazionale del lavoro mantiene rapporti cordiali con tutti i Governi e quindi anche cordiali con il Governo italiano. Il direttore dell'Ufficio internazionale del lavoro, il sig. Albert Thomas cerca di rendersi conto personalmente, con delle visite, della situazione dei vari paesi. Egli è stato in Italia ospite gradito; ha notato, ha osservato, ed ha sempre taciuto. Ha fatto una dichiarazione: l'Italia è al primo posto per quanto riguarda le opere di assistenza e di preveggenza sociale a favore degli operai, specie per la esecuzione dei voti emessi dalla Conferenza internazionale del lavoro.

Albert Thomas, che una volta l'on. Mussolini chiamò il Gran Lama del sindacalismo, come lo stesso Thomas fece noto in una sua intervista di qualche anno fa, oggi non è che un direttore tecnico e tiene ad essere un direttore tecnico.

La Conferenza internazionale del lavoro è un organo politico e legislativo, anche esso autonomo. È qui che si è ridotta l'ultima trincea contro la politica sindacale corporativa fascista, o, per essere più precisi, contro il fascismo.

È noto che, dopo l'avvento del Governo fascista, in ogni convocazione della Conferenza, una protesta metodica viene presentata dalla minoranza dei delegati operai contro il delegato italiano.

Se non fosse irriverente vorrei quasi dire che è una specie del « Non possumus » o della protesta « contro *Colui che detiene* ». Portatore di questa protesta, come è altresì noto, è il signor Jouhaux capo della Confederazione generale del lavoro francese. Forse non è inutile che io legga la formula, perchè i termini di questa protesta siano conosciuti: « Vogliamo

solennemente affermare che i movimenti operai i quali hanno sempre dato piena cooperazione al compito comune che qui ci riunisce, non riconosceranno le organizzazioni fasciste come organizzazioni di « buona fede ». Giammai si potrà ottenere da loro tale riconoscimento. A nome del gruppo operaio assumo tutta la gravità di questa dichiarazione e della responsabilità che implica. Giammai si otterrà da noi questo riconoscimento! ».

La protesta si poggia su due affermazioni: il primo è che il Sindacato fascista comprende e operai e datori di lavoro. Questa prima affermazione non rispondeva a verità anche prima della legge del 1926. Oggi poi la cosa non sarebbe più possibile. L'altra affermazione è di natura politica; i sindacati fascisti sono il prodotto della coercizione, sono il prodotto della imposizione del Governo fascista. Come ha detto precisamente oggi l'on. Ciccotti in diversa forma.

Ma nemmeno questa seconda affermazione risponde a verità.

Nella mia relazione ho voluto ricordare che i Sindacati fascisti hanno una origine spontanea e sono anteriori alla Marcia su Roma, cioè al momento nel quale il fascismo è divenuto Governo nazionale. Questa non è materia opinabile.

Dopo la legge del 1926, la quale ha organizzato in Sindacati gli operai come li ha trovati nella realtà della loro opera lavorativa, come si può parlare di coercizione, di camicia di forza quando essi trovano, come singoli, protezione ed assistenza e, come organizzazione, la difesa dei loro interessi e di quelli del Sindacato? Una sola imposizione ha fatto la legge provvedendo alla difesa ed alla protezione anche di quelli non organizzati.

Che, se non piace ai socialisti il carattere nazionale delle organizzazioni operaie italiane, ricordino che la Federazione dei lavoratori americani ha più volte dichiarato, nei suoi congressi, che essa vuole rimanere nazionale ed americana, e che non tollererà mai nel suo seno influenze o imposizioni di carattere internazionale.

È nazionale non ha, per il diritto pubblico italiano oggi in vigore, solo significato geografico e demografico e di razza; ma quello comprensivo della solidarietà degli interessi mo-

rali e materiali della Nazione, retta da un regime politico che ha il consenso e la fiducia della gran massa della popolazione italiana.

Comunque, è permesso dallo statuto della Società delle Nazioni che in una assemblea che da essa emana, sia pur per opera di una minoranza, si faccia metodicamente il processo alle intenzioni del legislatore e del Governo di uno Stato, che fa parte di quella Società, falsificando lo spirito, adulterando la realtà dei fatti ai fini di un interesse di partito e non di quello dei lavoratori?

Certo, l'accanimento socialista contro il fascismo si spiega assai bene. Questo ha tolto tutto il vento alle vele delle imbarcazioni socialiste, così attrezzate e così minacciose. Ma forse non si spiega egualmente che la protesta in seno alla Conferenza internazionale del lavoro trovi un'eco proprio in questa Assemblea.

Sarà ripetuta o è stata forse a quest'ora ripetuta la metodica protesta?

Credo di sì. La Confederazione generale del lavoro francese avendo rotti i ponti coi comunisti nelle ultime elezioni, l'occasione è buona per farsi un alibi internazionale nei rapporti con la situazione interna.

Ad ogni modo i socialisti, che si sono chiusi nell'ultima trincea dell'aspra lotta contro l'Italia fascista nella Conferenza internazionale del lavoro, forse dovrebbero persuadersi che, se non sono riusciti a soffocare il fascismo quando era in fasce, è assai difficile soffocarlo oggi che ha messo nervi e muscoli.

La verità, on. Ciccotti, sulla politica sindacale-corporativa del mio e suo Paese è un'altra. Se è vero che la difficoltà maggiore per l'organizzazione operaia è stata l'impossibilità di raggiungere l'unità sindacale; se è vero che questo aspro dilemma si pose da tempo alla politica operaia in tutto il mondo: o l'assorbimento di tutti gli operai in un'unica organizzazione, o l'impotenza dell'organizzazione stessa; se è vero che la conseguenza della mancanza dell'unità sindacale sono stati gli scioperi, le serrate con tutti i procedimenti di violenza condannati anche dal senatore Ciccotti; se è vero che la tendenza internazionale della politica e della scienza è verso il riconoscimento del carattere di diritto pubblico delle organizzazioni operaie e quindi dei sindacati: deve essere vero che la legislazione sindacale-

corporativa italiana, ha affrontato queste difficoltà e le ha risolte, seguendo i consigli dell'esperienza e le suggestioni della scienza giuridica nazionale.

Mi duole di non vedere presente un eminente nostro collega, Alberto Marghieri che nei suoi trattati di diritto commerciale, affermava per l'appunto tra i primi, la necessità del contratto collettivo e la tendenza verso una disciplina di diritto pubblico di tutta l'organizzazione operaia.

Proprio la esperienza nostra e di tutti i paesi ha dimostrato che la mancanza dell'unità sindacale porta fatalmente al monopolio delle leghe e dei sindacati, con privilegi odiosi a danno degli stessi lavoratori: privilegi che fanno quasi ricordare le corporazioni medioevali; e che l'unità sindacale è la premessa necessaria del contratto collettivo. Non è possibile concepire il contratto collettivo senza l'unità sindacale.

L'Italia porta alla politica internazionale del lavoro questi risultati ormai acquisiti: 1° la sovranità di fatto delle leghe e dei sindacati socialisti, riportata alla sua fonte giuridica e naturale: la sovranità dello Stato; 2° l'unità sindacale disciplinata per diritto interno pubblico del Paese; 3° i sindacati dichiarati Enti di diritto pubblico, con funzioni di diritto pubblico obbligatorie; 4° gli scioperi e le serrate non più possibili, non perchè vietati, ma perchè le controversie fra datori di lavoro e lavoratori trovano un terreno legale per il regolamento dei loro rapporti collettivi: contratto collettivo, ordinanza corporativa e sentenza della Magistratura del lavoro.

Giorni fa io leggevo la cronaca di un banchetto che ha avuto luogo a Londra, con la partecipazione di 800 industriali cotonieri tra i maggiori dell'Inghilterra. Il banchetto era presieduto da Lord Derby. Intervenne anche il Primo ministro Baldwin, il quale parlò con quella sua eloquenza incisiva, materializzata di fatti. Egli disse molte cose ai cotonieri in merito all'organizzazione e ricostruzione della loro industria, ed in merito al modo di comportarsi con le organizzazioni operaie; ma soprattutto dette consigli di prudenza, avendo essi domandato agli operai una diminuzione dei salari in considerazione della nota crisi della industria cotoniera. E concluse:

volete anche voi bere in quel calice amaro in cui hanno bevuto fino all'ultima goccia gli industriali del carbone?

Insomma quell'eminente uomo di Stato parlava ad una importante categoria di industriali del suo Paese di questioni di tecnicismo e di previggenza industriali, nei rapporti tra la loro industria e l'interesse della economia nazionale ed in quelli coi loro diretti lavoratori; e non poteva che dare consigli di condotta a larga veduta per l'avvenire dell'industria, di prudenza e di accorgimento in confronto della mano d'opera. Io pensavo — forse molti di voi, se hanno letto, hanno pensato egualmente — che tutte queste questioni hanno presso di noi un terreno appropriato e predisposto di studio, di risoluzioni, di rimedi preventivi in forza del nostro ordinamento sindacale corporativo; cosicchè il linguaggio di quell'eminente uomo di Stato della Nazione più ricca e potente del mondo, suonava all'orecchio come la voce di un tempo, che non è più quello che noi italiani viviamo e serviamo con affetto di figli devoti.

Onorevoli colleghi io ho finito. L'Italia, raccolta tutta attorno alla sua monarchia plebiscitaria, garante della sua unità e delle libere iniziative della sua politica nazionale, guidata dal Capo del Governo e Capo del Fascismo, con la collaborazione del Parlamento, dentro l'organizzazione nazionale fascista che, per i contatti adesivi con tutte le manifestazioni morali e materiali del Paese, ormai si è rivelata come un organo fiduciario rappresentativo della gran massa della popolazione italiana; va per la sua via attuando e sviluppando il suo diritto corporativo in cospetto del mondo. È lieta dei consensi, ma non se ne esalta e per le critiche e per i dissensi non si turba nè da quella via diverge. Vuole soltanto che le pagine di storia nazionale, che va scrivendo, siano conosciute se anche odiate, ed apprezzate senza malafede e senza falsificazione.

Il Senato del Regno che dal giorno della Marcia su Roma si pose risolutamente su questa via, collaborando lealmente col Governo, ha rafforzato così il suo carattere di Assemblea nazionale e rappresentativa del Paese. Il Senato quest'oggi col voto al bilancio delle corporazioni, che io mi auguro sarà il più largo possibile, col consenso alla politica sindacale corporativa del Governo, segnerà su quella via

una tappa più decisiva. E riguardo a questo bilancio delle corporazioni io voglio ripetere l'augurio che ho fatto nella mia relazione: che tutti gli italiani — in un giorno che io mi auguro non lontano — senza distinzione di partiti, senza distinzione di fede possano chiamarlo il Ministero della pace sociale! (*Applausi e congratulazioni*).

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Nell'altro ramo del Parlamento io ebbi ad esaminare il primo bilancio del Ministero delle Corporazioni da un punto di vista politico, oltre che amministrativo. Ma le considerazioni amministrative prevalsero. A considerazioni soprattutto politiche m'atterrò, nell'illustrarlo, per ordine del mio Ministro, dinanzi a Voi, assumendolo come prova del carattere fondamentale dell'ordinamento corporativo nel complesso dei problemi di organizzazione dello Stato fascista.

Nell'essenza medesima di questo, infatti, il problema dell'ordinamento corporativo si pone, tanto che ci si induce spesso a dire Stato corporativo, quasi si trattasse di voce sinonima. In tal voce si ha, sarebbe difficile negarlo, una precisa definizione, istituzionale e giuridica, del concetto fascista dello Stato. Il Fascismo vuole, con l'ordinamento corporativo, riaffermare il principio della sovranità dello Stato, su quelle formazioni di sindacati, che, abbandonate a se stesse, sia nell'ordine economico che nell'ordine sociale, irrompevano un tempo contro lo Stato, al proprio arbitrio assoggettando le volontà degli individui, dando quasi luogo al sorgere di ordinamenti giuridici all'infuori dell'ordinamento giuridico dello Stato, un proprio diritto contrapponendo al diritto dello Stato, ai proprii interessi particolari sottoponendo quelli delle categorie indifese, e, perfino, quelli generali, di cui lo Stato è, per sua natura, giudice, assertore e vindice.

Non spetta a me di ritornare, con tanta minore autorità, sulle proposizioni, che il Capo del Governo e il Guardasigilli enunciarono in quest'aula, in accordo con la relazione del vostro Ufficio, discutendosi il disegno di legge per la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. Si proclamò, allora, che si intendeva di

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1928

costruire non già lo Stato dei Sindacati, nè uno Stato di Sindacati, ma lo Stato superiore ai Sindacati, lo Stato capace di dominare l'autodifesa delle classi, le contrastanti forze equilibrandone e armonizzandone nell'interesse supremo della Nazione. Oggi, a due anni dalla promulgazione di quella legge, è proprio dalle posizioni dominanti dell'autorità dello Stato e dell'interesse della Nazione, che, sulla traccia medesima dal vostro relatore con tanta dottrina segnata, voglio mettermi per esporvi, con sicura coscienza le risultanze di un biennio di lavoro. Alle quali sento di potere fare una premessa: molto cammino si è fatto sulla via del riassetto sociale della Nazione e della riaffermazione dello Stato. Vani, quando non maliziosi o interessati, sono i timori (e lo nota anche l'on. Ciccotti) del pericolo sindacale. Le classi, anzi che lottare tra loro, hanno concordemente superata la prova della rivalutazione della lira. La Magistratura del Lavoro è entrata in azione solo in tre controversie di importanza nazionale. « Vi è qualcuno che teme che gli operai domani faranno la corsa alla Magistratura » — diceva alla Camera dei deputati il Capo del Governo, nel dicembre 1925, e soggiungeva: « Io sono di opinione piuttosto contraria ». La sua previsione si è dimostrata esatta. Lo spirito di accordo è stato più attivo della sentenza del magistrato. La coscienza dell'illegittimità dello sciopero e della serrata si diffonde e si approfondisce ormai nella giurisprudenza e nel costume. I contratti collettivi di lavoro, la cui disciplina si è perfezionata con il decreto legislativo sul loro deposito e pubblicazione, costituiscono un sistema ragguardevole di protezione giuridica degli interessi dei lavoratori e di politica garanzia degli interessi della produzione. Contro i pericoli del monopolio delle categorie produttrici, l'inquadramento totale delle categorie professionali permette allo Stato di ristabilire i termini dell'equilibrio. Incardinato sul principio della subordinazione funzionale delle Associazioni allo Stato, l'ordinamento corporativo si va avverando come il fondamento del superiore edificio politico. Dal sindacalismo di settore, polemico, monopolista, internazionalista, il Fascismo ha svolti elementi di solidarietà, di disciplina, di forza, costitutivi d'un nuovo sistema costituzionale. Nello svolgi-

mento i valori si sono rovesciati: il sindacalismo fascista è l'opposto del sindacalismo pre-fascista. Punto discriminante lo Stato, cui questo si opponeva e quello si sottopone. Prendere a prestito argomenti dalla critica antisindacale di ieri per giudicare il nostro sistema è ozioso, come è ozioso ricercare nelle opere e nelle organizzazioni sindacali di prima del Fascismo i titoli di nobiltà e di precursione del sindacalismo fascista, che ha le sue origini prime nel discorso che nel marzo del 1919 Benito Mussolini rivolgeva agli operai di Dalmine: « Voi vi siete messi sul terreno della classe, ma non avete dimenticata la Nazione. Avete parlato di popolo italiano, non soltanto della vostra categoria ».

Non si può tramutare una discussione di bilancio in una dissertazione scientifica. Nè io mi cimenterò ad un simile tentativo dinanzi a voi. Mi sia solo concesso affermare che il principio unitario dello Stato moderno, che il Risorgimento italiano ha attuato nel territorio, nell'amministrazione, nelle istituzioni e nella scienza giuridica e la Rivoluzione fascista nella coscienza civile e morale del nostro popolo, viene dall'ordinamento corporativo proseguito e svolto oltre la sfera dei rapporti tra gli individui e lo Stato, su cui batteva il passo la concezione liberale, e investendo in pieno le classi e le categorie professionali, richiamandole all'osservanza di un regime di diritto pubblico. Nessuno, adunque, rimpianga in nome dell'individuo il passato. Il Fascismo, costruendo lo stato corporativo, assume la tutela degli interessi degli individui, che il « libero » sindacato asserviva ai suoi fini particolari contro lo Stato, sottrae il reale vincolo tra l'individuo e l'associazione all'arbitrio e alla sopraffazione e lo affida al diritto. Il sindacalismo essendo un naturale, spontaneo, insopprimibile prodotto della società contemporanea, l'ordinamento corporativo si erige nel contempo a garante della sovranità dello Stato e della libertà dell'individuo. Il singolo non subisce l'azione dei sindacati, se non quando lo Stato la riconosce conforme al pubblico bene, e, quindi, al criterio supremo d'ogni legalità. Si dice: ma l'individuo era prima libero di non seguire l'azione sindacale, non iscrivendosi ai sindacati. Illusione funesta. La storia recente, non solo italiana, ci dimostra che il libero sinda-

cato divora la libertà dei singoli, anche se fuori della sua orbita. Nel sindacato fascista l'individuo potenzia la sua libertà, ampliandone la sfera attiva fino alla collaborazione con gli organi diretti dello Stato.

Non è il caso, ripeto, di rievocare i tempi che furono. L'unità dello Stato, dato essenziale d'ogni regime civile, e la libertà dei singoli, non possono oggi difendersi nella stessa guisa che alla fine del secolo XVIII. « La sola colpa degli uomini si è di regolarsi su esempi e ragioni che non si applicano alle circostanze in cui si trovano », ha scritto l'acuto e ironico abate Galiani. Noi non commetteremo tale colpa. Il sindacalismo, se vogliamo giudicarlo con serenità, ha avuto, purtroppo, più d'una giustificazione nell'incapacità dello Stato liberale a comprendere quel che di giusto, di storico e di umano vi si contenesse, e nella sua cieca resistenza sul sistema del diritto individuale, troppo elementare dinanzi alle nuove esigenze dell'ordine giuridico. Ammettere le classi lavoratrici al diritto politico senza assicurar loro la parità di contratto, l'uguaglianza, cioè, di diritto civile, ecco il tragico errore del liberalismo, da cui è scaturito violento il fenomeno della giustizia di classe. Tre quarti, almeno, della politica del mondo gravitano, ormai, intorno alle grandi coalizioni di interessi. Si può non adorare la massa, non si può respingerla, non si può ignorarne la realtà. « Abbiamo dovuto fare del sindacalismo. Ne facciamo », affermava Mussolini a Udine, alla vigilia della Marcia su Roma. « Solo con una massa che sia inserita nella vita e nella storia della Nazione, noi potremo fare una politica estera ». Intuizione precisa. Dalla politica interna dei singoli paesi la potenza delle masse tende a spostarsi nella politica internazionale. Ricordai, altra volta, l'esempio del Congresso panamericano dei Sindacati, tenutosi nel 1917 a Washington. Potrei moltiplicare gli esempi. Il Fascismo non solo non ignora o paventa i valori e le forze, che da tali orientamenti della Società moderna si esprimono, ma li riconosce, li disciplina, li organizza per i fini supremi della Nazione e dello Stato. Esso non inventa un sistema giuridico per una vana aspirazione dottrinarica o messianica. Crea un sistema giuridico, che in parte segue e in parte precede

una realtà in formazione. Contro i persistenti residui della mentalità sindacalista, sia dei produttori che dei lavoratori, sulle fondamenta dell'ordinamento corporativo innalza i muri maestri di quell'effettivo Stato di diritto, che, come il ministro Rocco affermò in un suo recente discorso alla Camera, costituisce, nella sua essenza, il tipo dello Stato fascista.

Riferendomi di continuo all'ordinamento corporativo, io non intendo dare per compiuta un'opera, ch'è appena ai suoi inizi. Solo l'Istituto del contratto collettivo di lavoro ha una sistemazione giuridica quasi perfetta. Ma, in altri punti, c'è ancora molto da fare. Nell'inquadramento, per esempio, la progressiva individuazione delle categorie professionali e produttrici ci rivela impostazioni e rapporti da rivedere, soprattutto in ragione dell'inquadramento « orizzontale » o corporativo.

La situazione delle forze sindacali, che si prospetta nella vostra relazione, ha un valore dimostrativo, che non ha bisogno di commenti. Basterà aggiungere che, mentre gli effettivi sindacali di tutte le organizzazioni del mondo subiscono un'ondata di ribasso, rivelatrice d'una crisi di sfiducia, le nostre forze sono in continuo aumento. I nostri stessi principi di selezione sono messi a dura prova dalla volontà degli individui e delle categorie di definirsi sindacalmente, di trovare il loro punto di ingranaggio e la loro funzione. Al centro del sistema lo Stato esercita una forza di attrazione, nuova e sorprendente in un Paese piombato, per diffidenza o per incuria, in una specie di assenteismo politico.

Contro l'eresia marxista della sparizione delle classi medie, l'avviamento alla corporazione mette in risalto categorie intermedie, che, tra datori e prestatori d'opera, adempiono tipiche funzioni di collegamento, cui mal si adatta la formazione binaria fin qui seguita. Scarse attuazioni hanno tuttavia avuto qui postulati di assistenza, di istruzione, di previdenza, di educazione, di riorganizzazione della produzione, che l'articolo primo della legge 3 aprile 1926 e il Capo IV della « Carta del Lavoro », prescrivono ai Sindacati, come requisiti essenziali della loro azione.

Bisogna rendersi conto esatto delle posizioni raggiunte, per non rallentare la marcia, nella lusinga d'esser già vicini alla mèta. La nostra

volontà deve esser desta contro le oscure o palesi forze negative, che ogni nuovo esperimento sociale trova sempre sulla sua linea di sviluppo. Non voglio soffermarmi sulle incertezze di carattere scientifico o dottrinario, e anche di indole politica e pratica, che possono ancora verificarsi, in buona fede, intorno alla nozione dell'ordinamento corporativo e alla sua posizione nel sistema costituzionale dello Stato. Noi siamo vigili e pronti contro ogni aperta o sottintesa resistenza, diretta a sottrarre la vita delle Associazioni al pieno controllo da parte dello Stato. Tale resistenza ha origine da quelle interpretazioni privatistiche del fenomeno sindacale, che i regimi liberali permisero e autenticarono e che, nella incipiente diffusione dei principii corporativi, godono ancora la fiducia di molti. Si consideri, inoltre, che il nostro attuale assetto amministrativo presenta esso medesimo punti di resistenza alla necessaria collaborazione con le Associazioni, che l'insito egoismo delle categorie sospinge a profittare di rivalità burocratiche, per eludere la vigilanza, dipartirsi da compiti di non immediato rendimento, imprendere iniziative contro lo spirito della legislazione.

In siffatte condizioni di incompiutezza molto intenti s'ha da essere contro gl'immane fattori degli interessi di casta, di classe o di categoria, contro i nostalgici del liberalismo sociale, che, una volta subite a malincuore le nuove leggi e le nuove norme, vorrebbero furbescamente trarne vantaggiosi inganni, i poteri di supremazia conferiti ai Sindacati volgendo a rafforzare antichi monopoli o a crearne di nuovi e maggiori. Non meno accorti è d'uopo starsi nell'ascoltare quei premurosi consiglieri, che la necessaria sosta di oggi sulle formazioni sindacali ben volentieri vedrebbe mutarsi in indefinito arresto, con l'aria di chi la sa lunga dando a divedere che l'astensione dello Stato dai problemi inferiori della vita sindacale corrisponde a un beninteso interesse politico del Regime.

Noi sappiamo bene a che cosa mirino consigli di tal sorta e li respingiamo. Lo Stato fascista deve, per il suo medesimo svolgimento storico e giuridico, risalire dall'analisi sindacale alla sintesi corporativa, dall'atomismo delle categorie, all'unità degli interessi generali

della Nazione. Solo nell'ordinamento corporativo esso stabilirà il predominio del principio politico e statale su qualunque forma di aspirazione particolare, classista, di monopolio e d'egemonia materialistica.

Il fatto che solo l'istituto del contratto collettivo di lavoro abbia, fin qui, raggiunta la sua pienezza funzionale, induce molti a ritenere ch'esso costituisca l'unica ragion d'essere dell'Associazione professionale.

Dirò, subito, che il contratto collettivo ha, nel nostro sistema, una grande importanza. È lo strumento della giustizia distributiva. Parte dalle posizioni in antagonismo della lotta di classe e ne converte il contrasto in accordi legali. Mutando in azione giurisdizionale l'autodifesa di classe, prepara le coscienze al metodo corporativo. È già, può dirsi, un atto corporativo.

Il vostro relatore vi ha date alcune cifre, che accertamenti compiuti in questi ultimi giorni mi consentono di completare: per l'industria 280 nuovi contratti portano il numero da 1901 a 2181; per l'agricoltura si sale da 294 a 321; per il commercio da 108 a 141; per i trasporti terrestri da 95 a 113; per le banche da 37 a 38. I contratti nazionali passano così da 45 a 51; i regionali e interprovinciali da 101 a 106; i provinciali da 2289 a 2636.

Se limitiamo il nostro esame a un periodo ristretto, per esempio da febbraio ad aprile, l'attività contrattuale si spiega imponente: 18 contratti per i trasporti terrestri, 33 per il commercio, 27 per l'agricoltura, 280 per l'industria, 1 per le banche; ossia, nell'insieme 358 contratti in soli tre mesi, di cui 6 nazionali, 5 interprovinciali e 347 provinciali.

Riconosciuta l'importanza del contratto collettivo, dobbiamo tuttavia dichiarare che la portata dei nostri ordinamenti non può circoscriversi. Sarebbe pericoloso polarizzarsi sui problemi delle tariffe e, quindi, sull'antitesi degli interessi. Eppoi, raggiunta la stabilità del mercato monetario, diminuirà assai l'attività di regolamento dei rapporti di lavoro. In ipotesi, quando il sistema dei contratti si estenderà a tutte le categorie, in tutti i rami di produzione e di lavoro, e variazioni quasi meccaniche basteranno ad operare i necessari



aggiornamenti, dovremmo noi ritenere raggiunti i nostri fini?

Certo, avremo fatto un gran passo, rimuovendo le cause di agitazione, che permangono in altri Paesi per l'aspirazione di molte categorie a conseguire la perequazione legale, con le classi e le categorie più favorite da una particolare organizzazione sindacale. La profonda differenza che passa tra lo stato di diritto, che si realizza nell'ordinamento corporativo italiano, e le condizioni giuridiche del lavoro all'estero consiste proprio in questo: che tutti i lavoratori in Italia hanno ottenuto per la propria tutela l'istituto del contratto collettivo, mentre nelle stesse assise di Ginevra i lavoratori della terra, per esempio, non hanno ancora potuto avere una rappresentanza di fronte all'opposizione monopolistica dei lavoratori industriali. Il candido signor Jouhaux finge di credere che l'ammissione di altre categorie « possa far sorgere degl'interessi particolari gli uno contro gli altri nelle riunioni che non debbono studiare se non l'interesse generale del proletario »; il quale interesse generale coincide in tutto, secondo lui, con l'interesse particolare del proletariato delle officine. Strana tesi, che dimostra ancora una volta quale stretta identità di manovra colleghi il sindacalismo internazionale alla plutocrazia internazionale!

Impedire che le preoccupazioni del contratto collettivo oltrepassino la giusta misura come ha acutamente osservato l'onorevole Chimienti e attivare, in tutta la sua pienezza, la funzione sociale, morale ed economica del Sindacato, indirizzandola ai fini più propri dell'ordinamento corporativo, che concernono, soprattutto, il miglioramento delle condizioni intellettuali e spirituali delle nostre masse operaie, il perfezionamento e l'incremento della produzione, lo sviluppo, in una parola, della nostra potenza nazionale, attraverso una serie di operazioni e di atti, per cui non più l'antitesi di classe, tuttavia indispensabile per addivenire al regolamento dei rapporti di lavoro, si bene la collaborazione delle categorie, la solidarietà di tutti gli italiani, prendano il sopravvento sopra ogni altra forza che si esprima dal sistema della Associazione: ecco i due temi della nostra operosa giornata.

Il progresso complessivo e contemporaneo di

tutti gli elementi, che costituiscono il nostro apparecchio produttivo, non può avvenire che su questo piano. Tanto è vero, e qui s'ha da sorgere una delle più profonde caratteristiche del nostro sistema, che non sono poche le categorie inquadrate non in istretta e immediata dipendenza del contratto di lavoro, quelle, tra le altre, che si raccolgono nei sindacati detti, con generica nomenclatura, degli intellettuali. Questi sindacati rappresentano un segno distintivo del nostro sindacalismo da ogni altro: estraniarli all'inquadramento, significherebbe ripiombare in pieno nel dominio esclusivo delle aspirazioni materialistiche.

Il fascismo, a differenza del socialismo, ha trasferito il problema sociale dal piano della distribuzione a quello della produzione, mettendo così in giuoco tutte le energie, quelle morali, intellettuali e spirituali, non meno, anzi più, delle altre concordanti. « Noi uniamo tutti gli elementi della produzione e li poniamo su di un piano comune, che è la Nazione ». Così Mussolini parla agli operai di Parma nell'ottobre del 1925: e già i termini storici e politici della nostra azione sindacale si disegnano nitidi e precisi.

Ho già ricordato che la legge 3 aprile 1926, onde neutralizzare il materialismo eccessivo d'una rigida interpretazione sindacalista, ha posto, come condizione di riconoscimento, che le Associazioni « oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci si propongano di perseguire ed effettivamente perseguano scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale e nazionale dei medesimi ».

La funzione di resistenza, la classica funzione di resistenza del sindacato, si muta in funzione di tutela e questa medesima non si legittima se non nella superiore ed essenziale funzione di assistenza morale. Di ricalzo l'art. 18 del regolamento prescrive che « sono obbligatorie le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, per l'assistenza morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale ». Il paragrafo 29 e il paragrafo 30 della « Carta del Lavoro » hanno poi precisato il carattere di obbligo generale e diretto di tali funzioni, avvertendo non solo ch'esse sono dovute a tutti i rappresentati, « soci o non soci », ma che, in nessun caso, possano venir delegate ad altri Enti o Istituti,

se non per obiettivi di indole generale, eccedenti gli interessi delle singole categorie. I contributi sindacali si giustificano appieno se saranno devoluti all'adempimento di questi compiti.

Dei quali io ho voluto illustrare, in ispecial modo, l'importanza del sistema, per mettere in evidenza il carattere proprio del nostro ordinamento che, non restringendosi nel settore economico, investe tutti gli aspetti della vita nazionale. Quei problemi che i Governi dei vecchi regimi ponevano e risolvevano con mentalità paternalistica, e le vecchie organizzazioni con fini di accaparramento, lo Stato fascista li imposta in funzione della potenza nazionale. Insomma, in funzione « politica ». Mi sia lecito trarre un esempio da quanto avviene fuori del nostro Paese. Si è svolto, alla metà di maggio, in Francia, a Lione, il Congresso nazionale *des allocations familiales*. Nelle relazioni troviamo documentati fatti di questo genere: in grazia di tali istituzioni su 39,421 famiglie che lavorano nelle officine del Consorzio tessile di Roubaix-Turcoing, 22,353 operaie divenute madri hanno abbandonate le fabbriche e sono rimaste a casa; la mortalità diminuisce e la natalità si accresce; come si dice in un altro rapporto: « In ragione degli effettivi operai, le nascite salgono da 36,6 % nel 1924 a 40,2 % nel 1925 e a 42,3 % nel 1926 ». Ecco due fatti assistenziali, che servono a determinare due movimenti sociali, il cui valore politico non può sfuggire agli italiani di oggi: il ritorno della donna dall'officina alla casa, l'aumento della popolazione.

Coloro che vorrebbero, per evitarne potenza, ridurre i sindacati nel campo particolare e subordinato della tecnica professionale, escludendoli da qualsiasi attività sociale, sono fuori della realtà.

Il rapporto tra Stato e cittadino non può essere solo di gratitudine; dev'essere un rapporto di funzioni concorrenti. Si affronta così il problema del tipo futuro dell'organizzazione amministrativa statale. Non si tratta già di affidare ai sindacati l'esercizio della milizia e della giustizia e nemmeno di servizi di carattere nazionale e politico; si tratta di applicare l'autogoverno in alcuni compiti che esigono un'organizzazione particolare, più consona all'attività dell'Associazione professionale, che già li

esercitò in precedenti fasi storiche; tutte le attribuzioni considerate nei paragrafi 2, 6, 7, 8, 27, 28, 29 e 30 della « Carta del Lavoro », fino alla Rivoluzione francese, furono caratteristiche degli Istituti professionali, dai *corporà* romani, alle *arti* del Rinascimento italiano, alle *jurandes* della Monarchia francese.

Fu la degenerazione sindacalista dell'istinto d'associazione che fece non solo trascurare, ma addirittura rovesciare tali obiettivi. « Bisogna insegnare all'operaio che è infelice » è il grido di Lassalle. Fuori dello Stato, cacciati anche dalle tendenze accentratrici della statizzazione burocratica, disimpegnati da ogni diretta responsabilità nell'esercizio di funzioni sociali, i sindacati sono davvero costretti a diventare tanti piccoli « antistati ». Il problema del nostro tempo, non solo dell'Italia, ma di tutte le Nazioni, si è di farne i più fecondi ausiliari dello Stato.

Problema fondamentale. Per trarlo fuori dal limbo delle ipotesi e porlo sul terreno delle tesi concrete, occorrono provvedimenti atti a delimitare le competenze delle Associazioni e a frenare la persistente tendenza all'accentramento burocratico, nell'ordine delle funzioni economico-sociali. Impedire che l'organizzazione professionale italiana, ricadendo nel materialismo, sia soffocata dal funzionarismo statale e accoglierne gradualmente le possibilità di riforma amministrativa, anche per conferire maggiore dignità alle funzioni dirette dello Stato, di controllo e di coordinamento: tali debbono essere le linee direttive del nostro lavoro.

Svuotate delle loro essenziali attività nell'ordine morale e sociale, ridotte ad aggirarsi nell'orbita degli interessi, le Associazioni professionali sarebbero inconsapevolmente trascinate a eccedere nell'esercizio di quelle funzioni economiche, che loro attribuiscono la legge del 3 aprile e la « Carta del Lavoro ». Dico inconsapevolmente, perchè non può negarsi che una forza istintiva e, quindi, non facilmente controllabile, le attiri sul terreno economico; oltre quel limite che l'art. 22 del regolamento del primo luglio 1926 segna con tanta crudezza: « le Associazioni sindacali non possono esercitare atti di commercio »; oltre quella norma fondamentale che si enuncia nel paragrafo 7 della « Carta »: « Lo Stato Corporativo considera l'iniziativa

privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile dell'interesse della Nazione ». La tendenza allo sconfinamento esiste. Chi è chiamato a regolare un'esperienza così vasta e impegnativa non deve nascondersene le possibilità di deviazione, ma prevedere, in tempo, le svolte pericolose e predisporre le opportune segnalazioni e i necessari richiami per gli incerti o i travati. Ogni forma di gestione economica sindacale, anche se si presenti con i caratteri della maggiore misura, non può non metterci in diffidenza, tanto essa ci ricorda i tempi della corruzione socialdemocratica dello Stato. È, senza dubbio, difficile segnare il confine tra la lecita attività economica e la illecita attività commerciale e rendersi conto esatto di tutte le ripercussioni, politiche e sociali, oltreché economiche e commerciali, dell'una o dell'altra. Ma la stessa difficoltà delle distinzioni dimostra quanto s'abbia da proceder cauti nel crear rapporti con Enti estranei alle organizzazioni sindacali, cooperative, per esempio, o mutue, o sindacati di produzione, o consorzi, o istituti per l'incremento di attività produttive, o centri di approvvigionamento di materie prime. Un leggero spostamento basterebbe a invertire le nostre proposizioni e a ricreare, sotto l'usbergo di quella medesima legge creata per combatterli, i monopoli sindacali d'infausta memoria.

Ma ciò non avverrà. Accanto alla tendenza, che ho descritta come del tutto contraddittoria allo spirito dell'ordine corporativo, si producono fenomeni, che sono, piuttosto, da considerarsene un'applicazione precoce, vorrei quasi dire esuberante. Alludo a quei tentativi di regolamento di interessi economici, cui le Associazioni procedono; talvolta, in linea di mera azione politica. Ne cito alcuni: l'accordo tra la Confederazione Bancaria e quella della industria per ridurre il saggio degli interessi; il regolamento delle tariffe tra l'industria della tessitura serica e quella della tintoria, stabilito tra le due Federazioni nazionali; l'accordo, per i prezzi del latte tra le Confederazioni dell'agricoltura, dei Sindacati e la Federazione dell'industria del Latte; l'accordo tra la Conferenza dei commercianti e la Federazione industriale delle calzature per il prezzo delle calzature di più largo uso; l'accordo tra gli editori di giornali e gli industriali della carta, per

il prezzo della carta da giornali; l'accordo per il prezzo di abbonamento ai giornali; e via dicendo. Tutti questi tentativi si svolgono fuori di appropriate forme legali e li caratterizza il fatto che le Associazioni si avvalgono dei loro poteri di supremazia sui singoli.

Ora le grandi Confederazioni dei datori di lavoro hanno, sì, l'obbligo, secondo il paragrafo ottavo della « Carta » di « promuovere in tutti i modi l'aumento e il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi »; ma, agendo su interessi che la dottrina fascista considera come interessi dello Stato e avvalendosi di poteri conferiti dallo Stato, è ovvio che esse debbono operare in precise forme legali, con piena responsabilità, sia perchè vi sono da rispettare questioni di forma essenziali all'ordine giuridico, sia perchè occorre non ledere, con iniziative disordinate, il concetto unitario della produzione, cardine dell'ordinamento corporativo.

Questo non può, è bene proclamarlo forte, diventare un ordinamento di espropriazione professionale. Lo Stato fascista non si dichiara agnostico dinanzi ai problemi economici, ma i sindacati non sono lo Stato ed è proprio perchè non è agnostico che lo Stato non può permettere il formarsi d'un economia di classe. Si può parlare di economia corporativa, ma intendendo che essa non ha nulla in comune con l'economia socialista, tanto meno con l'economia sovietica, o, rovesciando il fronte, con l'economia monopolistica dei cartelli industriali. Seguiamo il corso del pensiero di Mussolini, che, or non è molto, preannunziava ai lavoratori fascisti, l'avvento della nuova economia.

Già nella vostra relazione si ricorda quell'articolo del 2 febbraio 1922, del *Popolo d'Italia*, in cui, tra l'altro, scriveva: « Il sindacalismo fascista non esclude che in un lontano domani i sindacati dei produttori possano essere le cellule di un tipo nuovo di economia ».

Nel dicembre del 1925, alla Camera dei deputati, in contrasto con ogni direttiva particolaristica dell'economia, affermava: « Io credo che si debba arrivare ad una concezione unitaria dell'economia nazionale ». Dopo l'accordo di palazzo Vidoni, due anni prima, egli aveva già detto: « L'industria italiana fino ad oggi è stata individualista. È un vecchio sistema che bi-

sogna abbandonare. Bisogna costituire il fronte unico dell'economia italiana ». E ancora: « Bisogna orientare l'attività dei singoli e dei gruppi in vista di scopi generali e soltanto generali ». Nella relazione presentata al Senato, nel dicembre 1925, per il disegno di legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro, egli precisa: « Il fallimento dell'economia politica liberale è così eloquentemente provato dai fatti che non vi è bisogno di insistervi. Il fallimento è stato totale e irrimediabile, perchè in pieno regime liberale non era già più la domanda e l'offerta che determinavano le reali condizioni del lavoro, ma la forza politica delle organizzazioni. Nella pratica le leggi dell'economia liberale non funzionavano più, valeva invece la volontà del più forte. Non è contestabile che l'equilibrio necessario alla vita economica può essere molto meglio stabilito dall'intervento d'un giudice imparziale ».

Un'economia nazionale unitaria, dunque, il fronte unico dell'economia nazionale, un equilibrio economico nazionale e tutte le conseguenze necessarie, ideali e pratiche, da quelle di una solidarietà assoluta di tutti gli elementi della produzione a quelle di un coordinamento delle iniziative; tutto, però, intorno al suo asse naturale, ch'è quello di un giudizio imparziale; non, quindi, di una Associazione o di più Associazioni variamente coalizzate, secondo le evenienze, ma di organici sistemi di collegamento, di sintesi, acconci a rispecchiare tutti gli aspetti e a rispondere a tutte le esigenze di un determinato ramo della produzione.

È vero che i principî dell'ordinamento corporativo non pongono limiti al divenire sociale, ma è pur vero che ogni modificazione della struttura economica della società, delle sue connessioni, dei suoi rapporti, delle sue tradizioni, sarebbe deprecabile, se la provocassero solo artificiose combinazioni di forze o espedienti politici. Lasciare che la nuova economia si elabori in riparti di settore, come sono per loro natura le Associazioni, è un errore che noi non commetteremo. Tutto deve essere in tempo ricondotto al principio della Corporazione, che, felicemente coniugando alla volontà delle parti la volontà dello Stato, può sola garantire che la disciplina o, come ormai con brutta parola si dice, il controllo, non degenerino in assorbimento dell'iniziativa economica privata.

V'è chi, non contento di starsene, non noi, vigile, contro le traviazioni classistiche dell'economia in avvento, vorrebbe negarla o tagliarle la strada, protestando in sordina contro le prime attuazioni, tra le quali è da segnare la istituzione degli Uffici di collocamento. Non mancano mai, quando un popolo marcia verso nuovi assetti economici, sociali, politici, i seguaci dalla gamba corta. Sono costoro, nel caso nostro, alcuni, che, magari, convinti fascisti in politica, non lo sono altrettanto in economia, così come erano ieri liberali per sè e antiliberali con gli altri. Sol che guardassero nel vasto mondo, dove, come in America o in Inghilterra o in Germania, vivo è il tormento dei legislatori intorno ai fenomeni delle concentrazioni economiche, finanziarie, industriali, commerciali; dove si accaniscono lotte di predominio tra potenti compagnie accaparratrici di materie prime; dove le energie della produzione dimostrano, ormai, per mille segni, di spostarsi dalle vie battute dell'operosità individuale verso le nuove vie dell'operosità associativa; solo, ripeto, che guardassero con occhio attento, non potrebbero non rallegrarsi che ai grandi cimenti economici internazionali, non alcune categorie produttrici italiane si preparino, ma tutta l'Italia, rifacendo su nuove basi tutta la sua organizzazione economica, finanziaria, sociale. Ancora una volta, il fascismo non inventa, segue e prosegue, conchiude e anticipa; l'economia, che dall'ordinamento corporativo da esso dato allo Stato si esprime, è insieme l'interpretazione d'un fatto e l'annunziamento di principî nuovi per tutti i popoli.

Tale ordinamento sembra quasi regolato da un ritmo concentrico: gl'individui si autodisciplinano nelle rispettive Associazioni di classe; le classi si ordinano nelle rispettive funzioni di categoria, le varie funzioni di categoria si coordinano nelle rispettive corporazioni, le corporazioni si assommano nella Corporazione integrale, che è, in sostanza, lo Stato. Dall'individuo allo Stato è tutto un procedimento armonioso di energie, che non si annullano ma si avvalorano, non si abbassano ma si elevano, non si disperdono ma si indirizzano a un fine.

La crisi dello Stato liberale fu, in gran parte, determinata dall'indifferenza dei pubblici poteri verso l'attività del libero sindacato. Lo Stato fascista, al centro d'un processo come quello

che è descritto, è al sicuro da una crisi di tal sorta.

Il problema dell'organizzazione funzionale, secondario in un primo tempo, quando si doveva disporre la tessitura dei Sindacati e avviare la sistemazione pratica e giuridica del contratto collettivo, si pone in primo piano, ora. Non è un problema semplice, ma non è neppure di quelli che gli sfaticati chiamano formidabili per non risolverli. Non bisogna girargli attorno, ma affrontarlo. Non c'è che un mezzo: procedere in quella che il capo primo della *Carta del Lavoro* chiama organizzazione dello Stato corporativo. Ciò non significa, come alcuni intendono, fare le Corporazioni. Lo Stato corporativo non consiste tutto in queste. Ogni cosa a suo tempo. Ma il tempo della prima raccolta e assegnazione sindacale è conchiuso; il tempo è arrivato di rafforzare l'unità formale e sostanziale dell'ordinamento fin qui conseguito nell'unità giuridica dello Stato.

Il che importa, anzi tutto, che io chiarisca dinnanzi a voi la posizione del Ministero delle corporazioni. Ho già battuto su questo chiodo. Le idee intorno al Ministero e ai suoi compiti sono tuttavia, nei più, assai imprecise. Ciò dipende dal fatto che esso non ha il tipo ordinario del Ministero. È, piuttosto, un Ufficio centrale, che si qualifica dall'aver per titolare il Capo del Governo. È privo, infatti, di vere e proprie funzioni amministrative e tecniche, le prime essendo delegate ai prefetti, le seconde essendo di spettanza di altri Dicasteri; mentre ha compiti di altissima vigilanza, di disciplina corporativa e di coordinamento generale politico, tra le Associazioni reciprocamente e tra loro e lo Stato. Compiti tutti, che solo l'autorità del Capo del Governo può giustificare e che al Capo del Governo necessariamente si richiamano, dati i compiti che, a loro volta, le Associazioni debbono svolgere in tutti gli ordini dello Stato, sia legislativo, che esecutivo, che giudiziario. Il Ministero delle corporazioni, annullata la struttura parlamentare del passato regime, per il sopravvento della struttura corporativa e professionale, assume una posizione di centralità, che si connette, costituzionalmente, a quella della Presidenza del Consiglio. Non per nulla ne fu scartata l'impostazione economica e tecnica nel settore di altri

Ministeri. I problemi dell'ordinamento corporativo sono insieme morali, economici e politici, come il primo paragrafo della *Carta* afferma, e non possono, in alcun modo, ridursi a problemi di lavoro, di economia o di finanza. Di fatto, essi interessano le competenze di tutti i dicasteri. Se quello degli esteri ha ragioni di rapporto con gli Istituti dell'ordinamento corporativo per l'emigrazione e per molte altre attività, quello dei lavori pubblici ne ha per il collocamento della mano d'opera e per le emigrazioni interne; quello delle Comunicazioni per le Associazioni marinare; quello della giustizia e dell'istruzione per i collegi e gli ordini professionali. È superfluo ch'io illustri le attinenze dell'ordinamento con il problema dell'organizzazione tributaria dello Stato. Gli stessi Ministeri militari potranno trovarvi i quadri della mobilitazione civile. Ma il Ministero dell'interno, sopra ogni altro, ha nella formazione delle Consulte municipali, oggi, nell'amministrazione degli Enti di beneficenza e degli altri Consorzi, domani, per la parte che vi hanno e che vi avranno le Associazioni, assidui contatti con l'ordinamento corporativo. L'intervento da parte del Ministero dell'economia si verifica per ragioni evidenti, in linea tecnica ed economica. Su questo schema di competenze che debbono, ognuna per la sua parte, essere rigorosamente rispettate — voglio dire qualche cosa di più — ravvivate e precisate, il Ministero delle corporazioni ha un compito di coordinamento, di regolamento, di disciplinamento, che si esplica nel creare rapporti, nell'eliminare interferenze, nell'imprimere un indirizzo unitario ed organico.

Se così si prospetta il problema sostanziale, una serie di problemi formali ne discendono, che interessano tutta l'organizzazione amministrativa dello Stato.

La legge del 3 aprile e il Regio decreto del primo luglio 1926, prevedono la costituzione di organi statali di collegamento tra le Associazioni di classe e di categoria, cui si è dato il nome di organi centrali corporativi, che dovrebbero essere, in realtà, dei consigli o organi collegiali, coordinati ed unificati nel Consiglio nazionale delle corporazioni.

Fino ad oggi, ho già detto, nessuno di tali organi è stato costituito. Alle immediate esigenze di coordinamento si è provveduto o at-

traverso i Comitati intersindacali o dal Ministero con le Confederazioni nazionali, mentre era in corso la riforma dei Consigli dell'economia.

Ora, pure riconfermando, con il vostro relatore, che alla Corporazione si addiverrà in tempo opportuno, non ci si può non porre il problema della coesistenza di tanti organi. Se questi si trovassero a funzionare insieme, noi avremmo: al centro, il Comitato centrale intersindacale, il Consiglio nazionale delle corporazioni, il Consiglio nazionale dell'economia, le corporazioni nazionali; alla periferia, il Comitato intersindacale provinciale, i Consigli provinciali dell'economia, le corporazioni provinciali e, nell'ipotesi che, conservandosi l'Ente provincia, abbia un Consiglio di amministrazione, il Consiglio provinciale amministrativo. Ho tralasciato di ricordare altri Enti minori, statali o parastatali.

V'è chi si preoccupa di tanta complicazione. È giusto. Il fascismo essendo un processo costruttivo, e non un processo critico, ha, a differenza di altre rivoluzioni, proceduto per fasi che si superano l'una nell'altra, verso una semplificazione sempre maggiore. Si tratta di tendere, anche attraverso l'ordinamento corporativo, a tale semplificazione, per mezzo di opportune riforme, in connessione con la riforma della rappresentanza politica. Il Consiglio nazionale delle corporazioni, anzichè competere con il Consiglio nazionale dell'economia, vi si collegherà in reciproco rapporto di azione; corporazioni e Consigli provinciali dell'economia seguiranno lo stesso processo, nella formazione di un unico organo rappresentativo di tutti gli interessi locali corporativamente configurati, sia sotto il profilo professionale che sotto il profilo istituzionale. Tutti gli altri organi o Enti si adatteranno a tale sistemazione, che potrebbe essere proseguita introducendo le rappresentanze professionali in tutti i Consigli delle diverse Amministrazioni, dove si trattino interessi di loro competenza.

Si avrà, su tale base, un'organica collaborazione tra le Associazioni e lo Stato, che consentirà di attendere per meglio valutare la convenienza e il modo di procedere alla costituzione degli organi corporativi per rami di attività e categorie funzionali. L'esperienza non ha ancora forniti dati sicuri circa le loro com-

petenze definitive. Si può solo dire che, considerati dal Regio decreto del 1° luglio del 1926 soprattutto agli effetti del contratto collettivo di lavoro e della conciliazione dei conflitti, essi trovano nella *Carta del Lavoro* una più vivace individuazione di funzioni e di compiti, che meriterà di essere tradotta in potenza effettiva e autonoma. Noi procederemo secondo il nostro metodo di saggi e di attuazioni intercedenti, di prove e di realizzazioni successive. L'ora della corporazione scoccherà nel pieno meriggio della nostra esperienza, quando le coscienze saranno mature e tutti gli elementi, economici, sociali, morali, politici, propizii.

Con questa esposizione, forse alquanto complessa, pur nella sua rapidità, il Governo vuole richiamare tutto il vostro interesse sui molteplici problemi dell'ordinamento corporativo, che non è solo argomento di competenza d'un Ministero, ma investe tutta la struttura dello Stato nella sua graduale trasformazione. Voi sapete con quale intensità di studi e di ricerche il mondo segua il nostro esemplare sforzo di riorganizzazione sociale e politica. Mentre si fa sempre più universale la tendenza a considerare dal punto di vista dei supremi interessi della Nazione i fenomeni della produzione, noi acquistiamo la coscienza che i nostri principii costituiscono davvero un'interpretazione nuova delle esigenze dello Stato moderno e della civiltà contemporanea. Le stesse classi lavoratrici manifestano la loro crescente sfiducia nello sciopero, nella autodifesa di classe, William Green il capo del sindacalismo americano, che dirige l'*American Federation of Labor*, parlando della collaborazione tra industriali e operai, diceva: «Io non voglio affermare che non vi sarà più contrasto sulla ripartizione equa delle ricchezze prodotte dai loro sforzi combinati, ma è sempre possibile d'intendersi, salvo qualche eccezione, su questo tema delicato, con una discussione diretta».

Oltre le vieppiù numerose affermazioni di tale tenore, noi apriamo una marcia, che già ci ha condotto su posizioni di avanguardia, da cui ci è dato volgere il nostro sguardo a più vaste e profonde risoluzioni. Non si tratta, in alcun modo, di tornare a viete concezioni dello Stato, contro le quali insorgerebbe la stessa complessità e novità della vita sociale

del tempo nostro. Se il regime liberale ha fallito, si è, soprattutto, perchè esso ha creduto di poter abbandonare alla iniziativa individuale, disorganica, discontinua, egoistica, gli interessi fondamentali della Società. Con il riconoscimento delle Associazioni professionali, come Istituti di diritto pubblico, l'ordinamento corporativo crea un sistema di organismi specializzati, attraverso i quali l'interesse dell'individuo si armonizza con l'interesse della categoria e questo con l'interesse dello Stato. Non voglio eccedere in ottimismo; ma quella comunicazione del singolo alla vita dello Stato, che il parlamentarismo aveva ridotta ad una effimera manifestazione di suffragio, cogli Istituti dell'ordinamento corporativo si fa durevole e organica. La dignità del cittadino si accresce nel riconoscimento della sua qualità di produttore e di lavoratore.

Se la parola « libertà », di cui tanto si è abusato anche contro il fascismo, può avere un significato concreto e positivo, quale mai altro può essere, se non quello che si esprime dall'organica interpretazione data dall'ordinamento corporativo alla partecipazione del cittadino alle funzioni pubbliche, partecipazione

che è la base medesima di una nuova vita rappresentativa?

Opera, quindi, la nostra di restituzione di valori, da quelli dell'individuo a quelli dello Stato. Se alcuno volesse indagare le cause di tanti risultati, una ne troverebbe, che tutte le precede e condiziona: quella di avere posto al sommo delle gerarchie ideali e spirituali dell'Italia fascista l'impresa del dovere.

« Rivoluzionario è un Governo che inserisce le forze sindacali nello Stato e dà a queste forze sindacali il loro posto nella vita. Ma noi diciamo: prima i doveri e poi i diritti ».

Sono parole del Capo ai lavoratori italiani. Esse suscitano degli impegni cui tutti gli italiani, produttori d'ogni attività, lavoratori d'ogni arte e d'ogni professione, faranno fronte con dignità e con disciplina. Sicuro di potere rendersene garante dinanzi a voi, onorevoli senatori, il Governo ha l'onore di chiedervi di dare la vostra alta e illuminata approvazione a questo bilancio. (*Applausi vivissimi; molte congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli.

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali.*

1	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse) . . . . .	1,200,000 »
2	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . .	60,000 »
3	Indennità di missione al personale di ruolo ed a quello comandato a prestare servizio presso il Ministero, nonchè al personale estraneo all'Amministrazione per servizi di ispezione . . . . .	80,000 »
4	Indennità, compensi ed altre spese per l'esercizio della vigilanza stabilita dagli articoli 29 e 40 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulle Associazioni sindacali e sugli Istituti collaterali di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563. . . . .	80,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero delle corporazioni, compreso quello di cui all'art. 3 del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401 . . . . .	300,000 »
6	Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi . . . . .	60,000 »
7	Manutenzione dei locali ad uso del Ministero — Miglioramento e sistemazione dei medesimi . . . . .	40,000 »
8	Acquisto di pubblicazioni e spese varie per il normale funzionamento della Biblioteca del Ministero . . . . .	30,000 »
9	Spese per Consigli, Commissioni e congressi, escluse quelle di cui all'art. 4, comma 2°, del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401. . . . .	60,000 »
10	Indennità per intervento alle adunanze delle Giunte provinciali amministrative ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato e indennità di viaggio e di soggiorno a coloro che risiedono fuori del capoluogo della provincia . . . . .	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,970,000 »



		<i>Riporto</i> . . .	1,970,000 »
11	Competenza ai Curatori speciali di cui all'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563 . . . . .		15,000 »
12	Spese casuali . . . . .		100,000 »
13	Spese per telegrammi all'interno e all'estero; e per comunicazioni telefoniche interurbane (Spese obbligatorie) . . . . .		20,000 »
14	Spesa per l'esercizio della vettura automobile per i servizi tecnici del Ministero . . . . .		20,000 »
			2,125,000 »
<b>TITOLO II.</b>			
<b>SPESA STRAORDINARIA</b>			
—			
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.			
<i>Spese generali.</i>			
15	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale . . . . .		120,000 »
<b>RIASSUNTO PER TITOLI</b>			
—			
TITOLO I.			
SPESA ORDINARIA.			
CATEGORIA I. — Spese effettive.			
	Spese generali . . . . .		2,125,000 »
		Totale . . . .	2,125,000 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA.

## CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali . . . . .	120,000 »
Totale . . . . .	120,000 »

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria).	2,245,000 »
---	-------------

PRESIDENTE. Il disegno di legge che consta di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, che reca norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti del Regno » (N. 1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, che reca norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti del Regno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, che reca norme com-

plementari per la disciplina del lavoro nei porti del Regno.

PRESIDENTE. Dichiarò aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiarazione chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2563, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1928 agli esattori delle imposte del decennio 1913-22 » N. (1363).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2563, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1928 agli esattori delle imposte del decennio 1913-1922 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1928

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2563, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1928 agli esattori delle imposte del decennio 1913-1922.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1565, che modifica l'art. 5 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante l'istituzione di un ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico » (N. 1369).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1565, che modifica l'art. 5 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante l'istituzione di un ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1565, che modifica l'art. 5 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante l'istituzione di un ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che modifica il Regio

decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali » (N. 1370).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che modifica il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, portante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 3 novembre 1927, n. 2096, concernente l'istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara » (N. 1372).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 novembre 1927, n. 2096, concernente l'istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2096, concernente la istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2702, riflettente l'aumento del quantitativo massimo delle uova di tonno, di provenienza dalle Colonie italiane, da importare nel Regno a trattamento di favore » (N. 1399).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2702, riflettente l'aumento del quantitativo massimo delle uova di tonno, di provenienza dalle Colonie italiane, da importare nel Regno a trattamento di favore ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2702, riflettente l'aumento del quantitativo massimo delle uova di tonno, di provenienza dalle Colonie italiane, da importare nel Regno a trattamento di favore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova » (N. 1407).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalto di opere di bonifica » (N. 1408).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra Società cooperative e per appalto di opere di bonifica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra Società cooperative e per appalti di opere di bonifica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Modificazione del 1° comma dell'articolo 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione e alla nomina delle Commissioni censuarie comunali » (N. 1422).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1928

zione del 1° comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione e alla nomina delle Commissioni censuarie comunali ».

Prego il senatore, segretario, on. Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1422).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Al primo comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, è sostituito il seguente:

« I componenti le Commissioni comunali saranno nominati uno dal Ministero delle finanze per il comune di Roma e dal prefetto della provincia per gli altri comuni, e gli altri per metà dal governatore per il comune di Roma e dal podestà per gli altri comuni, e per l'altra metà dai maggiori contribuenti all'imposta fondiaria, comprese le donne, in numero di:

80 nei comuni che hanno popolazione superiore a 250,000 abitanti;

60 nei comuni che hanno popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

40 in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;

30 nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;

20 in quelli che superano i 3,000 abitanti;

15 negli altri.

« La Commissione elegge nel suo seno il proprio presidente ».

(Approvato).

#### Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazione della tabella organica del personale sanitario e religioso aggregato delle carceri e dei riformatori governativi » (N. 1427).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione della tabella organica del personale sanitario e religioso aggregato delle carceri e dei riformatori governativi ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1427).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

La tabella del personale aggregato delle carceri e dei riformatori e degli assegni ad esso spettanti, allegata al Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, è, per quanto riguarda il personale sanitario e religioso, modificata come alla tabella allegata alla presente legge, firmata dal ministro della giustizia e degli affari di culto.

(Approvato).

#### Art. 2.

Nella prima attuazione della presente legge è data facoltà al Ministero della giustizia di procedere alla nomina dei sanitari presso gli stabilimenti penali di Castiadas, Santo Stefano, Capraia e Pianosa (secondo medico) e del cappellano presso le carceri giudiziarie e la casa penale di Roma.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il ministro per la giustizia e gli affari di culto è autorizzato a dare, di concerto con quello delle finanze, tutte le disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1928

Tabella del personale sanitario e religioso aggregato agli Stabilimenti penali ed ai Riformatori e degli assegni ad esso spettanti.

SPECIE DEGLI AGGREGATI	Numero di essi	Iniziale	Dopo 4 anni	Dopo 8 anni	Dopo 12 anni	Dopo 16 anni	Dopo 20 anni
Medici . . . . .	50	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	3,000
	50	3,000	3,300	3,600	3,900	4,200	4,500
	40	4,000	4,400	4,800	5,200	5,600	6,000
	35	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000	—
	28	6,000	6,500	7,000	—	—	—
Medici degli stabilimenti speciali di Asinara, Civitavecchia (medico capo), Gorgona, Mamone . . . . .	4	7,000	8,500	9,000	—	—	—
Medici degli stabilimenti speciali Castiadras, Santo Stefano e Capraia . . . . .	3	10,000	12,000	—	—	—	—
Medici dello stabilimento speciale di Pianosa . . . . .	1	15,000	18,000	—	—	—	—
	1	12,000	15,000	—	—	—	—
	212						
Cappellani . . . . .	15	1,400	1,600	1,800	2,000	—	—
	30	2,000	2,200	2,400	2,600	—	—
	40	2,500	2,750	3,000	—	—	—
	50	3,000	3,300	3,600	—	—	—
	55	3,500	4,000	—	—	—	—
Cappellani delle carceri di Roma, Palermo, Napoli, Milano, Torino . . . . .	5	4,500	5,000	—	—	—	—
	195						

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume » (N. 1344).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre

1927, n. 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1928

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari » (Numero 1441).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei Commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

**SILI, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale » (N. 1454).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

**SILI, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca una nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge-testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di fare l'appello nominale.

**BELLINI, segretario.** Fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acton, Amero d'Aste, Ancona, Appiani, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Barzilai, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio d'Argentina, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bonicelli Bonin Longare, Borromeo, Brusati Roberto.

Callaini, Camerini, Casati, Cassis, Cavallero, Chimienti, Ciccotti, Cittadini, Cito Filomarino, Conci.

Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Della Torre,

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1224-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1928

De Lorenzo, Del Pezzo, De Vecchi, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Ferrari.

Gallina, Garavetti, Giordani, Giordano Davide, Greppi, Grosoli, Gualterio.

Imperiali.

Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzoni, Milano Franco d'Aragona, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pironti, Podesta, Pullè.

Rattone, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salandra, Salata, Scaduto, Schanzer, Scherrillo, Sechi, Sili, Silvestri, Simonetta, Sitta, Soderini, Stoppato, Supino.

Tanari, Torraca, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Vitelli, Volpi, Zupelli.

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito gli onorevoli senatori Valenzani e Pironti a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

**VALENZANI.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, concernente la concessione di un mutuo al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto ».

**PIRONTI.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1301, concernente la aggregazione alla provincia di Foggia dei comuni di Accadia ed Orsara di Puglia ed al comune di Fasano di parte del territorio del comune di Monopoli ».

**PRESIDENTE.** Do atto agli onorevoli senatori Valenzani e Pironti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (Numero 1471):

Senatori votanti . . . . .	112
Favorevoli . . . . .	90
Contrari . . . . .	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, che reca norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti del Regno (N. 1348):

Senatori votanti . . . . .	112
Favorevoli . . . . .	97
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2563, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1928 agli esattori delle imposte del decennio 1913-22 (N. 1363):

Senatori votanti . . . . .	112
Favorevoli . . . . .	100
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1565, che modifica l'art. 5 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante l'istituzione di un ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico (Numero 1369):

Senatori votanti . . . . .	112
Favorevoli . . . . .	100
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che modifica il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (N. 1370):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 102

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 3 novembre 1927, n. 2096, concernente l'istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara (N. 1372):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 100

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2702, riflettente l'aumento del quantitativo massimo delle uova di tonno, di provenienza dalle Colonie italiane, da importare nel Regno a trattamento di favore (N. 1399):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 99

Contrari . . . . . 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova (N. 1407):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 98

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme

per le licitazioni fra società cooperative e per appalto di opere di bonifica (N. 1408):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 100

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Modificazione del 1° comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione e alla nomina delle Commissioni censuarie comunali (N. 1422):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 100

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Modificazione della tabella organica del personale sanitario e religioso aggregato delle carceri e dei riformatori governativi (N. 1427):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 100

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume (N. 1344):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 98

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari (N. 1441):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 100

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 1454):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 100

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

#### Nomina di commissari.

**PRESIDENTE.** Comunico al Senato che, in sostituzione del senatore Beltrami, le cui dimissioni sono state accettate, ho chiamato a far parte della Commissione per il coordinamento della legge elettorale con la riforma della rappresentanza politica, il senatore Chimienti.

Comunico inoltre al Senato che ho chiamato a far parte della Commissione che dovrà esaminare il disegno di legge presentato oggi dall'onorevole ministro della giustizia per le « norme per l'esercizio delle funzioni giudiziarie del Senato nei casi indicati dall'art. 37 dello Statuto del Regno » i senatori: Berio, D'Amelio, Melodia, Morello, Mortara, Perla, Schanzer, Soderini e Zupelli.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

#### Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1510);

Inserzione nei contratti d'appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa della clausola per la revisione delle indennità (Numero 1489);

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, contenente disposizioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica (N. 1503);

Proroga del termine fissato nell'art. 26 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493, concernente il riordinamento del per-

sonale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (N. 1507);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634, concernente l'ordinamento delle scuole di ostetricia (Numero 1238);

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 581, recante norme integrative del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio tra gli industriali e i commercianti di marmo greggio e-segato dei comuni di Carrara e Fivizzano (N. 1534);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 740, concernente interpretazione dell'art. 10, cap. 3 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato (N. 1535);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (N. 1542);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 785, concernente la proroga del termine per l'unificazione dei Capitolati delle pubbliche amministrazioni (Numero 1543);

Disposizioni sull'istruzione elementare in relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali (N. 1557);

Disposizioni per la nomina ad insegnanti nelle scuole elementari classificate di maestre di scuole materne (N. 1558);

Concessione di un periodo di aspettativa di due anni ai maestri elementari che intendano dedicarsi alle Missioni (N. 1560);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici (N. 1562);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali (N. 1261);

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1509);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli (N. 1364);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali (Numero 1324);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1419, relativo alla costituzione di una Società anonima con la ragione sociale « Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia » (N. 1362);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2670, che autorizza la costituzione di Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti orto-frutticoli (N. 1304);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali (N. 1415);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei Consorzi idraulici e di bonifica (N. 1425);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del Regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 622, portante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari (N. 1341);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori (N. 1366);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria (N. 1253);

Provvedimenti per gli Enti, Associazioni ed Istituti promossi dal Partito Nazionale Fascista (N. 1523);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene

integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verificaione dei pesi e delle misure (N. 1418);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (N. 1433);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione nella 2<sup>a</sup> categoria delle opere idrauliche delle difese del tronco d'Adige, in provincia di Verona, dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già classificate nella 2<sup>a</sup> categoria, a valle di Verona (N. 1389);

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1581);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2524, contenente modificazioni alla tassa sulle concessioni governative (N. 1365);

Esenzione da tasse di registro ed ipotecarie pel trapasso dei beni, delle attività e passività della Sezione di Credito del Monte di Pietà di Cremona alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, e divieto al detto Monte di riprendere operazioni di credito, salvo che su pegno (Numero 1544);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti (N. 1374);

Trattamento di quiescenza dei maestri delle nuove provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana (N. 1556);

Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle Società fiduciarie e revisionali (N. 1460);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1279, concernente la definizione dei rapporti coi devolventi di diritti a contributi e di aree all'Unione edilizia nazionale (N. 1448);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 26 febbraio 1928, n. 333, che esonera per due anni dal pagamento del dazio doganale e della tassa di vendita la benzina, il petrolio e gli olii minerali greggi, destinati ad essere impiegati nel collaudo delle vetture automobili (N. 1446);

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica veneta (N. 1559);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 163, concernente il riconoscimento, come Regio Istituto d'arte, dei corsi d'arte applicata dall'Accademia di Belle Arti di Perugia (N. 1449);

Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi (N. 1452);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1º luglio 1926, n. 1380 (N. 1398);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, per l'esercizio della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione (N. 1395);

Esenzioni tributarie alle famiglie numerose (N. 1527);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari (N. 1336).

La seduta è tolta (ore 19,15).

## ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Venerdì 1º giugno 1928

ALLE ORE 15

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, concernenti prov-

vedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume (N. 1574);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1193, portante provvedimenti per l'ulteriore applicazione degli ordinamenti finanziari già in vigore nelle stazioni di cura delle provincie annesse (N. 1575);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 554, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per spese patrimoniali per un importo di 630 milioni di lire (N. 1576);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano (N. 1578);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, concernente provvedimenti a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra (N. 1579);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1927, n. 964, recante un aumento di assegnazione di fondi per contributi nella spesa di costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche nell'Italia meridionale ed insulare (N. 1580);

Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena (N. 1584);

Modificazioni alla legge doganale (N. 1585);

Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezia (1586);

Abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'Agenzia Stefani dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle Aziende dei giornali (N. 1588);

Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di lire 10 milioni da mutuarsì al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città; e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare, in Testo Unico, le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 1590);

Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti (N. 1591);

Autorizzazione agli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele, di Palermo, la somma di lire 4,200,000 per mutuarla alla provincia di Ragusa per la costruzione del palazzo destinato agli Uffici provinciali e per la sistemazione del ponte dei Cappuccini (Numero 1592);

Assegnazione alla Colonia agricola Vittorio Emanuele III in Treviso di lire 487,701.63. Ricavato dalla vendita dei prodotti agricoli della zona sgombrata nel 1918 (N. 1593);

Approvazione della Convenzione e dello

Statuto firmati in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonchè del relativo Atto finale (N. 1594);

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, nonchè delle note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma (N. 1595).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

---



CXCII<sup>a</sup> TORNATAVENERDÌ 1<sup>o</sup> GIUGNO 1928 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Commemorazione (del senatore Mazziotti) Pag.	10403
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	10403
FEDELE, <i>ministro della pubblica istruzione</i> .	10403
Congedi . . . . .	10402
Dichiarazioni di voto. . . . .	10402
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Inserzione nei contratti d'appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa della clausola per la revisione delle indennità » . . . . .	10506
« Conversione in legge del Regio decreto 2 <sup>o</sup> ottobre 1926, n. 2479, contenente disposizioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica » . . . . .	10507
« Proroga del termine fissato nell'art. 26 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493, concernente il riordinamento del personale, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia » . . . . .	10507
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634, concernente l'ordinamento delle scuole di ostetricia » . . . . .	10508
« Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 581, recante norme integrative del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio tra gli industriali e i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e Fivizzano » . . . . .	10508
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 740, concernente interpretazione dell'art. 10, cap. 3 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato » . . . . .	10508
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito; disposizioni	

riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'armata di Udine; e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito » . . . . .	10508
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 785, concernente la proroga del termine per l'unificazione dei Capitolati delle pubbliche amministrazioni ».	10509
« Disposizioni sull'istruzione elementare in relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali » . . . . .	10509
« Disposizioni per la nomina ad insegnanti nelle scuole elementari classificate di maestre di scuole materne » . . . . .	10512
« Concessione di un periodo di aspettativa di due anni ai maestri elementari che intendano dedicarsi alle missioni » . . . . .	10513
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici » . . . . .	10513
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali » . . . . .	10513
(Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1 <sup>o</sup> luglio 1928 al 30 giugno 1929 ».	10404
Oratori:	
CIANO <i>ministro delle comunicazioni</i> . . . . .	10422
DE VITO, <i>relatore</i> , . . . . .	10429
FIGOLI . . . . .	10421
LIBERTINI . . . . .	10404
RICCI FEDERICO . . . . .	10413
SILVESTRI . . . . .	10410
SUPINO . . . . .	10422
Relazioni (Presentazioni di) . . . . .	10402
Sul processo verbale:	
ROCCO, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i> . . . . .	10402

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per le comunicazioni, per le corporazioni e per l'interno.

BELLINI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

#### Sul processo verbale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'on. Ciccotti, nella seduta di ieri, ha pronunciato al mio indirizzo parole le quali, nella forma, non erano certo cortesi: ma sulla forma non intendo fare rilievo oggi, come non l'ho fatto ieri. Sostanzialmente però egli concretava le sue parole in una accusa rivolta al Guardasigilli, di aver fatto, cioè, opera di esaltazione, con scarsa convinzione nella collaborazione data al Governo fascista.

Ora mi duole che questa accusa mi sia stata rivolta, perchè, in verità, di me molte cose si possono dire, salvo che io sia stato un esaltatore non convinto; ed il migliore elogio dell'opera mia lo ebbi nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Presidente del Consiglio, quando egli disse che a me era toccata la ventura, riservata a pochi uomini politici; di poter attuare da ministro, ciò che avevo sempre propugnato da studioso.

L'opera mia di ministro è stata preceduta da una lunghissima opera di propaganda e di elaborazione, su cui si potranno fare tutte le riserve che si vogliono, salvo una: che non sia stata professata con sincerità e convinzione. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il processo verbale della seduta di ieri s'intende approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cocchia per giorni 5; Giaccone per

giorni 10; Petitti di Roreto per giorni 3; Scaduto per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

#### Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. I senatori Borsalino e Tomasi della Torretta hanno dichiarato alla Presidenza che, se fossero stati presenti alla votazione per appello nominale che ebbe luogo nella seduta del 12 maggio ultimo scorso, avrebbero votato a favore dell'ordine del giorno del senatore Garofalo ed altri.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Brusati Ugo, Dallolio Alfredo, Rava, Di Stefano, Rolandi-Ricci e Berio, a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

BRUSATI UGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1610, concernente il passaggio di un funzionario dell'Amministrazione di Casa Reale nel ruolo transitorio del personale proveniente dalla Real Casa ».

DALLOLIO ALFREDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 386, che sopprime la facoltà consentita dall'art. 11 del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, ai venditori di energia elettrica, di esigere dai propri clienti un sovrapprezzo per l'energia elettrica generata per via termica ».

RAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 881, per la concessione in enfiteusi alla Società Cooperativa agricola tra Ravennati residenti in Ostia della tenuta demaniale di Ostia ».

DI STEFANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 17 febbraio 1927, n. 239, concernente la riagggregazione al comune di Castoreale del comune di Rodi ».



**ROLANDI-RICCI.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, contenente provvedimenti di finanza per l'industria automobilistica e per le strade ».

**BERIO.** Ho l'onore di presentare le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2673, che proroga il termine fissato dall'art. 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2557, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, istituente l'imposta sulla fabbricazione e l'importazione delle cartine e tubetti per sigarette ».

**PRESIDENTE.** Do atto ai signori senatori Brusati Ugo, Dallolio Alfredo, Rava, Di Stefano, Rolandi-Ricci e Berio della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Commemorazione del senatore Mazziotti.

**PRESIDENTE.** (*Si alza e con lui si alzano senatori e ministri*).

Onorevoli Colleghi,

Un altro fra i nostri più amati colleghi la morte ha falciato: con animo profondamente rattristato vi partecipo la perdita di **Matteo Mazziotti**, spentosi questa notte in Roma. Grave lutto non solo per noi, perchè egli aveva servito sempre il Paese con profondo amore, con l'opera sua di parlamentare e di storico del Risorgimento.

Era nato a Napoli il 17 giugno 1851, di nobile, cospicua famiglia cilentina, in cui l'amore all'Italia era antica tradizione, consacrata da sacrifici e patimenti non lievi: il padre suo era stato uno dei maggiori artefici dell'unione del Mezzogiorno all'Italia e per l'altissima causa aveva sofferto con la famiglia l'esilio, la confisca ed inenarrabili dolori. Matteo Mazziotti crebbe al culto della Patria e sentì presto la passione della vita politica: appena trentunenne, dopo conseguita la laurea in legge ed

iniziata con successo la professione forense, entrò alla Camera per il 3° Collegio di Salerno per la XV Legislatura e vi restò per otto legislature consecutive, dal 1882 al 1904, rappresentando dalla XVIII in poi, il Collegio di Torchiara. Attivissimo deputato, la sua dirittura, il suo ingegno e la sua multiforme coltura gli fecero acquistare ben presto la stima e la simpatia di tutti i colleghi, anche degli avversari politici, pur da lui combattuti a viso aperto: fu sottosegretario di Stato alle poste, lasciando ottimo ricordo per le provvide iniziative e la grande competenza, di cui dette prova anche in numerose pubblicazioni sul funzionamento degli importanti servizi di quel dicastero: fu successivamente sottosegretario alle finanze.

Entrò in Senato il 4 aprile 1909 e mostrò sempre un'attività impareggiabile, dando ai nostri lavori un contributo notevolissimo, sia con numerosi discorsi sempre acuti e profondi nell'esame delle più svariate questioni, sia con la partecipazione alle più importanti Commissioni. Fu fervido sostenitore del nostro intervento nella grande guerra e fu tra i fondatori del Fascio parlamentare di Difesa nazionale.

Ma l'opera sua non si limitò solo al campo politico e parlamentare: egli fu un appassionato studioso, e lascia molti scritti, specialmente di storia del Risorgimento, che gettano nuova luce sugli sforzi e i patimenti delle nobili popolazioni meridionali e soprattutto cilentine per la causa dell'unità nazionale: fu attivissimo membro della Società nazionale per la storia del Risorgimento. Recentemente aveva pubblicato un'opera notevole: « Napoleone III e l'Italia », frutto di lunghe e pazienti ricerche.

Matteo Mazziotti fu modello d'ogni virtù civica: semplice e schietto nella vita privata, affabile e cortese con tutti, la sua scomparsa lascia grande rimpianto in quanti lo conobbero.

Il Senato del Regno si vede orbato di un autorevole e amato collega. Chiniamo la fronte reverenti sulla sua salma ed inviamo alla desolata famiglia l'espressione del nostro vivo dolore. (*Approvazioni*).

**FEDELE**, ministro dell'istruzione pubblica. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FEDELE**, ministro dell'istruzione pubblica. In nome del Governo, mi associo alle parole

di compianto pronunziate dal Presidente dell'assemblea, per la perdita del senatore Matteo Mazziotti. Scompare con lui una nobile figura di cittadino e di studioso. I suoi numerosi ed importanti scritti di storia del risorgimento italiano, gli assegnano un posto molto onorevole nella storiografia italiana degli ultimi anni. Dalle sue tradizioni famigliari, dagli stessi suoi studi egli traeva alimento al vivo amore di patria, alla fede sicura con la quale seguiva le nuove vie aperte all'Italia dal Fascismo. (*Approvazioni*).

**Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1510).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929. Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 1510*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Onorevoli colleghi, io cercherò di riassumere, nella maniera più breve che mi sarà possibile; le chiare e reali considerazioni che credo necessario di sottoporre all'attenzione del Governo sopra una questione, della quale ho avuto già l'onore di parlare altre volte in Senato, ma sulla quale sento il dovere di prendere ancora la parola, in omaggio al noto aforisma: « pulsate et aperietur vobis » Intendo riferirmi al vecchio e non ancora, purtroppo, risoluto problema delle comunicazioni tra l'Italia centrale (ed oggi potrebbe dirsi anche tra Napoli) ed il Mezzogiorno e le Isole.

Io non voglio qui richiamare alla vostra memoria ed a quella del Governo i seri inconvenienti, qualche volta disastrosi, verificatisi sulla linea Napoli-Reggio Calabria ed anche su quella ionica Reggio-Catanzaro.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Cer-

tamente si tratta di inconvenienti che rimontano ad epoca molto remota.

LIBERTINI. No, onorevole ministro, ce ne è qualcuno anche molto recente.

Non voglio ricordarli, perchè sono troppo noti, e di questi si è già parlato abbastanza. L'onorevole ministro mi ha interrotto dicendo che questi incidenti risalgono ad un'epoca molto remota. Io mi permetto ricordargli che recentemente, nel mese di novembre...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Febbraio.

LIBERTINI... nel mese di novembre ultimo scorso si ebbe una interruzione nella Reggio-Paola e precisamente tra le stazioni di Pizzo e S. Pietro a Maida (nome che ci ricorda il grave disastro verificatosi nell'ottobre del 1921); interruzione causata, come fu detto, dallo spostamento del ponte sul torrente Angitola. Ma vi è stato un altro incidente recentissimo per il quale si è pure corso pericolo di gravi danni di materiale e di persone; ed io posso dire, per testimonianze avute da persone degne di fede, che si trovavano a viaggiare su quel treno, che vi furono dei momenti difficili, perchè si trattò nientemeno di uno spostamento di binario sotto una galleria, con relativo deragliamento di alcune vetture ed ingombro della linea.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Quanti morti?

LIBERTINI. Se lei vuole a forza che in ogni incidente ci siano dei morti, io non saprei come definire questa sua manifestazione!

Ma che il pericolo vi sia stato lo può testimoniare anche l'on. Bianchi, il quale si trovava pure a viaggiare su quel treno e ricevette moltissimi telegrammi di congratulazioni per lo scampato pericolo. Ed anche, onorevole ministro, il fatto può essere testimoniato dall'on. Barbaro, deputato di Reggio-Calabria, persona degna di fede, e che a me ne riferiva i dettagli, come erano stati pubblicati da un giornale di quest'ultima città, e che fu solo a darne notizia, mentre tutta la stampa non pubblicò alcun comunicato sul riguardo.

Sulle condizioni di quella linea abbiamo per altro un documento ufficiale che risale al 1922, dopo il disastro di S. Pietro a Maida; alludo alla relazione fatta dal Direttore generale delle ferrovie comin. Crova al ministro del tempo.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Morto poverino!

LIBERTINI. Sia pace all'anima sua!

Il comm. Crova dimostrava tutte le deficienze della linea, ed additava i rimedi necessari ed i lavori urgenti da farsi per eliminarle, trattandosi di una linea di somma importanza che unisce una quarta parte del Regno al resto, che serve al traffico di ben dieci milioni di abitanti, sempre in aumento, oggi specialmente che sulla medesima si svolge tutto il movimento per e dalle Colonie, e che perciò merita tutta l'attenzione del Governo.

L'argomento, che forma oggetto del mio discorso, non è purtroppo nuovo, ed io non voglio ripetere quello che è stato diverse volte detto anche da me, in Senato e fuori; mi limiterò a riferire ed illustrare brevemente i voti tante volte espressi da congressi e da conferenze, e che dimostrano, onorevole ministro, quale è lo spirito delle popolazioni ed anche dei dirigenti, che sentono il bisogno di richiamare l'attenzione del Governo su fatti di sommo interesse per loro.

L'Amministrazione provinciale di Catania, nel 1919, per non andare troppo indietro, conchiudeva una sua relazione col seguente ordine del giorno: «Il Consiglio provinciale di Catania fa voti al Governo del Re, perchè voglia costruire una linea ferroviaria a doppio binario diretta tra Villa S. Giovanni e Salerno (allora non era completo il doppio binario fino a Battipaglia) e fa voti alla deputazione politica Siciliana ed a tutti gli Enti pubblici della Sicilia, perchè propugnino la costruzione di tale ferrovia, che segnerà la trasformazione economica della Sicilia e del Mezzogiorno».

Nel luglio del 1925, a proposito dei provvedimenti che il Governo fascista intendeva attuare a pro' del Mezzogiorno e delle Isole, partivano da Palermo i seguenti voti: «La questione principalissima e più vitale per noi, eppure quasi completamente trascurata, è quella delle comunicazioni. Una delle più insistenti richieste di Napoli e di tutte le città meridionali è stato sempre il raddoppiamento del binario della Napoli-Reggio, congestionata dal traffico, e costituita in modo da consentire una massima velocità di 30 a 35 km. orari ai treni più celeri. E quando si parla di treni

celeri non si limita il fatto alle necessità, pure rispettabili, dei viaggiatori, ma s'intende soprattutto accennare ai treni che trasportano merci, le quali rappresentano una delle ricchezze del Mezzogiorno e della Sicilia, merci soprattutto facilmente deteriorabili, come le primizie agricole e le frutta, che vanno in tutti i mercati del mondo».

Come vede, onorevole ministro, mi attengo alla pure realistica manifestazione degli esponenti di quelle regioni, che conoscono, per dura esperienza, quali sono per loro i bisogni più urgenti da soddisfare.

E qui cade a proposito un'altra considerazione che è stata fatta e che a me sembra opportuno rilevare a conferma delle diverse condizioni nelle quali si trovano le nostre regioni in materia di doppio binario; l'Italia meridionale ed insulare non ha che una sola linea in queste condizioni, la Napoli-Salerno, oggi Battipaglia, mentre tutte le altre sono ad un solo binario, e quindi non più sufficienti al traffico che si va sviluppando, intensamente, come lo dimostrano le statistiche del movimento ferroviario.

Proseguendo nell'esame delle manifestazioni più recenti sull'argomento, ricorderò anzi richiamerò testualmente l'ordine del giorno votato alla unanimità nell'ultima conferenza oraria tenutasi a Napoli, nel gennaio ultimo scorso, ed alla quale erano intervenuti molti parlamentari e le rappresentanze del Mezzogiorno e della Sicilia, tutti animati da molta simpatia e fiducia verso il Governo, ma anche dal sentimento di difendere i propri interessi. E per quanto riguarda le comunicazioni tra Napoli, il Mezzogiorno e la Sicilia, i loro desiderata venivano concretati nel seguente ordine del giorno che fu comunicato anche a Lei, onorevole ministro, e sulla urgenza del quale e sulle necessità espresse nel medesimo, tutti convennero.

«I rappresentanti degli Enti politici, amministrativi ed economici del Mezzogiorno e delle Isole, discutendo dei problemi orari delle comunicazioni ferroviarie del Mezzogiorno, non possono esimersi dal segnalare nuovamente all'E. V. le condizioni della linea Napoli-Battipaglia-Reggio, come già fecero nel luglio scorso da Palermo.

«La linea in questione, colle sue diramazioni

del Mezzogiorno d'Italia, e coi suoi prolungamenti in Sicilia, è la quarta come importanza tra le linee italiane, e serve a collegare bene un quarto della popolazione italiana col cuore della nazione, Roma, e con le altre regioni a nord della Capitale.

« Dal punto di vista internazionale la linea stessa, col suo prolungamento a Siracusa, ove presentasse le condizioni tecnicamente indispensabili per un normale esercizio, condizioni che esistono nelle altre linee, ed ove fosse in grado di consentire le velocità che sono ormai comuni su altre linee, anche in Italia, assicurerebbe alla nostra nazione il transito di in imponente massa di viaggiatori e di posta, oltre che per le nostre colonie e per l'Egitto, anche per le Indie e l'Estremo Oriente.

« Le condizioni del traffico ferroviario al sud di Napoli sono sempre state la massima, se non l'unica obiezione opposta al Governo italiano, ogni volta che egli ha chiesto che la valigia delle Indie non fosse appoggiata a Marsiglia ma a Siracusa. Pur compresi degli argomenti dell'E. V., menzionati nella sua risposta al telegramma indirizzatole il 20 luglio scorso dagli stessi rappresentanti, essi di fronte ad un interesse vitale delle popolazioni meridionali, bensì ma anche più della nazione tutta, che dalla attiva collaborazione dei meridionali e degli isolani alla vita del Paese attende uno dei coefficienti massimi della sua futura grandezza, non possono esimersi dal fare presente all'E. V. quelle che considerano essenziali necessità di vita per le loro regioni.

« A giudizio dei rappresentanti suddetti il traffico sulla Napoli-Reggio potrebbe essere suscettibile di un graduale ma rapido miglioramento ove, evitando di prospettare oggi il problema massimo che sarebbe indubbiamente quello di modificare il tracciato, come V. E. ha accennato e di dotare la linea di un doppio binario, si procedesse al consolidamento delle opere e dell'armamento nei tratti che maggiormente lo richiedono, ed a quelle ulteriori provvidenze, come raddoppi parziali, posti di blocco, ecc., che permetterebbero una utilizzazione più intensa della linea stessa, che si prospetta a breve scadenza, dato l'incremento cospicuo delle produzioni meridionali destinate alla esportazione ed una marcia più rapida dei treni viaggiatori.

« Naturalmente i provvedimenti e le misure necessarie ad ottenere tali risultati, potrebbero, anzi dovrebbero, essere coordinati allo scopo ultimo, che sarebbe sempre quello di ottenere, quando che sia, il raddoppiamento del binario sulla linea della Calabria. Da tempo le legittime aspirazioni delle popolazioni del Mezzogiorno e della Sicilia, rispetto alle comunicazioni ferroviarie, si infrangono contro l'ostacolo che le deficienze della linea non comportano un miglioramento della marcia dei treni, di modo che quello che per le altre regioni è esclusivamente un problema di esercizio, diventa per il Mezzogiorno e per le Isole un problema di impianti.

« Ora sembra ai rappresentanti qui uniti che, nello stabilire la gradualità delle opere ferroviarie dell'Italia, occorra che questo problema abbia tutta l'importanza che esso riveste agli occhi loro, non per gretto spirito di regionalismo ma per profonda passione di amor di patria.

« Dal punto di vista politico è di estrema importanza che le popolazioni più lontane siano messe in grado di vivere la vita della nuova Italia, e col caldo ed intenso ritmo che la volontà travolgente del Duce, ad essa ha impresso, i contatti con Roma e con le altre regioni del nord sono condizioni indispensabili perchè ciò possa realizzarsi.

« Alla fede fascista ed alle energie del nocchiero di Buccari i rappresentanti del Mezzogiorno e delle Isole affidano questo caldo ed appassionato loro voto ».

I voti espressi nel superiore ordine del giorno che sono la conferma dei ripetuti precedenti e che perciò ho voluto far conoscere integralmente al Senato, mi creda, onorevole ministro, sono veramente l'assillante desiderio delle nostre popolazioni, che attendono giustizia dal Governo fascista e che ricordano le parole appassionate del Duce per la rinascita del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda la prospettazione del problema massimo, cioè la richiesta dell'impianto del doppio binario su tutta la linea Battipaglia-Reggio Calabria, io prevedo facilmente l'obiezione che mi sarà fatta dall'onorevole ministro, cioè l'elevatezza della spesa occorrente e la scarsezza attuale dei mezzi finanziari disponibili. Ma io osservo che spese si fanno da per

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° GIUGNO 1928

tutto ed in altre regioni più fortunate delle nostre e per lavori anche non urgenti, di tal che si potrebbero considerare quasi come spese di lusso.

Ne, d'altra parte, sarebbe corrispondente a giustizia il beneficiare costantemente una parte d'Italia, trascurando completamente o quasi le altre. Che se un programma organico si fosse stabilito, (come lo prospetta l'ordine del giorno della conferenza di Napoli) e di questo si fosse man mano ordinata l'esecuzione, certamente ci troveremo già a buon punto nell'accoglimento dei voti ripetutamente manifestati.

Se le popolazioni meridionali ed i loro rappresentanti, che tanta fiducia hanno anche nell'opera sua, onorevole Ciano, domandarono limitatamente quanto è loro necessario per vivere, non si può nè si deve rispondere negativamente, accampando esigenze di bilancio.

Del resto, onorevole ministro, devo ricordarle che Ella, in materia di doppio binario sulle linee della Sicilia ha formalmente assunto degli impegni, quando nel luglio del 1925 ebbe a visitare diverse città dell'Isola, e tra queste Catania. Colà, nella visita che Lei fece alla Camera di commercio, rispondendo al saluto direttore dal Regio commissario del tempo, Gr. Uff. ingegnere Francesco Fusco, rispose con queste parole...

CIANO, *ministro per le comunicazioni*. Le avete stenografate! Non credevo di avere tanta importanza!

LIBERTINI. Le sue parole avevano una importanza grandissima perchè costituivano il riconoscimento di un fatto la cui soluzione immediata era di evidente interesse: « Parlando del traffico ferroviario l'onorevole Ciano riconosce (così si esprime il resoconto della importante adunanza) la ormai impellente necessità della costituzione del doppio binario Siracusa-Messina, che varrà a scongestionare ed a rendere più spedito l'attuale movimento dei treni, ed assicura il suo personale interessamento per la sua attuazione ecc. ecc.

Nella stessa occasione Ella ebbe a richiamare l'attenzione del comm. Fois, Capo del Compartimento ferroviario della Sicilia, sulla impellenza di rendere più celeri le relazioni tra le due maggiori città dell'Isola, Palermo e Catania. Ed Ella aggiungeva, dichiarando di avere in cima ai suoi pensieri due linee: la Genova-Pisa e la

Catania-Messina, che per l'entità del traffico richiedono nuovo adeguato assetto.

CIANO, *ministro per le comunicazioni*. Non la Genova-Pisa, la Genova-Ventimiglia.

LIBERTINI. Orbene, onorevole ministro, le posso assicurare che l'unico treno diretto tra Palermo e Catania impiega ancora le solite sette ore a coprire i 240 chilometri di distanza tra quelle due città (30 chilometri all'ora) e che per quanto riguarda il doppio binario nella Messina-Siracusa non sono ancora nemmeno iniziati gli studi.

Una qualche osservazione mi permetterà il Senato, sulla durata del percorso, e sugli orari in attuazione nelle linee sopra cennate e specialmente nella Roma-Siracusa e Roma-Palermo; li ho rilevati dall'ultima pubblicazione ufficiale delle Ferrovie dello Stato, quella del 15 maggio ultimo.

CIANO, *ministro per le comunicazioni*. Li ho raccolti anch'io.

LIBERTINI. Come si rileva dall'orario predetto, da Roma a Siracusa ed a Palermo ci sono tre coppie di treni giornalieri tra diretti, direttissimi e di lusso; l'89, diretto, che impiega 24 ore giuste; l'81, direttissimo, impiega ore 22,20; e poi il 95, direttissimo di lusso, ore 20,40.

Da Roma a Palermo abbiamo: l'89, diretto, ore 24,15; l'81, direttissimo, ore 23,20; il 95, di lusso, ore 21,40. Queste sono i treni discendenti. Passiamo ad esaminare gli orari dei treni ascendenti, cioè Siracusa-Roma e Palermo-Roma. Sul primo percorso abbiamo: l'80, diretto, ore 24,15; l'82, direttissimo, ore 22; il 94, lusso, ore 20,05. Sul secondo ci sono: il 92, diretto, ore 23,10; l'82, direttissimo, ore 23,10; il 94, lusso, ore 20,55. Or tenendo presente che la distanza a percorrere si è di km. 894, da Roma a Siracusa e km. 942 da Roma a Palermo, e senza considerare che nella tratta Roma-Casino-Napoli la velocità dei treni è molto maggiore che sul rimanente percorso, viene a risultare, onorevole ministro, se l'aritmetica non è una opinione, che la velocità oraria dei suddetti treni, che legano la capitale ai più importanti centri del Mezzogiorno e della Sicilia, non supera i quaranta chilometri. Ora francamente, quando si può andare da Roma a Milano (km. 665) in dieci ore, pur avendo da percorrere la difficile Porrettana, credo che non ci sia della esorbitanza a domandare che si cerchi di ab-

breviare l'orario delle linee del Mezzogiorno, che, per alcuni treni, è inutile negarlo, è superiore a quello dell'ante guerra; ciò che sta a dimostrare principalmente due cose, cioè il cattivo stato della strada da percorrere e la poca premura per apportarvi un miglioramento, orari e materiali compresi.

« La conferenza oraria di Napoli, della quale ha parlato, nel gennaio scorso, avendo presa conoscenza, per l'esposizione fattane dai funzionari delle ferrovie presenti all'adunanza, dei nuovi orari di collegamento della Calabria e della Sicilia, con Roma e il nord dell'Italia, attraverso la direttissima Napoli-Roma, e che andarono poi in vigore nel maggio, ebbe unanimemente ad esprimere il proprio dissenso, formulando invece i voti seguenti:

a) che i viaggiatori provenienti dalla Calabria e dalla Sicilia possano, nel tratto Napoli-Roma, beneficiare del massimo risparmio di tempo conseguito dalla linea con gli attuali treni rapidi. Non sarebbe, infatti, ammissibile che una spesa dell'entità di quella sostenuta per la costruzione della direttissima Napoli-Roma, dovesse portare ai viaggiatori al sud di Napoli un vantaggio irrisorio di fronte alla durata del percorso sulla linea attuale per Cassino, *durata che è già oggi maggiore di quanto sia stata in altri periodi;*

b) che pur tenuto conto delle attuali condizioni della linea Napoli-Battipaglia-Reggio, l'Amministrazione delle Ferrovie studi la possibilità di conseguire delle economie nella durata del percorso, sia accelerando la marcia dei treni dove è possibile, sia riducendo al minimo la sosta dei treni nelle stazioni di fermata, sia in fine, con gli opportuni provvedimenti tecnici, relativi agli incroci e alla preferenza;

c) che siano rese più rapide le manovre relative alla traversata dello stretto di Messina, ed abbreviare le soste nelle stazioni centrali e marittime di Messina e Villa S. Giovanni;

d) che gli orari dei viaggi a lungo percorso tengano conto della utilizzabilità del tempo nelle città teste di linea, in quanto che non vi ha vantaggio nell'anticipare l'arrivo se questo ricade nelle ore meridiane in cui è sospesa qualsiasi attività, mentre ogni anticipo di partenza, ove non assicuri l'arrivo

nelle prime ore del mattino, è un danno grave per chi viaggia per lavoro e non per diporto;

e) che ad almeno uno dei diretti della Sicilia con servizi di vettura-letti sia assicurata la concidenza con il lusso giornaliero Roma-Parigi e viceversa ».

Alle nostre ripetute sollecitazioni ci è stato osservato che le linee del Mezzogiorno non danno quel reddito che si richiederebbe per una modificazione decisiva del servizio e degli orari. Io dico che questa è una affermazione per lo meno infondata. Veda, onorevole ministro, dalla pubblicazione fatta dalla Direzione delle Ferrovie, dal rendiconto cioè dell'esercizio 1926-27, si rilevano i dati seguenti; la Napoli-Battipaglia rende 686 mila lire a chilometro, la Messina-Villa San Giovanni 400 mila; la Messina-Catania 385 mila, la Battipaglia-Reggio 300 mila, la Messina-Palermo 204 mila; la Catania-Siracusa 161 mila; la Catania-Santa Caterina-Palermo 132 mila; la Santa Eufemia-Catanzaro 85 mila; la Licata-Canicatti-Santa Caterina, una linea secondaria, 82 mila, la Siracusa-Licata 64 mila. Sono dati ufficiali, dai quali si rileva che anche le più modeste linee secondarie della Sicilia non danno un reddito inferiore alle 60 mila lire a chilometro, mentre in altre regioni vi sono delle ferrovie, che collegano anche grossi centri e che sono molto meglio servite ed attrezzate delle nostre (Parenzo-Trieste 17 mila, Cologna-Veneta-Legnago 17 mila) che danno un reddito di poco superiore alle 10 mila lire a chilometro e qualcuna anche inferiore (Conegliano-Montebelluna 8 mila, Airolo-Ventimiglia 7 mila). E non aggiungo altro, perchè non intendo fare del regionalismo, deprecabilissimo in regime fascista, e non voglio mostrar rancore verso le altre parti d'Italia, ma solamente dimostrare che tutte le condizioni convergono a provare il diritto delle popolazioni siciliane e meridionali al miglioramento del servizio ferroviario, che è tanto necessario per lo sviluppo delle nostre risorse, industriali, agricole e commerciali.

Non ho altro da dire sul riguardo, facendo soltanto rilevare che i voti espressi non sono e non potrebbero essere di carattere personale, ma rappresentano i desiderata di tutte le nostre popolazioni e dei rappresentanti politici e locali convenuti nelle diverse confe-

rènze e nei congressi indetti all'uopo, e che voglio augurarmi una buona volta, saranno ascoltati dal Governo nazionale e dal ministro delle comunicazioni, nei quali si confida.

Una breve raccomandazione ancora devo fare per quanto riguarda il congiungimento della direttissima Roma-Napoli con la Napoli-Reggio.

Nella Conferenza ferroviaria di Napoli, erano presenti diversi funzionari dell'Amministrazione tra i quali il comm. Origlia, ed il comm. ing. Radius, i quali, alle nostre richieste, per sapere quanto tempo occorresse ancora per potere ottenere il congiungimento della direttissima Roma-Napoli, per il proseguimento fino a Reggio, ci avevano assicurato che ciò si sarebbe avverato nei primi di maggio. Ora siamo di già a giugno, senza che la promessa sia stata mantenuta; quali che possano essere le difficoltà che hanno potuto ritardare quest'opera, non credo vorranno protrarsi indefinitamente, perchè non è ammissibile che la direttissima Roma-Napoli sia stata costruita esclusivamente per favorire quest'ultima città e che dei vantaggi apportati dalla medesima, nella abbreviazione del percorso non debbano al più presto fruire i servizi al di là di Napoli.

Rivolgo quindi calda preghiera all'onorevole ministro, affinchè si interessi anche di questa questione.

Un'ultima raccomandazione ed ho finito.

Se non erro le ferrovie secondarie sono passate ora alle dipendenze del Ministero delle comunicazioni.

CIANO, *ministro delle comunicazioni. (Fa un cenno di assenso).*

LIBERTINI. E credo che l'on. Giuriati sia stato lietissimo di questo passaggio, perchè deve essere una di quelle spine!

Sul riguardo, sento anzitutto il dovere di manifestare un voto di plauso all'on. Bianchi, già benemerito sottosegretario di Stato ai lavori pubblici. Egli, con la sua passione di calabrese, consapevole dei diritti e delle esigenze della regione e con la ferma volontà di meridionale, che conosce il fervore patriottico con il quale le nostre popolazioni seguono l'opera di rinnovamento e di ricostruzione iniziata dal Governò fascista per la rinascita del Mezzogiorno, non promise invano, quando assicurò che le ferrovie Calabro-Lucane sarebbero

state costruite in meno di 5 anni. E, come il Senato ricorderà nella seduta del 12 dicembre ultimo scorso veniva approvata la conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450 con cui è stata approvata una convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle linee secondarie Calabro-Lucane e che importa un contributo dello Stato di 357 milioni.

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Ma si sono iniziati i lavori di qualche tronco ferroviario.

LIBERTINI. Ma io intendo parlare del meccanismo, che si è molto felicemente escogitato per assicurarne la costruzione entro un termine stabilito.

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Ma le ferrovie Calabro-Lucane non hanno nulla a che fare con le ferrovie Sicule.

LIBERTINI. La Sicilia invece, che aveva fin dal 1911 una sua propria legge, che le assicurava la costruzione di ben 870 chilometri di ferrovie secondarie, malauguratamente sospesa dalla sopravvenienza della guerra, non solo vide decurtate e sopresse molte delle linee comprese nel piano approvato, ad opera di un nefasto ex ministro siciliano, ma benanche ha dovuto subire la iattura di vedere affidata la costruzione delle poche linee rimaste a due società che non danno alcun affidamento, e che non si sa se e quando completeranno i lavori assunti con le due famose convenzioni, delle quali ebbi ad occuparmi in Senato in altra occasione.

Posso assicurarle, onorevole ministro, che finora nulla o poco si è fatto, con grande rammarico delle popolazioni interessate. Ora veda il Governo se non è il caso di fare anche per le secondarie della Sicilia un « colpo alla Bianchi »; rivedere cioè le convenzioni stipulate dall'ex ministro Carnazza, ed, occorrendo, annullarle e stipularne delle nuove, che affidino sulla continuità dei lavori e la costruzione delle linee.

Non si chiedono nuovi sacrifici allo Stato, ma la regolarizzazione di una vecchia e lunga pendenza, alla cui definizione sono legati molti e gravi interessi pubblici.

Ed ho finito. Il mio discorso non ha e non intende avere una intonazione di critica e molto meno poi verso il ministro delle comunicazioni per il quale ho avuta sempre una par-

ticolare deferenza. Io ho creduto di esporre quello che da noi si domanda perchè anche le nostre regioni abbiano l'impressione di quel senso di fattiva benevolenza che il Governo fascista ha impresso nei suoi atti e manifesta per tutta la Nazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Silvestri.

SILVESTRI. Onorevoli colleghi, dopo l'alta eloquenza di ieri, la pedestre parola mia di oggi. Non attendetevi un discorso sul genere di quello focoso dell'onorevole Ciccotti, o dell'eloquenza forense degli onorevoli Chimenti e Diena o l'alata parola piena di concetti di S. E. Bottai.

Io parlerò di alcune poche cose che riguardano il bilancio delle comunicazioni, perchè il bilancio è la sede opportuna di tutte le osservazioni, delle mende, dei rilievi che si possono fare, per sentire il giudizio del ministro su queste osservazioni e sentire se egli le accetta o le respinge.

Prendendo la parola sul bilancio delle comunicazioni non è possibile prescindere da una parola di sincera lode per chi ha rimesso l'ordine nelle comunicazioni in Italia. I treni partono ed arrivano in orario, le lettere che si spediscono sono recapitate, i telegrammi sono rimessi dopo poche ore dalla loro presentazione. Le merci osservano i termini di resa, i furti sono in diminuzione. Tutto questo è opera dell'on. Ciano al quale è opportuno tributare una giusta e dovuta lode per l'opera sua.

L'opera dunque del ministro è stata veramente provvidenziale e ci ha portato in una posizione per la quale, se non possiamo ancora dire che l'Italia è il paese dove si sta meglio in Europa, in argomento comunicazioni, si può dire però che ci si trova in buone condizioni anche riguardo agli altri paesi.

Anche gli sforzi che il ministro fa per abbreviare i percorsi ferroviari, sono degni di rimarco e di lode. Egli per esempio ha istituito ora una coppia di treni rapidi tra Roma e Milano, cosa che è certamente molto gradita al pubblico e della quale vedo anche che molti colleghi si servono per venire a Roma. Purtroppo lo Stato delle nostre strade non consente alle ferrovie di camminare con la speditezza desiderabile; bisogna però tener conto che le linee

sono state lasciate in tale abbandono per lunghi periodi di tempo che, correre senza averle rimesse in buone condizioni, costituirebbe un pericolo. Prima bisogna accomodare le strade per trovarci alla pari cogli altri paesi, riguardo alla velocità dei treni. Comunque, però, alcuni sviluppano una velocità che si avvicina a quella dei rapidi nelle altre Nazioni.

A proposito dell'abbreviamento dei percorsi, mi consenta il ministro che richiami la sua attenzione sulla coppia dei treni notturni Roma-Milano che potrebbe subire un abbreviamento non forte, ma ragguardevole. In Italia la lunghezza dei percorsi è data non tanto dalla velocità reale del treno, quanto dalle fermate.

Perchè i nostri treni ci sembrano lenti? Perchè noi abbiamo un bel numero di grandi città e di cittadine che hanno delle pretese. Vogliono che tutti i treni si fermino. Io non vorrei recar dispiacere a qualche collega, ma anche qualche città, delle maggiori per fama, ha di queste pretese. Pisa, per esempio; a Pisa vi sono, tra la mezzanotte e le tre del mattino, salvo errore, sei coppie di treni che passano da e per Roma, Roma-Genova e Francia, Roma-Torino, Roma-Milano; tutte passano da Pisa e tutte devono infallantemente fermarsi. Ora per le linee di Torino (via Genova) e Milano la fermata di Pisa vuol dire inversione di marcia, cambio di locomotiva e perdita di tempo ragguardevole, mentre c'è un raccordo, percorrendo il quale si potrebbe abbreviare di 15 o 20 minuti il percorso.

Non dico tuttavia che Pisa accampi le ragioni che qualche comune ha accampato in altro tempo. Vi fu un comune il quale, avendo il Ministero fatto una deviazione, protestò e disse che aveva sopportato delle spese per i servizi ferroviari e tra le altre cose aveva rifatto il cimitero, quasi volesse dire che avvenendo un disastro, il cimitero era pronto. (*Si ride*).

Pisa pretende che tutti i treni indistintamente si fermino; ora, se il ministro potrà ottenere che almeno i treni che sono esclusivamente costituiti da vetture letto (per prendere i quali bisogna che chi è a Pisa telegrafi a Milano o a Roma per il posto), credo che avrà fatto una buona cosa e avrà dato indizio che il Governo centrale intende subordinare gli interessi locali a quelli che sono interessi generali e superiori del Paese.



Il progresso e la civiltà camminano soprattutto per le vie delle comunicazioni; non è immaginabile che si sviluppi il progresso, che la civiltà si diffonda, se non sono fatte le strade e non sono stabilite chiaramente le comunicazioni. Dunque, onorevole Ciano, è a lei che tocca diffondere il progresso e la civiltà (l'Italia non ne ha bisogno in parte) però ben venga sempre un aumento di queste cose.

E giacchè ho la parola, mi consenta, onorevole ministro, che tocchi di qualche altro argomento: ho accennato al raccordo di Pisa, ma voglio dire a S. E. Ciano che c'è qualche altro raccordo che non esiste, e che egli dovrebbe insistere per ottenerlo. Per esempio, il raccordo tra la stazione di Bressanone e di Aica. Si capisce perfettamente che l'Austria non pensasse a questo raccordo: l'Austria faceva gravitare tutto il traffico su Vienna, mentre noi bisogna che cerchiamo di farlo gravitare verso la Valle del Po e la Penisola. Ora da Bressanone per andare verso Tarvisio, c'è perdita di tempo considerevole e sarebbe desiderabile che questo raccordo fosse studiato per risparmiare una buona mezz'ora a chi, provenendo da Trento e più giù, deve portarsi nella Pusteria.

Altro raccordo d'importanza, più per le merci che per i passeggeri, è quello che collegerebbe Peschiera con la linea di Trento.

La Castelnuovo-Domigliara ci darebbe una trentina di chilometri di vantaggio, con che si solleverebbe anche la stazione di Verona dalla congestione che le deriva dal fatto della affluenza di tutte le merci che debbono arrivare alla stazione di Verona e cambiare di direzione, mentre con l'abbreviazione in parola, i treni provenienti dalla Lombardia e destinati a Trento ed oltre potrebbero andare per quell'altra via senza passare per Verona.

L'on. Ciano dirà che non può far marciare i treni là dove non ci sono le linee, ma è a lui che spetta di perorare presso il collega dei lavori pubblici perchè si proceda ad uno studio e quindi alla costruzione di questi raccordi.

Vengo alle poste. Nelle nostre tariffe mi pare che ci sia qualche piccola irrazionalità. Io mi domando perchè per una lettera destinata ferma in posta si debba pagare una affran-

catura maggiore di quella destinata ad essere recapitata a domicilio. Si è detto che è per ragioni di moralità, ma io non credo che i 10 centesimi in più che costa la lettera ferma in posta saranno quelli che tratterranno dallo scriverla. Anzi, a mio modo di vedere, si dovrebbe procurare di diffondere il servizio delle ferme in poste che fa risparmiare all'Amministrazione le spese del recapito. Ed in quest'ordine di idee c'è da dire qualche cosa ancora riguardo al casellario americano.

Il casellario americano è un'istituzione che, come dice la stessa parola, ci viene dall'America e consiste in questo: che ogni abbonato ha la sua cassetta nell'ufficio postale, dove si reca a ritirare la corrispondenza a lui diretta. Questo sistema importa una evidente economia di spesa, perchè risparmia il recapito a domicilio. Senonchè le tariffe stabilite per il casellario americano sono molto gravi: per il formato più piccolo, uno sportellino di 10 × 12 o poco più, si pagano 100 lire all'anno; per il formato medio, 150 e per il formato più grande ben 200 lire all'anno. Io credo che, se si facesse pagare 10 lire all'anno, l'impiego del casellario americano crescerebbe a dismisura ed il ministro Ciano potrebbe risparmiare i suoi portalettere. Io so che egli è già in questo ordine di idee, tanto che mi si dice che ai primi di agosto si inaugurerà qui a Roma un casellario americano nei nuovi locali della stazione di Termini, ma io prego l'onorevole ministro di esaminare la possibilità di fare altrettanto anche in altre città, istituendo casellari di questo genere negli Uffici succursali, procurando che l'uso di questo sistema si diffonda largamente, soprattutto nel ceto commerciale.

Anche il servizio degli espressi merita qualche considerazione. Una lettera espresso oggi in Italia costa una lira e 75 centesimi. Io credo che realmente la spesa sia un po' forte, tanto più se si tiene conto che, nello scambio degli espressi fra due città importanti, il vantaggio, sia per il mittente che per il destinatario, si riduce a ben poca cosa. Infatti una lettera espresso impostata a Roma prima delle 8 ½ di sera, viene recapitata a Milano verso le 10 ½ o le 11 del mattino, mentre la stessa lettera per via ordinaria viene recapitata con la distribuzione delle 14. Forse negli scambi con le piccole città, dove c'è una sola distribu-

zione al giorno, la lettera espresso può assicurare qualche vantaggio, ma negli scambi tra città importanti essa ne dà pochissimo, tanto che questo servizio non rende quello che potrebbe. Se il prezzo della tariffa fosse ridotto a condizioni più accettabili dalla grande maggioranza del pubblico, anche questo servizio potrebbe più largamente diffondersi.

C'è una parola ancora da dire sul servizio della posta pneumatica. La posta pneumatica è arrivata in Italia prima dell'avvento al Ministero delle comunicazioni dell'on. Ciano, ma è arrivata in un modo che a me pare si possa dire intempestivo. Essa cioè avrebbe dovuto essere introdotta in Italia 20 anni prima, quando il telefono non era così diffuso come oggi. Oggi invece la posta pneumatica è una vera superfluità, perchè, se si tiene conto che per servirsi di questa posta pneumatica bisogna usare una affrancatura maggiore, procurarsi i francobolli speciali che occorrono e che spesso non si trovano, e poi imbucare la lettera in cassette che sono molto rare, tanto che per trovarne una, bisogna fare qualche chilometro, mentre con un colpo di telefono si dice quello che si vuole e si ottiene subito la risposta, si vede subito che i casi nei quali la posta pneumatica giova sono rari. Quando invece il telefono non era di uso così largo come oggi, si capisce come, sopra tutto nelle città di grande estensione, si potesse ricorrere con vantaggio a questo sistema, perchè il mandare un fattorino a portare una lettera voleva dire impiegare un tempo ragguardevole: bisognava aspettare delle ore per avere la risposta. Invece con la posta pneumatica lo stesso fattorino che portava la lettera attendeva la risposta che rinviava sempre per mezzo della posta pneumatica a colui che aveva mandata la prima lettera, e il vantaggio era ragguardevole.

Da noi, ripeto, il servizio è venuto troppo tardi; non ho potuto avere statistiche, ma credo che il numero di lettere inviate con la posta pneumatica sia assolutamente inferiore a ciò che in generale si suppone.

Una parola sui telefoni ed ho finito. Il grandissimo miglioramento che si è avuto nei telefoni è indubbiamente dovuto al passaggio di questo servizio all'industria privata. Bisogna riconoscere che il ministro ha fatto il suo dovere,

ma anche le Società hanno fatto il loro, e con rapidità degna di encomio, hanno provveduto a nuovi impianti. Io non so se in tutto il Regno avviene quel che avviene a Milano, ove io abito, ed a Roma, ma è certo che in queste città il servizio dei telefoni procede veramente in modo soddisfacente. Senonchè — c'è un senonchè — si dice che è imminente una revisione delle tariffe e un loro inasprimento. Mi permetta il Senato di diffondermi, brevemente però, sulla materia, perchè non è facile esporla chiaramente.

Le Società domandano l'inasprimento e dicono che questo è fatto per rendere più a buon mercato il telefono. Sembra un paradosso, non è vero? Quello che dicono le Società ha invece un fondamento di ragione. Esse vogliono cambiare il sistema di tariffazione. Vogliono abbandonare il sistema del *forfait* per adottare il sistema del contatore che si dice funziona in tutta Europa ed anche in America ed è informato ad un criterio di equità, perchè, in fondo, non è giusto che paghi ugualmente colui che telefona cento volte al giorno e colui che si limita a due o tre chiamate. La questione sta nel numero di chiamate, che sono comprese nella cifra che si paga annualmente. Le società sostengono che il nuovo sistema permetterà di abbassare per la maggior parte degli utenti il costo del telefono e questo farà sì che il telefono si diffonderà.

Tutto bene; bisogna però che il ministro, il giorno in cui consentirà questo cambiamento di tariffe chiesto dalle Società, procuri che sia abbastanza alto il numero delle chiamate che vengono comprese nel *forfait* per ogni apparecchio. Ciò riuscirà a gran vantaggio del pubblico, perchè tutti coloro che non hanno il telefono credono che quando l'avranno telefoneranno a tutto il mondo; viceversa, dopo otto giorni, non fanno più di tre chiamate al giorno.

Pur troppo le statistiche ci danno un numero così basso di telefoni per l'Italia rispetto agli altri paesi, che realmente si resta stupiti. Infatti (le mie cifre non sono molto recenti perchè datano dal 1925, cioè proprio da quando i telefoni sono passati all'industria privata, ma sono istruttive lo stesso) la Danimarca ha 92 telefoni per ogni mille abitanti; la Norvegia 63, la Svizzera 50, la Germania 41,

l'Inghilterra 30, l'Olanda 29, l'Austria 28, l'Italia 4.5.

Nella diligente relazione che il nostro relatore ci ha sottoposto, ho rilevato che il numero degli apparecchi al giugno scorso era di 180 mila. Se dividiamo questo numero fra i 40 milioni di abitanti, si constata che siamo rimasti ancora al 4.5 per cento. Bisogna che troviamo il modo di diffondere il telefono, che è il mezzo più utile e gradito per lo sviluppo dei commerci e delle industrie.

Il cammino che c'è da percorrere è dunque lungo, ma la fede e la forza dell'on. Ciano ci danno affidamento di raggiungere la meta.

On. Ciano, sul vostro petto brilla la distinzione più alta che l'uomo possa desiderare al mondo; il segno del valore e della vita messa a repentaglio per la Patria. Sono convinto che meriterete anche il segno del valor civile per lo sviluppo delle comunicazioni e dei servizi che vi sono affidati. (*Vive approvazioni*).

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Io mi associo alle parole di elogio che il collega Silvestri ha rivolto all'onorevole ministro ed entro subito in argomento.

Gli studiosi di cose economiche hanno osservato che il traffico marittimo internazionale delle merci in Europa si è ristretto, o per lo meno non si è sviluppato in confronto di quello che era prima della guerra.

Due sembrano esserne le cause, il crescente protezionismo, e le condizioni in cui trovansi parecchi paesi del Levante. È una constatazione che gli armatori hanno fatto a loro spese, perchè è questa la ragione del continuo ribasso dei noli, dei cattivi bilanci (parlo del trasporto delle merci) e delle numerose navi in disarmo. Sono molte le navi inoperose che ingombrano i porti. Il nostro collega Cagni, Presidente del Consorzio del Porto di Genova, ha giustamente ordinato a questi vapori in disarmo di trasferirsi altrove per non ingombrare lo specchio di acqua. È una industria molto difficile quella dell'armatore: spesso è obbligato a far navigare la nave in perdita; perchè quando, per non perdere, vorrebbe fermarsi in un porto ciò gli viene consentito solo se c'è posto, altrimenti viene scacciato. È per questo che naviga anche perdendo, per evitare danni maggiori.

Così è che i noli delle navi da carico libere sono oggi ridotti al disotto di ciò che erano prima della guerra. Tale condizione di cose parrebbe dover facilitare il traffico marittimo coll'estero. Dal momento che costa poco trasportare le merci vi dovrebbe essere una abbondanza di arrivi. Ma non è così. Se consideriamo (*vedasi la tabella n. 1 a pag. 10415*) il traffico coll'estero dei nostri porti, risulta che, mentre nel 1913 era di 18,6 milioni di tonnellate all'arrivo, nel 1927 le merci in arrivo hanno raggiunto, 21,8 milioni, con un aumento, quindi, di appena 3,2 milioni. Ma non bisogna dimenticare che oggi abbiamo i porti di Trieste e Fiume, che allora non avevamo. Essi svolgono un traffico di 1,5 milioni. Si ha quindi un aumento di 1,7 milioni di tonnellate negli arrivi, tutto dovuto a maggior importazione di carbone. Uguale fenomeno si verifica per il carico. Le merci imbarcate per l'estero nei nostri porti prima della guerra ammontavano a 3,5 milioni, ed oggi sono sotto a tale cifra. Se vi è progresso nel traffico dei porti, è dovuto al traffico nazionale, il quale è salito da 4,9 milioni circa a 6 milioni, tanto allo sbarco che, naturalmente, all'imbarco; e questo deve renderci soddisfatti e deve farci porre ogni sforzo per raggiungere maggiori sviluppi.

Ma v'è un altro fatto sul quale bisogna fermare la nostra attenzione; e cioè che mentre il traffico marittimo coll'estero è stazionario, il traffico ferroviario coll'estero aumenta. Da 2 milioni e 300 mila tonnellate nel 1913 siamo arrivati a 8 milioni nel 1926 e 7 milioni nel 1927. Vi fu pleora nel 1926 a causa dello sciopero inglese che cagionò una maggiore importazione per ferrovia che si può valutare a circa 2 milioni di tonnellate (ed altrettanto di meno « via mar »). Dunque abbiamo un aumento del 210 % nel traffico ferroviario e un aumento del 10 % nel traffico marittimo con l'estero. Questo traffico ferroviario con l'estero sarebbe giustificato se si svolgesse unicamente con quei paesi coi quali non comunichiamo che ferroviariamente, ma se facciamo il calcolo del tonnellaggio che scambiamo per ferrovia con questi paesi (e io mi dispenso dal darvi ora troppe cifre perchè purtroppo dovrò darvene esuberantemente in seguito) vediamo che esso è inferiore al tonnellaggio ricevuto e spedito per ferrovia. Dun-

que è chiaro che vi è merce spedita dall'Italia per ferrovia per imbarcarsi in altri porti, ed è chiaro del pari che vi è merce importata in Italia attraverso porti e ferrovie estere.

Che cosa sarebbe preferibile nell'interesse dell'economia italiana, che la merce arrivasse per ferrovia o per mare? Si risponde subito. Se, per il consumatore, la merce ha lo stesso prezzo a destino: (per esempio il consumatore che risiede a Milano è ugualmente distante da Genova e da Domodossola), la merce che proviene dai porti lascia un maggior guadagno in paese: vi sono tutte le spese di facchinaggio e di sbarco, vi sono tutti i diritti portuarii (circa tre lire per ogni tonnellata di stazza) vi sono altri più minuti vantaggi; ed è tutto denaro speso in Italia. Vi è la probabilità che questa merce sia caricata da navi nazionali, probabilità che è molto forte come è stato osservato dall'onorevole ministro nel suo discorso alla Camera dei deputati. Vi è anche la spinta che ne viene a tutto il traffico portuale e a tutti gli scambi, chè il traffico marittimo ci permette di comunicare con tutti i paesi del mondo, mentre il traffico ferroviario ci lega ai pochi paesi confinanti. Vi è l'incremento alla frequenza e alle occasioni delle navi nei porti, e la possibilità di costituire emporii e scorte di merci molto utili all'economia del paese.

Purtroppo questo governo, ed anche i precedenti, in generale hanno misconosciuto l'importanza della funzione del commercio e dei porti come emporii. È invece importantissima. Tale funzione di emporio col traffico ferroviario non si può avere: quando ricevete un treno di di derrate, non potete alla stazione di confine costituire un deposito. Ora l'aver distrutto queste scorte fa sì che parecchi commerci che potevano svilupparsi in Italia non si sono sviluppati, come ad esempio il commercio del cotone, del caffè, ecc.

Il caffè tende a esulare: Amburgo, l'Havre aumentano continuamente i loro arrivi di caffè e lo rispediscono; Genova e Trieste sono in relativa decadenza.

Vi è un altro genere del quale occorrerebbe facilitare il deposito nei porti nell'interesse della economia e della difesa nazionale: è il carbone. Oggi i depositi di carbone nei porti sono quasi impossibili perchè le tariffe sono

disposte in modo che gli sbarchi e le spedizioni dirette sono facili mentre i depositi sono carissimi. Se voi volete sbarcare principalmente in porti secondari e tenere le merci in deposito, ciò non vi è possibile essendovi spese e rischi troppo forti. Così è per il commercio dei bunkers: noi assistiamo a questo fatto, che la Francia ha facilitato ai privati la costituzione di speciali depositi carboniferi, per il rifornimento delle navi ad Algeri e ad Orano, (il bunker è il carbone per la provvista di bordo), cosicchè anche le nostre navi che partono dall'Italia vanno spesso a far carbone ad Algeri ed a Orano. E se scoppiasse una guerra ci troveremmo senza depositi di carbone in Paese. Nel 1914, allo scoppio della guerra Europea, l'Italia era allora abbastanza provvista, perchè le tariffe erano tali da favorire i depositi ed il commercio dei bunkers.

Le facilitazioni che occorrerebbe concedere ai trasporti marittimi, in confronto di quelli ferroviari, riguardano i trasporti, i servizi portuari ed i noli, dico i noli dei vapori di linea, che bisogna ridurre se vogliamo lottare coll'estero.

Per la marina indipendente non c'è nulla da fare, perchè tutti i noli dei cargo boats sono regolati dalla legge dell'offerta e della domanda internazionale; ma in fatto di vapori di linea i vettori hanno quasi un monopolio, almeno su determinate percorrenze, anche in forza di accordi, e son tratti ad abusarne.

Sono recenti le lagnanze dei nostri esportatori di cotone ed altri manufatti circa i noli per l'Oriente.

L'onorevole ministro conoscerà il caso dei cementi per i quali per molto tempo le compagnie italiane dell'Adriatico facevano per i trasporti nelle nostre colonie africane noli più bassi di quelli praticati dai porti del Tirreno.

Tornando al caffè, esso, stante accordi esistenti fra le varie linee di navigazione, arriva ad Amburgo allo stesso nolo che a Genova; ma da quel porto viene rispedito ad esempio negli scali del Mediterraneo orientale con noli e tariffe minime, si da portar via il lavoro ai nostri porti.

Sembra ai nostri armatori di avere raggiunto lo scopo se si assicurano il trasporto d'una data merce che per necessità dobbiamo im-

LEGISLATURA XXVII — 1° SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° GIUGNO 1928

TABELLA 1.

## TRAFFICO DEI PORTI E DELLE FERROVIE ITALIANE.

(in migliaia di tonnellate).

ANNI	Totale sbarcato nei porti	Proveniente dall'Italia	Proveniente dall'estero	Totale carbone importato in Italia	Totale merce imbarcata per l'estero	Totale arrivato dall'estero per ferrovia	Totale spedito all'estero per ferrovia	Merce trasportata per ferrovia e caricata nelle stazioni interne esclusi i porti
1913	23,525	4,925	18,600	10,834	3,370	2,300	1,450	26,203
1918	13,800	2,100	11,700	5,840	970	—	—	—
1919	15,700	2,550	13,150	6,226	1,135	—	—	—
1920	14,500	2,700	11,800	5,620	1,507	3,030	1,830	—
1921	16,150	2,700	13,450	7,466	1,470	3,220	1,700	—
1922	18,200	3,200	15,000	8,834	2,170	4,200	1,800	26,800
1923	21,200	4,170	17,030	9,134	2,620	4,470	3,000	30,090
1924	24,150	4,350	19,800	11,170	3,640	6,120	3,200	33,870
1925	25,250	5,300	19,950	10,517	3,750	6,610	3,150	38,850
1926	23,835	5,585	18,250	12,257	3,240	8,393	2,725	39,630
1927	28,118	6,298	21,820	14,008	2,800	7,130	2,950	39,600

portare od esportare; e di qui nasce l'abuso. No; essi devono praticar noli non superiori a quelli che in casi analoghi vengono praticati all'estero; devono far noli bassi per promuovere il traffico, e attirarlo qui dai porti stranieri. Questo è il compito delle nostre linee di navigazione: ricordiamo che al vapore di linea è affidato quasi tutta l'esportazione marittima, e la parte più ricca dell'importazione.

In tutta questa materia, tariffe, porti, noli ecc. ove è sempre in giuoco l'interesse e l'avidità dell'umana natura, nulla v'è di nuovo dai tempi passati. E trovereste d'attualità le istruzioni che ai commissari del porto di Ostia dava Cassiodoro. (*Ilarità*). Scelgo un senatore, un nostro collega, dei tempi antichi per evitare qualsiasi allusione politica. (*Ilarità*). Egli combatteva contro le eccessive pretese dei porti e delle navi e diceva: « Avara manus portum claudit et cum digitos attrahit, navium simul vela concludit. Merito enim illa mercatores cuncti refugiunt quae sibi dispendiosa esse cognoscunt », e più sotto: « A paucis accipit qui nimium quaerit et sibi ipsi mittit vitae munera qui moderatur oblata. Sit tibi ergo cura praecipua non solum re abstinere, verum etiam cohibere praesumentium manus ».

Sono grato al collega on. Mariotti di avermi segnalato l'esistenza di questi scritti di Cassiodoro, di cui faccio volentieri girata all'onorevole ministro delle comunicazioni.

E passiamo alle tariffe ferroviarie. Dice l'onorevole ministro, esse sono eguali, anzi inferiori a quelle degli altri paesi. Ciò è verissimo per i passeggeri; ma tale lato della questione non ha carattere economico così importante ed urgente quanto il trasporto delle merci. Per queste, siamo più cari dei paesi dell'Europa centrale, che per il traffico internazionale, in concorrenza coi nostri porti fanno prezzi di battaglia, esercitando una specie di dumping, o concedendo sconti. Ad esempio il nolo ferroviario per tonnellate del ferro in rottami da Thionville a Chiasso (km. 600) è lire 63.70, mentre da Chiasso a Roma (stessa distanza) è lire 96. Quello dei lingotti è anche più favorevole alla merce estera essendo rispettivamente lire 46.50 e lire 116. Il trasporto del carbone dalla Ruhr a Iselle (km. 780) è lire 59, salvo riduzioni rispondenti a contratti speciali: secondo le tariffe italiane sarebbe lire 93.

È chiaro che dobbiamo attirare il commercio di transito. Non mi occuperò di Trieste e Fiume che costituiscono casi speciali non solo dal punto di vista commerciale, ma anche da quello politico. Io auguro e confido che quel traffico tornerà a prosperare. A Genova e Venezia interessa il commercio colla Svizzera; e si leggono articoli esaltati di giornali e riviste ove si arriva a valutarlo in 6 milioni di tonnellate di cui quasi metà dovrebbe passare dall'Italia!

La verità è che l'importazione della Svizzera è circa 9 milioni di tonnellate, e l'esportazione un milione; ma è in grandissima parte traffico coi paesi confinanti, che non ha da passare per alcun porto.

Il traffico della Svizzera coi paesi d'oltremare, cui Genova potrebbe aspirare si riduce a circa 600,000 tonnellate.

Ma pur troppo le regioni che alimentano questo traffico sono quelle, più popolate e più industri, che più distanziano dall'Italia, e cioè sono quelle a nord e nord-est come Basilea, Zurigo, Whinterthur, o quelle a nord-ovest ed ovest come Neuchatel e Ginevra, le quali evidentemente dipendono dai porti del nord, Rotterdam, Anversa, Havre. A noi resta lo sbocco naturale del Canton Ticino che poco consuma e, grazie al Sempione e al Loetschberg qualche punto del Bernese. Quindi, quanto al traffico di quantità non c'è da farsi grandi illusioni: possiamo sperare su 200,000 tonnellate, al massimo. Si fece molto di più nell'immediato dopoguerra, quando i porti e le ferrovie del nord erano disorganizzati; allora, nel 1919, si raggiunsero fino 600,000 tonnellate via Genova, e ciò diede alimento a grandi speranze; ma si ricadde ben tosto a cifre più esigue; nel 1926, 233,000 tonnellate via Genova e circa 20,000 via Venezia; nel 1927, 190,000 tonnellate via Genova e 15,000 via Venezia. Frattanto si riorganizzavano i trasporti per ferrovia e per canale da Rotterdam, dall'Havre, e da Marsiglia; quest'ultimo porto apriva il canale di comunicazione col Rodano; si costruivano nuove linee attraverso il Giura ed i Vosgi; si migliorava la navigazione sul Reno. Oggi Basilea è un porto importante che nel 1926 ha fatto 273,000 tonnellate e nel 1927 ben 740,000 tonnellate!

Ci resta, per il commercio di transito, il traffico di qualità, cioè quello delle merci ricche per le quali i noli ferroviari e marittimi hanno

poca importanza in confronto colla rapidità e bontà dei servizi. Quando trattasi di cacao, di cioccolata, di latte condensato, di meccanismi fini, come orologi ecc., voi comprendete che non è più questione di tariffa, ma di servizio accurato. A questo traffico, sommamente redditizio, deve esser rivolta la nostra attenzione. Eppure noi vediamo che anch'esso prende le vie dei porti del nord insieme con merci italiane che, come molte automobili di produzione nazionale, trovano convenienza a imbarcarsi all'Hayre o a Rotterdam.

Per questi traffici occorrono servizi ben ordinati, e non sono necessari ingrandimenti di porti nè grandi costruzioni di ferrovie.

Questa situazione di cose, per riguardo principalmente al commercio dell'estero coll'Italia, colpisce più che gli altri il porto di Genova, il cui traffico è ora in diminuzione. (*Vedasi tabella N. 2 a pag. 10419*). Era nel 1913 tonnellate 7,759,000.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Guardi nel 1922.

RICCI FEDERICO. Nel 1922 fu tonnellate 5,816,000, in conformità della generale contrazione dei traffici...

CIANO, *ministro delle comunicazioni* ... e del disordine e dei furti!

RICCI FEDERICO. Questi eran comuni a tutti i porti e alle ferrovie d'Italia. Se Ella, onorevole ministro, consulta le statistiche, vedrà che in proporzione agli altri porti, il traffico di Genova fu più forte nel 1922 che negli anni successivi. E ciò è logico, perchè le industrie dell'alta Italia sono quasi sature ed inoltre possono rifornirsi attraverso i valichi ferroviari; mentre l'Italia meridionale si sta ora sviluppando e non ha altre comunicazioni coll'estero che i porti.

Nel 1922 dunque il traffico del porto di Genova era di 5,816,000 tonnellate, superando di 700,000 tonnellate il 1924; nel 1925 si ebbe il massimo, 8,270,000. Da allora è disceso a 7,616,000 nel 1926. Si disse allora, perchè s'importò meno carbone causa lo sciopero inglese. Ma nel 1927 siamo di nuovo alla stessa cifra e la diminuzione è dovuta alle merci varie, ed all'imbarco.

Il traffico del porto di Genova che era negli anni passati circa 25 per cento di tutto il traffico marittimo del Regno, è sceso nel 1926 a

23,4 per cento e nel 1927 a 20,5 per cento.

Queste cifre comprendono i cereali la cui importazione è cresciuta da 744,000 tonnellate del 1913 a 1,214,000 tonnellate del 1927 stante l'insufficiente produzione nazionale. Sicchè se prescindiamo dai cereali, siamo notevolmente al di sotto dell'anteguerra. Eppure i noli bassi come mai non furono, dovrebbero facilitare il traffico portuario! Figuriamoci che cosa avverrebbe quando aumentassero! In realtà il porto di Genova sente più acutamente degli altri la concorrenza dei valichi ferroviari.

Siccome queste condizioni di cose sembrano destinate a durare, e d'altra parte cresce tutti i giorni la produzione nazionale, è da chiedersi se proprio sia necessario ed urgente, in linea generale, spendere tanto denaro nell'ingrandimento dei nostri porti, o se, dovendosi fare delle economie, non sembrino più consigliabili e di più urgente utilità altre opere pubbliche.

Non voglio fare una questione regionale circa le ferrovie da costruirsi. Certo la Liguria è stata poco favorita; per esempio abbiamo in Liguria e nell'Emilia la più vasta area sfornita di linee ferroviarie. Il perimetro Genova, Voghera, Piacenza, Fornovo, Spezia racchiude kmq. 7,300. Ma non sono qui in questo momento a consigliare la costruzione di nuove linee. Ne furono progettate parecchie. La Genova-Piacenza, la Genova-Borgotaro. Lasciamole per la riserva e non creiamo diversivi.

Vi è una linea progettata approvata e promessa da molti e molti anni e per la quale poche settimane fa anche il segretario dei fasci a Genova ha annunciato l'immediata esecuzione: la Genova-Arquata. Questa linea, che era consigliata per decongestionare il porto di Genova, nel momento presente non parrebbe più strettamente necessaria a questo scopo, ma è indispensabile per ridare la vita al porto di Genova, per allacciarlo ai centri di consumo dell'Italia ed avvicinarlo all'estero. Tra l'altro questa linea abbrevierebbe la distanza tra Genova e Milano di circa 30 chilometri, inoltre, siccome sarebbe a minore pendenza, le spese di esercizio sarebbero limitate. Non ripeto le altre considerazioni interessanti la difesa nazionale. Spero che il Governo vorrà tener conto di questi rilievi a favore di tale linea di grande traffico; e vorrà quanto prima darvi esecuzione, come ha promesso.

Esaminiamo ora il bilancio delle ferrovie. Esso deve avere causato una brutta sorpresa al ministro delle finanze che forse aveva basato la saldezza del bilancio dello Stato su un buon avanzo dell'esercizio ferroviario, mentre, invece delle centinaia di milioni degli anni scorsi, esso chiude con un supero di appena 24 milioni. Ebbene, se noi applicassimo le tariffe ferroviarie vigenti nel 1921-22, giusto l'anno che poco fa è piaciuto citare all'onorevole ministro, i proventi del traffico previsti ora in 4 miliardi e 400 milioni si ridurrebbero di 600 milioni, perchè dal 1922 ad oggi le tariffe ferroviarie subirono un aumento di circa 17 per cento.

Se poi applicassimo al combustibile calcolato oggi a 147 lire su tonnellate 2,850,000 il prezzo stesso di 418 che correva nel 1921-22 avremmo un altro *deficit* di 600 milioni: totale un miliardo e 200 milioni in meno. Il fantasma del disavanzo tornerebbe ad apparire. Queste cifre debbono ammonire, tanto più che, se per caso avessimo il traffico ristretto che si ebbe nel 1921-22, si avrebbe un'altra diminuzione nei proventi, di nuovo di un miliardo.

Le spese sono salite in proporzione più forte delle entrate, e la necessità di economie è evidente; a ciò l'onorevole ministro rivolgerà certamente la propria energia. Solamente per il personale spendiamo ora 2 miliardi 372 milioni, e cioè 493 milioni più che nel 1922-23, senza tener conto di quanto realmente costerà la gestione viveri per i ferrovieri.

La contrazione del traffico valutata circa 10 per cento è l'elemento che impressiona, e finora non v'è accenno a miglioramento. Nei primi quattro mesi del 1928 furono trasportate dalle ferrovie di Stato tonnellate 17 milioni contro 18,940 degli stessi mesi del 1927, i quali già erano in ribasso rispetto all'anno precedente.

Vero è che i trasporti per conto del servizio segnano un aumento; ma ciò è in relazione alle scorte che si stanno costituendo, principalmente di combustibile; e va data lode al ministro per aver bene scelto il momento opportuno, quando il traffico langue e tanto i prezzi che i noli sono assai bassi.

Per quanto sia bene far previsioni prudenti, io non credo però che il traffico ferroviario possa continuare a diminuire. Infatti esso è

in relazione ai consumi, e questi sono ordinari ovvero straordinari. Gli uni corrispondono ai bisogni ordinari della vita civile, gli altri corrispondono agli impianti industriali, alle costruzioni, alle opere pubbliche, alle spese insomma di Amministrazione straordinaria. Tutti questi consumi straordinari sono ora ridotti al minimo sicchè non possono dar luogo ad altra diminuzione. Quanto ai consumi ordinari, essi per la loro natura non sono suscettibili di grandi variazioni, e seguono lo sviluppo demografico. Una analisi del traffico dimostrerebbe come variano poco le quantità annualmente trasportate di vino, frumento, ortaggi, fieno ecc. mentre si hanno bruschi salti in fatto di cementi, ferri, sabbia ecc.

Le statistiche del traffico ferroviario interno (merce caricata nelle stazioni della rete di Stato, esclusi i porti) presentano dal 1913 (tonn. 26,203 mila) al 1925 (tonn. 39,600 mila) un forte progresso, di circa 50 per cento, ben superiore al traffico coll'estero; e ciò mostra come si sviluppi la produzione nazionale, sì da fronteggiare in misura sempre più elevata i bisogni del paese. Dal 1925 però il traffico ferroviario interno, in relazione alla crisi industriale ha cessato di crescere, ed anzi è in regresso.

Altra causa di passività sono le molte linee a rendimento deficiente. Mentre i 10,651 chilometri di linee redditizie danno un gettito di lire 4,536 milioni, cioè lire 426 mila per chilometro in media, abbiamo 3074 chilometri di linea che gettano 218 milioni e cioè in media lire 71 mila per chilometro; e ne abbiamo altri 2746 che rendono 85 milioni, e cioè 31 mila lire per chilometro. Il personale di molte di queste linee secondarie aveva una volta remunerazioni inferiori, in relazione al minor lavoro; tre o quattro anni fa si procedette alla perequazione con grave carico del bilancio ferroviario, aumentando il *deficit* delle linee suddette e costituendo un pericoloso precedente.

Fu proposto di cedere queste linee passive a compagnie private. La questione fu discussa alla Camera, nè io voglio risollevarla qui. Ma voglio fare un'osservazione riflettente il bilancio ferroviario. Molte linee passive fin dall'inizio, furono costruite per lo sviluppo economico o demografico di determinate regioni. La relativa passività deve andare a carico di



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º GIUGNO 1928

TABELLA 2.

## MOVIMENTO DEL PORTO DI GENOVA

(in migliaia di tonnellate)

ANNI	Carbone sbarcato	Cereali sbarcati	Altre merci sbarcate	Imbarchi	Bunkers	Totale movimento di Genova	Totale movimento dei porti italiani	Rapporto percentuale di Genova a quello complessivo di tutti i porti italiani	Nolo medio Cardiff-Genova
1914	3,243	744	2,228	1,212	436	7,863	31,820	24,7	9/1
14	3,218	726	1,987	1,083	460	7,474	29,158	25,7	8/9
15	2,711	1,011	2,828	907	272	7,729	27,611	28	33
16	3,193	886	2,786	808	207	7,880	25,155	30	78
17	1,604	782	2,692	422	131	5,631	17,858	32,2	90
18	1,127	1,127	2,209	303	76	4,932	16,769	29,5	120
19	2,008	1,121	2,076	434	156	5,795	19,236	30	65
20	1,670	865	1,881	600	171	5,187	18,533	28	46
21	1,829	1,305	1,190	442	350	5,116	20,180	25,5	16/3
22	1,876	1,637	1,455	486	362	5,816	23,479	24,8	12/6
23	2,515	1,491	1,744	651	448	6,849	27,515	24,9	10/9
24	3,213	1,181	2,221	840	509	7,964	31,810	25	9/11
25	3,112	1,198	2,460	941	559	8,270	34,317	24,1	8/9
26	2,716	1,187	2,289	922	498	7,616	32,605	23,4	Sciopero inglese
27	2,838	1,218	2,213	919	460	7,648	37,216	20,5	8/3

quelle regioni o dello Stato; non è giusto che sia sopportata, come avviene ora, dall'utente di altre linee. Oggi chi viaggia ad esempio da Milano a Torino contribuisce a pagare la passività di linee secondarie della Sicilia. Ma se queste linee passive sono esercite da privati, allora è lo Stato che paga perchè dà un sussidio che è iscritto in bilancio.

Orbene lo stesso dovrebbe farsi quando l'esercente è l'Amministrazione delle Ferrovie di Stato. Da una parte avremmo registrato nel bilancio statale il costo vero del sacrificio; dall'altra avremmo alleggerito l'esercizio ferroviario di un gravame che non lo riguarda, e il bilancio delle ferrovie verrebbe prospettato nella sua realtà ed apparirebbe molto migliore.

Così sarebbe anche ingiusto far gravare sulle Ferrovie dello Stato l'eventuale maggior costo dei combustibili dipendente o da protezione che si volesse accordare al prodotto nazionale (ligniti, mattonelle ecc.) ovvero dall'impiego del carbone tedesco in conto indennità. Questo carbone, tenuto conto del suo rendimento, viene oggi pagato dalle Ferrovie di Stato più di quanto si pagherebbe acquistando sul mercato libero, ed io credo vi siano circa 20 lire per tonnellata di differenza. Orbene, se è giusto che le Ferrovie di Stato consumino il carbone che l'Italia deve ritirare in conto indennità, non è giusto che lo paghino a prezzo diverso di quanto comporta il mercato, di quanto pagano ferrovie private; la differenza, cagionata da interesse nazionale, dovrebbe stare a carico o a vantaggio dello Stato.

L'onorevole ministro ha fatto il confronto colle ferrovie estere, le quali hanno tariffe più alte ovvero sono passive. E ciò è vero fino a un certo punto; sempre prescindendo dalle tariffe dei passeggeri.

La Francia, ad esempio, ha una politica ferroviaria tutta speciale: vuol diffondere in tutto il paese il combustibile nazionale, e lo trasporta a grandi distanze a condizioni disastrose. Il *deficit* vien rimborsato dal bilancio dello Stato.

In Inghilterra le Ferrovie sono leggermente attive sicchè danno circa 5 per cento di dividendo.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Faccia un paragone tra le tariffe inglesi e quelle italiane.

RICCI FEDERICO. Sappiamo che le tariffe inglesi sono in generale molto più alte, e ciò è causa di continue proteste del ceto industriale. Però le ferrovie inglesi pagano ben 7,700 milioni di lire-sterline di tasse locali (rates). Ora lo Stato assumerà queste tasse locali in gran parte a carico dell'Erario, obbligando le ferrovie a ridurre di altrettanto le tariffe. Inoltre le ferrovie inglesi han sopportato enormi spese per la soppressione dei passaggi a livello. Ve ne sono rimasti soli 240; mentre noi ne abbiamo ancora 19,672.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Settemila.

RICCI FEDERICO. Settemila circa guardati, e quasi novemila incustoditi, pericolo e incaglio continuo e crescente coll'aumentare del traffico.

Soprattutto le ferrovie inglesi incontrano una perdita nella concorrenza del traffico delle strade ordinarie; e ciò è cagione di nuovi studi e nuovi provvedimenti.

È noto che le ferrovie inglesi furono inizialmente concesse solo per la sede ferroviaria, sulla quale i privati facevan correre i loro treni. Gradatamente le compagnie monopolizzarono il servizio, e divennero proprietarie ed assuntrice di altre imprese come alberghi, porti, poi anche di navi. Oggi, preoccupate dalla concorrenza del traffico ordinario, chiedono che le loro facoltà siano estese, coll'autorizzazione di far correre anch'esse autoveicoli e furgoni a vapore sulle strade ordinarie. Naturalmente vi sono forti opposizioni da parte delle attuali compagnie di automobili. Questa proposta di legge « road transport bill » dà luogo a una interessantissima istruttoria pubblicata giorno per giorno sui giornali inglesi. Risulta dalle deposizioni dei rappresentanti delle ferrovie che la Compagnia « London North Eastern Railway » dal 1923 al 1927 ha visto i suoi incassi diminuire di circa 10 per cento, e l'afflusso dei passeggeri s'è ridotto di 17 per cento; la « Great Western Railway » ha pure avuto una contrazione di traffico nella stessa proporzione cioè per lire sterline 12 milioni.

In pari tempo vediamo moltiplicarsi in Inghilterra il numero degli autoveicoli e dei furgoni a vapore. Le strade sono anche in provincia

piene di veicoli che trasportano anche a grandi distanze cose e persone. Vi sono servizi pubblici di autobus da Londra a Edimburgo che è quanto dire da Roma a Milano. Ed ultimamente un furgone a vapore e a carbone ha riportato un successo trasportando da una miniera presso Cardiff a un ospedale presso Londra (una distanza di 335 chilometri, coperta in 16 ore) dodici tonnellate di carbone ad un costo, tenuto conto dell'ammortamento, di 12 e mezzo scellini, mentre per ferrovia si sarebbero spesi 14 scellini, oltre a 6 scellini per trasbordi e consegne alle stazioni di partenza e di arrivo.

Il trasporto su strade ordinarie presenta il vantaggio che prende la merce dalla sede dello speditore e la consegna al domicilio del destinatario, mentre le ferrovie partono e arrivano in determinati punti fissi, sicchè occorrono trasbordi. Voi comprendete quanto sarebbe preferibile, se potesse diventare pratico, il trasporto ordinario che è autonomo, specialmente nelle campagne e in fatto di prodotti agricoli.

Nelle linee di gran traffico, nei porti, quando vi siano lunghe gallerie, quando occorran manovre, la ferrovia sarà sempre più conveniente. Ma in campagna, nelle zone pianeggianti, nelle regioni dove il traffico è rado e sminuzzato, il trasporto con mezzi ordinari sembra destinato a prevalere nuovamente. Ed è questa la miglior soluzione che si potrebbe dare a molte linee passive; convertirle cioè in buone strade ordinarie, come credo si sia fatto anche in America.

I progressi della scienza e della tecnica hanno oggi reso possibile, ciò che prima non lo era. Oggi si possono avere strade lisce, quasi fossero tutta una rotaia, ruote pneumatiche ricoperte di gomma, motori leggeri e potenti, veicoli solidi e leggeri.

All'estero questo s'è compreso da parecchi anni e si sono tempestivamente fatti sforzi e spese adeguate. In Inghilterra si spendono per le strade circa 30 milioni di sterline all'anno. E soltanto per il trasporto delle merci vi sono circa 400,000 autocarri (noi non arriviamo a 60,000). In Francia ve ne sono quasi 350,000. Le strade sono meravigliose: tutte asfaltate, e spesso incementate, senza polvere, senza fango, rettificata e allargata quanto più possibile, soppressi i passaggi a livello, curata la visibilità nelle curve, curato il servizio in-

formazioni controllo e rifornimento, facile lo stazionamento.

Devo descrivervi le strade italiane? È un senso di umiliazione che si prova quando si vedono le nostre povere strade piene di sassi e di fossi, piene di polvere che si solleva a nubi ad ogni veicolo che passa. Eppure il traffico sulle strade ordinarie per un paese essenzialmente agricolo come il nostro presenterebbe i maggiori vantaggi! Ma si fa troppo poco; e così restiamo sempre più indietro in confronto degli altri. L'azienda delle strade non ha sufficienti mezzi, sicchè rischia di non concluder nulla, se non l'affermare buone intenzioni.

Io credo che gli stanziamenti tutti concernenti le strade dovrebbero essere aumentati sì da corrispondere al bisogno; ed è per questo che in altri rami ho suggerito economie. Qui dovremmo concentrare ogni nostro sforzo; a queste spese dovremmo dare la precedenza.

Noi facciamo i trasporti ferroviari allo stesso prezzo delle altre nazioni, ed abbiamo un servizio che può stare al confronto dell'estero.

Abbiamo una marina mercantile esuberante, che naviga allo stesso prezzo di quelle estere.

Ma i nostri trasporti su vie ordinarie, a causa delle condizioni delle nostre strade, vengono a costarci almeno il triplo di quanto costano all'estero; e ne soffre tutto il nostro sviluppo e la nostra stessa vita civile. Nè qui è il caso di invocare la mancanza di materie prime! È questione principalmente di mano d'opera e questa abbonda ed è anche disoccupata.

Se, come è d'uso, vogliamo invocare la tradizione e paragonarci ai Romani; rammentiamoci che in fatto di strade essi erano maestri, e vediamo di non esser figli degeneri.

FIGOLI. Domando di parlare:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGOLI. Voglio profittare della nota gentilezza dell'onorevole ministro Ciano per rivolgergli una semplice raccomandazione, che spero vorrà prendere in considerazione, senza fermarsi troppo burocraticamente sulla cosa, come del resto è suo costume. Io voglio raccomandargli di procedere come un treno direttissimo, anzi come un espresso... Si tratta della ferrovia fra Siena e Massa Marittima, da allacciare con Follonica. Egli, accogliendo il mio

desiderio, si renderà utile non solo al commercio ma anche allo stesso Governo.

Io spero che vorrà prendere in considerazione la mia raccomandazione. Il progetto era stato approvato fin dal 1901, e sia a Siena, sia a Follonica non si desidera che quella ferrovia, la cui esecuzione è ancora sospesa.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Se non ho male compreso, l'egregio collega Silvestri avrebbe fatto appunto alla città di Pisa di volere che i diretti notturni della linea Pisa-Genova-Milano si fermino in quella città.

Debbo respingere la censura, perchè la città di Pisa, che è anche importante centro ferroviario, ha diritto a quelle facilità di comunicazioni che pure sono accordate ad altri centri di minore importanza.

E sarebbe poi veramente strano che, per arrivare dieci minuti più presto a Milano, si dovessero pregiudicare importanti interessi di altre città.

Alla lagnanza, che io muovo verso l'onorevole Silvestri, debbo però unire un ringraziamento, quello cioè di avermi fornito l'occasione di raccomandare al ministro delle comunicazioni, che tanto degnamente adempie al proprio ufficio, gli interessi ferroviari della città di Pisa, secondo le richieste che essa ha più volte avanzato. Spero che il ministro vorrà darmene affidamento.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Avrei voluto, Onorevoli Senatori, essere brevissimo nella mia esposizione, tanto più che essa viene a poche settimane di distanza dalla discussione ampia che si è tenuta nell'altro ramo del Parlamento. Farò il possibile per non tediare lungamente, ma permettetemi di rispondere a tutte le osservazioni che sono state fatte sulla mia opera di ministro delle comunicazioni.

Inizio il mio dire con il confermare che il bilancio in corso delle Ferrovie dello Stato, che ha la perfetta identica struttura, in ogni sua voce, dei bilanci passati, si chiuderà con un avanzo doppio di quello preventivato nelle previsioni aggiornate che sono di 35 milioni. Sono certo infatti che l'avanzo sarà molto superiore a quello

prudentemente preventivato in 35 milioni: onorevole Ricci, questa affermazione non giustifica in me nessun assoluto ottimismo, ma posso con sicura fede affermare che l'inizio di una maggiore intensità di traffico si sente. Via via la crisi di contrazione del traffico ferroviario, che non è limitata all'Italia ma che è generalizzata su tutte le reti europee, sarà superata. Debbo quindi ritenere che la stabilità del bilancio ferroviario sia assicurata. Come dirò in seguito, si proseguirà con prudenziale avvedutezza negli impegni delle spese. Credo che nemmeno l'or. Ricci potrà muovermi accusa di essere stato molto prodigo nelle spese. L'economia è all'ordine del giorno dell'Amministrazione ferroviaria: è una economia signorile, perchè si tratta di un servizio che ha contatto col pubblico italiano ed anche col pubblico estero, al quale il Governo fascista non vuole per niente far conoscere miserie, ove queste esistessero.

Il traffico ferroviario italiano è in ascesa: io ritengo che noi abbiamo superato i momenti più critici: l'Amministrazione continua, con veduta giusta dei problemi futuri, a provvedere alle sue esigenze.

Io ringrazio l'Ufficio Centrale per la relazione e l'indagine minuta che ha voluto compiere sul bilancio delle comunicazioni; indagine che è contenuta nella dotta relazione scritta dall'on. De Vito.

Il relatore mi domanda di provvedere per le spese patrimoniali. Io debbo dire chiaramente all'on. De Vito due cose: primo, le provvidenze attuali, già stabilite di concerto col collega delle finanze, sono tali da garantire all'Amministrazione ferroviaria i fondi necessari per far fronte alla completa attuazione del programma in corso; secondo, il programma attuale a sua volta è più che sufficiente per assicurare i mezzi di trasporto per qualsiasi roseo prevedibile aumento di traffico. Io ritengo che in questo momento sia prudenziale non aggravare oltre il bilancio delle ferrovie.

Se è con soddisfazione intima che affermo davanti a voi, onorevoli senatori, che il bilancio del 1927-28, che si avvia ormai alla sua conclusione, è in avanzo, non intendo, con provvedimenti affrettati, gravare i bilanci futuri, per non mettere l'Amministrazione ferroviaria

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1<sup>o</sup> GIUGNO 1928

in condizione di perdere quel pareggio che le è stato assicurato.

L'on. Libertini mi ha parlato da molto tempo delle condizioni della linea Napoli-Reggio. Vorrà però ammettere, l'on. Libertini, che la Amministrazione esercisce con la massima cura quella linea così difficile per condizioni orografiche: linea che in certi momenti non è che una continuazione di ponti e di gallerie; dove vi sono delle curve di raggio piccolissimo, linea che altrove, per lo strapiombo dei monti, è portata presso la costa, là dove subisce l'erosione e la corrosione del mare.

Deve ben comprendere l'onorevole senatore Libertini che le possibilità umane hanno dei limiti. Ma io debbo difendere l'Amministrazione delle ferrovie da quella accusa, se non esplicita, almeno implicita, che egli ha creduto di fare. Deve sapere l'on. Libertini, — ed in questa Alta Assemblea vedo l'on. Bianchi, che con la sua alta competenza può confermare quanto io dico — che l'Amministrazione ferroviaria è stata sollecita, sotto ogni punto di vista, per curare la viabilità e la celerità di marcia dei treni sulla linea da Napoli a Reggio Calabria.

Le locomotive 743, 744, 745, a quattro assi accoppiati, con carrello italiano per inserzione in curve ristrette, sono state costruite appositamente per aumentare il tonnello e la velocità dei treni sulla Napoli-Reggio. L'onorevole Libertini ci ha detto che occorre molto tempo per andare da Napoli a Catania, dove egli usualmente va. Ma se io confronto gli orari del 1914, (perchè, on. Ricci, il 1914 ferroviario rappresenta l'anno della maggior velocità, come rappresenta l'anno del maggior movimento portuale italiano) trovo che, per andare da Villa San Giovanni a Salerno, si impiegavano 10 ore e 51 minuti; nel 1928 si impiegano 9 ore e 50 minuti. Vede, onorevole Libertini, che abbiamo già risparmiato un'ora.

LIBERTINI. È un errore.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Se lei vuol prendere il posto del mio direttore generale delle ferrovie, posso mettere la sua candidatura. Questi dati sono ufficiali; il direttore generale delle ferrovie, che io vedo là nella tribuna, me li ha forniti e potrebbe dare

domani a Lei tutti i dati che le necessitano. (*ilarità*).

Sulla Salerno-Napoli nel 1914 s'impiegava un'ora e 36 minuti, oggi s'impiega un'ora e 21 minuti.

L'on. Libertini ha detto poi che i doppi binari sono indispensabili. On. Libertini, ella sfonda una porta aperta! Io vorrei fare dei binari quadrupli, ma dove li facciamo?

LIBERTINI. Ci contentiamo di quelli doppi.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma dove li facciamo? Bisogna cambiare il tracciato. E il primo studio sommario, per darle la grandezza del quadro economico, porta la spesa, per un raddoppio di binario da Battipaglia a Reggio Calabria, a una somma che si aggira su un miliardo. (*Commenti*).

Si fa presto, onorevole Libertini, a domandare delle provvidenze; ma chi ha la responsabilità, l'onore e l'onere dei posti di dirigenza, deve pensare, nella esecuzione del suo mandato, alle raccomandazioni autorevoli di economie che ogni giorno io sento ripetere molto giustamente dai senatori che qui mi ascoltano.

E poi è proprio vero che nell'Italia meridionale non ci sono dei doppi binari? Prima di tutto rivendico alla mia opera la ricostruzione del doppio binario Napoli-Battipaglia, iniziato una prima volta durante la guerra, demolito per usare le rotaie in un altro posto, e ricostruito ora definitivamente dalla Amministrazione delle ferrovie, ed esercito da molto tempo.

LIBERTINI. Di questo ho già reso grazie a lei.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma poi non c'è un doppio binario tra Foggia e Cervaro, tra Bari e Barletta? Non vi è forse in costruzione una quantità di chilometri di doppi binari abbastanza notevole? Io vorrei, on. Libertini, che lei si convincesse che l'Amministrazione ferroviaria ha una speciale cura per le comunicazioni verso l'Italia meridionale e verso la Sicilia, cura che dimostra in tutti i modi possibili; ma l'impossibile, on. Libertini, non lo venga a chiedere agli uomini.

Secondarie sicule. Lei, on. Libertini, voleva un miracolo « alla Bianchi ». In Sicilia sono progettati 450 chilometri di ferrovie secondarie. Ci sono due Società che attendono a questo lavoro; sono già stati ultimati 25 chi-

lometri e ne sono in corso di avanzata costruzione 138. Speriamo che si continui così a lavorare e così lei avrà quelle ferrovie che non un deputato siciliano, ma il Governo fascista ha dato alla Sicilia.

I disastri sulla linea Napoli-Reggio.

Il primo torna a difendere la causa mia, ossia quello che io sostengo. Dice l'on. Libertini che si è smosso un ponte sul torrente Angitola. Non si è smosso nulla. Si stava sostituendo un ponte su questo torrente e siccome i ponti ferroviari metallici, per non interrompere l'andamento della linea in esercizio, vengono ora costruiti vicino al ponte da sostituire e poi si fa scorrere il vecchio e si sostituisce il nuovo, accadde che il nuovo ponte scivolò dagli ordigni meccanici che lo varavano ed andò tre metri al di là. Questo dimostra che l'Amministrazione ferroviaria ha cura di quelle linee, dove durante la mia amministrazione ha speso, per miglioramenti e consolidamenti, ben 72 milioni all'infuori delle spese ordinarie di manutenzione. Il disastro, del quale non fu vittima l'on. Bianchi, consistè nella rottura di 25 centimetri del fungo di una rotaia avvenuta nella galleria di Corica, il 21 febbraio. Il Senato mi perdoni se do tutti questi dati esatti, ma siccome l'on. Libertini me ne aveva parlato da tre mesi, così sono venuto armato di tutte le armi opportune. (*Si ride*).

Nella notte del 21 febbraio ultimo scorso, in galleria di Corica, tra Serra Aiello ed Amantea, si verificò la rottura di una rotaia con conseguente svio di qualche vettura del treno 80 su cui viaggiava S. E. Bianchi, e precisamente sviarono le ultime tre carrozze del convoglio. Lo sviamento accadde perchè l'agente della linea, avendo rilevato in precedenza la rottura della rotaia, anzichè proteggere subito coi prescritti segnali il punto pericoloso, si allontanò per chiedere aiuti per la sostituzione della rotaia spezzata.

Rotture casuali di rotaie avvengono su tutte le linee, come su altre linee delle reti Europee, vi si rimedia tempestivamente grazie alla assidua vigilanza che viene esercitata. Io credo (e qui c'è l'onorevole Bianchi che può essere autorevole testimonio).

È questa una linea sulla quale il traffico non è stato mai tanto come è ora e sulla quale il treno espresso per Taormina viene

mantenuto nella stagione estiva anzichè essere soppresso, come era anticamente.

Dello sviluppo delle nostre ferrovie e tramvie elettriche statali e private, come pure dello sviluppo attuale dei lavori di elettrificazione, l'on. De Vito traccia un quadro esauriente. Egli ricorda le provvidenze adottate per facilitare l'adozione del nuovo sistema da parte delle ferrovie concesse ed insiste perchè, agli effetti finanziari, l'elettrificazione venga considerata sulla rete principale come una nuova costruzione.

Da parte mia non posso non riconoscere che l'osservazione è fondata, soprattutto quando l'elettrificazione venga attuata a vantaggio dell'economia generale e non per corrispondere ad aumenti di traffico, nel qual caso sarebbe evidentemente giustificato il ricorso ai fondi patrimoniali.

Un'altra risposta io debbo dare all'on. Libertini: egli ha parlato della congiunzione Villa Literno-Napoli Centro come di cosa di là da venire. Lo informo che il 4 giugno correrà la prima locomotiva da Villa Literno per Aversa a Napoli e se le cose andranno, come credo, bene, entro il mese di giugno o al massimo nella prima decade di luglio sarà attivato il servizio regolare fra Villa Literno e Napoli.

Credo che questo lo compenserà di tutti i disappunti avuti prima.

Linea direttissima Roma-Napoli. Questa linea sarà elettrificata perfettamente, onorevole De Vito, e il sistema di elettrificazione non desta preoccupazione alcuna: sarà elettrificata a corrente continua. Cosa si attende ad elettrificarla? prima di tutto il perfetto assetamento della linea, perchè, se non è necessario per la linea a trazione a vapore, è indispensabile per le linee a trazione elettrica.

L'unica cosa che ancora ci tiene fermi è l'esperienza che stiamo compiendo sui locomotori elettrici a corrente continua, i cui primi esemplari sono ora in esperimento sulla Benevento-Foggia.

Credo che l'esperimento si debba seguire con molta attenzione, perchè se ne dovranno ordinare per la Roma-Napoli 70 esemplari, ciascuno dei quali costa oltre un milione.

Non entro nel duello fra l'on. Silvestri e l'on. Supino, rispetto alla introduzione dei treni a Pisa. Non c'è dubbio che l'on. Silvestri

ha ragione quando dice: « prendete il bivio Tagliaferro e risparmierete mezz'ora », ma questo bivio non può essere percorso che a 30 chilometri di velocità. D'altra parte non è la entrata dei treni nella stazione di Pisa, ma il regresso che occorre ovviare per portare i treni nella stazione di Pisa: ciò è stato perfettamente esaminato dall'Amministrazione ferroviaria, la quale, quando attuerà lo smistamento delle merci della Toscana a San Giusto, costruirà il collo d'oca che dalla linea di Livorno porterà i treni all'entrata opposta della stazione di Pisa, per poi farli uscire direttamente dall'altra parte verso la via di Genova. Quindi questo duello, che pareva insanabile, è già stato perfettamente composto dall'Amministrazione ferroviaria e mi pare con soddisfazione di tutti.

Delle materie di competenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, vale a dire delle ferrovie concesse all'industria privata, delle tramvie, dei servizi automobilistici e della navigazione interna, l'onorevole senatore De Vito non si è occupato in modo distinto e separato; ma ha associato la trattazione dei vari argomenti a quella degli argomenti più affini che riguardano altri rami del mio Ministero. Convengo in massima nel concetto che sia da favorire l'estensione dei servizi locali anche per le merci, ma beninteso corrispondendo alle reali necessità ed evitando di creare nuove società originariamente deficitarie. Concordo con l'onorevole relatore della Commissione di finanza sul carattere ormai sorpassato delle tramvie extraurbane, specialmente a vapore, e sull'opportunità di cedere alla industria privata l'esercizio di alcune ferrovie secondarie delle nuove provincie, che superiori esigenze generali fecero affidare all'Amministrazione delle ferrovie di Stato subito dopo la guerra. Tali questioni sono oggetto di attento studio, allo scopo di concretare provvedimenti adeguati.

Sopra un punto di grande importanza l'onorevole Commissione di finanze del Senato ha confortato col suo autorevole parere una direttiva che io avevo avuto occasione recentemente di esporre. Essa ha infatti riconosciuto l'opportunità di alcuni raggruppamenti delle linee secondarie in reti armoniche di sufficiente estensione, con pochi sbocchi necessari per corrispondere alle esigenze del traffico locale.

Si tratta di impresa di non agevole risoluzione alla quale vado dedicando la mia opera e che confido di poter compiere con la necessaria gradualità, non nascondendomi le difficoltà che tanti interessi contrastanti faranno sorgere.

L'azienda postale e telegrafica ha continuato nell'attuazione del suo programma inteso ad effettuare con la più economica ed efficace gestione dei servizi l'opera di sviluppo dei servizi stessi. È stato così possibile nell'agosto del 1927 apportare considerevoli riduzioni alle tariffe in vigore per un complessivo ammontare di oltre 120 milioni annui. Ciò malgrado posso assicurare il Senato che l'esercizio in corso si chiuderà con un largo avanzo, che sarà parecchie volte superiore non soltanto a quello di 11 milioni della prima previsione, ma anche a quello della previsione aggiornata di 21 milioni. (*Benissimo*).

L'onorevole relatore ha fermato la sua attenzione sulla entità della spesa per il personale. Certo nel bilancio postale ciò si verifica in tutti gli Stati. La spesa del personale è, per la natura stessa dei servizi postali, molto onerosa. Pertanto l'Amministrazione ricerca tutte le possibili economie. L'opera di selezione, che corrisponde poi all'opera economica sopra detta, che l'anno scorso portò all'eliminazione di 2169 unità, senza rimpiazzo, è continuata ed in questo esercizio altri 1300 agenti hanno lasciato l'Amministrazione senza sostituzione. Posso assicurare che l'Amministrazione provvede conformemente alle riconosciute necessità, ed in molti casi con una spesa maggiore degli introiti locali, all'istituzione di stabilimenti postali e telegrafici dove sono richiesti.

Nello scorso esercizio e in quello corrente gli stabilimenti stessi sono stati molto aumentati. Aumentati i portalettere rurali. È stato istituito il telegrafo in moltissimi punti dove non vi era. Il recapito della corrispondenza ha guadagnato in estensione, ma si è messo in rilievo il bisogno di rapidità maggiore, e accennandosi alle linee aeree, si è detto che postalmente non sono state utilizzate a sufficienza. L'Amministrazione s'interessa al servizio di distribuzione e a tale scopo ha disposto vari provvedimenti.

Quanto allo sviluppo della posta aerea, le

difficoltà sono varie, ma si studiano tutti i mezzi atti a ridurle e a superarle. Le statistiche comprovano lo sviluppo progressivo e la regolarità sempre migliore di tutti i servizi disimpegnati dall'azienda postale e telegrafica. Si provvederà a comunicazioni sempre più vaste nei capoluoghi di provincia e a migliorare quelle dalla capitale alle provincie, particolarmente con il Mezzogiorno, le Isole e l'Estero. Un piano organico di provvedimenti ha avviato a soluzione il vasto interessante programma della estensione dei servizi radioelettrici, mentre quelli cablografici, affidati all'Italcable, si estendono e si perfezionano.

Un altro collegamento cablografico è stato stabilito fra Anzio, Barcellona e Malaga, e la Società si appresta a stabilire quello fra Anzio e Palermo e fra Palermo e Cagliari. Tali allacciamenti miglioreranno assai le comunicazioni telegrafiche da e per le isole.

Passando ai telefoni dirò che uno dei più apprezzabili risultati della cessione all'industria privata è stato lo sviluppo del sistema automatico nei grandi e piccoli centri. Complessivamente si avevano 25 mila abbonati in tutta Italia collegati con le centrali automatiche. Adesso se ne hanno 100 mila. Il numero degli abbonati, che era nel 1925 di 145 mila, è oggi asceso a circa 200 mila.

È automatica completamente la rete di Roma, di Milano, di Torino e quasi completamente quella di Genova: mancano pochi numeri. Il servizio automatico funziona pure a Firenze; a Livorno, Como, Brescia, Biella, Messina, Rimini e a Forlì. È prossima la automatizzazione di Trieste, Cremona, Mantova, Bologna. Napoli lo sarà entro l'anno, e così pure altri importanti centri italiani.

Ma il sistema automatico dalla città sarà portato nei piccoli sobborghi, ed inoltre l'Amministrazione postale e telegrafica sta trattando delle convenzioni aggiuntive con le Società concessionarie per sviluppare il traffico nell'ambito delle regioni e svilupparlo anche con la installazione di cavi sotterranei. Mentre le società compiono il lato attivo e produttivo che tutti potete vedere, l'azienda statale ha già compiuto la posa del cavo sotterraneo fra Roma e Napoli con 78 coppie di fili, cavo sotterraneo che sarà inaugurato e aperto all'esercizio entro l'anno, mentre è avanzata la posa

del cavo sotterraneo fra Roma e Firenze, ed è bandito l'appalto concorso per la posa del cavo che da Napoli per la Calabria raggiungerà la Sicilia a Caltanissetta, con una derivazione per Bari.

Il senatore Silvestri ha parlato delle tariffe telefoniche. Egli mi permetta di dire quello che posso dire in questo momento, poichè ora sono proprio in corso le trattative per le nuove tariffe telefoniche che andranno in vigore col 1º luglio prossimo.

Le tariffe accettate dalle Società, quando assunsero l'esercizio, sono quelle stabilite dal Regio decreto-legge del 23 novembre 1921, n. 1824: tariffe *à forfait*, tariffe speciali. I contratti di concessione fanno obbligo alle società di mantenerle per tre anni inalterate e questi tre anni vengono a scadere col 1º luglio prossimo. Si sono accese tutte le discussioni che ognuno di voi potrà immaginare, ed è stato posta giustamente sul tappeto la questione del contatore.

Il contatore nominalmente è generalizzato in tutti i paesi di Europa, come giustamente ha detto il senatore Silvestri. Ma non c'è una esperienza tale che possa integralmente essere applicata nel nostro paese. Dico subito che l'idea del contatore è stata nettamente scartata dall'Amministrazione (*benissimo*), la quale però non può non rendersi conto di quel che avviene negli altri paesi; ed allora ha deciso che i contatori per scopi statistici siano messi al 2 per cento degli abbonati delle classi A (ossia istituti bancari, ecc.), S (ossia professionisti ecc.), ed ai liberi cittadini, cioè ai domicili privati.

Ma perchè la statistica abbia una base di serietà e di attendibilità, non sono le Società che sceglieranno questo due per cento fra i diversi abbonati. Questo due per cento sarà indicato da una Commissione composta da un rappresentante degli industriali, un rappresentante dei commercianti, un rappresentante dell'azienda statale. È così sperabile che si possano avere dei dati statistici attendibili sui quali decidere in seguito, quando cioè la loro raccolta sarà tale da permettere appunto una decisione sull'applicazione o meno del contatore.

Sarà diminuito il canone di appalto per i privati cittadini, perchè è specialmente in



questa categoria che bisogna curare l'estensione del telefono. L'entità del canone di abbonamento non influisce certo sul numero degli utenti della categoria delle banche e degli Istituti, nè darà alcun incremento al numero attuale degli utenti il ceto professionale perchè questo ceto che considera il telefono come uno degli strumenti indispensabili per lo svolgimento della sua professione ne è già provvisto. Il grande aumento negli introiti verrà dato dalla grande classe dei privati, la quale però dovrà essere sollevata in modo notevole dalle spese ora richieste per l'abbonamento al telefono. (*Vive approvazioni*).

Su queste basi sono condotte le trattative con le Società concessionarie delle cinque zone; mi dispiace, senatore Silvestri, di non poter dare altri dettagli...

SILVESTRI. Sono sufficienti!

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. ...dato lo stato in cui si trova la cosa.

Sorvolo sull'aumento della tassa sulle ferme in posta. È un mestiere talvolta simpatico e talvolta ingrato, che, se viene retribuito con 15 centesimi, è sufficientemente retribuito... (*ilarità*).

Poi mi permetto di difendere un po' la posta pneumatica che non può essere sostituita completamente dal telefono, anche perchè essa serve per lo smistamento degli espressi di cui talvolta il senatore Silvestri ha lamentato il ritardo. Si capisce bene che i mille espressi della Centrale di Milano non possono trasmettersi alla periferia a mezzo del telefono. Si devono mettere nel tubo, nel proiettile, che li trasporta rapidamente.

Veniamo ora alla marina mercantile. L'onorevole Ricci ci ha fatto un quadro un po' tetro dei porti e ha dimenticato soprattutto che c'è un provvedimento per incrementare gli empori nei porti che io spero possa essere tradotto in atto, se specialmente nelle diverse località non verranno sollevate troppe difficoltà contro la sua attuazione: intendo parlare delle zone franche.

Circa quanto l'onorevole Ricci, con molta competenza, dice della mancanza in Italia di organizzazioni per il rifornimento del carbone alle navi, io mi associo alle sue parole e sarò grato personalmente all'onorevole Ricci se si metterà lui alla testa di una organizzazione di

quel genere con la competenza che lo distingue. Egli vedrà che il Governo sarà provvido e sollecito per tutte quelle agevolazioni che gli saranno domandate. Ma io non credo sia compito del Governo di fare il rifornitore delle navi, tanto più che è una cosa molto difficile.

L'on. Ricci dice che lo sviluppo del traffico commerciale è in diminuzione: ora io osservo che il traffico è per lo meno quello che era nel 1914. Se poi si guarda il periodo che più mi interessa, e cioè dal 1922 ad oggi, si vede che il traffico portuale italiano è aumentato del 58 per cento.

RICCI FEDERICO. Da tre anni non si muove più!

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Io mi auguro che possa ancora muoversi! Ma ci sono delle cose che hanno la loro stabilità. E poi lei stesso ci ha detto perchè non si muove, ci ha detto che il carbone viene per via di terra e che la massima parte delle importazioni viene ugualmente per via di terra: contentiamoci dunque se, malgrado tutto quello che viene per via di terra, il traffico non discende.

Il fatto è, onorevoli senatori, che la nostra marina mantiene il quarto posto nel mondo, il secondo in Europa per tonnellaggio e il terzo per costruzioni navali. La nostra marina transatlantica si è già arricchita di importanti unità, conta però ancora molte navi vecchie che non possono sopportare la concorrenza. Bisogna costruire ancora: lo star fermi significherebbe indietreggiare. Le navi da carico vanno da qualche anno invecchiando senza che si operi quel proporzionale rinnovamento che è necessario affinché i nostri armatori si presentino nelle competizioni internazionali con mezzi di trasporto moderni e di esercizio economico. La trasformazione non è incoraggiata dal mercato dei noli che continua a mantenersi a livello basso: è poi ostacolata dalle scarsissime riserve finanziarie dei nostri armatori. Bandita perciò l'idea, che non potrà più rifiorire, di elargire premi di navigazione o altri contributi del genere, non rimane che affidarci al credito navale.

In tale via, già battuta da molte Nazioni, tra le quali l'Inghilterra e gli Stati Uniti, che pure dispongono di una forte marina mercantile e di potenti riserve finanziarie, si è messo il Governo, e dopo aver attenta-

mente studiata la questione in tutti i suoi più piccoli particolari, ha concretato il suo studio con la creazione dell'Istituto del Credito Navale che ormai è compiuta. Il nuovo ente consentirà non solo d'intensificare le costruzioni navali, ma di attuare quel vasto programma di rinnovazione del naviglio da cui soltanto potranno ritrarre nuova forza le industrie marittime. L'onorevole relatore ha accennato alla situazione dei nostri cantieri e alla sproporzione tra la loro potenzialità e le effettive possibilità di lavoro. Io non escludo che esista tale sproporzione, al cento per cento ereditata dal Governo fascista, il quale non ha incoraggiato certamente la fondazione di nuovi cantieri.

Comunque, il completamento del programma di nuove costruzioni per le linee sovvenzionate, per le quali sono state adottate speciali provvidenze finanziarie, e i provvedimenti di credito navale varranno ad assicurare ai nostri cantieri un ulteriore considerevole lavoro.

L'onorevole relatore si è lungamente intrattenuto sui servizi sovvenzionati e sui bilanci delle società concessionarie. Nulla ho da aggiungere alle sue esatte considerazioni; debbo dire che il Governo ha equamente riesaminate le convenzioni esistenti e non ha mancato di provvedere alla revisione di quelle riconosciute insostenibili.

Infatti sono state stipulate convenzioni aggiuntive con le Società « Florio » e « Zaratina » ed altre sono in corso. Contemporaneamente sono stati migliorati i servizi gestiti dal « Lloyd Triestino » e dalla « Partenopea » e quelli del « Periplo Africano ». I servizi, sotto la continua ed oculata vigilanza del Governo, procedono regolarmente. Molte nuove unità sono già in linea ed altre sono in corso di costruzione. Possiamo quindi fondatamente presumere che fra non molto quelle navi che l'onorevole De Vito giustamente chiama « venerande per età », già considerevolmente assottigliate nel numero, saranno totalmente sostituite da navi rispondenti alle più moderne esigenze della tecnica navale.

È intanto accertato che, nelle comunicazioni con il Levante, le nostre società si battono con successo con le migliori marine europee. Al crescente sviluppo del naviglio corrisponde l'aumentato traffico dei nostri porti, aumentato,

ripeto, dal 1922 al 1927 di circa il 58 per cento e la più larga partecipazione della nostra bandiera ai traffici stessi, non solo per il servizio di cabotaggio, ma anche per i trasporti dall'estero e per l'estero.

Tali risultati non sono dal Governo considerati come meta delle nostre aspirazioni e delle nostre necessità. I traffici marittimi rappresentano una delle principali fonti di vita del nostro paese e quindi ad essi sarà sempre dedicata la vigile attenzione del Governo.

Oltre i provvedimenti adottati e quelli in corso di attuazione, altri, non meno importanti, tra cui quello che riguarda la sicurezza della vita umana in mare, sono allo studio presso i competenti uffici.

All'azione del Governo corrisponde la collaborazione di quanti partecipano alle industrie marittime, ispirati tutti a quell'alto sentimento di dovere e a quello spirito di disciplina che il Fascismo ha in essi trasfuso.

Sotto tali auspici la marina mercantile italiana non potrà non raggiungere la potenza che le compete.

Non so se a tutti ho risposto.

Assicuro all'onorevole senatore Figoli che vedrò quanto egli mi domanda; ma la sua richiesta, fatta in un modo così modesto, ha una conseguenza finanziaria che in questo momento non posso valutare.

Vedo che c'è qualche altro appunto, e vorrei, prima di cessare il mio dire, dare tutte le risposte all'onorevole senatore Ricci. L'onorevole senatore Ricci, tornando un momento alla questione tariffaria, ha detto che apparentemente le nostre tariffe sono uguali a quelle straniere.

L'onorevole senatore Ricci, così competente in materia, non ignora certamente che le tariffe tedesche sono state recentemente aumentate del 15 per cento e che quelle francesi sono state aumentate di altrettanto e che le nostre tariffe, fino ad una certa percorrenza, sono inferiori a quelle francesi e tedesche prima dell'aumento. Perché le nostre tariffe hanno una base differenziale e le loro hanno una base progressiva.

RICCI FEDERICO. Ed i risconti!

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. I risconti, onorevole Ricci, mi permetta che li consideri come una cosa da prendersi con le

molle! Io non ho mai creduto in modo tassativo ai risconti e se dovessi sulle contrattazioni giornaliere cedere e prendere per veri tutti i risconti, dovrei trasportare gratis la merce o quasi.

Sta di fatto però che uno speciale ufficio commerciale è stato istituito con apposito provvedimento di legge dall'amministrazione ferroviaria; e certamente l'onorevole Ricci, che segue le nostre leggi, ben lo conosce. L'istituto ha sedi a Parigi, a Zurigo, a Berna, a Milano, a Vienna e a Praga e funziona non con risconti ma con abbassamenti di tariffe, dei quali è competente fino a una certa cifra il direttore generale e poi il Consiglio di amministrazione. Questo ufficio ha già battuto in pieno la concorrenza estera accogliendo molte domande di trasporti, perchè questi affluiscono ora al porto di Genova e prima andavano a quello di Marsiglia e i risconti sono molto più bassi di quelli dichiarati inizialmente. Quindi mi permetta di mettere in quarantena - bandiera gialla, da buon marinaio - la cifre che lei, onorevole Ricci, ha qui portato, perchè le cifre sue sono a base di risconti, sui quali lei crede in buona fede ma che io vorrei sapere se sono stati realmente praticati.

Comunque l'Amministrazione ferroviaria ha in se stessa l'elasticità necessaria per sostenere anche questa concorrenza; si è anche premunita per la concorrenza dei trasporti camionabili; c'è qualche studio in proposito che sarà prontamente tradotto in atto. Creda, onorevole Ricci,

che se ci fa difetto l'intelligenza, non ci fa difetto la passione e diamo tutti noi stessi, dal primo all'ultimo, perchè il difficile problema del pareggio delle ferrovie sia consolidato in modo inerollabile. (*Applausi*).

Onorevoli senatori, i grandi servizi pubblici che si svolgono con la necessaria regolarità, se pure condotti con prudente gestione finanziaria, si arricchiscono di nuovi mezzi e perfezionamenti tecnici che li rendono sempre più corrispondenti alle esigenze del pubblico ed ai bisogni del Paese.

Voi siete autorevoli testimoni di questi fatti. Io vi assicuro che il vostro esplicito riconoscimento del buon andamento dei grandi servizi delle Comunicazioni, fatto con tanta autorità dalla vostra Commissione di finanza, è il più ambito premio per i miei collaboratori, dal più elevato al più umile. (*Applausi vivissimi e prolungati. I membri del governo e molti senatori si congratulano con l'oratore*).

DE VITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *relatore*. A nome della Commissione di finanze ringrazio l'on. ministro delle benevoli parole rivolte al nostro indirizzo.

Non ho altro da aggiungere se non raccomandare all'approvazione del Senato il bilancio in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli che rileggo.

## TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni  
per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

## SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE.

*Spese generali.*

1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni (Spese fisse) . . . . .	1,200,000 »
2	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182) . . . . .	80,000 »
3	Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali ed ai sottufficiali destinati a prestar servizio nell'Amministrazione centrale della marina mercantile . . . . .	20,000 »
4	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo e avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale . . . . .	18,000 »
5	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie . . . . .	7,000 »
6	Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, i Consigli ed i Comitati di carattere permanente e temporaneo - Indennità speciali al personale addetto ai servizi della marina mercantile . . . . .	100,000 »
7	Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi dell'Amministrazione centrale . . . . .	22,000 »
8	Spese di telegrammi (Spesa obbligatoria) . . . . .	26,500 »
9	Spese di liti, di coazioni, di arbitraggi ed altre accessorie, relative al demanio pubblico marittimo (Spesa obbligatoria) . . . . .	13,000 »
10	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . .	112,000 »
11	Spese casuali . . . . .	6,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,604,500 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,604,500 »
12	Fitto di locali di proprietà privata, manutenzione e canoni d'acqua .	330,000 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
		1,934,500 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
14	Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . .	4,100,000 »
15	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . .	4,000 »
		4,104,000 »
	<i>Spese per la marina mercantile.</i>	
16	Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
17	Vigilanza sulla pesca . . . . .	200,000 »
18	Sovvenzione alla Cassa invalidi della marina mercantile e sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie attinenti alla marina mercantile - Sussidi alla gente di mare, marinai e pescatori e alle loro famiglie . . . . .	1,620,000 »
19	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880) (Spesa obbligatoria) . . . . .	200,000 »
20	Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra 20 gennaio 1915) (Spesa obbligatoria)	150,000 »
21	Spesa di funzionamento del Regio Commissariato del porto di Fiume (Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 55) . . . . .	185,000 »
22	Eventuale concorso dello Stato pel mantenimento di corpi di piloti nei porti ove il pilotaggio è dichiarato obbligatorio. . . . .	15,000 »
		2,370,000 »

*Spese per le capitanerie di porto.*

23	Ufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare ed assegni fissi . . . . .	6,910,000 »
24	Sottufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, indennità militare e assegni . . . . .	2,500,000 »
25	Personale d'ordine delle capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse) . . . . .	2,900,000 »
26	Incaricati marittimi e delegati di spiaggia - Inservienti locali di porto - Retribuzioni - Indennità di reggenza di uffici di porto . . . . .	123,375 »
27	Indennità di trasferta e di missione pel personale delle capitanerie di porto . . . . .	160,000 »
28	Manutenzione e miglioramento dei fabbricati delle capitanerie di porto . . . . .	500,000 »
29	Spese d'ufficio e spese per mobili per le capitanerie di porto . . . . .	200,000 »
30	Indennità al personale, soprassoldi ed assegni agli ufficiali e sottufficiali di porto ed ai militari del Corpo Reali Equipaggi marittimi presso le Capitanerie di porto - Spese varie per il corso dei sottotenenti di porto di nuova nomina presso l'accademia navale di Livorno (art. 3 del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2068) . . . . .	300,000 »
31	Attrezzi, arredi e mezzi nautici delle Capitanerie di porto - Corpi di guardia - Imbarcazioni - Illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua e spese varie . . . . .	1,500,000 »
		15,093,375 »

*Spese per i servizi marittimi.*

32	Acquisto, manutenzione e custodia di boe di ormeggio e di altri galleggianti adibiti al servizio postale - Spese per la visita del materiale nautico delle Società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni . . . . .	53,000 »
33	Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi . . . . .	201,474,500 »
34	Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,585,000 »
		203,112,500 »

SPESE PER I SERVIZI DELL'ISPETTORATO GENERALE

FERROVIE, TRAMVIE E AUTOMOBILI.

*Spese generali.*

35	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei circoli ferroviari d'ispezione — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altre competenze fisse ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	<i>per memoria</i>
36	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale dell'Ispettorato e dei Circoli ferroviari d'ispezione . . . . .	50,000 »
37	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale dell'Ispettorato e dei Circoli ferroviari d'ispezione ed a quello già appartenente all'Ispettorato medesimo ed alle relative famiglie . . . . .	50,000 »
38	Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale dell'Ispettorato e dei Circoli ferroviari dell'Ispezione . . . . .	1,115,000 »
39	Spese per il servizio di copiatura a macchina . . . . .	40,000 »
40	Fitti e canoni ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	350,000 »
41	Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali . . . . .	25,000 »
42	Spese d'ufficio per i Circoli ferroviari d'ispezione . . . . .	120,000 »
43	Spese relative al servizio delle automobili . . . . .	400,000 »
44	Spese per studi di carattere tecnico e per ricerche sperimentali . . . . .	5,000 »
45	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche . . . . .	60,000 »
46	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca . . . . .	3,000 »
47	Spese per liti e per arbitraggi ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	20,000 »
48	Spese casuali . . . . .	5,000 »
		2,243,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
49	Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	200,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	200,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	200,000 »
50	Indennità per una sola volta invece di pensione al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	10,000 »
		210,000 »
	<i>Strade ferrate, tramvie, automobili e servizi di navigazione lacuale.</i>	
51	Spese per le Commissioni arbitrali interprovinciali per le questioni sorgenti dall'applicazione dei concordati di lavoro stipulati tra aziende di trasporto a trazione meccanica ed il personale (Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2311) . . . . .	45,000 »
52	Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15) ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	13,500 »
53	Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles . . . . .	3,200 »
54	Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del Testo Unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303) ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	111,258,300 »
55	Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (articolo 235 del Testo Unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	12,000,000 »
56	Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631) ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	1,680,000 »
57	Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (articolo 258 e 262 del Testo Unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) ed alle tramvie di cui all'art. 113 del Testo Unico di legge approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261 . . . . .	10,000,000 »
58	Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	135,000,000 »



	<i>Ripporto</i> . . . . .	135,000,000 »
	località non congiunte da ferrovie o da tramvie e per l'istituzione e l'esercizio di nuovi servizi automobilistici provvisori determinati da necessità di ordine pubblico (articoli 276, 277 e 278 del Testo Unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447, e decreto Reale 15 febbraio 1920, n. 210) . . . . .	15,000,000 »
		<hr/> 150,000,000 » <hr/>
<b>TITOLO II.</b>		
<b>SPESA STRAORDINARIA</b>		
<b>SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE.</b>		
<i>Spese generali.</i>		
59	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, avventizio e salariato . . . . .	1,285,000 »
60	Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità in congedo provvisorio e in posizione ausiliaria - Indennità e assegni . . . . .	469,100 »
61	Personale avventizio già in servizio nelle nuove provincie - Retribuzioni - Contributo cassa ammalati e assicurazioni contro gli infortuni . . . . .	135,000 »
62	Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile . . . . .	225,000 »
		<hr/> 2,114,100 » <hr/>
<i>Spese diverse.</i>		
63	Concorso dello Stato nelle spese occorrenti per l'esercizio del porto di Venezia a cura del Provveditorato al porto medesimo (Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 222 - 4ª delle cinque annualità) . . . . .	3,000,000 »
64	Compensi per le costruzioni navali (categoria 1ª dell'articolo 17 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 865) - Spese di visite e perizie.	34,000,000 »
65	Compensi daziari per le costruzioni navali (categoria 2ª dell'art. 17 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 865) - Spese di visite e perizie	26,000,000 »
		<hr/> 63,000,000 » <hr/>

SPESE PER I SERVIZI DELL'ISPETTORATO GENERALE  
FERROVIE, TRAMVIE ED AUTOMOBILI.

*Spese generali.*

66	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione . . . . .	<i>per memoria</i>
67	Assegni ed indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio e assimilato . . . . .	100,000 »
68	Indennità di trasferta e competenze al personale straordinario, avventizio e assimilato . . . . .	<i>per memoria</i>
69	Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione per opere di carattere straordinario	100,000 »
70	Retribuzioni a tecnici privati, incaricati della compilazione di progetti e della direzione, assistenza e collaudo dei lavori e compensi a funzionari dell'Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione e a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione della esecuzione e collaudo delle opere pubbliche . . . . .	100,000 »
71	Spese per l'acquisto di autoveicoli . . . . .	150,000 »
		450,000 »

*Ferrovie, tramvie, servizi automobilistici  
e di navigazione.*

72	Sussidi straordinari di esercizio, somministrazione di fondi per gestioni dirette a cura dello Stato, anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio e spese diverse per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione interna . . . . .	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

*Costruzione di strade ferrate.*

73	Spese per costruzione di strade ferrate in concessione a pagamento non differito . . . . .	150,000,000 »
----	--	---------------

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA.

## CATEGORIA I. — Spese effettive.

## Spese per i servizi della marina mercantile:

a) Spese generali . . . . .	1,934,500 »
b) Debito vitalizio . . . . .	4,104,000 »
c) Spese per la marina mercantile . . . . .	2,370,000 »
d) Spese per le capitanerie di porto . . . . .	15,093,375 »
e) Spese per i servizi marittimi . . . . .	203,112,500 »

## Spese per i servizi dell'Ispettorato Generale delle ferrovie, tramvie e automobili:

a) Spese generali . . . . .	2,243,000 »
b) Debito vitalizio . . . . .	210,000 »
c) Strade ferrate, tramvie, automobili e servizi di navigazione lacuale . . . . .	150,000,000 »

Totale della categoria I della parte ordinaria . . . . .	379,067,375 »
--	---------------

## APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Comunicazioni

per l'esercizio finanziario 1928-29

(Articolo 20 del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520)

---

**STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA  
DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI**  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Comunicazioni

per l'esercizio finanziario 1928-29

(Articolo 20 del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520)

---

**STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA  
DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI**  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.



## TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Azienda autonoma delle Poste e dei Telegrafi  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## TITOLO I.

## Entrata ordinaria

## SEZIONE I. — PROVENTI DEI SERVIZI POSTALI.

1	Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi . . . . .	623,000,000 »
2	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute . . . . .	200,000 »
3	Ammende applicate al personale postale e telegrafico, da devolversi a norma del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1694, in ragione della metà dell'importo a favore dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale telegrafico di ruolo. Penali inflitte ai titolari degli uffici secondari, ai ricevitori postelegrafonici e agli agenti rurali; e da devolversi in ragione della metà dell'importo a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani del personale predetto ai sensi del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 37 . . . . .	500,000 »
4	Ritenute mensili a carico del personale subalterno per la fornitura della divisa uniforme. (Regio decreto 11 giugno 1925, n. 1058) .	1,000,000 »
5	Ricuperi in seguito a frodi e danni nei servizi dei vaglia, dei risparmi e dei conti correnti, della posta-lettere e dei pacchi compresi i recuperi dipendenti da condanne da parte della Corte dei conti . . . . .	430,000 »
6	Rimborsi dovuti da amministrazioni estere per i servizi postali. Rimborsi e concorsi diversi inerenti ai servizi postali . . . . .	8,000,000 »
7	Entrate eventuali e diverse dei servizi postali . . . . .	4,000,000 »
8	Proventi del servizio vaglia postali . . . . .	40,000,000 »
9	Proventi del servizio dei conti correnti e degli assegni postali . . .	4,000,000 »
	Totale della Sezione I . . . . .	681,130,000 »

## SEZIONE II. — PROVENTI DEL TELEGRAFO.

10	Telegrafi . . . . .	130,000,000 »
11	Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi per l'esecuzione dei lavori telegrafici fuori bilancio e per conto di terzi . .	1,000,000 »
12	Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici . . . . .	4,500,000 »
13	Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo. . . . .	2,000,000 »
14	Proventi radiotelegrafici . . . . .	1,500,000 »
15	Proventi del servizio di radioaudizione circolare (Regio decreto 23 dicembre 1925, n. 1917). . . . .	210,000 »
Totale della Sezione II . . .		139,210,000 »

## SEZIONE III. — ENTRATE VARIE.

16	Rimborso dalla Cassa depositi e prestiti delle spese iscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale telegrafica pel servizio delle Casse di risparmio postali . . . . .	27,500,000 »
17	Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali . . . . .	3,000,000 »
18	Somma da prelevarsi dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alla sopraelevazione di un quarto piano nel palazzo destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse stesse in Roma (art. 2 del decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601) . . . . .	<i>per memoria</i>
19	Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (Regio decreto n. 520 del 23 aprile 1925, art. 21) . . . . .	<i>per memoria</i>
20	Ritenuta sei per cento in conto pensioni, sugli stipendi e le pensioni degli impiegati ed agenti delle poste, telegrafi e telefoni. . . .	15,000,000 »
21	Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per pensioni relative al personale telefonico passato alle dipendenze dei concessionari di zona . . . . .	17,500,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . .		63,000,000 »



	<i>Riporto</i> . . .	63,000,000 »
22	Versamento da parte dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e delle Società concessionarie di zona, dei canoni per manutenzione della rete telefonica appoggiata alla palificazione telegrafica di Stato . . . . .	8,000,000 »
23	Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici della quota parte della retribuzione dei ricevitori postali-telegrafici relativa al servizio telefonico . . . . .	<i>per memoria</i>
24	Affitti dovuti dai locatari delle case economiche ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2243 . . . . .	<i>per memoria</i>
25	Economie accertate nella gestione dei residui passivi e da versare al Tesoro ad integrazione dell'avanzo netto degli esercizi precedenti . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della Sezione III . . .	71,000,000 »
	Totale del Titolo I - Entrate ordinarie . . .	891,340,000 »
<b>TITOLO II.</b>		
<b>Entrata straordinaria.</b>		
26	Somma da prelevarsi dagli avanzi di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio della spesa dell'azienda medesima per la costruzione adattamento e ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici (articolo 1 del R. decreto 1 <sup>o</sup> luglio 1926, n. 1209 - 3 <sup>a</sup> delle dieci rate) . . . . .	10,000,000 »
	Totale del Titolo II — Entrata straordinaria . . .	10,000,000 »
<b>TITOLO III.</b>		
<b>Partite di giro.</b>		
27	Imposte, tasse e ritenute erariali, su stipendi e compensi vari al personale e su pagamenti a terzi . . . . .	55,000,000 »
	Totale del Titolo III . . .	55,000,000 »

**RIASSUNTO**

## Titolo I. - Entrata ordinaria:

Sezione 1ª - Proventi dei servizi postali . . . . .	681,130,000 »
Sezione 2ª - Proventi del telegrafo . . . . .	139,210,000 »
Sezione 3ª - Entrate varie . . . . .	71,000,000 »
<hr/>	
Totale del titolo I - Entrata ordinaria . . . . .	891,340,000 »
Titolo II - Entrata straordinaria . . . . .	10,000,000 »
Titolo III - Partite di giro . . . . .	55,000,000 »
<hr/>	
Totale generale dell'Entrata . . . . .	956,340,000 »

## TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Azienda autonoma delle Poste e dei Telegrafi  
per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929.

TITOLO I.		
Spesa ordinaria.		
—		
SEZIONE I. — STIPENDI, RETRIBUZIONI, COMPENSI E INDENNITÀ VARIE AL PERSONALE DEI SERVIZI POSTALI E DEI TELEGRAFICI.		
1	Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse) . . . . .	298,000,000 »
2	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (Spese fisse) . .	40,500,000 »
3	Avventizi e loro assimilati - Personale con contratto a termine - Retribuzioni di prestazioni temporanee — Retribuzioni ai supplenti presso le direzioni e il Ministero. . . . .	6,000,000 »
4	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compresi i supplenti e gli avventizi dei conti correnti ed assegni postali - Indennità temporanea ai fattorini telegrafici in sostituzione di agenti subalterni effettivi e al personale non assimilato del cessato regime . . . . .	6,000,000 »
5	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio nei servizi esecutivi e per lavori a cottimo. . . . .	24,500,000 »
6	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e art. 122 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084) e a quello di altre Amministrazioni . . . . .	1,700,000 »
7	Spesa per la corresponsione delle indennità annue, di presenza, di trasferta e di viaggio ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi ed al Direttore generale dell'Azienda stessa, stabilite dai Regi decreti 22 agosto 1925, nn. 1561 e 1562. . . . .	200,000 »
8	Compensi per incarichi, studi e servizi speciali ad estranei all'Amministrazione . . . . .	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	377,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	377,000,000 »
9	Indennità per infortuni sul lavoro al personale postale-telegrafico .	540,000 »
10	Indennità per missioni e per visite d'ispezione . . . . .	5,740,000 »
11	Indennità di tramutamento . . . . .	640,000 »
12	Spese di medicinali e per visite medico-fiscali . . . . .	250,000 »
13	Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, indennità di residenza disagiata, di frontiera e per maneggio valori . . .	240,000 »
14	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio e sussidi ad ex-funzionari, ad ex-agenti ed alle loro famiglie, vedove ed orfani . . . . .	335,000 »
15	Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi postali e degli avvisi telefonici. - Spese per la stampa di avvisi di aste andate deserte od annullate . . . . .	13,000,000 »
16	Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici effettivi, non contemplati dalla lettera e) dell'articolo 1 del Decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1673, ai fattorini telegrafici avventizi ed ai guardaprodi . . . . .	1,500,000 »
17	Corresponsione del prezzo del cambio al personale addetto agli uffici di confine e agli ufficiali italiani all'estero (Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 91) . . . . .	130,000 »
18	Sussidio annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico, con sede in Milano (art. 3 del Decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1042). . . . .	15,000 »
19	Rimborso alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato della differenza fra il costo dei biglietti a tariffa ordinaria e quello a tariffa a metà prezzo sui viaggi dei ricevitori postali-telegrafici e loro famiglie . . . . .	500,000 »
20	Assegnazione per corrispondere al personale avventizio passato nel ruolo transitorio ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 2028 e Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48 e successive modificazioni, la differenza fra le competenze spettanti a seguito del detto passaggio e le retribuzioni e le indennità di caro viveri corrispostegli dal 1º gennaio 1925, alla data dell'effettiva applicazione del ruolo transitorio medesimo. (Spese fisse) . . . . .	1,000,000 »
21	Versamento all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra gli impiegati postelegrafici della metà delle ammende pecuniarie applicate al personale medesimo ed all'Istituto di assicurazione e pre-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	400,890,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . .	400,890,000 »
	videnza pei titolari- degli uffici secondari, pei ricevitori postelegrafici e per gli agenti rurali, costituito col Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 37 della metà delle penali inflitte ai medesimi . . . .	250,000 »
22	Spesa per la fornitura della divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali-telegrafici, che esplica le proprie mansioni fuori dell'ambito degli uffici esecutivi o nelle anticamere degli uffici amministrativi. Spesa per la fornitura dei camiciotti al personale subalterno nell'interno degli uffici esecutivi (Regio decreto 11 giugno 1925, n. 1058). . . . .	2,000,000 »
23	Spese varie per la Milizia postale (Regio decreto 16 luglio 1925, n. 1466).	2,000,000 »
24	Contributo fisso e concorso variabile dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopo lavoro postelegrafonico ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1271. . . . .	500,000 »
		405,640,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
25	Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . .	65,000,000 »
26	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti . . . .	1,400,000 »
27	Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione postelegrafonica ed alle loro famiglie, provvisti di pensione. (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 304, legge 26 dicembre 1920, n. 1287 e Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964) . . . .	11,000,000 »
		77,400,000 »
	Totale della Sezione I . . . .	483,040,000 »

## SEZIONE.II. — STANZIAMENTI PROPRI DEI SERVIZI POSTALI.

§ 1º - *Servizi postali.*

28	Indennità per servizio prestato in tempo di notte. . . . .	7,000,000 »
29	Spese di liti . . . . .	25,000 »
30	Pubblicazioni e rilegature per la biblioteca del Ministero. . . . .	16,000 »
31	Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali (Spese fisse). . . . .	45,970,000 »
32	Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali . . . . .	600,000 »
33	Sussidi al personale dei servizi rurali . . . . .	400,000 »
34	Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatari e con incaricati provvisori e spese per servizi straordinari (Spese fisse). . . . .	39,000,000 »
35	Sussidi agli accollatari ed agli ex-accollatari dei servizi di trasporto con retribuzione non superiore alle lire 3,000 annue ed alle loro famiglie . . . . .	35,000 »
36	Spese di trasporto delle corrispondenze, dei pacchi ed a vuoto delle carrozze postali, sulle ferrovie e tramvie, sui laghi, sui fiumi, attraverso lo stretto di Messina, su bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato - Trasporto delle valigie Australiana e Indiana - Nolo dei veicoli - Scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi - Spese per prestazioni ferroviarie diverse - Spese per la stampa di avvisi di aste andate deserte o annullate.	7,200,000 »
37	Esercizio della posta pneumatica e della posta aerea . . . . .	3,900,000 »
38	Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici principali provinciali	35,000 »
39	Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e nautanti ed ai passeggeri postali. Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni ferroviarie e gli scali marittimi .	10,700,000 »
40	Spese di mantenimento di carrozze postali, acquisto e manutenzione di carretti e di altri veicoli pel trasporto della corrispondenza e dei pacchi - Spese per l'illuminazione ed il riscaldamento dei veicoli adibiti al servizio postale sulle ferrovie . . . . .	3,500,000 »

*Da riportarsi . . . . .* 118,381,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	118,381,000 »
41	Premio per la vendita di carte-valori postali esclusi i segnatasse .	6,500,000 »
42	Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate e di lettere assicurate; per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi - Rimborsi eventuali in dipendenza di frodi o danni subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per i servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto di terzi . . . . .	990,000 »
43	Spesa per il cambio della moneta aurea . . . . .	<i>per memoria</i>
44	Materiali ed utensili per il servizio della posta - Bollette da portalettere, distintivi per agenti postali - Insegne per uffici postali, poste telegrafonici e del telegrafo - Spese di pubblicazioni tecniche, carte geografiche e simili nell'interesse del servizio postale - Casellari all'americana - Montacarichi per il servizio postale - Manutenzione delle cassette di impostazione - Spese per il trasporto del materiale per il servizio della posta . . . . .	5,400,000 »
45	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte valori postali, dei libretti di risparmio e di riconoscimento e dei libretti per vaglia postali e per partecipazione dei depositi con risparmio, dei moduli speciali del servizio dei conti correnti e dei buoni postali fruttiferi . . . . .	8,000,000 »
46	Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali - Rimborsi dovuti per spese di transito delle corrispondenze e dei pacchi scambiati con l'estero - Spese di cambio - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da amministrazioni estere . . . . .	3,040,000 »
47	Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali - Restituzione di somme indebitamente percepite dall'Amministrazione . . . . .	1,490,000 »
	Totale del § 1 . . .	143,801,000 »
§. 2. — <i>Servizio dei risparmi.</i>		
48	Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma, piazza Dante (legge 9 febbraio 1911, n. 76)	65,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	65,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1<sup>o</sup> GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	65,000 »
49	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse . . . . .	500,000 »
50	Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi e danni di altra natura inerenti al servizio dei risparmi postali . . . . .	100,000 »
51	Compensi per il lavoro a cottimo inerente alla assegnazione dei premi a favore dei titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali ed ai possessori di quelli al portatore nel Regno	75,000 »
52	Compensi ai ricevitori postali e provvigioni alle banche per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi - Spese diverse per il servizio medesimo . . . . .	2,500,000 »
53	Premi annui ai ricevitori postali, al personale di ruolo delle poste, escluso quello dell'Amministrazione centrale, ai commissari di bordo delle Regie navi per la formazione, conservazione ed incremento del risparmio postale (articolo 4 del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 686) . . . . .	500,000 »
54	Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali siasi verificata, per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi da corrisponderci in ragione del 2,50 per mille sull'eccedenza stessa (articolo 3 del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 686) . . .	<i>per memoria</i>
55	Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alle spese della sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio medesime (Decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 2 . . .	3,740,000 »
 <i>§. 3. — Servizio dei conti correnti e degli assegni postali.</i> 		
56	Retribuzioni al personale avventizio e di fatica assunto per il servizio dei conti correnti e degli assegni postali . . . . .	10,000 »
57	Compensi per maggior lavoro al personale di ruolo ed avventizio .	150,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	160,000 »



	<i>Riporto</i> . . . . .	160,000 »
58	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, perdite o danni di altra natura subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per il servizio dei conti correnti ed assegni postali . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale del § 3 . . . . .	160,000 »
	Totale della Sezione II . . . . .	147,701,000 »
SEZIONE III. — STANZIAMENTI PROPRI DEL SERVIZIO DEI TELEGRAFI		
59	Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico. . . . .	2,850,000 »
60	Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti ed ai dirigenti e capi gruppo di apparati speciali . . . . .	400,000 »
61	Spese di liti . . . . .	10,000 »
62	Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere ed alle compagnie e società private italiane ed estere per lo scambio della corrispondenza telegrafica e radiotelegrafica - Spese di cambio . . . . .	28,000,000 »
63	Somma dovuta alla Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, qualora l'ammontare annuale delle parole effettivamente trasmesse, risulti inferiore al minimo di cinque milioni, garantito alla Compagnia stessa ai sensi dell'art. 13 della Convenzione approvata col Regio decreto 8 febbraio 1913, n. 427 . . . . .	25,200,000 »
64	Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici . . . . .	500,000 »
65	Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, e degli uffici fono-telegrafici comunali; acquisto, riparazione e trasporto di apparati, di materiale tecnico di uso e di consumo per l'esercizio degli uffici e per la manutenzione degli apparati, di utensili per uffici ed officine; relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine - Spese per la manutenzione delle batterie di pile e degli impianti pneumatici interni inerenti all'esercizio degli uffici telegrafici. - Indennità per sciupio di indumenti agli agenti addetti alla manutenzione delle batterie di pile, di accumulatori e degli impianti di energia elettrica - Spese per pubblicazioni tecniche per uso degli uffici telegrafici; temporanea occupazione di locali per	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	57,380,000

	<i>Riporto</i> . . .	57,380,000 »
	deposito di apparati e materiali per uffici - Acquisto di insegne per gli uffici telegrafici; placche per i berretti dei fattorini telegrafici di prima nomina . . . . .	4,700,000 »
66	Manutenzione della rete telegrafica - Acquisti, trasporti, dazi sui materiali - Acquisto di pubblicazioni tecniche ed apparecchi per esperimento delle linee - Mano d'opera sussidiaria - Indennizzi e spese per danni - Compensi da corrispondersi una volta tanto per servitù a tacitazione completa degli interessati - Occupazione di locali ed aree e spese di locomozioni . . . . .	8,000,000 »
67	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria - Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili . . . . .	300,000 »
68	Acquisto di materiali a reintegro di quelli prelevati dai depositi per l'esecuzione dei lavori fuori bilancio e per conto di terzi . . .	600,000 »
69	Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini . . . .	2,500,000 »
70	Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radioelettriche; acquisto di apparati o parti di essi, strumenti di misura e di controllo. Spese per compensi da corrispondersi al personale militare della Regia marina adibito al servizio radiotelegrafico pubblico. Spese di missioni, trasporto di materiale radioelettrico e dazio di confine. Spesa per la istruzione del personale e per acquisto di pubblicazioni interessanti i servizi radioelettrici . . . . .	700,000 »
71	Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza - Manutenzione degli impianti interni telefonici di servizio nelle direzioni e negli uffici provinciali e principali . . . . .	200,000 »
72	Impianto di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche; eventuale esercizio di ricevitorie telegrafiche o fono-telegrafiche provvisorie; impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzione di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese; eventuale restituzione di somme anticipate in più del dovuto da comuni, da enti, da privati, per la esecuzione d'impianti di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche . . . . .	1,000,000 »
73	Spese per collegamenti di Enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici e telefonici centrali delle città principali adibiti allo scambio dei telegrammi per mezzo di apparati telescrittori . . . . .	1,000,000 »
74	Spese diverse per la diffusione dei servizi telegrafici . . . . .	30,000 »
75	Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme somministrate nell'esercizio all'Amministrazione del servizio telegrafico in applicazione delle leggi 20 marzo 1913, nn. 253 e 254, e 20 agosto 1921, n. 1132 . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	76,410,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	76,410,000 »
76	Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (Regio decreto 2 settembre 1923, n. 2142) . . .	<i>per memoria</i>
77	Assegnazione straordinaria per provvedere i mezzi idonei alla riparazione dei cavi telegrafici sottomarini (Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2764 - ultima delle cinque rate) . . . . .	500,000 »
78	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei servizi del telegrafo per la sistemazione della rete telegrafica in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (legge 20 agosto 1921, n. 1132 - Spesa ripartita - 6ª delle trentacinque annualità) . . . . .	428,618.56
	Totale della Sezione III . . .	77,338,618.56
SEZIONE IV. — STANZIAMENTI COMUNI AI SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI.		
79	Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie; spese varie inerenti alle Commissioni stesse . . . . .	150,000 »
80	Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ai direttori dei circoli di costruzioni ed ai titolari degli uffici principali (Spese fisse)	3,700,000 »
81	Spese di illuminazione, riscaldamento, aereazione, acqua, oggetti di cancelleria e per la formazione dei dispacci, oltre quelle comprese negli assegni fissi - Francatura, telegrammi, abbonamento ai telefoni di servizio, locomozioni, codici e vocabolari - Acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiali speciali, rilegature diverse per l'Amministrazione centrale e provinciale comprese quelle gestite dal Provveditorato generale dello Stato e da rimborsare al medesimo . . . . .	5,000,000 »
82	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, moduli, stampa e trasporti relativi . . . . .	12,500,000 »
83	Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori . . . . .	<i>per memoria</i>
84	Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro . . .	12,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	21,362,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	21,362,000 »
85	Istruzione al personale - Premi di incoraggiamento al personale telegrafico per perfezionarsi nell'uso degli apparati speciali - Acquisto, manutenzione e riparazione di apparati ed accessori, di macchinari, di pubblicazioni, disegni ed altro materiale didattico, di strumenti di misura e di mobili - Spese per illuminazione e riscaldamento - Sussidi e premi alle scuole private di telegrafia e radiotelegrafia - Spese per le scuole postali pratiche di smistamento e relativi premi d'incoraggiamento - Spese per l'istruzione pratica di lingue estere al personale - Contributo per l'istruzione professionale media. . . . .	95,000 »
86	Retribuzione al personale delle ricevitorie, degli uffici secondari e delle agenzie (Spese fisse) . . . . .	125,000,000 »
87	Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie - Concorso nelle spese eccezionali per locali ed altro per il migliore funzionamento delle ricevitorie - Indennità agli impiegati e supplenti in missione nelle ricevitorie e spese per la temporanea reggenza delle ricevitorie stesse . . . . .	1,350,000 »
88	Sussidi ai titolari ed ex titolari di uffici secondari e di ricevitorie, ai loro genitori ed alle loro vedove ed orfani. . . . .	100,000 »
89	Versamento all'Istituto d'assicurazione e previdenza per i ricevitori della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo da parte dell'Amministrazione poste e telegrafi (Articolo 23 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 37) . . . . .	500,000 »
90	Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e telegrafico, a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni risposta . . . . .	140,000 »
91	Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramways-omnibus (Spese fisse) . . . . .	1,600,000 »
92	Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184) e per quella contro la disoccupazione involontaria dei prestatori d'opera postali-telegrafici, nei casi in cui è prescritta (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158) - Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie del personale postale e telegrafico nelle nuove provincie . . . . .	1,500,000 »
93	Mantenimento, pulizia, restauro, adattamento ed ampliamento di locali, nonché impianti completi d'illuminazione, di campanelli elettrici e di aereazione per l'Amministrazione centrale e provinciale - Costruzioni di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi - Armadi per materiali ed utensili per guardafili . . . . .	2,280,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	153,927,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º GIUGNO 1928

		<i>Riporto</i> . . .	153,927,000 »
94	Spese casuali . . . . .		50,000 »
95	Fitti di locali di proprietà privata (Spese fisse) . . . . .		3,500,000 »
96	Fitti per locali provvisori, in circostanze straordinarie . . . . .		40,000 »
97	Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e a quello dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (articolo 8 del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2243) . . . . .		<i>per memoria</i>
98	Spese pel funzionamento dell'Istituto sperimentale Sezione postale-telegrafica-telefonica . . . . .		130,000 »
99	Spese per il funzionamento della scuola superiore di telegrafia e telefonia (art. 11 del Regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483) . . . . .		100,000 »
100	Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (porto); Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì, ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio Emilia (leggi 6 marzo 1904, n. 84, 28 giugno 1908, n. 310, e 15 maggio 1910, n. 244) (Spesa ripartita - 25ª delle trentacinque annualità) . . . . .		65,000 »
101	Spesa per l'acquisto dal comune di Modena del palazzo già Balugani, sede della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi (decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007) (Spesa ripartita - 12ª delle venti annualità) . . . . .		26,268 »
102	Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste a norma del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520 . . . . .		<i>per memoria</i>
103	Avanzo della gestione (art. 15 del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520) :		
	a) Quota da versarsi al Tesoro . . . . . L: 15,422,113.44		
	b) Quota prelevata a favore della parte straordinaria del bilancio (art. 1 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1209) 3ª delle 10 rate . . . . . » 10,000,000 »		25,422,113.44
104	Versamento al Tesoro, ad integrazione dell'avanzo netto negli esercizi precedenti dell'ammontare delle economie accertate nella gestione dei residui passivi . . . . .		<i>per memoria</i>
	Totale della Sezione IV . . . . .		183,260,381.44
	Totale del Titolo I - Spesa ordinaria . . . . .		891,340,000 »

<b>TITOLO II.</b>		
<b>SPESA STRAORDINARIA.</b>		
105	Assegnazione straordinaria per la costruzione di edifici e per l'adattamento e l'ampliamento di quelli esistenti ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno (Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1209 - Terza delle dieci rate). . . . .	10,000,000 »
	Totale del Titolo II . . . . .	10,000,000 »
<b>TITOLO III.</b>		
<b>PARTITE DI GIRO.</b>		
106	Versamento delle imposte, tasse e ritenute erariali sugli stipendi e competenze varie al personale. . . . .	55,000,000 »
	Totale del Titolo III . . . . .	55,000,000 »
<b>RIASSUNTO</b>		
<b>TITOLO I.</b>		
<b>PARTE ORDINARIA.</b>		
	<b>SEZIONE I. — Stipendi, retribuzioni, compensi e indennità varie al personale dei servizi postali e dei telegrafi . . . . .</b>	<b>405,640,000 »</b>
	Debito vitalizio . . . . .	77,400,000 »
	<b>SEZIONE II. — Stanziamenti propri dei servizi postali:</b>	
	§ 1. — Servizi postali. . . . .	143,801,000 »
	§ 2. — Servizio dei risparmi . . . . .	3,740,000 »
	§ 3. — Servizio dei conti correnti e degli assegni postali . . . . .	160,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	630,741,000 »

LEGISLATURA 'XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1<sup>o</sup> GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	630,741,000 »
SEZIONE III. — Stanziamenti propri del servizio dei telegrafi . . .		77,338,618.56
SEZIONE IV. — Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici .		183,260,381.44
		<hr/>
	Totale del Titolo I. - Spesa ordinaria . . .	891,340,000 »
		<hr/>
Titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .		10,000,000 »
Titolo III. - Partite di giro, . . . . .		55,000,000 »
		<hr/>
	Totale generale della spesa . . .	956,340,000 »
		<hr/>





## APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Comunicazioni  
per l'esercizio finanziario 1928-29

(Articolo 25 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884)

---

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA  
**DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI**  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.




TABELLA D.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici  
per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929

TITOLO I.		
Parte ordinaria.		
SEZIONE I. — PROVENTI DEI SERVIZI TELEFONICI.		
1	Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . .	60,000,000 »
2	Canoni e compartecipazioni dovute dai concessionari di reti telefoniche urbane e di linee interurbane. Canoni dovuti per concessioni di linee private . . . . .	8,400,000 »
3	Prodotto della vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici . . . . .	50,000 »
	Totale della Sezione I . . . . .	68,450,000 »
SEZIONE II. — PROVENTI VARI.		
4	Proventi vari . . . . .	1,000,000 »
5	Trattenute al personale per il contributo da esso dovuto per le assicurazioni di cui all'articolo 10 del Regio decreto n. 884 del 14 giugno 1925 . . . . .	300,000 »
6	Rimborso da parte dei concessionari di zona del prezzo relativo agli impianti telefonici da cedersi in virtù dell'articolo 25 della convenzione . . . . .	<i>per memoria</i>
7	Ritenuta 6 per cento in conto pensioni versata dal personale telefonico che ha chiesto l'applicazione del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 871 . . . . .	<i>per memoria</i>
8	Economie accertate nella gestione dei residui passivi e da versare al Tesoro ad integrazione dell'avanzo netto delle gestioni degli esercizi precedenti . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della Sezione II . . . . .	1,300,000 »
	Totale del Titolo I . . . . .	69,750,000 »

## TITOLO II.

## Parte straordinaria.

9	Pagamenti da parte dei concessionari di zona delle annualità valore degli impianti telefonici e delle scorte cedute (Art. 23 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884 - Quarta delle 20 annualità) . . .	20,000,000 »
10	Pagamenti da parte dei concessionari di zona dell'affitto annuo dovuto per l'uso degli stabili di proprietà dello Stato . . . . .	1,271,000 »
11	Somministrazione da parte dello Stato, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei, l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897 - Quarta delle sei rate) . . . . .	100,000,000 »
	Totale del Titolo II . . . .	121,271,000 »

## RIASSUNTO DELL' ENTRATA

## Titolo I. — Parte ordinaria:

Sezione I. — Proventi dei servizi telefonici . . . . .	68,450,000 »
Sezione II. — Proventi vari . . . . .	1,300,000 »
Totale del Titolo I . . . .	69,750,000 »
Titolo II. — Parte straordinaria . . . . .	121,271,000 »
Totale generale dell'entrata . . . .	191,021,000 »

## TABELLA E.

Stato di previsione della Spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici  
per l'esercizio finanziario dal 1<sup>o</sup> luglio 1928 al 30 giugno 1929.

TITOLO I.		
Parte ordinaria.		
SEZIONE I — SPESE DI PERSONALE.		
1	Stipendi, paghe giornaliere, caro-viveri e indennità di servizio. . . . .	7,500,000 »
2	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio e per lavori a cottimo. . . . .	700,000 »
3	Indennità per missioni e per tramutamenti . . . . .	300,000 »
4	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi e di commutazione centrali e provinciali nonchè a quello di altre Amministrazioni (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290; art. 122 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 e art. 4 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 88 . . . . .	1,700,000 »
5	Sussidi al personale . . . . .	30,000 »
6	Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni ordinarie al personale telefonico e per assegni da corrispondersi al personale ex-telefonico collocato in disponibilità. . . . .	17,500,000 »
7	Indennità per una volta tanto invece di pensione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, degli articoli 8 e 9 del Regio decreto n. 1410 del 25 settembre 1924, ed assegni congeneri legalmente dovuti . . . . .	7,500,000 »
8	Compensi pari a metà dell'ultimo stipendio goduto, stabiliti dall'articolo 9 del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1460 a favore del personale telefonico collocato a riposo per scaduta disponibilità, ed indennizzi previsti dall'articolo 7 del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1620 al personale telefonico ivi contemplato . . . . .	7,500,000 »
9	Indennità per servizio di notte . . . . .	600,000 »
10	Retribuzione al personale diurnista ed avventizio . . . . .	1,350,000 »
11	Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda . . . . .	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	44,730,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	44,730,000 »
12	Contributo a carico dell'Azienda e degli assicurati per assicurare il personale a stipendio e quello a paga giornaliera di cui all'articolo 10 del Regio decreto n. 884 del 14 giugno 1925 ed il personale diurnista in conformità delle norme contenute nei Regi decreti nn. 3158 e 3184 del 30 dicembre 1923 e relativi regolamenti . . .	1,000,000 »
13	Contributo a carico dell'Azienda per indennità da corrispondersi in caso d'infortuni sul lavoro . . . . .	100,000 »
	<b>Totale della Sezione I</b> . . .	<b>45,830,000 »</b>
<b>SEZIONE II — SPESE D'ESERCIZIO.</b>		
14	Spese d'ufficio - Spese di adattamento e di manutenzione locali, acquisto e manutenzione di mobili ed arredi; aereazione, acqua, illuminazione, gas, ascensore, riscaldamento, campanelli elettrici, pulizia locali, retribuzione al personale addetto a bassi servizi; acquisto di macchine da scrivere, di cancelleria, di stampati e di pubblicazioni; rilegature di registri; locomozione; postali e telegrafiche; visite medicofiscali; medicinali . . . . .	760,000 »
15	Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti . . . . .	700,000 »
16	Spesa per la partecipazione dell'Italia ai Congressi internazionali e alle Commissioni internazionali - Spese per missioni di studio all'estero . . . . .	40,000 »
17	Abbuoni e rimborsi vari . . . . .	80,000 »
18	Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sui mutui concessi alle provincie ai sensi del decreto luogotenenziale del 9 febbraio 1919, n. 243 modificato dal Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2324, e dal regolamento 29 febbraio 1920, n. 332 . . . . .	336,469.09
19	Spese di liti . . . . .	15,000 »
20	Spese per fitti locali di proprietà privata . . . . .	80,000 »
21	Spesa di manutenzione del cavo T.M.G. e Roma-Napoli; spese per manutenzione degli uffici telefonici interurbani gestiti direttamente dall'Azienda; delle stazioni amplificatrici e di alta frequenza; spese di spostamento e di protezione dei circuiti interurbani; acquisto e ripa-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	2,011,469.09

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	2,011,469.09
	razione di apparecchi, materiali, macchine, attrezzi, utensili, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico - Spese di trasporto e di dogana - Arredamento dell'officina di riparazione - Fornitura di camiciotti al personale meccanico - Energia elettrica per impianti tecnici - Spese di separazione degli impianti telefonici interurbani gestiti dall'Azienda da quelli gestiti dai concessionari - Mano d'opera sussidiaria - Locomozione - Indennità e spese per danni - Acquisto di apparecchi per esperimenti - Servitù d'appoggio - Uniformi al personale subalterno, e vestaglie al personale femminile di commutazione . . . . .	1,700,000 »
22	Rimborso all'Amministrazione postale-telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane appoggiate su palificazione telegrafica . . . . .	3,850,000 »
23	Spese casuali . . . . .	10,000 »
24	Spesa in dipendenza delle convenzioni per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda.	2,300,000 »
25	Spese per acquisto di impianti sociali in conseguenza di revoca, riscatto, rinuncia e scadenza delle convenzioni (Art. 28 dello convenzioni speciali) . . . . .	<i>per memoria</i>
26	Fondo destinato a risarcire l'Amministrazione degli eventuali rischi per incendi. . . . .	40,000 »
27	Annualità dovuta allo Stato per ammortamento ed interessi sulle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale . . . . .	<i>per memoria</i>
28	Premio di cointeressenza da devolversi al personale dell'Azienda ai sensi dell'art. 26 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884. . .	<i>per memoria</i>
29	Versamento al Tesoro delle somme dal medesimo anticipatamente rimborsate alla Cassa Depositi e Prestiti per le anticipazioni dalla stessa concesse in base alla legge 20 marzo 1913, n. 253 per lavori da eseguire per i servizi telefonici dello Stato (14ª annualità di rimborso) . . . . .	2,893,175.28
30	Versamento del dieci per cento dell'avanzo per la costituzione del fondo di riserva. . . . .	<i>per memoria</i>
31	Versamento al Tesoro ed integrazione dell'avanzo netto degli esercizi precedenti dell'importo delle economie accertate nella gestione dei residui passivi . . . . .	<i>per memoria</i>
32	Versamento al Tesoro dell'avanzo netto dell'esercizio . . . . .	11,115,355.63
	Totale della Sezione II . . .	23,920,000 »
	Totale del Titolo I . . .	69,750,000 »

## TITOLO II.

**Parte straordinaria.**

33	Spesa per lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei, l'ampiamiento e la rinnovazione dei collegamenti (Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897 - Quarta delle sei rate) .	100,000,000 »
34	Versamento al Tesoro dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute, nonchè di affitto per l'uso degli stabili demaniali . . . . .	21,271,000 »
	Totale del Titolo II . . . . .	121,271,000 »

**RIASSUNTO DELLA SPESA**

## TITOLO I.

**Parte ordinaria**

Sezione I. — Spese di personale . . . . .	45,830,000 »
Sezione II. — Spese di esercizio . . . . .	23,920,000 »
Totale del Titolo I. — Parte ordinaria. . . . .	69,750,000 »
Titolo II. — Parte straordinaria. . . . .	121,271,000 »
Totale generale della spesa . . . . .	191,021,000 »



**A P P E N D I C E N . 3**

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Comunicazioni  
per l'esercizio finanziario 1928-29

---

**BILANCIO DI PREVISIONE  
DELLE FERROVIE DELLO STATO**

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929



## ENTRATA

## TITOLO I.

**Parte ordinaria**

(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429)

## SEZIONE I. — RETE FERROVIARIA E STRETTO DI MESSINA.

§ 1. — *Prodotti del traffico.*

1	Prodotti della rete . . . . .	4,379,700,000 »
	A) Viaggiatori . . . . .	1,570,000,000
	B) Bagagli e cani . . . . .	60,000,000
	C) Merci a grande velocità . . . . .	412,000,000
	D) Merci a piccola velocità . . . . .	<u>2,337,700,000</u>
2	Prodotti delle ferrovie secondarie sicule . . . . .	8,300,000 »
	A) Viaggiatori . . . . .	5,300,000
	B) Bagagli e cani . . . . .	60,000
	C) Merci a grande velocità . . . . .	400,000
	D) Merci a piccola velocità . . . . .	<u>2,540,000</u>
3.	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina . . . . .	9, 000,000
	A) Viaggiatori . . . . .	2,000,000
	B) Bagagli e cani . . . . .	200,000
	C) Merci a grande velocità . . . . .	1,800,000
	D) Merci a piccola velocità . . . . .	<u>5,000,000</u>
	Totale del § 1 . . . . .	<u>4,397,000,000 »</u>

§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio.*

4	Redditi patrimoniali . . . . .		24,000,000 »
	A) Pigioli di locali . . . . .	12,000,000	
	B) Affitto di terreni ed aree di deposito e vendita di prodotti del suolo . . . . .	3,200,000	
	C) Concessioni di caffè, spacci diversi e affitti relativi . . . . .	5,500,000	
	D) Canoni per concessioni di binari di raccordo . . . . .	2,000,000	
	E) Canoni per pedaggi e attraversamenti . . . . .	800,000	
	F) Diversi . . . . .	500,000	
5	Telegrammi privati . . . . .		900,000 »
6	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo . . . . .		5,000,000 »
7	Corrispettivo per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria . . . . .		35,000,000 »
	A) Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e per carico e scarico in punti determinati . . . . .	27,000,000	
	B) Nolo materiali diversi . . . . .	8,000,000	
8	Prodotti per servizi accessori . . . . .		18,000,000 »
9	Introiti indiretti delle Ferrovie secondarie sicule . . . . .		100,000 »
10	Utili di magazzino . . . . .		40,000,000 »
		Totale del § 2 . . . . .	123,000,000 »

§ 3. — *Entrate eventuali.*

11	Proventi eventuali . . . . .		25,000,000 »
	A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa versate alla Tesoreria Centrale . . . . .	3,000,000	
	B) Interessi a debito delle cessate Società ferroviarie, di Ditte, di Imprese, di Agenzie, ecc. . . . .	4,000,000	
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali e . . . . .	000,000,000	
	Da riportarsi . . . . .	7,000,000	25,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	7,000,000	25,000,000 »
	per ritardata ultimazione di lavori e per inadempimento di patti contrattuali (cap. 55 della spesa).	12,000,000	
	D) Differenze di cambio . . . . .	<i>per memoria</i>	
	E) Diversi . . . . .	6,000,000	
12	Entrate eventuali delle ferrovie secondarie sicule . . . . .		<i>per memoria</i>
13	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese imprevedute, destinati alla parte ordinaria (art. 2 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2439). . . . .		<i>per memoria</i>
14	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme o valori. . . . .		<i>per memoria</i>
15	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi della parte ordinaria ad integrazione del prodotto netto . . . . .		<i>per memoria</i>
	Totale del § 3 . . . . .		25,000,000 »
	§ 4. — <i>Introiti per rimborsi di spesa.</i>		
16	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa . . . . .		8,500,000 »
	A) Trasporti per il servizio postale . . . . .	2,500,000	
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto terzi . . . . .	4,500,000	
	C) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali . . . . .	1,000,000	
	D) Diverse . . . . .	500,000	
17	Ricuperi di carattere generale. . . . .		55,000,000 »
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale . . . . .	35,000,000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi. . . . .	3,000,000	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	38,000,000	63,500,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	38,000,000	63,500,000 »
	C) Prestazioni per altre ferrovie . . . . .	900,000	
	D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose . . . . .	180,000	
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario . . . . .	900,000	
	F) Ritenute, in conto entrate, al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato . . . . .	20,000	
	G) Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale iscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali. . . . .	1,000,000	
	H) Ritenute per massa vestiario agli agenti appartenenti alla milizia ferroviaria . . . . .	<i>per memoria</i>	
	I) Ricuperi diversi . . . . .	14,000,000	
		<hr/>	
18	Ricuperi dei Servizi . . . . .		25,000,000 »
19	Introiti a rimborso di spese delle Ferrovie secondarie sicule . . . . .		100,000 »
20	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, di materie fuori d'uso od esuberanti . . . . .		10,000,000 »
21	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune . . . . .		12,000,000 »
22	Interessi a carico della gestione delle case economiche pei capitali forniti dall'Amministrazione . . . . .		5,000,000 »
			<hr/>
	Totale del § 4 . . . . .		115,600,000 »
			<hr/>
	Totale della Sezione I . . . . .		4,660,600,000 »
			<hr/>

SEZIONE II. — INTROITI CON SPECIALE DESTINAZIONE A REINTEGRO  
DEI CORRISPONDENTI CAPITOLI DI SPESA.

23	Concorso di enti pubblici o privati nei lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 45 della spesa) . . . . .	<i>per memoria</i>
24	Versamento a magazzino di materie provenienti da lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 45 della spesa) .	<i>per memoria</i>
25	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 46 della spesa) . . .	<i>per memoria</i>
26	Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile e dei ferry-boats (cap. 47 della spesa) . . . . .	<i>per memoria</i>
27	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori in conto migliorie alle linee (cap. 49 della spesa) . . . . .	<i>per memoria</i>
28	Introiti a reintegro di capitoli di spesa delle ferrovie secondarie Sicule (cap. 48 della spesa):	<i>per memoria</i>
	A) Concorso di terzi nei lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore . . . . .	<i>per memoria</i>
	B) Versamento a magazzino di materie provenienti dai lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore . . . . .	<i>per memoria</i>
	C) Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . . .	<i>per memoria</i>
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile . . . . .	<i>per memoria</i>
		<i>per memoria</i>
	Totale della Sezione II . . . . .	»

**RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE**

## ENTRATE D'ESERCIZIO.

Titolo I. - Parte ordinaria.

Sezione I. - Rete ferroviaria e Stretto di Messina.

§ 1. - Prodotti del traffico . . . . .	4,397,000,000 »
§ 2. - Introiti indiretti dell'esercizio . . . . .	123,000,000 »
§ 3. - Entrate eventuali . . . . .	25,000,000 »
§ 4. - Introiti per rimborsi di spesa . . . . .	115,600,000 »

---

Totale della Sezione I. . . . . 4,660,600,000 »

Sezione II. - Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa . . . . . *per memoria*

---

Totale del Titolo I - Parte ordinaria . . . . . 4,660,600,000 »

---



## TITOLO II.

## Parte straordinaria

(Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)

29	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale . . . . .	220,000,000 >
30	Sovvenzioni del Tesoro per i lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie . . . . .	80,000,000 >
31	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro:	182,000,000 >
	A) Rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi, nella spesa di lavori e provviste in aumento patrimoniale (cap. 65 della spesa) . . . . . <i>per memoria</i>	
	B) Ricavo dalla vendita dei beni immobili (cap. 65 della spesa) . . . . . <i>per memoria</i>	
	C) Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario (cap. 65 della spesa) . . . . . <i>per memoria</i>	
	D) Versamento a magazzino di materiali d'esercizio esuberanti (cap. 64 della spesa). . . . . <i>per memoria</i>	
	E) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile e dei ferry-boats (cap. 47 della spesa) . . . . .	130,000,000
	F) Contributo della parte ordinaria per spese di migliorie (cap. 67 della spesa) . . . . . <i>per memoria</i>	
	G) Concorsi e mutui per la elettrificazione delle linee e ricavi (cap. 66 della spesa) . . . . . <i>per memoria</i>	
	H) Concorso del Ministero delle finanze per il completamento degli impianti dei servizi ferroviari viaggiatori e merci nella città di Milano . . . . .	52,000,000
	I) Diversi . . . . . <i>per memoria</i>	
	Totale del Titolo II . . . . .	482,000,000 >

## TITOLO III.

## Magazzini, Officine e Scorte

§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.*

(Art. 17 della legge 7 luglio 1907; n. 429).

32	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (capp. 69 e 70 della spesa) . . . . .	<i>per memoria</i>
33	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (articolo 2 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2439) . . . . .	<i>per memoria</i>
34	Forniture ai servizi (capitolo 70 della spesa) . . . . .	1,050,000,000 »
35	Ricavi per vendite e accrediti diversi (cap. 70 della spesa) . . . . .	150,000,000 »
36	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (cap. 71 della spesa) . . . . .	<i>per memoria</i>
37	Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (cap. 72 della spesa) . . . . .	<i>per memoria</i>
38	Prelevamenti dal fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (cap. 73 della spesa) . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale del § 1 . . . . .	1,200,000,000 »

§ 2. — *Gestione speciale distributori viveri.*

39	Ricuperi di spese d'impianto (Cap. 75 della spesa) . . . . .	<i>per memoria</i>
	A) Ricuperi spese di adattamento locali. . . . .	<i>per memoria</i>
	B) Ricuperi spese di arredamento e ricuperi diversi . . . . .	<i>per memoria</i>
40	Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari (Cap. 76 della spesa) . . . . .	120,000,000 »
	A) Generi diversi . . . . .	120,000,000
	1. Ricavi per vendite . . . . .	120,000,000
	2. Deficienze e simili . . . . .	<i>per memoria</i>
	Da riportarsi . . . . .	120,000,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	120,000,000 »
	B). Pesce fresco: . . . . .	<i>per memoria</i>	
	1. Ricavi per vendite. . . . .	<i>per memoria</i>	
	2. Deficienze e simili. . . . .	<i>per memoria</i>	
		<hr/>	
		Totale del § 2 . . .	120,000,000 »
		<hr/>	
	§ 3. — <i>Officine e scorte.</i>		
41	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dall'industria privata (cap. 77 della spesa) . . . . .		915,000,000 »
	A) Officine di grande riparazione . . . . .	350,000,000	
	B) Officine dei depositi e squadre rialzo . . . . .	255,000,000	
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata . . . . .	310,000,000	
		<hr/>	
42	Corrispettivo dei lavori fatti nelle officine e nei cantieri del Servizio Lavori (cap. 78 della spesa) . . . . .		30,000,000 »
43	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (cap. 79 della spesa)		39,000,000 »
	A) Servizio Materiale e Trazione . . . . .	36,000,000	
	1. Scorte fisse per le Officine dei depositi e squadre di rialzo . . . . .	19,000,000	
	2. Scorte fisse per i ferry-boats dello Stretto di Messina . . . . .	<i>per memoria</i>	
	2. Parco sale montate e carrelli completi . . . . .	17,000,000	
		<hr/>	
	B) Servizio Lavori - Cantieri per i lavori di elettrificazione . . . . .	3,000,000	
		<hr/>	
		Totale del § 3 . . .	984,000,000 »
		<hr/>	
		Totale del Titolo III . . .	2,304,000,000 »
		<hr/>	

## TITOLO IV.

**Industrie speciali.**

44	Sfruttamento boschi in Albania . . . . .	<i>per memoria</i>
	A) Ricuperi di spese d'impianto (cap. 80-A della spesa) . . . . .	<i>per memoria</i>
	B) Ricavi dell'esercizio (cap. 80-B della spesa) . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo IV . . . . .	»

## TITOLO V.

**Gestione del fondo pensioni e sussidi**

(Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto 23 marzo 1924, n. 498).

45	Ritenute al personale . . . . .	88,000,000 »
	A) Ordinarie (lettera <i>a</i> dell'art. 3 e parte prima del- l'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2373) . . . . .	83,000,000
	B) Straordinarie (lettera <i>b</i> dell'art. 3 e capoversi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418): . . . . .	3,000,000
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418) . . . . .	2,000,000
46	Entrate diverse . . . . .	1,000,000 »
47	Contributi dell'Amministrazione al fondo pensioni e sussidi (cap. 19 della spesa):	340,000,000 »
	A) Per l'integrazione delle pensioni e sussidi . . . . .	225,000,000
	B) Per caro-viveri . . . . .	75,000,000
	C) Per accantonamento in conto capitale. . . . .	40,000,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	429,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	429,000,000 »
48	Ricupero somme anticipate per conto del Tesoro per pagamento di pensioni provvisorie ad agenti ex gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1972). . . . .	6,500,000 »
49	Contributo delle cessate Amministrazioni ferroviarie e di altre Amministrazioni in rapporto agli assegni del personale . . . . .	<i>per memoria</i>
50	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi . . . . .	45,000,000 »
51	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'amministrazione di valori in sua consegna, costituenti il fondo pensioni e sussidi . .	500,000 »
52	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 85 della spesa) . . . . .	7,000 »
	Totale del Titolo V . . .	481,007,000 »
<b>TITOLO VI</b>		
<b>Gestione del Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi.</b>		
(Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529 e 31 gennaio 1924, n. 171).		
53	Ritenute ordinarie . . . . .	300,000 »
54	Entrate diverse . . . . .	<i>per memoria</i>
55	Contributi dell'Amministrazione (cap. 20 della spesa) . . . . .	1,700,000 »
56	Interessi sul patrimonio della gestione . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo VI . . .	2,000,000 »
<b>TITOLO VII.</b>		
<b>Gestione delle case economiche per ferrovieri</b>		
(Legge 14 luglio 1907, n. 553).		
<i>Patrimonio.</i>		
57	Somme mutate per acquisto e costruzione di case (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capp. 90 e 91 della spesa) . . . . .	32,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	32,000,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1<sup>o</sup> GIUGNO 1928

		<i>Riporto</i> . . .	32,000,000 »
	<i>Gestione.</i>		
58	Affitto delle case . . . . .		7,200,000 »
59	Proventi diversi . . . . .		1,800,000 »
60	Prelevamenti dal fondo di riserva (secondo capoverso dell'art. 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412). . . . .		<i>per memoria</i>
		Totale del Titolo VII. . . . .	41,000,000 »
 <b>TITOLO VIII.</b>  			
<b>Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita.</b>			
(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370, Regio decreto 23 marzo 1924, n. 499 e 7 febbraio 1926, n. 187).			
61	Contributo dell'amministrazione . . . . .		12,000,000 »
62	Contributo del personale . . . . .		12,000,000 »
63	Multe al personale . . . . .		1,800,000 »
64	Quote sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire 100. . . . .		100,000 »
65	Ritenute al personale per assegni supplementari vitalizi . . . . .		<i>per memoria</i>
66	Ritenute al personale per assegni giornalieri per malattia . . . . .		2,400,000 »
67	Interessi sul fondo dell'Opera . . . . .		5,750,000 »
68	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali . . . . .		50,000 »
69	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni . . . . .		2,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .	36,100,000 »

		<i>Riporto</i> . . . . .	36,100,000 »
70	Entrate eventuali. . . . .		50,000 »
71	Interessi e prelevamenti dal fondo a favore degli orfani di agenti periti nel terremoto del 1908 . . . . .		20,000 »
		Totale del Titolo VIII . . . . .	36,170,000 »
<b>TITOLO IX.</b>			
<b>Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale.</b>			
(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641).			
<i>Patrimonio.</i>			
72	Somme fornite dalla Cassa depositi e prestiti (cap. 107 della spesa) . . . . .		<i>per memoria</i>
73	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui (cap. 107 della spesa). . . . .		65,000,000 »
<i>Gestione.</i>			
74	Introiti della gestione (cap. 108 della spesa) . . . . .		74,000,000 »
		Totale del Titolo IX . . . . .	139,000,000 »
<b>TITOLO X.</b>			
<b>Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche e popolari per il personale.</b>			
(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432).			
<i>Patrimonio.</i>			
75	Sovvenzione da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative (cap. 109 della spesa) . . . . .		6,200,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .	6,200,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	6,200,000 »
	<i>Gestione.</i>		
76	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari - Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui (cap. 110 e 111 della spesa) . . . . .		15,000,000 »
77	Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione straordinaria e per altri titoli diversi (cap. 112 della spesa) . . . . .		<i>per memoria</i>
		Totale del Titolo X . . .	21,200,000 »
 TITOLO XI. <b>Gestione per lo sfruttamento dei terreni petroliferi in Albania.</b> (Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1301).  <i>Patrimonio.</i>			
78	Somme fornite dal Ministero delle finanze per l'impianto della gestione (cap. 113 della spesa) . . . . .		<i>per memoria</i>
79	Ricuperi diversi (cap. 113 della spesa) . . . . .		<i>per memoria</i>
 <i>Gestione.</i>			
80	Introiti della gestione e proventi diversi (cap. 114 della spesa) . .		<i>per memoria</i>
		Totale del Titolo XI . . .	»
 TITOLO XII. <b>Operazioni per conto di terzi</b>			
81	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. 115 della spesa) . . . . .		1,600,000,000 »
82	Operazioni attinenti al personale (cap. 116 della spesa) . . . . .		60,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	1,660,000,000 »



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1<sup>o</sup> GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	1,660,000,000 »
83	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (cap. 117 della spesa). . . . .	2,400,000,000 »
84	Operazioni per conto dell'ex Direzione generale dei combustibili (cap. 118 della spesa). . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo XII . . .	4,060,000,000 »
<b>TITOLO XIII.</b>		
<b>Partite di giro</b>		
85	Tasse erariali e di bollo sui trasporti (cap. 119 della spesa). . . . .	95,000,000 »
86	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. 120 della spesa). . . . .	260,000,000 »
87	Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 121 della spesa) . . . . .	1,200,000 »
88	Contributo dei centesimi di guerra (cap. 122 della spesa). . . . .	100,000 »
89	Marche da bollo ritenute a terzi (cap. 123 della spesa) . . . . .	7,700,000 »
90	Mandati di anticipazione estinti (cap. 124 della spesa) . . . . .	<i>per memoria</i>
91	Ritenute sulle competenze degli avventizi ordinari e corrispondente contributo dell'Amministrazione per l'assicurazione presso l'Istituto nazionale delle Assicurazioni (cap. 125 della spesa) . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo XIII . . .	364,000,000 »
<b>RIASSUNTO DELL' ENTRATA</b>		
92	Titolo I. - Parte ordinaria. . . . .	4,660,600,000 »
93	Titolo II. - Parte straordinaria . . . . .	482,000,000 »
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	5,142,600,000 »

*Gestioni speciali ed autonome.*

## Titolo III. - Magazzini, officine e scorte:

§ 1. - Gestione autonoma dei Magazzini . . . . .	1,200,000,000 »
§ 2. - Gestione speciale distributori viveri . . . . .	120,000,000 »
§ 3. - Officine e scorte . . . . .	984,000,000 »
Titolo IV - Industrie speciali . . . . .	»
Titolo V. - Gestione del fondo pensioni e sussidi . . . . .	481,007,000 »
Titolo VI. - Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc. . . . .	2,000,000 »
Titolo VII. - Gestione delle case economiche per i ferrovieri . . . . .	41,000,000 »
Titolo VIII. - Opera di previdenza per gli orfani, ecc. . . . .	36,170,000 »
Titolo IX. - Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale . . . . .	139,000,000 »
Titolo X - Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici, ecc. . . . .	21,200,000 »
Titolo XI. - Gestione per lo sfruttamento terreni petroliferi . . . . .	»
Titolo XII. - Operazioni per conto di terzi . . . . .	4,060,000,000 »
<hr/>	
Totale delle gestioni speciali ed autonome . . . . .	7,084,377,000 »
<hr/>	
Titolo XIII. - Partite di giro . . . . .	364,000,000 »
<hr/>	
Totale generale dell'entrata . . . . .	12,590,977,000 »
<hr/>	

## S P E S A

## TITOLO I.

## Parte ordinaria

SEZIONE I. - SPESE D'ESERCIZIO  
DELLE FERROVIE DELLO STATO E DELLO STRETTO DI MESSINA.(Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429,  
modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).§ I. - *Servizi della Direzione generale.*

1	Personale . . . . .	67,000,000 »
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati . . . . .	50,000,000
	B) Magazzini ed agenzie . . . . .	17,000,000
		<hr/>
2	Forniture spese ed acquisti . . . . .	5,500,000 »
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati . . . . .	2,600,000
	B) Magazzini ed agenzie . . . . .	2,900,000
		<hr/>
	Totale del § 1 . . . . .	<hr/> 72,500,000 » <hr/>

§ 2. - *Servizio movimento e traffico.*

3	Personale . . . . .	950,000,000 »
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti . . . . .	66,000,000
	B) Controlli prodotti . . . . .	18,000,000
	C) Stazioni . . . . .	613,000,000
	D) Depositi del personale viaggiante . . . . .	253,000,000
		<hr/>
	Da riportarsi . . . . .	<hr/> 950,000,000 » <hr/>

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º GIUGNO 1928

		<i>Riparto</i> . . .	950,000,000 »
4	Forniture, spese ed acquisti. . . . .		65,000,000 »
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti . . . . .	2,000,000	
	B) Controlli prodotti. . . . .	700,000	
	C) Stazioni . . . . .	46,800,000	
	D) Depositi del personale viaggiante. . . . .	1,000,000	
	E) Convogli . . . . .	14,500,000	
5	Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni. . . . .		15,000,000 »
6	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo. . . . .		14,000,000 »
		Totale del § 2 . . .	1,044,000,000 »
	§ 3. - Servizio materiale e trazione.		
7	Personale . . . . .		427,000,000 »
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti d'ispezione . . . . .	37,000,000	
	B) Locomozione a vapore (dirigenza e servizio interno dei depositi, locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie) . . . . .	313,000,000	
	C) Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi, personale di condotta e personale addetto alle centrali elettriche termiche) . . . . .	39,600,000	
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli . . . . .	37,400,000	
8	Forniture, spese ed acquisti. . . . .		511,000,000 »
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti d'ispezione . . . . .	5,500,000	
	B) Locomozione a vapore . . . . .	453,000,000	
	1) Combustibile . . . . .	406,000,000	
	2) Spese diverse . . . . .	47,000,000	
		<u>458,500,000</u>	938,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .	

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1<sup>o</sup> GIUGNO 1928

Segue		<i>Riporto</i> . . .	458,500,000	938,000,000 »
8	C) Locomozione elettrica . . . . .		40,500,000	
	1) Energia elettrica per la trazione dei treni e combustibile per le centrali elet- triche . . . . .		35,000,000	
	2) Spese diverse . . . . .		5,500,000	
	D) Locomozione a vapore ed elettrica . . . . .		12,000,000	
	1. Pulizia ed untura veicoli . . . . .		10,000,000	
	2. Spese diverse . . . . .		2,000,000	
9	Manutenzione del materiale rotabile . . . . .			650,000,000 »
		Totale del § 3 . . . . .		1,588,000,000 »
	§ 4. — Servizio lavori.			
10	Personale . . . . .			383,000,000 »
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti . . . . .		75,000,000	
	B) Sorveglianza della linea . . . . .		50,000,000	
	C) Manutenzione della linea . . . . .		190,000,000	
	D) Manutenzione impianti di elettrificazione . . . . .		25,500,000	
	E) Operai . . . . .		42,500,000	
11	Forniture, spese ed acquisti . . . . .			63,000,000 »
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti . . . . .		6,000,000	
	B) Linea . . . . .		22,500,000	
	C) Stazioni-illuminazione . . . . .		20,000,000	
	D) Convogli-illuminazione elettrica . . . . .		14,500,000	
12	Manutenzione della linea . . . . .			220,000,000 »
		Totale del § 4 . . . . .		666,000,000 »

§ 5. — *Linee secondarie a scartamento ridotto.*

(Gruppo Sicilia).

13	Personale . . . . .		14,500,000 »
	A) Servizio movimento e traffico . . . . .	3,700,000	
	B) Servizio materiale e trazione . . . . .	4,200,000	
	C) Servizio lavori . . . . .	6,600,000	
		<hr/>	
14	Forniture, spese ed acquisti. . . . .		4,600,000 »
	A) Sezioni e reparti . . . . .	70,000	
	B) Stazioni . . . . .	200,000	
	C) Depositi del personale viaggiante . . . . .	30,000	
	D) Convogli . . . . .	50,000	
	E) Locomozione . . . . .	3,850,000	
	1. Combustibile . . . . .	3,200,000	
	2. Spese diverse. . . . .	650,000	
		<hr/>	
	F) Linea . . . . .	350,000	
	G) Indennizzi . . . . .	50,000	
		<hr/>	
15	Manutenzione materiale rotabile . . . . .		5,000,000 »
16	Manutenzione della linea . . . . .		3,000,000 »
			<hr/>
		Totale del § 5 . . . . .	27,100,000 »
			<hr/>

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1<sup>o</sup> GIUGNO 1928§ 6. — *Navigazione dello stretto di Messina.*

17	Personale . . . . .	4,500,000 »
18	Forniture, spese ed acquisti. . . . .	3,800,000 »
	A) Combustibile . . . . .	2,800,000
	B) Spese diverse. . . . .	1,000,000
	Totale del § 6 . . . . .	8,300,000 »

§ 7. — *Spese generali attinenti al personale.*

19	Contributi al fondo pensioni e sussidi (Regio decreto 23 marzo 1924, n. 498) (cap. 47 dell'entrata) . . . . .	340,000,000 »
20	Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (cap. 55 dell'entrata) . . . . .	1,700,000 »
21	Contributo per l'assicurazione degli avventizi ordinari presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . .	300,000 »
22	Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita » . . . . .	12,000,000 »
23	Spese per assegni e indennità diverse al personale . . . . .	40,000,000 »
24	Gratificazioni al personale (art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con Regio decreto 7 aprile 1925, n. 405) . . . . .	7,900,000 »
25	Oblazioni e sussidi al personale . . . . .	2,000,000 »
26	Spese per il servizio sanitario (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418) Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918 e decreto ministeriale 2 ottobre 1924, n. 891. . . . .	6,000,000 »
27	Contributo per il « Dopo Lavoro Ferroviario » . . . . .	2,300,000 »
28	Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli . . . . .	1,000,000 »
	A) Pel trasporto di persone . . . . .	450,000
	B) Pel trasporto di materiali. . . . .	550,000
	Da riportarsi . . . . .	413,200,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	413,200,000 »
	<i>Spese generali diverse.</i>	
29	Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi . . . . .	5,200,000 »
30	Imposte e tasse . . . . .	7,000,000 »
31	Spese giudiziali e contenziose . . . . .	2,000,000 »
32	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'uffici e di magazzino . . . . .	1,300,000 »
33	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà. . . . .	6,000,000 »
34	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere . . . . .	5.800,000 »
35	Spese per la sorveglianza dei trasporti. . . . .	7,800,000 »
36	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune e di altre amministrazioni . . . . .	11,800,000 »
37	Compensi ad amministrazioni ferroviarie per servizi coi loro treni . . . . .	6,000,000 »
38	Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli . . . . .	2,000,000 »
	A) Pel trasporto di persone . . . . .	900,000
	B) Pel trasporto di materiale . . . . .	1,100,000
39	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e la costruzione di case economiche per ferrovieri . . . . .	1,200,000 »
40	Spese casuali . . . . .	250,000 »
41	Addebito per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materiali e perdite di somme e valori . . . . .	20,150,000 »
42	Spese diverse . . . . .	12,000,000 »
	Totale del § 7 . . . . .	501,700,000 »



§ 8. — *Servizi secondari.*

43	Servizi accessori ad impresa od in economia . . . . .	5,500,000 »
44	Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul Fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzione di case economiche pei ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553) . . . . .	6,800,000 »
	Totale del § 8 . . . . .	12,300,000 »
	Totale della Sezione I . . . . .	3,919,900,000 »

## SEZIONE II. — SPESE COMPLEMENTARI.

(Art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 362; art. 20 primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).

45	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 23 e 24 dell'entrata) . . . . .	60,000,000 »
46	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 25 dell'entrata) . . . . .	60,000,000 »
47	Rinnovamento del materiale rotabile, (cap. 26 e 31- <i>E</i> dell'entrata) . . . . .	130,000,000 »
48	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (cap. 28 dell'entrata) . . . . .	2,500,000 »
	A) Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore . . . . .	1,700,000
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . . .	570,000
	C) Rinnovamento del materiale rotabile . . . . .	230,000
49	Migliorie alle linee a carico dell'esercizio (cap. 27 dell'entrata) . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della Sezione II . . . . .	252,500,000 »

## SEZIONE III. — SPESE ACCESSORIE.

(Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1919, n. 372).

§ 1. — *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.*

50	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti . . . . .	415,000,000 »
	A) Del valore del materiale rotabile e d' esercizio consegnato alle ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3,65 % (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261) . . . . .	23,745,514.15
	B) Delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429). . . . .	37,357,470.69
	C) Delle somme fornite per spese patrimoniali e rimborsi anticipati di certificati 3,50 % (articolo 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638) . . . . .	303,159,320.50
	D) Delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . .	1,326,879.95
	E) Delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione . . . . .	1,519,438.97
	F) Delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale navale . . . . .	644,505.47
	G) Delle somme fornite per il materiale di navigazione in eccedenza ai 15 milioni . . . . .	633,284.19
	H) Delle somme fornite per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferroviarie . . . . .	<u>46,613,586.08</u>
51	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria (art. 3, della legge 23 dicembre 1906, n. 638). . . . .	13,750,000 »
	A) Per aumenti della dotazione di magazzino . . . . .	<i>per memoria</i>
	B) Per spese patrimoniali . . . . .	11,000,000 »
	C) Per materiali di navigazione in eccedenza ai 15 milioni . . . . .	<i>per memoria</i>
	D) Per le spese di elettrificazione . . . . .	<u>2,750,000 »</u>
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	<u>428,750,000 »</u>

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	428,750,000 »
52	Versamento al Fondo di riserva per le spese impreviste (articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439) . . . . .	20,000,000 »
53	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione. . . . .	<i>per memoria</i>
54	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361) . . . . .	120,000 »
55	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 11-C dell'entrata) . . . . .	10,000,000 »
56	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi della parte ordinaria a diminuzione del prodotto netto . . . . .	<i>per memoria</i>
57	Annualità dovuta a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spesa sostenuta. . . . .	4,930,000 »
	A) Per l'elettrificazione delle linee. . . . .	4,800,000
	B) Per impianti e lavori di carattere patrimoniale . . . . .	130.000
	Totale del § 1 . . . . .	463,800,000 »
 § 2. — <i>Spese accessorie</i> <i>estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.</i>		
58	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale. . . . .	<i>per memoria</i>
59	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione . . . . .	24,400,000 »
	Totale del § 2 . . . . .	24,400,000 »
	Totale della Sezione III . . . . .	488,200,000 »

## RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE

### Spese d'esercizio.

#### Titolo I. — Parte ordinaria.

##### Sezione I. — Spese d'esercizio delle Ferrovie di Stato e dello Stretto di Messina:

§ 1. — Direzione generale (Servizi centrali) . . . . .	72,500,000 »
§ 2. — Servizio, movimento e traffico: . . . . .	1,044,000,000 »
§ 3. — Servizio materiale e trazione . . . . .	1,588,000,000 »
§ 4. — Servizio lavori . . . . .	666,000,000 »
§ 5. — Ferrovie complementari sicule . . . . .	27,100,000 »
§ 6. — Navigazione dello stretto di Messina . . . . .	8,300,000 »
§ 7. — Spese generali dell'Amministrazione . . . . .	501,700,000 »
§ 8. — Servizi secondari . . . . .	12,300,000 »

Totale della Sezione I . . . . . 3,919,900,000 »

Sezione II. — Spese complementari . . . . . 252,500,000 »

##### Sezione III. — Spese accessorie:

§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria . . . . .	463,800,000 »
§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione . . . . .	24,400,000 »

Totale del Titolo I — Parte ordinaria . . . . . 4,660,600,000 »

## TITOLO II.

**Parte straordinaria.**

(Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429)

60	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio . . . . .	<i>per memoria</i>
61	Acquisto di materiale rotabile e di ferry-boats . . . . .	150,000,000 »
62	Acquisto di piroscaffi . . . . .	<i>per memoria</i>
63	Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti . . . . .	30,000,000 »
	A) Materiale rotabile . . . . .	30,000,000
	B) Ferry-boats . . . . .	<i>per memoria</i>
64	Materiale di esercizio in aumento di dotazione (cap. 31-D dell'entrata).	50,000,000 »
65	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del capitolo 31-A, B e C dell'entrata . . . . .	172,000,000 »
66	Lavori di elettrificazione delle linee (cap. 31-G dell'entrata) . . . . .	80,000,000 »
67	Miglioramenti alle linee ed agli armamenti (cap. 31-F dell'entrata).	<i>per memoria</i>
68	Spese straordinarie per provviste e lavori in dipendenza del terremoto 28 dicembre 1908 . . . . .	<i>per memoria</i>
69	Aumento della dotazione di magazzino (cap. 32 dell'entrata) . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo II. . . . .	482,000,000 »

## TITOLO III.

**Magazzini officine e scorte.**§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini*

(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

70	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (cap. 32, 34 e 35 dell'entrata) . . . . .	1,200,000,000 »
71	Acconti sulle forniture in corso (cap. 36 dell'entrata) . . . . .	<i>per memoria</i>
72	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (capitolo 37 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
73	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (cap. 38 dell'entrata) . . . . .	<i>per memoria</i>
74	Reintegro dei prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 2 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2439) . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale del § 1 . . . . .	1,200,000,000 »

§ 2. — *Gestione speciale distributori viveri.*

75	Spese d'impianto (Cap. 39 dell'entrata). . . . .	<i>per memoria</i>
	A) Adattamento locali . . . . .	<i>per memoria</i>
	B) Materiale d'esercizio . . . . .	<i>per memoria</i>
	C) Diverse . . . . .	<i>per memoria</i>
76	Spese di acquisto viveri e addebiti diversi (Cap. 43 dell'entrata) . .	120,000,000 »
	A) Generi diversi. . . . .	120,000,000
	1. Acquisti . . . . .	120,000,000
	2. Spese per premi compensi ecc. <i>per memoria</i>	
	3. Addebiti per eccedenze e simili <i>per memoria</i>	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	120,000,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	120,000,000 »
	B) Pesce fresco . . . . .	<i>per memoria</i>	
	1. Acquisti . . . . .	<i>per memoria</i>	
	2. Spese per premi, compensi, ecc. <i>per memoria</i>		
	3. Addebiti per eccedenze e simili <i>per memoria</i>		
		Totale del § 2 . . .	120,000,000 »
	§ 3. — <i>Officine e scorte.</i>		
77	Spese per lavori fatte dalle officine dipendenti dal Servizio Materiale e Trazione, dagli Stabilimenti governativi e dall'industria privata (cap. 41 dell'entrata) . . . . .		915,000,000 »
	A) Officine di grande riparazione. . . . .	350,000,000	
	1. Personale . . . . .	134,000,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti . . .	216,000,000	
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo . . . .	255,000,000	
	1. Personale . . . . .	148,000,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti . . .	107,000,000	
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata . . . . .	310,000,000	
	1. Pagamenti per riparazioni al materiale rotabile . . . . .	270,000,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti . . .	40,000,000	
78	Spese delle officine e cantieri del Servizio lavori (cap. 42 dell'entrata) . . . . .		30,000,000 »
	A) Personale . . . . .	5,500,000	
	B) Forniture spese ed acquisti . . . . .	24,500,000	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	945,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	945,000,000 . »
79	Materiali di scorta - materie ricevute (cap. 46 dell'entrata) . . . . .	39,000,000 . »
	A) Servizio materiale e trazione . . . . .	36,000,000
	1. Scorte fisse per le officine dei depositi e squadre di rialzo . . . . .	19,000,000
	2. Scorte fisse per i ferry-boats dello stretto di Messina . . . . .	<i>per memoria</i>
	3. Parco sale montate e carrelli completi	17,000,000
	B) Servizio lavori - Cantieri per i lavori di elettrifi- cazione . . . . .	3,000,000
	Totale del § 3 . . . . .	984,000,000 . »
	Totale del Titolo III . . . . .	2,304,000,000 . »

## TITOLO IV.

**Industrie speciali**

80	Sfruttamento boschi in Albania. . . . .	<i>per memoria</i>
	A) Spese d'impianto (cap. 44-A) dell'entrata) . . . . .	<i>per memoria</i>
	B) Spese d'esercizio (cap. 44-B) dell'entrata) . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo IV . . . . .	»



## TITOLO V.

**Gestione del fondo pensioni e sussidi.**

(Legge 9 luglio 1908, n. 418, e Regio decreto 23 marzo 1924, n. 498)

81	Pensioni . . . . .	355,000,000 »
82	Indennità per caroviveri . . . . .	75,000,000 »
83	Sussidi . . . . .	2,000,000 »
84	Pensioni provvisorie ad agenti ex gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1972 . . . . .	9,000,000 »
85	Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 52 dell'entrata) . . . . .	7,000 »
86	Versamento alla Cassa depositi e prestiti del contributo dell'Amministrazione per l'accantonamento in conto capitale . . . . .	40,000,000 »
Totale del Titolo V . . . . .		481,007,000 »

## TITOLO VI.

**Gestione del Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi.**

(Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529, e 31 gennaio 1924, n. 171)

87	Pensioni . . . . .	2,000,000 »
88	Sussidi . . . . .	<i>per memoria</i>
89	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione . . . . .	<i>per memoria</i>
Totale del Titolo VI . . . . .		2,000,000 »

## TITOLO VII.

**Gestione delle case economiche per ferrovieri.**

(Legge 14 luglio 1907, n. 553)

*Patrimonio.*

90	Spese per acquisto e costruzione di case (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. n. 57 dell'entrata) . . . . .	30,800,000 »
91	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione (cap. 57 dell'entrata) . . . . .	1,200,000 »

*Gestione.*

92	Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili . . . . .	3,200,000 »
93	Imposte e sovrimposte . . . . .	50,000 »
94	Spese di amministrazione, custodia e diverse . . . . .	700,000 »
95	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile . . . . .	900,000 »
96	Manutenzione ordinaria . . . . .	2,000,000 »
97	Manutenzione straordinaria . . . . .	600,000 »
98	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412) . .	100,000 »
99	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti . . . . .	1,450,000 »
	A) Per accantonamento del contributo statale per l'attenuazione dei fitti delle nuove costruzioni (Regio decreto 4 novembre 1926, n. 2269) . . . . .	1,228,000 »
	B) Per temporanee esenzioni di imposte e sovr-imposte (Art. 4 del regolamento di cui il Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412) . . . . .	200,000 »
	C) Per eccedenze attive dei bilanci . . . . .	22,000 »

---

Totale del Titolo VII . . . . . 41,000,000 »

---

## TITOLO VIII.

**Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita.**

(Leggi 19 giugno 1913, n. 641, e 7 aprile 1921, n. 370, e Regio decreto 23 marzo 1924, n. 499).

100	Sussidi temporanei e straordinari e spese per raccogliere ed istruire gli orfani e figli di agenti esonerati . . . . .	9,000,000 »
101	Indennità di buonuscita . . . . .	9,000,000 »
102	Assegni alimentari . . . . .	700,000 »
103	Assegni giornalieri di malattia . . . . .	2,300,000 »
104	Rimborsi di ritenute . . . . .	20,000 »
105	Erogazione del fondo a favore degli orfani degli agenti periti nel terremoto del 1908 . . . . .	20,000 »
106	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione . . . . .	15,130,000 »
	Totale del Titolo VIII . . . . .	36,170,000 »

## TITOLO IX.

**Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale.**

(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641)

*Patrimonio.*

107	Somme mutate al personale (cap. 72 e 73 dell'entrata) . . . . .	65,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	65,000,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º GIUGNO 1928

		<i>Riporto</i> . . . . .	65,000,000 »
	<i>Gestione.</i>		
108	Spese della gestione (cap. 74 dell'entrata) . . . . .		74,000,000 »
	A) Quote riservate in conto capitale . . . . .	64,800,000	
	B) Somme restituite alla Cassa depositi e prestiti in in conto capitale . . . . .	<i>per memoria</i>	
	C) Somma versata alla Cassa depositi e prestiti per interessi sui capitali somministrati . . . . .	7,500,000	
	D) Spese eventuali. . . . .	<i>per memoria</i>	
	E) Avanzo della gestione versato al fondo di garanzia . . . . .	1,700,000	
		Totale del Titolo IX . . . . .	139,000,000 »
 <b>TITOLO X.</b>  			
<b>Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche e popolari per il personale.</b> (Legge 5 ottobre 1920, n. 1432)			
 <i>Patrimonio.</i>  			
109	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case (cap. 75 dell'entrata) . . . . .		6,200,000 »
	A) Somme fornite in conto mutui concessi per ac- quisto e costruzione di case . . . . .	6,000,000	
	B) Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione . . . . .	200,000	
 <i>Gestione.</i>  			
110	Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui (cap. 76 dell'entrata) . . . . .		14,500,000 »
111	Quota spese generali durante il periodo di ammortamento (cap. 76 dell'entrata) . . . . .		500,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .	21,200,000 »

		<i>Riporto</i> . . . .	21,200,000 »
112	Versamento a Cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione straordinaria degli stabili e per altri titoli diversi (cap. 77 dell'entrata) . . . . .		<i>per memoria</i>
		Totale del Titolo X . . . .	21,200,000 »
<b>TITOLO XI.</b>			
<b>Gestione per lo sfruttamento dei terreni petroliferi in Albania.</b>			
(Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1301).			
<i>Patrimonio.</i>			
113	Spese di impianto (cap. 78 e 79 dell'entrata) . . . . .		<i>per memoria</i>
<i>Gestione.</i>			
114	Spese della gestione e diverse (cap. 80 dell'entrata) . . . . .		<i>per memoria</i>
		Totale del Titolo XI . . . .	»
<b>TITOLO XII.</b>			
<b>Operazioni per conto di terzi</b>			
115	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. 81 dell'entrata) . . . . .		1,600,000,000 »
116	Operazioni attinenti al personale (cap. 82 dell'entrata) . . . . .		60,000,000 »
117	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (cap. 83 dell'entrata) . . . . .		2,400,000,000 »
118	Operazioni per conto della cessata Direzione generale dei combustibili (cap. 84 dell'entrata) . . . . .		<i>per memoria</i>
		Totale del Titolo XII . . . .	4,060,000,000 »

## TITOLO XIII.

**Partite di giro**

119	Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (cap. 85 dell'entrata) . . . . .	95,000,000 »
120	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. 86 dell'entrata) . . . . .	260,000,000 »
121	Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 87 dell'entrata) . . . . .	1,200,000 »
122	Versamento del contributo dei centesimi di guerra (cap. 88 dell'entrata) . . . . .	100,000 »
123	Versamento importo marche da bollo ritenute ai terzi (cap. 89 dell'entrata) . . . . .	7,700,000 »
124	Mandati di anticipazione emessi (cap. 90 dell'entrata) . . . . .	<i>per memoria</i>
125	Versamento all'Istituto nazionale delle assicurazioni dei premi per l'assicurazione degli avventizi ordinari (cap. 91 dell'entrata) . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo XIII . . . . .	364,000,000 »

**RIASSUNTO DELLA SPESA**

Titolo I. — Parte ordinaria . . . . .	4,660,600,000 »
Titolo II. — Parte straordinaria . . . . .	482,000,000 »
Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . . . .	5,142,600,000 »

Gestioni speciali ed autonome.	
Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini. . . . .	1,200,000,000 »
§ 2. — Gestione speciale distributori viveri. . . . .	120,000,000 »
§ 3. — Officine e scorte . . . . .	984,000,000 »
Titolo IV. — Industrie speciali . . . . .	»
Titolo V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi . . . . .	481,007,000 »
Titolo VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc. . . . .	2,000,000 »
Titolo VII. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri . . . . .	41,000,000 »
Titolo VIII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc. . . . .	36,170,000 »
Titolo IX. — Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale . . . . .	139,000,000 »
Titolo X. — Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici, ecc. . . . .	21,200,000 »
Titolo XI. — Gestione per lo sfruttamento terreni petroliferi . . . . .	»
Titolo XII. — Operazioni per conto di terzi. . . . .	4,060,000,000 »
Totale delle gestioni speciali ed autonome . . . . .	7,084,377,000 »
Titolo XIII. — Partite di giro. . . . .	364,000,000 »
Totale generale della spesa . . . . .	12,590,977,000 »

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli coi quali si approvano gli stanziamenti del bilancio:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione, annesso alla presente legge. (Tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, ai termini del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1 — Tabelle B e C).

(Approvato).

## Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929, ai termini del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 2 — Tabelle *D* e *E*).

(Approvato).

## Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 3 — Tabelle *F* e *G*).

(Approvato).

## Art. 5.

L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1928-29, in lire 900,000,000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Inserzione nei contratti d'appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa della clausola per la revisione delle indennità » (N. 1489).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Inserzione nei contratti d'appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa della clausola per la revisione delle indennità ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1489).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Per i contratti di appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa stipulati in seguito ad aggiudicazione ad asta pubblica avvenuta anteriormente alla entrata in vigore di questa legge, è accordato all'Amministrazione delle privative ed allo spacciatore il diritto di domandare, durante il quinquennio contrattuale, rispettivamente, la diminuzione o l'aumento delle indennità stabilite nel contratto, oltre che nei casi previsti dalle disposizioni già in vigore, quando la media dei numeri indici dei prezzi di un semestre sia diminuita o aumentata di oltre il 20 %, in confronto a quella del mese in cui fu proclamata l'aggiudicazione o a quella del semestre che determinò eventualmente il diritto alla precedente revisione.

(Approvato).

## Art. 2.

Ai fini dell'articolo precedente si terrà conto della media generale dei numeri indici dei prezzi all'ingrosso nel Regno, pubblicata sul Bollettino dell'Istituto centrale di statistica in supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

## Art. 3.

La revisione effettuata in seguito a diminuzione dei numeri indici dei prezzi, non può mai portare ad aumento delle indennità contrattuali e la eventuale minore misura di tali indennità, in confronto a quelle risultanti dalla revisione, deve considerarsi dipendente dal ribasso ottenuto nelle gare di asta.

(Approvato).

## Art. 4.

Nei casi di revisione, le nuove indennità di gestione saranno fissate, con giudizio insindacabile, che vincola senz'altro le parti interessate, e con decorrenza dal mese successivo alla data della domanda, da una Commissione nominata dal ministro delle finanze e composta: da un consigliere della Corte dei conti, in qualità di presidente; da un funzionario dell'Amministrazione centrale delle privative, di grado non inferiore al 6º; da un rappresentante del-



l'Associazione nazionale fascista degli spacciatori all'ingrosso e da altro funzionario dell'Amministrazione centrale delle private, con le funzioni di segretario e senza diritto a voto.  
(Approvato).

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione di questa legge, negli avvisi d'asta per l'appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privata dovrà inserirsi apposita clausola, che autorizzi la revisione delle indennità contrattuali nei casi e con le modalità stabiliti dagli articoli precedenti.  
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, contenente disposizioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica » (N. 1503).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, contenente disposizioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, contenente disposizioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica, modificando come segue l'art. 4:

Art. 4.

L'introduzione di energia elettrica dall'estero nel Regno è soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0.025 per Kilowatt-ora nel periodo 16 novembre-15 aprile, e di lire 0.0125 per Kilowatt-ora nel periodo 16 aprile-15 novembre.

L'energia elettrica importata in Italia in dipendenza di contratti preesistenti al 12 marzo

1927 è esonerata dal pagamento del suddetto diritto fino alla scadenza dei detti contratti, ma non oltre un periodo di dieci anni dalla data suindicata.

Il ministro per le finanze stabilirà le norme per l'applicazione del diritto di introduzione, di cui sopra.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Proroga del termine fissato nell'articolo 26 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia » (N. 1507).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine fissato nell'art. 26 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

Il termine stabilito dall'art. 26 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33 - convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493 - per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta di tutti gli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, allo scopo di eliminare gli elementi inidonei, è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634, concernente l'ordinamento delle scuole di ostetricia » (N. 1238).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927 n. 1634, concernente l'ordinamento delle scuole di ostetricia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

**SILI, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634, concernente l'ordinamento delle scuole di ostetricia.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 581, recante norme integrative del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, numero 2459, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio tra gli industriali e i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e Fivizzano » (N. 1534).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 581, recante norme integrative del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio tra gli industriali e i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e Fivizzano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

**SILI, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 581, recante norme in-

tegrative del Regio decreto legge 22 dicembre 1927, n. 2459, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio tra gli industriali ed i commercianti di marmo greggio e segato dei Comuni di Carrara e di Fivizzano.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 740, concernente interpretazione dell'articolo 10, cap. 3 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato » (N. 1535).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 740, concernente interpretazione dell'art. 10, cap. 3, del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

**SILI, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 740, concernente interpretazione autentica dell'art. 10 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito; disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale

per il Corpo d'armata di Udine; e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito » (N. 1542).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

**SILI, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'armata di Udine e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 785, concernente la proroga del termine per l'unificazione dei Capitolati delle pubbliche amministrazioni » (N. 1543).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 785, concernente la proroga del termine per l'unificazione dei Capitolati delle pubbliche amministrazioni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

**SILI, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 785, concernente la proroga al 31 dicembre 1928, del termine per l'unificazione dei Capitolati delle pubbliche amministrazioni.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Disposizioni sull'istruzione elementare in relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali » (N. 1557).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'istruzione elementare in relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

**SILI, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 1557).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

**Art. 1.**

I comuni di Enna, Frosinone, Matera, Nuoro, Pescara, Ragusa, Rieti e Varese che, per effetto del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito in legge con la legge 29 dicembre 1927, n. 2584, sono divenuti capoluogo di provincia, e le cui scuole elementari sono governate dall'Amministrazione scolastica, assumeranno, a decorrere dal 1° luglio 1928, la diretta amministrazione delle scuole stesse.

Da tale data saranno annullati ad ogni effetto i contributi scolastici consolidati a carico di ciascuno dei detti comuni, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, nonché quelli suppletivi, stabiliti in esecuzione degli articoli 18 e 19 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

I concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai comuni predetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate nell'esercizio 1927-28 e i contributi di cui al precedente comma.

Per le scuole istituite posteriormente all'esercizio 1927-28, i concorsi e rimborsi di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, saranno liquidati secondo le percentuali di cui appresso:

Enna .....	75 %
Frosinone .....	75 %
Matera .....	72 %
Nuoro .....	72 %
Pescara .....	75 %
Ragusa .....	74 %
Rieti .....	75 %
Varese .....	68 %

(Approvato).

#### Art. 2.

Il canone consolidato a norma del precedente articolo sarà soggetto a revisione, qualora per effetto di disposizioni d'indole generale gli stipendi e gli assegni accessori corrisposti agli insegnanti debbano subire riduzioni.

(Approvato).

#### Art. 3.

I comuni, che, per effetto del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, o di decreti precedenti, non sono più capoluogo di provincia o sede di sottoprefettura, conservano la diretta amministrazione delle scuole elementari.

Quelli, fra di essi, che intendano di rinunciare, dovranno entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge domandare al Ministero della pubblica istruzione che l'amministrazione venga assunta dal Provveditorato agli studi della regione.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il Ministero, riconosciuta regolare la domanda di rinuncia, e sentito il parere del Ministero delle finanze e dell'interno decide, inappella-

bilmente sulla stessa. Ove l'accolga, ordina all'Ufficio scolastico di compiere tutti gli atti necessari per il passaggio delle scuole del comune al Provveditorato, e, cioè, di aumentare i ruoli regionali di un numero di posti corrispondenti a quello delle scuole del comune rette da maestre proprie, di iscrivervi i maestri e di procedere alla sistemazione dei rapporti finanziari fra comune e Provveditorato.

(Approvato).

#### Art. 5.

I comuni le cui scuole, per effetto della rinuncia, passano all'Amministrazione dei Regi Provveditorati agli studi, verseranno annualmente alla Tesoreria dello Stato:

1° l'ammontare delle spese obbligatorie e facoltative per stipendi, miglioramenti di carriera, retribuzioni, supplenze, assegni di qualsiasi natura spettanti al personale direttivo e insegnante, ammontare liquidato e consolidato in base alle risultanze del conto consuntivo comunale dell'anno 1927 e alla pianta organica, al netto dei concorsi e rimborsi scolastici liquidati nello stesso anno 1927 a favore dei detti comuni in applicazione dell'art. 2 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

2° l'ammontare delle quote del contributo al Monte pensioni.

Per i comuni, i quali all'entrata in vigore della presente legge non abbiano in tutto o in parte iscritti gli insegnanti delle loro scuole al Monte pensioni, il contributo liquidato a norma del presente articolo, sarà aumentato dell'ammontare del contributo, corrispondente alle scuole esistenti e non iscritte al 31 dicembre 1927, a mano a mano che l'iscrizione degli insegnanti delle scuole stesse al Monte pensioni vada effettuandosi.

La liquidazione del contributo globale da consolidarsi è fatta dal Regio provveditore agli studi e deve essere accettata dall'Amministrazione comunale.

In caso di dissenso il comune può ricorrere al Ministero, dal quale, in ultima istanza, sono approvate le liquidazioni del contributo.

Ove il comune non accetti il contributo fissato dal Ministero, la domanda di rinuncia all'amministrazione delle scuole rimane senza effetto.

(Approvato).

## Art. 6.

Il passaggio dell'amministrazione delle scuole è disposto con Regio decreto nel quale sono stabiliti l'ammontare del contributo a carico del comune e la data sotto cui il passaggio stesso s'intenderà effettuato.

(Approvato).

## Art. 7.

Gli insegnanti, che prestano servizio nelle scuole, la cui amministrazione, ai sensi del precedente art. 1, sarà assunta dai comuni, verranno iscritti nel ruolo comunale con lo stesso grado che avevano in quello regionale. Per il trattamento economico, l'anzianità e le condizioni di carriera, si applicano le disposizioni che regolano il caso di trasferimento dal ruolo regionale a quello comunale.

I comuni hanno la facoltà di graduare l'attribuzione dei maggiori assegni spettanti agli insegnanti, per effetto del passaggio di ruolo previsto dal precedente comma, nel periodo di un triennio, in ragione di un terzo per ciascun anno.

(Approvato).

## Art. 8.

Gli insegnanti che prestano servizio nelle scuole dei comuni, che a norma del precedente art. 3, comma 2<sup>o</sup>, rinunciano alla amministrazione delle scuole, sono iscritti con la propria anzianità nel ruolo regionale, nella classe corrispondente a quella in cui si trovano iscritti nel ruolo comunale. La differenza fra lo stipendio della classe e quello di cui l'insegnante godeva nel ruolo comunale, gli è conservata come assegno personale, da assorbirsi nelle successive promozioni di classe.

(Approvato).

## Art. 9.

I maestri in soprannumero, in servizio nelle scuole dei comuni di cui all'articolo precedente, sono collocati col grado di straordinario nel ruolo regionale, di seguito agli insegnanti straordinari che già si trovano iscritti.

I maestri compresi nelle graduatorie di concorsi speciali o generali, banditi dai comuni medesimi e tuttora in vigore, conservano il

diritto alla nomina nelle scuole del comune e la conseguono a mano a mano che vi si rendano posti vacanti.

Fino all'esaurimento delle graduatorie, non possono disporsi trasferimenti nelle scuole anzidette.

(Approvato).

## Art. 10.

Quando un comune le cui scuole sono amministrate dal Regio Provveditorato agli studi viene aggregato ad altro comune che conserva l'amministrazione delle scuole, gli insegnanti, che prestano servizio nelle scuole del comune aggregato, sono iscritti nel ruolo comunale, applicandosi, per quanto concerne il trattamento economico, l'anzianità e le condizioni di carriera, le norme che regolano il caso di trasferimento dal ruolo regionale a quello comunale; ferma restando la facoltà prevista dal comma 2<sup>o</sup> del precedente articolo 7.

Gli insegnanti di cui al comma precedente conservano la sede nella quale prestano servizio all'atto dell'aggregazione, possono essere destinati alle scuole del capoluogo, dopo che vi siano stati trasferiti tutti gli insegnanti, in servizio nelle frazioni, i quali a norma del regolamento comunale ne abbiano diritto.

(Approvato).

## Art. 11.

Le disposizioni di cui al 3<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup> comma dell'art. 1 e quelle dell'art. 2, si applicano anche per le scuole amministrative dai Regi Provveditorati agli studi nei comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole, restando invariate le percentuali di rimborso, già fissate per i comuni aggregati.

Le disposizioni di cui al comma precedente hanno validità anche per le aggregazioni disposte nel quinquennio precedente alla pubblicazione della presente legge.

Quando l'aggregazione sia avvenuta anteriormente alla pubblicazione della presente legge, la liquidazione dei concorsi è fatta in base alla spesa sostenuta dall'Amministrazione scolastica regionale e per le scuole non classificate dal Ministero, nell'anno in cui la aggregazione stessa si sia verificata.

(Approvato).

## Art. 12.

Quando un comune, che ha l'amministrazione delle proprie scuole, viene aggregato a comune le cui scuole sono amministrate dal Provveditorato agli studi, quest'ultimo assume la gestione anche delle scuole del comune aggregato dalla data di effettiva aggregazione.

Alla determinazione del relativo contributo si provvede a norma dell'art. 5 della presente legge, tenendo però per base il conto consuntivo dell'esercizio precedente a quello in cui si verifica l'aggregazione.

(Approvato).

## Art. 13.

Nel caso che due o più comuni siano fusi in unico comune, ed uno od alcuni soltanto dei comuni uniti abbiano l'amministrazione diretta delle scuole, il nuovo comune assume, con decorrenza dalla data in cui si effettua la fusione, anche la gestione delle scuole comprese nella nuova circoscrizione, che erano precedentemente amministrate dal Provveditorato agli studi, salvo che esso non chieda di rinunciare all'autorità scolastica nel termine di tre mesi dalla data predetta.

I rapporti economici fra Stato e comune saranno regolati a seconda dei casi, in base alle norme degli articoli 1 e 2, ovvero dell'art. 5.

(Approvato).

## Art. 14.

Quando i comuni sedi di circoli di direzione didattica governativa siano aggregati a comuni che hanno l'amministrazione delle scuole, ovvero acquistino essi stessi tale amministrazione, i direttori didattici governativi titolari dei circoli suddetti possono essere assunti, su loro domanda e senza esami, nei ruoli dei predetti comuni autonomi, purchè i comuni stessi lo consentano.

I direttori didattici governativi, di cui nel comma precedente, sono inquadrati nel ruolo del personale direttivo dei comuni autonomi secondo la loro anzianità nel grado di direttore governativo ed avranno assegnato lo stipendio per tale anzianità, stabilito per i direttori didattici, dalle tabelle dei predetti comuni autonomi.

La facoltà concessa ai comuni autonomi di assumere in servizio direttori didattici governativi ha valore retroattivo, limitamente al quinquennio precedente la pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Disposizioni per la nomina ad insegnanti nelle scuole elementari classificate di maestre di scuole materne » (N. 1558).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la nomina ad insegnanti nelle scuole elementari classificate di maestre di scuole materne ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

*Articolo unico.*

Le maestre di scuole materne, comunque denominate, dipendenti dai comuni o da enti morali, le quali siano abilitate all'insegnamento elementare e prestino, da almeno un quinquennio, servizio con la qualifica di « buono » nelle scuole stesse, attestata dal Regio ispettore scolastico, possono conseguire la nomina nelle scuole elementari classificate, mediante concorso interno per titoli ed esami, da bandirsi insieme con quello pubblico.

Al concorso interno di cui al precedente comma, a seconda che sia bandito dai comuni autonomi o dai provveditorati, sono ammesse le maestre delle scuole esistenti rispettivamente nel territorio di ciascun comune autonomo ovvero nel restante territorio della regione.

La graduatoria ha valore per un quarto dei posti di scuola femminile riservati al concorso pubblico.

Il concorso si svolge con le stesse modalità del concorso pubblico ed è giudicato dalla stessa commissione. Valgono per esso le norme regolamentari sulla graduatoria e sulle nomine dei maestri delle scuole non classificate.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Concessione di un periodo di aspettativa di due anni ai maestri elementari che intendano dedicarsi alle Missioni » (N. 1560).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un periodo di aspettativa di due anni ai maestri elementari che intendano dedicarsi alle Missioni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

Può essere concessa l'aspettativa per il periodo di due anni agli insegnanti elementari, che, volendo consacrarsi alle Missioni Cattoliche, presentino domanda per ottenere l'aspettativa stessa al Provveditore agli Studi, al Governatore di Roma o al Podestà, secondo la rispettiva competenza, per il tramite del Superiore dell'Istituto o Collegio, al quale essi siano stati ammessi o intendano iscriversi.

L'aspettativa di cui al comma precedente è equiparata, a tutti gli effetti, a quella concessa per motivi di famiglia.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici » (N. 1562).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile

1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali » (N. 1261).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, concernente provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà votata a scrutinio segreto nella seduta di domani, insieme agli altri disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1510);

Inserzione nei contratti d'appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa della clausola per la revisione delle indennità (Numero 1489);

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, contenente disposizioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica (N. 1503);

Proroga del termine fissato nell'articolo 26 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (N. 1507);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634, concernente l'ordinamento delle scuole di ostetricia (N. 1238);

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 581, recante norme integrative del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio tra gli industriali e i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e Fivizzano (N. 1534);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 740, concernente interpretazioni dell'art. 10, cap. 3 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato (N. 1535);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (N. 1542);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 785, concernente la proroga del termine per l'unificazione dei Capitolati delle pubbliche amministrazioni (Numero 1543);

Disposizioni sull'istruzione elementare in

relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali (N. 1557);

Disposizioni per la nomina ad insegnanti nelle scuole elementari classificate di maestre di scuole materne (N. 1558);

Concessione di un periodo di aspettativa di due anni ai maestri elementari che intendano dedicarsi alle Missioni (N. 1560);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici (N. 1562);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali (N. 1261).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1509);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli (N. 1364);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali (Numero 1324);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1419, relativo alla costituzione di una Società anonima con la ragione sociale « Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia » (N. 1362);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2670, che autorizza la costituzione di Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti orto-frutticoli (N. 1304);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali (N. 1415);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei Consorzi idraulici e di bonifica (N. 1425);



Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del Regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 622, portante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari (N. 1341);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori (N. 1366);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria (N. 1253);

Provvedimenti per gli Enti, Associazioni ed Istituti promossi dal Partito Nazionale Fascista (N. 1523);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verifica dei pesi e delle misure (N. 1418);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (N. 1433);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione nella 2ª categoria delle opere idrauliche delle difese del tronco d'Adige, in provincia di Verona, dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già classificate nella 2ª categoria, a valle di Verona (N. 1389);

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1581);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2524, contenente modificazioni alla tassa sulle concessioni governative (N. 1365);

Esenzione da tasse di registro ed ipotecarie pel trapasso dei beni, delle attività e passività della Sezione di Credito del Monte di Pietà di Cremona alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde; e divieto al detto Monte di riprendere operazioni di credito, salvo che su pegno (N. 1544);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del corpo degli ufficiali degli agenti di Pubblica Sicurezza e conseguenti provvedimenti (N. 1374);

Trattamento di quiescenza dei maestri delle nuove provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana (N. 1556);

Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle Società fiduciarie e revisionali (N. 1460);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1279, concernente la definizione dei rapporti coi devolventi di diritti a contributi e di aree all'Unione Edilizia Nazionale (N. 1448);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, che esonera per due anni dal pagamento del dazio doganale e della tassa di vendita la benzina, il petrolio e gli olii minerali greggi, destinati ad essere impiegati nel collaudo delle vetture automobili (N. 1446);

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica veneta (N. 1559);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 163, concernente il riconoscimento, come Regio Istituto d'arte, dei corsi d'arte applicata dall'Accademia di Belle Arti di Perugia (N. 1449);

Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi (N. 1452);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1º luglio 1926, n. 1380 (N. 1398);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, per l'esercizio della facoltà di requisire locali per impianto e il funzionamento degli Uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione (N. 1395);

Esenzioni tributarie alle famiglie numerose (N. 1527);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari (N. 1336);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, portante norme per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari delle pesca conservati in recipienti (N. 1367);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare (Numero 1315);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 807, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 10 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, per l'attuazione del piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano, e l'integrazione delle norme relative alla nuova sistemazione ospedaliera (N. 1360);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, col quale vengono istituiti in via di esperimento « telegrammi lampo » ed i « telegrammi augurali » (N. 1435);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del Regio esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria (N. 1250);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del corpo (N. 1375);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, relativo all'Istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (N. 1345);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'ente « Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale » (N. 1403).

La seduta è tolta (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXCIII<sup>a</sup> TORNATA

SABATO 2 GIUGNO 1928 - Anno VI

Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 10519	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria » . . . . .	10565
Dichiarazioni di voto . . . . .	10519	« Provvedimenti per gli Enti, Associazioni ed Istituti promossi dal Partito nazionale fascista » . . . . .	10565
Dimissioni . . . . .	10520	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verifica dei pesi e delle misure » . . . . .	10566
Disegni di legge (Approvazione di):		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale » . . . . .	10566
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli » . . . . .	10561	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione nella 2ª categoria delle opere idrauliche delle difese del tronco d'Adige, in provincia di Verona, dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già classificate nella 2ª categoria a valle di Verona » . . . . .	10566
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti alla esportazione soggetti a rischi speciali » . . . . .	10562	(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1419, relativo alla costituzione di una Società anonima con la ragione sociale « Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia » . . . . .	10562	« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929 » . . . . .	10522
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2670, che autorizza la costituzione di consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti orto-frutticoli » . . . . .	10562	Oratori:	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali » . . . . .	10564	BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale. . . . .	10522
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica » . . . . .	10564	MARIOTTI, presidente della Commissione di finanze . . . . .	10528
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del Regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 622, portante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari » . . . . .	10564	Relazioni (Presentazione di) . . . . .	10519, 10561, 10567
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori » . . . . .	10564	Sul processo verbale:	
		Oratore:	
		CICCOTTI . . . . .	10518
		Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	10521 10567

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la giustizia e affari di culto e per le corporazioni.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

#### Sul processo verbale.

CICCOTTI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Io potrei astenermi dal replicare alla dichiarazione, fatta ieri, in mia assenza, dall'onorevole Guardasigilli; ma il mio silenzio potrebbe venire assunto come una conferma dell'interpretazione, non esatta, data alle parole da me pronunziate nella seduta di giovedì.

Il vero è, che, pur sotto la veste umoristica che in quel momento assunse il mio discorso non scritto, io non volli che rilevare — e ciò solo mi importava — la discrepanza insanabile, il contrasto per me insuperabile tra il colore rivoluzionario e la realtà reazionaria dei progetti di legge del Governo.

Non avevo nè proposito, nè motivo, nè ragione, nè elementi per contestare la convinzione di chi, redigendo quei progetti, poteva rendersi vittima della sua stessa illusione. Nè potevo avere io interesse a degradare a questione personale ciò che nella sua obbiettività aveva più alto interesse politico.

Io non voglio fare una disquisizione storico-filologica...

PRESIDENTE. Nè io glielo consentirei.

CICCOTTI ...per mostrare come, anche a quelle mie parole improvvise non si debba attribuire il significato ad esse dato dall'onorevole ministro.

Ben volentieri, tuttavia, col consenso della Presidenza, eliminerò una di quelle parole, e sostituirò l'altra con parola non suscettibile di inesatta interpretazione.

Se anche, recentemente, nel più antico dei parlamenti europei e non certamente de' minori, il segretario del Tesoro riconosceva bo-

nariamente al precedente Cancelliere dello scacchiere quasi un diritto di invettiva...

PRESIDENTE. Perdoni, on. Ciccotti. Il diritto d'invettiva sarà forse ammesso in altri parlamenti; ma nel Senato italiano non è stato mai consentito ad alcuno.

CICCOTTI. Ma io parlavo appunto di altri parlamenti, del Parlamento inglese.

PRESIDENTE. Ed allora, se questo precedente non è da lei citato a sua giustificazione, è inutile.

CICCOTTI. Voglia consentirmi, onorevole Presidente, di finire il periodo e mi spiegherò.

Dicevo dunque: se anche recentemente nel più antico dei parlamenti europei, e non certo dei minori, il segretario del Tesoro riconosceva bonariamente al precedente Cancelliere dello scacchiere quasi un diritto di invettiva, non io intendo venir meno alla regola di impersonalità di quest'Alta Assemblea.

Parecchi ed autorevoli colleghi volevano distogliermi da questa dichiarazione osservando che essa, come d'uso, sarebbe poi travisata nella lettera e nello spirito da una parte della stampa.

Ma ciò non mi preoccupa; anzi mi è indifferente.

Noi dobbiamo — io penso — gareggiare nel bene e non nel male con i nostri avversari e anche con i nostri nemici.

E se una parte della stampa, programmaticamente e grossolanamente ingiuriosa, compie — verso chi non ha nemmeno organi e possibilità di rettifiche — una sistematica, quotidiana sofisticazione di ciò che si dice e di ciò che si fa: questione alla cui responsabilità non può essere estraneo in ultima istanza il Governo, oggi arbitro di ogni cosa e anche della stampa...

PRESIDENTE. Permetta. Questo che Ella dice non è più una semplice dichiarazione. Se lei vuol rientrare nella discussione o trattare un tema speciale è necessario che presenti una mozione o una interpellanza.

CICCOTTI. Ho finito, onorevole Presidente!

...non deve ciò essere una ragione per omettere quel che io compio come uno spontaneo atto di imperiosa lealtà.

Prego solo la Presidenza perchè voglia fare inserire questa mia dichiarazione, testualmente, come quella dell'onorevole ministro, nel resoconto sommario.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1928

**PRESIDENTE.** Non facendosi altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

#### Congedi.

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto congedo i senatori: Ancona per giorni 8; Battaglieri per giorni 15; Calisse per giorni 15; Civelli per giorni 30; De Seta per giorni 30; Di Sant'Onofrio per giorni 30; Ellero per giorni 30; Ghiglianovich per giorni 30; Grippo per giorni 30; Martinez per giorni 15; Rizzetti per giorni 30; Romanin Jacur per giorni 30; Villa per giorni 30.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

#### Dichiarazioni di voto.

**PRESIDENTE.** All'Ufficio di Presidenza sono pervenute lettere dei senatori Berio d'Argentina, Michetti e Rizzetti, i quali dichiarano che, se fossero stati presenti alla seduta del 12 maggio, avrebbero votato favorevolmente all'ordine del giorno del senatore Garofalo ed altri.

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito i signori senatori D'Andrea, Sitta, Greppi, Di Stefano, Dallolio Alfredo, Valvassori-Peroni, Supino, Marchiafava, Libertini, Simonetta, Rattone a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

**D'ANDREA.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2256, concernente le norme per le ricerche minerarie nelle Colonie ».

**SITTA.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 309, che reca provvedimenti per l'approvvigionamento dello zucchero;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il

concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo ».

**GREPPI.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2672, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554, relativo al conferimento al presidente dell'Opera nazionale Balilla dei poteri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva dell'Opera stessa ».

**DI STEFANO.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di lire 10,000,000 da mutuarsi al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città; e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare, in Testo Unico, le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ».

**DALLOLIO ALFREDO.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 312, che sospende temporaneamente l'applicazione da parte dei comuni del dazio di consumo sulle ligniti e sulle torbe ».

**VALVASSORI-PERONI.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, nonché delle note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma ».

**SUPINO.** A nome dell'Ufficio centrale ho

l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 752, circa la interpretazione dell'art. 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ».

MARCHIAFAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, concernente l'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 856, che riduce il prezzo di vendita del sale superiore da tavola ».

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia ».

SIMONETTA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, riguardante provvedimenti vari in materia di edilizia economica e popolare ».

RATTONE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 645, che approva la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Aosta-Prè S. Didier ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori D'Andrea, Sitta, Greppi, Di Stefano, Dallolio Alfredo, Valvassori-Peroni, Supino, Marchiafava, Libertini, Simonetta e Rattone della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Dimissioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Rebaudengo ha presentato le sue dimissioni dall'ufficio di segretario.

Credo di interpretare il pensiero dei colleghi chiedendo loro di essere autorizzato a rivol-

gere preghiera al senatore Rebaudengo perchè desista dal suo proposito. (*Approvazioni*).

Voci. Sì, sì.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Invito il senatore, segretario, Bellini a procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acton, Albertini, Amero d'Aste.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berra d'Argenteria, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bonicelli, Bonin, Borea d'Olmo, Borghese, Borromeo, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Callaini, Camerini, Casati, Castiglioni, Catellani, Chersich, Chimienti, Cicotti, Cimati, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Colonna, Conti, Cornaggia, Credaro, Croce.

Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, De Novellis, De Vecchi, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico. Faelli, Ferrari, Figoli, Fulci.

Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gavazzi, Gentile, Ginori Conti, Giordani, Gonzaga, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi. Imperiali.

Lanciani, Loria, Luiggi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Marcello, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzoni, Melodia, Milano Franco d'Aragona, Montesor, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi Delfino.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1928

Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironti, Podesta, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rattone, Rava, Reggio, Resta Palavicino, Ricci Corrado, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salandra, Salata, Santucci, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sechi, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Supino.

Tanari, Torlonia, Torraca.

Valvassori-Peroni, Vicini, Vitelli, Volpi. Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1510):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	121
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Inserzione nei contratti d'appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa della clausola per la revisione delle indennità (Numero 1489):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	121
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, contenente disposizioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica (N. 1503):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	119
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Proroga del termine fissato nell'articolo 26 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (N. 1507):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	119
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634, concernente l'ordinamento delle scuole di ostetricia (Numero 1238):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	119
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 581, recante norme integrative del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio tra gli industriali e i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e Fivizzano (N. 1534):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	119
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 740, concernente interpretazione dell'articolo 10, capoverso 3, del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato (Numero 1535):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	116
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente va-

rianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (N. 1542):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	116
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 785, concernente la proroga del termine per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche amministrazioni (Numero 1543):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	120
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Disposizioni sull'istruzione elementare in relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali (N. 1557):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	119
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Disposizioni per la nomina ad insegnanti nelle scuole elementari classificate di maestre di scuole materne (N. 1558):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	122
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Concessione di un periodo di aspettativa di due anni ai maestri elementari che intendano dedicarsi alle Missioni (N. 1560):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	122
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici (N. 1562):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	122
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali (N. 1261):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	122
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

**Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1509).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 1509).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale.** Onorevoli senatori, nel discorso pronunciato in questa aula qualche mese fa dal mio illustre collega, l'onorevole ministro delle finanze, due sono state le condizioni poste per assicurare il successo nel tempo dei provvedimenti emanati per l'abolizione del corso forzoso: un bilancio in sicuro e largo attivo, una bilancia dei pagamenti con l'estero pure attiva.

Esporrò succintamente in quale modo il Mi-



nistero che ho l'onore di presiedere intende cooperare alla realizzazione di queste due condizioni.

Per quanto riguarda il bilancio sono state ampiamente illustrate dalla commissione di finanza per opera del senatore Mariotti, le riduzioni delle impostazioni portate allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale.

Per la bilancia dei pagamenti l'azione del Ministero della economia, come ho già avuto occasione di esporre al Senato in altre occasioni, è concentrata nel miglioramento della bilancia commerciale, ossia all'incremento della produzione od alla utilizzazione di tutto ciò che la agricoltura e l'industria italiane possono dare nell'intento di diminuire, senza artifici di nuove barriere doganali, le importazioni ed accrescere le esportazioni.

Credo utile l'insistere su questo concetto che scaturisce da una considerazione molto semplice ed altrettanto melanconica: mai come oggi le barriere doganali fra le varie nazioni sono state tanto alte, mai è stata così forte la tendenza a volerle ancora elevare. Il dopoguerra ha, in materia doganale, profondamente turbato l'equilibrio dell'ante-guerra; all'azione di innalzamento delle barriere da parte di una Nazione è stato contrapposto, per reazione, l'innalzamento delle barriere doganali delle altre Nazioni. Pensò che questa sia stata non ultima delle cause dell'attuale crisi economica mondiale.

È ovvio che nell'azione svolta dal Governo per l'incremento della produzione i problemi della agricoltura, che io considero sempre la più grande la più nobile delle industrie, sono al primo piano, nell'intento di aumentare la produzione di tutti i prodotti che ancora oggi l'Italia deve importare ed accrescere la esportazione di quelli che le condizioni speciali del nostro suolo ci permettono di avere in quantità esuberante ai bisogni interni.

I provvedimenti, anche recenti, relativi alla battaglia del grano sono noti e noti sono del pari i risultati della campagna svolta: direttamente per l'incremento della produzione del grano; indirettamente per l'incremento di tutta l'agricoltura.

Il senatore Mariotti, che io ringrazio, li ha illustrati con grande competenza. Aggiungo

che l'azione per l'incremento della produzione granaria si è concentrata in questo anno, e maggiormente si concentrerà ed intensificherà negli anni prossimi, nelle provincie a scarsa produzione unitaria; già in dette provincie è stato aumentato il numero di campi di orientamento e la dimostrazione con l'uso di macchine; aumentata è la distribuzione di sementi selezionate e di semi per foraggiare agli agricoltori che si obbligano di impiantare per la prima volta il prato artificiale nella azienda.

Trenta istituti sperimentali si occupano oggi delle esperienze per la cerealicoltura, sette sono i consorzi ed associazioni per la produzione di sementi selezionate (Foggia, Potenza, Cotrone, Catania, Cagliari, Rieti, Grosseto). Altri 750 svecciatoi sono stati acquistati e distribuiti dal Governo nelle varie provincie nel 1927, in aggiunta ai 900 distribuiti in precedenza. Non meno di un milione di ettari sono stati in questa annata agraria seminati a grano con sementi selezionate.

Si sono inoltre costituiti 19 consorzi di motoaratura, dei quali 8 nelle provincie meridionali e nelle isole; si è aumentato il numero dei campi dimostrativi, intensificata la propaganda per l'uso dei fertilizzanti e l'azione per ridurre il prezzo alla quota stabile attuale della lira. Per incrementare la produzione delle frutta e dei prodotti orticoli il Ministero ha promosso nel 1927 la costituzione di cinque nuovi consorzi regionali e provinciali; ha istituito borse di studio per laureati in scienze agrarie che desiderano perfezionare la loro coltura presso i consorzi principali; ha aperto dei concorsi a premio per impianti di frutteti ed orti in otto provincie.

Nella citata relazione sono illustrati i provvedimenti emanati nel 1927 per la olivicoltura, per la viticoltura, quelli a favore della industria enologica e per la costituzione di Consorzi per vini tipici italiani.

Nell'intento di diminuire le importazioni di animali vivi, di carni, di olii e grassi, della lana e del crine animale, delle pelli, ed aumentare la esportazione dei prodotti del latte, del pollame, delle uova, particolari cure sono state rivolte all'incremento della produzione zootecnica.

Dal nostro patrimonio zootecnico, il cui va-

lore è calcolato intorno ai 24 miliardi, si ricavano ogni anno circa 12 miliardi; le provvidenze del Governo in questo ultimo esercizio mirano ad aumentare la prima cifra e conseguentemente la seconda.

Provvidenze sono in via di attuazione per migliorare la produzione della canapa e del lino; nuovi processi economici per l'estrazione della fibra dallo stelo sono stati incoraggiati dal Ministero. I tecnici hanno la convinzione che sia possibile con la così detta canapa verde sostituire alla juta importata dall'India la canapa prodotta nella bassa valle Padana; come ho già annunciato nell'altro ramo del Parlamento, spero di poter fra breve ridare alla industria della seta naturale italiana il prestigio economico di un tempo: una Commissione di esperti sta esaminando ora, a moneta stabilizzata, le cause del regresso di questa nostra industria per proporre i rimedi adeguati.

Fanno cornice al quadro dei numerosi provvedimenti particolari attuati, od in via di attuazione, a favore dell'agricoltura, quelli di carattere generale che facilitano la estensione della irrigazione con i vecchi ed i nuovi sistemi portati dai progressi della meccanica, per la sistemazione delle trazzere e dei tratturi in relazione alle moderne esigenze dell'agricoltura e del traffico, per il riordinamento e la moltiplicazione delle Cattedre ambulanti di agricoltura, portate oggi fra Cattedre provinciali e sezioni al numero di 658 — mentre erano 255 alla fine del 1925 — al disciplinamento delle funzioni dei cattedratici, i quali devono sentirsi moralmente e materialmente i sacerdoti dell'agricoltura, i provvedimenti finanziari per il bonificamento agrario.

Taccio dell'opera continua di istruzione, di incitamento e di propaganda esercitata dal Ministero della economia; mi sia però consentito presentare in due cifre un risultato cospicuo di questa azione: alla fine del 1924 funzionavano in Italia 5,870 trattatrici agricole; alla fine del 1927 le trattatrici funzionanti sono 16,500.

Alcune cifre relative ai risultati dell'azione del Governo fascista nell'Agro romano saranno per gli onorevoli senatori più eloquenti e persuasive delle considerazioni svolte in passato da economisti agrari per dimostrare la utilità

di mantenere a pascolo la regione che circonda Roma.

Nel 1922 erano assoggettati a bonifica obbligatoria solo ettari 53 mila: oggi 117 mila. Mentre dal 1907 al 1922 per la costruzione di fabbricati rurali e l'appoderamento furono concessi mutui di favore per un complessivo ammontare di 40 milioni, nel quinquennio di azione fascista i mutui concessi ascesero a ben 193 milioni, dei quali 81 nel periodo che comprende l'esercizio 1926-27 e il primo semestre del corrente esercizio.

Nel 1922 sui 53 mila ettari esistevano 360 gruppi di fabbricati rurali con 6,198 vani di abitazione e con una popolazione stabile di 9,360 persone: oggi sui 117 mila ettari vi sono 1,390 fabbricati con 9,457 vani per abitazione e con una popolazione stabile di 15 mila persone; saranno 1,662 fabbricati nel 1930 in base alle prescrizioni per la bonifica obbligatoria con 13,218 vani per abitazione e con una popolazione stabile di circa 20 mila persone. Nelle cifre dianzi esposte non ho comprese le numerosissime casette rurali disseminate nei piccoli lotti di terreno delle zone prossime alla città e alle pendici dei Castelli romani, adibiti tutti alle colture più intensive.

Nel 1922 erano costruite stalle per 14 mila capi di bestiame grosso e ovili per 11 mila capi: oggi sui 117 mila ettari sorgono stalle per circa 25 mila capi e ovili per 31 mila, e saranno rispettivamente per 36 mila capi grossi e per 93 mila ovini del 1930.

Tra le colture accennerò ai prati artificiali, sui quali si va imperniando l'economia agraria dell'Agro. Questi nel 1922 erano coltivati soltanto su 4,350 ettari; oggi è investita a prato artificiale una superficie di ettari 32,500 e sarà di 46 mila ettari nel 1930. I cereali erano coltivati nel 1922 su ettari 14,900 circa: oggi sono coltivati su ettari 32 mila. La superficie investita ad orti e frutteti, che era nel 1922 di soli ettari 1,800, alla fine del 1927 risultava di oltre 9,000 ettari. Nei soli ultimi mesi, in seguito ad appositi concorsi da me banditi per dare impulso alla frutticoltura ed orticoltura nell'Agro, sono stati impiantati altri 412 ettari a frutteto e 650 ettari ad orti irrigui ed asciutti, mentre numerose piantagioni di alberi si vanno eseguendo in particolar modo ai confini delle

tenute, lungo le strade poderali e i corsi di acqua perenne.

Dalla prima comparsa nell'Agro dell'apparecchio a vapore per dissodamento cioè dal 1912, fino al 1925, erano stati dissodati o arati profondamente, nelle varie tenute, ettari 16,500 circa di terreno; nel solo biennio 1926-27 sono stati dissodati oltre 13 mila ettari, di cui 6,100 alla profondità di 70-80 centimetri e 7,000 alla profondità di centimetri 40; e gli apparecchi a vapore da 17, quanti erano nel 1925, sono stati portati a 42; nè questo numero risulta sufficiente in confronto delle numerose richieste degli agricoltori.

Anche in varie tenute dell'Agro Pontino — che come l'Agro Romano è sottoposto alla bonifica obbligatoria — si è iniziata nel 1927 la trasformazione fondiaria e sono stati concessi mutui per circa 10 milioni di lire.

Il relatore della Commissione di finanza ha particolarmente illustrato l'opera svolta dalla Milizia Forestale ed io gli sono grato delle benevoli espressioni, alle quali mi associo, rivolte all'opera di questo Corpo che con i servizi resi fino a oggi ha dimostrato la necessità e l'utilità della sua creazione.

Prima di affrontare in pieno il problema del rimboschimento, basilare per il regime dei nostri corsi di acqua, era necessario preparare gli organismi e gli organi opportuni per la tutela del bosco e per la sua creazione dove è necessario.

Per favorire l'industria cartaria e le industrie del legno che utilizzano il pioppo, provvedimenti concertati col collega dei lavori pubblici metteranno a disposizione dei piantatori di pioppo le vaste zone demaniali dei letti di fiumi. Una associazione fra gli industriali interessati per la coltura intensiva di questa pianta dallo sviluppo relativamente rapido, che nella preparazione della pasta di legno e della cellulosa ha una importanza basilare, si è già costituita.

Così anche questo problema più volte impostato e mai affrontato, perchè un bosco a pioppo diventa redditizio solo dopo qualche lustro, ha finalmente una soluzione che emanciperà l'Italia dalla importazione delle materie prime della carta e delle fibre tessili artificiali.

L'azione complessa ed attiva del Governo fascista a favore della pesca si sintetizza in queste cifre: battelli a propulsione meccanica

adibiti alla pesca nel 1922, n. 55; nel 1927, n. 364.

\* \* \*

La relazione chiara e brillante dell'onorevole senatore Conti, al quale rivolgo pure i miei vivi ringraziamenti, elenca le principali iniziative prese dal Ministero e tradotte in provvedimenti a favore dell'industria; non mi fermo su esse per riferire brevemente sulle conseguenze della emanazione della legge mineraria e sullo sviluppo delle ricerche nel sottosuolo alle quali il Governo fascista attribuisce una speciale importanza; la conoscenza del patrimonio di una Nazione e specialmente del patrimonio minerario dà l'indirizzo alla relativa economia, indica i nuovi orizzonti di essa.

Sono lieto di annunciare agli onorevoli senatori, che per effetto di impianti eseguiti nel 1927, od in corso di esecuzione, l'Italia sarà fra breve emancipata dall'estero per quanto riguarda la produzione dello zinco, dello alluminio e del piombo, e che si sta ora esaminando, per attuarlo, un programma per la utilizzazione delle miniere italiane di rame.

Numerose sono le nuove domande per permessi di ricerca: frutto della legge mineraria fascista. Aggiungo, sempre a titolo di informazione, che la trivellazione iniziata a Jano, in Toscana, per la ricerca del carbone italiano, procede secondo le previsioni ed è arrivata alla profondità di 340 metri; quella di Palazzo Adriano in Sicilia a 130; vi sono oggi in Italia 219 pozzi attivi per petrolio; 43 sono in perforazione, dei quali 5 da parte della A. G. I. P.; la massima profondità raggiunta è di 1500 metri in un pozzo in perforazione della Società Petroleum Italicum. In complesso in Italia si sono fino ad oggi perforati 280 chilometri di pozzi per petrolio.

Una Commissione da me nominata per determinare la consistenza dei giacimenti asfaltici del Ragusano e composta dai nomi più preclari della scienza geologica e mineraria, ha concluso la relazione presentata al Ministero dell'economia con queste parole:

« Con le riserve accennate per i giacimenti di Vizzini e di Licodia, ove non esistono o quasi lavori di esplorazione, possiamo concludere che il volume delle rocce calcaree asfaltifere utilizzabili, ai fini principalmente

della distillazione secondo le esperienze finora eseguite al proposito, dei giacimenti del Ragusano (Ragusa) Streppennosa-Castelluccio presso Scicli, Vizzini e Licodia, può stimarsi in una prima approssimazione globale 230 milioni di metri cubi.

« Avuto presente che il peso specifico medio del calcare asphaltifero del Ragusano è circa 2,2, a tale volume corrisponde dunque all'ingrosso mezzo miliardo di tonnellate di materiale utile e in gran parte visibile, e misurabile.

« Nel chiudere il resoconto delle indagini e dei sopralluoghi eseguiti per giungere ad una prima stima quantitativa e qualitativa dei giacimenti asphaltiferi del Ragusano, e nel presentare i risultati ai quali sono pervenuti, i sottoscritti non possono tacere a V. E. i sentimenti della loro soddisfazione per avere constatato e dimostrato che nella Sicilia sud-orientale esiste una riserva cospicua di una materia prima, la quale, utilizzata e sfruttata nel modo più razionale, non solo rappresenta una ricchezza per la Nazione, ma un'arma potente ed efficace per la sua difesa ».

Sto indirizzando le industrie e l'economia domestica all'uso delle ligniti italiane per tutti quei casi nei quali il loro impiego, senza alcun aggravio di spesa, nè inconveniente tecnico, può sostituire il carbone importato.

Il problema della distillazione del carbone fossile nelle officine da gas è all'esame di una Commissione di competenti per risolvere la questione della utilizzazione dei sottoprodotti, incominciando dal benzolo; mentre i processi di sintesi allargano il campo delle loro applicazioni, è necessario garantire la produzione ed il consumo di quei sottoprodotti che oggi sono la base di industrie importanti, quale quella dei colori, che si fabbricano oggi in Italia e si esportano, e della difesa del Paese.

Ho creato il Consorzio obbligatorio dei marmi di Carrara, perchè era assurdo che in una produzione, della quale l'Italia ha il monopolio, la lotta fra i produttori sui mercati esteri si risolvesse in una perdita per la economia nazionale.

Ho invece resistito alle domande per la creazione di Consorzi coattivi per altri rami di industria, specialmente quando si trattava di Consorzi per la protezione delle industrie tecnicamente deboli perchè male attrezzate.

« La libera concorrenza deve essere lo stimolo

per il perfezionamento tecnico delle industrie che hanno la necessità di migliorare la loro organizzazione; i dazi doganali troppo elevati ed i Consorzi per elevare i prezzi sono panacee che danno un sollievo momentaneo, ma permettono la continuazione del processo di disgregazione.

Questo non toglie che serie e leali intese fra fabbricanti di prodotti analoghi siano da auspicare, da favorire e, se necessario, da imporre nei riguardi specialmente della esportazione, allo scopo di fare terminare la concorrenza talvolta denigratoria e sempre dannosa che i nostri produttori si fanno sui mercati esteri.

\* \* \*

L'azione nel vasto campo della produzione svolta dal Ministero dell'economia, e per sommi capi riassunta, non si poteva svolgere senza l'aiuto prudente, ma tempestivo del credito.

Io ho sempre considerata la funzione del credito non come fine a se stessa, ma come mezzo per il migliore impiego e per lo sviluppo delle forze produttive del Paese; il credito deve servire alla produzione sana; ma la produzione non deve essere asservita al credito. In omaggio a questo principio fondamentale ho posto i servizi del credito al centro delle attività, cui il Ministero dell'economia sovrintende nel campo della agricoltura, della industria, del commercio.

I provvedimenti emanati in materia di credito hanno avuto pertanto un unico fine: la migliore disciplina del credito e la tutela dei depositanti.

La legge sulla concentrazione obbligatoria delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà con funzioni ordinarie di credito, è stata il perno di questa azione, che ha fino ad oggi dato i seguenti risultati.

Le Casse di Risparmio e i Monti di Pietà di prima categoria, già soppressi, ascendono a 107 su 236, e l'afflusso dei risparmi mostra come l'ardito, ma necessario divisamento del Governo ha trovato il pieno consenso del Paese che produce e che risparmia: dal 31 dicembre 1927 ad oggi, i depositi raccolti da questi Istituti sono cresciuti di oltre 700 milioni.

Procede di pari passo un movimento anche più importante di Federazioni obbligatorie tra Istituti di risparmio, federazioni che creano tra gli Istituti dei vincoli finanziari nell'in-

teresse dei depositanti, e stringendo rapporti ed eliminando concorrenze, sono l'avviamento a più grandiosi aggruppamenti di Istituti. È in corso la formazione di un'unica federazione che comprende tutte le Casse di Risparmio delle Tre Venezie; un'altra grande federazione riunirà tutte le Casse dell'Emilia, altra non meno importante riunisce già tutte quelle della Toscana; quanto prima sarà un fatto compiuto quella del Piemonte, come pure è già disposta la Federazione del Lazio e sono definitivamente costituite quelle provinciali delle Marche.

Particolarmente importante, come ha rilevato il Senatore Conti, è l'azione svolta per facilitare il credito alla agricoltura.

Il Governo ha voluto risolvere organicamente, e per quanto era possibile definitivamente, il problema del credito agrario che aveva da moltissimi anni affaticato la mente del legislatore e che aveva avuto in passato delle soluzioni parziali a carattere locale e talvolta elettorale.

L'ordinamento attuato con il Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, ha preso dalla vecchia legislazione quanto la esperienza di circa 50 anni aveva mostrato essere buono, colmando deficienze, perfezionando ed integrando gli Istituti esistenti e completamente coordinando, attraverso Istituti speciali operanti in tutte le regioni del Regno, l'azione creditizia locale a favore dell'agricoltura.

Il precitato decreto 29 luglio 1927 fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 agosto successivo. Entro il 31 dicembre dello stesso anno erano stipulati ed approvati gli atti costitutivi di tutti gli Istituti speciali di credito agrario contemplati nel decreto-legge.

Il Consorzio nazionale per il credito di miglioramento ha anche esso già provveduto alla sua organizzazione snella e poco costosa, e fissati i criteri di massima per la sua azione diretta soprattutto a favorire la esecuzione di opere complete e razionali di bonifica agraria, con particolare riguardo a quelle rivolte ad assicurare più estese ed intense irrigazioni.

Importanti operazioni di finanziamento sono già approvate, altre numerose sono in avanzata istruttoria.

Mentre tutela il credito, il Ministero della economia non trascura l'altra colonna madre della produzione: il lavoro.

L'azione nel campo della tutela del lavoro,

più che alla elaborazione di nuovi provvedimenti che avrebbero potuto oltrepassare, in questo periodo particolarmente delicato della ricostruzione economica del Paese, i limiti delle possibilità dell'industria e dell'agricoltura a sopportarne gli oneri, è stata rivolta a realizzare una applicazione sempre più estesa di tutte le nostre leggi protettive ed a rendere, a tal fine, sempre più efficienti i servizi di ispezione del lavoro, che oggi, grazie ai provvedimenti adottati dal Governo, hanno raggiunto una organizzazione tale da poter stare alla pari di quelli degli Stati più progrediti e a costituire per se stessi uno dei vanti più significativi della politica del fascismo a favore delle classi lavoratrici.

Speciali cure sono rivolte alla osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni; quando si pensi che in Italia, per effetto degli infortuni, si perdono in media all'anno 10 milioni di giornate di lavoro, pari a circa 40 mila anni, ossia al lavoro di 1,000 operai per 40 anni, o di 40 mila operai per un anno, si comprende la ragione della speciale sorveglianza esercitata dall'Associazione nazionale per la prevenzione infortunistica creata dal Governo fascista.

Nel campo speciale della previdenza sociale, il nuovo impulso dato alla legislazione con i provvedimenti del 1926, ha avuto maggior spinta e sviluppo nello scorso anno 1927, iniziandosi il programma di vaste riforme, di necessari perfezionamenti e di proficua integrazione delle opere assistenziali ed assicurative, così scultoreamente segnate dalla Carta del Lavoro.

Tutti i problemi ivi indicati sono stati immediatamente posti allo studio, ed in primo luogo fu affrontata la soluzione di quello concernente l'assicurazione contro la tubercolosi.

La Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, chiamata dal Governo ad applicare questa nuovissima, e non meno delle altre importante forma di previdenza obbligatoria, sta già approntando con la maggiore alacrità un vasto programma di azione che le consenta di attuare in pieno, nel breve giro di pochi anni, tutto l'apprestamento dei mezzi terapeutici e rieducativi previsti dalla legge e reclamati dalle esigenze della lotta.

Contemporaneamente alla messa in moto di così notevole opera, il Ministero ha volta

la sua attenzione alla risoluzione di un altro problema provvidenziale non meno importante, ma di mole ancora più vasta e che presenta difficoltà di applicazione anche maggiori: e cioè l'assicurazione obbligatoria contro tutte le malattie.

È stato, infatti, già emanato il decreto che nomina la speciale Commissione alla quale è affidato il non lieve compito di studiare a fondo l'imponente questione e di suggerire al Governo il modo migliore per l'attuazione di tale branca della previdenza sociale che, già in atto nelle provincie redente, deve ormai completare, anche per il restante territorio nazionale, il quadro dei presidi previdenziali atti a favorire le masse lavoratrici e insieme la stessa produzione, che non può non risentirne evidente vantaggio.

Per quanto riguarda l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, mi piace ricordare che le riserve di questa assicurazione, che al 1° gennaio 1924 (epoca della applicazione della legge vigente), ammontavano a lire 270,869,419, negli anni successivi, fino a tutto il 1927, sono cresciute fino a raggiungere la cospicua cifra di 650 milioni circa.

Lo stesso anno 1927, nonostante il sensibilissimo aumento dei disoccupati, ha dato un confortante risultato finanziario, giacchè, su 120 milioni di contributi riscossi, la cifra dei sussidi pagati ha di poco superati i 70 milioni. Lo stato finanziario della gestione, quindi, permette di fronteggiare qualsiasi situazione.

Onorevoli senatori, nell'azione materiale e morale che quotidianamente il Ministero della economia svolge per l'incremento e lo sviluppo della produzione, esso deve lottare contro due avversari: uno leale, calmo, inesorabile: il tempo; l'altro astuto, irrequieto, prepotente, formato dal complesso degli interessi economici che non sono tangenti all'interesse generale della Nazione.

I provvedimenti del Ministero della economia devono tener conto di quella che i fisici chiamano la quarta dimensione; i progressi in tutti i rami della agricoltura e della industria, dalla coltura del suolo alle ricerche del sottosuolo, dipendono infatti dall'elemento tempo. Si semina o si ricerca oggi per raccogliere più tardi, talvolta relativamente presto, spesso dopo qualche anno.

Gli stessi provvedimenti, nella maggior parte

dei casi, urtano consuetudini, disturbano interessi, che non sempre coincidono con quelli generali della Nazione, e pertanto è necessario usare l'usbergo della propria indipendenza per resistere a domande od a pressioni per provvedimenti che favoriscano interessi particolari.

In questa non facile nè semplice azione, svolta a favore dell'economia nazionale, è di conforto la constatazione che la rivalutazione della lira e la cessazione del corso forzoso, che tanti benefici daranno all'economia produttrice della Nazione, hanno fatto aguzzare l'ingegno dei produttori italiani; essi lo dichiarano, e, quello che importa, di questo ritorno alle pure fonti della tecnica per migliorare i processi di produzione, essi sono oggi lieti perchè possono constatarne giornalmente i benefici.

Questo sta a dimostrare che il ministro della economia era dalla parte della ragione quando ha insistito nell'additare, come unica via da percorrere per i produttori, quella maestra che ha per pietre miliari la scienza e la tecnica e che avevano, come hanno torto coloro, i quali dalla speculazione vogliono prevalentemente attingere l'alimento per la produzione.

L'economia italiana può operare oggi sopra un terreno sicuro, ha davanti a sè un'orizzonte vasto, e quello che importa, tranquillo e pieno di promesse. I Consigli provinciali dell'economia, che sono oramai costituiti nei loro organi in tutte le provincie e inizieranno fra giorni ufficialmente la loro vita, saranno gli istrumenti nuovi creati dal regime fascista per lo sviluppo e l'incremento della produzione nazionale e per dare ad essa un volume ed una struttura capaci di resistere a tutte le bufere della economia mondiale. (*Vivissimi applausi. — Molte congratulazioni.*)

MARIOTTI, *Presidente della Commissione di finanze e relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore.* Il compito della Commissione di finanze e dei due relatori è molto semplice. Dopo il discorso ampio, promettente, confortante dell'onorevole ministro, a noi non resta che ringraziarlo per le gentili espressioni usate verso la Commissione e rinunciare a parlare. (*Vive approvazioni.*)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli, di cui do lettura:

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA.

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali.*

1	Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse) . . . . .	5,800,000 »
2	Stipendi ed assegni al personale dei ruoli tecnici, amministrativi, di ordine, insegnante (di ruolo o supplente) e di segreteria, dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale (Spese fisse) . . . . .	19,000,000 »
3	Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale — Retribuzioni . . . . .	160,000 »
4	Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni, per tramutamenti, per commissioni, consigli e comitati e pel servizio dei gabinetti delle LL. EE. il ministro ed i sottosegretari di Stato . . . . .	1,910,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290) . . . . .	378,000 »
6	Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite a lavori o studi, o richieste di prestazioni per i servizi dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale . . . . .	10,000 »
7	Sussidi al personale in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie . . . . .	101,200 »
8	Fitto di locali e canoni d'acqua — Manutenzione di locali . . . . .	365,000 »
9	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca . . . . .	47,500 »
10	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (Spesa obbligatoria) . . . . .	150,000 »
11	Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,800 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	27,927,500 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	27,927,500 »
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
13	Spese casuali . . . . .	29,000 »
		27,956,500 »
PENSIONI ED INDENNITÀ.		
14	Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . .	6,000,000 »
15	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4, e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . .	31,500 »
16	Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia e disoccupazione), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari — Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie (Spesa obbligatoria) . . . . .	100,000 »
		6,131,500 »
AGRICOLTURA.		
I. — <i>Affari generali.</i>		
17	Contributi all'Istituto internazionale di agricoltura in Roma ed all'ufficio internazionale del vino in Parigi . . . . .	25,000 »
18	Spese occorrenti per le commassazioni agrarie . . . . .	<i>per memoria</i>
II. — <i>Coltivazioni, industrie e difese agrarie, irrigazioni.</i>		
19	Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e concorso ad enti che danno opera alla repressione delle frodi stesse . . . . .	400,000 »
20	Esperienze agrarie, acclimazioni, acquisto e trasporto di semi e di piante; colture di piante erbacee e legnose escluse le viti americane — Sussidi ad associazioni ed istituzioni agrarie per le espe-	
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		425,000 »



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	425,000 »
	rienze e le culture suddette — Spese di cui all'art. 4 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313, per intensificazione dello studio dei problemi della produzione frumentaria. . . . .	4,000,000 »
21	Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale — Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere — Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323 e legge 3 aprile 1921, n. 600) . . . . .	500,000 »
22	Spese per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512 riguardante la produzione ed il commercio del seme bachi da seta . . . . .	80,000 »
23	Apicoltura — Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti . . . . .	50,000 »
24	Regi uffici enologici; studi ed esperienze riguardanti l'enologia e l'oleificio — Concorso ad enti che danno opera a vantaggio dell'enologia e dell'oleificio — Contributi ad associazioni ed enti e concorsi a premi per promuovere il miglioramento dell'olivicoltura e dell'oleificio; concorso a consorzi per cantine; oleifici sperimentali; stazioni enotecniche e uffici agrari all'estero . . . . .	600,000 »
25	Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125). . . . .	100,000 »
26	Entomologia e fitopatologia — Spese e concorsi per la difesa contro i nemici e le malattie delle piante e dei semi (Spesa obbligatoria)	1,700,000 »
27	Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera, per consorzi antifillosserici, pel controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, per acquisto e coltivazione delle viti stesse e per la viticoltura in genere (Testo Unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474 e legge 26 settembre 1920, n. 1363) (Spesa obbligatoria) . . . . .	600,000 »
28	Spese per l'esecuzione del Testo Unico 2 ottobre 1922, n. 1747, delle leggi sui consorzi e le opere di irrigazione, ed altre spese per la idraulica agraria . . . . .	3,000,000 »

## III. — Istruzione agraria.

29	Spese per il funzionamento e per servizi speciali dei Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali, e delle Regie scuole agrarie medie — Posti e borse di studio, di perfezionamento, di tirocinio pratico all'in-	
----	--	--

Da riportarsi . . . . .

11,055,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	11,055,000 »
	terno ed all'estero — Sussidi ad allievi bisognosi — Incoraggiamenti a ricerche scientifiche — Contributi per migliore assetto scientifico e didattico — Acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere l'istruzione agraria . . . . .	5,000,000 »
30	Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini adulti e per la scuola professionale dei giovani contadini (decreto luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595, e Regio decreto 3 aprile 1924, n. 534) . . . . .	5,000,000 »
31	Spese, concorsi e sussidi fissi per Istituti sperimentali, laboratori, scuole libere e consorziali, colonie agricole, erbari, accademie ed associazioni agrarie a scopo d'istruzione . . . . .	3,400,000 »
32	Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura — Posti e borse di tirocinio presso le cattedre ambulanti di agricoltura . . . . .	16,000,000 »
33	Contributi e sussidi a favore di enti ed associazioni con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie di propaganda di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria . . . . .	500,000 »
IV. — <i>Meteorologia e geodinamica.</i>		
34	Studi sui fenomeni atmosferici — Spese diverse e concorsi per servizio meteorologico, geofisico e geodinamico — Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opera per il progresso della meteorologia, geofisica e geodinamica . . . . .	300,000 »
V. — <i>Zootecnia, Caccia, Tratturi e Trazzere.</i>		
35	Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare, e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie — Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri genealogici — Industria del freddo — Contributi ed altre spese per il servizio dei cavalli stalloni e per gli Istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte) . . . . .	6,500,000 »
36	Spese diverse per l'applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia . . . . .	650,000 »
37	Spese dell'azienda dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e per servizio delle trazzere in Sicilia . . . . .	200,000 »
	<i>Da ripartirsi</i> . . . . .	48,605,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	48,605,000 »
VI. — <i>Bonificazione agrario.</i>		
38	Concorsi a premi e contributi per opere di piccola bonifica — Spese per combattere la malaria . . . . .	400,000 »
39	Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'Agro romano e delle altre zone alle quali è estesa detta legislazione (descrizione dei fondi; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni) . . . . .	75,000 »
40	Contributo dello Stato nel pagamento di interessi su mutui per costruzione di case coloniche (art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) . . . . .	1,000,000 »
VII. — <i>Credito agrario.</i>		
41	Contributo dello Stato a favore delle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari nelle spese di vigilanza dei Monti frumentari, delle Casse agrarie e di altri Istituti di credito agrario — Premi ad istituzioni agrarie siciliane (articoli 98 e 86 del Testo Unico 9 aprile 1922, n. 932) . . . . .	30,000 »
VIII. — <i>Demani ed usi civici.</i>		
42	Indennità ai commissari, agli assessori, fitto di locali, funzionamento degli uffici e retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio addetti al riordinamento degli usi civici (art. 35 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751) — Stampa del Bollettino Feudale e spese per il funzionamento della Commissione per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma (Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1622) . . . . .	500,000 »
		50,610,000 »
INDUSTRIA, MINIERE.		
I. — <i>Industria.</i>		
43	Premi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale; spese per rilevamenti ed informazioni industriali; spese ordinarie di ufficio (escluse quelle relative all'ammobiliamento, al riscaldamento ed all'illuminazione) pel servizio degli osservatori industriali . . . . .	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	60,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	60,000 »
44	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche (Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 2099, art. 3, lettera a) . . . . .	1,500,000 »
45	Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (art. 1 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490) e spese da erogarsi ai termini dell'art. 10, comma 2 del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, riguardante provvedimenti a favore delle piccole industrie . . . . .	2,500,000 »
46	Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse . . . . .	430,000 »
47	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale serico (Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2265) . . . . .	750,000 »
II. — <i>Pesi, misure e saggio metalli.</i>		
48	Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'art. 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395) (Spesa obbligatoria) . . . . .	700,000 »
49	Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici — Onorari agli insegnanti — Assegni agli aspiranti ufficiali metrici . . . . .	10,000
50	Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; mostre per il servizio metrico; partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi — Fabbricazione e rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti pel marchio delle canne delle armi da fuoco portatili . . . . .	198,000 »
51	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico . . . . .	135,000 »
52	Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione (Spesa d'ordine) . . . . .	2,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	6,285,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	6,285,000 »
<i>III. — Proprietà intellettuale.</i>		
53	Retribuzione al personale assunto con contratto di lavoro od a cottimo — Spese per traduzioni, studi, e lavori nell'interesse del servizio della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	379,000 »
54	Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970) . . . . .	10,000 »
<i>IV. — Insegnamento industriale.</i>		
55	Contributi e sussidi per il mantenimento di Regie Istituti e di Regie scuole industriali, per arredamenti ed impianti, per corsi speciali e classi aggiunte; sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni; borse di perfezionamento tecnico industriale all'interno ed all'estero; concorsi per viaggi d'istruzione; acquisto di pubblicazioni, riviste, medaglie e concessione di premi a favore dell'insegnamento industriale . . . . .	29,000,000 »
56	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini; contributi pel mantenimento di corsi di maestranze	950,000 »
<i>V. — Miniere.</i>		
57	Impianto e mantenimento di uffici minerari; acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili e trasporti pel servizio minerario . . . . .	80,000 »
58	Concorsi fissi a scuole minerarie e sussidi a scuole minerarie per acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dalle scuole minerarie . . . . .	300,000 »
59	Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato nelle nuove provincie . . . . .	10,046,000 »
60	Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (art. 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636)	130,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	47,180,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	47,180,000 »
61	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno — Subsidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica — Spese per l'ufficio geologico . . . . .	200,000 »
VI. — Pesca.		
62	Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, e del laboratorio centrale di idrobiologia per la pesca e l'acquicoltura; sussidi agli stabilimenti privati di piscicoltura; redazione delle carte pescherecce e dei portolani di pesca — Spese varie per l'applicazione delle leggi sulla pesca comprese quelle previste dalla legge 24 marzo 1921, n. 312 (titolo II e III) e dal Regio decreto 24 maggio 1925, n. 1140 portanti provvedimenti a favore dell'industria peschereccia, e dell'insegnamento professionale e della vigilanza sulla pesca. . . . .	1,400,000 »
		48,780,000 »
COMMERCIO E POLITICA ECONOMICA.		
I. — Commercio Interno.		
63	Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno; informazioni commerciali; esposizioni inerenti al commercio interno — Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 320 . . . . .	40,000 »
II. — Commercio Estero e Trattati.		
64	Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; agenzie ed agenti commerciali all'estero; organizzazione ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; musei commerciali e mostre campionarie; borse di pratica commerciale e contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles . . . . .	1,400,000 »
65	Spese d'impianto per nuovi uffici di addetti commerciali — Spese di ufficio, di viaggio e di missione per gli addetti ed incaricati commerciali . . . . .	2,000,000 »
66	Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali e a riviste estere e nazionali per l'ufficio dei trattati di commercio . . . . .	13,500 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		3,453,500 »

	<i>Riporto</i> . . .	3,453,500 »
67	Contributo nelle spese per il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'esportazione (Regio decreto 18 aprile 1926, n. 800) — Spese per acquisto di pubblicazioni e stampa per il servizio del commercio con l'estero. . . . .	4,010,000 »
<i>III. — Insegnamento commerciale.</i>		
68	Contributi e sussidi per il mantenimento di Regie Istituti e di Regie scuole commerciali, per arredamenti ed impianti, corsi speciali e classi aggiunte, viaggi d'istruzione, acquisto di pubblicazioni, riviste, medaglie e concessione di premi nell'interesse dell'insegnamento commerciale . . . . .	9,000,000 »
69	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini . . . . .	400,000 »
		16,883,500 «
<b>LAVORO, PREVIDENZA E CREDITO.</b>		
<i>I. — Lavoro, Previdenza e Assicurazioni sociali.</i>		
70	Spese e indennità varie per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245) . . . . .	428,000 »
71	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e consorzi di cooperative, ai Collegi dei probiviri per l'industria ed alle Commissioni arbitrali per l'impiego privato . . . . .	60,000 »
72	Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di carattere economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e delle condizioni dei lavoratori — Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela e previdenza sociale nelle nuove provincie . . . . .	50,000 »
73	Incoraggiamenti e sussidi a Società di mutuo soccorso e congeneri istituzioni di previdenza e per iniziative a favore della previdenza — Contributo a favore di Società di mutuo soccorso tra alunni ed ex-alunni delle scuole pubbliche . . . . .	50,000 »
74	Spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e contro l'invalidità e la vecchiaia — Spese a favore delle mutue di assicurazione pei danni cagionati al bestiame da fatti delittuosi . . . . .	100,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . .		688,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	688,000 »
75	Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (Spesa obbligatoria) . . . . .	75,000 »
76	Contributo dello Stato alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in applicazione dell'art. 33 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (4ª annualità pel sessennio decorribile dall'esercizio 1924-25 al 1929-30) . . . . .	<i>per memoria</i>
77	Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322. (Spesa obbligatoria) . . . . .	500,000 »
78	Contributo per promuovere lo sviluppo delle iniziative e delle istituzioni per il dopo lavoro (art. 14, lett. b, del Regio decreto 1º maggio 1925, n. 582) . . . . .	400,000 »
79	Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella del merito del lavoro » (Regi decreti 23 ottobre 1924, n. 2365, 3 gennaio 1924, n. 20 e 17 marzo 1927, n. 548). . . . .	290,000 »
II. — Assicurazioni private.		
80	Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza (inchieste ed ispezioni) demandata sulla materia al Ministero (art. 42 del Regio decreto 29 aprile 1923, n. 966 e art. 3 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 390 e art. 44 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184) . . . . .	100,000 »
		2,053,000 »
COMITATO CENTRALE ANNONARIO.		
81	Spese generali, esclusi i premi di operosità e rendimento, per l'applicazione del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1580, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali . . . . .	1.000.000 »



## SERVIZI FORESTALI.

82	Contributi dovuti all'Azienda pel mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso e contributo per il Parco nazionale di Abruzzo (Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3267, 3 dicembre 1922, n. 1584 e 4 gennaio 1925, n. 69) . . . . .	400,000 »
83	Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti . . . . .	3,500,000 »
84	Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi . . . . .	500,000 »
85	Istruzione forestale (scuole, sezioni di cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani) . . . . .	180,000 »
		4,580,000 »

## MILIZIA NAZIONALE FORESTALE.

86	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali e militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio della Milizia stessa . . . . .	28,200,000 »
87	Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ed eventuali premi, ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa — Sussidi al personale predetto e a quello già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie . . . . .	900,000 »
88	Spese diverse per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, caserme e casermaggio, alloggio, scuderie, quadrupedi e razioni foraggio . . . . .	1,500,000 »
89	Spese per il funzionamento delle scuole della milizia, spese d'ufficio e diverse — Spese per il servizio sanitario . . . . .	1,000,000 »
90	Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale. Retribuzione al personale avventizio . . . . .	3,600,000 »
		35,200,000 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali.*

91	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, dell'Amministrazione centrale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte) . . . . .	400,000 »
92	Indennità temporanea mensile al personale provinciale civile di ruolo, straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie scuole industriali e commerciali, delle stazioni sperimentali e dell'insegnamento agrario (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte) . .	5,150,000 »

---

5,550,000 »

## AGRICOLTURA.

I. — *Coltivazioni, industrie agrarie, irrigazioni.*

93	Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi antifillosserici in forza del Testo Unico 23 agosto 1917, n. 1474 (Spesa obbligatoria) . . . . .	150,000 »
94	Contributi e sovvenzioni per l'applicazione dell'energia elettrica a scopi agricoli di bonifica (Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1995, e 29 luglio 1925, n. 1315) . . . . .	500,000 »
95	Concorso dello Stato nella misura massima di un terzo della spesa per la costruzione di canali e di altre opere di grande irrigazione dichiarate di pubblica utilità ed obbligatorie su progetti redatti dallo Stato, o da altri enti pubblici ovvero da privati . . . . .	1,000,000 »

II. — *Incremento produzione granaria.*

96	Spese per il Comitato permanente del grano (Regio decreto 4 luglio 1925, n. 1181). . . . .	150,000 »
97	Spese per l'impianto di campi dimostrativi (art. 3 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313, e art. 4 del Regio decreto 19 novembre 1925, n. 2014) (Spesa ripartita - 4ª delle dieci rate) . . . . .	3,400,000 »

---

*Da riportarsi* . . . . . 5,200,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	5,200,000 »
98	Spese varie (esclusi i premi di operosità e di rendimento) per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per il concorso nazionale per la « Vittoria del grano » — Sussidi per gare e concorsi locali per l'aumento della produzione granaria (art. 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spese ripartite — 4 <sup>a</sup> delle sei rate) . . . . .	3,500,000 »
99	Contributi per incoraggiare nuove pubblicazioni periodiche di propaganda tecnica e segnatamente frumentaria col mezzo della stampa (art. 2 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spesa ripartita — 4 <sup>a</sup> delle cinque rate) . . . . .	500,000 »
III. — <i>Istruzione Agraria.</i>		
100	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed Istituti di credito alle provincie, all'opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1660 e 23 ottobre 1924, n. 1831) (Spese ripartite) . . . . .	300,000 »
101	Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di istruzione e sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini della legge 30 giugno 1907, n. 432, dei decreti luogotenenziali 5 agosto 1917, n. 1464, e 8 maggio 1919, n. 715 . . . . .	100,000 »
IV. — <i>Zootecnia.</i>		
102	Incoraggiamenti alla produzione mulattiera e cavallina (Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1734 — 4 <sup>a</sup> delle dieci rate) . . . . .	1,500,000 »
V. — <i>Bonificazione Agrario.</i>		
103	Premi ai proprietari, enfiteuti ed affittuari dei terreni compresi nelle zone a prevalente coltura estensiva delle provincie del Mezzogiorno, delle Isole, della provincia di Roma e della Maremma Toscana, oltre alle zone di brughiera o di recente bonificazione idraulica in ogni altra provincia per la esecuzione del dissodamento meccanico ai propri terreni e contributi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1345 e Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 31) . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	11,100,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1928

		<i>Riporto</i> . . . . .	11,100,000 »
104	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del Testo Unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'Amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria) . . . . .		<i>per memoria</i>
105	Quota d'interesse a carico del Ministero dell'economia nazionale, su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento meccanico dei terreni (art. 31 del Testo Unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 ; decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662 ; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405 ; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315) (Spesa obbligatoria) . . . . .		2,500,000 »
106	Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro Romano (Regio decreto 27 marzo 1927, n. 370, articolo 1) . . . . .		10,000,000 »
107	Concorso dello Stato, in misura non superiore al 2.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui ipotecari per costruzione di fabbricati rurali concessi in applicazione dei Regi decreti 5 aprile 1925, n. 438 e 11 settembre 1925, n. 1733, con le norme di cui al Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1332 . . . . .		<i>per memoria</i>
VI. — <i>Credito Agrario.</i>			
108	Concorso dello Stato, in misura non superiore al 2.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, Casse ed Enti vari ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139 e successive modificazioni . . . . .		1,600,000 »
109	Concorso dello Stato, in misura del 3.50 per cento, nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti 19 giugno 1924, n. 1125, 11 settembre 1925, n. 1733 e 1º luglio 1926, n. 1143 . . . . .		<i>per memoria</i>
110	Quote d'interessi a carico dello Stato da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti od alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari per mutui agrari, fondiari e speciali di cui agli articoli 87, 88 e 90 del Testo Unico 9 aprile 1922, n. 932 sul credito agrario . . . . .		244,000 »
111	Concorso dello Stato negli interessi e nell'ammortamento dei mutui concessi ai sensi dell'art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255 ;		
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .	25,444,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	25,444,000 »
	art. 13 della legge 21 luglio 1911, n. 907, e articolo unico del Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (Spesa ripartita - 23ª delle 30 rate) . . . . .	779,843 »
112	Interessi da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrisposti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari ai sensi e per gli scopi previsti dall'art. 90 del Testo Unico di leggi sul credito agrario approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932 (Spesa d'ordine) . . . . .	<i>per memoria</i>
VII. — <i>Demani e usi civici.</i>		
113	Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633 ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751. (Spesa obbligatoria) . . . . .	250,000 »
		26,473,843 »
INDUSTRIA E MINIERE.		
I. — <i>Industria.</i>		
114	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (Spesa ripartita)	3,812 »
115	Spese per incoraggiamenti e sussidi ad iniziative, studi e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico e tecnico dell'industria o comunque interessanti l'economia nazionale (5ª ed ultima delle cinque rate) . . . . .	875,000 »
II. — <i>Miniere.</i>		
116	Sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili fossili nazionali - (Impianto, trasformazioni ed esercizio di centrali termo-elettriche per produzione ed utilizzazione di energia meccanica ed elettrica) — Studi ed esperienze per la utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri (Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1411) . . . . .	200,000 »
117	Spese per l'applicazione dell'art. 3 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605, e per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati e per ricerche minerarie . . . . .	800,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . .		1,878,812 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,878,812 »
III. — <i>Insegnamento Industriale.</i>		
118	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti per l'acquisto delle aree, per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento o il restauro delle Regie scuole industriali e delle Regie stazioni sperimentali, o per l'arredamento dei relativi edifici scolastici e delle relative officine (decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523 e 8 maggio 1924, n. 1021) . . . . .	1,407,000 »
IV. — <i>Pesca.</i>		
119	Spesa straordinaria per le provvidenze diverse per l'industria peschereccia occorrenti per l'applicazione del titolo II della legge 24 marzo 1921, n. 312 . . . . .	1,000,000 »
		4,285,812 »
COMMERCIO E POLITICA ECONOMICA.		
I. — <i>Commercio Interno.</i>		
120	Sussidi ai facchini inabili delle sopresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno . . . . .	13,750 »
121	Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria . . . . .	<i>per memoria</i>
122	Contributo dell'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto 9 novembre 1925, n. 2032) . . . . .	<i>per memoria</i>
II. — <i>Insegnamento Commerciale.</i>		
123	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri Enti per la costruzione di edifici dei Regi Istituti e delle Regie scuole commerciali . . . . .	250,000 »
124	Contributi, concorsi e sussidi per impianto e arredamento di Istituti e scuole commerciali . . . . .	20,000 »
		283,750 »
LAVORO, PREVIDENZA E CREDITO.		
I. — <i>Lavoro e Previdenza.</i>		
125	Retribuzioni, assegni di caro-viveri, indennità, contributi e spese varie per il personale assunto a tempo determinato per i servizi dell'I-	

	spettorato dell'industria e del lavoro, e spese per l'impianto di nuovi uffici (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245) . . . . .	per memoria
126	Somme a credito degli istituti per le assicurazioni sociali per versamenti fatti in base al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, per spese dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro . . . . .	per memoria
II. — <i>Credito.</i>		
127	Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da terremoti, alluvioni, frane, eruzioni (Spese ripartite) . . . . .	347,231,08
		347,231,08
SERVIZI FORESTALI.		
128	Assegnazione straordinaria per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani a norma delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, 20 agosto 1921, n. 1177 e 9 giugno 1927 n. 1125 (Spesa ripartita) . . . . .	3,400,000 »
129	Acquisto di terreni e spese d'impianto ed ampliamento di vivai forestali . . . . .	50,735 »
130	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani, nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi, a norma del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 . . . . .	800,000 »
		4,250,735 »
MILIZIA NAZIONALE FORESTALE.		
131	Indennità temporanea mensile ai componenti la Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio Esercito comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa . . . . .	5,000,000 »
132	Indennità temporanea mensile al personale civile di ogni categoria in servizio nella Milizia . . . . .	380,000 »
133	Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici e per la fornitura di martelli forestali - Altre spese d'impianto . . . . .	200,000 »
		5,580,000 »
CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
I. — ACQUISTO DI BENI.		
<i>Agricoltura.</i>		
134	Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del Testo Unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 no-	

vembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 52 e del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 618 (Spesa obbligatoria) . . . . .

*per memoria*

## II. — ACCENSIONE DI CREDITI.

### *Agricoltura.*

135 Mutui pel bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro Pontino e altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni, secondo l'articolo 30 del Testo Unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315 . . . . .

47,000,000 »

136 Mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere previste dall'art. 22 del Testo Unico approvato con Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, riguardante le irrigazioni . . . . .

*per memoria*

137 Anticipazioni dello Stato all'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie ai sensi dell'articolo unico, 4° capoverso del Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (6<sup>a</sup> delle 7 rate).

5,000,000 »

138 Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500,000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del Testo Unico 9 aprile 1922, n. 932) e alle associazioni ed enti di cui al decreto 2 settembre 1919, n. 1633 ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 . . . . .

*per memoria*

### *Milizia nazionale forestale.*

139 Anticipazioni per l'acquisto di cavalli di ufficiali e truppa . . . . .

*per memoria*

52,000,000 »

## III. — ESTINZIONE DI DEBITI.

### *Spese generali.*

140 Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa ripartita - 14<sup>a</sup> delle 50 rate) . . . . .

105,104.80

*Da riportarsi* . . . . .

105,104.80



Riporto . . . . . 105,104.80

*Agricoltura.*

141	Somme dovute dai consorzi antifillosserici e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al Testo Unico delle leggi sulla fillossera approvato con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474 (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
142	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (11ª delle 35 annualità) . . . . .	10,715.46
143	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del Testo Unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315 (Spesa d'ordine) . . . . .	<i>per memoria</i>
144	Annualità posticipata da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1317 riguardante provvedimenti per il Credito Agrario. (Spesa ripartita - Quota parte 1ª, 2ª e 3ª delle 30 annualità) . . . . .	4,213,963.34

*Lavoro e credito.*

145	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'art. 58, lettera C, delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 554, portanti provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (Spesa ripartita - 23ª delle 28 rate) . . . . .	50,924.50
-----	--	-----------

---

4,380,708.10

---

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I

## SPESA ORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese generali . . . . .	27,956,500 »
Pensioni ed indennità . . . . .	6,131,500 »
Agricoltura . . . . .	50,610,000 »
Industria e miniere . . . . .	48,780,000 »
Commercio e politica economica . . . . .	16,863,500 »
Lavoro, previdenza e credito . . . . .	2,053,000 »
Comitato centrale annuario . . . . .	1,000,000 »
Servizi forestali . . . . .	4,580,000 »
Milizia nazionale forestale . . . . .	35,200,000 »
<hr/>	
Totale della categoria I della parte ordinaria . . . . .	193,174,500 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese generali . . . . .	5,550,000 »
Agricoltura . . . . .	26,473,843 »
Industria e miniere . . . . .	4,285,812 »
Commercio e politica economica . . . . .	283,750 »
<hr/>	
<i>Da riportarsi . . . . .</i>	36,593,400 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	36,593,405 »
Lavoro, previdenza e credito . . . . .		347,231.08
Servizi forestali . . . . .		4,250,735 »
Milizia nazionale forestale . . . . .		5,580,000 »
	<b>Totale della categoria I della parte straordinaria</b> . . . . .	<b>46,771,371.08</b>
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>		
Acquisto di beni . . . . .		<i>per memoria</i>
Accensione di crediti . . . . .		52,000,000 »
Estinzione di debiti . . . . .		4,380,708.10
	<b>Totale della categoria II della parte straordinaria</b> . . . . .	<b>56,380,708.10</b>
	<b>Totale del titolo II (Spesa straordinaria)</b> . . . . .	<b>103,152,079.18</b>
	<b>Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)</b> . . . . .	<b>296,326,579.18</b>
<b>RIASSUNTO PER CATEGORIE</b>		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .		239,945,871.08
Categoria II. — Movimento di capitali . . . . .		56,380,708.10
	<b>Totale generale</b> . . . . .	<b>296,326,579.18</b>



## APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale  
per l'esercizio finanziario 1928-29.

(Articolo 11 del Regio decreto 17 febbraio 1927, Anno V, n. 324,  
convertito nella legge 16 giugno 1927, Anno V, n. 1273).

---

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI

per l'esercizio finanziario 1928-29

---



## TITOLO I.

## ENTRATE ORDINARIE.

*CATEGORIA I. — Entrate effettive.*

1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti . . . . .	2,000,000 »
2	Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti . . . . .	18,500,000 »
3	Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1584) . . . . .	200,000 »
4	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'Amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 Regio decreto 3 dicembre 1923, n. 1584).	5,000 »
5	Entrate ordinarie diverse . . . . .	280,000 »
	Totale delle entrate effettive ordinarie . . .	20,985,000 »

## TITOLO II.

## ENTRATE STRAORDINARIE.

*CATEGORIA I. — Entrate effettive.*

6	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 16, comma c) della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277 . . . . .	<i>per memoria</i>
---	---	--------------------

*Da riportarsi . . .*

	<i>Riporto</i> . . .	
7	Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dalla Azienda, a norma dell'art. 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 . . . . .	<i>per memoria</i>
8	Entrate straordinarie diverse ed eventuali . . . . .	230,000 »
	Totale delle entrate effettive straordinarie . . .	230,000 »
 <i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i> 		
9	Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito ai sensi dell'articolo 125 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e dell'articolo 1 e 3 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 234 . . . . .	<i>per memoria</i>
10	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate . . . . .	<i>per memoria</i>
11	Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda del Demanio forestale di Stato, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del Demanio forestale stesso (art. 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) . . . . .	<i>per memoria</i>
12	Prelevamenti dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti nell'interesse dell'Azienda foreste demaniali . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale del movimento di capitali . . .	»
 <i>CATEGORIA III. — Operazioni per conto di terzi.</i> 		
13	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti . . . . .	<i>per memoria</i>
14	Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (art. 2 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324) . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale delle operazioni per conto di terzi . . .	»



## RIASSUNTO DELLE ENTRATE

## Categoria I. — Entrate effettive:

a) ordinarie . . . . .	20,985,000 »
------------------------	--------------

b) straordinarie . . . . .	230,000 »
----------------------------	-----------

Totale . . . . .	21,215,000 »
------------------	--------------

Categoria II. — Movimento di capitali . . . . .	<i>per memoria</i>
---	--------------------

Categoria III. — Operazioni per conto di terzi . . . . .	<i>per memoria</i>
--	--------------------

Totale generale delle entrate . . . . .	21,215,000 »
---	--------------

## TITOLO I.

## SPESE ORDINARIE

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'azienda . . . . .	5,500,000 »
2	Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste . . . . .	1,500,000 »
3	Spese in esecuzione del Regio decreto 3 dicembre 1923, n. 1584, sul mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso . . . . .	205,000 »
4	Rimborso allo Stato degli stipendi ed assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato ed ufficiali della Milizia Nazionale forestale comandati presso l'azienda foreste demaniali, art. 1 e 15 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324 . . . . .	900,000 »
5	Stipendi al personale dell'azienda foreste demaniali . . . . .	50,000 »
6	Contributo da versare allo Stato per il funzionamento del Regio Istituto Superiore agrario forestale di Firenze (art. 67 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172 e art. 12 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324) . . . . .	120,000 »
7	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda Foreste demaniali . . . . .	24,000 »
8	Indennità di malaria ed altre indennità al personale . . . . .	20,000 »
9	Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552 e articolo 12 del Regio decreto 1° febbraio 1927, n. 324) . . . . .	163,260 »
10	Contributo da versare allo Stato per le spese della Milizia Nazionale forestale in base agli accertamenti dell'esercizio finanziario 1927-28 (articoli 12 e 14 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324) . . . . .	<i>per memoria</i>
11	Indennità di tramutamento al personale forestale . . . . .	60,000 »
12	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda Foreste demaniali . . . . .	70,000 »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	8,612,260 »

	<i>Riporto</i> . . .	8,612,260 »
13	Sussidi a funzionari nonchè salariati e operai dell'Azienda ed ai funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie . . . . .	50,000 »
14	Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati; gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni . . . . .	400,000 »
15	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazioni delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per desertione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate . . .	5,000 »
16	Fitto di locali . . . . .	40,000 »
17	Rimborso allo Stato per spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi fatti dal Provveditorato generale dello Stato . . . . .	20,000 »
18	Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali. Spese per assistenza sanitaria . . . . .	200,000 »
19	Spese di liti . . . . .	10,000 »
20	Restituzione di somme indebitamente introitate . . . . .	30,000 »
21	Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in vaglia per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti . . . . .	5,000 »
22	Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908, 1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili .	3,652,684.30
	Totale delle spese effettive ordinarie . . .	13,024,944.30

## TITOLO II.

## SPESE STRAORDINARIE

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

23	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda Foreste Demaniali . . . . .	12,000 »
24	Rimborso allo Stato delle spese per indennità temporanea mensile ai funzionari dello Stato e ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'Azienda Foreste Demaniali (Art. 1 e 15 Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324) . . . . .	100,000 »
25	Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte per i poderi dell'Azienda . . . . .	4,500,000 »
26	Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda . . . . .	1,300,000 »
27	Impianto ed ampliamento dei vivai forestali . . . . .	30,000 »
28	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese . . . . .	400,000 »
	Totale delle spese effettive straordinarie . . . . .	6,342,000 »

*CATEGORIA II. — Movimento di capitali.*

29	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato . . . . .	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	1,000,000 »

	<i>Ripporto</i> . . .	1,000,000 »
30	Acquisto di terreni, per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (art. 121 Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) . . . . .	500,000 »
31	Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da istituti di credito.	<i>per memoria</i>
32	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato . .	<i>per memoria</i>
33	Versamento al conto corrente dell'Azienda Foreste Demaniali con la Cassa depositi e prestiti dell'avanzo di gestione previsto . . . .	348,055.70
	Totale del movimento di capitali . . .	1,848,055.70
<i>CATEGORIA III. — Operazioni per conto di terzi.</i>		
34	Spese di gestione di patrimonio silvo-pastorale di comuni e di altri enti (art. 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) . .	<i>per memoria</i>
35	Somme da corrispondere a comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali . . . . .	<i>per memoria</i>
36	Spese per la gestione di fondazione e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324).	<i>per memoria</i>
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi . . . . .	»
<b>RIASSUNTO DELLE SPESE</b>		
Categoria I. — Spese effettive :		
	a) ordinarie . . . . .	13,024,944.30
	b) straordinarie . . . . .	6,342,000 »
	Totale . . .	19,366,944.30
	Categoria II. — Movimento di capitali . . . . .	1,848,055.70
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi . . . . .	»
	Totale generale della spesa . . . . .	21,215,000 »

### RIASSUNTO DELL' ENTRATA E DELLA SPESA

Categoria I. — Spese effettive . . . . .	19,366,944.30
Categoria I. — Entrate effettive . . . . .	21,215,000 »
	<hr/>
	+ 1,848,055.70
	<hr/>
Categoria II. — Spesa per movimento di capitali . . . . .	1,848,055.70
Categoria II. — Entrata per movimento di capitali . . . . .	<i>per memoria</i>
	<hr/>
	— 1,848,055.70
	<hr/>
Categoria III. — Spesa per operazioni per conto di terzi . . . . .	<i>per memoria</i>
Categoria III. — Entrata per operazioni per conto di terzi . . . . .	<i>per memoria</i>
	<hr/>

### RIEPILOGO

Categoria I. — Entrata e spesa effettiva . . . . .	+ 1,848,055.70
Categoria II. — Entrata e spesa per movimento di capitali . . . . .	— 1,848,055.70
Categoria III. — Entrata e spesa per operazioni per conto di terzi.	<i>per memoria</i>
	<hr/>
	<hr/>

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda Foreste Demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'articolo 11 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275.

(Approvato).

Art. 3.

A norma dell'art. 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, è stabilita in lire 7 milioni la somma da erogare, durante l'esercizio finanziario 1928-1929, per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Presentazione di relazioni.**

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori, Nuvoloni, Mariotti, Mayer, Marcello e Cito Filomarino a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

NUVOLONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge; « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, che istituisce il Dopolavoro per il personale delle private ».

MARIOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1928, n. 319, che

reca disposizioni intese ad agevolare gli allievi delle scuole professionali per la maestranza marittima ».

CITO FILOMARINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti ».

MAYER. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ».

MARCELLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge, « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico ».

PRESIDENTE. Dò atto agli onorevoli senatori Nuvoloni, Mariotti, Mayer, Marcello e Cito Filomarino della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli » (N. 1364).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1928

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali » (N. 1324).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, con le seguenti modificazioni:

All'art. 11, 1° comma, dopo le parole: « dei sinistri presiede » aggiungere: « sotto il controllo del ministro delle finanze ».

L'art. 12 soppresso.

All'art. 13, aggiungere alla fine le seguenti parole: « e le agevolazioni fiscali da accordarsi alla gestione tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto dello Stato ».

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1419, relativo alla costituzione di una Società anonima con la ragione sociale « Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia » (N. 1362).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto

1927, n. 1419, relativo alla costituzione di una Società anonima con la ragione sociale « Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1419, relativo alla costituzione di una Società anonima con la ragione sociale « Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia ».

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2670, che autorizza la costituzione di Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti ortofrutticoli » (N. 1304-A).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2670, che autorizza la costituzione di Consorzi per la gestione di Magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti ortofrutticoli ».

A questo disegno di legge l'Ufficio centrale ha proposto alcune modifiche.

Domando all'onorevole ministro dell'economia nazionale se consente che la discussione si svolga sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Consento.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2670; che autorizza la



costituzione di Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti ortofrutticoli, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

## ALLEGATO.

Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2670, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1928.

## VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

## RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare speciali provvedimenti per la esportazione dei prodotti ortofrutticoli del Mezzogiorno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

È autorizzata la costituzione di « Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti ortofrutticoli ».

Tali Consorzi hanno lo scopo di istituire e gestire, nei maggiori centri ortofrutticoli della Sicilia e del Mezzogiorno d'Italia, magazzini e stabilimenti per la raccolta, deposito, pulitura, condizionatura e imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, prendendo gli accordi che la opportunità pratica consigliasse, con le Cooperative e le Federazioni di Cooperative aderenti alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, che si prefiggono i medesimi scopi. Essi possono altresì assumere, presi opportuni accordi con gli Enti anzidetti, servizi di commissione e spedizione, istituire in Italia e all'estero sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze. Inoltre detti Consorzi possono compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare che abbia relazione e attinenza con lo scopo sovraindicato.

La loro durata è illimitata.

I Consorzi hanno una propria personalità giuridica e gestione autonoma.

Sono soggetti alla vigilanza del Ministero per l'economia nazionale.

## Art. 2.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Camera Agrumaria, l'Istituto nazionale per l'esportazione e la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori sono autorizzati a partecipare alla costituzione dei Consorzi di cui al precedente articolo con il conferimento di quota del capitale occorrente, indipendentemente dalle disposizioni delle loro leggi organiche e degli Statuti, in base a deliberazione dei loro Consigli d'Amministrazione e dei loro Comitati esecutivi e tecnici.

Possono altresì far parte dei Consorzi, altri Enti pubblici o aventi comunque fini di pubblica utilità, quando abbiano facoltà di farlo in base alle proprie disposizioni istituzionali, e la loro partecipazione sia approvata dall'Assemblea del Consorzio.

## Art. 3.

I Consorzi saranno costituiti con atto pubblico. Gli atti costitutivi sono ammessi a registrazione col pagamento della tassa fissa di registro di lire dieci.

## Art. 4.

Le norme per la organizzazione e l'amministrazione di ciascun Consorzio saranno stabilite in apposito statuto, che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero per l'economia nazionale.

## Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali » (N. 1415).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica » (N. 1425).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del Regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 622, portante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari » (N. 1341).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del Regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 622, portante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del Regio decreto-legge 2 maggio 1925, n. 622, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la proroga di termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori » (N. 1366).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria » (N. 1253).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Provvedimenti per gli Enti, Associazioni ed Istituti promossi dal Partito Nazionale Fascista » (N. 1523).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per gli Enti associazioni ed Istituti promossi dal Partito nazionale fascista ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1523-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Agli Enti, Associazioni ed Istituti, promossi dal Partito nazionale fascista, per la costruzione e gestione di immobili adibiti a sedi di organizzazioni fasciste o, comunque, per scopi culturali, di propaganda o di assistenza, può essere riconosciuta, con decreto del Capo del Governo, Primo ministro, segretario di Stato e dei ministri dell'interno e delle finanze, sentito il segretario generale del Partito, la capacità di acquistare, possedere e amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

(Approvato).

Art. 2.

Gli atti e contratti stipulati dagli Enti, Associazioni ed Istituti riconosciuti a norma dell'articolo precedente, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

I lasciti e le donazioni a loro favore sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verifica dei pesi e delle misure » (N. 1418).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, ri-

guardante i diritti della verificaione dei pesi e delle misure ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verificaione dei pesi e delle misure.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale » (N. 1433).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione nella 2ª categoria delle opere idrauliche delle difese del tronco d'Adige, in provincia di Verona, dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già classificate nella 2ª categoria, a valle di Verona » (N. 1389).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione nella 2ª categoria delle opere idrauliche delle difese del tronco d'Adige in provincia di Verona, dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già classificate nella 2ª categoria, a valle di Verona ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, che classifica nella 2ª categoria delle opere idrauliche le difese del tronco dell'Adige in provincia di Verona dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già classificate nella 2ª categoria, a valle di Verona, compreso il tratto urbano della città di Verona.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Invito il senatore, segretario, Simonetta a procedere all'appello nominale.

SIMONETTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Presentazione di relazione.**

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole senatore Bergamasco a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**BERGAMASCO.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, relativo alla determinazione di tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero e all'applicazione del marchio nazionale di esportazione ».

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole Bergamasco della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Chiusura di votazione**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione. Pregho gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acton, Albertini, Amero d'Aste, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Beria d'Argentina, Berio, Berti, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bonicelli, Bonin Longare, Borea D'Olmo, Borghese, Borromeo, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Callaini, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Chersich, Chimienti, Cimati, Cippico, Cito Filomarino, Colonna, Conti, Cornaggia, Credaro, Cremonesi, Croce.

Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, Del Bono, De Novellis, De Vecchi, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Ferrari, Ferrero di Cambiano, Fulci.

Gallina, Garavetti, Garbasso, Garroni, Gavazzi, Ginori Conti, Giordani, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Marcello, Marescalchi Gravina, Mariotti, Mayer, Mazzoni, Melodia, Montresor, Morello, Morpurgo, Mosca.

Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pecori Giraldi, Perla, Pironti, Podestà, Pullè, Quartieri, Queirolo.

Raineri, Rattone, Rava, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Federico, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salandra, Salata, Sanjust di Teulada, Santucci, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sili, Simonetta, Sitta, Supino.

Tanari, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Triangi.

Valvassori-Peroni, Vicini, Vigliani, Vitelli, Volpi, Volterra.

Zupelli.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1509):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	109
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli (N. 1364):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	112
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti

all'esportazione soggetti a rischi speciali (Numero 1324):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	107
Contrari . . . . .	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1419, relativo alla costituzione di una Società anonima con la ragione sociale « Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia » (N. 1362):

Senatori votanti. . . . .	129
Favorevoli. . . . .	107
Contrari . . . . .	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2670, che autorizza la costituzione di Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti orto-frutticoli (N. 1304):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	105
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali (N. 1415):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei Consorzi idraulici e di bonifica (N. 1425):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	109
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del Regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 622, portante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari (N. 1341):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	109
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori (N. 1366):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	113
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria (N. 1253):

Senatori votanti. . . . .	129
Favorevoli . . . . .	107
Contrari . . . . .	22

Il Senato approva.

Provvedimenti per gli Enti, Associazioni ed Istituti promossi dal Partito nazionale fascista (N. 1523):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verifica dei pesi e delle misure (N. 1418):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	111
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (N. 1433):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	106
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione nella 2ª categoria delle opere idrauliche delle difese del tronco d'Adige, in provincia di Verona, dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già classificate nella 2ª categoria, a valle di Verona (N. 1389):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	114
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 16:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1581);

Assegnazione a Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova Duca di Pistoia, di un appannaggio di lire duecentomila annue (N. 1587);

Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche (N. 1526-B);

Disposizioni per la cattura e caccia del passero a fine di protezione della coltura granaria (N. 1538);

Esenzioni tributarie alle famiglie numerose (N. 1527);

Disciplina della costituzione e della attività delle Associazioni intese alla tutela e all'incremento della pesca nell'interesse generale e senza fine di lucro (N. 1537);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, portante norme

per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti (N. 1367);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2524, contenente modificazioni alla tassa sulle concessioni governative (N. 1365);

Esenzione da tasse di registro ed ipotecarie pel trapasso dei beni, delle attività e passività della Sezione di credito del Monte di Pietà di Cremona alla Cassa di risparmio delle Province Lombarde, e divieto al detto Monte di riprendere operazioni di credito, salvo che su pegno (N. 1544);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del Corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti (N. 1374);

Trattamento di quiescenza dei maestri delle nuove provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana (N. 1556);

Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle Società fiduciarie e revisionali (N. 1460);

Conversione in legge del Regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1279, concernente la definizione dei rapporti coi devolventi di diritti a contributi e di aree all'Unione Edilizia Nazionale (N. 1448);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, che esonera per due anni dal pagamento del dazio doganale e della tassa di vendita la benzina, il petrolio e gli olii minerali greggi, destinati ad essere impiegati nel collaudo delle vetture automobili (N. 1446);

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta (N. 1559);

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1582);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 163, concernente il ricono-

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1928

scimento, come Regio Istituto d'arte, dei corsi d'arte applicata dall'Accademia di Belle Arti di Perugia (N. 1449);

Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi (N. 1452);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1<sup>o</sup> luglio 1926, n. 1380 (N. 1398).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, per l'esercizio della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione (N. 1395);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari (N. 1336);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare (Numero 1315);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 807, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 10 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, per l'attuazione del piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano, e l'integrazione delle norme relative alla nuova sistemazione ospedaliera (N. 1360);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, col quale vengono istituiti in via di esperimento (telegrammi lampo) ed i « telegrammi augurali » (N. 1435);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli

ufficiali generali ed ai colonnelli del Regio esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria (N. 1250);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia Guardia di finanza ed al servizio sanitario del Corpo (N. 1375);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, relativo all'istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (N. 1345);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente « Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale » (N. 1403);

Integrazione delle disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria (Numero 1540);

Provvedimenti per favorire il collocamento di serbatoi di olii minerali e di distributori automatici di benzina (N. 1336);

Istituzione di un ufficio del ruolo presso la Corte di cassazione del Regno (N. 1517);

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, concernente variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 282, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1477);

Conto consuntivo sulla gestione dei Regi stabilimenti di Salsomaggiore nell'esercizio 1<sup>o</sup> gennaio-31 dicembre 1921 (N. 1377);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti del fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1429);

Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al quindicesimo prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1466);

Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei comuni unificati (N. 1490);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 876, recante modifiche



alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale dell'esportazione (N. 1563);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2123, circa compensi daziari per i materiali nazionali impiegati nelle costruzioni navali disciplinate dal Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211 (N. 1347);

Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria (Numero 1515);

Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese (N. 1312);

Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma (Numero 1508);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche (N. 1135);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2121, che approva un maggiore stanziamento di fondi per compensi di costruzione alle navi mercantili (N. 1323);

Conversione in legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore (N. 1262);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, contenente provvedimenti per disciplinare l'assegnazione di alloggi nella Cooperativa edilizia « Il Villaggio dei Giornalisti » in Roma (N. 1561);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, riguardante provvedimenti vari in materia di edilizia economica popolare (N. 1474);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 614, riflettente il Consorzio di Istituti di credito per il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania (N. 1454);

Provvedimenti a favore delle provincie, dei comuni e dei concessionari di opere di bonifica (N. 1487);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160 (N. 1411);

Modificazioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante l'istituzione del Consiglio d'Amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato (N. 1549);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930, che dà esecuzione all'Accordo relativo a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania il 1° settembre 1927 (N. 1351);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta (N. 1387);

Modificazioni al Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica (N. 1550);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1927-1928 (N. 1328);

La seduta è tolta (ore 18.15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXCIV<sup>a</sup> TORNATA

LUNEDÌ 4 GIUGNO 1928 - Anno VI

Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 10574	
Dichiarazioni di voto. . . . .	10574	
Disegni di legge (Approvazione di):		
« Assegnazione a S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, di un appannaggio di lire 200,000 annue » . . . . .	10683	
« Disposizioni per la cattura e caccia del passero a fine di protezione della coltura granaria » . . . . .	10685	
« Esenzioni tributarie alle famiglie nume- « rose » . . . . .	10686	
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 7 luglio 1927, n. 1548, portante norme per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti » . . . . .	10689	
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 27 dicembre 1927, n. 2524, contenente modificazioni alla tassa sulle concessioni governative » . . . . .	10689	
« Esenzione da tasse di registro ed ipotecarie pel trapasso dei beni delle attività e passività della Sezione di credito del Monte di Pietà di Cremona alla Cassa di risparmio delle provincie Lombarde, e divieto a detto Monte di riprendere operazioni di credito, salvo che su pegno » . . . . .	10689	
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del Corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti » . . . . .	10690	
« Trattamento di quiescenza dei maestri delle nuove provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana » . . . . .	10690	
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 23 giugno 1927, n. 1279, concernente		la definizione dei rapporti coi devolventi di diritti a contributi di aree all'Unione nazionale » . . . . . 10693
		« Conversione in legge del Regio decreto- legge 26 febbraio 1928, n. 333, che esonera per due anni dal pagamento del dazio doganale e della tassa di vendita la benzina, il petrolio e gli olii minerali greggi, destinati ad essere impiegati nel collaudo delle vetture automobili » . . . . . 10693
		« Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medio Evo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta ». 10693
		(Discussione di):
		« Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1 <sup>o</sup> luglio 1928 al 30 giugno 1929 » . . . . . 10575
		Oratori:
		ARTOM . . . . . 10575
		BACCELLI ALFREDO . . . . . 10578
		FEDERZONI, <i>ministro delle colonie</i> . . . . . 10580
		RAVA . . . . . 10578
		VALVASSORI-PERONI, <i>relatore</i> . . . . . 10585
		« Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche » . . . . . 10683
		Oratori:
		PRESIDENTE . . . . . 10684
		CIANO, <i>ministro delle comunicazioni</i> . . . . . 10684
		GARBASSO, <i>relatore</i> . . . . . 10684
		« Disciplina della costituzione e della attività delle associazioni intese alla tutela e all'incremento della pesca nell'interesse generale e senza fine di lucro » . . . . . 10687
		Oratori:
		BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i> . . . . . 10687
		VALENZANI, <i>relatore</i> . . . . . 10687
		« Conversione in legge del Regio decreto

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1928

16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle Società fiduciarie e revisionali » . . . 10691

Oratori:

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* . . . . . 10692

SUPINO, *relatore* . . . . . 10692

Giuramento (del senatore Montuori) . . . . 10574

Relazioni (Presentazione di) . . . 10574, 10585, 10682

Ringraziamenti . . . . . 10574

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . 10694

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli senatori: Angiulli per giorni 5; Passerini Napoleone per giorni 30; De Tullio per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

#### Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che gli onorevoli senatori, Agnelli, Bistolfi e Palumbo hanno dichiarato che se fossero stati presenti alla seduta del 12 maggio scorso, avrebbero votato a favore dell'ordine del giorno del senatore Garofalo sulla riforma della rappresentanza politica.

#### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario onorevole Rebaudengo di dar lettura di

un telegramma di ringraziamento pervenuto alla Presidenza da parte della famiglia del compianto senatore Cao Pinna.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

« Profondamente commosso per la vivissima parte personalmente presa da Vostra Eccellenza al nostro lutto e per le affettuose e nobilissime parole con le quali ha voluto ricordare alla Alta Camera la virtù e l'opera politica di mio Padre, prego, V. E., anche a nome di tutta la famiglia, di accogliere i sensi della più viva gratitudine e di rendersi interprete di tali sentimenti presso l'Alta Assemblea e presso il Governo del Re che ha voluto associarsi al rimpianto. Accolga V. E. i miei devoti omaggi.

« F.to. CARLO CAO PINNA ».

#### Giuramento di senatore.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Luca Montuori, la cui nomina a senatore è stata convalidata in una precedente seduta, invito i senatori Morrone e Acton ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Luca Montuori è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Luca Montuori del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Chersich, Gentile, Ferrari, Pullè, Berio, Reggio, Montresor Dallolio Alfredo, Peano, Callaini a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

CHERSICH. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, concernente provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume ».

GENTILE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione ai disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz;

« Ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Bergamo e a Gorizia, nonchè nelle frazioni aggregate a Mantova ».

FERRARI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293, contenente disposizioni concernenti la chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno dell'età loro ».

PULLÈ. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Integrazione delle disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria ».

BERIO. A nome della Commissione speciale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Norme per l'esercizio delle funzioni giudiziarie del Senato nei casi indicati dall'art. 37 dello Statuto del Regno ».

REGGIO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2714, col quale è stato prorogato di dieci anni il termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane ».

MONTRESOR. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 gennaio 1928, n. 199, concernente la dispensa dal servizio dei maestri elementari nell'interesse del servizio stesso ».

DALLOLIO ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 310, che concede la franchigia doganale all'importazione nel Regno ai cianuri di potassio, di calcio e di sodio, nonchè ai prodotti imbevuti di acido cianidrico, destinati ad usi agricoli ».

PEANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al

disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1595, che proroga i termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie ».

CALLAINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione ai disegni di legge:

« Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 2, portante modificazioni alle circoscrizioni provinciali di Pistoia e di Lucca ».

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2101, che reca nuovi provvedimenti per l'esercizio del credito minerario in Sicilia ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Chersich, Gentile, Ferrari, Pullè, Berio, Reggio, Montresor, Dallolio Alfredo, Peano, Callaini e Libertini della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

**Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1581).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928, al 30 giugno 1929 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1581).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

ARTOM. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARTOM. Onorevoli colleghi, non vi attendete da me un lungo discorso di politica coloniale, perchè non avrei nè la competenza nè la forza di pronunciarlo.

Vi dirò subito per quali ragioni io mi sento in dovere di fare queste mie dichiarazioni.

Perchè essendomi occupato fin dagli esordi della mia vita politica, al Ministero degli esteri, come nell'altro ramo del Parlamento e dipoi all'Istituto coloniale, di cose coloniali, avendo lottato durante tutta la mia vita contro l'apatia dei Governi e dell'opinione pubblica per tener desta e viva la fiaccola dell'idea coloniale in Italia, mi parrebbe non giusto il mio silenzio, ora che avviene questa magnifica rinascita del sentimento coloniale in Italia. Questo stupendo risorgere della coscienza coloniale dovuto all'impulso energico e poderoso del Governo nazionale fascista.

Ricordiamo, onorevoli colleghi, ricordiamo il passato perchè anche, e soprattutto in materia coloniale, giova il ricordare per poter meglio giudicare e apprezzare il presente.

La politica coloniale italiana ebbe sempre i suoi principali ostacoli nell'avversione dei partiti estremi alla Camera, si può anzi dire che è stata sempre una caratteristica particolare dei partiti estremi in Italia l'opposizione alla politica estera e alla politica coloniale del Paese.

Io non vi parlo dell'Eritrea, nè di Adua perchè come voi tutti sapete quella infausta, ma pur gloriosa giornata o non avrebbe avuto luogo o avrebbe avuto luogo con risultati ben diversi per l'Italia, senza le insidie e le aberrazioni del parlamentarismo.

E dico parlamentarismo per accennare ai partiti estremi nella Camera e non alla nostra Assemblea, la quale diede sempre il più patriottico e sicuro appoggio alla politica estera e coloniale del Paese.

Ma io vi parlo della Tripolitania e della Cirenaica che avrebbero potuto essere occupate dall'Italia almeno dieci anni prima, se non vi fossero state le opposizioni dei partiti estremi.

Come voi tutti sapete la Libia è stata conquistata diplomaticamente all'Italia dall'opera diplomatica di tre insigni nostri ministri degli esteri, del marchese Visconti-Venosta prima, del ministro Prinetti poi e dal ministro Tittoni, l'attuale nostro illustre Presidente: quest'ultimo anzi con rara preveggenza pensò anche alla tutela dell'hinterland libico poichè i suoi atti diplomatici e le sue dichiarazioni in Parlamento costituiscono una documentazione mirabile e precisa del nostro buon diritto alle vie principali dell'hinterland libico, com-

prendendovi pure quei pozzi di Tummo che ora ci sono così gravemente insidiati da una vicina potenza nel Sahara.

Ma la Libia non solo era conquistata diplomaticamente, ma poteva e sarebbe stata occupata materialmente durante il Ministero Zanardelli-Prinetti.

Io rivelo qui una pagina politica poco nota, ma credo di non commettere alcuna indiscrezione perchè ormai si tratta di fatti acquisiti alla storia e che tornano ad onore del ministro Prinetti.

Il ministro Prinetti dopo avere concluso i noti accordi colla Francia era riuscito a fare approvare esplicitamente tali accordi dall'Inghilterra ed anche, tacitamente, dalla Germania e dall'Austria. Aveva concluso accordi coi principali capi arabi per il nostro sbarco a Tripoli ed a Bengasi che sarebbe stato in ogni modo favorito ed aiutato da loro: per di più l'abile politica del ministro Prinetti era riuscita a far limitare la guarnigione ottomana a Tripoli e Bengasi a circa un migliaio di uomini. E tutto era pronto militarmente per lo sbarco che con ogni probabilità sarebbe avvenuto senza spargimento di sangue.

Se non che purtroppo della decisione ebbero sentore i partiti estremi. Cominciò qualche velato attacco nel « Secolo » ed il Gabinetto del presidente Zanardelli fu presto invaso dai capi dei radicali e dell'estrema sinistra che protestarono contro la supposta decisione minacciando attacchi violenti in Parlamento.

In breve per ragioni ineluttabili parlamentari la decisione di occupazione della Libia, che sarebbe stata tanto utile al nostro Paese, dovette essere rinviata. E fu rinviata, come voi tutti sapete, a dieci anni dopo perchè il momento internazionale tanto favorevole allora non si ripresentò più mai.

Ancora nel giugno del 1911, nella discussione del bilancio degli Esteri a cui parteciparono alcuni deputati che hanno l'onore di sedere in questa Assemblea tra essi parmi l'onorevole relatore del bilancio delle colonie, Valvassori-Peroni (al quale, sia detto per inciso, invio tutto il mio plauso per la magistrale relazione), ancora nel 1911, ripeto, a me ed ad altri colleghi che lo interpellavamo sulla necessità ed urgenza di occupare la Libia, il ministro

rispondeva che egli intendeva mantenersi fedele al principio dell'integrità dell'Impero Ottomano.

L'occupazione della Libia avvenuta nell'ottobre del 1911 fu poi seguita a breve distanza dalla guerra durante la quale i nostri presidii si restrinsero alla costa e venne dipoi quel fatale dopoguerra in cui si scatenò il più infausto periodo di demagogia coloniale.

Venivano i capi libici in Italia, si adunavano a convegno coll'Estrema sinistra, e si concordavano i più veementi attacchi al governo per impedire che si riconquistasse il dominio effettivo della Libia.

Ci volle un Governatore di tempra e di energia eccezionale, come il Governatore Volpi, per rompere il dominio della demagogia ed iniziare la riconquista di una parte della costa. Ma neppure l'opera sua benemerita avrebbe potuto aver seguito se per fortuna d'Italia non fosse apparso dominatore sulla scena politica il Fascismo, avendo a capo Benito Mussolini.

Ora il dominio effettivo della Libia è stato ristabilito colla conquista della Sirtica che congiunge la Tripolitania alla Cirenaica.

Salutiamo, onorevoli colleghi, questo grande fatto della nostra storia coloniale che ha avuto la sua consacrazione più ambita colla visita di S. M. il Re, come le altre nostre colonie, l'Eritrea e la Somalia, hanno avuto la visita tanto desiderata di S. A. R. il Principe di Piemonte. Salutiamo questo grande avvenimento e in pari tempo inviamo un mesto pensiero alla memoria degli eroi caduti a Bir-Tegrift per la gloria del tricolore italiano ed esprimiamo tutta la nostra riconoscenza a tutti i prodi combattenti, fra cui vi era un valoroso Principe Sabauda che rinnova e continua le tradizioni gloriose della sua stirpe augusta.

Riaffermato il nostro dominio effettivo su tutta la Libia si presentano ora due grandi problemi. Il problema dell'hinterland libico e il problema della valorizzazione della Libia.

Riguardo al primo non ho che poche parole da dire. Il governo nazionale fascista è tale governo che non ha bisogno di essere sospinto alla tutela dei bisogni del Paese, ma anzi sempre precede i desideri e le aspirazioni nazionali. Il governo è quindi solo giudice dell'opportunità e della scelta del momento per risolvere tale questione. Confermerò soltanto che il

nostro buon diritto all'hinterland libico quale era posseduto dalla Turchia è incontestabile: noi siamo i legittimi eredi della sovranità ottomana ed i patti conclusi dalle altre potenze (patti d'altronde contro i quali noi abbiamo protestato, come appare chiaramente dagli atti diplomatici del ministro Tittoni) non ci riguardano e non infirmano il nostro buon diritto.

Vengo al secondo problema, quello della valorizzazione della Libia. Anche qui il governo ha subito preceduto i sentimenti dell'opinione pubblica mediante l'indirizzo dato dal nostro amato Duce all'Istituto per il lavoro italiano all'estero che dovrà d'ora innanzi occuparsi della colonizzazione in Libia. Anche il nostro ministro delle colonie ha convocato i rappresentanti dei nostri enti finanziari perchè rivolgano la loro attività alla valorizzazione della Libia, indirizzo che sotto la direzione sapiente e patriottica della Banca d'Italia, e del Governatore Bonaldo Stringher già tanto benemerito delle nostre colonie, sarà certo seguito. Raccomando al ministro delle colonie che nell'emanazione di nuove norme per le concessioni di terre si segua il criterio, di favorire gli agricoltori che si valgono della mano d'opera italiana e che risiedono nei fondi, e il sistema di larghi anticipi fondiari ai concessionarii, sia per parte del Governo locale, come per parte di enti di Credito fondiario, come è avvenuto ed avviene in Tunisia, dove gli agricoltori hanno avuto i più grandi aiuti di credito fondiario ed agricolo. Consiglio pure di favorire nelle concessioni i nostri Italiani di Tunisia.

Vengo ora rapidamente a parlare delle altre colonie. Mi compiaccio vivamente per il miglioramento avvenuto nella situazione in Cirenaica, miglioramento dovuto alla politica energica e sapiente del Governo nazionale ed all'opera egregia del governatore on. Teruzzi. Mi compiaccio altresì vivamente che siano destinati nuovi fondi all'opera urgente e indispensabile del porto di Bengasi.

Venendo ora alla nostra colonia primogenita, l'Eritrea, dirò che Massaua è divenuto il più importante centro commerciale del Mar Rosso e l'opera di ricostruzione della città a cui intende attivamente il Governo ne migliorerà sempre più le condizioni mentre i lavori di ampliamento del porto saranno un valido e poderoso strumento di espansione dei traffici.

La bonifica idraulica ed agraria di Tessenei, il cui progetto tecnico è dovuto ad un illustre nostro collega, il senatore Luigi Luiggi, sarà un ampio e stupendo campo aperto alla costituzione di floride aziende private dirette segnatamente alla coltivazione del cotone, tanto necessario per le nostre industrie.

La Somalia è in pieno progresso, mercè le provvidenze del Governo e l'opera del valorosissimo governatore nostro illustre collega conte Cesare Maria De Vecchi. I sultanati di Obbia e dei Migiurtini sono stati da lui sottoposti completamente all'autorità del nostro governo e pacificati ed alcuni territori sul Norcio non soggetti ancora alla nostra sovranità sono stati occupati. Le aziende agricole e commerciali si vanno sempre più ampliando e rafforzando: basti citare l'imponente azienda dovuta alla meravigliosa energia di S. A. R. il Duca degli Abruzzi e le floride concessioni del comprensorio irriguo di Genale. Ciò che è più necessario ed urgente di compiere ora è l'approdo di Mogadiscio, i cui lavori da quanto mi risulta dovrebbero presto essere iniziati e rapidamente condotti a termine.

Non mi prolungo più oltre per non abusare della pazienza del Senato. Concluderò osservando che per quanto dolorosa la disfatta coloniale di Versailles può aver giovato al nostro Paese che tende ora sempre più intensamente i muscoli e le energie, colla valorizzazione interna della Penisola e collo sviluppo economico delle nostre colonie, per prepararsi a nuovi passi ed a nuove vittorie nel campo dell'espansione coloniale che non potrà più esserci conteso e contrastato dagli altri popoli.

La Stella d'Italia che ci ha condotto da Novara a Roma, da Caporetto al Piave ed a Vittorio Veneto, quella fulgida stella che splende davanti allo sguardo di Benito Mussolini e ne illumina il cammino per la grandezza e la gloria del nostro Paese, trasformerà anche questa volta la disfatta di Versailles in un nuovo e memorando trionfo nazionale. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli Alfredo.

BACCELLI ALFREDO. L'on. Artom mi ha fatto l'onore di rammentare l'opera mia come collaboratore del ministro Prinetti e di chiedermi la conferma di quanto egli ha detto.

È verissimo che il ministro Prinetti con avvedutezza e sagacia preparò la spedizione della Tripolitania e Cirenaica, ottenendo il consenso della Francia, dell'Inghilterra, della Germania e dell'Austria alla nostra occupazione. Come è dovuta a lui una memore lode per l'opera compiuta nel ravvicinamento dell'Italia alle potenze che costituirono poi l'intesa, va data anche a lui memore lode per la sagace preparazione dell'impresa libica, che fu poi felicemente compiuta. (*Approvazioni*).

RAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Onorevoli senatori. Dopo il discorso, bello e preciso del senatore Artom, nelle cui idee consento, potrei tacere, ma poichè è presente l'onorevole ministro Federzoni vorrei fargli, con amichevoli sentimenti, alcune raccomandazioni brevissime.

Prima di tutto mi rallegro con il relatore Valvassori-Peroni, che io ricordo con viva simpatia mio ottimo studente all'Università, per la sua fatica. La bella relazione del senatore Valvassori-Peroni, dice in brevi parole ottime cose che mostrano il vario progresso delle nostre colonie; e ci conforta e indica l'opera assidua dell'onorevole ministro e il fervore che l'anima. Uno spirito nuovo di vita e di lavoro ora penetra tutte le attività; e si impone e si nota, nella vita attuale di queste colonie. Una recente visita alla Tripolitania ha rallegrato l'animo mio. L'opera del Governatore e dei suoi ufficiali è piena di attività, di passione e di fede. L'onorevole ministro — che è un uomo attivo, forte e di elevata cultura, — ha, di pieno accordo con il Capo del Governo, istituito la giornata coloniale, che è una celebrazione molto utile (se ben fatta) per la propaganda e per la conoscenza delle nostre terre lontane: a questo proposito vorrei pregarlo se non sia il caso di far ristampare, a cento anni di distanza, il libro che l'ufficiale della marina piemontese Paolo Della Cella scrisse sulla Tripolitania, libro che è una meravigliosa intuizione delle energie, delle utilità, dei beni che in quella terra erano nascosti. Fu ristampato anni sono, ma è irreperibile. Il Governo nazionale vuole la cooperazione dei giovani, anche delle scuole, e giova che le colonie siano bene conosciute e ben presentate alle loro menti. Un buon libro è un ricordo fermo. Il breve libro del



Della Cella è un esempio. Se l'on. Federzoni lo facesse stampare e distribuire nelle nostre scuole, nella giornata coloniale, e vi scrivesse, (su ciò c'insisto), un'appendice dal titolo: « cento anni dopo », e illustrasse l'opera sua, e lo stato presente di Tripoli, delle opere fatte, dell'agricoltura, e degli scavi, questo dono sarebbe una memoria della giornata coloniale, molto più efficace di quella che può produrre un discorso fuggevole e l'immagine cinematografica che presto scompare dalla memoria. In ogni caso sarebbe utile complemento ai discorsi, e occorre farlo anche come nostro omaggio a un giovane scienziato presago.

Dopo ciò, onorevoli colleghi, dirò che con le cose dette dall'on. Artom, sono consenziente per le colonie: progresso, ordine, lavori, igiene, colture nuove; per quello che ho visto posso io pure affermarlo.

Noi andammo per l'inaugurazione della Fiera, e fu veramente per tutti una gradita sorpresa: la città nuova ampia, fresca, sana, ammirabile, adagiata sul mare e sulla passeggiata bellissima, che prende il nome da Giuseppe Volpi; è tutto un rinnovamento. E sorprende quella convivenza cordiale e tipica dei cristiani, degli ebrei, dei mussulmani, degli arabi. E' civiltà in atto.

E da augurare che in tutti i luoghi dell'Italia e all'estero vi siano sedi di governo e uffici, e scuole, belle come in Tripolitania.

Durante la nostra fermata del febbraio si sentiva, nella vita così attiva e vibrante della città, l'eco di quello che accadeva nel retroterra. I nostri soldati combattevano per una grande impresa, per occupar nuove terre di nostro diritto nella Sirte; per congiungere la Cirenaica con la Tripolitania; ricevevamo le notizie sempre pieni di ansia e di conforto, finchè venne la notizia finale dello scontro aspro di Bir Tegrift e della vittoria. Fu fatto notevole e nuovo, vedere i nostri valorosi soldati combattere insieme ai battaglioni eritrei e ai libici della Tripolitania, e saperli animati tutti dallo stesso spirito di italianità e spingersi insieme concordi per il raggiungimento della vittoria.

E giustamente va ripetuta qui nell'aula la nota che mette il relatore nel bilancio, cioè di mandare un plauso a questi nostri soldati, plauso che ha ripetuto ora il collega Artom

e che io pure ripeto, perchè so che il Senato ha nel cuore sempre un sentimento di riverenza e di gratitudine per coloro che combattono per la gloria d'Italia.

Dopo ciò vorrei dire all'on. ministro che veramente un problema, testè accennato dal senatore Artom, merita tutta la sua attenzione. Siamo andati col solito ricordo delle sabbie, del deserto, della sterilità, dell'aridità di terre, della mancanza di acqua, e mai la nostra sorpresa fu più grande, perchè trovammo belle piante di ulivi secolari, e un campo sperimentale con le piante d'Italia, meravigliosamente allevate e acclimate, e allevamento razionale di bestiame, e dovunque i tubi di ferro immessi nella sabbia che buttavano getti di acqua. Così io, romagnolo assetato d'acqua, come dissi già, e inutilmente pur troppo, qui altra volta all'illustre amico Federzoni, allora ministro dell'interno, rimasi a guardare ammirato e pieno di spontanea invidia!

Vedemmo belle piante di ulivi di tre anni, che crescevano perfettamente; e viti e mandorle, e migliaia di piccoli ulivi, e aranci; ed avemmo anche un'altra consolazione poichè quei piantatori nuovi di ulivi e di viti trovavano, nel preparare il terreno, i ruderi di fabbriche romane; e chi si allontanava da Tripoli verso Sabrata, lungo un'ampia e bella strada, notava che case nuove sorgevano vicino o sopra alle rovine di case romane nascoste dalle sabbie; il che prova che anche i soldati di Settimio Severo, che là vissero, si erano, *more romano*, fatti agricoltori e avevano trovato il modo di coltivare la terra bene promettente di raccolti e di frutti. Questo del resto si è visto da tutti. A Tunisi, i siciliani, che coltivarono quelle terre, le vanno ora cedendo a nuovi coloni, per venire, con esperienze e con mezzi, a coltivare le terre della Tripolitania. E quanti vedemmo il lavoro loro, e sentimmo le loro parole piene di fede, restammo sicuri del successo. E beneauguranti.

Ora, onorevole ministro, questo che noi abbiamo visto, molti altri ora, recatisi a Tripoli, lo hanno visto, e molti italiani amanti dell'agricoltura si sono persuasi della utilità dell'opera e cercano di andare in Tripolitania e chiedono terre, ma là si hanno o concessioni vecchie di smisurata grandezza e non tutte coltivate, o di media gran-

dezza non sempre bene coltivate, mentre molti sono gli aspiranti a nuove concessioni che non possono essere accontentati. Si perdono così energie pronte, a beneficio di energie arretrate e inerti. Ho inteso ora che ci sono degli studi in corso per lo sfruttamento migliore e la coltura della terra. Sarebbe bene di fare concessioni proporzionate alla forza dell'agricoltore, e che, con prudenza, fossero revocate le concessioni grandissime non coltivate. La terra della Tripolitania non deve esser materia di guadagno per chi non lavora e vuol speculare sul prezzo maggiore che viene dal tempo e dal lavoro altrui.

A questa revisione parmi si debba giungere, perchè sarebbe penoso che chi ha molta terra non facesse nulla e chi ha i mezzi non avesse il terreno. Gioverà pensare al *credito* per tali opere rinnovatrici e feconde. Il problema del credito sempre va parallelo al problema del progresso agrario.

Buone le provvidenze per la Cassa di risparmio di Tripoli: estesi i servizi delle nostre Banche che vi hanno succursali (prima, e bella di sede, la Banca d'Italia): la terra domanda capitali; non credo utili le aziende che crescono senza i capitali necessari all'inizio; credo necessario (al lume della storia e della esperienza) il credito cauto, garantito dal lavoro già iniziato e dalla terra, e con largo respiro nella restituzione. Ma ne ha bene parlato l'onorevole Artom e non mi ci fermo.

Ora che i confini sono stati felicemente estesi, e la terra coltivabile è accresciuta, il ministro avrà più facile modo per accogliere questa ovvia raccomandazione, poichè si tratta di terreni non impegnati da concessioni precedenti. Parlo non improvvisando facili rimedi, ripeto e condenso voti e lamenti che ho udito a Tripoli, davanti alle stesse autorità tecniche che gentilmente ci accompagnarono in utili e belle escursioni, capitanate dall'onorevole Bisi, sottosegretario di Stato, pieno di fervore.

Quando S. M. il Re andò a chiudere quell'esposizione, — che è stata una buona sorpresa per gli italiani, sia come dimostrazione di ciò che valgono quelle terre, sia come mostra dei nostri prodotti, — molti ricordi si suscitavano nei presenti. Il Re premiò i gagliardetti dei soldati del generale Graziani che avevano fatto mirabile

sforzò a Bir Tegrift; premiò i gagliardetti delle truppe di Libia e quelli delle truppe Eritree.

Ed era presente il Duca delle Puglie, il quale invece di star qui con noi a studiare progetti di legge, opera e combatte e dà materia alle leggi per la gloria d'Italia.

E fu una festa solenne e indimenticabile: ma noi, della prima piccola spedizione avemmo la soddisfazione di un ricordo ugualmente commovente.

Dopo l'inaugurazione della mostra, a Sciarra Sciat si celebrò il rito nobilissimo della riconsacrazione della tomba dei gloriosi bersaglieri uccisi a tradimento nelle prima occupazione. Era con noi il loro antico colonnello di quei giorni, Fara, oggi generale e ispettore capo della Milizia nazionale. Fu bella e commovente la cerimonia, perchè tutti si unirono al vecchio valoroso, e sempre agile colonnello bersagliere, nel fare omaggio di fiori e di lacrime, e plauso ai suoi morti. Egli e il Governatore generale De Bono, senatore, con nobili e alte parole suscitarono la commozione dei presenti e compresero necessariamente come il ricordo di quegli eroi sia nel cuore di tutti e in tutti l'amore e la gratitudine.

Ritornammo persuasi che la spesa e la cura che l'Italia dedica a quella « quarta sponda d'Italia » è utile, che provvida e tenace è l'opera del Governo, e che le cure dell'on. Federzoni sono efficaci e da tutti riconosciute, e meritano il nostro plauso. (*Approvazioni*).

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Ringrazio vivamente l'onorevole relatore e gli onorevoli senatori Artom e Rava per il prezioso contributo di competenza e di alta esperienza politica portato alla discussione: li ringrazio più particolarmente per la cordiale approvazione da loro data alla politica coloniale del Governo fascista.

L'anno finanziario che sta per chiudersi è stato fertile di avvenimenti considerevoli e lieti per le nostre colonie: massimi e felicissimi fra essi, la visita degli Augusti Sovrani alla Tripolitania e quella di S. A. R. il Principe di Piemonte all'Eritrea e alla Somalia: duplice solenne consacrazione dei risultati ottenuti

dall'Italia conquistatrice e lavoratrice così nelle sue terre dell'Africa mediterranea come nei suoi possedimenti del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano.

Nell'uno e nell'altro scacchiere la nostra azione ha progredito. In Libia il dominio territoriale si è notevolmente ampliato; si è consolidato in Somalia. Ma c'è di più. Nonostante le difficoltà opposte dalla crisi economica generale, l'attività degli italiani più coraggiosi e intelligenti, svegliata dal Fascismo, comincia a rivolgersi seriamente alle colonie. La parola incitatrice di Benito Mussolini ha compiuto anche questo prodigio, di fare amare finalmente dai nostri connazionali l'idea coloniale. Ed ecco l'entusiasmo dei giovani, che può diventare sterilmente retorico se non sia bene indirizzato ai fini concreti di studio, di milizia, di opere da realizzare; dei giovani per educare i quali alla vita coloniale noi diffondiamo ottime pubblicazioni formative e informative, e tra queste, come ha suggerito il senatore Rava, potrà esser compresa una nuova ristampa del classico libro di Paolo Della Cella.

Ed ecco, insieme con l'entusiasmo istintivo e generoso dei giovani l'interessamento pratico degli uomini d'affari, i quali — a Dio piacendo — si sono cominciati una buona volta a persuadere che nelle colonie italiane non c'è soltanto quella cosa lontana e costosa che essi sino a ieri chiamavano poesia, poesia di politici sognatori e di soldati avventurosi, ci sono bensì anche possibilità produttive da sfruttare e da organizzare con la fondata speranza di vedere remunerati in giusta proporzione il denaro e lo sforzo. Si tratta appena di un principio, se pure onestamente promettente. Sopra tutto giova che il movimento si sia iniziato: adesso non bisogna avere impazienze, ma piuttosto armarsi fin d'ora contro il disinganno momentaneo degli inevitabili insuccessi episodici. Coloro che già lavorano e rischiano, in colonia, sperimentano per conto dei moltissimi che verranno poi e frattanto stanno a guardare. Confortante è la novità di questa diffusa fiducia, nata nell'atmosfera avvivatrice del Regime, circa l'avvenire economico delle nostre colonie; di questa appassionata curiosità popolare per la vita, le genti, i costumi, le vicende, i problemi di esse.

La prediletta della vecchia generazione coloniale, della generazione che ci ha dato gran parte dell'inquadramento politico e militare per l'azione di ieri e di oggi, rimane sempre la gloriosa Eritrea, campo delle nostre prime fortunate prove oltre mare. Incrollabilmente fedele e inesauribilmente prodiga di eroico sangue per la Madre Patria, l'Eritrea ha conosciuto ore molto dure, negli ultimi tempi: dal terremoto che demolì Massaua nel 1921, all'invasione di cavallette che ha distrutto tutti i raccolti di quest'anno. Ciò nondimeno anche la colonia primogenita ha fatto notevoli progressi, dovuti alla saldezza della sua compagine politica e al buon indirizzo di governo seguito in questi anni. Ricordo un'elevata discussione svoltasi in quest'aula, precisamente intorno ai problemi allora insoluti e preoccupanti dell'Eritrea, pochi mesi dopo l'avvento del Fascismo al potere; e posso senza jattanza affermare che nessuno dei voti autorevolmente espressi in quella occasione è rimasto lettera morta e che tutte le promesse allora enunciate hanno trovato adempimento. Massaua risorta dalle rovine ha riacquisito e accresciuto la sua importanza, come emporio del Mar Rosso. Parimenti Assab va riprendendo la propria naturale funzione quale sbocco marittimo della zona prospiciente alla media Etiopia. I traffici della colonia così col retroterra etiopico come con la sponda araba si sono dunque intensificati, di pari passo con le sempre più amichevoli relazioni politiche. L'attrezzatura portuale, stradale e ferroviaria è in corso di rapido sviluppo. La gracile ed eclettica economia agricola del piccolo scosceso territorio aspetta di rin vigorirsi mediante l'avvaloramento della piana di Tessenei e l'estendersi della coltura del caffè su le pendici dell'altopiano.

Per tanti anni negletta e quasi dimenticata, la Somalia ha particolarmente sentito il beneficio del rinnovamento fascista, salendo a un'efficienza politica ed economica della quale ben pochi l'avevano ritenuta capace. Tale realizzazione, come il Senato sa, è dovuta principalmente alle forti virtù di un membro di quest'assemblea, il conte De Vecchi di Val Cismon. Per motivi privati, dopo cinque anni laboriosissimi di governo, durante i quali la nostra colonia dell'Oceano Indiano si è

più che raddoppiata di territorio e profondamente trasformata nel suo organismo interiore, il senatore De Vecchi ha domandato di essere sostituito. Il suo successore avrà il mandato di continuarne l'opera e perfezionare gli svolgimenti di questa.

È noto come, durante il governo del senatore De Vecchi, accanto alla grandiosa azienda suscitata arditamente su l'Uebi Scebeli da S. A. R. il Duca degli Abruzzi, si sia creato nella zona di Genale un altro ancor più ampio comprensorio irriguo che ha dato origine a ben 87 concessioni agricole. Questo nuovo fervore di vita e di lavoro determina, come è logico, nuovi bisogni e nuovi problemi, i quali si riassumono nella consueta formula, che vale per tutte le colonie nascenti: *opere pubbliche e credito*. Il Governo centrale ne è edotto e convinto, e — compatibilmente con le condizioni presenti della finanza — farà tutto il possibile per aiutare una così superba fioritura di energie giovanili.

Uno degli aspetti meno conosciuti ma certamente più apprezzabili dell'azione fascista in Somalia è stata la politica indigena. Da poco più di un anno si sono vittoriosamente concluse le operazioni militari per la sotmissione dei territori settentrionali; e l'intera colonia è pacificata, disarmata e ormai politicamente e amministrativamente sistemata. Un indirizzo di autorità non mai disgiunta dall'equità ha imposto il rispetto e l'attaccamento all'Italia. Col favorire la compartecipazione della mano d'opera ai prodotti del suolo, si è iniziata l'attuazione di un punto essenziale del nostro programma somalo: trasformare gradualmente una congrua parte dei pastori in agricoltori, legandone gli interessi alla terra. Contemporaneamente alla bonifica del terreno è stata condotta innanzi la bonifica umana, postulato non meno fondamentale in un disegno di colonizzazione equatoriale. Possiamo constatare con soddisfazione che la nostra organizzazione sanitaria in Somalia non teme il confronto con quella di nessun possedimento straniero dell'Africa orientale.

Ho detto quale sia il binomio vitale per tutte le colonie nascenti: *opere pubbliche e credito*. È superfluo aggiungere che questa duplice esigenza è ancor più acutamente sentita nelle colonie libiche, le quali, del resto, come il

Senato mi insegna, non sono neppure del tutto Africa, se è vero che il Mediterraneo unisce e solamente il Sahara divide. Alla duplice esigenza indicata il Governo centrale sta per sopprimere, quanto più generosamente può nell'attuale momento, coi provvedimenti deliberati dall'ultimo Consiglio dei ministri e già a conoscenza del Senato e del pubblico.

Cento milioni di mutuo per le opere pubbliche, uniti ai fondi già accantonati, ci daranno il porto di Bengasi, il completamento di quello di Tripoli, la invocata estensione delle reti stradali delle due colonie, le più urgenti costruzioni edilizie di interesse pubblico. Per raggiungere tutta la somma preventivata per il finanziamento del credito agrario in Tripolitania attraverso il consorzio d'istituti promosso dalla Banca d'Italia, manca ancora il concorso di qualcuno dei più poderosi enti bancari; ma io sono sicuro che non avrò necessità di segnalare al Capo del Governo e al ministro delle finanze renitenze che, dati l'altissimo scopo e il nessun rischio della contribuzione, avrebbero come unica spiegazione plausibile la scarsa sensibilità di un dovere patriottico. (*Approvazioni*).

Nessun dubbio può più essere posto innanzi circa le condizioni naturali per l'avvaloramento agricolo della Libia. La temuta scarsità dell'acqua nel sottosuolo è fortunatamente un'ombra dileguata. Si sa quale ricchezza idrica si sia trovata nella seconda falda della Gefara tripolitana. A buon conto, per evitare lo sperpero di un tale tesoro, è stata prestabilita una razionale e ben proporzionata distribuzione delle nuove perforazioni. Quanto alla Cirenaica, l'apprezzamento su le sue disponibilità idriche sotterranee era stato finora poco favorevole. Orbene, grazie al Cielo, anche di là abbiamo buone notizie. In località Rabba, presso Bengasi, pochi giorni or sono, si è rinvenuta alla profondità di circa dodici metri una ingente quantità d'acqua che ad una prima misura di portata si trovò essere di oltre seicento metri cubi giornalieri. Iniziato lo scavo delle gallerie l'acqua è aumentata, e ieri la pompa installata, della potenzialità di ottocento metri cubi giornalieri, non riusciva a tenere all'asciutto il pozzo per l'escavazione delle gallerie. Sarà quindi necessario fare un impianto più potente, poichè il risultato conseguito finora in una

decina di giorni di attività della pompa fa prevedere che la produzione sia per mantenersi inalterata e forse aumentare. Trattasi, come si vede, di una falda superficiale, e perciò il risultato è tanto più notevole. Sono in corso assaggi anche al Guarscià dove l'acqua risulta pure abbondante. Grandi quantità di acqua di prima falda si sono accertate anche nel bacino del Lete e a Coefia. Le ricerche finora compiute smentiscono le ipotesi pessimistiche su l'aridità della piana bengasina, il cui valore diventa così molto notevole. Le ricerche si estenderanno alla falda più profonda tanto sulla piana di Bengasi che in quella di Predappio Cirenaico, nella fiducia che i risultati abbiano a provare che il sottosuolo di quella colonia non è meno ricco di acque utilizzabili ai fini agricoli di quello della Tripolitania.

Un'altra questione vitale per le colonie libiche è quella del rimboschimento. Storici, naturalisti, meteorologi hanno a lungo disputato sui mutamenti che la distruttrice conquista araba avrebbe determinati persino nell'ambiente geofisico dell'Africa mediterranea, che la civiltà romana aveva condotta a così florida prosperità. È ormai assodata l'esagerazione di quell'asserto; ma è egualmente fuori di dubbio che il potenziamento economico della Libia ha per presupposto indispensabile la ricostituzione di un esteso patrimonio arboreo, quale vi era stato formato da Roma. A ciò noi tendiamo con ogni mezzo. Il Senato non ignora che la stessa fissazione delle dune si risolve praticamente nel rimboschimento. Questo, per la Tripolitania. Quanto alla Cirenaica, o almeno quanto alla parte più importante della Cirenaica propriamente detta, ossia la regione del Barca, ivi — contrariamente ai cronici luoghi comuni dei nostri anticolonialisti — la sabbia è merce d'importazione onerosa per le costruzioni edilizie; non solo, ma ivi esiste già un copioso patrimonio forestale, che la stupida barbarie dei beduini e la lunga imprevidenza degli Italiani sono riusciti a decimare, non ad abbattere. Tale patrimonio sta per essere affidato alla custodia e alle cure della nostra Milizia Forestale.

La colonizzazione italiana in Libia ha in questo anno fatto molto cammino. Dirò meglio: in Tripolitania sopra tutto, ha avanzato grandemente, al passo bersagliere del suo valo-

roso Governatore. In Cirenaica l'attrezzatura è ancora troppo arretrata, e restano ancora da garantire pienamente su l'Altopiano le condizioni della sicurezza pubblica, come fra breve dirò; ma anche là sono sorte e già promettono bene notevoli iniziative agricole. Ora è venuto il momento di disciplinare tutta questa materia, per assicurare con rigorosa unità di direttive il conseguimento dei due fini che la politica libica del Governo fascista si propone: avvaloramento produttivo e popolamento italiano. A ciò mira un provvedimento in corso di emanazione, del quale il Senato vorrà consentire ch'io dia alcune notizie.

Il provvedimento stabilisce che i terreni del patrimonio demaniale, in Tripolitania e in Cirenaica, sono concessi per l'avvaloramento agricolo diretto al popolamento dei fondi con famiglie di contadini italiani, oppure, quando le condizioni della zona rendano ciò non conveniente, per l'avvaloramento agricolo pastorale o industriale.

La concessione è riservata a cittadini metropolitani ed a società o enti nazionali, costituiti in colonia o nel Regno, che abbiano la capacità tecnica e finanziaria occorrente.

I Governi delle colonie provvedono, gradatamente e per ciascuna zona, alla formazione del piano generale di colonizzazione. Premesso l'esame agrológico della zona con particolare riguardo ai dati concernenti la costituzione e profondità dei terreni, la loro giacitura, le condizioni idriche superficiali e sotterranee, le vie di comunicazione, le distanze dai centri abitati e dal mare, le condizioni demografiche e quanto altro sarà necessario per determinare i caratteri del territorio, il piano generale indica il sistema o i sistemi di colonizzazione da seguire nella zona stessa.

Per le zone o parti di esse per le quali si prevede l'avvaloramento, senza speciali obblighi di popolamento, il piano generale comprende le divisioni in lotti delle zone stesse.

I piani generali sono sottoposti all'approvazione del ministro delle colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Approvato il piano generale, per le zone o parti di esse nelle quali tale piano prevede l'avvaloramento agricolo diretto al popolamento dei fondi con famiglie di contadini italiani, vengono compilati piani di lottizza-

zione, che saranno approvati e resi esecutivi dal ministro delle colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Speciali agevolazioni saranno accordate agli ex combattenti.

La concessione dei lotti destinati al popolamento è disposta con decreto del Governatore.

Le altre concessioni sono disposte con decreto del Governatore fino all'estensione di ha. 300; e con decreto del ministro delle colonie, per le superficie maggiori.

Previo accertamento della disponibilità finanziaria e della qualità di agricoltore del richiedente o di un suo rappresentante residente in colonia, la concessione dei lotti potrà farsi, o mediante trasferimento della proprietà, sottoposto a clausola risolutiva e con obbligo di pagamento, anche a rate, del prezzo stabilito; o in concessione perpetua, con obbligo di pagamento di un canone annuo, e con facoltà di riscatto; ovvero in concessione temporanea con obbligo di pagamento di un canone annuo.

Nel primo caso la clausola risolutiva verrà applicata e, negli altri casi, sarà revocata la concessione, quando il concessionario non abbia eseguito, entro il termine fissato, le opere di trasformazione fondiaria o non abbia adempiuto agli altri obblighi assunti. Il riscatto sarà concesso ad opere ultimate.

Tra concessionari e indigeni sono consentite soltanto le forme contrattuali di salariato, di compartecipazione alle colture annuali e della soccida degli animali al pascolo.

Con queste norme, che ho sommariamente riassunte, il programma della colonizzazione libica ha la sua via tracciata, perchè noi possiamo realizzare a grado a grado il supremo intento politico e nazionale del popolamento italiano, senza cadere nell'artificio antieconomico che fece fallire in passato tante altre imprese coloniali nostre e altrui. Della fervida e intelligente esecuzione di tale programma ci danno pieno affidamento uomini quali Emilio De Bono e Attilio Teruzzi.

Frattanto, ed è forse superfluo che io lo ricordi al Senato, abbiamo potuto risolvere felicemente, mediante una diligente preparazione politica e logistica e un'efficace coordinazione disciplinatrice di forze, il problema della congiunzione territoriale delle due colonie

mediterranee. Le operazioni militari che ci hanno assicurato l'occupazione totale della Sir-tica, attraverso ostacoli molteplici e gravi, hanno portato al più alto rendimento la sicura perizia dei condottieri, le splendide qualità di comando e lo slancio animoso degli ufficiali, il vigore offensivo, l'addestramento e l'allenamento delle truppe, la perfezione dei servizi. Hanno dimostrato, cioè, come l'Italia possieda oggi l'esperienza, la tecnica e gli uomini per la condotta di una vasta e difficile campagna coloniale. Il risultato politico di quelle operazioni ha, poi, superato la stessa importanza militare di esse. Sono certo di interpretare il sentimento dell'Assemblea, inviando ai capi, agli ufficiali, ai gregari tutti, nazionali e indigeni, un saluto di ammirazione e di riconoscenza. (*Vivi applausi*).

Non occorre osservare che la tappa raggiunta sul 29° parallelo ci pone davanti e, insieme, ci aiuterà a suo tempo ad affrontare un ulteriore problema. Ogni cosa alla sua ora. Intanto c'è da purgare delle ultime molestie della guerriglia senussita il Gebel Cirenaico. Dopo i fierissimi colpi ricevuti nell'estate dell'anno scorso, essa è ridotta alla estrema disperata resistenza di poche centinaia di ribelli, dispersi fra le boscaglie e le forre cespugliose dell'altopiano. Questi sciagurati sono tenuti in arme, contro di noi e contro le popolazioni sottomesse, più che dal fanatismo, dall'abito ormai acquisito del brigantaggio e dal timore dei giusti castighi ai quali parecchi di loro dovrebbero sottostare per i delitti commessi. Problema limitato, questo del Gebel, di semplice polizia e di migliori comunicazioni. Vero è che il contrabbando d'oltre confine cerca di alimentare la guerriglia. Non si tratta, badiamo, di solidarietà religiosa o politica; ma di volgare speculazione. Le razzie dei predoni del Gebel pagano il contrabbando dall'Egitto; e questo è tutto. Peraltro i nostri reparti di vigilanza confinaria, camicie nere e cacciatori metropolitani, fanno buona guardia, come dimostra questo episodio recentissimo.

Sull'alba del 28 una squadriglia di automezzi avvistava presso Amseat una grossa carovana di contrabbandieri provenienti dall'Egitto e diretta a Bir Gibni. Essa era composta di un centinaio di camelli carichi e scortata da una ottantina di armati in parte a cavallo. Dopo

un vivace combattimento, terminato con assalti alla baionetta, la carovana veniva sgominata e distrutta. Le perdite dell'avversario furono quaranta morti accertati. Le perdite nostre, che attestano il valore del gruppo e la tenacia del combattimento, sono quattro morti e sette feriti, tutti bianchi. Cito a titolo di onore i nomi dei gloriosi caduti: le camicie nere Serra Martino e Ambrosini Bruno, i cacciatori Di Chio Francesco e Signorelli Mario. Il loro giovane sangue riconsacra in perpetuo il diritto sovrano dell'Italia sulle sue frontiere africane. (*Vivi applausi*).

Onorevoli senatori, questa ardente gioventù che sorge con la novissima Italia, così generosamente come oggi combatte per l'imperio della nostra bandiera, saprà domani trarre vita, lavoro, ricchezza dalle colonie pacificate.

A noi consenta Iddio di preparare fin d'ora i mezzi e la via per l'immane rinascita di un'Africa romana. (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito gli onorevoli senatori De Vito e Marchiafava a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

**DE VITO.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, relativo alla autonomia dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ».

**MARCHIAFAVA.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione e dello Statuto firmati in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonché del relativo Atto finale ».

**PRESIDENTE.** Do atto agli onorevoli senatori De Vito e Marchiafava della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Ripresa della discussione.

**PRESIDENTE.** Continuiamo la discussione sul bilancio delle Colonie.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**VALVASSORI-PERONI, relatore.** Onorevoli colleghi, dopo l'esauriente poderoso discorso dell'onorevole ministro delle colonie che regge con occhio acuto e con mano sicura, dopo i discorsi dell'on. Rava, a cui mi legano sentimenti di ammirazione e di affetto come suo antico discepolo, come egli mi ha ricordato, dopo i discorsi degli onorevoli Artom e Baccelli, ben poco resterebbe da dire al relatore.

Uno dei fenomeni più caratteristici e più importanti, che accompagna l'attuale valorizzazione delle nostre colonie, consiste nel confortante mutamento di spirito, che si era effettuato nel popolo italiano.

L'Italia gettava, oltre le Alpi ed oltre Oceano, la sua gente attiva e laboriosa; e questa gente dava forza ad altre nazioni; a nazioni che forse un giorno si sarebbero levate a combattere contro di noi; mentre lungo le rive del Mediterraneo, quasi nel cospetto della nostre città marine, e dove già l'antica civiltà, si era potentemente affermato, noi restavamo assenti od inerti.

Ora contro lo spettacolo di coloro, che combattendo le imprese coloniali, avevano tentato di distruggere quel sentimento di devozione alla Patria, quello spirito di abnegazione e di sacrificio, che sono il fondamento necessario della vita e della sicurezza di qualsiasi nazione, il popolo nostro ha reagito e sente ora profondamente il bisogno di guardare alle nostre terre, che sono al di là del Mediterraneo, e di trasferirvi parte dei suoi interessi economici e della sua civiltà.

Tre periodi, onorevoli colleghi, caratterizzano la storia nostra coloniale; e sono periodi in cui alle speranze si intrecciano dolori e glorie.

All'epoca degli esploratori e degli acquisti territoriali nell'Africa orientale, succede l'arrivo dell'Italia sulla sponda Mediterranea e, da ultimo, la nostra desolata pace africana a Versailles.

Ora, se nei due primi periodi, noi possiamo vantare dei tangibili risultati, in cui l'Italia, malgrado la debolezza organica dello Stato e la mediocrità della sua posizione internazionale, riuscì a conquistare l'Eritrea e la Somalia e la Libia; a Versailles in quella vece l'Italia, che volontariamente era entrata in guerra,

attribuendosi un immane onere militare e soccorrendo nell'ora più grave gli alleati, non riuscì ad acquistarsi un benchè minimo possedimento africano.

Noi sentiamo, onorevoli colleghi, che l'Africa costituisce oggi l'immensa riserva per noi e per gli altri, negli anni futuri delle fitte generazioni; noi sentiamo che la storia coloniale africana è divenuta una parte organica della storia economica europea. Ed in ciò appunto risiede l'importanza politica del problema.

L'attuale ministro inglese delle colonie, Sir Amery, ha detto a Londra « che il popolo inglese dovrà dipendere per la sua esistenza sempre più dalla produzione dei tropici, occorrente ad alimentare le dense popolazioni dei distretti industriali e mercantili della metropoli ». Niun dubbio quindi, che l'Africa sarà nell'avvenire non solo la stanza di vita delle generazioni esuberanti, come fu ed è ancora l'America, ma fonte di materie prime per i popoli europei, sempre più densi e più pensosi dell'avvenire.

Ora, in questa lotta, vi sono nazioni forti e nazioni deboli — nazioni preparate e nazioni assopite — e la vittoria sarà di chi avrà tenuti gli occhi aperti e pronti i mezzi.

E questo compito vasto e difficile è sentito ed altamente attuato dal Governo.

Il richiamo delle attività nazionali verso le nostre terre d'oltremare; il viaggio del Capo del Governo in Libia, or sono due anni; la recente visita del Principe Ereditario in Somalia ed in Eritrea, e quella dell'Augusto Sovrano in Tripolitania, per riconoscervi e consacrarvi l'attività, il lavoro, gli ideali degli italiani, che vi lavorano: tutto sta ora a dimostrare come il Governo vigili ed operi nel continente africano: il continente dell'avvenire.

E se, con incessante attività, noi persistremo nella via intrapresa, ci troveremo per forza di eventi, tra le maggiori nazioni colonizzatrici di quel continente.

E non solamente in Italia; ma anche nei più imparziali studiosi inglesi di cose africane, si è fatto strada il convincimento che l'Italia sarà chiamata ad esercitare in Africa un'azione vasta ed importante.

Sir Harry-Johnston, nelle ultime pagine di un suo studio sulla colonizzazione in Africa, scrive: « Il territorio colonizzabile direttamente

appartenente all'Italia potrà essere relativamente scarso; ma tutto il nord-est e le regioni centro-settentrionali dell'Africa accoglieranno un gran numero di attivi, economici, intraprendenti coloni, commercianti ed impiegati italiani ». E l'on. Fincher, alla Camera dei comuni, riconosceva che all'Italia non furono dati in Africa territori proporzionati alle sue esigenze demografiche ed ai sacrifici sopportati in guerra ».

Vero è, onorevoli colleghi, che le Colonie sono per l'Italia appoggi indispensabili per la sua politica internazionale; sono mezzi di difesa della sua esistenza come Nazione; onde noi vediamo essere la politica estera del Governo consona alla politica coloniale, con meta progressiva e con uno sviluppo preordinato.

Nell'Asia prossima e nell'Africa vicina e lontana si annodano e si agitano importanti e delicati problemi: i nostri rapporti con l'Islam; la nostra espansione commerciale in Egitto; la difesa degli italiani di Tunisi; l'affermazione di un nostro diritto a Tangeri; le relazioni dell'Eritrea con la penisola arabica; la definizione dei rapporti in Somalia ed Abissinia; l'irradiazione del Dodecaneso sulle terre circostanti; l'allacciamento di linee aeree tra l'Africa e l'Italia; lo sviluppo di un'agricoltura libica; a dir breve, onorevoli colleghi, noi sentiamo di essere attratti, per inesorabili esigenze di vita, ad affermarci pacificamente, ma fortemente, tra l'asse danubiano, l'Egeo, l'Adriatico e l'Africa orientale.

Ma se questo è il problema politico, non meno importante è il problema economico, che si congiunge con le nostre Colonie.

Se noi esaminiamo il movimento commerciale e facciamo un confronto tra dati antichi e nuovi, ci colpiscono importanti differenze.

La Tripolitania, che registrava una importazione, nel 1913, di 26 milioni di lire è ora salita ad oltre 200 milioni: la Cirenaica è ascesa da 8 milioni e mezzo a circa 200 milioni; l'Eritrea da 19 e mezzo a circa 170 milioni; e la Somalia da 7 a 76 milioni circa.

L'esportazione della Tripolitania era di 3 milioni e mezzo nel 1913, ed ha superato ora i 38 milioni; la Cirenaica da 1 milione si è spinta a 39; la vecchia Eritrea ha fatto un balzo da 14 milioni a 119; e la lontana Somalia è andata da 2 milioni a 28 milioni e mezzo.



Complessivamente l'importazione delle quattro colonie si può valutare, in questi ultimi anni, da circa 660 milioni di lire; e per 400 milioni circa, le merci provenivano dall'Italia. L'esportazione assommava a 225 milioni; dei quali 135 diretti in Italia.

E se il Senato mi vuole ancora perdonare qualche cifra (e sono cifre che parlano chiaramente), mentre, nel 1913, i mercati italiani negoziavano con le Colonie per una somma di circa 30 milioni di lire; ora, alla distanza di tre lustri, e con tutte le perturbazioni della guerra mondiale, si sono elevati a oltre 530 milioni. È una cosa veloce, che merita tutta la nostra attenzione.

Al nomadismo delle tribù turche ed arabe, distruggitore di ogni fonte economica — noi abbiamo costituito i metodi della civiltà — onde, se noi volessimo, in poche parole riassumere l'economia delle nostre Colonie, noi potremmo riassumerla così: un'agricoltura destinata ad un sempre crescente sviluppo in Tripolitania ed in Cirenaica — una produzione cotoniera importante nella piana di Tessenei — una produzione di ottimo caffè a Cheren — un porto, a Massaua, che ospita oramai tutte le navi, che attraversano il Mar Rosso, e che è divenuto il ponte di transito commerciale tra le due sponde opposte dell'Asia e dell'Africa — l'utilizzazione dei due grandi fiumi, il Giuba e lo Scebeli, che hanno un regime analogo a quello del Nilo; di quel fiume, che ha dato la vita all'Egitto e ne ha tessuto la storia; utilizzazione mirabile di cui oggi si hanno già i segni caratteristici nelle aziende di S. A. R. il duca degli Abruzzi — e di Genale — destinate ad essere di esempio e di guida alla valorizzazione economica di quella vasta zona.

Ma le condizioni di natura ed il lavoro sarebbero infecondi, se non assistiti dal capitale. Ed ecco perchè abbiamo salutato con piacere le ultime provvidenze governative intese a mettere la Cassa di risparmio della Tripolitania in condizione di potere rispondere agli aumentati bisogni; e per le quali essa può attingere i mezzi occorrenti per il credito agrario, fino alla concorrenza di 50 milioni nel quinquennio, mediante emissione di obbligazioni che saranno assunte alla pari degli Istituti di credito e di previdenza, riuniti in Consorzio, sotto la Presidenza della Banca d'Italia.

Così, senza alcun sacrificio del risparmio italiano, noi ci troviamo dinanzi ad una feconda e provvida collaborazione del capitale metropolitano con iniziative coloniali. Ed è bene che sia così: poichè il problema della colonizzazione deve nascere dalla Madrepatria e risolversi nelle Colonie.

Ricordo che, nel 1907, si era istituita a Roma una Facoltà universitaria coloniale, ma fu soppressa nel 1912, proprio quando per la conquista della Libia si rendeva più utile e necessaria.

Il Governo, nel 1924, ha creato a Roma una Facoltà di scienze politiche, di cui fa parte l'insegnamento coloniale — ed è stato atto di buon Governo — come quello ora inteso a riordinare l'Istituto coloniale agricolo italiano. Questi esperimenti, in colonia, ebbero cattiva fine, per la mancanza dei servizi, opportunamente preparati! Ed anche, nel campo della organizzazione amministrativa, noi attendiamo i migliori risultati della legge del 26 giugno 1927 per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica.

Troppo ci avevano abituati a sentir ricordare il contrasto tra lo spirito burocratico ed accentratore dei popoli latini, e l'audacia decentralitrice delle organizzazioni coloniali britanniche.

Sir Austen Chamberlain aveva potuto, a Ginevra, definire le Colonie britanniche una Società di Nazioni.

Ma non si deve dimenticare, che se l'Inghilterra ha potuto attuare un grande decentramento, ciò si deve al fatto che molte colonie inglesi hanno una popolazione britannica importante; mentre nelle colonie nostre, come nelle francesi, non vi sono ancora numerosi raggruppamenti nazionali.

Di qui la nuova legge, dalla quale si attendono buoni risultati, e che opportunamente vorrei dire, con quella genialità, che è caratteristica di nostra gente) se contemperasse i due principii; poichè mentre decentralizza tutto ciò, che ha carattere locale ed autonomo, sottopone ad azione accentrativa tutto quanto riflette l'azione del Governo nelle Colonie, che deve essere esercitato in subordine alle linee generali del Governo centrale.

Ma, prima di finire concedetemi onorevoli

collegli, poche parole sugli ultimi eventi, politici e militari della regione libica.

Uno dei punti più importanti e delicati, che già da tempo stava a cuore del Governo, era quello di unire la Tripolitania e la Cirenaica.

La Sirtica dava luogo ad una soluzione di continuità tra le nostre due colonie; mentre il problema politico della Tripolitania e della Cirenaica non ammette che una soluzione integrale, e, cioè, l'occupazione completa delle due Colonie.

Diversamente ne andrebbe di mezzo la sicurezza politica, e conseguentemente la tranquillità economica: poichè la Tripolitania e la Cirenaica settentrionali si possono tenere con sicurezza e con minori forze militari, solamente quando si abbia la padronanza del retroterra desertico, e si possano così controllare le genti normali, dalle quali partono le ribellioni.

Onde le operazioni militari dello scorso gennaio, e quelle ultime del maggio scorso; cosicchè il ciclo delle operazioni si è ora felicemente concluso; e da Giarabub, sui confini dell'Egitto, a Ghadames, sul confine tunisimo, attraverso alla Cirenaica meridionale, alla Sirtica ed alla Ghibla, corre oggi una catena salda e potente, che è, nel tempo istesso, difesa e tutela della valorizzazione economica.

Tale, per sommi capi, è la situazione attuale delle nostre Colonie. Il Governo ne vede le mete vicine e lontane; ed è merito suo l'averle poste in primo piano.

Noi siamo ancora nel periodo degli investimenti iniziali; e guai per la Nazione se questo fervido movimento si arrestasse!

Guardiamo due colonie vicine: l'Algeria a pacificare la quale la Francia impiegò tre quarti di secolo, la Tunisia, il cui grande patrimonio agricolo è opera precipuamente del lungo e paziente lavoro italiano, ed i cui fosfati (che ne costituiscono oggi una immensa ricchezza) furono scoperti quasi vent'anni dopo l'occupazione francese.

Esempi, che ci debbono servire di meditazione ed ammaestramento.

Non soverchie ed inutili ed annose illusioni in materia coloniale; ma meno che mai indifferenza o scoramenti.

Costanza e lavoro, ecco, onorevoli collegli, il segreto dell'avvenire delle nostre Colonie. (*Approvazioni. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli che rileggo:

## TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali.*

1	Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente, o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale (Spese fisse) . . . . .	2,630,000 »
2	Indennità di tramutamento, di missione e rimborso spese di viaggio — Assegni agli addetti ai Gabinetti - Spese per Consigli e Commissioni . . . . .	135,000 »
3	Sussidi al personale in attività di servizio ed agli ex-impiegati e loro famiglie . . . . .	21,000 »
4	Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale ed a funzionari di altre amministrazioni incaricati di studi e lavori nell'interesse dell'Amministrazione coloniale . . . . .	112,000 »
5	Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,000 »
6	Manutenzione del Palazzo della Consulta, adattamenti ed impianti vari nei locali dell'Amministrazione centrale . . . . .	90,000 »
7	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca ed abbonamenti a periodici per la biblioteca e l'ufficio traduzioni, rilegature e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima . . . . .	31,500 »
8	Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni . . . . .	46,000 »
9	Spese per i telegrammi di Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	584,000 »
10	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere (Spesa obbligatoria) . . . . .	16,000 »
11	Spese casuali . . . . .	25,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	3,692,500 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,692,500 »
12	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
		3,692,500 »
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
13	Spese per studi, ricerche esplorazioni e pubblicazioni interessanti le colonie, congressi, esposizioni e propaganda coloniale - Sovvenzioni ad istituti nazionali ed internazionali aventi scopi coloniali.	185,000 »
14	Spese pel funzionamento dell'Ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche . . . . .	18,000 »
15	Museo coloniale - Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte e per il funzionamento del museo . . . . .	18,000 »
16	Spese politiche segrete . . . . .	50,000 »
17	Somma da porsi a disposizione dei Governatori e da erogarsi direttamente dal Ministero per spese politiche . . . . .	1,300,000 »
18	Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli - Spese per il personale addettovi e pel funzionamento dei servizi . . . . .	680,000 »
		2,251,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
19	Pensioni ordinarie (Spesa fissa) . . . . .	600,000 »
20	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . .	40,000 »
		640,000 »
	<i>Fondo a disposizione per spese civili nelle Colonie.</i>	
21	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese ed all'eventuale deficienza negli stanziamenti per spese civili nelle Colonie . . . . .	950,000 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali.*

22	Indennità di caroviveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, articolo 188, Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e Regi decreti 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966) . . . . .	140,000 »
----	---	-----------

*Spese diverse.*

23	Quota parte corrispondente agli interessi della annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 3.000.000 concesse per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per la irrigazione della pianura di Tessenei (Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 2155 - Terza delle quaranta annualità) . . . . .	128,833.15
----	---	------------

*Contributi alle Colonie a pareggio dei bilanci.*

24	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Tripolitania . . . . .	145,419,250 »
25	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Cirenaica . . . . .	154,096,250 »
26	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Eritrea . . . . .	17,439,250 »
27	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Somalia. . . . .	55,015,250 »

---

371,970,000 »

*Assegnazioni straordinarie alle Colonie.*

28	Assegnazione straordinaria dello Stato a favore della Colonia Eritrea per l'esecuzione di opere necessarie per mettere in completa efficienza il porto di Massaua (Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2193 (Spesa ripartita - Terza delle quattro rate). . . . .	3,000,000 »
----	--	-------------

## CATEGORIA II. — Movimento di capitali.

## RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE.

29	Quota parte in conto capitale, della annualità dovuta dalla Colonia Eritrea, per l'ammortamento del mutuo di lire 3.000.000 concesso per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per la irrigazione della pianura di Tessenei (Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155 - Terza della quaranta annualità) . . . . .	30,608.85
----	---	-----------

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA.

## CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali . . . . .	3,692,500 »
Spese per servizi speciali. . . . .	2,251,000 »
Debito vitalizio . . . . .	640,000 »
Fondo di riserva per le Colonie . . . . .	950,000 »
<hr/>	
Totale della categoria prima della parte ordinaria . . . . .	7,533,500 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese generali . . . . .	140,000 »
Spese diverse . . . . .	128,833.15
Contributi a pareggio dei bilanci delle Colonie. . . . .	371,970,000 »
Assegnazioni straordinarie alle Colonie. . . . .	3,000,000 »

Totale della categoria prima della parte straordinaria . . .	375,238,833.15
--	----------------

*CATEGORIA II. — Movimento di capitali.*

Rimborso di somme anticipate . . . . .	30,608.85
--	-----------

Totale del titolo II (Parte straordinaria) . . . . .	375,269,442 »
--	---------------

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	382,802,942 »
--	---------------

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . .	382,772,333.15
--	----------------

Categoria II. — Movimento di capitali . . . . .	30,608.85
---	-----------


Totale generale . . . . .	382,802,942 »
---------------------------	---------------





# BILANCIO DELLA TRIPOLITANIA

per l'esercizio finanziario 1928-29



## TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata della Tripolitania  
per l'esercizio finanziario 1928-29.

## TITOLO I.

## ENTRATE ORDINARIE.

## CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

*Entrate proprie della Colonia.*

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari . . . . .	13,700,000 »
2	Proventi dei monopoli . . . . .	22,540,000 »
3	Tasse varie . . . . .	4,250,000 »
4	Proventi postali e telegrafici . . . . .	3,450,000 »
5	Tributi diretti (decreto governatoriale 26 maggio 1923, n. 501). . . . .	10,730,000 »
6	Imposte indirette. . . . .	930,000 »
7	Entrate diverse . . . . .	1,700,000 »
8	Aggio sull'oro . . . . .	16,000,000 »
9	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese iscritte in bilancio	<i>per memoria</i>
10	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa . . . . .	<i>per memoria</i>
		73,300,000 »

## TITOLO II.

## ENTRATE STRAORDINARIE

## CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

*Contributo dello Stato.*

11	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio . . . . .	145,419,250 »
----	--	---------------

*Entrate diverse.*

12	Ricupero somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa . . . . .	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

*Costruzione di strade ferrate.*

13	Assegnazione straordinaria proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, modificato col Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964) . . . . .	5,000,000 »
----	---	-------------

---

150,419,250 »

---

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

14	Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale . . . . .	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

15	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali dei magazzini di scorta . . . . .	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

---

»

---

## CATEGORIA III. — CONTABILITÀ SPECIALI.

16	Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi (articolo 68 ordinamento amministrativo contabile per le Colonie, approvato col Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271).	<i>per memoria</i>
17	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (art. 155 ordinamento sopra citato).	<i>per memoria</i>

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## ENTRATE ORDINARIE.

## CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Entrate proprie della Colonia . . . . .	73,300,000 »
Totale entrate ordinarie effettive . . .	73,300,000 »

## TITOLO II.

## ENTRATE STRAORDINARIE.

## CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Contributo dello Stato . . . . .	145,419,250 »
Entrate diverse . . . . .	»
Costruzione di strade ferrate . . . . .	5,000,000 »
Categoria II. — Movimento di capitali. . . . .	»
Categoria III. — Contabilità speciali . . . . .	»
Totale entrate straordinarie . . .	150,419,250 »
Totale delle entrate reali (ordinarie e straordinarie) . . .	223,719,250 »

**RIASSUNTO PER CATEGORIE**

Categoria I. — Entrate effettive . . . . .	223,719,250 >
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . . . .	>
Categoria III. — Contabilità speciali . . . . .	>
<b>Totale generale . . . . .</b>	<b>223,719,250 &gt;</b>

Stato di previsione della Spesa della Tripolitania  
per l'esercizio finanziario 1928-29.

**TITOLO I.**

**SPESA ORDINARIA**

**CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.**

**Spese per il Governo ed i servizi civili.**

*Spese comuni ai vari servizi.*

1	Personale di ruolo - Stipendi e indennità fisse . . . . .	8,700,000 »
2	Personale provvisorio funzionari indigeni: assegni ed indennità fisse.	9,200,000 »
3	Indennità di equipaggiamento, indennità e spese di viaggio per trasferimenti, missioni e congedi. . . . .	1,000,000 »
4	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie . . .	60,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in effettivo servizio nella Colonia . . . . .	120,000 »
6	Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie di ufficio, compresa la manutenzione dei locali - Spese telegrafiche. . . . .	550,000 »
7	Acquisto di libri ed opere diverse; spese per il bollettino ufficiale e per altre pubblicazioni nell'interesse della colonia. . . . .	40,000 »
8	Spese per la costituzione e il funzionamento dei Consigli amministrativi, politici e municipali della Colonia . . . . .	80,000 »
9	Assegni a capi notabili indigeni, ad ex pensionati ed ex impiegati turchi. . . . .	350,000 »
10	Spese per le guardie locali . . . . .	2,000,000 »
11	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate.	25,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	22,125,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	22,125,000 »
12	Spese segrete . . . . .	85,000 »
13	Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie . . . . .	300,000 »
14	Spese di liti. . . . .	60,000 »
15	Spese casuali . . . . .	48,000 »
16	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 76 dell'ordinamento amministrativo-contabile per le Colonie . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 22,618,000 » <hr/>
	<i>Spese per i singoli servizi.</i>	
17	Uffici di Governo - Spese di ogni genere pel funzionamento degli uffici . . . . .	750,000 »
18	Servizio dei monopoli (Spesa d'ordine). . . . .	8,800,000 »
19	Servizio della Regia Guardia di finanza - Stipendi, soldo e soprassoldo ed indennità agli ufficiali ed al personale di truppa - Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio.	1,250,000 »
20	Servizi economici e finanziari, dogane, imposte e tasse - Ufficio pesi e misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi - Sussidi, contributi, studi vari ed altre spese per favorire o incoraggiare la valorizzazione economica della Colonia . . . . .	200,000 »
21	Sovvenzioni a favore di enti o di istituti con sede in Colonia aventi per iscopo l'insegnamento professionale . . . . .	100,000 »
22	Servizi di colonizzazione, agrario, meteorologico, forestale e zootecnico - Spese per la valorizzazione agraria - Concorsi, studi ed esperimenti relativi. . . . .	4,000,000 »
23	Servizi marittimi e portuali - Spese pel funzionamento del servizio - Contributo al Ministero della marina per spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (Legge 13 luglio 1914, n. 768) . . . . .	200,000 »
24	Servizi giudiziari e di notariato . . . . .	150,000 »
25	Servizi fondiari . . . . .	30,000 »
26	Servizi della Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale . . . . .	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 15,530,000 » <hr/>



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1928

	<i>Ripporto</i> . . . . .	15,530,000 »
27	Servizio di pubblica sicurezza . . . . .	50,000 »
28	Servizio dei Reali carabinieri; casermaggio . . . . .	100,000 »
29	Servizi carcerari . . . . .	1,400,000 »
30	Servizi sanitari . . . . .	1,000,000 »
31	Servizi archeologici . . . . .	40,000 »
32	Servizi scolastici . . . . .	500,000 »
33	Servizi postali ed elettrici . . . . .	600,000 »
34	Servizio delle opere pubbliche - Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio di pozzi . . . . .	4,750,000 »
		<hr/> 23,970,000 »
	<i>Restituzioni diverse.</i>	
35	Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria ed acquisite all'entrata del bilancio della Colonia (Spesa d'ordine) . . . . .	100,000 »
	<i>Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.</i>	
36	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate . . . . .	50,000 »
37	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche . . . . .	300,000 »
		<hr/> 350,000 »
	<i>Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.</i>	
38	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena, compresi gli appartenenti alla M. V. S. N. . . . .	52,500,000 »
39	Sussidi agli impiegati civili addetti ai servizi militari o già addetti a tali servizi e alle loro famiglie . . . . .	3,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 52,503,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	52,503,000 >
40	Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi militari . . . . .	30,000 >
41	Spese generali (pubblicazioni, stampati e documenti di viaggio, spese d'ufficio, riservate, per gratificazioni, per lavori straordinari, per somme anticipate e non recuperabili e per spese di propaganda per arruolamento di volontari italiani) . . . . .	1,000,000 >
42	Servizio commissariato: pane e viveri - Casermaggio e combustibile - Vestiario - Foraggio . . . . .	49,489,000 >
43	Servizio sanitario (spese pei ricoverati negli stabilimenti di cura). . . . .	2,500,000 >
44	Rimonta e spese per quadrupedi . . . . .	1,200,000 >
45	Servizio del Genio - Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale . . . . .	5,887,000 >
46	Servizio di Artiglieria - Laboratori, carreggio e materiali vari . . . . .	2,000,000 >
47	Servizio automobilistico - Materiale automobilistico - lubrificanti e carburanti . . . . .	6,113,000 >
48	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali e per l'acquisto di mezzi di trasporto di oggetti e di attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti. . . . .	8,000,000 >
49	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico. . . . .	800,000 >
 <i>Spese pei distaccamenti coloniali della Regia aeronautica.</i> 		
50	Assegni agli ufficiali, ai sottufficiali, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena . . . . .	3,000,000 >
51	Pane e viveri, in contanti - Vestiario di uso speciale - Spese generali . . . . .	330,000 >
52	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile ed immobile di aviazione, alloggiamenti ed affitti, laboratorio, carreggio, lubrificanti e carburanti . . . . .	2,000,000 >
		134,852,000 >

## TITOLO II

## SPESA STRAORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese per il Governo ed i servizi civili.

53	Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzate dall'articolo 13 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'articolo 6 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dell'art. 4 del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 84 . . . . .	<i>per memoria</i>
54	Spese eccezionali di carattere politico e spese per gli arabi bisognosi immigrati in località diverse . . . . .	300,000 »
55	Spese di rappresentanza . . . . .	80,000 »
56	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso località ove non esistono municipi . . . . .	500,000 »
57	Spese per l'accertamento dei diritti fondiari: assegni e spese per missioni e trasferte al personale addettovi . . . . .	<i>per memoria</i>
58	Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione . . . . .	<i>per memoria</i>
59	Scavi ed altri lavori straordinari di interesse archeologico; assegni e spese per missioni e trasferte al personale addettovi . . . . .	500,000 »
60	Opere idrauliche . . . . .	800,000 »
61	Indennità di caroviveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044, e 15 giugno 1919, numero 1130; Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833, e 3 giugno 1920, n. 737) (Spesa fissa). . . . .	1,745,000 »
62	Costruzione di nuove linee telefoniche e telegrafiche . . . . .	<i>per memoria</i>
63	Spese per la ricostituzione di dotazioni di automezzi per i servizi civili . . . . .	200,000 »
		4,125,000 »

*Spese militari.*

64	Indennità temporanea mensile di caroviveri a favore di ufficiali, sottufficiali e personali civili dell'amministrazione militare in servizio in Colonia (decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737) (Spesa fissa) . . . . .	900,000 »
65	Indennità caroviveri ai militari indigeni dei reparti regolari ed agli indigeni delle bande fisse e mobili . . . . .	2,800,000 »
66	Spese per bande armate irregolari . . . . .	1,600,750 »
67	Spese per costruzioni varie d'uso militare per la difesa della colonia e per espropriazioni di immobili e per risarcimento di danni . .	5,000,000 »
68	Spese per assegni agli ufficiali, impiegati, operai, truppa italiana e indigena in soprannumero, comprese le spese per viveri, vestiario, casermaggio, combustibile e foraggio . . . . .	20,903,500 »

*Spese per la Regia aeronautica coloniale.*

69	Spese per la costruzione e manutenzione del materiale da volo di riserva, per l'impianto e costruzione di aeroporti, campi di atterraggio, ricoveri di materiali, alloggi militari, ecc. . . . .	1,500,000 »
		32,704,250 »

*Costruzione di strade ferrate.*

*Spese per la costruzione di strade ferrate alle quali si provvede coi fondi di cui al decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, modificato col Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964.*

70	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (Spesa ripartita) (9ª delle 10 rate) . . . . .	5,000,000 »
----	---	-------------

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

71	Acquisto di materiali e forniture diverse pei magazzini di scorta. . . . .	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

## CATEGORIA III. — CONTABILITÀ SPECIALI.

72	Spese per conto di terzi (articolo 68 ordinamento amministrativo contabile per le colonie (Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271) . . .	<i>per memoria</i>
73	Fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 155 ordinamento sopracitato). . . . .	<i>per memoria</i>

»

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I

## SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese per il Governo ed i servizi civili:

Spese comuni ai vari servizi . . . . .	22,618,000 »
Spese per i singoli servizi . . . . .	23,970,000 »
Restituzioni diverse. . . . .	100,000 »
Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche . . . . .	350,000 »
	47,038,000 »
Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali. . . . .	} 134,852,000 »
Spese per i distaccamenti coloniali della Regia aeronautica. . . . .	}
Totale spese effettive ordinarie . . . . .	181,890,000 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese per il Governo ed i servizi civili . . . . .	4,125,000 »
Spese militari . . . . .	32,704,250 »
Spese per la Regia aeronautica coloniale . . . . .	
Costruzione di strade ferrate . . . . .	5,000,000 »
Totale spese effettive straordinarie . . . . .	41,829,250 »

*CATEGORIA II. — Movimento di capitali . . . . .* »

*CATEGORIA III. — Contabilità speciali . . . . .* »

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . . 223,719,250 »

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .	223,719,250 »
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . . . .	»
Categoria III. — Contabilità speciali . . . . .	»
Totale generale . . . . .	223,719,250 »

APPENDICE AL BILANCIO DELLA TRIPOLITANIA

---

**BILANCIO**  
**DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLA TRIPOLITANIA**

per l'esercizio finanziario 1928-29





Stato di previsione dell'Entrata per le Ferrovie della Tripolitania  
per l'esercizio finanziario 1928-29.

**ENTRATA**

**TITOLO I.**

**PARTE ORDINARIA**

1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori . . . . .	1,200,000	
	B) Bagagli . . . . .	90,000	
	C) Merci . . . . .	<u>2,210,000</u>	3,500,000 >
2	Introiti indiretti dell'esercizio . . . . .		137,000
3	Introiti per rimborsi di spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio . . . . .	100,000	
	B) Ricuperi in conto indennizzi . . . . .	5,000	
	C) Ricuperi diversi . . . . .	<u>60,000</u>	165,000 >
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente capitolo di spesa:		
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori . . . . .	<i>per memoria</i>	
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . . .	<i>per memoria</i>	
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile . . . . .	<i>per memoria</i>	
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse . . . . .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
5	Contributo a carico del bilancio generale della Tripolitania nelle spese ordinarie d'esercizio . . . . .		50,000 >
	Totale della parte ordinaria . . . . .		<u>3,852,000 &gt;</u>

## TITOLO II.

## PARTE STRAORDINARIA

6	Fondo di dotazione ai sensi dell'articolo 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194 . . . . .	200,000 »
7	Contributo a carico del bilancio della Colonia nelle spese di carattere patrimoniale . . . . .	<i>per memoria</i>
8	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:	
	A) Rimborsi e concorsi di terzi . . . . .	<i>per memoria</i>
	B) Ricavo dalla vendita di beni immobili . . . . .	<i>per memoria</i>
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti al patrimonio ferroviario . . . . .	<i>per memoria</i>
	D) Diversi . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria . . . . .	200,000 »

## TITOLO III. — GESTIONE DEL MAGAZZINO.

9	Fondi prelevati dal bilancio coloniale per aumento della dotazione di magazzino (art. 34 delle norme approvate col Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194) . . . . .	<i>per memoria</i>
10	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali del magazzino . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della gestione del magazzino . . . . .	»
	Totale della entrata . . . . .	4,052,000 »

Stato di previsione della Spesa per le Ferrovie della Tripolitania  
per l'esercizio finanziario 1928-29.

**S P E S A**

**TITOLO I.**

**PARTE ORDINARIA**

§ 1. — *Spese ordinarie di esercizio.*

1	Spese dell'ufficio di dirigenza:			
	A) Personale . . . . .	344,000		
	B) Diverse . . . . .	50,000		
				394,000 >
2	Spese del servizio movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni. . . . .	274,000		
	2. Convogli (scorta treni) . . . . .	155,000		
			429,000	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie . . . . .		2,000	
	C) Diverse . . . . .		20,000	
				451,000 >
3	Spese del servizio trazione e veicoli:			
	A) Personale (locomozione) . . . . .		296,000	
	B) Combustibile . . . . .		550,000	
	C) Materie per pulizia ed untura . . . . .		79,000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua . . . . .		30,000	
	E) Diverse . . . . .		10,000	
	<i>Da riportarsi.</i> . . . . .			845,000 >

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1928

		<i>Riporto</i> . . . .	845,000 »
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:		
	1. Personale . . . . .	440,000	
	2. Materie, materiali e diverse . . . .	370,000	
		<u>810,000</u>	
			1,775,000 »
4	Spese del servizio lavori:		
	A) Personale . . . . .	538,000	
	B) Diverse . . . . .	60,000	
		<u>598,000</u>	
			598,000 »
5	Spese generali di esercizio:		
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali . . . . .	10,000	
	B) Contributo dell'Amministrazione per fondo di previdenza del personale di ruolo (art. 60 Regolamento Personale) . . . . .	114,000	
	C) Diverse . . . . .	175,000	
		<u>299,000</u>	
			299,000 »
		Totale § 1 . . . .	<u>3,517,000</u> »
	§ 2. — <i>Spese complementari.</i>		
6	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . . .		5,000 »
7	Rinnovamento della parte metallica d'armamento . . . . .		47,000 »
8	Rinnovamento delle traverse . . . . .		173,000 »
9	Rinnovamento del materiale rotabile . . . . .		110,000 »
		<u>335,000</u>	
		Totale § 2 . . . .	335,000 »
	§ 3. — <i>Spese accessorie.</i>		
10	Versamento al bilancio della Tripolitania dell'avanzo della gestione . . . . .		<i>per memoria</i>
		Totale della parte ordinaria (§ 1° e 2°) . . . .	<u>3,852,000</u> »

**TITOLO II.****PARTE STRAORDINARIA**

11	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi dell'art. 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194 . . .	200,000 »
12	Acquisto di materiale rotabile . . . . .	<i>per memoria</i>
13	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . . . .	<i>per memoria</i>
14	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria . . . . .	200,000 »

**TITOLO III.****GESTIONE DEL MAGAZZINO**

15	Acquisto di materiali e forniture diverse pel magazzino . . . . .	<i>per memoria</i>
16	Fondi da reintegrare al bilancio coloniale per diminuzione della dotazione di magazzino . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della gestione del magazzino . . . . .	»
	Totale generale della spesa . . . . .	4,052,000 »



# BILANCIO DELLA CIRENAICA

per l'esercizio finanziario 1928-29





## TABELLA C.

Stato di previsione dell'Entrata della Cirenaica  
per l'esercizio finanziario 1928-29.

## TITOLO I.

## ENTRATE ORDINARIE

## CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

*Entrate proprie della Colonia.*

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari . . . . .	9,300,000 >
2	Proventi dei monopoli . . . . .	11,500,000 >
3	Tasse sugli affari . . . . .	3,000,000 >
4	Proventi postali, telegrafici e telefonici . . . . .	3,200,000 >
5	Ricchezza mobile sugli assegni del personale civile e militare ed altri tributi diretti . . . . .	6,000,000 >
6	Entrate diverse . . . . .	1,800,000 >
7	Aggio sull'oro . . . . .	11,600,000 >
8	Rimborsi e concorsi diversi, dipendenti da spese iscritte in bilancio.	<i>per memoria</i>
9	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa . . . . .	<i>per memoria</i>
		46,400,000 >

## TITOLO II.

## ENTRATE STRAORDINARIE

## CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

*Contributi dello Stato.*

10	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio . . . . .	154,096,250 »
----	--	---------------

*Entrate diverse.*

11	Rimborso di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa . . . . .	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

*Costruzione di strade ferrate.*

12	Assegnazione straordinaria, proveniente dall'anticipazione allo Stato da parte della Cassa depositi e prestiti, per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, modificato dal Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964).	5,000,000 »
----	---	-------------

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

13	Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale . . . . .	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

14	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego dei materiali dei magazzini di scorta . . . . .	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

CATEGORIA III. — CONTABILITÀ SPECIALI.	
15	Aziende carcerarie (colonie agricole) . . . . . 110,000 »
16	Stabilimenti sanitari (ospedali) . . . . . 1,600,000 »
17	Autoparco civile . . . . . 2,000,000 »
18	Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi . . . . . <i>per memoria</i>
19	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati . . . . . <i>per memoria</i>
3,710,000 »	
 <b>RIASSUNTO PER TITOLI</b>  	
TITOLO I.	
ENTRATE ORDINARIE.	
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>	
Entrate proprie della Colonia . . . . . 46,400,000 »	
 <b>TITOLO II.</b>  	
ENTRATE STRAORDINARIE.	
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>	
Contributi dello Stato . . . . . 154,096,250 »	
Costruzione di strade ferrate . . . . . 5,000,000 »	
Entrate diverse . . . . . <i>per memoria</i>	
Totale entrate straordinarie effettive . . . . . 159,096,250 »	

<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali . . . . .</i>	»
<i>CATEGORIA III. — Contabilità speciali . . . . .</i>	3,710,000 »
Totale entrate reali . . . . .	209,206,250 »
<b>RIASSUNTO PER CATEGORIE</b>	
Categoria I. — Entrate effettive (ordinarie e straordinarie) . . . . .	205,496,250 »
Categoria II. — Movimento di capitali . . . . .	»
Categoria III. — Contabilità speciali . . . . .	3,710,000 »
Totale entrate reali . . . . .	209,206,250 »

Stato di previsione della Spesa della Cirenaica  
per l'esercizio finanziario 1928-29.

**TITOLO I.**

**SPESA ORDINARIA**

**CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.**

**Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.**

*Spese comuni ai vari servizi.*

1	Personale di ruolo - Stipendi e indennità fisse . . . . .	6,000,000 »
2	Personale provvisorio e funzionari indigeni - Assegni ed indennità fisse	7,700,000 »
3	Indennità di equipaggiamento - Indennità e spese di viaggio per trasferimenti, missioni e congedi . . . . .	800,000 »
4	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale ed alle loro famiglie . . . . .	60,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'amministrazione coloniale in effettivo servizio nella colonia . . . . .	120,000 »
6	Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie di ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali	400,000 »
7	Spese postali e telegrafiche . . . . .	300,000 »
8	Acquisto di libri ed opere diverse; spese per le pubblicazioni ufficiali e per altre nell'interesse della colonia . . . . .	70,000 »
9	Spese per il Parlamento locale, pel Consiglio di Governo e per Commissioni e Delegazioni speciali . . . . .	150,000 »
10	Assegni a capi notabili, a pensionati e ad ex-impiegati turchi . . . . .	1,600,000 »
11	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate . . . . .	25,000 »
12	Spese segrete . . . . .	85,000 »
13	Spese per il servizio permanente di polizia confinaria . . . . .	150,000 »
14	Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad Istituti locali e spese varie . . . . .	300,000 »
	<i>Da riportare . . . . .</i>	17,760,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	17,760,000 »
15	Spese di liti. . . . .		3,000 »
16	Spese casuali . . . . .		33,000 »
17	Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 76 dell'ordinamento amministrativo contabile della Tripolitania e della Cirenaica (decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363) . . . . .		<i>per memoria</i>
			17,796,000 »
	<i>Spese per i singoli servizi.</i>		
18	Uffici di Governo - Spese d'ogni genere pel funzionamento degli Uffici		1,100,000 »
19	Servizi dei monopoli (Spesa d'ordine) . . . . .		3,200,000 »
20	Servizio della Regia guardia di finanza - Stipendi, soldo, soprassoldo e indennità agli ufficiali e al personale di truppa - Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio . .		1,100,000 »
21	Servizi tasse, dogane e delegazione tesoro . . . . .		60,000 »
22	Scuola d'arte e mestieri . . . . .		200,000 »
23	Servizio economico - Servizio agrario, forestale e zootecnico - Spese per la valorizzazione economica - Concorsi - Studi ed esperimenti relativi - Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione		3,000,000 »
24	Servizi marittimi e portuali - Spese pel funzionamento del servizio e contributo al Ministero della marina per le spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768) . .		350,000 »
25	Servizi giudiziari e di notariato . . . . .		125,000 »
26	Servizi fondiari . . . . .		100,000 »
27	Servizi di pubblica sicurezza . . . . .		165,000 »
28	Servizio dei carabinieri Reali. Casermaggio e piccola manutenzione dei locali . . . . .		200,000 »
29	Servizi carcerari . . . . .		1,000,000 »
30	Servizi sanitari . . . . .		1,000,000 »
31	Servizi archeologici . . . . .		150,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	11,750,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	11,750,000 »
32	Servizi scolastici . . . . .	258,000 »
33	Servizi postali ed elettrici . . . . .	600,000 »
34	Servizio delle opere pubbliche - Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio dei pozzi . . . . .	2,300,000 »
35	Spese per la Coorte territoriale della M. V. S. N. . . . .	50,000 »
		14,958,000 »
	<i>Restituzioni diverse</i>	
36	Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria ed acquisite all'entrata del bilancio della Colonia (Spesa d'ordine) . . . . .	40,000 »
	<i>Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.</i>	
37	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate . . . . .	1,000,000 »
38	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche . . . . .	<i>per memoria</i>
		1,000,000 »
	<b>Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.</b>	
39	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena compresi gli appartenenti alla M. V. S. N.	56,377,000 »
40	Spese generali (pubblicazioni, stampati e documenti di viaggio, spese d'ufficio, riservate, per gratificazioni, per lavori straordinari, per somme anticipate e non recuperabili e per spese di propaganda per arruolamento di volontari italiani) . . . . .	1,000,000 »
41	Servizio di commissariato: pane e viveri - Casermaggio e combustibile, vestiario, foraggio . . . . .	52,603,250 »
42	Servizio sanitario (spese per ricoverati negli stabilimenti di cura) . . . . .	700,000 »
43	Rimonta e spese per quadrupedi . . . . .	700,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	111,380,250 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	111,380,250 »
44	Servizio del Genio (manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale) . . . . .	2,000,000 »
45	Servizio di artiglieria - Laboratori, carreggio e materiali vari. . . . .	1,500,000 »
46	Servizio automobilistico - Materiale automobilistico, lubrificanti e carburanti . . . . .	9,000,000 »
47	Trasporti militari: spese di ogni genere inerenti agli imbarchi, sbarchi e trasporti per mare e per ferrovia . . . . .	1,000,000 »
48	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia, per il servizio semaforico e per il deposito di rifornimento di Tobruk . . . . .	736,000 »
49	Sussidi al personale civile dell'Amministrazione militare . . . . .	5,000 »
50	Premi di operosità e di rendimento al personale civile dell'Amministrazione militare . . . . .	25,000 »
	<i>Spese per distaccamenti coloniali della Regia aeronautica.</i>	
51	Assegni agli ufficiali e sottufficiali, agli operai borghesi, alla truppa italiana e indigena. . . . .	2,500,000
52	Pane e viveri in contanti - Vestiario - Spese generali di uso speciale. . . . .	500,000 »
53	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile ed immobile di aviazione - Alloggiamenti ed affitti - Laboratori, carreggio, lubrificanti, carburanti, ecc. . . . .	4,000,000 »
		132,646,250 »

## TITOLO II

## SPESA STRAORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese per il Governo ed i servizi civili.

- 54 Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzato dall'articolo 13 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915,



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1928

	n. 990, dall'articolo 6 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'art. 4 del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 84 . . .	<i>per memoria</i>
55	Bande irregolari indigene - Spese per il servizio di polizia e di sicurezza nei territori delle tribù . . . . .	9,000,000 »
56	Spese eccezionali di carattere politico . . . . .	800,000 »
57	Spese straordinarie di rappresentanza . . . . .	80,000 »
58	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso le località ove non esistono municipi . . . . .	250,000 »
59	Indennità di caro-viveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044; 15 giugno 1919, n. 1130, e Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853 (Spesa fissa) . . . . .	1,263,000 »
60	Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione. . . . .	2,000,000 »
61	Esplorazioni archeologiche - Spese per scavi, materiale scientifico ed artistico, acquisto di pubblicazioni . . . . .	100,000 »
62	Costruzione e sistemazione di linee telegrafiche, telefoniche e radio-telegrafiche - Spese per materiali . . . . .	250,000 »
63	Spese per acquisto di materiale automobilistico . . . . .	200,000 »
64	Spesa di ricostruzione economica della colonia. . . . .	6,500,000 »
		20,443,000 »
<i>Spese militari.</i>		
65	Indennità di caro-viveri a favore di ufficiali e di sottufficiali e del personale civile dell'Amministrazione militare, ai sensi del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130, e del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, e del R. decreto 5 aprile 1923, n. 853 (Spesa fissa) . . . . .	613,000 »
66	Spese per consumo di materiali, per movimenti straordinari; spese per nuove dotazioni, per rifusione di materiali, quadrupedi e valori perduti per forza maggiore; spese per trasporti straordinari in Colonia per reparti libici, eritrei e vari di colore . . . . .	3,000,000 »
67	Indennità di caroviveri ai militari indigeni dei reparti regolari (Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1389) . . . . .	2,000,000 »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	5,613,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . .	5,613,000 »
68	Spese per costruzioni varie d'uso militare per la difesa della Colonia per espropriazione d'immobili e per risarcimento di danni . . . .	5,000,000 »
	<i>Spese per la Regia aeronautica coloniale.</i>	
69	Spesa per la costituzione e manutenzione del materiale da volo di riserva, per l'impianto e costruzione di aeroporti, campi di atterraggio, ricoveri di materiale, alloggi militari, ecc. . . . .	3,000,000 »
		13,613,000 »
	<i>Costruzione di strade ferrate.</i>	
	<i>Spese alle quali si provvede con i fondi del mutuo dello Stato con la cassa depositi e prestiti di cui al decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, modificato dal Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964.</i>	
70	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale di trazione - Spesa ripartita - 9 <sup>a</sup> delle dieci rate.	5,000,000 »
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
71	Acquisto di materiali e forniture diverse pei magazzini di scorta.	<i>per memoria</i>
	CATEGORIA III. — CONTABILITÀ SPECIALI.	
72	Aziende carcerarie (colonie agricole) . . . . .	110,000 »
73	Stabilimenti sanitari (ospedali) . . . . .	1,600,000 »
74	Servizio automobilistico civile. . . . .	2,000,000 »
75	Spese per conto di terzi . . . . .	<i>per memoria</i>
76	Fondi somministrati a funzionari delegati. . . . .	<i>per memoria</i>
		3,710,000 »

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese per il Governo ed i servizi civili:

Spese comuni ai vari servizi . . . . .	17,796,000 »
Spese per i singoli servizi . . . . .	14,958,000 »
Restituzioni diverse . . . . .	40,000 »
Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche . . . . .	1,000,000 »
	<hr/>
	33,794,000 »
Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali . . . . .	132,646,250 »
	<hr/>
Totale delle spese effettive ordinarie . . . . .	166,440,250 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese per il Governo ed i servizi civili . . . . .	20,443,000 »
Spese militari . . . . .	13,613,000 »
Costruzione di strade ferrate . . . . .	5,000,000 »
	<hr/>
Totale delle spese effettive straordinarie . . . . .	39,056,000 »

<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali</i> . . . . .	
<i>CATEGORIA III. — Contabilità speciali</i> . . . . .	3,710,000 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	209,206,250 »

**RIASSUNTO PER CATEGORIE**

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria). . . . .	205,496,250 »
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria). . . . .	»
Categoria III. — Contabilità speciali . . . . .	3,710,000 »
Totale spese reali . . . . .	209,206,250 »

APPENDICE AL BILANCIO DELLA CIRENAICA

---

**BILANCIO**  
**DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLA CIRENAICA**  
per l'esercizio finanziario 1928-29

ADMITTED TO THE LIBRARY OF THE NATIONAL ARCHIVES

1964

RECEIVED FROM THE NATIONAL ARCHIVES

1964

Stato di previsione dell'Entrata per le Ferrovie della Cirenaica  
per l'esercizio finanziario 1928-29.

**ENTRATA**

**TITOLO I.**

**PARTE ORDINARIA**

1	Prodotti del traffico:			
	A) Viaggiatori . . . . .	1,000,000		
	B) Bagagli . . . . .	175,000		
	C) Merci . . . . .	<u>2,600,000</u>		
			3,775,000 »	
2	Introiti indiretti dell'esercizio . . . . .		55,000 »	
3	Introiti per rimborsi di spese:			
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio. . . . .	2,000		
	B) Ricuperi diversi. . . . .	<u>48,000</u>		
			50,000 »	
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente articolo di spesa:			
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori. <i>per memoria</i>			
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . . . <i>per memoria</i>			
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile . . . . . <i>per memoria</i>			
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse . . . . . <i>per memoria</i>			
			<i>per memoria</i>	
5	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese ordinarie d'esercizio . . . . .		1,000,000 »	
	<b>Totale parte ordinaria . . . . .</b>		<u><b>4,880,000 »</b></u>	

## TITOLO II.

## PARTE STRAORDINARIA

6	Fondo di dotazione ai sensi dell'articolo 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194 . . . . .	100,000 »
7	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese di carattere patrimoniale . . . . .	<i>per memoria</i>
8	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:	
	A) Rimborsi e concorsi di terzi . . . . .	<i>per memoria</i>
	B) Ricavo della vendita di beni immobili . . . . .	<i>per memoria</i>
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti pertinenti al patrimonio ferroviario . . . . .	<i>per memoria</i>
	D) Diversi . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria . . . . .	100,000 »
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . . . .	4,980,000 »

## TITOLO III.

## GESTIONE DEL MAGAZZINO

9	Fondi prelevati dal bilancio coloniale per aumento della dotazione di magazzino (articolo 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194) . . . . .	<i>per memoria</i>
10	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali del magazzino . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale gestione del magazzino . . . . .	»
	Totale generale dell'entrata . . . . .	4,980,000 »



Stato di previsione della Spesa per le Ferrovie della Cirenaica  
per l'esercizio finanziario 1928-29.

**SPESA**

**TITOLO I.**

**PARTE ORDINARIA**

§ 1. — *Spese ordinarie d'esercizio.*

1	Spese dell'Ufficio di dirigenza:			
	A) Personale . . . . .		240,000	
	B) Diverse. . . . .		15,000	
			<hr/>	255,000 »
2	Spese del Servizio Movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni . . . . .	375,000 »		
	2. Convogli (scorta treni). . . . .	160,000 »		
			<hr/>	535,000
	B) Indennizzi per perdite ed avarie . . . . .		10,000	
	C) Diverse. . . . .		10,000	
			<hr/>	555,000 »
3	Spese del Servizio Trazione e Veicoli:			
	A) Personale locomozione . . . . .		220,000	
	B) Combustibile . . . . .		1,220,000	
	C) Materie per pulizia ed untura . . . . .		77,000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua. . . . .		80,000	
	E) Diverse. . . . .		3,000.	
	F) manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale . . . . .	330,000		
	2. Materie, materiali e diverse . . . . .	170,000		
			<hr/>	500,000
			<hr/>	2,100,000 »
				<hr/>
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .		2,910,000 »

		<i>Riporto</i> . . . . .	2,910,000 »
4	Spese del Servizio Lavori:		
	A) Personale . . . . .	724,000	
	B) Diverse . . . . .	381,000	
		<hr/>	1,105,000 »
5	Spese generali di esercizio:		
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali . . . . .	25,000	
	B) Contributo dell'amministrazione per fondo di previdenza del personale di ruolo (art. 60 del Regolamento del Personale) . . . . .	80,000	
	C) Diverse . . . . .	60,000	
		<hr/>	165,000 »
		Totale del § 1 . . . . .	4,180,000 »
			<hr/>
	<i>§ 2. — Spese complementari.</i>		
6	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . . .		12,000 »
7	Rinnovamento della parte metallica d'armamento . . . . .		38,000 »
8	Rinnovamento delle traverse . . . . .		300,000 »
9	Rinnovamento del materiale rotabile . . . . .		350,000 »
		<hr/>	
		Totale del § 2 . . . . .	700,000 »
			<hr/>
	<i>§ 3. — Spese accessorie.</i>		
10	Versamento al bilancio della Cirenaica dell'avanzo della gestione . . . . .		<i>per memoria</i>
		<hr/>	
		Totale della parte ordinaria (§ 1°, 2° e 3°) . . . . .	4,880,000 »
			<hr/>

**TITOLO II.****PARTE STRAORDINARIA**

11	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi dell'articolo 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194	100,000 »
12	Acquisto di materiale rotabile . . . . .	<i>per memoria</i>
13	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . . . .	<i>per memoria</i>
14	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo II . . .	100,000 »
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	4,980,000 »

**TITOLO III.****GESTIONE DEL MAGAZZINO**

15	Acquisto di materiale e forniture diverse pel magazzino . . . . .	<i>per memoria</i>
16	Fondo da reintegrare al bilancio coloniale per diminuzione della dotazione di magazzino . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della gestione del magazzino . . .	»
	Totale generale delle spese . . .	4,980,000 »



# BILANCIO DELL'ERITREA

per l'esercizio finanziario 1928-29



Stato di previsione dell'Entrata dell'Eritrea  
per l'esercizio finanziario 1928-29.

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

*Entrate proprie della Colonia.*

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari . . . . .	8,400,000 »
2	Tasse di consumo e private . . . . .	333,200 »
3	Proventi postali, telegrafici e telefonici . . . . .	1,900,000 »
4	Tasse sugli affari e proventi notarili . . . . .	852,550 »
5	Proventi di beni demaniali . . . . .	996,000 »
6	Tassa sui fabbricati e tassa sui redditi mobiliari . . . . .	1,575,000 »
7	Tributi . . . . .	2,000,000 »
8	Proventi di stabilimenti sanitari . . . . .	1,100,000 »
9	Entrate diverse . . . . .	3,226,300 »
10	Proventi eventuali . . . . .	500,000 »
11	Concorsi nelle spese di mantenimento dell'Ospizio italiano alla Mecca e dell'Istituto di biologia marina . . . . .	45,000 »
12	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo . . . . .	<i>per memoria</i>
13	Ricchezza mobile e contributo centesimo di guerra (Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504) . . . . .	1,115,000 »
		22,043,050 »

## TITOLO II.

## ENTRATE STRAORDINARIE

## CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

*Contributi dello Stato.*

14	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio . . . . .	17,439,250 »
----	--	--------------

*Assegnazioni dello Stato per determinate spese straordinarie.*

15	Assegnazione per provvedere a riparazioni ed all'ampliamento del porto di Massaua (Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2193) - (Spesa ripartita) . . . . .	3,000,000 »
----	---	-------------

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

*Movimento debiti e crediti.*

16	Riscossioni di somme costituenti debito della Colonia, ovvero a pareggio totale o parziale di crediti dell'Amministrazione stessa per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione (art. 80, regolamento amministrativo e contabile approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161) . . . . .	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

*Magazzino generale.*

17	Proventi delle vendite del magazzino generale della Colonia (art. 244, regolamento amministrativo e contabile) . . . . .	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

*Esercizio ferroviario.*

18	Ricupero di fondi somministrati per l'esercizio della ferrovia . . . . .	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------



## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## ENTRATE ORDINARIE.

*CATEGORIA I. — Entrate effettive.*

Entrate proprie della Colonia . . . . .	22,043,050 »
Totale del Titolo I. — Entrate ordinarie . . . . .	22,043,050 »

## TITOLO II.

## ENTRATE STRAORDINARIE.

*CATEGORIA I. — Entrate effettive.*

Contributi dello Stato . . . . .	17,439,250 »
Assegnazioni dello Stato per determinate spese straordinarie. . . . .	3,000,000 »
Totale della Categoria I. — Parte straordinaria . . . . .	20,439,250 »

*CATEGORIA II. — Movimento di capitali.*

Movimento debiti e crediti . . . . .	<i>per memoria</i>
Magazzino generale. . . . .	<i>per memoria</i>
Esercizio ferroviario . . . . .	<i>per memoria</i>
Totale della Categoria II . . . . .	»
Totale del Titolo II. — Entrate straordinarie . . . . .	20,439,250 »
Totale generale dell'entrata . . . . .	42,482,300 »

**RIASSUNTO PER CATEGORIE**

Categoria I. — Entrate effettive (Parte ordinaria e straordinaria). . . . .	42,482,300 »
Categoria II. — Movimento di capitali. . . . .	<i>per memoria</i>
<hr/>	
Totale generale dell'entrata . . . . .	42,482,300 »

Stato di previsione della spesa dell'Eritrea  
per l'esercizio finanziario 1928-29.

**TITOLO I.**

**SPESA ORDINARIA**

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese pel Governo e per i servizi civili - Spese comuni ai vari servizi.*

1	Personale di ruolo - Stipendi e indennità coloniale . . . . .	3,550,000 »
2	Personale avventizio - Assegni . . . . .	2,110,000 »
3	Indennità varie e rimborso di spese di viaggio (personale di ruolo ed avventizi) . . . . .	882,000 »
4	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in servizio nella Colonia . . . . .	80,000 »
5	Sussidi ad impiegati in servizio o già appartenenti alla Colonia ed alle loro famiglie . . . . .	25,000 »
6	Servizio Economato e Cassa . . . . .	512,750 »
7	Assegni a capi e notabili indigeni . . . . .	508,000 »
8	Assegni e spese varie per le bande assoldate . . . . .	1,950,000 »
9	Spese varie di carattere politico . . . . .	665,000 »
10	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate . . . . .	25,000 »
11	Spese segrete . . . . .	85,000 »
12	Spese casuali . . . . .	150,000 »
		10,542,750 »
	<i>Spese per i singoli servizi.</i>	
13	Spese per la giustizia . . . . .	49,000 »
14	Servizi di carattere municipale . . . . .	1,269,025.05
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	1,318,025.05

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1928

	<i>Riparto</i> . . . . .	1,318,025.05
15	Servizio sanitario generale . . . . .	1,594,680 »
16	Corpo di polizia e spese varie per il servizio di pubblica sicurezza .	949,600 »
17	Reclusorio e carceri giudiziarie . . . . .	285,000 »
18	Agenzie commerciali in Etiopia . . . . .	595,000 »
19	Istituto siero-vaccinogeno . . . . .	429,500 »
20	Istituto di biologia marina . . . . .	70,000 »
21	Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima . . . . .	503,900 »
22	Servizi postali, telegrafici e telefonici . . . . .	1,000,000 »
23	Stazioni radiotelegrafiche - Contributo al Ministero della marina . .	500,000 »
24	Servizio del Genio civile; manutenzione ordinaria della rete stradale, dei fabbricati; gestione acquedotti, officine elettriche ed altre spese varie . . . . .	1,435,000 »
25	Demanio, colonizzazione, agricoltura, zootecnica, miniere e commercio	394,000 »
26	Somma da erogarsi per acquisto di macchine agricole, per premi ai migliori coltivatori di caffè e per l'attuazione di un programma di utilizzazione idraulica e per altri provvedimenti a vantaggio della economia agraria della Colonia (art. 2, lettere <i>b</i> , <i>c</i> e <i>d</i> della legge 1° aprile 1915, n. 448, modificata col Regio decreto 7 ot- tobre 1923, n. 2601) . . . . .	300,000 »
27	Magazzino generale (personale di servizio, trasporti interni, facchi- naggio, ecc.) . . . . .	115,000 »
		9,489,705.05
	<i>Restituzioni diverse.</i>	
28	Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'en- trata . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Esercizio ferrovie.</i>	
29	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie . . . . .	<i>per memoria</i>

*Spese militari.*

30	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi ed alla truppa italiana ed indigena del Regio Corpo di truppe coloniali e ritenuta ordinaria per le pensioni . . . . .	11,860,000 »
31	Viveri - Vestiario - Spese generali . . . . .	1,470,000 »
32	Foraggio e spese diverse per quadrupedi - Rimonta . . . . .	1,107,250 »
33	Occorrenze varie per il Regio corpo di truppe coloniali . . . . .	1,058,000 »
34	Mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia (rimborso al Ministero della marina) . . . . .	390,000 »
35	Servizio aeronautico (assegni in contanti ed in natura) . . . . .	1,000,000 »
		16,885,250 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese civili.*

36	Indennità temporanea mensile al personale addetto a servizi civili ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737 (art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 379 e successive modificazioni) . . . . .	250,000 »
37	Spese per lavori di riparazione ed ampliamento del porto di Massaua (Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2193) (Spesa ripartita) . . . . .	3,000,000 »
38	Contributo al Ministero della marina per l'impianto, a Massaua, di una stazione R. T. ad onda corta . . . . .	100,000 »
39	Lavori pubblici vari . . . . .	<i>per memoria</i>
40	Servizio del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915, n. 448) Interessi . . . . .	20,997.48
41	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (Interessi) . . . . .	49,951.93
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		3,420,949.41

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,420,949.41
42	Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie di cui l'articolo 2 della legge 22 giugno 1913, n. 765 (interessi 2° semestre della 14ª annualità e 1° semestre della 15ª annualità su 2 milioni, 2° semestre della 13ª annualità e 1° semestre della 14ª annualità su un milione e 2° semestre 11ª annualità e 1° semestre 12ª annualità su lire 250,000) 2° semestre della 6ª annualità e 1° semestre della 7ª annualità su lire 450,000. . . . .	117,237.75
43	Servizio del prestito di 35 milioni per la costruzione della ferrovia Asmara Cheren (due quinti del 2° semestre della 4ª annualità e 1° semestre della 5ª annualità - Interessi) . . . . .	536,265.52
44	Servizio del prestito per opere idrauliche nel fiume Gasc di cui al Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155 - Interessi della 3ª annualità . . . . .	128,833.15
		<hr/> 4,203,285.83 <hr/>
	<i>Spese militari.</i>	
45	Indennità temporanea mensile al personale addetto a servizi militari . . . . .	100,000 »
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	<i>Estinzione di debiti.</i>	
46	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 per la ferrovia fino ad Asmara - Ammortamento . . . . .	924,736.07
47	Servizio del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915; n. 448) 8ª annualità - Ammortamento . . . . .	11,148.91
48	Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie (articolo 2 della legge 22 giugno 1913, n. 765) - ammortamento - 2° semestre, 14ª annualità e 1° semestre 15ª annualità su 2 milioni - 2° semestre 13ª annualità e 1° semestre 15ª annualità su 1 milione e 2° semestre 11ª annualità e 1° semestre 12ª annualità su lire 250,000 - 2° semestre, 6ª annualità, e 1° semestre, 7ª annualità, su lire 450,000 . . . . .	80,998.33
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 1,016,883.31

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	1,016,883.31
49	Servizio del prestito per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren (4ª annualità su lire 35,000,000, costo della linea) articolo 3 del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) . . . . .	213,816.96
50	Servizio del prestito per opere idrauliche del fiume Gasc (2ª annualità su lire 3,000,000) Regio decreto 23 ottobre 1915, n. 2155 . . . . .	30,608.85
	<i>Movimento debiti e crediti.</i>	
51	Pagamento di somme costituenti crediti della Colonia ovvero a pagamento totale o parziale di debiti della amministrazione stessa per causali non dipendenti dal normale funzionamento della Amministrazione (articolo 80, regolamento amministrativo e contabile) . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Magazzino generale.</i>	
52	Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) per rifornimenti del magazzino generale (articolo 243, regolamento amministrativo e contabile). . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Esercizio ferroviario.</i>	
53	Somministrazione di fondi per l'esercizio della ferrovia . . . . .	<i>per memoria</i>
		1,261,309.12
	<b>RIASSUNTO PER TITOLI</b>	
	—	
	TITOLO I.	
	SPESA ORDINARIA	
	<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
	Spese pel Governo e per i servizi civili:	
	Spese comuni ai vari servizi . . . . .	10,542,750 »
	Spese per singoli servizi . . . . .	9,489,705.05
	Spese militari . . . . .	16,885,250 »
	Totale spese ordinarie . . . . .	36,917,705.05

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese civili . . . . .	4,203,285.83
Spese militari . . . . .	100,000 »
<hr/>	
Totale Categoria I - Parte straordinaria . . .	4,303,285.83
<hr/>	
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali. — Estinzione di debiti . . .</i>	1,261,309.12
<hr/>	
Totale spese straordinarie . . .	5,564,594.95
<hr/>	
Totale generale della spesa . . .	42,482,300 »
<hr/>	

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spesa effettiva (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	41,220,990.88
Categoria II. — Movimento capitali . . . . .	1,261,309.12
<hr/>	
Totale generale della spesa . . .	42,482,300 »
<hr/>	



APPENDICE AL BILANCIO DELL'ERITREA

---

**BILANCIO**  
**DELLE FERROVIE DELL'ERITREA**

per l'esercizio finanziario 1928-29



Stato di previsione dell'Entrata per le Ferrovie Eritree  
per l'esercizio finanziario 1928-29.

**ENTRATA**

**TITOLO I.**

**PARTE ORDINARIA**

1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori a tariffa intiera. . . . .	929,500	
	B) Viaggiatori a tariffa ridotta. . . . .	247,500	
	C) Bagagli . . . . .	121,000	
	D) Merci. . . . .	4,730,000	
			6,028,000 »
2	Introiti indiretti dell'esercizio . . . . .		7,700 »
3	Introito per rimborso di spese:		
	A) Versamento a magazzino in conto esercizio. . . . .	14,300	
	B) Ricuperi diversi . . . . . <i>per memoria</i>		
			14,300 »
4	Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa. . . . .		<i>per memoria</i>
5	Contributo del bilancio della colonia nelle spese ordinarie d'esercizio		<i>per memoria</i>
	Totale della parte ordinaria . . . . .		6,050,000 »

## TITOLO II.

## PARTE STRAORDINARIA

6	Prelevamento dal fondo di riserva per riparare danni di forza maggiore e per il rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile	649,000 »
7	Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia. . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria . . .	649,000 »
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	6,699,000 »

Stato di previsione della spesa per le Ferrovie Eritree  
per l'esercizio finanziario 1928-29.

**SPESA**

**TITOLO I.**

**PARTE ORDINARIA**

§ 1<sup>o</sup>. — *Spese ordinarie d'esercizio.*

1	Direzione:			
	A) Personale . . . . .	154,000		
	B) Diverse . . . . .	11,000		
				165,000 »
2	Servizio movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni . . . . .	385,000		
	2. Convogli (scorta treni) . . . . .	137,500		
		522,500		
	B) Indennizzi per perdite ed avarie. . . . .	11,000		
	C) Diverse . . . . .	16,500		
				550,000 »
3	Servizio trazione e veicoli . . . . .			3,415,500 »
	A) Personale (locomozione).			
	B) Combustibile.			
	C) Lubrificanti e materie per pulizie.			
				4,130,500 »
			<i>Da riportarsi</i> . . . . .	

		<i>Riporto</i> . . . . .	4,130,500 »
	D) Acqua.		
	E) Diverse.		
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:		
	1. Personale		
	2. Materiale.		
4	Mantenimento e lavori. . . . .		805,200 »
	A) Personale.		
	B) Diverse.		
5	Spese generali d'esercizio . . . . .		176,000 »
	A) Affitto, adattamento e riparazioni locali.		
	B) Viaggi al personale, gratificazioni e sussidi.		
	C) Indennità di licenziamento al personale.		
	D) Spese varie ed impreviste.		
	E) Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti (Spesa d'ordine).		
		Totale del § 1 . . . . .	5.111,700 »
	§ 2. — <i>Spese complementari.</i>		
6	Versamenti al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . . .		55,000 »
7	Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile. . . . .		602,800 »
		Totale del § 2 . . . . .	657,800 »

§ 3° — *Spese accessorie.*

8	Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione . . .	280,500 »
	Totale del § 3° . . .	280,500 »
	Totale della parte ordinaria . . .	6,050,000 »

## TITOLO II.

## PARTE STRAORDINARIA

9	Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento	243,138.14
10	Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile .	363,000 »
11	Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio . . . . .	<i>per memoria</i>
12	Servizio del prestito di lire 2,000,000 per la sistemazione della ferro- via Massaua-Asmara e rimborso allo Stato dei due quinti della quinta annualità . . . . .	42,861.86
	Totale della parte straordinaria . . .	649,000 »
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	6,699,000 »





# BILANCIO DELLA SOMALIA

per l'esercizio finanziario 1928-29



## TABELLA E.

Stato di previsione dell'Entrata della Somalia  
per l'esercizio finanziario 1928-29.

## TITOLO I.

## ENTRATA ORDINARIA.

## CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

*Entrate proprie della Colonia.*

1.	Proventi doganali . . . . .	12,500,000 »
2.	Proventi postali e radiotelegrafici. . . . .	1,000,000 »
3.	Tassa sugli affari. . . . .	1,000,000 »
4.	Tasse sui fabbricati e sui redditi mobiliari e sulle capanne . . . . .	800,000 »
5.	Tasse locali di mercato e diritti fissi . . . . .	1,670,000 »
6.	Proventi di gestioni speciali. . . . .	1,180,000 »
7.	Proventi di beni demaniali . . . . .	800,000 »
8.	Proventi eventuali . . . . .	290,000 »
9.	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa. . . . .	<i>per memoria</i>
10.	Ricchezza mobile sugli assegni del personale civile e militare . . . . .	2,000,000 »
		<hr/>
		21,240,000 »
		<hr/>

## TITOLO II.

## ENTRATA STRAORDINARIA.

## CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

*Contributi dello Stato.*

11	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio . . . . .	55,015,250 >
----	--	--------------

*Assegnazioni per spese straordinarie.*

12	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa . . . . .	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

*Movimento debiti e crediti.*

13	Riscossione di somme relative ad accensione di debiti ovvero ad estinzione totale o parziale dei crediti dell'Amministrazione coloniale per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa . . . . .	<i>per memoria</i>
14	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati . . . . .	<i>per memoria</i>

*Magazzini dell'Amministrazione coloniale.*

15 Riscossione di somme per la cessione a pagamento dei materiali, generi ed oggetti dei magazzini dell'Amministrazione coloniale . . . *per memoria*

**RIASSUNTO PER TITOLI****TITOLO I.****ENTRATA ORDINARIA.***CATEGORIA I. — Entrate effettive.*

Entrate proprie della Colonia . . . . . 21,240,000 »

Totale entrate ordinarie effettive . . . . . 21,240,000 »

**TITOLO II.****ENTRATA STRAORDINARIA***CATEGORIA I. — Entrate effettive.*

Contributi dello Stato . . . . . 55,015,250 »

Assegnazioni per spese straordinarie. . . . . »

Totale entrate straordinarie effettive . . . . . 55,015,250 »

Totale generale delle entrate . . . . . 76,255,250 »

**RIASSUNTO PER CATEGORIE**

Categoria I. — Entrate effettive (ordinarie e straordinarie).

76,255,250

Stato di previsione della spesa della Somalia  
per l'esercizio finanziario 1928-29.

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese per il Governo e pei servizi civili.

*Spese comuni ai vari servizi.*

1	Personale di ruolo. Stipendi e indennità coloniale . . . . .	3,750,000 »
2	Personale straordinario metropolitano. Assegni . . . . .	3,900,000 »
3	Personale indigeno. Assegni . . . . .	3,900,000 »
4	Indennità varie, e rimborso di spese di viaggi (personale di ruolo ed avventizio, escluso il Corpo Zaptié) . . . . .	1,900,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in effettivo servizio nella Colonia . . . . .	85,000 »
6	Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie . . . . .	20,000 »
7	Assegni ai sultani di Obbia e dei Migiurtini - Indennità al Sultano di Zanzibar ed ai pensionati sudanesi residenti a Jonte (articoli 4 e 10 della convenzione di Londra 15 luglio 1924 per la cessione all'Italia dell'Oltre Giuba) . . . . .	1,030,000 »
8	Spese varie di carattere politico . . . . .	2,050,000 »
9	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate . . . . .	25,000 »
10	Spese segrete . . . . .	175,000 »
11	Bande armate ed altre spese per la polizia del confine. . . . .	5,330,000 »
12	Spese postali, per telegrammi, radiotelegrammi . . . . .	100,000 »
13	Equipaggiamento Gogle, agenti doganali, carcerari, ecc. . . . .	250,000 »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	22,515,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	22,515,000 »
14	Acquisto e manutenzione di mobili, abbonamento a pubblicazioni; spese e concorsi per stampa di pubblicazioni di carattere coloniale; acquisto di libri, di stampati, e spese varie di ufficio . . . . .	600,000 »
15	Concorsi vari per scopi coloniali . . . . .	70,000 »
16	Quote da accantonarsi a favore degli impiegati per contratto, in dipendenza delle indennità loro spettanti in base alla nuova forma di contratto di impiego . . . . .	89,150 »
17	Spese casuali . . . . .	60,000 »
		23,334,150 »
	<i>Spese per i singoli servizi.</i>	
18	Uffici di Governo - Spese di ogni genere per il funzionamento degli uffici - Acquisto e mantenimento di quadrupedi - Spese per il funzionamento del Magazzino generale . . . . .	370,000 »
19	Servizi giudiziari e di notariato . . . . .	35,000 »
20	Servizi carcerari e di pubblica sicurezza . . . . .	700,000 »
21	Corpo zaptié: assegni, indennità e spese varie . . . . .	5,000,000 »
22	Servizio sanitario ed igienico comprese le spese di funzionamento dell'ospedale civile « Giacomo De Martino » . . . . .	2,000,000
23	Servizi portuali, doganali, tasse e spese pel funzionamento dei fari e fanali . . . . .	500,000 »
24	Servizi scolastici, scuola d'arti e mestieri, asilo Meticci, ecc. . . . .	500,000
25	Spese per sperimentazione tecnico-economica ed economico-sociale e per provvedimenti diretti al miglioramento dell'agricoltura locale . . . . .	1,100,000 »
26	Servizi zootecnici, comprese le spese di funzionamento dell'Istituto siero vaccinogeno di Merca. . . . .	500,000 »
27	Servizi postali, elettrici e contributo al Ministero della marina per il funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche da esso gestite . . . . .	2,300,000 »
28	Servizi delle comunicazioni e dei trasporti, sussidi, concorsi e spese per l'esercizio in servizio pubblico di linee automobilistiche; navigazione fluviale . . . . .	2,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	15,005,000 »



	<i>Riporto</i> . . . . .	15,005,000 »
29	Manutenzione e riparazioni di edifici e strade ed altri lavori pubblici di carattere ordinario . . . . .	1,908,000 »
30	Servizi urbani. . . . .	500,000 »
31	Distillatori, frigoriferi e azienda elettrica di Chisimaio . . . . .	350,000 »
32	Agenzia commerciale degli Arussi . . . . .	240,000 »
		18,003,000 »
	<i>Restituzioni diverse.</i>	
33	Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata . . . . .	60,000 »
	<i>Esercizio ferrovie.</i>	
34	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie . . . . .	680,000 »
	<i>Spese militari.</i>	
35	Assegni agli ufficiali, impiegati civili, operai borghesi ed alla truppa italiana ed indigena . . . . .	21,761,000 »
36	Viveri, vestiario e spese generali. . . . .	2,924,000 »
37	Foraggio e spese diverse per quadrupedi: rimonta . . . . .	974,000 »
38	Occorrenze varie per la gestione dei servizi, manutenzione immobili, ecc. . . . .	2,412,100 »
39	Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi militari . . . . .	8,000 »
40	Mantenimento Regie navi nelle acque della Colonia (contributo al Ministero della marina) . . . . .	500,000 »
		28,579,100 »

*Spese per i distaccamenti coloniali della Regia Aeronautica.*

41	Assegni agli ufficiali, ai sottufficiali, agli operai borghesi, alla truppa metropolitana e indigena. . . . .	1,000,000 »
42	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile di aviazione; alloggiamento ed affitti; laboratorio; carreggio, lubrificanti e carburanti. . . . .	1,000,000 »
		2,000,000 »
	Totale generale delle spese militari . . . . .	30,579,100 »

**TITOLO II.****SPESA STRAORDINARIA****CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.***Spese per il Governo e per i servizi civili.*

43	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297; 29 novembre 1914, n. 1490, e 20 febbraio 1921, n. 264) - Interessi. . . . .	190,553.48
44	Indennità temporanea mensile al personale addetto a servizi civili, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737 e successive modificazioni	79,867.16
45	Spese per studi e rilievi topografici nel territorio della Somalia per la compilazione della carta 1 a 100,000 . . . . .	300,000 »
46	Spese straordinarie inerenti alla organizzazione dei servizi e allo sviluppo della Colonia . . . . .	2,800,000 »
		3,370,420.64

<i>Spese militari.</i>		
47	Indennità temporanea mensile al personale addetto a servizi militari	90,000 »
CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
<i>Estinzione di debiti.</i>		
48	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297, 29 novembre 1914, n. 1490, e 20 febbraio 1921, n. 264) - Ammortamento . . . . .	138,579.36
<i>Movimento debiti e crediti.</i>		
49	Pagamento di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'amministrazione coloniale non dipendenti dal normale funzionamento dell'amministrazione stessa. . . . .	<i>per memoria</i>
50	Fondi somministrati a funzionari delegati . . . . .	<i>per memoria</i>
<i>Magazzini dell'Amministrazione coloniale.</i>		
51	Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) pel rifornimento dei magazzini . . . . .	<i>per memoria</i>

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese per il Governo e per i servizi civili:

Spese comuni ai vari servizi . . . . .	23,334,150 »
Spese pei singoli servizi . . . . .	18,003,000 »
Restituzioni diverse . . . . .	60,000 »
Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie. . . . .	680,000 »
Spese militari . . . . .	30,579,100 »
Totale spese ordinarie effettive . . . . .	72,656,250 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese pel Governo e pei servizi civili . . . . .	3,370,420.64
Spese militari . . . . .	90,000 »
Totale spese straordinarie effettive . . . . .	3,460,420.64

*CATEGORIA II. — Movimento di capitali.*

Estinzione di debiti . . . . .	138,579.36
Movimento debiti e crediti . . . . .	per memoria
Magazzini dell'Amministrazione coloniale . . . . .	per memoria
Totale parte straordinaria . . . . .	3,599,000 »

Totale spese reali . . . . .	76,255,250 »
------------------------------	--------------

**RIASSUNTO PER CATEGORIE**

Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie) . . . . .	76,116.670,64
Categoria II: — Movimento di capitali. . . . .	138,579.36
	<hr/>
Totale spese reali . . . . .	76,255,250
	<hr/>



APPENDICE AL BILANCIO DELLA SOMALIA

---

**BILANCIO**  
**DELLE FERROVIE DELLA SOMALIA**  
per l'esercizio finanziario 1928-29





Stato di previsione dell'Entrata per le strade ferrate Somale  
per l'esercizio finanziario 1928-29.

**ENTRATA**

**TITOLO I.**

**PARTE ORDINARIA**

1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori . . . . .	184,000	
	B) Bagagli . . . . .	6,000	
	C) Merci . . . . .	1,020,000	
		<hr/>	1,210,000 »
2	Introiti indiretti dell'esercizio . . . . .		38,000 »
3	Per rimborsi di spese:		
	A) Versamento a magazzino in conto esercizio . . . . .	2,000	
	B) Ricuperi diversi . . . . .	»	
		<hr/>	2,000 »
4	Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa . . . . .		<i>per memoria</i>
5	Contributo del bilancio della Colonia nelle spese ordinarie d'esercizio		680,000 »
			<hr/>
	Totale della parte ordinaria . . . . .		1,930,000 »
			<hr/>

## TITOLO II.

## PARTE STRAORDINARIA

6	Prelevamento dal fondo di riserva per spese di carattere patrimoniale	<i>per memoria</i>
7	Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria . . .	
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	1,930,000 »

Stato di previsione della Spesa per le strade ferrate Somale  
per l'esercizio finanziario 1928-1929.

## SPESA

### TITOLO I.

#### PARTE ORDINARIA

##### § 1. — Spese ordinarie d'esercizio.

1	Direzione:			
	A) Personale . . . . .	103,000		
	B) Diverse . . . . .	10,000		
				113,000 »
2	Servizio movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni . . . . .	126,000		
	2. Convogli (scorta treni) . . . . .	44,300		
			170,300	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie. . . . .	5,000		
	C) Diverse . . . . .	1,700		
				177,000 »
3	Servizio trazione e veicoli:			
	A) Personale (locomozione) . . . . .	212,000		
	B) Combustibili . . . . .	300,000		
	C) Lubrificanti e materie per pulizie . . . . .	60,000		
	D) Acqua . . . . .	25,000		
				290,000 »
				<i>Da riportarsi</i> . . . . .

		<i>Riporto</i> . . .	290,000 »
	E) Diverse . . . . .	40,000	
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:		
	1. Personale . . . . .	303,000	
	2. Materiali . . . . .	100,000	
		<u>403,000</u>	1,040,000 »
4	Manutenzione e lavori:		
	A) Personale . . . . .	296,000	
	B) Diverse . . . . .	184,000	
		<u>480,000</u>	480,000 »
5	Spese generali d'esercizio:		
	A) Affitto, adattamento e riparazioni locali . . . . .	6,000	
	B) Spese varie ed impreviste . . . . .	13,000	
	C) Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti . . . . .	1,000	
		<u>20,000</u>	20,000 »
		Totale § 1 . . . . .	<u>1,830,000</u> »
	§ 2. — <i>Spese complementari.</i>		
6	Versamento al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e a prevenire danni di forza maggiore . . . . .		<i>per memoria</i>
7	Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile . . . . .		100,000 »
		Totale § 2 . . . . .	<u>100,000</u> »
	§ 3. — <i>Spese accessorie.</i>		
8	Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione . . . . .		<i>per memoria</i>
		Totale § 3 . . . . .	»
	Totale della parte ordinaria . . . . .		<u>1,930,000</u> »

## TITOLO II.

## PARTE STRAORDINARIA

9	Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento	<i>per memoria</i>
10	Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile .	<i>per memoria</i>
11	Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria . . . . .	»
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	1,930,000 »



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1928

TABELLA F.

*Articoli dei bilanci coloniali dell'esercizio 1928-29 che non possono formare oggetto di trasporto di fondi con provvedimenti dei Governatori delle colonie.*

a) *Articoli a favore dei quali non possono essere trasportati fondi:*

BILANCIO della Tripolitania	BILANCIO della Cirenaica	BILANCIO dell'Eritrea	BILANCIO. della Somalia	BILANCI delle ferrovie delle quattro colonie
Articoli 5, 11, 12, 40, 53, 55, 70, 71, 72, 73.  Articolo 6, per quanto riguarda acquisto e manutenzione di mobili.	Articoli 5, 11, 12, 49, 54, 57, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.  Articolo 6, per quanto riguarda acquisto e manutenzione di mobili.	Articoli 4, 10, 11, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.	Articoli 5, 9, 10, 39, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51.	Nessun articolo.

b) *Articoli dai quali non si possono trasportare fondi:*

BILANCIO della Tripolitania	BILANCIO della Cirenaica	BILANCIO dell'Eritrea	BILANCIO della Somalia	BILANCI delle ferrovie delle quattro colonie
Articoli 1, 2, 18, 36, 37, 38, 49, 50, 53, 56, 58, 61, 64, 65, 70, 71, 72, 73.	Articoli 1, 2, 19, 24, 37, 38, 39, 48, 51, 54, 59, 60, 64, 65, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76.	Articoli 1, 2, 26, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.	Articoli 1, 2, 7, 16, 34, 35, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.	Nessun articolo.

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge per porli ai voti:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione ammesso alla presente legge (Tabella A);

2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, ed a far pagare le spese della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge (Tabelle B, C, D, E);

3° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia per l'anno finanziario 1928-29, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette Colonie.

(Approvato).

Art. 2.

Il ministro delle finanze è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1928-29, ad anticipare in conto corrente a quello delle colonie, per gli scopi previsti dall'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, la somma di lire 3,000,000.

(Approvato).

Art. 3.

Per sopperire alle deficienze che si manifestassero, nei bilanci coloniali, nelle assegnazioni per spese di carattere civile e per far fronte a nuove spese della stessa natura, quando non vi si provveda con storni, è iscritto nello stato di previsione del Ministero delle colonie, fra le spese effettive ordinarie, uno speciale capitolo con la denominazione: « Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese ed all'eventuale deficienza negli stanziamenti per spese civili nelle Colonie ».

Con decreto del ministro delle colonie, di concerto con quello delle finanze, sarà provveduto, secondo le esigenze, ai necessari tra-

sporti dal predetto capitolo a quelli riguardanti i contributi a pareggio dei bilanci coloniali, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed alle conseguenti variazioni nei bilanci coloniali medesimi.

(Approvato).

Art. 4.

I contributi dello Stato per le spese delle colonie, sono stabiliti, per l'esercizio 1928-29, nelle seguenti somme:

1° Tripolitania, lire 145,419,250;

2° Cirenaica, lire 154,096,250;

3° Eritrea, lire 17,439,250;

4° Somalia, lire 55,015,250.

(Approvato).

Art. 5.

Gli articoli di bilancio, indicati nella tabella F annessa alla presente legge, sono esclusi da quelli per i quali è data facoltà ai Governatori delle colonie, di effettuare trasporti di fondi fra i vari articoli di spesa.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Valenzani a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

VALENZANI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 53, recante modificazioni nella ripartizione delle spese per l'esercizio delle linee sovvenzionate ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Valenzani della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.



**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Assegnazione a Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, di un appannaggio di lire duecentomila annue » (N. 1587).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione a Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, di un appannaggio di lire duecentomila annue ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

**REBAUDENGO, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

A S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, è assegnato l'appannaggio di lire duecentomila annue.

La detta somma sarà corrisposta per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal Principe.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche »** (N. 1526-B).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche ».

Prego il senatore segretario, onorevole, Rebaudengo di darne lettura.

**REBAUDENGO, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 1526 B).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Avverto che questo disegno di legge fu già approvato dal Senato nella tornata del 10 maggio 1928. Avendo la Camera dei deputati apportato alcune modificazioni al testo del disegno di legge come fu approvato dal Senato, esso oggi ritorna innanzi all'Alto Consesso per una nuova approvazione.

L'Ufficio centrale, invitando il Senato ad approvare il testo di questo disegno di legge

come fu modificato dalla Camera dei deputati, fa però alcune riserve nei riguardi dell'art. 4 e cioè l'Ufficio centrale vorrebbe che fosse chiaramente inteso che il concessionario delle radioaudizioni deve corrispondere per la radiodiffusione un unico compenso, da versarsi all'impresario o gestore dello spettacolo, salvo a questo di ripartirlo tra altri interessati ove ce ne siano.

L'Ufficio centrale desidererebbe che l'onorevole ministro delle comunicazioni facesse una dichiarazione analoga al riguardo.

Invito quindi l'onorevole ministro delle comunicazioni a dichiarare il suo pensiero.

**CIANO, ministro delle comunicazioni.** Dichiaro di accettare come raccomandazione l'osservazione fatta dall'Ufficio centrale del Senato e di tenerne conto in sede di regolamento.

**GARBASSO, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GARBASSO, relatore.** Ringrazio l'onorevole ministro della sua dichiarazione.

Il chiarimento che l'Ufficio centrale ha domandato nei riguardi dell'art. 4 è necessario per evitare che la molteplicità dei compensi non renda vane ed illusorie le disposizioni dell'articolo primo del disegno di legge. D'altra parte ciò sarebbe conforme a quanto finora si è costantemente praticato nelle trasmissioni dei teatri che hanno luogo nel nostro paese.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il concessionario del servizio di radioaudizioni circolari ha il diritto di eseguire a titolo di espropriazione per cause di pubblica utilità la radiodiffusione dai luoghi pubblici (teatri, sale di concerto, ecc.).

I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo, saranno pertanto tenuti a consentire gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

Il diritto del concessionario non si estende alle prime rappresentazioni teatrali ed alle opere nuove. Un'opera cesserà di essere con-

siderata come nuova dopo che sarà stata rappresentata in tre teatri.

Quando si tratti di stagioni teatrali o di concerti che durino non meno di due mesi, il diritto del concessionario non potrà essere esercitato che una volta alla settimana.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il concessionario del servizio di radioaudizione ha l'obbligo di effettuare le radiodiffusioni in modo conforme alle buone norme tecniche.

Pertanto le prove delle installazioni per le radiodiffusioni saranno controllate da un delegato del ministro delle comunicazioni il quale, quando non ritenga soddisfacente la radiodiffusione, potrà sospenderla riferendone subito al ministro al quale spetterà la definitiva decisione.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il ministro delle comunicazioni avrà facoltà o di sua iniziativa o su reclamo degli interessati di controllare, udite le Commissioni di cui all'art. 6, anche le successive radiodiffusioni e di sospenderle e imporre al concessionario del servizio di radioaudizione circolare i provvedimenti necessari per migliorarle.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il concessionario del servizio di radioaudizione circolare è tenuto a corrispondere un equo compenso agli aventi diritto. I criteri per la entità dei compensi e per la loro attribuzione saranno fissati dal regolamento.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le controversie fra gli aventi diritto e il concessionario delle radioaudizioni circolari circa i compensi dovuti sono decise da un Collegio arbitrale composto di un rappresentante dell'avente diritto ricorrente, del concessionario delle radioaudizioni e presieduto da un delegato del ministro delle comunicazioni, nominato me-

dante decreto ministeriale per la durata di un anno.

Qualora uno degli aventi diritto non nomini l'arbitro entro otto giorni dalla data di presentazione del ricorso pel ricorrente e da quella della notificazione del ricorso stesso, per l'altra parte, l'arbitro sarà nominato dal ministro nell'orbita delle competenti organizzazioni.

Il Collegio arbitrale sentite le parti, deve procurare di conciliarle. Se la conciliazione ha luogo, ne fa risultare i termini in processo verbale sottoscritto anche dalle parti.

Quando la conciliazione non riesca, il Collegio arbitrale decide la controversia nei modi di legge e come amichevole ed inappellabile compositore, entro il termine di giorni trenta.

In ogni caso la decisione arbitrale non potrà aver valore che per la stagione teatrale o la serie di concerti o rappresentazioni che hanno dato luogo alla controversia.

(Approvato).

#### Art. 6.

Per vigilare che non solo le radiodiffusioni da luoghi pubblici di cui ai precedenti articoli, ma anche tutte le altre siano eseguite convenientemente, sono costituite presso le città nelle quali hanno luogo le radiodiffusioni delle Commissioni di vigilanza, le quali avranno facoltà di procedere alle indagini e provvedere agli accertamenti necessari per assicurarsi che gli impianti e le stazioni trasmettenti siano tenuti in modo conforme alle buone norme tecniche e potranno proporre al ministro delle comunicazioni le modificazioni ed i miglioramenti da apportarvi.

Le Commissioni di vigilanza sono composte di tre membri: un artista nominato dal podestà della città in cui la Commissione risiede; un tecnico radioamatore ed un tecnico funzionario governativo, che ne sarà il presidente, nominati dal ministro delle comunicazioni.

I membri delle Commissioni durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Presso ogni Commissione un funzionario del Ministero delle comunicazioni è incaricato delle funzioni di segretario.

(Approvato).

## Art. 7.

La vigilanza artistica, culturale, sui programmi delle varie stazioni trasmettenti gestite dal concessionario del servizio di radioaudizione è affidata al Comitato superiore istituito con decreto-legge del 17 novembre 1927, n. 2207, il quale, dopo udito il concessionario del servizio di radioaudizione circolare, ed eventualmente gli interessati che ne facciano domanda, presenterà al Ministero delle comunicazioni le sue osservazioni e proposte.

Le disposizioni dei precedenti articoli non modificano le attribuzioni del Comitato superiore quali sono definite dall'art. 2 del citato Regio decreto.

(Approvato).

## Art. 8.

Al ministro delle comunicazioni è data facoltà di fare ispezionare da suoi delegati tutte le stazioni radiotelegrafiche tanto governative, sia civili sia militari, quanto quelle gestite da privati concessionari e di prescrivere quelle norme o quelle modificazioni agli impianti che riterrà necessarie per impedire i disturbi delle radioaudizioni.

La stessa facoltà è data al ministro per le tramvie governative provinciali comunali o gestite da privati concessionari e in generale per tutti gli impianti di utilizzazione dell'energia elettrica di qualsiasi specie, sentito il parere di una Commissione di tre tecnici dei quali due nominati dal ministro e uno designato dalla parte interessata.

(Approvato).

## Art. 9.

È fatto divieto al concessionario del servizio delle radioaudizioni ed ai radioauditori di valersi della radiodiffusione per qualsiasi altra utilizzazione specialmente a scopo di lucro.

(Approvato).

## Art. 10.

Il ministro delle comunicazioni provvederà con speciali provvedimenti al censimento degli apparecchi radioriceventi.

(Approvato).

## Art. 11.

È data facoltà al ministro delle comunicazioni di emanare le norme regolamentari e transitorie per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per la cattura e caccia del passero a fine di protezione della cultura granaria ».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la cattura e caccia del passero a fine di protezione della cultura granaria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 1538*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Fino a nuova disposizione, nelle sole zone dove si coltiva il grano:

a) fermo il divieto della cattura con reti, nei mesi di aprile e di maggio, di cui all'articolo 44 del Regolamento, approvato con Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2448, la cattura dei passeri è autorizzata anche in periodo di caccia chiusa, purchè sia effettuata con i mezzi di aucupio non vietati dalla legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia. Per richiamo è permesso usare soltanto il passero;

b) la facoltà di cui all'art. 43 del Regolamento anzidetto può essere esercitata anche nei riguardi del passero, esclusivamente, però, sui tetti delle abitazioni rurali e fabbricati accessori.

(Approvato).

## Art. 2.

È data facoltà al Ministro per l'Economia Nazionale di consentire, con proprio decreto, su proposta delle Cattedre ambulanti di agricoltura, che la cattura ed apprensione di cui sopra avvengano, in zone determinate, anche durante i mesi di aprile e di maggio, ove ciò appaia indispensabile per le esigenze della granicoltura: e che, in via assolutamente eccezionale, si faccia uso del fucile, qualora non sia possibile, per speciali circostanze, operare la cattura con reti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Esenzioni tributarie alle famiglie numerose » (N. 1527).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzioni tributarie alle famiglie numerose ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1527).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

A coloro che si trovano in una delle condizioni stabilite dall'art. 2 sono accordate le seguenti esenzioni e agevolazioni tributarie:

a) esenzione per lire 100,000 di reddito complessivo;

1° dall'imposta complementare progressiva sul reddito e dalla relativa addizionale comunale;

2° dalla tassa di famiglia;

b) riduzione proporzionale dei redditi accertati in modo da mandare esente un reddito complessivo di lire 100,000;

1° dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile nonchè dall'imposta comunale sull'industria con relativa addizionale provinciale e dalla tassa camerale o imposta in favore dei

Consigli provinciali dell'economia, normalmente commisurate sullo stesso imponibile;

2° dalle imposte e sovrimeposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati;

3° dall'imposta sui redditi agrari;

c) esenzione totale;

1° dall'imposta comunale di patente;

2° dall'imposta comunale sul valore locativo;

3° dalle imposte comunali sul bestiame e speciale sugli animali caprini;

4° dai contributi sindacali;

5° dalle tasse e sopratasse per ogni ordine e grado di scuole e di istituti.

(Approvato).

## Art. 2.

Godono delle esenzioni accordate con la presente legge:

a) gli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, dello Stato, civili e militari, di qualsiasi grado, gruppo e categoria, — compresi quelli delle aziende e dei servizi aventi ordinamento autonomo — nonchè gli impiegati e dipendenti, anche se pensionati degli enti autarchici e parastatali, quando abbiano a carico sette o più figli di nazionalità italiana;

b) coloro che, pur non appartenendo al personale dello Stato e degli enti suindicati, abbiano a carico dieci o più figli di nazionalità italiana ovvero abbiano avuto dodici o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico.

L'esenzione di cui al n. 5 della lettera c) del precedente articolo è però concessa indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico ed in base alla sola condizione del numero dei figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, stabilito dai due precedenti capoversi.

(Approvato).

## Art. 3.

Agli effetti delle esenzioni di cui nella presente legge, sono da computarsi nel numero dei figli, oltre i legittimi e legittimati, anche quelli naturali riconosciuti.

Sono da considerarsi a carico i figli minorenni, nonchè quelli maggiorenni — maschi e

femmine, purchè nubili — quando risultino inabili al lavoro e privi di mezzi per provvedere direttamente al proprio sostentamento.  
(Approvato).

## Art. 4.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1928.  
(Approvato).

## Art. 5.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato e dei ministri interessati, saranno stabilite le norme per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Disciplina della costituzione e della attività delle associazioni intese alla tutela e all'incremento della pesca nello interesse generale e senza fine di lucro » (N. 1537).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della costituzione e della attività delle Associazioni intese alla tutela e all'incremento della pesca nello interesse generale e senza fine di lucro ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1537).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

VALENZANI, *relatore*. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZANI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale propongo una aggiunta all'art. 6 il quale prevede la costituzione di un Consiglio di amministrazione, ma non provvede alla nomina del presidente.

L'Ufficio centrale, d'accordo, propone che il Presidente del Consiglio sia nominato dal ministro della economia nazionale; pertanto al-

l'art. 6 dovrà essere aggiunto il seguente comma: « Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal ministro dell'economia nazionale ».

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Acconsento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli.

All'articolo 6, giusta la proposta del relatore, accettata dal ministro, deve essere aggiunto il seguente comma: « Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal ministro dell'economia nazionale ». Non facendosi osservazioni, si intende approvata l'aggiunta.

Rileggo gli articoli per porli ai voti:

## Art. 1.

Le Associazioni che abbiano per scopo il raggiungimento di finalità di pubblico interesse nel campo dell'industria della pesca marittima, fluviale e lacuale, escluse le Associazioni di carattere sindacale, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per l'economia nazionale.

(Approvato).

## Art. 2.

Le Associazioni indicate nell'articolo precedente possono prefiggersi scopi inerenti alla tutela ed alla conservazione del patrimonio ittico ed agli studi ed alla propaganda in materia di pesca.

A tal fine le Associazioni assumeranno la forma di Consorzi per la tutela della pesca.  
(Approvato).

## Art. 3.

I Consorzi per la tutela della pesca sono volontari ed obbligatori. I Consorzi volontari sono costituiti con atto pubblico e riconosciuti con decreto del ministro per l'economia nazionale.

I Consorzi obbligatori sono costituiti con decreto del ministro per l'economia nazionale, sentito il Comitato permanente per la pesca.  
(Approvato).

## Art. 4.

Non può essere di regola riconosciuto o costituito se non un solo Consorzio per la tutela della pesca in ciascuna provincia.

Nel caso di bacini o di unità idriche comprendenti varie provincie, può essere riconosciuto o costituito un Consorzio di carattere interprovinciale. Il ministro per l'economia nazionale determina le zone di ciascun Consorzio.

(Approvato).

## Art. 5.

Possono far parte dei Consorzi, oltre i privati e le Società esercenti l'industria per la pesca, il commercio dei prodotti della medesima, o comunque aventi interesse all'utile esercizio della pesca, i dilettanti di pesca, gli studiosi di materie attinenti alla pesca e gli Enti locali.

(Approvato).

## Art. 6.

I Consorzi sono retti da un Consiglio di amministrazione nominato secondo le norme dettate dai rispettivi statuti.

Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione:

un rappresentante del Ministero per l'economia nazionale;

un ufficiale della Milizia nazionale forestale designato dal Ministero per l'economia nazionale;

un rappresentante rispettivamente dei Sindacati dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera nell'industria della pesca designato dalle rispettive Federazioni nazionali;

un ufficiale del corpo delle Regie capitanerie di porto designato dal Ministero delle comunicazioni, nei Consorzi che estendono la loro attività sulle acque marittime.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal ministro dell'economia nazionale.

(Approvato).

## Art. 7.

Il ministro dell'economia nazionale può, con proprio decreto, disporre che gli attrezzi per

la pesca da usare nella zona di ciascun Consorzio, relativamente alle acque interne, siano, a cura del Consorzio stesso, muniti di speciale contrassegno, che ne accerti la conformità con le disposizioni vigenti, e stabilire che per tale servizio sia corrisposto al Consorzio uno speciale diritto.

Nel caso previsto dal precedente comma, la mancanza del contrassegno sarà punita con pena pecuniaria da lire 50 a 500. Gli attrezzi privi del contrassegno saranno soggetti a sequestro e non saranno restituiti se non dopo che siano stati muniti del contrassegno a richiesta e spese del contravventore.

(Approvato).

## Art. 8.

I Consorzi traggono i mezzi finanziari occorrenti al loro funzionamento dalle quote sociali, dai diritti di cui all'art. 7, dai contributi degli Enti locali e dalle entrate eventuali.

Per assicurare il normale funzionamento dei Consorzi, il Ministero per l'economia nazionale può concedere un contributo non superiore all'ammontare dei redditi del Consorzio ottenuti come sopra.

A tal fine, i Consorzi sono tenuti a comunicare al Ministero per l'economia nazionale i loro bilanci.

(Approvato).

## Art. 9.

Qualora un Consorzio volontario od obbligatorio non corrisponda alle finalità per le quali è stato istituito, ovvero quando siano constatate gravi irregolarità nell'amministrazione di esso, il ministro per l'economia nazionale ha facoltà di sciogliere il relativo Consiglio di amministrazione e di nominare un commissario, il quale assume la temporanea gestione del Consorzio stesso.

(Approvato).

## Art. 10.

Le attuali Associazioni per la pesca, anche se erette in Ente morale o riconosciute in forza di precedenti disposizioni, saranno tra-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1928

sformate in Consorzi, in conformità della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927 n. 1548, portante norme per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti » (N. 1367).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548 portante norme per la fabbricazione e l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, portante norme per la fabbricazione, importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca, conservati in recipienti, con la seguente aggiunta all'articolo 15:

« Fino alla data del 3 settembre 1928 potranno, con decreto del Ministero per l'economia nazionale, essere autorizzate la detenzione, la vendita e la somministrazione nei Regno, di prodotti alimentari della pesca in iscatole ed in altri recipienti, non conformi alle prescrizioni contenute nell'art. 4 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2524, contenente modificazioni alla tassa sulle concessioni governative » (N. 1365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2524, contenente modificazioni alla tassa sulle concessioni governative ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2524, contenente modificazioni alle tasse sulle concessioni governative.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Esenzione da tasse di registro ed ipotecarie pel trapasso dei beni, delle attività e passività della Sezione di Credito del Monte di Pietà di Cremona alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, e divieto al detto Monte di riprendere operazioni di credito, salvo che su pegno » (N. 1544).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzione di tasse di registro ed ipotecarie pel trapasso dei beni, delle attività e passività della Sezione di Credito del Monte di Pietà di Cremona alla Cassa di Risparmio delle provincie Lombarde, e divieto al detto Monte di riprendere operazioni di credito, salvo che su pegno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1544).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo;

## Art. 1.

Il trapasso dei beni e di ogni attività e passività, di cui al Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 897, dalla Sezione di credito del Monte di Pietà di Cremona alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde sarà effettuato in esenzione da tasse di registro ed ipotecarie.

(Approvato).

## Art. 2.

È fatto divieto al Monte di Pietà di Cremona ed ai suoi successori di riprendere operazioni di credito, salvo che prestiti su pegno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti » (N. 1374).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del Corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del Corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Trattamento di quiescenza dei maestri delle nuove provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana » (N. 1556).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento di quiescenza dei maestri delle nuove provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1556).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 27 del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1500, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1094, sono applicabili, semprechè non sia più favorevole l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel precitato Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1500, anche ai maestri elementari delle nuove provincie, che siano stati dispensati o vengono dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana e che non abbiano raggiunto gli anni di servizio utili pel conseguimento di pensione o indennità secondo le disposizioni vigenti alla data della loro cessazione dal servizio.

(Approvato).

## Art. 2.

Per la liquidazione ed il riparto della pensione o indennità dovuta a norma del precedente articolo, si applica il disposto dell'art. 20 del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1500, e l'attribuzione della pensione decorre dalla data della effettiva cessazione dal servizio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1928

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle Società fiduciarie e revisionali » (N. 1460).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle Società fiduciarie e revisionali ».

Prego l'onorevole senatore segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle società fiduciarie e revisionali.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1927.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'urgente necessità di regolare il funzionamento delle Società ed enti che esercitano le funzioni fiduciarie e di revisione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le funzioni di liquidatore, di commissario giudiziario per la revisione dei bilanci e per l'ispezione dei libri delle società, e di rappresentante dei portatori di obbligazioni possono essere affidate a società od enti il cui scopo sia quello di esercitare imprese di gestione e di amministrazione.

Art. 2.

Le società e gli enti predetti possono altresì assumere l'amministrazione di patrimoni che siano loro affidati dagli aventi diritto.

Tale ufficio può essere loro conferito anche dall'autorità giudiziaria nei casi in cui a questa compete di provvedere alla nomina dell'amministratore.

Art. 3.

Le società e gli enti predetti non potranno ricevere incarichi dalla autorità giudiziaria o dalle pubbliche amministrazioni se non abbiano ottenuto

una abilitazione per decreto del ministro per l'economia nazionale di concerto col ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Le società e gli enti per ottenere l'abilitazione dovranno presentare al Ministero dell'economia nazionale copia degli statuti e bilanci e dare la dimostrazione degli scopi e dei mezzi di cui dispongono per l'esplicazione della loro attività.

Nel decreto di abilitazione si potranno stabilire limiti e condizioni per l'esercizio dell'attività fiduciaria e revisionale.

Le società ed enti abilitati sono soggetti a vigilanza e ispezioni da parte del Ministero dell'economia nazionale il quale in caso di gravi irregolarità potrà revocare l'abilitazione. Le spese per le ispezioni sono a carico delle società ed enti soggetti a vigilanza.

#### Art. 4.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare il regolamento per la esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

SUPINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. L'Ufficio centrale, per le ragioni indicate nella relazione, vi propone di approvare questo disegno di legge inteso ad agevolare la costituzione delle Società aventi per scopo di compiere operazioni di gestione per conto di terzi. A queste Società l'autorità giudiziaria potrà affidare incarichi che ora possono essere conferiti soltanto a persone fisiche.

Tuttavia l'Ufficio centrale desidera che, a scanso dei dubbi ai quali potrebbe dar luogo il testo del disegno di legge, venga dichiarato che quegli incarichi i quali hanno carattere personale e si avvicinano alle pubbliche funzioni, come quelli di sindaco di Società o di curatore di fallimento, s'intendano riservate a persone fisiche.

Questi incarichi infatti non potrebbero essere convenientemente esercitati da enti col-

lettivi. Tale non solo è il giusto desiderio dei professionisti, ma è pure il voto della Commissione compilatrice del progetto pel nuovo codice di commercio.

Prego quindi il ministro della economia nazionale a voler dichiarare che questa riserva si intende sottintesa nel disegno di legge.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Assicuro il relatore senatore Supino che della raccomandazione da lui espressa sarà tenuto stretto conto nell'applicazione pratica della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1279, concernente la definizione dei rapporti coi devolventi di diritti a contributi e di aree all'Unione Edilizia Nazionale » (N. 1448).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1279, concernente la definizione dei rapporti coi devolventi di diritti e contributi e di aree all'Unione Edilizia nazionale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

**REBAUDENGO, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1279, concernente la definizione dei rapporti coi devolventi di diritti a contributi e di aree all'Unione Edilizia Nazionale.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, che esonera per due anni dal pagamento del dazio doganale e della tassa di vendita la benzina, il petrolio e gli olii minerali greggi, destinati ad essere impiegati nel collaudo delle vetture automobili » (N. 1446).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, che esonera per due anni dal pagamento del dazio doganale e della tassa di vendita la benzina, il petrolio e gli olii minerali greggi destinati ad essere impiegati nel collaudo delle vetture automobili ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

**REBAUDENGO, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, col quale si concede alle ditte fabbricanti di automobili l'importazione in franchigia da dazio doganale e da tassa di vendita della benzina, del petrolio e degli olii minerali greggi destinati al consumo per il collaudo delle vetture automobili.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta » (N. 1559).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo dello Stato per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

**REBAUDENGO, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

In aumento ai fondi già assegnati, è autorizzata, per la pubblicazione, a cura della Regia Accademia dei Lincei, degli atti costituzionali del Medioevo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta, l'ulteriore assegnazione straordinaria di lire 150,000.

Detta somma sarà ripartita in cinque rate uguali da stanziarsi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1928-29 al 1932-33.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio del predetto Ministero.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acton, Amero D'Aste, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Barzilai, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Berti, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bonicelli, Bonin Longare, Borea D'Olmo, Borghese, Borromeo, Borsarelli, Bosselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Callaini, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cesareo, Chersich, Chimienti, Cimatì, Cippico, Cito Filomarino, Cocchia, Conatarini, Cornaggia, Credaro, Cremonesi.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, Del Bono, De Marinis, De Vecchi, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Faelli, Ferrari, Ferrerò di Cambiano.

Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Gironi Conti, Giordani, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Mangiagalli, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Montuori, Morello, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pironti, Pitacco, Podesta, Pullè.

Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Romeo delle Torrazze, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Sanjust di Teulada, Santucci, Schanzer, Segrè, Sartorio, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Sormani, Supino.

Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Vigliani, Vitelli.

Zupelli.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1581):

Senatori votanti . . . . .	142
Favorevoli . . . . .	127
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Assegnazione a Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova Duca di Pistoia, di un appannaggio di lire duecentomila annue (N. 1587):

Senatori votanti . . . . .	142
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche (N. 1526-B):

Senatori votanti . . . . .	142
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Disposizioni per la cattura e caccia del passero a fine di protezione della coltura granaria (N. 1538):

Senatori votanti . . . . .	142
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Esenzioni tributarie alle famiglie numerose (N. 1527):

Senatori votanti . . . . .	142
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Trattamento di quiescenza dei maestri delle nuove provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana (N. 1556):

Senatori votanti . . . . .	142
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle Società fiduciarie e revisionali (N. 1460):

Senatori votanti . . . . .	142
Favorevoli . . . . .	128
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1279, concernente la definizione dei rapporti coi devolventi di diritti a contributi e di aree all'Unione Edilizia nazionale (N. 1448):

Senatori votanti . . . . .	142
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, che esonera

per due anni dal pagamento del dazio doganale e della tassa di vendita la benzina, il petrolio e gli olii minerali greggi, destinati ad essere impiegati nel collaudo delle vetture automobili (N. 1446):

Senatori votanti . . . . .	142
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta (N. 1559):

Senatori votanti . . . . .	142
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Disciplina della costituzione e della attività delle Associazioni intese alla tutela e all'incremento della pesca nell'interesse generale e senza fine di lucro (N. 1537):

Senatori votanti . . . . .	142
Favorevoli . . . . .	129
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, portante norme per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti (N. 1367):

Senatori votanti . . . . .	142
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2524, contenente

modificazioni alla tassa sulle concessioni governative (N. 1365):

Senatori votanti . . . . .	128
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Esenzione da tasse di registro ed ipotecarie pel trapasso dei beni, delle attività e passività della Sezione di Credito del Monte di Pietà di Cremona alla Cassa di risparmio delle provincie Lombarde, e divieto al detto Monte di riprendere operazioni di credito, salvo che su pegno (N. 1544):

Senatori votanti . . . . .	142
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti (N. 1374):

Senatori votanti . . . . .	142
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 16:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1582);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 163, concernente il riconoscimento, come Regio Istituto, dei corsi d'arte applicata dall'Accademia di Belle Arti di Perugia (N. 1449);

Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi (N. 1452);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente

l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926; n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380 (N. 1398);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, per l'esercizio della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione (N. 1395);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari (N. 1336);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928; n. 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare (Numero 1315);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 807, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 10 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, per l'attuazione del piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano; e l'integrazione delle norme relative alla nuova sistemazione ospedaliera (N. 1360);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, col quale vengono istituiti in via di esperimento « telegrammi lampo » ed i « telegrammi augurali » (N. 1435);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali ed ai colonnelli del Regio esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria (N. 1250);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del corpo (Numero 1375);

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, relativo all'Istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (N. 1345);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente « Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale » (N. 1403);

Integrazione delle disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria (N. 1540);

Provvedimenti per favorire il collocamento di serbatoi di olii minerali e di distributori automatici di benzina (N. 1536).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dgl 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1589);

Istituzione di un ufficio del ruolo presso la Corte di cassazione del Regno (N. 1517);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore (N. 1262);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, contenente provvedimenti per disciplinare l'assegnazione di alloggi nella Cooperativa edilizia « Il Villaggio dei Giornalisti » in Roma (N. 1561);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, riguardante provvedimenti vari in materia di edilizia economica e popolare (N. 1474);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 614, riflettente il Consorzio di Istituti di credito per il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania (N. 1554);

Provvedimenti a favore delle provincie, dei comuni e dei concessionari di opere di bonifica (N. 1487);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160 (N. 1411);

Modificazioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante l'istituzione del Consiglio d'Amministrazione e della carica

di direttore generale per le ferrovie dello Stato (N. 1549);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930, che dà esecuzione all'Accordo relativo la questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania il 1º settembre 1927 (N. 1351);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta (N. 1387);

Modificazioni al Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica (N. 1550);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti da fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1328);

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, concernente variazioni di bilancio e provvedimenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1477);

Conto consuntivo sulla gestione dei Regi stabilimenti di Salsomaggiore nell'esercizio 1º gennaio-31 dicembre 1921 (N. 1377);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-1928 (N. 1429);

Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al quindicesimo prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1466);

Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei Comuni unificati (N. 1490);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 876, recante modifiche alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale dell'esportazione (N. 1563);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2123, circa compensi daziari per i materiali nazionali impiegati nelle

costruzioni navali disciplinate dal Regio decreto legge 1º febbraio 1923, n. 211 (N. 1347);

Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria (Numero 1515);

Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (N. 1312);

Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma (Numero 1508);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche (N. 1135);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2121, che approva un maggiore stanziamento di fondi per compensi di costruzione alle navi mercantili (Numero 1323);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno (N. 1254);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz (N. 1573);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, recante modificazioni alla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina (N. 927);

Ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Bergamo e a Gorizia, nonchè nelle frazioni aggregate a Mantova (Numero 1567).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.







CXC<sup>a</sup> TORNATA

## MARTEDÌ 5 GIUGNO 1928 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 10702
Disegni di legge (Annuncio di una proposta di) . . . . .	10702
(Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 163, concernente il riconoscimento, come Regio Istituto d'arte, dei corsi d'arte applicata dall'Accademia di Belle Arti di Perugia » . . . . .	10735
« Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi » . . . . .	10736
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926 n. 765, convertito nella legge 1 <sup>o</sup> luglio 1926, n. 1380 » . . . . .	10736
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, per l'esercizio della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione » . . . . .	10738
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per la educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari » . . . . .	10738
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare » . . . . .	10738
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 807, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 10 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, per l'attuazione del piano organico di decen-	

tramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano, e l'integrazione delle norme relative alla nuova sistemazione ospedaliera » . . . . .	10739
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, col quale vennero istituiti in via di esperimento i « telegrammi lampo » ed i « telegrammi augurali ». . . . .	10739
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del Regio esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria ». . . . .	10739
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia Guardia di finanza ed al servizio sanitario del Corpo ». . . . .	10740
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente « Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale » . . . . .	10740
« Integrazione delle disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria ». . . . .	10740
« Provvedimenti per favorire il collocamento di serbatoi di olii minerali e di distributori automatici di benzina » . . . . .	10741
(Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 <sup>o</sup> luglio 1928 al 30 giugno 1929 ». . . . .	10702
Oratori:	
BARZILAI . . . . .	10725
CIPPICO . . . . .	10702
MUSSOLINI, Capo del Governo . . . . .	10704
(Presentazione di) . . . . .	10735
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	10735
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . .	10742

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1928

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni, e tutti i ministri ed i sottosegretari di Stato.

*(Il Capo del Governo, al suo ingresso nell'aula, è accolto da vivi applausi).*

MONTRESOR, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Berio D'Argentina per giorni 15; Chiappelli per giorni 5; Marghieri per giorni 10; Raineri per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si ritengono accordati.

#### Annuncio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata una proposta di legge di iniziativa dei senatori Amero D'Aste, Libertini e Garofalo.

Sarà inviata agli Uffici, a termini del regolamento, per l'ammissione alla lettura.

**Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1582).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

#### Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio

finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

CIPPICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPPICO. Onorevoli colleghi, fatti di eccezionale gravità si sono susseguiti nei giorni scorsi in alcune città civilissime della sponda dell'Adriatico Orientale, città le quali hanno derivata la loro civiltà esclusivamente da Roma e da Venezia.

Qui in Italia, e da per tutto nel mondo dove siano italiani degni di essere tali, è stato in quei giorni celebrato il XIII anniversario dell'intervento dell'Italia nella guerra vittoriosa necessaria.

La celebrazione è stata, sempre e dovunque, solenne dignitosa e pacifica. In taluni paesi finitimi, tuttavia, nei quali l'esercito vittorioso, dell'Italia, non per sua colpa, non era riuscito a estirpare l'inveterata lue asburgica, quest'anno l'anniversario del 24 maggio è stato celebrato col vilipendio dell'Italia e della civiltà italiana.

Raramente l'Italia, col suo Re, col Capo del Governo e con la sua bandiera, è stata vituperata in tale modo quanto nei giorni scorsi: un attacco frontale dell'irriducibile barbarie che nei secoli ha avversato il riascendere dell'Italia, è stato organizzato e scatenato contro di noi.

A Sebenico, a Traù, a Spalato e a Ragusa, orde di teppisti, senza provocazione alcuna, hanno assaltata l'Italia ne' suoi consolati, nelle sue scuole, nelle sue banche, nelle sue botteghe, nelle sue case, nelle sue navi.

La cronaca di quanto è avvenuto, e che noi abbiamo letta nei giornali italiani e stranieri, ci dà un quadro alquanto scialbo della tragicommedia della quale l'Italia è stata vittima negli scorsi giorni. È stata organizzata la caccia all'italiano, nelle calli e nelle piazze venete delle città adriatiche. In Spalato abbiamo avuto case di privati cittadini invase e derubate. La casa del nostro collega senatore Tacconi, se non è stata invasa, è stata aggredita dai sassi della teppaglia. A lui mando, anche per il buon augurio, un saluto fraterno.

Una trentina tra banche e botteghe nostre

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1928

sono state saccheggiate. Le merci della refurtiva, all'indomani, pubblicamente e impunemente sono state vendute nelle pubbliche piazze a prezzi vilì. E tutto questo è potuto accadere sotto gli occhi della gendarmeria, con la connivenza evidente delle autorità locali.

Chi ha voluto, chi ha organizzato questa orgia di criminalità? Perchè è stata inscenata questa rivolta di barbari contro l'Italia? Non è qui il luogo, nè a me spetta indagare le cause remote o immediate della gesta incivile.

L'organizzazione di essa è stata, in ogni modo, perfetta. Dimostrazioni similari avvenute in altre città della Jugoslavia, a Zagabria, a Lubiana, a Belgrado a Skoplie, a Uskub, a Sarajevo, ci dimostrano che quella organizzazione è stata voluta e preparata con autorità da qualcuno. Solo a Belgrado la polizia ha reagito contro le dimostrazioni avverse all'Italia. La lettera del ministro Marinkovic, di quattro giorni or sono, lealmente riconosce quanto è avvenuto. Prendiamone atto. Senza, però, dimenticare che quella gesta di anonima e irresponsabile canaglia si connette con l'assassinio dei marinai della Regia Nave « Monzambano » avvenuto in Sebenico nel 1864, con l'assassinio dei pescatori di Chioggia e del Padoan, avvenuto nel Porto di Spalato nel 1884, con l'assassinio del non ancora vendicato comandante Gulli e del motorista Rossi, avvenuto l'11 luglio del 1920.

Questa gesta si connette ancora, nella storia nostra, con le dimostrazioni criminose anti-taliane sferrate dalla polizia austriaca il 24 maggio 1915 per le vie di Trieste, e più tardi, durante la guerra, subito dopo Caporetto, in altre città della costa orientale dell'Adriatico. Si connette anche con la caccia al Serbo, voluta e organizzata dalla polizia austriaca nel 1914 alla vigilia della guerra mondiale.

Ieri, la polizia austriaca. Oggi le Zupanie (prefetture) jugoslave. I « leccapiattini », ieri; gli studenti scioperati, i facchini oziosi, i comunisti addomesticati, oggi. È la mostruosa aquila absburgica, che si riaffaccia. Bisogna vigilare, e denunciarla al mondo che tanto tiene alla pace.

Chi tiene veramente alla pace è l'Italia. Pazienza lunga di Governo e di popolo è stata messa a dura prova, dal giorno dell'alto tradimento di Rapallo sino a ieri. La prova è stata anche più dura negli scorsi giorni. Ma

allo spettacolo di barbarie antica e recente l'Italia ha contrapposto un atteggiamento di esemplare civiltà.

I nostri giovani generosi hanno dimostrato, sì, a protesta di quei saccheggi e di quei vituperi lanciati contro la nostra Nazione, ma recando offerte di fiori al Milite Ignoto e ai monumenti dei caduti nelle città d'Italia.

Un giorno, la gioventù nostra tumultuava per le vie e per le piazze delle città italiane contro l'Austria, ma civilmente, per amore di Trieste, di Trento e della Dalmazia. La gioventù di allora obbediva a quella idealità di sentimentale irredentismo, che coesisteva con l'Italia umile e vile, dei parlamenti i quali ponevano il veto alle spese improduttive dell'esercito e della marina.

PRESIDENTE. Onorevole Cippico, nei giudizi storici occorre maggiore larghezza di vedute e serenità ed equità di apprezzamento.

CIPPICO. Questa è storia che non si cancella, onorevole Presidente. . . .

PRESIDENTE. È storia a modo suo.

CIPPICO. Trento, Trieste e la Dalmazia erano allora, come ho detto, problemi di irredentismo. Oggi l'Italia, raggiunti i confini delle Alpi, dal Brennero al Nevoso, ha un problema permanente, che non è d'irredentismo omai più: quello dell'Adriatico, il quale lamba e lambirà sempre la sua costa orientale, ed è problema di strategia, problema di sicurezza, problema di libertà del mare, problema di economia politica e finanziaria. Esso è profondamente sentito oramai da tutta quanta la Nazione, oggi, mentre si ricoalizzano, superstiti epigoni della Ballplatz, gli studenti d'Innsbruck con quelli di Zagabria e di Lubiana, contro il comune nemico, che sarebbe l'Italia. Tutta quanta la nazione, comprese le decine di migliaia di dalmati italiani residenti ancora in Dalmazia, pronti a tutto patire, pronti anche a morire, — come tutti gli altri dalmati, e sono decine di migliaia (nella sola Trieste più di 15 mila) — tiene gli occhi volti, con cieca fede, al saldo timoniere, il quale ha tracciato nuova rotta di destino alla Patria. Tutta quanta l'Italia bene sa che, con tale Duce, la sua stella non potrà mai venire eclissata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Capo del Governo.

MUSSOLINI. *Capo del Governo, Ministro degli affari esteri. (Senatori e Ministri in piedi applaudono fragorosamente).* L'ultima volta che ebbi, onorevoli Senatori, l'onore di parlare dinanzi a voi in tema di politica estera, fu nella seduta del 28 maggio 1926. Sono passati esattamente due anni. Il mio discorso di allora fu breve e si limitò a rispondere a talune osservazioni di vostri colleghi che avevano interloquuto sul Bilancio degli Esteri. Il discorso che intendo pronunciare, oggi, sarà molto più ampio: e necessariamente analitico, perchè mi propongo di passare in rassegna tutte le posizioni di politica estera che l'Italia ha nel mondo, a cominciare dalle più lontane, per finire alle più vicine. Dato che l'Italia è, oggi, una Potenza mondiale, cioè ad interessi non limitati a un dato settore o continente, la rassegna comincerà dall'Asia e attraverso l'Africa e l'America, si concluderà in Europa. Prospetterò, quindi, talune questioni d'ordine generale come il disarmo, le riparazioni, la Società delle Nazioni e infine parlerò degli strumenti dell'Amministrazione degli Esteri.

Un paese che nell'estremo Oriente addimostri il più vivo interesse per le vicende italiane e gli attuali ordinamenti politici dell'Italia, è il Giappone. I rapporti fra i due Governi e si può dire fra i due popoli, sono molto cordiali. Il volume degli scambi commerciali è modesto. Tuttavia nel 1927, sono state importate dal Giappone in Italia merci per un valore globale di 119 milioni di lire circa e dall'Italia in Giappone sono state esportate merci per un valore di lire 35.747.000, rappresentate in massima parte da mercurio, automobili, marmi.

Particolarmente interessante anche per l'Italia è la situazione della Cina, le cui lotte interne tengono desta l'attenzione diplomatica e pubblica del mondo. La situazione dopo un biennio di guerre civili, complicate da un tentativo di sollevazione bolscevica che appare oramai completamente liquidata, la situazione, dicevo, è ancora caotica ed oscura. Grosso modo, la Cina del Nord fa capo al Maresciallo Cian-Tso-Lin, le provincie meridionali si raccolgono attorno al Governo Nazionalista di Nankin. In mezzo ci sono dei Governatori locali che agiscono per loro conto e non obbediscono praticamente nè al Nord, nè al Sud.

Un momento drammatico di questa lotta si ebbe nel settembre-dicembre 1926, quando l'Inghilterra perdette la sua concessione di Han Kow. Fu in quel periodo che le Potenze europee, con interessi cinesi, ritennero necessario inviare dei rinforzi e stabilire una specie di fronte unico europeo. Il Governo che aveva già in Cina le Regie navi *Libia*, *Caboto* e *Carlotto*, mandò due navi da guerra il *Volta* e il *Muggia*. Poichè la situazione ha aspetti di cronicità, con bruschi e sanguinosi sussulti come quello che ha provocato in questi giorni l'intervento del Giappone nello Sciantung. Il *Volta* è stato richiamato. I marinai italiani hanno adempiuto in tutte le circostanze il loro dovere. Attualmente ci sono in Cina i seguenti contingenti militari italiani: 80 uomini di guardia alla Legazione di Pechino, 300 uomini del Battaglione di Tientsin e 80 del contingente di Shanghai. È assai malagevole determinare quale sia il significato profondo delle guerre civili cinesi e quale sbocco possano avere. Non bisogna passare in silenzio l'ipotesi avanzata che, attraverso queste lotte, la Cina possa raggiungere l'unità dello Stato, con un blocco di oltre 400 milioni di uomini.

Tra l'Italia e la Cina esiste un Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione che risale al 1866 e che la Cina può chiedere di rivedere — nella parte commerciale — dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno in corso. Trattati analoghi esistenti col Belgio e colla Spagna sono stati però denunciati per intero. Le conseguenze di tale denuncia potrebbero essere di una certa gravità per quanto concerne i nostri istituti bancari e commerciali e ben undici vicariati apostolici italiani, che d'altra parte siamo decisi a salvaguardare possibilmente con un'intesa amichevole. Non si può parlare della Cina senza accennare alla Concessione Italiana di Tientsin popolata da circa 7500 individui, dei quali 150 italiani, 7000 cinesi e il resto di altre nazioni. L'importanza politica e morale di questa sentinella avanzatissima della civiltà italiana nell'Estremo Oriente, è palese. Vi interesserà, forse, di sapere, On. Senatori, che il Bilancio della Concessione è modesto, ma si chiude con un attivo di oltre 600 mila lire.

Ritornando e concludendo, sulla Cina, noi ci auguriamo che la situazione politica si chia-

risca e si stabilizzi onde sia possibile di mantenere rapporti stretti di amicizia fra l'Italia e la Cina, come sempre esistettero, sino da quando viaggiatori italiani percorsero quelle lontane contrade, dove si è svolta una delle più antiche e interessanti civiltà del mondo.

Dalla Cina, passo al Siam. Anche con questo Stato esisteva un vecchio Trattato firmato nel 1868. È stato sostituito da un Trattato di amicizia, commercio, navigazione, firmato il 9 maggio dal 1926. Il volume dei nostri rapporti commerciali è limitato: tuttavia nel 1927 sono state importate nel Siam 277 automobili italiane. Esistono le possibilità di aumentare i nostri traffici ora che il Trattato di commercio ne determina e facilita le condizioni.

Ben più ampie sono le relazioni commerciali fra l'Italia e l'India britannica. Il Governo ha pensato che ad intensificarle occorreva riorganizzare ed aumentare la rappresentanza consolare italiana. Sono stati quindi istituiti il Vice-Consolato italiano di Madras e il Consolato di Colombo.

Uno Stato che suscita particolare attenzione per la sua posizione geografica, per la sua costituzione, la sua forza, è l'Afganistan.

Il viaggio europeo del Re Amman Ullah Khan è cominciato dall'Italia. A questa priorità di simpatie non è estraneo il fatto che l'Italia fu la prima Potenza alleata a riconoscere l'indipendenza afgana proclamata nel 1919. Le relazioni commerciali italo-afgane sono attualmente minime e per la situazione geografica dell'Afganistan, paese ultra-continentale incastrato com'è tra l'India e la Russia, quindi distante centinaia e centinaia di miglia dal mare e per il fatto che l'Afganistan non ha ferrovie e manca di un'organizzazione bancaria. Tuttavia recentemente l'Italia ha concluso affari per forniture belliche e automobilistiche e si sta preparando un invio di tecnici. Importante, dal punto di vista anche del prestigio dell'Italia nel centro dell'Asia, è il fatto che l'Afganistan abbia mandato i suoi primi 25 cadetti d'Aviazione all'Accademia Aeronautica di Caserta. Questi giovani sono già a Caserta. Tornando col brevetto di piloti, nel loro paese, non potranno non ricordare il loro soggiorno in Italia. È anche con questi « scambi » di uomini e di servizi che si sviluppano i rapporti fra i popoli.

È mia convinzione che l'Afganistan, paese rigidamente islamico, popolato da stirpi forti e guerriere, guidato da un Re che armonizza nel suo spirito le tradizioni dell'Oriente colle audacie dell'Occidente, è destinato a rappresentare una parte preponderante nella politica dell'Asia Centrale.

I rapporti tra l'Italia e la Persia, sempre cordiali, sono presentemente caratterizzati dalla questione del rinnovamento del Trattato di amicizia e commercio italo-persiano del 1862, denunciato dal Governo di Teheran l'8 maggio 1927. Tale denuncia non è stata fatta soltanto nei riguardi dell'Italia, ma di tutti gli altri Stati aventi con la Persia trattati a base capitolare. Scopo principale del Governo persiano in tale sua linea di condotta, è, come è noto, quello di poter affrancare il proprio Paese dal regime delle capitolazioni.

Le Potenze interessate sono già da tempo in conversazione con il Governo persiano onde ottenere qualche garanzia di fronte alla perdita dei privilegi capitolari, ed alcune di esse hanno già concluso accordi provvisori.

Anche l'Italia ha i suoi interessi nella questione, non può certo non preoccuparsene e la cordialità con la quale vengono condotte le trattative col Governo persiano ci dà la convinzione che giungeremo a brevissima scadenza ad un *modus vivendi* sulla base della clausola della Nazione più favorita.

Tale cordialità dei rapporti tra i due Paesi è confermata dalla recente richiesta fatta dal Governo persiano al Ministero degli affari esteri di due tecnici italiani cui dovrà essere affidata la sistemazione dei servizi marittimi dello Stato persiano.

Lasciando l'Oceano Indiano, per venire al Mar Rosso, incontriamo un altro Paese, col quale l'Italia ha firmato un Trattato di amicizia e di relazioni economiche: lo Jemen.

Il Trattato costituisce un riconoscimento ufficiale della intensificazione delle relazioni amichevoli fra l'Italia e lo Jemen, e nel contempo il riconoscimento della piena indipendenza dello Jemen e del suo Sovrano.

Inspirata dal solo intendimento di una leale amicizia con i Paesi dell'Arabia, a traverso la pacificazione fra i vari Emirati, e l'incremento delle loro attività economiche, la nostra azione

potentemente favorita dal rinnovato prestigio dell'Italia, amica del mondo islamico e conscia delle sue funzioni di grande Potenza anche musulmana, non poteva non riscuotere l'adesione delle popolazioni jemenite ed il consenso del loro Capo, la cui potestà politica aveva modo, per la prima volta di affermarsi in un atto internazionale.

Il viaggio compiuto in Italia da uno dei figli dell'Imam Yahia, è stato il suggello di queste amichevoli relazioni politiche, che promettono di sviluppare i traffici commerciali fra Massaua e Hodeida. Una società italo-araba lavora attualmente a questo scopo. Il nome d'Italia è popolare nello Jemen e gli unici europei che durante qualche tempo circolarono nello Jemen furono italiani.

Il Sovrano dello Jemen non avrà mai a pentirsi di aver firmato il suo primo Trattato politico di amicizia e di relazioni economiche coll'Italia.

Se dal Mar Rosso, varchiamo la Colonia primigenita, incontriamo l'Impero etiopico. Anche coll'Abissinia le relazioni sono diventate — specie dopo il viaggio di Ras Tafari, in Italia — particolarmente amichevoli. Le nebbie che agenti di altri interessi volevano far sorgere sull'orizzonte dei rapporti italo-abissini sono scomparse. Un Patto di amicizia, il primo che l'Abissinia firma con una Potenza europea, sarà probabilmente la consacrazione di questo nuovo e felice stato di cose.

Con tutte le Repubbliche dell'America latina, i rapporti dell'Italia sono improntati a grande cordialità. Vivono laggiù laboriose e perciò rispettate, vaste collettività di italiani. Con un solo stato l'Italia ha stretto un Patto di natura politica: il Cile. In data 24 febbraio 1927 è stato firmato fra l'Italia e Cile un Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario.

Anche senza patti, le relazioni fra Italia e Argentina, fra Italia e Brasile sono eccellenti. Sono relazioni d'ordine politico-economico-morale.

Il Brasile ha ordinato qualche sommergibile alla industria italiana. Maggiori sono state le ordinazioni della Marina Militare argentina, riconoscimento che si potrebbe dire tradizionale da parte della grande e prosperosa Repubblica Argentina, della bontà del nostro lavoro e della capacità delle nostre maestranze.

Non voglio abbandonare l'America del Sud, senza ricordare l'Uruguay — paese che ci ha dato sempre, anche recentemente coll'invio di una Ambasceria straordinaria, prove concrete di amicizia — e tutte le altre repubbliche che dal Perù al Paraguay dall'Equatore al Venezuela, alla Columbia mantengono rapporti di assoluta cordialità coll'Italia.

Nell'America del Nord, c'è uno Stato che si stende dall'Atlantico al Pacifico, coi suoi 120 milioni di abitanti, colle sue sterminate ricchezze, colla sua gigantesca capacità di lavoro, col suo eccezionale progresso tecnico e scientifico: gli Stati Uniti.

La Repubblica delle Stelle dalla guerra in poi ha una parte grandissima, se non preponderante, nella storia del mondo. L'asse della finanza si è spostato dall'Europa all'America. Gli Stati Uniti hanno crediti per dodici miliardi di dollari verso tutte le Nazioni specie del vecchio continente. L'iniziativa americana sembra avviata a conquistare l'Europa. L'esame di questo fenomeno attorno al quale è sorta una ricca letteratura, mi porterebbe troppo lontano. Del resto il fenomeno si svolge sotto i nostri occhi, nelle forme più svariate che vanno dalla filantropia alla banca, dalla scienza all'industria. Sino a quale punto si tenderà l'arco della volontà di Potenza americana, e quali resistenze potrà incontrare, non è dato prevedere. Per quel che concerne l'Italia, i rapporti cogli Stati Uniti, sono stati in questi ultimi tempi, contraddistinti da tre avvenimenti di speciale importanza.

Basterà soltanto ricordare il primo e cioè la sistemazione del nostro debito di guerra. In piena crisi dei cambi e precisamente nel 15 giugno del 1925, io mandavo il seguente dispaccio al nostro Ambasciatore a Washington:

« Dopo una conversazione con Ministro Finanze durante la quale fu prospettata ipotesi che attuale inasprimento cambi potesse essere conseguenza stato incertezza nostre trattative con Stati Uniti circa debiti, sono venute determinate invitare V. E. a iniziare ufficialmente trattative per il *settlement* del nostro debito. V. E. è quindi autorizzata a fare una immediata comunicazione ufficiale in tale senso al Governo americano. Non appena V. E. avrà fatto comunicazione ufficiale decisione Governo italiano iniziare regolari trattative per sistemazione de-



biti V. E. mi terrà quotidianamente informato andamento preliminare nonché impressione mondo finanziario americano ».

Successivamente il Conte Volpi, negoziava brillantemente la sistemazione del nostro debito, primo passo sulla strada del risanamento finanziario. Un altro avvenimento ha interessato i rapporti fra Italia e Stati Uniti e precisamente l'iniziativa per una Conferenza concernente gli armamenti navali. Il Senato ricorda che l'Italia declinò l'invito.

Nella nota di risposta alla proposta americana, io prospettai le ragioni per cui l'Italia non poteva aderire alla progettata Conferenza di Ginevra, che si svolse poi in assenza dell'Italia e della Francia e sboccò in un fallimento completo a causa specialmente delle gravi divergenze manifestatesi fra Stati Uniti e Inghilterra circa la fissazione del tonneggio e del numero degli incrociatori.

Terzo avvenimento giunto a conclusione nell'aprile scorso: la firma di un Trattato di conciliazione, di arbitrato, fra Stati Uniti e Italia. Il carattere di questo Trattato è definito dai suoi articoli e soprattutto dal suo preambolo. Ora è sul tappeto la proposta Kellogg, dinanzi alla quale l'atteggiamento dell'Italia è stata definita da una lettera resa di pubblica ragione. Prima di abbandonare l'argomento delle relazioni fra Stati Uniti e Italia, voglio toccare due questioni che di quando in quando, eccitano polemiche e appassiano l'opinione pubblica americana. Per quanto concerne la legge sull'emigrazione e relativa quota, il mantenimento della quota — se ci duole per le motivazioni che l'hanno provocata — ci lascia praticamente indifferenti. Da un biennio il Governo fascista segue una politica di volontaria restrizione e controllo dell'emigrazione. Indice palese di questo mutato indirizzo è l'abolizione del Commissariato dell'Emigrazione e la creazione in vece sua presso il Ministero degli esteri, di una Direzione Generale degli Italiani all'Estero. Che gli Stati Uniti modifichino o mantengano il cosiddetto *immigration bill* è affare che li riguarda. Per quanto concerne gli italiani di origine e naturalizzati americani essi sono di diritto e di fatto cittadini americani, quindi stranieri per noi.

Ci limitiamo soltanto a desiderare ch'essi

siano fieri della loro origine. Finalmente tutte le discussioni sui Fasci all'estero, sono cessate colla pubblicazione dello Statuto dei Fasci all'estero, da me particolarmente dettato e che precisa nella maniera più formale, i compiti, le attribuzioni di queste organizzazioni, la cui utilità è indubbia quando siano — come devono essere — composte di galantuomini che onorino col lavoro, la disciplina, la dignità personale la Patria lontana. (*Applausi*).

Ed ora, onorevoli Senatori, superiamo a volo l'Atlantico, e soffermiamoci sulla nostra vecchia, gloriosa e ancora inquieta Europa. Qui il panorama è più complicato: gli interessi più vivi, la realtà, più immediata, i sentimenti più accesi: bisogna procedere con ordine e con attenzione nel prospettarlo. Comincio dall'Inghilterra. Quando si dice che l'amicizia fra l'Inghilterra e l'Italia è tradizionale, non si ripete un luogo comune, ma si esprime una realtà di fatto. L'amicizia fra i due popoli è profonda: intendo dire che essi non furono mai divisi nel passato, collaborarono insieme nella grande guerra; giunsero insieme alla pace, liquidarono lealmente l'unica pendenza coloniale esistente tra di loro — quella dell'Oltre Giuba. A Locarno rinnovarono la loro stretta collaborazione politica ai fini della pace europea. Quando dico che l'amicizia fra i due Paesi è profonda, intendo dire che questo sentimento non è limitato alle sfere necessariamente ristrette dei circoli responsabili, ma si estende alle masse vaste della popolazione.

Il mutare degli uomini al *Foreign Office* non ha mai alterato questa situazione, la quale — evidentemente — risponde a ragioni di ordine superiore. Ho avuto il piacere e l'onore di incontrarmi con Sir Austin Chamberlain nel dicembre del 1925 a Rapallo, nel settembre del 1926 a Livorno. Voi ricordate, onorevoli Senatori, le farneticazioni polemiche e giornalistiche suscitate da quei due incontri. L'eminente Uomo di Stato che dirige il Ministero degli esteri dell'Impero Britannico fu persino accusato di avere incoraggiato l'imperialismo fascista e più tardi taluni avvenimenti furono spiegati con una specie di autorizzazione che Chamberlain avrebbe dato alla politica dell'Italia. Niente di più fantastico. L'Italia d'oggi non ha bisogno di chiedere autorizzazioni di sorta per la sua

politica. (*Applausi*). L'Italia è perfettamente autonoma nel condurre la sua politica estera. Aggiungo che uno dei cardini di questa politica è l'amicizia coll'Inghilterra. (*Applausi*).

Tale amicizia non ha bisogno di speciali protocolli per essere fortificata e perfezionata. A questo scopo tendono gli sforzi del Governo fascista.

Passo dalla Gran Bretagna al Continente e comincio dalla Unione delle Repubbliche Socialiste, che un tempo nomavasi Russia, e che io chiamerò ancora Russia per ragioni di brevità di eloquio. (*Si ride*). I rapporti dell'Italia colla Russia sono normali. Come voi ricordate, onorevoli Senatori, l'Italia riconobbe diplomaticamente la Russia nel 1924 e concluse con essa un Trattato di commercio. Poichè sui risultati effettivi di questo Trattato di commercio si è molto discusso, è opportuno che io vi offra le cifre indicanti il volume degli scambi fra i due Paesi. Sono le seguenti:

Nel 1925 lire 149.188.000 per le importazioni in Italia e lire 171.256.000 per le esportazioni dall'Italia; nel 1926 rispettivamente lire 344 milioni e 851.616 e 124.511.369; nel 1927 lire 394.735.633 e 43.441.401, cifre queste ultime non definitive.

Da esse risulta che il volume degli scambi è stato modesto. Le ragioni sono note. Esse non sono legate soltanto al monopolio statale del commercio estero, ma al fatto che la Russia ha bisogno di comperare a credito. Ora l'Italia non può in tale campo gareggiare con altre Potenze che possono comodamente attendere. Si è cercato di ovviare a tale deficienza con la creazione di un ente di finanziamento, che anticipi ai fornitori italiani le somme necessarie per la esecuzione di ordinazioni che sono pagate con cambiali russe a varia scadenza.

Negli anni 1925, 1926 vi furono accenni per un Patto di natura politica fra Italia e Russia, ma le conversazioni non uscirono mai dalla fase di semplici preliminari conversazioni.

Dalla Russia si giunge alla Polonia, passando per la corona dei Paesi baltici e scandinavi. Colle Lettonia abbiamo una convenzione commerciale firmata il 25 luglio 1925 e ratificata il 25 gennaio 1927.

Attraverso la clausola della Nazione più favorita essa ci assicura il godimento della nuova

tariffa minima lettone entrata in vigore il 16 aprile 1928 con probabile vantaggio delle esportazioni in Lettonia di alcuni prodotti italiani. Ottime sono le nostre relazioni con la Finlandia, colla quale abbiamo stipulato un Trattato di commercio che comincia a dare qualche risultato. Ottime del pari sono le nostre relazioni colla Lituania, precisate in un accordo politico e in un Trattato di commercio. I nostri rapporti colla Lituania, suggellati dalla visita di Voldemaras a Roma, ci hanno permesso di compiere una utile azione « sedativa » nel momento più acuto della tensione fra Lituania e Polonia. Con quest'ultima grande Potenza, sorta dalla guerra e oramai consolidata in uno Stato unitario che rafforza ogni giorno di più la sua compagine politico-economica-morale; colla Polonia, dico, non esistono trattati politici, nè di ciò si parlò durante la recente visita di Zalewsky a Roma. Cadono dunque tutte le fantasie che attribuirono al viaggio di Zalewsky caratteri ed obiettivi che non erano sul tappeto.

Il mio incontro con Zalewski è stato tuttavia utilissimo, perchè dallo scambio di idee e dall'esame della situazione europea, è risultato che vi è la possibilità di un'azione comune, naturalmente pacifica, della Polonia e dell'Italia in certe direzioni e per determinate eventualità. Italia e Polonia hanno molti motivi — d'ordine storico, culturale, economico — che rendono possibile e feconda la loro collaborazione. Non ho bisogno di sottolineare l'importanza politica della Polonia risorta, che novera già 30 milioni di abitanti, fra la sterminata Russia e la popolosa Germania che sta riprendendo le sue forze.

I rapporti dell'Italia colla Germania sono cordiali. Esiste un Trattato di Commercio, il cui pregio non poteva essere valutato appieno in regime di valuta italiana instabile e un Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario firmato nel dicembre del 1926 e della durata di dieci anni.

Se dai rapporti dei Governi si passa a quelli — non meno decisivi dei popoli — è necessario constatare che i rapporti fra i due popoli — italiano e germanico — potrebbero essere infinitamente migliori, se le simpatie quasi naturali di un tempo, non fossero oggi diminuite dall'azione di taluni circoli irresponsabili i quali sostengono la assurda pretesa di inter-

venire in questioni di politica interna del nostro Stato. (*Benissimo*). Se queste nebbie saranno — come io sinceramente mi auguro — fugate dall'orizzonte, la collaborazione — anche sul semplice terreno economico fra le masse imponenti dei due popoli, potrebbe essere feconda di grandi risultati. Aggiungo che in questi ultimi mesi le relazioni sono migliorate. Le accoglienze che non soltanto la città di Stolp, ma l'intera Germania fece al generale Nobile, hanno avuto la più simpatica ripercussione nell'opinione pubblica italiana.

Varchiamo il Reno conteso e presidiato. La storia abbastanza movimentata delle nostre relazioni colla Francia nel dopo-guerra, è spiegata in gran parte da quanto accadde a Versaglia e che più o meno giustamente fu attribuito all'atteggiamento politico dei governanti francesi di allora che non considerarono benevolmente le rivendicazioni dell'Italia alleata. (*Benissimo*).

Rievocare questo decennio può essere utile dal punto di vista della storia. Ma per voi, onorevoli Senatori, è importante di sapere quale è la situazione odierna. La situazione odierna è grandemente migliorata. Per avere una sensazione del miglioramento odierno, bisogna riportarsi al momento più delicato, all'epoca cioè del Patto francese colla Jugoslavia e del Trattato di Alleanza difensiva italo-albanese. Da allora molto cammino è stato percorso, sulla via della chiarificazione e della stabilizzazione politica dei rapporti fra le due grandi Nazioni. Va ricordato il discorso pronunciato dall'onorevole Briand alla Camera francese, al quale io risposi con una dichiarazione in Consiglio dei Ministri. Debbo ricordare che a questa chiarificazione ha contribuito instancabilmente l'Ambasciatore Besnard, nei due anni del suo soggiorno a Roma. Giunto il nuovo Ambasciatore De Beaumarchais, le conversazioni ufficiali si sono iniziate precisamente il 19 marzo u. s. Esse si svolgono su due direttrici: da una parte esse si propongono di sboccare nella conclusione di un Patto politico di amicizia, molto largo, secondo l'espressione di Briand; dall'altra con una serie di Protocolli, dovrebbero essere liquidati i punti che hanno dato origine a controversie fra l'Italia e la Francia. (*Benissimo*). Questi punti essenzialmente sono i se-

guenti: posizione dell'Italia a Tangeri; statuto degli italiani di Tunisi; rettifica delle frontiere occidentali della Tripolitania. Altre questioni che potrebbero interessare altre zone, non sono sul tappeto, per una ragione evidente e cioè che sarebbe necessario un allargamento ad altri Stati dei negoziati franco-italiani. Ciò vorrebbe dire complicare la situazione e renderla più delicata. Voglio aggiungere che l'andamento delle conversazioni permette di credere a una loro felice conclusione. (*Benissimo*).

#### QUESTIONE DI TANGERI.

Quale felice preambolo di questa possibilità di intesa può essere considerato l'Accordo per Tangeri. Converrà alcun poco sostare su questa pagina della nostra storia diplomatica e rifarsi ai precedenti.

Il Governo italiano, fin dal 1920, allorchè si ebbe per la prima volta sentore in Italia delle intenzioni del Governo di Londra di riprendere con quelli di Parigi e Madrid i negoziati per lo Statuto di Tangeri, interrotti nel 1914, chiese di partecipare a tali negoziati, e con la nota della fine ottobre 1923 diretta ai tre Governi interessati, domandò formalmente che un Rappresentante italiano prendesse parte alla Conferenza di Parigi, all'uopo convocata.

Tale richiesta italiana non fu accolta e il Governo, con successiva nota del 25 dicembre 1923 rinnovò le sue più ampie riserve circa le deliberazioni che fossero state adottate dai tre Stati rappresentati a Parigi, particolarmente nei riguardi della futura sua libertà di azione. Il nostro atteggiamento era determinato dalle seguenti considerazioni:

1° Anzitutto l'Italia, come grande Potenza mediterranea riteneva di aver diritto di intervenire al regolamento di ogni questione mediterranea, anche per la parte da essa avuta nella vittoria degli alleati, la quale aveva reso possibile — nella questione in esame — l'esclusione della Germania e dell'Austria dagli affari marocchini.

2° Che, per tutto il complesso dei suoi interessi nella questione di Tangeri, sia quelli riferentisi alla sua situazione speciale come grande Potenza mediterranea, sia quelli da essa pos-

seduti localmente nella zona tangerina, l'Italia, non poteva, nei riguardi di tale questione, essere considerata alla stregua degli altri Stati firmatari dell'Atto di Algesiras.

L'accordo delle tre Potenze condusse alla Convenzione di Parigi del 18 dicembre 1923. Il Governo dinanzi al fatto compiuto dichiarò ai Governi britannico, francese e spagnolo di essere disposto a dare la sua adesione alla Convenzione di Parigi a condizione indispensabile che venissero accolte le sue domande di modificazioni alla Convenzione stessa.

Queste domande, che presentate da noi nel 1924 e nel 1926, non furono accolte, sono quelle stesse che hanno formato oggetto di discussione nelle recenti conversazioni a quattro di Parigi: conversazioni che hanno proceduto calme ed in ambiente di cordialità e di comprensione dei reciproci interessi, ed i cui risultati soddisfacenti, nei riguardi dell'accoglimento delle nostre domande, hanno confermato pienamente il successo già in linea di principio ottenutosi con la nostra partecipazione alle riunioni di Parigi, a parità di condizione con le tre Potenze firmatarie della Convenzione del '23. (*Vivi applausi*).

L'accoglimento delle nostre richieste (come qui di seguito indicate) costituisce l'esplicito riconoscimento che la qualità di grande Potenza, essenzialmente mediterranea, conferisce all'Italia il diritto ad una speciale considerazione, tanto nei riguardi della sistemazione, dal punto di vista internazionale, della zona tangerina del Marocco, quanto nei riguardi dell'Amministrazione della zona stessa.

Il Governo italiano ha domandato la facoltà di destinare presso il suo Consolato a Tangeri un Ufficiale, con incarico di informare il R. Governo sull'osservanza degli impegni di ordine militare, contenuti nell'art. 3 della Convenzione e relativi al regime di neutralità della zona di Tangeri.

Tale domanda è stata accolta (Sono state regulate infatti con piena parità le funzioni degli Ufficiali della quattro Potenze a Tangeri, i quali verranno incaricati di visite periodiche della zona, essendo concordemente apparso non essere giustificata, per la sorveglianza della demilitarizzazione della zona stessa, la presenza permanente di detti Ufficiali).

L'Italia ha domandato che le forze navali italiane esercitino congiuntamente alle forze navali britanniche, spagnole e francesi la sorveglianza del contrabbando di armi o munizioni belliche nelle acque territoriali della zona di Tangeri.

Tale domanda è stata accettata. — (Si è cioè ottenuta la parità con l'Inghilterra, stabilendosi che le modalità dell'intervento, nei casi consentiti, delle Marine italiana e britannica saranno concertate fra le quattro Potenze).

L'Italia ha domandato che l'Assemblea legislativa internazionale di cui all'art. 34 della Convenzione comprenda tre membri italiani designati dal R. Consolato e nomini un Vice Presidente italiano con le medesime funzioni ed i medesimi diritti dei suoi colleghi.

Anche questa domanda è stata accolta. La principale funzione dei Vice Presidenti è quella di assistere il Mendub (Rappresentante del Sultano) nella Presidenza dell'Assemblea e di supplirlo in caso di assenza od impedimento.

L'Italia ha domandato che un Amministratore aggiunto di nazionalità italiana sia nominato nelle stesse condizioni previste dagli articoli 35 e 36 della Convenzione di Parigi, e più particolarmente incaricato, col titolo di Direttore, dei servizi giudiziari.

La domanda è stata accolta. Era la *nostra domanda centrale* ed è stata oggetto di vivissima discussione rimanendo fino all'ultimo in sospeso. La difficoltà consisteva nel trovare per l'amministratore aggiunto italiano funzioni e prerogative che non fossero già acquisite a funzionari dell'Amministrazione tangerina di altre nazionalità in modo da evitare l'opposizione delle Potenze che altrimenti si sarebbero ritenute danneggiate. Tali difficoltà sono state abilmente sormontate dalla nostra Delegazione, ottenendosi così l'entrata dell'Italia nell'Amministrazione diretta di Tangeri, con particolare riguardo ai servizi giudiziari.

L'Italia ha domandato che un'equa partecipazione sia assicurata al capitale ed al lavoro italiani nella costruzione o nell'esercizio del Porto di Tangeri.

La domanda è stata accolta. Mediante un'opportuna modifica all'art. 41 della Convenzione del '23 ed un'esplicita dichiarazione relativa al rispetto della parità di trattamento del capi-

tale e del lavoro italiano da parte dei Governi francese e spagnuolo, a cui appartengono per nazionalità i due Ingegneri per la zona di Tangeri.

L'Italia ha domandato che un Magistrato italiano faccia parte del Tribunale Misto di Tangeri previsto al 1° capoverso dell'art. 48 della Convenzione di Parigi, e che uno dei Cancellieri di cui all'art. 14 del Dahir sull'organizzazione di una giurisdizione internazionale a Tangeri sia di nazionalità italiana. I Codici emanati in conformità al suddetto art. 48 saranno comunicati al Governo italiano, e, nel caso che il Governo italiano credesse formulare domande di modificazioni, queste saranno esaminate nel termine più breve.

Questa domanda è stata accolta.

L'Italia ha domandato che l'Agenzia Diplomatica d'Italia a Tangeri sia sostituita da un Consolato. Il Governo italiano potrà nominare un Funzionario nel ruolo diplomatico alla direzione del suo Consolato a Tangeri col grado e titolo di Console Generale.

Questa domanda è stata accolta.

L'Italia ha chiesto che la messa in vigore della Convenzione di Parigi del 18 dicembre 1923, per quanto riguarda i sudditi e gli interessi italiani nella zona di Tangeri, abbia luogo sei mesi dopo l'adesione del Governo italiano alla detta Convenzione.

La domanda è stata accolta, consentendosi da parte nostra che l'applicazione del regime fiscale agli italiani a Tangeri si intenderà iniziato dalla data della nostra adesione allo Statuto.

Delle domande avanzate dall'Italia e sulle quali l'Italia non ha insistito, due sole non sono state accolte; quella concernente l'Ufficio Postale e l'altra concernente la partecipazione alla Commissione dei valori doganali.

I risultati ottenuti e cioè con l'Amministrazione aggiunto, col Giudice e Cancelliere italiano al Tribunale, coi tre membri italiani alla Assemblea legislativa, col Vice Presidente italiano dell'Assemblea stessa, coll'assicurazione di equo trattamento al capitale ed al lavoro italiano, con l'applicazione della Convenzione del 1923 (modificata) alla situazione odierna degli interessi italiani — ben maggiore di quella del 1923 ed includente le istituzioni ospeda-

liere e scolastiche italiane recentemente costituite — con la partecipazione alla sorveglianza marittima in tempi eccezionali pari all'Inghilterra, con la visita periodica dell'Ufficiale italiano a Tangeri, in parità con le altre tre Potenze, ci possono soddisfare, perchè in tal modo viene a realizzarsi un intervento italiano nell'Amministrazione della zona tangerina pari a quello dell'Inghilterra, superiore in tutti i casi a quello che la situazione degli interessi italiani a Tangeri nel 1923 ci avrebbe forse consentito di ottenere.

Il successo diplomatico italiano è evidente. A ciò ha giovato l'atteggiamento di perfetta amicizia degli spagnuoli e degli inglesi, nonché la cordialità dei francesi. Non è dunque fuor di luogo affermare che quest'accordo apre delle prospettive favorevoli.

L'importanza di un Accordo generale fra Italia e Francia è così evidente che ogni parola intesa a dimostrarlo, mi pare superflua. Un assetto definitivo dei nostri rapporti colla Francia, è un altro elemento che si aggiunge a rendere stabile la pace e rendere più feconde le relazioni economiche — già così importanti — fra due popoli che, a prescindere dalle troppo sottili ricerche del sangue, hanno in comune molti elementi fondamentali della civiltà europea. (*Approvazioni*).

Una volta si diceva che la impervia catena dei Pirenei, separava la Spagna dall'Europa. Oggi, non più. La Spagna è presente in Europa, e nel mondo e la sua influenza politica è in aumento. È mia convinzione che la Spagna sia in un periodo di grande ripresa della sua vitalità che parve spenta, mentre era solamente sopita. Il risveglio della Spagna è evidente nel campo economico, politico, spirituale. Le voci della superba storia spagnuola; le linfe della grande tradizione cattolica, dinastica, coloniale spagnuola, sono presenti e operanti nell'attuale rinascita nazionale.

Uno dei problemi che più angustiavano la Spagna, quello del Marocco, è stato brillantemente risolto dal Generale De Rivera, il quale da valoroso soldato, ha dato l'esempio, oprando lo sbarco di Alhucemas splendida pagina di storia militare coloniale. Non soltanto, come da taluni si crede, per l'affinità del regime, ma per ragioni ancora più profonde, i rapporti fra i

due Governi e i due popoli sono eccellenti. Un Trattato di commercio regola i rapporti economici, un Trattato politico di amicizia e di neutralità, stabilisce i rapporti politici per un decennio. Una collaborazione ancora più stretta delle due grandi Nazioni mediterranee è possibile, è, vorrei dire, nell'ordine naturale delle cose: poichè assolutamente niente le divide, le relazioni tra Spagna e Italia possono diventare ancora più intime e la fraterna collaborazione fra di loro estendersi a tutte le manifestazioni salienti della vita contemporanea. (*Benissimo*). Prima di lasciare la penisola Iberica, voglio dire che anche col Portogallo, le relazioni dell'Italia sono ottime. Tentativi di alterarle non sono mancati, a proposito di inesistenti pretese italiane, sui possedimenti coloniali portoghesi, ma a Lisbona non si è mai dubitato della perfetta lealtà e sincera amicizia dell'Italia. (*Benissimo*).

Prima di passare a un altro settore interessantissimo della politica europea, è d'uopo soffermarsi a parlare della Svizzera, quadrivio europeo. I nostri rapporti colla repubblica svizzera sono veramente cordiali, profondamente amichevoli. Io stesso ho chiamato perpetuo un Trattato di amicizia e di arbitrato, firmato il 20 settembre del 1924, malgrado che nell'atto sia fissata la durata di 10 anni. Queste direttive della politica italiana sono permanenti: l'attività di taluni ambienti irresponsabili che poteva turbare queste direttive, è già finita da tempo e non fu mai del resto, in alcun modo preoccupante. L'Italia ha un interesse fondamentale all'esistenza di una libera, indipendente, neutrale Svizzera e per quanto concerne il Canton Ticino, di lingua, razza, costume italiano, l'interesse fondamentale dell'Italia è che esso resti elemento integrante e integratore nel seno della Confederazione elvetica. (*Benissimo*). Quei pochi che entro o oltre Gottardo hanno ancora la non peregrina abitudine di dar corpo ad ombre evanescenti prendano atto di questa chiara e solenne definitiva dichiarazione. (*Applausi*).

Per quanto concerne l'Austria mi limiterò a dire che le relazioni sono diplomaticamente corrette e che dall'Austria dipende, se potranno arrivare a un grado di maggiore cordialità.

Siamo giunti — così — alle soglie dell'Eu-

ropa danubiana e balcanica. Qui ci conviene procedere con circospetta attenzione, poichè vi si muovono interessi molteplici e contrastanti, e il dinamismo politico vi è straordinariamente attivo. È la plaga dove i risultati della guerra appaiono più visibili nel cambiamento della carta politica, è la zona, dove la caduta dell'Impero d'Asburgo ha operato le più grandi trasformazioni. A difesa e conservazione dei Trattati di pace è sorta la Piccola Intesa, cioè l'unione della Cecoslovacchia, della Jugoslavia, della Romania; unione a carattere piuttosto negativo che positivo, in quanto i limiti della intesa sono chiaramente delimitati e, tolto il terreno della conservazione pura e semplice dei Trattati, gli elementi che compongono la Piccola Intesa, non hanno alcun'altra grande identità di interessi. I rapporti dell'Italia colle Potenze componenti la Piccola Intesa furono fissati negli anni precedenti. Esiste un Trattato di commercio e un Patto di amicizia e collaborazione cordiale tra Italia e Cecoslovacchia firmato a Roma, in data 5 luglio 1924; esiste un Trattato di amicizia e di collaborazione fra Italia e Romania, firmato a Roma in data 16 settembre 1926. Poco tempo dopo la firma di questo Trattato, l'Italia ratificava la decisione degli Ambasciatori circa il possesso della Bessarabia da parte della Romania. Non sarà inopportuno ricordare che solo colla ratifica italiana il possesso della Bessarabia da parte della Romania è diventato perfetto dal punto di vista internazionale. (*Approvazioni*).

Esiste infine un Patto di amicizia, collaborazione, arbitrato fra Italia e Jugoslavia, firmato a Roma il 28 gennaio del 1924. È su quest'ultima posizione politico-diplomatica che è necessario indugiare. Dall'avvento del Regime fascista in poi, le direttive della politica estera nei confronti della Jugoslavia furono lineari. È mio convincimento che fra due Stati i quali abbiano in comune le frontiere non possono esistere rapporti di indifferenza, sibbene di amicizia o di inimicizia. Scartato quest'ultimo corno del dilemma, adottato cioè il principio di una politica di amicizia, tale politica l'Italia lealmente praticò, nei confronti della Jugoslavia e tale politica volle consacrata nel Trattato del 1924. Questo Trattato presupponeva una ulteriore integrazione: si venne così nel 1925 alle

Convenzioni di Nettuno. Con queste Convenzioni tutta una complessa e importante materia concernente le relazioni fra i due Stati veniva sistemata con soddisfazione reciproca.

Sono quindi tre anni che l'Italia aspetta la ratifica della Jugoslavia. Ora, l'Italia non intende menomamente di entrare nelle complicate vicende parlamentari dello Stato vicino, ma non può subordinare ad esse la sua politica estera. L'Italia è inoltre costretta a constatare che il Trattato del '24 non ha creato quell'atmosfera morale, per cui l'amicizia discende dai protocolli ufficiali dei Governi e tocca il cuore dei popoli. Inutile e pericoloso nascondersi la realtà: in molti ambienti jugoslavi la predicazione ostile all'Italia è fatta su vastissima scala, anche da uomini che hanno responsabilità politiche. È di ieri ad esempio il discorso di un Deputato croato ex e forse futuro ministro, eccitante alla guerra contro l'Italia e profetizzante l'armistizio firmato a Venezia.

Il tutto è legato a una completa ignoranza sulle reali condizioni dell'Italia fascista, e a manifestazioni di megalomania così esagerate da cadere nell'infantilismo politico. (*Ilarità*). Si può sorriderne, restare assolutamente calmi come ha fatto l'Italia nei giorni scorsi, ma grave errore sarebbe non tenerne conto. (*Vivissimi, prolungati applausi*).

In tale ambiente di auto-montatura e di incomprendimento, di cui il mondo deve finalmente prendere conoscenza, si spiegano i recenti fatti di Spalato, Sebenico, Zagabria i quali sono stati estremamente gravi e per le violenze e le distruzioni e soprattutto perchè sono stati provocati non dagli inesistenti incidenti di Zara o dal contegno degli studenti italiani che è stato perfetto di disciplina, come si conviene a un grande popolo, ma dal semplice annuncio che Marinkovich si è deciso di presentare alla Scupcina le Convenzioni di Nettuno, con un atto di buona volontà e di coraggio.

Non appena sono stato in possesso dei rapporti dei nostri Consoli e del nostro Ministro a Belgrado, ho chiesto formalmente a mezzo di apposita nota quelle soddisfazioni che la gravità dei casi esigeva. Tali riparazioni sono state accordate dal Governo di Belgrado, con la nota che ognuno di voi conosce. Gli incidenti, dal punto di vista dei rapporti diplomatici, sono dunque

chiusi. Riconosco anche in questa sollecita e leale accettazione delle richieste italiane, un segno della buona volontà del dott. Marinkovich, nonchè il proposito di riattivare quella politica di amicizia che l'Italia, dal canto suo vuole sinceramente seguire, non solo nell'interesse dei due Stati, ma anche ai fini della pace europea. (*Benissimo*).

Per concludere su questo delicato tema io vorrei, dalla tribuna di questa Alta Assemblea dire una schietta parola a certi elementi di Oltre Nevo: Siate prudenti e saggi. Non date ascolto alle vacue fole dell'antifascismo che si ripromette di giocare su di voi la carta della sua disperazione; rendetevi conto della realtà, l'Italia non vi odia e non si oppone al vostro pacifico progredire, ma cercate di conoscerci e pensate che l'Italia la quale ha dato in ogni tempo un contributo formidabile alla civiltà umana è oggi col Regime fascista una Nazione della quale vi conviene coltivare l'amicizia, non accenderà l'ostilità. (*I Senatori in piedi applaudono ripetutamente*).

Esiste incastrata fra gli Stati della Piccola Intesa, una Nazione le cui relazioni coll'Italia, hanno raggiunto in questi ultimi tempi un grado intenso di cordialità: parlo dell'Ungheria. Dell'Ungheria, il cui Primo Ministro Conte Tisza non voleva la guerra, come è oramai inoppugnabilmente dimostrato e che della guerra ha sofferto le più dure conseguenze. I rapporti di amicizia italo-magiari sono secolari in ogni campo. La guerra li interruppe. Finita la guerra non ebbe termine l'epoca dei sacrifici dell'Ungheria: ci furono nel '19-'20 i terribili 122 giorni di dittatura bolscevica e poi la catastrofe della moneta. Prima di affacciarsi alla finestra per guardare nuovamente il mondo, l'Ungheria dovette provvedere al suo riassetto politico ed economico interno. Questo concluso, l'Ungheria cercò di uscire dal suo isolamento. L'Italia le offerse — con lealtà e disinteresse — la mano. Un solenne atto diplomatico, firmato a Roma nell'aprile dell'anno scorso, consacrò l'amicizia dei due Stati e dei due popoli.

Questa amicizia italiana ha agito in tre circostanze: nel determinare la fine del controllo militare in Ungheria, nello smontare la tragedia commedia delle mitragliatrici di San Gottardo,

nella questione degli optanti e, fra l'altro, nelle facilitazioni marittime accordate all'Ungheria nel Porto di Fiume. L'Ungheria può contare sull'amicizia dell'Italia. (*Approvazioni*). Si può riconoscere che si è tagliato troppo sul vivo, nelle determinazioni territoriali del Trattato del Trianon e si può aggiungere che nel bacino danubiano l'Ungheria assolve da un millennio a una missione storica di ordine essenziale. Il popolo ungherese — fervido di patriottismo — conscio della sua forza, tenace lavoratore in tempo di pace, merita migliore destino. Non solo da un punto di vista della equità universale, ma anche nell'interesse dell'Italia, è bene che si realizzi questo migliore destino del popolo magiaro. (*Approvazioni*).

Uno Stato balcanico col quale dalla guerra in poi i rapporti dell'Italia sono stati improntati a sincera amicizia, è la Bulgaria. Le vicende drammatiche del dopo guerra bulgaro sono rote. La Bulgaria è stata sull'orlo della dissoluzione politica e sociale, ma poi le forze profonde del popolo si sono levate a difesa e da tre anni la situazione politica appare stabilizzata. I bulgari bene conoscono in quali tristi momenti politici essi hanno avuto le prove concrete, spesso decisive, dell'amicizia italiana, e quindi preferisco passare oltre. Ma i bulgari devono sapere che anche per l'avvenire essi possono contare sull'amicizia dell'Italia.

Questa rassegna mi ha portato oramai sulle rive del Mediterraneo Orientale. Colla Grecia i rapporti sono da lungo tempo improntati a sensi di cordialità e di collaborazione. Non è da escludere che tali rapporti siano in un prossimo avvenire consacrati e suggellati in un protocollo diplomatico. Se le vertenze greco-turche fossero state appianate, la Grecia avrebbe firmato un Patto coll'Italia analogo a quello che l'Italia ha firmato colla Turchia.

L'Italia — attraverso l'azione svolta dal Ministro di Atene e dall'Ambasciatore ad Angora — si è intensamente adoperata per sanare il dissidio greco-turco che verte sulle conseguenze dell'applicazione di alcune clausole del Trattato di Losanna e notevoli passi sono stati compiuti sulla via dell'accordo. L'Italia ha atteso per alcune settimane; finalmente all'indomani della crisi ministeriale greca, ha proceduto alla firma del Trattato colla Turchia che era ora-

mai pronto da oltre un mese. Nel tempo stesso, però, l'Italia ha fatto sapere a Micalacopoulos, che è pronta a firmare analogo Patto colla Grecia, non appena la Grecia lo ritenga opportuno. Spero che tutti in Grecia, riconosceranno che la condotta dell'Italia è stata lealissima e corretta. Nessuno poteva pretendere che l'Italia subordinasse — indefinitamente — la firma di un Patto già pronto colla Turchia, alla sistemazione dei rapporti fra Grecia e Turchia, rapporti che non interessano direttamente l'Italia.

Ora l'Italia si augura che la liquidazione sollecita delle vertenze greco-turche conduca alla firma da parte della Grecia di due Patti coll'Italia e colla Turchia, il che stabilizzerebbe, attraverso questi tre Patti bilaterali, la pace in tutto il Mediterraneo Orientale.

Sono così giunto a parlare delle nostre relazioni colla Turchia. Nell'ultimo biennio, cessate le macchinazioni di elementi estranei alla Turchia, ma ostili all'Italia, le relazioni italo-turche erano grandemente migliorate. Quando da parte turca mi si propose di consacrare in un Patto diplomatico questa situazione, accolsi favorevolmente la proposta. Così ebbe luogo l'incontro di Milano con Roussdi bey, Ministro degli Esteri della Repubblica turca.

Sin da quell'incontro in data 3 aprile furono precisate le linee del protocollo che è stato firmato a Palazzo Chigi in data 30 maggio. L'importanza del protocollo che suggella l'Accordo fra la Turchia e l'Italia è evidente. L'orizzonte del Mediterraneo Orientale è chiaro: sgombro da ogni nebbia. L'Italia va incontro alla Turchia con spirito sinceramente amichevole. Bisogna oramai abituarsi a vedere la nuova Turchia, così com'è, una Nazione che sta audacemente creandosi una nuova anima, dopo essersi data una nuova costituzione, una Nazione forte e popolosa, guidata da un Capo il cui immenso prestigio è legato a eventi storici d'importanza eccezionale: racchiusi in questi nomi: Trattato di Sèvres, Trattato di Losanna.

Dirò ancora una parola sull'Albania, con che avrò finito questa prima parte del mio discorso. La natura dei nostri rapporti, col piccolo ma importante e forte Stato albanese, è stata ampiamente illustrata quando furono portati dinanzi a voi e all'altro ramo del Parlamento, i due Trattati politici, conclusi coll'Albania.



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1928

È quindi superfluo ripetersi. Dirò solo che dal 1925 ad oggi — ben prima quindi del primo Trattato di Tirana — l'Albania sa che può contare sull'amicizia dell'Italia e sa che questa amicizia è assolutamente leale, profondamente sincera e preoccupata sino allo scrupolo di non compiere atto o pronunciare parola che anche da gente in malafede possa essere interpretata come intervento negli affari interni dello Stato albanese.

L'Italia ha un solo fondamentale interesse e cioè che lo Stato albanese, guidato con mano ferma e saggia da un uomo di qualità eminenti come Ahmed Zogu, consolidi sempre più la sua unità all'interno e la sua autonomia di fronte all'estero. Grandi progressi sono stati realizzati in questi ultimi anni. Anche l'Albania sta rinnovandosi e trasformandosi con moto più accelerato di quanto generalmente si pensi.

Fra pochi anni l'Albania sarà uno Stato, nel senso più lato e più potente della parola. L'Italia è lieta di porgere la sua collaborazione a questa grande rinnovazione della vecchia e pur giovane Albania, legata all'Italia da vincoli che possono ben dirsi secolari e tradizionali. (*Applausi*).

#### TRATTATI DI PACE.

Onorevoli Senatori,

Ho avuto talvolta occasione di dichiarare che i Trattati di pace non sono eterni. Ciò dissi una prima volta dal mio banco di Deputato e successivamente come Capo del Governo in discorsi o interviste. Trovo per lo meno strana l'emozione che sembra impadronirsi di taluni ambienti, di fronte a una dichiarazione che è così ovvia, da parere lapalissiana. Non si tratta di dottrine: si tratta di constatare una realtà storica. Nessun Trattato è mai stato eterno, poichè il mondo cammina, i popoli si costituiscono, crescono, declinano, qualche volta muoiono: l'eternità di un Trattato significherebbe che a un dato momento l'umanità, per un mostruoso prodigio, avrebbe subito un processo di mummificazione, in altri termini, sarebbe morta.

Non c'è bisogno di ripercorrere le strade del-

la storia più lontana, per affermare che i Trattati di pace non sono eterni: basta limitarsi al secolo diciannovesimo. Si può anche accostarsi a tempi molto più vicini a noi, per identificare un Trattato che non solo non è stato eterno, ma è stato brevissimo e parlo di quello di Sèvres. Lo stesso Patto della Società delle Nazioni scarta quella che si potrebbe chiamare « l'immobilità marmorea » dei Trattati di pace, quando in apposito articolo apre il varco alle possibili revisioni. Sarebbe interessante stabilire, ad esempio, quante clausole del Trattato di Versaglia non sono state applicate e quante altre hanno dovuto o avranno un'applicazione mitigata o diversa. I Trattati di pace sono sacri in quanto conclusero uno sforzo glorioso e sanguinoso, un periodo di sacrifici immensi e di grandi dolori; ma i Trattati di pace non sono il risultato di una giustizia divina, bensì di una intelligenza umana, sottoposta, specie sul finir di una guerra gigantesca, a influenze d'ordine eccezionale. C'è qualcuno che oserebbe affermare che i Trattati di Pace, da Versaglia in poi sono un'opera perfetta? Opera umana io dico e quindi, non perfetta, ma, aggiungo, sempre più perfettibile.

Ci sono nei Trattati di pace, dei grandi fatti compiuti, corrispondenti a supreme ragioni di giustizia, fatti compiuti che tali restano e che nessuno di noi pensa a revocare e nemmeno a mettere in discussione. Ma ci sono Trattati di pace, clausole, territoriali, coloniali, finanziarie, sociali, che possono essere discusse, rivedute, migliorate allo scopo di prolungare la durata dei Trattati stessi e, quindi, di assicurare un più lungo periodo di pace. Quando in un mio discorso, pronunciato or è un anno nell'altro ramo del Parlamento, accennai che l'Europa si sarebbe trovata fra il 1935 e il 1940 a un punto molto interessante e delicato della sua storia, partivò dall'ordine di considerazioni che sono venute prospettando. Tale mia affermazione o previsione — facile a farsi, del resto — non deve essere necessariamente interpretata in senso pessimistico. Il fatto è che nel periodo di tempo da me individuato verranno — in seguito allo svolgimento stesso dei Trattati di pace — a maturare talune condizioni le quali determineranno una nuova fase importante nella situazione fra i diversi Stati di Eu-

ropa. Sorgeranno particolari problemi che potranno essere risolti dai Governi in linea pacifica, come io sinceramente mi auguro.

Complicazioni gravi saranno evitate, se rivedendo i Trattati di Pace laddove meritano di essere riveduti, si darà nuovo e più ampio respiro alla pace. Questa è la ipotesi che io accarezzo e alla quale è ispirata la politica veramente, sanamente, schiettamente pacifica del Governo fascista e del popolo italiano; ma poiché la contraria ipotesi va considerata, nessuno può in buona fede stupirsi, se, sull'esempio di tutti gli altri Stati, anche l'Italia intende di possedere le forze armate necessarie, per difendere la sua esistenza e il suo avvenire. (*Vivissimi applausi*).

#### RIPARAZIONI, DEBITI, ECC.

Un dato fondamentale del Trattato di Versailles, che è stato in questi ultimi anni, continuamente oggetto di studi, discussioni, proposte, è quello riferentesi al titolo « riparazioni ». Vale la pena di parlarne un po' diffusamente.

1° La fase attuale delle Riparazioni, che potrebbe dirsi *fase consensuale*, in contrapposto di quella litigiosa, che l'ha preceduta, dura da quattro anni. Com'è noto, essa è disciplinata dal protocollo di Londra dell'agosto 1924, e s'inizia col 1° settembre dello stesso anno.

Il Protocollo di Londra si basa sul rapporto Dawes, praticamente anzi si può dire tutt'uno con esso. Nel concetto dei suoi stessi autori, esso rappresenta, non una sistemazione definitiva del problema, ma un mezzo per ristabilire la fiducia e il credito della Germania, e, col credito, la sua situazione economica, e per fornire gli elementi di giudizio necessari ad un'ulteriore e più completa sistemazione delle riparazioni e dei problemi connessi.

Il piano Dawes non si occupa della cifra totale del debito tedesco. Nè fissa la durata dei pagamenti con esso stabiliti. Esso mira solo a determinare la capacità di pagamento della Germania, e a indicare la cifra dei pagamenti annuali tedeschi: un miliardo di marchi oro nel primo anno; un miliardo e duecento milioni nel secondo, e così via fino a due miliardi e mezzo nel quinto anno, che incomincerà nel prossimo

settembre: più negli anni successivi un eventuale aumento, proporzionato a determinati indici di prosperità.

Il piano Dawes stabilisce anche la composizione delle annualità tedesche; una quota-parte è fornita da contributi di bilancio; una quota-parte dall'imposta sui trasporti; e una quota-parte infine dagli interessi e ammortamento su 16 miliardi di marchi oro, di obbligazioni industriali e ferroviarie tedesche, create dallo stesso piano Dawes.

2° Nei quattro anni da che il piano Dawes funziona, la Germania ha fatto fronte alle obbligazioni assunte. Il bilancio dello Stato ha fornito il contributo assegnatogli, l'imposta sui trasporti è stata corrisposta. Le obbligazioni ferroviarie e industriali sono state consegnate ai competenti *Trustees* a norma delle disposizioni del piano, e quantunque non ancora piazzate nel mercato internazionale, l'interesse e l'ammortamento stabiliti su di esse sono stati regolarmente versati. In tal modo le annualità dovute sono state regolarmente pagate e pure regolarmente sono state trasferite all'estero. L'Agente Generale dei pagamenti ne ha dato atto nei suoi Rapporti annuali; e le Tesorerie alleate, per la prima volta dopo lo speciale periodo anteriore al 1924, hanno regolarmente incassato le somme loro dovute.

Nella gestione del bilancio tedesco e della Reichsbank non sono mancate però, in questi quattro anni, tendenze che, se continuate, potrebbero mettere in serio pericolo i trasferimenti e forse i versamenti futuri. Da un lato lo Stato tedesco è venuto infatti accrescendo le proprie spese; dall'altro sono venuti aumentando i prestiti sia interni che esteri. Ora, il bilancio tedesco (oltre le contribuzioni previste da altre fonti: interessi sulle obbligazioni ferroviarie e industriali; tasse sui trasporti) deve contribuire all'annualità Dawes per una cifra che quest'anno è stata di mezzo miliardo di marchi oro, e nell'anno prossimo, e di poi nello avvenire, è fissata a un miliardo e un quarto di marchi oro. L'indebitamento all'estero, poi, se non sia opportunamente contenuto, può determinare una situazione per la quale i trasferimenti divengano successivamente difficili, se non impossibili, ed inoltre resti notevolmente diminuita, la possibilità dei mercati esteri di

assorbire le obbligazioni ferroviarie e le obbligazioni industriali, il cui collocamento in un tempo futuro da parte della regolare applicazione del Piano.

L'Agente Generale dei pagamenti ha rilevato queste tendenze, dapprima nel corso dei suoi rapporti annuali, poi a mezzo di una comunicazione particolarmente redatta all'uopo, alla quale il Governo tedesco ha replicato fornendo chiarimenti ed assicurazioni e insistendo nella propria determinazione a mantenere gli impegni assunti. La comunicazione dell'Agente Generale dei pagamenti è del 20 ottobre 1927; la risposta del Governo tedesco è del 5 novembre dello stesso anno.

Ultimamente poi, in occasione del suo rapporto annuale sulla terza annualità Dawes, e riferendosi alle precedenti osservazioni da lui fatte e allo scambio di comunicazioni ora ricordate, il signor Gilbert si è soffermato su altri aspetti del problema, mettendo in rilievo altri pericoli che possono minacciare la futura applicazione del piano Dawes, inerenti alla sua stessa natura:

il sistema di protezione, cioè, sui trasferimenti, stabilito dallo stesso piano con la creazione dell'apposito Comitato. Tale protezione di per se stessa tende infatti a diminuire la responsabilità delle Autorità tedesche;

l'incertezza del montante totale del debito di riparazione, che tende a sua volta a diminuire lo stimolo necessario ad uno sviluppo economico proporzionato allo sforzo rappresentato dal pagamento delle riparazioni.

Il signor Gilbert conclude: Col passare del tempo, coll'accumularsi dell'esperienza pratica diventa sempre più evidente che nè il problema delle riparazioni, nè gli altri problemi connessi troveranno una soluzione definitiva sino a quando la Germania non avrà trovato un peso definitivo da portare sotto la sua responsabilità, senza sorveglianza straniera e senza protezione per i trasferimenti.

Queste conclusioni dell'Agente Generale dei pagamenti hanno avuto una larga eco: molti e abbondanti commenti di stampa e diverse dichiarazioni di uomini politici. Anche la Commissione delle Riparazioni, dalla quale il signor Gilbert è nominato e formalmente dipende, si è occupata delle conclusioni del Rapporto e ha

avuto, nello scorso gennaio, una riunione con l'Agente Generale dei Pagamenti.

Nessun fatto concreto è tuttavia da rilevare da allora, nè nel funzionamento del piano nè per un avviamento ad intese circa il suo futuro assetto.

Il punto di vista italiano in questa materia è chiaro e ben noto. Esso risulta da tutta una serie di documenti: note diplomatiche, dichiarazioni pubbliche, disposizioni legislative. Si fonda sull'abbinamento, e anzi sull'interdipendenza, fra le riparazioni e i debiti, che per noi è fondamentale e assolutamente inderogabile. L'esistenza di questo abbinamento (debiti-riparazioni), costantemente mantenuto da quando i due problemi si sono affacciati, si è venuta confermando e avvalorando nello sviluppo storico dei problemi medesimi: le sistemazioni dei debiti vengono subito dopo la sistemazione, sia pure provvisoria, dei pagamenti tedeschi (piano Dawes); la cifra dei pagamenti italiani verso l'Inghilterra e verso gli Stati Uniti s'inquadra e corrisponde a quella che, secondo gli Accordi vigenti, l'Italia deve ricevere dalla Germania, e tali pagamenti sono assicurati in modo autonomo dal funzionamento della Cassa d'ammortamento per il debito estero.

Volendo trarre una conclusione sullo stato attuale della questione, pare si possa ritenere in modo sicuro soltanto questo: che la seconda fase delle riparazioni si avvia al suo termine, il concetto della revisione del piano Dawes essendo ormai generalmente accettato. Quanto però al tempo e al modo in cui essa prenderà fine non sussistono tuttora elementi precisi di giudizio.

La questione è oltremodo complessa. Oltre agli elementi politici e finanziari propri al problema delle riparazioni e a quello dei debiti, si unisce pure la considerazione del problema della occupazione renana per sè e per i riflessi che ha anche sull'altro della sicurezza.

Per concludere è convinzione mia e del Governo che se si riuscisse a mettere la parola « fine » al capitolo della storia che prende il nome di « riparazioni » ne verrebbe un giovamento indubbio alla economia europea e mondiale e quindi entrerebbe in gioco un altro elemento importantissimo di stabilizzazione della pace. (*Applausi*).

## DISARMO.

Un'altra questione che ha in questi ultimi tempi vivamente appassionato i circoli politici, diplomatici, militari del mondo è quella del disarmo. È necessario rifarsi *ab ovo*, rievocare, cioè i precedenti storici della questione, per afferrarne lo sviluppo e prospettarne le possibilità e stabilire qual'è stato l'atteggiamento dell'Italia, che è stata sempre e molto egregiamente rappresentata dal vostro collega senatore De Marinis. Egli ha reso durante le lunghe Conferenze preziosi servigi al Paese. Permettete che io apra una parentesi per tribu-targli pubblicamente il mio elogio e il mio compiacimento. (*Applausi*).

L'Assemblea della Lega delle Nazioni del settembre 1923 aveva raccomandato un progetto di Trattato generale di Mutua Assistenza, ma l'accordo non intervenne fra i Governi.

Il progetto venne ripreso dall'Assemblea del 1924, e, parzialmente modificato, diventò il progetto di Protocollo il quale si basava sul trinomio « arbitrato — sicurezza — disarmo ».

Tutto l'anno 1925 fu occupato dalle discussioni relative al *Protocollo*, e poichè era stato inteso che la Conferenza per la limitazione e la riduzione degli armamenti sarebbe convocata soltanto dopo l'entrata in vigore del Protocollo, i lavori preparatori della Conferenza rimasero sospesi durante tutto questo periodo.

Caduto il Protocollo e venuta a mancare la base dei lavori, l'Assemblea nel 1925 fu chiamata a dare nuove direttive.

Ispirandosi ai *Patti di Locarno*, che si stavano allora elaborando, e rinunciando alla ricerca di una soluzione generale del problema della sicurezza quale si era creduto di trovare col Protocollo, l'Assemblea definì il programma da svolgersi nell'avvenire colla formula: « Disarmo progressivo proporzionato alle condizioni esistenti della sicurezza generale e regionale ».

Per mettere in esecuzione tale programma il Consiglio creava nel dicembre 1925 la *Commissione Preparatoria della Conferenza del Disarmo*.

Questa Commissione, fiancheggiata da numerose Sotto commissioni e Comitati tecnici militari, ha compiuto dapprima uno studio particolareggiato di tutte le questioni connesse al problema del disarmo, e nel marzo 1927 ha iniziato l'esame di *due progetti di Convenzione*:

quello inglese presentato da Lord Cecil, e quello francese presentato da Boncour.

La Commissione si è sforzata di fissare un Testo Unico che potesse servire di base ad una seconda lettura; senonchè l'unanimità non venne raggiunta e dovette quindi contentarsi di elaborare un documento il quale, sotto forma di tavola sinottica, presenta il Testo Unico discusso, con a fianco le numerose varianti e riserve introdotte dalle singole Delegazioni per la maggioranza degli articoli.

Sebbene si usi dire che tale progetto è stato approvato in prima lettura, in realtà esso fa risaltare, piuttosto che l'accordo, le divergenze gravissime che sono state constatate su molti degli aspetti essenziali del problema del disarmo.

La Sessione di marzo-aprile 1927 si sciolse nell'intesa che si facesse luogo alla seconda lettura solo quando fossero intervenuti fra i Governi delle Potenze maggiori degli accordi circa la proporzione dei rispettivi armamenti.

L'Assemblea del settembre 1927 si riunì quindi in un momento in cui il problema del disarmo si presentava ad essa in tutta la sua complessità, messa in rilievo dalle difficoltà tecniche incontrate dalla Commissione Preparatoria e dal recente fallimento della Conferenza navale. Per cercare di superare questo punto morto l'Assemblea, constatato che la questione del disarmo è intimamente legata a quella della sicurezza, e che questa a sua volta è in funzione dello sviluppo del principio dell'arbitrato, invitava la Commissione Preparatoria a costituire un *Comitato speciale* incaricato di studiare le misure suscettibili di dare a tutti gli Stati le garanzie di arbitrato e di sicurezza necessarie per poter fissare in un contratto internazionale il livello dei propri armamenti colle cifre più basse possibili.

Alla fine di novembre 1927 la Commissione Preparatoria si riunì nella sua IV Sessione per dare seguito alla risoluzione della Assemblea. A questa sessione parteciparono per la prima volta i Delegati del Governo dei Soviet.

Fatti salienti della Sessione di novembre sono stati:

1° la presentazione della tesi russa del disarmo generale, immediato ed integrale (il Governo dei soviet esclude la possibilità di un accordo per una riduzione parziale, perchè

ritiene che i diversi Stati non riusciranno mai a mettersi d'accordo sul grado di sicurezza sufficiente per poter ridurre i propri armamenti);

2° il contrasto fra la tesi francese, che vuol subordinare il disarmo alla sicurezza, e quella tedesca che chiede il disarmo come adempimento dell'obbligo derivante dal Trattato di Versailles e dal Patto della Società delle Nazioni.

Il 20 febbraio scorso si riunì il *Comitato di sicurezza e di arbitrato* il quale elaborò diversi tipi di Trattati di arbitrato e conciliazione, di non aggressione e di mutua garanzia, che esso suggerisce come modelli utili da adottarsi fra i diversi gruppi di Stati.

La maggior parte di questi modelli di convenzione non presentano che un interesse prevalentemente scientifico e dottrinale. Un certo interesse politico riveste invece il tipo di *Trattato regionale di sicurezza* (che si avvicina per certi riguardi ai Patti di Locarno) il quale dovrebbe — secondo le tendenze manifestatesi fra i rappresentanti della Piccola Intesa — servire da modello per dei Trattati multilaterali di garanzia nella regione danubiana e nei Balcani.

L'ultima riunione della Commissione Preparatoria ha avuto luogo nella seconda metà del marzo passato. Sono noti i suoi risultati, *assolutamente negativi*.

La Commissione ha discusso in primo luogo il progetto russo di disarmo integrale immediato e generale. All'infuori del Delegato tedesco — il quale per evidenti ragioni tattiche — si era dichiarato favorevole al progetto, l'unanimità delle altre delegazioni lo ha respinto come praticamente inapplicabile.

Si è discusso poi se fosse il caso di passare subito alla seconda lettura del progetto di Convenzione del 1927. Il Delegato tedesco insistette in questo senso, ma la grande maggioranza si pronunciò in senso contrario e la Commissione si sciolse rinviando la seconda lettura alla prossima sessione, da convocarsi dal Presidente ad epoca indeterminata.

Si ricorderà che nelle ultime sedute della Commissione il Conte Bernstorff ha protestato ripetutamente contro il sistema dei continui rinvii. Egli si è espresso in termini molto vivaci, parlando del « credito » della Germania e

della « cambiale » che i vincitori avevano firmato a Versailles e che non è stata fino ad ora onorata.

Il malcontento tedesco è stato espresso in termini non meno vivaci anche da Stresemann in un suo recente discorso. Il ministro tedesco degli Affari Esteri ha detto chiaramente che la Germania era stanca di aspettare ed ha lasciato capire che egli intendeva portare la questione davanti all'Assemblea nel prossimo settembre.

È chiaro che i lavori della Commissione Preparatoria sono arrivati una seconda volta ad un punto morto. Sarebbe perfettamente inutile di affrontare la seconda lettura nella condizione attuale delle cose, e cioè prima che fra i Governi delle grandi Potenze siano intervenute intese sui principali punti di divergenza.

Nel corso della recente sessione della Commissione Preparatoria il Delegato francese, allo scopo di giustificare il rinvio dei lavori, ha dichiarato alla Commissione che « fra i Governi più interessati erano in corso delle conversazioni le quali lasciavano sperare un esito favorevole ». Una analoga dichiarazione, dettata evidentemente dalla stessa preoccupazione di giustificare il rinvio, è stata fatta dal Delegato inglese.

In realtà, queste pretese conversazioni si riducono a poca cosa. Vi è bensì stata la recente proposta inglese per esaminare la possibilità di accordarsi su una riduzione del dislocamento ed armamento delle navi di linea e sul prolungamento dei loro limiti di età.

Tale proposta ha dato luogo a Ginevra, fra gli esperti navali delle grandi Potenze, a scambi di vedute ufficiosi che però non hanno portato a nulla di conclusivo, la proposta britannica non essendo apparsa accettabile, nè agli italiani, nè ai francesi nè ai giapponesi, e neppure agli americani.

In materia di armamenti terrestri il rappresentante militare francese ha avuto col Delegato italiano delle conversazioni nelle quali ha insistito sulla opportunità che i due Paesi si mettano d'accordo. Egli si è però tenuto molto sulle generali e non ha enunciato alcuna proposta concreta.

Con tutto ciò non può escludersi — e sembra anzi da prevedere — che, prima dell'Assemblea del prossimo settembre, da parte inglese o

francese ( e forse anche d'accordo fra i due Paesi) venga presa la iniziativa di trattative fra le grandi Potenze per tentare di fare qualche progresso in materia di limitazione o riduzione di armamenti.

Ciò per poter controbattere la tesi tedesca, che si fonda sul dilemma: « O le altre Potenze riducono i propri armamenti secondo l'impegno preso nel Trattato di Versailles e nell'articolo 8 del Patto, oppure la Germania deve essere autorizzata ad armarsi in proporzione ».

La posizione presa dalla Delegazione Italiana di fronte al problema della limitazione o riduzione degli armamenti è solidamente fondata su alcuni punti fissi :

1° interdipendenza di ogni genere di armamento;

2° la proporzione degli armamenti *non* deve essere basata sullo *statu quo*;

3° i limiti degli armamenti dell'Italia non possono avere carattere assoluto, ma dovranno essere relativi agli armamenti totali degli altri Stati (parità con la Nazione continentale europea più armata);

4° il Governo italiano si dichiara *a priori* disposto ad assumere, come limite dei propri armamenti, cifre qualsiasi, anche le più basse, purchè non sorpassate da alcuna altra Potenza continentale europea;

5° i metodi da impiegare per ottenere le limitazioni devono rivestire carattere della massima semplicità e non implicare la necessità di controllo esterno.

Ai principi suesposti è stata costantemente ispirata l'attitudine della Delegazione Italiana, e la Commissione Preparatoria ben conosce quindi il punto di vista del Governo in materia di disarmo.

Tale punto di vista è bene sia proclamato chiaramente e pubblicamente anche da questa tribuna, poichè troppe volte si parla del militarismo italiano, lieve pagliuzza al paragone di molte grosse travi altrui. (*Applausi*).

#### SOCIETÀ' DELLE NAZIONI.

Quasi per connessione di idee, voglio parlare della Società delle Nazioni.

Anche a questo proposito si muovono accuse al Governo fascista, di ostilità o almeno

di scarsa simpatia verso la Lega delle Nazioni. Accuse o insinuazioni completamente infondate. Il Governo italiano non attribuisce alla Società delle Nazioni — almeno nell'attuale periodo storico — le virtù quasi mitologiche, che le attribuiscono taluni rispettabili idealisti. Ma il fatto di proporzionare l'Istituto di Ginevra alle condizioni storiche nelle quali è nato e alle sue reali possibilità, non significa ostilità o disinteresse. La verità è che l'Italia partecipa alla Lega delle Nazioni col convincimento che la Lega delle Nazioni è stata utile in molte circostanze e può esserlo ancora. La verità è che la partecipazione dell'Italia alla vita della Lega delle Nazioni, è attiva in ogni campo, anche per il fatto che l'Italia è rappresentata nel Consiglio della Lega, dal vostro collega Senatore Scialoja, del quale sarebbe superfluo esaltare le virtù, la dottrina, l'ingegno e il personale prestigio. (*Applausi*).

In tutte le questioni, specialmente in quelle più controverse, egli ha portato il suo contributo universalmente e giustamente apprezzato. Ma a dimostrare il vero atteggiamento del Governo fascista verso la Lega delle Nazioni stanno tre iniziative che il Governo fascista ha proposto e posto sotto l'egida della Società delle Nazioni e cioè: l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, l'Unione internazionale del Soccorso, l'Istituto internazionale del cinema educativo.

L'Istituto internazionale per l'unificazione del Diritto Privato che, a norma dello Statuto, approvato dal Consiglio fin dal 15 marzo 1926, è stato inaugurato il 30 maggio nella sede assegnatagli: la bella e storica Villa Aldobrandini.

Esso ha per scopo principale lo studio dei mezzi più adatti per armonizzare e coordinare il diritto privato dei vari Stati e quindi preparare l'avvento di una legislazione uniforme nel campo di quel ramo del diritto.

L'adesione dei principali Stati conferisce all'Istituto una particolare importanza.

È pure dovuta ad iniziativa italiana e precisamente del vostro collega Cirio, la creazione dell'Unione internazionale di soccorso, con lo scopo di alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite da calamità.

Infine, il Governo, attuando i voti espressi a più riprese in occasione di congressi e riu-

nioni internazionali, è venuto nella determinazione di creare in Roma l'Istituto internazionale del cinematografo educativo, che sarà posto, come quello del Diritto internazionale privato, sotto il Patronato morale della Società delle Nazioni.

Il consenso incontrato a Ginevra presso i vari Governi, e negli ambienti intellettuali, dà affidamento sicuro dei risultati che saranno raggiunti nel campo della diffusione della cultura popolare per mezzo del cinematografo.

Questi sono « fatti » eloquenti più di qualsiasi discorso a caratterizzare l'atteggiamento del Governo fascista verso la Lega delle Nazioni.

L'ultima parte del mio discorso è dedicata a quello che chiamerò il riordinamento e il funzionamento dell'Amministrazione che io dirigo. In questo campo l'opera del Ministero degli Affari Esteri nel periodo di tempo trascorso dalle mie ultime dichiarazioni dinanzi al Senato è stata intensa e fattiva.

Con ogni cura si è provveduto perchè il personale fosse rinnovato in modo da rispondere alle esigenze dell'Italia fascista e perchè gli Uffici che lavorano all'estero fossero sistemati ed attrezzati in modo da servire quali organi solerti di attuazione della politica estera determinata dal Governo.

Nell'Amministrazione centrale numerosi uffici creati e soppressi, una più razionale distribuzione dei servizi dettata dall'esperienza e suggerita da nuove esigenze, hanno reso il Ministero più organico e più snello, imprimendogli un ritmo più celere e un impulso più vivo.

La carica di Segretario Generale è stata abolita e le funzioni direttive del coordinamento nella trattazione degli affari, della disciplina, e del funzionamento degli uffici e servizi sono state accentrate nel Sottosegretario di Stato.

Mentre la trattazione degli affari politici, commerciali e privati è rimasta affidata alle due Direzioni Generali dell'Europa e Levante e dell'America, Asia, Africa e Australia, tutta la parte più particolarmente amministrativa del Ministero, che era già suddivisa in due Direzioni Generali, è stata raggruppata nella Direzione Generale degli Affari Generali, ed è stato istituito uno speciale servizio per la Cifra, la Corrispondenza e gli Archivi che hanno

grande importanza, dato il carattere speciale degli affari; la riservatezza degli argomenti e anche il rilevante numero delle pratiche (400 mila dispacci, 50 mila telegrammi in un anno).

È stato in pari tempo riformato e riorganizzato l'Ufficio Storico-Diplomatico, al quale è ora affidato il compito di ordinare tutta la documentazione che affluisce al Ministero attraverso il carteggio delle Rappresentanze e la lettura della stampa estera italiana, di seguire con un diario sintetico il divenire dei singoli Stati, di raccogliere in appositi quaderni (in numero di 2147) gli elementi interessanti le relazioni fra gli Stati; di tenere al corrente schedari nei quali sono compresi tutti gli argomenti di principale interesse, di provvedere alla stampa dei documenti di maggiore rilievo, di curare le raccolte dei documenti diplomatici, di diramare alle Rappresentanze i telegrammi e rapporti dei quali è bene esse abbiano conoscenza, di fornire monografie e studi di carattere generale

Sopperendo ad una lacuna preesistente, è stato di recente costituito, ad assistere il Ministro degli Esteri in questo periodo di Trattati, nell'era degli esperti, un collegio di giuristi alla testa dei quali è il Senatore Vittorio Scialoja. Contemporaneamente è stato creato l'Ufficio Trattati ed Atti, al quale è affidata tutta la parte formale relativa agli atti internazionali stipulati dall'Italia, alla loro raccolta e pubblicazione. Può forse interessare il Senato il sapere che nel corso di questi ultimi due anni il Governo italiano ha proceduto alla firma di 134 atti internazionali.

Un altro organismo di recentissima istituzione è il Comitato per la diffusione della cultura italiana all'estero. La diffusione della cultura all'estero è certamente un mezzo di penetrazione duraturo ed efficace. Ma troppe Istituzioni, troppi Enti, Società e Organismi pubblici e privati in Italia ed all'estero si sono prefissi questo scopo, con mezzi quasi sempre non adeguati; troppo spesso quindi i loro sforzi o si cumulano inutilmente o, peggio ancora, si elidono. Il nuovo Comitato deve studiare i mezzi per coordinare e indirizzare utilmente le varie iniziative e farà luogo ad un Ufficio permanente con questo preciso incarico. Nel frattempo è continuata attivamente l'opera della Direzione Generale delle Scuole italiane al-

l'estero: 100 nuovi insegnanti, nuove Scuole elementari in Algeria, Argentina, Bulgaria, Brasile, Cile, Egitto, Francia, Germania, Inghilterra, Marocco, Perù, Polonia, Romania, Svizzera, Uruguay; nuovi Istituti medi o Corsi superiori in Atene, Beirut, Corfù, Filippopoli, Porto Said, Rosario e Tangeri con un aumento di circa 6.000 alunni, di cui gran parte di nazionalità straniera, nella popolazione scolastica delle nostre scuole all'estero; nuove cattedre e lettori di lingua e letteratura italiana presso le Università di Praga, Bucarest, Cluj, Varsavia, Cracovia, Budapest, Marsiglia e Coimbra sono il confortante bilancio di questa attività.

Un'altra novità è il *Bollettino del Ministero degli affari esteri* richiamato a nuova vita e che viene ad aggiungersi alle altre pubblicazioni edite dal Ministero degli affari esteri: *La Rassegna della Stampa estera* e la *Rassegna delle Riviste estere*, ormai largamente diffuse e di grande utilità per chi vuol conoscere l'opinione della stampa mondiale sull'Italia e sui problemi internazionali.

Il *Bollettino del Ministero degli Affari Esteri*, nel quale è stato fuso il soppresso *Bollettino dell'Emigrazione*, consta di cinque parti. Le parti seconda, terza, quarta e quinta contengono le leggi e i decreti, i Trattati, le Convenzioni e gli Accordi internazionali; le circolari, istruzioni, disposizioni varie, il Massimario e la Giurisprudenza. Nella prima parte sono mensilmente riprodotti gli avvenimenti e gli atti più importanti del Governo e del Regime, che il Console esporrà e commenterà alle più lontane collettività italiane in tutti i punti del mondo.

Ma la riforma organica di maggior momento è stata la soppressione del Commissariato Generale dell'Emigrazione che costituiva per numero di personale e di uffici un vero e proprio Ministero. La Direzione Generale degli Italiani all'Estero subentrata al Commissariato Generale, ha già condotto a termine il suo lavoro di trasformazione e di assestamento interno e conterà in tutto di soli sette Uffici, ivi compresi quelli che già esistevano al Ministero degli Affari Esteri e che le sono stati attribuiti.

Nè la Direzione Generale degli Italiani all'Estero limita il suo compito all'assistenza burocratica ed amministrativa dell'emigrante. Anzitutto è questa una figura che tende a scom-

parire dalla terminologia italiana. Non vi è più l'emigrante da un lato ed il cittadino dall'altro. Vi è sempre e dovunque, ricco o povero lavoratore manuale o intellettuale o turista, il cittadino italiano (*Applausi*). Uguali diritti, uguali doveri. Ho dato ordine che sia abolito il passaporto per gli emigranti, che accompagnava, quasi un marchio di minorazione, il lavoratore sprovvisto di mezzi di fortuna, disponendo che sia istituito per tutti i cittadini indistintamente, un nuovo tipo unico di passaporto.

L'Italiano onesto e fedele al Regime ha diritto di tenere orgogliosamente alta la testa, in Patria ed all'estero, qualunque sia la sua condizione sociale.

Il compito della nuova Direzione Generale è stato tracciato in una circolare da me diramata in occasione della sua istituzione e che diceva:

« Il Governo fascista non considera il problema emigratorio solamente come un fatto d'ordine tecnico-amministrativo ma essenzialmente come un problema d'ordine politico.

« E la tutela delle collettività italiane all'estero deve essere esercitata secondo un concetto unico ed inscindibile.

« Non vi può essere una tutela tecnica ed assistenziale disgiunta dalla tutela politica. E viceversa.

« Uniche direttive, in un solo organo, al centro: il Ministero degli Affari Esteri.

« Unici ed inscindibili i compiti e le responsabilità di chi rappresenta, in seno alle collettività italiane all'estero, la sovranità dello Stato: il Console.

« Dalla pratica burocratica che interessa il singolo alla grande manifestazione della collettività, è tutta una vasta opera che deve essere meditata ed organica, appassionata e tenace, di protezione e di difesa dell'Italianità.

« È mio intendimento che, attraverso la Direzione Generale degli Italiani all'Estero, sia tutelata la vita, siano coordinate ed incoraggiate le attività, eccitate le iniziative della nostra gente nei Paesi stranieri ».

Secondo queste direttive la nuova Direzione Generale, in stretta, continua collaborazione con la Segreteria dei Fasci all'estero, segue ed assiste tutti i nuclei d'italiani all'estero, raccolti intorno al Console ed al Fascio, favoren-



done attivamente le istituzioni assistenziali e dopolavoristiche, le iniziative d'ordine sportivo e culturale.

In pari passo col riordinamento dell'Amministrazione Centrale sono state portate alla massima efficienza le Rappresentanze all'estero.

Il Governo fascista ha dotato le Ambasciate e le Legazioni di sedi degne di una grande Nazione.

I Palazzi demaniali ove risiedono le nostre Rappresentanze diplomatiche costituiscono fra l'altro una affermazione dell'arte e dell'industria italiana.

La rete consolare è stata tutta riordinata secondo le nuove esigenze. L'Italia ormai direttamente o indirettamente partecipa in tutti i problemi che economicamente o politicamente interessano il mondo moderno. È necessario quindi che in ogni zona più o meno interessante o sensibile del globo, l'Italia sia rappresentata, e degnamente e proficuamente rappresentata. Dalla fondazione del Regno il problema non era mai stato organicamente affrontato. 150 Consolati di 1<sup>a</sup> categoria non potevano essere sufficienti per un Paese come l'Italia che ha dieci milioni dei suoi figli sparsi per il mondo, che ha una Marina mercantile che occupa il 4<sup>o</sup> posto nelle Marine del mondo e le cui navi solcano le vie di tutti i mari, che ha una industria florida, che attinge le sue materie prime in tutti i mercati, che ha bisogno di procurare ai suoi prodotti sbocchi sempre più numerosi. Il Governo fascista ha quindi provveduto alla revisione organica di tutte le circoscrizioni consolari ed alla creazione di 40 nuovi Consolati.

Altri 30 Uffici si sono manifestati necessari e saranno istituiti mano a mano che le condizioni del bilancio lo permetteranno.

Ma i mezzi non sono tutto. Condizione essenziale di una politica estera attiva e vigilante è la capacità degli uomini che debbono eseguirla. Il problema del personale assume perciò presso l'Amministrazione degli Esteri eccezionale importanza. In questi due anni l'Amministrazione è stata lavorata giorno per giorno per infondere l'anima nuova, il ritmo più sollecito nel tronco della tradizione di cultura, di assoluta probità e di fermo patriottismo che è retaggio antico dei diplomatici e dei consoli italiani. Per ciò fare si son dovuti

allontanare uomini che erano rispettabili e coscienziosi servitori del Paese ma rispecchiavano altri metodi e risentivano di altra mentalità. Durante questi due anni l'Amministrazione ha dovuto provvedere, non di rado a malincuore, al collocamento a riposo di quarantaquattro funzionari. Sono stati nominati nel corso di questi ultimi due anni undici Ambasciatori d'Italia su tredici; trenta Ministri plenipotenziari; i titolari di cento e dieci Consolati Generali e Consolati; tutti i Direttori Generali del Ministero tranne uno solo.

Il Senato che di recente l'ha approvato, conosce lo spirito informatore della legge 2 giugno 1927 che regola — oggetto di meditata riforma — l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare.

In seguito alla fusione dei ruoli nei primi gradi tutti i diplomatici prima di essere chiamati un giorno a rappresentare il nostro Paese, dovranno aver servito qualche anno nei Consolati a contatto con le collettività italiane, con le loro sofferenze, e i loro bisogni; a contatto con la quotidiana realtà della vita. In pari tempo la specializzazione al grado 7<sup>o</sup> della carriera permetterà di assegnare rispettivamente ai gradi superiori del ruolo consolare e ai gradi del ruolo diplomatico gli elementi che durante il corso di parecchi anni avranno dimostrato o per l'uno o per l'altro maggiori attitudini e maggiore capacità. Dalla riforma trae poi nuovo prestigio e maggiori vantaggi di carriera il ruolo consolare i cui funzionari possono giungere ora fino al 3<sup>o</sup> grado. La riforma è stata integralmente attuata ed i primi risultati sono soddisfacenti.

Per coprire i nuovi uffici consolari creati e per sopperire alle nuove esigenze della politica estera italiana, la legge 2 giugno 1927 porta un aumento di 104 posti nel ruolo consolare. Avevamo prima della riforma 183 diplomatici e 176 consoli. Avremo ora 149 diplomatici e 314 consoli.

Per provvedere alle vacanze il Governo ha avuta facoltà per la durata di un anno di nominare in ruolo in qualsiasi grado persone estranee all'Amministrazione. Questa facoltà è scaduta precisamente il 2 giugno. A coprire questi posti il Capo del Governo ha chiesto al Partito uomini già pronti per i posti difficili a cui li destinava: uomini che all'esperienza

della guerra e del fascismo unissero i requisiti culturali e tecnici indispensabili. Era una prova difficile per la quale molti dubbi erano stati affacciati dai soliti vociferatori. La prova ha dato esito pienamente soddisfacente. L'Amministrazione ha accolto con fraterno cameratismo i nuovi colleghi; essi hanno risposto gareggiando in operosità e in capacità.

Accanto ai funzionari entrati prima della guerra che, passati più volte in questi quattro anni attraverso una dura selezione, hanno dimostrato di possedere oltre ai requisiti morali intellettuali e tecnici ed alla lunga esperienza, sicura comprensione dei tempi e fedeltà al Regime, accanto ai giovani entrati dopo la guerra attraverso i concorsi per esami, che costituiscono oltre metà dei funzionari diplomatico-consolari, e sono in gran parte combattenti, moltissimi decorati al valore, tutti o quasi fascisti, i nuovi Consoli e Vice Consoli, tratti dal Partito, si sono mostrati degni del loro compito ed hanno portato alla nuova carriera il contributo inestimabile della loro passione e della loro fede.

Quattordici Deputati sono stati nominati Consoli Generali e destinati a posti di alta responsabilità e di proficuo lavoro. Altri settantatré fra Consoli e Vice Consoli di nomina recente sono già alla testa dei loro uffici all'Estero o stanno per raggiungerli. Sono terminati in questi giorni due concorsi che hanno dato cinquantadue tra Consoli, Vice Consoli, Addetti e Volontari. Complessivamente in questi due ultimi anni sono stati nominati 128 nuovi funzionari fascisti.

Piace qui di ricordare che su 470 funzionari consolari e diplomatici attualmente in servizio vi sono 222 combattenti, 3 medaglie d'oro, 56 d'argento, 58 di bronzo, 184 croci di guerra.

Il reclutamento dei funzionari diplomatico-consolari continuerà in seguito normalmente dal basso mediante esame di concorso, attraverso il quale i giovani intellettualmente e moralmente migliori avranno il modo di nobilmente servire il loro Paese.

Un sintomatico esempio della passione che la politica estera e il servizio dello Stato nei Consolati e nelle Legazioni ispira alla gioventù fascista e combattente italiana può aversi nel fatto che, mentre al concorso per titoli riservato ai maggiori di trenta anni hanno par-

tecipato 372 fascisti ex combattenti, contemporaneamente 90 giovani fascisti hanno fatto domanda di sostenere gli esami di concorso per la nomina a 20 posti di volontario e ciò malgrado che le condizioni per l'ammissione siano state questa volta rese assai più difficili anche per i requisiti fisici e militari richiesti. Una opportuna selezione ha ridotto a 67 gli ammessi al concorso, a 33 gli idonei.

Un'altra innovazione è stata quella del Regio assenso per il matrimonio dei funzionari delle carriere all'estero.

È un provvedimento che si appalesa necessario appena si consideri quanto la moglie del diplomatico o del console sia partecipe della vita e delle funzioni del marito. Saranno così garantite nelle famiglie dei funzionari quelle doti di decoro e di signorilità che sono indispensabili per un funzionario destinato a rappresentare all'estero il proprio Paese.

Si è provveduto infine anche ai ruoli meno elevati ma pur tuttavia di sensibile importanza per le delicate mansioni che esplicano. La legge 2 giugno 1927 istituisce infatti 110 Cancellieri all'estero appartenenti al gruppo B, ai quali saranno destinate le funzioni che finora venivano disimpegnate o da funzionari diplomatico-consolari o da personale locale avventizio col palese inconveniente o di distogliere funzionari superiori dalle loro mansioni per adibirli a lavoro per il quale è sufficiente un grado di cultura media o di affidare ad elementi avventizi — talora di discussa sicurezza — un ramo del servizio fra i più delicati, quale è quello della conservazione, del riordinamento e della copia di incartamenti riservati.

Rinsanguate così le sue forze, fusi in una sola ordinata gerarchia i suoi gregari, temprati in un solo orgoglio e in una sola fede, l'Amministrazione degli esteri, chiuso quest'anno di riforme essenziali, continua nella sua vita, rinnovata, fortificata, a somiglianza e immagine del Paese e del Fascismo, che essa è chiamata all'estero, a rappresentare, a difendere, ad affermare.

I funzionari di questa Amministrazione meritano che io li elogi in questa Assemblea. Tale elogio io rivolgo in primo luogo, al mio più vicino e diretto collaboratore, l'on. Grandi, il quale congiunge ad una solida preparazione, un oramai lungo tirocinio, che lo ha portato,

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1928

in questi ultimi anni, a conoscere da vicino uomini e problemi politici internazionali. (*Approvazioni*). Egli si è anche dedicato con particolare diligenza, al rinnovamento e inquadramento del personale, che oggi, dal più elevato in grado al più basso, risponde sempre meglio alle crescenti esigenze della nostra azione politica nel mondo. (*Approvazioni*).

Onorevoli senatori,

La stessa mole di questo discorso, per il quale ho forse abusato della vostra attenzione, mi dispensa da ogni perorazione specialmente rettorica. Avete certamente notato che i discorsi sono sempre più rari e possibilmente sempre più brevi. Ma quello d'oggi è stato un vero e proprio rendiconto dettagliato e documentato — una specie di consuntivo — di sei anni di politica estera del Governo fascista. Sei anni pieni di avvenimenti e di responsabilità. Sei anni di lavoro delicato e paziente. La politica estera di un grande popolo richiede uno sforzo continuativo, una vigilanza pronta, una sicura conoscenza degli ambienti e delle questioni. Quando si parla di politica estera si deve considerare che ogni partita è giocata in due o in parecchi: che le situazioni non sono statiche, ma mutevoli e che spesso bisogna sapere attendere, tranquillamente senza esaltazioni per il successo o depressioni per il viceversa poichè ad esempio quello che non si è ottenuto nel 1923 si può avere nel 1928. La politica estera in tempo di pace è la sagace preparazione di situazioni che possono maturare assai lentamente, è la onnipresente difesa degli interessi materiali e morali della Nazione.

La nuova costituzione politica dello Stato italiano e la politica estera del Governo fascista hanno, si può affermare senza peccare di superbia, posto l'Italia all'ordine del giorno del mondo. Molte calunnie cadono o sono cadute: per quanto nessuno possa giurare che la guerra sia definitivamente scomparsa dalla scena della storia, l'Italia vuole la pace, ma non può, non deve trascurare i necessari presidi armati della sua unità, della sua indipendenza, della sua sicurezza, nè può nè deve rinunciare alla educazione morale e militare delle nuove generazioni. Con queste direttive l'Italia ha non soltanto — come risulta dal mio consuntivo — risolto molti problemi che la riguardano, ma ha

un « peso » nella politica internazionale, quale non ebbe mai. Il suo astrò sale lentamente all'orizzonte. Questa è — pur fra molte difficoltà — indiscutibilmente opera del Regime Fascista.

Onorevoli senatori, ricordate e, nella vostra sicura coscienza, giudicate! (*Triplice salve di applausi. I senatori e i membri del Governo in piedi gridano ripetutamente: Viva il Duce! I senatori si affollano al banco Ministeriale per congratularsi col Capo del Governo*).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per dieci minuti (ore 18).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. La seduta è riaperta (ore 18,15).

Continueremo la discussione sul bilancio degli affari esteri.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Barzilai.

BARZILAI. Mi consenta il Senato, alla cui indulgenza soglio fare appello molto raramente e con discrezione, che io dica misurate parole per esprimere il mio voto, e forse, se non è troppa pretesa la mia, non solo il mio pensiero sulla politica estera, della quale il Capo del Governo oggi ci ha dato, secondo l'antica terminologia, un « *exposé* » largo e preciso come era classicamente in uso nei maggiori parlamenti d'Europa.

L'on. Mussolini ha rinunciato in questa occasione a proccurarci il diletto di quella sua plastica eloquenza la quale trova particolari adattamenti in quest'Aula. Egli ha ritenuto che fosse dover suo e vantaggio nostro riassumere con precisione e larghezza di dati le fasi di questa politica. Egli ha volto la prora della sua nave verso il mondo e ha raccolto nelle varie zone alle quali siamo collegati da interessi politici ed economici, elementi ed argomenti di fatto i quali coloriscono una politica verso la quale posso dare favorevole il mio voto, perchè essenzialmente e realisticamente pacifica: cioè una politica la quale alla pace non giunge per schemi universali ed eterni ma per la considerazione, misurata alla realtà, degli interessi italiani cui la quiete di questa Europa che tante irrequietudini ha tratto dal travaglio della guerra, deve dare possibilità.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1928

di sviluppo e guarentigia di sicurezza nel mondo.

Il ministro degli esteri, Capo del Governo ha innanzitutto, dopo un esame dei rapporti che oltre l'Atlantico ci legano alla grande Repubblica delle Stelle e agli Stati del Sud, riaffermato il concetto veramente tradizionale della nostra amicizia con l'Inghilterra; tradizionale così che l'Inghilterra non potè essere cancellata dai fattori necessari della nostra politica, nemmeno in quei giorni in cui essa si trovava in un aggruppamento europeo posto in contraddizione con quello al quale eravamo associati; amicizia che lo stesso cancelliere di ferro, Principe Bismark, ricordava come fosse un ostacolo insuperabile, malgrado i trattati — condizionati, secondo egli stesso diceva, alla sopravvivenza delle ragioni per le quali vengono stretti, — a nostra ostilità con quel grande paese, a noi legato fino dall'alba del nostro risorgimento.

Il Capo del Governo ci ha parlato dei migliorati rapporti con la Francia. È forse doloroso dover constatare, dopo tanta fratellanza di armi e dopo aver noi a Locarno, insieme all'Inghilterra, assunto la funzione di garanti della integrità territoriale; che la guerra aveva conquistato alla Nazione vicina, è doloroso che occorra parlare di migliorati rapporti. Ma è un fatto lieto quello dei risultati che già si affacciano dai primi accordi con essa per la nostra situazione mediterranea.

Egli ha contemporaneamente accennato allo sforzo nostro perchè si migliorino anche i rapporti con la Germania. Non vi è contraddizione fra queste due solidarietà particolari. Anzi io penso che l'amicizia con la Francia ai fini della nostra vita internazionale non si debba disgiungere, da corretti e fecondi rapporti colla Germania.

Ed è giunto il Capo del Governo, attraverso uno sguardo dato a minori Stati coi quali abbiamo rinnovato e riaffermato cordiali rapporti, alla Polonia, alla Grecia, all'Ungheria (per l'indipendenza delle quali l'Italia diede pur qualche cosa) al *punctum dolens*, per noi, dell'ora che volge: i rapporti colla Jugoslavia. E per questo soprattutto, ho preso oggi la parola.

Io sono da un gran pezzo fuori della milizia attiva della politica e dei partiti. Ne uscii dopo una assai lunga vita parlamentare, spontanea-

mente, con pubbliche dichiarazioni non revocate per l'accettazione dell'onore del Senato. Mi appagai e mi appago di vigilare i ricordi di un modesto passato, di un'opera qualsiasi dei giorni oscuri, dacchè le armi italiane, per sempre in una magnifica realtà pulsante traducevano i sogni. (*Approvazioni*).

E quando si profila l'immagine del mare nostro, alle due sponde del quale la natura fu madre e matrigna, e di esso si parla con pretesa di predomini impossibili e si profilano a guardia delle sue acque presunti eredi legittimi del regime scomparso, quando si vedono atteggiamenti larvati di ritorni offensivi, deve avere anche per me una breve parentesi la gradita consuetudine del silenzio.

Furono rievocate dal collega Cippico barbariche manifestazioni recenti che il Capo del Governo ha qualificato con misurata parsimonia di parole, ciascuna delle quali può essere oggetto oltre il confine di severa meditazione.

Io ricordo che durante il dominio dell'Austria nelle terre italiane furono croati e sloveni strumenti preferiti della sua persecuzione in Dalmazia, in Istria e perfino a Trieste. Furono essi, in guerra, i nostri nemici di avanguardia così da giustificare il noto saluto che loro porgeva, quando si presentarono in veste di giudici e di alleati nell'areopago europeo, il cancelliere austriaco Rener « devoto omaggio agli antichi commilitoni! ». (*Approvazioni*). E crebbero con le loro fortune le sconfinato aspirazioni: il piccolo sbocco in Adriatico domandato prima della guerra doveva essere un mare senza confine, e fu con loro la Serbia, l'antica tenace antagonista dell'Austria che, nella nota del marchese di San Giuliano rivolta all'Europa per annunciare la sua neutralità, l'Italia metteva al primo posto. L'Italia, vi si diceva, non può soprattutto consentire all'aggressione contro l'indipendenza dei serbi, solenne preludio questo all'aiuto prestato ai profughi del suo esercito scompaginato. Ora è da ricordare, della storia dei rapporti col nuovo Stato, che imponendo un'aspra disciplina alla giovinezza, eccitata dalle patite delusioni, l'on. Mussolini iniziava la sua opera di ministro affrettando la contrastata restituzione delle zone dalmatiche comprese nel patto di Londra — sulle quali per triste ironia vi era stata per tre anni

L'occupazione militare italiana — promoveva una serie di atti amichevoli che approdavano alla stipulazione, festeggiata in Roma, di un trattato... troppo presto svuotato del suo contenuto.

Egli pensava allora, ha ripetuto oggi, che il dilemma in certi casi è tra l'amicizia e la guerra. Il ministro degli esteri della nuova Slavia, accordando soddisfazioni per l'ingiuria ed il danno da noi di recente sofferti, risponde: amicizia. Possa essere nelle sue espressioni, l'animo di tutti gli uomini pensanti del suo paese. Si fisserà allora — secondando il consiglio di prudenza del Capo del Governo — il punto di partenza di una nuova era nei rapporti tra le due nazioni.

Se si annuncia la troppo indugiata ratifica delle Convenzioni di Nettuno, non sia essa soltanto abile scherma per mostrare all'Europa che la Jugoslavia è nella buona compagnia del diritto, ma proposito di una loro costante interpretazione di buona fede.

Ed allora se tutto questo è, e se tutto questo rappresenta le linee fondamentali della politica estera dell'on. Mussolini, che io ho seguito con intento occhio e sincera simpatia fin dalle sue prime affermazioni, essa risulta appunto una politica che, prescindendo dagli apriorismi — i quali, purtroppo, in politica sono sempre pregiudizievoli — e che, non deduce dalle formule, induce dalla realtà, le linee degli interessi imperativi del Paese.

E l'on. Mussolini alla descrizione delle somme linee e dei dettagli di una politica estera tale che deve sfatare nel mondo degli uomini di buona fede la leggenda di una Italia aggressiva e sopraffattrice, ha soggiunto non essere con essa inconciliabile, anzi ad essa correlativa, la necessità delle armi in quella pur modesta misura che noi sosteniamo, per tutela della nostra indipendenza e dei frutti del nostro sacrificio. Problema a cui io rivolsi spesso il pensiero in altri giorni e che a taluni dei miei più prossimi allora sembrava eresia (come il favore dato alla conquista libica) e che oggi con piena continuità di pensiero riaffermo. E ricordo, nei riguardi del favoleggiato disarmo, al quale il Capo del Governo si richiamava,

che nella logica distinzione tra gli armamenti visibili (le armi proprie) e quelle invisibili (capitali, ferrovie, industrie) di cui sono largamente provvedute le Nazioni maggiori, esso creerebbe come eloquentemente osservava a Ginevra l'on. De Marinis la sperequazione più iniqua in danno degli Stati meno ricchi e più deboli. (*Approvazioni*). E dopo ciò, onorevoli colleghi, io posso oggi ripetere ciò che dicevo in Senato salutando l'avvento della corrente e dell'Uomo che annunciarono la restituzione dei disprezzati valori di guerra, la restaurazione delle finalità nazionali.

Non intendevo scaldarmi ai raggi del sole che sorge: oggi, giunto esso al meriggio, non mi seduce il lirismo degli inni non misurati, ai quali non volentieri si adatta il fine buon gusto dell'Uomo di Stato. Però mi preme prendere atto con intima soddisfazione, che veggo divisa nel plauso dei più, del riepilogo di una saggia e forte politica, singolare benemeranza verso la vita italiana che la necessità di una lunga pace (che dia all'Italia possibilità di sanare le sue ferite e compiere l'opera del suo rinnovamento) concilia con la vigilante, assidua tutela del nostro credito di grande Nazione, delle ragioni legittime del suo progressivo sviluppo nel mondo. E per quella sua espressione che si svolge nell'antica leggendaria polveriera di Europa — e che ha una felice conferma nei nuovi rapporti stretti con la Turchia che spezzava la porcellana di Sèvres, singolare espressione della giustizia internazionale costretta nel letto di Procuste dei quattordici punti — sia sempre ben chiaro ad avversari ed amici che l'Italia — la qual non pensa a diventare una potenza balkanica — mai, sarebbe peraltro disposta ad accogliere, larvata a nuovo, una qualsiasi resurrezione danubiana di quell'organizzazione politica che fu distrutta dai nostri soldati a Vittorio Veneto e per sempre composta nella tomba al Castello di San Germano. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

## TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali.*

1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse) . . . . .	950,000 »
2	Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e contributo relativo al fondo pensioni (Spese fisse) . . . . .	2,000,000 »
3	Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862) . . . . .	500,000 »
4	Acquisto di decorazioni . . . . .	80,000 »
5	Tipografia riservata . . . . .	300,000 »
6	Ministero - Biblioteca ed abbonamento a giornali . . . . .	50,000 »
7	Manutenzione e servizio degli stabili ad uso degli uffici dell'Amministrazione centrale e degli uffici dipendenti nel Regno . . . . .	500,000 »
8	Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero (Spesa d'ordine) . . . . .	4,400,000 »
9	Spese segrete . . . . .	1,200,000 »
10	Residui passivi eliminati, a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
11	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290) . . . . .	332,000 »
12	Premi di operosità per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290) . . . . .	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	10,412,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	10,412,000 »
13	Spese per la statistica dell'emigrazione compresi i cottimi con personale estraneo per i lavori di spoglio . . . . .	100,000 »
14	Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio . . . . .	25,000 »
15	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie . . . . .	50,000 »
16	Spese casuali . . . . .	80,000 »
17	Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale. . . . .	125,000 »
18	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . .	59,000 »
19	Mostre documentabili dell'emigrazione e propaganda educativa. . . . .	300,000 »
20	Indennità di ogni specie, di carica, di missione, di comando, ecc., nell'interesse dei servizi dell'emigrazione . . . . .	300,100 »
21	Spese per la tutela e la vigilanza degli emigranti, repressione dell'emigrazione clandestina, visita alle navi in partenza, sorveglianza delle locande nei porti d'imbarco, servizi sanitari e stazioni di disinfezione, ricoveri ed asili provvisori, requisizione di alberghi, spese d'imbarco . . . . .	1,000,000 »
		12,451,100 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
22	Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . .	2,250,000 »
23	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . .	10,000 »
		2,260,000 »
	<i>Spese di rappresentanza all'estero.</i>	
24	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri . . . . .	11,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	11,500,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	11,500,000 »
25	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare . . . . .	600,000 »
26	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (Spese fisse) . . . . .	20,700,000 »
27	Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, viaggi di destinazione e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tabella di cui alla legge 28 gennaio 1866, n. 2804, agli agenti diplomatici e consolari, ed agli addetti militari, navali ed aeronautici . . . . .	1,100,000 »
28	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero . . . . .	800,000 »
29	Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale. . . . .	1,200,000 »
30	Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione oceanografica internazionale . . . . .	200,000 »
31	Contributi per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante . . . . .	390,000 »
32	Fitto di palazzi all'estero e di locali ad uso di sede delle Regie missioni militari, navali ed aeronautiche; indennità temporanee d'alloggio per i periodi nei quali le Regie rappresentanze restano prive di sedi demaniali o affittate . . . . .	1,150,000 »
33	Manutenzione, miglioramento ed arredamento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero . . . . .	1,000,000 »
		38,640,000 »
	<i>Spese diverse.</i>	
34	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero, retribuzioni, paghe e compensi al personale di custodia degli immobili di proprietà dello Stato all'estero . . . . .	1,800,000 »
35	Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero . . . . .	1,500,000 »
36	Spese eventuali all'estero. . . . .	1,400,000 »
37	Indennità agli ufficiali consolari di 2 <sup>a</sup> categoria per concorso alle spese di cancelleria. . . . .	270,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	4,970,000 »



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1928

	<i>Riparto</i> . . . . .	4,970,000 »
38	Spese per la difesa dell'italianità all'estero . . . . .	1,000,000 »
39	Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese d'ospedale e funerali . . . . .	1,800,000 »
40	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici ed ai commissari in servizio di emigrazione . . . . .	937,000 »
41	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Amministrazione delle isole dell'Egeo . . . . .	3,000,000 »
42	Spese per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Regio decreto 2 giugno 1926, n. 2220) . . . . .	1,000,000 »
		12,707,000 »
	<i>Spese per le scuole italiane all'estero.</i>	
43	Competenze al personale delle scuole all'estero . . . . .	7,000,000 »
44	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42) . . . . .	381,000 »
45	Scuole sussidiate . . . . .	2,540,000 »
46	Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizione . . . . .	1,700,000 »
47	Spese generali per le scuole italiane all'estero . . . . .	650,000 »
48	Sussidi al personale delle scuole all'estero . . . . .	20,000 »
49	Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale . . . . .	150,000 »
		12,441,000 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA.

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese diverse.*

50	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853) . . . . .	400,000 »
51	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo e non di ruolo proveniente dal soppresso Commissariato per l'emigrazione, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 583 . . . . .	310,000 »
52	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri . . . . .	88,000 »
53	Retribuzione al personale straordinario, avventizio e provvisorio proveniente dal soppresso Commissariato generale dell'emigrazione . . . . .	1,100,000 »
54	Retribuzione e spese di qualsiasi natura da rimborsare dai vettori, per gli agenti destinati al servizio di sorveglianza dell'emigrazione (articolo 21 lettera f) del Regio decreto 15 novembre 1925, numero 2046, e Regio decreto 26 maggio 1926, numero 1395) . . . . .	1,200,000 »
55	Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853) . . . . .	60,000 »
56	Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle Nazioni . . . . .	200,000 »
57	Contributo del Regio Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali del Danubio, del Reno e dell'Elba - Spese delle Delegazioni italiane presso le Commissioni stesse . . . . .	400,000 »
58	Assegnazione straordinaria per opere di pubblica utilità nell'isola di Rodi (Regio decreto 7 marzo 1926, n. 550) (4ª delle 10 rate) . . . . .	5,000,000 »
59	Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle Tesorerie del Regno; . . . . .	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	8,758,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	8,758,000 »
	aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero) . . . . .	30,000,000 »
60	Sovvenzioni a studenti dalmati . . . . .	400,000 »
61	Assegnazione straordinaria per corrispondere contributi alle Missioni italiane in Cina (Regio decreto 20 marzo 1924, n. 528. Quinta delle dieci annualità) (Spesa ripartita) . . . . .	1,000,000 »
62	Spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali . . . . .	5,000,000 »
63	Fondo per spese segrete di propaganda all'estero . . . . .	1,000,000 »
64	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili, spese di ricevimento in Italia di Sovrani ed uomini di Stato esteri . . . . .	1,350,000 »
65	Restituzione di somme indebitamente percepite o di depositi relativi ai servizi dell'emigrazione . . . . .	85,000 »
66	Contributo straordinario alla Cassa speciale pensioni per i funzionari del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione . . . . .	100,000 »
67	Spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nelle conferenze per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni per il funzionamento dell'ufficio italiano di segreteria — Riunioni internazionali per l'emigrazione — Incarichi e missioni confidenziali . . . . .	400,000 »
68	Rimborso all'istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero delle somme eventualmente necessarie pel pagamento degli interessi sulle azioni ed obbligazioni dell'Istituto medesimo (articolo 7 del Regio decreto 15 dicembre 1923, n. 3148) . . . . .	<i>per memoria</i>
69	Contributo dello Stato all'Università di Camerino . . . . .	500,000 »
		48,593,000 »
	<i>Spese per le scuole italiane all'estero.</i>	
70	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853) . . . . .	500,000 »
71	Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle Tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero . . . . .	10,000,000 »
		10,500,000 »

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese generali . . . . .	12,451,100 »
Debito vitalizio . . . . .	2,260,000 »
Spese di rappresentanza all'estero . . . . .	38,640,000 »
Spese diverse . . . . .	12,707,000 »
Spese per le scuole italiane all'estero . . . . .	12,441,000 »
 Totale della categoria prima della parte ordinaria . . . . .	 78,499,100 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese diverse . . . . .	48,593,000 »
Spese per le scuole italiane all'estero . . . . .	10,500,000 »
 Totale della categoria prima della parte straordinaria . . . . .	 59,093,000 »

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	137,592,100 »
--	---------------

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .	137,592,100 »
--	---------------

**PRESIDENTE.** L'articolo unico di questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Presentazione di un disegno di legge.**

**VOLPI, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VOLPI, ministro delle finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 ».

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

**Presentazione di relazioni.**

**PRESIDENTE.** Invito i senatori Mayer, Mosconi, Pullè, Marescalchi e Torraca a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

**MAYER.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'Agenzia Stefani dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali ».

**MOSCONI.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1982, che reca disposizioni per le cooperative edilizie ».

**PULLÈ.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2568, relativo alla estensione alle città di Fiume e Zara, ai comuni di Castelnuovo d'Istria e Mattegna ed all'isola di Lagosta delle norme contenute nel Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, riguardante il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari ».

**MARESCALCHI.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la re-

lazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, concernente omissione nei certificati del casellario giudiziale delle condanne per reati commessi per fine nazionale ».

**TORRACA.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2823, col quale si autorizza la occupazione ad uso temporaneo dei locali da adibirsi ad uso di scuole primarie nel Mezzogiorno e nelle Isole;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 964, recante un aumento di assegnazione di fondi per contributi nella spesa di costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche nell'Italia meridionale ed insulare.

**PRESIDENTE.** Do atto agli onorevoli senatori Mayer, Mosconi, Pullè, Marescalchi e Torraca della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 163, concernente il riconoscimento, come Regio Istituto d'arte, dei corsi d'arte applicata dell'Accademia di Belle Arti di Perugia » (N. 1449).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 163, concernente il riconoscimento, come Regio Istituto d'arte, dei corsi d'arte applicata dell'Accademia di Belle Arti di Perugia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 163, concernente il riconoscimento, come Regio Istituto d'arte, dei corsi d'arte applicata dell'Accademia di Belle Arti di Perugia.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la di-

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1928

chiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi » (N. 1452).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**  
(V. Stampato N. 1452).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

I progetti per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento e il restauro dei campi sportivi sono approvati con decreto del prefetto sentiti il Comitato Olimpionico Nazionale Italiano (Federazione delle Federazioni Sportive Nazionali), l'Ufficio del Genio civile, il medico provinciale ed il Comitato provinciale dell'Opera Nazionale Balilla.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Alle espropriazioni occorrenti si applicano le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento di Napoli.

Nel decreto di approvazione sono stabiliti i termini entro i quali devono incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

(Approvato).

#### Art. 2.

Gli atti degli Enti pubblici per l'esecuzione delle opere contemplate dal precedente art. 1 sono esenti da ogni tassa sugli affari.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380 » (N. 1398).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**  
(V. Stampato N. 1398).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, recante estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, aggiungendo il seguente art. 2:

(Approvato).

#### Art. 2.

L'art. 23 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è sostituito dal seguente:

« Ai comuni di Salsomaggiore, Bagni di Montecatini, Postumia, Recoaro e Santa Cesaria, dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione rispettivamente delle Regie Terme, delle Regie Grotte demaniali e delle Regie Fonti demaniali, sono applicabili soltanto le disposizioni degli articoli 1, 2, 13, 14, 15, 20 e 21 intendendosi però sostituito, agli effetti del secondo e terzo comma dell'art. 20, il Regio demanio dello Stato ai comitati locali.

« Il provento della imposta di cura, del contributo speciale di cura e delle speciali

contribuzioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, sarà gestito dall'Amministrazione comunale di concerto col Regio demanio dello Stato, cogli obblighi stabiliti dal secondo comma

dell'art. 10. È data facoltà al ministro dell'interno di stabilire di concerto col ministro delle finanze le norme di tale gestione ».  
(Approvato).

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1928.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1º luglio 1926, n. 1380;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere ai comuni di Bagni di Montecatini, Postumia e Salsomaggiore alcune disposizioni del citato decreto;  
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 23 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1º luglio 1926, n. 1380, è sostituito dal seguente:

« Ai comuni di Salsomaggiore, Bagni di Montecatini e Postumia, dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione rispettivamente delle Regie terme e delle Regie grotte demaniali, sono applicabili soltanto le disposizioni degli articoli 1, 2, 13, 14, 20 e 21, intenenendosi però sostituito, agli effetti del secondo e terzo comma dell'art. 20, il Regio demanio dello Stato ai Comitati locali.

« Il provento della imposta di cura e del contributo speciale di cura, di cui agli articoli 13 e 14, sarà gestito dall'Amministrazione comunale con gli obblighi stabiliti dal secondo comma dell'art. 10 ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 — Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Questo disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga del termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, per l'esercizio della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione » (N. 1395).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga del termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, per l'esercizio della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, per l'esercizio della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari » (N. 1336).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari, con la seguente variazione all'art. 3, comma 2°:

« Se prima di raggiungere tale età gli orfani beneficiati siano stati o debbano essere iscritti ad un corso di studi superiori, ivi compresi quelli delle scuole fasciste di magistero per l'educazione fisica, il godimento del beneficio loro conferito potrà essere prorogato fino al compimento del corso medesimo, ma in nessun caso oltre il 23° anno di età. Tale proroga è subordinata al profitto che essi dimostrano di ritrarre dagli studi ».

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare » (N. 1315).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**



*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei Corpi sanitario e veterinario militare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 807, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 10 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, per l'attuazione del piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano, e l'integrazione delle norme relative alla nuova sistemazione ospedaliera » (N. 1360).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 807, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 10 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, per l'attuazione del piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano, e l'integrazione delle norme relative alla nuova sistemazione ospedaliera ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 807, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 10 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, per l'attuazione del piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano, e l'integrazione delle norme relative alla nuova sistemazione ospedaliera.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, col quale vengono istituiti in via di esperimento « telegrammi lampo » ed i « telegrammi augurali » (N. 1435).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, col quale vengono istituiti in via di esperimento « telegrammi lampo » ed i « telegrammi augurali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, col quale vengono istituite, in via di esperimento, le categorie dei *telegrammi lampo* e dei *telegrammi augurali*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del Regio esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria » (N. 1250).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli

allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali ed ai colonnelli del Regio esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del Regio esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del corpo » (N. 1375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del corpo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del corpo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'ente « Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale » (N. 1403).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente « Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Integrazione delle disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria » (N. 1540).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione delle disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

Sullo stanziamento di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, possono ordinarsi anche spese per la sperimentazione volta all'utilizzazione agricola dei terreni di bonifica ed alla trasformazione colturale nelle circoscrizioni territoriali del Mezzogiorno e delle Isole.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1928

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Provvedimenti per favorire il collocamento di serbatoi di olii minerali e di distributori automatici di benzina » (N. 1536).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per favorire il collocamento di serbatoi di olii minerali e di distributori automatici di benzina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

L'occupazione del suolo pubblico o privato, necessaria per il collocamento di serbatoi di olii minerali o di lubrificanti o di distributori automatici di benzina o di carburanti in genere consentito ai termini del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, è considerata di pubblica utilità agli effetti dell'art. 64 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per tutta la durata della concessione.

In caso di disaccordo sulla indennità da corrisponderci al proprietario, il ministro per l'economia nazionale o il prefetto determinano, provvisoriamente, l'indennità medesima, ordinandone il deposito.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne l'occupazione di aree di pertinenza dello Stato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di fare l'appello nominale.

**BELLINI, segretario, fa l'appello nominale.**

**Chiusura di votazione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acton, Albini, Appiani, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Barzilai, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bérti, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bombig; Bonicelli, Bonin Longare, Bonzani, Borghese, Borromeo, Borsarelli, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Callaini, Camerini, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cavallero, Cesareo, Chersich, Chimienti, Cimati, Cipelli, Cippico, Ciraolo, Cocchia, Contarini, Cornaggia, Credaro.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, De Lorenzo, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Vecchi, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Ferrari, Ferrero di Cambiano, Figoli, Francassi.

Gallina, Garavetti, Garbasso, Ginori Conti, Giordani, Giordano Davide, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Loria, Luiggi.

Malaspina, Mangiagalli, Mango, Marcello, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martino, Mayer, Melodia, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Montuori, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pascale, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pironti, Podesta, Pullè.

Quartieri, Queirolo.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Palla-

vicino, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Romeo delle Torrazze, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salandra, Salata, Sanarelli, Sanjust di Teulada, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sechi, Segrè Sartorio, Sili, Silvestri, Simonetta, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Supino.

Tacconi, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Triangi.

Valvassori-Peroni, Vicini, Vitelli.

Zappi, Zupelli.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1582):

Senatori votanti .....	169
Favorevoli .....	156
Contrari .....	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 163, concernente il riconoscimento, come Regio Istituto d'arte, dei corsi d'arte applicata dall'Accademia di Belle Arti di Perugia (N. 1449):

Senatori votanti .....	169
Favorevoli .....	156
Contrari .....	13

Il Senato approva.

Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi (N. 1452):

Senatori votanti .....	169
Favorevoli .....	156
Contrari .....	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente

l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380 (N. 1398):

Senatori votanti .....	169
Favorevoli .....	157
Contrari .....	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga del termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, per l'esercizio della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione (N. 1395):

Senatori votanti .....	169
Favorevoli .....	155
Contrari .....	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari (N. 1336):

Senatori votanti .....	169
Favorevoli .....	157
Contrari .....	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare (Numero 1315):

Senatori votanti .....	169
Favorevoli .....	153
Contrari .....	16

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 807, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 10 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, numero 2086, per l'attuazione del piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano, e l'integrazione delle norme relative alla nuova sistemazione ospedaliera (N. 1360):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	154
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, col quale vengono istituiti in via di esperimento i « telegrammi lampo » ed i « telegrammi augurali » (N. 1435):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	159
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrisponderli agli ufficiali generali ed ai colonnelli del Regio esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria (N. 1250):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del corpo (N. 1375);

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente la istituzione dell'Ente « Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale » (N. 1403):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Integrazione delle disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria (Numero 1540):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Provvedimenti per favorire il collocamento di serbatoi di olii minerali e di distributori automatici di benzina (N. 1536):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	154
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Domani, alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1589);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore (N. 1262);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, relativo all'istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (N. 1345);

Istituzione di un ufficio del ruolo presso la Corte di cassazione del Regno (N. 1517);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, contenente provvedimenti per disciplinare l'assegnazione di al-

loggi nella Cooperativa edilizia « Il Villaggio dei Giornalisti » in Roma (N. 1561);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, riguardante provvedimenti vari in materia di edilizia economica e popolare (N. 1474);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 614, riflettente il Consorzio di Istituti di credito per il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania (N. 1554);

Provvedimenti a favore delle provincie, dei comuni e dei concessionari di opere di bonifica (N. 1487);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma; costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160 (N. 1411);

Modificazioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante l'istituzione del Consiglio d'Amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato (N. 1549);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930, che dà esecuzione all'Accordo relativo a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania il 1º settembre 1927 (N. 1351);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta (N. 1387);

Modificazioni al Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica (N. 1550);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1328);

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, concernente variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 282, relativo a prelevamenti dal fondo di

riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1477);

Conto consuntivo sulla gestione dei Regi stabilimenti di Salsomaggiore nell'esercizio 1º gennaio 31 dicembre 1921 (N. 1377);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1429);

Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al quindicesimo prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (Numero 1466);

Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei comuni unificati (N. 1490);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 876, recante modifiche alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale dell'Esportazione (Numero 1563);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2123, circa compensi daziari per i materiali nazionali impiegati nelle costruzioni navali disciplinate dal Regio decreto-legge 1º febbraio 1923, n. 211 (N. 1347);

Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria (Numero 1515);

Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (N. 1312);

Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma (Numero 1508);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche (N. 1135);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2121, che approva un maggiore stanziamento di fondi per compensi di costruzione alle navi mercantili (N. 1323);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno (N. 1254);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz (N. 1573);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, recante modificazioni alla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina (N. 927);

Ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Bergamo e a Gorizia, nonchè nelle frazioni aggregate a Mantova (N. 1567);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e il Reich germanico per la navigazione aerea ed al relativo protocollo aggiunto, firmati entrambi in Berlino il 20 maggio 1927 (N. 1295);

Modifica dell'art. 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, concernente l'ordinamento podestarile (N. 1514);

Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di 10,000,000 di lire da mutuarsì al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città; e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare, in Testo Unico, le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 1590);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1926, n. 1786, riguardante lo scioglimento del Consiglio comunale di Milano (N. 1356);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, che conferisce all'Amministrazione comunale di Milano

i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi (N. 1357);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2661, concernente la proroga del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano dall'art. 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1927, n. 2123 (N. 1359).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 (N. 1414);

Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena (N. 1584);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1595, che proroga i termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie (N. 1440);

Provvedimenti per i teatri di proprietà comunale (N. 1524);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 856, che riduce il prezzo di vendita del sale superiore da tavola (Numero 1552);

Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia (N. 1583);

Riordinamento delle norme che regolano lo scambio della corrispondenza postale fra gli uffici statali e i Podestà (N. 1444);

Definitiva liquidazione di controversie dipendenti dalle gestioni di guerra presso l'Amministrazione militare marittima (N. 1472).

La seduta è tolta (ore 19.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.





## CXCVIª TORNATA

## MERCOLEDI 6 GIUGNO 1928 - Anno VI

Presidenza del Presidente **TITTONI**  
e poi del Vice Presidente **ZUPELLI**

## INDICE

Commemorazione (del sen. Bianchi Luigi) Pag.	10750		
Oratori:			
PRESIDENTE . . . . .	10750		
VOLPI, ministro delle finanze . . . . .	10751		
Congedi . . . . .	10750		
Disegni di legge (Approvazione di):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, relativo all'istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato » . . . . .	10937		
« Istituzione di un ufficio del ruolo presso la Corte di cassazione del Regno » . . . . .	10938		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, contenente provvedimenti per disciplinare l'assegnazione di alloggi nella Cooperativa edilizia « Il villaggio dei Giornalisti » in Roma » . . . . .	10938		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, riguardante provvedimenti vari in materia di edilizia economica e popolare » . . . . .	10938		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 614, riflettente il Consorzio di Istituti di credito per il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania » . . . . .	10951		
« Provvedimenti a favore delle provincie, dei comuni e dei concessionari di opere di bonifica » . . . . .	10951		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160 » . . . . .	10951		
« Modificazioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante l'istituzione del Consiglio d'Amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato » .	10951		
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930, che dà esecuzione all'Accordo relativo a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania il 1º settembre 1927 » . . . . .
			10952
			Modificazioni al Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica ». . . . .
			10955
			« Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1927-1928 » . . . . .
			10955
			« Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, concernente variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 282, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1927-28 » . . . . .
			10956
			« Conto consuntivo sulla gestione dei Regi stabilimenti di Salsomaggiore nell'esercizio 1º gennaio-31 dicembre 1921 » . . . . .
			10956
			« Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1927-28 ». . . . .
			10959
			« Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al quindicesimo prelevamento dal Fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1927-28 » . . . . .
			10959
			« Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei comuni unificati ». . . . .
			10959
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 876, recante modifiche alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale dell'esportazione » . . . . .
			10960
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2123, circa compensi

daziari per i materiali nazionali impiegati nelle costruzioni navali disciplinate dal Regio decreto-legge 1 <sup>o</sup> febbraio 1923, n. 211 » . . . . .	10960
« Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria » . . . . .	10960
« Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese » . . . . .	10961
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche » . . . . .	10964
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2121, che approva un maggiore stanziamento di fondi per compensi di costruzione alle navi mercantili » . . . . .	10964
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz » . . . . .	10973
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, recante modificazioni alla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina » . . . . .	10973
« Ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Bergamo e a Gorizia, nonché nelle frazioni aggregate a Mantova » . . . . .	10973
(Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1 <sup>o</sup> luglio 1928 al 30 giugno 1929 » . . . . .	10752
Oratori:	
LORIA . . . . .	10752
MAYER, <i>relatore</i> . . . . .	10763
SCHANZER . . . . .	10755
VOLPI, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .	10758, 10768
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore » . . . . .	10927
Oratori:	
FEDELE, <i>ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	10936
VITELLI . . . . .	10935, 10937
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta » . . . . .	10952
Oratori:	
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i> . . . . .	10955
MARCELLO, <i>relatore</i> . . . . .	10954
« Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di Oltretorrente in Parma » . . . . .	10963
Oratori:	
VOLPI, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .	10963
— Approvazione di un ordine del giorno —	10963

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno » . . . . . 10965

Oratori:

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* . . . . . 10972

— Approvazione di un ordine del giorno — 10972

Relazioni (Presentazioni di) . . . . . 10751

Ringraziamenti . . . . . 10751

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) 10974

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle colonie, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per le finanze, per le comunicazioni e per l'economia nazionale.

BELLINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

**Congedo.**

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Bonzani ha chiesto congedo per giorni quattro. Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

**Commemorazione del senatore Bianchi Luigi.**

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i senatori ed i membri del Governo*).

Onorevoli Colleghi,

Mi giunge ora la dolorosa notizia della morte del senatore Luigi Bianchi avvenuta questa notte all'una in Pisa dopo brevissima malattia. A questo insigne collega, che onorava al scienza italiana, noi vogliamo rendere subito il nostro tributo di affetto, anche se la brevità del tempo non mi consente di ricordarvi diffusamente i preclari meriti di lui.

Luigi Bianchi, che era nato in Parma il 18 gennaio 1856, fu matematico di grande valore.

Nominato giovanissimo, nel 1881, professore nella Regia scuola normale superiore di Pisa, affermatosi poi ancor più per i suoi poderosi lavori, saliva nel 1886 la cattedra di geometria proiettiva e descrittiva nella stessa Università, passando l'anno successivo alla cattedra di geometria analitica. Per la sua profonda e vasta coltura tenne per lunghi anni anche l'incarico di altri difficili e delicati insegnamenti come quelli di geometria differenziale, di matematiche superiori e poi di analisi superiore; e dalla cattedra, e coi suoi numerosi scritti, che ebbero anche oltr'Alpe grande rinomanza, venendo alcuni pure tradotti in altre lingue, egli diffuse luce vivissima nelle discipline da lui coltivate. Onde, per il posto eminente conseguito nella scienza, fin dal 1893 veniva nominato socio dell'Accademia dei Lincei e socio fu pure di numerosi altri importanti istituti scientifici, come la Regia Accademia delle scienze di Torino, la Società Reale di Napoli.

Nel 1918 veniva poi anche nominato direttore della Regia scuola normale di Pisa, succedendo nell'elevato ufficio ad Alessandro D'Ancona e ad Ulisse Dini; e nel 1923 fu chiamato a far parte del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Giusto riconoscimento delle benemerienze scientifiche di Luigi Bianchi fu quindi la nomina di lui a senatore decretata il 18 settembre 1924 e lutto grande per la scienza è oggi la dipartita dell'insigne collega.

Noi ci inchiniamo con reverenza sulla bara di lui ed inviamo alla famiglia desolata l'espressione del nostro profondo cordoglio. (*Bene*).

**VOLPI, ministro delle finanze.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VOLPI, ministro delle finanze.** Il Governo si associa al compianto dell'Alta Assemblea per la morte del senatore Luigi Bianchi.

#### Ringraziamenti.

**PRESIDENTE.** Prego il senatore, segretario, Bellini di dar lettura di un telegramma di ringraziamento pervenuto alla Presidenza dalla famiglia del compianto senatore Mazziotti.

**BELLINI, segretario,** legge:

« *S. E. Tittoni - Senato - Roma.*

« Esprimo V. E. e Senato vivissima gratitudine per condoglianze inviateci. Ossequi devoti. F.to Mario Mazziotti ».

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito gli onorevoli senatori Callaini, Milano Franco D'Aragona, Rava, Libertini, Pironti e Ferrero di Cambiano a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

**CALLAINI.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2040, riguardante la estensione dei poteri conferiti al direttore generale delle Ferrovie dello Stato per le riduzioni di tariffa ».

**MILANO FRANCO D'ARAGONA.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 353, circa l'applicazione di magistrati agli uffici giudiziari della Sicilia ».

**RAVA.** Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912, concernente il diritto dovuto per lo sbarco temporaneo dei passeggeri delle navi in crociere turistiche;

« Autorizzazione agli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele, di Palermo, la somma di lire 4,200,000 per mutuarla alla provincia di Ragusa per la costruzione del palazzo destinato agli Uffici provinciali e per la sistemazione del ponte dei Cappuccini ».

**LIBERTINI.** Ho l'onore di presentar al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2090, che reca nuovi provvedimenti per il funzionamento del Consorzio pei magazzini generali per la Sicilia, in Palermo;

Conversione in legge del Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1577, riguardante nuovi provvedimenti a favore dell'industria zolfifera siciliana.

PIRONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 305, contenente la proroga del termine per il conferimento dei posti disponibili nei gradi 6° e 7° della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza ».

FERRERO DI CAMBIANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, concernente modificazioni alla legge (Testo Unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gl'infortuni sul lavoro ».

PRESIDENTE. Dò atto agli onorevoli senatori Callaini, Milano Franco D'Aragona, Rava, Libertini, Pironti e Ferrero di Cambiano della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1589).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

(Vedi *Stampato N. 1589*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LORIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA. Onorevoli colleghi, mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato sopra un punto, circoscritto sì, ma importante, della politica finanziaria del Governo: quello, che riguarda la creazione e le successive vicende della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno. Per ciò che riguarda la creazione di questo istituto, non ho che a tributare le più ampie ed incondizionate lodi al ministro, il quale ha saputo dare finalmente assetto

legale ad un istituto, che fin qui in Italia non aveva precedenti legislativi; perchè si sa che il Consorzio nazionale di Torino non era che una istituzione privata, dovuta alla munificenza di benemeriti patrioti.

Con quest'atto legislativo l'Italia entra finalmente nel novero delle potenze civili, le quali provvedono a ridurre gradualmente il loro debito consolidato; e vi entra trionfalmente, perchè lo fa con metodo e con modalità superiori a quelle vigenti nelle altre Nazioni. Infatti nella stessa Inghilterra, la quale è pure maestra in questa materia, la Cassa di ammortamento, fondata nel 1875 da Sir Stafford Northcote, è dotata di un fondo fisso, ed altrettanto si dica del nuovo fondo di ammortamento, creato in Inghilterra nel 1923. Ora queste dotazioni fisse hanno il grave inconveniente di mettere eventualmente in imbarazzi il Tesoro, perchè lo possono costringere od a contrarre nuovi debiti o ad inasprire le imposte nelle annate difficili; mentre invece la Cassa di ammortamento italiana è dotata di un fondo equivalente ai superi del bilancio, conformemente alle norme più corrette della tecnica finanziaria; e di ciò deve essere data lode al Governo, e lode incondizionata.

Però appunto il fervido entusiasmo, con cui noi salutiamo la nascita di questo nuovo istituto, è turbato da un legittimo rammarico, di fronte a parecchi provvedimenti, che sono riusciti ad attenuarne le disponibilità. Il primo di tali provvedimenti è questo: lo stanziamento di 500 milioni annui, assegnato alla Cassa d'ammortamento col decreto-legge 5 agosto 1927, e che era stato dapprima iscritto nella categoria delle spese effettive, è stato poi trasferito alla categoria seconda — movimento di capitali — col decreto 20 novembre 1927; il che vuol dire che è stato reso, almeno per momento, illusorio.

Io confesso che sono sempre stato convinto dalle critiche che uomini egregi, alcuni dei quali seggono tra noi, hanno rivolto alla categoria del movimento dei capitali, categoria che taluno di essi vorrebbe anche, in omaggio alla lealtà contabile, radiata per sempre dalle partite di bilancio; ma devo dire che la mia avversione contro questa categoria si è, se possibile, ancora acuita, quando l'ho veduta divenire uno strumento, con cui si è reso il

lusorio lo stanziamento dei 500 milioni, già prima decretato a favore della Cassa di ammortamento.

Del resto poi anche questa illusione è ben presto svanita, perchè col decreto, o colla legge del 21 dicembre dello scorso anno, questa partita è stata completamente radiata dal bilancio. Quindi ecco un primo cespite della Cassa, che le è stato perentoriamente ritolto.

Ma poi è sopravvenuto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1928. Decreto curioso sotto tutti gli aspetti. Curioso anzitutto per la forma, perchè la disposizione, cui esso si riferisce, avrebbe dovuto essere sancita con un decreto reale e non già con un decreto ministeriale. Poi curioso anche per la sede, perchè questo decreto è stato inserito, quasi di soppiatto, in un introvabile *Bollettino Ufficiale* del personale.

VOLPI, *ministro delle finanze*. È il Bollettino del Ministero delle finanze. È il solo bollettino che il Ministero delle finanze pubblica, e dove si stampano tutti i suoi decreti.

LORIA. Ma intanto è solo grazie alla curiosità instancabile di ricercatori di cimeli burocratici che si è riusciti a scovarlo.

VOLPI, *ministro delle finanze*. È lì che debbono cercare coloro che vogliono leggere i miei decreti ministeriali!

LORIA. Ma curioso soprattutto pel contenuto, che stabilisce un conto corrente infruttifero tra la Cassa d'ammortamento ed il Tesoro. Certamente il conto corrente è un atto bilaterale, e quindi può dar luogo così a prelevamenti da parte del Tesoro a spese della Cassa, come a prelevamenti da parte della Cassa, a spese del Tesoro. Ma di fatto questa seconda eventualità non si è realizzata, tanto è vero che il Tesoro oggi è debitore verso la Cassa di un miliardo e 400 milioni.

Così dunque si consente al Tesoro, mediante questo decreto, di attingere alla Cassa d'ammortamento per i suoi bisogni giornalieri. Di più, si accorda alla Cassa di ammortamento la facoltà di emettere obbligazioni temporanee portanti interesse, quando si ritenga opportuno di estendere gli acquisti di nuovi titoli di debito pubblico al di là delle disponibilità della Cassa stessa.

Ora, in questo modo, la Cassa entra nel novero di quelle, di cui Luigi Luzzatti, colla

impareggiabile felicità di frase che lo distingueva, diceva che erano create per partorire debiti in silenzio.

In realtà, sappiamo che di questa facoltà la Cassa si è giovata, perchè ha emesso per 79 milioni e 800 mila lire di obbligazioni triennali al 5 per cento, che sono state collocate presso il Credito italiano. Ora si noti anzitutto che il conto corrente della Cassa di ammortamento verso il Tesoro è infruttifero, mentre invece queste obbligazioni, che si devono emettere, pagano un interesse. Inoltre questi titoli vengono emessi a condizioni, che non sempre sono vantaggiose; tanto è vero che, come apprendiamo dai bilanci, si è dovuto spendere 79,800,000 lire per procurarsi 78,323,000 lire: il che vuol dire che le obbligazioni non sono emesse a condizioni molto favorevoli, ma che fruttano un interesse abbastanza elevato, ossia, che eventualmente la Cassa procede ad ammortizzare dei debiti vecchi, contraendone di nuovi ad interesse maggiore.

È proprio vero che non vi è errore umano, che non possa vantare degli illustri precursori. Io non voglio ricordare qui le teorie favolose del celebre dottor Price, il quale, abbagliato dalla magia degli interessi composti, pretendeva che un Tesoro, od uno Stato, avesse tornaconto a rimborsare i debiti antichi contraendo debiti nuovi ad un interesse anche maggiore. Ma non posso a meno di ricordare questo fatto: che quando Pitt propose in Inghilterra, nel 1786, la prima Cassa d'ammortamento, Fox fece inserire la clausola, che i commissari della Cassa avrebbero avuto l'obbligo di erogare tutte le loro disponibilità nella compera di tutti i titoli di nuova emissione, che fossero messi in circolazione dallo Stato. Ora anche qui, in sostanza, lo Stato non aveva che a fare nuovi debiti per attingere ai fondi della Cassa per i propri bisogni giornalieri. Però con questa differenza, che in Inghilterra lo Stato, che voleva attingere in questo modo ai fondi della Cassa, doveva contrarre un nuovo prestito, ossia procedere ad una operazione solenne, pubblicamente consacrata, mentre invece nel caso nostro tutto procede silenziosamente, senza che alcuno ne abbia contezza. Del resto anche cotesta clausola, fatta inserire da Fox, si trovò essere completamente elusiva dei fini, che si proponeva la Cassa di ammorta-

mento; e quindi nel nuovo fondo di ammortamento, istituito in Inghilterra nel 1828, essa venne completamente abbandonata.

Ed in realtà non ci vuol molto a comprendere che qui ci troviamo di fronte ad un'opera di Sisifo, all'opera, ad esempio, di un uomo, il quale di giorno riempia il suo salvadanaio e poi proceda di notte furtivamente ad aprirlo per estrarne i denari depositati.

Ma vi è di più: dopo che il ministro, colla creazione del Prestito del Littorio, ha convertito forzosamente il debito fluttuante in debito consolidato, oggi riprende evidentemente il processo in senso inverso, riconvertendo il debito consolidato in debito fluttuante: e per ciò coloro, i quali hanno sofferto per la conversione forzata dei loro buoni del Tesoro, avrebbero ora ben ragione di domandare al ministro a quale scopo è stato compiuto il loro sacrificio, dal momento che l'idra del debito fluttuante, che esso doveva distruggere, ora vien fatta risorgere. Ad ogni modo è certo che in questa maniera la Cassa di ammortamento del debito pubblico, che dovrebbe essere uno strumento, come dice lo stesso nome, di estinzione del debito consolidato, diventa invece uno strumento di accrescimento e di espansione del debito nazionale. E non ci vuol molto a comprendere che, procedendo di questo passo, la Cassa così detta di ammortamento, invece che ammortizzare il debito pubblico, non riuscirà che ad ammortizzare se stessa. È quindi molto singolare che, nel decreto dell'8 febbraio che ho ricordato, si dica che il decreto stesso non è che una applicazione dell'art. 11 del decreto 5 agosto 1927; perchè questo art. 11 stabilisce che si accorderanno al ministro delle finanze tutte le facoltà necessarie ad assicurare il completo *funzionamento* della Cassa di ammortamento; mentre invece questa facoltà, che viene accordata al ministro dal decreto dell'8 febbraio, riesce virtualmente ad impedire il funzionamento della Cassa stessa.

E tutto ciò accade, mentre in Inghilterra il fondo di ammortamento del Debito pubblico, che era stato originariamente stanziato nel 1923 nella somma di 50 milioni di sterline annue, è stato portato nel bilancio 1926-27 e nei successivi a 65 milioni; ed oggi la relazione testè pubblicata della Commissione parlamen-

tare inglese sul debito e l'imposta propone che si accresca il fondo annuale dell'ammortamento del debito a 75, od anche a 100 milioni di sterline; e mentre in Francia la Cassa di ammortamento del debito consolidato viene resa inviolabile, non solo dal potere esecutivo, ma perfino dal voto separato dei due rami del Parlamento. Per cui in Francia un ministro, il quale avesse voluto far passare un decreto analogo a quello dell'8 febbraio, avrebbe dovuto far convocare insieme le due Camere a Versailles ed ottenerne l'assenso.

Del resto, anche indipendentemente dagli indebitamenti, che saranno compiuti per opera della Cassa, vi sono altri indebitamenti, i quali seguitano e si accrescono, neutralizzando completamente l'opera della Cassa di ammortamento. Infatti è evidente che la Cassa di ammortamento ha per presupposto, che non si facciano più nuovi debiti; perchè se, nel momento stesso in cui si ammortizzano i debiti passati, si fanno debiti nuovi, l'opera della Cassa di ammortamento è completamente neutralizzata. Ora negli ultimi tempi abbiamo avuto una serie di indebitamenti, come ad esempio i 200 milioni di buoni fruttiferi, emessi dalla Cassa depositi e prestiti, per provvedere alle bonifiche... negli acquitrini del Tesoro.

Ma vi è un'altra cosa da dire su tale riguardo. Si poteva sperare che i rapporti fra il Tesoro e la Banca d'Italia fossero ormai completamente liquidati e sistemati, in seguito alla legge di stabilizzazione del 21 dicembre dell'anno passato; e che le plus-valenze acquisite al Tesoro in forza di quella legge, bastassero a compensare completamente i crediti della Banca d'Italia, relativi alle minusvalenze delle divise estere da essa acquistate. Tanto è vero che il direttore della Banca d'Italia, nella sua ultima relazione agli azionisti, collaudava questa operazione colle serafiche parole: « In questo modo ogni cosa è stata opportunamente messa a posto con reciproco gradimento ». Sembra però che in questo universale gradimento vi sia pure qualche amarezza, ed è costituita da quel miliardo, che appare improvvisamente, come l'ombra di Banco, nelle situazioni di bilancio, a partire dal gennaio decorso: un miliardo, cioè, che viene messo fra le attività del movimento dei capitali senza alcuna corrispondenza passiva. Ora questa

cifra rappresenta le perdite subite dall'Istituto dei cambi nella sua campagna per la difesa della lira.

VOLPI, *ministro delle finanze*. No, no, rappresenta i debiti verso Roma e Milano, l'abbiamo detto in tutte parole.

LORIA. C'è questa passività nel bilancio, che è stata rilevata dagli onorevoli Tumedei e Mayer.....

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ma è stato risposto dal ministro. Non sono che insinuazioni gratuite.

MAYER, *relatore*. Non per quanto riguarda la Commissione di Finanze.

LORIA. Io attenderò con molto interesse le spiegazioni, che darà l'onorevole ministro, ma per il momento è certo che tutti i contabili hanno presentato questo miliardo come una passività.

VOLPI, *ministro delle finanze*. D'accordo: da passività a copertura di perdite!

LORIA. Ed allora io mi domando: quando si dovrà pagare quel miliardo e perciò accendere un nuovo debito, quale valore avranno mai quelle centinaia di milioni, che saranno state ammortizzate dalla Cassa di ammortamento?

Ecco perchè tutti noi, che abbiamo salutato con tanto entusiasmo la creazione di questa Cassa di ammortamento, siamo ora costretti a gittare un grido d'allarme di fronte a provvedimenti, che tendono ad insidiarne l'esistenza e ad annullarne l'azione. E noi rivolgiamo pertanto la più viva preghiera all'onorevole ministro, perchè voglia arrestarsi su questa china pericolosa, che conduce, di indebitamento in indebitamento, verso un avvenire molto oscuro, o verso la necessità inesorabile di infliggere al Paese l'aggravio di nuovi tributi.

Perchè è inutile illudersi, nuovi debiti oggi, vogliono dire nuove imposte domani.

Lord Bradbury diceva testè che le difficili condizioni del bilancio inglese avranno almeno una influenza pedagogica, in quanto che insegneranno la castità finanziaria ai cancellieri dello Scacchiere. Ebbene sia lecito a noi pure di rivolgere al nostro ministro un eguale precetto, o di raccomandargli un po' di castità finanziaria per l'avvenire. (*Si ride*).

L'on. Volpi, che ha dimorato parecchio tempo in Libia e vi ha lasciato tracce brillanti del suo passaggio, avrà forse avuto occasione

di osservare la maniera usata dagli arabi per far partire il camello.

Essi cominciano dal gravare il camello di un carico molto superiore a quello, che gli vogliono far portare, e poi tolgono via via il carico superfluo, per cui l'animale, sentendosi alleggerito, si alza e si pone allegramente in cammino. (*ilarità*). Ora, molte volte, assistendo alle svariate vicende della nostra finanza post-bellica, mi è venuto in mente questo episodio del camello, perchè mi pareva che il contribuente italiano fosse gravato di un carico superiore al necessario, che venne poi gradatamente alleviato mediante sgravi successivi. E non v'ha dubbio che codesti sgravi hanno permesso al contribuente italiano di levarsi e di porsi alacramente in cammino. Ma guardiamo bene, per carità, di non dover rimettere il carico che abbiamo tolto, perchè, se ciò avvenisse, potrebbe darsi che quel camello impareggiabile, che è il contribuente italiano, si ricussasse a marciare. (*Approvazioni - Applausi*).

SCHANZER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Dichiaro subito, onorevoli colleghi, che non ho intenzione di fare un discorso. Non avrei nemmeno preso la parola se il collega Loria non avesse parlato della Cassa d'ammortamento. Il collega Loria ha trattato anche altri argomenti, sui quali certamente gli risponderà l'onorevole ministro delle finanze. Ma mi consenta il Senato, per quel che riguarda la Cassa d'ammortamento, di contrapporre brevi osservazioni a quelle del collega Loria; lo credo necessario per l'autorità dell'oratore, il quale ha detto cose gravi ed ha manifestato l'impressione che la Cassa d'ammortamento sia sopra una china addirittura disastrosa, che con la Cassa di ammortamento si apra una voragine di nuovi debiti, che, nientemeno, a causa della Cassa di ammortamento, la quale non risponderebbe in alcuna maniera alla sua funzione organica, si dovrebbe ricorrere a nuove imposte. Ora, io credo che sia indispensabile non lasciare una impressione di questo genere nel Senato e nel Paese. Ed invero è mia profonda convinzione, che, se si possono discutere i metodi che sono stati adottati dal Consiglio di amministrazione della Cassa di ammortamento, questa istituzione è rimasta — come voglio pro-

pormi di dimostrare — perfettamente conforme alla destinazione che ad essa è stata data dal decreto-legge che l'ha fondata, e ha reso dei servizi segnalati all'Erario, mentre, a mio avviso, non sussistono i pericoli denunziati dall'on. Loria.

Il collega Loria approva pienamente il carattere della istituzione come è stata creata. Ci sono delle Casse ad ammortamento obbligatorio. La nostra invece è una Cassa ad ammortamento facoltativo e questo è il suo gran pregio, perchè, quando si creano delle Casse ad ammortamento obbligatorio, facilmente accade che poi la Finanza, ad un determinato momento, non si trova in condizioni di adempiere all'impegno preso; e allora l'Istituto viene a non rispondere più allo scopo. Invece una Cassa di ammortamento a carattere facoltativo, come la nostra, presenta una maggiore elasticità ed adempie alle sue funzioni se e in quanto le condizioni del bilancio lo permettono. Infatti, dobbiamo essere d'accordo che il principio fondamentale per qualsiasi Cassa di ammortamento è che, in ultima analisi, il debito non si può ammortizzare che con gli avanzi di bilancio.

Io credo che noi restiamo fedeli a questo principio, malgrado le osservazioni del collega Loria sull'emissione delle obbligazioni.

Rispondendo all'on. Loria, rispondo anche a qualche osservazione fatta dal benemerito relatore su questo stesso argomento.

Il collega Loria ha lamentato che alla Cassa di ammortamento sia venuto a mancare lo stanziamento di 500 milioni; ma, come egli sa benissimo, questo stanziamento non aveva una destinazione generica per l'ammortamento del debito pubblico, ma aveva una destinazione assolutamente specifica che è stabilita in origine nel decreto-legge 7 settembre 1926, con cui si disponeva che in ogni bilancio, per la durata di otto esercizi, si dovessero stanziare 500 milioni per il ritiro dalla circolazione dei biglietti a carico dello Stato. Quando fu poi istituita la Cassa d'ammortamento, il decreto istitutivo in due articoli si occupò di questo stanziamento: nel primo articolo è detto che la Cassa provvederà altresì all'ammortamento del debito infruttifero dello Stato in dipendenza della circolazione; e poi nell'art. 5, enumerandosi i fondi della dotazione della

Cassa, al numero 4 si dice: la « somma di 500 milioni di lire stanziata nell'esercizio 1926-1927, per effetto del disposto del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1503 ».

Dunque, qui c'è una applicazione specifica dei 500 milioni per il ritiro dei biglietti in base al decreto 7 settembre 1926; e allora è cosa naturalissima che, quando si è fatta la stabilizzazione della lira, quando si è emanato il decreto-legge 21 dicembre 1927 col quale, in base alle plusvalenze delle riserve della Banca d'Italia, si è d'un colpo annullato il debito dello Stato in biglietti di quattro miliardi e 200 milioni, è venuto meno lo scopo di quello stanziamento di 500 milioni, ed è divenuta caduca anche quella parte del decreto istitutivo della Cassa di ammortamento che si riferiva al ritiro della circolazione cartacea bancaria per conto dello Stato.

Nè dica l'on. Loria che sarebbe stato desiderabile che ugualmente questa somma di 500 milioni fosse stata mantenuta in bilancio per ammortamento di altre categorie di debito pubblico, perchè, se ciò, certamente, corrisponde al desiderio di tutti, altro è il desiderio, altra la possibilità. Bisogna, infatti, guardare alle condizioni del bilancio.

Se si fossero mantenuti questi 500 milioni, bisognava inscrivere nella categoria « movimento di capitali » — cosa che non vuole l'onorevole Loria — e ciò avrebbe reso necessario dall'altra parte in entrata, la creazione di un nuovo debito corrispondente alla spesa di 500 milioni. Oppure si sarebbe dovuto inscrivere questa somma nelle spese effettive del bilancio; e allora il bilancio sarebbe stato in disavanzo. Avremmo avuto la soddisfazione di ammortizzare 500 milioni di debito, ma a costo di mettere il bilancio in disavanzo.

L'on. Loria ha criticato la forma del decreto con cui alla Cassa di ammortamento è stata data la facoltà di emettere delle obbligazioni, perchè si tratta di un decreto ministeriale. Ma già il ministro, mi pare in una sua interruzione, ha ricordato l'art. 11 del provvedimento istitutivo della Cassa di ammortamento il quale dice che con decreto del ministro delle finanze, e non con decreti Reali, saranno emanate le norme per il funzionamento della Cassa. Quindi questo decreto ha piena forza di legge.

Ha osservato l'on. Loria però che è stato



inserito nel Bollettino del personale del Ministero delle finanze. Bisogna avvertire che questo Bollettino contiene due parti: una dove figurano i provvedimenti per il personale, un'altra ove figurano tutte le disposizioni regolamentari che riguardano il Ministero delle finanze.

Ma veniamo a qualche osservazione più sostanziale; e qui rispondo anche all'onorevole relatore del bilancio il quale ha scritto nella sua relazione che « si è creato un conto corrente e che il Tesoro potrà quindi valersi dei fondi che affluiranno a detto conto corrente che torneranno così ad essere disponibili per le necessità del servizio di Tesoreria ».

Questa medesima osservazione ha ripetuto l'on. Loria. Ebbene io nego nel modo più assoluto e formale che questo sia e possa essere. Il conto corrente è stato istituito non contro la Cassa di ammortamento, ma a suo favore, cioè per dare ad essa l'istrumento tecnico per mobilitare le sue disponibilità. Le dotazioni della Cassa di ammortamento consistono negli avanzi di bilanci chiusi, avanzi contabilmente acquisiti alla Cassa di ammortamento, ma non materialmente. Grazie all'istituzione del conto corrente, il ministro delle finanze, presidente della Cassa di ammortamento, potrà trarre (e ha già tratto per la somma di più di 236 milioni) dei mandati sulla Cassa del Tesoro, appunto per procurarsi le disponibilità necessarie per l'acquisto dei titoli sul pubblico mercato; ma invece è escluso, lo ripeto e dichiaro nel modo più esplicito, che d'altra parte, il ministro delle finanze, come tale, possa far capo a questo conto corrente per procurarsi delle disponibilità di Cassa.

E vengo all'argomento delle obbligazioni, e con ciò avrò finito, argomento che può fare la maggiore impressione. Ma come? Si apre una voragine di nuovi debiti? Si è permesso di emettere buoni del Tesoro, mentre in passato si è consolidato tutto il debito fluttuante per non fare nuovi debiti? Nientemeno — ha detto l'on. Loria — risorge la idra del debito fluttuante!

Ora il debito fluttuante era di 35 miliardi: noi abbiamo emesso per 79 milioni di obbligazioni. Questa stessa cifra, la sua tenuità cioè, dimostra nel modo più evidente che nessuno pensa ad aprire una nuova fonte di indebitamento dello Stato.

La facoltà di emettere obbligazioni è stata data alla Cassa d'ammortamento nel limite di un solo terzo delle sue disponibilità; ed è stata data appunto per permettere ad essa di potere operare, quando in un determinato momento le disponibilità della Cassa generale dello Stato non permettono di porre a disposizione della Cassa d'ammortamento i mezzi necessari. Anche qui il provvedimento ha un carattere puramente tecnico. Ma poichè mi si offre l'occasione, mi si permetta di dire che questa fobia assoluta del debito fluttuante è anche esagerata. Gli Stati che hanno una finanza solida e sana, si valgono sempre, entro limiti ben circoscritti, del sussidio dei buoni del Tesoro. Potrei dire di più, e, cioè, che io non concepisco una Cassa del tesoro che non abbia questo sussidio tecnico, poichè il buono del tesoro non è altro che lo strumento che permette di anticipare una futura entrata già accertata.

Ora l'on. Loria ha parlato con un certo favore della Cassa di ammortamento francese; ma questa Cassa si che ammortizza il debito col debito.

La prima cosa, invero, che ha fatto la Cassa francese, appena istituita, è stata di lanciare un prestito di consolidamento di tre miliardi, garantito sul monopolio dei tabacchi, con un interesse del 7 per cento e con un premio sulla vendita dei tabacchi, in un modo estremamente oneroso. La Cassa francese, quindi, invece di ammortizzare il debito pubblico, ha cominciato con l'aumentarlo e con l'aggravarlo, sostituendo un debito perpetuo ad un debito temporaneo.

L'on. Loria (e su questo richiamo l'attenzione del Senato) ha criticato molto l'operazione con cui la Cassa ha emesso 79 milioni di obbligazioni, ed ha visto in questa operazione l'avviamento ad una catastrofe.

Bastano due parole per dimostrare, invece, quanto questa operazione sia stata vantaggiosa pel pubblico Erario. Infatti l'on. Loria ha detto: voi, invece di 79 milioni e ottocento mila lire, avete ricavato dal collocamento delle obbligazioni soltanto 78 milioni e trecento trenta mila lire. Orbene, nessun titolo pubblico si emette alla pari; vi è sempre un piccolo scarto fra prezzo nominale e prezzo di emissione. Ma, supposto che questa operazione sia costata un milione e mezzo, sapete invece che

cosa d'altra parte abbiamo guadagnato? Abbiamo guadagnato 21 milioni.

Infatti, abbiamo comprato il consolidato sulla piazza quando valeva 79; quindi, con 79 milioni, abbiamo comperato un capitale nominale di debito pubblico di 100 milioni. E cioè, con questa operazione abbiamo migliorato la situazione debitoria dello Stato di 21 milioni; e nello stesso tempo, siccome paghiamo il cinque per cento sulle obbligazioni, come si paga il cinque per cento sul consolidato, abbiamo risparmiato l'interesse del cinque per cento sopra ventun milioni di lire, e, cioè, in complesso risparmiato più di un milione d'interessi all'anno.

Io auguro allo Stato di fare sempre degli affari di questo genere. Dopo di che non ho altro da dire. (*Applausi*).

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi, l'on. Schanzer ha risposto da par suo alle osservazioni fatte dall'on. prof. Loria sulle gestioni della cassa di ammortamento.

L'on. Loria ha aggiunto altre osservazioni sull'operazione del miliardo, sull'operazione dei cinquecento milioni, sull'operazione dei duecento milioni della Cassa depositi e prestiti, equivocando un po', se mi permette, sulla natura di queste operazioni e ciò nella più perfetta buona fede, e facendo un po' una zuppa che per le molte citazioni inglesi dirò inglese, finita sulle spalle di un camello libico, che sarebbe il contribuente italiano.

Mi permetterò di rispondere all'on. Loria nel mio breve discorso, che già contiene le materie che egli desidera conoscere.

Io ho ritenuto doveroso di far pervenire a tutti i senatori la mia esposizione finanziaria fatta pochi giorni or sono alla Camera dei deputati.

Io non potrei perciò chiedere alla sopportazione dei colleghi — come feci nell'altro ramo del Parlamento — di sentire, ripetute, in analisi e documentate, le illustrazioni allo stato di previsione che è in discussione.

In sintesi io posso dire, prima di tutto, che l'esame di questi pubblici conti non potrebbe essere impostato su principi di pubblico inte-

resse più elevati di quelli affermati dalla Commissione di finanze e dal suo relatore.

La nostra Commissione dice che, quando deve riandare sul passato o si ferma sul presente o fa voti per il futuro o fa qualche riserva o muove qualche appunto, non intende perciò sminuire l'importanza e la vastità dell'opera finanziaria compiuta dal Governo fascista.

Le considerazioni che, su particolari contingenze di bilancio o su singoli problemi, sono state fatte dalla Commissione di finanze trovano per la maggior parte la loro risposta nelle riflessioni fatte dalla Commissione stessa, la quale ha riconosciuto che tutte le operazioni, di cui oggi si parla, vanno esaminate, considerate e giudicate nel quadro generale dell'enorme sforzo, compiuto dalla Nazione, per la lotta ingaggiata per la guerra ed in relazione alla sistemazione, effettuata dal Governo fascista, dei più preoccupanti incubi che gravavano la finanza. La Commissione precisa: « avere evitato ogni più disastrosa conseguenza dell'enorme sforzo compiuto dalla nostra Nazione per la lotta ingaggiata, ora sono tredici anni, pareggiato il bilancio, migliorati i servizi, avere assestato i debiti esteri ed interni, aver salvato la valuta ed averne stabilizzato legalmente il valore, non sono episodi nè tappe di un cammino, ma poderose soluzioni di poderosi problemi ».

La Commissione di finanze ha dato la sua adesione alla concezione dell'unità di ciclo di tutte le azioni finanziarie, che hanno trovato sbocco nel decreto del 21 dicembre 1927, il quale ha dichiarato la cessazione del corso forzoso e la fissazione aurea della valuta italiana.

Il ciclo è chiuso; ma, pur con queste giuste premesse, è opportuno che si esamini il cammino fatto, anche nei suoi svolgimenti tecnici, in specie per trarne giovamento ed ammaestramento per lo avvenire.

La fissazione della nuova parità aurea monetaria importa la chiarificazione di tutti i bilanci, da quello dello Stato a quelli dell'economia familiare.

Fino al 21 dicembre tutti, in ogni campo di attività, abbiamo dovuto lavorare sulla base di previsioni e di percezioni, deformantisi di giorno in giorno, sia nei riguardi del volume dei beni prodotti, che nei riguardi del volume

degli scambi e delle parti spettanti a ciascuno sul complesso della produzione nazionale. Solo col 21 dicembre ci siamo arrestati sul fondamento incrollabile della nuova parità; ed ora tutto, mano a mano, va riprendendo aspetto normale, sia pure attraverso sacrifici notevoli ed eliminazioni necessarie, che però giovano a ricomporre più organicamente tutto il sistema di produzione e di scambio della vita del Paese.

Il bilancio dello Stato, con la sistemazione monetaria, che ha caratterizzato questi ultimi anni ed in specie dal discorso di Pesaro al 21 dicembre 1927, ha subito riflessi eccezionali, nella sua gestione, creando situazioni eccezionali, che influiscono ancora per l'esercizio che va a finire e per quello prossimo, che ci avvicina, secondo me, quasi definitivamente, all'assetto permanente.

Occorre, quindi, come ha posto lealmente in rilievo la Commissione di finanze, che nessuno dimentichi le eccezionalità di queste situazioni nel considerare taluni provvedimenti, che non hanno ragione di avere ulteriore seguito. Conviene ricordare che dai primi anni della guerra sono state aperte cospicue gestioni fuori bilancio, quali ad esempio tutte le anticipazioni di biglietti, fatte dalla Banca d'Italia al Tesoro dello Stato ed ora estinte, e tutto il movimento dei buoni ordinari del Tesoro, trasformati in debito pubblico consolidato.

Soltanto dopo avvenuta la stabilizzazione monetaria era possibile e si imponeva la chiusura di tutte le gestioni fuori bilancio, su una base solida e definitiva.

Appena il 5 maggio u. s. in base ai poteri che mi erano stati delegati dalla legge del 21 dicembre, approvata dai due rami del Parlamento, io potevo firmare, col Governatore della Banca d'Italia e Presidente dell'Istituto nazionale dei cambi, le convenzioni relative e venire alla chiusura dei grandi conti fra il Tesoro, la Banca e l'Istituto, che costituivano una gestione fuori bilancio, ivi compresi i conti emergenti da provvedimenti di Governo, che datavano da prima della guerra.

Lo slegamento fra il bilancio di competenza e la Cassa trae origine dalle necessità della guerra e ha trascinato situazioni che soltanto in questo periodo abbiamo potuto sistemare.

Il bilancio di competenza, come è sempre

stato affermato nei voti espressi da questa Alta Assemblea, andrà mano a mano identificandosi col bilancio di Cassa, salvo la differenza nella periodicità delle entrate e delle spese.

Ma questo adattamento non può essere che graduale.

Uno dei pilastri del rinnovato edificio finanziario dello Stato fu costituito con la separazione assoluta di interessi fra il Tesoro e l'Istituto di emissione e coll'affidare a quest'ultimo il governo della circolazione. I bisogni dello Stato, d'ora innanzi, debbono trovare il loro assestamento nella sola capacità finanziaria dello Stato stesso. Con le convenzioni con la Banca d'Italia, l'anticipazione statutaria è limitata a 450 milioni di lire, cioè ad una cifra che, al valore attuale della moneta, è inferiore a quella autorizzata da severi ministri delle finanze che mi hanno preceduto prima della guerra.

Sia dunque definitivamente impresso in tutti che la valuta italiana, in virtù di coraggiose determinazioni, attuate col consenso del Capo del Governo, è stata posta all'infuori dei bisogni diretti ed indiretti anche della stessa finanza statale.

Il ministro delle finanze deve perciò prestare la più rigida attenzione alla posizione della Cassa dello Stato; ma si deve pur constatare che, anche in momenti di eccezione, la Cassa dello Stato ha dato prova di una grande elasticità.

Posso dichiarare che, anche per l'imminente scadenza delle cedole di luglio del debito pubblico, che importa un fabbisogno di un miliardo e mezzo circa, i fondi saranno forniti dalla Cassa del Tesoro, senza accendere nuovi debiti, neanche a breve scadenza. Ed io non vedo tale necessità nemmeno nel prossimo avvenire. Ma da questa confortante constatazione di fatto, non può scatarire una affermazione di alcun ministro delle finanze che suoni rinuncia definitiva al mezzo classico di provvista di fondi, mediante ricorso al credito breve in attesa delle prossime entrate.

Nel dicembre 1926, illustrando al Senato i motivi che avevano indotto il Governo ad effettuare il consolidamento del debito pubblico fluttuante, dichiarai che i buoni del Tesoro, se contenuti in limiti normali, rappre-

sentano un mezzo efficace per provvedere a temporanee esigenze di cassa e ciò ho ripetuto anche alla Camera nel giugno scorso.

Tutte le Tesorerie, anche le più floride, come quelle inglese ed americana, ricorrono ai buoni ordinari del Tesoro, a breve scadenza, per le necessità di cassa temporanee.

Io comprendo come pesi ancora sul nostro spirito, e giustamente, la paurosa incognita che rappresentavano i buoni del Tesoro, quando costituivano per noi oltre il 35 % del debito pubblico ed, in cifra, oltre 35 miliardi di lire; ma io tengo a tranquillizzare il Senato, assicurandolo che tale sistema fu sepolto col decreto del 6 novembre 1926 e che non ha più alcuna possibilità di resurrezione.

La finanza dello Stato ha riconquistato con una rapidità, che è fra i più evidenti indici della solidarietà del Paese col Regime, il credito che liberamente le viene accordato; e si farebbe torto alla concezione di una politica di tesoreria degna dello Stato italiano, ammettendo che l'emissione autorizzata di 200 milioni di buoni fruttiferi, per i bisogni della Cassa depositi e prestiti, possa essere in qualche modo collegata con i bisogni della Cassa dello Stato.

La Cassa depositi e prestiti è un gigantesco organismo che assorbe e ridistribuisce il pubblico risparmio ai fini del pubblico bene, ma essa è anche un grande strumento di credito, che deve adattare la propria struttura ai tempi che mutano.

I depositi alle Casse postali hanno subito la concorrenza degli altri Istituti di credito, in particolare degli Istituti privati, che danno più alti interessi.

I cittadini italiani all'estero non si accontentano più di seguire il rudimentale sistema dell'invio di carta moneta ai parenti in Patria o del versamento al modico interesse corrisposto sui libretti postali; essi migliorano le loro aziende investendo il loro risparmio dove si trovano, dando all'economia dei Paesi, dove abitano, oltre il loro braccio anche i loro capitali, faticosamente accumulati; e d'altra parte, con molta nostra soddisfazione constatiamo che, in ispecie gli italiani residenti nel continente americano, impiegano largamente i loro risparmi nei prestiti italiani pubblici e privati già emessi all'estero.

Mutato perciò l'andamento del risparmio, che affluiva alla Cassa depositi e prestiti, il Governo fascista, con decreto-legge che risale ancora al 26 dicembre 1924, provvide alla emissione dei buoni postali fruttiferi, che incontrarono largamente fortuna presso i risparmiatori italiani, tanto che se ne sono collocati, nel periodo dal 1° gennaio 1925 al 15 maggio 1928, lire 1,339 milioni al netto dei rimborsi.

Tali buoni sono nominativi; è sembrato però conveniente di crearne anche al portatore in limitata misura, per detti 200 milioni, per dare così al mercato un doppio tipo e accrescere le disponibilità della Cassa depositi e prestiti, premuta con richieste di mutui per opere pubbliche, necessarie, da comuni, provincie ed altri Enti pubblici, ai quali conviene venire incontro quando il mercato del denaro lo consente.

Ma tanto un tipo di buoni come l'altro ha ed avrà in corrispettivo mutui od operazioni attive della Cassa depositi e prestiti per cifre richieste che superano le disponibilità.

Per affinità di oggetto voglio considerare anche la posizione delle Aziende autonome statali; ed io non posso che unirmi all'esortazione del relatore della Commissione di finanze, quando chiede che tutte le Aziende autonome individuino il loro bilancio patrimoniale e il loro bilancio di esercizio all'infuori dello Stato.

Alcuni provvedimenti in questo senso furono presi e, fra i più recenti quello per la gestione autonoma dei monopoli delle private ed altri, sono in corso od in studio. Ma anch'io sono di avviso, ora che i tempi più tranquilli lo consentono, e che anche per queste Aziende autonome la situazione è più stabile, che venga apprestare migliori ordinamenti per chiarire la situazione patrimoniale e di esercizio delle singole Aziende autonome, soprattutto nei rapporti col bilancio e colla Cassa dello Stato.

Voglio anche dire al relatore che il suo desiderio di un controllo contabile sul movimento del portafoglio è stato da me preventivamente soddisfatto. La chiusura delle grandi gestioni fuori bilancio, la nuova attrezzatura dell'Istituto di emissione e dell'Istituto nazionale dei cambi portano la necessità di un riordinamento della Direzione generale del Te-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

soro e del movimento dei fondi, che può anche portare a richiedere modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato, modificazioni che, nel caso, sarà mio dovere di presentare alla approvazione del Parlamento.

Un argomento che ha attinenza con la Cassa dello Stato ed il debito pubblico, di cui io ho parlato rapidamente prima, è quello della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno. Io ho già detto che la Cassa d'ammortamento, che ha iniziato le sue operazioni nel mese di ottobre, è da troppo poco tempo in azione per dare già i frutti abbondanti che ognuno di noi desidererebbe. Io mi rimetto all'accertamento patrimoniale al 31 marzo, che ha formato oggetto di un chiaro allegato alla relazione della vostra Commissione di finanze.

È evidente che l'azione della Cassa d'ammortamento dipende dalle possibilità di prelevare disponibilità dalla Cassa dello Stato; ma occorre non sottovalutare due principi, già acquisiti per virtù della istituzione della Cassa:

1° che gli avanzi di bilancio sono definitivamente assegnati all'ammortamento del debito pubblico;

2° che lo Stato ha uno strumento idoneo per contrastare qualunque illecita speculazione, che potesse essere tentata su titoli del debito pubblico, vale a dire sul credito della Nazione.

L'ordinamento, dato alla Cassa, ha voluto sancire l'impegno del Tesoro dello Stato a fornire, nei limiti del possibile, la Cassa di mezzi, quando si presenti l'opportunità di azione di essa sul mercato; ma si è voluto anche prevedere l'eventualità di circostanze eccezionali, quando le condizioni del mercato dei valori pubblici rendessero conveniente l'acquisto dei titoli di debito pubblico, anche in misura eccedente le disponibilità liquide del Tesoro. A tali fini è stata disciplinata la facoltà di accendere obbligazioni temporanee, ma in confronto di terzi, e cioè senza che i mezzi che si realizzassero in tal modo avessero nemmeno da passare per la Cassa dello Stato, come si è potuto interpretare.

In ogni modo tale facoltà, studiata da una Commissione presieduta da uno dei nostri colleghi, l'on. Schanzer, nella sua qualità di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato,

è circondata da eccezionali cautele e la Cassa di ammortamento non se ne varrà che in condizioni eccezionali e quando ciò rappresenterà un suo sicuro profitto, che coincida con l'interesse più vero e maggiore del pubblico risparmiatore, quello cioè di vedere difeso il corso del titolo dello Stato.

Ogni altra interpretazione — tengo a dichiararlo — è fuori dal pensiero e dalla volontà della finanza. Posso rassicurare il Senato, che intende sopra ogni altra cosa il grande valore morale della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno e ricordo che esso ha già dato prova tangibile, immediatamente dopo la sua costituzione, del benevolo giudizio da parte del pubblico portatore del debito dello Stato.

Per quanto si riferisce al bilancio propriamente detto, la Commissione di finanze ha fatto cenno al trasferimento avvenuto nel movimento dei capitali dei 500 milioni già destinati alla estinzione della circolazione bancaria per conto dello Stato, che fu regolata con le plusvalenze delle valute pregiate della Banca d'Italia ed ha fatto pure cenno della utilizzazione delle disponibilità per tal modo costitutesi nella parte effettiva del bilancio per l'esercizio 1926-27. Tale utilizzazione fu determinata dall'andamento della gestione dopo gli sgravi tributari, avuto riguardo alle condizioni generali dell'economia del Paese e in attesa della riforma monetaria, che si andava predisponendo. Dato che il margine esisteva, conveniva impiegarlo nel soddisfacimento di spese straordinarie che erano venute a risultare più difficilmente sostenibili dalla gestione 1927-28.

Aggiungerò, come già dissi alla Camera, che «ove non si fosse operato in tal modo il consuntivo per l'esercizio 1926-27 si sarebbe chiuso con un avanzo effettivo di 936 milioni, anzichè con l'avanzo di 436 milioni di lire, nel mentre l'esercizio 1927-28 sopportava l'onere degli sgravi tributari ed ansava per la costrizione di tutta l'economia del Paese al nuovo livello dei prezzi, collegato alla definitiva parità della lira.

«Ho preferito sacrificare la forma, piuttosto che aggravare ancora di più, in quella circostanza, il sacrificio di tutto il popolo italiano.

«Naturalmente questo provvedimento, che

trovava ragione in circostanze eccezionalissime del periodo testè chiuso, non deve far ritenere che il ministro delle finanze non persegua con la massima energia una politica di riduzione di spese, che deve intensificarsi e per la quale bisogna contare sulla buona volontà di tutti».

Queste le mie dichiarazioni all'altro ramo del Parlamento, che, in questa sede, pienamente confermo.

Il peggioramento al 30 aprile 1928 in confronto del 30 giugno 1927, della situazione dei debiti di tesoreria di lire 2,531 milioni va opportunamente discriminato, in quanto esso è costituito per lire 1,579 milioni da aumento nei conti interni e quindi puramente formale, mentre il vero indebitamento della tesoreria si limita a circa 940 milioni, compensato però da un aumento di 650 milioni nel fondo di Cassa verificatosi nel periodo sopra indicato. La cosa è giustificata dal fatto che, nel periodo considerato, la Cassa ha dovuto fronteggiare pagamenti per importi superiori alle somme introitate; ma nel ciclo di un intero esercizio l'equilibrio tra incassi e pagamenti deve necessariamente ristabilirsi.

Come già ho avuto a dichiarare all'altro ramo del Parlamento, tutte le passività, che col decreto 21 dicembre si era fatto obbligo di estinguere con le plusvalenze emergenti dalla rivalutazione delle riserve, sono state effettivamente estinte nell'ordine di gradazione indicato dal decreto stesso.

Si è soltanto fatto il ricorso alla impostazione nel movimento di capitale per un miliardo, ma ciò senza un nuovo onere per lo Stato, in quanto essa è sostitutiva degli stanziamenti per i due esercizi 1926-27 e 1927-28 di 500 milioni ciascuno, destinati appunto a ridurre il debito dello Stato verso la Banca d'Italia.

È stato soltanto per maggiore chiarezza che nel conto del Tesoro al 20 gennaio u. s. si è voluto dichiarare che la impostazione predetta è considerata come il controvalore in lire di quanto nei prossimi esercizi dovrà corrispondersi per la cessione dei dollari introitati dai mutui contratti all'estero ai comuni di Milano e Roma ed al Consorzio per Opere pubbliche.

L'onorevole relatore rileva che negli ultimi anni le previsioni iniziali di bilancio hanno

subito, nel corso di ciascun esercizio, notevoli aumenti, che hanno toccato particolarmente la spesa. Ciò è giusto, ma a prescindere dal fatto che si tratta di anni eccezionali, per tradizione la pubblica finanza fa le previsioni iniziali di introiti sempre molto prudenzialmente e il loro incremento ha sempre largamente compensato l'inevitabile aumento di spesa, tanto che tutti i bilanci sono stati largamente in pareggio e lo saranno. Si pensi che i bilanci sono stabiliti a volte fino ad otto mesi prima dell'inizio della gestione e quindi venti mesi avanti la chiusura dell'esercizio, al quale si riferiscono, quando in tempi così mutevoli ci difettano elementi sicuri di valutazione e quando le variazioni si impongono per necessità sopravvenute. Naturalmente le variazioni sono tutte derivanti da leggi o decreti, che prevalentemente concernono la parte passiva del bilancio; perchè l'entrata costituisce una semplice valutazione, come dissi, sempre prudenziale; essa non viene quindi rettificata nel corso dell'esercizio che quando intervengano nuovi provvedimenti legislativi.

Ma, come ho già detto, noi ci avviciniamo ad un periodo di assetto finanziario statale definitivo ed anche questi inconvenienti sono destinati gradualmente a scomparire.

È stata infine richiamata l'attenzione del Senato e del Governo sulle discussioni, che in questi ultimi tempi si sono vieppiù intensificate, circa la possibilità di una riforma delle finanze locali che porti, fra l'altro, all'abolizione dei dazi interni di consumo o, quanto meno, alla soppressione delle cinte daziarie.

Io non ho bisogno di indugiarmi a dimostrare l'importanza e la gravità di siffatto argomento.

Fin dallo scorso anno, nel fare la mia esposizione finanziaria all'altro ramo del Parlamento, non mancai di avvertire che, pure essendo nel pensiero l'abolire le antiquate e vessatorie cinte e lasciar sussistere, — come in sintesi ha detto il Capo del Governo, — un sol comune chiuso ossia l'Italia, il problema era tuttavia ponderoso e di non facile soluzione. E pochi giorni or sono l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, in questa aula con sicura coscienza di tali difficoltà, poneva in rilievo un altro aspetto dell'assillante questione per dedurne che un passo decisivo verso

la sistemazione delle finanze locali debba, anzitutto, esser costituito dalla intensificazione dei controlli sulle spese e dalla diminuzione e progressiva eliminazione di quelle di carattere facoltativo.

Certo, è, per altro, che, comunque il problema si consideri, ogni studio e ogni proposito, inteso alla conveniente sua soluzione, non possa non essere condotto e perseguito se non con il prudente accorgimento e che a raggiungere l'intento giovi, sopra ogni cosa, il poter attendere all'arduo compito con serenità e tranquillità.

Ritengo che ciò basti a dissipare ogni dubbio e ogni preoccupazione da parte di tutti coloro, amministratori e amministrati, che seguono lo svolgimento di questo arduo problema.

Essi devono sapere che lo Stato fascista, mentre agisce rapidamente e decisamente, ha dato ognora prova del maggior equilibrio nella considerazione e valutazione dei molteplici e svariati interessi.

Onorevoli colleghi, le mie brevi dichiarazioni sono finite.

Dopo quelle più ampie e che avete voluto riconoscere esaurienti, da me fatte in questa Aula il 17 febbraio scorso, il Senato, nella sua altissima comprensione dei momenti più significativi della vita della Nazione, ha espresso la propria volontà di adesione e di solidarietà alla politica finanziaria del Governo con voto solenne, quale quasi mai aveva dato dopo la guerra, con l'unanimità cioè e con un solo astenuto.

Questi pubblici conti che vi sono oggi presentati per l'approvazione non sono che la traduzione in cifre della lunga ed aspra opera che avete voluto così largamente confortare.

Il Governo della finanza è particolarmente difficile in un grande Paese come il nostro, che, avendo ancora una economia generale in formazione, sente tutti i generosi impeti di gioventù della razza e le insopprimibili necessità del suo addivenire; sente il posto degno che occupa ormai nel mondo, posto che il Capo del Governo, con mirabile e definitiva parola, ha ieri fissato e precisato, dopo che il Fascismo, in sei anni di strenuo lavoro, sotto la sua guida senza pari, ha compiuto ciò che poteva sembrare miracoloso.

La finanza pubblica non deve e non può straniarsi da questa magnifica e nobilissima rinascita in ogni campo d'azione, altrimenti mancherebbe ai suoi doveri fondamentali costruttivi, ma deve condurre e coordinare lo sforzo nei limiti dei mezzi che la Nazione può fornire.

È questo spesso un compito ingrato, sempre durissimo, fatto di troppe rinuncie dolorose, che ogni giorno si debbono chiedere e che quasi sempre vengono accettate in piena disciplina.

In questa materia, come in tante altre, la critica è estremamente facile, l'azione estremamente difficile e perciò le parole di comprensione, con le quali la Commissione di finanze chiude la sua relazione, sono per me e per i miei collaboratori, quali ci attendevamo dal suo patriottismo; essa dice e vuole soltanto: « affiancare la diuturna immane fatica di chi ha risollevato i destini della Patria e contribuire pur essa al miglior risultato dell'Opera che tiene legati in profondo consenso 50 milioni di italiani ». (*Vivissimi applausi, congratulazioni*).

MAYER, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER, *relatore*. Onorevoli colleghi, in nome della Commissione di finanze mi corre anzitutto l'obbligo di ringraziare l'on. ministro delle finanze per le esaurienti risposte date alle diverse considerazioni svolte nella relazione, che fu dettata con quello spirito di collaborazione e con quel sentimento patriottico che il ministro si è compiaciuto di rilevare.

È obbligo però del relatore della Commissione di finanze di approfondire un momento, il più brevemente possibile, alcuni rilievi che hanno trovato in quest'aula una vivace opposizione: accenno, innanzi tutto, alla Cassa di ammortamento per il debito interno.

L'on. ministro delle finanze sa che due anni or sono, esaminando le difficili condizioni in cui ci trovavamo, parlando degli attacchi che allora venivano mossi alla lira, il relatore della Commissione di finanze diceva: « Poichè ci troviamo di fronte a fenomeni psicologici, cerchiamo di combatterli sul terreno della psicologia. Perchè sull'esempio inglese non si potrebbe inscrivere con legge di bilancio una somma per ammortizzare i nostri debiti in-

terni?» Il ministro delle finanze annuì, e qualche tempo dopo, quando, come ha detto testè, la cosa è stata possibile (perchè dovevamo dapprima eliminare difficoltà e problemi più gravi) venne istituita la Cassa di ammortamento.

Il Senato, e per esso la Commissione di finanze, ha salutato con vivo compiacimento l'istituzione della Cassa, ma trova che, col decreto ministeriale dell'8 febbraio, si è completamente deformato lo scopo fondamentale. Io non posso sottoscrivere alla critica del senatore Loria, perchè va molto più in là di quello che sono i fatti; mi limito a rilevare al collega Schanzer, il quale ha fatto oggi una strenua difesa del decreto ministeriale, quali sono le circostanze reali. Il Governo col decreto istituzionale del 5 agosto ha precisato: alla Cassa di ammortamento sono assegnati questi e questi fondi, e cioè non soltanto gli avanzi effettivi dei bilanci 1924-25, 1925-26, 1926-27, e la somma di 500 milioni (che poi è stata tolta ed è inutile qui il ricercarne il perchè); ma dovevano affluire alla Cassa anche l'avanzo effettivo di bilancio da accertarsi annualmente alla chiusura dei conti, gli interessi che si sarebbero dovuti corrispondere in ciascun esercizio sui titoli acquistati per l'ammortamento, l'ammontare delle rendite e dei capitali dei titoli di debito pubblico e dei buoni del Tesoro colpiti da prescrizione, l'importo dei biglietti di Stato prescritti, le somme che dal primo luglio 1927 sarebbero state riscosse dallo Stato per l'ammortamento del capitale e per pagamento di interessi sui mutui concessi a enti parastatali, a industrie per la difesa nazionale e ad industrie della Venezia Giulia, nonchè per ricupero di somme dovute da governi esteri per cessione di materiali o per altra causa.

Orbene, in base a queste disposizioni, quale avrebbe dovuto essere la situazione della Cassa di ammortamento? Essa avrebbe dovuto avere un miliardo e 321 milioni, quale avanzo dei tre esercizi 1924-27 più gli altri cespiti. Questa era la chiara intenzione del Governo, come è dimostrato dalla relazione ministeriale, che accompagna alla Camera dei deputati la proposta di approvazione del disegno di legge per la conversione in legge del decreto istituzionale del 5 agosto 1927.

Dice questa relazione: « Per tale compito è

stata assegnata alla Cassa una dotazione iniziale costituita dagli avanzi dei tre ultimi esercizi finanziari, dalla somma di 300 milioni disponibili sui fondi relativi a spese per liquidazione di gestioni di guerra, non che dalla somma di 500 milioni stanziata nel bilancio dell'esercizio scorso per la riduzione della circolazione bancaria per conto dello Stato ».

E diceva ancora il ministro: « L'attività della Cassa non solo ridurrà i debiti dello Stato, ma eserciterà una opportuna azione equilibratrice sul vasto mercato dei titoli pubblici, che diventerà di mano in mano sempre più larga ed efficace. Essa, inoltre, attraverso l'acquisto dei titoli metterà cospicui capitali a disposizione degli impieghi produttivi del Paese e contribuirà ad ingrandire la forza finanziaria dello Stato ed a consolidare il credito pubblico all'interno ed all'estero ». Ora, quando mi trovo di fronte alla situazione finanziaria della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno e vedo che invece di 1 miliardo e 321 milioni che dovevano venire dall'avanzo dei bilanci, c'è un *credito* verso il bilancio dello Stato di un miliardo e 431 milioni, quando mi accorgo che fino ad ora non furono acquistati titoli che per 314 milioni e, detraendo gli 80 milioni ottenuti con le obbligazioni triennali, rimane un esborso effettivo di 230 milioni, io penso che la cassa autonoma di ammortamento non ha corrisposto a quelle intenzioni che aveva il Governo quando la propose, a quelle speranze, a quella fiducia che nutriva il Senato quando approvava il relativo disegno di legge. E poi, con le modificazioni introdotte, a un debito consolidato si è sostituito un debito a termine.

Ha detto l'on. senatore Schanzer: i debiti, si ammortizzano in quanto gli avanzi di bilancio lo permettano. Io non discuterò se non sia preferibile il sistema inglese che obbliga la gestione del bilancio a fare una determinata economia, perchè stabilisce una determinata cifra fissa e non si affida agli avanzi. La funzione è indubbiamente molto superiore, quando lo Stato dice: una parte, sia pure una piccola parte, delle *entrate* le destino ad ammortizzare il debito pubblico ed è meno tranquillante quando una parte di quello che avanza lo si destina ad ammortizzare il debito pubblico. Per questo noi salutammo con grande compiacimento lo stanziamento di 500 milioni che poi, per ragioni



di cui io riconosco tutta l'importanza, fu eliminato. Come disse l'on. ministro all'altro ramo del Parlamento: il bilancio dello Stato non poteva sopportare il peso di questi 500 milioni. Ma che cosa ne deriva? Il collega on. Schanzer dice che si tratta di una grande elasticità che è necessaria per questa Cassa di ammortamento. Io trovo che questa elasticità è troppa in quanto che, per effetto del decreto ministeriale, pubblicato nel bollettino del personale del ministero delle finanze, la Cassa, di fatto, non potrà disporre che di un terzo dell'importo assegnato in origine.

Dunque il tesoro non può versare il miliardo e 400 milioni perchè, date le nostre condizioni, non avanzano questi denari. È in questo appunto che l'amico Schanzer trova che c'è elasticità...

SCHANZER. Momentaneamente non li può versare. Ma resta un credito della Cassa di ammortamento verso lo Stato.

MAYER, *relatore*. Ma la Cassa di ammortamento non può emettere obbligazioni che per un terzo del credito; quindi se la Cassa di ammortamento emettesse obbligazioni per 480 milioni; (circa un terzo di un miliardo e 400 milioni), non potrebbe far altre operazioni.

SCHANZER. Ma questo non toglie che lo Stato debba il resto e, appena può, debba integrare.

MAYER, *relatore*. Frattanto la Cassa di ammortamento non può procedere ad altre operazioni. Il Tesoro non versò il danaro perchè non lo aveva disponibile, lo avrebbe versato quando questa disponibilità ci fosse stata, ma era inutile fare un decreto per emettere nuove obbligazioni per procurarsi dei fondi. Non è esatto, a mio parere, quel che ha detto il collega Loria, e che cioè l'operazione sia stata dannosa per lo Stato, perchè la spesa rappresenta un'inezia, vale a dire le obbligazioni dalla Cassa di ammortamento emesse al 5 % in realtà, con lo scarto, danno un reddito di 5.1 % ma non c'è neppure il vantaggio che crede di poter affermare il collega Schanzer, quando afferma che si sono guadagnati 20 milioni come differenza tra il prezzo di acquisto, circa 80, e il valore nominale. Tutto al più siccome lo Stato ha emesso il prestito del Littorio a 87,50 la differenza può essere calcolata fra 80 e 87,50.

SCHANZER. Ma no! Perchè il nominale del debito dello Stato è cento!

MAYER, *relatore*. Ma è un debito consolidato, e quindi non si può calcolare il nominale. La Cassa di ammortamento fa un'operazione favorevole o sfavorevole a seconda che acquista a prezzo più basso o più alto di quello che risulta nel giorno che fa il bilancio.

SCHANZER. Ad ogni modo anche con il suo ragionamento... (*rumori*).

MAYER, *relatore*. Apprezzo tutte le ragioni che hanno potuto portare a questo decreto ministeriale, ma mi permetto di far voti perchè, appena possibile, si torni al decreto originale, alla Cassa di ammortamento come è stata felicemente ideata e che può e deve giovare al credito pubblico. Io mi associo interamente alla considerazione svolte nella relazione dell'onorevole ministro quando presentò alla Camera dei deputati il decreto legge del 5 agosto 1927.

Mi fermo un momento, più che altro per una interruzione del ministro Volpi...

VOLPI, *ministro delle finanze*. Che non la riguardava!

MAYER, *relatore* ...che non mi riguardava, ma non posso non soffermarmi sulla questione del miliardo.

Si tratta del miliardo acceso quale « passività finanziaria ». Un bel giorno è comparsa nel conto del Tesoro una « passività finanziaria » per pagare i comuni di Roma, di Milano e il Consorzio delle Opere pubbliche che cedettero all'Istituto dei cambi per conto del Tesoro i dollari ricevuti da prestiti contratti all'estero. Entrata e spesa nel movimento dei capitali, operazione, in quel momento, puramente contabile.

Che cosa è questo miliardo che manca per pagare in lire quello che è entrato in valute auree? Io ne ho fatto richiesta a quanti potevano informarmene, ma senza avere risposte precise. Non mi pareva possibile che questo miliardo fosse proprio quello spettante ai comuni di Milano e di Roma. E qui faccio una parentesi. L'onorevole ministro non può fare i conti personalmente: lo si capisce benissimo che non può mettersi ogni giorno a fare i conti della Cassa, delle entrate e delle spese. Deve, quindi, fidarsi di quello che gli dicono o gli propongono. Io ritengo che questa impostazione è stata male proposta.

Come è avvenuta questa passività finanziaria? Quale ne è la causa? Il decreto del 21 dicembre per la stabilizzazione della lira precisa all'art. 3, che le plusvalenze emergenti dalla rivalutazione delle riserve della Banca d'Italia avocate allo Stato dovevano servire *a)* alla estinzione del debito in biglietti della Banca emessi per conto dello Stato (lire 4 miliardi e 227 milioni), *b)* a regolare le differenze di cambio (351 milioni) con i Banchi meridionali, *c)* al regolamento delle differenze del prestito Morgan (790 milioni) e *d)* a regolare le differenze con l'Istituto dei cambi.

Ora si dice che si intendeva di coprire questi debiti nell'ordine di gradazione indicato. Ma l'interpretazione non pare esatta. Quando si afferma che con le plusvalenze si regoleranno determinate passività si deve presumere che siano stati fatti i conti e che le plusvalenze bastino a coprire le passività indicate. Io devo supporre che le plusvalenze non erano sufficienti nè per rimborsare i Banchi meridionali, nè per pagare le differenze di cambio del prestito Morgan alla Banca d'Italia, nè quelle dell'Istituto dei cambi.

Infatti se si considera che le plusvalenze non potevano incidere che sull'oro di proprietà della Banca d'Italia, circa un miliardo (dico cifre tonde per non annoiare soverchiamente il Senato) che possedeva prima che affluissero i dollari o le divise dei prestiti esteri e sull'oro di pertinenza del R. Tesoro (circa 577 milioni), noi troviamo che le plusvalenze potevano ascendere ad una somma presso a poco uguale a quelle del debito per i biglietti.

Per regolare le differenze con i Banchi meridionali, per regolare le differenze del prestito Morgan con la Banca d'Italia e per regolare le eventuali differenze con l'Istituto dei cambi le plusvalenze non c'erano. Questa mia supposizione non deve dispiacere al ministro delle finanze, verso il quale mi muove soltanto il desiderio di collaborazione nell'interesse generale. Quando, dopo aver avuto i dollari destinati ai Comuni di Roma, di Milano, ed al Consorzio per opere pubbliche, si accende un debito per pagare le lire corrispondenti, si ha l'apparenza di aver consumato i dollari. Invece la verità è più semplice. Le plusvalenze bastavano per il comma *a)*, non c'erano per il *b)*, *c)* e *d)*.

E che nel momento in cui fu promulgato il

decreto-legge del 21 dicembre ci fosse un errore (possibilissimo come ci ha spiegato or ora il ministro, data la grande quantità di partite non regolate derivanti dalla guerra e dal dopo guerra, e con la tendenza, non del ministro ma di alcuni organi, di un eccessivo riserbo), che in quel momento si vertesse in un errore, lo prova il fatto seguente. Quando l'Ufficio centrale del Senato che esaminava il citato disegno di legge richiese dei particolari, l'onorevole ministro fece avere una nota verbale. Pareva allora che le plusvalenze calcolate sull'intera somma d'oro che possedeva la Banca d'Italia ascendessero a oltre nove miliardi di lire e, detratte le contro partite di circa altri nove miliardi, si riteneva che rimanessero al Tesoro dello Stato altri 120 o 130 milioni. Quindi, quando la Commissione di finanze afferma che « è stata concorde sensazione conseguita dalla dizione del provvedimento legislativo che le partite di debito e le differenze citate all'art. 3 avessero trovate tutte la loro sistemazione », si trova nel vero. E quando afferma che evidentemente per successivi migliori accertamenti, di cui, diciamo ancora una volta, non si vuole far colpa a nessuno, non è stato possibile coprire tutte le partite, interpreta la « passività finanziaria » di un miliardo in un modo molto più favorevole di quanto apparisca nei conti mensili del Tesoro.

Questa passività finanziaria di un miliardo si è detto, non apporta nuovi oneri allo Stato, perchè sostituisce gli stanziamenti dei due esercizi 1926-27 e 1927-28 di 500 milioni ciascuno che erano destinati appunto alla riduzione del debito, in biglietti, verso la Banca d'Italia. È un ragionamento che io non sono arrivato a comprendere. Vediamo: prima della stabilizzazione della lira, quando non si parlava di plusvalenze, il Governo si era proposto di destinare 500 milioni delle entrate effettive a pagare questo debito; vale a dire pagarlo facendo delle economie. Ad un certo punto ci siamo accorti che queste economie non si potevano fare: il bilancio non poteva sopportare questo sforzo e allora abbiamo trasportato i 500 milioni dalle spese effettive alla categoria « movimento di capitali ». Vale a dire che ci siamo proposti di pagare questo debito accendendo contabilmente un altro debito. Poi è venuta la stabilizzazione, sono apparse le plusvalenze e con

queste abbiamo saldato tutto il debito in biglietti. I cinquecento milioni non sono stati più necessari e li abbiamo soppressi anche per la Cassa d'ammortamento. Come si può farli rivivere ora? Che allora si credesse che tutto fosse ben definito risulta anche dalla relazione che un'alta personalità finanziaria, il comm. Stringher, governatore della Banca d'Italia faceva ai suoi azionisti il 31 marzo:

« L'importanza delle accennate operazioni e di quelle altre che l'Istituto ha compiuto, quale provveditore della divisa occorrente per i pagamenti all'estero del Regio Tesoro, e per il servizio dei debiti di guerra verso i due Paesi anglo-sassoni e per quello del prestito Morgan, spiega il perchè del notevole ausilio fornito dalla Banca d'Italia all'Istituto per i cambi, e del conseguente indebitamento di questo verso quella, che si è via via ingrossato a cagione della somministrazione dei biglietti richiesti per le operazioni di intervento sul mercato della lira. Siffatto indebitamento, che ha toccato il punto massimo, nel dicembre 1927, con lire 3634 milioni, è stato interamente coperto mediante il passaggio alla Banca d'Italia delle scorte d'oro e delle divise estere esistenti presso l'Istituto, in seguito all'attuazione del decreto-legge 21 dicembre 1927 per la riforma monetaria. *Così ogni cosa è stata messa a posto con reciproco gradimento* ».

E qui consenta l'onorevole ministro che io gli rivolga una fervida preghiera.

Nel momento attuale ci sono difficoltà di bilancio e di cassa, ci sono divergenze di interpretazione tra la Commissione di finanze e l'onorevole ministro su alcuni punti. La Commissione ritiene che si possa provvedere in un modo, l'onorevole ministro che ha maggiori responsabilità e deve conoscere meglio la situazione ritiene che si possa provvedere in altro modo; ma io non credo che ci troviamo in condizioni gravi. Per uscire dalle difficoltà attuali bisogna soprattutto non spendere più di quanto lo Stato ricava dalle entrate. (*Approvazioni*). Questa è una necessità, assoluta, inderogabile. Il nostro popolo lavora e produce, abbiamo l'ordine e la disciplina; il Governo cerca in tutti i modi di aiutare, di cooperare al desiderio di espansione, di potenza economica che è sempre più largamente diffuso in tutte le classi. Il bilancio dello Stato non è in condizioni cat-

tive. Certo ci sono i melanconici i quali presentano sempre dei disastri e quando la Commissione di finanze onestamente, lealmente fa dei rilievi o delle osservazioni, le interpretano come vogliono e si abbandonano a degli apprezzamenti che non corrispondono davvero nè alle nostre intenzioni, nè alle circostanze di fatto.

Ma torno alla preghiera che io volevo indirizzare al ministro. Non si tratta di appagare un desiderio della Commissione di finanze, non si tratta di una questione che riguardi soltanto l'on. ministro. Si tratta di cosa che riguarda il credito dello Stato. È indispensabile che i nostri conti siano chiari, precisi, evidenti. Questo giova sicuramente all'Italia nei riguardi dell'estero. Bisogna pubblicare i conti dell'Istituto dei cambi. Certamente ci sono state delle perdite. A quanto ascendono? Nel consuntivo del 1925-26 le perdite di portafoglio risultanti al 30 giugno 1926 e addebitate al Ministero delle finanze ascendevano a 86 milioni. Nel consuntivo del 1926-27 non risulta dal conto speciale (n. 20) la perdita dei cambi, ma al capitolo 377 *bis* troviamo « differenze passive fra prezzo di acquisto e valore attuale di divise estere del Tesoro » lire 220 milioni; poi nel capitolo 91 (se non erro) si accenna ad un aumento di circa 200 milioni per spese di commissione, di cambio ed altre. Tutto insieme sono, mettiamo, circa 500 milioni. Io ritengo fermamente che se il ministro delle finanze quando la lira era insidiata da ogni parte (bisogna che ci trasportiamo col pensiero a quell'epoca) ha creduto necessario di difenderla ed ha speso perciò 500 milioni, non è il caso di lagnarci, ma ritengo del pari altrettanto fermamente che siccome per l'azienda del portafoglio prima, per l'Istituto dei cambi poi è responsabile il Tesoro, e utili o perdite incidono direttamente sul Tesoro sia vantaggioso avere un quadro delle operazioni compiute.

E in quanto all'Istituto dei cambi, mi pare che abbia esaurita la sua funzione; a mio avviso sarebbe opportuno liquidarlo e passare alla Banca d'Italia le poche partite che ancora possono essere in sospenso.

Una serie di affidamenti dati oggi dal ministro concordano perfettamente con le considerazioni svolte dalla Commissione. Noi sappiamo che tutti gli Stati hanno in determinati

periodi bisogni di cassa. Anche l'Inghilterra, che si trova in condizioni molto migliori delle nostre, ha ogni tanto necessità di cassa ed emette dei buoni a brevissima scadenza. Quello che la Commissione di finanze desidererebbe è che il Tesoro non sia costretto a prendere provvedimenti quasi tumultuari. Anche la Cassa ha bisogno di un preventivo. Non si possono prendere, a nostro avviso, dei provvedimenti giorno per giorno; ieri era l'Istituto dei cambi cui si concedeva facoltà di emettere buoni od una specie di buoni; un altro giorno è la Cassa depositi e prestiti che viene autorizzata ad emettere buoni; un altro giorno si autorizzano le obbligazioni della Cassa di ammortamento. Tutte piccole cose; 200 milioni, 80 milioni che non hanno grande importanza di fronte all'entità del bilancio, ma che dimostrano come il ministro non abbia creduto finora di provvedere con organicità ai bisogni che si presentano per il Tesoro.

La Cassa depositi e prestiti ha degli introiti minori, per quelle considerazioni che ha svolto oggi giustamente l'on. ministro; e per quanto ci siano molti che lo deplorino, io sono perfettamente d'accordo col ministro. È un indice della maggiore evoluzione economica del popolo italiano, il quale ragiona: perchè devo depositare al 3 % o poco più quando posso avere il 5 %? Quindi è la comprensione economica che si diffonde. Non è questo che deploro, ma vorrei che il Tesoro attingesse meno denari dalla Cassa depositi e prestiti. Il conto corrente fruttifero della Cassa depositi e prestiti verso il Tesoro che al 30 giugno ascendeva a 250 milioni di lire, al 30 aprile aveva raggiunto 700 milioni di lire. La Cassa del tesoro avendo bisogno di danaro sottrae così fondi ai compiti della Cassa depositi e prestiti verso i comuni e le provincie.

(L'on. Volpi, ministro del tesoro, fa cenni di diniego).

L'onorevole ministro fa cenni di diniego, ma io non mi valgo che dei suoi dati; nei debiti di tesoreria sono iscritti 246 milioni al 30 giugno verso la Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero, 701 milioni di lire al 30 aprile.

Non mi soffermerò più di quello che occorra sulla spesa dei 500 milioni che si fa quest'anno e si trasporta nel conto dell'anno precedente. Il ministro ha detto: « è stata un'operazione che

ho ritenuta necessaria in quel momento per non aggravare le condizioni del bilancio ». Ha aggiunto: « provvedimento preso una volta in via eccezionale, in circostanze speciali, non si farà più ». È inutile soffermarsi.

Il ministro ci ha dato poi la confortante notizia che eliminerà le contabilità fuori di bilancio e che disporrà il controllo preventivo sull'azienda del Contabile del portafoglio.

Uno scrittore tedesco, di grande fantasia, ha descritto in un suo celebre volume, le pene, le affezioni, le torture di un uomo che inconsideratamente aveva ceduto la propria ombra.

L'ombra è indispensabile, anzi fa parte della luce, come la meditazione rende più profonde le decisioni del pensiero.

La Commissione di finanze del Senato ha messo costantemente in evidenza tutta la luce dei provvedimenti di questi ultimi anni e non vuole, non può, non deve cedere l'ombra. La Commissione di finanze ha piena fiducia nell'avvenire del paese ed è sicura che il Governo traendo felice ispirazione dalle virtù del suo Capo, garantirà alla Nazione un domani di rinnovata potenza economica. (*Applausi, congratulazioni*).

VOLPI, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, ministro delle finanze. Ringrazio il collega on. Mayer che, oltre ad avere ispirato tutta la sua relazione ad un gran senso di moderazione, di collaborazione e di responsabilità tecnica e che non poteva cedere come quell'ombra di cui ha parlato e noi anzi teniamo mantenga, ha anche, in queste sue comunicazioni verbali, contenuta la discussione sulla stessa linea.

Anzi l'on. Mayer mi deve permettere di rilevare un piccolissimo neo nella sua esposizione obbiettiva, calma, tecnica, fatta di collaborazione. Quando egli ha parlato della Cassa di ammortamento ha ripetuto qualche cosa che aveva già detto l'on. Schanzer, a cui io mi associo, e ha fatto delle raccomandazioni che io ho accettato nel mio discorso, ma ha detto una sola cosa che mi è dispiaciuta.

L'on. Loria, che non viene troppo spesso al Ministero delle finanze, può parlare in un senso che può prestarsi ad interpretazioni non esatte, di un decreto ministeriale pubblicato nel bol-

lettino ufficiale del personale, facendo quasi intendere che si è pubblicato clandestinamente; ma non l'on. Mayer, che è uno dei più assidui frequentatori al Ministero delle finanze, che è il relatore del bilancio del Ministero delle finanze e che sa che questo bollettino è il solo sul quale il ministro delle finanze può stampare i suoi decreti.

Ed ho finito questo punto; tutto il resto è idilliaco.

MAYER, *relatore*. Mi abbonerò al Bollettino: non vi ero abbonato finora.

VOLPI. (*Mostrando il bollettino*). Qui è detto: Ministero delle finanze, Corte dei Conti, Bollettino Ufficiale del personale.

Questo bollettino è composto di due parti: l'una, la prima, nella quale vengono raccolte e pubblicate disposizioni di carattere legislativo e regolamentare, compresi i decreti ministeriali; l'altra, disposizioni che, comunque, interessano tutti i personali dipendenti dall'Amministrazione finanziaria.

L'on. Mayer ha parlato lungamente della questione del miliardo; sobriamente ed ottimisticamente dicendo che nessuno fa colpa al Governo se valendosi delle plusvalenze in relazione alla stabilizzazione non ha avuto margine per tutti i pagamenti, poichè il limite di stabilizzazione non è stato fatto per creare una differenza di plusvalenza, ma per rispondere ai bisogni reali dell'economia del Paese. Se non avete potuto coprire tutte le vostre passività non vi è nulla da dire, ha affermato, ma non è stato esatto nei fatti riguardo le plusvalenze. Noi abbiamo pagato esattamente, se pure gradualmente, tutte quelle previste dal decreto 21 dicembre e cioè esattamente: il debito pei biglietti, la differenza dei conti sul prestito Morgan e sui Banchi meridionali, il debito per i biglietti all'Istituto internazionale dei cambi.

On. Mayer la spiegazione è facilissima: non potevamo coprire un debito che non avevamo ancora acceso. Il miliardo è quello che al 31 dicembre il Tesoro deve ancora pagare negli anni avvenire, a Milano, a Roma e al Consorzio opere pubbliche; quindi è un debito che allora non era possibile pagare.

MAYER, *relatore*. Sì, ma l'Istituto dei cambi, onorevole ministro, ha avuto i dollari; ha la contro partita. Se deve fare un debito vuol dire che gli manca il miliardo.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Questo fa parte del cumulo di dollari che abbiamo passato all'Istituto dei cambi. Noi abbiamo detto già che questo è un debito di tesoreria che andrà a verificarsi negli anni venturi; vi saranno ancora tre o quattro anni per pagare questo debito. Comunque ciò che ha detto l'on. Mayer, che non si poteva prevedere come le plusvalenze si potessero pagare, è assolutamente ortodosso.

Per ciò che riguarda la preghiera di rendere pubblici i conti, io non ho nessuna difficoltà ad accettare tale raccomandazione sebbene io creda che se i conti del Tesoro hanno avuto nel tempo passato un difetto, è quello di averne comunicati tanti che la gente ha finito per non capirne più niente. Si comunicano le conclusioni e si comunicano i conti che contano. Ma ciò detto, ripeto che il Governo in un periodo di tranquillità quale è quello che si verifica, sorpassate le gestioni fuori di bilancio e regolate queste gestioni, lo farà volentieri.

L'on. Mayer ha parlato inoltre indirettamente di perdite o di benefici in materia di cambi. Io ho dichiarato esattamente alla Camera ed al Senato in occasione dei singoli bilanci che ho avuto l'onore di amministrare, quali sono state le perdite e le conclusioni definitive. L'on. Mayer sa meglio di me che nel luglio 1925 la Cassa del Tesoro non aveva dollari; e la Cassa del Tesoro ha consegnato 270 milioni di dollari alla Banca d'Italia al 21 dicembre 1927. Qualcuno li ha pagati. Quindi vuol dire che perdite non ne ve sono state. Ma intendiamoci bene: cosa significano le perdite che abbiamo dichiarate nei bilanci del 1925, '26 e '27? Cosa sono state? per esempio il 1° settembre 1926 avevamo circa 70 milioni di dollari nella Cassa del Tesoro; il dollaro dopo il discorso di Pesaro, grazie al cielo, è diminuito di 5 lire. Queste rappresentano vicino a 400 milioni di differenza di prezzo che abbiamo perduto tutti, per la svalutazione della moneta estera che avevamo...

MAYER, *relatore*. E per questo io domando, nell'interesse generale, i particolari dei conti.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Lei li avrà: renderli pubblici è un'altra cosa.

MAYER, *relatore*. Ma io non lo dico per curiosità mia personale!

VOLPI, *ministro delle finanze*. Vi è anche un

pubblico internazionale che si diverte con le speculazioni della moneta.

MAYER, *relatore*. Per il pubblico internazionale, io credo sia molto meglio fare i conti chiari. All'estero si può dubitare.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Al massimo il Governo li farà con le Commissioni di finanze dei due rami del Parlamento.

Inoltre l'onorevole Mayer ha parlato dei buoni del tesoro ed io non ho niente da rilevare: siamo d'accordo.

Dove ha chiesto una innovazione è sulle previsioni di cassa. I colleghi che sono vecchi parlamentari sanno che questa prassi c'era e che è stata abbandonata dopo discussioni infinite fra il pro ed il contra su questi preventivi di cassa. Le previsioni di cassa si presentavano quasi sempre a fine d'esercizio, oppure si presentavano con poche cifre sparute che non significavano niente. Ho detto scherzosamente che i preventivi di cassa fatti durante e dopo la guerra assomigliavano da vicino alle previsioni del Barbanera. Ma non ora; ora ci avviciniamo all'identità del conto di competenza al conto di cassa. Come ho detto nell'altro ramo del Parlamento, io non dispero che si possa venire rapidamente di nuovo ai preventivi di cassa; ma ad essi non si può pervenire che in condizioni normali e tranquille.

Sulla Cassa depositi e prestiti, considero di aver parlato esaurientemente nelle mie brevi dichiarazioni: ma l'onorevole Mayer ha voluto rilevare la situazione del conto corrente col Tesoro. L'on. Mayer sa che, come tutte le grandi amministrazioni dello Stato, la Cassa depositi e prestiti ha un suo conto corrente continuamente presso il Tesoro; e questo conto corrente non si può esaminare in due sole cifre, che sono specialissime, quella del 31 giugno 1927 e quella del 30 aprile 1928. Quella del 30 giugno 1927 (e l'on. Ciano che è l'amministratore delle Casse postali lo può attestare) indicava il momento della maggiore pressione da parte delle Casse postali. Quella del 30 aprile 1928 ha già nella cassa, per brevissimo tempo, perchè già destinata ad operazioni della Cassa depositi e prestiti, una parte del ricavo dei buoni fruttiferi postali e non postali che abbiamo emesso. Non si tratta dunque di cifre indicative.

Ma tengo a dichiarare che quello che ho detto inizialmente è precisamente quello che sto facendo. La situazione di cassa è quella che occupa, ma non preoccupa il ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo all'esame dei capitoli.

## TABELLA A.

Stato di previsione della Spesa del Ministero delle finanze  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

## Oneri generali dello Stato.

*Debiti perpetui.*

1	Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi (Spesa obbligatoria) . . . . .	3,421,640,599.87
2	Rendita per la Santa Sede . . . . .	3,225,000 »
3	Somma dovuta al Consorzio Nazionale per l'ammortamento del debito pubblico, riconosciuto dalla legge 6 maggio 1866, n. 2892, in corrispettivo degli interessi sui titoli di rendita consolidata ceduti dal Consorzio medesimo ed annullati a norma dell'art. 1 del Regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2437 . . . . .	6,289,994.50

---

3,431,155,594.37

---

*Debiti redimibili.*

4	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (Spesa obbligatoria) . . . . .	205,550,239.73
5	Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nu. 1964 e 1977 (Spesa obbligatoria) . . . . .	130,000,000 »

---

335,550,239.73

---

*Debiti variabili.*

6	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse)	312,218 »
7	Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>

---

*Da riportarsi* . . . . . 312,218 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Ripporto</i> . . . . .	312,218 »
8	Interessi di buoni del Tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del Tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915 ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323 ed 11 giugno 1925, n. 871; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie e premi per l'estinzione anticipata di buoni poliennali convertiti in obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento (Spesa obbligatoria) . . . . .	440,000,000 »
9	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie dell'Istituto di emissione (Spesa obbligatoria). . . . .	190,000,000 »
10	Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	20,337,317.23
11	Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (Regio decreto 3 novembre 1921, n. 1584) . . . . .	4,000,000 »
		654,649,535.23
	<i>Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi.</i>	
12	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Spesa obbligatoria). . . . .	8,476,809.74
13	Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo . . . . .	36,535,270.88
14	Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164); annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (Legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2) (Spesa obbligatoria) . . . . .	505,000 »
15	Annualità e prestazioni diverse comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	3,890,000 »
16	Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (art. 13 della legge 12 febbraio 1903; n. 50 e art. 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 66) . . . . .	4,500,000 »
		53,907,080.62



*Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali.*

17	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi al fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti, giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612 (Spesa d'ordine) . . . . .	100,000 »
18	Sussidio da corrisondersi all'Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati civili (articolo 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 12) ed all'Istituto Nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche amministrazioni (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641) e assegno a favore dell'orfanotrofo militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del Tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'articolo 4 del Regio decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie al n. 1449 . . . . .	337,750 »
19	Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa, dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578). (Spesa obbligatoria) . . . . .	6,000,000 »
20	Somma da corrisondersi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686 . . . . .	91,815 »
		6,529,565 »

*Spese per organi e servizi generali dello Stato.**Dotazioni.*

21	Dotazione della Corona (art. 1° del Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792) . . . . .	11,250,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	11,250,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	11,250,000 »
22	Assegno a S. A. R. il principe ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, n. 901) . . . . .	2,000,000 »
23	Appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta (leggi 27 marzo 1890, n. 6698, serie 3ª e 20 dicembre 1925, n. 2229). . . . .	1,000,000 »
24	Appannaggio a S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio, duca di Genova (leggi 26 aprile 1883, n. 1292, serie 3ª e 20 dicembre 1925, n. 2228) . . . . .	1,000,000 »
25	Appannaggio a S. A. R. il principe Amedeo di Savoia Aosta, duca delle Puglie (Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 1931) . . . . .	400,000 »
		<hr/> 15,650,000 »
	<i>Spese per le Camere legislative.</i>	
26	Spese pel Senato del Regno . . . . .	9,900,000 »
27	Spese per la Camera dei Deputati . . . . .	14,830,000 »
28	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	4,906,554.80
		<hr/> 29,636,554.80
	<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>	
29	Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse) . . . . .	96,380 »
30	Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	130,000 »
31	Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli uffici dipendenti e compensi al personale estraneo . . . . .	130,000 »
32	Spese per l'ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio . . . . .	150,000 »
33	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	325,000 »
34	Funzioni pubbliche e feste governative . . . . .	100,000 »
		<hr/> 931,380 »

*Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.*

35	Personale della Consulta Araldica . . . . .	10,500 »
36	Spese pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313) . . . . .	27,220 »
37	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta . . . . .	900,000 »
38	Assegno a favore dell'Istituto centrale di statistica del Regno, istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, e da versare all'Istituto medesimo . . . . .	1,800,000 »
39	Fondo per gli stipendi al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 9 luglio 1926, n. 1162) . . . . .	348,700 »
40	Fondo per studi e ricerche di carattere statistico, per contributi e spese per servizi statistici, da versare all'Istituto centrale di statistica del Regno (legge 9 luglio 1926, n. 1162) . . . . .	540,000 »
41	Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali da versare all'Istituto centrale di statistica, giusta l'articolo 4 lettere a) e c) del Regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035 . . . . .	540,000 »
42	Spese pel funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile. . . . .	700,000 »
43	Premi di operosità e di rendimento al personale del Comitato per la mobilitazione civile. . . . .	30,000 »
44	Stipendi ed altri assegni compresa l'indennità militare e l'indennità caro-viveri agli ufficiali in servizio presso la segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali. . . . .	1,060,000 »
45	Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi . . . . .	800,000 »
		6,756,420 »

*Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.*

46	Indennità fissa agli ufficiali ed al personale civile e paga giornaliera ai militi di truppa in servizio presso il Comando generale e presso i dipendenti Comandi di zona, di gruppo di legioni, di legione e di coorte della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed agli ufficiali in servizio collettivo - Indennità agli ufficiali in servizio presso i comandi predetti rivestiti delle funzioni del grado immediatamente superiore - Indennità giornaliera agli ufficiali richiamati in servizio per scontare punizioni - Spesa
----	--

	per la somministrazione della razione pane ai capi squadra e militi, puniti di prigione. (Regi decreti 15 marzo 1923, n. 967; 8 luglio 1923, n. 1597; 24 settembre 1923, n. 2146; 4 maggio 1925, n. 803; 23 ottobre 1925, 2068; 3 gennaio 1926, n. 51; 11 febbraio 1926, n. 223 e 11 aprile 1926, n. 663) . . . . .	15,430,000 »
47	Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto e di mantenimento - Spese pel noleggio di oggetti di casermaggio e per provvista di paglia per giacitura - Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni - Spese per le gare sportive; tasse d'iscrizione, sussidi e generi di conforto ai partecipanti; premi ai vincitori (Regio decreto 11 febbraio 1926, n. 223) . . . . .	10,500,000 »
48	Spese per la istruzione premilitare, assegni fissi ed indennità eventuali al personale in servizio permanente ed a quello incaricato della istruzione, provvista e manutenzione di indumenti per gli allievi, acquisto e manutenzione di materiale vario per la istruzione ginnastica, spese per i campi estivi e per le scuole istruttori, premi e medaglie agli allievi e spese diverse inerenti ai vari servizi dell'istruzione stessa . . . . .	4,500,000 »
49	Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi . . . . .	1,085,000 »
50	Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per servizi isolati fuori di residenza . . . . .	3,530,000 »
51	Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici - Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica - Riscaldamento degli uffici e comandi - Pulizia dei locali - Spese per il funzionamento della tipografia del Comando generale - Spese per la illuminazione dei locali - Abbonamento e provvista di giornali e pubblicazioni varie per gli uffici stampa - Provvista di carta, stampati, registri ed altri oggetti di cancelleria ed in genere spese di ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale . . . . .	2,940,000 »
52	Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale . . . . .	10,000,000 »
53	Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio; macchine da scrivere ed apparecchi di riproduzione celere; strumenti musicali; materiale sanitario e per le squadre di soccorso; materiali sportivi; materiali di casermaggio, insegne e materiali vari. . .	900,000 »
54	Provvista di munizioni di prima dotazione e provviste, manutenzione e trasporto di armi e di buffetterie - Provvista, manutenzione, funzionamento e trasporto di vetture e di carri automobili e di bi-	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	48,885,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	48,885,000 »
	ciclette. Risarcimento di sinistri automobilistici e premi per le relative assicurazioni . . . . .	800,000 »
55	Spese per opere assistenziali; ricoveri nosocomiali; cure climatiche; ambulatori clinici; medicinali e materiale di medicazione; onori funebri - Rimborso al Ministero della guerra delle rette di mantenimento dei componenti la Milizia internati negli stabilimenti militari di pena . . . . .	670,000 »
56	Contributi all'Opera di previdenza sociale per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, anche per integrare le provvidenze di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 . . . . .	1,000,000 »
57	Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione mobili e suppellettili . . . . .	<i>per memoria</i>
58	Spese segrete inerenti ai servizi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale . . . . .	575,000 »
59	Indennità e paghe agli ufficiali aiutanti capi squadra e militi e al personale civile della milizia portuaria, indennità eventuali ai predetti per servizi collettivi ed isolati fuori residenza; contributo per opere di previdenza e di assicurazione; indennità di rafferma e per funzioni di grado superiore, spese per la scuola allievi ufficiali e sottufficiali per educazione fisica, campi di istruzione e musica, vitto ed altre per la Milizia stessa . . . . .	6,400,000 »
60	Manutenzione, riparazione, adattamento, fitto di locali per il Comando gruppo legioni ferrovieri (reparto milizia portuaria) e per i Comandi dipendenti di milizia portuaria; spese per automezzi, casermaggio, armamento, munizionamento, mobili di ufficio, macchine da scrivere ed altre per il funzionamento degli uffici; provvista e manutenzione vestiario . . . . .	900,000 »
61	Premi per la repressione dei reati e spese segrete inerenti ai servizi della Milizia portuaria per la sicurezza nazionale . . . . .	120,000 »
62	Premi di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestano servizio presso il Comando generale della milizia . . . . .	35,000 »
		59,385,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

<i>Corte dei conti.</i>		
63	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	9,200,000 »
64	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti . . . . .	280,000 »
65	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie . . . . .	37,000 »
66	Fitto di locali . . . . .	75,000 »
		9,592,000 »
<i>Avvocature erariali.</i>		
67	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	8,000,000 »
68	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	200,000 »
69	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse) . . . . .	370,000 »
		8,570,000 »
<i>Spese generali di amministrazione.</i>		
<i>Ministero e Intendenze di finanza.</i>		
70	Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime e personale del ruolo tecnico speciale del Provveditorato generale (Gruppo A) (Spese fisse) . . . . .	40,400,000 »
71	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, della Corte dei conti e relative dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti . . . . .	300,000 »
72	Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero . . . . .	55,000 »
73	Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, comprese le sezioni speciali del tesoro (Spese fisse) . . . . .	1,100,000 »
74	Fitto di locali non demaniali per le Intendenze e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (Spese fisse) . . . . .	500,000 »
		42,355,000 »

*Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza.*

75	Personale di concetto e d'ordine delle Ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse) . . . . .	14,500,000 »
76	Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato Fiumano addetto alle Ragionerie delle Intendenze . . . . .	10,500,000 »
77	Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti . . . . .	500,000 »
78	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie medesime ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra . . . . .	735,000 »
79	Indennità di tramutamento al personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina delle Ragionerie centrali; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati delle Ragionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato . . . . .	400,000 »
80	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto alle Ragionerie centrali. . . . .	136,200 »

---

26,771,200 »

---

*Servizi del Tesoro.*

81	Personale delle Sezioni del tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della scuola dell'Arte della medaglia (Spese fisse) . . . . .	11,000,000 »
82	Assegni fissi per spese d'ufficio alla tesoreria centrale e all'agente contabile dei titoli del debito pubblico ed alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse) . . . . .	8,150 »
83	Spese per i servizi del tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; pel funzionamento della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; per il servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del tesoro; . . . . .	11,008,150 »

*Da riportarsi* . . .

	<i>Riporto</i> . . .	11,008,150 »
	retribuzioni ai diurnisti degli uffici del tesoro e della Cassa speciale; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del tesoro, presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite . .	3,000,000 »
84	Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro .	50,000 »
85	Spese generali d'esercizio della Zecca - Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca - Riparazione e manutenzione dei locali . . . . .	1,300,000 »
86	Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai - Assicurazione alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Spese sanitarie - Assegni di malattia agli operai - Contributo dello Stato al personale operaio della Regia Zecca da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali - Sussidi ai lavoranti di Zecca e loro superstiti, ed indennità varie e premi per prolungamento di orario al personale destinato alla Zecca . . . . .	1,100,000 »
87	Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della Scuola, premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato - Premi di operosità e di rendimento o di economia ai salariati dello Stato - Spese per la Commissione artistica-tecnica monetaria e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia. . . . .	57,000 »
88	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, per l'allestimento, spedizione e bollo dei titoli di debito pubblico e spese per comprovare la legittimità di circolazione dei titoli stessi. . . . .	20,000 »
89	Spese di liti nell'interesse della Amministrazione del Tesoro, del Debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie (Spesa obbligatoria) . . . . .	8,000 »
90	Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508; per la Commissione permanente di cui all'art. 110 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera <i>d</i> ), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (articolo 3 del decreto luogotenenziale 22 gen-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	16,543,150 »



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	16,543,150 »
	naio 1918, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati a norma del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50 . . . . .	12,000 »
91	Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
92	Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
93	Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero.	600,000 »
94	Indennità di missione per i servizi del Tesoro all'interno e spese varie inerenti al servizio informazioni . . . . .	400,000 »
95	Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio (Spesa d'ordine). . . . .	1,035,000 »
96	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (Spesa d'ordine). . . . .	100,000 »
97	Contributo alla Banca d'Italia in dipendenza dell'articolo 11 della convenzione 13 giugno 1925 approvata col decreto ministeriale 16 giugno 1925, n. 12428, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 4 luglio 1925, n. 153, sul trasferimento alla Banca stessa, delle funzioni esecutive delle delegazioni del Tesoro (Regio decreto 4 giugno 1925, n. 835) . . . . .	2,250,000 »
		20,940,150 »
	<i>Spese diverse.</i>	
98	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali, ed al personale di altre Amministrazioni . . . . .	1,520,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,520,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	1,520,000 »
99	Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio Centrale del personale, dalla Corte dei conti, dalla Avvocatura generale erariale, dalla Direzione generale del Tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'amministrazione centrale, nell'interesse dei servizi del tesoro e della vigilanza sugli istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'Officina carte valori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio. . . . .	600,000 »
100	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale, esclusi quelli del ruolo tecnico e dei servizi speciali dei monopoli industriali; sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie.	700,000 »
101	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,300,000 »
102	Residui passivi eliminati a sensi dell'art 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
103	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . .	70,000 »
104	Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria . . . . .	80,000 »
105	Spese casuali . . . . .	60,000 »
106	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (escluse le Ragionerie centrali e le Ragionerie delle Intendenze); dalla Corte dei conti e dalle avvocature erariali - Personale avventizio delle nuove provincie assunto secondo le norme del cessato regime - Retribuzione ai cottimisti . . . . .	12,000,000
107	Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18) (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
108	Rimborso agli Economati generali dei benefici vacanti di Firenze,	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	16,330,000 «

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riparto</i> . . .	16,330,000 »
	Milano e Napoli degli assegni dovuti al personale ecclesiastico palatino, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 . . . . .	29,200 »
109	Rimborsò all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro, e dei formaggi che si esportano all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . .	500,000 »
		16,859,200 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
	<i>Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.</i>	
110	Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . .	80,000,000 »
111	Pensioni ordinarie al personale del cessato regime . . . . .	40,000,000 »
112	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . .	200,000 »
113	Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori. . . . .	1,300,000 »
114	Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto. . . . .	600,000 »
		122,100,000 »
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
	<i>Spese comuni alle Amministrazioni esterne.</i>	
115	Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse).	185,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	185,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	185,000,000 »
116	Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse) . . . . .	4,700,000 »
117	Fitto di locali per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse) . . . . .	4,200,000 »
		193,900,000 »
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
118	Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori; indennità di tramutamento al personale provvisorio, avventizio e giornaliero. . . . .	7,500,000 »
119	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici di finanza (Spesa obbligatoria) . . . . .	10,000 »
120	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria) . . . . .	150,000 »
121	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale. . . . .	
122	Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione d'istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali di ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto . . . . .	1,400,000 »
123	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli Uffici tecnici di finanza . . . . .	3,500,000 »
124	Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici . . . . .	100,000 »
		12,710,000 »

*Amministrazione del demanio e delle tasse.**Spese comuni ai servizi del demanio e delle tasse.*

125	Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (Leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383 e Regio decreto 18 giugno 1925, numero 1281) (Spesa obbligatoria) . . . . .	200,000 »
126	Sussidi ai commessi e già commessi degli Uffici del registro e delle ipoteche e alle loro famiglie . . . . .	6,000 »
127	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione del demanio e delle tasse e indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del demanio e delle tasse	3,000,000 »
128	Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi posti in locali di proprietà privata e di adattamento, e manutenzione dei locali stessi e spese per il tramutamento dei detti uffici . . . . .	225,000 »
129	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria) . . . . .	618,000 »
130	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . . . .	15,000,000 »
		19,049,000 »

*Spese proprie dei servizi delle tasse.*

131	Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (Spesa obbligatoria) . . . . .	17,000,000 »
132	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse; per l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative . . . . .	25,000 »
<i>Da riportarsi . . .</i>		17,025,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	17,025,000 »
133	Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale sussidiario dei valori bollati e dei magazzini compartimentali o provinciali. Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati. Sussidi di malattia agli operai di detti depositi. Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi. Spese d'ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime. Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici . . . . .	2,000,000 »
134	Aggio ai distributori secondari delle pagelle scolastiche, spese per imballaggio, assicurazione, trasporto ed altre per le pagelle medesime (Spesa d'ordine ed obbligatoria) . . . . .	800,000 »
135	Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 18 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888 e legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine) . . . . .	2,000,000 »
136	Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento (Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917, e Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207) e 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni giusta gli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 1925 (Spesa d'ordine) . . . . .	1,000,000 »
137	Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) (Spesa d'ordine) . . . . .	10,000,000 »
138	Quota spettante ai comuni sul provento della tassa sugli automobili e sui motocicli ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri (art. 17 del Testo unico di legge 30 dicembre 1923, n. 3283) (Spesa d'ordine) . . . . .	17,000,000 »
139	Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (art. 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944) (Spesa d'ordine) . . . . .	60,000,000 »
140	Spese per l'accertamento, la riscossione, ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	109,825,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	109,825,000 »
	sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonché premi per la scoperta delle relative contravvenzioni (Spesa obbligatoria) . . . . .	9,500,000 »
141	Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti alla esecuzione della vigilanza stessa e alla custodia dei valori bollati presso gli Istituti di credito . . . . .	4,000,000 »
		123,325,000 »
	<i>Spese proprie dei servizi del demanio.</i>	
142	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio-salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio . . . . .	272,400 »
143	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro . . . . .	1,500,000 »
144	Spese per l'amministrazione, manutenzione e miglioramento delle speciali proprietà demaniali non amministrate dal Provveditorato generale - Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del demanio e delle tasse, mar Piccolo di Taranto, ecc.; spese di materiale per la parte che non è a carico degli affittuari delle miniere dell'isola d'Elba, pei servizi di Magione e delle annualità perpetue; spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico; spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686 . . . . .	640,000 »
		2,412,400 »
	<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).</i>	
145	Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto e diverse . . . . .	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	30,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	30,000 »
146	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico. . . . .	2,000,000 »
147	Canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	35,500 »
148	Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate (Spesa obbligatoria) . . . . .	650,000 »
		2,715,500 »
	<i>Provveditorato generale dello Stato.</i>	
	<i>Amministrazione dei beni dell'antico demanio.</i>	
149	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse) . . . . .	250,000 »
150	Sussidi agli agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti . . . . .	8,000 »
151	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dal Provveditorato generale . . . . .	12,000 »
152	Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria) . . . . .	105,000 »
153	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . . . .	120,000 »
154	Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria) . . . . .	17,000,000 »
155	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro . . . . .	4,500,000 »
		21,995,000 »



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

*Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni.*

156	Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse, comprese quelle per l'Istituto centrale di statistica. . . . .	15,539,000 »
157	Spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi, comprese le spese occorrenti per l'Istituto centrale di statistica e spese varie inerenti agli stampati elettorali . . . . .	35,868,200 »
158	Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato	54,000 »
159	Spese di gestione dei magazzini principali di Firenze, Milano, Napoli e Roma . . . . .	500,000 »
160	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato . . . . .	130,000 »
161	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per lavori straordinari relativi ai servizi del Provveditorato generale . . .	150,000 »
162	Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della <i>Gazzetta Ufficiale</i> ; provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali e spese varie per pubblicità, propaganda, posta, vetture e spedizione (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,180,000 »

---

 54,421,200 »
 

---

*Officina per la fabbricazione delle carte-valori.*

163	Indennità di trasferimento e di missione e rimborso viaggi al personale di ruolo pei servizi dell'officina, delle cartiere private e premi per prolungamento d'orario, giusta il Regio decreto 22 giugno 1924, n. 1063 — Compensi ordinari e straordinari al personale diurnista, avventizio e assimilato addetto ai servizi delle carte-valori. . . . .	400,000 »
164	Mercedi, cottimi, premi, retribuzione di lavoro straordinario agli operai — Spese sanitarie e assegni di malattia — Assicurazione degli operai alla Cassa Nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro — Assicurazione contro la disoccupazione involontaria — Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; sussidi agli operai e loro superstiti . . . . .	5,500,000 »

---

 Da riportarsi . . . . . 5,900,000 »
 

---

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	5,900,000 »
165	Spese per la gestione dell'Officina carte-valori (acquisto di materie prime e di macchine, spese generali, ecc.). Riparazione e manutenzione dei locali . . . . .	13,500,000 »
		19,400,000 »
<i>Amministrazione delle imposte dirette.</i>		
166	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette e spese per pagamento di onorari per visite medicofiscali. . . . .	2,300,000 »
167	Spese per la sistemazione dei locali di proprietà privata in uso degli uffici delle imposte . . . . .	40,000 »
168	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle vòlture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria). . . . .	60,000 »
169	Diritto di scritturazione ed altri stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dagli articoli 2 e 3 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte . . . . .	1,700,000 »
170	Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie . . . . .	500,000 »
171	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,500 »
172	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria). . . . .	115,000 »
173	Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,000,000 »
174	Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di opero-	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	6,717,500 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

		<i>Riporto</i> . . .	6,717,500 »
	sità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno . . . . .		250,000 »
175	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . . . .		100,000,000 »
			106,967,500 »
	<i>Corpo della Regia guardia di finanza.</i>		
176	Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281 . . . . .		190,000,000 »
177	Compensi e sussidi alla guardia di finanza e sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza collocati a riposo e loro superstiti . . . . .		100,000 »
178	Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali; spese di giustizia, risarcimenti, contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo, ed altre spese per la guardia di finanza		8,500,000 »
179	Spese per i servizi di polizia tributaria e per il funzionamento della scuola di polizia tributaria (Art. 29 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281 e Regio decreto 16 settembre 1923, n. 2114) . . .		200,000 »
180	Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie ai personali delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza; premi al personale famigliare delle scuole stesse ed al personale operaio; indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660); - Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi e spese per arresti di disertori della guardia di finanza e per l'educazione fisica dei militari del corpo; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato . .		250,000 »
181	Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese per il mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative . . .		3,800,000 »
182	Retribuzioni e compensi regolamentari al personale di macchina e di officina adetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ai conse-		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	202,850,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	202,850,000 »
	gnatari dei materiali, ed al personale dirigente e d'amministrazione, mercedi al personale operaio assunto a giornate, premi di assicurazione del personale operaio contro gli infortuni sul lavoro, spese di cura per gli operai infortunati, ed altre spese inerenti alla gestione del personale suddetto; retribuzione al personale estraneo per prestazioni nell'interesse del naviglio . . . . .	1,200,000 »
183	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza . . . . .	2,800,000 »
184	Somme dovute ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare . . . . .	250,000 »
185	Rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (Art. 25 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281); acquisto di materiali sanitari e di oggetti per le infermerie e per i reparti - Retribuzioni e indennità agli ufficiali medici del Regio esercito non a disposizione del Ministero delle finanze, incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo; ai medici civili con convenzione ed a quelli che sono chiamati di volta in volta - Profilassi contro le malattie infettive e veneree; mezzi meccanici di difesa contro la malaria - Disinfezioni nei reparti ed altre spese riguardanti il servizio sanitario - Rimborso spese di cura e di mantenimento dei militari della Regia guardia di finanza ricoverati nelle infermerie del Corpo e negli stabilimenti sanitari militari e civili per ferite riportate in guerra o in servizio o per causa del servizio stesso (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3171) (Spesa obbligatoria). . . . .	2,000,000 »
186	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza compresi i magazzini di mobilitazione (Spese fisse) . . . . .	5,000,000 »
		214,100,000 »
	<i>Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.</i>	
	<i>Spese generali.</i>	
187	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette . . . . .	7,000 »
188	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	7,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	7,000 »
	per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729 e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (art. 65 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033) . . . . .	200,000 »
189	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza per i servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo . . . . .	6,000,000 »
190	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese per i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette . . . . .	155,000 »
191	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria) . . . . .	100,000 »
		<hr/> 6,462,000 » <hr/>
	<i>Imposte di fabbricazione</i>	
192	Aggio agli esattori, ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine) . . . . .	30,000 »
193	Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione d'imposte indebitamente percepite (Spesa obbligatoria).	10,000,000 »
194	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e spese per l'accertamento delle imposte di fabbricazione . . . . .	6,500,000 »
195	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione . . . . .	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 16,580,000 » <hr/>

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

		<i>Riporto</i> . . .	16,580,000 »
196	Costruzione, manutenzione, sistemazione di fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione. . . . .		5,000 »
			16,585,000 »
	<i>Dogane.</i>		
197	Mercedi alle visitatrici doganali . . . . .		555,000 »
198	Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (Spese fisse) . . . . .		85,000 »
199	Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza e per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio, indennità, compreso il cambio agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero . . . . .		2,700,000 »
200	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali - Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio - Spese per acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità e la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3158 e 3184) e spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane . . . . .		500,000 »
201	Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, spese per impianti, di materiale fisso, di condutture di acqua, di riscaldamento e di illuminazione di edifici doganali e di barriere . . . . .		900,000 »
202	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)		85,000 »
203	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane - Spese per imballaggio e spedizione di campioni - Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; spese pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali; con-		
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .	4,825,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	4,825,000 »
	tributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali . . . . .	100,000 »
204	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori occorrenti per la rilevazione, raccolta e revisione dei dati statistici del commercio con l'estero, e della navigazione e dei dazi interni di consumo - Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite ai lavori predetti . . . . .	350,000 »
205	Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine ed obbligatoria) . . . . .	20,000,000 »
		<hr/>
		25,275,000 »
		<hr/>
	<i>Dazi di consumo.</i>	
206	Spese diverse per l'applicazione dell'addizionale governativa al dazio consumo sulle bevande vinose e alcoliche e sulla birra di cui al Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117, premi al personale delle Amministrazioni comunali, agli appaltatori e al dipendente personale . . . . .	350,000 »
207	Premi di operosità e rendimento al personale dipendente dallo Stato, per lavori straordinari inerenti all'applicazione dell'addizionale governativa, al dazio consumo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra di cui al Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117. . . . .	200,000 »
		<hr/>
		550,000 »
		<hr/>
	<i>Amministrazione delle private.</i>	
	<i>Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette.</i>	
208	Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio (Spesa obbligatoria) . . . . .	75,000 »
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	75,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riparto</i> . . . . .	75,000 »
209	Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio delle private. . . . .	150,000 »
210	Indennità ai procuratori del registro e del bollo sulla vendita delle marche; indennità e minute spese per la vigilanza delle fabbriche e per le operazioni di importazioni delle cartine e dei tubetti per sigarette; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio - Rimborso delle marche restituite dai fabbricanti ed importatori all'Amministrazione - Spese per acquisti di materiale da imballaggio e diverse per spedizione, assicurazione, scorta e trasporto delle marche, per stampati, pubblicazioni e diverse . . . . .	170,000 »
211	Spese per giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1913, n. 560 (Spesa obbligatoria).	10,000 »
		405,000 »
	<i>Lotto.</i>	
212	Spese e remunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto e medaglia di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi - Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario - Indennità di funzionamento degli archivi suddetti e per maneggio di valori - Spese di varia indole per i servizi del lotto - Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli - Corresponsioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del Regio decreto 31 ottobre 1921, n. 1520) . . . . .	500,000 »
213	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto ai sensi dell'art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 . . . . .	10,000 »
214	Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine) . . . . .	35,000,000 »
215	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria) . . . . .	198,000,000 »
216	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	4,000 »
		233,514,000 »



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

*Fondi di riserva.*

217	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato) . . . . .	40,000,000 »
218	Fondi di riserva per le spese imprevidite (articolo 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato) . . . . .	40,000,000 »
		<hr/> 80,000,000 » <hr/>

**TITOLO II.****SPESA STRAORDINARIA.****CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.****Spese per organi e servizi generali dello Stato.***Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari.*

219	Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge (Spesa obbligatoria) . . . . .	22,302,166.28
220	Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del fondo pel culto e del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma. . . . .	67,570,000 »
221	Rimborsi vari (Spese obbligatorie e d'ordine) . . . . .	5,525,200 »
222	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (Spesa obbligatoria) . . . . .	27,807,750.21
223	Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria) . . . . .	290,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 123,495,116.49 <hr/>

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	123,495,116,49
224	Somma da corrisondersi per non oltre un quinquennio dal 1° gennaio 1925 alle Casse di credito agrario delle provincie meridionali e della Sicilia nelle quali alla data stessa era in vigore il vecchio catasto (Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 283) . . . . .	91,200 »
225	Imposta sui terreni corrispondenti alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
226	Assegno annuo da corrisondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera Nazionale dei combattenti sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa . . . . .	300,000 »
227	Contributo del Demanio al Comune di Bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 3 per cento a carico del Comune stesso per i due prestiti contratti per la fognatura, e quota di ammortamento del mutuo di lire 225,000 da pagarsi alla Cassa stessa - parte non coperta dalla quota di utili spettante al Demanio per l'esercizio delle terme . . . . .	<i>per memoria</i>
228	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383, (articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, legge 30 dicembre 1910, n. 901; Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, legge 16 giugno 1912, n. 614, Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1134, legge 11 giugno 1914, n. 569 e Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1485) . . . . .	<i>per memoria</i>
		123,886,316,49
	<i>Spese diverse.</i>	
229	Somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per la costruzione di strade ferrate e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione, autorizzata fino a lire 100,000,000 col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808 e ridotta a lire 89,000,000 col Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964 (9 <sup>a</sup> rata) . . . . .	10,000,000 »
230	Interessi e quote d'interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	103,740,068,47

LEGISLATURA XXVII — I<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	10,000,000 »
	somme da essa fornite al tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle Colonie . . . . .	6,043,097.10
231	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo n. 148 (Spesa obbligatoria) . . .	25,000 »
232	Spese di indemanimento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, spese per imposte ed oneri sui beni indemanati e restituzioni eventuali di rendite, capitali e somme versate in più (Spesa obbligatoria) . . . . .	600 »
233	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine) . . . . .	300 »
234	Somma da pagarsi per la cessione al tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a Missioni ed a privati a termini dell'art. 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543 . . . . .	200,000 »
235	Interessi passivi nella misura dell' 1.50 per cento da corrisponderci alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata con Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
236	Quote di indennità cinesi dovute ai privati, in conformità al protocollo di pace firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate. . . . .	200,000 »
237	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e dei Regi decreti 29 dicembre 1921, n. 1964, 14 agosto 1926, n. 1431 (art. 17) e 23 ottobre 1927, n. 1966, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari . . . . .	16,000,000
238	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di lire 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864 e 3 aprile 1921, n. 571 - Scadenza al 25 giugno 1928 e rimborso alla Cassa stessa del quaranta per cento del capitale vigente al 31 dicembre 1925 sui	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	32,468,997.10

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	32,468,997.10
	mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra (Regi decreti 6 ottobre 1921, n. 1426 e 14 maggio 1926, n. 887) . . . . .	3,071,071.37
239	Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle Nazioni . .	5,000,000 »
240	Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei Tribunali arbitrali misti istituiti in dipendenza dei Trattati di pace. . . .	650,000 »
241	Spese per dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati ex nemici in base ai trattati di pace . . . . .	4,000,000 »
242	Spese varie esclusi, i premi di operosità e rendimento, per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i trattati di pace dagli Stati ex nemici . . . . .	150,000 »
243	Assegnazione per assicurare da parte dello Stato agli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro, per una durata non eccedente i 25 anni, la garanzia di cui all'art. 3 del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1883, modificato col Regio decreto 5 aprile 1925, n. 491, in corrispondenza della responsabilità degli enti verso i depositanti . . . . .	5,000,000 »
244	Assegnazione al comune di Venezia, sul provento della maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924. (Articolo 7 del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233 ed articolo 5 del Regio decreto 30 settembre 1926, n. 1909 (sesta delle venti rate) . . . . .	400,000 »
245	Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (articolo 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249 (Spesa obbligatoria). . . . .	<i>per memoria</i>
246	Somministrazione all'azienda delle ferrovie dello Stato delle somme occorrenti per la gestione relativa alle materie prime, materiale da costruzione, bestiame ed ogni altra merce da ottenere dagli Stati ex-nemici in conto di riparazioni dei danni di guerra (Regio decreto 14 marzo 1921, n. 445) . . . . .	1,000,000 »
247	Sovvenzione a fondo perduto da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano (Regio decreto 19 febbraio 1925, n. 267) (quinta ed ultima rata) . . . . .	52,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	103,740,068.47

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	103,740,068.47
248	Rimborso alla Cassa Nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da essa effettuati, delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino dagli Istituti di previdenza aventi sede oltre la linea di armistizio (Regio decreto 1° settembre 1920, n. 1284) . . . . .	1,000,000 »
249	Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro nella Venezia Giulia e Zara con sede in Trieste, ed alla Cassa nazionale infortuni dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia, di Zara e di Fiume, ai sensi del Regio decreto 22 ottobre 1924, n. 1756. . . . .	1,000,000 »
250	Spese per fornitura di tondelli monetati ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 215) . . . . .	<i>per memoria</i>
251	Quota complementare corrispondente alla differenza fra il valore nominale e il corso dell'oro per il ritiro dalla Svizzera di scudi di argento da lire 5 a norma della convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con la legge 18 giugno 1922, n. 965 . . . . .	10,680,000 »
252	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti 9 novembre 1921, n. 1871, e 22 luglio 1923, n. 1817). . . . .	2,500,000 »
253	Pensioni agli ex-impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2478). . . . .	155,000 »
254	Somma occorrente per il pagamento del canone <i>à forfait</i> di franchi oro 6,000,000, di cui all'articolo 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816 . . . . .	22,000,000 »
255	Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650,000 tonnellate annue ai termini dell'articolo 15, n. 15 e 39, n. 5, dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816. . . . .	15,000,000 »
256	Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000, ai termini dell'articolo 36 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816 . . . . .	<i>per memoria</i>
257	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 ai sensi dell'articolo 43 dell'accordo	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	156,075,068.47

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	156,075,068.47
	29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816 . . . . .	<i>per memoria</i>
258	Somma occorrente pel pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti 3 novembre 1921, n. 1584, e 24 giugno 1923, n. 1448) . . . . .	1,000,000 »
259	Indennità di viaggio e di soggiorno e indennità per le sedute ai componenti la Commissione di esperti per la determinazione degli istrumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche ed altre spese pel funzionamento della Commissione stessa (Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2871 e Regio decreto 3 giugno 1924)	15,000 »
260	Somma da corrispondere alla Cassa di ammortamento per l'estinzione dei debiti di guerra a integrazione dell'interesse in ragione del cinque per cento sulle somme investite dalla Cassa stessa (art. 2 Regio decreto 3 marzo 1926, n. 332) . . . . .	<i>per memoria</i>
261	Contributo all'azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste (art. 10 del Regio decreto 3 settembre 1925, n. 1789) (Terza annualità) . . . . .	4,500,000 »
262	Assegnazione straordinaria per la esecuzione per mezzo dell'Azienda generale italiana dei petroli, di ricerche petrolifere nel Regno e nelle Colonie (Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 300). . . . .	7,000,000 »
263	Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964). . . . .	141,350,000 »
		<hr/>
		309,940,068.47
		<hr/>
	<i>Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità.</i>	
264	Concorso dello Stato nel pagamento della metà degli interessi o della metà delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,262,438 »
265	Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate (Spesa obbligatoria).	350,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	5,612,438 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	5,612,438 »
266	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria) . . . . .	14,440,200 »
267	Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti (Spesa obbligatoria) . . . . .	55,050,500 »
268	Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, per mezzo delle speciali obbligazioni create dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309 e successive estensioni . . . . .	112,250,000 »
		187,353,138 »
	<i>Spese per la beneficenza romana.</i>	
269	Spese per la beneficenza romana (Spesa obbligatoria) . . . . .	26,045,605.28
	<i>Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.</i>	
	<i>Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.</i>	
270	Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a tariffa militare, concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra ed alle persone che li accompagnano (Decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440). . .	800,000 »
271	Sussidi temporanei ai Comuni provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143 . . . . .	35,000,000 »
272	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481. . . . .	22,000,000 »
273	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra con sede in Milano per i servizi di assistenza	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	57,800,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	57,800,000 »
	e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (Decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055) . . . . .	475,000 »
274	Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra.	400,000 »
275	Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 25 agosto 1903, n. 1312, e del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92 modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2151 . . . . .	300,000 »
276	Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali . . . . .	1,128,536 »
277	Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse . . . . .	900,000 »
		<hr/>
		61,003,536 »
		<hr/>
	<i>Spese per l'Istituto centrale di Statistica.</i>	
278	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di Statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 6 luglio 1926, n. 1162) . . . . .	53,518 »
279	Assegnazione straordinaria da versare all'Istituto centrale di statistica del Regno per le spese relative ai lavori di preparazione del censimento agricolo mondiale (articolo 5 del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 577) . . . . .	500,000 »
		<hr/>
		553,518 »
		<hr/>
	<i>Assegni vitalizi e pensioni straordinarie.</i>	
280	Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma . . . . .	1,460 »
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,460 »



	<i>Riporto</i> . . . . .	1,460 »
281	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse . . . . .	18,000,000 »
		<hr/> 18,001,460 » <hr/>
	<i>Spese generali di amministrazione.</i>	
	<i>Servizi diversi.</i>	
282	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, (escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze), della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966) . . . . .	25,400,000 »
283	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966) . . . . .	2,000,000 »
284	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966) . . . . .	2,000,000 »
285	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza. . . . .	120,000 »
286	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio per diminuite esigenze (Regio decreto 2 marzo 1924, n. 319). . . . .	100,000 »
287	Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860 . . . . .	1,000 »
288	Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime . . . . .	900,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 30,521,000 » <hr/>

	<i>Riporto</i> . . . . .	30,521,000 »
289	Rimborsi di somme indebitamente riscosse per recuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
		30,521,000 »
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
290	Spese per la formazione del nuovo Catasto nelle provincie che ne sono sprovviste, e per l'esecuzione mediante appalto delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe . . . . .	13,500,000 »
	<i>Amministrazione del demanio e delle tasse.</i>	
291	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria). . . . .	600 »
292	Assegni agli investiti di benefizi di Regio patronato - <sup>ss</sup> Asse ecclesiastico (Spese fisse) . . . . .	13,000 »
293	Spesa per lavori di sopraelevazione ed ampliamento degli edifici di Sant'Andrea e della Panetteria in Roma (articolo 5 lettera <i>a</i> ) del Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 2036 (Spesa ripartita - Seconda rata) . . . . .	833,333 »
		846,933 »
	<i>Provveditorato generale dello Stato.</i>	
294	Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli . . . . .	28,800 »
295	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di . . . . .	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	28,800 »

		<i>Riporto</i> . . . . .	28,800 »
		danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria) . . . . .	51,600 »
			80,400 »
		<i>Amministrazione delle imposte dirette.</i>	
296		Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato (Spesa d'ordine). . . . .	400 »
		<i>Corpo della Regia guardia di finanza.</i>	
297		Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo caro-viveri alla truppa (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737); indennità speciale ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza ai sensi del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894 . . . . .	14,000,000 »
298		Assegnazione straordinaria per la integrazione del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna (Regio decreto 10 maggio 1925, n. 615 - Quarta delle sei rate). . . . .	1,000,000 »
			15,000,000 »
		<i>Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.</i>	
299		Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
		<i>Amministrazione delle pensioni di guerra.</i>	
300		Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca. . . . .	1,150,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,150,000,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	1,150,000,000 »
301	Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7) . . . .	4,500,000 »
302	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 . . . . .	5,000,000 »
303	Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro . . . . .	40,000,000 »
304	Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275) e articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519) . . . . .	1,000,000 »
305	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Braschi e del Palazzo degli Esami e paghe agli operai che vi sono addetti . . . . .	125,000 »
306	Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra . . . . .	20,000 »
307	Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio . . . . .	50,000 »
308	Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,000 »
309	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 . . . . .	700,000 »
310	Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 - Competenze, indennità, diarie e rimborso spese di viaggio per i membri - anche estranei all'amministrazione - del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57 - Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57 - Spese per visite mediche all'estero . . . . .	2,000,000 »
311	Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884 . . . . .	2,800,000 »
312	Retribuzione al personale avventizio . . . . .	250,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,206,450,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	1,206,450,000 »
313	Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884 . . . . .	345,000 »
314	Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966) . . . . .	155,000 »
315	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti . . . . .	1,500,000 »
		1,208,450,000 »
	<i>Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie.</i>	
316	Somme occorrenti per pagamenti in contanti e per il pagamento dei saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie », delle anticipazioni sulle indennità stesse e spese di emissione delle obbligazioni medesime .	15,000,000 »
	<i>Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate passati in parte al Ministero delle finanze.</i>	
317	Personale straordinario e diurnista - Retribuzioni e mercedi . . . . .	20,000 »
318	Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853) . . . . .	14,000 »
319	Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei servizi speciali presso le Intendenze e presso gli uffici provinciali incaricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e relativi decreti applicativi . . . . .	2,000,000 »
320	Spese per somministrazioni in natura a privati e ad enti pubblici danneggiati per fatto di guerra e per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti somministrati (art. 6 e 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426) . .	<i>per memoria</i>
321	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai servizi di accertamento, liquidazione e pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra . . . . .	345,000 »
		2,379,000 »

*Onere per la concessione delle polizze ai combattenti.*

322	Annualità da versare alla Cassa depositi e prestiti per il servizio e l'estinzione delle polizze gratuite di assicurazione dei combattenti (art. 1 Regio decreto 2 gennaio 1925, n. 1 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 852) . . . . .	<i>per memoria</i>
-----	---	--------------------

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

*Estinzione di debiti.*

323	Debiti redimibili - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	114,936,079.83
324	Ammortamento delle Obbligazioni sette per cento collocate negli Stati Uniti d'America (1 <sup>a</sup> annualità) (Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977) . . . . .	32,700,000 »
325	Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	40,000 »
326	Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per mutui e anticipazioni amministrati dalla direzione generale del tesoro . . . . .	6,912,102.93
327	Rimborso di buoni del tesoro poliennali . . . . .	<i>per memoria</i>
328	Certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 per cento netto - Quote di ammortamento e rimborso di capitale (Spesa obbligatoria) . . . . .	20,137,788.43
329	Versamento alla Cassa d'ammortamento dei debiti pubblici interni delle somme corrisposte dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a rimborso delle anticipazioni somministrate per spese di carattere patrimoniale sui fondi generali del Tesoro . . . . .	31,461,485.52
330	Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della Rete Mediterranea in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591 (11 <sup>a</sup> delle 49 annualità) . . . . .	383,696.20
331	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	120,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	206,691,152.91

	<i>Riporto</i> . . .	206,691,152.91
332	Restituzione alle provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali . . . . .	<i>per memoria</i>
333	Annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644). . .	<i>per memoria</i>
334	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 (8 <sup>a</sup> delle 35 annualità scadenti il 1 <sup>o</sup> gennaio di ogni anno) . . . . .	19,693.08
335	Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda termale di Salsomaggiore giusta le leggi 19 luglio 1914, n. 728 (art. 3). e 7 aprile 1921, n. 450: (Art. 3 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1752) . . . . .	837,161.39
		207,548,007.38
	<i>Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno.</i>	
336	Versamenti a dotazione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1114 . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Accensione di crediti.</i>	
337	Somma necessaria per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzioni e riparazioni in dipendenza dei trattati di pace, da reintegrarsi dalle Nazioni interessate . . . . .	500,000 »
	<i>Riscatti di ferrovie.</i>	
338	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488 . . . . .	1,376,294.89
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,376,294.89

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	1,376,294.89
339	Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata col Regio decreto 11 gennaio 1923) . . . . .	6,500,000 »
		7,876,294.89
	<i>Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende autonome di Stato.</i>	
340	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e per l'esecuzione di lavori occorrenti per la elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione. . . . .	300,000,000 »
341	Somma da provvedersi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897 - Quarta delle sei rate) . . . . .	100,000,000 »
342	Somministrazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per acquisti destinati ad aumento delle scorte. . . . .	30,000,000 »
		430,000,000 »
	<i>Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere Pie ed Enti morali.</i>	
343	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, e 5 luglio 1908, n. 351. . . . .	<i>per memoria</i>
344	Anticipazioni da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti dell'annualità dovuta dal comune di Napoli, giusta l'articolo 1 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757 (4 <sup>a</sup> delle 10 annualità) . . . . .	6,641,258.58
345	Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286) . . . . .	12,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	18,641,208.58



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	18,641,258.58
346	Somma da anticipare all'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'art. 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	<i>per memoria</i>
347	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme occorrenti per l'esecuzione ed il completamento delle opere previste dall'articolo 1 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e pei lavori supplementari di cui all'articolo 1 del Regio decreto 4 novembre 1924, n. 1881, elevata ai sensi dell'articolo 3 (secondo comma) del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 66 e da ricuperarsi con gli interessi 4,50 per cento in 36 esercizi fino al 1958-59 . . . . .	35,280,000 »
348	Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 4 novembre 1924, n. 1881) (Spesa d'ordine) . . . . .	<i>per memoria</i>
349	Anticipazione di cui al numero 1 dell'articolo 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, corrispondente alle quote di contributo a carico degli Enti locali interessati, dei lavori di sistemazione ed ampliamento del porto di Livorno ricuperabili in 20 annualità posticipate senza interesse (sesta rata) . . . . .	13,200,000 »
350	Anticipazioni di cui all'articolo 3 del Regio decreto 3 marzo 1924, n. 288, per contributo degli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie urgenti di sistemazione del porto di Venezia	2,000,000 »
351	Anticipazioni, pel tramite dell'Azienda dei Magazzini generali di Trieste, per l'attrezzatura dei moli e delle calate, compresi i mezzi meccanici di sollevamento per la costruzione degli « hangars », dei magazzini di deposito con le dotazioni relative, opere varie di raccordo e collegamento ferroviario e di collegamento nel porto di Trieste, da ricuperarsi, insieme con gli interessi 6 per cento, sul provento della tassa portuale di cui all'articolo 4 del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1792 (art. 2 del Regio decreto medesimo) . . . . .	15,714,285.70
352	Eccedenza del provento della tassa portuale imposta a Civitavecchia, sull'ammontare dell'annualità dovuta dal Tesoro alla Cassa Depositi e prestiti ad estinzione del mutuo di lire 23 milioni autorizzato col Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390, e da accantonarsi per l'esecuzione di nuovi lavori nel porto stesso . . . . .	<i>per memoria</i>
		84,835,544.28

*Partite che si compensano coll'entrata.**Spese diverse.*

353	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine). . . . .	2,000,000 »
354	Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705 . . . . .	2,023,195.84
355	Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino, in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (22 <sup>a</sup> delle cinquanta annualità) . . . . .	9,310.04
356	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 800,000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al Comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (art. 6, lettera B, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021).	<i>per memoria</i>
357	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione delle anticipazioni di lire 1,400,000 e di lire 4,200,000 fatte allo Stato per i mutui concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzo di giustizia e l'altro per conto del locale istituto autonomo delle case popolari, per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6 lettere A e G, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021). . . . .	<i>per memoria</i>
358	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione della anticipazione di lire 6,000,000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Matera, per la costruzione di case popolari (articolo 6, lettera d, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021). . . . .	<i>per memoria</i>
359	Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla provincia stessa per opere di sistemazione nel porto Canale Corsini (art. 4 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1391). . . . .	300,000 »

*Da riportarsi . . .*

4,332,505.88

	<i>Riporto</i> . . .	4,332,505.88
360	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, in estinzione del mutuo a favore del comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto, corrispondente all'ammontare delle tasse portuali ed al contributo di lire 480,000 a carico del Ministero dei lavori pubblici - Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390 - (4ª rata).	1,250,000 »
361	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine) . . . .	3,000,000 »
362	Prodotto netto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-adempri- vili dell'isola di Sardegna, da corrisondersi alla Cassa adempri- vile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spesa d'ordine) .	<i>per memoria</i>
363	Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine) . . . . .	1,060,000 »
364	Contributo a carico del Demanio dello Stato da prelevarsi dagli utili ad esso spettanti nella gestione delle Regie terme di Montecatini per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000, contratti con la Cassa depositi e prestiti dal Comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738) . . . . .	13,591.30
365	Annualità di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni pel riscatto delle nuove Terme di Monte- catini e per la sistemazione delle Regie e nuove Terme riunite ai sensi del Regio decreto 1º marzo 1925, n. 275. . . . .	818,163.60
366	Valore nominale di scudi di argento di conio italiano da ritirare dalla Svizzera a norma della convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con la legge 18 giugno 1922, n. 965 . . . . .	4,000,000 »
		14,474,260.78
	<i>Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato.</i>	
367	Rimborso allo Stato della spesa per stipendi agli impiegati . . . .	75,500 »
368	Retribuzione al personale avventizio e diurnista . . . . .	349,000 »
369	Spese di liti - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni ine- renti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato, ed altre spese d'Amministrazione a carico del fondo di garanzia: . . . . .	120,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	544,500 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	544,500 »
370	Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria . . . . .	40,000 »
371	Premi di operosità e di rendimento al personale . . . . .	350,000 »
		<hr/>
		934,500 »
		<hr/>
	<i>Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.</i>	
372	Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
		<hr/>

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.**Oneri generali dello Stato.*

Debiti perpetui . . . . .	3,431,155,594.37
Debiti redimibili . . . . .	335,550,239.73
Debiti variabili . . . . .	654,649,535.23
Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi . . . . .	53,907,080.62
Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali . . . . .	6,529,565 »

---

4,481,792,014.95

---

*Spese per organi e servizi generali dello Stato.*

Dotazioni . . . . .	15,650,000 »
Spese per le Camere legislative . . . . .	29,636,554.80
Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	931,380 »
Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio . . . . .	6,756,420 »
Servizi dipendenti dal Ministero delle corporazioni . . . . .	»
Spese per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale . . . . .	59,385,000 »
Corte dei conti . . . . .	9,592,000 »
Avvocature erariali . . . . .	8,570,000 »

---

*Da riportarsi* . . . . . 130,521,354.80

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

<i>Spese generali di amministrazione.</i>	
Ministero e Intendenze di finanza. . . . .	42,355,000 »
Ragionerie delle amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza	26,771,200 »
Servizi del Tesoro . . . . .	20,940,150 »
Spese diverse . . . . .	16,859,200 »
Debito vitalizio:	
<i>Pensioni ordinarie, indennità ed assegni</i> . . . . .	122,100,000 »
	229,025,550 »
<i>Spese per servizi speciali.</i>	
Spese comuni alle Amministrazioni esterne . . . . .	193,900,000 »
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici. . . . .	12,710,000 »
Amministrazione del demanio e delle tasse:	
<i>Spese comuni ai servizi del Demanio e delle tasse</i> . . . . .	19,049,000 »
<i>Spese proprie dei servizi delle tasse</i> . . . . .	123,325,000 »
<i>Spese proprie dei servizi del Demanio</i> . . . . .	2,412,400 »
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i> . . . . .	2,715,500 »
Provveditorato generale dello Stato:	
<i>Amministrazione dei beni del demanio</i> . . . . .	21,995,000 »
<i>Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni.</i> . . . .	54,421,200 »
Officina per la fabbricazione delle carte-valori . . . . .	19,400,000 »
Amministrazione delle imposte dirette . . . . .	106,967,500 »
Corpo della Regia Guardia di finanza. . . . .	214,100,000 »
	770,995,600 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .	

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

<i>Riporto</i> . . . . .	770,995,600 »
Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:	
<i>Spese generali</i> . . . . .	6,462,000 »
<i>Imposte di fabbricazione</i> . . . . .	16,585,000 »
<i>Dogane</i> . . . . .	25,275,000 »
<i>Dazi di consumo</i> . . . . .	550,000 »
Amministrazione delle private:	
<i>Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette</i>	405,000 »
<i>Lotto</i> . . . . .	233,514,000 »
Fondi di riserva . . . . .	80,000,000 »
	<hr/>
	1,133,786,600 »
	<hr/>
Totale della categoria prima della parte ordinaria . . . . .	5,975,125,519.75
	<hr/>

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA

## CATEGORIA I. — Spese effettive.

*Spese per organi e servizi generali dello Stato.*

Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari . . . . .	123,886,316.49
Spese diverse . . . . .	309,940,068.47
Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità . . . . .	187,353,138 »
Spese per la beneficenza romana . . . . .	26,045,605.28
Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:	
<i>Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.</i> . . . . .	61,003,536 »
<i>Spese per l'Istituto centrale di Statistica</i> . . . . .	553,518 »
Assegni vitalizi e pensioni straordinarie . . . . .	18,001,460 »
	<hr/>
	726,783,642.24

*Spese generali di amministrazione.*

Servizi diversi . . . . .	30,521,000 »
---------------------------	--------------

*Spese per servizi speciali.*

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici . . . . .	13,500,000 »
Amministrazione del demanio e delle tasse . . . . .	846,933 »
Provveditorato generale dello Stato . . . . .	80,400 »
Amministrazione delle imposte dirette . . . . .	400 »
Corpo della Regia Guardia di finanza . . . . .	15,000,000 »

<i>Da riportarsi</i> . . . . .	29,427,733 »
--------------------------------	--------------



	<i>Riporto</i> . . . . .	29,427,733 »
Amministrazione delle dogane e delle imposte dirette . . . . .		<i>per memoria</i>
Amministrazione delle pensioni di guerra. . . . .		1,208,450,000 »
Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie		15,000,000 »
Spese per i servizi di stralcio dei servizi del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze. . . . .		2,379,000 »
Onere per la concessione delle polizze ai combattenti . . . . .		<i>per memoria</i>
		<hr/> 1,255,256,733 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria . . . . .		<hr/> 2,012,561,375.24
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>		
Estinzione di debiti. . . . .		207,548,007.38
Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno.		<i>per memoria</i>
Accensione di crediti . . . . .		500,000 »
Riscatti di ferrovie . . . . .		7,876,294.89
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato, all'azienda di Stato per i servizi telefonici e delle altre Aziende autonome di Stato . . . . .		430,000,000 »
Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere pie ed Enti morali . . . . .		84,835,544.28
Partite che si compensano coll'entrata. . . . .		14,474,260.78
Spese per il servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato		934,500 »
Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie. . . . .		<i>per memoria</i>
Totale della categoria seconda della parte straordinaria. . . . .		<hr/> 746,168,607.33
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .		<hr/> 2,758,729,982.57
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie). . . . .		<hr/> 8,733,855,502.32

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	7,987,686,894.99
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	746,168,607.33
	<hr/>
Totale generale	8,733,855,502.32
	<hr/>

## ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

## MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 1. Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi.
- » n. 4. Debiti redimibili diversi - Interessi e premi.
  - » n. 5. Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America. (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977).
  - » n. 7. Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione.
  - » n. 8. Interessi di buoni del tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915, ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323, ed 11 giugno 1925, n. 871; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie e premi per l'estinzione anticipata di buoni poliennali convertiti in obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento.
  - » n. 9. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie dell'Istituto di emissione.
  - » n. 10. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi.
  - » n. 12. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in servizio dello Stato.
  - » n. 14. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164). Annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2).
  - » n. 15. Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
  - » n. 17. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari; ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi al fondo unico per l'educazione e l'istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato col Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612.
  - » n. 19. Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578).
  - » n. 28. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
  - » n. 89. Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del Debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo proprio, e spese accessorie.

## Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 91. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.
- » n. 92. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento della indennità dovuta dal Governo cinese.
  - » n. 95. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio.
  - » n. 96. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).
  - » n. 101. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.
  - » n. 102. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 107. Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18)
  - » n. 109. Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.
  - » n. 111. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 119. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, del catasto e dei servizi tecnici di finanza.
  - » n. 120. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio, o in caso di morte, alle loro vedove ed ai loro figli.
  - » n. 125. Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza, a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già iscritti alle Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383, e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281).
  - » n. 129. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
  - » n. 130. Restituzioni e rimborsi.
  - » n. 131. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle Comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi, indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.
  - » n. 134. Aggio ai distributori secondari delle pagelle scolastiche; spese per imballaggio, assicurazione, trasporto ed altre per le pagelle medesime.
  - » n. 135. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano. (Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888 e legge 29 agosto 1922, n. 1254).

## Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 136. Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria « Unione radiofonica italiana » sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri Enti, sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento (Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 e Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207) e 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni giusta gli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto.
- » n. 137. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (Articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276).
  - » n. 138. Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa sugli automobili e sui motocicli, ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri (articolo 17 del testo unico di legge 30 dicembre 1923, n. 3283).
  - » n. 139. Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (art. 19 del Regolamento 20 ottobre 1915, n. 1944).
  - » n. 140. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti e premi per la scoperta delle relative contravvenzioni.
  - » n. 147. Canoni ed annualità passive.
  - » n. 148. Spese per imposte e sovrimeposte ed aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate.
  - » n. 152. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
  - » n. 153. Restituzioni e rimborsi.
  - » n. 154. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimeposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
  - » n. 162. Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*; provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali, e spese varie per pubblicità, propaganda, posta, vetture e spedizione.
  - » n. 168. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali, spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.
  - » n. 171. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
  - » n. 172. Spese di coazioni e di liti.
  - » n. 173. Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434.
  - » n. 175. Restituzioni e rimborsi.

## Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 185. Pagamento delle rette di ospedalità per sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (art. 25 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281); acquisto di materiali sanitari e di oggetti per le infermerie e per i reparti. Retribuzioni e indennità agli ufficiali medici del Regio esercito non a disposizione del Ministero delle finanze, incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo; ai medici civili con convenzione ed a quelli che sono chiamati di volta in volta. — Profilassi contro le malattie infettive e veneree, mezzi meccanici di difesa contro la malaria. Disinfezioni nei reparti ed altre spese riguardanti il servizio sanitario. Rimborso spese di cura e di mantenimento dei militari della Regia guardia di finanza ricoverati nelle infermerie del Corpo e negli stabilimenti Sanitari militari e civili per ferite riportate in guerra o in servizio o per causa del servizio stesso (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3171).
- » n. 191. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti, e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.
  - » n. 192. Aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.
  - » n. 193. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati; restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie, e restituzione di imposte indebitamente percepite.
  - » n. 202. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
  - » n. 205. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al Comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.
  - » n. 208. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio.
  - » n. 211. Spese per giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della Convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.
  - » n. 214. Aggio di esazione e completamento di aggio per la gestione delle collettorie.
  - » n. 215. Vincite al lotto.
  - » n. 219. Contributi, concorsi, sussidi vari dovuti per legge.
  - » n. 221. Rimborsi vari.
  - » n. 222. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità.
  - » n. 223. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
  - » n. 225. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (Art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

## Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 231. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
- » n. 232. Spese di indemanimento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, spese per imposte ed oneri sui beni indemanati e restituzioni eventuali di rendite, capitali e somme versate in più.
  - » n. 233. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di Carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
  - » n. 235. Interessi passivi nella misura dell'1,50 per cento da corrisondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata col Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533 convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486.
  - » n. 245. Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esercizio dei lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249).
  - » n. 264. Concorso dello Stato nel pagamento della metà degli interessi o della metà delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità.
  - » n. 265. Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimeposte provinciali e comunali abbonate.
  - » n. 266. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità.
  - » n. 267. Contributi diretti dello Stato a favore dell'«Unione edilizia» e dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito, o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti.
  - » n. 269. Spese per la beneficenza romana.
  - » n. 289. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili.
  - » n. 291. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
  - » n. 293. Spese inerenti alla vendita di beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 296. Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.
  - » n. 299. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca.
  - » n. 308. Spese di liti.

## Segue Elenco N. 1.

## CAPITOLO n. 323. Debiti redimibili - Ammortamento.

- » n. 325. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
- » n. 328. Certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 per cento netto. Quote di ammortamento e rimborso di capitale.
- » n. 330. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
- » n. 347. Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 4997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto e articolo 3 del Regio decreto 4 novembre 1924, n. 1881).
- » n. 352. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
- » n. 360. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
- » n. 361. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
- » n. 362. Spese proprie del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).
- » n. 370. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

## CAPITOLO n. 13. Spese di liti.

- » n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.
- » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 26. Restituzione di depositi giudiziari.
- » n. 29. Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271).
- » n. 30. Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate o dei capitali corrispondenti per contributo ordinario e per sussidio fisso (articolo 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149, articolo 3 lettera B Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561 e 33 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149, articolo 50 Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561).



Segue Elenco N. 1.

CAPITOLO n. 31. Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per la notificazione nelle nuove provincie degli atti in materia civile.

#### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

- CAPITOLO n. 8. Spese per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero.
- » n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 23. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

#### MINISTERO DELLE COLONIE

- CAPITOLO n. 5. Spese di liti.
- » n. 9. Spese per i telegrammi di Stato.
  - » n. 10. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro,aggio, sconto e commissioni su divise estere.
  - » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
  - » n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

#### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

- CAPITOLO n. 9. Assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, contro l'inabilità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria.
- » n. 10. Spese di liti:
  - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 17. Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (articolo 6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000 e articolo 6 della legge 14 aprile 1917, n. 604).
  - » n. 24. Somme dovute all'azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, corpi ed istituti.

Segue Elenco N. 1.

## MINISTERO DELL'INTERNO

- CAPITOLO n. 11. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all' « Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno.
- » n. 14. Spese di liti.
  - » n. 20. Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.
  - » n. 22. Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra. (Art. 8 del Regio decreto 3 ottobre 1923, n. 2349 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 918).
  - » n. 23. Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, per i medici in servizio presso il corpo degli agenti di pubblica sicurezza.
  - » n. 24. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 27. Foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione. Retribuzione agli amministratori.
  - » n. 33. Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione.
  - » n. 34. Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli indigenti inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (art. 155 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza).
  - « n. 56. Rimborso al Ministero della marina, delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani, nei periodi di siccità.
  - » n. 92. Somme da erogare a favore degli Enti danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena ». (Testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; art. 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1791 e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705; 10 settembre 1923, n. 2220 e 22 giugno 1924, n. 1126; articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86; Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712 e 10 gennaio 1926, n. 56, e 9 luglio 1926, n. 1594 e 20 febbraio 1927, n. 376).
  - » n. 98. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e l'art. 2, comma 4, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132.
  - » n. 99. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di

## Segue Elenco N. 1.

riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843).

- CAPITOLO n. 105. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai comuni, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole:
- a) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; b) all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704; e in dipendenza degli articoli 1, 2 e 4 (comma 4°) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.
- » n. 108. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2, 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453.
- » n. 109. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126, e 129, nn. 1 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e giusta il Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704; nonchè in dipendenza degli articoli 1 e 2 (comma 2°) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.
- » n. 110. Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Scansano e Comacchio, giusta gli articoli 195 e 196 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 - Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa anzidetta sui mutui al comune di Torino per la provvista di acqua potabile, a norma del Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001, sui mutui concessi al comune di Palermo ai sensi del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1420 - Concorso statale sui mutui contratti dal comune di Ferrara per opere di sistemazione ed ampliamento del proprio acquedotto in base al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1158.
- » n. 113. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 e l'articolo 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1276.
- » n. 114. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292).

Segue Elenco 1.

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

- CAPITOLO n. 15. Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.
- » n. 16. Premi da corrisondersi alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633).
  - » n. 24. Spese di liti e per arbitraggi.
  - » n. 27. Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica.
  - » n. 28. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 32. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

- CAPITOLO n. 8. Spese di telegrammi.
- » n. 9. Spese di liti, di coazioni, di arbitraggi ed altre accessorie relative al demanio pubblico marittimo.
  - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.
  - » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 16. Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.
  - » n. 19. Spese eventuali per il mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880).
  - » n. 20. Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra, 20 gennaio 1915).
  - » n. 34. Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

## MINISTERO DELLA GUERRA

- CAPITOLO n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 11. Spese di liti e di arbitramenti.
  - » n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato

## Segue Elenco N. 1.

con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453, del 20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923.

CAPITOLO n. 40. Spese di giustizia penale militare.

- » n. 43. Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari - Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore pel fatto dell'Amministrazione; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti.

## MINISTERO DELLA MARINA

CAPITOLO n. 4. Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

- » n. 5. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 6. Spese di liti e di arbitramenti.
- » n. 7. Spese per indennità di infortuni e di risarcimento di danni.
- » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 51. Spese di giustizia.

## MINISTERO DELL'AERONAUTICA

CAPITOLO n. 2. Spese di telegrammi.

- » n. 3. Spese di liti e di arbitramenti.
- » n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 18. Indennità per una sola volta, in luogo di pensione.

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

CAPITOLO n. 10. Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale.

- n. 11. Spese di liti.
- » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 16. Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, (invalidità, vecchiaia e disoccupazione) e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari. Indennità in caso di licenziamento o cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie.

## Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 26 Entomologia e fitopatologia - Spese e concorsi per la difesa contro i nemici e le malattie delle piante e dei semi.
- » n. 27. Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera, per consorzi antifillosserici, pel controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, per acquisto e coltivazione delle viti stesse e per la viticoltura in genere (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474 e legge 26 settembre 1920, n. 1363).
  - » n. 48. Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
  - » n. 52. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione.
  - » n. 75. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.
  - » n. 77. Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato pel sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322.
  - » n. 93. Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474.
  - » n. 104. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
  - » n. 105. Quota d'interessi a carico del Ministero dell'economia nazionale su mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni dell'Agro romano ed altre zone del Regno e sui mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e Regio decreto 29 luglio 1925, numero 1315).
  - » n. 112. Interessi da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrisposti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari ai sensi e per gli scopi previsti dall'articolo 90 del testo unico di leggi sul credito agrario approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932.
  - » n. 113. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ai sensi dell'articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633 ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751.
  - » n. 134. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 52 e del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 618.
  - » n. 141. Somme dovute dai Consorzi antifillosserici e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico sulle leggi

*Segue Elenco N. 1.*

sulla fillossera approvato con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474.

CAPITOLO n. 143. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per il bonificamento organico e pel dissodamento meccanico dei terreni secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315.

#### MINISTERO PER LE CORPORAZIONI

CAPITOLO n. 13. Spese per telegrammi all'interno ad all'estero e per comunicazioni telefoniche interurbane.

## Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, a termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

## MINISTERO DELLE FINANZE.

- CAPITOLO n. 83. Spese pei servizi del Tesoro, pel trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; pel funzionamento della cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; pel servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro e della Cassa speciale; premi di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro presso l'Officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite.
- » n. 89. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.
  - » n. 95. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio.
  - » n. 129. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
  - » n. 130. Restituzioni e rimborsi.
  - » n. 131. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di Cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.
  - » n. 140. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agl'industriali, commercianti ed esercenti e premi per la scoperta delle relative contravvenzioni.
  - » n. 152. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.
  - » n. 153. Restituzioni e rimborsi.
  - » n. 170. Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile, nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.
  - » n. 171. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti



## Segue Elenco N. 2.

- allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
- CAPITOLO n. 172. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
- » n. 175. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
  - » n. 189. Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo.
  - » n. 191. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali, da anticiparsi dall'erario, e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.
  - » n. 192. Aggio agli esattori, ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.
  - » n. 193. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.
  - » n. 202. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
  - » n. 205. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al Comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.
  - » n. 208. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone pei vaglia postali di servizio.
  - » n. 209. Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio delle privative.
  - » n. 287. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.
  - » n. 291. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
  - » n. 295. Spese inerenti alla vendita dei beni all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria).
  - » n. 296. Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni di redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.
  - » n. 360. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

## Elenco N. 3.

Elenco dei capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

## MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 29. Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse).
- » n. 35. Personale della Consulta Araldica.
  - » n. 63. Personale di ruolo (Spese fisse) (Corte dei conti).
  - » n. 67. Personale di ruolo (Spese fisse) (Avvocature erariali).
  - » n. 70. Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime e personale del ruolo tecnico speciale del Provveditorato generale (gruppo A) (Spese fisse).
  - » n. 75. Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse).
  - » n. 76. Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza nonché personale assimilato ex-regime austriaco ed ex-Stato Fiumano addetto alle Ragionerie delle intendenze (Spese fisse).
  - » n. 81. Personale delle Sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia (Spese fisse).
  - » n. 95. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti, o prima di dette condanne, o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di recupero di somme, non di pertinenza del bilancio (Spesa d'ordine).
  - » n. 110. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
  - » n. 111. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.
  - » n. 112. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 113. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori.
  - » n. 114. Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca ed europea, e dei loro aventi diritto.
  - » n. 115. Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette, delle dogane e delle imposte indirette.
  - » n. 130. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Tasse).
  - » n. 142. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse).
  - » n. 149. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse).

## Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 153. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). (Demanio).
- » n. 175. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). (Imposte dirette).
  - » n. 176. Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281.
  - » n. 193. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite (Spesa obbligatoria).
  - » n. 205. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spese d'ordine ed obbligatorie). (Dogane).
  - » n. 215. Vincite al lotto (Spesa obbligatoria).
  - » n. 263. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964).
  - » n. 278. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 9 luglio 1926, n. 1162).
  - » n. 280. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma.
  - » n. 281. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse.
  - » n. 282. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze) della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).
  - » n. 283. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).
  - » n. 284. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).
  - » n. 285. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.
  - » n. 299. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria).
  - » n. 300. Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca.

## Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 301. Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7).
- » n. 302. Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dall'art. 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
  - » n. 303. Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito Austro-Ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.
  - » n. 304. Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1540).
  - » n. 309. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
  - » n. 311. Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.
  - » n. 312. Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.
  - » n. 314. Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).
  - » n. 347. Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (Art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881).

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 15. Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (Spese fisse).
  - » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923; n. 2480, sulle pensioni civili, assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 17. Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo, assegni vari e spese di rappresentanza (Spese fisse).
  - » n. 18. Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
  - » n. 19. Uscieri giudiziari - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
  - » n. 36. Personale civile di ruolo delle carceri e dei riformatori governativi - Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (Spese fisse).
  - » n. 37. Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di ingaggio e di rafferma e indennità varie agli agenti di custodia, retribuzione ed indennità al personale aggregato e salariato. Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

## Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 44. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978 (Spese fisse).
- » n. 46. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737).
  - » n. 47. Indennità temporanea mensile al personale avventizio.
  - » n. 50. Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia ed al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori.

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 2. Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale per l'emigrazione e contributo relativo al fondo pensioni (Spese fisse).
  - » n. 3. Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862).
  - » n. 22. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
  - » n. 23. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 24. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale della carriera diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri.
  - » n. 25. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare.
  - » n. 26. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (Spese fisse).
  - » n. 37. Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.
  - » n. 43. Competenze al personale delle scuole all'estero.
  - » n. 50. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
  - » n. 51. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo e non di ruolo proveniente dal soppresso Commissariato per l'emigrazione ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).
  - » n. 55. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
  - » n. 70. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Segue Elenco N. 3.

## MINISTERO DELLE COLONIE

- CAPITOLO n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale (Spese fisse).
- » n. 19. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
  - » n. 20. Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 22. Indennità di caro-viveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853 e art. 188 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e Regi decreti 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 15. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
  - » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 18. Personale di ruolo dell'amministrazione regionale scolastica - Ispettori scolastici capi, primi ispettori scolastici e ispettori scolastici - Direttori didattici governativi - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
  - » n. 22. Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali - Compensi dovuti ai maestri delle scuole sussidiate.
  - » n. 42. Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche al personale di ruolo - Retribuzioni per classi aggiunte (Spese fisse).
  - » n. 52. Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
  - » n. 57. Regi Istituti dei sordo-muti - Regia Scuola di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordo-muti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze.
  - » n. 60. Regie Università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
  - » n. 67. Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

## Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 71. Accademie - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
- » n. 73. Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori musicali - Scuole di recitazione - Soprintendenze, uffici ed istituti dipendenti - Regio opificio delle pietre dure - Regia calcografia e gabinetto fotografico nazionale - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie - Compensi ed indennità a maestri di arte ad aiuti ed assistenti (Spese fisse).
- » n. 98. Assegni di disponibilità e maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse).
- » n. 100. Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395, 31 dicembre 1923, n. 3127 e 21 maggio 1924, n. 1200, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966 (Spese fisse).
- » n. 101. Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, numero 2485, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).
- » n. 103. Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari iscritti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 31 dicembre 1923, n. 2996, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927 n. 1966.
- » n. 125. Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della istruzione pubblica con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, numero 641 (Spese fisse).

## MINISTERO DELL'INTERNO.

- CAPITOLO n. 1. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno - Indennità di servizio speciale ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza ed uscieri di questura.
- » n. 21. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
- » n. 25. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4, e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria).
- » n. 84. Retribuzioni e indennità temporanea mensile al personale straordinario ed avventizio compreso quello delle provincie redente (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).
- » n. 85. Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare e indennità temporanea mensile agli ufficiali invalidi di guerra, assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044.

Segue Elenco N. 3.

CAPITOLO n. 86. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, ed a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 3084, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

- » n. 87 Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo straordinario ai sottufficiali, guardie scelte e guardie.

### MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CAPITOLO n. 1. Amministrazione centrale — Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altre competenze fisse (Spese fisse).

- » n. 2. Genio civile — Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo.

- » n. 3. Ufficiali idraulici e di bonifica — Stipendi e indennità fisse.

- » n. 4. Incaricati stabili — Retribuzioni mensili ed indennità fisse continuative (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e decreto ministeriale 1° ottobre 1925).

- » n. 31. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

- » n. 32. Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

- » n. 72. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed al personale di altre amministrazioni comandato a prestare servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.

- » n. 75. Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato indicato nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485 e 3 giugno 1920, n. 737).

### MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CAPITOLO n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale — Stipendi supplementi di servizio attivo e assegni (Spese fisse).

- » n. 14. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

- » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

- » n. 23. Ufficiali delle Capitanerie di porto — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

- » n. 24. Sottufficiali delle Capitanerie di porto — Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, indennità militare e assegni.

- » n. 25. Personale d'ordine delle Capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie — Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

- » n. 35. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale dei circoli ferroviari d'ispezione. Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altre competenze fisse.



## Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 49. Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.
- » n. 50. Indennità per una sola volta invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, a termine degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 59. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, avventizio e salariato.
  - » n. 60. Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria; indennità e assegni (Spese fisse).
  - » n. 62. Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile.
  - » n. 66. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo dell'amministrazione centrale e dei circoli ferroviari d'ispezione.

## MINISTERO DELLA GUERRA

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.
- » n. 2. Ministero e Stato maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.
  - » n. 12. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
  - » n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate con Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 2480 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria).
  - » n. 15. Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.
  - » n. 16. Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento.
  - » n. 41. Pensioni dell'ordine militare di Savoia - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (Spese fisse).
  - » n. 49. Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
  - » n. 50. Impiegati civili addetti alle Legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi.
  - » n. 51. Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.
  - » n. 57. Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali.
  - » n. 58. Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 del 10 novembre 1923).

Segue Elenco N. 3.

## MINISTERO DELLA MARINA.

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse).
- » n. 20. Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse).
  - » n. 21. Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse).
  - » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 23. Personale degli istituti di istruzione nautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ed altri assegni fissi (Spese fisse).
  - » n. 26. Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed altri assegni fissi (Spese fisse).
  - » n. 30. Ufficiali della Regia marina - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
  - » n. 31. Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (Spese fisse).
  - » n. 33. Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Stipendi, supplemento di servizio attivo, paghe e rafferme.
  - » n. 34. Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi.
  - » n. 40. Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi - Supplementi di servizio attivo - Paghe, indennità e soprassoldi.
  - » n. 50. Istituti di marina - Stipendi e supplementi di servizio attivo ai professori civili (Spese fisse).
  - » n. 52. Servizio idrografico - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (Spese fisse).
  - » n. 56. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).
  - » n. 59. Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali marittimi) stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
  - » n. 78. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).
  - » n. 79. Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari della Regia marina.
  - » n. 80. Contributo straordinario al Regio Comitato Talassografico per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui al Regio decreto 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.
  - » n. 81. Indennità di caro viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.
  - » n. 83. Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militari.

## MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

- CAPITOLO n. 1. Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
- » n. 16. Pensioni ai personali civili e militari.

Segue Elenco N. 3.

CAPITOLO n. 17. Pensioni al personale lavorante.

- » n. 18. Indennità per una sola volta, in luogo di pensione (Spesa obbligatoria).
- » n. 19. Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali), in servizio attivo permanente ed in posizione di servizio ausiliario e richiamati dal congedo - Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
- » n. 20. Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma).
- » n. 44. Indennità temporanea di caro-viveri al personale di ruolo civile e militare ed al personale lavorante.

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

- CAPITOLO n. 1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse).
- » n. 2. Stipendi ad assegni al personale dei ruoli tecnici, amministrativi, d'ordine, insegnante, del ruolo supplente e di segreteria dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.
  - » n. 14. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
  - » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 86. Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali e militari ed allievi della milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio Esercito, comandati temporaneamente in servizio della Milizia stessa.
  - » n. 90. Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale - Retribuzione al personale avventizio.
  - » n. 91. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo dell'Amministrazione centrale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte).
  - » n. 92. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie scuole industriali e commerciali, delle stazioni sperimentali e dell'insegnamento agrario (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte).

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

- CAPITOLO n. 1. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse):
- » n. 15. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale.

## Elenco N. 4.

Elenco dei capitoli per i quali è concessa al ministro delle finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

## MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 17. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi al fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612 (Spesa d'ordine).
- » n. 135. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro « Alla Scala » di Milano (articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567 ; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888 ; legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine).
  - » n. 137. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (art. 33 del testo unico 30 dicembre 1927, n. 3276).
  - » n. 138. Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, e sui motocicli ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri (articolo 17 del testo unico di legge 30 dicembre 1923, n. 3283). (Spesa d'ordine).
  - » n. 139. Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (articolo 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944).
  - » n. 169. Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto medesimo, devoluti al personale delle agenzie delle imposte.
  - » n. 287. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.
  - » n. 352. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine).
  - » n. 360. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine).

## APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1928-29

(Articolo 9 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)

---

## BILANCIO DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929



## TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'amministrazione dei monopoli di Stato  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## TITOLO I.

## ENTRATA ORDINARIA

*Tabacchi.*

1	Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno esclusi i prodotti secondari . . . . .	835,000,000 »
2	Provento dei tabacchi esportati e di quelli destinati alle provviste di bordo, nonchè dei prodotti secondari . . . . .	48,500,000 »
3	Canoni delle rivendite . . . . .	18,000,000 »
4	Proventi eventuali . . . . .	12,000,000 »
5	Proventi dell'esercizio diretto delle rivendite di Stato . . . . .	1,140,000 »
		<hr/>
		914,640,000 »

*Sali.*

6	Proventi industriali della vendita dei sali commestibili . . . . .	95,700,000 »
7	Proventi della vendita dei sali sofisticati e ceduti a prezzo di eccezione alla industria. . . . .	15,650,000 »
8	Proventi eventuali . . . . .	350,000 »
		<hr/>
		111,700,000 »

*Chinino di Stato.*

9	Provento della vendita del chinino di Stato e proventi eventuali . . .	20,000,000 »
---	--	--------------

*Entrate diverse.*

10	Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste . . . . .	<i>per memoria</i>
11	Recupero fondi . . . . .	<i>per memoria</i>

**TITOLO II.****ENTRATA STRAORDINARIA**

12	Proventi dell'alienazione degli immobili già adibiti ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e resi disponibili in seguito alla costruzione di nuovi appositi edifici (Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1609) . . . . .	<i>per memoria</i>
13	Sovvenzione straordinaria del Tesoro per acquisti destinati ad aumento di scorte ed a spese ammortizzabili . . . . .	30,000,000 »
		30,000,000 »

**TITOLO III.****PARTITE DI GIRO**

14	Versamento del Ministero delle finanze, in corrispondenza all'ammontare dei rimborsi dell'imposta sul consumo del sale da effettuarsi dall'Amministrazione per i quantitativi impiegati nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi esportati . . . . .	500,000 »
15	Imposte, tasse e ritenute erariali sugli stipendi e sui compensi vari agli impiegati, sulle paghe degli operai e sui pagamenti . . . . .	14,000,000 »
		14,500,000 »



## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## ENTRATA ORDINARIA.

Tabacchi . . . . .	914,640,000 »
Sali . . . . .	111,700,000 »
Chinino . . . . .	20,000,000 »
Entrate diverse . . . . .	<i>per memoria</i>
Totale delle entrate ordinarie . . .	1,046,340,000 »

## TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA . . . . .	30,000,000 »
Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	1,076,340,000

## TITOLO III.

PARTITE DI GIRO . . . . .	14,500,000 »
Totale generale dell'entrata . . .	1,090,840,000 »

## TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

*Spese generali.*

1	Personale di ruolo dell'Azienda (stipendi e supplemento servizio attivo) . . . . .	27,720,000 »
2	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo . . . . .	2,600,000 »
3	Premi di operosità e rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed agli estranei che abbiano prestato opera a vantaggio dell'Amministrazione stessa . . . . .	3,400,000 »
4	Premi di prolungamento d'orario al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato . . . . .	2,700,000 »
5	Indennità di missione, di tramutamento, di giro ed indennità varie comprese quelle relative ai componenti del Consiglio d'amministrazione ed al direttore generale . . . . .	4,000,000 »
6	Sussidi al personale impiegati ed ai salariati in servizio ed a coloro che appartennero all'Azienda od ai loro superstiti . . . . .	100,000 »
7	Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e dei tabacchi ed assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita . . . . .	2,900,000 »
8	Rimborso della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e della Ragioneria centrale in servizio presso l'Azienda dei monopoli di Stato . . . . .	450,000 »
9	Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico della Azienda dei monopoli di Stato per il mantenimento della Regia guardia di finanza . . . . .	67,000,000 »
10	Spese casuali . . . . .	10,000 »
11	Spese per l'assistenza medica, di medicinali e di visite medico collegiali — Spese per il mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili — Spese di trasporto	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	110,880,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	110,880,000 »
	degli impiegati e degli operai dai centri abitati agli stabilimenti - Spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle sa- line . . . . .	850,000 »
12	Contributo per il dopo-lavoro del personale delle private a termine dell'art. 8 del Regio decreto 12 maggio 1927, n. 743. . . . .	450,000 »
13	Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione e riscaldamento - Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Spese per il vestiario uni- forme agli agenti - Spese per stampati ed affini. (Servizi centrali e provinciali) . . . . .	1,445,000 »
14	Fitto di locali di proprietà privata e rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per la manutenzione del palazzo delle finanze . . . . .	2,000,000 »
15	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse dell'A- zienda dei monopoli di Stato, per l'acquisto di libri e per abbonamenti a pubblicazioni periodiche e giornali - Spese di traduzioni - Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere campionarie - Spese varie di rappresentanza . . . . .	150,000 »
16	Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie . . . . .	50,000 »
17	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati ed amplia- mento dei fabbricati medesimi in uso dell'Amministrazione dei mo- nopoli di Stato, anche per abitazione del personale. Canoni, contri- buti e spese di costruzione, adattamento, manutenzione di aree e strade di accesso, canali e fogne annesse od in uso agli edifici . .	6,000,000 »
		121,825,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
18	Pensioni ordinarie agli operai od ai loro superstiti - Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione (Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383). . . . .	14,700,000 »
19	Assegno temporaneo mensile agli ex-operai, od ai loro superstiti, prov- visti di pensione . . . . .	8,650,000 »
20	Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni compresa l'in- dennità temporanea mensile agli impiegati che appartennero all'Am- ministrazione od ai loro superstiti . . . . .	4,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	27,350,000 »

*Spese d'esercizio.**Tabacchi.*

21	Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato delle coltivazioni e delle manifatture tabacchi e dei magazzini tabacchi greggi — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali . . . . .	128,500,000 »
22	Compra di tabacchi e relative spese accessorie — Spese per informazioni e missioni all'estero e per il funzionamento delle Agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi greggi . . . . .	497,000,000 »
23	Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati . . . . .	1,000,000 »
24	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi . . . . .	51,000,000 »
25	Trasporto tabacchi e di materiali diversi . . . . .	19,500,000 »
26	Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato in esercizio diretto . . . . .	800,000 »
27	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti . . . . .	100,000 »
		<hr/>
		697,900,000 »

*Sali.*

28	Paghe, indennità e soprassoldi al personale operaio delle saline — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali . . . . .	14,900,000 »
29	Compra dei sali compresi i canoni e le spese inerenti ai fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata — Spese per otturazione sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sali e lo impiegano a prezzi di costo ed altre per impedire la produzione naturale clandestina del sale . . . . .	2,000,000 »
30	Acquisto, nolo e riparazione macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi delle saline . . . . .	4,900,000 »
31	Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative . . . . .	39,500,000 »
32	Indennità di rivenditori di generi di privativa per trasporto sali . . . . .	8,500,000 »
		<hr/>
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		69,800,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	69,800,000 »
33	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi poveri . . . . .	10,000 »
		69,810,000 »
	<i>Chinino di Stato.</i>	
34	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle cortecce di chinina . . . . .	5,500,000 »
35	Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dell'Azienda del chinino di Stato. Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali . .	1,200,000 »
36	Acquisto, nolo e riparazioni di macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi del chinino di Stato . . . . .	2,900,000 »
37	Trasporto dei preparati chinacei . . . . .	150,000 »
38	Aggio di vendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso ed ai farmacisti, medici e rivenditori . . .	500,000 »
		10,250,000 »
	<i>Spese promiscue per i servizi di distribuzione e vendita.</i>	
39	Indennità ai magazzinieri di vendita ad agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio — Spese di varia indole inerenti ai servizi di vendita. . . . .	17,500,000 »
40	Paghe, indennità e soprassoldi al personale dei magazzini di deposito tabacchi e sali — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali — Spese per la vigilanza notturna. . . . .	1,900,000 »
41	Acquisto, nolo e riparazione di strumenti da pesare, articoli, attrezzi e materiali diversi per i magazzini di deposito e gli uffici di vendita.	150,000 »
42	Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio . . . . .	4,338,287 »
		23,888,277 »

*Fondi di riserva.*

43	Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda dei tabacchi (art. 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258) . . . . .	9,146,000 »
44	Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda dei sali (art. 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258) . . . . .	1,117,000 »
45	Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda del chinino di Stato (art. 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258) . . . . .	200,000 »
		10,463,000 »

*Utili industriali.*

46	Versamento al Tesoro dell'utile netto industriale delle gestioni tabacchi, sali e chinino di Stato (art. 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258) . . . . .	104,241,713 »
----	--	---------------

**TITOLO II.****SPESA STRAORDINARIA**

47	Assegni e sussidi di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi . . . . .	80,000 »
48	Costruzione di nuovi edifici ad uso di manifattura e di magazzini di tabacchi di cui al Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1609 (2 <sup>a</sup> delle 10 annualità) . . . . .	10,500,000 »
49	Pro-rata al municipio di Pontecorvo per il prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali di uso dell'Agenzia delle coltivazioni tabacchi (Legge 7 luglio 1898, n. 1310) (30 <sup>a</sup> delle 30 annualità) . . . . .	12,000 »
50	Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	10,592,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	10,592,000 »
	stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 562) . . . . .	10,000 »
51	Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco (Art. 6 della legge 9 luglio 1907, n. 445) . . . . .	10,000 »
		10,612,000 »

### TITOLO III.

#### PARTITE DI GIRO

52	Restituzione della imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero . .	500,000 »
53	Versamento delle imposte, tasse e ritenute erariali sugli stipendi e sui vari compensi agli impiegati, sulle paghe degli operai e sui pagamenti a terzi . . . . .	14,000,000 »
		14,500,000 »

### RIASSUNTO PER TITOLI

#### TITOLO I.

##### SPESA ORDINARIA.

	Spese generali . . . . .	121,825,000 »
	Debito vitalizio . . . . .	27,350,000 »
		149,175,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	

	<i>Riporto</i> . . .	149,175,000 »
Spese d'esercizio:		
tabacchi . . . . .	697,900,000	
sali . . . . .	69,810,000	
chinino . . . . .	10,250,000	
promiscue . . . . .	23,888,287	
	<hr/>	801,848,287 »
Fondo di riserva . . . . .		10,463,000 »
Utili industriali . . . . .		104,241,713. »
		<hr/>
	Totale delle spese ordinarie . . . .	1,065,728,000 »
		<hr/>
<b>TITOLO II.</b>		
SPESA STRAORDINARIA . . . . .		10,612,000 »
		<hr/>
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	1,076,340,000 »
		<hr/>
<b>TITOLO III.</b>		
PARTITE DI GIRO . . . . .		14,500,000 »
		<hr/>
	Totale generale delle spese . . .	1,090,840,000 »



## APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1928-929

(Articolo 2 della legge 24 maggio 1908, n. 205)

# STATI DI PREVISIONE

## DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA

### DEL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929



## TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa  
del Corpo della R. Guardia di Finanza  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## TITOLO I.

## ENTRATA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE

## Massa del Corpo.

*Redditi patrimoniali.*

1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di Massa, esclusa quella rappresentante reinvestimento dei premi di rafferma . . . . .	908,547.50
2	Interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanza in Roma (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848 . . . . .	<i>per memoria</i>
3	Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanza in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla Massa (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) . . . . .	<i>per memoria</i>
		908,547.50
<i>Entrate diverse.</i>		
4	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'art. 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917 . . . . .	3,000,000 »
5	Rette di ospedalità versate dallo Stato alla Massa per il ricovero e la cura degli agenti nelle infermerie presidiarie del Corpo. . . .	600,000 »
6	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della Massa . . . . .	71,990 »
<i>Da riportarsi . . . . .</i>		3,671,990 »

	<i>Riporto</i> . . .	3,671,990 >
7	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del Corpo . . . . .	12,600,000 >
8	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario . . . . .	<i>per memoria</i>
9	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti . . . . .	50,000 >
10	Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari . . . . .	6,000 >
11	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi . . . . .	80,000 >
		16,407,990 >
 <b>TITOLO II</b>  		
<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>  		
<b>CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>  		
<i>Massa del Corpo.</i>		
12	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario . . . . .	<i>per memoria</i>
13	Parte capitale dell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di Finanza in Roma (art. 3 della legge 23 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) . . . . .	<i>per memoria</i>
 <i>Massa individuale.</i>  		
14	Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a saldo debiti di massa degli agenti usciti dal Corpo. . . . .	11.500,000 >
 <i>Premi di rafferma.</i>  		
15	Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti . . . . .	6,188,500 >

*Partite che si compensano nella spesa.*

16	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali. . . .	5,000 »
17	Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate e montuose e per titoli vari.	500,000 »
18	Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositate interinalmente alla Massa. . . . .	90,000 »
19	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754) . . .	150,000 »
20	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia Guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) .	2,000,000 »
21	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) . . . . .	60,000 »
		2,805,000 »

**RIASSUNTO PER TITOLI**

## TITOLO I.

## ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

## Massa del Corpo:

<i>Redditi patrimoniali</i> . . . . .	908,547.50
<i>Entrate diverse</i> . . . . .	16,407,990 »
Totale della Categoria I . . . .	17,316,537.50

## TITOLO II.

## ENTRATA STRAORDINARIA.

*CATEGORIA II. — Movimento di capitali.*

Massa del Corpo . . . . .	<i>per memoria</i>
Massa individuale . . . . .	11,500,000 »
Premi di rafferma . . . . .	6,188,500 »
Partite che si compensano nella spesa . . . . .	2,805,000 »
<hr/>	
Totale della Categoria II . . . . .	20,493,500 »
<hr/>	
Totale della entrata straordinaria . . . . .	20,493,500 »
<hr/>	
Totale generale . . . . .	37,810,037.50
<hr/>	

## TABELLA E.

Stato di previsione della Spesa dell' Amministrazione del Fondo di Massa  
del Corpo della R. Guardia di Finanza  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## TITOLO I

## SPESA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

## Massa del Corpo.

*Spese d'amministrazione e diverse.*

1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle Ragionerie delle Intendenze di finanza e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'Ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse) . . . . .	68,700 »
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ai comandanti di circolo, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza . . . . .	78,500 »
3	Spese d'Ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed indennità di missione alla Commissione di collaudo . . . . .	40,000 »
4	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria) . . . . .	12,000,000 »
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario . . . . .	<i>per memoria</i>
6	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa . . . . .	120,000 »
7	Manutenzione di locali pel Magazzino centrale del vestiario. . . . .	20,000 »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	12,327,200 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	12,327,200 »
8	Spese pel mantenimento delle infermerie legionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo ((Spesa obbligatoria). . . . .	700,000 »
9	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti per lavori nell' interesse nell'Amministrazione della Massa . . . . .	100,000 »
10	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine). . . . .	35,000 »
11	Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923 N. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
12	Spese casuali . . . . .	50,000 »
13	Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi d' infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa (Spesa obbligatoria) . . . . .	500,000 »
		13,712,200 »
	<i>Spese d'istituto.</i>	
	(Erogazione degli utili netti patrimoniali).	
14	Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del fondo di Massa da erogarsi in concessioni a termini dell'articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 664. . . . .	2,000,000 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
15	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . .	1,589,337.50
16	Fondo di riserva per le spese impreviste. . . . .	15,000 »
		1,604,337.50



## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

*Massa del Corpo.*

17	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario . . . . .	<i>per memoria</i>
18	Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la R. Guardia di finanza in Roma, da aggiungersi alla somma capitale agli effetti dell'ammortamento (art. 4 della legge 22 giugno 1913, numero 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) . . .	<i>per memoria</i>
19	Versamento al conto corrente col Tesoro pel successivo reinvestimento della somma corrispondente alla parte di capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Guardia di Finanza in Roma (legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) . . . . .	<i>per memoria</i>
		»
<i>Massa individuale.</i>		
20	Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa. . . . .	4,000,000 »
21	Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti . . . . .	12,600,000 »
		16,600,000 »
<i>Premi di rafferma.</i>		
22	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	6,188,500 »

*Partite che si compensano nell'entrata.*

23	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,000 »
24	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria) . . . . .	500,000 »
25	Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine) . . . . .	90,000 »
26	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine) . . . . .	150,000 »
27	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia Guardia di Finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spesa d'ordine) . . . . .	2,000,000 »
28	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spesa d'ordine) . . . . .	60,000 »
		2,805,000 »

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

## Massa del Corpo:

<i>Spese d'amministrazione e diverse</i> . . . . .	13,712,200 »
<i>Spese d'istituto</i> . . . . .	2,000,000 »
Fondi di riserva . . . . .	1,604,337.50

Totale della Categoria I. . . . .	17,316,537.50
-----------------------------------	---------------

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Massa del Corpo . . . . .	<i>per memoria</i>
Massa individuale . . . . .	16,600,000 »
Premi di rafferma . . . . .	6,188,500 »
Partite che si compensano nell'entrata . . . . .	2,805,000 »
<hr/>	
Totale della Categoria II . . . . .	25,593,500 »
<hr/>	
Totale della spesa straordinaria . . . . .	25,593,500 »
<hr/>	
Totale generale . . . . .	42,910,037.50
<hr/>	

TABELLA D E E.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE

dell'Entrata e della Spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa  
del Corpo della R. Guardia di Finanza

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

TITOLO I.

CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

PARTE ORDINARIA.

Entrata . . . . .	17,316,537.50
Spesa . . . . .	17,316,537.50
Differenza . . . . .	»

TITOLO II.

CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata . . . . .	»
Spesa . . . . .	»
Differenza . . . . .	»

Riepilogo della Categoria prima.

(PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA).

Entrata . . . . .	17,316,537.50
Spesa . . . . .	17,316,537.50
Differenza . . . . .	»

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

## PARTE STRAORDINARIA.

Entrata . . . . .	20,493,500 »
Spesa . . . . .	25,593,000 »
Differenza . . . . .	— 5,100,000 »

## Riassunto generale delle differenze.

Differenza della Categoria I. . . . .	»
Differenza della Categoria II . . . . .	5,100,000 »
Differenze totali . . . . .	— 5,100,000 »



## ELENCO A.

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE INSCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DELLA GUARDIA DI FINANZA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1928 AL 30 GIUGNO 1929, AI TERMINI DELL'ARTICOLO 40 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

Capitolo n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo n. 8. Spese pel mantenimento delle infermiere legionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo n. 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 13. Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia Guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortunio di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 22. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Capitolo n. 23. Pagamenti per conto di ufficiali.

Capitolo n. 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo n. 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

Capitolo n. 26. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Capitolo n. 27. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia Guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).

Capitolo n. 28. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).

## ELENCO B.

SPESE PER INDENNITÀ ED ALTRE, INSCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DELLA GUARDIA DI FINANZA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1928-29, PER LE QUALI POSSONO ESSERE AUTORIZZATE APERTURE DI CREDITO, AI TERMINI DELL'ARTICOLO 56 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

Capitolo n. 4. Acquisti di effetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale di truppa. Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo n. 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.

Capitolo n. 8. Spese per il mantenimento delle infermerie legionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo n. 13. Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia Guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità, indennità e compensi nei casi

di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 14. Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa da erogarsi in concessioni a' termini dell'art. 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 664.

Capitolo n. 20. Pagamenti di acconti di Massa e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa.

Capitolo n. 24. Pagamenti al Ministero delle guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo n. 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.



# STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.



TABELLA F.

## STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

## CATEGORIA I. — Entrate effettive.

## REDDITI PATRIMONIALI DELLO STATO.

1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio . . . . .	10,000,000 »
2	Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento siderurgico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere e degli stabilimenti minerari demaniali nei vecchi confini del Regno . . . . .	3,800,000 »
3	Proventi dei canali Cavour . . . . .	9,000,000 »
4	Proventi dei canali dell'antico demanio . . . . .	2,800,000 »
5	Proventi dei canali navigabili . . . . .	300,000 »
6	Somme dovute all'erario dall'Azienda foreste demaniali sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno e sul provento delle foreste nelle nuove provincie (art. 126 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324) . . . . .	3,652,684.30
7	Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie . . . . .	20,000,000 »
8	Proventi del demanio termale dello Stato . . . . .	1,500 »
9	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio . . . . .	2,250,000 »
10	Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca . . . . .	23,000,000 »
11	Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia . . . . .	500,000 »
12	Proventi delle concessioni di spiagge marittime e lacuali . . . . .	3,500,000 »
13	Proventi delle concessioni sul demanio pubblico e stradale . . . . .	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	78,904,184.30

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	78,904,184.30
14	Proventi delle pertinenze di bonifica di 1 <sup>a</sup> categoria eseguite a cura dello Stato (compreso il reddito della pesca) e per estaglio dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; multe ed ogni altro provento eventuale in dipendenza delle opere di bonificazione (art. 22 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256) . . . . .	2,000,000 »
15	Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2158) . . . . .	700,000 »
16	Proventi ordinari delle trazzere di Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 e Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2158) . . . . .	300,000 »
17	Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, art. 51 del Regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285) . . . . .	200,000 »
18	Redditi e proventi dei beni provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686) . . . . .	500,000 »
19	Interessi su fondi pubblici e privati di proprietà del Tesoro . . . . .	657,725 »
20	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato . . . . .	1,000,000 »
21	Interessi 5 per cento sul capitale conferito dallo Stato all'Ente autonomo « Stabilimento poligrafico per l'amministrazione dello Stato » (art. 15 dello statuto approvato con Regio decreto 3 aprile 1925, n. 371 e modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 316) . . . . .	132,510 »
22	Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325 . . . . .	398,644.17
23	Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata addetti ai servizi governativi e canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche per uso dei locali demaniali adibiti pel servizio telefonico . . . . .	1,301,000 »
24	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	86,094,063.47

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	86,094,063.47
25	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 47 e 147 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) . . . . .	611,500 »
26	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tranvie sovvenzionate (art. 260 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) . . . . .	100,000 »
27	Quote spettanti allo Stato sui prodotti netti di linee tranviarie e di navigazione interna (art. 14 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	<i>per memoria</i>
	<b>Totale dei redditi patrimoniali dello Stato</b> . . . . .	<b>86,805,563.47</b>
	<i>Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste, dei telegrafi dei telefoni e dei monopoli Stato.</i>	
28	Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (Articolo 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137) . . . . .	24,400,000 »
29	Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda postale e telegrafica, da versare al tesoro dello Stato (Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520).	15,422,113.44
30	Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da versare al tesoro dello Stato (Art. 26 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884) . . . . .	11,115,355.63
31	Utile netto industriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Art. 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258) . . . . .	104,241,713 »
	<b>Totale</b> . . . . .	<b>155,179,182.07</b>
	<b>CONTRIBUTI.</b>	
	<i>Imposte dirette.</i>	
32	Imposta sui fondi rustici . . . . .	112,500,000 »
33	Imposta sui fabbricati . . . . .	210,000,000 »
34	Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .	3,400,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	3,722,500,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,722,500,000 »
35	Contributo del centesimo di guerra . . . . .	6,000,000 »
36	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo . . . . .	210,000,000 »
37	Contributo sui terreni bonificati . . . . .	500,000 »
38	Imposta personale progressiva sui celibi . . . . .	50,000,000 »
39	Contributo personale straordinario di guerra . . . . .	<i>per memoria</i>
40	Imposta sui compensi in eccedenza allo stipendio fisso assegnato dalle società commerciali ai propri dirigenti e procuratori . . . . .	<i>per memoria</i>
41	Imposta sui proventi degli amministratori delle società anonime e in accomandita per azioni . . . . .	<i>per memoria</i>
42	Imposta complementare sui redditi superiori a lire diecimila . . . . .	25,000,000 »
43	Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra . . . . .	90,000,000 »
44	Imposta straordinaria sul patrimonio . . . . .	700,000,000 »
45	Imposta sugli aumenti patrimoniali verificatisi a causa della guerra . . . . .	15,000,000 »
46	Imposta 15 per cento sui dividendi interessi e premi dei titoli al portatore emessi dalle società anonime ed in accomandita per azioni, dalle provincie e dai comuni . . . . .	3,000,000 »
47	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'articolo 7 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'articolo 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e con l'articolo 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178 . . . . .	7,000,000 »
	<b>Totale delle imposte dirette</b> . . . . .	<b>4,829,000,000 »</b>
<i>Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>		
48	Tasse di successione . . . . .	75,000,000 »
49	Tasse di manomorta . . . . .	20,000,000 »
50	Tasse di registro . . . . .	800,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	895,000,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	895,000,000 »
51	Tassa di bollo ordinaria . . . . .	460,000,000 »
52	Tassa di bollo sulle cambiali . . . . .	150,000,000 »
53	Tassa di bollo sui contratti di borsa . . . . .	4,000,000 »
54	Tassa di bollo sulle scommesse . . . . .	6,000,000 »
55	Tasse in surrogazione del registro e del bollo . . . . .	280,000,000 »
56	Tasse ipotecarie . . . . .	140,000,000 »
57	Tasse sulle concessioni governative . . . . .	200,000,000 »
58	Tasse sugli autoscafi . . . . .	<i>per memoria</i>
59	Tasse sui motocicli, sulle autovetture e sugli autocarri . . . . .	100,000,000 »
60	Contributo di miglioramento stradale (articolo 2 del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2446). . . . .	35,000,000 »
61	Diritto erariale sui cinematografi e altri pubblici spettacoli riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli Autori, giusta la Convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1553 . . . . .	60,000,000 »
62	Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo . . . . .	1,000,000 »
63	Tassa di bollo sulle consumazioni di caffè, bar e osterie . . . . .	17,000,000 »
64	Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tramvie urbane (art. 20 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40) . . . . .	6,000,000 »
65	Tasse di bollo sugli abbonamenti delle tramvie urbane e intercomunali, della navigazione urbana e intercomunale, sugli omnibus e sulle ferrovie concesse all'industria privata (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3275) . . . . .	2,000,000 »
66	Tassa di bollo sulle linee automobilistiche autorizzate . . . . .	2,000,000 »
67	Tasse di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali . . . . .	1,300,000 »
68	Tassa di bollo sugli scambi . . . . .	700,000,000 »
69	Diritto erariale sui pubblici spettacoli riscosso per conto dello Stato	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	3,059,300,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,059,300,000 »
	dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1553 . . . . .	35,000,000 »
70	Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato . . . . .	25,000,000 »
71	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato . . . . .	70,000,000 »
72	Tassa di bollo sulle carte da giuoco . . . . .	10,000,000 »
73	Tassa sulle pagelle scolastiche (Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615)	15,000,000 »
	<b>Totali delle tasse sullo scambio della ricchezza . . . . .</b>	<b>3,214,300,000 »</b>
	<i>Imposte indirette sui consumi.</i>	
74	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti . . . . .	375,000,000 »
75	Imposta sulla fabbricazione della birra . . . . .	60,000,000 »
76	Imposta sulla fabbricazione delle acque gazose . . . . .	6,000,000 »
77	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti . . . . .	4,500,000 »
78	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno . . . . .	1,260,000,000 »
79	Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine . . . . .	9,000,000 »
80	Imposta sulla fabbricazione dell'olio di semi . . . . .	8,000,000 »
81	Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro . . . . .	<i>per memoria</i>
82	Tassa di vendita sugli oli minerali prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato, giusta l'allegato C al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, ed il Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 54 . . . . .	5,000,000 »
83	Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento . . . . .	220,000,000 »
84	Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè . . . . .	35,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,982,500,000 »



	<i>Riporto</i> . . . . .	1,982,500,000 »
85	Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica . . . . .	10,000,000 »
86	Imposta sul consumo del caffè . . . . .	260,000,000 »
87	Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano) . . . . .	1,415,858,000 »
88	Sopratasse di confine . . . . .	60,000,000 »
89	Tassa sulla vendita degli olii minerali importati direttamente dall'estero (allegato C al decreto Reale 15 settembre 1915, n. 1373) . . . . .	80,000,000 »
90	Dazio sull'importazione del grano . . . . .	412,875,000 »
91	Provento dell'addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra, da versarsi dai comuni al netto delle spese di gestione (Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117 e Regio decreto 6 maggio 1926, n. 769) . . . . .	220,000,000 »
	Totali delle imposte indirette sui consumi . . . . .	4,441,233,000 »
	<i>Privative.</i>	
92	Monopolio di vendita degli apparecchi automatici di accensione ed imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi . . . . .	140,000,000 »
93	Provento dell'imposta sulla fabbricazione ed importazione, pel consumo nel Regno, di cartine e tubetti per sigarette; tasse di licenza e proventi eventuali diversi . . . . .	10,000,000 »
94	Imposta sul consumo dei tabacchi (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258) . . . . .	2,337,000,000 »
95	Imposta sul consumo dei sali (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258). . . . .	78,300,000 »
	Totali delle private . . . . .	2,565,300,000 »
	<i>Lotto.</i>	
96	Lotto e tassa sulle tombole . . . . .	480,000,000 »

*Tasse sugli affari**in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.*

97	Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'art. 6 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40 (art. 7 del Regio decreto medesimo) . . . . .	20,000,000 »
----	---	--------------

*Tasse sugli affari**in amministrazione del Ministero degli affari esteri.*

98	Diritti riscossi dai Regi uffici all'estero, retti da personale di prima categoria e quota spettante all'erario sui diritti medesimi, riscossi dagli uffici retti da personale di seconda categoria . . . . .	50,000,000 »
----	---	--------------

99	Tasse a carico dei vettori: per la concessione di patenti, di licenze consolari e di arruolamento, per l'assenso alle nomine di rappresentanti, per il trasporto degli emigranti e sugli atti di arruolamento degli emigranti per l'estero. (Articoli 18, 20, 26 e 35 del testo unico approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205).	14,000,000 »
----	---	--------------

---

64,000,000 »

---

**PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI.**

100	Tasse di pubblico insegnamento . . . . .	50,000,000 »
-----	--	--------------

101	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali . . . . .	2,000,000 »
-----	---	-------------

102	Tasse per l'ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole . . . . .	1,900,000 »
-----	--	-------------

103	Diritti di verificaione dei pesi e delle misure e del saggio e del marchio dei metalli preziosi . . . . .	18,000,000 »
-----	---	--------------

104	Diritti ed emolumenti catastali escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'art. 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, il terzo dei diritti catastali di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e la metà del diritto fisso di cui all'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102 . . . . .	15,000,000 »
-----	--	--------------

---

*Da riportarsi* . . . . . 86,900,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	86,900,000 »
105	Tasse di licenza per gli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento da corrisponderci ai termini dell'articolo 7 del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1914, n. 157, per l'esecuzione della legge 3 luglio 1911, n. 619 . . . . .	<i>per memoria</i>
106	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall' articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e metà del diritto fisso di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102 . . . . .	1,700,000 »
107	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative . . . . .	20,000,000 »
108	Importo delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti l'istruzione elementare obbligatoria, stabilite dagli articoli 2 e 15 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nonchè dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961 . . . . .	<i>per memoria</i>
109	Multe ed ammende diverse per contravvenzioni a disposizioni riguardanti la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie a trazione meccanica e l'esercizio di linee automobilistiche e di navigazione interna in servizio pubblico . . . . .	<i>per memoria</i>
110	Provento delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione delle automobili, al netto delle quote di compartecipazione spettanti agli agenti (articolo 90 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043) . . . . .	500,000 »
111	Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori (articoli 29 e 30 della legge 24 giugno 1923, n. 1420) . . . . .	<i>per memoria</i>
112	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali. (Articolo 124 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267). . . . .	<i>per memoria</i>
113	Proventi delle pene pecuniarie per infrazioni al Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 100, relativo alla speciale tassa sugli animali caprini. . . . .	<i>per memoria</i>
114	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 30 giugno 1913, n. 363; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	109,100,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i>	109,100,000 »
	la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa . . . . .	9,000 »
115	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti (legge 27 maggio 1875, n. 2554, e successive) . . . . .	6,900,000 »
116	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica . . . . .	200,000 »
117	Tassa per l'applicazione dei piombi ai colli contenenti oggetti d'antichità e d'arte in esportazione. (Articolo 154 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e successive modificazioni) . . . . .	130,000 »
118	Foglio per gli annunci amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195) . . . . .	2,000,000 »
119	Ricavo della vendita della <i>Gazzetta Ufficiale del Regno</i> , degli atti del Governo e delle pubblicazioni di Stato di ogni genere e proventi vari relativi . . . . .	4,250,000 »
120	Proventi delle carceri . . . . .	20,000,000 »
121	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314 e art. 5 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367) . . . . .	100,000 »
122	Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto dei Ministeri, di amministrazioni pubbliche, di enti diversi e di privati . . . . .	500,000 »
123	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo . . . . .	327,000 »
	Totali dei proventi di servizi pubblici minori . . . . .	143,516,000 »
<b>RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.</b>		
124	Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e delle ragionerie centrali in servizio presso l'Amministrazione medesima e della quota parte delle spese di manutenzione del palazzo delle finanze (art. 7 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258) . . . . .	524,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	524,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	524,000 »
125	Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota della spesa a suo carico per il mantenimento della Regia guardia di finanza . . . . .	67,000,000 »
126	Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota parte della spesa per pensioni e assegni temporanei agli impiegati che appartennero all'Amministrazione medesima e loro superstiti . . . . .	4,000,000 »
127	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze . . . . .	14,889,019.02
128	Rimborso da enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (legge 11 maggio 1865, n. 2285 e Regio decreto 17 aprile 1921, n. 796) . . . . .	200,000 »
129	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie . . . . .	356,077,495.79
130	Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, degli interessi compresi nella annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio. (Articolo 1, paragrafo XIV, del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2285) . . . . .	333,196.32
131	Rimborso dell'azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per interessi sulle somme ad essa somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale . . . . .	<i>per memoria</i>
132	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto . . . . .	418,725.65
133	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica . . . . .	334,979.05
134	Contributo dei comuni del Regno per la istruzione elementare e popolare ai termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, (art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 206, modificato dall'art. 20 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1722 e Regio decreto 1º maggio 1924, n. 763) . . . . .	51,142, 75 »
135	Rimborso dai comuni del Regno della quota parte della spesa per stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2996 e di parte della maggiore spesa derivante dall'art. 1º del Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360 per la corresponsione	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	494,919,490.83

	<i>Riporto</i> . . . . .	494,919,490.83
	di maggiori supplementi di servizio attivo al personale degli insegnanti delle scuole elementari . . . . .	80,251,200 »
136	Rimborso dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico, subalterno, vario, amministrativo e comandato ai sensi degli articoli 36, 84, 147 e 156 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore e dell'articolo 26 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 . . . . .	19,118,100 »
137	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 685) . . . . .	14,467,000 »
138	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole complementari governative (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408) . . . . .	11,010,886 »
139	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici e dei licei scientifici (Regi decreti 11 marzo 1923, numero 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408) . . . . .	8,257,199 »
140	Contributi di enti locali nella spesa di mantenimento degli istituti nautici (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2539) . . . . .	493,980 »
141	Contributi di enti locali pel mantenimento di scuole operaie e di avviamento, di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, di scuole medie commerciali e di istituti superiori di scienze economiche e commerciali (art. 10 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; art. 9 del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 749 e art. 135 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227) . . . . .	12,187,922.94
142	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna, di cui all'art. 8 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3106 . . . . .	<i>per memoria</i>
143	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102) . . . . .	270,536 »
144	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento degli istituti magistrali e licei femminili (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408) . . . . .	2,863,626 »
145	Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (articolo 3 della convenzione approvata con l'art. 1 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672) . . . . .	112,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	643,951,940.77

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	643,951,940.77
146	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno . . . . .	384,260 »
147	Contributo annuo consolidato dovuto dalle Amministrazioni provinciali del Regno per alloggio dei Reali carabinieri (art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379) . . . . .	<i>per memoria</i>
148	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379 . . . . .	<i>per memoria</i>
149	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici . . . . .	15,210 »
150	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti) . . . . .	4,800,000 »
151	Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2 <sup>a</sup> categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905) . . . . .	1,440,000 »
152	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2 <sup>a</sup> categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1906-1915) . . . . .	547,000 »
153	Contributi a carico delle provincie per la manutenzione delle strade di 1 <sup>a</sup> classe (art. 2 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506) . . . . .	37,480,000 »
154	Rimborso da parte dei comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità . . . . .	350,000 »
155	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni . . . . .	1,106,000 »
156	Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc. . . . .	2,400,000 »
157	Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per registri, moduli, carta, ecc. . . . .	12,500,000 »
158	Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per la gestione dell'officina carte-valori . . . . .	8,000,000 »
159	Rimborso dell'azienda foreste demaniali della spesa per registri, moduli, carta, ecc., sostenuta per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato . . . . .	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	712,994,410.77

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	712,994,410.77
160	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra . . . . .	3,985,797.50
161	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina . . . . .	302,000 »
162	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero per l'economia nazionale . . . . .	814,814 »
163	Contributi degli istituti di assicurazioni sociali per le spese dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (art. 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245) . . . . .	<i>per memoria</i>
164	Proventi di contributi, donazioni e lasciti di privati, di associazioni e di enti a favore del Ministero dell'economia nazionale per spese inerenti al servizio geologico (art. 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3213) . . . . .	1,835 »
165	Contributo dell'azienda forestale demaniale per l'istruzione forestale (Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172) . . . . .	120 000 »
166	Contributo dell'azienda foreste demaniali per le pensioni agli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552) . . . . .	163,260 »
167	Contributo dell'azienda foreste demaniali per la Milizia nazionale forestale (art. 9 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1066) . . . . .	<i>per memoria</i>
168	Rimborso all'Azienda foreste demaniali degli stipendi ed assegni spettanti ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali della Milizia nazionale forestale, comandati presso l'Azienda medesima (articoli 1 e 15 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324) . . . . .	900,000 »
169	Contributi delle provincie e dei comuni per il servizio di custodia del loro patrimonio boschivo avvocato alla Milizia nazionale forestale (art. 8 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1066) . . . . .	10,700,000 »
	Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria) . . . . .	729,982,117.27
<b>ENTRATE DIVERSE.</b>		
170	Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero . . . . .	1,200,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,200,000 »



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,200,000 »
171	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni	105,000,000 »
172	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato . . . . .	10,000,000 »
173	Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 453 e art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603) . . . . .	2,000,000 »
174	Quota devoluta al tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 e art. 10 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367) . . . . .	20,000,000 »
175	Utili netti annuali della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al tesoro dello Stato (art. 9 del decreto ministeriale 1° febbraio 1925, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 27 dello stesso anno) . . . . .	1,000,000 »
176	Saldo di conti concernenti l'Istituto di emissione, per tassa di circolazione, partecipazione dello Stato agli utili di gestione, interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria e per proventi vari in dipendenza della riforma monetaria. . . . .	219,874,116.25
177	Proventi e ricuperi di portafoglio . . . . .	<i>per memoria</i>
178	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato, in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261, 23 dicembre 1906, n. 638, 24 dicembre 1908, n. 731 e 15 maggio 1910, n. 228 e per l'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.65 e 3.50 per cento . . . . .	13,750,000 »
179	Interessi sulle somme mutate agli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (art. 2 del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1666, e decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401) . . . . .	<i>per memoria</i>
180	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287 . . . . .	1,500,000 »
181	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407) . . . . .	<i>per memoria</i>
182	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo dei militari in congedo del Corpo Reale Equipaggi (articoli 13 e 14 della legge 13 luglio 1911, n. 748) . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	374,324,116.25

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	374,324,116.25
183	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (legge 20 giugno 1909, n. 364) . . . . .	2,200,000 »
184	Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, costituito a termini dell'articolo 6 del regolamento approvato con Regio decreto 25 marzo 1906, n. 455, per le Università di Palermo, Messina e Catania (legge 13 luglio 1905, n. 384) . . . . .	<i>per memoria</i>
185	Somma da prelevarsi dai sopravvanzi degli archivi notarili e da destinarsi al rimborso delle spese per la esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e per l'attuazione del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili . . . . .	<i>per memoria</i>
186	Quota devoluta allo Stato, in ragione dei tre quarti, sulla tassa speciale annua per gli animali caprini, istituita in aggiunta alla tassa sul bestiame caprino, con Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 100 . . . . .	15,000,000 »
187	Quota spettante allo Stato giusta l'art. 4 della legge 6 luglio 1912, numero 832, sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso art. 4 . . . . .	4,500,000 »
188	Quota spettante allo Stato giusta l'articolo 1 del Regio decreto 15 aprile 1920, n. 577, sul contributo fisso riscosso dai comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione . . . . .	9,000,000 »
189	Diritti dovuti, giusta l'art 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima . . . . .	5,000,000 »
190	Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituito sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636 . . . . .	300,000 »
191	Diritto di visita al pollame vivo e morto in importazione ed in esportazione, alle budella fresche e salate ed alle pelli in importazione di cui all'articolo 12 della legge 16 luglio 1916, n. 947 . . . . .	2,000,000 »
192	Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e del-	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	412,324,116.25

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	412,324,116.25
	l'articolo 34 del relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372 . . . . .	<i>per memoria</i>
193	Tassa annuale da corrispondersi, a termini dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468, dai titolari di farmacie autorizzate e da istituzioni, enti e comuni proprietari delle farmacie indicate negli articoli 4 e 12 di detta legge . . . . .	200,000 »
194	Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (art 10 della legge 20 giugno 1909, n. 864, e 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421) . . . . .	350,000 »
195	Provento delle tasse sulla vendita del seme bachi in applicazione dell'articolo 13 della legge 28 giugno 1923, n. 1512 . . . . .	100,000 »
196	Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia in applicazione dell'articolo 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1420 . . . . .	1,000,000 »
197	Diritti dovuti dai fabbricanti e dagli importatori di sostanze di uso agrario (perfosfato, nitrato di soda e solfato di rame) sulla produzione o sulla importazione annua nel Regno di dette materie (articolo 64 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) . . . . .	2,000,000 »
198	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette, le imposte di produzione versate direttamente dai debitori e l'imposta sul vino' . . . . .	<i>per memoria</i>
199	Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione . . . . .	<i>per memoria</i>
200	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria . . . . .	70,000 »
201	Entrate diverse dei Ministeri . . . . .	20,000,000 »
202	Entrate eventuali diverse dei Ministeri . . . . .	90,000,000 »
203	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso . . . . .	14,000,000 »
204	Entrate eventuali diverse dell'amministrazione del demanio e delle tasse . . . . .	2,000,000 »
205	Provento, in ragione del 5 per cento, dell'introito delle rappresentazioni ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (art. 34 del Regio decreto 7 novembre . . . . .)	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	542,044,116.25

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	542,044,116.25
	1925, n. 1590 e articoli 8 e 9 del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369 . . . . .	2,500,000 »
206	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776) . . . . .	<i>per memoria</i>
207	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511) . . . . .	<i>per memoria</i>
208	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria.</i>
209	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 41 del decreto del commissario per l'aeronautica 30 giugno 1923) . . . . .	<i>per memoria</i>
210	Anticipazioni e rimborsi dovuti da altre Amministrazioni alla Amministrazione militare per competenze corrisposte a militari in servizio delle Amministrazioni medesime (Regio decreto 11 dicembre 1919, n. 2574) . . . . .	<i>per memoria</i>
211	Quota del 10 per cento, a favore dello Stato, da prelevare sui contributi di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro (art. 26 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130) . . . . .	<i>per memoria</i>
212	Versamento da parte di enti sovventori di somme a favore dell'Opera contro l'analfabetismo, con sede in Roma, giusta l'articolo 19, lettere c) e d) del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1371 . . . . .	<i>per memoria</i>
213	Rifusione, da parte degli enti culturali, delle economie sulle somme loro concesse per la gestione delle scuole non classificate e versamenti volontari ad incremento del fondo destinato alla preparazione dei maestri per le scuole gestite dagli enti medesimi (articolo 71 del testo unico di legge sull'istruzione elementare 22 gennaio 1925, n. 432, modificato dai Regi decreti 4 settembre 1925, n. 1722 e 20 agosto 1926, n. 1667) . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	544,544,116.25

	<i>Riporto</i> . . . .	544,544,116.25
214	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1 <sup>a</sup> — <i>Spese effettive</i> . . . . .	200,000,000 »
	Totale delle entrate diverse ordinarie . . . . .	744,544,116.25
 <b>TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.</b>  		
<b>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</b>		
<b>RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.</b>		
215	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . .	3,568,333.33
216	Rimborso delle quote a carico delle provincie, dei comuni e dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria .	50,000 »
217	Concorsi di enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime .	4,030,000 »
218	Contributo dei proprietari di beni compresi nella bassa zona di Pozzuoli per il maggior valore conseguito nei propri beni per effetto del bonificamento della plaga e dei proprietari dei beni espropriati a mente dell'art. 16 della legge 13 aprile 1911, n. 311 . . . . .	<i>per memoria</i>
219	Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di navigazione interna iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508 . . . . .	50,000 »
220	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048) . . . . .	<i>per memoria</i>
221	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550) . . . . .	<i>per memoria</i>
222	Tassa di lire 1,50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Livorno (articolo 6 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) . . . . .	1,800,000 »
223	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . .	9,498,333.33

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

		<i>Riporto</i> . . . . .	9,498,333.38
224	Rimborsi diversi di spese straordinarie . . . . .		845,294.76
225	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333 . . . . .		1,000,000 »
226	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540) . . . . .		<i>per memoria</i>
227	Concorso delle provincie e dei comuni nella spesa per la distruzione delle cavallette (art. 3 della legge 15 giugno 1911, n. 529) . . . . .		<i>per memoria</i>
228	Concorsi dei comuni delle provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza in ragione di due terzi della spesa sostenuta dallo Stato per l'arredamento delle scuole elementari dei comuni stessi, ai termini dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 717 . . . . .		<i>per memoria</i>
229	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (art. 3 della legge 16 maggio 1878, n. 4374, serie II) . . . . .		<i>per memoria</i>
230	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a norma dell'articolo 57 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 . . . . .		2,000 »
231	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343 . . . . .		<i>per memoria</i>
232	Concorso del comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337) . . . . .		<i>per memoria</i>
233	Somme versate da Enti e da privati per l'esecuzione di lavori straordinari di restauro nel palazzo Venezia in Roma (art. 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1845) . . . . .		<i>per memoria</i>
234	Concorso e sussidi del Ministero della pubblica istruzione e del Fondo per il culto destinati ad aumentare l'assegnazione autorizzata per aperture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire ai sensi dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445, sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria . . . . .		<i>per memoria</i>
235	Annualità a carico dei consorzi antifillosserici per quote di restituzione		
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .	11,345,628.09

	<i>Riporto</i> . . . . .	11,345,628.09
	dei mutui di favore loro concessi ai sensi della legge 26 giugno 1913, n. 786 . . . . .	44,584.94
236	Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 5 del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909) . . . . .	550,000 »
237	Rimborsi, a carico dei vettori, delle competenze di ogni specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti, nonché delle spese necessarie per il servizio di vigilanza dell'emigrazione e per vitto ed alloggio agli emigranti e al personale di governo negli asili o nelle stazioni sanitarie, sia a terra che a mare. (Articolo 7 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205, e articolo 110 del Regio decreto 26 maggio 1926, n. 1395) . . . . .	2,990,000 »
238	Rimborso dall'Amministrazione del fondo per il culto delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale passato alle dipendenze del Ministero delle finanze . . . . .	55,000 »
239	Annualità dovuta dal comune di Napoli, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258, per 50 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno (8ª rata) . . . . .	1,827,098.48
240	Rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da amministrazioni varie e da privati delle spese per il traffico marittimo fatte per loro conto . . . . .	<i>per memoria</i>
241	Rimborso al demanio dello Stato da parte dell'Opera nazionale dei combattenti dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura (Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724) . . . . .	300,000 »
242	Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di ospitalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, lettera b del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 457 . . . . .	<i>per memoria</i>
243	Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923 . . . . .	<i>per memoria</i>
244	Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria tedesca in dipendenza della garanzia assunta dall'Italia fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000 ai termini dell'art. 36 dell'accordo . . . . .	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	17,112,311.47

	<i>Riporto</i> . . . . .	17,112,311.47
	per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923 . . . . .	<i>per memoria</i>
245	Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria, in dipendenza della garanzia versata dall'Italia nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 corrispondente al canone minimo ungherese per le proprie linee, ai sensi dell'art. 43 dell'accordo stipulato a Roma il 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923 . . . . .	<i>per memoria</i>
246	Rimborso dall'Amministrazione del Fondo per il culto dell'ammontare dei contributi percepiti in virtù dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (5 <sup>a</sup> delle sette annualità) . . . . .	488,095 »
247	Rimborso dall'Azienda foreste demaniali della spesa per indennità temporanea mensile ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'Azienda medesima (articoli 1 e 15 del Regio decreto 17 febbraio 1921, n. 324) . . . . .	100,000 »
248	Rimborso dal Ministero delle corporazioni, delle somme anticipate dallo Stato per spese a carico del fondo speciale costituito dalle quote prelevate dai contributi sindacali di cui all'articolo 26 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 (art. 4 del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401) . . . . .	155,000 »
249	Rimborso dalla Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico delle somme anticipate dal Tesoro in dipendenza dell'accordo firmato a Roma il 29 marzo 1923, e reso esecutivo con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816 . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale dei rimborsi e concorsi (parte straordinaria) . . . . .	17,855,406.51
<b>ENTRATE DIVERSE.</b>		
250	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 . . . . .	1,000 »
251	Prodotto netto della utilizzazione dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori, ai sensi dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, (art. 3 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379). . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,000 »



	<i>Riporto</i> . . . . .	1,000 »
252	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero per l'economia nazionale saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661) . . . . .	20,702 »
253	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale « Vittorio Emanuele » in Roma, nella R. Biblioteca Palatina di Parma; prodotto dalla riproduzione dei cimeli della biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze (leggi 3 luglio 1892, n. 348; 9 luglio 1905, n. 388; 24 dicembre 1903, n. 490).	<i>per memoria</i>
254	Ricavo dalla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni e dai lavori per la zona monumentale di Roma (art. 20 della legge 11 luglio 1907, n. 502) . . . . .	<i>per memoria</i>
255	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (art. 10 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605) . . . . .	4,800,000 »
256	Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali (art. 11 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605) . . . . .	<i>per memoria</i>
257	Somme prelevate dal fondo costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti ai sensi del Regio decreto 3 giugno 1909, n. 480, per la Regia Università di Messina . . . . .	<i>per memoria</i>
258	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901, fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate . . . . .	19,000,000 »
259	Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico . . . . .	90,000 »
260	Somma dovuta all'erario dalla Società anonima cantieri navali Orlando, concessionaria dell'esercizio del cantiere navale di San Rocco in Livorno, a norma dell'articolo 23 della Convenzione 23 agosto 1926, approvata dal Regio decreto 20 settembre successivo, n. 2125. . . . .	177,000 »
261	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . .	5,000 »
262	Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o del-	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	24,093,702 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	24,093,702 »
	l'acquisto di case costruite nei comuni colpiti dal terremoto. (Articoli 7 e 12 del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356) . . . . .	2,500,000 »
263	Canoni per concessioni in uso di baracche e di aree in Messina passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici. (Articoli 20 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86) . . . . .	50,000 »
264	Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città. (Articoli 19 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86) . . . . .	50,000 »
265	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14) . . . . .	<i>per memoria</i>
266	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gl'impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 . . . . .	<i>per memoria</i>
267	Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli incaricati stabili, a norma dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383 . . . . .	<i>per memoria</i>
268	Interessi sul conto corrente con la Banca d'Italia istituito a norma dell'art. 4 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1831, per operazioni di anticipazioni sui titoli del prestito nazionale autorizzato col decreto stesso . . . . .	<i>per memoria</i>
269	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195 . . . . .	<i>per memoria</i>
270	Ammontare degli interessi da versarsi dal Tesoro dello Stato sulle anticipazioni ad esso fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto del mutuo da somministrare all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557, e da trattenere sul contributo fisso di lire 970,000 annue dal Tesoro medesimo dovuto all'Istituto predetto, a mente dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321 . . . . .	100,000 »
271	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle somministrazioni alla Cassa medesima in biglietti degli Istituti di	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	26,793,702 «

	<i>Riporto</i> . . . . .	26,793,702 »
	emissione, delle somme ad essa occorrenti per i bisogni ordinari della propria gestione (art. 8 Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028, art. 1 del Regio decreto 23 novembre 1914, n. 1296, e art. 1 del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 708) . . . . .	<i>per memoria</i>
272	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio della somministrazione alla Cassa medesima in biglietti della Banca d'Italia delle somme da destinarsi alla concessione di mutui a provincie ed a comuni per la pronta esecuzione di opere pubbliche (art. 2 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028) . . . . .	<i>per memoria</i>
273	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al <i>deficit</i> del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186) . . . . .	<i>per memoria</i>
274	Ricavo dalle vendite eventuali di aree di risulta e proventi in dipendenza dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio (art. 27 della legge 13 aprile 1911, n. 311) . . . . .	<i>per memoria</i>
275	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511) . . . . .	<i>per memoria</i>
276	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511) . . . . .	<i>per memoria</i>
277	Entrate eventuali per sopraprezzo sulle importazioni di petroli e benzina e per gli altri diritti e premi del genere . . . . .	<i>per memoria</i>
278	Utili derivanti dall'esercizio del naviglio mercantile gestito dallo Stato . . . . .	<i>per memoria</i>
279	Proventi derivanti dalla vendita di generi di contrabbando di guerra confiscati a norma dell'articolo 50 delle disposizioni relative all'esercizio del diritto di preda durante lo stato di guerra, approvate con decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600 . . . . .	<i>per memoria</i>
280	Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio Naviglio ai sensi del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1800 . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	26,793,702 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	26,793,702 »
281	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonché dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo . . . . .	<i>per memoria</i>
282	Ricavo dell'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal Ministero della guerra ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 856 . . . . .	<i>per memoria</i>
283	Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 . . . . .	<i>per memoria</i>
284	Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del Regio decreto 16 febbraio 1923, n. 294 . . . . .	<i>per memoria</i>
285	Somme riscosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme recuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3,000, a termini dell'articolo 1, lettera C, del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920 . . . . .	<i>per memoria</i>
286	Quota di partecipazione agli utili di bilancio degli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1666) . . . . .	<i>per memoria</i>
287	Ricuperi dell'erario in dipendenza della liquidazione degli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato . . . . .	<i>per memoria</i>
288	Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di teleferiche residue dalla guerra (art. 3 del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2374) . . . . .	<i>per memoria</i>
289	Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferrovia Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento, per 50 anni, al 4 %, del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505, (art. 4 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505) (5ª rata) . . . . .	3,999.24
290	Interessi dell'1 per cento sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497 . . . . .	12,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	38,797,701.24

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	38,797,701.24
291	Interessi sulle anticipazioni ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regio decreto 26 settembre 1921, n. 1289, e Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 160) . . . . .	1,800,000 »
292	Interessi 4 per cento compresi nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo stesso dal Tesoro dello Stato, ai sensi del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1199.	2,916,666.67
293	Interessi 4.50 per cento sui mutui concessi alle quattro grandi industrie della Venezia Giulia (Cantiere navale triestino, Filatoio meccanico di Aidussina, Cottonificio triestino Adria, Fabbrica per l'industria chimica e Officine elettriche dell'Isonzo) ai sensi del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2148) . . . . .	6,210,000 »
294	Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (art. 3 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1867) . . . . .	<i>per memoria</i>
295	Ricupero da Amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1° gennaio 1920-30 giugno 1921 (art. 3 del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1465) . . . . .	<i>per memoria</i>
296	Interessi 4.50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del Porto di Genova di cui al Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1897 . . . . .	<i>per memoria</i>
297	Interessi dovuti al tesoro dello Stato sulle anticipazioni concesse alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824	600,000 »
298	Interessi dovuti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari sulle somme ad esse mutate ai sensi e per gli scopi previsti dall'articolo 90 del testo unico di leggi pel credito agrario approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932 . . . . .	200,000 »
299	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui, per lire 35 milioni, contratti per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (Legge 6 luglio 1911, n. 763 e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	536,265.52
300	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (Legge 1° aprile 1915, n. 448) . . . . .	20,997.48
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	51,081,630.91

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	51,081.630.91
301	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2,000,000 contratto per la sistemazione della ferrovia Asmara-Massaua . . . . .	30,155.03
302	Quota parte, corrispondente agli interessi, dell'annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 3,000,000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per l'irrigazione della pianura di Tessenei (3 <sup>a</sup> annualità. Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155) . . . . .	128,833.15
303	Quota parte, corrispondente agli interessi, dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati in Eritrea e in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046, e del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, nonché dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale ai sensi del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817 . . . . .	<i>per memoria</i>
304	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria I (Spese effettive) . . . . .	90,000,000 »
	<b>Totali delle entrate diverse straordinarie</b> . . . . .	<b>141,240,619.09</b>
<b>SOMME VERSATE DA GOVERNI DI STATI EX-NEMICI, ESCLUSI QUELLI DELLA GERMANIA E DELL'AUSTRIA, IN CONTO RIPARAZIONI DEI DANNI DI GUERRA.</b>		
	Somme versate da Governi di Stati ex-nemici, esclusi quelli della Germania e dell'Austria, in conto riparazioni dei danni di guerra . . . . .	10,000,000 »
<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali</b>		
<b>VENDITA DI BENI ED AFFRANCAMENTO DI CANONI.</b>		
306	Vendita di beni immobili . . . . .	2,000,000 »
307	Ricavo dall'alienazione di immobili, di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altra sede . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	2,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	2,000,000 »
308	Somma da versare dall'Ente autonomo « Fiera di Milano campionaria internazionale », ad estinzione del residuo debito, per capitale ed interessi, per l'acquisto di una parte del terreno demaniale nella già piazza d'armi di San Siro in detta città, mediante venti rate annuali e consecutive di lire 338,582.28 ciascuna. (Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1686) (4 <sup>a</sup> delle 20 rate) . . . . .	338,582.28
309	Somma dovuta dal Consorzio autonomo del porto di Genova in conto della somma di lire 31,000,000 stabilita quale corrispettivo della cessione fatta dal demanio dello Stato al Consorzio medesimo di aree e fabbricati per la formazione di nuove banchine e per la sistemazione del promontorio di San Benigno (Regio decreto 6 febbraio 1927, n. 321) (2 <sup>a</sup> delle tre rate) . . . . .	<i>per memoria</i>
310	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia) . . . . .	575,000 »
311	Prodotto della vendita dei beni stabili, delle affrancazioni di annue prestazioni ed esito di valori mobiliari fruttiferi provenienti da eredità devolute allo Stato (Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686) . . . . .	550,000 »
312	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro . . . . .	<i>per memoria</i>
313	Ricavo netto dalla vendita dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori ai sensi dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, (art. 3 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379) . . . . .	<i>per memoria</i>
314	Versamento da parte dell'azienda di Stato per i servizi telefonici dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute (4 <sup>a</sup> annualità). . . . .	20,000,000 »
	<b>Totali dei proventi per vendita beni ed affrancamento di canoni</b> . . . . .	<b>23,463,582.28</b>
<b>ACCENSIONE DI DEBITI.</b>		
315	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti e da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e di lavori di elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione. . . . .	300,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	300,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	300,000,000 »
316	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento (art. 8 della legge 25 giugno 1905, n. 261, legge 24 dicembre 1908, n. 731, e legge 15 maggio 1910, n. 228) . . . . .	<i>per memoria</i>
317	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.50 per cento (legge 23 dicembre 1906, n. 638, ed articoli 4 e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 731) . . . . .	<i>per memoria</i>
318	Somma da ricavarsi con la emissione del prestito consolidato 5 per cento, autorizzato dal Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, per provvedere al consolidamento del debito fruttifero a breve termine dello Stato . . . . .	<i>per memoria</i>
319	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 della legge medesima . . . . .	1,376,294.89
320	Somma da ricavarsi con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, n. 1443 . . . . .	6,500,000 »
321	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la sovvenzione di cui al Regio decreto 19 febbraio 1925, n. 267, per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano (penultima rata) . . . . .	52,000,000 »
322	Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni del debito pubblico al 3.50 %, denominate « Obbligazioni delle Venezie », per il pagamento delle indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra (Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968) . . . . .	<i>per memoria</i>
323	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero . . . . .	<i>per memoria</i>
324	Anticipazioni fatte al Ministero dell'economia nazionale dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491 . . . . .	<i>per memoria</i>
325	Somministrazioni della Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone, nonchè per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (Regio de-	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	359,876.294.89



	<i>Riporto</i> . . . . .	359,876,294.89
	creto 10 novembre 1905, n. 647, art. 29; art. 16 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661; legge 17 luglio 1910, n. 491; decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297; 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177 e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315)	47,000,000 »
326	Anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale delle somme occorrenti per mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere di cui all'articolo 25 del Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747 che approva il testo unico delle leggi sui consorzi e le opere d'irrigazione . . . . .	<i>per memoria</i>
327	Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964) (9ª e penultima rata) . . . . .	10,000,000 »
328	Somme da somministrare dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazione all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705 . . . . .	<i>per memoria</i>
329	Anticipazioni al tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti, dalle Casse di risparmio, comprese quelle del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, delle somme occorrenti per provvedere al pagamento degli impegni assunti dal Ministero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 1 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 262) . . . . .	<i>per memoria</i>
330	Somma da somministrare al tesoro dello Stato, fino all'ammontare di lire 20 milioni dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824 . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totali delle accensioni di debiti . . . . .	416,876,294.89
<b>RISCOSSIONE DI CREDITI.</b>		
331	Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988) . . . . .	400,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	400,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	400,000 »
332	Somme corrispondenti al 50 per cento degli utili netti accertati nei bilanci degli Istituti di consumo istituiti a norma del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401 e devolute all'Erario in conto ammortamento del capitale da esso fornito agli Istituti stessi in forza del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1312 e relativi interessi . . . . .	<i>per memoria</i>
333	Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da Società esercenti ferrovie e tramvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 75; Regio decreto 17 aprile 1918, n. 596; Regio decreto 25 maggio 1919, n. 1221; Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1976 e Regio decreto 29 novembre 1919, n. 2493 . . . . .	151,740.60
334	Annualità dovuta dalla Società d'elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia, esercente la tramvia elettrica Mattuglie-Abbazia-Laurana, per rimborso a saldo del sussidio straordinario accordatole ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 25 aprile 1922, n. 742 (4ª annualità) . . . . .	12,042.79
	Totale delle riscossioni di crediti . . . . .	563,783.39
<b>RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE DAL TESORO.</b>		
335	Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi . . . . .	661,860.98
336	Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali relative a contributi nelle spese dello Stato ratizzati in dipendenza di leggi speciali e dilazionati con apposite convenzioni approvate con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti . . . . .	909,533.65
337	Quota a carico degli Ospedali riuniti di Roma dell'annualità di estinzione dei seguenti mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti: di lire 11,400,000 giusta l'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286; di lire 8,800,000 di cui all'articolo 1 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481; di lire 22,500,000 giusta il Regio decreto 11 marzo 1923, n. 584, e di lire 4,466,398.33 di cui all'articolo 5 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961 . . . . .	2,107,424 »
338	Ricupero dai comuni debitori delle quote di speditività per degenti non romani, anticipate dal tesoro dello Stato alla Amministrazione degli	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	3,678,818.63

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,678,818.63
	ospedali riuniti di Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1908, numero 286) . . . . .	12,000,000 »
339	Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286) . . . . .	250,000 »
340	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (art. 4 del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 114) . . . . .	<i>per memoria</i>
341	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie . . . . .	58,874,335.79
342	Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, della quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento delle somme erogate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1° paragrafo XIV, del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2285) . . . . .	129,511.45
343	Annualità di estinzione dell'anticipazione di lire 3,000,000 (e relativi interessi), autorizzata con l'art. 1 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul contributo annuo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio dell'Amministrazione di quell'isola (art. 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704: 5 <sup>a</sup> delle 15 annualità) . . . . .	289,026.87
344	Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari del Lazio, coi fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (articolo 2 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604) . . . . .	<i>per memoria</i>
345	Ricupero da enti locali di anticipazioni loro concesse per combattere la disoccupazione e già attinte al conto corrente istituito dall'articolo 19 del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2214 (articolo 1 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1034) . . . . .	<i>per memoria</i>
346	Rimborso al tesoro da parte delle Nazioni interessate della spesa per il funzionamento dell'Ufficio nazionale istituito a Wiesbaden per i servizi di ricostituzione e riparazioni in dipendenza dei Trattati di pace . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	75,221,692.74

	<i>Riporto</i> . . . . .	75,221,692.74
347	Rimborso al tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497 . . . . .	<i>per memoria</i>
348	Rimborso delle anticipazioni concesse ai Comuni ed alle Provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo (Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160) . . . . .	625,000 »
349	Rimborso al tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn approvati con Regi decreti 12 luglio 1923, nn. 1816 e 1819 . . . . .	<i>per memoria</i>
350	Rimborso al Tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn, approvati coi Regi decreti 12 luglio 1923, numeri 1816 e 1819 . . . . .	<i>per memoria</i>
351	Quota annua di lire 500,000 dovuta sui proventi delle tasse portuali dal Consorzio autonomo del porto di Genova per gli esercizi finanziari dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1933, ai termini dell'articolo 1° del Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 37. . . . .	500,000 »
352	Maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233 . . . . .	1,000,000 »
353	Ricupero dagli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie più urgenti di sistemazione del porto di Venezia, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 3 marzo 1924, n. 288 . . . . .	1,000,000 »
354	Contributo degli Enti locali interessati ai lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) . . . . .	633,750 »
355	Contributo del comune di Livorno per il periodo di 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) . . . . .	200,000 »
356	Tasse portuali stabilite dall'art. 4 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239, e devolute all'Erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli autorizzate col Regio decreto medesimo . . . . .	1,000,000 »
7	Contributi degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (art. 5 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239) . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	80,180,442.74

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	80,180,442.74
358	Provento della tassa portuale di lire 0.50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, destinata a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'Erario come all'articolo 1, secondo comma, del Regio decreto medesimo e degli interessi 6 % . . . . .	2,000,000 »
359	Rimborso dovuto dalle Amministrazioni provinciali delle somme anticipate dallo Stato, e relativi interessi, ai Consorzi per i depositi dei cavalli stalloni ai sensi del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1784 . . . . .	<i>per memoria</i>
360	Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale . . . . .	<i>per memoria</i>
361	Somma dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a rifusione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 253, per lavori telefonici, ed alla Cassa medesima anticipatamente rimborsate dal Tesoro in base al Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1039. . . . .	2,893,175.28
362	Quota parte in conto capitale, compresa nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo medesimo dal Tesoro giusta l'articolo 1 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1199 (art. 2 del Regio decreto medesimo - 1 <sup>a</sup> della 14 annualità . . . . .	83,333.33
363	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui contratti, per lire 35,000,000 per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren. (Legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, numero 119) . . . . .	213,816.96
364	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito contratto per lavori di pubblica utilità. (Legge 1° aprile 1915, n. 448) . . . . .	11,148.91
365	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto capitale dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2,000,000 contratto per la ferrovia Asmara-Massaua . . . . .	12,706.83
366	Quota parte, in conto capitale, dell'annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 3,000,000 concesso per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc, per l'irrigazione della pianura di Tessenei (3 <sup>a</sup> annualità - Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155). . . . .	30,608.85
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	85,425,232.90

	<i>Riporto</i> . . . . .	85,425,232.90
367	Quota parte, in conto capitale, della annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati, in Eritrea ed in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046 e del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, nonchè dall'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale, ai sensi del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817 . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totali dei rimborsi di somme anticipate dal Tesoro . . . . .	85,425,232.90
ANTICIPAZIONI AL TESORO DA ENTI LOCALI PER RICHIESTO ACCELERAMENTO DI LAVORI CATASTALI.		
368	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682) . . . . .	<i>per memoria</i>
PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.		
369	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali . . . . .	2,000,000 »
370	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali . . . . .	3,000,000 »
371	Prodotto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382) . . . . .	<i>per memoria</i>
372	Entrate proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623) . . . . .	1,070,000 »
373	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al Demanio dello Stato nella gestione delle Regie terme di Montecatini in corrispondenza alla contribuzione a carico del Demanio stesso per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738) . . . . .	13,591.30
374	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al demanio dello Stato nella gestione delle Regie Terme di Montecatini in corrispondenza della spesa da erogare per annualità d'ammortamento do-	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	6,083,591.30

	<i>Riporto</i> . . . . .	6,083,591.30
	vuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni autorizzato col Regio decreto-legge 1° marzo 1925, n. 275 . . . . .	818,163.60
375	Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e ai salariati dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso . . . . .	934,500 »
376	Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'articolo 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 . . . . .	9,310.04
377	Provento della tassa portuale di lire 0.90 e lire 0.40 sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Civitavecchia (art. 2 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390) . . . . .	770,000 »
378	Contributo del Ministero dei lavori pubblici nell'onere relativo all'annualità da corrispondere dal Ministero delle finanze alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto. (Art. 1 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390) (4 <sup>a</sup> rata) . . . . .	480,000 »
379	Provento della tassa portuale di lire 0,90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (art. 2 del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391) . . . . .	300,000 »
380	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 800,000 concesso al comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (art. 6 lettera <i>b</i> del Regio decreto 8 maggio 1924, numero 1021) . . . . .	<i>per memoria</i>
381	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento dei mutui di lire 1,400,000 e di lire 4,200,000 concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzo di giustizia e l'altro per conto del locale istituto autonomo delle case popolari per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6 lett. <i>a</i> ) e <i>g</i> ) del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021) . . . . .	<i>per memoria</i>
382	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 6,000,000 concesso al comune di Matera per la costruzione di case popolari (art. 6, lettera <i>d</i> ), del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021) . . . . .	<i>per memoria</i>
383	Ricupero di spese relative a contratti, anticipate dal Ministero dei lavori pubblici e che restano a carico degli appaltatori . . . . .	10,000 »
384	Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria delle semestralità di estinzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e da parte del	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	9,405,564.94

	<i>Riporto</i> . . . . .	9,405,564.94
	Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705 . . . . .	2,023,195.84
385	Valore nominale di scudi d'argento, di conio italiano, da ritirare dalla Svizzera a norma della Convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con legge 18 giugno 1922, n. 965 . . . . .	4,000,000 »
	<b>Totali delle partite che si compensano nella spesa</b> . . . . .	<b>15,428,760.78</b>
	SOMME DOVUTE ALLA CASSA DI AMMORTAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO INTERNO.	
386	Introiti da versare alla Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414 . . . . .	<i>per memoria</i>
	EMISSIONI DI MONETE.	
387	Valore nominale delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215 . . . . .	<i>per memoria</i>
388	Valore nominale delle monete di nichelio puro da centesimi 50 e di buoni di cassa da lire 2 da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215 . . . . .	<i>per memoria</i>
389	Valore nominale delle monete di argento da lire 5 e lire 10 da emettersi ai sensi del Regio decreto 7 settembre 1926, n. 1506 . . . . .	<i>per memoria</i>
390	Valore nominale delle monete di argento da lire 20 da emettersi ai sensi del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1148 . . . . .	<i>per memoria</i>
	<b>Totali</b> . . . . .	<b>»</b>
	RICUPERI DIVERSI.	
391	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325) . . . . .	133,378.13
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	133,378.13



	<i>Riporto</i> . . . . .	133,378.13
392	Ricuperi da enti morali e da privati di somme anticipate dallo Stato a termini delle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, per somministrazioni di materiali, cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse, in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . .	<i>per memoria</i>
393	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'agro romano da riscuotersi e da versarsi all'erario dagli esattori delle imposte dirette destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti (articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'agro romano e articolo 17 del relativo regolamento approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661) . . . . .	5,000,000 »
394	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed enfiteuti della Sardegna da riscuotersi e da versarsi all'Erario dagli esattori delle imposte dirette, destinati alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (articoli 8, 9 e 10 della legge 6 luglio 1914, n. 665) . . . . .	<i>per memoria</i>
395	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511) . . . . .	300,000 »
396	Ricupero di somme anticipate ad agenti della Milizia nazionale forestale per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 210 del regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato dal Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465) . . . . .	<i>per memoria</i>
397	Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari . . . . .	112,113 »
398	Importo dei materiali da costruzione ceduti a privati che provvedono direttamente alla riparazione e ricostruzione dei propri edifici danneggiati o distrutti in conseguenza della guerra (decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, art. 2) . . . . .	<i>per memoria</i>
399	Rimborso da parte degli Ospedali civili di Parma dell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 15,000,000 da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti (art. 3 del Regio decreto 27 novembre 1921, n. 2005) . . . . .	<i>per memoria</i>
400	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella categoria II - Movimento di capitali . . . . .	50,000 »
	<b>Totali dei ricuperi diversi</b> . . . . .	<b>5,595,491.13</b>

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Redditi patrimoniali dello Stato . . . . .	86,805,563.47
Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato. . . . .	155,179,182.07
Contributi:	
<i>Imposte dirette</i> . . . . .	4,829,000,000 »
<i>Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze</i> . . . . .	3,214,300,000 »
<i>Imposte indirette sui consumi</i> . . . . .	4,441,233,000 »
<i>Privative</i> . . . . .	2,565,300,000 »
<i>Lotto</i> . . . . .	480,000,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici</i> .	20,000,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri</i> .	64,000,000 »
Proventi di servizi pubblici minori . . . . .	143,516,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . .	729,982,117.27
Entrate diverse . . . . .	744,544,116.25
Totale della categoria 1 <sup>a</sup> (parte ordinaria) . . . . .	17,473,859,979.06

## TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . .	17,855,406.51
Entrate diverse . . . . .	141,240,619.09
<i>Da riportarsi</i> . . . . .	159,096,025.60

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	159,096,025.60
Somme versate dai Governi di Stati ex-nemici esclusi quelli della Germania e dell'Austria in conto riparazioni dei danni di guerra . . . . .		10,000,000 »
		<hr/>
Totale della categoria 1 <sup>a</sup> (parte straordinaria) . . . . .		169,096,025.60
		<hr/>
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>		
Vendita di beni ed affrancamento di canoni . . . . .		23,463,582.28
Accensione di debiti . . . . .		416,876,294.89
Riscossione di crediti . . . . .		563,783.39
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro . . . . .		85,425,232.90
Anticipazioni al Tesoro da Enti locali per richiesto acceleramento di lavori catastali . . . . .		<i>per memoria</i>
Partite che si compensano nella spesa . . . . .		15,428,760.78
Somme dovute alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno.		<i>per memoria</i>
Emissione di monete . . . . .		<i>per memoria</i>
Ricuperi diversi . . . . .		5,595,491.13
		<hr/>
Totale della categoria II . . . . .		547,353,145.37
		<hr/>
Totale del titolo II. — <i>Entrata straordinaria</i> . . . . .		716,449,170.97
		<hr/>
Totale dell'entrata ( <i>ordinaria e straordinaria</i> ) . . . . .		18,190,309,150.03
		<hr/>

**RIASSUNTO PER CATEGORIE**

## Categoria I. — Entrate effettive:

*Parte ordinaria* . . . . . 17,473,859.979.06

*Parte straordinaria* . . . . . 169,096,025.60

---

17,642,956,004.66

Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*) . . . . . 547,353,145.37

---

Totale generale . . . . . 18,190,309,150.03

---

## RIEPILOGO

DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1928 AL 30 GIUGNO 1929.

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per

	Parte ordinaria		PA
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	
<b>Spesa:</b>			
Ministero delle finanze . . . . .	5,975,125,519.75	2,012,561,375.24	
Id. della giustizia e degli affari di culto . . . . .	430,779,000 »	30,202,000 »	
Id. degli affari esteri . . . . .	78,499,100 »	59,093,000 »	
Id. delle colonie . . . . .	7,533,500 »	375,238,833.15	
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	1,164,288,760 »	134,800,710 »	
Id. dell'interno . . . . .	602,968,740 »	143,998,985 »	
Id. dei lavori pubblici . . . . .	258,295,500 »	757,173,700 »	
Id. delle comunicazioni . . . . .	379,067,375 »	215,564,100 »	
Id. della guerra . . . . .	2,403,660,300 »	248,967,745 »	
Id. della marina . . . . .	911,982,000 »	239,800,030 »	
id. dell'aeronautica . . . . .	654,044,000 »	45,956,000 »	
Id. dell'economia nazionale . . . . .	193,174,500 »	46,771,371.08	
Id. delle corporazioni . . . . .	2,125,000 »	120,000 »	
	13,061,543,294.75	4,310,247,849.47	
<b>Entrata</b> . . . . .	17,473,859,979.06	169,096,025.60	
Differenza . . . . .	+ 4,412,316,684.31	- 4,141,151,823.87	

l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

RTE STRAORDINARIA		INSIEME		
Movimento di capitali 3	Totale (Colonne 2 e 3) 4	Entrate e spese effettive 5	Movimento di capitali 6	Totale generale (Colonne 5 e 6) 7
746,168,607.33	2,758,729,982.57	7,987,686,894.99	746,168,607.33	8,733,855,502.32
»	30,202,000 »	460,981,000 »	»	460,981,000 »
»	59,093,000 »	137,592,100 »	»	137,592,100 »
30,608.85	375,269,442 »	382,772,333.15	30,608.85	382,802,942 »
512,750 »	135,313,460 »	1,299,089,470 »	512,750 »	1,299,602,220 »
71,612 »	144,070,597 »	746,967,725 »	71,612 »	747,039,337 »
153,711 »	757,327,411 »	1,015,469,200 »	153,711 »	1,105,622,911 »
»	215,564,100 »	594,631,475 »	»	594,631,475 »
3,000,000 »	251,967,745 »	2,652,628,045 »	3,000,000 »	2,655,628,045 »
»	239,800,030 »	1,151,782,030 »	»	1,151,782,030 »
»	45,956,000 »	700,000,000 »	»	700,000,000 »
56,380,708.10	103,152,079.18	239,945,371.08	56,380,708.10	296,326,579.18
»	120,000 »	2,245,000 »	»	2,245,000 »
806,317,997.28	5,116,565,846.75	17,371,791,144.22	806,317,997.28	18,178,109,141.50
547,353,145.37	716,449,170.97	17,642,956,004.66	547,353,145.37	18,190,309,150.03
258,964,851.91	4,400,116,675.78	+ 271,164,860.44	- 258,964,851.91	+ 12,200,008.53



PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge per porli ai voti:

CAPO I. — *Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e bilanci speciali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e del Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza.*

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del ministro delle finanze, in applicazione del disposto dall'art. 41, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato le concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1928-29, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1927-28.

(Approvato).

Art. 6.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1928-29.

(Approvato).

Art. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1928-29 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1927-28 — l'efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonché delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-1924, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.



È, del pari, prorogato, a tutto l'esercizio finanziario 1928-29, l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'art. 11 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1383, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'art. 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

(Approvato).

#### Art. 8.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1928-29 l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, concernenti le variazioni di bilancio che possano occorrere durante l'esercizio stesso.

(Approvato).

#### Art. 9.

Sono prorogate a tutti gli effetti, fino al 30 giugno 1929, e salvo il disposto dell'art. 4 del Regio decreto 7 maggio 1927, n. 694, le disposizioni contenute nel Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, e quelle anteriori, alle quali lo stesso decreto si riferisce.

Il contributo dello Stato ai fini di cui sopra, è stabilito, per l'esercizio finanziario 1928-29, nelle seguenti somme:

a) di lire 55,500,000, a favore del Fondo per il culto, tenuto conto della riduzione di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del Regio decreto 7 maggio 1927, n. 694, ed in aggiunta ai 10,500,000 stabiliti con l'art. 5 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364;

b) di lire 500,000, e favore del Fondo di religione e beneficenza in Roma, in aggiunta alla somma, di lire 600,000, stabilita con la legge 30 giugno 1920, n. 906.

(Approvato).

#### Art. 10.

È autorizzato l'anticipato stanziamento, nel bilancio delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29, della somma di lire 49 milioni,

in conto della rata che, ai termini dell'art. 2 del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309, sarebbe da inscrivere nell'esercizio 1930-31, per contributo dello Stato nella spesa per la ricostruzione e la riparazione delle case distrutte o danneggiate dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915.

(Approvato).

#### Art. 11.

Per l'esercizio finanziario 1928-29, l'assegno fisso annuo a carico dello Stato, per l'Istituto centrale di statistica del Regno, di cui alla lettera a) dell'art. 7 della legge 9 luglio 1926, n. 1162, è stabilito nella somma di lire 1,800,000.

(Approvato).

#### Art. 12.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1932, la sovvenzione da somministrare dal Tesoro alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato secondo le norme fissate nella lettera b) dello stesso art. 2, per i pagamenti da effettuare dalla medesima Amministrazione per le spese straordinarie di cui all'art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, è fissata, per l'esercizio 1928-29, in lire 300 milioni.

Le somme corrisposte dall'Amministrazione suddetta ad estinzione delle sovvenzioni fatte dal Tesoro dello Stato per spese di carattere patrimoniale, senza emissione di titoli speciali di debito pubblico, ammortizzabili in base ai piani relativi, sono versate alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1414.

(Approvato).

#### Art. 13.

Il limite di impegno per l'esercizio finanziario 1928-29, per le sovvenzioni di costruzioni ferroviarie, di cui agli articoli 4, della legge 30 aprile 1899, n. 168; 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540; 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444; ed 8' del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, è fissato in lire 10 milioni.

(Approvato).

## Art. 14.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, ai termini del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle B e C).

Per gli acquisti straordinari di scorte da effettuare, nell'esercizio 1928-29, dall'Amministrazione autonoma predetta è autorizzata una anticipazione, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 30 milioni. Con decreto del ministro delle finanze saranno stabilite le norme per la restituzione della somma anticipata.

(Approvato).

## Art. 15.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco A) annesso ai detti stati di previsione.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco B) annesso ai medesimi stati di previsione, potrà, l'Amministrazione del Fondo di massa, autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari incaricati.

(Approvato).

## CAPO II. — Stato di previsione dell'Entrata.

## Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, e a far entrare nelle Casse dello Stato le somme e i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella F).

È altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

(Approvato).

## Art. 17.

Ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1928-29, nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 per cento — ivi compresa la quota del 5 per cento di compartecipazione dei comuni, a norma del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944 — del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione del 45 per cento del provento della vendita del sale commestibile.

(Approvato).

## Art. 18.

Le somme da inscrivere, negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni dell'esercizio finanziario 1928-29, per effetto di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi, avuto riguardo all'aumentato potere di acquisto della moneta nazionale, in dipendenza della riforma monetaria.

(Approvato).

## Art. 19.

Il ministro delle finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto. (Approvato).

## Art. 20.

È data facoltà al Governo di provvedere con l'emissione di buoni novennali o dei buoni ordinari, di cui al precedente art. 19, alla corresponsione, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della sovvenzione stabilita per spese straordinarie, dal precedente art. 13. (Approvato).

## Art. 21.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, cioè:

## RIEPILOGO.

## ENTRATA E SPESA EFFETTIVA

Entrata .....	L.	17,642,956,004.66
Spesa .....		17,371,791,144.22
		<hr/>
Avanzo effettivo +	L.	271,164,860.44
		=====

## MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata .....	L.	547,353,145.37
Spesa .....		806,317,997.28
		<hr/>
Eccedenza passiva —	L.	258,964,851.91
		=====

## RIASSUNTO GENERALE.

Entrata .....	L.	18,190,309,150.03
Spesa .....		18,178,109,141.50
		<hr/>
Avanzo finale +	L.	12,200,008.53
		=====

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore » (N. 1262).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 23 novembre 1927.*

## VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di emanare disposizioni integrative e modificative di quelle vigenti sull'ordinamento della istruzione superiore;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è organo permanente consultivo e di informazione del Ministero della pubblica istruzione per quanto concerne lo sviluppo ed i progressi dell'attività scientifica all'interno ed all'estero.

Per l'adempimento dei suoi compiti il Consiglio nazionale delle ricerche, a mezzo dei suoi delegati, ha facoltà di accedere agli istituti, laboratori e stabilimenti nei quali si eseguono ricerche scientifiche; ma chiederà caso per caso l'assenso del ministro competente.

## Art. 2.

La ripartizione della somma stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'art. 117 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e delle altre somme che eventualmente vengano stanziate per scopi analoghi, è disposta dal ministro, udito il parere di un comitato composto di tre membri designati dal Direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche, di due membri designati dalla Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione di cui uno per la Facoltà di giurisprudenza e uno per la Facoltà di lettere e filosofia, del direttore generale dell'istruzione superiore e del capo della divisione competente.

È abrogato il secondo comma del citato art. 117.

## Art. 3.

I concorsi alle borse di perfezionamento di cui all'art. 118 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sono giudicati, per gli studi di medicina e chirurgia e di scienze matematiche fisiche e naturali, da Commissioni scelte in seno al Consiglio nazionale delle ricerche; per gli studi di scienze morali, storiche e filologiche da Commissioni scelte su designazione della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

## Art. 4.

Per lo studio degli argomenti di cui al precedente articolo 1, è aggregato al direttore del Consiglio nazionale delle ricerche il direttore generale dell'istruzione superiore.

## Art. 5.

Per la compilazione ufficiale della bibliografia scientifica tecnica italiana, affidata dal Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, al Consiglio nazionale delle ricerche, tutti i tipografi, i quali abbiano stampato, per proprio conto o per conto di editori, di enti pubblici o privati, pubblicazioni in lingua italiana o straniera, sia periodiche che non periodiche e comunque interessanti la scienza e la tecnica, devono, entro un mese dalla ultimazione della stampa, farne pervenire una copia completa al Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel caso di mancata consegna di una pubblicazione, entro il termine fissato dal comma precedente, il tipografo è passibile di una ammenda che non può essere minore del triplo del prezzo di copertina della pubblicazione, e mai inferiore a lire 50, fermo restando l'obbligo di consegnare la pubblicazione stessa. In caso di recidiva l'ammenda sarà raddoppiata.

La denuncia sarà fatta dal presidente del Direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche; e sarà competente a giudicare il pretore della circoscrizione ove ha sede la tipografia.

## Art. 6.

I direttori delle scuole di perfezionamento, dei seminari e degli Istituti scientifici delle Università e degli Istituti superiori, debbono, alla fine di ogni anno accademico, inviare al Ministero una dettagliata relazione sull'attività didattica e scientifica svolta negli Istituti ai quali sono preposti, allegando ad essa documenti ed eventuali pubblicazioni.

## Art. 7.

Presso la Regia Università di Perugia è consentita la costituzione di una Facoltà fascista di scienze politiche.

Le spese per l'istituzione dei posti di ruolo e tutte le altre inerenti alla costituzione ed al funzionamento della Facoltà stessa gravano sul bilancio della Università di Perugia.

## Art. 8.

Presso la Facoltà di lettere della Regia Università di Roma è istituita la cattedra di « storia e letteratura ungherese ».

Al conferimento di detta cattedra si provvede con decreto del ministro per la pubblica istruzione, di concerto coi ministri per gli esteri e per le finanze; e può all'uopo derogarsi alle vigenti disposizioni.

## Art. 9.

L'art. 22 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è abrogato.

All'art. 8 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è aggiunto il seguente comma:

« Quando il ministro ritenga opportuno di non addivenire momentanea-

mente alla nomina del rettore o direttore, può designare, con suo decreto, un prorettore o pro direttore, scegliendolo, sia tra i professori di ruolo appartenenti rispettivamente all'Università o all'Istituto, sia tra quelli di altra Università o Istituto della stessa sede. Il prorettore o pro direttore non può durare in ufficio oltre l'anno accademico, ed ha diritto all'indennità spettante al rettore o al direttore ».

## Art. 10.

L'art. 29, comma 1º, del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è da intendersi nel senso che le punizioni ivi contemplate si applicano, secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:

- a) grave insubordinazione;
- b) abituali mancanze ai doveri d'ufficio;
- c) abituali irregolarità di condotta;
- d) atti, in genere, che comunque ledano la dignità e l'onore del professore.

## Art. 11.

Alla tabella *D* annessa al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni sono apportate le variazioni seguenti:

Napoli (Università) Facoltà di medicina e chirurgia . . . . .	N.	25
Napoli (Università) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali »	»	20
Napoli (Università) Facoltà di lettere e filosofia . . . . .	»	16
Roma (Università) Facoltà di lettere e filosofia . . . . .	»	32

Conseguentemente il numero complessivo dei posti di professore delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori di cui all'art. 9 ultimo comma, del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, è portato a 766.

## Art. 12.

Ai liberi docenti può essere revocata dal ministro l'abilitazione all'insegnamento, quando, per manifestazioni compiute nell'esercizio del loro ufficio o anche indipendentemente da esso, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri, ovvero si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

Per le determinazioni in ordine alla revoca di detta abilitazione sarà prefisso all'interessato un termine per la eventuale presentazione delle proprie deduzioni.

## Art. 13.

Gli esami di profitto e di laurea e diploma si danno in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Non è consentita nessun'altra sessione di esami.

## Art. 14.

L'anno accademico comincia il 1º novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

L'anno finanziario coincide con l'anno accademico.

## Art. 15.

Alla scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche annessa alla Regia Scuola d'ingegneria di Torino possono essere ammessi, su richiesta del Ministero dell'aeronautica, ufficiali del genio aeronautico, in attività di servizio, forniti della laurea in ingegneria, o che abbiano compiuto l'intero corso quinquennale di studi in ingegneria e superato i relativi esami.

Su richiesta dello stesso Ministero dell'aeronautica, possono essere ammessi a frequentare uno o più corsi della Scuola di perfezionamento anzidetta ufficiali del genio aeronautico non forniti dei titoli di studio di cui al comma precedente; alla fine del corso essi possono ottenere solo un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato.

## Art. 16.

Gli ufficiali del genio aeronautico, ammessi alla Scuola di perfezionamento di cui all'articolo precedente, su richiesta del Ministero dell'aeronautica, sono esenti dal pagamento di tutte le tasse e soprattasse scolastiche.

## Art. 17.

Coloro che ottengono il riconoscimento, a norma dell'art. 51, ultimo comma, del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, di titoli accademici conseguiti all'estero debbono pagare la tassa di laurea o di diploma.

Coloro che, per il riconoscimento di titoli conseguiti all'estero, debbono sostenere esami di profitto, o di laurea, o diploma, sono tenuti al pagamento anche delle relative soprattasse.

## Art. 18.

Le Casse scolastiche delle Università e degli Istituti superiori possono, ogni anno, devolvere le eventuali eccedenze attive del loro bilancio a favore dell'opera universitaria.

## Art. 19.

Il giudizio sugli aspiranti al titolo di specialista, in base alle norme che saranno determinate con decreto Reale, è dato da speciali Commissioni nominate dal ministro per la pubblica istruzione.

Le spese per il funzionamento di dette Commissioni sono a carico degli aspiranti, i quali, prima della riunione della Commissione, saranno invitati a depositare presso il cassiere del Ministero della pubblica istruzione la somma che, tenuto conto del numero dei candidati che dovranno essere giudicati da ciascuna Commissione, si presume possa essere addebitata a ciascuno di essi per le spese stesse.

## Art. 20.

La somma, entro i limiti della quale il ministro per la pubblica istruzione può concedere gli assegni, di cui all'art. 1 del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 563, è annualmente stabilita nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

## Art. 21.

La disposizione dell'art. 11 del Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119, riguardante i rendiconti consuntivi delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori, è estesa, a decorrere dall'esercizio 1927-28, a tutti gli altri Istituti superiori, ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

## DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

## Art. 22.

Per il primo funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche di cui all'art. 7 del presente decreto le norme da inserirsi nello statuto dell'Università saranno proposte dal rettore dell'Università stessa.

Ai posti di professore della Facoltà predetta provvederà il ministro per la pubblica istruzione trasferendovi, con il loro consenso, professori di qualsiasi Università o Istituto d'istruzione superiore di grado universitario per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o per altra materia, o procedendo a nomine, eventualmente in deroga, nell'uno o nell'altro caso, alle vigenti disposizioni.

Il conferimento degli incarichi d'insegnamento sarà fatto dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del rettore.

## Art. 23.

I professori di ruolo che, anteriormente al 1° dicembre 1924, erano in servizio nel Reale Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze, sono considerati, agli effetti del trasferimento ad altri Istituti d'istruzione superiore nonchè agli effetti dell'applicazione dell'art. 120 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, allo stesso modo dei professori di ruolo che, anteriormente alla data suddetta, erano in servizio nelle libere Università di Camerino, Ferrara, Perugia ed Urbino.

Per i professori che, anteriormente al 1° dicembre 1924, abbiano prestato servizio di ruolo nel Reale Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze e che, anteriormente alla data stessa, siano stati assunti nei ruoli dei professori universitari, il servizio prestato nell'Istituto suddetto è considerato, agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi nonchè agli effetti dell'applicazione dell'art. 120 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, allo stesso modo che se fosse stato prestato in analoghe condizioni nelle Università libere di Camerino, Ferrara, Perugia ed Urbino.

Le qualifiche di reggente e di titolare, già vigenti per i professori dell'Istituto suddetto, sono considerate rispettivamente equivalenti a quelle di straordinario e di ordinario già vigenti per i professori degli altri Istituti di istruzione superiore. Tuttavia, coloro che alla data del 30 novembre 1924 erano reggenti nell'Istituto medesimo conservano ivi la stabilità come reggenti; ma non possono conseguire la qualifica di professori stabili ai sensi dell'articolo 19 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, se non nei modi all'uopo prescritti. In caso di trasferimento ad altro Istituto d'istruzione superiore, si applicano nei loro riguardi le disposizioni di cui al suddetto art. 19, commi 3° e 4°, decorrendo dalla data del trasferimento il triennio per il



conseguimento della stabilità, salvo che gli interessati non chiedano l'abbreviazione del periodo medesimo, tenuto conto del servizio prestato come reggenti.

Le disposizioni di cui al 1° e al 2° comma del presente articolo hanno effetto dal 1° dicembre 1924, esclusa, peraltro, la corresponsione di eventuali differenze di trattamento economico, per il periodo anteriore al 1° ottobre 1926.

Art. 24.

I rettori delle Università e i direttori degli Istituti superiori e degli Istituti superiori di magistero, la cui nomina sia scaduta il 15 ottobre 1927, s'intendono confermati nell'ufficio sino al giorno 31 del mese stesso.

Art. 25.

Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, i posti di assistente nel ruolo del personale degli osservatori astronomici e vesuviano possono essere conferiti, in deroga a quanto dispone l'art. 5 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3160, a funzionari appartenenti a qualunque ruolo dell'Amministrazione dello Stato, quando siano riconosciuti idonei all'ufficio da una Commissione formata da tre direttori di osservatorio o professori di ruolo di Università o di Istituto superiore.

Art. 26.

Per coprire i posti di professore di ruolo presso la Scuola d'ingegneria aeronautica annessa alla Regia Scuola d'ingegneria di Roma attualmente vacanti, potranno bandirsi ed espletarsi concorsi, procedendo alle conseguenti nomine entro i limiti stabiliti dal Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, e prescindendo dai termini prescritti dall'art. 10 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, nel testo modificato dall'art. 5 del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, e dal disposto del comma 3° articolo stesso.

Art. 27.

Per un quinquennio dalla data di pubblicazione del presente decreto il direttore della Regia Scuola d'ingegneria di Milano potrà scegliersi anche tra persone di riconosciuta alta fama negli studi d'ingegneria che non ricoprono l'ufficio di professore di ruolo, ferme restando tutte le altre norme contenute nell'art. 8 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni.

Art. 28.

Presso la libera Università di Camerino potrà istituirsi una Facoltà di scienze chimiche, rimanendo soppresso il corso quadriennale di medicina.

## Art. 29.

Le norme relative al funzionamento presso le scuole d'ingegneria dei corsi complementari in discipline tecnico-scientifiche o giuridico-economiche, previste dall'art. 10 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, possono essere provvisoriamente approvate per l'anno accademico 1927-28 con ordinanza del ministro, udita la Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

L'ordinanza è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero.

## Art. 30.

Gli studenti, che seguirono i corsi superiori di magistero istituiti dal comune di Genova, possono, per l'anno scolastico 1927-28, ottenere l'iscrizione presso un Istituto superiore di magistero Regio o pareggiato al corso successivo a quello da essi già seguito; ed il Consiglio direttivo dell'Istituto provvede a determinare l'ulteriore svolgimento della loro carriera scolastica.

Gli studenti che seguirono i corsi anzidetti per tutti gli anni prescritti per il conseguimento di uno dei diplomi di cui all'art. 2 del Regio decreto 13 marzo 1923, n. 736, possono essere ammessi a sostenere, limitatamente agli anni scolastici 1927-28 e 1928-29, il corrispondente esame di diploma presso un Istituto superiore di magistero Regio o pareggiato. Il Consiglio direttivo stabilirà, caso per caso, gli esami di profitto che il candidato debba eventualmente sostenere prima di essere ammesso all'esame di diploma.

I corsi superiori di magistero istituiti dal comune di Genova non potranno più essere svolti, a decorrere dall'anno scolastico 1927-28.

## Art. 31.

Entro un biennio dalla data di pubblicazione del presente decreto, potrà con decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei ministri, disporsi, in deroga, alle norme vigenti, il trasferimento o il comando anche per insegnamento diverso dal proprio ed eventualmente non previsto dallo statuto universitario (1) ad altro istituto della stessa o di diversa sede di quei professori di ruolo delle Regie Università, dei Regi Istituti superiori e dei Regi Istituti superiori di magistero, la cui permanenza nell'Istituto al quale appartengono si ravvisi comunque incompatibile.

Contro il provvedimento non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

## Art. 32.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o da esse diverse.

(1) Cfr. *Errata-corrige* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 275 del 28 novembre 1927 - Anno VI.

## Art. 33.

Il ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio corrente le variazioni necessarie in conseguenza del presente decreto.

## Art. 34.

Il presente decreto, salvo che sia diversamente stabilito nelle singole disposizioni, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo unico.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Onorevoli colleghi, data la qualità dell'oratore, non avrei bisogno di premettere che non avrò nulla di nuovo da dire. Non ostante, voglio premettere espressamente questa dichiarazione, per ricollegarvi una non inopportuna riflessione. Quando lo stesso senatore, allo stesso Governo, a poca distanza di tempo, ripete le stesse cose, due ipotesi sono normalmente possibili: o le cose dette la prima volta non meritavano nessuna considerazione, o il Governo ha avuto torto di non prenderle in considerazione. È naturale, è umano, che il Governo si attenga alla prima

alternativa, è altrettanto umano che io mi attenga alla seconda.

L'altra volta dissi, se ben ricordo, che mi doleva di parlare senza mio interesse personale diretto, perchè (non so se fortunatamente o sfortunatamente) ero fuori tiro della legge che allora si discuteva. Questa volta debbo ripetere lo stesso. E me ne duole, perchè tra galantuomini (e noi siamo qui tutti galantuomini), quando c'è un interesse personale diretto, la opposizione assume un carattere lodevolmente più fervido, lodevolmente più preciso. Nonostante, cercherò di essere, se non lodevolmente, sufficientemente fervido e preciso.

La legge Casati, che ha retto fino a pochi anni fa l'istruzione superiore in Italia, aveva gravissimi difetti, come sappiamo; tra gli altri

quello di rendere quasi del tutto illusorie le sanzioni contro quei professori delle Università e degli Istituti superiori che per un verso o per l'altro moralmente, disciplinarmente, didatticamente, non facessero il loro dovere. Il decreto-legge dell'on. Gentile, che mi rincresce di non vedere oggi al suo posto, decreto-legge disastroso per tanti altri rispetti, lodevolmente rimediò a questo inconveniente. Ma, nonostante il rimedio, ammetto volentieri possa esservi bisogno di qualche piccolo ritocco, di qualche piccola modificazione dichiarativa. Tale è l'art. 10 del decreto-legge di cui si chiede oggi la conversione; e se non mi sbaglio, almeno per quanto mi pare di poter rilevare dalla bella relazione del nostro collega Mazzoni, tale è sembrato anche al nostro Ufficio centrale che senza osservazioni lo accetta. Alla approvazione del nostro Ufficio centrale aggiungo modestamente la mia.

Invece c'è un altro articolo, l'art. 31, che voglio rileggere perchè ciascun senatore ne misuri tutta la enorme gravità.

« Art. 31. — Entro un biennio dalla data di pubblicazione del presente decreto, potrà con decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei ministri, disporsi, in deroga alle norme vigenti, il trasferimento o il comando anche per insegnamento diverso dal proprio ed eventualmente non previsto dallo statuto universitario ad altro Istituto della stessa o di diversa sede di quei professori di ruolo delle Regie Università, dei Regi Istituti superiori e dei Regi Istituti superiori di magistero, la cui permanenza nell'Istituto al quale appartengono si ravvisi *comunque* incompatibile.

Contro il provvedimento non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale. »

Onorevoli ministri, voi vi credete dunque infallibili? Parlo al plurale, perchè il plurale è in qualche modo una attenuazione e perchè mi rincresce ridurre la cosa al singolare, ben sapendo che l'on. Fedele non è tale uomo da credersi infallibile.

Voi volete esercitare il potere enorme che vi dà un articolo siffatto, volete togliere al professore universitario ogni garanzia di libero insegnamento, quale anche il decreto-legge dell'on. Gentile gli assicura, e non volete dargli

neppure il diritto di appello a qualsivoglia magistratura? Si dice anche oggi, come mi fu risposto già l'altra volta, che il provvedimento non è di lunga durata. Si disse allora, e si trattava allora di tutti gl'impiegati dello Stato, che a conti fatti erano soli 9 mesi, e che in questi 9 mesi le nausee e i travagli della gestazione sarebbero stati molto leggeri. Si disse allora che si poteva tirar via, ed io dimostrai che non si dovesse tirar via. Ad ogni modo quei nove mesi erano passati (non so con quante nausee e quanti travagli), ed eccoci ora ad altri due anni. E si ripete che due anni sono ben poca cosa. Ebbene, io dirò che, se l'on. Fedele ed i suoi colleghi del Governo mi danno l'assicurazione della loro permanenza in carica per due anni, posso anche rassegnarmi a votare l'articolo così come si vuole. Ma poichè questa sicurezza essi non mi danno, mi è assolutamente impossibile votare in favore di una enormità simile, per cui un ministro di cui non conosco nè l'animo, nè l'intelligenza potrà trasferire a suo libito un professore di Università, e a suo libito assegnargli un insegnamento diverso da quello al quale giudici idonei lo ritengono idoneo.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.  
S'intende che si debba trattare di materia affine.

VITELLI. L'onorevole ministro dell'istruzione mi ha cortesemente avvertito di non potere oggi trattenersi a lungo in Senato. Rinunzio perciò a svolgere la lunga serie di considerazioni che potrei e saprei opporgli, quali, del resto, egli medesimo, vecchio e lodato professore di scienze storiche nelle nostre Università, conosce ed apprezza. Concludo subito per fargli piacere, senza ripeter neppure le poche altre considerazioni che altra volta feci. Non ebbi allora molti ringraziamenti neppure dai miei ex-colleghi di Università; non me li aspetto neppure ora. (*Applausi*).

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.  
Alle critiche mosse dal senatore Vitelli all'articolo 31 della legge che presentemente si discute, risponderò brevemente.

Mi permetto di ricordare che nel 1860, o subito dopo, Francesco De Sanctis, ministro

della pubblica istruzione esonerò ad un tratto 34 professori di una grande Università.

VITELLI. Che cosa avevano fatto?

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Lo stesso Francesco De Sanctis, ministro del Governo presieduto da Camillo Cavour, in un solo giorno licenziò quasi tutti i membri dell'Accademia Reale di Napoli, sostituendoli con scienziati ligi al nuovo regime. Fra essi vi erano degli uomini insigni.

VITELLI. Si trattava di liquidare l'Università borbonica!

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Senatore Vitelli, mi permetta di fare le mie dichiarazioni; io non l'ho interrotto...

Il Governo fascista avrebbe potuto, secondo alcuni avrebbe dovuto, regolarsi non diversamente.

VITELLI. Bene!...

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Che cosa ha fatto invece il Governo fascista? E esso ha effettivamente rispettato la più ampia libertà d'insegnamento.

VITELLI. Ha fatto il suo dovere.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Tutto il Senato può esserne testimone. La stessa legge sull'insegnamento superiore, promulgata dal Governo fascista, è ispirata a questo concetto fondamentale della libertà universitaria. Libertà non soltanto accademica, ma libertà anche d'insegnamento e d'indagine scientifica. Certo, senatore Vitelli, il merito scientifico o letterario di un insegnante o d'uno scrittore non ha nulla a che fare con la sua condotta politica, e potrei con Michele Amari ripetere: applaudirei volentieri tale o tal'altro scrittore che come ministro punirei con tutta la severità delle leggi.

Ma dove è la severità nell'articolo del quale qui si parla? Vi sono alcuni casi — e coloro che hanno esperienza della vita universitaria possono assai facilmente identificarli — nei quali non soltanto la condotta politica, ma la condotta morale degli insegnanti può renderne meno efficace l'insegnamento nella sede dove essi si trovano!

VITELLI. Si parla dunque dell'insegnamento! Ma allora provvede già la legge Gentile!

PRESIDENTE. On. Vitelli potrà replicare dopo; la prego di non interrompere.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.

Ma poichè, on. Vitelli, questi casi non assumono quella gravità estrema che richiederebbe l'operazione chirurgica dell'esonero, il ministro della pubblica istruzione nell'interesse dell'insegnamento e nell'interesse, on. Vitelli, degli stessi insegnanti, ha chiesto al Governo e chiede a voi la facoltà di poterli destinare ad altra sede, non ad un insegnamento assolutamente diverso da quello che essi professavano, ma allo stesso insegnamento o ad un insegnamento strettamente affine. Del resto non è vero che non vi siano garanzie.

Vi è la massima garanzia, poichè queste decisioni non sono lasciate all'arbitrio del ministro della pubblica istruzione; ma sono deferite alla decisione del Consiglio dei ministri il quale in questi casi suole procedere, come ha riconosciuto il senatore Mazzoni, col massimo scrupolo e con la più severa obbiettività. Del resto, il Governo fascista ha dimostrato quale altissimo concetto esso abbia dell'insegnamento superiore. Io spero perciò che, nonostante le osservazioni dell'on. Vitelli, non sia per mancare al presente disegno di legge il suffragio del senatore Vitelli.

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Ho domandato all'on. Fedele una cosa cui egli non ha risposto. Quali erano le ragioni per cui furono destituiti alcuni insegnanti da Francesco De Sanctis? E la risposta gliel'avevo suggerita io stesso nella mia, forse troppo vivace, interruzione. Si liquidava allora l'Università borbonica!

Comunque l'onorevole ministro spera che il Senato accetti l'articolo così come è formulato, ed io rinnovo la speranza e il desiderio che il Senato non l'approvi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, relativo all'istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato » (N. 1345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, relativo all'istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, relativo all'istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Istituzione di un ufficio del ruolo presso la Corte di cassazione del Regno » (N. 1517).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un ufficio del ruolo presso la Corte di cassazione del Regno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È istituito presso la Corte di cassazione del Regno un ufficio speciale per la preparazione dei ruoli di udienza, diretto da un magistrato della Corte di cassazione.

All'ufficio sono addetti tre magistrati di grado non superiore a consigliere di Corte di appello, i quali sono applicati presso la Prima presidenza della corte, ferme le applicazioni autorizzate dal Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 268, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Dei magistrati indicati nel precedente comma secondo, non più di due possono essere collocati fuori ruolo, entro il limite stabilito col terzo comma dell'art. 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786. È abrogato l'art. 4 della legge 14 aprile 1927, n. 514, col quale l'indicato limite venne ridotto da trenta a ventotto.

Con Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia, potranno essere emanate le altre norme occorrenti per l'ordinamento e il funzionamento dell'ufficio speciale e per la formazione dei ruoli, anche in deroga a disposizioni legislative o regolamentari in vigore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, contenente provvedimenti per disciplinare l'assegnazione di alloggi nella Cooperativa edilizia « Il Villaggio dei Giornalisti » in Roma » (N. 1561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, contenente provvedimenti per disciplinare l'assegnazione di alloggi nella Cooperativa edilizia « Il Villaggio dei Giornalisti » in Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, contenente provvedimenti per disciplinare l'assegnazione degli alloggi nella Cooperativa edilizia « Il Villaggio dei Giornalisti » in Roma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1765, riguardante provvedimenti vari in materia di edilizia economica e popolare » (N. 1474).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, riguardante provvedimenti vari in materia di edilizia economica e popolare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, recante provvedimenti vari in materia di edilizia popolare ed economica, con le seguenti modificazioni:

Art. 1.

L'incarico di collaudare i lavori degli enti costruttori di case popolari ed economiche finanziate dalla Cassa depositi e prestiti con contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sarà affidato, qualunque sia l'importo dei lavori stessi, ad un solo collaudatore da nominarsi dal ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

Il ministro per i lavori pubblici, sempre di concerto col ministro per le finanze, revocherà la nomina delle Commissioni di collaudo costituite prima della entrata in vigore del presente decreto, sostituendole con un unico collaudatore a termini del precedente comma, ove le Commissioni stesse non diano affidamento di espletare l'incarico con la necessaria solerzia.

Per le cooperative edilizie tra ferrovieri la nomina dell'unico collaudatore e la eventuale revoca delle Commissioni di collaudo nei casi di cui al secondo comma del presente articolo sono devolute all'Amministrazione ferroviaria, che vi provvederà di concerto col ministro per le finanze ove le cooperative interessate siano state finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.

Per le costruzioni non finanziate dalla Cassa depositi e prestiti nè dalla Amministrazione ferroviaria, per le quali sia stato accordato il solo contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, in luogo del collaudo sarà effettuata, mediante incarico da conferirsi dal ministro per i lavori pubblici, una visita definitiva agli effetti della corresponsione del contributo, per constatare che le costruzioni siano conformi ai progetti approvati.

Art. 2.

Il ministro per i lavori pubblici, e il ministro delle comunicazioni per le cooperative fra i ferrovieri, ciascuno con l'assenso del Capo del Governo, hanno facoltà di dichiarare in qualsiasi tempo, ma prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale ed a tutti gli effetti, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione di alloggi, comunque costruiti col concorso od il contributo dello Stato, di coloro i quali, in qualsivoglia modo, si siano posti o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

Analogha facoltà compete al ministro per i lavori pubblici, di concerto col ministro competente, quando trattasi di funzionari destituiti con perdita del diritto a pensione. Per i ferrovieri provvede il ministro delle comunicazioni.

Tali provvedimenti sono insindacabili e non sono soggetti ad alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale ed hanno efficacia di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

Colui che subentra nell'assegnazione dell'alloggio, anche per motivi diversi da quelli contemplati nell'art. 2, è tenuto a rimborsare il precedente assegnatario dichiarato decaduto, del prezzo effettivo da questo eventualmente pagato per l'acquisto del terreno, nonchè del costo, da documentarsi, dei lavori e miglioramenti eseguiti in proprio dall'assegnatario predetto anteriormente alla pubblicazione del presente decreto. Per quelli eseguiti posteriormente non compete rimborso alcuno. L'accertamento della somma da rimborsarsi è rimesso al giudizio discrezionale ed insindacabile del collaudatore o di un funzionario del Genio civile da nominarsi dal ministro per i lavori pubblici.

Art. 4.

I commissari governativi, nominati per la gestione straordinaria delle cooperative, hanno oltre ai poteri del Consiglio di amministrazione, quelli deferiti dallo statuto sociale all'assemblea.

I bilanci delle gestioni commissariali devono essere sottoposti all'approvazione del mi-

nistro per i lavori pubblici; e, per le cooperative tra ferrovieri, all'approvazione del ministro per le comunicazioni.

#### Art. 5.

Il ministro per i lavori pubblici, e per le cooperative ferroviarie il ministro delle comunicazioni, su proposta motivata dal presidente della cooperativa debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione, o del commissario governativo, può, previa diffida portante termine perentorio non inferiore a due mesi, pronunciare col suo decreto la decadenza del diritto all'alloggio a carico di quei soci assegnatari che non abbiano ottemperato, nei modi e termini prescritti dai presidenti o commissari governativi, al pagamento di passività sociali riconosciute dal ministro stesso ed indipendenti da ampliamenti di costruzioni non finanziati, oppure al versamento di almeno tre mensilità consecutive per spese generali.

La stessa facoltà compete al ministro per i lavori pubblici ed al ministro delle comunicazioni per le cooperative fra ferrovieri, su richiesta dell'ente mutuante, ovvero, se del caso, dell'Amministrazione ferroviaria, nella ipotesi che i soci assegnatari di alloggi costruiti da cooperative si rendano morosi al pagamento delle rate di ammortamento o dei relativi accessori per tre mensilità consecutive.

Il provvedimento ministeriale non è soggetto ad alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale ed è considerato titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del codice di procedura civile.

#### Art. 6.

I Consigli di amministrazione ed i commissari governativi possono procedere senza altro alla radiazione dei soci non assegnatari di alloggi i quali, da almeno tre mesi, abbiano omissso di versare le quote per spese generali.

Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso alla Commissione di vigilanza entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento stesso, mediante lettera raccomandata. Nei casi di radiazione già deliberata e comunicata agli interessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine pel ricorso decorrerà dalla data stessa.

#### Art. 7.

Le spese di gestione straordinaria delle cooperative edilizie i cui Consigli di amministrazione siano stati sciolti; comprese quelle occorrenti per le indennità ai commissari governativi, devono essere prelevate dalle disponibilità, non vincolate, dei mutui concessi e regolarmente garantiti per le costruzioni sociali, mediante anticipazioni disposte dal ministro per i lavori pubblici, salvo rendiconto da presentarsi al ministro stesso entro i primi quindici giorni di ciascun mese.

Per le cooperative edilizie tra ferrovieri le anticipazioni di cui sopra saranno disposte dal ministro per le comunicazioni, al quale sarà presentato il relativo rendiconto.

Le spese di amministrazione non possono giustificare la richiesta di mutui suppletivi, e, qualora non vi sia margine sui mutui già concessi, dette spese devono essere sostenute dai soci.

#### Art. 8.

Qualora non ostino esigenze tecniche e finanziarie, può il ministro per i lavori pubblici, e per le cooperative tra ferrovieri il ministro per le comunicazioni, con provvedimento non suscettibile di alcun gravame, come agli ultimi alinea degli articoli 2 e 5, disporre la riduzione, ad un numero minore di ambienti, degli appartamenti assegnati o da assegnarsi, per i quali non sia stato ancora stipulato il mutuo edilizio individuale. Nel disporre tale riduzione, sarà tenuto conto delle effettive necessità di famiglia e della particolare condizione economica dei soci prenotatari od assegnatari, nonchè del grado da essi ricoperto nell'Amministrazione dello Stato.

La spesa per i corrispondenti lavori di adattamento sarà a carico dei soci che beneficeranno della nuova distribuzione.

Il provvedimento ministeriale ha forza esecutiva a' sensi dell'art. 554, n. 2, del codice di procedura civile, anche contro chiunque occupi a qualsiasi titolo la parte di alloggio risultante dalla disposta riduzione.

#### Art. 9.

Il ministro per i lavori pubblici, e per le cooperative tra ferrovieri il ministro delle co-



municazioni, qualora accerti che soci di cooperative edilizie a contributo statale abbiano compiuto o tentato di compiere speculazioni sugli alloggi sociali, può con suo provvedimento dichiarare, prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione.

Il provvedimento ministeriale ha forza esecutiva ai sensi dell'art. 554, n. 2, del codice di procedura civile, e non è suscettibile di alcun gravame come agli ultimi alinea degli articoli 2 e 5.

#### Art. 10.

Tutti i provvedimenti ministeriali in materia di cooperative edilizie a contributo statale, nonché tutte le decisioni ed ordinanze della Commissione di vigilanza hanno valore di titolo esecutivo a sensi dell'art. 554, n. 2, del codice di procedura civile. Gli ufficiali giudiziari vi debbono dare esecuzione, senza che occorra l'apposizione della formola esecutiva di cui agli articoli 555, 556 e 557 codice procedura civile e senza che occorran le formalità di cui agli articoli 741 e seguenti del predetto codice.

Essi non sono soggetti alle norme ora vigenti sulle sospensioni degli sfratti.

#### Art. 11.

Il ministro per i lavori pubblici pronunzierà insindacabilmente la decadenza dal già concesso contributo statale sul pagamento degli interessi, in confronto di quelle cooperative edilizie le quali entro il termine di mesi tre dall'entrata in vigore del presente decreto, non abbiano effettivamente iniziate le costruzioni, o, avendole iniziate, non dimostrino, a giudizio insindacabile del ministro stesso, la effettiva intenzione e possibilità di proseguirle.

#### Art. 12.

Le disponibilità che saranno accertate sulle somme già autorizzate potranno essere destinate dal ministro per i lavori pubblici:

- 1° per contributi nel pagamento degli interessi sui mutui suppletivi strettamente indispensabili per la ultimazione delle costruzioni cooperative in corso;
- 2° per contributi relativi ai mutui che

saranno stipulati da istituti per case popolari e dall'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

Resta ferma la disposizione in base alla quale la somma risultante disponibile sullo stanziamento per contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui a cooperative edilizie ferroviarie è devoluta per metà all'Amministrazione dei lavori pubblici e per metà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato allo scopo di mitigare i canoni di affitto delle case economiche da essa acquistate o costruite.

Le eventuali residue disponibilità sui contributi statali concessi a cooperative edilizie, che dovessero essere accertate dopo i collaudi definitivi delle costruzioni sociali, saranno riservate agli istituti autonomi per case popolari.

#### Art. 13.

Al fondo dei residui, iscritto al capitolo n. 826-bis (aggiunto) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata la diminuzione di 5 milioni di lire, ed eguale somma verrà iscritta in altro capitolo del bilancio medesimo, ai termini dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029, per essere erogata a favore degli enti ed istituti, e con le norme tutte previste nel Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, per case popolari da costruirsi nella città di Bolgiano.

#### Art. 14.

Dopo la pubblicazione del presente decreto, non potranno più sottoporsi all'approvazione del ministro per i lavori pubblici, o dell'Amministrazione ferroviaria, progetti o perizie di lavori da eseguirsi da parte di cooperative edilizie che fruiscono del contributo statale.

Fanno eccezione a tale divieto i progetti e perizie:

- 1° per lavori ordinati di ufficio nelle forme di legge;
- 2° per varianti ai progetti precedentemente approvati che non importino alcuna maggiore spesa o che vengano eseguite a spese della cooperativa o dei soci interessati;
- 3° per lavori ordinati dalle Commissioni di collaudo per la stabilità degli edifici;

4° per lavori di completamento degli edifici, purchè il relativo importo rientri nelle effettive disponibilità dei mutui concessi;

5° per la costruzione di case per i mutilati ed invalidi di guerra che godono del contributo dello Stato appositamente già stanziato per cooperative edilizie fra mutilati ed invalidi di guerra;

6° per la costruzione di case popolari nella città di Bolgiano ai sensi del precedente articolo ed in quella di Fiume.

Rimane comunque in facoltà del ministro per i lavori pubblici di ordinare, purchè non ne derivi danno all'Istituto od Amministrazione mutuante, la rimozione parziale o totale delle opere o costruzioni eseguite direttamente dalle cooperative o dai soci e che a giudizio insindacabile dello stesso ministro, risultino pregiudizievoli al decoro, alla stabilità degli edifici ovvero agli interessi dell'ente mutuante o dei singoli soci.

Le spese relative ai lavori eseguiti per opere e costruzioni di cui sia disposta la rimozione, nonchè le spese occorrenti per tale rimozione, saranno poste a carico di coloro che abbiano indebitamente eseguito o consentito di eseguire i lavori.

#### Art. 15.

Il ministro per le finanze, d'intesa col ministro per i lavori pubblici, determinerà le garanzie che nell'interesse della Cassa depositi e prestiti devono sostituire, ove sia ritenuto opportuno, lo stipendio o la pensione che mancasse o cessasse. La determinazione a cura del ministro per i lavori pubblici, sarà notificata al socio e alla cooperativa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra, il ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, dichiarerà senz'altro, con suo decreto, la decadenza del socio moroso e ordinerà il conseguente rilascio dell'immobile.

Il provvedimento avrà forza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del codice di procedura civile.

In nessun caso l'avvenuta decadenza di un socio e il rilascio dell'immobile esonerano il debitore od i suoi aventi causa dal pagamento del debito e degli accessori.

Le norme di cui al presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative tra ferrovieri, ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del ministro per le comunicazioni.

#### Art. 16.

Le società, gli istituti e i privati, i quali abbiano costruito o costruiscano case popolari ed economiche, sono dispensati da qualsiasi onere derivante comunque da opere eseguite dai comuni in base ai piani regolatori posti in essere precedentemente all'entrata in vigore del Regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2538, nonchè da qualsiasi contributo di miglioria derivante ai sensi del citato Regio decreto-legge 18 novembre 1923 dalla esecuzione di opere effettuate dai comuni.

L'esenzione dai detti tributi comprende anche quelli comunque già iscritti a ruolo, purchè non siano stati pagati.

I contributi già versati non si rimborsano.

#### Art. 17.

Gli interessi sulle somministrazioni in conto dei mutui corrisposti in cartelle fondiari degli istituti di credito fondiario all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato prima dell'ammortamento saranno capitalizzati ed andranno in accrescimento del mutuo da ammortizzare.

#### Art. 18.

I comuni e gli istituti autonomi per case popolari sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui da contrarsi per nuove costruzioni di case popolari ed economiche, alle quali costruzioni è anche estesa la esenzione dalle imposte e sovraimposte per 25 anni.

Inoltre, i contratti relativi alla costruzione ed assegnazione in proprietà delle case di nuova costruzione, compresi quelli per la stipulazione dei mutui, sono esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

I contratti suddetti potranno dagli istituti autonomi e dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato essere stipulati in forma pubblica amministrativa, destinando

un proprio funzionario a riceverli e conservarli mediante ordinanza del capo dell'Istituto.

Tali funzionari sono obbligati alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della vigente legge del registro.

Per la stipulazione di tali contratti e pel rilascio di copie gli istituti predetti percepiranno speciali diritti di segreteria secondo tabelle da approvarsi dal ministro per i lavori pubblici.

#### Art. 19.

I contratti di affitto delle case costruite dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed i contratti di affitto delle case popolari ed economiche costruite dagli istituti autonomi e dai comuni sono esenti da bollo e soggetti alla tassa proporzionale ordinaria di registro con la riduzione ad un quarto.

Tali registrazioni potranno aver luogo per elenco ai sensi della legge di registro.

#### Art. 20.

I contratti di riscatto di case costruite da cooperative edilizie con contributo statale in qualunque tempo vengano stipulati sono esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

#### Art. 21.

Tutti i rapporti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari ed economiche con contributo statale e finanziamento della Cassa depositi e prestiti o dell'Amministrazione ferroviaria anche se costituiti anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, sono regolati dalle norme in vigore per le opere in conto dello Stato.

In conseguenza, sono prive di qualsiasi efficacia tutte le pattuizioni eventualmente in contrasto con le dette norme.

#### Art. 22.

Fanno parte del Comitato centrale e della Giunta esecutiva dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, il direttore generale

della Cassa stessa e il capo della divisione 4ª presso il Ministero dei lavori pubblici.

Resta soppresso il posto assegnato in seno al predetto Comitato ad un rappresentante della Cassa depositi e prestiti.

#### Art. 23.

In luogo del capo dell'ufficio prestiti presso la Cassa depositi e prestiti, fa parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, ferma rimanendo l'appartenenza al Consiglio stesso del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

#### Art. 24.

L'art. 18 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, dev'essere inteso nel senso, che gli affittuari non acquistano di diritto, per effetto della concessione dell'affitto, la qualità di socio.

#### Art. 25.

Nel caso di vacanza di alloggi a seguito di decadenza, rinuncia ed altre cause, si procederà all'interpellanza dei soci in graduatoria a partire dal socio avente in graduatoria il numero immediatamente successivo a quello che occupava l'alloggio resosi vacante.

#### Art. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni riflettenti la edilizia popolare ed economica contrarie a quelle contenute nel presente decreto o incompatibili.

#### Art. 27.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 29 settembre 1927.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, che approva il Testo Unico delle leggi per le case popolari e per l'industria edilizia;

Visto il Regio decreto 2 dicembre 1920, n. 1790, per la vigilanza sulle costruzioni di case popolari ed economiche eseguite con finanziamento statale;

Visto il Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, che reca disposizioni sui compiti della Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare, provvedimenti per la esecutorietà delle sue decisioni ed altre norme in materia di abitazione;

Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538, concernente i provvedimenti per le finanze locali;

Visto il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1395, concernente la istituzione di circoli di ispezione del Genio civile e la riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, che istituisce l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Visto il Regio decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, concernente la concessione del contributo dello Stato per la costruzione di case popolari per invalidi di guerra;

Visto il Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, che reca disposizioni sull'ordinamento degli uffici preposti all'edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia.

Visto il Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Visto il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, concernente i finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali;

Visto il Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915;

Visto il Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di emanare norme varie in materia di edilizia popolare ed economica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

L'incarico di collaudare i lavori degli enti costruttori di case popolari ed economiche finanziate dalla Cassa depositi e prestiti con contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sarà affidato, qualunque sia l'importo dei lavori stessi, ad un solo collaudatore da nominarsi dal ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

Il ministro per i lavori pubblici, sempre di concerto col ministro per le finanze, revocherà la nomina delle Commissioni di collaudo costituite prima della entrata in vigore del presente decreto, sostituendole con un unico collaudatore a termini del precedente comma, ove le Commissioni stesse non diano affidamento di espletare l'incarico con la necessaria solerzia.

Per le cooperative edilizie tra ferrovieri la nomina dell'unico collaudatore e la eventuale revoca delle Commissioni di collaudo nei casi di cui al secondo comma del presente articolo sono devolute all'Amministrazione ferroviaria, che vi provvederà di concerto col ministro per le finanze ove le cooperative interessate s'ano state finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.

Per le costruzioni non finanziate dalla Cassa depositi e prestiti nè dalla Amministrazione ferroviaria, per le quali sia stato accordato il solo contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, in luogo del collaudo sarà effettuata, mediante incarico da conferirsi dal ministro per i lavori pubblici, una visita definitiva agli effetti della corresponsione del contributo, per constatare che le costruzioni siano conformi ai progetti approvati.

#### Art. 2.

Il ministro per i lavori pubblici, con l'assenso del Capo del Governo, ha facoltà di dichiarare in qualsiasi tempo, ma prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale ed a tutti gli effetti, la decadenza della prenotazione od assegnazione di alloggi, comunque costruiti col concorso od il contributo dello Stato, di coloro i quali, in qualsivoglia modo, si siano posti o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

Analoga facoltà compete al ministro per i lavori pubblici, di concerto col ministro competente, quando trattasi di funzionari destituiti con perdita del diritto a pensione.

Il provvedimento del ministro per i lavori pubblici è insindacabile sia in via amministrativa che giurisdizionale ed ha efficacia di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge.

#### Art. 3.

Colui che subentra nell'assegnazione dell'alloggio, anche per motivi diversi da quelli contemplati nell'art. 2, è tenuto a rimborsare il precedente assegnatario dichiarato decaduto, del prezzo effettivo da questo eventualmente pagato per l'acquisto del terreno, nonchè del costo, da documentarsi, delle opere, lavori o miglioramenti eseguiti in proprio dall'assegnatario predetto anteriormente alla pubblicazione del presente decreto. Per quelli eseguiti posteriormente non compete rimborso alcuno.

#### Art. 4.

I commissari governativi, nominati per la gestione straordinaria delle cooperative, hanno, oltre ai poteri del Consiglio di amministrazione, quelli deferiti dallo statuto sociale all'assemblea.

I bilanci delle gestioni commissariali devono essere sottoposti all'approvazione del ministro per i lavori pubblici.

## Art. 5.

Il ministro per i lavori pubblici, su proposta motivata del presidente della cooperativa debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione, o del commissario governativo, può, previa diffida portante termine perentorio non inferiore a due mesi, pronunciare col suo decreto la decadenza dal diritto all'alloggio a carico di quei soci assegnatari che non abbiano ottemperato, nei modi e termini prescritti dai presidenti o commissari governativi, al pagamento di passività sociali riconosciute dal ministro stesso ed indipendenti da ampliamenti di costruzioni non finanziati, oppure al versamento di almeno tre mensilità consecutive per spese generali.

Analoga facoltà compete al ministro per i lavori pubblici, su richiesta dell'ente mutuante, ovvero, se del caso, dell'Amministrazione ferroviaria, nella ipotesi che i soci assegnatari di alloggi costruiti da cooperative si rendano morosi al pagamento delle rate di ammortamento o dei relativi accessori per tre mensilità consecutive.

Il provvedimento ministeriale non è soggetto ad alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale ed è considerato titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del codice di procedura civile.

## Art. 6.

I Consigli di amministrazione ed i commissari governativi possono procedere senz'altro alla radiazione dei soci non assegnatari di alloggi i quali, da almeno tre mesi, abbiano omissso di versare le quote per spese generali.

## Art. 7.

Le spese di gestione straordinaria delle cooperative edilizie i cui consigli di amministrazione siano stati sciolti, comprese quelle occorrenti per le indennità ai commissari governativi, devono essere prelevate dalle disponibilità, non vincolate, dei mutui concessi e regolarmente garantiti per le costruzioni sociali, mediante anticipazioni disposte dal ministro per i lavori pubblici, salvo rendiconto da presentarsi al ministro stesso entro i primi quindici giorni di ciascun mese.

Per le cooperative edilizie tra ferrovieri le anticipazioni di cui sopra saranno disposte dal ministro per le comunicazioni, al quale sarà presentato il relativo rendiconto.

Le spese di amministrazione non possono giustificare la richiesta di mutui suppletivi, e, qualora non vi sia margine sui mutui già concessi, dette spese devono essere sostenute dai soci.

## Art. 8.

Qualora non ostino esigenze tecniche e finanziarie, può il ministro per i lavori pubblici, e per le cooperative tra ferrovieri il ministro per le comunicazioni, con provvedimento non suscettibile di alcun gravame, disporre la riduzione, ad un numero minore di ambienti, degli appartamenti assegnati o da assegnarsi, per i quali non sia stato ancora stipulato il mutuo edilizio individuale. Nel disporre tale riduzione, sarà tenuto conto delle effettive necessità di famiglia e della particolare condizione economica dei soci prenotatari od assegnatari, nonchè del grado da essi ricoperto nell'Amministrazione dello Stato.

La spesa per i corrispondenti lavori di adattamento sarà a carico dei soci che beneficieranno della nuova distribuzione.

Art. 9.

Il ministro per i lavori pubblici, qualora accerti che soci di cooperative edilizie a contributo statale abbiano compiuto o tentato di compiere speculazioni sugli alloggi sociali, può, con suo provvedimento non suscettibile di alcun gravame, dichiarare, prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione.

Il provvedimento ministeriale ha forza esecutiva ai sensi dell'art. 554, n. 2, del codice di procedura civile.

Art. 10.

Il ministro per i lavori pubblici pronunzierà insindacabilmente la decadenza dal già concesso contributo statale sul pagamento degli interessi, in confronto di quelle cooperative edilizie le quali entro il termine di mesi tre dall'entrata in vigore del presente decreto; non abbiano effettivamente iniziate le costruzioni, o, avendole iniziate, non dimostrino, a giudizio insindacabile del ministro stesso, la effettiva intenzione e possibilità di proseguirle.

Art. 11.

Le disponibilità che saranno accertate sulle somme già autorizzate, potranno essere destinate dal ministro per i lavori pubblici:

1° per contributi nel pagamento degli interessi sui mutui suppletivi strettamente indispensabili per la ultimazione delle costruzioni cooperative in corso;

2° per contributi relativi ai mutui che saranno stipulati da istituti per case popolari e dall'istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

Resta ferma la disposizione in base alla quale la somma risultante disponibile sullo stanziamento per contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui a cooperative edilizie ferroviarie, è devoluta per metà dall'Amministrazione dei lavori pubblici e per metà all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato allo scopo di mitigare i canoni di affitto delle case economiche da essa acquistate o costruite.

Le eventuali residue disponibilità sui contributi statali concessi a cooperative edilizie, che dovessero essere accertate dopo i collaudi definitivi delle costruzioni sociali, saranno riservate agli istituti autonomi per case popolari.

Art. 12.

Al fondo dei residui, iscritto al capitolo n. 826-*bis* (aggiunto) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata la diminuzione di 5 milioni di lire, ed eguale somma verrà iscritta in altro capitolo del bilancio medesimo, ai termini dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029, per essere erogata a favore degli enti ed istituti, e con le norme tutte previste nel Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, per case popolari da costruirsi nella città di Bolgiano.

## Art. 13.

Dopo la pubblicazione del presente decreto, non potranno più sottoporsi all'approvazione del ministro per i lavori pubblici, o dell'Amministrazione ferroviaria, progetti o perizie di lavori da eseguirsi da parte di cooperative edilizie che fruiscono del contributo statale.

Fanno eccezione a tale divieto i progetti e perizie:

- 1° per lavori ordinati di ufficio nelle forme di legge;
- 2° per varianti ai progetti precedentemente approvati che non importino alcuna maggiore spesa o che vengano eseguite a spese della cooperativa o dei soci interessati;
- 3° per lavori ordinati dalle Commissioni di collaudo per la stabilità degli edifici;
- 4° per lavori di completamento degli edifici, purchè il relativo importo rientri nelle effettive disponibilità dei mutui concessi;
- 5° per la costruzione di case per i mutilati ed invalidi di guerra che godono del contributo dello Stato appositamente già stanziato per cooperative edilizie fra mutilati ed invalidi di guerra;
- 6° per la costruzione di case popolari nella città di Bolgiano ai sensi del precedente articolo ed in quella di Fiume.

Rimane comunque in facoltà del ministro per i lavori pubblici di ordinare purchè non ne derivi danno all'istituto od Amministrazione mutuante, la rimozione parziale o totale delle opere o costruzioni eseguite direttamente dalle cooperative o dai soci e che a giudizio insindacabile dello stesso ministro, risultino pregiudizievoli al decoro, alla stabilità degli edifici ovvero agli interessi dell'ente mutuante o dei singoli soci.

Le spese relative ai lavori eseguiti per opere e costruzione di cui sia disposta la rimozione, nonchè le spese occorrenti per tale rimozione, saranno poste a carico di coloro che abbiano indebitamente eseguito o consentito di eseguire i lavori.

## Art. 14.

Il ministro per le finanze, d'intesa col ministro per i lavori pubblici, determinerà le garanzie che nell'interesse della Cassa depositi e prestiti devono sostituire, ove sia ritenuto opportuno, lo stipendio o la pensione che mancasse o cessasse. La determinazione a cura del ministro per i lavori pubblici, sarà notificata al socio e alla cooperativa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra, il ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, dichiarerà senz'altro, con suo decreto la decadenza del socio moroso e ordinerà il conseguente rilascio dell'immobile.

Il provvedimento avrà forza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del codice di procedura civile.

In nessun caso l'avvenuta decadenza di un socio e il rilascio dell'immobile esonerano il debitore od i suoi aventi causa dal pagamento del debito e degli accessori.

Le norme di cui al presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative tra ferrovieri, ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del ministro per le comunicazioni.



## Art. 15.

L'esonero dai contributi di miglioria per effetto della esecuzione di opere pubbliche eseguite dai comuni, deve intendersi esteso alle società, agli istituti ed ai privati i quali abbiano costruito o costruiscano case popolari ed economiche.

I contributi già versati non si rimborsano.

## Art. 16.

Gli interessi sulle somministrazioni in conto dei mutui corrisposti in cartelle fondiariae dagli istituti di credito fondiario all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato prima dell'ammortamento, saranno capitalizzati ed andranno in accrescimento del mutuo da ammortizzare.

## Art. 17.

I comuni e gli istituti autonomi per case popolari sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui da contrarsi per nuove costruzioni di case popolari ed economiche, alle quali costruzioni è anche estesa la esenzione dalle imposte e sovrainposte per 25 anni.

Inoltre, i contratti relativi alla costruzione ed assegnazione in proprietà delle case di nuova costruzione, compresi quelli per la stipulazione dei mutui, sono esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

I contratti suddetti potranno dagli istituti autonomi e dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato essere stipulati in forma pubblica amministrativa, destinando un proprio funzionario a riceverli e conservarli mediante ordinanza del capo dell'istituto.

Tali funzionari sono obbligati alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della vigente legge del registro.

Per la stipulazione di tali contratti e pel rilascio di copie gli istituti predetti percepiranno speciali diritti di segreteria secondo tabelle da approvarsi dal ministro per i lavori pubblici.

## Art. 18.

I contratti di affitto delle case costruite dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed i contratti di affitto delle case popolari ed economiche costruite dagli istituti autonomi e dai comuni sono esenti da bollo e soggetti alla tassa proporzionale ordinaria di registro con la riduzione ad un quarto.

Tali registrazioni potranno aver luogo per elenco ai sensi della legge di registro.

## Art. 19.

I contratti di riscatto di case costruite da cooperative edilizie con contributo statale in qualunque tempo vengano stipulati sono esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

## Art. 20.

Tutti i rapporti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari ed economiche con contributo statale e finanziamento della Cassa depositi e prestiti o dell'Amministrazione ferroviaria anche se costituiti anteriormente

alla pubblicazione del presente decreto, sono regolati dalle norme in vigore per le opere in conto dello Stato.

In conseguenza, sono prive di qualsiasi efficacia tutte le pattuizioni eventualmente in contrasto con le dette norme.

Art. 21.

Fanno parte del Comitato centrale e della Giunta esecutiva dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, il direttore generale della Cassa stessa e il capo della divisione 4<sup>a</sup> presso il Ministero dei lavori pubblici.

Resta soppresso il posto assegnato in seno al predetto Comitato ad un rappresentante della Cassa depositi e prestiti.

Art. 22.

In luogo del capo dell'ufficio prestiti presso la Cassa depositi e prestiti, fa parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, ferma rimanendo l'appartenenza al Consiglio stesso del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 23.

Sono abrogate tutte le disposizioni riflettenti la edilizia popolare ed economica contrarie a quelle contenute nel presente decreto o incompatibili.

Art. 24.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 614, riflettente il Consorzio di Istituti di credito per il funzionamento della Cassa di risparmio della Tripolitania » (N. 1554).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 614, riflettente il Consorzio di Istituti di credito per il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 614, riflettente il Consorzio di Istituti di credito per il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Provvedimenti a favore delle provincie, dei comuni e dei concessionari di opere di bonifica » (N. 1487).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore delle provincie, dei comuni e dei concessionari di opere di bonifica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile concessa dall'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 355, e dall'art. 43 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3256, per gli interessi dei mutui che, per il conseguimento delle finalità d'interesse pubblico da tali articoli indicate, le provincie, i comuni ed i concessionari di opere di bonifica possono contrarre con le Casse di risparmio, è estesa, a far tempo

dal 1° gennaio 1928, agli interessi dei mutui che per i medesimi fini i predetti enti abbiano contratto o siano per contrarre con qualsiasi Istituto di credito o con privati.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160 » (N. 1411).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Modifiche al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante l'istituzione del Consiglio d'Amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato » (N. 1549).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica-

zioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante l'istituzione del Consiglio d'amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1549).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, convertito nella legge 3 aprile 1926, n. 695, è modificato come segue:

« È in facoltà del ministro per le comunicazioni di proporre la nomina, da attuarsi per decreto Reale sentito il Consiglio dei ministri, di non più di due vice-direttori generali o direttori aggiunti, i quali coadiuveranno il Direttore generale e lo sostituiranno in caso di assenza o di impedimento; essi saranno classificati al grado quarto dell'ordinamento gerarchico suddetto. Il loro stato giuridico, come quello del Direttore generale, sarà regolato dal Regio decreto n. 2969 del 30 dicembre 1923 ».

(Approvato).

#### Art. 2.

I vice-direttori generali attualmente in carica conservano *ad personam* a tutti gli effetti il grado che avevano antecedentemente alla emanazione della presente legge e lo stato giuridico di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Il disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930, che dà esecuzione all'Accordo relativo a questioni attinenti agli ar-

ticoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania il 1° settembre 1927 » (N. 1351).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930, che dà esecuzione all'Accordo relativo a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania il 1° settembre 1927 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930, che dà esecuzione all'Accordo relativo a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania il 1° settembre 1927.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta » (N. 1387).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 1927.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità e l'urgenza di attuare mezzi di lotta contro la malattia del baco da seta prodotta dalla *Botrytis Bassiana* e denominata Calcino;

Visto il Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2265, con il quale venne istituito l'Ente nazionale serico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la economia nazionale, di concerto col ministro delle finanze e col ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Il ministro per l'economia nazionale ha facoltà di dichiarare obbligatorie la denuncia dei casi di malattia del baco da seta prodotta dalla *Botrytis Bassiana*, comunemente chiamata « Calcino », e la lotta contro la malattia stessa, dettando le relative norme di esecuzione.

## Art. 2.

Le spese per la lotta contro il « Calcino », di cui al precedente articolo, sono, per ciascun allevamento di bachi da seta, a totale carico di chi esercita l'industria dell'allevamento stesso.

## Art. 3.

L'incarico della vigilanza e del controllo per l'applicazione del presente decreto e delle norme esecutive che saranno emanate dal ministro dell'economia nazionale e della esecuzione della lotta d'ufficio a carico degli inadempienti è affidato ai direttori delle Regie Stazioni bacologiche di Ascoli Piceno e di Padova, i quali provvederanno, oltre che direttamente, anche a mezzo del personale delle rispettive Stazioni e delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

L'incaricato stesso potrà essere affidato, con decreto del ministro dell'economia nazionale, anche all'Ente nazionale serico, istituito con Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265.

A tal fine il personale dell'Ente, che abbia avuta apposita autorizzazione dal Ministero, avrà facoltà di entrare nei locali di allevamento, dettare le norme profilattiche preventive e repressive, compiere o fare compiere, nei casi di lotta

di ufficio, gli atti relativi alla cura e di denunciare alla autorità giudiziaria gli inadempienti.

Art. 4.

Nessun indennizzo è dovuto per la distruzione di allevamenti, di attrezzi o d'altro, eventualmente disposta ai fini della lotta.

Con decreto del ministro dell'economia nazionale emanato di concerto con i ministri delle finanze e della giustizia e degli affari di culto saranno stabilite le norme per il recupero delle spese, a carico degli inadempienti, sostenute per la lotta d'ufficio.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni emanate dal Ministero dell'economia nazionale in esecuzione del presente decreto, sono punite con l'ammenda da lire 50 a lire 1000 senza pregiudizio delle maggiori pene per le eventuali infrazioni alle disposizioni del Codice penale.

In caso di recidiva l'ammenda si applica in misura doppia.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

MARCELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO, *relatore*. Vinta la febrina con la selezione microscopica, rimane il calcino, il maggiore e più resistente nemico della bachicoltura.

Bene fece il Governo imprendendo assidua ed energica lotta contro questa pericolosa malattia del baco da seta.

Qualche risultato si è già verificato, e la conclusione della campagna bacologica, ora in corso, ne darà la misura.

Ma il malanno è per sua natura tanto ostinato che, a vincerlo, occorrono anni di diligente applicazione delle già note pratiche preven-

tive, e molti studi nella speranza di trovare mezzi di lotta ognor più efficaci.

L'Ufficio centrale perciò conforta il Governo a perseverare nella via intrapresa.

Ma non può, a meno di raccomandare che le disposizioni contenute nel decreto continuo ad essere applicate con prudente discrezione, perchè, se applicate sempre alla lettera, potrebbero portare all'abbandono della bachicoltura nelle località solitamente infette, prima ancora che il male fosse vinto.

Con questa fiducia, il vostro Ufficio centrale, onorevoli colleghi, vi propone la conversione in legge del decreto in esame.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ringrazio l'onorevole senatore Marcello delle parole di lode rivolte al Governo riguardo alla lotta contro il calcino del baco da seta, e lo assicuro che il Governo prenderà in considerazione tutte le sue raccomandazioni.

MARCELLO, *relatore*. Non ho che da ringraziare l'onorevole ministro della sua cortese risposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica » (N. 1550).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1550).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il Direttore generale delle poste e dei telegrafi è classificato al grado quarto dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, approvato con Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, col trattamento del grado stesso.

(Approvato).

#### Art. 2.

La facoltà di cui al 2° comma dell'art. 4 del Regio decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, è soppressa.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Direttore generale delle poste e dei telegrafi attualmente in carica è conservato, *ad personam*, a tutti gli effetti, al grado dell'ordinamento gerarchico predetto assegnatogli a norma delle disposizioni anteriori alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 » (N. 1328).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1328).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 29 settembre 1927, n. 1819, 23 ottobre 1927, n. 1966, 23 ottobre 1927, n. 1967, 23 ottobre 1927, n. 1968, 23 ottobre 1927, n. 2028, 23 ottobre 1927, n. 2029, 23 ottobre 1927, n. 2036, 23 ottobre 1927, n. 2037 e 23 ottobre 1927, n. 2044.

(Approvato).

## Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 4 settembre 1927, n. 1804, 6 ottobre 1927, n. 1938, 18 ottobre 1927, n. 2024 e 23 ottobre 1927, n. 2026, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, concernente variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 282, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 » (N. 1477).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, concernente variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 282, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 1477).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, concernente variazioni al bilancio delle varie Amministrazioni per l'esercizio 1927-28 e provvedimenti vari di carattere finanziario.

(Approvato).

## Art. 2.

È convalidato il Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 282, che autorizza il 16° prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1927-28.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Conto consuntivo sulla gestione dei Regi stabilimenti di Salsomaggiore nell'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1921 » (N. 1377).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo sulla gestione dei Regi Stabilimenti di Salsomaggiore nell'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1921 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 1377).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

È ratificato l'esercizio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per la gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore per l'anno 1921.

(Approvato).

## Art. 2.

Le entrate ordinarie e straordinarie della gestione dei Regi



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

stabilimenti termali di Salsomaggiore, accertate nello esercizio 1921, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo, ammontano a . . . . . L. 10,759,170.39  
delle quali furono riscosse . . . . . 10,478,532.08  
e rimasero da riscuotere. . . . . L. 280,638.31  
=====

(Approvato).

## Art. 3.

Le spese ordinarie e straordinarie della gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore impegnate nell'esercizio 1921, per la competenza propria dello esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo, ammontano a . . . . . L. 11,101,307.58  
delle quali furono pagate . . . . . 9,249,941.19  
e rimasero da pagare . . . . . L. 1,851,366.39  
=====

(Approvato).

## Art. 4.

Il risultato economico della gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1921, è stabilito come segue:  
Rendite e profitti . . . . . L. 3,456,083.11  
Spese e perdite . . . . . 3,157,711.07  
=====

Utile di esercizio (Miglioramento patrimoniale) . . . . . L. 298,372.04  
=====

(Approvato).

## Art. 5.

La situazione patrimoniale, conseguente alla gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore, nell'esercizio 1921, quale risulta dal conto consuntivo, è stabilita come segue:

*Attivo:*

Al 31 dicembre 1920 . . . . . L. 12,256,700.98  
Variazioni durante il  
1921 . . . . . + » 6,818,100.72  
Al 31 dicembre 1921 . . . . . L. 19,074,801.70  
=====

*Passivo:*

Al 31 dicembre 1920 . . . . . L. 9,883,684.39  
Variazioni durante il  
1921 . . . . . + » 6,519,728.68  
Al 31 dicembre 1921. . . . . L. 16,403,413.07  
=====

*Patrimonio netto:*

Al 31 dicembre 1920 . . . . . L. 2,373,016.59  
Utili (miglioramento patrimoniale) dello esercizio 1921 . . . . . » 298,372.04  
Al 31 dicembre 1921 . . . . . L. 2,671,388.63  
=====

(Approvato).

## Art. 6.

La situazione di cassa, conseguente alla gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1921, quale risulta dal conto consuntivo, è stabilita come segue:

Fondi al 1° gennaio 1921 . . . . . L. 841,948.14  
Riscossioni  
durante il 1921 L. 10,656,552.54  
Pagamenti  
durante il 1921 » 10,150,559.63  
+ L. 505,992.91  
L. 1,347,941.05  
=====

(Approvato).

## Art. 7.

La situazione complessiva delle somme rimaste da riscuotere e da pagare al 31 dicembre 1921, in dipendenza della gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore tanto nell'esercizio 1921, quanto negli esercizi precedenti, quale risulta dal conto consuntivo, è stabilita come segue:

*Resti attivi:*

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria del-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

lo esercizio 1921 . . . . . L.	280,638.31
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli anni prece- denti . . . . .	171,795.39
<b>Totale . . . . L.</b>	<b>452,433.70</b>
	=====

*Resti passivi:*

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dello esercizio 1921 . . . . . L.	1,851,366.39
Somme rimaste da pagare sui residui degli anni precedenti »	275,671.04
<b>Totale . . . . L.</b>	<b>2,127,037.43</b>
	=====

(Approvato).

## Art. 8.

Il conto delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti ai Regi stabilimenti di Salsomaggiore, giusta l'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n. 728, e la legge 7 aprile 1921, n. 450, presenta al 31 dicembre 1921 la seguente situazione:

*A debito degli stabilimenti:*

Per anticipazioni a tutto 31 di- cembre 1920 . . . . . L.	7,403,446.53
Per anticipazioni durante l'eser- cizio 1921 . . . . .	5,848,720.59
<b>Totale anticipazioni al 31 di- cembre 1921 . . . . . L.</b>	<b>13,252,167.12</b>
Per interessi secondo i quadri di ammortamento . . . . .	17,592,384.38
<b>Totale a debito . . . . L.</b>	<b>30,844,551.50</b>
	=====

*A credito degli stabilimenti:*

Per ammortamenti compiuti a tutto 31 di- cembre 1921.	
Quota rimborso capitale . . . L.	144,937.31
Interessi . . . . .	822,412.03
<b>Totale a credito . . . . L.</b>	<b>967,349.34</b>
	=====

*Rimane a debito al 31 dicembre 1921:*

Per anticipazione capitale. . . L.	13,107,229.81
Per interessi futuri . . . . .	16,769,972.35
	=====
<b>L.</b>	<b>29,877,202.16</b>
	=====

(Approvato).

## Art. 9.

La situazione del fondo di riserva dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore al 31 dicembre 1921, quale risulta dal conto consuntivo, è stabilita come segue:

Esistenza al 1° gennaio 1921. L.	84,942.40
Interessi maturati nel 1921. . . .	2,537.98
Quota liquidata in base ai risul- tati finanziari dell'esercizio 1921 .	87,385.95
	=====
<b>L.</b>	<b>174,866.33</b>
Prelevamento ai termini dello art. 15 del regolamento orga- nico 28 giugno 1917, n. 1066. . . .	174,866.33
	=====
<b>L.</b>	<b>—</b>
	=====

(Approvato).

## Art. 10.

Il provento netto risultante dalla gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1921 è così costituito:

Variazioni patri- moniali in più . . . . .	755,379.82
Variazioni patri- moniali in meno . . . . .	509,211.19
	=====
Miglioramento patrimoniale . . .	246,168.63
Quota capitale dell'annualità di ammortamento 1921 per le anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti . . . . .	52,203.41
	=====
<b>L.</b>	<b>298,372.04</b>
	=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1224-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

**Approvazione del disegno di legge:** « Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-928 » (N. 1429).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 1429).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che ti leggo:

**Art. 1.**

Sono convertiti in legge i Regi decreti 20 dicembre 1927, n. 2310; 20 dicembre 1927, n. 2458; 22 dicembre 1927, n. 2609; 27 dicembre 1927, n. 2447; 27 dicembre 1927, numero 2611; 29 dicembre 1927, n. 2613; 29 dicembre 1927, n. 2614; 29 dicembre 1927, n. 2617; 29 dicembre 1927, n. 2666 e 29 dicembre 1927, n. 2668.

(Approvato).

**Art. 2.**

Sono convalidati i Regi decreti 15 dicembre 1927, n. 2435; 27 dicembre 1927, n. 2580; 29 dicembre 1927, n. 2628, e 5 gennaio 1928, n. 9, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:** « Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al quindicesimo prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-928 » (N. 1466).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al quindicesimo prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convalidato il Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, autorizzante la 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1927-28.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:** « Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei comuni unificati » (Numero 1490).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei comuni unificati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

I contratti per la riscossione dei dazi interni di consumo in corso nei comuni unificati con disposizioni emanate anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere dichiarati cessati con decreto

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

del ministro delle finanze di concerto con quello dell'interno, sentita la Commissione istituita con l'art. 87 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

La cessazione avrà effetto dal giorno in cui il prefetto della provincia avrà stabilito l'inizio dei corrispondenti servizi nella nuova circoscrizione comunale.

Ogni eventuale controversia, dipendente dall'applicazione del primo comma del presente articolo, è deferita, nonostante qualsiasi patto in contrario, ad un Collegio di tre arbitri che giudicheranno come amichevoli compositori e che saranno designati, uno dall'Amministrazione comunale, l'altro dall'appaltatore uscente, e, qualora, questo non vi provveda, dal presidente del tribunale, ed il terzo dal prefetto della provincia.

La gestione daziaria dei comuni unificati potrà essere conferita all'appaltatore di uno dei comuni preesistenti, alle condizioni stabilite dal contratto in corso, salvo l'applicazione ove necessario, dell'art. 306 del regolamento per la riscossione dei dazi interni di consumo, approvato con Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 540.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 876, recante modifiche alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto Nazionale dell'Esportazione » (N. 1563).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 876, recante modifiche alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto Nazionale dell'Esportazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 876, recante modifiche alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto Nazionale dell'Esportazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2123, circa compensi daziari per i materiali nazionali impiegati nelle costruzioni navali disciplinate dal Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211 » (N. 1347).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2123, circa compensi daziari per i materiali nazionali impiegati nelle costruzioni navali disciplinate dal Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2123, circa compensi daziari per i materiali nazionali impiegati nelle costruzioni navali disciplinate dal Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria (N. 1515) »

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per il riordinamento degli uffici

e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

Il termine assegnato al comune di Reggio Calabria per l'esercizio delle facoltà eccezionali di cui al Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, relativamente al riordinamento degli uffici e dei servizi e alla dispensa del personale, è prorogato fino al 31 luglio 1928.

L'efficacia di detta proroga si estende anche ai provvedimenti adottati nel periodo dalla scadenza del termine di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1927, emesso in applicazione del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, numero 223, alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese » (N. 1312).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 1312*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che ri-leggo:

Art. 1.

All'art. 11 della legge 23 settembre 1920, n. 1375, che modifica e convalida il Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, sono sostituiti i seguenti:

Art. 11 — La riscossione delle entrate dell'Ente autonomo è fatta dagli esattori comunali, ovvero da un esattore unico particolare, in base a ruoli, approvati dal Presidente e resi esecutori dal prefetto.

Il conferimento del servizio suddetto agli esattori delle imposte dirette e la cessazione di esso possono dall'Ente essere disposti anche durante il corso dei contratti di appalto.

Tanto gli esattori comunali come quello particolare provvedono alla riscossione con i privilegi fiscali e rispondono verso l'Ente del non riscosso per riscosso, con tutte le modalità e secondo le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Tanto nei rapporti tra esattori ed utenti, quanto in quelli fra l'esattore e l'Ente sono applicabili, in quanto compatibili, e con i temperamenti derivanti dalla organizzazione dell'Ente, tutti gli obblighi nascenti dalla legge e dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette.

Per accertare la regolarità del servizio di riscossione, il prefetto della provincia può disporre ispezioni, a richiesta dell'Ente anche a mezzo di funzionari di questo, presso gli uffici degli esattori comunali. Uguale facoltà spetta direttamente all'Ente nei riguardi del proprio esattore particolare, quando esista.

Art. 11-bis — Sono riscossi mediante ruoli:

- a) i canoni dovuti dalle provincie, dai comuni, dagli Enti morali e da qualsiasi altro utente, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, per le quali si provvede a riscossione diretta, in base a fatture ed ai contratti, non esclusi quelli emergenti dagli articoli 123 e 124 del regolamento generale approvato con Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195;

- b) le somme dovute per eccedenze di consumo oltre i minimi impegnativi contrattuali;
- c) i rimborsi dovuti per spese di impianto, contrattuali, di manutenzione e per penali, ad eccezione di quelli dovuti dalle Amministrazioni dello Stato.

Per i canoni di cui alla lettera a) sono compilati ruoli principali, per le altre entrate di cui alle lettere b) e c) sono compilati ruoli speciali.

Gli utenti sono tenuti al pagamento delle somme comprese nei ruoli approvati e consegnati all'esattore, nonostante qualsiasi reclamo

e contestazione, salvo i rimborsi eventualmente dovuti a contestazione definitiva.

La riscossione delle somme contenute nei ruoli principali è fatta in tre rate, in corrispondenza della prima, terza e quinta scadenza delle rate bimestrali, stabilite per la riscossione delle imposte dirette. La riscossione dei ruoli speciali è fatta in unica soluzione, in corrispondenza alla più prossima scadenza della rata stabilita per le imposte dirette.

Decorsi 10 giorni dalla scadenza senza che si sia provveduto al pagamento delle somme dovute, gli utenti incorrono in una multa pari a quella dovuta dai contribuenti morosi per imposte e tasse a favore dell'esattore, senza pregiudizio dell'azione esecutiva e della facoltà dell'Ente di sospendere la somministrazione dell'acqua, a mente dell'art. 118 del regolamento.

Per il servizio di riscossione mediante ruoli, gli esattori comunali e quello particolare dell'Ente hanno diritto ad un aggio a carico dell'utente, pari a quello risultante dal contratto di appalto dell'esattoria per ciascun comune.

Nei riguardi delle provincie e dei comuni tale aggio viene determinato in ragione di lire una per ogni cento lire riscosse.

Tanto gli esattori comunali quanto quello particolare dell'Ente, non possono richiedere rimborso di quote inesigibili, se non dimostrino oltre all'infruttuosità degli atti esecutivi, anche di aver dato avviso all'Ente, alla scadenza del debito dell'utente, della morosità di questo, per l'esercizio della facoltà nascente dall'art. 118 del Regolamento.

Art. 11-ter. — L'esattore particolare dell'Ente è equiparato agli esattori comunali, nei riguardi della facoltà di nominare propri collettori e messi per ogni comune o per gruppi di comuni, nonchè per quanto riguarda la procedura esecutiva e per tutto ciò che concerne la riscossione ed il versamento all'Ente delle somme di cui risponde. Egli ha inoltre il diritto di valersi dell'opera dei messi comunali per le notificazioni, e degli esattori per i procedimenti per delegazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di determinare la misura e modalità della cauzione da prestarsi dall'esattore particolare dell'Ente.

Art. 11-quater. — Il servizio di cassa dell'Ente è eseguito gratuitamente dal Banco di Napoli.

Fermo restando il disposto del precedente comma, il servizio di tesoreria è esercitato per mezzo dello stesso Banco di Napoli, ovvero di un tesoriere particolare, con le norme da stabilirsi dal regolamento.

L'ufficio di tesoriere è disimpegnato dall'esattore particolare dell'Ente, quando sia prescelto tale metodo di conferimento del servizio di riscossione.

(Approvato).

#### Art. 2.

Alla legge 23 settembre 1920, n. 1265, che modifica e convalida il Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, è aggiunto il seguente:

Art. 21 — Ai contravventori alle norme del regolamento di distribuzione dell'acqua, di cui all'art. 125 del regolamento approvato con Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195, ed a tutte le altre disposizioni del regolamento stesso è applicabile una penale da lire 5 a lire 500.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di determinare la misura della penale applicabile a ciascuna infrazione.

È data facoltà all'Ente di provvedere alla nomina di propri agenti giurati, i quali sono a tutti gli effetti considerati agenti di forza pubblica. Tale qualifica può altresì essere conferita ai dirigenti tecnici ed amministrativi dell'esercizio dell'acquedotto.

Il riconoscimento degli agenti da parte del prefetto di una delle provincie, nella cui giurisdizione rientrano le opere dell'acquedotto, ha efficacia anche nelle altre provincie attraversate dall'acquedotto stesso; e ciò deve farsi risultare dalla relativa patente.

(Approvato).

#### Art. 3.

Per quanto non sia previsto nelle disposizioni di cui alla presente legge, provvedono le leggi e regolamenti generali, riguardanti la materia, nonchè le disposizioni che saranno adottate con il regolamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma » (N. 1508).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 1508).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Su di esso è stato presentato dalla Commissione di finanze il seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO.

Il Senato,

approvando il disegno di legge sui « Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma;

nell'intento di evitare che il comune di Parma sia obbligato il 31 dicembre 1928 a versare allo Stato, a titolo di restituzione, somme non effettivamente riscosse;

Esprime il voto:

1° che si affrettino il più possibile le procedure di cui agli articoli 1 e 3 del disegno di legge;

2° che ove, nonostante le procedure affrettate, non sia possibile anticipare alcuna somma al comune entro il 1928, si emani un provvedimento che rimandi il pagamento della prima rata del rimborso dovuto dal comune al 31 dicembre dell'anno in cui verrà effettivamente fatta la prima anticipazione.

Chiedo, all'onorevole ministro delle finanze se accetta quest'ordine del giorno.

**VOLPI, ministro delle finanze.** Dichiaro di accettarlo.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti quest'ordine del giorno, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Con Regi decreti da emanarsi su proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno dichiarate di pubblica utilità, a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188, le opere necessarie al risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma e sarà provveduto all'approvazione dei relativi progetti.

Alle espropriazioni che saranno necessarie per la esecuzione delle opere saranno applicabili le disposizioni degli articoli 12 e seguenti della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento di Napoli.

(Approvato).

#### Art. 2.

Per la esecuzione delle opere previste al precedente articolo, lo Stato anticiperà al Comune di Parma, senza oneri di interessi, la somma complessiva di lire 14,000,000 così ripartita:

nell'esercizio finanziario:

1928-29	L. 3,850,000
1929-30	2,830,000
1930-31	2,450,000
1931-32	2,300,000
1932-33	1,350,000
1933-34	780,000
1934-35	380,000
1935-36	30,000
1936-37	30,000

(Approvato).

#### Art. 3.

All'erogazione della anticipazione di cui all'art. 2, entro i limiti della quota annua fissata allo stesso articolo, sarà provveduto direttamente dal Ministero delle finanze, per i primi nove decimi dell'importo totale della anticipazione stessa, in base allo stato di avanzamento dei lavori e in seguito a nulla osta del prefetto di Parma e, per l'ultimo decimo, in base a nulla osta del Ministero dell'interno, in seguito al collaudo delle opere.

(Approvato).

## Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1928-29 e per gli esercizi successivi saranno stanziati, in apposito capitolo, i fondi necessari pel pagamento delle anticipazioni di cui al precedente art. 2.

(Approvato).

## Art. 5.

La restituzione dell'anticipazione della complessiva somma di lire 14,000,000, di cui alla presente legge, sarà effettuata, mediante il versamento da parte del Comune di Parma, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata, di trenta rate uguali e costanti dello importo ciascuna di lire 466,666.66, con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, dal 1928 al 1957 compreso.

Tali versamenti saranno effettuati indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori e dalla conseguente erogazione delle anticipazioni di cui all'art. 2.

(Approvato).

## Art. 6.

Ove il Comune di Parma sia inadempiente agli obblighi derivanti dal precedente articolo, il medesimo potrà, con Regio decreto da emanarsi su proposta dei ministri dell'interno e delle finanze, essere dichiarato decaduto dai benefici previsti dalla presente legge, fermo restando, a suo carico, l'onere della restituzione delle somme già percepite, nei modi previsti dal precedente articolo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche » (N. 1135).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio

1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione dei prezzi dei contratti per la esecuzione di opere pubbliche ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2121, che approva un maggiore stanziamento di fondi per compensi di costruzione alle navi mercantili » (N. 1323).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2121, che approva un maggiore stanziamento di fondi per compensi di costruzione alle navi mercantili ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2121, che approva un maggiore stanziamento di fondi per compensi di costruzione alle navi mercantili.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.



Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno » (numero 1254).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, portante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, con le seguenti modificazioni:

*Omissis.*

CAPO I.

LE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO.

Art. 1.

Agli effetti del presente decreto, le operazioni di credito agrario sono distinte in operazioni:

- a) di esercizio;
- b) di miglioramento.

Art. 2.

Sono operazioni di credito agrario di esercizio:

1° i prestiti per la conduzione delle aziende agrarie e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti;

2° i prestiti per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli;

3° le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in luogo di pubblico o privato deposito;

4° i prestiti a favore di enti ed associazioni agrarie:

a) per acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;

b) per anticipazioni ai soci in caso di

utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti.

I prestiti e le anticipazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 possono essere concessi a privati, enti ed associazioni che conducono direttamente fondi rustici in forza di un legittimo titolo o di un contratto comunque denominato.

Art. 3.

Sono operazioni di credito agrario di miglioramento i prestiti e mutui per gli scopi seguenti:

a) esecuzione di piantagioni, e trasformazioni culturali;

b) costruzione di strade poderali;

c) sistemazione di terreni;

d) costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta, siepi ed ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere fondi;

e) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame e alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonché alla manipolazione di questi;

f) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare, prosciugare e rassodare terreni;

g) applicazioni dell'elettricità all'agricoltura, sistemazioni montane, rimboschimenti e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi.

Sono altresì considerate operazioni di credito agrario di miglioramento, nei casi ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento, i mutui per:

1° acquisto di terreni per la formazione della piccola proprietà coltivatrice;

2° acquisto di terreni, affrancazione di canoni e livelli e trasformazione di debiti fondiari che abbiano per fine il miglioramento stabile dei fondi;

3° costruzione, riattamento ed adattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e prodotti agrari, e per deposito di bestiame.

Art. 4.

I prestiti e mutui di cui alle lettere a) a g) del precedente articolo possono essere concessi a privati, enti ed associazioni, che posseggono

o conducono terreni in forza di un titolo il quale consenta la esecuzione dei lavori e delle opere, l'assunzione dell'onere del mutuo e la prestazione delle garanzie richieste, nonchè a consorzi di bonifica, di irrigazione e simili, che provvedono all'esecuzione di opere di bonificazione e miglioramento agrario nell'interesse dei consorziati.

#### Art. 5.

I prestiti di cui al n. 1 dell'art. 2, avranno scadenza rispettivamente all'epoca del raccolto o della compiuta utilizzazione o trasformazione del prodotto.

I prestiti di cui al n. 2 dell'art. 2 saranno estinti in rate annuali non superiori a cinque.

I prestiti di cui ai nn. 3 e 4, lettera b), dell'art. 2 avranno scadenza all'epoca nella quale la vendita dei prodotti può aver luogo senza danno dei produttori.

I prestiti di cui al n. 4, lettera a), dell'art. 2 dovranno avere scadenza non superiore ai sei mesi, e potranno alla scadenza essere sostituiti in tutto o in parte con cambiali rilasciate dai singoli soci.

I prestiti e mutui di cui all'art. 3 dovranno essere estinti in rate annuali, il cui numero massimo non può eccedere quello di trenta a datare, di regola, dall'anno nel quale i miglioramenti sono divenuti produttivi.

#### Art. 6.

I prestiti di cui all'art. 2 saranno effettuati mediante sconto di cambiale agraria.

I prestiti e i mutui di cui all'art. 3 saranno di regola concessi previa stipulazione di apposito contratto e dietro prestazione di garanzia ipotecaria o altra ritenuta idonea dall'Istituto mutuante. Qualora peraltro la natura, la entità e le modalità della operazione lo consentano, potranno essere effettuati anche mediante sconto di cambiali agrarie, purchè però l'operazione non abbia durata superiore a cinque anni.

Nei casi di mutui a consorzi, con garanzia di delegazione sui contributi consorziali, esigibili con i privilegi delle imposte dirette, i mutui saranno fatti alle stesse condizioni e con gli stessi privilegi stabiliti per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti dal-

l'art. 78 della legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Testo Unico). A detti mutui si applicano le disposizioni degli articoli 75, 77, 79, 80, 81 e 88 della citata legge.

#### Art. 7.

La cambiale agraria, che è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria, deve contenere l'indicazione:

a) dello scopo del prestito;

b) del fondo per il quale il prestito è concesso o del luogo in cui trovansi depositati i prodotti da utilizzare, da trasformare o da conservare, o in cui saranno custoditi il bestiame, le macchine e gli attrezzi da acquistare;

c) delle garanzie delle quali il prestito è assistito. Nei casi in cui sia garantito da privilegio convenzionale o da pegno, saranno indicati nella cambiale gli estremi dei relativi atti di costituzione.

Per le cambiali non eccedenti le lire 5000 il croce segno del debitore, che dichiara di non sapere scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, è sufficiente per tutti gli effetti di legge. La cambiale però deve essere controfirmata da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici a termini delle leggi vigenti, e la loro firma sarà autenticata da un notaio o dal podestà o dal giudice conciliatore: l'autenticazione è gratuita.

#### Art. 8.

I prestiti per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, sono privilegiati sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi. Tale privilegio si eserciterà, per quanto riguarda le concimazioni e le colture biennali, oltre che sui frutti dell'anno, su quelli dell'anno successivo.

Il detto privilegio compete all'istituto mutuante in confronto di chiunque possenga, coltivi e conduca il fondo entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di mancato o insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva.

Quando il debitore è un mezzadro o colono

parziario, il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti e delle derrate ad esso spettanti.

I prestiti per gli scopi di cui al n. 2 dell'art. 2 sono privilegiati rispettivamente sul bestiame, le macchine e gli attrezzi.

Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per le spese di giustizia, di cui nell'art. 1956 del Codice civile, ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati nell'art. 1958 di detto Codice.

#### Art. 9.

A garanzia dei prestiti e mutui di cui all'art. 2, nn. 1 e 2, e all'art. 3, può essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nei fondi rustici del debitore e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare ed a fornire i fondi stessi, limitatamente alla parte del valore eccedente i crediti assistiti da privilegio legale a' sensi dell'articolo precedente.

Alla validità ed efficacia del privilegio è necessario:

a) che esso risulti da un atto scritto, anche se non autenticato, nel quale siano esattamente descritte le cose su cui viene costituito il privilegio e particolarmente indicati gli scopi e le condizioni dei prestiti e mutui e gli obblighi del debitore;

b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione è posto il fondo;

c) che sia iscritto sul registro speciale tenuto dalla Conservatoria delle ipoteche del luogo nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte a privilegio e dove queste si trovano.

L'iscrizione, senza responsabilità del conservatore delle ipoteche, non potrà aver luogo che su richiesta dell'istituto autorizzato ad esercitare il credito agrario che ha concesso il prestito.

Il detto privilegio può essere costituito per la durata del prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso per una durata non maggiore di anni cinque. Tuttavia può essere validamente rinnovato prima della scadenza per un altro periodo parimenti non maggiore di anni cinque.

Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato, di cui al n. 1 dell'art. 1958 del Codice civile, ma nel concorso con creditori ipotecari iscritti anteriormente alla data dell'iscrizione del privilegio speciale, l'istituto mutuante non potrà ottenere collocazione anteriore a quella dei creditori ipotecari, rimanendo ferma, in questo caso, la collocazione degli altri creditori privilegiati eventualmente concorrenti secondo le disposizioni del codice civile.

In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio ai sensi del presente articolo, non può essere eseguita la tradizione al compratore, se prima non sia stato soddisfatto il credito dell'istituto mutuante.

Il venditore, che ne abbia eseguita la tradizione e non abbia soddisfatto il credito dell'istituto mutuante, incorre nelle penalità previste dall'articolo seguente; e il compratore è tenuto a soddisfare il credito dell'istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore.

#### Art. 10.

Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti al privilegio di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, oppure impiega in tutto od in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dall'art. 203 del Codice penale.

Nei casi predetti, e allorchè il debitore abbandoni la coltivazione del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisca notevolmente le garanzie all'istituto creditore, questo può chiedere la risoluzione del contratto a termini dell'art. 1165 del Codice civile.

#### Art. 11.

Se il debitore non versa integralmente, alle scadenze stabilite, l'importo del prestito e delle singole rate di rimborso di esso, il pretore del mandamento, su istanza dell'istituto mutuante, può, assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio.

La vendita seguirà senza formalità giudiziarie, con le norme dell'art. 68 del Codice di commercio.

## Art. 12.

Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, previste dal n. 3 dell'art. 2 del presente decreto, qualora il debitore non paghi alla scadenza, o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, o il debitore non estingua il debito nel termine di giorni sette dall'invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l'istituto sovventore ha diritto di far vendere il pegno senza formalità giudiziarie, con le modalità degli articoli 477, 478 e 479 del Codice di commercio.

## CAPO II.

GLI ISTITUTI AUTORIZZATI  
AD ESERCITARE IL CREDITO AGRARIO

## Art. 13.

Sono autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio gli enti morali aventi per fine l'esercizio del credito agrario, quali le Casse agrarie e i Monti frumentari e nummari. Tali istituzioni sono trasformate in Casse comunali di credito agrario, il cui ordinamento e funzionamento sarà regolato dalle norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto. Nei comuni dove dette istituzioni siano più di una, esse potranno essere fuse con decreto del ministro per l'economia nazionale in unica Cassa comunale. Gli atti con i quali sarà eseguita tale fusione saranno soggetti alle normali tasse di bollo ed a tassa fissa di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche. Le Casse comunali di credito agrario di nuova istituzione dovranno essere erette in ente morale con Regio decreto promosso dal ministro per l'economia nazionale.

Possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia nazionale a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, e in quanto abbiano disponibilità per impieghi a lungo termine — anche le operazioni di credito agrario per miglioramenti, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le Casse di risparmio, i Monti di pietà, gli istituti ordinari e cooperativi di credito, i Consorzi agrari, le Associazioni agrarie legalmente costituite e l'Opera nazionale per i combattenti.

Possono essere autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento, a' sensi del presente decreto, gli istituti di credito fondiario e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Sono infine autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione e gli istituti indicati al successivo art. 14.

## Art. 14.

Sono incaricati di coordinare, indirizzare ed integrare l'azione creditizia degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura, nelle zone appresso indicate, i seguenti istituti:

1° Nelle tre Venezie, la sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, costituita a norma dei Regi decreti-legge 19 novembre 1921, n. 1793, e 13 agosto 1926, n. 1504; nonché, per il credito agrario di miglioramento a lungo termine, anche la sezione di credito agrario dell'Istituto di credito fondiario per le Venezie;

2° nella Lombardia, una sezione di credito agrario da istituirsi presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, alla quale potranno partecipare le Casse di risparmio e gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nelle provincie medesime;

3° nel Piemonte, un Istituto federale di credito agrario da costituirsi tra l'Istituto delle opere pie di San Paolo, le Casse di risparmio e gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione;

4° nella Liguria, l'Istituto di credito agrario per la Liguria, istituito con la legge 6 luglio 1912, n. 802;

5° nell'Emilia e Romagna, una sezione di credito agrario da istituirsi presso la Cassa di risparmio di Bologna, alla quale potranno partecipare le Casse di risparmio e gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nelle provincie emiliane e romagnole;

6° nella Toscana, un Istituto federale di credito agrario da costituirsi tra il Monte dei Paschi di Siena, le Casse di risparmio, la Banca cooperativa di credito agricolo con sede in Firenze e gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione;

7° nelle provincie delle Marche, dell'Um-

bria e del Lazio, l'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, costituito e funzionante ai sensi dell'art. 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e dell'art. 6 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692;

8° nelle provincie dell'Abruzzo, del Molise, della Campania, delle Puglie, della Basilicata e delle Calabrie, una sezione di credito agrario da istituirsi presso il Banco di Napoli, nella quale sono fuse le Casse provinciali di credito agrario di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, la Cassa di credito agrario di Bari-Taranto, la Cassa di credito agrario per la Basilicata e l'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, istituiti ed operanti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 9 luglio 1908, n. 445, 15 luglio 1906, n. 383, 2 febbraio 1911, n. 70, e dei Regi decreti 22 giugno 1919, n. 1190, 22 aprile 1923, n. 1047, 30 dicembre 1923, n. 3139, e 29 luglio 1925, n. 1317;

9° nella Sicilia, la sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, istituita a norma del Regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, e da riordinarsi anche per quanto riguarda la costituzione, ai sensi della disposizione contenuta nel n. 3 del successivo art. 15;

10° nella Sardegna, un Istituto di credito agrario per la Sardegna, nel quale sono fuse le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, istituite ed operanti a norma degli articoli 9, 10 e 12 del Testo Unico 10 novembre 1907, n. 844, del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, della legge 8 ottobre 1920, n. 1479, e del Regio decreto-legge 29 dicembre 1922, n. 1824.

#### Art. 15.

Le norme per l'amministrazione, l'ordinamento e il funzionamento degli istituti indicati nell'articolo precedente saranno stabilite come appresso:

1° per le sezioni di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venetie, della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e della Cassa di risparmio di Bologna e per gli istituti federali di credito agrario per il Piemonte e la Toscana saranno formulate in apposito statuto, da approvarsi

dal ministro per l'economia nazionale, di concerto col ministro per le finanze;

2° per gli istituti di credito agrario per la Liguria, per l'Italia centrale e per la Sardegna, saranno comprese tra le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto;

3° per le sezioni di credito agrario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, formeranno oggetto di apposite disposizioni da approvarsi dal ministro per l'economia nazionale, di concerto con il ministro per le finanze, in relazione al nuovo ordinamento dei detti Banchi.

#### Art. 16.

Fermo ad ogni effetto il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 1 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, le anticipazioni accordate a norma dell'articolo stesso all'Istituto di credito agrario per la Liguria, in lire due milioni, all'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, in lire 16,666,666, alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, in lire 6,500,000 e lire 5,500,000, sono rispettivamente devolute ad aumento del patrimonio dei detti istituti e dell'istituendo Istituto di credito agrario per la Sardegna.

#### Art. 17.

Il capitale e le riserve delle Casse provinciali di credito agrario di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, della Cassa di credito agrario per le provincie di Bari e Taranto, della Cassa di credito agrario per la Basilicata e dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, formeranno parte del patrimonio della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, la quale sarà surrogata alle dette Casse e al detto Istituto in ogni obbligo e diritto. I depositi raccolti dalle Casse e dall'Istituto predetti saranno assunti dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli.

Alla formazione del patrimonio della sua sezione di credito agrario il Banco di Napoli dovrà destinare una somma non inferiore all'ammontare complessivo del capitale e delle riserve delle Casse e dell'Istituto indicati al

comma precedente, e comunque non inferiore a lire 100,000,000.

Le sedi delle Casse e dell'Istituto su menzionati saranno trasformate in sedi provinciali della sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

La sezione predetta utilizzerà le organizzazioni esistenti e provvederà perchè le disponibilità di ciascuna delle dette sedi provinciali non siano diminuite in confronto di quelle assicurate alle rispettive provincie dalle disposizioni finora in vigore.

### CAPO III.

#### CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO.

##### Art. 18.

È autorizzata la costituzione di un Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento a norma del presente decreto.

Possono partecipare alla formazione ed all'aumento del capitale di detto Consorzio lo Stato, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale per le assicurazioni, la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione, gli istituti indicati ai numeri 1 a 10 dell'art. 14 del presente decreto, nonchè gli istituti di credito fondiario ed ordinario, di previdenza e di risparmio, che ne ottengano l'autorizzazione con provvedimento del ministro per la economia nazionale di concerto col ministro per le finanze.

La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro è autorizzata a versare, in conto della sua quota di concorso nella formazione del capitale del Consorzio, il fondo di cui all'art. 9 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato come all'art. 1 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2050.

L'atto costitutivo del Consorzio sarà approvato con decreto emesso dal ministro per l'economia nazionale di concerto con il ministro per le finanze.

L'assemblea dei partecipanti nomina il Consiglio di amministrazione *composto di nove membri*.

Il ministro dell'economia nazionale, con decreto emesso di concerto col ministro delle finanze, nomina *fra i membri del Consiglio stesso un presidente ed un Comitato esecutivo di tre membri*.

##### Art. 19.

Il Consorzio è autorizzato ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, da rimborsarsi in un periodo non superiore agli anni cinque, ed obbligazioni nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui.

Le obbligazioni saranno emesse di diritto alle quotazioni nelle borse del Regno.

Le Casse di risparmio, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Cassa depositi e prestiti, l'Opera nazionale per i combattenti, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, gli istituti privati di assicurazione e gli istituti ordinari e cooperativi di credito, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di leggi, regolamenti e statuti, ad acquistare i buoni e le obbligazioni del Consorzio.

##### Art. 20.

Le norme per l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio saranno stabilite nello statuto che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione, ed approvato, con suo decreto, dal ministro per l'economia nazionale, di concerto con il ministro per le finanze.

### CAPO IV.

#### DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE.

##### Art. 21.

Gli atti costitutivi del privilegio convenzionale di cui all'art. 9 del presente decreto e gli atti di rinnovazione del medesimo saranno scritti su carta da bollo da lire 2, soggetti alla

tassa fissa minima di registro ed esenti da tassa ipotecaria. La registrazione di tali atti avrà luogo per elenco ai sensi dell'art. 74 della vigente legge di registro.

Gli istituti indicati nel primo comma dell'art. 13, quelli indicati nell'art. 14, il Consorzio nazionale per il credito agrario e la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione per le operazioni di credito agrario, sono esenti dal pagamento di ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile, tanto sui redditi propri, derivanti dall'esercizio del credito agrario, quanto sugli interessi passivi corrisposti dal Consorzio nazionale per il credito agrario sui buoni fruttiferi e sulle obbligazioni che emetteranno ai sensi dell'art. 19; ma, in compenso, corrisponderanno all'Erario una quota di abbonamento annua in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato, comunque esso provenga da patrimonio e riserve, da depositi e da buoni fruttiferi, e da obbligazioni emesse. Nell'abbonamento sono comprese anche le tasse di ogni specie che sarebbero dovute sui ricorsi, documenti ed atti occorrenti per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia delle operazioni di anticipazione.

L'accertamento di quest'annua tassa in abbonamento sarà disciplinato con decreto del ministro per le finanze.

Dalle esenzioni di cui sopra si intendono però escluse le cambiali, le compravendite immobiliari e gli altri atti di ulteriore investimento delle somme date a prestito. Gli istituti predetti ed il Consorzio hanno facoltà di fare eseguire ricerche sui registri catastali e di estrarne appunti senza spese.

In ogni caso, non escluso quello dell'abbonamento, sono dovuti per intero gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

#### Art. 22.

È affidato agli istituti di cui all'art. 14 il compito di concedere, nei limiti delle rispettive zone di azione, i mutui agli invalidi di guerra ai sensi dei Regi decreti-legge 19 giugno 1924, n. 1125, e 1° luglio 1926, n. 1143.

Per i prestiti e mutui di miglioramento, accordati dagli istituti predetti, dalla Banca

nazionale del lavoro e della cooperazione e dal Consorzio nazionale per il credito agrario, potrà essere, dal Ministero dell'economia nazionale, accordato un concorso nel pagamento degli interessi, da graduarsi dal Ministero predetto, entro il limite massimo del 2.50 per cento. La relativa spesa farà carico al fondo stanziato e da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a sensi dell'art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, esclusa la parte stralciata e destinata alla concessione di contributi statali sui mutui per costruzione di fabbricati rurali ai sensi dei Regi decreti-legge 5 aprile e 11 settembre 1925, nn. 438 e 1733.

Dopo l'entrata in vigore del presente decreto nessuna autorizzazione a concedere mutui di miglioramento, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, potrà essere concessa ad istituti diversi da quelli contemplati nel comma precedente.

Le autorizzazioni a concedere mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, accordate ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, e del Regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1733, saranno valide solamente per i mutui, concessi dagli istituti che ebbero dette autorizzazioni, che saranno stipulati entro il 30 giugno 1928.

A formazione della quota di partecipazione al patrimonio del Consorzio nazionale per il credito agrario, da conferirsi dallo Stato, è devoluta la parte delle somme stanziate, negli esercizi 1924-25, 1925-26 e 1926-27, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, che al 30 giugno 1928 risulterà non erogata per corresponsione delle quote di concorso nel pagamento degli interessi dovuti nell'esercizio in corso sui mutui previsti nel presente articolo al netto dello stanziamento annuo di lire un milione per contributi relativi ai mutui per costruzione di fabbricati rurali di cui all'ultima parte del comma 2° del presente articolo.

#### Art. 23.

Gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario ai sensi del presente decreto ed il Consorzio nazionale per il credito agrario sono

sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che la eserciterà nei modi che saranno stabiliti nelle norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

La vigilanza sulle Casse comunali di credito agrario può essere dal Ministero delegata agli istituti regionali indicati nell'art. 14.

Qualora il Ministero ritenga che una Cassa comunale non possa utilmente funzionare, può affidare la gestione all'istituto regionale autorizzato ad operare nel comune in cui trovasi la Cassa ai sensi del ricordato art. 14 del presente decreto.

#### Art. 24.

All'esercizio delle funzioni attualmente demandate agli istituti di credito agrario dell'Italia meridionale, continentale e della Sardegna continueranno a provvedere i Consigli di amministrazione in carica ed i rispettivi organi amministrativi fin quando la gestione non possa esserne assunta dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli e dall'istituto di credito agrario per la Sardegna.

Salvo diversa disposizione, da adottarsi con decreto del ministro per l'economia nazionale, l'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale continuerà ad operare in provincia di Grosseto e potrà partecipare all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana previsto al n. 6 dell'art. 14 del presente decreto.

#### Art. 25.

Il presente decreto si applica anchè nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e con Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.

Qualora nel presente decreto sia fatto riferimento, in materia civile, commerciale, penale e processuale, a disposizioni vigenti nel Regno e non ancora estese ai territori annessi, si intendono richiamate le corrispondenti o analoghe disposizioni del cessato regime che vigono nei territori medesimi.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto Reale, promosso dal ministro per l'economia nazionale di concerto con il ministro per le finanze, alla emanazione di norme interpretative, regolamentari e tran-

sitorie che possano eventualmente essere necessarie per l'applicazione del presente decreto nei territori annessi.

#### Art. 26.

Sono abrogati il Testo Unico 9 aprile 1922, n. 932, e qualsiasi altra disposizione di carattere legislativo in materia di credito agrario, che contrasti con le disposizioni del presente decreto o non sia da questo esplicitamente o implicitamente richiamata.

Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 32 del detto Testo Unico rimangono in vigore nei confronti del Consorzio nazionale per il credito agrario, degli istituti indicati dall'art. 14 e delle Casse comunali di credito agrario.

Il ministro per l'economia nazionale è autorizzato a dettare, di concerto con il ministro per le finanze, le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo articolo unico. Su di esso è stato presentato dall'Ufficio centrale il seguente

#### ORDINE DEL GIORNO.

##### « Il Senato:

« ritenuto che per le considerazioni svolte nella relazione dell'Ufficio centrale ed accolte dall'onorevole ministro per l'economia nazionale, si renda necessario apportare varianti agli articoli 8 e 9 del decreto-legge, passa alla discussione ed approvazione del disegno di legge ».

Chiedo all'onorevole ministro dell'economia nazionale se accetta quest'ordine del giorno.

**BELLUZZO**, ministro dell'economia nazionale. Dichiaro di accettarlo.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti quest'ordine del giorno accettato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.



Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz » (N. 1573).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, recante modificazioni alla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina » (N. 927).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, recante modificazioni alla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, recante modificazioni alla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Bergamo e a Gorizia, nonchè nelle frazioni aggregate a Mantova » (N. 1567).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Bergamo e a Gorizia, nonchè nelle frazioni aggregate a Mantova ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

Per gli anni 1927 e 1928 nulla sarà innovato all'ordinamento e al trattamento economico del personale insegnante e dirigente delle scuole elementari nelle frazioni aggregate a Mantova con Regio decreto 26 febbraio 1925, n. 200, nonchè nei comuni uniti a Gorizia con Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, e a Bergamo con Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 198.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi quindici disegni di legge testè approvati per alzata e

seduta. Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di far l'appello nominale.

SIMONETTA, segretario, fa l'appello nominale.

Presidenza del Vice Presidente ZUPELLI

### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acton, Albertini, Albini, Amero D'Aste, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Barzilai, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bevione, Biscaretti, Bocconi, Bombig, Bonicelli, Bonin Longare, Borromeo, Borsarelli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Callaini, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cesareo, Chersich, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Conci, Contarini, Cornaggia, Credaro.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, De Vecchi, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Ferrari, Ferrero di Cambiano, Fracassi.

Gallina, Garavetti, Giordani, Grandi, Grossi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Mangiagalli, Mango, Marcello, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Mayer, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Mortara, Mosca, Mosconi.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pestalozza, Pironti, Podesta.

Quartieri.

Rajna, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta

Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salata, Salvago Raggi, Santucci, Scaduto, Scalori, Scherillo, Sili, Silvestri, Simonetta, Sitta, Soderini, Spirito, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca.

Vicini, Vigliani, Vitelli, Volterra.

### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1589):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	92
Contrari . . . . .	43

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore (N. 1262):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	81
Contrari . . . . .	54

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, relativo alla istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (Numero 1345):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	103
Contrari . . . . .	32

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

Istituzione di un ufficio del ruolo presso la Corte di cassazione del Regno (N. 1517):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	111
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, contenente provvedimenti per disciplinare l'assegnazione di alloggi nella Cooperativa edilizia « Il Villaggio dei giornalisti » in Roma (N. 1561):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	103
Contrari . . . . .	32

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, riguardante provvedimenti vari in materia di edilizia economica e popolare (N. 1474):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	108
Contrari . . . . .	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 614, riflettente il Consorzio di Istituti di credito per il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania (N. 1554):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	109
Contrari . . . . .	26

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore delle provincie, dei comuni e dei concessionari di opere di bonifica (N. 1487):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	111
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160 (N. 1411):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	111
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Modificazioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante l'istituzione del Consiglio d'Amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato (N. 1549):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	115
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930, che dà esecuzione all'Accordo relativo a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versailles, stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania il 1° settembre 1927 (N. 1351):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	111
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta (N. 1387):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	114
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Modificazioni al Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardante il nuovo ordi-

namento dell'Amministrazione postale e telegrafica (N. 1550):

Senatori Votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	114
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1328):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	109
Contrari . . . . .	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, concernente variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 282, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1477):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	117
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

**PRESIDENTE.** Domani alle ore 15.30 seduta pubblica col seguente ordine del giorno.

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conto consuntivo sulla gestione dei Regi stabilimenti di Salsomaggiore nell'esercizio 1<sup>o</sup> gennaio-31 dicembre 1921 (N. 1377);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamento del fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1429);

Convalidazione del Regio decreto 5 feb-

braio 1929, n. 189, relativo al quindicesimo prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1466);

Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei comuni unificati (N. 1490);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 876, recante modifiche alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale dell'Esportazione (N. 1563);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2123, circa compensi daziari per i materiali nazionali impiegati nelle costruzioni navali disciplinate dal Regio decreto-legge 1<sup>o</sup> febbraio 1923, n. 211 (N. 1347);

Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria (N. 1515);

Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (N. 1312);

Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma (N. 1508);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche (N. 1135);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2121, che approva un maggiore stanziamento di fondi per compensi di costruzione alle navi mercantili (Numero 1323);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno (N. 1254);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz (N. 1573);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, recante modificazioni alla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina (N. 927);

Ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Bergamo e a Gorizia, non-

chè nelle frazioni aggregate a Mantova (Numero 1567).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e il Reich germanico per la navigazione aerea ed al relativo protocollo aggiunto, firmati entrambi in Berlino il 20 maggio 1927 (N. 1295);

Modifica dell'articolo 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, concernente l'ordinamento podestarile (N. 1514);

Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di lire 10 milioni da mutuarsì al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città; e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare, in Testo Unico, le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 1590);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1926, n. 1786, riguardante lo scioglimento del Consiglio comunale di Milano (N. 1356);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, che conferisce alla Amministrazione comunale di Milano i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi (N. 1357);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2661, concernente la proroga del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 (N. 1359);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 (N. 1414);

Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena (N. 1584);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1595, che proroga i

termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie e tranviarie (N. 1440);

Provvedimenti per i teatri di proprietà comunale (N. 1524);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 856, che riduce il prezzo di vendita del sale superiore da tavola (N. 1552);

Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia (N. 1583);

Riordinamento delle norme che regolano lo scambio della corrispondenza postale fra gli uffici statali e i Podestà (N. 1444);

Definitiva liquidazione di controversie dipendenti delle gestioni di guerra presso l'Amministrazione militare marittima (N. 1472);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, relativo alla determinazione di tipo e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero e all'applicazione del marchio nazionale di esportazione (N. 1532);

Discussione dei seguenti disegni di legge.

Norme per l'esercizio delle funzioni giudiziarie del Senato nei casi indicati dall'articolo 37 dello Statuto del Regno (N. 1596);

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, nonchè delle note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma (N. 1595);

Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti (N. 1591);

Approvazione della Convenzione e dello Statuto firmati in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonchè del relativo Atto finale (N. 1594);

Norme per il patrocinio innanzi alle preture (N. 1428);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, relativo all'autonomia dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (N. 1251);

Disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere (N. 1525);

Abrogazione della limitazione del numero

delle pagine dei giornali quotidiani ed esonerò dell' « Agenzia Stefani » dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali (N. 1588);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico (N. 787);

Conversione in legge del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 186, contenente disposizioni per l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia (N. 1450);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 881, per la concessione in enfiteusi alla Società cooperativa agricola fra ravennati residenti in Ostia della tenuta demaniale di Ostia (N. 1565);

Conversione in legge del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 548, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro » (N. 1115);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2714, col quale è stato prorogato di dieci anni il termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane (N. 1307);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 309, che reca provvedimenti per l'approvvigionamento dello zucchero (N. 1480);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo (Numero 1571).

La seduta è tolta (ore 19,39).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.







CXCVII<sup>a</sup> TORNATA

GIOVEDÌ 7 GIUGNO 1928 - Anno VI

Presidenza del Vice Presidente MELODIA  
e poi del Presidente TITTONI

## INDICE

Convocazione del Senato a domicilio . . . Pag. 11022

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e il Reich germanico per la navigazione aerea ed al relativo protocollo aggiunto, firmati entrambi in Berlino il 20 maggio 1927 » . . . . . 10982

« Modifica dell'art. 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, concernente l'ordinamento post-starile » . . . . . 10983

« Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di lire 10 milioni da mutuarsì al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della Città; e autorizzazione al Governò del Re a raccogliere e coordinare in Testo Unico, le disposizioni legislative in materia di prestiti della direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza » . . . . . 10983

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1926, n. 1786, riguardante lo scioglimento del Consiglio comunale di Milano » . . . . . 10985

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, che conferisce all'Amministrazione comunale di Milano i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi » . . . . . 10985

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2661, concernente la proroga del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano dall'ar-

ticolo 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 » . . . . . 10985

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 1, del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 » . . . . . 10986

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1595, che proroga i termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie » . . . . . 10988

« Provvedimenti per i teatri di proprietà comunale » . . . . . 10989

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 856, che riduce il prezzo di vendita del sale superiore da tavola » . . . . . 10989

« Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia » . . . . . 10990

« Riordinamento delle norme che regolano lo scambio della corrispondenza postale fra gli uffici statali e i podestà » . . . . . 10990

« Definitiva liquidazione di controversie dipendenti dalle gestioni di guerra presso l'Amministrazione militare marittima » . . . . . 10991

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, relativo alla determinazione di tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero e all'applicazione del marchio nazionale di esportazione » . . . . . 10992

« Norme per il patrocinio innanzi alle preture » 11008

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, relativo alla autonomia dell'Amministrazione dei monopoli di Stato » . . . . . 11009

« Disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere » . . . . . 11009

« Abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'Agenzia Stefani dall'osservanza delle norme per il riposo festivo nelle Aziende dei giornali » . . . . . 11010

« Approvazione della convenzione stipulata in

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1928

Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, nonchè delle Note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927) fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro di Ungheria in Roma » . . . . . 11003

« Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti » . . . . . 11003

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 186, contenente disposizioni per l'avviamento della Facoltà fascista di Scienze politiche presso la Regia Università di Perugia » . . . . . 11016

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 881, per la concessione in enfiteusi alla Società cooperativa agricola fra Ravennati, residenti in Ostia della tenuta demaniale di Ostia » . . . . . 11016

« Conversione in legge del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 548, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro » . . . . . 11016

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2714, col quale è stato prorogato di dieci anni il termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane » . . . . . 11017

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 309, che reca provvedimenti per l'approvvigionamento dello zucchero » . . . . . 11017

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo » . . . . . 11018

(Discussioni di):

« Provvedimenti per le spese di risanamento della città di Siena » . . . . . 10986

Oratori:

CALLAINI . . . . . 10986

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici* . . . . . 10987

— Approvazione di un ordine del giorno — 10987

« Norme per l'esercizio delle funzioni giudiziarie del Senato nei casi indicati dall'art. 37 dello Statuto del Regno » . . . . . 10994

Oratori:

BERIO, *relatore* . . . . . 10995, 10999

CICCOTTI . . . . . 10994 *passim* 11003

FEDERZONI, *ministro delle colonie* . . . . . 10995

MELODIA, *presidente della Commissione speciale* . . . . . 11001

MORTARA . . . . . 11001

« Approvazione della Convenzione e dello Statuto firmati in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati,

il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso nonchè del relativo Atto finale » . . . . . 11005

Oratori:

CIRAOLO . . . . . 11006

MARCHIAFAVA . . . . . 11005

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'Istituzione dell'Ente nazionale serico » . . . . . 11010

Oratori:

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* 11015

GAVAZZI . . . . . 11014

MARCELLO, *relatore* . . . . . 11013

— Approvazione di un ordine del giorno — . 11015

Nella chiusura dei lavori del Senato:

Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 11022

FEDERZONI, *ministro delle colonie* . . . . . 11022

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 10992, [11018, 11020

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle colonie, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale ed i sottosegretari di Stato per le finanze, per l'aviazione, per la giustizia e gli affari di culto, per l'istruzione pubblica e per le comunicazioni.

MONTRESOR, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge votati ieri per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e il Reich germanico

per la navigazione aerea ed al relativo protocollo aggiunto, firmati entrambi in Berlino il 20 maggio 1927 » (N. 1295).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico per la navigazione aerea ed al relativo Protocollo aggiunto, firmati entrambi in Berlino il 20 maggio 1927 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico per la navigazione aerea ed al relativo Protocollo aggiunto, firmati entrambi in Berlino il 20 maggio 1927.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modifica dell'art. 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, concernente l'ordinamento podestarile » (N. 1514).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'art. 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, concernente l'ordinamento podestarile ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

All'art. 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, è aggiunto il seguente capoverso:

« In via eccezionale tale facoltà può essere esercitata anche quando la popolazione complessiva dei comuni finitimi superi i 5000, e

non i 10,000 abitanti; ma in tal caso il numero dei comuni affidati all'Amministrazione di un solo podestà non può essere superiore a tre ».

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di Risparmio del Banco stesso e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di lire 10,000,000 da mutuarsi al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città; e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare, in Testo Unico, le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza » (N. 1590).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso, e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di lire 10,000,000 da mutuarsi al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città; e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare, in testo unico, le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 1590).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti sono autorizzati a ri-

cevere un conto corrente, al tasso del 6.50 per cento all'anno, dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio di detto Banco, dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, sia unitamente che separatamente, la somma di lire dieci milioni per mutuarla a loro volta al comune di Palermo, in esecuzione dell'art. 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1420, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, che viene, pertanto, modificata in conformità delle disposizioni contenute nella presente legge.

All'operazione è applicabile il secondo comma dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Nei riguardi del conto corrente predetto la presente autorizzazione vale, per gli Enti anzidetti, a tutti gli effetti, anche in deroga alle rispettive disposizioni statutarie.

(Approvato).

#### Art. 2.

I versamenti in conto corrente saranno effettuati dagli Istituti sovventori, di volta in volta, su richiesta degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, al Banco di Sicilia, presso la competente sezione di Regia Tesoreria provinciale, in base a mandati emessi dagli Istituti stessi a favore del comune di Palermo, e serviranno alla copertura dei mandati stessi.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il mutuo che, a termini dell'art. 1 della presente legge, gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti faranno al comune di Palermo, sarà concesso all'interesse del 6.50 per cento all'anno, con ammortamento in 50 anni e con il concorso governativo stabilito dal Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1420, su citato.

Per tutto quanto non sia disposto dalla presente legge si applicano al detto mutuo le disposizioni che regolano i mutui degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

(Approvato).

#### Art. 4.

La delegazione rilasciata dal comune a favore degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti sarà da questi depositata presso il Banco di Sicilia, al quale il Comune pagherà direttamente e in corrispondenza alle scadenze delle sovrimposte comunali le singole rate bimestrali, il cui ammontare sarà poi, a cura del Banco suddetto, ripartito in proporzione degli anticipi fatti, con le altre Casse sovventrici, senza intervento della Cassa depositi e prestiti quale amministratrice degli Istituti di previdenza, nei rapporti di dare e di avere intercedenti tra il Banco e il Comune, e restando inteso che, per tutto il periodo durante il quale rimarrà vigente il conto corrente, il contributo statale sarà pagato dal Ministero dell'interno direttamente al Banco di Sicilia, che curerà di ripartirlo in proporzione degli anticipi fatti, come sopra.

(Approvato).

#### Art. 5.

Fermo rimanendo il piano di ammortamento di cui all'art. 3 nei rapporti fra il comune e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, questi, decorsi sei anni dall'inizio dell'ammortamento, avranno facoltà di consentire l'anticipato rimborso qualora gli Enti anticipatori di cui all'art. 1 ne avranno fatto richiesta sei mesi prima della scadenza del sessennio.

Decorsi dodici anni dall'inizio dell'ammortamento, l'operazione di conto corrente potrà ulteriormente essere prorogata di sei anni in sei anni, a condizione che fra gli Istituti di previdenza e gli Enti anticipatori sia intervenuto, sei mesi prima della scadenza del sessennio in corso, l'accordo.

(Approvato).

#### Art. 6.

Per il regolamento dei rapporti nascenti dalla presente legge tra gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti e gli Enti anticipatori, le disposizioni della presente legge sostituiscono, in ogni effetto, la formale convenzione e le eventuali particolarità che

occorresse definire saranno stabilite per semplice corrispondenza.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in Testo Unico, integrandole e modificandole in quanto occorra, le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

(Approvato).

Art. 8.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1926, n. 1786, riguardante lo scioglimento del Consiglio comunale di Milano » (N. 1356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1926, n. 1786, riguardante lo scioglimento del Consiglio comunale di Milano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1926, n. 1786, riguardante lo scioglimento del Consiglio comunale di Milano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, che conferisce all'Amministrazione comunale di Milano i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi » (N. 1357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, che conferisce all'Amministrazione comunale di Milano i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, che conferisce all'Amministrazione comunale di Milano i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2661, concernente la proroga del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano dall'art. 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 » (N. 1359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2661, concernente la proroga del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano dall'art. 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

## Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2661, che consenté una nuova proroga di sei mesi alla scadenza del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano con Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2123 » (N. 1414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine stabilito dell'art. 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1414).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano con Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi.  
(Approvato).

## Art. 2.

Nell'art. 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, dopo le parole: « il personale di qualunque ufficio e grado » aggiungere: « compresi il personale sanitario e i maestri elementari ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena » (Numero 1584).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di dar lettura del disegno di legge.

MONTRESOR, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1584).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Il senatore Callaini ha presentato un ordine del giorno; ne do lettura:

« Il Senato, approvando il disegno di legge sui provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena, esprime il voto che il Governo, nell'emanare il decreto per la dichiarazione di pubblica utilità di dette opere, previsto dall'art. 1 del presente disegno, aggiunga che oltre il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sarà pure sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, e che fra le condizioni previste dal successivo art. 7 si aggiunga espressamente che la costruzione delle opere nuove debba armonizzare colla bellezza caratteristica di quelle antiche.

« Callaini ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Callaini per svolgere il suo ordine del giorno.

CALLAINI, *relatore*. È superfluo che io svolga quest'ordine del giorno limitandomi a raccomandarne la favorevole accoglienza al

Governo e a voi onorevoli senatori, a voi che visitando Siena, avete ammirato la bellezza di quei monumenti che rifulge nelle sue vie, piazze, palazzi, chiese ovunque, in ogni pietra, a voi che avete ammirato la sua storia gloriosa più volte secolare, che anche oggi rivive nell'immenso amore e nel giusto orgoglio dei suoi cittadini. L'on. Fedele mi autorizza a dire che l'avrebbe accettato.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *Ministro dei lavori pubblici*. A nome del ministro della pubblica istruzione, dichiaro che il Governo accetta l'ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Callaini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Callaini ed accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta dei ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie al risanamento igienico ed edilizio della città di Siena, previa, per quanto non sia contemplato dalla presente legge, l'osservanza delle norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Alle espropriazioni relative saranno applicabili le disposizioni degli articoli 12 e seguenti della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento di Napoli.

(Approvato).

#### Art. 2.

Per la esecuzione delle opere più urgenti, comprese nel piano generale di risanamento della città, lo Stato concorrerà nella relativa spesa, preventivata in lire 7,200,000 mediante

la concessione di un sussidio in capitale per l'importo di lire 3,200,000 che verrà corrisposto al comune, fino alla concorrenza di lire 1,600,000 durante l'esercizio finanziario 1929-30 e per altre lire 1,600,000 durante il successivo esercizio finanziario 1930-31.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Monte dei Paschi di Siena è autorizzato ad anticipare al comune di Siena la residuale somma di lire 4,000,000 per un periodo di 15 anni, sotto forma di conto corrente.

Nei riguardi del conto corrente la presente autorizzazione vale per il Monte dei Paschi a tutti gli effetti anche in deroga alle disposizioni statutarie vigenti.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il saggio di interesse da corrispondersi sul conto corrente è previsto nella misura del 6 per cento liquidato annualmente, ivi compreso il concorso dello Stato.

Per i primi cinque anni, sarà corrisposta al Monte dei Paschi la sola quota di interessi, mentre per i successivi dieci anni il detto Istituto del Monte dei Paschi riceverà in pagamento dal comune annualità di ammortamento del capitale, che risulterà somministrato al termine del quinto anno, commisurate come se l'operazione dovesse estinguersi in 45 anni, al saggio di interesse del 4 per cento.

(Approvato).

#### Art. 5.

Alla fine del quindicesimo anno, la Cassa depositi e prestiti, valendosi dei fondi degli Istituti di previdenza, di cui al Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, rileverà il residuo debito capitale verso il Monte dei Paschi mediante un prestito da concedersi al comune di Siena al saggio del 6.50 per cento e da garantirsi nelle forme prescritte per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Salvo quanto è prescritto dalla presente legge, nulla è innovato nei riguardi di tale mutuo alle disposizioni che regolano i pre-

stiti degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa suddetta.

(Approvato).

Art. 6.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per i primi 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1929, sarà commisurato al 2 per cento sulle somme effettivamente prelevate e sarà pagato direttamente al Monte dei Paschi.

A partire dal 6° anno e fino al 50° anno il concorso dello Stato sarà commisurato all'interesse del 2 per cento sulle somme annualmente residue dall'ammortamento del capitale eseguito dal comune in base ai saggi di interesse dal 4 per cento, dal 6° al 15°, e del 4,50 per cento del 16° al 50° anno, ragguagliato a somme annuali costanti.

Detto concorso sarà corrisposto per i periodi suddetti rispettivamente al Monte dei Paschi ed agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

Al pagamento del concorso statale sarà provveduto con fondi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'interno, a partire dall'esercizio finanziario 1928-29, in aumento dei limiti annuali di spesa stabiliti dalle leggi dirette a favorire la costruzione delle opere igieniche dei comuni.

(Approvato).

Art. 7.

I benefici di cui alla presente legge sono subordinati alla approvazione del progetto delle opere da farsi con lo stesso Regio decreto di cui all'art. 1.

(Approvato).

Art. 8.

Al pagamento del sussidio di cui all'art. 2 sarà provveduto, per i primi nove decimi, direttamente dal Ministero delle finanze su nulla osta del prefetto, rilasciato in base allo stato di avanzamento dei lavori, vistato dal Genio Civile e, per l'ultimo decimo, in base a nulla osta del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 9.

Il comune rilascerà al Monte dei Paschi, senza l'intervento della Cassa depositi e pre-

stiti, a garanzia degli obblighi assunti, sulla sovrimposta fondiaria, e in mancanza di disponibilità di questa, sui proventi del dazio consumo, delegazione corrispondente alle annualità che deve soddisfare al detto Istituto, detratto, cioè, il concorso governativo.

(Approvato).

Art. 10.

Per la regolarizzazione dei rapporti nascenti dalla presente legge tra la Cassa depositi e prestiti, quale amministratrice degli Istituti di previdenza, ed il Monte dei Paschi e tra questo Istituto ed il comune di Siena, le disposizioni della legge stessa sostituiscono per ogni effetto la formale convenzione, e le eventuali particolarità che si dovessero definire saranno stabilite fra detti Enti con semplice corrispondenza, restando fermo, inoltre, che la Cassa depositi e prestiti rimane estranea all'operazione di anticipazione, che, a favore del comune di Siena, farà il Monte dei Paschi e ai conseguenti rapporti che ne deriveranno.

(Approvato).

Art. 11.

Al mutuo di cui alla presente legge sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1911, n. 586, prorogata con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito nella legge 18 aprile 1925, n. 473.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1595, che proroga i termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie e tranviarie » (N. 1440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1595, che proroga i termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie e tranviarie ».



Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1595, riguardante la proroga del termine di applicabilità delle norme vigenti in materia di concessioni ferroviarie e tranviarie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per i teatri di proprietà comunale » (N. 1524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione al disegno di legge: « Provvedimenti per i teatri di proprietà comunale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1524).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I Comuni proprietari di teatri, nei quali esistano palchi, loggie, barcaccie e simili di proprietà privata o comunque in uso di privati, sono autorizzati ad applicare ai palchisti, in favore delle imprese, un contributo per ogni spettacolo, sia che detti palchi, loggie, barcaccie e simili vengano o no occupati dal proprietario o utente, ovvero siano noleggiati o restino vuoti.

Il contributo è commisurato al settantacinque per cento dei prezzi fissati dall'impresa per i palchi destinati alla vendita, a norma del secondo e terzo comma dell'art. 13 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276; ed è soggetto al diritto erariale, ai sensi degli articoli 1 e 12 di detto decreto.

I palchisti possono esimersi dal pagamento dell'anzidetto contributo mediante cessione dell'uso del palco, loggia, barcaccia e simili all'impresa per la durata del corso degli spettacoli.

(Approvato).

Art. 2.

Il provvedimento di cui all'articolo precedente è adottato dal Podestà sentito il parere della Consulta municipale, nei Comuni ove esiste, e reso esecutorio con decreto del Prefetto. Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

(Approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 856, che riduce il prezzo di vendita del sale superiore da tavola » (N. 1552).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 856, che riduce il prezzo di vendita del sale superiore da tavola ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 856, che riduce il prezzo di vendita del sale superiore da tavola.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1928

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia » (N. 1583).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor, di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

Nei riguardi del mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia a norma degli articoli 5 e seguenti della legge 20 agosto 1921, n. 1177, contro la disoccupazione, mediante le convenzioni 9 marzo 1923 approvata con decreto Reale 31 maggio 1923, n. 1341, e 14 settembre 1926, approvata con decreto Reale 28 novembre 1926, n. 2200, il privilegio di cui all'art. 7 della legge stessa prenderà grado nell'ordine stabilito in detto articolo limitatamente agli impianti del Belice a Palermo, della Società agrigentina di Agrigento, della Società elettrica A. Capizzi e C. di Porto Empedocle e della Società siracusana di elettricità di Siracusa. Per i rimanenti impianti della Società generale elettrica della Sicilia, Elettrotecnica palermitana di Palermo, Messinese per Imprese elettriche di Messina e Catanese di elettricità di Catania, il privilegio dello Stato prenderà grado dopo quello spettante allo Stato medesimo in base all'art. 1962 del codice civile, dopo i crediti per obbligazioni e mutui ipotecari esistenti prima del mutuo garantito e dopo il credito per il mutuo fino a 90 milioni di lire da stipulare dal gruppo elettrico siciliano con Enti finanziatori italiani ed esteri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. L'articolo unico sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento delle norme che regolano lo scambio della corrispondenza postale fra gli uffici statali e i Podestà » (N. 1444).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle norme che regolano lo scambio della corrispondenza postale fra gli uffici statali e i Podestà ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1444).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ha corso in esenzione dalle tasse postali il carteggio ufficiale regolarmente contrassegnato indirizzato ai podestà dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dalle altre autorità ed Uffici statali la cui giurisdizione od ingerenza sia esercitata nel territorio dei comuni destinatari.

(Approvato).

Art. 2.

Il carteggio ufficiale, regolarmente contrassegnato, scambiato fra i podestà o da questi diretto agli Uffici statali, le cui spese sono a totale carico del bilancio dello Stato, ha corso col pagamento della metà delle tasse di francatura stabilite per le corrispondenze private. La francatura di tale carteggio è obbligatoria. Ove il carteggio stesso non sia regolarmente francato, non ha corso, ed è restituito ai mittenti.

La riduzione di tassa di cui al presente articolo non si estende ai diritti di raccomandazione e di assicurazione, ed a quelli di invio per espresso, per posta pneumatica o per posta aerea.

(Approvato).

## Art. 3.

Tutte le precedenti disposizioni in materia di tasse postali per il carteggio dei sindaci sono abrogate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Definitiva liquidazione di controversie dipendenti dalle gestioni di guerra presso l'Amministrazione militare marittima » (N. 1472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recala discussione del disegno di legge: « Definitiva liquidazione di controversie dipendenti dalle gestioni di guerra presso l'Amministrazione militare marittima ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1472).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Qualsiasi pretesa verso lo Stato, in dipendenza di atti compiuti dall'Amministrazione militare marittima durante lo stato di guerra, o di contratti di forniture e prestazioni stipulati entro il 31 ottobre 1920, per la quale non sia già incorsa prescrizione o decadenza e sulla quale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sia stata emessa pronunzia giurisdizionale, oppure proposta azione o ricorso in sede giurisdizionale, s'intende decaduta ove, entro detto termine, non sia presentata istanza redatta in conformità del seguente art. 2.

La presente disposizione non si applica ai contratti ed alle prestazioni ed alle parti di contratti e di prestazioni eseguite dopo la detta data o le cui ragioni creditorie siano già in corso di istruttoria o di liquidazione presso i competenti uffici della Regia marina.

(Approvato).

## Art. 2.

L'istanza deve essere presentata in carta libera e in duplice originale al Ministero della marina e deve contenere l'indicazione dello ammontare del credito, con esposizione della causale e menzione dell'organo od ufficio presso il quale il diritto vantato sarebbe sorto; ad essa saranno uniti i documenti di prova che siano in possesso della parte, oppure in essa sarà fatto riferimento a domanda, corrispondenza e documento qualsiasi, precedentemente esibiti.

Uno degli originali della detta istanza, con indicazione del giorno della presentazione e firma del funzionario ricevente, dovrà essere restituito all'interessato come prova dell'avvenuta presentazione.

(Approvato).

## Art. 3.

Ove il Ministero della marina respinga, in tutto o in parte, la pretesa avanzata ai sensi del precedente articolo, dovrà darne notizia all'interessato, con notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo di ufficiale giudiziario o messo comunale. Fermi restando i più brevi termini previsti dalle leggi vigenti, non sarà ammessa in qualsiasi caso azione o ricorso in via giurisdizionale, trascorso il termine di 30 giorni dalla data di notificazione di cui sopra.

(Approvato).

## Art. 4.

Contro le pretese avanzate dagli interessati in via amministrativa e giurisdizionale, in conformità alle disposizioni dei precedenti articoli, l'Amministrazione ha facoltà di far valere ogni eccezione ed opposizione, pregiudiziale o di merito, consentita dalle leggi in vigore.

(Approvato).

## Art. 5.

Le presenti disposizioni non si applicano nei confronti con i Governi esteri.

La presente legge entra in vigore dal giorno

successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, relativo alla determinazione di tipo e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero e all'applicazione del marchio nazionale di esportazione » (N. 1532).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, relativo alla determinazione di tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero e all'applicazione del marchio nazionale di esportazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

Il Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, portante provvedimenti relativi alla determinazione di tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero e sull'applicazione del marchio nazionale d'esportazione a tale riso, è convertito in legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Presidenza del Presidente **TITTONI**

**Chiusura di votazione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Amero D'Aste.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Barzilaj, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bonin Longare, Borea D'Olmo, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Callaini, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cesareo, Chimienti, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Conci, Cornaggia, Credaro.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Fadda, Faelli, Ferrari, Ferrero di Cambiano, Fracassi.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Gavazzi, Gentile, Giordani, Grandi, Grosoli, Gualterio, Guidi, Imperiali.

Libertini, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Marcello, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Mayer, Melodia, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Orsi Paolo.

Pagliano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pestalozza, Pironti.

Rajna, Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci Corrado, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salandra, Salata, Salvago Raggi, Scaduto, Schanzer, Sechi, Segrè-Sartorio, Sili, Sitta, Soderini, Spirito, Supino.

Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca.

Valenzani, Valvassori Peroni, Vigliani, Vitelli, Volpi.

Zupelli.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conto consuntivo sulla gestione dei Regi stabilimenti di Salsomaggiore nell'esercizio 1º gennaio-31 dicembre 1921 (N. 1377):

Senatori votanti . . . . . 110

Favorevoli . . . . . 98

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1429):

Senatori votanti . . . . .	110
Favorevoli . . . . .	92
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al quindicesimo prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1466):

Senatori votanti . . . . .	110
Favorevoli . . . . .	92
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei comuni unificati (N. 1490):

Senatori votanti . . . . .	110
Favorevoli . . . . .	96
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 876, recante modifiche alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale dell'Esportazione (N. 1563)

Senatori votanti . . . . .	110
Favorevoli . . . . .	96
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2123, circa compensi daziari per i materiali nazionali impiegati

nelle costruzioni navali disciplinate dal Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211 (N. 1347):

Senatori votanti . . . . .	110
Favorevoli . . . . .	92
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria (Numero 1515):

Senatori votanti . . . . .	110
Favorevoli . . . . .	95
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (N. 1312):

Senatori votanti . . . . .	110
Favorevoli . . . . .	96
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma (Numero 1508):

Senatori votanti . . . . .	110
Favorevoli . . . . .	96
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche (Numero 1135):

Senatori votanti . . . . .	110
Favorevoli . . . . .	98
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2121, che approva un maggiore stanziamento di fondi per compensi di costruzione alle navi mercantili (Numero 1323):

Senatori votanti . . . . .	110
Favorevoli . . . . .	100
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno (N. 1254):

Senatori votanti . . . . .	110
Favorevoli . . . . .	100
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz (N. 1573):

Senatori votanti . . . . .	110
Favorevoli . . . . .	101
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, recante modificazioni alla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina (N. 927):

Senatori votanti . . . . .	110
Favorevoli . . . . .	98
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Bergamo e a Gorizia, nonché nelle frazioni aggregate a Mantova (N. 1567):

Senatori votanti . . . . .	110
Favorevoli . . . . .	98
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Norme per l'esercizio delle funzioni giudiziarie del Senato nei casi indicati dall'art. 37 dello Statuto del Regno » (Numero 1596-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'esercizio delle funzioni giudiziarie del Senato nei casi indicati dall'art. 37 dello Statuto del Regno ».

Interrogo il Governo per sapere se accetta che la discussione avvenga sul testo modificato dalla Commissione speciale del Senato.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. A nome del Governo, accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge nel testo modificato.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

Le funzioni deferite al Senato del Regno dall'art. 37 dello Statuto, per ciò che concerne il giudizio nei procedimenti per delitti imputati ai suoi membri, sono esercitate da una Commissione, presieduta dal Presidente del Senato e composta di sessanta senatori nominati dal Senato all'inizio di ciascuna sessione.

Alla prima udienza di ciascun dibattimento si fa luogo al sorteggio di trenta senatori come giudici effettivi e trenta come giudici supplenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

CICCOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Ho chiesto la parola per proporre la sospensiva su questo disegno di legge, che concerne le funzioni giudiziarie del Senato costituito in Alta Corte di giustizia.

Ammetterò ognuno che questo disegno di legge ha una notevole importanza, perchè non concerne privilegi di senatori, ma prerogative del Senato, che mirano a difendere i senatori nell'esercizio del loro mandato.

Ora mi pare che non sia il tempo adatto questo scorcio di sedute e non tutti abbiano tutti gli elementi necessari per dare un ponderato giudizio in proposito.

Farò osservare inoltre che questa mattina

io ho inviato degli emendamenti all'ufficio di segreteria pregando perchè fossero stampati e distribuiti. Mi si è risposto che in due ore non era possibile farlo. Io avevo proposto gli emendamenti nell'intento di migliorare la legge e avrei voluto sottoporli all'onorevole Commissione e agli onorevoli colleghi.

Farò infine notare che la relazione della Commissione è stata distribuita soltanto ieri a tarda ora. E, per l'art. 23 del nostro regolamento, quando non siasi deliberata la urgenza, le relazioni debbono essere stampate e distribuite almeno 48 ore prima della discussione.

Quello che ora viene dinanzi al Senato non è un progetto che abbia carattere di urgenza. Nell'interesse di tutti io credo che sia il caso di meditarlo bene e anche di dargli una forma più particolareggiata e sicura di quella che esso ha nella proposta del Governo, che è molto abbreviata, nè mi pare migliorata dalla Commissione.

Per tutte queste ragioni io proporrei di rinviare la discussione. Mi pare che la discussione potrebbe, anzi dovrebbe rinviarsi, non fosse altro per quello che ho detto appellandomi all'art. 23 del regolamento.

Se poi la mia proposta non sarà accolta, prego l'onorevole Presidente che mi dia facoltà di parlare sul merito del disegno di legge.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Il Governo riterrebbe poco corretto di prendere un atteggiamento in merito all'opportunità di discutere oggi questo disegno di legge, perchè si tratta di materia strettamente inerente al funzionamento di questa Alta Assemblea.

Perciò, per quanto riguarda la proposta sospensiva, il Governo si rimette interamente alle decisioni del Senato.

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. A nome della Commissione che ha esaminato il disegno di legge, dichiaro di non potere accogliere la sospensiva proposta dall'on. Ciccotti, e ciò per questa semplicissima ragione. Non già che il disegno di legge sia di un'urgenza straordinaria da doversi votare entro 24 ore; ma siccome si tratta di una

riforma preparata e pensata da lunghissimo tempo, poichè non è da ora che si sono lamentati gli inconvenienti verificatisi in più occasioni per la lunghezza dei procedimenti dinanzi alla Alta Corte di giustizia e non è da ora che si pensava di trovare una soluzione, la quale, pur mantenendo tuttè le necessarie garanzie, assicuri un procedimento più celere, più semplice e più spedito di quello attuale, per queste ragioni, visto che si tratta di un argomento che, per quanto di grandissima importanza, anche per la semplicità del disegno di legge, non può sorprendere alcuno, dichiaro di non poter accogliere la sospensiva. Aggiungo che il disegno di legge è stato presentato al Senato da molti giorni, ed è stato ampiamente discusso ed esaminato dalla Commissione in lunghe e laboriose sedute.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la sospensiva proposta dall'onorevole senatore Ciccotti e non accettata dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

La proposta dell'onorevole senatore Ciccotti non è approvata.

CICCOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Io avevo proposto la sospensiva appellandomi anche all'art. 23 del regolamento.

Quanto a questa eccezione, dipende da lei, onorevole Presidente, di accoglierla o meno. È un fatto costante e di generale notizia che la relazione della Commissione non è stata distribuita da quarantotto ore.

PRESIDENTE. Permetta, on. senatore Ciccotti. Ella ha telefonato stamane alla Segreteria, invitandola a far ritirare per le ore 14 a casa sua gli emendamenti da lei proposti a questo disegno di legge, emendamenti che si sarebbero dovuti stampare e distribuire. Evidentemente non era possibile che ciò si facesse per le ore 15.

CICCOTTI. Ma l'art. 23 del nostro regolamento prescrive che, eccezione fatta per il caso in cui si sia deliberata l'urgenza, le relazioni debbono essere stampate e distribuite per lo meno 48 ore prima della discussione. Sta in fatto che fino a ieri al giorno, la relazione su questo disegno di legge non era stata ancora

distribuita. E me ne appello agli onorevoli colleghi.

Così stando le cose, se noi passiamo alla discussione del disegno di legge, dobbiamo violare senza nessuna ragione un articolo del nostro regolamento, e ciò per venire ad una discussione che si potrebbe rinviare senza alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. Quanto al regolamento già da ieri mattina la relazione era nei cassetti degli onorevoli senatori.

CICCOTTI. Anche se vi fosse stata da ieri mattina, non ci sarebbero le 48 ore.

PRESIDENTE. Il senatore Ciccotti fa una proposta di rinvio della discussione, proposta basata sul regolamento. Chi la approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

L'onorevole Ciccotti ha facoltà di parlare per svolgere i suoi emendamenti.

CICCOTTI. Sta bene. Allora discutiamo in merito.

La votazione di questo disegno di legge dipende essenzialmente da una questione preliminare e dal modo come la s'intende. È questa una legge politica o una legge tecnica? La Commissione ha inteso presentarla come una legge tecnica. Ma una legge tecnica non deve punto menomare né nella sua essenza né nell'esercizio il diritto a cui si riferisce. Deve mirare, anzi, a migliorare lo stato delle cose. Può dirsi ciò della proposta che è stata fatta?

Anzitutto mi pare che la proposta non sia opportuna perchè l'art. 37 dello Statuto mira, come dicevo, a tutelare l'esercizio della funzione dei senatori in tutto ciò che può concernere il loro ufficio; e quindi, per ragioni storiche che, qui, potrebbe essere superfluo richiamare, vuol premunirli contro false accuse determinate da passione politica o da soverchierie del potere esecutivo che essi debbono controllare.

Ora in un periodo di restrizione di diritti, di coercizione, in cui ci sarebbe tanto bisogno di tutelare quelli che esercitano il mandato legislativo può essere opportuna questa legge? E, se mi volessi richiamare ad alcune parole dette testè dall'on. Federzoni, avrei saputo comprendere che questa legge fosse emanata addirittura dal Senato, ma non che venisse

dal Governo, il quale ha detto di disinteressarsi delle prerogative del Senato, e poi con questo progetto di legge le compromette o le menoma.

Veniamo pure, intanto, ad un breve e schematico esame del disegno di legge.

Questo disegno di legge lo si può considerare da due punti di vista: il punto di vista dei senatori in quanto eventualmente giudicanti, e il punto di vista dei senatori in quanto eventualmente giudicabili.

Senatori giudicanti.

Si dice che questo disegno di legge non tocca l'art. 36 dello Statuto. Ora il povero Statuto va subendo la sorte del carciofo: ogni giorno se ne stacca una foglia. L'art. 36 è rimasto materialmente nello Statuto ma non ha più vigore. Quell'articolo affida al Senato il giudizio nei casi di alto tradimento. Ma, sopravvenuta la legge 25 marzo 1926, la cosiddetta legge per la difesa dello Stato che ha costituito il tribunale speciale creando una competenza speciale, è sottratta questa materia al Senato. Per il modo come è concepita la legge io non so perfino se — quod deus avertat — andando qualche senatore soggetto all'imputazione di alto tradimento, il giudizio rientrerebbe nella competenza del Tribunale speciale oppure del Senato.

L'altro caso preveduto dall'art. 36 dello Statuto era il giudizio di un ministro messo in istato d'accusa per un voto della Camera e portato dinanzi al Senato costituito in Alta Corte di giustizia. Ma anche questo è, ormai, un caso assolutamente irrealizzabile. Anzitutto basterebbe riferirsi alla legge sulla riforma della rappresentanza politica, che abbiamo votato l'altro giorno, per intendere che la nuova assemblea, priva sin dalle sue origini di ogni indipendenza politica, non si vorrà mai rendere parricida. Ma c'è un'altra legge, sulle prerogative del Capo del Governo, che ha, con l'art. 6, disposto non si possa mettere all'ordine del giorno di alcuna delle assemblee qualunque questione senza il consenso del Capo del Governo. In questo caso, supponendo solo che potesse essere messo in istato d'accusa un ministro per iniziativa parlamentare, cadremmo nel grottesco, perchè quando si volesse muovere, a norma dell'art. 36 dello Statuto, azione giudiziaria contro il Capo del Governo



o contro i ministri, dovrebbe prima il Governo consentire di essere accusato. Ciò può avvenire nel teatro di Ferravilla, ma non nella vita e nella vita politica.

L'art. 36 lo possiamo, dunque, mettere da parte.

L'art. 37 dà diritto ai senatori di essere giudicati dal Senato.

Questa disposizione non può interessare semplicemente il senatore il quale è messo sotto accusa; dovrebbe essere, ed è, d'interesse di tutti i senatori, perchè ogni senatore difende — come dicevo — non il privilegio suo e del collega che viene tratto alla sbarra, ma quella che è una prerogativa essenzialmente politica del Senato. L'art. 37 dello Statuto, come l'art. 45 riguardante la Camera dei deputati, ha un'origine storica, la cui opportunità, come la storia stessa ha tante volte comprovato, mira a difendere il rappresentante, sia esso vitalizio che temporaneo, nell'esercizio delle sue funzioni.

Ora, il disegno di legge, che mette in mano a 30 membri il giudizio di un senatore che venga imputato, evidentemente non lede soltanto il diritto e l'integrità di colui che deve essere giudicato; ma lede anche il diritto e la prerogativa di tutti i senatori, i quali esercitano una funzione che nessuno mai, nel passato, ha loro pensato di togliere.

Vediamo brevemente il caso di un senatore eventualmente giudicabile.

Ogni senatore — non attardiamoci ad esaminare tutto quello che è il contenuto intrinseco di questo articolo dello Statuto, il quale poggia su molte altre ragioni che non ho bisogno di accennare — ha avuto sinora il diritto di essere giudicato dall'intero Senato. Ebbene che cosa fa questo disegno di legge? Il disegno di legge dice che, d'ora innanzi, il Senato dovrebbe nominare — non spiega in che modo — una Commissione di 30 membri la quale, presieduta dal Presidente, giudicherebbe il Senatore accusato.

Se, puramente e semplicemente, come è lecito supporre, questi 30 membri fossero eletti dalla maggioranza, si avrebbe il caso di una maggioranza che si costituisce giudice dei propri avversari. Ma si dirà: i senatori porteranno con loro un senso di imparzialità quale conviene a giudici. Ed io non voglio contestare questa affermazione. Ma le rappresentanze po-

litiche sono quello che sono; e chi ha letto la storia, non soltanto per passatempo, ma per trarne tutti i possibili ammaestramenti, vorrà ammettere anche che, specie in momenti di grande contrasto, potrà verificarsi più d'un inconveniente. E del resto uno degli « spiriti magni », un uomo che altamente onorò questa Assemblea, e che era grande di mente e di cuore, parlando di sè, cantava: « il petto ove odio e amor mai non si addorme ». Era poeta ed era sincero: altri potrà dissimulare anche questo, ma non potrà per ciò svisare la realtà.

Senonchè si dirà ancora: voi volete essere giudicato dall'intero Senato, ma il Senato è composto di partiti con le loro passioni e le loro tendenze; quindi o che siate giudicato da un numero minore di senatori o dal Senato plenario le vostre preoccupazioni non varieranno nelle conseguenze.

Ma io mi permetto contestare tutto ciò.

Il numero, maggiore o minore, nei giudizi, come in tutte le altre cose, ha la sua notevole importanza. Tanto più grande è il numero dei giudicanti, tanto più le passioni e gli antagonismi si possono scontrare (e moltiplicare in qualche caso); ma in molti altri casi riusciranno a paralizzarsi e a neutralizzarsi a vicenda.

Si vorranno forse ammettere anche dei rappresentanti della minoranza. Ma vi si riuscirà, e come, ove sia grande disparità di maggioranza e minoranza? E quanti ne entreranno nei trenta che si vogliono costituire come Commissione giudicante?

Mi si dirà che se vi è la proporzione di uno a tre, tanto è che ve ne sia uno su trenta, come tre su novanta del Senato plenario. Però bisogna fare un esame della psicologia delle collettività. Tre persone possono ben più su novanta di ciò che non possa uno solo su trenta. Non disse perfino un grande poeta inglese, sia pure con manifesta iperbole: dove vi sono tre uomini insieme, vi possono essere tre regni di meno?

Ammettiamo, dunque, pure, che la nomina avvenga con tutte le cautele e le concessioni possibili. Anche con ciò non si eviterà nessuno dei gravi inconvenienti enunciati.

Non li eviterete. E, quando avrete escogitato tutti i rimedi, non avrete evitato di diminuire l'autorità della stessa Corte giudicante. E non

so poi in che condizione si verranno a mettere, moralmente, i senatori esclusi. Ci saranno dei *Senatores majorum gentium* e dei *Senatores minorum gentium*? E a che titolo? E con quali effetti?

Io contesto, dunque, l'opportunità, la sostanza stessa del disegno di legge.

Ma, qui, l'opposizione è, formalmente, una sparutissima minoranza, forse una minoranza che si può sempre ridurre anche al singolare come è avvenuto in qualche votazione del Senato. Non mi illudo, perciò, punto di far rigettare il disegno di legge: non sono riuscito a fare accettare nemmeno la sospensiva!

Per mio conto sono deciso fautore del sistema delle tre letture che in Inghilterra fa tanto buona prova. È un mezzo di conciliare in qualche caso anche il contrasto delle opinioni facendo intervenire il coefficiente del tempo e dell'opinione pubblica; e riesce anche così a fare evitare tanti errori. Quanti di meno, o signori del Governo, voi ne avreste commesso se invece di venir qui con quella folla di leggi le quali sembrano uno zampillo senza fine, aveste limitata, moderata, graduata, rarefatta, questa vostra attività legislativa voi che — quantitativamente, s'intende — avete ormai emulato e superato Giustiniano!

Pensando, quindi, o sapendo che la mia tesi di opposizione assoluta potesse non essere accolta, ho proposto questo emendamento che voglio leggere, giacché non è ancora stato distribuito:

« Art. I.

« Le funzioni deferite al Senato del Regno dall'art. 37 dello Statuto del Regno per ciò che concerne il giudizio nei procedimenti per delitti imputati ai suoi membri sono esercitate da una Commissione presieduta dal Presidente del Senato e composta di 40 senatori come giudici effettivi e 20 come supplenti, con l'aggiunta di 2 altri senatori nell'ipotesi preveduta dall'articolo seguente.

« Art. II.

« Otto giorni prima che abbia principio il giudizio pubblico, si procederà in seduta pubblica e con l'intervento dell'accusato e dei suoi difensori al sorteggio di 50 membri effettivi

e di 20 supplenti; e la lista di essi verrà, nelle forme di legge, notificata all'accusato e ai suoi difensori costituiti, i quali potranno esercitare il diritto di ricusazione, su 10 dei componenti il corpo effettivamente giudicante, senza allegarne i motivi.

« L'accusato avrà pure facoltà di designare due senatori, perchè facciano parte del corpo giudicante con tutti i diritti dei membri effettivi.

« La Commissione così costituita per ogni singolo giudizio funzionerà da corpo giudicante.

« Art. III.

« Nulla è innovato per ciò che concerne la Commissione di istruzione e di accusa ».

Questo mio emendamento ha appena bisogno di una illustrazione; in fondo io suggerisco di adottare nel procedimento giudiziario del Senato quei provvedimenti che come garanzia di tutti i cittadini sono stati adottati nella scelta dei giurati. Il Senato funzionerà come una volta l'istituto dei giurati; la scelta di quelli che dovessero giudicare, in caso concreto, sarebbe affidata alla sorte; e ciò non offenderebbe nessuno. Che le norme adottate per la costituzione del *jury* non siano applicabili al Senato, perchè il Senato non è solo giudice di fatto, è illazione ingiustificata e arbitraria che non si può trarre a fil di logica dalla premessa.

Nel mio emendamento si propone l'aggiunta di due membri del Senato che dovrebbero entrare nel corpo giudicante su designazione dello stesso accusato.

Questo in principio potrà sembrare, a qualcuno, un po' strano, un po' eteroclito. Ma se voi considerate che presentemente l'accusato ha diritto di vedere entrare in Senato, tutti, anche i suoi amici, non vi sarà niente di strano che nella Commissione entrino anche questi due i quali, del resto, pel loro numero non potranno far variare il risultato. Aggiungete poi che io posso appellarmi a precedenti legislativi, perchè, ad esempio, quella legge Casati, che per tanto tempo ha costituito le basi dell'ordinamento della pubblica istruzione in Italia, portava che nei giudizi del Consiglio supe-

riore dell'istruzione l'insegnante accusato aveva diritto di invitare due membri della sua facoltà perchè intervenissero.

ZUPELLI. E se gli imputati saranno 30 o 60 ?

CICCOTTI. Io sento l'osservazione, ma rispondo, prima di tutto, che noi non dobbiamo spingere le cose agli estremi. Onorevole Zupelli lei è persona pratica e sa che quando ci fossero 30 senatori imputati...

ZUPELLI. Io suppongo soltanto che ci siano 30 individui, perchè noi dobbiamo giudicare anche i coimputati.

CICCOTTI. Queste sono modalità che andrebbero considerate e regolate. Non è detto che alcune proposte per senatori imputati, debbano valere ugualmente per coimputati per cui non militano le stesse ragioni politiche. E, poi, la legge sui giurati contempla anche il caso di numerosi imputati con concorrente diritto di ricusazione.

Ma prima di tutto il caso di 30 senatori imputati...

ZUPELLI. L'ultimo processo ha avuto 13 imputati.

CICCOTTI. Ma noi ci auguriamo che non debbano aver luogo altri processi come quello della Banca Italiana di Sconto. Se ci fossero altri processi come quello della Banca Italiana di Sconto, il minor male sarebbe che gli imputati — e non era il caso, non essendo tutti senatori — dovessero scegliere 26 senatori. Il peggio sarebbe che l'Italia andrebbe in rovina, perchè ogni fallimento di quel genere porterebbe con sé una serie di lutti e di danni irreparabili.

Ma riconosco, anch'io, facilmente e volentieri, che anche i miei emendamenti — redatti nel brevissimo tempo intercorso tra la distribuzione della relazione dell'Ufficio centrale e questa discussione — sono suscettibili di essere emendati e coordinati.

Perciò, dicevo, che non occorre trattarne in maniera così istantanea, così frettolosa, perchè sono cose che vanno studiate. Ed allora, volendo anche affrontare tutte le ipotesi, anche meno vicine, si può dire che, come nel caso di giudizi innanzi ai Tribunali ordinari, si debbono mettere d'accordo gli imputati per la scelta dei periti ecc. ecc. Così potrebbe acca-

dere di disporre qualche cosa di analogo nella presente questione.

Allo stato, invece, del progetto come è stato proposto dal Governo, ed adottato testualmente dalla Commissione, sarebbe più desiderabile che si adottasse l'art. 45 dello Statuto come per i deputati. Si avrebbe in quel caso una guarentigia nella concessione dell'autorizzazione a procedere o si andrebbe poi innanzi ai giudici ordinari, i quali, trattandosi di accuse per reati ordinari, potrebbero dare un loro giudizio, molte volte, presumibilmente, spassionato e disinteressato, come di recente abbiamo visto accadere per un onorevole deputato insignito di medaglia d'oro, accusato di un reato ignominioso, il quale è andato davanti ai giudici di Torino, e va data lode a quei giudici che lo hanno prosciolto.

Concludendo, ho creduto dover fare queste poche osservazioni in cosa di tanto interesse che tocca l'autorità del Senato molto da vicino e non bisogna passarvi sopra alla leggera. *Dixi et servavi animam meam.*

BERIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Il senatore Ciccotti ha presentato un emendamento, ma in realtà, come risulta dall'emendamento stesso e dal discorso che ha fatto, egli è contrario alla proposta del disegno di legge, accettato dalla nostra Commissione.

Le ragioni che giustificano questo progetto di legge sono state già svolte nella relazione, che ho avuto l'onore di estendere a nome della Commissione stessa, e non mi voglio soffermare su quanto è già stato scritto. Mi limiterò a rispondere alle osservazioni che sono state fatte dal senatore Ciccotti, il quale, ripeto, con il suo discorso ferisce in pieno il progetto di legge. Verrò poi all'esame dell'emendamento.

Anzitutto la questione costituzionale, e cioè, se il progetto di legge sia conforme agli articoli 36 e 37 dello Statuto. L'art. 36, lo abbiamo detto chiaramente nella relazione, non è toccato con la riforma: riguarda i reati di alto tradimento, riguarda i ministri messi in istato d'accusa dalla Camera dei deputati. Quell'articolo non è assolutamente toccato dalla proposta.

La proposta tocca solamente l'art. 37, vale

a dire il giudizio che spetta al Senato sopra i suoi membri. Naturalmente, la disposizione dello Statuto è semplice, come sono tutte le disposizioni statutarie. Lo Statuto dice: « Il Senato giudica i suoi membri ». Anche questa funzione giudiziaria ha dovuto organizzarsi, e di fatti, già esistono la Commissione istruttoria e quella d'accusa; ed a quest'ultima si sono dati poteri molto ampi, fra l'altro ha potestà piena in materia contravvenzionale. Alla Commissione istruttoria si è dato il potere di emettere mandati di cattura, mentre lo Statuto parla di un ordine del Senato.

Oggi facciamo un altro passo, e ciò non deve sorprendere, perchè la riforma è l'applicazione di una legge comune a tutti gli istituti, i quali, col progredire dei tempi e col sorgere di nuove necessità, si sviluppano e si perfezionano attraverso nuovi organi e con sempre crescente specificazione di funzioni.

Già nella relazione del Governo, si solleva il dubbio se veramente sia necessaria una legge, che è stata presentata per maggiore solennità. Il disegno di legge non è dunque contrario allo Statuto: è invece un ulteriore svolgimento della norma statutaria, in quanto crea un mezzo, col quale il Senato fa il giudizio.

Si tratta di una riforma, della quale è sentito da lungo tempo la necessità. Non si può giudicare con un collegio di 400 giudici, per quanto autorevolissimi. S'impone la costituzione di un collegio più ristretto. Con la costituzione della Commissione sarà possibile fare, per così dire, una selezione, facendo cadere la scelta sui colleghi, che siano in grado e disposti ad assumere l'ufficio.

Del resto, on. Ciccotti, anche oggi il numero dei giudicanti si riduce automaticamente.

Abbiamo assistito or non è molto ad un processo dell'Alta Corte, e abbiamo l'onore di avere l'on. Zupelli, qui presente, che fu il Presidente dell'Alta Corte e che diresse con tanta energia ed autorità il dibattimento, dimostrando che un generale può fare il magistrato, mentre un magistrato non sa fare il generale!

Ebbene in questo giudizio, quanti senatori furono presenti al momento della sentenza? Credo settanta o ottanta, non di più. Dunque, tanto vale selezionare in precedenza l'organo che deve emettere il giudizio.

Dice l'on. Ciccotti: come si fa la nomina?

A questo proposito devo fare una dichiarazione, che risponde anche alle discussioni fatte in seno alla Commissione. Dopo maturo esame, abbiamo accettato la proposta del Governo, vale a dire l'articolo unico come è stato redatto, in una formula sobria e schematica, che si limita unicamente a stabilire che la funzione del giudizio spetta a una Commissione nominata dal Senato, e niente altro. Con questa disposizione, adunque, non si modificano, nè si limitano in alcuna maniera i poteri sovrani che ha il Senato di regolare la materia. Siccome questa materia dovrà in seguito essere disciplinata in sede di regolamento giudiziario, così sarebbe prematura ogni discussione sul punto circa il modo come potrà essere formata la Commissione.

Mi pare che l'on. Ciccotti abbia accennato alle modalità per la Presidenza. Ma egli è d'accordo che la Commissione debba essere presieduta o dal Presidente o da un Vice-presidente del Senato.

Vengo ora all'emendamento presentato dallo onorevole Ciccotti. Come ho dichiarato, questo emendamento verrebbe a distruggere il concetto stesso del disegno di legge; con esso si propone di fare il sorteggio fra tutti i senatori. Ma il sorteggio, al fine di restringere il numero dei giudici, non è necessario, perchè già si fa automaticamente, tanto vero che esiste un articolo del regolamento, il quale stabilisce che l'Alta Corte può giudicare, purchè i suoi membri siano almeno 50; molti senatori, per legittimi impedimenti, non partecipano ai lavori dell'Alta Corte, quando è costituita; talchè, in ultima analisi, già oggi si raggiunge il risultato di limitare il numero dei giudici. Il concetto invece del disegno di legge è profondamento diverso ed è di fare una scelta di coloro che debbono costituire la Commissione.

È superfluo poi osservare che nell'emendamento proposto, si trovano argomenti, come la ricusazione, che sono già disciplinati dal regolamento, e potranno in sede di regolamento giudiziario essere, occorrendo, riveduti e perfezionati.

Ecco perchè non si può non accettare l'emendamento dell'on. Ciccotti. Noi, proponendo l'approvazione di questa legge, non abbiamo fatto che seguire i criteri già seguiti per il passato. Fu creata una Commissione di istruttoria, di

poi Commissione d'accusa nominata pure dal Senato. Oggi si integra e completa questo ordinamento della giustizia, creando una nuova Commissione anche questa nominata dal Senato, per il giudizio.

Quindi non resta da parte mia che raccomandare ai colleghi l'approvazione del testo come è stato proposto, con alcuni lievi emendamenti che meglio ne precisano la portata. Conchiudo ripetendo, che la legge ha un solo obbietto: quello di organizzare la commissione per il giudizio. Tutte le altre modalità per la nomina, per la distinzione tra membri effettivi e supplenti, per la riconsiliazione, per il funzionamento della Commissione, saranno stabilite nel regolamento giudiziario.

Non ho altro da aggiungere, e prego gli onorevoli senatori di voler votare il disegno di legge, con gli emendamenti proposti dalla Commissione. (*Approvazioni*).

MELODIA, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *presidente della Commissione*. Debbo ripetere le parole ultime dette dall'onorevole relatore, il quale ha perfettamente espresso la volontà unanime della Commissione, che, d'accordo col ministro proponente, sottopone ai vostri voti un disegno di legge assolutamente schematico, lasciando al regolamento giudiziario tutta la parte dirò esecutiva della legge.

Del resto in tutto quello che riguarda l'esecuzione dell'art. 37 dello Statuto, si è fatto sempre così, come giustamente ha detto l'onorevole relatore. Se il Senato me lo permette, aggiungerò anche un altro esempio. L'art. 52 dello Statuto prescrive che tutte le sedute e le deliberazioni del Senato non sono legali, né valide se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri, col nostro Regolamento, per le sedute dell'Alta Corte, si dichiara la validità purchè vi siano almeno 50 senatori presenti. È questo il primo passo fatto sulla via nella quale ci mettiamo con la legge in discussione. In conseguenza del parere unanime della Commissione, espresso dal relatore e del quale ho parlato dianzi, la legge ora in discussione non dice altro se non che il Senato deve nominare quali giudici nei casi previsti dall'art. 37 dello Statuto: 30 senatori effettivi e 30 supplenti,

lasciando impregiudicato il modo come dovranno essere designati gli effettivi ed i supplenti, sottomesso dal succitato Regolamento. Ma, per maggiore chiarezza e per dissipare i dubbi presentati da alcuni colleghi, la vostra Commissione vi presenta un emendamento col quale viene stabilito che il Senato nomina i 60 giudici, fra i quali, al principio di ogni singolo dibattimento, il sorteggio stabilisce gli effettivi ed i supplenti.

A tutto quello che ha detto il senatore Ciccotti ha esaurientemente risposto il relatore, ma io mi permetto solo di fare osservare al senatore Ciccotti ch'egli si è messo in contraddizione con se stesso; poichè, mentre ha enunciato che questa legge tratta di un argomento che poteva essere risolto dal Regolamento giudiziario, ed io divido il suo dubbio, come dice anche il ministro proponente nella relazione che accompagna il disegno di legge, ha poi fatto delle proposte che sono esclusivamente regolamentari. Se egli persisterà nelle sue idee, potrà sempre, nella discussione delle variazioni rese necessarie al Regolamento giudiziario, per effetto di questa legge, presentare le sue proposte che mi auguro per altro che non saranno accolte dal Senato.

Non ho altro da aggiungere.

MORTARA, *della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *della Commissione*. Ho aderito coi miei colleghi della Commissione al progetto sottoposto all'approvazione del Senato; mi sono determinato a chiedere la parola in questo momento per mettere un argine alla generosità (mi permettano dirlo) ora manifestata dal nostro Presidente rispetto alla proposta del senatore Ciccotti.

Egli ha detto. « Riservi le sue proposte alla discussione del regolamento ». Naturalmente nessuno potrà impedire al senatore Ciccotti o a chiunque altro, poichè la libertà della parola e della discussione è sacra, di proporre emendamenti in sede di discussione sulle disposizioni regolamentari. Ma mi pare che il Senato debba fin da questo momento essere ben precisamente convinto che il concetto fondamentale dell'art. 2, che è poi la sostanza dello emendamento Ciccotti, non è assolutamente

accettabile e compatibile coll'indole dell'Alta Corte di giustizia.

Egli ha foggiato questo articolo 2, come ha detto or ora, a somiglianza della organizzazione del procedimento nelle Corti di assise, sulla base del diritto di ricusazione dei giurati; ma i senatori sono giudici di fatto e di diritto tutti, nell'Alta Corte di giustizia o nelle Commissioni giudiziarie previste dal nostro regolamento. Abbassare i membri dell'Alta Corte di giustizia alla funzione di giurato (dico abbassare senza voler davvero recare offesa agli onorevoli cittadini giurati che esercitano questa funzione nelle Corti di assise) è violare l'art. 37 dello Statuto, molto più gravemente di quello che l'on. Ciccotti pensa sia violato dalla riduzione del numero dei componenti il corpo giudicante.

Il proporre la notificazione dei nomi all'imputato o a chi per lui, l'assistenza dell'imputato e del suo difensore alla estrazione a sorte, dibattimento per dibattimento, dei senatori magistrati che dovranno giudicare, è appunto tutta una linea di pensiero che va assolutamente contro la funzione nell'Alta Corte di giustizia. Il concetto fondamentale di questa funzione, che è il giudizio dei pari per garanzia del senatore che ha l'onore di essere investito di questa carica, e che è garantito dal giudizio dei suoi pari, è incompatibile con la proposta Ciccotti.

Soggiungo che io sono abolizionista del privilegio del foro per i reati comuni dei senatori. Questo è un mio vecchio pensiero; non parlo quindi per contraddire una idealità che credo comune a molti altri colleghi e che forse campeggia anche nel pensiero dell'on. Ciccotti. Parlo perchè, una volta che vogliamo tecnicamente organizzare la funzione dell'Alta Corte di giustizia con una modificazione all'organizzazione che essa ha attualmente, dobbiamo mantenere la sua linea fondamentale, quale è determinata dalla sua natura, quale è determinata dalla qualità del Collegio giudicante e dallo scopo per il quale lo Statuto ha costituito l'Alta Corte di giustizia.

Non ho conclusioni da prendere. Credo che votando questo disegno di legge il Senato dovrà essere già preventivamente convinto che emendamenti della natura di quelli proposti dal

senatore Ciccotti non potranno essere votati in sede di riforma del regolamento giudiziario.

ZUPELLI. La ricusazione è ammessa dal nostro regolamento.

MORTARA. Mi dice il collega on. Zupelli: la ricusazione è ammessa nel nostro regolamento. Questo istituto c'è in tutti i codici ed in tutti i regolamenti giudiziari. Ma la ricusazione dei giudici deve essere motivata, non può essere quella cieca e non motivata dei singoli giurati, ed è anzi a numero non circoscritto.

PRESIDENTE. Non solo deve essere motivata, ma c'è una grave multa per la ricusazione temeraria.

MORTARA. Questa disposizione è pure comune alla ricusazione dei giudici, e conferma che i senatori i quali compongono l'Alta Corte di giustizia sono giudici e non giurati, e quindi il concetto dell'on. Ciccotti non potrebbe essere approvato in sede di riforma del regolamento giudiziario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, procederemo alla votazione.

Do innanzi tutto lettura del testo dell'articolo unico quale è risultato dalle modificazioni apportatevi dalla Commissione speciale di concerto col Governo:

« *Articolo unico.*

« Le funzioni deferite al Senato del Regno dall'art. 47 dello Statuto, per ciò che concerne il giudizio nei procedimenti per delitti imputati ai suoi membri, sono esercitate da una Commissione, presieduta dal Presidente del Senato e composta di 60 senatori, nominati dal Senato all'inizio di ciascuna sessione. Alla prima udienza di ciascun dibattimento si fa luogo al sorteggio di 30 senatori come giudici effettivi e 30 come giudici supplenti ».

Faccio notare che la Commissione speciale dichiara inoltre che l'applicazione di questo principio richiede delle modificazioni al regolamento giudiziario del Senato, in occasione delle quali potranno essere esaminate tutte le proposte che si riferiscono all'applicazione del principio stesso. Quindi, rimane inteso che, approvato questo articolo unico, la Commissione speciale verrà riconvocata insieme con quella del regolamento per studiare e

proporre al Senato le modificazioni necessarie al suo regolamento giudiziario.

Do ora lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole senatore Ciccotti:

Art. 1.

Le funzioni deferite al Senato del Regno dall'art. 37 dello Statuto del Regno, per ciò che concerne il giudizio nei procedimenti per delitti imputati ai suoi membri, sono esercitate da una Commissione presieduta dal Presidente del Senato e composta di 40 senatori come giudici effettivi, e 20 come supplenti, con l'aggiunta di due altri senatori nell'ipotesi preveduta dall'articolo seguente.

L'emendamento avendo la precedenza, lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento dell'onorevole senatore Ciccotti non essendo approvato, pongo ai voti l'articolo concordato fra la Commissione speciale ed il Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Domando all'onorevole senatore Ciccotti se mantiene gli altri emendamenti o se li ritira, con riserva di riproporli in sede di modificazione del regolamento giudiziario.

CICCOTTI. Data l'accoglienza che il Senato ha fatta al mio primo emendamento, dichiaro di ritirare gli altri, sembrandomi più opportuno di riproporli, se mai, in sede di riforma del regolamento giudiziario del Senato. È meglio conservarsi un'ultima speranza. (*Si ride*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ciccotti avendo dichiarato di ritirare gli altri emendamenti, dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione di alcune questioni d'or-

dine finanziario, nonchè delle Note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma » (N. 1595).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, nonchè delle note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 1595).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione all'amichevole di alcune questioni d'ordine finanziario, nonchè alle Note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il Ministro degli affari esteri d'Italia ed il Ministro d'Ungheria in Roma.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore appena effettuato lo scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti » (N. 1591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Amplia-

mento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1591).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, valendosi dei fondi provenienti dai buoni di cui al Regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e al Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, a concedere alle provincie, ai comuni, ai Consorzi, agli Istituti di istruzione e beneficenza, contemplati dalle vigenti disposizioni in tema di prestiti della Cassa stessa, mutui per i quali le dette disposizioni consentano l'assegnazione del contributo statale, al saggio d'interesse dei mutui ordinari, stabilito anno per anno ai termini dell'art. 9 del Testo Unico delle leggi (libro 1°) approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Per tutti i mutui di cui al presente articolo, l'annualità posticipata di contributo statale sarà uguale a quella che sarebbe stata liquidata in base alle disposizioni vigenti prima della presente legge e verrà considerata come quota parte dell'annualità complessiva di ammortamento.

(Approvato).

#### Art. 2.

I mutui da concedersi ai sensi del precedente articolo saranno ammortizzabili in un periodo di tempo che, per la parte di debito a carico dell'Ente mutuatario, non potrà superare i 35 anni, restando la possibilità del coesistente ammortamento in 50 anni della parte di debito a carico dello Stato per i mutui che godono il concorso governativo.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa depositi e prestiti avrà facoltà di collocare i mutui di cui all'art. 1 della presente legge sui fondi ivi indicati, anche se gli Enti mutuatari li abbiano deliberati e le competenti autorità autorizzati, ai fini del collocamento, sui fondi degli Istituti di previdenza.

In tal caso, se l'applicazione della presente legge non porta spostamento di condizioni, non occorre modificare le deliberazioni e le autorizzazioni suddette.

Nella concessione dei mutui di cui all'art. 1 della presente legge l'Amministrazione mutuante darà la precedenza alle domande che, documentate anche ai fini della garanzia, si trovino presso di essa alla data di pubblicazione della legge stessa.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai mutui che, quantunque non ancora concessi, siano stati però già deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa depositi e prestiti al momento della pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 1 del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950, è sostituito dal seguente:

« A tale scopo la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a ricevere dagli Istituti suddetti in conto corrente fruttifero, allo stesso saggio del comma precedente, le somme necessarie, e destinerà all'estinzione del suo debito capitale la quota di ammortamento compresa nelle annualità ad essa dovute per la estinzione dei mutui ».

« Tali mutui saranno concessi con le garanzie, forme e modalità dei mutui propri della Cassa, salvo il disposto del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 209 ».

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai mutui già concessi ed



abrogano ogni contraria norma, ferme rimanendo le condizioni di concessione.

(Approvato).

#### Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti del 31 dicembre di ogni anno regolerà a tutti gli effetti, con corrispondente rimborso, il conto corrente con gli Istituti di previdenza, autorizzato dall'articolo 2 del Regio decreto legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, in dipendenza dei prelevamenti fatti sul conto stesso.

La regolazione di tale conto al 31 dicembre 1927 sarà fatta alla entrata in vigore della presente legge.

Nei riguardi di ciascun mutuo la determinazione della nuova annualità di ammortamento sarà fatta, previi i debiti conguagli, dopo che risulterà chiusa la rispettiva partita di conto corrente.

(Approvato).

#### Art. 7.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione e dello Statuto firmati a Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonchè del relativo Atto finale » (N. 1594).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione e dello Statuto, firmati in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonchè del relativo Atto finale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1594).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

MARCHIAFAVA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIAFAVA, relatore. Prego il Senato di consentirmi brevi parole, perchè questo disegno di legge « approvazione della convenzione e dello Statuto per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, » non passi nel silenzio alla votazione, per la duplice ragione della importanza dell'opera e della sua origine italiana. Veramente, pure senza la mia parola, questo disegno di legge non sarebbe passato nel silenzio, perchè il Capo del Governo, nell'elevato ed ammirato discorso dell'altro ieri al Senato, sul bilancio degli Esteri, ricordava l'opera dell'Unione internazionale di soccorso fra le più cospicue che il Governo italiano ha proposto e posto sotto l'egida delle Società delle Nazioni. Ora l'importanza, il valore altamente umanitario dell'opera è evidente, quando si consideri la frequenza e la entità dei disastri, delle catastrofi, dei cataclismi, talora immani, che si avverano nel mondo, come i due esempi, di triste ricordo, in Italia: il terremoto Calabro-Siculo e il terremoto della Marsica; catastrofi le quali atterriscono e addolorano il mondo per la perdita di tante vite umane e di beni, frutto dell'ingegno e del lungo lavoro. Si consideri inoltre la eventuale insufficienza dei mezzi a disposizione di una Nazione per fronteggiare il disastro, di regola inopinato, onde la necessità ed il desiderio dei soccorsi e il dovere umano di apprestarli da parte delle Nazioni vicine. Quando esista un patto di alleanza fra le Nazioni, quando esista un vincolo di convenzione fra gli Stati per un aiuto reciproco per quelle calamità che soverchiano i poteri di difesa dei popoli; con un contributo proporzionale da parte di tutti gli Stati aderenti, con una preparazione in tutti tecnica, previdente e sempre pronta, da affidarsi alle grandi Società di soccorso, prima fra tutte quella della Croce Rossa, così benemerita nella guerra e nella pace; allora, allora soltanto il soccorso dato ai popoli nei disastri cesserà di essere tardivo, insufficiente, disordinato, e sarà invece pronto, tempestivo, adeguato ai bisogni, sicuramente efficace e non lederà in alcun modo le naturali suscettibilità dei popoli.

Così l'ideale eterno della solidarietà fra gli uomini, trova, per il soccorso fra i popoli nelle calamità, senza badare a differenze di razza, di nazionalità, di fede religiosa o politica, la sua realizzazione in questo primo patto di mutualità fra gli Stati, in questa Unione internazionale di Soccorso, che ha raccolto la simpatia e l'approvazione di 43 Stati.

È piena d'interesse e di soddisfazione per noi italiani la lettura dei processi verbali della Conferenza per la creazione di una Unione internazionale di Soccorso tenutasi a Ginevra nel luglio 1927; in essi vediamo con quale interessamento, con quale zelo, con quale accuratezza i rappresentanti competenti e generosi dei 43 Stati hanno studiato, discusso, elaborato e perfezionato il progetto italiano della Unione internazionale di Soccorso, la cui Convenzione è stata firmata il 12 giugno 1927.

L'altra ragione per la quale io ho domandato il permesso di parlare è stata quella di segnalare che questa proposta è di origine italiana e propriamente un progetto del nostro collega senatore Ciraolo, il quale ne ebbe la prima ispirazione davanti lo spettacolo doloroso del terremoto del suo paese nativo nel giorno del terremoto calabro-siculo. Egli, che fu Presidente della Croce Rossa Italiana, per sette anni, con volontà tenace e perseverante « con l'animo che vince ogni battaglia » non scoraggiato dallo scetticismo dei primi tempi, difese il suo progetto e lo portò alla vittoria, che è indubbiamente il suo miglior compenso.

Possa la pratica di quest'opera benefica giovare non soltanto al soccorso dei popoli colpiti dai disastri che soverchino la loro facoltà di soccorso e di difesa, ma possa anche giovare a rafforzare i vincoli fra i popoli nella pace, nella giustizia, nella dignità e nell'amore. (*Applausi*).

CIRAOLLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAOLLO. Onorevoli colleghi, le generose parole dell'Ufficio centrale, consacrate nell'eloquente relazione del senatore Marchiafava, — maestro di ogni idealità e di ogni studio per l'assistenza alle popolazioni —, e le parole pure assai generose che egli ha ora pronunziate mi obbligano a vincere la profonda commozione che il passaggio di questa legge nella nostra Aula mi ispira sin nel più profondo del cuore.

È da sette anni che il promotore dell'Unione internazionale di Soccorso percorre un duro cammino, operando per agitare davanti alla coscienza di grandi Assemblee internazionali una grande speranza, onorevoli colleghi, — una nostra speranza italiana —, di unione dei popoli non in ideologie vaghe e sonore, ma in azioni positive di solidarietà umana contro il dolore e la morte. Ed era scopo del promotore di formare armonie di mutue cooperazioni fra tutte le genti, per rendere a ciascuna meno aspra la battaglia che, dalle sue origini, l'umanità combatte contro i furori della natura.

Il sogno è compiuto. Un profondo e largo movimento si svolse dal Progetto italiano di federare gli Stati in un patto di mutualità, per il soccorso alle popolazioni colpite da calamità, maggiori di ogni loro normale possibilità di difesa. La Carta della mutualità mondiale, fu promulgata da 43 Stati riuniti nella Conferenza del 4 luglio 1927 a Ginevra. E, in questi giorni, quella Carta, firmata da 30 Alte Parti Contraenti, è dalla Società delle Nazioni distribuita a tutti i Governi. Grande successo della iniziativa italiana. Successo certamente preparato, da studi profondi della Società delle Nazioni — meritevole del più alto encomio, — da dibattiti di quattro sue Assemblee, da sue inchieste presso tutti i Governi, da consultazioni degli organi tecnici nazionali e internazionali della Croce Rossa, da esami e da collaborazioni di grandi Accademie scientifiche. Raramente forse, una Convenzione internazionale fu preceduta, da altrettanta indagine e da altrettanta ponderazione. Ed è perciò forse che ora seguono consensi così larghi.

Dell'Unione internazionale di Soccorso, il promotore non ha da parlare davanti all'autorità dei suoi colleghi del Senato, poiché una eloquente relazione degli Uffici ne precisa origini, organi, fini.

E mi sia permesso, anzi, di segnalare, accanto a quella, anche la compiutezza e la simpatia che sono nelle relazioni del ministro degli affari esteri alla Camera, e del relatore della Commissione nell'altro ramo del Parlamento. Le quali due relazioni, insieme con quella del nostro illustre collega Marchiafava, compongono un trittico mirabile intorno all'U. I. S.

Mi sia consentito però di aggiungere che il risultato ottenuto non fu raccolto senza gravi, numerose e lunghe difficoltà.

Durante i sette anni — nei quali, potrei dire anch'io, « sette paia di scarpe ho consumato... » — il promotore ha visto sbocciare d'intorno tutti i fiori amari dello scetticismo. Ogni forma di questo potere dissolvente della vita è stata adottata per disanimare una fede la quale traeva il suo primo alimento dalla esperienza dolorosa.

Se le argomentazioni dello scetticismo avessero avuto ragione di quella fede, ci mancherebbe ora la grande gioia di avere indotto, in nome dell'esperienza dolente del popolo italiano, Governi e Nazioni a mettere in comune la loro esperienza, i loro mezzi, la loro volontà di salvezza, per riuscire a realizzare finalmente, nel realismo di una mutualità concreta, il sogno della solidarietà internazionale. Il promotore è fiero di aver salvato con tenacità italiana il proprio progetto e la propria fede da ogni contrasto di incredulità.

Ma il suo tenace sforzo avrebbe più a lungo stentato ad attingere la mèta, se non lo avesse assistito col suo gran nome e con la sua cooperazione il Capo del Governo e Primo ministro. Io compio un dovere di gratitudine, dunque, nel ripetere oggi davanti alla vostra autorità, onorevoli senatori, quel che affermai le molte volte nelle aule internazionali. E cioè, che, senza questo alto ausilio, mi sarebbe stato assai più arduo di raggiungere la mèta.

Accompagnando nel suo aspro cammino il mio progetto, io ebbi già il maggior premio, quando potei constatare ch'esso suscitava a poco a poco crescenti simpatie intorno al nome d'Italia. Ma ebbi altresì la soddisfazione di portare — dove sonava l'accusa all'Italia e al Governo italiano di aspirare a turbare la pace del mondo —, la dimostrazione che l'assistenza data a questa iniziativa italiana di cooperazione e di fraternità fra i popoli, dal Primo ministro e ministro degli affari esteri, è prova della nobilissima idealità di pace, alla quale l'azione del Governo si viene ispirando. E mi è caro di poter ripetere oggi, dopo la ben più alta e autorevole dimostrazione fatta dal Primo ministro, ieri, delle opere e degli strumenti di pace della sua politica estera, la

testimonianza di questa mia modesta esperienza.

Onorevoli colleghi, consentitemi di affermare che la Convenzione da voi oggi riesaminata, e che crea l'Unione internazionale di Soccorso, è ancora una forma della civiltà antica e nuova di una Nazione, che più di ogni altra ha sempre promosso il cammino del diritto e della bontà fra le genti umane. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno e nelle Colonie italiane alla Convenzione ed allo Statuto, firmati in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione Internazionale di Soccorso, nonché al relativo Atto finale.

(Approvato).

#### Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore, nei termini previsti dalla Convenzione di cui all'articolo precedente, dopo il deposito delle relative ratifiche da parte dell'Italia.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1928

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Amero D'Aste, Artom.

Bacelli Alfredo, Bacelli Pietro, Badaloni, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bonicelli, Bonin Longare, Borea D'Olmo, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Callaini, Cassis, Castiglioni, Cattellani, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Cimatei, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Cito Filomario, Conci, Contarini, Cornaggia, Credaro.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Di Bagno, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Ferrari, Ferrero diCambiano, Figoli.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Gavazzi, Gentile, Giordani, Grandi, Grosoli, Gualterio, Guidi, Imperiali.

Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Marcello, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Mayer, Melodia, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Orsi Paolo.

Pagliano, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pestalozza, Pironti, Podestà, Pozzo.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci Corrado, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salandra, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Sechi, Segrè-Sartorio, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Spirito, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi Della Torretta, Torlonia, Torraca.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Vigliani, Volpi.

Zupelli.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per il patrocinio innanzi alle preture » (N. 1428).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il patrocinio innanzi alle preture ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor, di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1428).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Ferme rimanendo le disposizioni vigenti per il patrocinio nelle preture dei comuni, che siano sede di tribunale o capoluogo di provincia, il patrocinio innanzi alle altre preture può soltanto essere esercitato, oltre che dagli avvocati e dai procuratori, da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale, osservate le disposizioni della legge 7 luglio 1901, n. 283, e del regolamento approvato con Regio decreto 19 dicembre 1901, n. 547.

Nondimeno il presidente del tribunale, sentiti il procuratore del Re ed il presidente del Consiglio dell'ordine dei procuratori, e il segretario, di cui la nomina sia stata approvata a termini dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563, del locale Sindacato fascista degli avvocati e procuratori, qualora lo ritenga necessario, avuto riguardo al numero degli affari giudiziari ed a quello dei professionisti residenti ed esercitanti abitualmente nel mandamento, ha facoltà di determinare, per ciascuna pretura, il numero delle persone che possono ottenere l'abilitazione, a norma dell'art. 7 della predetta legge.

Ai fini di tale abilitazione saranno preferiti coloro che abbiano maggiori requisiti per il migliore esercizio del patrocinio.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il patrocinio negli uffici di conciliazione dei comuni, che siano sede di pretura, può essere esercitato soltanto da coloro che sono ammessi a patrocinare innanzi alle preture.

Salvo il disposto del 1° capoverso del precedente articolo, le persone, che si trovino nelle condizioni stabilite nell'art. 7 della legge

7 luglio 1901, n. 283, possono chiedere l'abilitazione, giusta le norme dell'art. 7 della stessa legge, unicamente agli effetti del patrocinio innanzi agli uffici di conciliazione, che non siano sede di pretura.

(Approvato).

Art. 3.

Coloro, che alla entrata in vigore della presente legge siano abilitati al patrocinio innanzi alle preture e si trovino iscritti nel relativo albo, possono continuare il patrocinio medesimo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, relativo all'autonomia dell'Amministrazione dei monopoli di Stato » (Numero 1251).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, relativo all'autonomia dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, col quale l'Amministrazione delle private viene eretta in Azienda autonoma per i servizi relativi ai tabacchi, ai sali ed al chinino di Stato, sotto la denominazione di Amministrazione dei monopoli di Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere » (N. 1525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 1525*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggerò:

Art. 1.

Le Opere Pie ospedaliere, classificate di prima classe a norma dell'art. 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, che abbiano in esercizio da più di dieci anni farmacie interne per esclusivo servizio dell'ospedale, possono, nei comuni con popolazione superiore ai 10,000 abitanti, essere autorizzate dal Prefetto, sentito il Consiglio sanitario provinciale e la Giunta provinciale amministrativa, ad aprire e gestire farmacie in eccedenza alla pianta organica stabilita a norma dell'art. 2 della legge 22 maggio 1913, n. 468, ancorchè in tali comuni si trovino farmacie privilegiate ai sensi dell'articolo 28 di detta legge.

(Approvato).

Art. 2.

Le concessioni per apertura di farmacie, in eccedenza alla pianta organica, a norma del precedente articolo, non potranno superare il numero di una, nei comuni fino a 50,000 abitanti; di due in quelli da oltre 50,000 a 150,000 abitanti; di tre nei comuni da oltre 150,000 a 300,000 abitanti; di quattro nei comuni maggiori.

(Approvato).

Art. 3.

Le farmacie aperte a norma dei precedenti articoli saranno assorbite nella pianta organica del comune, mano a mano che si produrranno

vacanze nel numero delle farmacie comprese in detta pianta.

(Approvato).

Art. 4.

Alle farmacie suddette sono applicabili, in quanto non siano incompatibili con quelle della presente legge, le disposizioni della legge 22 maggio 1913, n. 468 e del Regolamento approvato con Regio decreto 13 luglio 1914, numero 829.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'Agenzia Stefani dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali » (N. 1588).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'Agenzia Stefani dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1588).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono abrogati il primo comma dell'art. 7 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, numero 1096, ed il Regio decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 1064, contenenti disposizioni che limitano il numero delle pagine dei giornali quotidiani.

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni del Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1933, per il riposo festivo nelle

aziende dei giornali, e quelle del relativo regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1923, n. 1393, non sono applicabili all'Agenzia Stefani.

Il personale della predetta Agenzia che lavora la domenica usufruisce, per turno in altro giorno della settimana, del riposo compensativo di 24 ore consecutive, decorrenti da una mezzanotte all'altra.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico » (N. 787-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico ».

Domando all'onorevole ministro dell'economia nazionale se accetta le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale del Senato.

BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale. Il nuovo testo sottoposto all'approvazione del Senato è stato già concordato fra l'Ufficio centrale ed il Governo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di dar lettura del disegno di legge nel nuovo testo concordato fra l'Ufficio centrale ed il Governo.

BELLINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

È istituito, con sede in Roma, l'Ente Nazionale Serico avente lo scopo:

a) di promuovere, nel Regno e nelle Colonie, l'incremento della gelsicoltura e della bachicoltura, assumendo anche iniziative volte

a diffondere l'adozione di razionali metodi di lotta contro le malattie dei gelsi e dei bachi da seta;

b) di agevolare gli studi, le ricerche, gli impianti sperimentali intesi al progresso dell'industria serica in tutti i suoi rami promuovendo anche, ove occorra, l'istituzione di speciali corsi di insegnamento;

c) di raccogliere informazioni dirette sui mercati serici mondiali;

d) di svolgere ogni altra iniziativa intesa al perfezionamento tecnico della produzione serica e sericola ed al perfezionamento delle organizzazioni commerciali relative.

L'Ente ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa e finanziaria. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Economia Nazionale, anche al fine del coordinamento dell'azione dell'Ente con le direttive di politica economica dello Stato.

#### Art. 2.

Sono organi dell'Ente:

- 1° il Presidente;
- 2° il Consiglio d'Amministrazione;
- 3° il Comitato esecutivo;
- 4° il Collegio dei Revisori dei conti.

#### Art. 3.

Il presidente è nominato dal ministro per l'economia nazionale, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Egli ha la rappresentanza dell'Ente, e in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice-presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione a termini dell'art. 5. In caso di assenza del vice-presidente, assumerà le funzioni il Consigliere più anziano; nel caso di parità della data di nomina, l'anzianità è determinata dall'età.

#### Art. 4.

Il Consiglio di Amministrazione è composto del Presidente e di 12 membri nominati dal Ministro per l'Economia Nazionale. Tre dei membri suddetti sono designati rispettivamente dalle Confederazioni Generali Fasciste dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Con l'autorizzazione del Ministro per l'Eco-

nomia Nazionale saranno chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione i rappresentanti, in ragione di uno per ciascuno, degli Enti ed Associazioni che concorrano permanentemente nelle spese dell'Ente nazionale serico.

A tal fine, l'Istituto di Emissione, il Banco di Napoli e di Sicilia, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, la Cassa Nazionale per gli Infortuni, gli Istituti di credito agrario e fondiario, le Casse di Risparmio e le Banche popolari, sono autorizzate, anche in deroga ai loro statuti o regolamenti a partecipare alle spese necessarie per il mantenimento dell'Ente nazionale serico con assegnazioni di carattere permanente.

Sono membri di diritto del Consiglio i Direttori generali dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, delle dogane ed un rappresentante del Ministero delle corporazioni.

I membri del Consiglio di Amministrazione, esclusi i membri di diritto, durano in carica tre anni e possono essere confermati: quelli nominati durante il triennio, in caso di vacanza, restano in carica tutto il tempo per il quale vi sarebbero stati i membri da essi sostituiti.

#### Art. 5.

Il Consiglio è convocato dal Presidente e deve adunarsi almeno due volte all'anno.

Esso, nella prima tornata, procede alla nomina di un vice-presidente, il quale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

#### Art. 6.

Spetta al Consiglio di determinare le direttive generali dell'attività dell'Ente, nonchè i programmi generali di tale attività e di ogni altra iniziativa, in relazione alle finalità indicate nell'art. 1.

Spetta inoltre al Consiglio l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo dell'Ente.

#### Art. 7.

Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal vice-presidente e da tre consiglieri nominati dal Consiglio. Sono membri di diritto del Comitato i Direttori Generali dell'agricoltura e dell'industria.

Spetta al Comitato esecutivo deliberare sulle spese, nonchè su ogni altro argomento che interessi l'attività dell'Ente e che non sia riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Spettano inoltre al Comitato esecutivo l'assunzione, il licenziamento e la fissazione del trattamento del personale. A detto personale si applica la disposizione dell'art. 1 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 501, relativo al personale non operaio.

L'assunzione ed il licenziamento del personale di servizio potranno essere deferiti al Segretario generale, il quale provvederà nei limiti dell'organico.

I membri del Comitato esecutivo, esclusi quelli di diritto, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

#### Art. 8.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito di tre membri nominati dal Ministro per l'Economia Nazionale di concerto con il Ministro per le Finanze.

#### Art. 9.

La direzione degli Uffici dell'Ente è affidata al Segretario generale. Questi è nominato dal Comitato esecutivo, che ne fissa la retribuzione.

Spetta al Segretario generale curare, secondo le direttive del Presidente e del Comitato Esecutivo, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato e di promuovere e coordinare l'attività dei singoli servizi.

#### Art. 10.

L'Ente Nazionale Serico provvederà, secondo direttive da concordare con l'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1102, alla compilazione delle statistiche riguardanti il movimento industriale e commerciale bacologico e serico. Nei riguardi di tali statistiche si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

L'Ente pubblicherà un « Annuario Serico Italiano » ed un « Bollettino periodico di informazioni seriche ».

#### Art. 11.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dal contributo una volta tanto di lire 2,000,000 e dalla somma annua di lire 750,000 da parte dello Stato, come all'articolo successivo;

b) dai contributi degli Enti od Associazioni indicati nell'art. 4.

#### Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia Nazionale, a partire dall'esercizio finanziario 1927-28 sono soppressi gli stanziamenti iscritti ai capitoli corrispondenti a quelli n. 30, n. 60 e n. 125, dell'esercizio 1926-27, ed è istituito un capitolo con la dizione: « Contributo per il funzionamento dell'Ente Nazionale Serico » e con lo stanziamento di lire 750,000.

Nella parte straordinaria dello Stato di previsione del Ministero predetto per l'esercizio 1926-27 verrà iscritta la somma di lire 2,000,000, da prelevarsi dall'avanzo della gestione 1925-26, di cui al Regio decreto 5 giugno 1926, n. 990.

#### Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, l'Ente Nazionale Serico presenterà al Ministero dell'Economia Nazionale il bilancio consuntivo dell'esercizio, corredato dalla relazione sull'attività svolta nell'esercizio stesso e su quella che si propone per l'esercizio in corso.

#### Art. 14.

Il Consiglio di Amministrazione, per motivate ragioni, potrà essere sciolto con Regio decreto promosso dal Ministro per l'Economia Nazionale: in tal caso con lo stesso decreto sarà nominato un commissario per la temporanea gestione dell'Ente.

#### Art. 15.

La pianta organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale assunto in



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1928

servizio dall'Ente Nazionale Serico debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministro per l'Economia Nazionale.

A tal fine saranno sottoposti a revisione, per essere messi in armonia con le nuove norme, i regolamenti e le convenzioni particolari che dall'Ente suddetto fossero stati emanati o stipulati anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Ove, in seguito alla revisione suddetta, fosse chiesta dal personale la rescissione del contratto di impiego, le indennità relative saranno liquidate in base a quelle previste dal Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825.

#### Art. 16.

È abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

**MARCELLO, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARCELLO, relatore.** Onorevoli colleghi. Scuso la lunghezza della relazione col proposito di riassumere tutto quanto mi sembrò fosse utile avere presente anche per l'avvenire, perchè la grave crisi della sericoltura, che oggi ci preoccupa, preoccuperà la Nazione, ancora per alquanto tempo prima che essa possa essere superata.

Il mio fu un lavoro di semplice compilazione che il poco di mio spero non abbia soverchiamente guastato.

L'Italia nel 1860 produceva circa 60,000,000 di chilogrammi di bozzoli, ora, a mala pena, si mantiene sui 50,000,000. Il Giappone che allora ne produceva 40,000,000 ora ne produce circa 350,000,000. Nel 1910 erano circa 240,000 le maestranze impiegate negli opifici serici italiani, oggi essi si aggirano sulle 120,000. L'Italia è nelle migliori condizioni climatiche e demografiche per sviluppare la bachicoltura. L'industria della trattura, pure essendo in grande sofferenza, è tuttavia così bene svilup-

pata presso di noi da richiedere sino a 25,000,000 di chili di bozzoli esteri per dare alimento alle proprie filande. I prodotti di seta naturale rappresentano circa un quarto delle nostre esportazioni, e valgono a pagare il nostro fabbisogno di frumento.

Il consumo mondiale assorbe la crescente produzione di seta naturale e può assorbirne assai più ancora. Basti considerare che la sola Cina consuma annualmente da 45,000,000 a 60,000,000 di chili di seta, mentre tutto il rimanente del mondo non arriva a consumarne 50,000,000, dei quali oltre 32,000,000 sono consumati dai soli Stati Uniti nord americani.

La seta ha pregi di durata e di resistenza superiori a quelli di qualsiasi altro filato.

Se il consumo non si estende come dovrebbe, ciò proviene particolarmente dalle frodi delle misture e delle tinture.

Presso di noi la sericoltura soffre già da molti anni. I provvedimenti furono sempre tardi ed inadeguati.

La storia, attraverso i secoli, ci insegna che la sericoltura fiorì soltanto ove fu efficacemente protetta.

Bene fece quindi il Governo istituendo un Ente chiamato a collaborare con esso per promuovere ed attuare tutti quei provvedimenti che possono valere a sviluppare questa ricchissima fonte di benessere pel nostro paese.

Il decreto concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico, che già ebbe favorevole accoglimento da parte della Camera dei deputati, fu argomento di alcune serie obiezioni da parte del vostro Ufficio centrale, tanto che esso si divise in maggioranza e minoranza, concordanti entrambi sui difetti, discordanti sull'atteggiamento. La maggioranza fu favorevole alla conversione in legge, nella fiducia che il decreto sarebbe stato dal Governo radicalmente modificato, la minoranza riteneva che si dovesse senz'altro respingere.

Le osservazioni portavano particolarmente: sull'eccessivo numero e scarsa competenza dei componenti del Consiglio generale dell'Ente; sul bisogno di urgenti provvedimenti e sulla opportunità di non aggravare con nuove e moleste imposizioni di contributi una cultura agraria ed una industria che si trovano già in così grave crisi e che si vogliono perciò risollevarsi e sviluppare. L'onorevole ministro

ebbe la cortesia di prendere in benevola considerazione le osservazioni del vostro Ufficio centrale, e ne seguì la redazione del nuovo testo concordato, il quale accoglie la maggior parte delle richieste dell'Ufficio centrale, lasciando la porta aperta alle altre.

Perciò l'Ufficio unanime vi propone, onorevoli colleghi, di dare il vostro voto favorevole alla conversione in legge del decreto modificato secondo il nuovo testo, e vi propone altresì di approvare il seguente ordine del giorno, accettato dal Governo, il quale, a parere del vostro Ufficio centrale, meglio risponde al bisogno ed alla urgenza del momento:

« Il Senato, prendendo atto delle intenzioni del Governo di voler avviare il gravissimo problema della sericoltura ad una soluzione che sta in armonia col vitale interesse che essa rappresenta;

« deve constatare che il contributo assegnato dallo Stato è assolutamente insufficiente ad assicurare la vitalità dell'Ente serico; fa voti che il Governo aumenti gli stanziamenti in relazione al bisogno;

« confida che nella composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente serico sarà data equa rappresentanza alla bachicoltura ed alla trattura; e che i pubblici poteri, come sanno efficacemente provvedere a mantenere ed a far rifiorire altri importanti cespiti dell'economia nazionale, vorranno trovare le vie ed i mezzi adeguati per risollevarlo e per rendere prospera la sericoltura italiana, la quale ha le maggiori possibilità di sviluppo, e che oggi ancora è il più importante elemento equilibratore della bilancia commerciale ».

Ed ora che ho finito, permetta l'onorevole ministro che rinnovi a lui, anche a nome dei colleghi, l'espressione del nostro animo grato per la sua costante, squisita cortesia e per la benevola accoglienza fatta alle nostre osservazioni.

GAVAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVAZZI. L'ora tarda non permette un esame analitico del disegno di legge sull'Ente serico. D'altronde esso logicamente ha un carattere di provvisorietà e sarebbe forse inutile accennare ai punti nei quali debbo dissentire dall'egregio collega relatore.

Il Senato voglia però consentirmi una breve dichiarazione.

Or sono vent'anni Luigi Luzzatti già riteneva così gravi e difficili le condizioni della sericoltura italiana, da indursi a promuovere e dirigere personalmente una inchiesta per studiarne i mali ed i rimedi: e questi ultimi additava un nostro eminente collega, Giannetto Cavasola, e raccoglieva in un disegno di legge un altro insigne collega nostro, Giovanni Raineri.

Le difficoltà, per non essere state approvate le provvidenze proposte, non furono nè vinte, nè tampoco attenuate, si sono anzi venute sensibilmente aggravando nel corso di questi vent'anni; onde, chiunque può constatare l'evidente rapido decadimento di questa nostra speciale produzione agricola-manufatturiera, di questa produzione nella quale sono investiti ingenti capitali terrieri ed industriali, nella quale prestano l'opera loro non meno di 500 mila famiglie di agricoltori e di 100-150 mila operai accolti in numerosi opifici. Se v'è industria naturale e tradizionale nel nostro Paese, che dalle pendici delle Alpi Cozie, delle Tridentine, delle Giulie si stende sino ai margini della Calabria e della Sicilia, se v'è industria essenzialmente rurale, se v'è industria eminentemente esportatrice, questa è l'industria della seta.

Chi ad essa, per avita tradizione di famiglia, ha dedicata tutta la sua vita, chi ha avuto l'altissimo onore di collaborare assiduamente al fianco di Luigi Luzzatti nei lavori dell'inchiesta serica, chi ascolta ogni giorno i lamenti che a lui giungono da ogni parte d'Italia e sa le perdite ingenti e vede ridursi la coltura del baco ed arrestarsi la vita di aziende ed opifici serici, chi constata gli sforzi degli Stati e delle nazioni straniere, Giappone, Cina, Persia, India, Russia, Turchia, Stati balcanici, Francia, Inghilterra, Spagna, Brasile, per favorire lo sviluppo della sericoltura nei propri paesi o colonie, sente che verrebbe meno ad un elementare suo dovere se, in questa circostanza, non richiamasse l'attenzione del Senato e del Governo sulle inevitabili conseguenze dell'abbandono nel quale è lasciata questa magnifica fonte di lavoro e di ricchezza. Essa, se giuste, doverose e pronte provvidenze riparatrici non interverranno, è destinata ad inaridirsi ed a scomparire in breve volgere di anni.

Eppure essa, pur che fosse aiutata quanto lo sono industrie meno naturali e meno diffuse per tutto il Paese, avrebbe tante e tante ragioni di vita e di prosperità!

Il problema serico non si risolve nè colla indifferenza dei più, nè con mezze misure e meschini aiuti che andrebbero sicuramente sprecati.

È indispensabile guardare in faccia al problema in tutta la sua imponenza e risolverlo in tutta la sua ampiezza se non si vuole l'abbandono dell'industria alle sole sue forze ormai stremate, e la sua rapida fine.

Che, se i pubblici poteri non ritengono di poter concedere i mezzi imposti da estrema necessità, parrebbe doveroso togliere ogni illusione ai sericultori italiani, onde essi sappiano che ogni loro ulteriore sacrificio sarebbe vano, che nulla può farsi per la produzione italiana della seta, perchè nella impari lotta essa non sia sopraffatta dalle concorrenze asiatiche e dai filati artificiali.

Un giorno, non certo lontano, si comprenderà l'errore commesso e troppo tardi si vorrà correre ai ripari.

Con indicibile dolore mi sono indotto a pronunziare queste parole delle quali misuro tutta la gravità; certo non le avrei proferite, se non sentissi quanto maggiore sarebbe la mia responsabilità se in quest'ora avessi taciuto.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Comincio col ringraziare l'Ufficio centrale per la dotta relazione, densa di dati ed anche di consigli. Assicuro il Senato che la questione dell'industria serica sta a cuore al Governo, e per esso al ministro dell'economia nazionale, il quale ricorda che da ingegnere ha iniziato la propria carriera — 30 anni or sono — proprio nell'industria serica; ed il senatore Gavazzi questo sa.

Per tali miei precedenti intendo che il problema serico sia studiato, non per arrivare ad una conclusione sterile, ma per arrivare ad una soluzione. Ho creduto opportuno pertanto attendere che il mercato monetario fosse stabilizzato ed ho nominato una commissione, la quale ha rapidamente lavorato ed in questi giorni presenterà le conclusioni che io analizzerò e sottoporro all'alto intelletto del ministro

delle finanze, onde si venga in aiuto a questa industria basilare, che ha tanta importanza nella bilancia commerciale per la cifra delle esportazioni.

Credo che il Senato di queste dichiarazioni sarà pago e che vorrà aspettare ancora per poco il Governo alla prova dei fatti in questa materia.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale devo fare una dichiarazione. Io lo distinguo in due parti. C'è un primo comma che mi va bene; ce ne è un secondo che fa una constatazione che si può accettare; ce ne è un terzo che è così concepito:

Il Senato... « fa voti che il Governo aumenti gli stanziamenti in relazione al bisogno », sul quale debbo fare delle riserve; e cioè dichiaro che posso accettarlo come raccomandazione da girare al mio illustre collega delle finanze che tiene i cordoni della borsa; c'è poi un comma quarto sul quale sono completamente d'accordo.

Il comma terzo, ripeto, lo accetto solo come raccomandazione da girare al ministro delle finanze con la speranza che lo voglia accogliere.

MARCELLO, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO, *relatore*. L'Ufficio centrale accoglie con grato animo le dichiarazioni dell'onorevole ministro; ha piena fiducia che i fatti seguiranno alle parole e dichiara di convertire il 3° comma dell'ordine del giorno in raccomandazione.

PRESIDENTE. Allora porremo ai voti l'ordine del giorno senza il comma terzo che viene convertito in raccomandazione e, come tale, accettato dal Governo.

MARCELLO, *relatore*. Siamo d'accordo.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Sta bene.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno così concordato, che rileggo:

« Il Senato, prendendo atto delle intenzioni del Governo di voler avviare il gravissimo problema della sericoltura ad una soluzione che sia in armonia col vitale interesse che essa rappresenta,

« deve constatare che il contributo assegnato dallo Stato è assolutamente insufficiente ad assicurare la vitalità dell'Ente serico;

« confida che nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente serico sarà data equa rappresentanza alla bachicoltura ed alla trattura; e che i pubblici poteri, come fanno efficacemente provvedere a mantenere ed a far rifiorire altri importanti cespiti dell'Economia Nazionale, vorranno trovare le vie ed i mezzi adeguati per risollevarlo e per rendere prospera la sericoltura italiana, la quale ha le maggiori possibilità di sviluppo, e che oggi ancora è il più importante elemento equilibratore della bilancia commerciale ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge che consta di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 186, contenente disposizioni per l'avviamento della Facoltà Fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia » (N. 1450).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 186, contenente disposizioni per l'avviamento della Facoltà Fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 186, contenente disposizioni per l'avviamento della Facoltà Fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 881, per la concessione in enfiteusi alla Società cooperativa agricola fra Ravennati residenti in Ostia della tenuta demaniale di Ostia » (N. 1565).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 881, per la concessione in enfiteusi alla Società cooperativa agricola fra Ravennati residenti in Ostia della tenuta demaniale di Ostia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 881, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 24 novembre 1925, n. 2012, che autorizza il Governo del Re a concedere a trattativa privata alla « Società Cooperativa agricola fra Ravennati residenti in Ostia » la tenuta demaniale di Ostia per il canone annuo di lire 50,000.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 548, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della "Stella al Merito del Lavoro" » (N. 1115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 548, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della "Stella al Merito del Lavoro" ».

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1928

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 17 marzo 1927, n. 548, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della « Stella al Merito del lavoro » con la seguente modificazione:

*All'articolo 1 aggiungere:*

« È fatta eccezione, nella concessione della decorazione, per quei lavoratori che con invenzioni o miglioramenti e modificazioni delle macchine e degli strumenti adoperati nell'esercizio del loro lavoro, apportano miglioramenti capaci di dare maggiore efficienza tecnica e produttiva od igienica, agli strumenti, alle macchine stesse od alle aziende ove prestano il loro lavoro. In questo caso nella concessione della decorazione non verrà tenuto conto del periodo di tempo trascorso nell'azienda.

« Per il computo degli anni di occupazione in una azienda, non costituisce ragione di interruzione la avvenuta trasformazione dell'azienda stessa per trapasso di proprietà o trasformazione industriale dovuta a concentrazione o modificazione. Questi criteri si applicano pure alle aziende industriali dello Stato o già appartenenti alle Amministrazioni dello Stato ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2714, col quale è stato prorogato di dieci anni il termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane » (N. 1307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2714, col quale è stato prorogato di dieci anni il termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane ».

gato di dieci anni il termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2714, col quale è stato prorogato di dieci anni il termine fissato con le leggi 20 giugno 1877, n. 3908, serie 2ª e 27 aprile 1916, n. 484, per l'esecuzione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova, dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 309, che reca provvedimenti per l'approvvigionamento dello zucchero » (Numero 1480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 309, che reca provvedimenti per l'approvvigionamento dello zucchero ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge del 26 febbraio 1928, n. 309, che reca provvedimenti per l'approvvigionamento dello zucchero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1928

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo » (N. 1571).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, con la seguente modificazione all'art. 2: alle parole lire 500,000 sono sostituite le parole lire 800,000.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2123 (N. 1414):

Senatori votanti . . . . . 123

Favorevoli . . . . . 101

Contrari . . . . . 22

Il Senato approva.

Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena (N. 1584):

Senatori votanti . . . . . 123

Favorevoli . . . . . 103

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1595, che proroga i termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie (N. 1440):

Senatori votanti . . . . . 123

Favorevoli . . . . . 107

Contrari . . . . . 16

Il Senato approva.

Provvedimenti per i teatri di proprietà comunale (N. 1524):

Senatori votanti . . . . . 123

Favorevoli . . . . . 102

Contrari . . . . . 21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 aprile 1928, n. 856, che riduce il prezzo di vendita del sale superiore da tavola (N. 1552):

Senatori votanti . . . . . 123

Favorevoli . . . . . 107

Contrari . . . . . 16

Il Senato approva.

Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia (N. 1583):

Senatori votanti . . . . . 123

Favorevoli . . . . . 102

Contrari . . . . . 21

Il Senato approva.

Riordinamento delle norme che regolano lo scambio della corrispondenza postale fra gli uffici statali e i Podestà (N. 1444):

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1928

Senatori votanti . . . . .	123
Favorevoli . . . . .	107
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Definitiva liquidazione di controversie dipendenti dalle gestioni di guerra presso l'Amministrazione militare marittima (N. 1472):

Senatori votanti . . . . .	123
Favorevoli . . . . .	107
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, relativo alla determinazione di tipo e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero e all'applicazione del marchio nazionale di esportazione (N. 1532):

Senatori votanti . . . . .	123
Favorevoli . . . . .	107
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno di Italia e il Reich germanico per la navigazione aerea ed al relativo protocollo aggiunto, firmati entrambi in Berlino il 20 maggio 1927 (N. 1295):

Senatori votanti . . . . .	123
Favorevoli . . . . .	105
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Modifica dell'articolo 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, concernente l'ordinamento podestarile (N. 1514):

Senatori votanti . . . . .	123
Favorevoli . . . . .	103
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di lire 10,000,000 da mutuarsi al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città; e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare, in Testo Unico, le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 1590):

Senatori votanti . . . . .	123
Favorevoli . . . . .	103
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1926, n. 1786, riguardante lo scioglimento del Consiglio comunale di Milano (N. 1356):

Senatori votanti . . . . .	123
Favorevoli . . . . .	101
Contrari . . . . .	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, che conferisce all'Amministrazione comunale di Milano i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi (N. 1357):

Senatori votanti . . . . .	123
Favorevoli . . . . .	99
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2661, concernente la proroga del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano dall'ar-

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1928

articolo 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 (N. 1359):

Senatori votanti . . . . .	123
Favorevoli . . . . .	97
Contrari . . . . .	26

Il Senato approva.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto degli ultimi 15 disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albertini, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bonicelli, Bonin Longare, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Callaini, Cassis, Catellani, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cippico, Cirraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Conci, Contarini, Cornaggia, Credaro.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Del Bono, De Vito, Di Bagno, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Ferrari, Ferrero di Cambiano.

Gallina, Garavetti, Gayazzi, Giordani, Grandi Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Marchiafava, Mariotti, Mayer, Montresor, Morrone, Mortara, Mosconi.

Pagliano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pestalozza, Pironti, Podesta, Pozzo.

Rebaudengo, Reggio, Ricci Corrado, Rota Francesco.

Salvago Raggi, Sanarelli, Santucci, Scaduto, Sechi, Segrè Sartori, Simonetta, Sitta, Soderini, Spirito, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi Della Torretta, Torlonia, Torraca.

Valenzani, Vigliani, Volpi.

Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Norme per l'esercizio delle funzioni giudiziarie del Senato nei casi indicati dall'articolo 37 dello Statuto del Regno (N. 1596):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	61
Contrari . . . . .	44

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, nonchè delle note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma (N. 1595):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	90
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti (N. 1591):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	90
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.



Approvazione della Convenzione e dello Statuto firmati in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonché del relativo Atto finale (N. 1594):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	90
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Norme per il patrocinio innanzi alle preture (N. 1428):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	87
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, relativo alla autonomia dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (N. 1251):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	86
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere (N. 1525):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	90
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Abrógazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'Agenzia Stefani dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali (N. 1588):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	90
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico (Numero 787-A):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	90
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 186, contenente disposizioni per l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia (N. 1450):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	87
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 881, per la concessione in enfiteusi alla Società cooperativa agricola fra Ravennati residenti in Ostia della tenuta demaniale di Ostia (N. 1565):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	86
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 548, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro » (N. 1115):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	87
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2714, col quale è stato prorogato di dieci anni il termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Ge-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1928

niva dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane (N. 1307):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	87
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 309, che reca provvedimenti per l'approvvigionamento dello zucchero (N. 1480):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	92
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo (Numero 1571):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	94
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

#### Saluto del Presidente.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano senatori e ministri*). Onorevoli colleghi, nel separarci, inviamo un saluto reverente e devoto alla Maestà del Re, che vive perenne

nell'affetto del Suo popolo. (*Applausi vivissimi*).

Inviamo altresì un saluto cordiale e deferente al Capo del Governo, del quale risuona ancora in quest'aula l'alta parola, che ha avuto eco profonda in Italia ed oltre i suoi confini. (*Applausi vivissimi*).

Carissimi colleghi, vi porgo affettuosi auguri per le vacanze. Voi potete essere ben soddisfatti di questa breve sessione, che avete illuminata con le vostre alte e serene discussioni, ispirate al pensiero costante della prosperità e della grandezza d'Italia. (*Vivissimi applausi*).

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Il Governo unisce fervidamente la sua voce a quella del Senato nell'augurio devoto di ogni bene a S. M. il Re, che impersona le più pure virtù civili e militari del popolo italiano. (*Vivi applausi*).

Il Governo saluta nell'insigne Presidente di questa Assemblea la guida illuminata e saggia di un'opera che sarà feconda di grandi benefici per la Nazione. (*Vivi applausi*).

L'Italia, sotto l'impulso animatore del Grande Capo che la provvidenza ha dato al Governo dello Stato, procederà sempre più sicura nella sua via di pace interiore, di ordine operoso e di virile dignità. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 18.40).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

